BIBLIOTECA
GRAZIA E GIUSTIZIA

ATTI

DELLA

COMMIS. PARLAMENTARE

SUL PROGETTO

DI UN NUOVO

CODICE PENALE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
1652

MSR48170

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
1652

MSR48170

ATTI

DELLA

F 1652

COMMISSIONE PARLAMENTARE

CHIAMATA A DARE IL PROPRIO PARERE

SUL PROGETTO DI UN NUOVO

CODICE PENALE

(Art. 2 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2660)

ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1930-VIII

684

48170

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
1652

MSR48170

Roma, 21 aprile 1930 - Anno VIII

A S. E. Il Presidente del Senato
A S. E. Il Presidente della Camera dei Deputati

Roma

La Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul Progetto di un nuovo Codice penale, convocata il 14 novembre scorso, e suddivisasi in tre Sottocommissioni per l'esame preparatorio del Progetto di Codice, ha esaurito i suoi lavori il 22 marzo.

La Commissione ha fatto del suo meglio per assolvere con la maggiore cura e brevità di tempo il mandato assegnatole dal Parlamento e, mentre ha molto apprezzato la poderosa opera legislativa compiuta dal Governo con la preparazione del Progetto di Codice, ha, d'altra parte, fatto osservazioni e proposte che raccomanda vivamente alla considerazione del Governo.

Di codeste osservazioni e proposte è reso esatto conto nei verbali delle riunioni tenute e nelle relazioni delle Sottocommissioni e della Commissione. Tali atti ho l'onore di presentare alle Eccellenze Vostre con la preghiera di volerli trasmettere a S. E. il Ministro della Giustizia.

Con profondo ossequio.

Il Presidente
D'Amelio.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 27 ottobre 1929 - Anno VIII.

Eccellenza,

Mi onoro di trasmetterLe il Progetto definitivo del nuovo Codice penale, il quale, oltre a tener conto delle mutate condizioni sociali che reclamano la riforma degli istituti vigenti per poter apprestare mezzi più efficaci di lotta contro la criminalità, si ispira completamente ai postulati fondamentali della Dottrina e della Rivoluzione Fascista, assicurando, secondo la volontà illuminata del Duce, il vigile presidio e la salda difesa degli interessi dello Stato.

Con la fede che la nuova riforma della legislazione penale possa, per il tenace proposito del Governo Nazionale e sotto gli auspici delle nostre più fulgide tradizioni giuridiche, corrispondere pienamente alle supreme finalità della giustizia punitiva, prego vivamente V. E. di volere, d'accordo con S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, convocare sollecitamente l'onorevole Commissione Parlamentare istituita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925 n. 2660, affinchè, nel più breve termine possibile, esamini ed esprima il suo autorevole parere sul detto Progetto.

Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia profonda osservanza.

Il Ministro

Firmato: ROCCO.

A S. E.

IL PRESIDENTE DEL SENATO

ROMA

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

Nella prima seduta plenaria del 14 novembre 1929, Anno VIII, la Commissione parlamentare per il codice penale, composta a norma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2660 (1), dei Signori:

Senatori: BONICELLI avv. Giacomo
CALISSE S. E. prof. Carlo
D'AMELIO S. E. avv. Mariano
DE BLASIO S. E. avv. Alfonso
DIENA avv. Adriano
GAROFALO S. E. barone avv. Raffaele
MILANO FRANCO D'ARAGONA S. E. principe avv. Pietro
PAGLIANO S. E. conte avv. Salvatore
STOPPATO prof. avv. Alessandro (2).

Deputati: DE MARSICO avv. prof. Alfredo
FARINACCI avv. Roberto
FERA avv. Saverio
FOSCHINI avv. Luigi Maria
LEONARDI avv. Valentino
MADIA avv. Giovanni Battista
PISENTI avv. Pietro
SOLMI prof. Arrigo
UNGARO avv. Filippo (3),

si costituì nominando:

Presidente: il Senatore D'Amelio,
Vice Presidente: il Deputato Solmi,
Segretari: i Deputati Madia e Pisenti.

(1) Articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2660: « I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

I Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati provvederanno alla sostituzione dei Senatori e dei Deputati, membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i Deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato ».

(2) La Commissione Senatoriale speciale che, nominata da S. E. il Presidente del Senato per mandato dell'Assemblea, esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei Senatori: D'AMELIO, *Presidente*; PAGLIANO, *Segretario*; BELLINI, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, STOPPATO e VIGLIANI. I Senatori BELLINI e VIGLIANI, però, rispettivamente il 4 e il 6 dicembre 1929, chiesero di essere sostituiti e in loro vece S. E. il Presidente del Senato, valendosi delle facoltà di cui al predetto articolo 2, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente il 6 e l'8 successivo, i Senatori BONICELLI e CALISSE.

(3) La Commissione della Camera dei Deputati che, eletta dagli Uffici, esaminò il disegno di legge di delega, era composta degli onorevoli Deputati: Gabriello CARNAZZA, *Presi-*

La Commissione si suddivise, poi, in tre **SOTTOCOMMISSIONI,** così costituite:

I – **Per l'esame del Libro I del Progetto:**

Senatori D'AMELIO,
DE BLASIO,
STOPPATO;
Deputati DE MARSICO,
FERA,
SOLMI.

II – **Per l'esame dei primi sei Titoli del Libro II:**

Senatori BONICELLI (1),
CALISSE (1),
MILANO FRANCO D'ARAGONA;
Deputati FARINACCI,
LEONARDI,
UNGARO.

III – **Per l'esame dei Titoli dal 7° al 12° del Libro II:**

Senatori DIENA,
GAROFALO,
PAGLIANO;
Deputati FOSCHINI,
MADIA,
PISENTI.

Le Sottocommissioni nella stessa seduta si costituirono nominando rispettivamente *Presidenti* i

Senatori D'AMELIO (per la I Sottocommissione).
MILANO FRANCO D'ARAGONA (per la II Sottocommissione).
GAROFALO (per la III Sottocommissione).

dente; Antonio SCIALOJA, *Segretario*; BONARDI, DE MARSICO, DI MARZO, LEONARDI, SARROCCHI, SOLMI e VICINI.

In seguito alla legge 2 luglio 1929, n. 1147, in sostituzione dei predetti Commissari decaduti, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 18 luglio 1929 chiamò a far parte della Commissione gli onorevoli Deputati: DE MARSICO, DI MARZO, FARINACCI, LEONARDI, MANARESI, Giuseppe MORELLI, PISENTI, SOLMI e UNGARO. Successivamente, in sostituzione degli onorevoli Deputati DI MARZO, MANARESI e Giuseppe MORELLI, nominati Sottosegretari di Stato, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati chiamò a far parte della Commissione rispettivamente gli onorevoli Deputati: FERA, FOSCHINI e MADIA.

(1) I senatori BONICELLI e CALISSE sostituirono i senatori BELLINI e VIGLIANI, come già si è detto.

La Commissione nella sua prima seduta chiamò nel suo seno

il Consigliere di Cassazione Dott. Ugo ALOISI

il Sostituto procuratore generale d'Appello dott. Ruffo MANGINI,

messi a disposizione dall'onorevole Ministro della Giustizia.

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

A far parte della Segreteria della Commissione furono chiamati:

il Prof. Avv. Renato CERCIELLO, Capo dell'Ufficio Studi Legislativi del Senato;

l'Avv. Ubaldo COSENTINO, Primo revisore alla Camera dei Deputati (addetto particolarmente alla I Sotto-commissione);

il Sostituto procuratore generale d'Appello Dott. Ruffo MANGINI (addetto particolarmente alla II Sottocommissione).

e il Dott. Aurelio BASTIANINI, Revisore al Senato (addetto particolarmente alla III Sottocommissione).

AVVERTENZA

Gli atti contenuti in questo volume comprendono i verbali delle sedute delle Sottocommissioni, in cui la Commissione si suddivise per l'esame preparatorio del Progetto di Codice, le relazioni riassuntive dei lavori delle Sottocommissioni stesse, i verbali delle sedute plenarie della Commissione e la relazione generale sui lavori svolti.

Nei verbali delle adunanze tenute sono riferite, con la maggiore concisione possibile, le opinioni dei singoli oratori, le loro argomentazioni, le deliberazioni adottate. Nelle relazioni riassuntive dei lavori delle Sottocommissioni sono stati raggruppati e segnalati alla Commissione, sotto i singoli articoli, i voti più importanti formulati dalle Sottocommissioni stesse, mentre nella relazione generale il resoconto del pensiero e dei voti della Commissione è stato fatto per titoli, onde meglio fosse messa in luce l'organicità della opera svolta dalla Commissione.

Ai suaccennati atti si è ritenuto utile di aggiungere un prospetto degli articoli che hanno dato luogo a proposte da parte della Commissione, con l'indicazione, a fianco, dei voti formulati dalla Commissione stessa. Segue, infine, un indice degli articoli che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali delle sedute in cui gli articoli stessi sono stati esaminati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 1

Seduta plenaria del 14 novembre 1929 – Anno VIII.

Sono presenti i Commissari: Senatori D'AMELIO, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati FARINACCI, FERA, FOSCHINI, LEONARDI, MADIA, PISENTI, SOLMI, UNGARO.

La seduta comincia alle ore 9,45.

Sommario.

Costituzione della Commissione e della Segreteria. – Ordine dei lavori. – Costituzione delle Sottocommissioni. – Plauso al Ministro Guardasigilli.

DE BLASIO. Propone che la Commissione chiami ad assumere la Presidenza l'on. senatore D'Amelio.

La Commissione approva – L'onorevole senatore D'Amelio assume la Presidenza.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

PRESIDENTE. Ringrazia dell'onore fattogli, che vuole reso alla sua qualità di senatore e non a lui personalmente.

Comunica poi che l'onorevole Presidente del Senato lo ha incaricato di recare alla Commissione il suo saluto.

PAGLIANO. Prega il Presidente di voler esprimere all'onorevole Presidente del Senato i ringraziamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Si renderà interprete dei sentimenti della Commissione presso l'onorevole Presidente del Senato.

Invita la Commissione a procedere alla nomina di un Vice Presidente nella persona di un deputato.

FOSCHINI. Propone la nomina dell'on. Solmi.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a nominare due Segretari.

Sono nominati l'on. Madia e l'on. Pisenti.

Quanto all'Ufficio di Segreteria, comunica che le Presidenze del Senato e della Camera dei deputati hanno messo a disposizione della Commissione rispettivamente il prof. Cerciello, Capo dell'Ufficio di Studi legislativi del Senato, il dott. Bastianini,

Revisore del Senato, e l'avv. Cosentino, Primo Revisore della Camera, e già segretario della Commissione Ministeriale per l'esame del Progetto preliminare del nuovo Codice Penale.

L'onorevole Ministro della Giustizia ha dal canto suo messo a disposizione della Commissione il Consigliere di Cassazione dott. Aloisi e il Sostituto Procuratore generale d'Appello dott. Mangini, appartenenti al Comitato di preparazione del Progetto, affinchè essi possano fornire tutti quei chiarimenti, che saranno ritenuti opportuni dalla Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

DIENA. Chiede se compito della Commissione sia di fare un esame analitico del Progetto di Codice Penale.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione esplica lo stesso ufficio che dovrebbero compiere le due Camere, essa ha non solo il diritto, ma il dovere di discutere e di approfondire il suo esame ogni qual volta lo ritenga necessario: questo è anche il pensiero del Ministro Guardasigilli.

La Commissione vedrà se l'esame dovrà farsi articolo per articolo o titolo per titolo, ma non vi ha dubbio che esso non dovrà essere sommario.

Ritiene che, essendo stato il Progetto preliminare notevolmente modificato, e la distribuzione del Progetto definitivo essendo avvenuta da pochissimo tempo, sia conveniente prorogare i lavori della Commissione di qualche giorno, affinchè i Commissari siano in grado di studiare il nuovo testo.

Chiede poi alla Commissione se non ritenga opportuno suddividersi in Sottocommissioni, al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei lavori.

GAROFALO. Osserva che alla parte generale sono connesse molte disposizioni dei libri successivi, pertanto ritiene opportuno che il Libro I sia esaminato e discusso dalla Commissione plenaria, affidando a speciali Sottocommissioni gli altri due libri.

MADIA. È d'avviso che tutto il Progetto debba essere esaminato e discusso dalla Commissione plenaria. Le Sottocommissioni potrebbero, se mai, compiere solo un lavoro preparatorio; ma tutti i Commissari debbono poter discutere tutte le parti del Codice.

FOSCHINI. Si associa all'on. Madia. La Commissione dovrà, in seduta plenaria, esaminare e discutere le relazioni che faranno, libro per libro, le Sottocommissioni.

PRESIDENTE. La suddivisione in Sottocommissioni è inspirata soltanto a un criterio di maggiore speditezza del lavoro: s'intende che le relazioni e i verbali di ciascuna Sottocommissione saranno poi discussi in seduta plenaria.

DIENA. Crede anch'egli, con il senatore Garofalo, che non sia possibile scindere l'esame del Libro I da quello degli altri due, dati i numerosi richiami alla parte generale che si riscontrano nella parte speciale, per esempio in materia di misure di sicurezza, di confisca di beni ecc.

PRESIDENTE. Non crede che, ad eccezione del sistema delle pene, vi sia un'assoluta interdipendenza fra la prima e le altre parti del Progetto, che obblighi ad esaminarle insieme.

DE BLASIO. Una volta stabilito che la Commissione discuterà in seduta plenaria le relazioni delle Sottocommissioni, ritiene che si possa procedere senz'altro alla loro nomina, anche per la parte generale.

UNGARO. Si associa al senatore De Blasio. La Commissione plenaria infatti discuterà le relazioni delle Sottocommissioni sulla parte speciale dopo aver discusso quella della Sottocommissione che avrà esaminato la parte generale; mentre se si dovesse attendere, per iniziare l'esame della parte speciale, l'esaurimento di quello sulla parte generale, si perderebbe molto tempo.

PRESIDENTE. Ritiene che non sia il caso di nominare una Sottocommissione per l'esame del Libro III « Delle contravvenzioni », dato che esso potrà farsi rapidamente dalla Commissione plenaria, senza dover previamente approfondire lo studio delle norme relative.

Le Sottocommissioni pertanto potrebbero essere tre: una per il Libro I, una per i primi sei titoli del Libro II e una per gli altri sei titoli del Libro stesso.

Resta inteso che le Sottocommissioni segnaleranno alla Commissione plenaria i punti essenziali che avranno formato oggetto delle loro discussioni, mentre sarà inutile portare alla discussione in seduta plenaria gli argomenti che non dànno luogo a controversia.

Ciascun Commissario poi potrà far pervenire alle singole Sottocommissioni le sue osservazioni e le sue proposte.

PAGLIANO. Propone che la nomina delle Sottocommissioni sia deferita al Presidente.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Comunica che, conformemente al predetto voto, ha così composto le Sottocommissioni: *Prima Sottocommissione:* senatori D'Amelio, De Blasio e Stoppato; deputati De Marsico, Fera e Solmi. *Seconda Sottocommissione:* senatori Bellini, Milano Franco D'Aragona e Vigliani; deputati Farinacci, Leonardi e Ungaro. *Terza Sottocommissione:* senatori Diena, Garofalo e Pagliano; deputati Foschini, Madia e Pisenti.

Le Sottocommissioni procedono subito alla loro costituzione nominando presidenti rispettivamente i senatori: D'Amelio, Milano Franco D'Aragona e Garofalo.

Annunzia che ha chiamato alla Segreteria di ciascuna Sottocommissione rispettivamente l'avv. Cosentino, il Sostituto Procuratore generale d'Appello Mangini, e il dott. Bastianini. Il prof. Cerciello coordinerà il lavoro di Segreteria delle singole Sottocommissioni.

Plauso al Ministro Guardasigilli.

SOLMI. Ritiene doveroso, nell'atto in cui la Commissione inizia i propri lavori, l'invio di un voto di plauso al Ministro Guardasigilli on. Alfredo Rocco, per la poderosa opera legislativa compiuta con la preparazione del Progetto del nuovo Codice Penale.

PRESIDENTE. Si associa all'on. Solmi: la Commissione è di fronte ad una elaborazione legislativa quale raramente è dato trovare così completa, e che fa onore a colui che l'ha concepita e diretta.

Mette ai voti la proposta dell'on. Solmi.

È approvata all'unanimità.

Si renderà interprete presso l'onorevole Guardasigilli dei sentimenti unanimi della Commissione.

La seduta termina alle 10,30.

I Segretari: Madia – Pisenti.

Il Presidente
D'Amelio.

L'estensore: Cosentino.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* Cerciello.

Verbali delle sedute delle Sottocommissioni

per l'esame preparatorio del progetto di codice penale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 1

Seduta del 15 novembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari Senatori: DE BLASIO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FERA e SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,45.

Sommario.

Ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverte che la Sottocommissione dovrà anzitutto stabilire l'ordine dei propri lavori, deliberando se l'esame del Libro I dovrà farsi articolo per articolo ovvero titolo per titolo.

SOLMI. Propone che, prima d'iniziare la discussione, il Consigliere Aloisi esponga i criteri che hanno presieduto alle modificazioni introdotte nel Progetto definitivo.

PRESIDENTE. Ritiene che si debba prima stabilire il sistema della discussione. Una esposizione come quella richiesta importerebbe gran tempo: è preferibile che i Consiglieri Aloisi e Mangini diano chiarimenti alle osservazioni che saranno prospettate di volta in volta dai Commissari.

DE MARSICO. Osserva che, se sono innegabili i nessi fra la parte generale e le altre parti del Codice, più innegabili ancora sono quelli fra i vari istituti della parte generale. Ritiene pertanto che l'esame di questa debba avvenire simultaneamente da parte di tutti i Commissari, articolo per articolo.

PRESIDENTE. Rileva che sarebbe più opportuno che ciascuno dei Commissari fosse incaricato di studiare una parte del Libro, rendendosi padrone dei precedenti, dei voti dei Corpi consultati e delle modificazioni recate al primo progetto dopo l'esame della Commissione Ministeriale, e riferendone poi alla Sottocommissione, il cui esame collettivo sarebbe così molto facilitato.

Ad ogni modo per aderire alla proposta del Commissario Solmi invita il Consigliere Aloisi a riferire in breve sintesi sulle modificazioni di carattere generale e più notevoli introdotte nel progetto definitivo.

ALOISI. Premette che le modificazioni, per ciò che riguarda il sistema, non sono state radicali: esse consistono soltanto in ritocchi di dettaglio, mentre il sistema organico della parte generale è rimasto immutato.

Il Titolo I della legge penale contiene quelle che si sogliono chiamare le preleggi. Le norme relative all'applicazione della legge penale italiana ai delitti commessi all'estero, contenute negli articoli 7 e 8, hanno avuto una sistemazione diversa, ma soltanto dal lato formale, perchè potessero meglio corrispondere ad un criterio organico della disciplina di questa importante materia. Una modificazione non soltanto di forma ma di sostanza è stata portata al regolamento dei rapporti tra il Codice Penale, quale legge generale, e le leggi speciali, che contengono disposizioni penali, in quanto nell'articolo 16 non è stato riprodotto il capoverso che interdiceva alla legge speciale di derogare al Codice Penale senza far menzione espressa di tale deroga.

Il Titolo II si occupa delle pene. Il Progetto definitivo non reca innovazioni sostanziali in questa materia: esso conserva la pena di morte che è uno dei capisaldi della nuova legislazione e su cui è già intervenuto il consenso del Parlamento e del Paese. Degna di speciale rilievo è la distinzione netta e formale fra pene principali e pene accessorie, nuova rispetto al Codice vigente. È stata eliminata, fra le principali, una pena che esisteva nel Codice, ma non aveva contenuto pratico di applicazione: la detenzione. Un'altra pena, che assai di rado aveva avuto occasione di essere applicata, il confino, è stata in certo modo assorbita dalle misure di sicurezza. Le pene accessorie sono disciplinate come un tutto organico, che conferirà certamente maggiore efficacia alla loro applicazione giudiziaria. Esse sono quelle che discendono *ope legis* dalla applicazione delle pene principali; concetto questo, da cui a suo tempo il Codice di procedura penale dovrà trarre opportune conseguenze per ciò che riguarda il contenuto della sentenza.

Notevole è pure la disciplina dei poteri del giudice nell'applicazione della pena. I compilatori del Progetto hanno inteso tutto l'indirizzo nuovo della dottrina italiana in questa particolare materia: se si deve dare la prevalenza all'entità del reato, tuttavia non è possibile non considerare, nella sua complessa unità, anche la personalità del reo, che ha le sue radici nel carattere, nella educazione e nell'ambiente. Ciò è stato consacrato in due articoli, il 136 e il 137, che sono veramente fondamentali; si aggiunga che il giudice dovrà motivare la sua decisione in ordine all'applicazione della pena e pertanto anche in ordine alla personalità del condannato. È questo un punto in cui i due indirizzi dottrinari, quello giuridico e l'altro più recente, quello della scuola positiva, si incontrano e si fondono.

Il Titolo III si occupa del reato: l'indirizzo scientifico, cui il Progetto s'inspira, esige infatti che sia prima esaminato il reato, e poi la figura del suo protagonista. È quindi il successivo Titolo IV che si occupa del reo. Nel Titolo III sono state modificate le norme relative al concorso di reati, nel senso di mitigare la severità, del resto assai giusta, che il Progetto preliminare aveva adottato nello stabilire quale pena dovesse essere espiata nel caso di concorso di pene detentive temporanee di specie diversa. Per un complesso di ragioni a tutti note il Progetto preliminare non aveva ritenuto di dovere riprodurre le norme relative al reato continuato. Il Progetto definitivo, cedendo a ragioni di indole essenzialmente pratica, ha di nuovo accolto codesto istituto, ma con qualche temperamento.

Per quanto concerne la figura del reo, oggetto del Titolo IV, le modificazioni introdotte concernono specialmente le tre figure nuove: quelle del delinquente abituale, professionale e per tendenza. Quest'ultima, che costituisce una vera peculiarità del Progetto, è stata oggetto nella redazione definitiva delle cure più minuziose, per modo che ne restassero bene scolpiti i caratteri differenziali rispetto all'infermo di mente.

Quanto alla persona offesa dal reato, disciplinata in altro Capo di questo Titolo IV, è noto come ad essa si ricongiunga tutto un indirizzo dottrinario comple-

tamente moderno, nel senso di una sempre maggiore protezione, e perciò il Progetto si è preoccupato di darle speciale risalto nell'interesse della repressione della criminalità.

Un punto per cui la nuova legislazione si differenzia dall'attuale, è la querela, considerata come istituto di pertinenza sia del diritto materiale sia del diritto processuale. Il concetto fondamentale è che la doglianza della parte lesa, manifestantesi in quelle determinate forme che il Codice di procedura stabilirà, è dalla legge considerata come condizione essenziale affinchè taluni reati siano punibili. È quindi il rapporto di subordinazione della punibilità all'esistenza di una doglianza della parte lesa quello che va principalmente considerato; ed è noto che quanto attiene alla punibilità, e in particolare modo alle condizioni di essa, fa parte del diritto sostantivo. Si aggiunga che nella sua intima essenza la querela, come condizione di punibilità, sta a rappresentare come una specie di prova sintomatica che il reato ha arrecato danno; in determinati casi, e per motivi che con locuzione forse abusata si potrebbero chiamare di politica criminale, il legislatore ritiene che il fatto meriti punizione soltanto a condizione che ne sia derivato danno, e che di questo danno la vittima del reato abbia, essa stessa, per la prima fornita la prova, mediante quella forma speciale di doglianza, che è costituita dalla querela.

Il Titolo VI concerne l'estinzione del reato. Sono rimaste sostanzialmente immutate le vecchie cause. La Commissione vedrà tuttavia se sia il caso di esaminare alcune questioni, tra cui quella notissima se, quando il giudice chiamato ad applicare l'amnistia si convinca che effettivamente il reato non esiste o l'imputato non lo ha commesso, debba necessariamente applicare l'amnistia, ovvero possa dichiarare che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non lo ha commesso.

Un altro istituto che il Progetto ha avulso dal Codice di procedura, è la condanna condizionale. La prova che questo istituto ha fatto finora ha destato vive preoccupazioni, data la tendenza del giudice ad applicarlo meccanicamente, senza badare allo spirito dell'istituto medesimo, che è quello di concedere il beneficio solo quando l'imputato ne sia meritevole. A tale esigenza il Progetto ottempera con opportune disposizioni; ma, mentre afferma il suo rigore nella disciplina di questo istituto, si mostra poi clemente per ciò che riguarda la delinquenza minorile, considerato questo fenomeno nei suoi riflessi sociali.

Infatti, tenuto conto che spesso la responsabilità per le azioni di un minore va fatta rimontare prevalentemente a fattori ambientali, e quindi alla famiglia, se non addirittura alla società, il Progetto disciplina un nuovo istituto, il perdono giudiziale, che tuttavia non costituisce, come da taluni è preteso, un duplicato della condanna condizionale.

Il Titolo VII si occupa delle sanzioni civili. Il Progetto definitivo si è preoccupato a questo proposito, con numerosi ritocchi a quelle che erano le disposizioni del Progetto preliminare, di non invadere senza giustificata necessità, il campo della legge civile.

Infine il Titolo VIII si occupa delle misure di sicurezza. Il problema che ha diviso le due scuole è il seguente: se le misure di sicurezza possano essere sostituite alle pene o debbano essere invece tenute nettamente distinte ed essere applicate accanto alle pene. Il Progetto accoglie questo secondo indirizzo, in coerenza del resto ai criteri seguiti da altri Progetti in corso di codificazione negli Stati stranieri. Questa parte del Progetto ha avuto anzi l'unanime approvazione dei giuristi stranieri, nel Congresso internazionale tenutosi a Roma nel 1928, sotto la presidenza dello stesso nostro illustre Presidente. Essi dichiararono che questo complesso di disposizioni, nelle sue linee generali, avrebbe potuto essere adottato ovunque.

Il Titolo VIII reca infatti tutta una serie di disposizioni, sia generali che particolari, le quali permetteranno alla società di difendersi in modo completo, oltre che con la pena, con l'esercizio di quella del pari anche essenziale finalità del magistero penale: la prevenzione speciale. Le disposizioni in materia di manicomi, di case di cura e di

custodia non permetteranno più lo scandalo di delinquenti assolti come pazzi che tornano in seno alla società per compiere forse nuove malefatte sotto l'usbergo della precedente assoluzione. Tuttavia in qualche punto le disposizioni sono state mitigate nella redazione definitiva, la quale ha curato anche la necessaria correlazione tra le misure di sicurezza e le misure di polizia, come in tema di espulsione di stranieri.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere Aloisi per l'interessante e limpida esposizione.

FERA. Chiede chiarimenti sulle circostanze aggravanti ed attenuanti comuni.

ALOISI. Rileva che il Codice attuale non ha in generale che circostanze aggravanti o diminuenti speciali, e poche circostanze aggravanti o diminuenti generali, cioè prevedute nella parte generale del Codice e quindi eventualmente comuni a tutti i reati. Si è verificato storicamente questo fenomeno legislativo: che le circostanze del reato, nelle varie codificazioni penali, succedutesi nel tempo, si sono andate progressivamente generalizzando. Una legislazione moderna, come la nostra, non poteva non seguire questo indirizzo, e non cercare di generalizzare il maggior numero possibile delle circostanze comuni a molti dei reati disciplinati nella parte speciale, trasportandole nella parte generale. Attraverso lo studio del delinquente, si era potuto stabilire che vi sono circostanze comuni alla maggior parte dei delinquenti, che si possono affermare in modo generale, per esempio quelle dei motivi abbietti o futili o, viceversa, dei motivi degni di attenuazione di responsabilità.

Pertanto si è arrivati nel Progetto alla generalizzazione di molte tra le circostanze oggi esistenti nella parte speciale, e altre se ne sono aggiunte dopo minuziosa indagine; indirizzo scientifico questo che del resto aveva già trovato accoglimento nel Codice di S. Marino ed era stato seguito nel Progetto Ferri.

PRESIDENTE. Insiste nel rilevare la necessità che la Sottocommissione sia informata della ricca mèsse di osservazioni precedentemente fatte e delle modificazioni che in rapporto ad esse sono state apportate al Progetto preliminare: di tuttociò è amplissima traccia nei lavori preparatorî. Ciò non toglie che osservazioni nuove, nuovi quesiti e nuovi emendamenti possano e debbano essere sollevati e proposti dalla Sottocommissione.

Così, per esempio, egli ha un dubbio sull'ultimo capoverso dell'articolo 2, che nel Progetto preliminare era collocato prima del penultimo capoverso, come risulta dal testo definitivo. La posposizione sta a significare che la norma dell'attuale penultimo capoverso: « Nel caso di leggi eccezionali o contemporanee non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti », si osserva anche per i decreti-legge che sono contemplati dall'ultimo capoverso. Questo, a sua volta, dispone: « Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti ».

Ora se un decreto-legge non è ratificato dal Parlamento, o decade, restano gli effetti penali, se recava una legge temporanea?

ALOISI. Sì, perchè dovendosi considerarne *medio tempore* come assimilato a una vera e propria legge, sarà applicabile il terzo capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiara che ha sollevata la questione al solo scopo di mostrare che si hanno nuovi quesiti da proporre. Aggiunge che, inteso il decreto-legge come l'Aloisi lo intende e come sembra giusto in forza dello stesso articolo 2, ne conseguirebbe che il più delle volte gli effetti del decreto-legge sopravvivrebbero alla sua revoca o decadenza, mentre tale sopravvivenza è eccezionale nei riguardi della legge.

ALOISI. Osserva che per la regola generale, contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, si applicano, in caso di decadenza, mancata ratifica o approvazione con emendamenti, tutte le precedenti disposizioni del detto articolo. Ora non tutti i decreti-legge contengono norme eccezionali o temporanee; essi invece conten-

gono norme che il potere esecutivo ritiene indispensabile che siano emanate d'urgenza. È noto che talune disposizioni, a contenuto legislativo, possono avere carattere di urgenza, senza essere perciò nè eccezionali nè temporanee; l'eccezionalità e la temporaneità vanno infatti riferite non già alla forma, ma alla sostanza del provvedimento, Questo è, a suo avviso, il *punctum saliens* della discussione. Ne consegue che quando si tratta di stabilire gli effetti di un decreto–legge dopo la sua fine, bisognerà innanzi tutto stabilire se contenga disposizioni temporanee o eccezionali, intese nel senso ora accennato; e allora, dovendosi applicare il penultimo capoverso, l'efficacia delle sue disposizioni per i fatti, avvenuti quando esso era in vigore, resisterà anche all'applicazione delle regole contenute nel primo e nel secondo capoverso. Se invece il decreto–legge contenga norme urgenti, come non potrebbe essere altrimenti, ma non temporanee o eccezionali, allora si applicheranno normalmente le disposizioni della prima parte e dei primi due capoversi, come se si trattasse di una vera e propria legge in senso formale.

PRESIDENTE. Osserva che la legge ha sempre un periodo di proprio vigore, laddove il decreto-legge è una legge che aspetta la sanzione del Parlamento.

Egli desidererebbe che la ricostruzione giuridica del decreto-legge, quale è stata fatta con la legge del 30 gennaio 1926, n. 100, non sia punto toccata, trattandosi di una legge fondamentale del nuovo nostro diritto pubblico. L'articolo 2 del Progetto del Codice Penale può essere superfluo in ciò che riguarda il decreto–legge e non giova forse a chiarirne la dottrina.

ALOISI. Fa presente la necessità di abbandonare il criterio di considerare il decreto–legge come legge in senso materiale, sottoposta a condizione, che sarebbe rappresentata dalla sua conversione in legge. Il decreto–legge è un istituto di diritto singolare, che bisogna accettare come esso è stato plasmato precisamente dalla legge citata dal Presidente.

Fondamento della sua disciplina attuale è la completa equiparazione del decreto-legge alla legge per tutto il tempo in cui il decreto-legge è stato in vigore, quali siano le circostanze per cui tale vigore sia venuto a cessare, e quindi anche nei casi che sono caratteristici dei decreti-legge, cioè di decadenza o di mancata ratifica ovvero di conversione in legge con emendamenti. E appunto per questo loro peculiare carattere, che il Progetto ha creduto di farne speciale menzione.

DE BLASIO. Suppone che per decreto–legge sia stato proclamato lo stato d'assedio, e sia stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile la pena di morte. Ora, se il decreto-legge non viene ratificato, riprende vigore la legge precedente che reca una pena più mite; ma, secondo l'interpretazione data all'articolo 2 dal Consigliere Aloisi, si dovrebbe sempre applicare la pena di morte, mentre, se sono cessate le condizioni di pericolo sociale che hanno determinato l'inasprimento della pena, dovrebbe cessare anche l'applicazione della pena stessa. Se no, si andrebbe incontro a questo assurdo: che, se interviene una legge posteriore più mite, cessano l'esecuzione e gli effetti penali, mentre se non è ratificato o decade un decreto–legge, e riprende vigore la legge ordinaria più mite, l'esecuzione e gli effetti penali non cessano.

DE MARSICO. Rileva che lo studio dell'ultima parte dell'articolo 2 diventa tanto più necessario in quanto occorre mantenere la necessaria correlazione fra le norme ch'esso stabilisce e la legge 30 gennaio 1926: senza di ciò, il Codice Penale diventerebbe, in queste disposizioni, una vera legge eccezionale.

Ritiene infatti che l'ultima parte dell'articolo 2 urti contro i tre ultimi capoversi dell'articolo 3 della legge 30 gennaio 1926, per i quali, se il decreto non è ratificato, esso cessa di aver vigore; di modo che, nel caso di una sentenza recante la pena di morte in virtù di un decreto–legge non convertito, l'esecuzione della condanna sarebbe in conflitto col principio generale di diritto pubblico che un decreto–legge non convertito in legge cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia

ALOISI. Ritiene che non vi sia contraddizione tra l'articolo 2 del Progetto e la legge 30 gennaio 1926, anzi il Progetto ha avuto cura minuziosa di coordinare le sue disposizioni con quelle di tale legge. Ha già ricordato che è principio fondamentale l'assoluta mancanza di differenza, nella disciplina delle conseguenze, fra una legge formale ed il decreto-legge, per il periodo in cui esso ha avuto vigore. In conseguenza, se una condanna venne inflitta con sentenza divenuta irrevocabile in base ad un decreto-legge, che considerava come reato un fatto che secondo l'ordinamento giuridico anteriore non era tale, e il decreto-legge decada o non sia convertito in legge, debbono cessare l'esecuzione della condanna e tutti i suoi effetti, come cesserebbero, se la condanna fosse stata pronunciata in base ad una legge, che sia stata poi abrogata. Le applicazioni della premessa equiparazione potrebbero moltiplicarsi. Occorre poi distinguere: altra cosa è la cessazione, in ordine al tempo, della forza obbligatoria di una norma giuridica, di cui sia stata comunque segnata la fine, nel senso, cioè, che codesta norma non può continuare a essere la legge regolatrice di analoghi rapporti che si verifichino in avvenire; e altra cosa è, invece, la cessazione o meno degli effetti derivanti dall'applicazione della detta norma a fatti verificatisi, quando la norma stessa era in vigore.

In questa distinzione sta, a suo avviso, la risposta a talune obiezioni che sono state testè formulate. Aggiunge, infine, che ogni altra obiezione è egualmente destinata a venir meno, quando si tenga presente l'equiparazione di cui ha fatto cenno.

PRESIDENTE. In tal caso sarebbe inutile il capoverso in discussione.

Ad ogni modo crede che questa discussione sia stata utile, perchè ha dimostrato la necessità di chiarire alcuni punti dubbi, non precedentemente affrontati.

DE MARSICO. Prima che si proceda oltre nella discussione, desidera fare alcune osservazioni sul metodo che la Commissione dovrà prefiggersi per lo svolgimento dei suoi lavori. Ritiene infatti che, pur contenendo l'esame del Progetto nei limiti della maggiore sobrietà, non si possa non fermarsi su argomenti che riguardano il sistema stesso che il nuovo Codice traduce in realtà legislativa.

A tal proposito è opportuno premettere una dichiarazione: che cioè tutte le osservazioni che saranno fatte non saranno se non manifestazione del maggiore omaggio verso questo grande lavoro legislativo che onora il Regime.

Ma è la prima volta che il Codice Penale in Italia accetta ed attua concetti che erano rimasti finora nella mera elaborazione scientifica, e su questi appunto la Commissione dovrà talvolta poter portare il suo studio. Vi sono, per esempio, alcuni concetti e quindi alcuni termini come reo, reato, condanna, che bisogna precisare da quale momento in poi si possa cominciare ad adoperare. Così pure, si dedicano per la prima volta nella legislazione norme tassative al nesso di causalità, nel duplice profilo subiettivo ed obiettivo, e converrà esaminare se sia prudente il definire, e se le disposizioni e le soluzioni prescelte sottraggano la materia agli aspri dibattiti teorici.

Inoltre, accanto ad innovazioni ormai entrate nella coscienza universale, come le misure di sicurezza, vi sono altri istituti sui quali, o sul cui collocamento nel Codice, non si può non meditare: così dicasi della querela, che dovrebbe entrare nel Codice Penale, perchè, fra l'altro, sarebbe l'indice della prova del danno, mentre proprio questo motivo farebbe forse concludere che in esso è una ragione di più perchè l'istituto della querela resti nel Codice di Procedura. E finalmente, per un ultimo esempio, la figura del cosiddetto delinquente per tendenza non si esime ancora dalle necessità di una accurata discussione.

PRESIDENTE. Tutto ciò dimostra ancora una volta la necessità che, prima di procedere all'esame degli articoli, ciascun Commissario riferisca alla Sottocommissione sopra uno o più titoli affidati al suo particolare esame, per approfondire lo studio dei lavori preparatorî fin qui svolti relativamente a ciascuno di essi e per proporre gli eventuali nuovi quesiti, che possono sorgere dallo studio personale del Titolo

STOPPATO. Chiede se si debba riferire sui concetti generali, ovvero sulle modificazioni introdotte nel Progetto definitivo.

PRESIDENTE. L'esame deve essere integrale, ma è opportuno tener conto particolare delle modificazioni ed anche delle osservazioni precedentemente fatte. Ciascuno sarà poi libero di portare in Commissione nuove proposte o riproporre osservazioni non accolte, e che invece ritenga degne di accoglimento.

STOPPATO. Propone che sia deferita al Presidente l'assegnazione ai singoli Commissari delle varie parti del Libro I.

PRESIDENTE. Comunica di aver così distribuito gli otto Titoli del Libro I:

Senatore Stoppato: Titoli I e III;
Deputato Solmi: Titolo II;
Deputato De Marsico: Titolo IV;
Deputato Fera: Titoli V e VI.
Riferirà egli stesso sui Titoli VII e VIII.

La seduta termina alle ore 11.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 2

Seduta del 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FERA e SOLMI.

Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Relazione del Commissario Stoppato sul Titolo I del Libro I (« Della legge penale »). – Esame degli art. 1 e 2.

LIBRO I

DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I. — Della legge penale.

PRESIDENTE. Invita il Commissario Stoppato a riferire sul Titolo I.

STOPPATO. Premette che la revisione che la Commissione è chiamata a fare ha i suoi presupposti e i suoi limiti. Ciò devesi riconoscere, se si riflette sull'immane lavoro compiuto con i voti di corpi scientifici e professionali e della magistratura, e con le discussioni della Commissione Ministeriale, nella quale uomini armati di dottrina e rafforzati da particolare rispettabile esperienza hanno espresso le loro idee e proposto le loro conclusioni. Vi è inoltre la veramente bella e interessante relazione ministeriale sul testo del Progetto definitivo, la quale, per il suo reale valore come giustificazione e come commento delle norme proposte, merita plauso e ammirazione. Dubita pertanto che si possano rimettere in discussione letterale, minuta, al punto in cui è arrivato questo grande lavoro di riforma legislativa, taluni principî dai quali scaturisce la inevitabile conseguenza di costituire la base di norme che portano nel campo della penalità delle riforme importanti e originali, nè sollevare dispute di difesa o di contrasto ad alcuni criteri fondamentali della nuova legislazione che si và a proporre, nè dal punto di vista dottrinale filosofico programmatico, nè, meno ancora, dal punto di vista politico.

Il Ministro della giustizia ha espresso in varie occasioni, oltre che nella relazione finale, quali idee abbia creduto di dover porre a base della futura legislazione penale d'Italia sotto ambedue gli aspetti. Il limite della attività di indagine della Commissione è pertanto segnato decisamente.

La Commissione deve esaminare il lavoro del Ministro accettando per razionali e vere le basi giustificative sotto il riguardo tecnico dell'attuazione dei principî accolti, che hanno avuto tanti sviluppi di svolgimento e di spiegazione. Tali principî non devono essere discussi nella loro essenza, ma piuttosto nella loro esecuzione, restringendosi così ad un giudizio di carattere veramente tecnico applicativo e mettendo da parte ogni tentazione di larghe esposizioni critiche, scientifiche, dottrinali.

Per questi motivi ha profondamente riflettuto sulle norme che ebbe l'onorevole incarico di esaminare, e ha deciso di intrattenersi su talune circa la formulazione delle quali sorga il bisogno di un qualche chiarimento. Che se invece approva la formula, ne tacerà.

Il Ministro presenta una proposta, che dell'Italia è degna, accettando nella sostanza le conclusioni di quella Scuola giuridica che all'Italia ha dato onore e procurata gloria; ha avuto intellettiva felicità di scelta di alcune fra le idee venute innanzi negli ultimi tempi, anche se vagheggiate da scuole penali di indirizzo diverso, ed oramai sviluppatesi sul terreno scientifico, conquistando il diritto di cimentarsi alla prova legislativa, ed è sapientemente riuscito a trarne istituti che nella loro attuazione singolarizzeranno la potenzialità italica di legislatori che sanno coordinare il diritto penale razionale con una avveduta politica criminale, per formulare delle applicazioni che se, come è lecito sperare, saranno con saviezza adottate, recar dovranno un sensibile utile sociale.

I Titoli I e III del Libro primo riflettono i reati in generale, la legge penale, il reato, il rapporto di causalità, il concorso di cause, la responsabilità per dolo o colpa o per delitto preterintenzionale, l'elemento psicologico del reato, l'errore di fatto, il reato supposto erroneamente e l'impossibile, il consenso dell'offeso, la legittima difesa, il delitto tentato, le circostanze del reato e il concorso dei reati.

Nulla ha da riferire intorno agli articoli del Libro I Titolo I. Qualche osservazione di forma si potrebbe discutere; ma inutilmente, perchè non si tratterebbe di trasformare il concetto che detti articoli esprimono; ma sarebbero accenni a minuzie più o meno inconcludenti. Dall'accertarli non deriverebbe un effettivo miglioramento alla legge. Ha già accennato genericamente a criteri politici che ispirano talune norme, e così per esempio, nell'articolo 8 si contiene una definizione del delitto politico per avventura troppo generica o ampia, che può anche abbracciare dei fatti che veri e propri delitti politici non costituiscono. Ma la relazione sul Libro I del Progetto non nasconde il pensiero del Ministro, che riflette il tempo presente, e spiega il criterio di governo ispirato a una concezione della vita politica in reazione a concezioni demoliberali le quali invasero il campo giuridico associandosi, anche allora che si professarono, una rivoluzione giuridica alla rivoluzione politica. Dalla codificazione dei principî, e più ancora dalle applicazioni che chiaramente si espongono derivano conseguenze di maggiore intensità del magistero penale che per verità non può nuocere, nè nuocerà alla collettività, se influirà a porre in migliore equilibrio le esigenze della libertà con quelle dei pubblici poteri e dell'autorità pubblica, e a meglio considerare le responsabilità dei dirigenti o dei sudditi.

Altrettanto, sebbene ad esuberanza, si può dire circa l'articolo 13, dove è parola della estradizione che è ammessa anche per il cittadino, se però, subito si soggiunge, sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. A questo punto apre la discussione sui singoli articoli del Titolo I, pregando il senatore Stoppato di continuare la sua relazione per la parte relativa al Titolo III quando sarà esaurito l'esame del Titolo II.

Art. 1.

DE BLASIO. Premette che il Progetto del Codice Penale è uno dei maggiori documenti della dottrina del Ministro della giustizia e dell'attività riformatrice del Governo Fascista in ogni ramo della nostra legislazione; ma, poichè non è possibile, nella varietà delle scuole penali e nella diversità delle opinioni dei giuristi, che nell'esame del Progetto tutti siano pienamente d'accordo sui principî adottati dal Guardasigilli, non sarà irriverenza se nel portare lo studio su quest'opera, altrettanto ammirevole quanto grandiosa, ne saranno rilevati alcuni punti che sembrerebbe opportuno modificare.

Così, per esempio, sull'articolo 1, si capisce la prima parte, in cui è detto che nessuno può essere punito per un fatto non espressamente preveduto dalla legge, e ciò per evitare che si faccia valere l'argomento di analogia in riguardo a fatti consimili, benchè non contengano i medesimi elementi costitutivi; ma sembra evidentemente superfluo stabilire che nessuno possa essere punito con pene che non siano espressamente comminate dalla legge, poichè non è a supporre l'ipotesi che al giudice venga in mente di applicare una pena diversa da quella fissata, con lo specioso pretesto che essa sia corrispondente a quella di legge. Si obbietterà che nel Codice vigente ed in altri si trovi la stessa disposizione, ma non perciò essa non è superflua.

SOLMI. È d'avviso che la disposizione che sembra superflua al Senatore De Blasio completi invece il dettame dell'articolo 1°.

Certo non è il caso di prevedere che il giudice possa applicare pene che non siano stabilite dalla legge, ma d'altra parte è bene, per una necessità di logica legislativa, alla quale non si può rinunciare, che ciò sia detto in modo preciso, trattandosi di un diritto pubblico subbiettivo del cittadino, che deve essere affermato dalla legge.

PRESIDENTE. Rileva che qui non si tratta soltanto della misura della pena, ma anche di stabilire che non si può essere puniti con pene previste per altri reati: per esempio, se insieme con la condanna alla reclusione per omicidio si pronunziasse la pubblicazione della sentenza, si avrebbe una pena non prevista dalla legge.

DE BLASIO. In questo caso si può riparare in appello, ma la legge non deve prevedere l'arbitrio del magistrato.

DE MARSICO. Ritiene che l'articolo 1° abbia una importanza organica fondamentale: esso contrassegna la natura caratteristica del diritto penale in uno Stato giuridicamente organizzato in cui al potere dello Stato di punire corrisponde il diritto del cittadino di non essere punito. Se da un punto di vista logico la seconda parte dell'articolo può apparire pleonastica, quando invece si rievochino certi periodi storici di altri paesi, come l'Inghilterra, in cui le figure dei reati erano previste dalla legge, ma non egualmente le pene, e si poteva punire con pene stabilite dopo la consumazione del reato, non si può non approvare questo criterio fondamentale della legge penale italiana, per cui e reati e pene devono essere contemporaneamente determinati prima che avvenga il fatto.

FERA. Si associa all'onorevole De Marsico.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni *l'articolo 1° s'intende approvato.*

Art. 2.

SOLMI. A proposito dei rilievi fatti dall'on. De Marsico, nella precedente seduta, dichiara di non ritenerne fondate le preoccupazioni, in quanto, a suo avviso, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo si concilia perfettamente con la legge n. 100 del 1926.

PRESIDENTE. Crede che la disposizione dell'ultimo capoverso sia superflua, dappoichè, se si considera il decreto-legge come legge temporanea, esso è sempre una legge, ed è soggetto al regime comune, senza che occorra qui farne menzione speciale.

Soltanto se si negasse che il decreto-legge non ratificato o modificato abbia vigore di legge *medio tempore*, la disposizione dell'ultimo capoverso sarebbe necessaria. Ora ciò sembra escluso dalle dichiarazioni ministeriali, e l'on. Rocco è anche l'autore della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Ma l'approvazione di questo articolo potrebbe far risorgere la quistione in altri campi, sui quali l'articolo non impera.

Propone quindi di raccomandare al Ministro la soppressione dell'ultimo capoverso, non già per negare la norma che in esso è contenuta, ma, riconoscendo che la citata legge ha risoluto la questione, per evitare che possano, con questa disposizione, sorgere dubbi a riguardo di una legge fondamentale dello Stato, come risulta da varii pareri emessi sul progetto in esame.

DE BLASIO. Ritiene che il secondo capoverso dell'articolo 2 possa dar luogo alla conseguenza dell'applicazione di una pena che il legislatore ha già riconosciuto ingiusta ed eccessiva.

Si supponga infatti il caso di una sentenza irrevocabile, ma non eseguita, che condanni alla pena di morte: sarebbe inumano darvi esecuzione, se la legge sopravvenuta contenesse una disposizione più favorevole ed applicasse per lo stesso fatto una pena perpetua o temporanea; laddove nel 2° capoverso, mentre si dice (e ciò è giusto) che delle due disposizioni si applica la più favorevole, si fa eccezione nel caso che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

E molto più inumano sarebbe applicare la pena più grave nel caso di decadenza o di mancata ratifica di un decreto-legge, come è detto nell'ultimo capoverso. Si supponga che per decreto-legge sia stato proclamato lo stato d'assedio ed applicata, con sentenza divenuta irrevocabile, la pena di morte: è evidente che, se il decreto non fu ratificato nel termine od è decaduto, abbia ripreso vigore la legge precedente che applicava una legge più mite, e sarebbe crudele applicare quella più grave, che ha perduto ogni valore legale.

Non riesce poi facile comprendere perchè la legge più favorevole debba applicarsi nei casi ordinari e non nei casi in cui siano andate in vigore leggi eccezionali e temporanee. Il principio è sempre lo stesso: di due leggi deve sempre applicarsi la più mite quando la più grave non sia stata ancora eseguita, sia che si tratti di leggi ordinarie, sia di leggi eccezionali, sia infine che si applichi la pena per legge, sia che si applichi un decreto-legge. Anzi si dovrebbe tanto più applicare la legge più favorevole se la legge eccezionale che comminò pena più grave avesse cessato di esistere ed avesse, quindi, ripreso vigore la legge precedente, che era più favorevole.

Se cessarono le condizioni che consigliarono l'applicazione di leggi eccezionali dovrebbe anche cessare l'espiazione delle pene, che, in vista di tali condizioni, furono applicate.

PRESIDENTE. Se il decreto-legge è revocato, si applicherà la misura più mite che preesisteva o che successivamente possa essere stabilita; ma, se esso conteneva una legge eccezionale o temporanea, restano ferme le pene già applicate. L'obiezione dell'on. De Blasio non concerne il decreto-legge, ma il sistema del Progetto circa la successione delle leggi in generale.

DE BLASIO. Non comprende come si possa applicare, di fronte ad un decreto-legge, la disposizione che fa salvo il caso in cui sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile.

PRESIDENTE. Anche di fronte ad una legge eccezionale o temporanea che sia decaduta, se vi è una sentenza passata in giudicato, i suoi effetti restano in pieno. Tale è il sistema comune alle leggi e ai decreti-legge.

Rileva che durante la discussione si sono manifestati tre ordini di considerazioni: il primo sbocca nella proposta di soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 in quanto lo si riconosce non necessario, perchè la legge 31 gennaio 1926, n. 100, già regola completamente la materia. Giova, innanzi tutto, soffermarsi su questa proposta.

DE MARSICO. È favorevole alla soppressione dell'ultimo capoverso.

FERA. Si associa, perchè trattasi di una riaffermazione superflua.

SOLMI. Osserva che la disposizione non è del tutto inutile, in quanto può essere di aiuto all'interpretazione delle norme che regolano la materia.

PRESIDENTE. Se il capoverso dovesse essere ritenuto un ulteriore sviluppo dei principî della legge citata, si potrebbe discuterlo e forse non approvarlo e, in ogni caso, non si potrebbe approvarlo, se non sottoponendolo all'esame del Gran Consiglio (n. 4, art. 12, legge 9 decembre 1928); ma, se invece esso non è altro che una riaffermazione di ciò che è stabilito nella legge in parola, è superfluo, ed è meglio eliminarlo per evitare che possano sorgere da questa disposizione dubbi come quelli che si sono ora accennati, e che non giovano all'affermazione del nostro nuovo diritto pubblico. Ritiene pertanto che possa raccomandarsi al Ministro la soppressione del capoverso con questo preciso significato.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Il secondo ordine di considerazioni culmina nell'osservazione del Senatore De Blasio a proposito della sentenza passata in giudicato che manterrebbe in vita la pena irrogata anche dopo che sia andata in vigore una legge posteriore più mite. Questa osservazione investe tutto il sistema dell'articolo 2.

FERA. Vorrebbe mantenuto l'articolo, su questo punto, così com'è.

PRESIDENTE. Rileva che la giurisprudenza nei primi tempi dell'applicazione del Codice Zanardelli ammise la commutazione dell'ergastolo, pena applicata con sentenza passata in giudicato, in pena temporanea per quei reati che la nuova legge penale puniva meno gravemente; ma successivamente la negò, e fu pertanto necessario provvedere in via di grazia per mettere tutti gli interessati nelle stesse condizioni di parità. Ritiene quindi utile questa disposizione che tronca ogni discussione in proposito.

DE BLASIO. Riafferma il principio che debba applicarsi sempre la pena più mite, specie se trattasi di condanna alla pena capitale.

DE MARSICO. Esprime il suo convinto avviso favorevole all'opinione del Senatore De Blasio, e ritiene che lo spirito della giurisprudenza accennata dal Presidente debba modificarsi, specie se si pensa che entra in vigore la pena di morte. Il capoverso di cui si discute intende mantenere la maggiore autorità possibile alla sentenza passata in giudicato; ma è certo che, al di sopra di questa autorità, v'è la coscienza giuridica di un paese. Quando uno Stato abolisce la pena di morte, per l'evoluzione della sua coscienza giuridica, si finisce col vulnerare anche il principio della cosa giudicata; perchè fra il rispetto alla cosa giudicata ed il rispetto al suo nuovo sentimento, la società giuridica preferisce il secondo.

DE BLASIO. Crede che si potrebbe introdurre un temperamento almeno per le pene al di là dei dieci anni. Si eviterebbe così la revisione di tutte le sentenze, ma la si provvederebbe per le condanne più gravi, ed in specie per la pena di morte.

DE MARSICO. Aggiunge che è da escludere che possa eseguirsi una condanna alla pena capitale solo in forza del giudicato, perchè indubbiamente interverrebbe il Sovrano; ma si tratta di vedere se sia opportuno fare intervenire il Sovrano per realizzare quello che è già nella coscienza giuridica del paese.

PRESIDENTE. Si potrebbe limitare il temperamento alla pena di morte. Egli ricorda l'allarme che sociologi e criminalisti diedero al momento dell'applicazione del Codice Zanardelli, quando parve che si dovessero aprire le porte degli ergastoli

per farne uscire i più temibili reclusi, e le preoccupazioni dei Comuni nei quali i liberati avrebbero dovuto far ritorno.

FERA. Osserva che nella maggior parte dei casi sarà la nuova legge, che comminerà la pena più mite, a stabilire come debba essere regolata la condizione giuridica dei condannati sotto l'impero della legge precedente.

DE MARSICO. Quando si tratterà delle pene riaffermerà l'opinione già da lui manifestata sulla pena di morte; ma, appunto perchè essa, entrata nel novero delle pene per ragioni d'indole eccezionale, e dichiarata dal legislatore d'indole temporanea, è entrata nel Codice Penale, non sarà male che proprio la legge fascista riaffermi, attraverso una modificazione di questo articolo, che la pena di morte è così altamente stimata che se ne deve fare l'uso più moderato, richiesto dalla più stretta necessità. Con ciò non si sminuisce, ma si avvalora il concetto della pena di morte nel significato che ad essa imprime il Regime fascista.

Ma non solo per la pena di morte, sibbene anche per altre pene valgono le osservazioni già fatte; se la segregazione cellulare, applicata con sentenza passata in giudicato venisse abolita, si potrebbe lasciare il recluso nella cella che la legge nuova non vuole più?

PRESIDENTE. Osserva che questo caso esula dal capoverso in discussione, perchè la segregazione cellulare è un modo di esecuzione della pena.

Metterà ora a partito la proposta degli onorevoli De Blasio e De Marsico per sopprimere nel secondo capoverso dell'articolo 2 le parole: « salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile ».

FERA. Riafferma il suo favore al rispetto della sentenza divenuta irrevocabile. Nei casi che determinano le preoccupazioni degli onorevoli De Blasio e De Marsico, o provvederà la nuova legge o interverrà l'atto sovrano di grazia.

Ritiene quindi che l'articolo non debba essere modificato.

SOLMI. Si associa.

STOPPATO. Aderisce alla proposta dell'on. De Marsico.

PRESIDENTE. Non è favorevole alla soppressione dell'intero inciso, perchè, a parte il caso della pena di morte, non ritiene che il condannato con sentenza passata in giudicato si possa avvantaggiare normalmente della pena più favorevole recata da una legge posteriore, ciò che obbligherebbe i giudici alla revisione di tutte le condanne in corso di esecuzione. Se vi sono casi eccezionali, ad essi provvederà il Sovrano con atto di grazia.

La proposta di sopprimere l'ultimo inciso del secondo capoverso raccoglie 3 voti contro 3.

PRESIDENTE. Ricorda che il terzo ordine di considerazioni è quello che limita la proposta, della quale si è finora discusso, al caso della pena di morte.

DE BLASIO. Ritiene che si potrebbe aggiungere al secondo capoverso l'inciso: « salvo che si tratti di pena di morte ».

SOLMI. Nota che la nuova legge che abolisce una pena così grave non potrà non contenere delle disposizioni transitorie per la disciplina dei casi che sono stati prospettati nella discussione.

DE MARSICO. Non si spiega perchè, una volta che si è convinti che la legge nuova provvederà, non debba questa coscienza essere trasfusa nella legge attuale.

PRESIDENTE. Osserva che le disposizioni transitorie possono anche non essere dettate; e d'altra parte non vede perchè si debba rimandare al legislatore futuro quanto può fin da oggi essere oggetto di disposizione di legge, trattandosi appunto in questo articolo della successione delle leggi.

È perciò favorevole all'aggiunta proposta dal Senatore De Blasio: « salvo che si tratti di pena di morte ».

STOPPATO. Rileva che il principio per cui la legge più mite si sostituisce alla legge meno mite ha trovato eccezione solo per difficoltà pratiche, ma non per la

sua bontà. Non crede pertanto che sia lecito al legislatore dichiarare che la sua coscienza suggerisce bensì la revisione delle sentenze, ma che invece si deve applicare la pena meno mite per non procedere alla revisione delle sentenze. Ora, se si stabilisce l'eccezione solo per la pena di morte, ciò potrebbe essere interpretato come negazione del principio per le altre pene.

PRESIDENTE. Certo il principio della irrevocabilità del giudicato deve essere rispettato. L'eccezione proposta per la pena di morte è però giustificata dalla sua irreparabilità.

Rinvia il seguito della discussione dell'articolo a domani.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 3

Seduta del 6 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FERA e SOLMI.

Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.30.

Sommario.

Continuazione dell'esame dell'art. 2. – Esame degli art. 3 a 12 (Titolo I del Libro I: « Della legge penale »).

PRESIDENTE. Ricorda che la discussione sull'articolo 2 rimase sospesa, nella seduta precedente, sulla proposta di aggiungere al secondo capoverso l'inciso: « salvo il caso di pena di morte ».

FERA e SOLMI. Riaffermano l'avviso di lasciare immutato l'articolo, nella convinzione che in questi casi provvederà la nuova legge ovvero il Sovrano con un atto di grazia.

STOPPATO. È favorevole alla seguente aggiunta: « e non si tratti di pena di morte ».

DE BLASIO. Vorrebbe eccettuato anche il caso dell'ergastolo.

PRESIDENTE. Date le opinioni manifestate ieri ed oggi, ritiene che si debba segnalare al Ministro la raccomandazione della maggioranza della Sottocommissione perchè, come si è fatta nel secondo capoverso una eccezione per le sentenze divenute irrevocabili, un'eccezione all'eccezione si faccia per le sentenze che recano la pena di morte.

Così rimane stabilito.

DE BLASIO. Sul terzo capoverso vorrebbe che anche per le leggi eccezionali e temporanee valessero le norme stabilite nei primi due capoversi.

PRESIDENTE. Rileva che la disposizione del terzo capoverso non fa che avvalorare una norma in vigore. Si è avuto infatti il caso delle contravvenzioni ai calmieri; durante la guerra furono emanate disposizioni che punivano severamente i frodatori e gli affamatori; ma, aboliti i calmieri, accadde che coloro i quali non erano stati ancora giudicati, per ritardi nella definizione dei processi dovuti spesso a mezzi dilatori, non furono più puniti, mentre è veramente penoso che essi siano sfuggiti alla legge eccezionale per cui erano stati invece puniti altri, rei magari di infrazioni meno gravi. Da qui il concetto oggi prevalente che, quando si tratta di legge eccezionale,

le penalità devono essere sempre rispettate, concetto che risponde indubbiamente ad un apprezzabile punto di vista sociale.

È da notare piuttosto che sarebbe desiderabile che la relazione spiegasse che cosa sono le leggi eccezionali e le leggi temporanee, dappoichè non è stata data finora una definizione di queste leggi nel campo costituzionale, nè è possibile rimettere al criterio del magistrato la valutazione dell'eccezionalità e della temporaneità o meno di una legge.

FERA e SOLMI. Si associano.

ALOISI. Nota che tutta questa materia avrà bisogno di una elaborazione dottrinaria, ma intanto si deve riconoscere che il Progetto ha fatto opera provvida nel gettarne le basi.

PRESIDENTE. Ha sollevato la questione perchè si è detto che il decreto-legge non ratificato è sempre una legge temporanea.

ALOISI. In linea generale si richiama alle dichiarazioni fatte nella prima seduta. Ricorda in sintesi come si svolse a questo proposito la discussione in seno alla Commissione Ministeriale; taluni Commissari affermarono che il decreto-legge fosse un atto sottoposto a condizione risolutiva, ma con effetti *ex nunc* nel caso di decadenza, mancata ratifica ecc. Fu il Ministro che, in un argomento che toccava così direttamente l'Amministrazione dello Stato e aveva anche un riflesso politico, volle portare una chiarificazione che eliminasse qualsiasi dubbio nella pratica giudiziaria, formulando nel testo attuale la norma dell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Dunque è esatto che i decreti-legge se non ratificati si considerano sempre come leggi temporanee, senza tener conto del loro contenuto?

ALOISI. In un certo senso, qualora tuttavia si voglia accennare soltanto al concetto che il decreto-legge è fin dall'inizio destinato, come tale, a finire nel tempo.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe ritenere che i decreti-legge non ratificati e che recano disposizioni penali hanno maggior vigore di quelli ratificati per la permanenza degli effetti della condanna.

SOLMI. Non vi è dubbio, per la legge n. 100, che il potere esecutivo ha facoltà di legiferare, nei limiti precisamente segnati nella legge.

PRESIDENTE. Ma la legge in parola precisa le materie che sono oggetto di disciplina diretta da parte del potere esecutivo, e per esse non occorrono decreti-legge. La facoltà di emettere norme giuridiche spettante al potere esecutivo è precisata dagli articoli 1 e 2 della legge, mentre l'articolo 3 contempla solo la facoltà che il Governo assume per ragioni di urgenza e di necessità assoluta. In quest'ultimo caso, quando il decreto è disapprovato dal Parlamento, cessa di avere vigore. Ora bisogna por mente al loro contenuto giuridico e alla loro natura, ma non affermare che tutti i decreti-legge non convertiti in legge, per il semplice fatto che non sono ratificati, hanno da essere considerati come legge temporanea.

ALOISI. Precisa che la legge temporanea è quella che contiene in sè stessa il termine del suo vigore, come, ad esempio, la recente legge sulla difesa dello Stato. La legge eccezionale è quella, il cui contenuto forma eccezione alle regole generali. Il decreto-legge è legge temporanea o eccezionale solo se ne ha rispettivamente i caratteri intrinseci.

PRESIDENTE. Osserva che concorda in questa opinione, ma essa forse ha bisogno di precisazione.

DE BLASIO. Se vi è una disposizione la quale stabilisce che se entro un certo periodo di tempo un decreto-legge non è ratificato decade, e se tuttavia esso ha vigore, la conseguenza è che il potere esecutivo potrà legiferare sia pure temporaneamente.

PRESIDENTE. Avverte che la Commissione ha già proposto la soppressione dell'ultimo capoverso che riguarda appunto i decreti-legge. Ora si potrebbe raccoman-

dare al Ministro di chiarire nella definitiva relazione che questo articolo non comprende il decreto-legge come legge temporanea se il decreto stesso non sia da considerarsi legge temporanea per la sua intima natura.

Così rimane stabilito.

Art. 3.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 4.

DE BLASIO. Osserva che le navi da guerra italiane potrebbero secondo questo articolo andare soggette alla legge territoriale straniera. Esso infatti non distingue le navi italiane in mercantili e da guerra, stabilisce che siano considerate territorio dello Stato, ma fa eccezione nel caso che secondo il diritto internazionale siano soggette ad una legge territoriale straniera. Ciò lascia supporre che anche per delitti avvenuti su di una nave da guerra italiana possa procedere l'autorità straniera a norma del diritto internazionale, lo che non è punto ammissibile giuridicamente, e forse non è stato e non sarà neppure in fatto convenuto in nessun Trattato internazionale. Ne deriverebbero conseguenze assurde:

1° che le navi da guerra italiane potrebbero andar soggette alla legge territoriale straniera;

2° che il cittadino italiano, anche se come militare prestasse servizio sulla nave, nel caso avesse commesso un delitto contro un italiano, dovrebbe essere giudicato all'estero e si sottrarrebbe alle leggi italiane.

Ne deriverebbe altresì che l'Italia non ne potrebbe chiedere l'estradizione, perchè il suo cittadino fu legittimamente giudicato all'estero per effetto della convenzione internazionale.

Si dovrebbe dire pertanto: « eccetto le navi da guerra ».

ALOISI. Non è stato detto, trattandosi di norma indiscussa di diritto internazionale.

DE BLASIO. Ma se un marinaio italiano su una nave da guerra uccide un altro marinaio, come è possibile che si possa far giudicare il cittadino italiano da uno Stato straniero ? Una simile convenzione internazionale sarebbe semplicemente strana.

ALOISI. L'ipotesi di una tale convenzione è inammissibile. L'articolo 4 presuppone tutto l'ordinamento di diritto pubblico, sia interno che esterno, dello Stato. Appena è il caso di accennare che il diritto internazionale non è la legge straniera, ma il complesso di norme che regolano obbligatoriamente i rapporti fra gli Stati.

SOLMI. Chiede quale sia allora la ragione dell'articolo.

ALOISI. Affermare la distinzione, della cui esattezza scientifica nessuno dubita, tra l'obbligatorietà della legge penale relativamente alle persone, e l'obbligatorietà della legge stessa rispetto al territorio. Occorreva quindi definire che cosa dovesse ntendersi, sempre agli effetti della legge penale, per territorio dello Stato. Nello studio della materia si tennero presenti senza dubbio anche le navi mercantili, le sole, del resto, che potessero offrire materia di discussione.

PRESIDENTE. E allora perchè non dirlo ?

SOLMI. Osserva che dicendosi « mercantili » potrebbe sorgere il dubbio che le navi da guerra non siano considerate come territorio dello Stato.

FERA. Questo è principio di diritto internazionale, su cui non è possibile discussione.

ALOISI. Come ha fatto osservare l'on. Solmi, se l'articolo avesse fatto menzione soltanto delle navi mercantili, si sarebbe potuto arguire che le navi da guerra

non siano territorio dello Stato. Perciò il testo in esame può riferirsi, nella sua lata dizione, anche alle navi da guerra. Ma, come ripete, esso presuppone tutto l'ordinamento di diritto pubblico, sia interno che esterno, dello Stato.

SOLMI. Ritiene opportuno che sia evitata ogni più lontana possibilità di dubbio. Propone pertanto che si aggiungano nel capoverso dopo la parola « salvo » le altre « per quelli mercantili ».

La Sottocommissione approva la proposta.

PRESIDENTE. Osserva che non si fa menzione in questo articolo di coloro che hanno perduto la cittadinanza per condanna.

ALOISI. Fa presente che non si sarebbe potuto stabilire nei loro confronti una norma d'ordine generale. Il Progetto prende tuttavia in considerazione la loro singolare situazione a proposito di singoli istituti o per singole figure criminose. Ricorda, ad esempio, la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 9 contempla soltanto i delitti commessi dagli apolidi all'estero.

ALOISI. Secondo il sistema del Progetto, coloro che hanno perduto per indegnità la cittadinanza, sono soggetti alla legge penale italiana soltanto quando si tratti di assicurare, nei loro confronti, un trattamento di maggiore rigore rispetto a quello che ad essi spetterebbe se si dovessero considerare stranieri. Ad esempio, nell'articolo 9 si tratta appunto di una maggiore affermazione della potestà punitiva dello Stato nei loro riguardi.

PRESIDENTE. In generale non comprende l'efficacia della pena della perdita della cittadinanza. Anzi per certe categorie di reati occorrerebbe tenere maggiormente avvinti i colpevoli alla nostra legge, altrimenti essi finiscono con l'averne vantaggio. Pertanto non solo per i reati politici ma anche per altri reati questa categoria di persone dovrebbe essere soggetta alla legge penale italiana. Esse hanno perduto la cittadinanza come pena importante la perdita dei loro diritti, ma non la dovrebbero perdere per sottrarsi all'obbligo di ubbidire alle leggi dello Stato.

SOLMI. Si associa.

Si delibera di richiamare su tale osservazione l'attenzione del Ministro.

PRESIDENTE. Rileva, sul capoverso dell'articolo 4, che è grave problema quello di stabilire se le Colonie siano territorio dello Stato, perchè non vige in esse lo Statuto, e mancano inoltre i principali attributi della cittadinanza. Si è discusso lungamente, e vi sono parecchie dottrine in proposito, ma non si è raggiunto l'accordo fra i giuristi. Chiede pertanto se sia opportuno risolvere in questa sede una così grave questione costituzionale. D'altra parte, ai fini del Codice Penale è necessario che la questione sia risoluta, epperò ritiene che si dovrebbero premettere anche al capoverso le parole « agli effetti della legge penale ».

ALOISI. Per i compilatori del progetto ciò va sottinteso.

Si approva di raccomandare l'aggiunta proposta dal Presidente.

Art. 5.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 6.

DE BLASIO. Nota che, secondo il capoverso, sarebbe da considerare avvenuto in Italia un omicidio, se anche la lesione dolosa che vi ha dato origine fosse avvenuta in Australia, sia pure se commessa da uno straniero a danno di altro straniero, quando la morte che ne derivò sia avvenuta in Italia.

Come conseguenza ne deriva che dovremmo chiedere all'Australia l'estradizione di un cinese che ivi abbia ferito un inglese, il quale per effetto della ferita sia morto a Napoli. .

È poi da notare un'altra circostanza assai rilevante, che cioè non solo dovremmo occuparci di un fatto che non ci riguarda, ma dovremmo occuparcene con apposito giudizio a termine del capoverso dell'articolo 11, ancorchè si tratti di straniero ed esso sia stato già giudicato all'estero.

ALOISI. Osserva, in linea di principio, che nei così detti reati a distanza si verificano nel nostro territorio l'azione (in tutto o in parte) o l'evento, cioè fatti che violano la nostra legge penale; il che è sufficiente per giustificare il nostro diritto alla repressione penale. Ricorda che si è verificato il caso che, con mendace scopo curativo, polveri velenose sono state inviate dall'America in Italia da mariti che avevano ragione di ritenersi traditi e l'evento letale è accaduto in Italia. Nel caso della Tarnowska il veleno fu somministrato in Russia, ma la morte avvenne a Venezia.

SOLMI. Si potrebbe chiarire che occorre che lo Stato italiano sia in qualche modo interessato, perchè, se manchi qualsiasi suo interesse, lo Stato si limiterà a far constatare l'evento letale e a farlo conoscere allo Stato estero che ne avrà interesse.

ALOISI. Rileva che il problema è stato lungamente esaminato anche dal punto di vista delle difficoltà internazionali cui la norma proposta avrebbe potuto dar luogo. Ricorda, fra l'altro, che a Ginevra si sono stipulate una serie di convenzioni internazionali, da quella sulla tratta delle bianche a quella sui delitti di falsa moneta, e si è stabilita una specie di consorzio fra gli Stati per punire il delinquente anche quando il fatto sia stato soltanto parzialmente commesso nel territorio di un singolo Stato, cioè anche quando il colpevole abbia ivi svolto un'attività qualsiasi, che sia in contrasto con la legge penale che nelle materie stesse è oggi uniforme per gli Stati aderenti alla Lega. L'indirizzo del diritto internazionale è pertanto nel senso della norma in esame. Nel caso prospettato dal Senatore De Blasio è addirittura l'evento letale, cioè il risultato dell'azione del colpevole, che si sarebbe verificato nel nostro territorio.

PRESIDENTE. Basterebbe dire che si procede qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Sarà così il Governo a giudicare se lo Stato abbia o no interesse a che il procedimento abbia luogo in Italia.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Osserva che la prima parte dell'articolo 6 « chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo le leggi italiane », potrebbe sembrare una ripetizione della prima parte dell'articolo 3.

ALOISI. Rileva che le due disposizioni scaturiscono dallo stesso principio e convergono nella stessa affermazione: quella della territorialità della legge penale. Tuttavia interessava configurare separatamente le due norme, che presentano, a suo avviso, specifici elementi di differenziazione, affinchè una affermasse la obbligatorietà della legge italiana rispetto alle persone, e l'altra, quella dell'articolo 6, l'obbligatorietà rispetto al territorio. Ciò, oltre che per maggiore precisione scientifica, anche per potere appoggiare alla prima parte dell'articolo 3, e alla prima parte dell'articolo 6, le disposizioni contenute nei rispettivi capoversi.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe raccomandare al Ministro di eliminare una ripetizione che può dare luogo a dubbi.

Così rimane stabilito.

Art. 7.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 8.

DE BLASIO. Comprende che sia punito in Italia dalla nostra legge lo straniero che all'estero per motivi politici o sociali commetta un delitto a danno di un cittadino italiano; ma lo straniero che per motivi sociali, ad esempio: essendo socialista, uccida un comunista o fascista cittadino italiano, non dovrebbe essere punito che dalla legge territoriale, o, solamente, se si trova sul territorio del Regno, dalla legge italiana.

Ha detto: nel solo caso che si trovi sul territorio del Regno, poichè secondo la dizione dell'articolo, lo Stato italiano, dovendo applicare la legge italiana, avrebbe (come conseguenza di tale premessa) il diritto che nessuno gli riconoscerebbe di richiedere l'estradizione dello straniero, lo che non è nè giuridico nè attuabile. Sarebbe anche assai dubbio che si potesse chiedere l'estradizione di un cittadino italiano che all'estero avesse commesso un delitto politico a danno di un concittadino.

Si supponga infatti che un comunista francese uccida in Francia un nostro concittadino, perchè fascista: in applicazione dell'articolo 8, il Governo italiano avrebbe facoltà di chiedere alla Francia (la quale non lo concederebbe) l'estradizione del cittadino francese che abbia commesso quel delitto, che per altro non offende neppure la personalità dello Stato italiano.

PRESIDENTE. Rileva che il giudizio seguirà solo se il Ministro della giustizia ne avrà fatta richiesta. D'altra parte vi possono essere effettivamente fatti gravissimi, per esempio delitti in persona di alti personaggi stranieri amici dell'Italia, nei quali è la stessa opinione pubblica che invoca la punizione, anche se si tratti di stranieri che abbiano commesso all'estero un delitto su stranieri.

DE BLASIO. Ritiene che in questi casi sarebbe sufficiente l'espulsione.

FERA. Si associa alle considerazioni del Presidente, perchè dev'essere lasciata al prudente giudizio del Ministro la facoltà di procedere o meno.

PRESIDENTE. Osserva che l'ultima parte dell'articolo parla di delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici o sociali. L'ultima qualificazione può destare preoccupazione e chiede che se ne chiarisca la portata.

ALOISI. Rileva la difficoltà della materia. Ad ogni modo, possono considerarsi motivi politici quelli che armano il braccio di colui, il quale voglia attuare, violando la legge penale, le sue personali concezioni in contrasto con la Costituzione e con le finalità politiche dello Stato. I motivi sociali hanno tratto, invece, prevalentemente all'asseto economico e, per riflesso, all'ordinamento giuridico della società attuale. È il delitto anarchico che si vuol colpire. Non è da escludere che il termine « sociali », riferito a « motivi », possa avere nel campo del diritto penale anche altro significato; ma questo sembra estraneo all'argomento in questione.

PRESIDENTE. Osserva che in questo modo delitti comuni, come per esempio, l'aborto, potrebbero essere determinati da pretesi motivi sociali; nella specie da male intesi principî malthusiani. Così pure un omicidio, come quello di Raskolnikoff, il protagonista di « Delitto e Castigo », inspirato da motivi economici, quale la circolazione del danaro o il bisogno di conseguire i mezzi necessari per la propria vocazione, potrebbe essere considerato come determinato da motivi sociali. La questione gli sembra troppo grave perchè possa passare senza osservazioni. Ogni reato non ispirato da motivi egoistici, un delitto commesso allo scopo di recare un falso beneficio a classi sociali, per un'errata dottrina economica, rientrerebbero nella categoria dei delitti politici.

ALOISI. Fa notare, in linea di principio, che il Regime fascista ha capovolto il concetto ed il trattamento del delitto politico, gravando, in un certo senso, la mano contro i delinquenti politici, mentre finora si era ritenuto che il delitto politico fosse se non scusabile, tuttavia meno grave eticamente rispetto ai delitti comuni.

PRESIDENTE. Malgrado il rigore nella pena, il delitto politico conserva sempre il proprio carattere, che lo differenzia da quello comune, nella considerazione generale. Teme, quindi, le cattive interpretazioni che nella pratica giudiziaria potrebbe avere la parola « sociali ». Ritiene pertanto che sarebbe opportuno raccomandare al Ministro di sopprimere tale parola o di chiarirne il concetto.

Così rimane stabilito.

Art. 9.

DE BLASIO. Non comprende perchè a termine dell'ultimo capoverso debba punirsi in Italia, secondo le nostre leggi, chi, avendo perduto, per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'autorità amministrativa, la cittadinanza italiana, ha commesso all'estero un delitto per il quale la nostra legge stabilisce la pena di morte ovvero l'ergastolo o la reclusione non inferiore ai tre anni. Tutt'al più questa disposizione potrebbe applicarsi nel caso che il delitto fosse stato commesso a danno di un cittadino italiano, non sembrando opportuno che il nostro Paese debba occuparsi ancora di chi ha perduto la cittadinanza, sia pure per effetto di condanna, e commetta all'estero un reato a danno di uno straniero. Vero è che a richiesta del paese ove fu commesso il reato dovrebbe estradarsi il delinquente, ma ciò non dovrebbe essere motivo di lagnanza da parte del nostro Paese, tanto meno se il colpevole non è più cittadino e non merita alcuna garanzia o tutela.

Se è così, occorrerà fondere la prima parte dell'articolo col primo capoverso nei seguenti termini:

« È punito secondo le leggi italiane il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero un delitto politico diverso da quello indicato nel n. 5 dell'articolo precedente, che offenda un diritto o un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino italiano ».

Sono compresi nei delitti politici anche i delitti comuni, determinati in tutto o in parte da motivi politici.

ALOISI. Ricorda le dichiarazioni precedentemente fatte su questo argomento e riafferma il concetto che ha guidato i compilatori del Progetto: ogni qual volta la potestà punitiva dello Stato possa affermarsi soltanto nei confronti dei cittadini, a questi sono costantemente equiparati i fuorusciti.

DE BLASIO. Ma se commettono un delitto all'estero sono condannati dallo Stato estero.

ALOISI. E lo Stato italiano afferma il suo diritto di punirli, se si trovino nel suo territorio.

DE BLASIO. Basterebbe espellerli.

SOLMI. Fa presente che anche l'ultimo capoverso dell'articolo 253 comprende sotto la denominazione di cittadini italiani coloro che siano incorsi nella perdita della cittadinanza italiana.

FERA. Ritiene che sia interesse superiore dello Stato la punizione di tutti coloro che si sono resi colpevoli di un reato, che ha turbato l'ordine giuridico. È bene che lo Stato affermi, in ogni caso, il suo diritto d'intervento.

PRESIDENTE. Osserva che il Senatore De Blasio segue logicamente il suo punto di vista sulla opportunità che lo Stato si occupi di fatti che non interessano la sua vita giuridica e penale.

Rileva poi che l'articolo 253 considera come cittadini italiani coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza, hanno commesso un delitto contro lo Stato, mentre nell'articolo in esame non è richiesto un estremo di tanta gravità, bastando aver commesso un delitto comune e trovarsi nel territorio dello Stato.

ALOISI. Nota che l'articolo 253 riguarda soltanto quelli fra i delitti previsti nel Titolo I del Libro II, i quali non possono essere commessi che da cittadini italiani.

Per tali delitti, soltanto, doveva affermarsi l'equiparazione dei fuorusciti ai cittadini italiani; cioè egli doveva segnalare per confermare, ancora una volta, l'indirizzo seguito dal Progetto nei riguardi dei fuorusciti. Ma sotto ogni altro riflesso, l'articolo 253 sembra estraneo al nostro tema.

PRESIDENTE. Si dovrebbe aggiungere nell'articolo 253 che si procede anche se i responsabili non sono in Italia. La differenza fra i due casi consiste infatti nell'estremo della presenza sul territorio richiesto dall'articolo 9, ed allora, per ragioni di tecnica legislativa, sarebbe bene chiarire che per i casi dell'articolo 253 questo estremo non è richiesto.

Così si caratterizzerebbe la maggiore gravità del delitto commesso contro lo Stato, per cui si procede anche se il reo non trovasi nel territorio.

ALOISI. Potrebbe forse sembrare superfluo, data la disposizione del n. 1 dell'articolo 7, secondo la quale tali delitti sono perseguibili in Italia anche se commessi in territorio estero e dovunque si trovi il colpevole.

Art. 10.

DE BLASIO. Nota che in virtù del capoverso lo straniero che commette all'estero un delitto punibile di morte, dell'ergastolo o della reclusione non inferiore al minimo di un anno dovrebbe, se si trova in Italia, essere punito con dette pene anche se il delitto fosse stato commesso a danno di altro Stato o di uno straniero, ed anche se dalla legge del luogo fosse stabilita una pena più mite della morte, dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo ai tre anni.

E queste tanto gravi pene gli si dovrebbero applicare quando pure lo Stato offeso o quello a cui appartiene il colpevole non ne avesse chiesta od accettata l'estradizione.

L'Italia si eleverebbe così a vindice della giustizia di tutti i popoli.

La Sottocommissione prende atto di tale osservazione.

Art. 11.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 12.

PRESIDENTE. Rileva che la giurisprudenza non è concorde, nei casi, per esempio, di fallimenti dichiarati all'estero, nel ritenere se basti presentare, come documento, la sentenza penale straniera per accertare la capacità del commerciante oppure occorre che questa sentenza debba avere l'«exequatur».

ALOISI. Ritiene che in materia di capacità personale e salvo l'osservanza di particolari convenzioni internazionali, occorra distinguere, secondo che la sentenza straniera riguardi uno straniero, suddito dello Stato i cui giudici pronunciarono la sentenza stessa, o riguardi altra persona.

PRESIDENTE. Nota che, in questi casi, per le recenti modificazioni apportate alle Convenzioni dell'Aja l'esecutorietà delle sentenze straniere non è sottoposta all'«exequatur», tranne per quel che concerne l'esecuzione sui beni. A sua volta la giurisprudenza ha dichiarato che basta la presentazione della sentenza straniera che dichiara il fallimento, quando non si tratti di esecuzione sul patrimonio, ma semplicemente degli effetti penali del fallimento da riconoscere nel regno.

ALOISI. Il criterio generale seguito dal Progetto è quello di assoggettare a revisione tutte le sentenze penali straniere, salvo eventualmente casi di eccezione, determinati dal diritto internazionale, i quali tuttavia oggi non esistono.

PRESIDENTE. Ritiene che si debbano evitare eventuali difformità con le norme stabilite in convenzioni internazionali, che poi hanno sempre prevalenza sulla legge nazionale.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 4

Seduta del 7 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO, e il Deputato DE MARSICO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 15.

Sommario.

Esame degli art. 13 a 16 (Titolo I del Libro I: « Della legge penale »). - Relazione del Commissario Stoppato sul Titolo III del Libro I (« Del reato »). - Esame dell'articolo 43.

Art. 13.

DE BLASIO. A proposito della norma sancita nel secondo capoverso, per cui l'estradizione può essere conceduta o offerta anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto, osserva che non si dovrebbe mai nè concedere nè offrire l'estradizione per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, per la considerazione che, in un momento politico pericoloso, ci si potrebbe da una nazione più forte imporre l'estradizione di un concittadino per qualsiasi reato.

PRESIDENTE. Ritiene che la disposizione di questo comma risponda al criterio, ormai universalmente accettato, di un diritto internazionale penale unico per tutti gli Stati che abbiano il medesimo grado di civiltà, quando cioè il giudizio si presenti da per tutto con le medesime garanzie. L'estradizione anzi dovrebbe cedere il passo ad una libera pratica di giurisdizione, ovunque si trovi il delinquente, data la solidarietà di tutti gli Stati nella lotta contro il delitto.

ALOISI. Concedere l'estradizione anche per reati non contemplati nelle convenzioni internazionali è una necessità per attuare e integrare la più intensa collaborazione fra Stati di uguale civiltà e di pari organizzazione giudiziaria, nella lotta contro il delitto.

DE BLASIO. Rileva che non è necessario stabilire ciò nel Codice, bastando all'uopo i trattati internazionali: non crede infatti opportuno che il Codice autorizzi il Governo a concedere l'estradizione del cittadino, anche se per avventura non vi sia quella reciprocità che è assolutamente indispensabile. Il cittadino sarà sempre ben giudicato in Italia da magistrati italiani.

PRESIDENTE. Osserva che l'estradizione sarà sempre preceduta dal giudizio degli organi giurisdizionali competenti, cosicchè non mancherà la dovuta garanzia. Trattandosi, poi, di convenzioni internazionali è naturale che si presupponga la condizione della reciprocità.

DE MARSICO. È favorevole al testo del Progetto. La norma sancita dallo articolo 13 non è nuova: anche il Mancini nella relazione al suo progetto del primo Libro del Codice Penale espresse il medesimo criterio, ed anche in Francia un progetto presentato da Jules Favre ribadì lo stesso concetto. Si tratta in fondo di una norma la quale mira a dimostrare che i popoli raggiungono in un certo momento un alto grado di civiltà giuridica per cui s'intensifica la lotta contro il delitto attraverso la solidarietà tra gli Stati.

Soltanto, in via di raccomandazione, si potrebbe segnalare al Governo lo studio di patti internazionali nel senso non solo di stabilire la reciprocità dell'estradizione del cittadino, ma anche di stabilire la reciproca contemplazione di un fatto come reato nelle leggi dei due paesi.

Così rimane stabilito.

Art. 14.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 15.

DE BLASIO. Che la legge speciale debba sempre applicarsi, se contemporanea o posteriore alla legge generale sta bene, ma che una legge generale posteriore alla speciale non debba applicarsi, se regola la stessa materia della legge speciale, non si comprende.

Si supponga che una legge speciale pel vagabondaggio applichi il confino e successivamente il Codice Penale stabilisca la reclusione: poichè è sempre il Codice Penale che dovrà applicarsi, implicitamente esso ha abolito la legge speciale in questa materia.

PRESIDENTE. Se regola tutta la materia, sì.

ALOISI. Rileva che con l'articolo 15 non si è inteso di contemplare una successione di leggi, materia regolata dall'articolo 2, ma bensì un concorso di leggi. In breve, la legge posteriore non deve avere abrogato nè espressamente nè tacitamente la legge anteriore.

DE BLASIO. L'articolo dice « successivamente ».

ALOISI. Successivamente sì, ma in quanto rimangano sempre in vigore.

DE BLASIO. Ripete che a suo avviso la legge speciale cessa sempre di aver vigore dal momento dell'entrata in vigore della legge generale posteriore.

ALOISI. Se una legge speciale stabilisce, per esempio, delle penalità per il fatto di chi pone in vendita latte annacquato, e interviene poi una legge generale che non prevede questa ipotesi specifica (vendita di latte annacquato), ma formula soltanto ipotesi generiche di adulterazione di generi alimentari, la legge speciale rimane in vigore malgrado il succedere della legge generale.

DE BLASIO. Osserva che questi chiarimenti potrebbero anche persuadere, ma l'articolo, come è scritto, fa dubitare del contrario.

PRESIDENTE. Rileva che effettivamente la dizione dell'articolo non è chiara. Il pensiero dei compilatori deve essersi evidentemente riferito all'ipotesi che la legge generale successiva non regoli in modo specifico una data materia, come ha accennato il Consigliere Aloisi.

MANGINI. L'articolo 15 non regola l'ipotesi di successione di leggi nel tempo, della quale si occupa l'articolo 2, ma l'ipotesi, del tutto diversa, di leggi o di disposizioni di legge concorrenti, ossia tuttavia in vigore. Se nella stessa legge vi è una

disposizione generale ed una speciale, si applica la speciale. Se, fra più leggi, una è generale ed un'altra è speciale, si applica la speciale. Nel caso di una legge generale che intervenga dopo una legge speciale, se essa regola l'intiera materia, resta abrogata la legge speciale e quindi siamo fuori dell'articolo 15, poichè detto articolo contempla fatti che siano contemporaneamente o successivamente preveduti da due leggi, le quali vigono nello stesso tempo.

PRESIDENTE. La spiegazione è chiara, ma l'articolo non lo è altrettanto.

Deroga ed abrogazione nel linguaggio comune si identificano. Se una legge generale stabilisce una determinata pena per un determinato reato, ed una legge speciale la inasprisce, in tal caso la disposizione generale resta abrogata, perchè quella speciale ha disciplinato la stessa materia.

Pertanto si dovrebbe, quanto meno, dire nell'articolo: « senza che una importi deroga dell'altra ».

DE MARSICO. Propone la soppressione di questo articolo, il quale non fa che ribadire principî a cognizione di tutti e che non hanno mai creato difficoltà d'interpretazione.

Vi è un esempio che dimostra la superfluità della norma: nello stesso Codice si verifica il caso d'ipotesi particolari che sono avulse dal ceppo di una previsione penale generale, per esempio l'abuso di autorità e la violenza privata. Ma si può parlare in questi casi della temporanea coesistenza di più norme penali riguardante la stessa materia? Si commetterebbe un errore sul significato della frase « stessa materia », perchè la materia non è la stessa, altro essendo la materia che contempla un fatto nella sua sagoma generale ed altra quella che contempla invece un fatto sotto la luce specifica di un dettaglio. Dunque dire che possono coesistere più disposizioni della stessa legge penale è un equivocare sul significato della frase « stessa materia ».

Vi è un'altra ipotesi, quella della successione delle leggi penali che regolano la stessa materia. Il Consigliere Aloisi ha citato il caso dell'annacquamento del latte previsto da una legge speciale quando vi è una successiva legge generale che prevede la sofisticazione di tutte le materie alimentari. Ora, per dire che sia applicabile ancora la legge speciale, bisognerebbe dire che il latte non è una sostanza alimentare: errore logico in cui si farebbe cadere la legge penale, dappoichè in questo caso la legge generale assorbe, per il semplice fatto di succederle nel tempo, la legge speciale. Si sposterebbe inoltre tutto il contenuto dell'articolo 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile; e si farebbe nascere una legge generale posteriore alogica o morta; alogica se si intende dire per esempio che il latte non è sostanza alimentare, morta se si lascia in vita la legge speciale precedente.

Questi principî, sempre presenti alla coscienza dei giudici e dei giuristi, non hanno dato mai luogo a dubbi: sarebbe quindi rendere un servizio alla legislazione penale sopprimere l'articolo 15 del Progetto.

DE BLASIO. Non crede assolutamente necessario che la legge posteriore debba regolare tutta quanta la materia. Per restare nel caso addotto ad esempio, e cioè dell'adulterazione del latte, se un articolo del Codice ne prevede l'adulterazione, già prevista da una legge speciale, non vede perchè si dovrebbe applicare quest'ultima e non la nuova legge che il legislatore ha dettato pur tenendo presente la legge precedente.

PRESIDENTE. Ritiene che si dovrebbe migliorare la dizione dell'articolo, tenendo presente che l'avverbio « contemporaneamente » parrebbe riferirsi, così come è scritto l'articolo, anche alla seconda ipotesi, quella relativa a « più disposizioni della medesima legge »; il che sembra troppo intuitivo perchè sia il caso di dichiararlo.

ALOISI. Non crede che l'articolo 15 sia superfluo. L'on. De Marsico ha affermato che la legge generale successiva deroga alla legge speciale anteriore. L'opinione dei compilatori del Progetto è diversa, poichè la legge speciale può, secondo essi, resistere

anche alla legge generale, la quale non perciò sarebbe alogica o diverrebbe lettera morta. Non sarebbe alogica perchè si presume che il legislatore generale conoscesse la precedente disposizione della legge speciale, e, se avesse voluto abrogarla, o lo avrebbe detto espressamente o avrebbe del pari espressamente contemplato in modo diverso la stessa ipotesi specifica. Non diverrebbe nemmeno lettera morta, perchè la legge generale, appunto perchè tale, ha una sfera di azione così ampia da non potersene *a priori* prevedere i confini di concreta attuazione, mentre la legge speciale ha confini determinati, rappresenta, per questa stessa sua determinatezza, una volontà diretta e specifica del legislatore, la quale deve sussistere finchè una successiva volontà, altrettanto diretta e specifica, non l'abbia posta nel nulla. La dottrina italiana è conforme in tali sensi: fra i maggiori il Gabba. Nell'ipotesi ripresa in esame dall'on. De Marsico la volontà specifica del legislatore è diretta a contemplare la sofisticazione del latte, mentre la volontà generica è diretta a contemplare la sofisticazione in genere di tutte le sostanze alimentari. Nulla vieta che le due volontà possano coesistere nel tempo e alternare la loro forza sovrana di norme regolatrici nella rispettiva sfera di comprensione. Aggiunge che nell'intenzione dei compilatori del Progetto l'articolo 15 è destinato a dettare una delle norme fondamentali per l'applicazione dello stesso Codice, che prevede ipotesi generiche e ipotesi specifiche concernenti la stessa materia.

PRESIDENTE. Ritiene che occorra anche intendersi meglio sul concetto di «stessa materia».

DE MARSICO. Crede che il concetto espresso dal Consigliere Aloisi, che cioè quando la legge generale debba abrogare la legge speciale lo deve dire, modifichi l'articolo 5 delle preleggi.

Questo articolo parla infatti di intera materia, nè l'aggettivo « intera » costituisce un pleonasma: esso vuol dire che la legge anteriore può avere contemplato solo parte della materia. Ora, se viene una legge posteriore che contempla insieme a questa parte le altre parti che ne rimanevano fuori, per formare l'intiero, non si comprende come possa rimanere in vita la disposizione precedente. Insiste pertanto nel ritenere pericoloso e superfluo l'articolo 15 del Progetto.

Rileva del resto che l'articolo 517 del Progetto stesso, il quale prevede l'inosservanza delle decisioni della Magistratura del lavoro, richiama l'articolo 22 della legge 3 aprile 1926, che prevedeva finora lo stesso reato ora previsto dal Codice. Or se fosse esatto che la legge generale abroga la legge speciale solo quando lo dichiara, dovrebbe trovarsi alla fine dell'articolo 517 una disposizione circa l'abrogazione dell'articolo 22 della legge sui sindacati, il che non è, evidentemente, perchè quest'ultimo articolo è trasfuso ed assorbito nella legge generale.

PRESIDENTE. Evidentemente i progettisti hanno considerato questa norma come una disposizione speciale assorbita da un'altra disposizione speciale; ma, se nel Codice vi fosse una disposizione generale sui reati in materia di lavoro, la disposizione speciale, rimarrebbe, secondo i progettisti, in vita.

DE MARSICO. Osserva che questa è la conseguenza dei concetti enunciati dal Consigliere Aloisi; ma, proprio secondo l'articolo 15, si verifica qui l'ipotesi di più disposizioni contenute in leggi successive: una speciale ed una generale che contempla la stessa materia. Ed allora, secondo la teoria dei progettisti, il magistrato dovrà condannare in nome della legge speciale, ed applicare pertanto, pur mentre vive il nuovo Codice, la legge sui Sindacati. Così il Codice sarà lettera morta per questa parte.

PRESIDENTE. In sostanza la legge generale, come è concepita dal Progetto, non sarebbe che la somma di tante frazioni di leggi speciali contenute in un Codice. Ora questo concetto può essere giustissimo, ma è contrario a quello comune, per cui il Codice è una legge generale. La verità è che le difficoltà dipendono spesso, più che dalla bontà delle disposizioni, dalla loro forma: certo è un progresso il legiferare così

sottilmente, ma sarebbe desiderabile che si trovassero formule più rispondenti al pensiero che il legislatore vuole esprimere.

Sempre a proposito di questo articolo ricorda poi che la legge del gennaio 1929 sulle violazioni finanziarie ha disposto che le sue norme non possono essere modificate se non da una disposizione che espressamente citi le norme che vuol modificare.

ALOISI. Per quanto concerne l'esempio testè addotto dall'on. De Marsico osserva che il Progetto ha riprodotto, integrandole e leggermente modificandole, le disposizioni della legge sindacale. Anche in difetto di abrogazione espressa, si avrebbe quindi un concorso di previsioni legislative specifiche; e quindi si sarebbe fuori del particolare tema ora in discussione, relativo al concorso di una previsione generale con una previsione speciale. Ritiene poi di mettere in guardia contro un possibile equivoco: quando si parla di legge generale o di legge speciale, deve aversi riguardo al contenuto della norma, e non all'atto legislativo, in cui essa è contenuta.

Per quanto ha tratto poi alla legge 26 gennaio 1929, n. 4 citata da S. E. il Presidente, osserva che la disposizione, alla quale il Presidente si è riferito, non fece che trascrivere un capoverso esistente nell'articolo 16 del Progetto preliminare del Codice, non riprodotto in quello definitivo. Lo scopo, al quale era informato tale capoverso, era quello di richiamare l'attenzione del legislatore speciale sulle necessità di non discostarsi, se non per casi di assoluta necessità, dalle norme dettate nella legge generale, cioè nel Codice penale. Il Guardasigilli non ritenne di dover mantenere quel capoverso, per non arrivare alla conseguenza ultima, che si sarebbe dovuto logicamente derivarne, che cioè in caso di inosservanza della norma contenuta nel capoverso medesimo da parte del legislatore speciale, la disposizione della legge speciale si dovesse ritenere come non scritta. Il Ministro delle finanze tuttavia, d'accordo col Guardasigilli, riprese per suo conto il concetto del Progetto preliminare perchè appunto nelle leggi finanziarie si era verificata quella specie di marasma legislativo, che con la norma in questione s'intendeva eliminare.

PRESIDENTE. L'inconveniente è che quella legge richiama il Codice Penale. E pertanto in forza di essa le disposizioni del Codice non potrebbero essere più abrogate, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 delle preleggi, il quale non avrebbe più vigore.

ALOISI. Almeno in parte senza dubbio; ma gli inconvenienti oggi lamentati non si verificheranno più.

MANGINI. Desidera far presente, contro la tesi della superfluità dell'articolo 15, che esso costituisce un limite alla norma (articolo 84), secondo la quale colui che, con unica azione o omissione, viola diverse disposizioni di legge è punito secondo le regole del concorso di reati. Quando, infatti, più norme violano lo stesso bene giuridico, il reato è unico e non può essere punito se non una sola volta (concorso di norme giuridiche). L'articolo 15 esprime, appunto, tale concetto e determina quale, tra le norme concorrenti, deve essere applicata; sicchè la sfera della prima parte, testè citata, dell'articolo 84 rimane limitata all'ipotesi di concorso di reati, ossia di pluralità di infrazioni giuridiche con pluralità di violazione di beni giuridici diversi. La soppressione dell'articolo 15 farebbe, per lo meno, dubitare che l'articolo 84 fosse applicabile anche in tema di concorso di norme giuridiche.

PRESIDENTE. A conclusione della discussione si potrebbe segnalare al Ministro la raccomandazione della maggioranza della Commissione di sopprimere l'articolo secondo la proposta dell'on. De Marsico, o, quanto meno, darne una dizione più chiara.

Così rimane stabilito.

Art. 16.

Non dà luogo ad osservazioni.

Titolo III. – Del reato.

PRESIDENTE. Per l'assenza del Commissario, on. Solmi, relatore per quanto concerne il Titolo II, invita il Commissario on. Stoppato a riferire sul Titolo III.

STOPPATO. Un Codice nuovo dovrebbe studiarsi di proporre una distinzione sostanziale fra delitto e contravvenzione. Si deve tuttavia riconoscere che la scienza penalistica non sa suggerire una codificabile distinzione. Noi ci troviamo nel 1929 allo stesso punto, o quasi, nel quale fu il legislatore nel 1889, perchè la giurisprudenza italiana, che procede con lentezza, la quale non è che savia avvedutezza, ha incominciato, or sono solamente pochi anni, ad ascoltare le voci invitanti a ritoccare il rigido principio per il quale in materia contravvenzionale bastare dovrebbe il fatto materiale compiuto con volontà senza direzione maligna o illegale a dare giustificazione della responsabilità, smussando così nella ricerca intenzionale i rigori pure scritti nel Codice Zanardelli, ma nulla o molto poco concedendo a dottrine più larghe che tuttavia esso ha sentite. Le lunghe esperienze legislative hanno oramai lumeggiato e dimostrato la verità dell'antico principio: « Omnis definitio in jure est periculosa »; e il legislatore tanto sarà più saggio e avveduto quanto più approfondirà gli occhi nell'avvenire e saprà dell'avvenire presentire la vita sociale e giuridica, e quanto più considererà che gli convenga lasciare taluni concetti, siano più o meno vicini al raggiungimento della verità, ai liberi dibattiti della dottrina, e non pretenda a consacrazioni legislative di essa, le quali possono nell'apparenza al momento nel quale si affermino appagare taluno, ma che debbano nella sostanza chiudere in sè il germe di future contese, che rendano difficile e complicata la attuazione della giustizia.

Il legislatore deve riflettere che la giurisprudenza pratica deve essere bensì la rappresentazione dell'attitudine del giudice ad interpretare ed applicare la legge, ma non deve credersele affidato il compito di conciliare la legge con una affermazione che sia tuttora una materia scientificamente immatura e controversa o non universalmente riconosciuta e dottrinalmente ammessa. Così il Codice Penale del 1889, parlando della distinzione da porre innanzi, come guida e monito al giudice, fra delitto e contravvenzione, disse di volere respinta quella che si basava sulla legislazione che cessava ed era fondata sui dettami di una scienza su tale punto allora dominante, sulla qualità della pena da infliggersi o inflitta, e disse che il giudice invece deve considerare il contenuto dei due fatti e distinguerli secondo la loro indole, che essa non seppe però nemmeno indicare, perchè non esisteva una concezione già definitivamente discussa e progredita della scienza, mettendo così il giudice sotto l'opprimente incubo di un problema che era ben lontano dal potersi dire risoluto.

E così si dovette avere una giurisprudenza incerta e la più pericolosa, perchè non si aveva più la manifestazione libera, sciente e cosciente, dell'intelletto del giudice, ma bensì la proclamazione di un suo pensiero o di una sua volontà che male si poteva tollerare di vedere sostituita alla legge e come legge applicata. Di qua la fonte di controversie, dissensi e incertezze.

Oggi, non ostante importanti affermazioni dottrinali che invocano la ricerca di una definizione, con lealtà scientifica si deve affermare che di definizioni tante e così sicure ne abbiamo ora come l'aveva il legislatore del 1889! Il legislatore odierno fa dunque, a dire la verità, piuttosto un passo indietro che avanti, e senza pretendere di violentare la dottrina o farle dire come definitivo responso quanto per essa è tuttora allo stadio di tentativo teoretico, afferma (nell'articolo 43) che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, saviamente aderendo al pensiero scientifico della inutilità di una tripartizione, secondo la diversa specie della pena per essi rispettivamente stabilita

nel Codice (nell'articolo 17 sono dichiarate pene principali per i delitti la morte, l'ergastolo, la reclusione, la multa, e per le contravvenzioni l'arresto e l'ammenda).

Taluno, che può dimenticare fra le dubbiezze o talvolta le sottigliezze portate a nebulosità di una dottrina immatura, le esigenze precise, concrete, applicative della legislazione, i cui principî possono discutersi, ma la cui realtà si deve applicare, può dire che così rimangono aperti dissensi su materia essenziale, ma altri, e l'oratore con questi, può vittoriosamente rispondere che alla legislazione non è assegnato l'ufficio di proclamare o anticipare le verità scientifiche, e che se viceversa in esse si dovessero scrivere come norme di applicazione i principî scientificamente indubitabili e gli altri no, non si sa come mai potrebbesi fare o riformare un Codice Penale che di tante materie si deve necessariamente interessare.

Dunque il Progetto ministeriale ben fece, riconoscendo la imperfezione scientifica su questo punto, col richiamare per la distinzione fra delitto e contravvenzione il criterio discretivo della pena come più agevole a considerarsi e attivarsi. Va notato che molte leggi speciali vi sono in proposito da considerare, ma queste dovranno essere, come del resto la stessa relazione accenna, rivedute in maniera tale che non valga a ingenerare nuove incertezze o conflitti.

Non era in verità, proprio necessario, ma assolutamente non può dirsi inutile in un Codice Penale, l'affermare o definire il rapporto di causalità, come è spiegato nella relazione; ma è lecito dubitare che sia felice, e debbasi ritenere definitiva, la formula proposta nell'articolo 44 del Progetto per cui « nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende la esistenza del reato non sia conseguenza della sua azione od omissione ». Discutere della causalità per definirla è impresa che ha posto in conflitto filosofi con filosofi e giuristi con giuristi.

L'uomo deve essere come una forza o un essere che produce un fatto senza di che non se ne può chiamare l'autore. Questo è certo. Non intende esporre una disamina diffusa del criterio, ma gli pare che la definizione offerta possa facilmente, quasi insensibilmente, condurre a concludere per un rapporto di successione piuttosto che per un vero rapporto di causalità, per il quale ultimo l'esistenza del reato deve essere l'effetto, non si dica solamente la conseguenza, della azione o omissione umana. A suo avviso pertanto era necessario che il Codice ponesse sotto l'attenzione del giudice una formula per la quale gli fosse interdetto il confondere, come troppo sovente nella pratica della vita si verifica, una causalità vera e propria, ossia efficiente, con una causalità determinante. La causa si rileva quando l'esistenza del reato sia « conseguenza » della azione o omissione ? Allora si potrebbe fare la ricerca, e ci si potrebbe anche accontentare di un rapporto di causalità remoto, rapporto storico di successione piuttosto che dinamico di produzione. Se si vuole dunque lasciare utilmente scritta nel Codice una definizione, si dica che la esistenza del reato deve essere l'effetto della azione o omissione dell'uomo, oppure si trovi una espressione che a questa corrisponda, e non permetta divagazioni, logomachie ed equivoci.

La prova poi della giustezza di queste osservazioni è il capoverso dell'articolo 44, in quanto dichiara che il non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. Tale aggiunta prova che prima non è esaurientemente definito il concetto di causalità, perchè sarebbe allora stato inutile attaccarlo all'articolo. Se uno accetta e assume l'ufficio di vigilare perchè non si verifichi un evento determinato, egli accetta di essere una forza attiva contro il pericolo che avvenga. Se manca allo specifico incarico assuntosi (e ritenuto che in realtà fosse fornito dei mezzi occorrenti per impedire che l'evento avvenisse), egli ne è la causa. L'evento è effetto della sua omissione. Queste sono le ragioni molto sommarie per le quali l'oratore crede di poter invocare un riesame e una riforma dell'articolo 44.

A dire il vero fa molto pensare anche l'articolo 46 del Progetto. Bisogna considerare la norma come un indefettibile ammonimento a colui che deve giudicare. Esso

ricorda anzi tutto che «nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l'abbia commessa con coscienza e volontà». Questa è la espressione psichica sintetica delle azioni umane. Non umani sono, nè agli uomini possono attribuirsi, riafferma la legge, i fatti che non risultano commessi con coscienza e volontà. Coscienza è consapevolezza di commettere un fatto illecito, volontà non solamente è la espressa manifestazione esterna di un movimento esecutivo; ma è espressione effettiva di disporsi a commettere il fatto, nonostante la coscienza di sua illiceità. Ciò che è voluto deve essere capito. «Nil volitum», come dicevano gli scolastici, «quin praecognitum; omnis actus voluntatis ex aliqua consideratione procedit; voluntas oritur ex intelligentia». S'intende poi una volontà libera, libera fisicamente e anche moralmente. La libertà è attributo accettato e voluto dal legislatore, di una facoltà umana svolgentesi, non come un potere extraumano, come una onnipotenza, ma come una manifestazione limitata e misurata sulle possibilità umane e in relazione a tutti i motivi che consigliano, muovono, spingono e facilitano o trattengono o difficultano le attività umane. Anzi la libertà è una facoltà psichica della volontà di scegliere fra i motivi di agire e quelli di non agire. Dal che derivano il merito e il demerito e la responsabilità di tutte le azioni umane.

Ma l'articolo del Progetto aggiunge che nessuno può essere punito per un delitto se non l'abbia commesso con «dolo», salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Omettiamo di criticare la forma osservando che, contrariamente anche a quanto parrebbe leggendo la norma, pure il delitto preterintenzionale è doloso perchè, per quanto l'evento superi l'intenzione, l'idea di fare male, di operare contro diritto esiste, eppure operiamo. Ma quale è, poi, la differenza fra « dolo » e « coscienza e volontà » ? Bisognerebbe trovarla nella legge; ma in essa non appare limpidamente chiara. Certamente è chiaro che a rilevare integralmente l'elemento soggettivo del delitto, e qui è bene avvertire che è sfuggito al redattore dell'articolo di adoperare in luogo di quella di delitto la espressione di « azione od omissione preveduta come "reato" », occorre che l'azione od omissione sia fatta con coscienza e volontà, ma anche che sia commessa con dolo. Bisognerebbe dunque che fosse nettamente precisata la differenza avvertita dal legislatore fra « coscienza e volontà » e « dolo », una volta che nessuno può essere punito per un delitto se non lo ha commesso con dolo. E tanto più bisognerebbe, pensando come possa ingenerarsi difficoltà con l'ultima parte dell'articolo 46 che conferma la distinzione fra dolo e « coscienza e volontà », e riflettendo come non basti la definizione del delitto doloso posta nell'articolo 47 che sussegue, la quale in fondo non riesce che ad una conferma di coscienza e di volontà.

Nello stesso articolo 46, ultima parte, vi è una disposizione che fa accentuare i dubbi sulla bontà della disposizione di tutto l'articolo, fissando che nelle contravvenzioni ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni « coscienti e volontarie », siano esse « dolose » o « colpose». Questa ultima parte infatti ribadisce che vi possono essere dei reati che occorre dimostrare che siano dolosi indipendentemente dall'essere, e dovere essere, coscienti e volontari.

Questi rilievi paiono bastevoli a dimostrare che bisogna rivedere e modificare l'articolo 46 del Progetto in relazione anche all'articolo 47; specialmente, meglio chiarendo i tre modi di manifestazione del reato sotto il punto di vista soggettivo in generale.

Nell'articolo 54, si sono voluti segnare i limiti dentro i quali debba essere attribuito al consenso dell'offeso una efficacia discriminante, e si chiarisce che ciò si è voluto per conseguire la maggiore compiutezza nella sistemazione della dottrina del reato. E si dispone che, oltre i casi nei quali il dissenso della persona offesa è richiesto espressamente dalla legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato, la punibilità è esclusa dal consenso validamente manifestato dalla persona stessa quando sia leso o posto in pericolo un diritto, del quale essa può legit-

timamente disporre. Ma quali poi sono i diritti disponibili circa i quali si può attribuire, per eventuali violazioni, legale efficacia liberatoria al consenso? Lo saranno il diritto alla proprietà, all'onore, al pudore, alla incolumità personale, alla libertà personale o politica? La legge penale non lo afferma, ed è spiegabile perchè non si può arrogare il compito di presentare l'elenco dei diritti ritenuti disponibili. E sia. Ma dire quali sono da ritenersi tali bisognerebbe. Si risponde che lo potrà dichiarare ogni ramo del diritto privato e pubblico, scritto o consuetudinario, dettando regole, statuizioni e limiti. Così si fa abbastanza presto a rispondere, non però inoppugnabilmente; ma la cruda verità è che lo stesso legislatore, nell'attualità, sarebbe imbarazzato, nei singoli casi, a dichiarare dove trovare la indiscutibile disponibilità di un diritto o indicare la fonte vera e propria della giustificazione.

E d'altronde si sa che oggigiorno ogni diritto fu da criminalisti ritenuto disponibile; persino il diritto alla vita; e che si discute di eutanasia come di un'ipotesi possibile di non imputabilità, basata appunto sul provato consenso dell'offeso di volere la morte e sulla disponibilità del diritto alla vita. Si accentua, ognora più approfondendo, la immensa gravità del porre in discussione, a scopo di liberare dall'azione penale, una pretesa disponibilità dei diritti per la difesa categorica massima dei quali è scritto il Codice Penale, e l'audacia sociale di avere scritta in massima la repressione per fatti reputati aggressione al diritto con concorso di loro danno mediato e immediato, riservando all'autore di essi di porre in discussione la provata disponibilità del diritto contro la cui aggressione si è elevata difesa. D'altronde basta leggere la relazione ministeriale in proposito, come sempre limpida, giuridicamente solida e socialmente onesta, per andare convinti di tutta la tremenda importanza del solo mettersi a pensare di scrivere una formula regolatrice della disponibilità dei diritti, distruggitrice della attuazione, nei casi congrui, del Codice Penale. Meglio è il non pensare a scriverla e anche non rendere possibile la richiesta di presentarne e chiederne applicazione.

È preferibile, anche volendo ammettere che il Codice Penale si affatichi a difendere repressivamente dei diritti disponibili, lasciare, di caso in caso, esaminare se possa dirsi ragionevolmente in buona fede colui che ha agito nella ragionevole opinione fondata sull'espresso consentimento del leso autorizzante a commettere il fatto quando si ritenga che costui fosse in facoltà giuridica di esprimere simile autorizzazione. D'altronde conviene ricordare che, se lodevole dal punto di vista scientifico può dirsi l'intento di dettare regole razionali per risolvere tutti i problemi che vengono proposti, altrettanto dal punto di vista pratico-legislativo può non essere e non è lodevole cimentarsi a ridurre tutti quei problemi ad uno ad uno in un canone legislativo, o lo sperare di ridurre un Codice a dispensario di canoni legislativi, di soluzioni scientifiche su questioni controvertibili e controverse; e tanto più quando bene si sa che è un ammonimento che il legislatore deve poi ognora tenere con sapiente prudenza custodito, onde valga come criterio di misura legislativa quello che « minima differentia facti » è o può essere « maxima differentia juris ».

Non gli sembra poi accettabile la modificazione che con l'articolo 56 del Progetto si propone all'articolo 49, n. 2 del vigente Codice Penale sulla definizione della « legittima difesa ». La modificazione vede e designa nella legittima difesa una estensione maggiore di quella attuale. È assai difficile scrivere in un Codice una definizione che corrisponda a quella « non scripta sed nota lex quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti sed imbuti sumus », come disse Cicerone in una pagina di veramente meravigliosa eloquenza. Anzi tutto la norma legislativa sulla legittima difesa oggidì riflette, vuole realmente riflettere, la reazione contro una immediata attuale violenza al diritto della vita e della incolumità personale la cui difesa, per essere più conforme a natura ed efficace, si rappresenta in una espressione di forza materiale, la quale tende a vietare una espressione di forza eguale in chi è

istintivamente commosso e spinto a tutelare l'essere proprio, il cui mantenimento è causa e ragione della sua incolume esistenza. Si sa che, disciplinando la legittima difesa come circostanza escludente la imputabilità, il legislatore vuole governare il caso nel quale il cittadino deve tutelare il suo diritto in un momento di impellente pericolo quando non lo possono soccorrere le forze dello Stato all'uopo organizzate. Si sa che il legislatore vuole fissare dentro quali limiti una reazione individuale possa essere ammessa e riconosciuta come causa discriminante.

Bisogna perciò che, approfondita anche poco la indagine sulla genesi di detta causa, i fatti tali si presentino per i quali non sia ammissibile che a un cittadino si obietti che per difenderlo nei suoi diritti in imminente pericolo, per mantenere la integrità, egli deve ricorrere ai poteri pubblici. Questa norma sarebbe inattuabile perchè frattanto verrebbe irreparabilmente leso il suo diritto. Egli perciò è abilitato a fare da sè, non essendo il caso di applicare il principio che il mantenimento della pace sociale, l'assicurazione a ciascuno di quanto gli spetta, sono avocati nel nostro ordinamento giuridico alla autorità costituita. In simili casi è reputata legittima una reazione, anche se violenta, quando sia proporzionata alla aggressione patita o immediatamente incombente.

È già oramai prevalente la tendenza umana ad allargare la concezione della legittima difesa, e questa tendenza trovò applicazioni talvolta eccessive specialmente da parte della giurìa popolare. Bisogna dunque senz'altro intendere, perchè è il caso speciale che si vuole disciplinare, che quando il Codice attualmente imperante dichiara che agisce in istato di legittima difesa colui che agisce nell'atto di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta, si intende bensì che « vim vi repellere licet », purchè peraltro le due forze conflittanti, aggressiva e repulsiva, si corrispondano nella attualità e nelle proporzioni. Occorre che il cittadino, difendendosi, protegga un suo vero diritto o un diritto vero di altri.

Questo, in sostanza, riconosce la sana relazione ministeriale, ma essa dà una interpretazione all'articolo 56 che, così fatta ed applicata, renderebbe accettabile e giusta la legge più di quanto essa appaia. L'articolo 56 parla di difesa di un diritto – non di respingere una violenza, formula espressiva che fa subito pensare all'indole del diritto aggredito – contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta e, sempre che sia la difesa proporzionata all'offesa: ma la formola di difendere un diritto proprio o di altri contro il pericolo di una offesa non designa la palpitante attualità di una aggressione al diritto, che chiami, invochi, ecciti istantaneamente a proteggerlo, anche se agendo con corrispondente reazione aggressiva.

Secondo il relatore, dunque, la modificazione della legge ora vigente come è proposta nell'articolo 54 del Progetto contiene una formula troppo vaga, poco strettamente significativa, e non indica d'altronde se non troppo genericamente il diritto che si intende di difendere, e per metterebbe di credere che la dirimente sia ammissibile qualunque sia la natura del diritto che reclama tutela, come per esempio il diritto all'onore o quello di proprietà che pure vi è libera facoltà di difendere, ma in modo e limiti diversi e con mezzi diversi, perchè la loro difesa, senza che debba avvenire un danno maggiore, ammette un ritardo.

Crede in conclusione che il legislatore penale debba formulare la dirimente della legittima difesa in termini più cauti e rigidi, per evitarne o renderne più difficili assai applicazioni o pretese di applicazioni anche pericolose.

Il Progetto mantiene la figura di delitto tentato, ma sopprime la distinzione fra delitto tentato e delitto mancato, tra atti preparatorî ed atti esecutivi, tra esecutivi e consumativi. Sono state elevate censure alla soppressione della distinzione tra atti preparatorî ed esecutivi alle quali l'oratore si è associato e sulle quali insiste perchè gli pare ragionevole e conducente a penali conseguenze giuste che si escluda dallo « iter criminis » punibile tutta la fase detta di mera preparazione, la quale fase dovrebbe conservarsi, non ostante le dispute alle quali possa aver dato luogo nella dottrina il determinarla e possa dare luogo il mantenerla.

L'articolo 60 del Progetto vuole punito « colui che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere delitti », facendolo rispondere di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi; ma, per non accogliere una distinzione, che può apparire e talvolta essere difficile a trovarsi, fra atti preparatori e esecutivi, e che costituiva un elemento dottrinalmente essenziale per costituire il tentativo, ma non era una formula legislativa interamente scritta, ne sostituisce una per la quale si riesce ad anticipare, in riguardo al diritto attualmente vigente, la punizione dello « iter criminis », con una espressione di compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, espressione che pure domanda una definizione dottrinale più ardua ancora di quella di atti preparatori, i quali in sostanza sono percettibili in qualunque formazione di un fatto umano; e si usa la qualificazione di idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, restando da dire che così può venire punito ogni atto preparatorio anche remoto, il che evidentemente presta un campo vastissimo di applicazione; e si aggiunge: se l'azione non si compia, (bene inteso vorrà dire per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente) ponendo la parola azione, che non equivale a fatto, dentro a un criterio arduo da definire, e ponendo la espressione di « diretti in modo non equivoco a commettere un delitto » nella quale la prima domanda che si farà involge un grave dubbio, una grave questione per chiedere se si intenda che debbano rilevarsi « intenzionalmente » o se basti che in linea di fatto abbiano sembianze o appariscano di essere diretti a commettere un delitto, o, in altri termini, se occorra accertare una direzione designata e impressa dalla intenzione e volontà di colui che agisce, oppure se non occorra alcuna ricerca sul concreto indirizzo della mentalità di colui che agisce, notandosi che vuole la legge che gli atti idonei siano diretti in modo « non equivoco » a commettere un delitto.

Vi è un complesso di norme che riflettono le circostanze che possono accompagnare i reati e che si mettono tutte in un capo generale con intendimento di renderne più agevoli le applicazioni. Leggendole e rileggendole esse si ravvisano tante e varie, aggravanti, attenuanti, valevoli a diminuire o ad escludere la pena, soggettive, oggettive; e si parla di aggravanti e attenuanti speciali e comuni, e dell'aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante e della diminuizione nel caso di una sola attenuante, e dei limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, e dei limiti delle diminuzioni nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, e dei limiti al concorso di circostanze e di varie ipotesi o forme di concorso di pene detentive della stessa o di differenti specie, e dei limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati. Le norme sono scritte in articoli diversi, di per sè stessi uno per uno chiari e facili ; ma è lecito sollevare almeno un dubbio sulla facilità o meno della loro applicazione. Sembra che, rivedendole, taluna di esse appaia almeno discutibile, e che la scelta e l'applicazione di esse possa agitare la mente dei giudici e degli imputati in maniera sensibile. Per esempio nell'articolo 63 è detto che, se l'agente ritenga per errore che esistono circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. È lecito domandarsi: se un tale con giustificabile accertato errore di fatto, con ragionevole opinione riteneva di essere stato ingiustamente da altri provocato in istato di ira (articolo 66, n. 2) abbia reagito contro il ritenuto provocatore, non gli sarà la provocazione valutata come un'attenuante ? Questa pretesa condurrebbe a ritenere che la letterale formula dell'articolo 63 fosse non accettabile; epperò sembra che esso dovrebbe essere riveduto e chiarito perchè verrebbe fra l'altro a respingere l'applicazione di un concetto fino a qui certamente con raro contrasto ammesso dalla dottrina, e accettato dalla pratica giurisprudenza, per cui, se uno fondamentalmente sia montato in ira credendosi più o meno provocato, non può mettere innanzi l'attenuante perchè erroneamente dal reo riconosciuta esistente ! È il caso di vedere se questa delle circostanze non sia in sè una esposizione designatrice di un profondo sentimento di giustizia di chi l'ha in quel modo disegnata e disposta, ma non sia di molto difficile applicazione. Allora si ammirerebbe l'ingegno sottile,

la spirituale visione di chi ha quel piano progettato; ma si avrebbe una legge di discutibile bontà se essa nella realtà dovesse riuscire difficilmente o stentatamente applicabile.

PRESIDENTE. Ringrazia l'on. Stoppato per la sua magistrale relazione e propone di passare subito all'esame dei singoli articoli.

Art. 43.

DE MARSICO. Si associa alle osservazioni del senatore Stoppato circa le difficoltà della distinzione fra delitti e contravvenzioni e la necessità di lasciare libera la scienza nella elaborazione di questi concetti. Propone pertanto, se non la soppressione della seconda parte dell'articolo 43, almeno una modifica, nel senso di sostituire alle parole da « secondo la diversa specie delle pene » in poi le parole: « Nell'applicazione giudiziaria si guarderà alla diversa specie delle pene per esse stabilite dal presente Codice ». Così, quando il giudice sia in dubbio circa la natura ontologica del reato potrà ricorrere come estremo rifugio al carattere della pena; ma, quando si tratta di un reato che ha in sè i caratteri ontologici di delitto, sarebbe un errore classificarlo come contravvenzione sol perchè è applicata la pena prevista per le contravvenzioni, e viceversa.

DE BLASIO. Teme che con l'emendamento De Marsico si possano aggravare le attuali difficoltà. Il Codice vigente si ispira al concetto che è delitto il fatto che nuoce e reca danno al diritto altrui, e contravvenzione quello che costituisce un pericolo. Con l'articolo 43 del Progetto il giudice avrà invece una guida che finora gli è mancata.

DE MARSICO. La scienza giuridica ha oramai raggiunto questo postulato: è delitto il fatto dell'uomo che porta una lesione di un bene giuridico protetto, e contravvenzione la violazione di norme predisposte per evitare il pericolo che avvengano queste lesioni. Ora, se si mantiene l'articolo 43, a tutto questo bisogna rinunziare, perchè il solo criterio distintivo sarà quello della pena. Insiste pertanto nel dubitare dell'opportunità di introdurre nel Codice un criterio così empirico, ciò che, d'altra parte, arresterebbe l'elaborazione scientifica di questa materia.

PRESIDENTE. Riconosce che l'articolo 43 pone un criterio pratico, intelligibile a tutti. Anche la legge finanziaria del gennaio 1929 ha adoperato la stessa formula del Codice, incontrando generali consensi, perchè si è appunto osservato che cessano così le incertezze, e si ha una norma sicura. In questo caso il Progetto abbandona il suo rigido sistema scientifico e adotta una norma pratica, comoda e sbrigativa.

STOPPATO. Si associa all'on. De Marsico, rilevando che, se è vero che la scienza non è ancora concorde nella distinzione fra delitto e contravvenzione, e se è vero che non si può certamente scrivere nel Codice che non si detta la distinzione perchè non la si conosce, tuttavia non si può lasciar passare la formazione di un Codice senza avvertire che resta aperta la via agli studi scientifici per la determinazione di questa distinzione.

PRESIDENTE. Ritiene che su questo tutta la Sottocommissione sia concorde, e cioè che l'articolo 43 non chiude affatto la via alla successiva elaborazione scientifica di questa materia.

La seduta termina alle ore 17,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato*: CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 5

Seduta del 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FERA e SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Continuazione dell'esame dell'art. 43. – Esame degli art. 44 a 47 (Titolo III del Libro I: « Del reato »).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente tanto l'on. Stoppato quanto l'on. De Marsico avevano espresso la preoccupazione che, data la formula dell'articolo 43, possa sembrare precluso alla elaborazione scientifica ogni ulteriore passo verso la definizione del criterio distintivo fra delitti e contravvenzioni. Ritiene che a ciò si possa ovviare premettendo all'attuale testo dell'articolo le parole: « ai fini del presente Codice ».

SOLMI. Rileva che la dottrina potrà sempre esercitarsi nella critica della disposizione legislativa.

DE MARSICO. Vi sono due soluzioni: o limitare l'articolo alla prima parte: « i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni », ed allora la dottrina sarà libera di elaborare il concetto della distinzione; o lasciare l'articolo immutato, e la dottrina non potrà più procedere a questa elaborazione, perchè avrà il suo limite nella legge positiva, e una dottrina che insorgesse contro la legge positiva sarebbe una dottrina infeconda.

ALOISI. Osserva che, allo stato della dottrina, non sarebbe stata opera legislativamente corretta formulare una norma ispirata a un criterio di distinzione diverso da quello adottato dal Progetto. Furono proposte nel corso dei lavori preparatorî varie formulazioni, comprese quella accennata dall'on. De Marsico, ma si è dovuto riconoscere che, dal punto di vista del precetto legislativo, non vi poteva essere altra soluzione che quella di distinguere i delitti dalle contravvenzioni per la natura della pena. Ciò premesso, resta inteso, e la Relazione lo avverte espressamente, che la dottrina è libera di studiare ed elaborare una formula diversa. Ma questa elaborazione scientifica e la formula che potesse eventualmente risultarne serviranno di guida non al giudice, ma al legislatore. È il legislatore, ed esclusivamente il legislatore, che deve stabilire, quando formula l'ipotesi di un reato, se esso debba essere un delitto

ovvero una contravvenzione: questo compito non potrebbe essere in niun caso riservato al giudice, senza ricorrere alla inverosimile ipotesi di un'abdicazione di funzioni da parte del legislatore. Al giudice spetterà invece altro compito, che è proprio della sua funzione: quello cioè di applicare ai casi che egli deve giudicare le norme sui delitti, quando il legislatore, mediante l'indicazione della pena, ha stabilito che il reato di cui si tratta, è un delitto, o, rispettivamente, le norme sulle contravvenzioni, quando si tratti di una contravvenzione.

Rimane in talune vecchie leggi speciali una categoria di reati, la quale rappresenta un vero relitto storico: per essi la pena ha una formulazione equivoca, come pena pecuniaria, prigione ecc. Ma è evidente che non è nel Codice che si può dettare una norma per questi casi di eccezione, di cui forse tra un anno (quando cioè la Commissione di revisione della legislazione finanziaria avrà terminato i suoi lavori), non sopravviverà più alcuno.

Differenziati così i due campi, quello della legislazione e quello della giurisdizione, l'esattezza della norma del Progetto risulta evidente essendo dettata per i giudici; mentre con eguale, se non maggiore libertà che per il passato, la dottrina potrà continuare ad assolvere il suo compito anche in questo particolare argomento.

DE MARSICO. Riconosce i vantaggi pratici per l'applicazione della legge che reca al giudice la presenza di questo articolo; nega però che la dottrina possa elaborare il concetto della distinzione fra delitti e contravvenzioni dopo l'andata in vigore di questo articolo. Sarebbe infatti strano che uno scrittore definisse delitto un reato che secondo la legge è contravvenzione: grave momento, per la scienza come per la legge, è quello in cui sorge fra di loro il dissidio.

Pertanto, solo per un criterio di opportunità pratica, non si dichiara contrario all'articolo 43.

PRESIDENTE. Propone l'approvazione dell'articolo, con la intesa che trattasi di una norma pratica, che non impedisce l'ulteriore svolgimento dei concetti scientifici, e che si osserverà fino a quando la scienza non avrà elaborato una norma più precisa.

La proposta è approvata.

Art. 44.

DE BLASIO. Ritiene che dove è detto « non impedire un evento che si ha obbligo di impedire equivale a cagionarlo » si dovrebbe meglio dire: « obbligo d'ufficio », poichè dal punto di vista morale tutti hanno l'obbligo d'impedire un evento dannoso o pericoloso; ma non per questo, qualsiasi omissione di tal genere, anche da parte di chi ha l'obbligo di ufficio d'impedirlo, equivale al fatto di colui che ha realmente voluto e cagionato dolosamente il danno.

Potrebbe tutt'al più esservi una responsabilità per colpa, ma non potrà mai porsi allo stesso livello chi ha commesso il fatto criminoso, e chi, potendo impedirlo, non lo abbia impedito.

Così dicasi, per esempio, di un carabiniere che per negligenza non riesce a impedire un omicidio.

STOPPATO. Rileva che vi è il caso in cui il funzionario risponde dell'evento perchè egli ha accettato di essere posto come ostacolo al suo verificarsi: per esempio l'agente messo a custodire un ponte pericolante perchè nessuno vi passi.

DE BLASIO. La responsabilità penale non si assume per contratto. In questo caso l'agente risponde di reato colposo, ma non può essere chiamato a rispondere di reato doloso. Se un carabiniere ritarda a giungere sul luogo di una rapina di cui è stato informato, potrà rispondere per negligenza, ma non dovrà certo rispondere di correità nella rapina.

STOPPATO. Questo è naturale, perchè si deve sempre ricercare l'elemento intenzionale.

DE MARSICO. Ritiene che l'articolo 44, insieme col 47, costituiscano uno dei gangli maggiori del Progetto. Nell'articolo 44 si definisce il rapporto di causalità nel suo contenuto materiale, nel 47 lo si discute nel suo contenuto soggettivo. Ora la Sottocommissione dovrebbe porsi il problema se non vi sia fra i due articoli discordanza o pericolo di discordanza. Anzitutto viene fatto di chiedersi se sia indispensabile la definizione del rapporto di causalità materiale, o se, ad evitare qualsiasi equivoco nel momento dell'applicazione giudiziaria, non basti la definizione dell'articolo 47 dedicata all'elemento psicologico del reato in cui è contenuto, come fondamento oggettivo, il concetto del rapporto di causalità materiale.

Secondo l'articolo 44, nessuno può essere punito per un fatto preveduto come reato se l'evento da cui dipenda l'esistenza del reato non sia conseguenza dell'azione o omissione. Non si nega che il legislatore possa, nel momento in cui detta una disposizione di legge, attribuire ad un vocabolo che ha un certo significato convenuto fra i giuristi, un significato diverso, la cui determinazione scaturisca dal complesso delle norme da cui è costituita l'intera legge, e pertanto non si nega che possa essere legittimo l'uso dei vocaboli « dipende » e « conseguenza » in senso diverso da quello comune, per cui dipendere significa seguire cronologicamente più che casualmente, e conseguenza non equivale ad effetto. Ma è lecito osservare che con la locuzione usata si rischia di non fare corrispondere al testo dell'articolo il suo titolo; rapporto di causalità, in quanto quei due vocaboli non contengono il concetto di causalità, bensì di consecutività. Se si prende per esempio la violenza carnale o il ratto, da cui sia derivata la morte della vittima, indubbiamente è questo un evento che è dipeso dall'azione del colpevole ed è una conseguenza di questa azione; ma si può rispondere affermativamente a questo interrogativo, che cioè la morte sia effetto della violenza carnale o del ratto? L'autore della violenza carnale può non aver posto la causa della morte, bensì solo l'occasione; ed allora, con l'uso di questi due vocaboli, si arriverebbe a dire che si risponde sempre di quell'evento, anche se esso non sia l'effetto della causa posta con l'azione o omissione del colpevole. E si porrebbe a base della definizione del rapporto di causalità il concetto del fatto qualificato dalla conseguenza.

Queste preoccupazioni sono legittimate dal contenuto dell'articolo 47 per cui il delitto è doloso quando l'evento che è il risultato dell'azione od omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Qui l'uso del vocabolo « conseguenza » non fa sorgere la possibilità di equivoci perchè esso è chiarito da quel che è detto prima: conseguenza è il risultato dell'azione od omissione, di modo che il giudice non si trova davanti ad un rapporto di causalità nel senso di semplice consecutività, ma ad un elemento di ordine psichico chè richiede il risultato come conseguenza immediata dell'azione o omissione.

Rilevando poi l'osservazione del Senatore De Blasio sul capoverso dell'articolo 44, nota che la locuzione: « non impedire l'evento che si ha l'obbligo d'impedire equivale a cagionarlo », per essere troppo larga finisce per essere pleonastica: basta quello che è detto nell'articolo 47. Infatti, se chi ha l'obbligo di evitare un reato non lo evita per dolo, è correo, o reo esclusivo: per esempio la madre ha l'obbligo di allattare il bambino e dolosamente, per conseguire un'eredità, si astiene dall'allattamento. Ma basta perciò l'articolo 47.

Se invece si tratta di un evento che si produce senza dolo, in cui vi è solo la volontà della causa, ma non quella dell'effetto, è naturale che, se il responsabile principale è in colpa, colui che avrebbe avuto il dovere di evitare la causa con la maggiore sorveglianza risponde per correità nella colpa e non per dolo. Ma anche perciò basta l'articolo 47.

È d'avviso pertanto che l'articolo 44, per tutti gli equivoci che minaccia di creare, per la non perfetta coincidenza fra il significato di alcuni vocaboli nella comune teoria giuridica e quello che essi verrebbero ad avere nel Progetto, debba essere soppresso, bastando a darne tutta la portata l'articolo 47, non essendovi rapporto di causalità obiettiva che non abbia dentro di sè un rapporto di causalità subiettiva.

ALOISI. Sulla proposta del Senatore De Blasio di aggiungere nel capoverso dell'articolo 44 alla parola « obbligo » le parole « di ufficio », avverte che l'opportunità di questa aggiunta fu esaminata nel corso dei lavori preparatorî, ma si ritenne che ciò potesse restringere la portata della norma. Vero è che il pensiero ricorre naturalmente al pubblico funzionario, ma vi possono essere anche dei casi in cui l'obbligo, che deve essere sempre obbligo giuridico, può nascere anche da contratto.

DE BLASIO. Chiede se la disposizione si riferisca anche ai casi di obbligo morale.

ALOISI. No. Si deve trattare di obbligo giuridico, vale a dire di obbligo nascente dal diritto pubblico, come quelli inerenti a una pubblica funzione, o dal diritto privato, come quelli che hanno la loro radice in una convenzione.

Quanto all'altra osservazione del Senatore De Blasio, se cioè in base alla norma in questione si debba rispondere di reato doloso o di reato colposo, gli onorevoli Stoppato e De Marsico hanno già risposto che ciò si vedrà in base ad altri criteri, e quindi in applicazione di altre norme, dettate nel Progetto. L'articolo 44 ha una portata diversa e in un certo senso più limitata: quella di stabilire che esiste, nell'ipotesi del capoverso, il rapporto di causalità inerente alla inazione.

L'on. De Marsico ha proposto addirittura la soppressione dell'articolo. La Relazione del Guardasigilli afferma espressamente l'utilità di questo articolo, perchè in un Codice moderno, e che quindi vuole avere il pregio di essere sistematico, non si può non dettare del rapporto di causalità materiale una disciplina a sè, a guisa di premessa di quelle che saranno le norme sulla causalità psichica. Un Codice moderno non potrebbe (come fa l'articolo 45 dell'attuale Codice) far risultare, quasi per implicito, il concetto della necessità dell'esistenza del rapporto di causalità materiale dall'articolo 47, che è riservato alla disciplina di un altro argomento, quello della causalità psichica.

Se poi si dice che l'articolo 44 ha una formulazione in contrasto con quella del 47, perchè l'articolo 44 può includere la possibilità che si faccia carico di un reato a chi ha posto in essere un fatto che fu soltanto l'occasione di esso, si dice cosa men che esatta, perchè l'occasione non può essere confusa con la causa, ed è appena il caso di accennare che non è certo il Progetto che cade in questa confusione. Si è citato il caso di violenza carnale che abbia causato la morte; ci troviamo indubbiamente di fronte ad un fatto (la morte della persona violentata) che l'agente non ha voluto, ma perchè il colpevole possa rispondere anche dell'evento maggiore che egli non ha voluto, è necessario appunto che sussista il rapporto di causalità materiale tra la violenza carnale e la morte della vittima. Pertanto, se risultasse in linea di fatto che la violenza non fu la causa, ma fu soltanto l'occasione, in cui la vittima incontrò la morte (piuttosto che nel caso di violenza carnale, ciò potrebbe verificarsi in caso di ratto), non si potrà mettere a carico dell'agente la morte della persona violentata o rapita. Viceversa, se il ratto o (come più probabilmente) la violenza carnale furono non l'occasione ma la causa della morte, si deve porre a carico dell'agente l'evento letale nella misura stabilita dalle disposizioni speciali che regolano queste ipotesi nel secondo libro e che configurano vere e proprie ipotesi di responsabilità obiettiva. Ciò permette di aggiungere che il rapporto di causalità materiale deve trovarsi a base non soltanto delle responsabilità per dolo o per colpa, ma anche della responsabilità « ex lege ». Tutto si può eventualmente discutere, ed anche la formula dell'articolo 44, che d'altronde sembra chiarissima, malgrado le difficoltà della materia e la norma del capoverso, ma assolutamente non è esatto dire che l'articolo sia superfluo,

DE BLASIO. Insiste nel preoccuparsi delle conseguenze che l'applicazione di questo articolo potrebbe avere nella pratica giudiziaria. Di che dovrà rispondere un carabiniere che non ha impedito un omicidio?

ALOISI. Se il carabiniere è stato con le braccie conserte, l'articolo 44 afferma il principio della causalità materiale dell'inazione rispetto all'evento, perchè, se egli fosse intervenuto, la morte di quell'individuo non si sarebbe verificata. E fin qui siamo nel tema della causalità materiale.

DE BLASIO. Ma risponde per colpa, per non avere adempiuto al suo dovere, non per dolo, come farebbe invece supporre l'articolo 44, in quanto la frase « equivale a cagionarlo » presuppone la volontarietà.

ALOISI. Non è così: la ricerca se il carabiniere debba rispondere per dolo o per colpa, dovrà essere fatta con le norme stabilite negli articoli successivi. Per l'articolo 44, l'inazione del carabiniere fu la causa, o, secondo i casi, per l'articolo 45, che regola il concorso di cause, fu una delle cause della morte dell'individuo.

Posta tale premessa, bisogna domandarsi: perchè fu inerte? Se l'inerzia fu determinata da dolo, se egli cioè rimanendo inerte, mentre poteva agire, volle la morte dell'individuo, risponderà di omicidio doloso; se invece la sua inerzia fu colposa, risponderà di omicidio colposo. Questo è il problema della causalità psichica che occorre affrontare e risolvere dopo avere risoluto quello della causalità materiale.

STOPPATO. Nota che l'interpretazione del Senatore De Blasio è in contrasto con le norme dell'articolo 47. Quando l'evento si verifica per causa di negligenza vi sarà colpa e non dolo.

PRESIDENTE. Ciò è chiaro confrontando i due articoli, ma non leggendo il solo articolo 44, il quale, così come è formulato, costituisce una parte di una dottrina che deve essere integrata con gli articoli successivi.

Del resto questo può dirsi uno dei difetti e dei pregi del Codice, perchè, dato il suo sistema, non è certo possibile esporre in un solo articolo tutte le norme regolatrici di una determinata materia.

DE MARSICO. Dichiara che le preoccupazioni che lo hanno indotto a proporre la soppressione dell'articolo sono di ordine teorico e di ordine pratico. Ora, mettendo da parte quelle gravissime di ordine teorico, se è vero che la causalità nel suo profilo materiale è diversa dalla causalità nel suo profilo morale, non si può tuttavia non riconoscere che, se si pone in relazione l'articolo 44 col 47, ne deriveranno in pratica seri inconvenienti. Dirà infatti il giudice: io posso punire il colpevole per una azione dolosa quando, secondo l'articolo 47, l'evento è il risultato della sua azione; ma nel Codice vi è anche l'articolo 44, quindi io devo ritenere che uno è causa di un evento quando questo dipende dalla sua azione; ed allora il rapporto di causalità non è più il legame di causa ad effetto, bensì il legame di antecedente a conseguente. Si può invece verificare l'opposto: per l'articolo 44 basterebbe la consecutività, ma nell'articolo 47 si parla di risultato, ed allora viene ad essere frustrato il contenuto dell'articolo 44.

Tutto ciò dimostra che, nel momento dell'applicazione giudiziaria, uno dei due articoli è destinato ad essere messo da parte.

Ed allora, se l'articolo 45 del vigente Codice accoglie la magnifica teoria della causalità efficiente, che per altro è accolta anche da questo Progetto in tema di colpa, perchè creare questo pericolo di discordanze?

FERA. Pensa che sulla disciplina del rapporto di causalità non vi sia più ragione di discutere, e che la prima parte dell'articolo 44 debba restare come è, perchè essa si chiarisce attraverso gli articoli seguenti.

Dove può sorgere equivoco è nel capoverso. Qui è necessario precisare che si tratta di obbligo giuridico, altrimenti si può incorrere negli inconvenienti accennati dal Senatore De Blasio.

I compilatori del Progetto possono ritenere di avere precisato il concetto del capoverso nella considerazione che, ai fini della responsabilità penale, è necessario il concorso dei due elementi, materiale e psicologico, ma l'equivoco potrebbe sorgere, e pertanto è opportuno che sul capoverso sia richiamata l'attenzione del Ministro.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione potrebbe, accogliendo la proposta De Marsico, segnalare al Ministro la superfluità di questo articolo, che può creare difficoltà di applicazione della legge, e subordinatamente, raccomandare che ne sia coordinata la dizione con quella dell'articolo 47, in modo da eliminare ogni possibilità di discordanze.

Così rimane stabilito.

Art. 45.

DE BLASIO. Nota che il primo capoverso sembra inesatto giuridicamente e legalmente. È bene fare un caso pratico: Tizio ferisce Sempronio; dopo sopraggiunge una malattia che basterebbe da sola a produrre la morte. Secondo l'articolo, Tizio dovrebbe essere punito pel solo ferimento, anche se la malattia sia divenuta più presto mortale pel concorso del ferimento. E, se fu mortale perchè concorse un'altra causa, chi potrebbe affermare che sarebbe stata egualmente tale anche se il ferimento non vi fosse stato?

Quello che si sa di certo è che il ferito è morto per essere concorse due cause a spegnerne la vita. Il resto è problematico, poichè nessuno mai potrebbe ragionevolmente e scientificamente affermare che la morte si sarebbe ugualmente verificata se anche fosse mancata la causa concorrente della ferita, la quale poi, come risulta accertato, concorse a spegnere la vita.

Per evitare questo inconveniente l'articolo dovrebbe formularsi così:

« La causa sopravvenuta esclude il rapporto di causalità quando sia stata da sola sufficiente alla determinazione dell'evento ».

Il dire « quando sia da sola sufficiente » esclude la responsabilità dell'evento anche quando nel fatto non fu da sola sufficiente, essendo dimostrato che uccise pel male sopravvenuto in concorso di quello che preesisteva.

Accennando a casi pratici si chiarisce la verità di quanto abbiamo detto: Tizio era già ammalato quando riportò una ferita la quale bastava da sola ad uccidere. È dimostrato però che questa ferita, per quanto letale, non fu la causa unica della morte. Quella ferita in tanto uccise, e più sollecitamente, in quanto fu aggravata dalla malattia che preesisteva. Evidentemente non si può escludere la concausa, perchè nel fatto vi fu un'altra causa che accelerò la morte. Dunque, per escludere la concausa non basta dire: se la ferita sia da sola sufficiente alla determinazione dell'evento, ma bisogna dire: sia stata da sola sufficiente. Il dire sia da sola sufficiente non implica che nel fatto fu da sola veramente sufficiente, poichè in tanto cagionò la morte in quanto essa si aggravò ed uccise più presto per effetto del male che preesisteva o sopraggiunse.

PRESIDENTE. Dato che il sistema del Codice è quello di esporre principî, il principio affermato nella prima parte dell'articolo è esatto. Quanto al capoverso, se Tizio è ferito da un proiettile, e sopravviene una polmonite per cause estranee, questa causa sopravvenuta, capace da sè sola di determinare l'effetto, rompe il nesso di causalità. Ed anche ciò è esatto. La novità è che la prima azione, che da sé sola poteva anche avere effetto letale, viene ad essere attenuata dalla causa sopravvenuta, in quanto il reo avrebbe potuto rispondere di omicidio, ma, essendo la morte stata determinata dalla causa sopravvenuta, invece di rispondere di omicidio risponde di ferimento.

ALOISI. O di tentato omicidio.

PRESIDENTE. D'accordo. Ma la polmonite deve essere tale che il paziente non avrebbe potuto salvarsi anche senza la ferita. Solo se il medico stabilirà ciò in via di fatto, il nesso di causalità resterà escluso.

DE BLASIO. Ragione di più per adottare l'emendamento proposto, che mira a rendere concreta la considerazione, oggi astratta, nell'articolo 45, dell'efficienza della causa sopravvenuta.

STOPPATO. Fa il caso del ferito trasportato all'ospedale in carrozza e che, essendosi il cavallo imbizzarrito, va a cadere nel fiume.

SOLMI. In questo caso, se il caduto non fosse ferito, potrebbe salvarsi a nuoto: ecco che il ferimento agisce anche in confronto della causa sopravvenuta.

PRESIDENTE. Ma non è questo il caso dell'articolo 45, perchè la caduta nel fiume può non esser da sola sufficiente a determinare l'evento.

DE MARSICO. Osserva che con la prima parte dell'articolo 45 il Progetto toglie quella efficacia minoratrice della pena che finora si riconosceva alla concausa, e riconosce il principio dell'equivalenza di tutte le cause. Ora è qui che s'incontrano due teorie: si crede che la gravità della sanzione debba essere commisurata all'entità del fatto materiale? Ed allora bisognerebbe mantenere la concausa. Si tratta invece di guardare alla pericolosità del delinquente? Ed allora bisogna sboccare nella equivalenza delle cause. Ora, siccome l'indirizzo legislativo moderno non può essere improntato che a questo secondo criterio, l'oratore è favorevole alla prima parte dell'articolo 45.

Sul capoverso il Senatore De Blasio vorrebbe sostituire il fatto concreto a quella che gli sembra una valutazione astratta. La sua preoccupazione è però eliminata dal contesto della stessa frase, perchè quando la legge dice: « siano da sole sufficienti », col « sufficienti » si incide sul fatto concreto, perchè non può esistere una sufficienza astratta. E a questo punto interverrà il perito a dire se nel fatto concreto la causa posta dal colpevole era o meno sufficiente da sola, o se la sufficienza spetti alla causa sopravvenuta e indipendente dall'azione del colpevole.

La seconda parte dell'articolo ha poi un grande valore perchè la rompe con una teoria che ha prodotto molti equivoci. Si diceva da una certa corrente dottrinaria che, se uno ferisce mortalmente il suo avversario ma non lo uccide, e quegli va a cadere nel fiume e si rompe la testa sulle sponde, il feritore risponde di omicidio volontario, perchè è vero che la morte è stata cagionata dall'urto sulle sponde, ma la sua intenzione era quella di uccidere. E si dimenticava così che la coltellata, nei misteriosi svolgimenti della natura nell'organismo umano, avrebbe anche potuto non essere da sola sufficiente a determinare la morte. Tutto questo era più empirismo che scienza, ed ecco che il legislatore sancisce il principio non di una causa che si somma ad un'altra, ma di una causa che si sostituisce ad un'altra, e siccome l'urto del cranio contro le sponde del fiume da parte del ferito che aveva ricevuto un colpo di coltello rappresenta il compiersi di un ciclo causale a sè stante, il feritore risponderà di omicidio tentato ma non consumato, perchè egli ha dato occasione a quel trauma, ma non gli ha dato causa.

DE BLASIO. Ma quando si sarà assodato che la causa sopravvenuta che ha prodotto la morte non sarebbe stata da sola sufficiente ad uccidere, il nesso di causalità vi sarà sempre.

PRESIDENTE. Rileva che in sostanza l'unica precisazione desiderabile è che nel capoverso, invece di « siano » si dica: « siano state » sufficienti. Sembra però che proprio questo sia il pensiero del legislatore.

ALOISI. Senza dubbio.

Si stabilisce di pregare il Ministro di tener conto di una possibile chiarificazione dell'articolo nel senso indicato.

Art. 46.

DE BLASIO. Osserva che nessuno può essere punito per un'azione se non l'abbia commessa con coscienza e volontà: bisognerebbe aggiungere con volontà libera, o con libertà di volere e cioè con dolo. Chi, costretto ad agire opera il male, lo vuole con coscienza e volontà, ma non liberamente, e non è perciò punibile, come si riconosce nello stesso Progetto all'articolo 49 ed in altri.

PRESIDENTE. S'intende che la volontà dev'essere libera: i vizi della volontà sono esaminati in seguito.

Art. 47.

DE BLASIO. Nota che il primo capoverso è così formulato: il delitto è doloso o intenzionale quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente « preveduto e voluto » come conseguenza della propria azione. Questa proposizione non gli sembra esatta. Nei fatti preterintenzionali si è voluta una cosa e ne è derivata un'altra più grave, ma ciò non esclude che l'azione sia volontaria, intenzionale e quindi anch'essa dolosa. Tanto è ciò vero che nell'articolo precedente (secondo capoverso) è detto: che la legge determina i casi in cui l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente. Il dire che in taluni casi il di più è posto altrimenti a carico dell'agente, non cambia la natura del fatto, il quale resta sempre doloso, quantunque abbia prodotto conseguenze più gravi, da porsi anch'esse a carico dell'agente benchè con pena diminuita. Se non fosse doloso tutto il fatto, ne deriverebbe che il maggior danno dovrebbe porsi a carico dell'agente come fatto colposo, lo che non è giuridicamente ammissibile.

Chi volle ferire soltanto, e cagionò la morte, deve rispondere di ferimento doloso seguìto da morte, poichè il ferimento che cagionò esito letale fu da lui voluto, e la morte, quantunque da lui non prevista nè voluta, fu la conseguenza del suo fatto volontario. Potrà questo reato punirsi, è bene ripeterlo, con pena più lieve dell'omicidio, potrà non definirsi omicidio, ma nessuno potrà negare che l'azione fu volontaria, intenzionale e dolosa.

Il distinguere i reati in dolosi e preterintenzionali è implicitamente negare il dolo nei fatti preterintenzionali, lo che è un errore evidente. Il reato o è volontario e quindi doloso, o è colposo, ed il reato preterintenzionale, non essendo colposo, non può che essere doloso.

Vi fu un tempo in cui si sostenne che il fatto preterintenzionale fosse un misto di doloso e di colposo; questo concetto però non ebbe seguito. Ma se non altro non si negava allora che nel reato preterintenzionale vi fosse il dolo, come, se non espressamente, in modo indiretto ed implicito si nega ora. Oggi invece, col distinguere i reati in dolosi e preterintenzionali, implicitamente da questi si esclude il dolo. Escludendolo, essi non potrebbero altrimenti considerarsi che come reati colposi, lo che però è escluso dal penultimo capoverso dell'articolo. Di fatti in esso è esplicitamente detto che in tanto il reato può definirsi colposo in quanto l'evento non fu voluto dall'agente e si verificò a causa di negligenza, imprudenza od imperizia.

Or che nel fatto preterintenzionale non si voglia tutto intero l'evento che ne deriva è indubitato, ma è pur certo che l'evento non dipende da colpa, cioè da negligenza od imprevidenza, ma dal fatto iniziale volontario.

Ciò premesso, poichè i reati o sono volontari e dolosi, o involontari e colposi, non si comprende la terza specie di reati che si vorrebbe creare, quella cioè dei reati preterintenzionali che non sarebbero nè dolosi nè colposi. Si può parlare di fatti preterintenzionali, non di reati preterintenzionali, per differenziarli dai delitti dolosi.

ALOISI. Fa notare al Senatore De Blasio che, secondo il Progetto, il delitto preterintenzionale, costituisce una categoria a parte dei reati dolosi.

DE BLASIO. Un misto di doloso e di colposo?

ALOISI. No. Fin dove l'evento coincide con l'intento trattasi di delitto doloso; al di là dell'intento, si risponde a titolo di responsabilità obbiettiva o « ex lege ». Mentre nel reato doloso vi è un'equazione completa fra l'intento e l'evento, nel reato preterintenzionale questa coincidenza vi è solo in parte. Il Progetto è essenzialmente informato al principio della responsabilità morale; però ammette che si può rispondere anche al di là di quello che si è voluto, nei casi, per vero eccezionali, nei quali la legge così dispone. Ma anche in questi casi, come già ha avuto occasione di ricordare, l'evento è dalla legge posto a carico dell'agente solo in quanto esso sia conseguenza della sua azione od omissione.

Ecco ribadita una delle ragioni dell'importanza dell'articolo 44, in quanto si risponde del di più dell'evento non voluto in quanto esso sia il risultato dell'azione od omissione.

DE MARSICO. È delitto volontario, ma non lo è.

PRESIDENTE. Ogni difficoltà sarebbe eliminata se nel primo capoverso dell'articolo 46 anzichè: « nessuno può essere punito per un delitto, si dicesse: « nessuno può essere punito per un'azione », dappoichè, dicendosi delitto e facendo subito dopo salvi i casi di delitto preterintenzionale, parrebbe che quest'ultimo non fosse mai doloso.

ALOISI. A prescindere dal significato, che deve attribuirsi alla parola « azione », teme che una siffatta formulazione sia troppo generica e possa ingenerare dubbi. Si è voluto infatti parlare soltanto dei delitti, e non delle contravvenzioni.

PRESIDENTE. Anche la contravvenzione può essere dolosa o colposa.

DE MARSICO. Rileva che bisogna tener conto di quella che è la chiave di volta del sistema, cioè la considerazione dell'elemento subiettivo del reato secondo il Progetto. Il dolo, stando alla vecchia concezione, aveva il suo fulcro nella volontà dell'agente. Oggi invece il fulcro è spostato all'intenzione. Prima si diceva che l'azione è dolosa quando volontariamente si scatena quella forza causale che conduce all'evento, e che occorre la volontarietà dell'azione nel momento in cui la si muove. Il Progetto invece innova e dice che il dolo ha il suo elemento nell'intenzione, ossia nel fine che si vuol raggiungere. Quindi, mentre prima si parlava di reato doloso per comprendere tutti i reati che consistevano in una azione volontariamente determinata dall'agente, a prescindere dal fine, perchè il fine poteva dar luogo solo ad una distinzione fra il dolo specifico ed il dolo generico, il Progetto limita invece la nozione del dolo a quello che finora si chiama dolo specifico.

Pertanto, perchè si possa essere puniti per furto, è necessario che l'azione dell'agente realizzi la intenzione di lui di arricchirsi.

Ed ecco che l'elemento del dolo appare spostato dall'azione, nel momento in cui si scatena, all'evento che è il termine di questa azione e che si chiama subbiettivamente intenzione.

In queste condizioni è naturale che bisogna far posto a questa categoria intermedia dei delitti preterintenzionali, in cui vi è una azione che si è volontariamente iniziata, ma vi è un evento che non era nell'intenzione.

ALOISI. Ritiene pericolosa questa interpretazione dell'on. De Marsico, che non corrisponde affatto al concetto del legislatore.

PRESIDENTE. Il relatore on. Stoppato e l'on. De Marsico ritengono che il delitto preterintenzionale, secondo la formulazione del Progetto, non sia doloso; il Consigliere Aloisi dice che questo non è nel pensiero del legislatore. Tuttociò dimostra la necessità che la dizione dell'articolo sia modificata. Gli sembra pertanto più che mai opportuna la sostituzione della parola: « azione », o meglio ancora « fatto », alla parola delitto. Rimarrà così chiaro che il fatto, non essendo tutto commesso con dolo,

sarà posto a carico dell'agente per la parte commessa con dolo come reato doloso, e per l'altra parte a titolo di responsabilità legale.

DE MARSICO e FERA. Si associano alla proposta del Presidente per la sostituzione della parola « fatto » alla parola « delitto ».

MANGINI. Osserva, in contrasto con l'opinione espressa dall'on. De Marsico, che il Progetto non ha inteso alterare il concetto del dolo quale risulta dall'articolo 45 del Codice Penale vigente.

L'articolo 45 del Codice Zanardelli dice che « nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce ». L'espressione « fatto » non va intesa nel senso di azione, ossia di sola condotta volontaria causante. «Fatto» comprende in sè anche l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, sicchè anche l'evento deve essere stato voluto. Il dolo, come si esprime il Massari, è consapevolezza di produrre con la propria condotta un evento vietato dalla legge, e consiste, appunto, in un rapporto necessario tra volontà ed evento. Se così è, l'articolo 46 del Progetto non dice nulla di diverso. L'azione deve essere volontaria sia nei delitti dolosi come nei colposi. La volontarietà deve incidere anche sull'evento quando si tratti di delitti dolosi, mentre non deve incidervi nei delitti colposi. L'on. De Marsico ha detto che il concetto del dolo è spostato dalla volontà all'intenzione, e che il ladro dovrebbe avere il fine di procurare a sè stesso o ad altri un profitto. Ma il fine di trarre profitto, espressamente enunciato così dall'articolo 402 del Codice Zanardelli come dall'articolo 639 del Progetto, costituisce il dolo specifico, al quale la legge penale dà particolare rilevanza, semprechè il fatto si presti obiettivamente a diverse definizioni giuridiche.

DE MARSICO. Finora tutte le teorie più autorevoli ammettevano che, quando si agisce con coscienza e volontà, si risponde dell'effetto della propria azione, anche quando nella volontà di agire non è impresso il fine di raggiungere un determinato scopo. Il Progetto invece accoglie tutt'altra teoria. Il Codice Zanardelli guardava l'intenzione nel caso specifico; omicidio: « a fine di uccidere »; furto: « a fine di lucro ». Oggi invece si guarda sempre al fine. La verità è che questo Progetto risente del proposito di prendere posto fra le varie formulazioni dei Progetti tedeschi, in alcuni dei quali nell'azione sta il concetto dell'intenzione.

ALOISI. Ripete che dissente dall'interpretazione data dall'on. De Marsico al concetto del dolo secondo il Progetto.

PRESIDENTE. Il verbale darà atto di queste dichiarazioni dei Consiglieri Aloisi e Mangini, e cioè che l'intenzione del legislatore non è quella supposta dall'on. De Marsico.

STOPPATO. Rileva che secondo il Progetto vi sono tre elementi costitutivi dell'elemento psicologico del reato: coscienza, volontà ed intenzione. Il giudice si troverà pertanto in imbarazzo, perchè in ogni delitto dovrà stabilire se l'agente ha agito con coscienza, con volontà e con intenzione, che è cosa diversa dalla coscienza. La nuova legge pertanto, invece di semplificare, complicherebbe; epperò sembra opportuno che tutta questa parte del Progetto sia riveduta, indicandosi l'elemento soggettivo del reato in maniera più semplice.

MANGINI. Osserva che l'intenzione sta a significare la direzione della volontà. Se uno spara un colpo di fucile, volendo produrre la morte di un uomo, si ha il delitto doloso; se la morte non è voluta ma si voleva soltanto ferire e si produce la morte, si ha delitto preterintenzionale; se si vuole sparare, ma, contro l'intenzione, per imprudenza, ecc. si uccide un uomo, si ha delitto colposo. Perciò non si può prescindere dalla intenzione, in rapporto all'evento, così per il Codice Zanardelli come per il Progetto. In tutte le ipotesi citate l'azione (sparo dell'arma) è sempre volontaria; ciò che serve a determinare il delitto è la direzione della volontà dell'agente rispetto all'evento, ossia l'intenzione.

PRESIDENTE. Nota che per il delitto preterintenzionale non vi è dissenso. I dubbi sorgono sull'opportunità di aggiungere alle parole: « è doloso » le parole « o se-

condo l'intenzione », che indicano, come ha detto l'on. Stoppato, un terzo elemento.

SOLMI. È favorevole all'eliminazione dell'inciso: « o secondo l'intenzione », perchè gli sembra che dalla elaborazione scientifica del Progetto e dalla discussione odierna il concetto del dolo risulti così chiaro che non è necessario di aggiungere questa formula che è implicita. Tanto più che trattasi di una formula poco felice dal punto di vista della tecnica legislativa, e sembra più che altro un suggerimento dato per una interpretazione, che d'altronde scaturisce naturalmente dal contesto della legge. Nè vale dire che la formula si è posta perchè successivamente vengono i punti riferentisi al delitto preterintenzionale e al delitto colposo, perchè qui si tratta di un'opportuna limitazione.

DE MARSICO e FERA. Si associano all'on. Solmi.

PRESIDENTE. Se si dice dolo = intenzione, si dice che se non v'è intenzione non v'è dolo.

Resta dunque inteso che la Sottocommissione raccomanda al Ministro la soppressione di questo inciso.

Così rimane stabilito.

Sul terzo comma dell'articolo 47 chiede perchè si dica: evento preveduto, e non già prevedibile.

ALOISI. Il Progetto si attiene al principio della volontà: nei delitti dolosi occorre che l'agente abbia voluto l'evento, e non basta che l'abbia preveduto.

PRESIDENTE. Se l'evento è preveduto, può ritenersi che sia volontario.

ALOISI. Può non essere sempre così. A conferma del sistema seguito dal Progetto, fa presente che, per l'articolo 65, la previsione dell'evento costituisce una circostanza aggravante per i delitti colposi. Il Progetto non ha accolto il principio del cosidetto dolo di previsione.

PRESIDENTE. La discussione su tal punto sarà fatta più innanzi; per ora può dirsi che, se uno prevede un fatto dannoso e lo vuole egualmente, è in dolo, quello che nella scuola chiamasi dolo indiretto; anzi agisce addirittura senza scusante, ed è più pericoloso di chi possa essere spinto ad agire da cause soggettive meno indegne.

FERA. Chiede se la Commissione ravvisi l'opportunità di sopprimere tutti e tre gli incisi: secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione.

SOLMI. Ritiene che il secondo e terzo inciso possono rimanere, perchè si tratta di una limitazione di un concetto complesso come quello del dolo, per cui è utile aggiungere questa specificazione, che è invece dannosa nel primo caso, rispetto alla definizione del dolo. Ma, ove si ritenga vi sia opportunità di toglierlo anche in questi altri casi, non ha ragione di opporsi, nella convinzione che il disposto resti chiaro ugualmente.

FERA. Ritiene che l'inciso debba essere mantenuto o eliminato in tutti tre i casi.

PRESIDENTE. Nota che le formule del secondo e terzo caso: « oltre l'intenzione » e « contro l'intenzione », sono accettabili. Sono anzi esse che rendono inutile quella del primo caso.

Si può ad ogni modo, segnalando al Ministro la proposta della soppressione del primo inciso, lasciare a lui di vedere se, per necessità di coordinamento, non sia opportuno sopprimere anche gli altri due.

DE MARSICO. È per la soppressione di tutti tre gli incisi.

È approvata la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi gislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 6

Seduta del 17 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputati FERA e SOLMI.

Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 48 a 54 (Titolo III del Libro I: «Del reato»).

Art. 48.

STOPPATO. Chiede chiarimenti.

ALOISI. Osserva che l'articolo 48 è una eccezione al principio generale che il dolo deve illuminare tutti gli elementi del reato. Fra questi, per talune figure speciali di reato, ve ne ha uno così detto condizionante: il reato in tanto è perfetto in quanto si verifica una data condizione. Caratteristiche di questo elemento condizionante sono l'essere estraneo al processo esecutivo del reato; il differenziarsi nettamente dall'evento criminoso. Ambedue queste caratteristiche sono state poste in luce nella discussione in seno alla Commissione ministeriale e nella Relazione del Guardasigilli. Per rimanere nella cerchia delle figure criminose prevedute nel Progetto, ricorderà tutte quelle ipotesi nelle quali il reato in tanto è perfetto, in quanto dal fatto sia derivato un danno o un pericolo di danno, ossia un evento di danno o un evento di pericolo. Ora è manifesto che in tutti questi casi il colpevole risponderà del reato anche se l'evento, da cui dipende l'esistenza del reato medesimo, non sia stato da lui voluto.

Ed in tali sensi una norma espressa era necessaria, in quanto si trattava di formulare una deroga al principio generale concernente la presenza dell'elemento intenzionale rispetto a tutti gli elementi del reato.

Queste sono, in breve, le condizioni obiettive del reato (perchè poste dalla legge a carico dell'agente, anche se non volute) disciplinate nell'articolo in esame: condizioni, le quali comportano distinzioni che non sembra il caso di accennare, ma che ad ogni modo sono da tenere ben distinte da quelle di procedibilità.

Il Progetto ha voluto recare il suo contributo a questa che è una elaborazione dottrinale recente, affermando l'esistenza di questi elementi condizionanti e gettando, per la prima volta, le basi di una disciplina, che la dottrina porterà ad ulteriori sviluppi.

DE BLASIO. Trova superfluo l'articolo: è dalla dizione della legge che si desume se vi sono o no gli estremi del reato.

STOPPATO. Osserva che il Codice determina nell'articolo 46 i casi nei quali il fatto è posto altrimenti a carico, quindi non occorre l'articolo 48.

ALOISI. Insiste nel ritenerlo necessario per le ragioni già dette. Molte fra le configurazioni criminose prevedute dal nuovo Codice, conterranno una condizione obiettiva di possibilità. Ne citerà una fra tutte, di speciale rilievo: lo stato di guerra secondo la formula dell'articolo 314, e particolarmente nell'ipotesi aggiunta, in cui a guerra, considerata come « factum superveniens », funziona propriamente come evento condizionante. L'applicazione dell'articolo 48 all'ipotesi in esame, specialmente nei casi di spionaggio e di rivelazione dei segreti di Stato, è tra le più notevoli.

DE BLASIO. Pensa che la conoscenza dello stato di guerra sia uno degli elementi costitutivi del reato.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo 48 possa riferirsi anche ai reati fallimentari. Effettivamente vi sono in questa materia fatti che non costituiscono reato se non dopo la dichiarazione di fallimento, che certo non è voluta dal colpevole, per quanto taluni dicano che si debba ritenere voluta, se si è agito in modo da mettersi in condizioni fallimentari.

DE BLASIO. Crede che anche la dichiarazione di fallimento sia uno degli estremi del reato.

PRESIDENTE. Siccome essa non è voluta, l'articolo 48 pone egualmente a carico del fallito la sua condizione di dissesto.

FERA. Dato che nella legge manca il criterio distintivo fra condizione ed altri elementi del reato, e poichè è ovvio che il colpevole risponda del reato ancorchè l'evento condizionante non sia da lui voluto, è per la soppressione dell'articolo 48.

ALOISI. Insiste nel far notare che, se si ammette (e non potrebbe essere altrimenti) il principio che il dolo investe tutti gli elementi del reato, si debbono stabilire espressamente anche le eccezioni.

DE BLASIO. Sarà il prevenuto che si difenderà dicendo che non ha voluto.

ALOISI. Ma è proprio in considerazione di tale eventualità che la norma non è superflua, anzi è necessaria.

DE BLASIO. Non crede necessaria una norma al riguardo. Se, per esempio, la legge stabilisce che per esservi reato occorre la sorpresa, è inutile soggiungere che non vi è reato se non vi è stata la sorpresa.

PRESIDENTE. Nota che secondo il testo dell'articolo 48 parrebbe che la condizione potrebbe essere posteriore al fatto.

ALOISI. È questa anzi l'ipotesi ordinaria rispetto all'azione del colpevole. Vi possono essere anche condizioni concomitanti, ma il discuterne ci porterebbe a stabilire la distinzione fra condizioni del reato e condizioni di punibilità, su cui a suo tempo si pronuncerà la dottrina.

PRESIDENTE. Poichè si è parlato dello stato di guerra, dubita che possa essere condannato un individuo che abbia commesso un fatto, normalmente lecito, ignorando lo stato di guerra. Ecco perchè invece di « verificarsi » direbbe « concorso ».

SOLMI. Fa presente che nel corso dei lavori preparatorî fu proposto al Ministro di eliminare quest'articolo, ma il Ministro ha creduto di mantenerlo.

Lo ritiene anch'egli non necessario. Nel caso del fallimento, ricordato dal Presidente, vi sono disposizioni di legge precise, e per quanto riguarda lo stato di guerra se ne potrà parlare quando si discuterà il libro secondo.

PRESIDENTE. Rileva che convenga segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità di un riesame di questo articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 49.

STOPPATO. Osserva che questa norma è inutile in quanto è stata già sancita in uno degli articoli precedenti, quando si è detto che nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà.

DE BLASIO. Ritiene anch'egli che non sia necessario esprimere questo concetto di diritto in un articolo del Codice, poichè è intuitivo che il caso fortuito non sia attribuibile a dolo o a colpa e non possa imputarsi come reato. Se è così, non doveva dirsi: « il fatto non è punibile »; ma invece: « non costituisce reato ».

ALOISI. Ricorda che la norma è stata qui posta per ragioni di sistema. Il Codice ha voluto dare una disciplina sistematica e perciò completa alla materia; pertanto anche questa norma doveva essere stabilita.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli che l'articolo sia pleonastico e che si possa segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità di eliminare l'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 50.

STOPPATO. Ritiene che anche questo articolo non sia necessario.

DE BLASIO. Rileva che la proposizione nei riguardi della costrizione, mediante una violenza fisica, è esposta in termini che daranno luogo ad infinite questioni nel determinare i caratteri della violenza cui non si poteva resistere. S'immagini che Tizio si difenda col dire: ho ucciso perchè minacciato da schiaffi; sono stato costretto ad uccidere, non avendo a quella minaccia saputo o potuto resistere, o anche soltanto sottrarmi. A termini dell'articolo questa giustificazione dovrebbe accettarsi.

E come si potrà misurare la forza di resistenza in chi dirà di aver ceduto ed ubbidito alla costrizione? L'articolo dovrebbe formularsi in guisa da lasciare al magistrato la facoltà di giudicare se il fatto commesso dalla persona costretta sia stato libero, e se e fino a qual punto mancò la libertà, per ammettersi la scriminante o la totale o parziale responsabilità dell'atto compiuto. Nel caso di mancata libertà il fatto non dovrebbe costituire reato. Non è quindi esatto considerarlo delittuoso bensì, ma non punibile.

Nè si obietti che il reato materiale sussiste e che, pertanto, ne risponde colui che colla violenza determinò l'azione. È chiaro infatti che, se quest'azione fu criminosa pel determinatore, non fu tale per l'istrumento materiale che la eseguì.

ALOISI. Al Senatore De Blasio osserva che gli esempi da lui addotti si riferiscono a casi di violenza morale, preveduta nell'articolo 58, cap. ult., e non a casi di violenza fisica, qual'è quella preveduta nell'articolo in esame.

Cadono quindi le illazioni, che si è inteso di dedurne perchè la disciplina data dal Progetto alle due ipotesi è differente.

Quanto alla formula « non è punibile », nota che il Progetto l'adopera tutte le volte che per qualsiasi ragione viene a mancare l'elemento soggettivo del reato, mentre la formula « non esiste il reato » si conviene più propriamente a tutte quelle ipotesi, in cui manca l'elemento oggettivo del reato.

DE BLASIO. Quando manca uno degli estremi del reato questo non esiste.

STOPPATO. Insiste nel ritenere che neanche questo articolo sia necessario, bastando l'articolo 46. Con queste ripetizioni non si fa che generare confusioni.

DE BLASIO. Non comprende perchè si siano fatti due articoli distinti per la costrizione fisica e quella morale.

ALOISI. Perchè la configurazione della violenza morale è diversa da quella della violenza fisica.

PRESIDENTE. Chiede se la suggestione ipnotica sia considerata violenza fisica o morale.

ALOISI. Ritiene che si tratti di violenza fisica. Una norma in tal senso era stata inserita nel Progetto preliminare, ma fu tolta a causa delle obiezioni di ordine scientifico che avrebbero potuto opporsi. Il fenomeno non è stato studiato ancora in modo da offrire al legislatore risultati non dubbî; effettivamente, a suo avviso, nella suggestione ipnotica si riscontra un'azione fisica esercitata dal suggestionante sul soggetto suggestionato.

PRESIDENTE. Riassumendo, per questo articolo vi è una pregiudiziale sollevata dal Senatore Stoppato nel senso che esso è inutile, data la norma generale che i reati devono essere commessi con coscienza. Il Senatore De Blasio, a sua volta, ha osservato che il concetto di violenza fisica dovrebbe essere completato con quello di violenza morale.

L'articolo non si può dire completamente inutile, dato il capoverso che stabilisce che l'autore della violenza risponde del fatto commesso dalla persona costretta. Pertanto si potrebbe raccomandare al Ministro anzitutto di considerare se sia indispensabile mantenerlo nella sua integrità, in secondo luogo di considerare l'opportunità che insieme con la violenza fisica sia contemplata anche qui la violenza morale; e, infine, di considerare se il fatto compiuto con violenza fisica o morale non costituisca reato, ed in conseguenza evitare la formula « non è punibile ».

Così rimane stabilito.

Art. 51.

STOPPATO. Osserva che la prima parte dal punto di vista giuridico non è accettabile perchè è strano che il Codice disponga che si tratta di errore di fatto determinato da colpa e questo errore si comunichi ad un fatto doloso facendolo diventare colposo.

DE BLASIO. Questo articolo non è di facile intelligenza.

La prima proposizione enunciata da esso sembra superflua, poichè nessuno potrebbe considerare come volontario e quindi doloso un fatto commesso involontariamente e per errore.

Si soggiunge: nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa. Ora, se con queste parole vuol dirsi che il fatto debba punirsi come delitto colposo, anche questa seconda proposizione è superflua, perchè va da sè che essendovi colpa o per imprevidenza, o per altra causa, il fatto avvenuto debba considerarsi come delitto colposo, punirsi cioè come tutti gli altri delitti causati da disaccortezza, imprudenza, imprevidenza ecc.

Ma l'articolo si presta purtroppo ad altra interpretazione.

Dal momento che nella prima parte si dice che l'errore sul fatto esclude la responsabilità, il concetto che se ne ricava è che si tratti di fatto volontario e quindi doloso, il quale però non va soggetto a pena per l'errore che v'è stato sul fatto stesso. Or se si è agito per errore, per isbaglio, per sbadataggine, l'errore è sempre indipendente dalla volontà e dal dolo, e la punibilità sotto il profilo del dolo dovrebbe sempre escludersi, anche se l'errore fosse determinato da colpa.

Per quanta colpa possa esservi in un avvenimento, esso non potrà mai considerarsi doloso ed assoggettarsi alla penalità del fatto voluto.

In breve, un fatto per punirsi come doloso deve essersi voluto e liberamente voluto in tutta la sua estensione; se non fu liberamente voluto ma fu commesso per errore, l'errore dipese da colpa, e non può punirsi come doloso, ma come colposo.

Or è chiaro che per punirlo come colposo non occorreva una apposita disposizione in quest'articolo, bastando le norme generali riguardanti i reati involontari, dipendenti da colpa.

Se poi lo si volesse punire come doloso per ciò solo che l'errore sul fatto fu determinato da colpa, si commetterebbe un'evidente ingiustizia, perchè l'errore non potrà mai scambiarsi col mal volere, sì che un avvenimento cambi di natura.

Caso pratico: Tizio su di una strada di campagna passa con la sua vettura per una località ove giace persona che egli scambia per l'ombra proiettata da un albero, e ne cagiona la morte o il ferimento; intanto non aveva avuto la prudenza di accendere i fanali: e l'avvenimento è quindi derivato da errore determinato da colpa.

Che debba rispondere di ferimento o di omicidio colposo è indubitato, e non occorreva dirlo, poichè negli articoli relativi sono bene determinati i caratteri dei reati colposi.

Che non debba punirsi per lesione « volontaria » semplice o seguita da morte non era neppure necessario dire perchè negli articoli 46 e 47 è detto in maniera esplicita e precisa che non vi può essere reato doloso se non sia stato commesso con coscienza e volontà. E, se è così, il dire « non è punibile » è lo stesso che dire: « non è punibile come doloso », ed il soggiungere «sarà però punibile se l'errore dipende da colpa », è lo stesso che dire: «in questo caso sarà però punito come doloso », lo che è semplicemente antigiuridico.

ALOISI. Al Senatore Stoppato osserva che, in conformità alla dottrina prevalente e a quelle che potrebbero essere considerate come esigenze elementari di repressione, non sarebbe stato sufficiente stabilire che l'errore sul fatto costitutivo del reato esclude la punibilità dell'agente. Può darsi che questo errore sia germinato da colpa; quando ciò accada e la legge preveda il fatto anche come delitto colposo (ad esempio, morte o lesioni personali), si hanno tutti gli estremi, stabiliti nell'articolo 45, per autorizzare la punizione dell'agente a titolo di colpa. Ognuno sente, poi, quanto sarebbe ingiusta, in tal caso, la completa impunità. Al senatore De Blasio, osserva che l'articolo è tutt'altro che superfluo. Sarebbe stata una lacuna del Progetto quella di non disciplinare quale efficacia debba essere attribuita, rispetto alla punibilità dell'agente, all'errore su uno degli elementi costitutivi del reato. Anzi è da notare come il Progetto disciplini questa materia in modo particolarmente minuzioso, contemplando altre ipotesi, che ci accadrà di esaminare in seguito.

STOPPATO. Se uno ruba un oggetto credendolo suo per errore, determinato da imprudenza, non è punibile; se invece commette un delitto contro la persona, è punito per reato colposo.

PRESIDENTE. Se ha agito con colpa è punito, se ha agito senza colpa non è punito. Su questo punto non vi possono essere dubbi. Quanto vorrebbe il Commissario De Blasio è proprio quello che il Progetto stabilisce.

SOLMI e FERA. Si associano.

DE BLASIO. Allora basterebbe dire che chi cade in errore non risponde, e se poi è in colpa risponde a termine degli articoli che prevedono i reati colposi.

PRESIDENTE. Ad ogni modo si può pregare l'onorevole Ministro di considerare se la formula dell'articolo possa essere semplificata.

Così rimane stabilito.

Art. 52.

DE BLASIO. Osserva che anche questo articolo è superfluo, perchè ognuno comprende, senza che lo dica la legge, che l'azione determinata da altrui inganno non può implicare la responsabilità dell'agente materiale. E si sa pure che chi con inganno induce altri ad agire, risponde dell'azione da altri commessa.

Ciò in conseguenza delle regole generali riguardanti il concorso nei reati. Quando si sono dettate norme precise sulla complicità è superfluo elencarne i vari casi che sono infiniti e non potranno mai essere tutti previsti.

ALOISI. Insiste nel rilevare che il Progetto ha voluto disciplinare completamente in questi articoli, come in altri che saranno esaminati in seguito, le conseguenze dell'errore rispetto alla punibilità dell'agente. Il Senatore De Blasio ha richiamato le regole sul concorso, ma qui si tratta, in realtà, di reato commesso da una persona sola. Il concorso suppone due volontà, e qui una manca. Il concorso è soltanto apparente.

PRESIDENTE. Ma, se uno credeva di fare una cosa innocente, non è possibile nè punirlo, nè parlare di concorso. D'altra parte, se si mantiene l'articolo 50, bisogna mantenere anche il 52.

SOLMI. Si associa.

PRESIDENTE. Si potrebbero tuttavia segnalare le opportunità che il capoverso dell'articolo 50 e la seconda parte dell'articolo 52 siano fusi in un solo articolo. Qualora il fatto sia commesso per costrizione o inganno di un terzo, la responsabilità cade sul responsabile della violenza o dell'inganno.

Così rimane stabilito.

Art. 53.

DE BLASIO. Nota che sono superflue le proposizioni in esso contenute, poichè nella coscienza di tutti è insito il concetto che non commette reato chi in fatto non lo ha commesso, pur credendo di esserne stato l'autore, o commette un fatto da cui non è possibile che derivi un reato, e tutti sanno altresì che chi commette un delitto, credendo d'averne commesso uno più grave, non può rispondere che di quello commesso. Tutt'al più, poichè l'autore del fatto ha dato prova di pericolosità, si potranno contro di lui adottare misure di sicurezza (come è stabilito negli ultimi due capoversi dell'articolo), che garantiscano la società da possibili futuri reati, ma non si potrà mai considerarlo come imputabile di un delitto, che il Codice non prevede, o che non poteva avere esistenza. Nel Codice debbono prevedersi i fatti soggetti a punizione, non quelli che non costituiscono reato.

STOPPATO. Osserva che la prima parte dell'articolo non è necessaria.

PRESIDENTE. Non crede giusto che nel caso indicato nella prima parte dell'articolo si possa applicare una misura di sicurezza. Altro è il caso contemplato nel capoverso. Qui la misura di sicurezza si comprende, perchè si può trattare di un individuo pericoloso, ma non nel primo caso, in cui potrà trattarsi di uomo così timido che creda di commettere un reato mentre il fatto non è reato.

ALOISI. Per tutte le ipotesi prevedute in questo articolo la misura di sicurezza si applica soltanto se oltre all'accertamento delle circostanze di fatto, prevedute nell'articolo medesimo, il giudice si convinca, in base a un particolare giudizio, che l'individuo o gli individui siano socialmente pericolosi. Anche nell'ipotesi di reato putativo l'individuo può rivelarsi pericoloso. Egli ha commesso il fatto, credendo di commettere un reato; egli ha avuto, cioè, la volontà di commettere un reato. L'accertamento di tale volontà, unitamente al concorso di altre circostanze, può costituire un sintomo non dubbio della pericolosità dell'agente.

PRESIDENTE. Crede che si possa raccomandare al Ministro di eliminare la misura di sicurezza nell'ipotesi della prima parte dell'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 54.

STOPPATO. Ricorda che ne ha proposto nella sua relazione la soppressione, data la enorme difficoltà di individuare ed elencare i cosidetti diritti disponibili.

DE BLASIO. Anche quest'articolo non è di facile interpretazione,

Si parla dei casi nei quali non vi è offesa al diritto altrui, perchè chi si presume offeso aveva prestato il suo consenso. E poichè in tanto può esistere il reato in quanto sia mancante il consenso della persona offesa, ne deriva che la punibilità è esclusa dal consenso prestato.

Ma in tal caso si tratta di consenso già dato prima del fatto.

E, se dato prima del fatto, non si può parlare di persona offesa.

Caso pratico: Si dà il consenso ad alcuno di prendersi un oggetto che ci appartiene, ed egli se ne appropria. Evidentemente mancano nel fatto gli estremi di qualsiasi reato e non v'è persona offesa; ma, poichè l'articolo parla di persona offesa, ciò vuol dire che l'articolo intende parlare di consenso prestato dopo il fatto.

Or se prestato dopo, non può escludersi la responsabilità. Vi può essere una remissione soltanto, ma essa non esclude l'esistenza del reato.

ALOISI. Al Sen. De Blasio osserva che il consenso della persona offesa non può essere mai sopravvenuto. Per quel che concerne il contenuto dell'articolo in esame, fa presente che il Progetto doveva pur dettare una norma relativa al consenso dell'offeso nei casi in cui tale consenso possa essere giuridicamente rilevante agli effetti della non punibilità dell'agente, e ciò per due fondamentali ragioni.

Il tema è uno dei più discussi nella dottrina contemporanea anche italiana: ricorderà, fra gli altri, gli studi del Crispigni. Codesta elaborazione scientifica trae la sua origine dalla necessità di risolvere un notevole numero di casi di rilevante interesse sociale, che la vita odierna ha posto in essere o ha contribuito a mettere in luce. Un Codice moderno non può ignorarli e deve dettare una norma che ne additi la soluzione appropriata.

In secondo luogo, la norma che il Progetto ha dettato nell'articolo in esame, può considerarsi come la premessa indispensabile di un complesso di norme particolari, che si trovano inserite nella parte speciale a proposito di singoli delitti e, sopra tutto, di delitti contro la persona.

Ciò posto, è da esaminare se per caso il Progetto avrebbe potuto inserire nell'articolo in esame una disciplina più complessa di questa materia. Si accusa di indeterminatezza questo articolo perchè esso non indica, sia pure agli effetti della esclusione della punibilità, quali diritti debbano considerarsi disponibili e quali indispensabili. Ora una siffatta determinazione non sarebbe stata in alcun modo possibile in questa sede. È l'ordinamento giuridico, nella sua continua evoluzione, alla quale contribuiscono i coefficienti più varî, che deve dire se e a quali condizioni un determinato diritto sia o meno disponibile. Dei dati relativi terrà conto colui che è chiamato ad applicare la legge penale, per accertare, in base alla norma in esame, se l'agente sia o meno punibile.

Del resto non sarebbe nemmeno esatto affermare che il Progetto manca di qualsiasi disciplina relativa alla determinazione dei diritti disponibili. Quando codesta determinazione rientrava nella competenza del legislatore penale, il Progetto non ha mancato di dettare una disciplina concreta, che presuppone tale determinazione. Così, per tacere di altri casi, ha risoluto la troppo nota questione della « eutanasia » e l'ha risoluta affermando sostanzialmente la indisponibilità, in quella forma, del diritto alla vita. E ha poi, sempre a proposito di singole figure criminose, tracciato norme relative alla capacità nell'offeso di consentire, obbedendo a un criterio così uniforme, che l'interprete si potrebbe forse domandare se con un lieve sforzo un Progetto, così rigorosamente sistematico, come il nostro, non sarebbe potuto pervenire addirittura alla formulazione di norme di sintesi.

DE BLASIO. Vorrebbe che fossero concretamente disciplinate le manifestazioni sportive.

PRESIDENTE. La questione non può essere risolta in questa sede. Tuttavia va notato che l'articolo come è scritto lascia il tempo che trova, perchè mentre il problema esiste ed è elegante questione esaminare, entro quali limiti, il *boxeur* vada

punito, o il medico possa fare morire il sofferente che non ha più speranza di vivere o ad un Circolo possa essere permesso di squalificare un socio, il Codice si limita a constatare il problema, ma non risolve il quesito.

FERA. Si associa.

PRESIDENTE. Si potrebbe quanto meno fare richiamo alle infrazioni delle norme disciplinari o consuetudinarie regolanti le manifestazioni sportive.

SOLMI. Nota che l'articolo dovrebbe essere redatto in modo da apparire più semplice, specie nella prima parte.

PRESIDENTE. Si dovrebbe inoltre eliminare la parola « dissenso ».

FERA. Vorrebbe che la Commissione formulasse gli emendamenti da introdurre nel senso accennato dal Presidente.

PRESIDENTE. Ritiene più conveniente esprimere un voto generico, segnalando l'insufficienza dell'articolo.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 7

Seduta del 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatore DE BLASIO; Deputati FERA e SOLMI. Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 55 a 58 (Titolo III del Libro I: « Del reato »).

Art. 55.

PRESIDENTE. Rileva che sarebbe opportuno sopprimere nel secondo capoverso l'inciso « per errore di fatto », sembrandogli eccessivo limitare l'esclusione della punibilità all'errore di fatto, mentre si può trattare di persone che ritengano in buona fede che l'ordine sia stato legittimamente dato. Lo stesso dicasi – a maggiore ragione – di coloro che siano vincolati da una disciplina gerarchica.

ALOISI. In questo caso, quando si tratta di una disciplina, come quella dei corpi armati dello Stato, si applicherà la norma dell'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. L'ultimo capoverso esige che non sia consentito alcun sindacato, ma questo è un caso rarissimo.

DE BLASIO. Pensa che il fatto di ritenere che un ordine emani legittimamente da un'autorità che invece era incompetente, costituisca errore di fatto.

PRESIDENTE. In questo caso è indiscutibile che trattasi di errore di diritto, ma l'agente non deve rispondere se, per esempio, esegue un mandato di arresto rilasciato da un magistrato incompetente.

DE BLASIO. C'è la buona fede.

ALOISI. Ricorda i lavori preparatorî e la Relazione del Guardasigilli su questo punto, particolarmente delicato. In linea di principio l'inferiore ha non il diritto, ma l'obbligo di discutere l'ordine del superiore dal punto di vista della legittimità, e ciò a garanzia della libertà e dell'onore dei cittadini. Egli sarà quindi punibile se abbia eseguito un ordine illegittimo, salvo che abbia agito ritenendo, per errore di fatto, di obbedire a un ordine legittimo. Questa è la prima eccezione che il Progetto stabilisce alla punibilità dell'inferiore. La seconda eccezione è quella stabilita nell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, la quale è di così evidente portata da non prestarsi ad alcuna discussione. Furono in seno alla Commissione Ministeriale ventilati altri casi di eccezione: ma il Guardasigilli ritenne di non potere accogliere le relative proposte per le ragioni che sono indicate nella Relazione. Così fu proposto

che si dovesse esentare da qualsiasi responsabilità l'inferiore in tutti quei casi in cui egli avesse agito avendo un giustificato motivo di ritenere legittimo l'ordine da lui eseguito. La Relazione indica come siffatta proposta sarebbe non conforme ai principî fondamentali accolti dal Progetto in tema di errore e potrebbe indurre il pericolo di un'applicazione del presente articolo arbitraria e ingiusta.

PRESIDENTE. In questi casi è l'autorità che ha dato l'ordine che bisogna colpire.

SOLMI. Ciò è previsto nella prima parte.

DE BLASIO. Ritiene che si potrebbe sostituire l'inciso « abbia ritenuto di obbedire » con l'altro « abbia ragione di credere ».

PRESIDENTE. Pensa che, se per errore di fatto si intende buona fede, ciò basterebbe, ma se si esclude qualsiasi errore di diritto che abbia potuto cagionare la buona fede, la norma è eccessiva.

Ad ogni modo si segnaleranno queste osservazioni all'on. Ministro.

Così rimane stabilito.

Art. 56.

DE BLASIO. Nota che la impunità per legittima difesa è di un'ampiezza enorme. Nei Tribunali e nelle Corti non vi sarà causa in cui non si sosterrà che il fatto avvenne in istato di legittima difesa e che essa fu proporzionata all'offesa.

Inseguire ed uccidere il ladro per riprendere il portafogli rubato, anche ad un terzo, non sarà un fatto punibile, poichè (si sosterrà) la uccisione era necessaria per impedire che il ladro trafugasse il portafogli. L'uccidere chi percuota altri ingiustamente, non sarà un fatto punibile, perchè si vorrà dimostrare che l'omicidio dell'offensore era necessario alla salvezza della persona percossa. Ed anche uccidere per evitare il pericolo attuale di ingiurie o altre offese ingiuste (e si è pur soppressa la parola « grave ») sarà un fatto lecito non soggetto a sanzione penale.

E tanto più apparisce estremamente ampia ed eccessiva la scriminante contenuta nell'articolo 56, per quanto ha tratto alle violenze tra privati, in quanto, per contrario, l'uso delle armi da parte dell'autorità allora soltanto è considerato legittimo dal successivo articolo 57, quando essa sia stata costretta dalla necessità di respingere una violenza e di vincere una resistenza. Pel privato invece basterebbe difendere un diritto proprio o di altri, contro il pericolo attuale di una ingiusta offesa.

PRESIDENTE. Nota che nell'articolo è esagerato il concetto del diritto proprio e della sua difesa. Non vede poi perchè si debba dire difesa legittima e non legittima difesa.

ALOISI. Ricorda che il principio fondamentale accolto nel Progetto e conforme alla dottrina prevalente, la quale oggi sostiene che la legittima difesa non riguarda soltanto l'incolumità personale, ma deve estendersi logicamente alla protezione di tutti i diritti in genere, concorrendo determinate circostanze e con l'osservanza di determinati limiti. Tutto il problema di politica legislativa consiste nello stabilire codeste circostanze e nel fissare codesti limiti. Il Codice vigente restringe, è vero, la legittima difesa ai soli attentati contro la persona, ma nel campo dell'onore lo stesso Codice vigente ammette per l'ingiuria qualche cosa di più, una specie di vendetta privata, chè tale si potrebbe in fondo chiamare la ritorsione. Del resto, il principio fondamentale, da cui parte l'articolo in esame e che di per sè stesso non consente distinzioni in ordine alla natura dei diritti, ai quali è assicurata la difesa individuale, è il seguente: quando manca la difesa da parte dello Stato, è autorizzato il cittadino a sostituirvisi, agendo per tal modo, in rappresentanza dello Stato, nella difesa dei proprî diritti, minacciati dal fatto ingiusto altrui. È evidente anzi che sotto questo profilo il cittadino più che un diritto, esercita un dovere, quando si difende dall'altrui offesa.

DE BLASIO. Ma non da qualsiasi offesa, sibbene nei casi in cui giuridicamente, moralmente ed umanamente uno si debba difendere.

ALOISI. È questo appunto il problema delle circostanze che debbono concorrere, e dei limiti che debbono essere osservati: problema al quale testè ha accennato. In rapporto alle prime il Progetto stabilisce che deve esservi il « pericolo attuale » di un'offesa ingiusta; in rapporto ai secondi il Progetto stabilisce che « la difesa deve essere proporzionata all'offesa », ben s'intende, minacciata.

PRESIDENTE. Osserva che la proporzionalità si riferisce all'entità dell'offesa e non all'importanza del diritto leso, mentre è quest'ultima proporzione che bisogna stabilire. Dicendosi difesa proporzionata all'offesa si ha l'impressione che si voglia fare riferimento solo alla forza offensiva e non anche all'entità del diritto. Ciò non può lasciar tranquilli, perchè non si può ammettere che per un oggetto di valore infimo si possa opporre una difesa sproporzionata, lesiva di un diritto molto più importante della controparte.

DE BLASIO. Si deve considerare prevalentemente la persona: non vi è Codice in cui la legittima difesa faccia astrazione dal pericolo della persona.

ALOISI. Al contrario i progetti moderni non fanno alcuna limitazione, ma fanno menzione, in genere, di legittima difesa, ponendo a fondamento dell'istituto, esteso a tutti i diritti in genere, la proporzione fra la difesa e l'offesa, sempre che non sia possibile, nel momento in cui il fatto si verifica, l'intervento degli organi dello Stato.

PRESIDENTE. Ma quando si dice che si deve proporzionare la difesa all'offesa si può finire col giustificare qualunque atto violentissimo che sia compiuto in difesa di un diritto trascurabile.

ALOISI. Non sembra; occorrerebbe che anche l'offesa minacciata (attualmente, come specifica il Progetto) fosse stata del pari violentissima. Allora soltanto sussisterebbe quella proporzione tra la difesa e l'attacco, che è indispensabile perchè la prima sia legittima. Di fronte alla violenza dell'offesa minacciata, la qualità del diritto in pericolo sembra irrilevante.

SOLMI. Ritiene anch'egli che il concetto della proporzione applicato in modo troppo semplice sia pericoloso. Converrebbe forse tornare alla dizione del Progetto preliminare, dove si parlava di pericolo attuale di un'offesa grave ed ingiusta. L'aggiunta della parola « grave » fa subito pensare ad un elemento di una qualche importanza, che completa e precisa il concetto della legittima difesa secondo l'osservazione del Presidente, mentre la proporzione della difesa all'offesa è implicita nell'articolo 59, che parla dell'eccesso colposo.

FERA. Concorda con l'on. Solmi, e del resto il Ministro ha spiegato nella sua relazione che tale è il suo pensiero. La Commissione Ministeriale volle l'aggiunta della proporzione, ma essa è pericolosa per l'interpretazione che la pratica giudiziaria può darle. Il ritorno al testo primitivo potrà invece eliminare ogni inconveniente.

PRESIDENTE. Si associa alla proposta degli onorevoli Solmi e Fera. E, se poi si voglia mantenere l'attuale articolo, si dovrebbe aggiungere che la difesa deve essere proporzionata, oltre che all'offesa, anche all'entità del diritto che si vuol difendere.

Così rimane stabilito.

Art. 57.

PRESIDENTE. Osserva che si dovrebbe precisare che la violenza deve essere attuale.

ALOISI. Nota che si parla di « necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità »; il che significa che non deve esservi, nel momento in cui è commesso il fatto, la possibilità di usare altri mezzi per respingere la violenza o vincere la resistenza.

DE BLASIO. Rileva che qui si è adoperata l'espressione «respingere» mentre nell'articolo 56 si è parlato di difendere, ed insiste perchè anche nell'articolo 56 si adotti l'espressione « respingere ».

Si richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro su tale proposta.

Art. 58.

DE BLASIO. Osserva che pare superfluo il secondo capoverso perchè è intuitivo che, se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia, l'esecutore del fatto non è che un istrumento dell'opera criminosa del determinatore.

Quanto al primo capoverso nota che, se per esempio brucia un teatro, anche il carabiniere di servizio è un uomo che ha il diritto di salvarsi se nulla può fare per la salvezza degli altri.

ALOISI. Non si può ammettere, in modo assoluto, che il carabiniere per salvare sè stesso uccida o ferisca altri, cioè coloro stessi la cui incolumità personale egli ha il dovere giuridico di proteggere.

FERA. Gli sembra giusto che chi ha il dovere giuridico di esporsi al pericolo non debba fruire di alcun beneficio.

PRESIDENTE. Se il carabiniere, nel caso indicato dal Commissario De Blasio, per salvare sè stesso schiaccia una donna o un bambino risponderà di omicidio. A lui non è permesso quello che è permesso ad un altro cittadino. Si sono avuti meravigliosi esempi di eroismo per l'adempimento di un dovere, e la norma ne è il riflesso.

SOLMI. Sarà in ogni caso il giudice che valuterà le circostanze del fatto, ma non si può stabilire nel Codice la non punibilità.

PRESIDENTE. Osserva che il Codice attuale parla di pericolo grave.

SOLMI. Il Progetto, invece, parla di danno grave.

PRESIDENTE. È il pericolo che deve essere grave. La gravità del danno non ha importanza, se non vi ha serio pericolo di soffrirlo.

DE BLASIO. Non si misura il pericolo, bensì il danno. È questo che deve essere grave.

FERA. Se si modifica l'articolo 56 si dovrà modificare anche l'articolo 58.

PRESIDENTE. Ha qualche dubbio sul secondo capoverso.

ALOISI. Il Progetto ha inteso prevedere l'ipotesi della « vis compulsiva », cioè della violenza morale. Se taluno, puntando la rivoltella alla tempia di altri, gli fa apporre una firma falsa su di una cambiale, il costretto trovasi in stato di necessità e quindi non sarà punibile, ma del falso risponderà colui che ha posto in essere la minaccia. Diversa nella sostanza, come nella previsione, è l'ipotesi della violenza fisica, la quale forma oggetto delle disposizioni dell'articolo 50. Affinchè la violenza morale possa determinare nella persona minacciata lo stato di necessità, è indispensabile il concorso di quelle stesse condizioni che la prima parte dell'articolo 58 prescrive per l'ipotesi tradizionale, in cui lo stato di necessità sia determinato da forze della natura, dal fortuito, dal caso. Ora è evidente che tale concorso di condizioni non poteva essere richiesto, nè difatti è richiesto, nell'articolo 50 per l'ipotesi ben diversa di violenza fisica. È appena da aggiungere che in tema di responsabilità penale il fatto del terzo è equiparato alla forza maggiore, in questa, come in altre ipotesi. In applicazione dei concetti esposti, addurrà un altro esempio. Così, se Tizio dice semplicemente a Caio: se non gridi abbasso il Re, ti ammazzo, Tizio dovrà essere punito per aver gridato ? Secondo il Progetto il quesito sarebbe da risolvere in senso affermativo, perchè, salvo che concorrano particolari circostanze di tempo, di luogo o di persone, quella minaccia non era tale in realtà, da non potervisi sottrarre. Se invece Tizio mette la rivoltella alle tempie di Caio, e costui grida abbasso il Re per salvare la vita, ecco un caso tipico in cui si verifica quello stato di necessità, per cui Caio

non potrà essere ritenuto responsabile del delitto, mentre codesta responsabilità sarà tutta di Tizio.

SOLMI. Ma in questo caso si versa in tema di violenza fisica.

ALOISI. No, perchè la violenza fisica si differenzia nettamente, nei suoi caratteri fondamentali, dalla violenza morale. L'una colpisce la così detta libertà esterna del volere; l'altra la libertà interna. La prima attiene all'organismo fisico, al corpo dell'agente, il quale conserva normalmente la piena coscienza di quel che altri commette servendosi di lui come di uno strumento materiale («non agit, sed agitur»). Libera è l'intelligenza della persona fisicamente coartata, ma questa è nella materiale impossibilità di non fare ciò che altri le fa fare. Tale è appunto il caso di chi appone la firma altrui su di un effetto cambiario, perchè altri gli ha, a tal fine, con violenza afferrato la mano. La violenza morale, così detta perchè attiene al morale dell'agente, agisce prevalentemente sull'intelligenza di colui, contro il quale la minaccia è diretta; il turbamento, che ne deriva, può giungere al punto di togliergli la libera determinazione dei propri atti. Ma questa non è che una eventualità; mentre per la violenza fisica l'eliminazione della libertà del volere è certezza. Si può resistere infatti alla azione intimidatrice di qualsiasi anche più grave minaccia; ma non si resiste alla violenza fisica altrui, tradizionalmente paragonata alla forza maggiore.

Generalizzando questi concetti, si afferma in contrario che, malgrado la pressione derivante da violenza morale, la volontà tuttavia sussiste «etiam coactus, tamen voluit». Ma nel campo del diritto penale non sarebbe stato possibile accogliere un principio così rigoroso; occorreva tener conto, per questo, come per altri istituti, della umana relatività. E perciò si distingue, come fa il Progetto attenendosi a un insegnamento assai antico, secondo l'intensità della minaccia e si ammette che, se essa sia così grave da porre l'agente in un vero e proprio stato di necessità, la persona necessitata non è punibile. Questi sono, a suo avviso, i termini della distinzione, alla quale testè accennava.

PRESIDENTE. Questa è una distinzione ideologica, ma non corrispondente ai fatti. Quando uno è sotto la coercizione dell'arma, trattasi di violenza fisica. Si supponga poi che taluno abbia appiccato il fuoco volontariamente ad un teatro e che altri sotto la minaccia del pericolo grave abbia schiacciato delle persone: di questo fatto risponde anche l'autore dell'incendio? Dovrebbe rispondere; ma sembra, secondo il progetto, che solo se si tratti di violenza morale la responsabilità ricada sull'autore della violenza, in quanto il capoverso, come è formulato, pare che escluda che nel caso di costrizione fisica il determinatore sia responsabile dell'evento. È questo il dubbio che bisogna eliminare.

ALOISI. Nota che l'articolo consta di tre parti. La prima disciplina nei suoi elementi fondamentali lo stato di necessità. La seconda e la terza, costituite rispettivamente dal primo e dal secondo capoverso, prevedono ipotesi particolari. Il secondo capoverso, che prevede appunto l'ipotesi della violenza morale, va interpretato tenendo presente che nell'articolo 50 è stata già disciplinata la violenza fisica. Quanto al caso ipotetizzato da S. E. il Presidente, pensa che sussista, a norma dell'articolo 45, il rapporto di causalità tra il fatto dell'incendio e la morte di taluno degli spettatori, e che quindi il colpevole dell'incendio debba risponderne a norma degli articoli 429 e 585.

PRESIDENTE. Basterebbe parlare anche qui di costringimento fisico o morale.

ALOISI. Se ne è parlato in due articoli diversi data la differenza già segnalata fra le due ipotesi.

DE BLASIO. Poichè la prima parte dell'articolo dice che lo stato di necessità giustifica, salvo che la persona non ne sia stata essa stessa causa, chiede se ad un tale che grida «al fuoco» in un teatro per costrizione altrui e poscia invoca a suo favore lo stato di necessità, si possa opporre la disposizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Dalla discussione risulta che bisogna chiarire la prima parte dell'articolo precisando che l'autore del fatto che crea il pericolo risponde del danno che il pericolo ha cagionato. Quanto all'ultima parte, se si accenna ad una costrizione morale, essa può essere inclusa nell'articolo 50, e se si accenna invece ad uno stato di necessità cagionato dal fatto di un terzo, bisognerebbe coordinarla col capoverso dell'articolo stesso.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi egislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 8

Seduta del 20 dicembre 1929-Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatore DE BLASIO; Deputati FERA e SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale di Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 59 a 62 (Titolo III del Libro I: « Del reato »). – Relazione del Commissario Solmi sul Titolo II del Libro I (« Delle pene »). – Esame degli art. 17 a 27.

Art. 59.

DE BLASIO. Osserva che la dizione può dar luogo a dubbi ed a fallaci interpretazioni. Gli articoli 56 e 57 prevedono fatti volontari, i quali in tanto non sono imputabili in quanto compiuti nell'esercizio di un diritto. Vuol dire che, se nell'esercizio di questo diritto si eccedono i limiti della legge, l'eccesso è anche volontariamente avvenuto, e sarà quindi sempre punibile perchè conseguenza di un fatto volontario, e pertanto l'avvenimento, nella sua unità, non può dividersi in due parti, una volontaria ed un'altra involontaria e colposa.

Non è facile quindi comprendere il significato delle parole « se si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge ».

Non se ne intende agevolmente il significato, perchè l'eccesso, che è parte integrante del fatto, fu anch'esso volontario.

Vuol dire che, siccome si è ecceduto in caso di difesa, o di esercizio del diritto ecc., la pena non sarà così grave come sarebbe se non vi fosse lo stato di difesa o di necessità.

La legge invece subordina la punibilità alla condizione che il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.

Or si supponga che per respingere una violenza fosse bastevole percuotere soltanto e si faccia uso di armi micidiali e si uccida. Il fatto nella sua integrità costituirebbe evidentemente un omicidio scusabile per eccesso di difesa.

Se è così, quale significato possono avere le parole « Se si eccedono colposamente i limiti imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi ? ».

Se si accenna all'omicidio commesso è certamente effetto di un fatto volontario e doloso, abbenchè scusato.

Se si accenna alla sproporzionata violenza usata, e cioè all'uso di armi micidiali, quel di più è anch'esso effetto di un fatto volontario.

Se finalmente si vuole accennare a qualche altro fatto concorrente, allora non è necessario dire: sarà punito come colposo se previsto come colposo, perchè si sa da tutti che la legge punisce i reati colposi.

MANGINI. La relazione ministeriale spiega assai chiaramente che l'eccesso, rispetto ai fatti preveduti negli articoli 55, 56, 57 e 58, può essere doloso o colposo. Se è doloso, siamo fuori del campo di applicazione dell'articolo 59. L'eccesso può essere, invece, involontario, nel senso che è stato determinato da errore nella valutazione delle circostanze, le quali sono i presupposti degli articoli dal 55 al 58. L'errore di valutazione, a sua volta, può dipendere da errore incolpevole o colpevole. L'errore incolpevole (fortuito) discrimina, ossia rende applicabili, malgrado l'eccesso, gli articoli 55, 56, 57 e 58; l'errore dovuto alla condotta colposa dell'agente rende quest'ultimo punibile, non a titolo di dolo, ma di colpa, beninteso quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

PRESIDENTE. Al Senatore De Blasio osserva che gli articoli 55, 56, 57 e 58, richiamati nell'articolo 59 si riferiscono ad azioni lecite: pertanto non v'è concorso di dolo e di colpa.

DE BLASIO. Ma, se volontariamente si eccedono i limiti, l'azione diventa delittuosa.

PRESIDENTE. Ma in tutti i casi previsti da quegli articoli c'è volontà, ma non v'è dolo, perchè manca l'intenzione.

DE BLASIO. Quando si eccede volontariamente c'è dolo.

FERA. Si associa al Presidente: l'articolo stabilisce che, se si eccedano colposamente i limiti, il fatto è punito come delitto colposo solo se preveduto dalla legge. Pertanto il dubbio del Senatore De Blasio non ha ragione di essere.

DE BLASIO. Insiste nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Ritiene che invece di dire: « se il fatto sia preveduto come delitto colposo », sarebbe meglio dire « come reato ».

ALOISI. Osserva che non tutti i reati hanno la previsione dell'ipotesi colposa: per esempio il danneggiamento.

PRESIDENTE. E, se si commette una contravvenzione, resterà impunita?

ALOISI. Per l'applicabilità dell'articolo in esame è necessario che vi sia stato un errore di valutazione, il quale in tanto è punibile in quanto venne determinato da colpa; ma, se l'autore del fatto ebbe coscienza della sproporzione fra la difesa che poneva in essere e l'offesa temuta, e ciò nonostante agì, allora egli è in dolo e l'articolo non si applica più.

FERA. Ragione di più per accogliere la proposta del Presidente, in quanto dicendosi « reato » e non « delitto » si viene a chiarire l'articolo in modo da evitare ogni discussione.

PRESIDENTE. Il fatto può violare due disposizioni di legge: per esempio se taluno esagerandosi il pericolo di un incendio si metta a gettare i mobili dalla finestra.

ALOISI. In tal caso, se i mobili non appartengono a colui che li getta, vi potrebbe essere, se mai, un danneggiamento; l'ipotesi resterà tuttavia esclusa da questo articolo. Potrà nondimeno l'autore del fatto essere punito per contravvenzione, qualora avesse violato anche una norma contravvenzionale? È questa la domanda di S. E. il Presidente, la quale involge una questione di principio.

Riprenderà l'esempio di S. E. il Presidente; nel caso di incendio, esagerando colposamente il pericolo per la propria o l'altrui persona, Tizio getta dalla finestra, che dà sulla pubblica strada, i mobili dell'ospite.

Senza lo stato di necessità, Tizio avrebbe commesso un delitto e una contravvenzione cioè il delitto di danneggiamento e la contravvenzione, oggi preveduta nell'art. 475 del Codice Penale. Ma Tizio ha ecceduto i limiti impostigli dalla necessità. Secondo

l'articolo 50 del Codice tuttora vigente egli dovrebbe sempre rispondere del delitto di danneggiamento con una sostituzione e con una notevolissima diminuzione di pena; con eguale diminuzione di pena (salvo eventualmente le norme sul concorso formale) dovrebbe rispondere della contravvenzione. Al contrario, secondo l'articolo 59 del Progetto, egli non risponderà del danneggiamento perchè questo delitto non comporta la figura colposa. Risponderà invece della contravvenzione?

A nessuno verrà in mente di sostenere che, se non è applicabile l'articolo 59 del Progetto sull'eccesso colposo, perchè ivi si fa menzione soltanto delle disposizioni relative ai delitti colposi, non è nemmeno applicabile l'articolo 58 sullo stato di necessità, il quale esige che il fatto sia proporzionato al pericolo. Non è il caso di esaminare qui se la proposizione finale della prima parte dell'articolo 58, « sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo », aggiunta nel corso dell'elaborazione del Progetto, sia o meno necessaria, date le disposizioni dell'articolo 59. Certo è che argomentando, come ora si è accennato, si dovrebbe concludere che le contravvenzioni, commesse in istato di eccesso colposo di necessità, dovrebbero essere punite senza alcuna diminuzione di pena. E questo sarebbe semplicemente assurdo, dato che i delitti commessi in analoghe condizioni sono punibili solo a titolo di colpa e perciò in quanto sia configurata per essi dal legislatore la figura colposa.

Se così è, di tutta evidenza, secondo la formula come secondo il sistema adottato nell'articolo 59, sembra la conclusione opposta, quella della completa impunità. Il che permette di acquisire alla discussione un primo risultato: la non punibilità di chi commetta una contravvenzione per eccesso colposo di necessità è in relazione al sistema adottato dal legislatore per i delitti. Non è arrischiato l'affermare che codesto sistema risale, alle origini, alla teoria di Carrara sull'eccesso di difesa e che una volta ammesso, come si deve ammettere, che l'eccesso di difesa punibile non possa dipendere che da un errore di calcolo o di valutazione, anche la responsabilità di colui che agì versando in tali condizioni, non può essere che a titolo di colpa.

Ma, anche a prescindere da ragioni di sistema, che pure sono pregiudiziali e fondamentali, la risposta al quesito di S. E. il Presidente dovrebbe essere egualmente negativa. È tradizionale il concetto che in tutte le varie configurazioni dello stato di necessità il legislatore in sostanza non fa che cedere ad esigenze della pratica della vita, quella che è vissuta dalla comunità degli uomini; se invece avesse dovuto uniformarsi ed esigenze ideali di perfezione morale, avrebbe dovuto radiare dai Codici qualsiasi norma relativa allo stato di necessità. In questo ordine di idee, sarebbe stata giustificabile una norma che avesse imposto la punizione per fatti di lieve entità, quali le contravvenzioni, commessi sia pure in istato di eccesso colposo di necessità, ma tuttavia sempre in stato di necessità? Evidentemente, quelle stesse ragioni di umana necessità che giustificano l'istituto, nelle sue linee fondamentali, si oppongono a che possano essere considerate punibili le contravvenzioni commesse in istato di eccesso colposo di necessità; la tesi contraria rappresenterebbe, essa medesima, un eccesso rispetto alle ordinarie esigenze della repressione.

MANGINI. Dubita che il caso di colui che, esagerando il pericolo di un incendio, getta i mobili dalla finestra, rientri nei termini degli articoli 58 e 59. L'agente non cerca di salvare sè stesso, od altri, ma i mobili; e, ad ogni modo, potrebbe evitare il pericolo fuggendo.

Escluso, pertanto, lo stato di necessità, si dovrebbe, quindi, considerare l'ipotesi in base ai criteri normali della colpa. « Accertata la colpa », senza dubbio costui dovrebbe rispondere di omicidio colposo, se col getto di un mobile dalla finestra producesse, ad esempio, la morte di un passante; ovvero della contravvenzione preveduta dall'articolo 475 del Codice vigente.

Si può addurre l'esempio di chi, esagerando colposamente il pericolo di rimanere vittima di un incendio, al quale non abbia dato volontariamente causa, e che non poteva altrimenti evitare, si precipiti sulla pubblica via, mostrando nudità invereconde

(art. 490 del Codice vigente). Con la regola dettata nell'articolo 59 del Progetto, costui non sarebbe punibile per la contravvenzione. Identica norma è stabilita, per le cosiddette circostanze putative di esclusione dalla pena (articolo 63, ultimo capoverso).

La ragione della disposizione si trova, a suo avviso, nella opportunità politica di far funzionare, nonostante la colpa dell'eccesso, le discriminanti, rispetto a fatti minimi (contravvenzioni) che non ledono alcun diritto concreto dei terzi.

FERA. Ritiene che l'articolo debba essere modificato tenendo conto delle osservazioni del Presidente e del Senatore De Blasio.

PRESIDENTE. Si può segnalare al Ministro la proposta di sostituire la parola « delitto » con la parola « reato ».

Così rimane stabilito.

Art. 60.

DE BLASIO. Osserva che la dizione può dar luogo a gravi equivoci. Certo è assai meno chiara di quella del Codice vigente.

Secondo il Codice in vigore, per esservi tentativo punibile occorre che sia cominciata l'esecuzione del reato con mezzi idonei a portarla a compimento e che la esecuzione stessa sia interrotta da circostanze non dipendenti dalla volontà del colpevole.

Purtroppo nell'applicazione di questi concetti sorgono non di rado gravi questioni, per stabilire dove finisce la preparazione del delitto e ne comincia l'attuazione.

Il Progetto adotta invece una dizione così generica che qualunque atto preparatorio, se adatto al fine, potrebbe definirsi atto esecutivo.

L'articolo dice: « Colui che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato ». Per tal modo chi carica un fucile, per uccidere, evidentemente compie un atto idoneo a raggiungere il suo proposito, ma non per questo commette un tentativo di omicidio, anche se si avvia al luogo designato alla strage, anche se in agguato vi abbia attesa la vittima.

Ma secondo il Progetto lo si potrebbe chiamare a rispondere di omicidio tentato, mentre si sa che per mezzo idoneo al fine non s'intende qualsiasi mezzo adatto alla esecuzione che dovrà avvenire, ma ad attuare l'opera crimonosa che sia in fatto cominciata.

Perchè vi sia vera e propria preparazione occorre che tutto ciò che si prepara concorrerà a suo tempo, come mezzo efficace ed idoneo a tradurre in atto il proposito criminoso.

Se poi nella frase: « compiere atti idonei » s'intende di configurare l'atto esecutivo, non v'è nessuna ragione per non dirlo apertamente. Così si saprà che s'intende parlare di atto idoneo che dia inizio all'opera criminosa.

Nessuna gradazione poi vi è tra reato mancato e semplicemente tentato, essendo ugualmente punibile qualunque tentativo. Ciò è troppo rigoroso.

PRESIDENTE. Ritiene che il pensiero del Ministro sia che nella parola « compie » venga contenuto il concetto di atti di esecuzione; ma allora è meglio dirlo. Che se poi non si fosse, per esempio, alzata già la mira sull'avversario, ma solo si fosse andati ad aspettarlo col fucile carico, quest'atto sarebbe magari punibile con una misura preventiva, ma non si potrebbe ritenere atto di esecuzione.

SOLMI. Ritiene che il pensiero del legislatore sia chiaro, e che le difficoltà accennate dal senatore De Blasio siano infondate. Basti pensare che alla formula del Progetto preliminare è stato aggiunto l'inciso: diretto in modo « non equivoco ». Ciò è sufficiente a chiarire che si richiede proprio un cominciamento di esecuzione effettiva. Quanto alla abolizione del delitto mancato, ritiene che la Commissione sarà unanime nell'approvarla.

PRESIDENTE. Su quest'ultimo punto non vi sono obiezioni. Quel che importa è perfezionare la formula perchè quella attuale pone in essere un pericolo per

la libertà dei cittadini. Se infatti Tizio compra un veleno e si sa che egli ha un nemico, la pubblica sicurezza potrà affermare che non vi è dubbio che egli lo abbia comprato per uccidere.

ALOISI. Avverte che la relazione chiarisce completamente questo punto.

PRESIDENTE. Ma non tutti leggeranno la relazione.

FERA. La relazione è chiara, ma l'articolo non lo è egualmente.

SOLMI. Nel caso del veleno, poichè esso può essere usato anche per ragioni terapeutiche, gli sembra che manchi il requisito voluto dalla legge, della non equivocità.

PRESIDENTE. Le apparenze possono rendere non equivoca l'intenzione dell'acquisto, giudicando, per esempio, dalla sola professione dell'acquirente e dalla natura del veleno.

DE BLASIO. Se chi va ad appostare la vittima, lo dichiara apertamente, questo fatto costituisce tentativo? No di certo.

ALOISI. No; ma se poi con l'arma in pugno si pone in agguato, questo fatto costituirà tentativo.

PRESIDENTE. Ed allora, se si prega il Ministro di chiarire la formula, non si fa che venire incontro al suo pensiero.

FERA. È necessario trasfondere nella dizione della legge il concetto chiaramente espresso nella relazione.

ALOISI. Rileva che i compilatori del Progetto si sono trovati dinanzi ad uno stato d'incertezza della dottrina e della giurisprudenza. Ciò stante, si doveva riaffermare la vecchia distinzione tra atti di preparazione e atti di esecuzione? Il Progetto ha risposto negativamente, sostituendo alla vecchia distinzione, dimostratasi insufficiente a plasmare la disciplina del tentativo in modo da assicurare in tutti i casi la difesa della società, una distinzione nuova, basata sul seguente criterio: allora l'agente sarà punibile a titolo di tentativo, quando egli avrà posto in essere un atto idoneo e non equivoco, diretto a commettere un determinato reato. L'atto deve essere idoneo, cioè capace di produrre l'evento; la sua inidoneità escluderebbe la punibilità dell'agente per un principio generale, comune a tutti i reati, consumati o tentati, e che troviamo stabilito nel primo capoverso dell'articolo 53. L'atto deve essere in pari tempo non equivoco, cioè deve rivelare, di per sè, l'esistenza di una volontà diretta a commettere quel determinato delitto. Quando non sia dubbia la capacità dell'atto a produrre l'evento e non sia parimenti dubbio, perchè l'atto stesso ne fa testimonianza, che esso era diretto a commettere quel determinato delitto, sorge evidente la necessità della repressione. A niuno verrà in mente di dire che così si puniscono i reati di pensiero: basti riflettere al requisito della idoneità o capacità causale dell'atto. Nè si dica nemmeno che la libertà, l'onore dei cittadini non siano sufficientemente tutelati: basti riflettere che, oltre al requisito della idoneità, occorre quello della univocità dell'atto. Che cosa s'intende per univocità?

La Relazione risponde mettendo in luce che l'univocità deve essere intesa nel senso della obiettiva direzione degli atti all'evento. La norma adottata dal Progetto, così intesa mentre impedirà che si dia corpo alle ombre, libererà l'interpretazione e l'applicazione della legge penale da quello stato di incertezza in cui oggi versa, non certo a beneficio della protezione penale della società.

SOLMI. Quando gli atti di preparazione sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, si entra nel campo della esecuzione.

ALOISI. Ripete che l'articolo in esame richiede soltanto due requisiti: che gli atti rivelino di per sè, in modo non equivoco, l'intenzione di commettere un delitto, e che essi siano per sè stessi idonei. La distinzione fra atti preparatorî e atti esecutivi è abbandonata definitivamente dal Progetto perchè essa medesima era incerta e equivoca.

PRESIDENTE. Il concetto è esattissimo, ma bisogna por mente che il Codice non è applicato soltanto da giuristi. Del resto lo stesso legislatore con molta saggezza ha scritto il capoverso in cui ha tenuto conto di certi stati temporanei di eccitazione, ai quali succedono poi stati di calma, con la conseguente desistenza dall'azione. Ora, se tutti gli atti che si pensa di compiere in queste condizioni si dovessero colpire, non si farebbe che aumentare l'allarme e accrescere le cause di dissenso sociale.

DE BLASIO. E si impedirebbe il pentimento, perchè, se il fatto è punito egualmente, l'agente ha un incitamento a non pentirsi.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, rileva che la Sottocommissione, mentre approva la soppressione del delitto mancato, dichiara che comprende il pensiero del Ministro nel senso che compiere atti idonei si riferisce ad un principio di esecuzione, ma ritiene che il testo non esprima completamente tale concetto, potendosi prestare ad interpretazioni nocive alla libertà dei cittadini. Si potrebbe pertanto pregare il Ministro di elaborare la formula in modo che riesca più chiaro il suo pensiero.

Così rimane stabilito.

Articoli 61 e 62.

Non danno luogo ad osservazioni.

Titolo II. – **Delle pene.**

PRESIDENTE. Invita il Commissario, deputato Solmi, a riferire sul Titolo II.

SOLMI. Premette che, in rapporto alle pene, il Progetto del nuovo Codice accoglie, in gran parte, le linee segnate dal Progetto del 1927, ma con notevole semplificazione. Il sistema delle pene risulta perciò semplice, agile e vigoroso. Se si tien conto che, nell'applicazione, il Codice in progetto dà al giudice una certa autonomia, fondata su una fiducia piena nell'autorità giudicante, che contrasta col movente della prevenzione e quasi della sfiducia verso i poteri giudicanti, il quale ispira il Codice in vigore, si deve riconoscere che il sistema delle pene attuato nel presente Progetto si avvantaggia notevolmente su quello più complicato e meno vigoroso, che caratterizza il Codice vigente. Ciò non significa che sembri accettabile tutto ciò che è stabilito nel Progetto: l'ordinamento penale, segnato nei ventisei brevi articoli del Progetto, si trova proprio al centro del sistema del diritto penale, e forma perciò la parte più delicata, e forse più importante del Progetto stesso.

Il Progetto del 1927 si caratterizzava per un notevole aumento di rigore delle sanzioni penali, che muoveva quasi da una reazione alle evidenti tendenze di mitezza che, nella maggior parte dei delitti, salvo forse per quelli relativi alla proprietà, caratterizzava il Codice vigente. Il nuovo Progetto ha attenuato alquanto talune di quelle sanzioni, ma si tiene nella linea severa e rigorosa del primitivo Progetto. La pena è prima di tutto una repressione del reato, e si rende più rigorosa nei suoi fini non trascurati di prevenzione e di difesa sociale. Questo concetto robusto e completo della pena, il quale segue la dottrina classica, senza dimenticare i contributi della scuola positiva, ispira tutto l'organismo del Codice in progetto, e lo rende, sotto molti punti, encomiabile. Resta soltanto il dubbio se, in qualche caso, non sarebbe desiderabile qualche mitigazione, non già mossa da pietistici sentimenti, ma sopratutto dal timore che quella stessa autonomia lasciata al giudice non consigli, nell'applicazione, una propensione a forme più miti, che verrebbe a vulnerare il programma legislativo, con grave nocumento al principio di una severa e rigida giustizia distributiva. Senza dubbio, il nuovo ordinamento politico che si viene fortunatamente

instaurando nella Nazione ha dato un nuovo ritmo alla vita collettiva e ha rovesciato il concetto dei rapporti fra l'individuo e lo Stato, attribuendo a quest'ultimo una somma di potenza e di dignità prima d'oggi trascurata, con limitazione anche dei diritti individuali; ma forse questo nuovo ordinamento sarà per apparire più saldo se non sembri appoggiato a misure di rigore superate dai tempi.

Si riferisce principalmente a talune pene accessorie, come la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni, che nulla, nulla assolutamente aggiungono alla forte e armonica struttura che il Fascismo ha saputo creare nell'organismo del nuovo Stato contemporaneo.

Stima superfluo soffermarsi sui criteri metodici logicamente adottati nel Progetto per la semplificazione delle pene, per la feconda distinzione tra pene principali e pene accessorie, per l'adozione di nuove pene, e per l'abbandono di altre rivelatesi sterili (come, per esempio i così detti surrogati o complementi penali), per gli effetti e le conseguenze delle pene. L'organismo del nuovo Codice ha molto guadagnato in agilità, abbandonando talune definizioni teoriche, che erano nel Progetto primitivo e che potevano sembrare pericolose o superflue. E viene senz'altro alle singole pene.

Nelle pene principali rifulgono principalmente quelle doti di semplificazione, di schiettezza, di precisione, che saranno primo vanto di questo Codice. La tradizione nazionale trova qui il suo maggiore trionfo. L'idea semplificatrice, che fu promossa nel diritto dal nostro glorioso Muratori, il quale voleva detergere la giurisprudenza dai difetti della molteplicità e della confusione, progenitrici dell'arbitrio, e che trovò la linea precisa nelle auree pagine del Beccaria, reca un contributo prezioso ai progressi del diritto penale, in questo nuovo Codice, che ha rifuggito sapientemente da ogni complicazione e da ogni fronzolo, raggiungendo una semplicità che, oggi, è veramente unica e che domani sarà probabilmente imitata da altre codificazioni.

Per i delitti vi è una sola pena eccezionale: la pena di morte; due sole pene restrittive della libertà personale: l'ergastolo e la reclusione; una sola pena pecuniaria; la multa. Per le contravvenzioni, una pena restrittiva della libertà personale: l'arresto; una pena pecuniaria: l'ammenda.

Sono state eliminate dal novero delle pene principali, e giustamente, la detenzione, che, nella pratica, non si distingueva dalla reclusione, e il confino, ineguale nell'azione intimidatrice e afflittiva. Invece della detenzione, viene la reclusione, per cui il legislatore prevede forme applicative speciali; invece del confino, si delinea, come mezzo di prevenzione, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie, annoverato fra le misure amministrative di sicurezza. Ed eliminati pure, e non meno giustamente, sono stati i così detti surrogati penali o complementi di pena: riprensione giudiziale, arresto scontato nella propria abitazione dalle donne e dai minori, la prestazione d'opera in luogo della detenzione, la casa di custodia e via via. Mancava a queste forme ogni carattere di efficacia. Bene ha fatto il legislatore ad escluderle, mettendo al loro posto o la reclusione, ridotta di durata e di rigore, o la multa, misurata all'entità del delitto e alla capacità finanziaria del delinquente.

È ripristinata la pena di morte; ed egli non esita a dire ai colleghi che la sua opinione personale è favorevole, per certi delitti, a questa pena. Intanto essa non era mai venuta meno nel nostro diritto, poichè era stata mantenuta nel Codice penale militare. È presa anzi da questo anche la forma semplice e decisiva del nuovo diritto penale generale: la fucilazione; e di qui muovono anche le misure adottate per renderne non necessariamente pubblica l'esecuzione e per toglierne ogni tormentosità. La pena di morte era riapparsa occasionalmente nella legge «25 novembre 1926» sui provvedimenti per la difesa dello Stato; ma, occorre dirlo, apparve allora chiaro che la coscienza nazionale era matura ad accoglierla. Non si comprendeva come in un mondo, quale è il moderno, dove la morte è spesso annidata quasi agli angoli delle vie, a sorprendere talvolta l'innocente passeggero, fosse negato soltanto alla giustizia di esercitare una sanzione qualche volta necessaria. Non si comprendeva come potesse

essere giudicata umana quella segregazione cellulare, protratta talvolta per un ordine d'anni veramente tormentoso, e fosse invece proibito alla giustizia l'esercizio di una autorità veramente sovrana, quella di sopprimere dalla società umana coloro che di ogni senso di umanità si erano dimostrati veramente sprovvisti.

Non dirà ancora una volta le ragioni pro e contro la pena di morte. Dirà che contro la pena di morte vi è un solo argomento valido: quello dell'errore giudiziario. Ma, a parte che vi sono troppe ragioni a favore, è da ritenere che la pena di morte sia evitata in tutti i casi in cui vi sia qualsiasi men che minima ragione di dubbiezza; ed è da ritenere che la grazia sovrana possa tempestivamente intervenire là dove, assegnata la pena, sorga dall'opinione pubblica, o da nuovi elementi indiziari o probatori, qualche reazione che affacci una perplessità o un dubbio. In realtà, la società civile è autorizzata, da ragioni supreme di difesa, a sopprimere chi della vita si è dimostrato assolutamente indegno o quando la pericolosità dell'individuo si è dimostrata così grave. così insanabile da giustificare la morte. Si tratta soltanto di limitare questa pena ai soli casi veramente eccezionali, in cui esula qualsiasi residuo di umanità nel delinquente; e per questo il nuovo Progetto si avvantaggia sul Progetto del 1927, avendo meno esteso il campo della sua applicazione.

Vediamo i casi d'applicazione. Anzitutto vi è una norma generale, quella dell'articolo 76, per cui il cumulo di delitti punibili con la pena dell'ergastolo dà luogo all'applicazione della pena di morte. Si tratta di casi eccezionali, in cui il concorso di delitti atroci rivela la impressionante pericolosità del reo, toglie ogni dubbio sull'errore giudiziario, dà alla giustizia il diritto di una sanzione severa, anche per una ragione di giustizia distributiva. Si tenga presente che, per questa applicazione della pena di morte, non si richiede soltanto l'incorso in più delitti gravissimi, ma l'incorso in delitti atroci puniti entrambi o tutti con l'ergastolo. Casi eccezionali, in cui l'aumento della pena è giustificabile. A difesa della società minacciata e a pena esemplare del colpevole, interviene la pena di morte.

Gli altri casi della pena di morte rientrano tutti in quei gravi e eccezionali delitti d'ordine politico e sociale, in cui sono manifesti la pericolosità del reo e il diritto di estrema difesa dello Stato: attentato all'integrità e indipendenza dello Stato (articolo 248); portare armi contro lo Stato, se chi le porta rivesta pubbliche funzioni (articolo 249); distruzione di opere e strumenti militari, se fatti a servizio di Stato estero e qualora comprometta la preparazione e l'efficacia bellica del Paese (articolo 260); sottrazione di documenti che compromettono la sicurezza dello Stato (articolo 262) o comunicazione di notizie segrete di uguale valore (articolo 264); spionaggio con conseguenze gravi (articoli 264 e 265); rivelazione di gravi segreti di Stato a scopo delittuoso (articolo 268) o utilizzazione di segreti di Stato a scopo delittuoso (articolo 270); attentato contro la persona del Re, del Papa, del Reggente, della Regina o del Principe ereditario (articolo 283); attentato contro il Capo del Governo (articolo 286); attentato contro il Capo di Stato estero (articolo 300).

Sono tutti reati che si connettono alla forma gravissima d'alto tradimento, per cui negli ordinamenti degli Stati è, di solito, comminata la pena di morte. Non solo, ma la legge, per applicare la pena di morte, vuole che tutti quei fatti rivestano, per la loro indole e per le conseguenze effettivamente dannose, gravità particolare; vuole che non si sia in presenza di una qualsiasi specie di attenuante, poichè altrimenti ordina che la pena sia attenuata, conforme alla gravità del delitto (articolo 68, articolo 315). E qui sta la garanzia che si tratti veramente di delitti di estrema pericolosità, per cui l'estremo supplizio risulti giustificato.

La pena di morte si estende anche al caso di alto tradimento grave contro uno Stato alleato in guerra (articolo 278). Lo stato eccezionale di guerra giustifica forse questa estensione.

Finalmente la pena di morte si applica nei casi di gravissimo delitto, che si distingue per speciale ferocia: strage (articolo 428); procurata epidemia con effetti letali per

più persone (articolo 444); avvelenamento di acque o sostanze alimentari per fine di morte e con effetto mortale per più persone (articolo 445). Tutti casi veramente gravissimi ed eccezionali.

Quanto alla pena dell'ergastolo, che si applica per i delitti gravi, in sostanza, conforme alle direttive del Codice vigente, l'applicazione della pena di morte e la semplificazione delle pene introdotta nel nuovo Codice hanno consentito di eliminare la segregazione cellulare, che nel Codice vigente imprimeva alla vecchia sanzione giuridica una crudeltà raffinata e forse vana, che pareva un compenso alla artificiosa rinuncia alla pena di morte. Il nuovo Codice sostituisce, nei casi più gravi, ad arbitrio del giudice, una misura meno crudele, che raggiunge tuttavia il fine della vecchia ed eccessiva penalità: l'isolamento diurno. Tale isolamento è reso obbligatorio quando il condannato all'ergastolo debba rispondere di altri delitti, ma è tenuto in misura inferiore e con gradazione umana.

Il Progetto attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di disporre che la pena definitiva perpetua sia scontata in una colonia o in un possedimento d'oltre mare; evitando con ciò che questa forma di penalità possa prendere carattere, come per altri Codici Penali, di penalità autonoma. Ciò è bene per noi, e per la dignità del nostro regime coloniale.

Quanto alla reclusione, si deve avvertire che il Progetto ha notevolmente elevato i limiti minimi e insormontabili di durata della pena: forse, nella revisione dei singoli articoli, sarà da suggerire qualche attenuazione. Rispetto al Progetto del 1927, qualche attenuazione ha portato il Ministro nel caso dell'arresto, che si applica, come pena più grave, per le contravvenzioni e in qualche caso eccezionale. E anche questa attenuazione non è ingiustificata.

Quanto alla pena pecuniaria, bene a ragione il Progetto attuale respinge l'idea di commisurarne l'elevatezza alle facoltà economiche del reo, ciò che è sempre di difficile accertamento e che condurrebbe alla eliminazione della pena per i non abbienti. Il Progetto mantiene il rapporto oggettivo fra la pena pecunaria o la gravità del reato, ed è giusto criterio. Esso eleva notevolmente la gradazione delle multe, e in qualche caso aggrava la mano, nel concetto che le multe gravi riescano meglio repressive per l'estrema sensibilità di taluni delinquenti alle pene in denaro. Il concetto non è ingiustificato, ma forse qualche revisione particolare potrà indurre a qualche attenuazione giustificata, che non nuocerà ai criteri logici del Progetto. In genere si può avvertire che i limiti delle pene pecuniarie sono stati elevati del quintuplo rispetto a quelli stabiliti dal Codice vigente.

Venendo alle pene accessorie, il relatore osserva che, rispetto ai delitti, l'enumerazione di queste pene non è lieve (articolo 19): perdita della cittadinanza, confisca generale dei beni del condannato, interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un'arte, interdizione legale, perdita della capacità di testare e nullità del testamento fatto, perdita o sospensione nell'esercizio dell'autorità paterna o maritale, pubblicazione speciale della sentenza di condanna. A dir vero, non tutte queste forme, tutte logiche, sembrano ugualmente opportune, pratiche ed efficaci.

La perdita della cittadinanza penetrò nella nostra legislazione fin dal 1925 per i colpevoli di turpi delitti contro la personalità dello Stato. Ma questo annullamento del vincolo giuridico tra il cittadino e la patria, si vide che, in qualche caso, quando il cittadino fosse all'estero e vi si dimostrasse, come nel medio evo, odiatore della patria e amico dei nemici della patria, perdeva ogni efficacia punitiva. Perciò il nuovo Progetto tende a mantenere, nonostante la perdita della cittadinanza, nelle varie disposizioni, quei doveri verso la patria, a carico del cattivo cittadino rifiutato, i quali rappresentino un peso, mentre priva altresì della capacità di acquistare « ope legis », in determinate circostanze, la cittadinanza italiana. In genere questa pena non sembra molto efficace.

Innovazione più grave si rivela quella pena che consegue a taluni gravissimi delitti (alto tradimento, strage, incendio, disastro procurato, epidemia procurata, avvelenamento di acque e di sostanze alimentari, con effetti letali per più persone), come effetto di condanna; la confisca generale dei beni, che determina la privazione assoluta e perpetua nel condannato delle capacità di dominio sui beni patrimoniali e quindi l'assegnazione dei beni allo Stato. Questa pena era riapparsa nel 1926 con la legge eccezionale sulla difesa dello Stato; ma il Progetto ha cura di disciplinarla con minuzia e con logica. Esso suppone che la efficacia intimidatrice di questa pena sia sicura, e che abbia il vantaggio di colpire il condannato anche nel caso di latitanza o di fuoruscitismo.

Ma è lecito dubitare, salvo in eccezionalissimi casi, dell'efficacia di tale pena. Anzitutto essa ha il difetto di far pesare i suoi effetti non tanto sul colpevole, ma anche sulla famiglia, che non dovrebbe essere chiamata in colpa. Opportunamente la legge disciplina la concessione dei sussidi alle famiglie, in proporzione delle sostanze e dei bisogni. Ma anche così la pena non perde il suo carattere odioso e di scarsissima efficacia.

Stima superfluo richiamare la storia triste di questo istituto. Fu nel medio evo che esso si profilò con tutta la sua tragica logica punitiva, sotto la figura del bando. Resa odiosa nei tempi moderni, cominciò ad essere eliminata là dove il sistema penale si faceva meno odioso. Abolita prima nel Granducato di Toscana, sparì dalle leggi di Francia, Belgio, Prussia, Italia coi progressi del diritto penale. In effetto, è scomparsa anche dai costumi, se non dalle leggi inglesi. Riappare ora nel Codice penale sovietico andato in vigore il 1° gennaio 1927.

È opinione del relatore che questa odiosa pena non dovrebbe entrare nel sistema del nostro Codice, così evoluto, così logico, così efficace. Non si dimentichi che questa pena, di scarsa efficacia, lascia strascichi incancellabili. Anche il nuovo Governo, dopo la Marcia su Roma, riceveva ancora le sollecitazioni degli eredi di Ciro Menotti a riparare gli errori della confisca dei beni ordinata nel 1831. Erano passati quasi cento anni, e ancora gli effetti odiosi di questa pena, specialmente nei casi di delitti politici, si propagavano. Si potrebbe dire che essa incide stranamente, con una striscia nera, sul piano luminoso dell'attuale Progetto. Non si dimentichi che la multa, in molti casi, può essere portata a 200 mila lire. La multa, come è congegnata nel Progetto, è ben più efficace. Esprime il voto che l'onorevole Ministro voglia riesaminare questa parte relativamente esigua del suo Progetto, e rimettervi la luce del suo ingegno.

Sorvola sulle altre pene accessorie, che sono state tutte logicamente costruite o applicate. L'interdizione dai pubblici uffici prende giustamente un carattere unitario, contro le regole divergenti del Codice in vigore; si applica non soltanto nel caso di abuso di ufficio pubblico, ma anche per condanna di un delitto che consiste in violazione dei doveri d'ufficio; è proporzionata alla gravità del reato. Per delitto doloso, alla condanna segue sempre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Le due pene della interdizione da una professione o da un'arte e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, anche nel mondo moderno, sembrano logicamente pensate e giustamente applicate nel Progetto. E logiche pure appariscono quelle pene accessorie determinanti speciale incapacità giuridica, di cui si discute nella dottrina l'indole penale o civile. Nei casi determinati, possono acquistare valore anche penale.

PRESIDENTE. Ringrazia l'on. Solmi per la nitida e pregevole relazione e apre la discussione sugli articoli.

Art. 17.

DE BLASIO. Sull'articolo 17 osserva che non sembra opportuno che si cancelli la detenzione dal novero delle pene.

Vi son delitti che è troppo rigoroso punire colla reclusione, e tra questi la massima parte dei reati colposi, lo sciopero non violento, la serrata, il duello, l'evasione, ecc.

PRESIDENTE. Non dissimula il suo rincrescimento per la abolizione della detenzione, perchè riconosce che sarebbe opportuna una pena diversa per i reati colposi, ma si rende conto delle ragioni pratiche che hanno suggerito l'abolizione medesima.

La Sottocommissione si limita a far voti che nell'ordinamento del sistema penitenziario si stabilisca una razionale differenziazione di trattamento fra i condannati per reati colposi e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità.

PRESIDENTE. Avverte poi che egli è personalmente contrario alla pena di morte. Non intende fare alcuna proposta concreta, in omaggio alle ragioni cui il Progetto ha obbedito, ma nota che, se la pena di morte si mantiene ancora nei Codici che un tempo l'inclusero, una legislazione che l'ha soppressa non la dovrebbe ripristinare. Nessuna grave ragione consiglia di introdurla nel sistema delle pene come pena ordinaria, mentre basterebbe lasciarla come misura eccezionale temporanea nella legge speciale, applicabile da giurisdizione speciale. Sotto il regime del Codice attuale, che ha soppresso la pena di morte, i reati di sangue sono diminuiti. Essa va man mano disparendo dai Codici, che la contenevano. Considera melanconicamente questo ritorno al passato. Dichiara, per altro, che con queste osservazioni ha inteso solo esprimere un suo profondo convincimento, ed uno stato di coscienza che ritiene doveroso di manifestare.

DE BLASIO. Si associa alle considerazioni del Presidente tranne per i delitti che mettono in pericolo la Patria, pei quali ritiene che possa consentirsi la pena capitale.

PRESIDENTE. Quanto all'eccezione formulata dal senatore De Blasio, dichiara che anch'egli non ha nulla da obiettare alla comminazione della pena di morte nei casi previsti dal Codice Penale Militare e che non contesta la necessità della legge eccezionale temporanea sulla difesa dello Stato.

SOLMI. Prega il Presidente di riservare la facoltà di fare – a questo proposito – le sue dichiarazioni al deputato De Marsico, oggi assente. Sono note infatti le sue opinioni in materia, chiaramente manifestate anche nella discussione parlamentare.

Così rimane stabilito.

Art. 18.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 19.

PRESIDENTE. Si associa al relatore on. Solmi nel ritenere che debba essere eliminata la pena della perdita della cittadinanza, anche per la sua scarsa efficacia, tanto più che dopo le prime applicazioni essa non è stata più usata. Bisogna pensare che colui che ha perduto la cittadinanza si sente più libero nelle sue azioni, mentre è interesse dello Stato di tenerlo più che mai avvinto al suo imperio.

DE BLASIO e FERA, Si associano.

PRESIDENTE. Si può quindi pregare il Ministro di considerare la nessuna efficacia di questa pena e l'opportunità di sopprimerla.

Così rimane stabilito.

FERA. Si associa al relatore nel proporre la eliminazione della pena della confisca generale dei beni.

PRESIDENTE. La Sottocommissione, dunque, propone per le ragioni esposte da relatore la soppressione di questa pena, la quale del resto ha suscitato moltissimi inconvenienti in Libia, ove si è applicata contro gli indigeni. Anche la giurisprudenza si è trovata imbarazzata: basti pensare alla grande quantità di controversie cui darebbe luogo, se la pena rimanesse, la disposizione per cui la confisca non pregiudica i diritti dei terzi. Per terzi si intendono i creditori con garanzie reali sui beni confiscati, o tutti i creditori? Nel secondo caso, occorrerebbe far scadere tutti i debiti del condannato ed aprire una procedura di concorso.

Quanto al numero 6, dell'articolo 19, ritiene che la nullità del testamento fatta prima della condanna, più che una pena possa considerarsi una conseguenza della perdita della capacità di testare, in quanto il testamento è un atto eminentemente revocabile.

MANGINI. La esplicita menzione della nullità del testamento fatto prima della condanna serve ad evitare ogni possibilità di discussione al riguardo. Tale espressione si trova anche nell'articolo 36, primo capoverso, del Progetto, e nell'articolo 33, primo capoverso, del Codice vigente.

FERA. Ma è un di più che non è necessario, poichè è evidente che qualsiasi atto compiuto fra i due tempi: delitto e condanna, è nullo, in conseguenza della pena accessoria della perdita della capacità di testare.

MANGINI. È nullo anche il testamento fatto prima del delitto, se interviene condanna.

PRESIDENTE. La sottocommissione è d'avviso di proporre all'onorevole Ministro anche l'eliminazione della confisca generale dei beni.

Così rimane stabilito.

Art. 20.

DE BLASIO. Non crede necessario dire che le pene sono inflitte dal giudice.

SOLMI. Giova a distinguere fra le pene principali e le accessorie.

DE BLASIO. Basterebbe parlare delle accessorie, sopprimendo l'inciso superfluo che si riferisce alle pene principali.

PRESIDENTE. Crede che la prima parte possa restare. Spesso si conferisce potestà giurisdizionale penale ad organi amministrativi; pertanto è bene stabilire che è il giudice che deve applicare le pene con sentenza di condanna. È un'affermazione che giova sia fatta nel Codice, perchè può servire di remora alla creazione di giurisdizioni penali speciali.

SOLMI e FERA. Si associano.

Art. 21.

DE BLASIO. Rileva che col far eseguire la pena di morte in uno stabilimento penitenziario si rende assai più lugubre e rattristante il luogo doloroso in cui tanti disgraziati scontano le loro pene. È come rendere più angosciosa la loro sorte già così tormentosa per tante sofferenze. Si può ben farla eseguire in luogo solitario, ma fuori dello stabilimento penale ov'è detenuto il condannato. Non è umano che si esegua in pubblico. Sarà sempre uno spettacolo rattristante.

FERA. Osserva che le sentenze di morte per i reati previsti dal Codice Penale Militare non si eseguono negli stabilimenti penali. Si associa pertanto alle considerazioni del senatore De Blasio.

ALOISI. Le preoccupazioni del Commissario De Blasio possono non essere condivise, soprattutto per ragioni di principio. Secondo l'on. Fera, l'esecuzione dovrebbe essere fatta in un luogo pubblico o privato ?

FERA. Questo lo stabilirà volta per volta il Ministro della Giustizia.

Propone quindi il mantenimento dell'ultima parte dell'articolo, e la modificazione della prima parte nel senso indicato dal senatore De Blasio, cui egli si è associato.

ALOISI. Fa presente la difficoltà di trovare altro luogo adatto, all'infuori degli stabilimenti penitenziari.

FERA. Vi sono le fortezze. D'altra parte lo stabilire che la scelta del luogo dell'esecuzione sarà fatta volta per volta dal Ministro, elimina ogni obiezione.

PRESIDENTE. Si può segnalare all'onorevole Ministro la proposta del Commissario Fera.

Così rimane stabilito.

Art. 22.

DE BLASIO. Osserva che l'isolamento, se si reputa necessario, deve essere diurno. Quello notturno è una pena vana. Troppo larga è poi la facoltà di destinare il condannato in una colonia d'oltremare ed ammetterlo al lavoro all'aperto anche prima che siano scontati tre anni di pena. Per tal modo il condannato all'ergastolo potrebbe essere sottratto ad una pena così grave e scontarla col lavoro all'aperto, cioè con una pena anche più mite della reclusione. Di quest'ampia facoltà non si potrebbe, a quanto pare, far uso che durante la espiazione, e quindi non già in seguito ad un giudizio di cognizione, ma in via di esecuzione e per determinazione del Governo. Questa facoltà del Governo è esorbitante, poichè, in base all'ultimo capoverso, potrebbe disporne anche prima del decorso dei tre anni stabiliti nel 2° capoverso dell'articolo stesso.

MANGINI. Il lavoro all'aperto non è pena a sè stante, ma un modo di esecuzione della pena. Quindi non si tratta di sostituzione di una pena ad un'altra, ma di modo di esecuzione della stessa pena. E sull'ammissione al lavoro all'aperto delibera il giudice di sorveglianza (articolo 148).

PRESIDENTE. Al senatore De Blasio osserva che per ore notturne si intendono quelle che vanno dall'ora della fine del lavoro in poi, anche prima cioè delle ore del sonno.

Rileva poi che il primo capoverso stabilisce, oltre il massimo dell'isolamento, anche il minimo: non vede la ragione di quest'ultima disposizione.

SOLMI. Occorre un congruo periodo, al di sotto del quale l'isolamento diurno non avrebbe alcuna efficacia.

FERA. Pensa che il minimo di sei mesi sia sproporzionato al massimo di due anni.

PRESIDENTE. Osserva che in taluni casi sei mesi di isolamento possono essere sufficienti a determinare gravi perturbamenti psichici. È d'avviso pertanto che il minimo debba essere lasciato all'arbitrio del giudice.

FERA e SOLMI. Si associano.

Si approva la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Quanto alla seconda osservazione del senatore De Blasio ritiene che sia un errore pensare alla istituzione di colonie penali nelle nostre Colonie. Di fronte agli indigeni occorre infatti aver sempre una grande superiorità morale, e non è davvero opportuno metterli in contatto coi nostri detriti sociali.

DE BLASIO. Insiste nel ritenere inopportuno che il condannato all'ergastolo possa essere ammesso al lavoro all'aperto, con il che si viene implicitamente a far

dipendere l'esecuzione o meno dell'ergastolo dall'arbitrio del Potere esecutivo e conseguentemente dai rapporti e dalle proposte dei direttori delle carceri.

ALOISI. Nota che il lavoro all'aperto è spesso più duro di quello all'interno, e che i detenuti, specialmente se hanno già trascorso un periodo notevole di tempo lavorando nell'interno dello stabilimento, difficilmente vi si adattano. Il provvedimento pertanto non è sempre a favore dei detenuti. Esso è deliberato dal giudice e non dipende dal direttore del carcere.

FERA. La dizione dell'articolo farebbe invece supporre che fosse un beneficio.

ALOISI. A seconda dei casi. Ed è facoltativo.

MANGINI. Si è usata l'espressione « può » in relazione alle possibilità pratiche di organizzare il lavoro all'aperto.

DE BLASIO. La facoltà di ammettere al lavoro all'aperto è del giudice o del Ministero?

MANGINI. Il giudice delibera, per l'articolo 148. L'esecuzione del provvedimento è, naturalmente, subordinata alle esigenze pratiche.

DE BLASIO. Ma l'articolo 148 non pare che abbia nulla a che fare con la facoltà del Ministro della Giustizia contemplata nel 3° capoverso dell'articolo 22.

Art. 23.

PRESIDENTE. Propone di togliere anche qui il minimo dell'isolamento.

Così rimane stabilito.

FERA. Nota che è eccessivo il massimo di un anno. Si potrebbe proporre di ridurlo a sei mesi.

PRESIDENTE. Si associa.

Così rimane stabilito.

Art. 24.

FERA. Data la soppressione della confisca generale dei beni, propone che il massimo della multa possa essere aumentato anzichè fino al triplo, fino al quadruplo.

DE BLASIO. Osserva che le stesse considerazioni fatte sull'articolo 22 valgono come critica all'articolo 23, per ciò che riflette la facoltà di cambiare la reclusione, sia pure di lunga durata (fino a 24 anni) nella pena del lavoro all'aperto in una colonia di oltremare.

Tornando poi all'articolo 24 nota che la multa fino a 50 mila ed in alcuni casi fino a 150 mila lire può costituire la distruzione della famiglia del condannato che dall'agiatezza verrebbe gettata sul lastrico.

S'aggiunga che chi è provvisto di molti mezzi pagherebbe e chi no, sconterebbe la sua insolvibilità con la reclusione estensibile fino a tre anni.

Si dovrebbe, almeno, quando la riscossione della multa pecuniaria mettesse una famiglia in condizione di grave disagio economico, dare al giudice la facoltà di applicare la disposizione dell'articolo 30, concedendo un sussidio alle persone in esso indicate.

PRESIDENTE. Si può segnalare questo rilievo all'onorevole Ministro.

Così rimane stabilito.

Art. 25 a 27.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 9

Seduta del 21 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatore DE BLASIO e Deputato FERA.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 28 a 42 (Titolo II del Libro I: « Delle pene »).

Art. 28.

PRESIDENTE. Chiede chiarimenti a proposito del secondo capoverso, il quale stabilisce che la condanna per delitto da cui derivi la perdita della cittadinanza produce altresì l'incapacità di acquistare la cittadinanza, sembrandogli che esso sia inutile.

ALOISI. Una straniera è condannata in Italia per un delitto che importerebbe, come pena accessoria, la perdita della cittadinanza, qualora fosse commesso da un italiano. In tal caso la donna straniera, di cui è cenno, potrebbe acquistare « ope legis » la cittadinanza italiana, maritandosi con un cittadino italiano? Bisogna rispondere negativamente. La condanna le ha tolto la capacità di acquistare la cittadinanza italiana e ciò in base al secondo capoverso dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. La straniera non potrà essere condannata alla perdita della cittadinanza italiana. Nè esiste poi una capacità d'acquistare una cittadinanza. Possono esistere degli impedimenti ad acquistarla, e questi possono consistere anche in condanne per reati diversi da quelli previsti nell'art. 38, secondo capoverso.

ALOISI. Si tratta a suo avviso, di due ipotesi diverse, le quali possono coesistere in quanto nella previsione della legge (il caso dinanzi citato potrebbe invece considerarsi come un caso limite) la perdita della capacità di acquistare la cittadinanza non è che una conseguenza o, se vuolsi, una irradiazione della perdita della cittadinanza. Non altrimenti il Progetto provvede nell'articolo 32 per l'interdizione dai pubblici uffici.

DE BLASIO. Si può trattare di uno straniero che sia divenuto cittadino italiano.

PRESIDENTE. Allora è cittadino italiano, e basterà l'ultimo capoverso.

MANGINI. Si è voluto comprendere esplicitamente così la perdita della cittadinanza come la perdita della capacità di acquistare la cittadinanza « ope legis » Per

esempio: una donna, in seguito a condanna, perde la cittadinanza italiana; posteriormente sposa un italiano. Si potrebbe dubitare se essa diventi, perciò cittadina italiana « ope legis »; ma, in forza di questo articolo, è certo che non lo può diventare. Lo potrà, dopo la riabilitazione.

PRESIDENTE. Anche in questo caso provvede l'ultimo capoverso. Sarebbe in ogni caso strano che i coniugi avessero diversa nazionalità, principio contrario alla nostra legge sulla cittadinanza, anche secondo l'ultima sua riforma, che ha riaffermato l'unità familiare dal punto di vista della nazionalità. Quanto poi alla riabilitazione, anche questa donna potrà conseguirla e ridiventerà cittadina italiana: non occorre dire due volte la stessa cosa, altrimenti nascono confusioni.

MANGINI. La riabilitazione non fa riacquistare senz'altro la cittadinanza; occorre il decreto Reale (articolo 183).

DE BLASIO. Crede che siano necessarie tutte e due le disposizioni.

FERA. Si può richiamare il precedente voto, espresso dalla Sottocommissione, con i rilievi fatti oggi.

PRESIDENTE. Si può quindi segnalare al Ministro che la Sottocommissione ritiene anzitutto assorbito dal suo precedente voto l'esame di questo articolo; ma, qualora quel voto non fosse accolto, fa rilevare che il penultimo capoverso non è facile ad intendersi ed è inoltre un'inutile ripetizione dell'ultimo, che ne comprende l'ipotesi.

Così rimane stabilito.

Art. 29 a 31.

PRESIDENTE. Anche per l'articolo 29 osserva che, ove venga accolto il voto per la soppressione della confisca, l'articolo medesimo deve essere eliminato.

Ritiene che il sussidio di cui all'articolo 30 debba ritenersi variabile a seconda che il bisogno aumenti o diminuisca, e crede pertanto che occorra, se l'articolo rimarrà, richiamare le disposizioni del Codice Civile sulla variabilità di questi assegni alimentari.

MANGINI. Il provvedimento è di carattere facoltativo, modificabile e revocabile quando varii o venga meno lo stato di bisogno.

ALOISI. Fa rilevare che nel Progetto di Codice di Procedura Penale è contenuta una norma per cui, verificandosi determinate condizioni, lo Stato può rinunziare alla esecuzione del provvedimento di confisca.

PRESIDENTE. Sarebbe bene collocarla qui.

Sull'articolo 31, chiede, come già ha accennato, quali siano i diritti dei terzi: i diritti reali o qualunque diritto creditorio, anche chirografario? Se fosse così la cosa sarebbe molto grave, perchè bisognerebbe prefiggere un termine per la denunzia dei crediti, fare un giudizio di accertamento, di liquidazione, di graduazione e di assegnazione ecc.

ALOISI. Secondo il Progetto si tratterebbe solo dei diritti dei terzi muniti di garanzia reale sugli immobili, che vennero poi colpiti dal provvedimento di confisca.

PRESIDENTE. E, se fosse così, sarebbe ingiusto.

DE BLASIO. Tanto più che i terzi non possono mai prevedere che il loro debitore commetta un delitto contro lo Stato.

FERA. Bisogna stabilire che si tratta di tutti i diritti dei terzi di data certa, e non solo di quelli con garanzia reale.

ALOISI. Le obiezioni esposte sono assai gravi; esse hanno a testimonianza del loro fondamento secoli di storia, ma ripete che lo Stato può rinunziare all'esecuzione della confisca.

PRESIDENTE. Crede non lieve il danno di stabilire una pena per non farne applicazione. D'altra parte non vede come il Ministro delle Finanze possa rinunziare a dare esecuzione di una pena inflitta dal magistrato per reati non fiscali.

Riassumendo la discussione, nota che per gli articoli 29, 30 e 31 la Sottocommissione mantiene la sua pregiudiziale di soppressione della pena della confisca. In caso di non accoglimento di tale proposta, fa rilevare che è indispensabile precisare nell'articolo 30 il carattere di variabilità del sussidio, e nell'articolo 31 che si tratta di tutti i diritti dei terzi e non solo di quelli con garanzia reale, ed infine che occorre stabilire una serie di norme per rendere agevole la liquidazione di tali diritti.

Così rimane stabilito.

Art. 32.

PRESIDENTE. Non comprende il perchè della minuta elencazione che in esso viene fatta, e nota che il n. 7, ad esempio, si può benissimo fondere con il n. 4. Chiede poi quale siano i titoli di cui parla il n. 4, perchè, non trattandosi dei gradi accademici, parrebbe trattarsi dei titoli nobiliari, che sono inerenti alla persona del cittadino.

ALOISI. La disposizione, di cui si tratta, corrisponde a quella del n. 3 dell'articolo 20 del Codice vigente; non riguarda i titoli nobiliari, ma comprende i titoli professionali.

DE BLASIO. Sul n. 5, osserva che la privazione di stipendio o pensione costituisce un gravissimo danno per la famiglia. Sarebbe opportuno quanto meno estendere a questo articolo la norma dell'articolo 30 relativa al sussidio alimentare.

PRESIDENTE. Si associa.

Crede che si possa domandare al Ministro di semplificare l'articolo, e di stabilire che, in caso di perdita di stipendio o pensione, si può accordare alla famiglia un sussidio alimentare.

Così rimane stabilito.

Art. 33.

DE BLASIO. Nota che bisogna tener presenti tutte le ipotesi dei reati speciali, potendo accadere che la grave pena dell'interdizione non sia sempre proporzionata all'entità della pena principale, specie nei reati colposi.

MANGINI. Giusta l'articolo 37, l'articolo 33 non è applicabile in caso di condanna per delitto colposo. Il capoverso dell'articolo 37 contiene poi un notevole limite alla applicabilità dell'articolo 35, sempre in tema di delitti colposi.

FERA. Nota che si può applicare l'interdizione anche per la violazione di un calmiere: ciò gli sembra grave. Vorrebbe inoltre che il massimo dell'interdizione fosse diminuito da cinque a tre anni.

PRESIDENTE. Osserva che è la prima volta che viene, con questo articolo, in discussione la tendenza a delinquere. Coglie l'occasione per chiedere che si spieghi come nel concetto degli autori del Codice si concili la tendenza a delinquere con il requisito della coscienza e volontà, giacchè qui la parola « tendenza » non ha l'identico significato attribuitole dalla scuola positiva penale.

ALOISI. La formula adoperata dall'attuale Progetto nell'articolo 111 precisa, anche meglio che non avesse fatto il Progetto preliminare, che deve trattarsi di persone che abbiano integre la coscienza e la volontà; altrimenti ci troveremmo in presenza di malati di mente (pazzi morali), che debbono essere trattati alla stregua di qualsiasi altro infermo di mente. La discriminazione fra le due categorie (delinquenti per tendenza e pazzi morali) è un caposaldo del Progetto.

PRESIDENTE. Il principio risulta chiaro dalle disposizioni del progetto; ma bisogna tener presente che la tendenza, secondo la opinione comune, è un fatto

indipendente dalla volontà. In base alla dottrina del Progetto è assurdo poter dire che si agisce senza volontà e coscienza e si è puniti. Enrico Ferri aveva trovato la formula della responsabilità legale, ma negli ultimi anni aveva riveduto la sua teoria, e aveva finito coll'ammettere che si può prescindere dal problema del libero arbitrio per stabilire l'imputabilità delle azioni umane. Crede che nel caso in esame siasi fuori di tali controversie. Qui si accenna ad un determinismo psichico che non esclude l'auto-decisione.

ALOISI. Esiste, e ciò è scientificamente provato, una categoria di individui che sono portati al delitto, pure avendo integre la coscienza e la volontà. In linea di principio, costoro non possono essere sottratti alla pena per i delitti da loro compiuti; a differenza degli infermi di mente, essi sono in grado di sentirla e la sentono. Vi sono poi persone in cui il difetto del senso morale è in relazione a una malattia di mente, clinicamente accertabile, e questi sono i pazzi morali di cui testè ha fatto cenno.

DE BLASIO. Come si fa a stabilire in punto di fatto che quegli individui sono inclinati al delitto? D'altra parte, se così è, vuol dire che la struttura del loro cervello è tale che essi non potevano agire diversamente.

PRESIDENTE. In questa parte il Progetto accoglierebbe, nelle conseguenze pratiche, un principio della scuola positiva, non di carattere morale ma di efficacia sociale, nel senso che la tendenza, anzichè essere una causa di maggior considerazione, è un indice di maggiore pericolosità e quindi un motivo di maggiore allarme sociale.

DE BLASIO. Allora si eliminino dalla società, ma non si puniscano.

PRESIDENTE. Ripete che la parola « tendenza » per l'autore del Progetto non esclude l'auto-determinazione al delitto.

DE BLASIO. Ma non si può presumere che vi sia la tendenza, in chi agisce con coscienza.

PRESIDENTE. Questo è un accertamento che va fatto dal giudice. Osserva, poi, che la quistione può essere meglio approfondita nell'esame dell'art. 111.

ALOISI. Rileva che quella del delinquente per tendenza non è una figura ignota al Codice attuale che in tema di omicidio e di lesioni prevede il caso di chi commetta il fatto per « solo » impulso di brutale malvagità. Il Progetto non poteva non tenere conto della elaborazione scientifica, che gli studi psichiatrici hanno impresso a questa figura di delinquente in epoca relativamente recente. Tornando al capoverso dell'articolo 33, fa notare che la norma in esso contenuta ha particolare rilievo, quando si riflette che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto può essere pronunciata anche fuori della sentenza di condanna.

FERA. Pensa che, una volta accertata e dichiarata la tendenza a delinquere, l'interdizione perpetua è giusta e necessaria conseguenza di questo particolare stato di pericolosità del condannato.

Ogni deliberazione è rinviata all'esame dell'art. 111.

Art. 34.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 35.

PRESIDENTE. Nota che si può trattare di reati di scarsa importanza che tuttavia, essendo commessi da persone incaricate da un pubblico servizio, porterebbero alla grave conseguenza della interdizione. Si potrebbe almeno dire che questa « può » essere e non « deve » essere effetto della condanna.

FERA. Si associa.

ALOISI. Non crede possibile dire « può », per non ledere tutto il sistema.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe stabilire un minimo di pena, in modo che debba trattarsi solo di una condanna di una certa gravità.

FERA. Crede che si dovrebbe diminuire il minimo dell'interdizione, essendo eccessivo il periodo di un mese per l'esercizio di una professione o di un'arte. Si potrebbero stabilire 15 giorni, tanto più che l'interdizione decorre dalla fine della espiazione della pena principale, e pertanto il periodo di sospensione è in realtà assai più lungo.

PRESIDENTE. Insiste nel ritenere che si dovrebbero escludere i reati di minima entità. Riassumendo la discussione, rileva che la Sottocommissione fa voti che sia esclusa l'interdizione per le piccolissime infrazioni, e raccomanda al Ministro di determinare un minimo di durata di essa che sia inferiore a quello previsto nel Progetto.

Così rimane stabilito.

Art. 36.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 37.

DE BLASIO. Osserva che non sono esclusi tutti i delitti colposi.

PRESIDENTE. Se la pena è superiore a tre anni deve trattarsi di reati gravi, ed allora la disposizione è giusta.

FERA. Si associa.

PRESIDENTE. Nota che in questo articolo si tiene conto, ai fini dell'interdizione, della gradazione della pena principale: ciò rafforza la raccomandazione testè fatta dalla Sottocommissione per introdurre anche nei reati dolosi il principio che l'interdizione si applica quando sia stato comminato un determinato minimo di pena principale.

Art. 38.

FERA. Nota che trattasi di norme conseguenziali a quelle dell'articolo 36. Anche qui bisognerebbe lasciare al giudice la facoltà di disporre diversamente.

PRESIDENTE. Trova empirico parlare del doppio della pena inflitta. Si potrebbe lasciare al giudice di stabilire la misura.

ALOISI. Il sistema del Progetto è che le pene accessorie profluiscono di diritto, senza bisogno di espressa statuizione del giudice: questi non potrebbe quindi, senza ledere il sistema, essere autorizzato a determinarne la misura.

PRESIDENTE. È il giudice che deve valutare i singoli casi. Se per esempio un padre commette un abuso di mezzi di correzione, ed è condannato a tre mesi di reclusione, non si capisce perchè per sei mesi non possa curare gli interessi del figlio. Viceversa il doppio può essere poco in alcuni casi, come per esempio, se il padre si appropria delle sostanze del figlio.

Chiede poi come si sia provveduto per evitare inconvenienti in materia di rappresentanza di fronte ai terzi.

ALOISI. Il Codice di Procedura Penale stabilirà che questi provvedimenti devono essere trascritti: in tali sensi sono stati fatti voti al Ministro, che si è riservato di provvedere.

PRESIDENTE. La Sottocommissione potrebbe dunque raccomandare al Ministro che nel primo capoverso dell'articolo 38 sia aggiunto l'inciso « salvo che il giudice disponga diversamente », come è detto nell'articolo 36, e ciò per evitare

l'empirismo di una pena automatica che può essere o troppo grave o troppo lieve. Raccomanda inoltre vivamente di adottare le misure atte a far conoscere ai terzi le condizioni della capacità giuridica del colpevole.

Così rimane stabilito.

Art. 39.

PRESIDENTE. Nota che anche qui si stabilisce il minimo della pena principale, come la Commissione ha richiesto per l'articolo 35.

Art. 40.

PRESIDENTE. Crede doversi sostituire la dizione: « La sentenza di condanna ecc. è pubblicata » all'altra: « La condanna, ecc. ha per effetto la pubblicazione della sentenza »; la ragione è intuitiva. Inoltre l'ultima parte dell'articolo potrebbe essere trasferita al Codice di Procedura.

La Sottocommissione approva tali voti.

Art. 41.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 42.

PRESIDENTE. Crede che sia preferibile usare la formula: « nel periodo dalla condanna alla esecuzione ».

Così rimane stabilito.

Chiede poi quale sia la condizione giuridica del condannato a morte in caso di commutazione.

ALOISI. La grazia non ha alcuna efficacia rispetto alle pene accessorie e agli effetti penali della condanna: così stabilisce espressamente l'articolo 178 del Progetto. In base all'articolo in esame, dunque, nel caso di commutazione la condizione giuridica del condannato a morte rimarrà quella di un condannato all'ergastolo. La soluzione sembra giusta, tenendosi anche presente che nelle previsioni normali la pena di morte sarà commutata in quella dell'ergastolo. Una disposizione particolare per l'ipotesi in esame non sarebbe possibile per ragioni di sistema.

FERA. Propone la seguente formula: « La condizione giuridica del condannato alla pena di morte è equiparata a quella del condannato all'ergastolo fino alla esecuzione della condanna ed anche nel caso di commutazione della pena ».

MANGINI. Che la condizione del condannato a morte sia equiparata a quella del condannato all'ergastolo fino alla esecuzione della condanna, è chiaro. Dopo la morte, non ci può essere equiparazione.

Quanto al caso della commutazione, se si tiene fermo il concetto del Progetto (articolo 178) che la grazia, come l'indulto, non può esercitare efficacia alcuna sulle pene accessorie e sugli effetti penali, sembrerebbe altrettanto chiaro che permane la equiparazione, qualunque sia la specie di pena in cui quella di morte venga commutata.

PRESIDENTE. La Sottocommissione raccomanda, ad ogni modo, al Ministro l'adozione della formula indicata dall'on. Fera, per maggiore chiarezza.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 10

Seduta del 14 gennaio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 63 a 67 (Titolo III del Libro I: « Del reato »).

Art. 63.

DE BLASIO. Rileva che l'articolo 63 è in contraddizione con la norma per cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge (articolo 1 del Progetto) in quanto, nell'ipotesi in cui la circostanza esclude la pena, può applicarsi una misura di sicurezza, che in effetti costituisce anch'essa una pena. Inoltre le aggravanti non conosciute o ritenute inesistenti non possono essere valutate a carico. La norma contrasta con l'articolo 46, che richiede la coscienza e la volontà.

STOPPATO. Si associa.

ALOISI. Le disposizioni dell'articolo 63 sono collegate a tutto il sistema del Codice. La prima parte dell'articolo, cui il Senatore De Blasio si riferisce, prevede una misura di sicurezza, che il Progetto considera nettamente distinta dalla pena.

DE BLASIO. Quando una misura di sicurezza può fare rimanere taluno detenuto per anni, diventa una pena.

PRESIDENTE. Già si è vista qualche ipotesi in cui il Progetto dà facoltà al giudice di applicare una misura di sicurezza (libertà vigilata, articolo 235, numero 2) per fatti non costituenti reato. Nell'ipotesi, ad esempio, di chi spari contro un moribondo intendendo di ucciderlo, ma il colpo raggiunga un cadavere, in quanto colui che si credeva moribondo, era già morto, in tal caso lo sparatore non è punibile perchè si è in tema di reato impossibile (articolo 53), ma egli rivela una tale malvagità e pericolosità che è giusto applicargli una misura di sicurezza. L'articolo 63 è inspirato ad un concetto identico.

ALOISI. Quando funziona una esimente, l'agente non è punibile e il reato non esiste, ma costui ha dimostrato una tale pericolosità che la società deve preoccuparsene. Del resto, in tal caso, le misure di sicurezza non si applicano automaticamente, ma debbono essere precedute da un giudizio di pericolosità (articoli 208, 209 e 210).

PRESIDENTE. Pur accettando il principio dell'articolo in esame, osserva che non saprebbe giustificare perchè, quando le circostanze aggravanti sono ignorate dall'agente, debbano essere poste ugualmente a suo carico.

ALOISI. Il Progetto regola diversamente l'errore sugli elementi costitutivi e l'errore sugli « accidentalia delicti ». I termini del problema da risolvere sono differenti. Quando l'errore cade sulle circostanze accidentali, non si tratta di esaminare se il reato esista e se l'agente sia punibile: il reato esiste, l'agente è punibile, è un colpevole e deve essere necessariamente punito. Si tratta soltanto di esaminare se debba rispondere, in più, anche della circostanza aggravante che egli aveva ignorato: come il caso di chi ruba un portafoglio per sottrarvi un oggetto di poca importanza e non sa che il portafoglio contiene valori rilevantissimi. Ora non è possibile dubitare che il ladro, poichè egli è tale, non debba rispondere anche della circostanza aggravante relativa al valore della cosa rubata. Quali le ragioni della norma adottata dal Progetto ? Sostanzialmente due. Chi versa in « re illicita » deve sopportare tutte le conseguenze, tutti i rischi del suo operato. È questo il fondamento, conforme a logica e a giustizia, di numerose altre disposizioni del Progetto, notevoli quelle in tema di preterintenzionalità. Vi è poi una ragione di sistema. Come si calcolano a favore dell'agente le circostanze diminuenti quando esistano e ciò anche se tali circostanze siano da lui non conosciute o ritenute inesistenti, così si debbono calcolare a suo carico le circostanze aggravanti, quando esistano, e ciò anche nel caso in cui queste siano parimenti da lui non conosciute o ritenute inesistenti. Un diverso trattamento per le due categorie di circostanze affermerebbe, a tutto vantaggio del colpevole, perchè egli è tale, il sistema dei due pesi e delle due misure; il che è inammissibile. Il sistema deve essere lineare, unitario, quando codesta unità risponde alla realtà dei fatti e a criteri di giustizia, come ora si è accennato.

PRESIDENTE. Ma, se uno offende Tizio, ignorando che egli sia un pubblico ufficiale, risponderebbe dell'aggravante, e questo non è giusto.

MANGINI. Questo caso è regolato dall'articolo successivo. L'agente essendo in errore sulla qualità della persona offesa, risponderà non di oltraggio, ma di ingiuria.

PRESIDENTE. L'articolo seguente parla di errore sulla persona dell'offeso. Ora l'errore sulle qualità non è l'errore sulla persona. Qui la persona offesa è stata la persona che si voleva offendere e non c'è errore di sorta. Il fatto di ignorare che Tizio abbia una determinata qualità non è errore sulla persona.

ALOISI. Ma l'articolo 64 esclude esplicitamente che sia posto a carico l' errore sulle qualità.

PRESIDENTE. Bisogna dire, allora, che forse non è accettevole la concezione dell'errore sulla persona. Per esservi tale errore è necessario che vi sia un soggetto diverso, e non basta che l'errore cada sulle qualità della persona. Altro è la persona, altro è la personalità dell'offeso.

MANGINI. Il Progetto si inspira ad un diverso concetto, comprendendo nell'articolo 64 tutti i casi d'errore sulla persona, e cioè (Relazione ministeriale, pag. 109) non soltanto l'errore sulla identità, ma anche la ignoranza delle qualità e condizioni dell'offeso, e l'ignoranza dei rapporti tra colpevole ed offeso. D'altra parte, la qualità di pubblico ufficiale costituisce un elemento costitutivo speciale del reato di oltraggio, sicchè l'errore circa tale qualità escluderebbe sempre la punibilità per oltraggio, salvo la punibilità a titolo di ingiuria.

DE BLASIO. Ritiene che il primo capoverso dell'articolo 63 sia superfluo perchè, qualunque sia l'opinione dell'agente, se le aggravanti o le attenuanti non vi sono, è intuitivo che non gli si possono applicare.

MANGINI. Non gli sembrerebbe. Un esempio: oggi, dai più, è ammessa la provocazione putativa, cioè erroneamente ritenuta esistente, mentre il Progetto con il primo capoverso dell'articolo 63 esclude esplicitamente che possa essere valutata a favore.

ALOISI. Fa presente, in linea generale, che l'articolo 63 comprende realmente una duplice categoria di circostanze esimenti: quelle che escludono il reato pel difetto di uno degli elementi costitutivi, generali o speciali, e quelle che escludono soltanto la pena. Per ragioni di sistema il Progetto denomina le une e le altre quali circostanze che escludono la pena.

DE BLASIO. Quanto al secondo capoverso, nota che, se la colpa ha determinato il fatto, e questo fatto è colposo, è inutile che la legge dica che deve essere punito.

ALOISI. La colpa deve aver determinato l'errore dell'agente in ordine all'esistenza della circostanza esimente.

DE BLASIO. Così, se uno ruba in famiglia, credendo di rubare al padre, e invece ruba oggetti dell'ospite, non commette un furto, ma vi sarà la possibilità che abbia commesso il fatto per essere caduto in errore, per sua colpa.

ALOISI. Non è mai punibile, perchè il furto non consente la figura colposa.

MANGINI. L'errore, determinato da colpa, che fa ritenere all'agente l'esistenza di una circostanza di esclusione della pena in realtà inesistente, si riferisce particolarmente ad una delle cause di esclusione da pena prevedute negli articoli 55, 56, 57 e 58 del Progetto. Si prenda ad esempio, la legittima difesa. Se taluno agisce credendo di essere, mentre non lo è, in stato di potersi legittimamente difendere, bisogna vedere se l'errore sia determinato da colpa o non lo sia. Se non lo è, l'agente non è punibile (legittima difesa putativa); se, invece, l'errore è dovuto a colpa, l'agente risponderà a titolo di colpa, quando, beninteso, il fatto sia preveduto come delitto colposo.

DE BLASIO. In questo caso il fatto è sempre doloso.

ALOISI. Non è di questo avviso. Tizio dorme, sente il rumore di una persona che entra in camera, ritiene che sia un malfattore, afferra la rivoltella, spara, e uccide una persona di famiglia, che in quel momento, all'insaputa di tutti, attraversava la camera. Se si dimostra che egli avrebbe potuto accendere il lume prima di sparare, Tizio sarà in colpa. Se egli infatti fosse stato relativamente diligente, avrebbe risparmiato la vittima. Risponderà quindi di omicidio colposo e non doloso.

PRESIDENTE. Nel Progetto sembra che vi sieno casi in cui una responsabilità a titolo di colpa si innesta su di una responsabilità iniziale a titolo di dolo. Se uno brucia la capanna del vicino per fargli dispetto e ignora che dentro vi è un bambino, non commette omicidio volontario; ma risponde a titolo di dolo per aver appiccato il fuoco alla capanna e a titolo di colpa per l'uccisione, non voluta, del bambino (articolo 585 e 86).

DE BLASIO. Ritiene che in questo caso si dovrebbe rispondere con una pena maggiore, ma che il fatto dell'incendio da cui è derivata la morte resta sempre doloso.

PRESIDENTE. Per il Codice vigente si è sempre dubitato se un'azione inizialmente dolosa potesse trasformarsi in colposa, ma il Progetto, ripete, sembra ammettere la possibilità che a un dato momento finisca l'azione dolosa e cominci quella colposa.

Per evitare contraddizioni, questa ultima parte dell'azione è posta a carico del colpevole come responsabilità obbiettiva.

DE BLASIO. Non concepisce questa possibilità. Il fatto è quello che è, ed è un fatto unico. Lo si punirà più gravemente, ma è sempre doloso.

STOPPATO. Non crede che si possa ammettere il concetto che il fatto doloso diventi colposo. A tale criterio ostano anche ragioni d'ordine psicologico.

ALOISI. Fa presente che il Progetto talora fa rispondere a titolo di responsabilità obiettiva delle conseguenze non volute, derivate da un fatto doloso. Quanto alla contemporaneità del dolo e della colpa nella stessa azione, non è dubbio che ciò non sia possibile. E questo non è nemmeno il caso della legittima difesa nell'ipotesi in esame, perchè non si tratta che di responsabilità per colpa.

DE BLASIO. Lo stato di legittima difesa o vi è o non vi è: non vi sono vie di mezzo.

ALOISI. E se uno ha ritenuto di esserlo e non lo era ?

DE BLASIO. Allora non ha avuto colpa.

ALOISI. Può averlo ritenuto per colpa, perchè se avesse agito con maggiore diligenza non sarebbe caduto in errore.

STOPPATO. Ricorda l'insegnamento del Carrara: il putativo equivale al reale.

DE BLASIO. Chi versa in stato di legittima difesa agisce perchè non può fare diversamente; se fa più di quello che deve fare, cade in eccesso. Ma dolo e colpa non possono coesistere.

MANGINI. Si tratta di due situazioni diverse. L'eccesso colposo suppone che le condizioni volute dalla legge per la legittima difesa sussistano, ma che colui, il quale si difende, ecceda, per colpa, nella valutazione della proporzione tra la propria azione difensiva e il pericolo attuale della offesa ingiusta, ossia ecceda nel grado o nel mezzo della reazione. Potevo difendermi assestando all'offensore una bastonata (e se ciò avessi fatto sarei rimasto nei limiti della legittima difesa); invece lo uccido. Nella legittima difesa putativa l'errore cade, invece, sulla esistenza delle condizioni richieste dalla legge, perchè il fatto non sia punibile, ad esempio, sulla ingiustizia della offesa. La punibilità sorge quando l'errore sia determinato da colpa e, appunto perchè l'errore è colposo, la responsabilità non può essere che a titolo di colpa, non di dolo.

È esatto che colpa e dolo non possono coesistere in un unico fatto; nè il Progetto si allontana da questa norma. L'articolo 585 non confonde colpa e dolo, ma fa rispondere a titolo di dolo del fatto iniziale doloso, e a titolo di colpa della morte o della lesione non voluta dal colpevole. In altri casi, invece, il Progetto configura un reato complesso, nel quale, delle conseguenze non volute, si risponde a titolo di responsabilità obiettiva, ad esempio, articolo 598, morte o lesione derivate come conseguenza non voluta del reato di aborto.

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 51, già discusso dalla Sottocommissione, contiene appunto uno dei casi in cui la colpa comincia là dove finisce il dolo. Ad ogni modo la Sottocommissione può richiamare l'attenzione del Ministro sulla discussione testè svoltasi.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Osserva, per altro, che non è facile comprendere perchè, mentre si ritiene che, se vi sia un'attenuante, questa non è valutata a favore; viceversa nell'articolo 63, se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste gli sono valutate a favore.

ALOISI. Si richiama ai concetti generali precedentemente esposti. Quando si tratti di circostanze di esclusione della pena, è dato distinguere: o esse esistono realmente, e il reato non esiste; o esse non esistono, ma l'agente ritiene per errore che esistano, e si dovrà affermare egualmente la non punibilità dell'agente per difetto dell'elemento psicologico del reato. Manca infatti il dolo; quando tuttavia l'errore dell'agente nel ritenere esistenti tali circostanze sia stato determinato da colpa, allora egli è in colpa, e, a siffatto titolo, risponderà dell'evento da lui posto in essere. Questo è il sistema del Progetto e insieme la sua giustificazione fondamentale; sistema e giustificazione conformi al dettato dell'articolo 51, che prevede l'ipotesi in cui l'errore di fatto cada sugli elementi costitutivi del reato. La stretta analogia fra le due ipotesi è evidente; e invero, anche quando l'errore cade su di un elemento costitutivo del reato, viene meno il dolo e quindi l'elemento psicologico del reato, salvo, anche in questo caso, che l'errore sia stato determinato da colpa.

Diversa è l'ipotesi in cui l'errore cada su di una circostanza diminuente, cioè su di un elemento puramente accidentale. Si richiama ai concetti già esposti, in linea generale, sul funzionamento dell'errore rispetto alle circostanze. Se nel caso che per errore l'agente ritenga sussistere una circostanza esimente, il reato non esiste e l'agente non può essere punito, nel caso invece che per errore egli ritenga

esistente una circostanza semplicemente diminuente, il reato esiste e il colpevole deve in ogni caso essere punito. Questa è la differenza fondamentale tra le due ipotesi, differenza che si riflette sul trattamento da usare rispetto alle une e alle altre circostanze. Per quello relativo alle circostanze o cause esimenti, nessun dubbio; per l'altro relativo alle circostanze diminuenti, ha dato già la giustificazione, necessariamente comune alle circostanze aggravanti. Il Progetto considera, in ogni caso, la lesione del bene giuridico, quale effettivamente fu prodotta dall'agente. Il suo è un criterio obiettivo.

PRESIDENTE. Allora la pena non è più proporzionata al dolo, ed assume un carattere di fatalità. Il principio che non vi è responsabilità senza volontà e coscienza può sembrare in crisi.

ALOISI. Sono indubbiamente figure di responsabilità obiettiva, e, come tali, si inquadrano perfettamente nel sistema generale del Progetto.

STOPPATO. Con questo sistema si può condannare per ciò che non si è voluto.

DE BLASIO. Si accoglie un principio della scuola positiva.

ALOISI. La responsabilità obiettiva è indubbiamente responsabilità «ex lege»; non è una novità, perchè anche il Codice attuale ne configura talune ipotesi.

Per il Codice attuale, come per il Progetto, essa è una responsabilità di eccezione. Con ciò ritiene di avere risposto al Senatore De Blasio. Ad ogni modo, e a prescindere da qualsiasi riferimento a questioni concrete, fa presente che nella redazione del Progetto non hanno avuto alcun peso misoneismi di scuole. Aggiungasi che l'adozione del principio della responsabilità obbiettiva nei limiti, in cui il principio stesso doveva poi essere accolto dal Progetto, è così poco una novità, che il massimo assertore ne fu ai suoi tempi il Romagnosi. Egli la denominava, nel paragrafo 600 della sua *Genesi del Diritto Penale*, come responsabilità « politica » in contrapposto alla responsabilità « morale », e con un complesso di considerazioni, alle quali oggi si sarebbe tentati di attribuire il valore di vere profezie, la giustificava come una inderogabile necessità per la difesa sociale contro il delitto.

PRESIDENTE. Osserva che qui sono in giuoco, a causa del concetto della responsabilità obiettiva, i principî fondamentali del Progetto, vale a dire i presupposti della responsabilità: la volontà e la coscienza dell'agente. Dopo un'affermazione così energica del principio, certe sue deviazioni non si comprendono facilmente.

DE BLASIO e STOPPATO. Si associano.

Si delibera di richiamare l'attenzione del Ministro su coteste osservazioni.

Art. 64.

DE BLASIO. L'errore sulle circostanze che riguardano l'età, o altre condizioni, o qualità fisiche o psichiche dovrebbe essere valutato a favore dell'autore del fatto, quando egli potesse dimostrare di essere in buona fede e di avere, con fondata ragione, ritenuto che nella persona offesa concorressero le condizioni escludenti il reato.

Sarebbe ingiusto, ad esempio, incriminare di corruzione di minorenne colui che, in base a seri motivi, dimostrasse di aver creduto di stringere relazione con persona maggiore dei sedici anni. Molte volte avviene che per precocità di sviluppo fisico si mostrino più anni di quelli che si hanno realmente, e non è raro il caso (la pratica giudiziaria informa) che gente turpe e corrotta di questo sviluppo precoce si avvalga per trarre in inganno persone oneste e poi ricattarle.

In quei casi, qual colpa potrebbe attribuirsi a chi è stato ingannato, per imputargli un reato così grave e, per giunta, anche assai disonorevole?

L'argomento (il solo che si adduce sempre), è che bisogna tutelare i minorenni e metterli al riparo da azioni illecite ed immorali, e che, pertanto, chi ha commesso

una immoralità, debba assumere intera la responsabilità, anche sotto il profilo giuridico.

Or, a parte la questione se l'amplesso sia o no un fatto illecito, egli è certo che la moralità delle azioni non ha nulla a che vedere colla norma giuridica, la quale soltanto fissa gli estremi del reato.

Lo stesso è a dirsi circa la buona fede, che l'autore è in diritto di provare per quanto ha tratto al concorso delle altre condizioni e qualità fisiche o psichiche della persona offesa.

ALOISI. Osserva, in linea generale, che le disposizioni dell'articolo 64 vengono incontro alle proposte, poc'anzi manifestate in questa stessa discussione, dal sen. De Blasio, in quanto mitigano il rigore dei precetti contenuti nella prima parte dell'articolo 63. In deroga a tali precetti, secondo i quali le circostanze aggravanti dovrebbero essere poste a carico dell'agente, anche quando costui erroneamente ne ignori l'esistenza o le ritenga inesistenti, la prima parte dell'articolo 64 prescrive che le circostanze medesime non debbano essere poste a carico dell'agente, quando riguardino le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. La regola riprende tuttavia il suo impero a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, quando l'errore dell'agente riguardi l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della vittima. È appena il caso di aggiungere – e l'on. De Blasio l'ha testè ricordato – che codesta norma propria di un particolare gruppo di condizioni che potrebbero dirsi personalissime, ha la sua giustificazione nella esigenza di assicurare, in ogni caso, la necessaria protezione alla minore età e ad altri stati analoghi di insufficiente resistenza fisica o morale.

Quanto poi al caso particolare, enunciato dal Senatore De Blasio, di chi ha relazione carnale con una minorenne ritenendo che questa abbia più di sedici anni, sembra doversi osservare che in tal caso l'errore non versa in circostanze accidentali del reato, ma su di una circostanza costitutiva. Per l'articolo 540 del Progetto, come per l'articolo 335 del Codice vigente, l'età inferiore agli anni sedici è elemento costitutivo del delitto di corruzione. Ciò stante, non è l'articolo 64 che sarebbe applicabile, perchè esso riguarda l'errore dell'agente circa le condizioni personali della vittima, in quanto queste siano prese in considerazione dal legislatore come circostanze, o elementi accidentali di aggravamento. È invece applicabile l'articolo 51, che precisamente concerne l'errore sugli elementi costitutivi del reato, ed esclude la punibilità dell'agente.

È da riflettere non di meno che la regola dettata nell'articolo 51, qualora avesse dovuto comprendere, secondo la sua normale estensione, ogni caso di errore circa l'età della vittima, non avrebbe assicurato in modo sufficiente la tutela dovuta alla minore età. E perciò l'articolo 549 vi apporta parzialmente una deroga stabilendo che agli effetti delle disposizioni contenute nel titolo relativo ai delitti contro la pubblica moralità e il buon costume (fra i quali è compresa la corruzione dei minorenni) il colpevole risponde del reato, ancorchè ignori l'età della persona offesa, quando questa sia minore degli anni sedici. Si è parlato di deroga parziale, perchè quando l'età della vittima, presa in considerazione dal legislatore come elemento costitutivo, sia superiore a quella di sedici anni, riacquista vigore la norma fondamentale contenuta nell'articolo 51; cioè, come si diceva, l'errore circa l'età esclude la punibilità dell'agente. Fin qui il coordinamento tra l'articolo 51 e l'articolo 549. Ma questo nella sua dizione generica si riferisce alla circostanza dell'età, anche quando sia considerata dal legislatore come elemento accidentale o circostanza aggravante. E in tali casi esso apporta una deroga, bene inteso per il particolare gruppo di delitti ai quali si riferisce, alla disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 64, di cui per tal modo mitiga il rigore. Quale la ragione della legge? Si consideri nei rapporti con l'articolo 51 o in quelli con l'articolo 64, l'articolo 549, pur nel suo diverso funzionamento, dimostra essere volontà ferma del legislatore

che la minore età al di sotto dei sedici anni deve essere in ogni caso penalmente protetta.

MANGINI. Salvo quanto, per motivi di speciale protezione dei minori degli anni sedici, è disposto nell'articolo 549, la regola è questa: l'errore sull'età giova se l'età è elemento costitutivo, non giova se è elemento accidentale.

PRESIDENTE. Anche l'articolo 549 è una deroga al principio della volontà e della coscienza e, in un sistema così logico, come quello del Progetto, essa colpisce l'interprete.

ALOISI. Si richiama alla costruzione schematica dell'articolo 64, applicabile in tema di circostanze: il secondo capoverso dell'articolo 64 è bensì una deroga alle prime due parti dello stesso articolo, ma poichè queste non sono che una deroga alla regola generale stabilita all'articolo 63 prima parte, è evidente che il capoverso, di cui è cenno per la materia in esso disciplinata, non fa che ripristinare la regola che è quella del carico delle circostanze aggravanti, anche non conosciute.

PRESIDENTE. Ma è proprio il secondo capoverso dell'articolo 64, che deroga al principio generale da lui prima ricordato, principio a cui ha derogato anche l'articolo 63 mentre i primi due comma dell'articolo 64 ritornano alla regola generale.

DE BLASIO. Poichè il Consigliere Aloisi ha citato l'articolo 549, nota che anche per questo articolo si sarà sempre puniti per corruzione di minorenni, se pure si dimostrerà di essere stati tratti in inganno sulla vera età della donna.

ALOISI. È giusto; non bisogna dimenticare infatti, come si accennava poc'anzi, che occorre assicurare alla minore età la necessaria protezione.

DE BLASIO. Ma non al punto di attribuire ad altri un dolo che non ha.

ALOISI. Senza dubbio sarebbe eccessivo, in linea generale, fare rispondere sempre l'agente quando egli versi in errore circa l'età del soggetto passivo; l'articolo 549 pone tuttavia un limite, quello che non si tratti di età inferiore ai 16 anni; la protezione della minore età, che si identifica nella protezione della stirpe e della famiglia, lo esige.

PRESIDENTE. A tal fine possono adottarsi misure più appropriate, senza offendere eccessivamente il principio, che pure il Progetto ha accentuato di fronte al Codice attuale, che nessuno deve rispondere di ciò che non ha voluto. Un Progetto eminentemente logico, come l'attuale, non dovrebbe consentire deroghe che feriscono troppo gravemente i principî.

ALOISI. Dal punto di vista del sistema, tutto sta a vedere se il principio generale, al quale si richiama S. E. il Presidente, non consenta deroghe in modo assoluto, o se invece talune deroghe siano da ammettere in vista di particolari esigenze. Poichè siamo in tema di responsabilità obiettiva, tali deroghe sono espressamente consentite dal secondo capoverso dell'articolo 46.

PRESIDENTE. Il secondo capoverso dell'articolo 46 riproduce con le stesse parole il principio della prima parte dell'articolo 45 del Codice attuale, e non può avere un significato diverso di quello attribuitogli da circa mezzo secolo di letteratura e di giurisprudenza.

Si delibera di richiamare sulle precedenti osservazioni l'attenzione dell'onorevole Ministro.

Art. 65.

PRESIDENTE. Richiama, a proposito del n. 3, le osservazioni già fatte sull'articolo 47, nel senso che, a suo avviso, quando vi è stata previsione, il reato non è più colposo. La grande maggioranza dei penalisti è di questa opinione.

STOPPATO. Si associa.

ALOISI. Osserva che con la disposizione in esame si è voluto risolvere testualmente la questione se il reato rimanga colposo malgrado l'evento fosse stato previsto,

La soluzione è discussa nel campo della dottrina; con la disposizione in esame si è raggiunto un vantaggio: quello di una soluzione legislativa.

STOPPATO. Rivelando però che non si ha un esatto concetto della colpa.

PRESIDENTE. Non bisogna disconoscere che la comune coscienza o il buon senso del popolo sarà sempre d'avviso che, quando l'evento è stato previsto e lo si è voluto, si è agito con malizia.

MANGINI. La questione fu sollevata in seno alla Commissione ministeriale dal Commissario Senatore Marciano. Si ricordò allora il caso di Guglielmo Tell: mancanza assoluta di intenzione di uccidere, ma esecuzione del tiro nonostante la previsione che si poteva uccidere.

DE BLASIO. Non si può parlare di previsione, perchè Guglielmo Tell si riteneva così abile tiratore che non prevedeva di potere uccidere.

PRESIDENTE. All'uopo ricorda che la critica storica ha relegato nel regno delle favole la circostanza che Guglielmo Tell abbia nascosta una seconda freccia destinata al Governatore se avesse fallito il colpo, giacchè tirò sicurissimo di colpire il pomo e non il figlio. In ogni modo, che egli potesse colpire il figlio era prevedibile, non preveduto.

MANGINI. Ammettiamo, in via di ipotesi, che Guglielmo Tell avesse nascosta la seconda freccia e, sbagliando il colpo, avesse ucciso il figlio. Sarebbe stato ben difficile condannarlo per omicidio doloso, perchè egli avrebbe bensì preveduto l'evento, ma non l'avrebbe voluto.

Ad ogni modo, per il Progetto è ben chiaro che la previsione dell'evento, senza volontà di cagionarlo, costituisce delitto colposo. Ciò risulta non soltanto dall'articolo 65, n. 3, ma dalla stessa definizione del delitto colposo, data nell'articolo 47. Che poi il giudice, nelle singole fattispecie, e dalla previsione dell'evento e dalle altre circostanze e modalità tutte dell'azione, possa desumere la volontà, nel colpevole, di cagionare l'evento, e, quindi, ritenerlo responsabile a titolo di dolo, e non di colpa, è questione di fatto, che non infirma la bontà del principio enunciato nel Progetto.

PRESIDENTE. È di contrario avviso perchè dalle parole stesse del collega Mangini si scorge la facilità di confondere l'evento preveduto con l'evento voluto.

Sul n. 10, chiede se, dopo la legge sugli effetti civili del matrimonio religioso degli acattolici, la frase « ministro di un Culto ammesso » si riferisca soltanto ai ministri riconosciuti ai fini della legge stessa o a tutti i ministri dei Culti ammessi.

ALOISI. Si riferisce, a suo avviso, a tutti coloro che esercitano legittimamente funzioni di un Culto ammesso nello Stato, nell'atto ovvero a causa dell'adempimento di tali funzioni.

La Sottocommissione fa voti che l'onorevole Ministro riesamini il principio dell'articolo 65, n. 3, tenendo conto delle gravi obiezioni, che gli sono state rivolte in dottrina, che sembrano giuste anche alla Sottocommissione.

Art. 66.

DE BLASIO. Nota che esso può dar luogo ad inesatta interpretazione nella parte in cui stabilisce doversi attenuare il reato per la circostanza specificata al n. 1, e cioè se commesso per motivi di particolare valore morale o sociale. In applicazione di questo concetto, un socialista o comunista che commettesse un reato di sangue avrebbe diritto all'attenuazione colla pretesa di averlo commesso per motivi di particolare valore morale o sociale. Non giustificata gli sembra la circostanza dell'aver agito per suggestione di una folla tumultuante, quando non si tratti di riunioni od assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità.

Accettando questo criterio, tutti i reati commessi da folle in tumulto sarebbero attenuati, poichè nelle moltitudini in tumulto domina quasi sempre la suggestione. Invece dovrebbe tutelarsi di più il pacifico cittadino, che, invano, in quei tristi momenti, invocherebbe la tutela della legge.

Che importa poi che si tratti di riunioni non vietate dalla legge?

STOPPATO. Che la riunione sia vietata o no, non interessa. L'articolo tiene conto dello stato psicopatologico della folla, per il quale molti Tribunali, finora, per attenuare la pena, hanno ammesso la semi-infermità. Limitare l'applicazione ai casi in cui non si tratti di assembramento vietato sarebbe erroneo, perchè l'assembramento è tale in ogni caso e gli assembrati si trovano sempre in quello stato psicopatologico di cui si è voluto tener conto per attenuare la pena.

ALOISI. Il Progetto fa due eccezioni al principio della suggestione: la prima per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza....

DE BLASIO. Che sono i più suggestionabili.

ALOISI. No: che pescano nel torbido, e la seconda per il caso in cui l'assembramento sia stato vietato. Non è possibile, allora, per esigenze inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e al principio di autorità, ammettere questa attenuante.

PRESIDENTE. Vi ha qui altra deroga al principio della coscienza e della volontà, perchè, quando si agisce per suggestione, sia o non sia stata vietata la riunione, non si agisce con coscienza e volontà completamente libere.

ALOISI. Ma gli assembrati, pur essendo in uno stato emotivo, versano «in re illicita», perchè sanno che l'assembramento era vietato: hanno ricevuto le intimazioni fatte dagli ufficiali della sicurezza pubblica, hanno udito gli squilli ecc.

PRESIDENTE. Spesse volte gli assembramenti sono improvvisi; un avvenimento commuove il pubblico; la folla accorre e si ha l'assembramento; non si ha un divieto specifico, ma solo quello generale della legge di pubblica sicurezza. Ond'è che per assembramenti vietati si debbono intendere quelli che non sono stati autorizzati. Ciò premesso, è da notare che la suggestione collettiva delle folle agisce sempre sui soggetti più deboli e senza precedenti penali. Di ciò dovrebbesi tener conto, non della legalità della riunione.

DE BLASIO. Nota che, se si ammette la suggestione della folla in tumulto, la si deve ammettere per presunzione, e quindi non è necessario dimostrare di essere stati suggestionati.

MANGINI. Nessuna presunzione. È il giudice che deve convincersi che la suggestione si è effettivamente verificata.

PRESIDENTE. Se si ammette che esiste una forza perturbatrice della volontà per cui il soggetto non è più libero o completamente libero, al momento dell'intimazione, quando l'individuo era già suggestionato e non poteva sentire la voce dell'autorità, l'attenuante non può negarsi.

ALOISI. Non si può ammettere l'attenuante quando si sia disobbedito all'autorità. È in giuoco la tutela dell'ordine pubblico. Pensa che dinanzi a questa esigenza ogni altro riflesso dovrebbe cedere.

DE BLASIO. Insiste nel ritenere che, come è scritto l'articolo, sembra che occorra dimostrare di aver agito per suggestione mentre egli pensa che la suggestione si debba presumere.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione rileva che la Sottocommissione è d'avviso che lo stato di suggestione sussiste tanto se la riunione era stata vietata, quanto se era stata autorizzata. Ammesso infatti il principio della suggestione, non si possono fare distinzioni fra l'una e l'altra specie di riunioni o di assembramenti.

Si delibera di richiamare su questo punto l'attenzione dell'on. Ministro.

DE BLASIO. Mentiene le sue osservazioni, rilevando che il Progetto definitivo ha eliminato l'ipnotismo, ma questo rivive qui sotto l'aspetto della suggestione.

Art. 67.

DE BLASIO. Nota che la multa raggiunge cifre tali da compromettere le condizioni economiche dell'intera famiglia del colpevole.

PRESIDENTE. *Ritiene che la Sottocommissione, per quanto si riferisce alla misura delle pene, debba limitarsi a fare voti di carattere generale, consigliando in generale una maggiore mitezza.* L'esperienza insegna che in caso contrario i giudici forzano la legge per ricercare attenuanti o scuse pel colpevole.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 11

Seduta del 15 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 68 a 87 (Titolo III del Libro I: « Del reato »).

Art. 68.

DE BLASIO. Chiede se la diminuzione di pena stabilita nel n. 3, debba intendersi nel senso che la pena è ridotta di due terzi o di un terzo.

MANGINI. In base alla prima parte dell'articolo 69, la diminuzione si opera sulla quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la attenuante, entro i limiti del massimo e del minimo stabilito dalla legge per quel determinato reato. La diminuzione può giungere fino ai due terzi della pena. Caso pratico: partendo da tre anni, il giudice potrà applicare la pena da tre anni meno un giorno a due anni.

ALOISI. Analogo computo, ma in senso inverso, la prima parte dell'articolo 67 prescrive per il caso che debba porsi a carico del colpevole una circostanza aggravante. La formula della disposizione ora citata è chiara. Il giudice stabilisce prima la pena, che in concreto avrebbe inflitto al colpevole, se non fosse concorsa la circostanza aggravante, e sulla pena, così determinata, può calcolare l'aumento, fino ad un terzo. Nondimeno un maggior coordinamento fra le formule dei due articoli potrebbe assicurare, a suo avviso, la necessaria sicurezza d'interpretazione.

Art. 69.

PRESIDENTE. Rileva che nel terzo capoverso sarebbe più opportuno dire: « nel capoverso precedente » anzichè: « nel secondo capoverso del presente articolo ».

Sull'ultimo capoverso poi chiede che cosa si intenda per circostanza meno grave.

ALOISI. Quella che porta una maggiore diminuzione di pena.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio allora dire: « più favorevole ».

Si delibera di raccomandare i due emendamenti all'on. Ministro.

Art. 70.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione è già d'accordo per formulare un voto generico affinchè sia riveduta tutta la materia relativa alla misura delle pene.

Art. 71.

PRESIDENTE. Rileva che, per evitare equivoci, si dovrebbe usare nel n. 2 la stessa dizione usata nel n. 1, e cioè: «se per il delitto la legge stabilisca».

Si delibera di raccomandare tale emendamento all'on. Ministro.

PRESIDENTE. Sul capoverso chiede poi se agli effetti della diminuzione fino ad un quarto della pena si debba partire dal minimo o dal massimo.

DE BLASIO. Chiede se, agli stessi effetti, si consideri la pena in concreto o quella in astratto.

MANGINI. La pena, temporanea o pecuniaria, che il giudice applicherebbe se non concorresse alcuna circostanza.

ALOISI. Il legislatore ha voluto evitare che il giudice possa scendere fino al minimo assoluto della reclusione.

PRESIDENTE. Ritiene che si debba meglio precisare la portata del capoverso. Secondo l'articolo 69 parrebbe infatti che si debba partire dalla pena in concreto; ma, così come è redatto il capoverso, possono sorgere dubbi, anche perchè dalla dizione del n. 1 di questo articolo sembrerebbe risultare che la diminuzione si riferisca proprio alla pena astratta (dalla pena di morte a 15 anni).

MANGINI. L'articolo 71 pone limiti alle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più attenuanti, ma il modo e la misura delle diminuzioni sono regolate dagli articoli 68 e 69. Ora, nel caso di pene temporanee o pecuniarie, che è quello contemplato nell'articolo 71 ultimo capoverso, la pena base è quella della prima parte dell'articolo 69, ossia la pena che, entro i limiti del massimo e del minimo, il giudice applicherebbe qualora non concorressero circostanze. Ritiene perciò che il limite del quarto si riferisca a tale pena in concreto e non a quella in astratto. Se il Progetto si fosse voluto riferire alla pena stabilita in astratto, lo avrebbe detto, come lo ha detto, ad esempio, nell'articolo 70; e la disposizione sarebbe, in tal caso incompleta, perchè si sarebbe dovuto specificare se il quarto sia riferibile al massimo o al minimo della pena in astratto. Non varrebbe, poi, obiettare che nei numeri 1° e 2° si parla di pena in astratto, perchè ivi si tratta di pene non temporanee (morte, ergastolo) che trovano un limite, necessariamente, in una pena temporanea: la reclusione. In altri termini, rispetto alla morte e all'ergastolo il Progetto non poteva che riferirsi alla pena in astratto.

PRESIDENTE. Fa il caso di un minore che abbia commesso un delitto punito con la morte. Egli per la minore età non può essere condannato a morte, ma, se si dovesse applicargli un'altra attenuante, si potrebbe obiettare che ha già fruito di una diminuzione per la minore età, e pertanto l'ulteriore attenuante non funzionerebbe.

MANGINI. Il minore, il quale abbia commesso un delitto punito in astratto con la morte, può godere di tutte le attenuanti possibili, fino al limite di quindici anni di reclusione (articolo 71, n. 1). Per la prima attenuante alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni (articolo 68, n. 1).

Per le altre attenuanti si applicherà l'articolo 68, n. 3, ossia tante diminuzioni successive fino ai due terzi, sulle quantità di pena risultanti dalle diminuzioni precedenti, quante sono le attenuanti. Il giudice non potrà, tuttavia, infliggere meno di quindici anni.

PRESIDENTE. Non si tratta di principî, ma di forma. Riassumendo la discussione sull'articolo 71, rileva che la Sottocommissione, pure riconoscendo esatto il pensiero del Progetto, teme tuttavia che l'espressione usata possa far sorgere difficoltà di applicazione circa il punto di partenza della pena, se cioè questa debba essere la pena fissata dalla legge nel suo minimo o nel massimo, o quella che il giudice avrebbe applicato in concreto; ed esprime l'avviso che proprio quest'ultimo sia il pensiero del legislatore; ma propone di aggiungere in fine dell'articolo: « la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto di quella che il giudice avrebbe applicata a norma della prima parte dell'articolo 69 ».

Così rimane stabilito.

Art. 72.

DE BLASIO. Chiede quali siano le circostanze che ne comprendono un'altra.

ALOISI. Le circostanze complesse: per esempio, l'aver adoperato sevizie ed avere agito con crudeltà. Si tratta di un concorso formale di circostanze; in tali sensi la norma è illustrata nella Relazione del Guardasigilli.

MANGINI. Aver agito con crudeltà comprende l'aver adoperato sevizie, poichè quest'ultima non è che una forma di crudeltà.

PRESIDENTE. Non crede che ciò sia esatto dal punto di vista giuridico: sevizie e crudeltà sono due cose diverse.

L'articolo potrebbe ad ogni modo approvarsi se si dicesse che, quando un fatto può costituire un fatto caratterizzato da più circostanze aggravanti o più attenuanti, si applica una sola circostanza, ma non già « se una aggravante ne contiene un'altra ».

La Sottocommissione pertanto propone che la formula dell'articolo debba essere modificata in questo senso.

Così rimane stabilito.

Art. 73.

DE BLASIO. Crede che sia eccessivo conferire al giudice la facoltà di stabilire la prevalenza o l'equivalenza delle circostanze: in tal modo il giudice assume addirittura veste di legislatore.

ALOISI. Ricorda i precedenti in materia, contenuti nel Codice di S. Marino e nel Progetto Ferri. Ritiene che l'aver abbandonato la dosimetria del Codice vigente, repugnante alle funzioni del giudice, sia un vero progresso per la nuova legislazione penale italiana.

PRESIDENTE. La norma dà luogo a qualche preoccupazione. Potrà accadere che un giudice valuti una circostanza come più rilevante di un'altra o viceversa, e un altro giudice valuti le stesse circostanze nel senso del tutto opposto, a seconda del proprio temperamento nerveo-filosofico, e così lo stesso reato potrà essere giudicato difformemente, con una enorme sproporzione di pene per fatti identici commessi da molte persone, giudicate con diversi procedimenti. Con questa eccessiva subiettività dei poteri del giudice si rischia di sminuire l'efficacia sociale della giustizia.

ALOISI. Ritiene che il Progetto, col sistema adottato, contribuisca invece alla più esatta individualizzazione della pena, poichè tale sistema è il solo che consenta di tenere conto, con una valutazione unitaria, della personalità del reo. D'altra parte è lecito ritenere che i giudici valuteranno con obiettiva serenità le diverse circostanze.

PRESIDENTE. Nota che col sistema della prevalenza in blocco delle aggravanti sulle attenuanti o viceversa non si riesce affatto a individualizzare la pena al fatto e alla personalità del colpevole, poichè è solo con l'applicazione analitica delle circostanze che aggravano o diminuiscono la responsabilità del colpevole che si può determinare la pena giusta ed appropriata. Ricorda in proposito gli studi del Saleilles.

ALOISI. Si tratta di un'innovazione ardita, ma che fa onore al Progetto.

PRESIDENTE. Non disconosce l'originalità del principio. Esso però eccita l'individualismo dei nostri giudici. Si potranno avere le più difformi affermazioni di prevalenza. Le inclinazioni personali al rigore o all'indulgenza saranno favorite dalla norma, con danno della uniforme repressione del delitto.

ALOISI. Non soltanto le disposizioni in esame, ma tutto il Progetto parte dal presupposto che il giudice penale per corredo di studi come per equilibrio di temperamento sappia esercitare, con serena obiettività, la sua nobilissima, ma anche difficilissima missione. Ciò posto, il problema può, a suo avviso, essere esaminato nei suoi più semplici termini: poichè lo scopo da raggiungere è l'individualizzazione della pena, qual'è il sistema all'uopo più adatto, quello del Codice attuale o quello seguito dal Progetto ? L'individualizzazione della pena ha come sustrato fondamentale la valutazione della personalità del reo. Poichè codesta personalità è essenzialmente unitaria anche il metodo di valutazione deve necessariamente poter condurre ad una valutazione unitaria. Ora non è il metodo delle frazioni quello che sembra più adatto allo, scopo. Si è d'accordo che, quando debba giudicarsi della personalità del reo, debba procedersi innanzi tutto a un lavoro di analisi, costituito dall'accertamento delle singole circostanze. Ma il compito del giudice non può arrestarsi a tale indagine, come avviene secondo il Codice vigente, il quale commette al giudice di applicare senz'altro ai risultati della sua analisi il calcolo delle frazioni. La valutazione unitaria della personalità del reo è essenzialmente lavoro di sintesi e quindi studio di ricostruzione. È precisamente in questa ulteriore attività, prescritta al giudice, e soltanto per essa, che il Progetto si distacca dal Codice vigente. La ricostruzione e la sintesi sono appunto consentite dalle regole dettate dall'articolo in esame.

ALOISI. Si tenga presente, da ultimo, un altro vantaggio del Progetto: questo ha voluto altresì evitare la concessione delle circostanze attenuanti generiche oggi riposte nel segreto insindacabile e insindacato della coscienza del giudice. Il giudice d'ora in poi dovrà invece motivare in ordine a tutte le attenuanti e indicare le ragioni, per le quali ha ritenuto l'equivalenza delle circostanze aggravanti con le attenuanti ovvero la prevalenza delle une sulle altre.

PRESIDENTE. Cotesta è ottima misura, ma non elimina quanto prima si è osservato.

STOPPATO. Si associa alle considerazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ritiene che la Sottocommissione possa far voti al Ministro affinchè voglia riprendere in esame il sistema dell'articolo 73, per vedere se non sia il caso di emendare il sistema in modo che possano evitarsi gli inconvenienti segnalati nella discussione.

Così rimane stabilito.

Art. 74.

PRESIDENTE. Nota che vi sono altre circostanze inerenti alla persona oltre quelle riguardanti l'imputabilità, la recidiva e la tendenza. Sarebbe bene pertanto aggiungere un « anche ».

ALOISI. Avverte che il capoverso dell'articolo ha voluto accennare a quelle circostanze che si potrebbero definire, in un certo senso, permanenti e che implicano uno « status » dell'individuo.

PRESIDENTE. Ma l'età è inerente alla persona, eppure non è menzionata.

ALOISI. La minore età è compresa nella imputabilità (articolo 101).

Art. 75.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 76.

DE BLASIO. Nota che la pena di morte non si dovrebbe applicare per effetto dipendente da concorso di reati punibili coll'ergastolo, ma solo per fatti intrinsecamente così gravi da essere da soli passibili della detta pena. Solo la enorme gravità del delitto può giustificare la condanna all'estremo supplizio. Nè si dica che chi ha già commesso un reato punibile coll'ergastolo, non avrebbe più nulla a temere per commetterne altri. L'argomento prova troppo, poichè lo stesso potrebbe dirsi di colui che ha già commesso un delitto punibile di morte. In quei casi altro mezzo non resta che applicare la segregazione per un periodo di tempo più lungo di quello stabilito per l'ergastolo.

ALOISI. La segregazione cellulare è inefficace, quando non è inumana, protratta al di là di un breve periodo di tempo. Quando un individuo ha commesso due delitti, per ognuno dei quali merita l'ergastolo, è bene che sia eliminato dalla società.

DE BLASIO. Si elimina lo stesso con l'ergastolo.

PRESIDENTE. Pure riconfermando la sua avversione di principio alla pena di morte, riconosce la logica del sistema nel ritenere applicabile questa pena a chi abbia commesso una serie di delitti gravissimi.

STOPPATO. Ritiene che questo sia un abuso della pena di morte, che è d'indole diversa, e che perciò non può essere sostituita all'ergastolo.

PRESIDENTE. Riassumendo rileva che la maggioranza della Commissione ritiene ingiustificato il passaggio dall'ergastolo alla pena di morte.

Si delibera di richiamare su ciò l'attenzione dell'on. Ministro.

Art. 77.

DE BLASIO. Richiamandosi all'articolo 84, nota che l'aumento di pena può arrivare fino al triplo; ciò che gli sembra eccessivo.

ALOISI. Fa presente che il Progetto definitivo ha innovato sul Progetto preliminare ripristinando la figura del reato continuato, mentre per il Progetto preliminare, considerati i fatti di continuazione quali altrettanti reati perfetti e distinti come essi sono in realtà, il colpevole avrebbe dovuto scontare integralmente tutte le pene, inflitte per i singoli reati.

DE BLASIO. Ma se si tratta di una domestica che ruba 50 centesimi al giorno sulla spesa?

ALOISI. Ma si può anche trattare di cassieri che si approprino, volta per volta, di somme assai rilevanti.

DE BLASIO. Ritiene che basterebbe l'aumento di un sesto.

PRESIDENTE. Nota che il triplo della pena in concreto, se questa è inflitta nel minimo, potrà essere persino inferiore al massimo stabilito per un solo reato. Anche qui in sostanza il Progetto si affida alla discrezione dei giudici. Ritiene grave però che, col sistema delle addizioni, si possa arrivare a 30 anni per una serie di furti, ciò che può essere eccessivo.

DE BLASIO. Si associa.

MANGINI. Fa presente che tra i limiti stabiliti nell'articolo 82 v'è anche quello che la pena non può superare il quintuplo della più grave tra le pene concorrenti.

ALOISI. Se un individuo oggi commette un ferimento, domani un'appropriazione indebita, e poi un altro reato, è giusto che ne sconti tutte le relative pene.

PRESIDENTE. Ma la pena di 30 anni di reclusione può riuscire eccessiva per delinquenti che non destano grave allarme sociale.

ALOISI. Non è possibile concedere beneficî a chi, per essersi sottratto alla giustizia, si trovi a dovere scontare una lunga serie di pene, mentre chi commette i delitti successivi dopo avere scontato i precedenti si troverà ad avere espiato per intero le singole pene.

PRESIDENTE. Osserva che, ristabilito il reato continuato, si potrebbe ammettere anche per il concorso dei reati l'aumento fino al triplo. Altrimenti è da ritenersi più logico il Progetto preliminare che escludeva anche la figura del reato continuato.

Riassumendo la discussione, nota che la Sottocommissione è concorde nel far voti affinchè anche per il concorso dei reati sia indicato lo stesso limite di pene fissato per il reato continuato.

Così rimane stabilito.

Art. 78 e 79.

Si rinnova lo stesso voto espresso per il precedente articolo.

Art. 80.

DE BLASIO. Chiede chiarimenti.

ALOISI. Procederà, per maggior chiarezza, per via di esempi. Della giustificazione teoretica dell'articolo, del suo coordinamento con l'articolo 81, e soprattutto della distinzione tra la categoria più ampia degli effetti giuridici, di cui allo stesso articolo in esame, e quella più ristretta degli effetti penali, di cui all'articolo 81, fa largo cenno la Relazione del Guardasigilli. Una distinzione fondamentale è quella tra pene detentive (ipotesi della prima parte e del primo capoverso dell'articolo 80) e pene pecuniarie (ipotesi del secondo e ultimo capoverso dello stesso articolo). Quanto alle pene detentive bisogna distinguere se esse siano della medesima specie (ipotesi della prima parte dell'articolo 80) ovvero sieno di specie diversa (ipotesi del primo capoverso).

Le pene detentive concorrenti della medesima specie si considerano come pena unica a ogni effetto giuridico, eccezion fatta, in base all'articolo 81, per la determinazione delle pene accessorie e per ogni altro effetto penale. In conseguenza le pene detentive concorrenti della medesima specie si considereranno come pena unica agli effetti dell'applicazione delle misure di sicurezza: ad esempio, la libertà vigilata nel caso ipotizzato nel n. 1 dell'articolo 236.

Le pene detentive concorrenti di specie diversa (reclusione e arresto) si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave (reclusione); ma dall'impero di questa norma, che è generale in materia di concorso, è espressamente eccettuato, negli articoli 80 e 81, quanto attiene alla esecuzione, alla determinazione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale, e all'applicazione delle misure di sicurezza. Possono esservi anche altri casi di eccezione, ma questi sono preveduti in altre disposizioni di legge. In conseguenza di queste premesse, le pene concorrenti di specie diversa saranno da considerare come pena unica della specie più grave per qualsiasi effetto giuridico che non sia uno degli effetti penali preveduti nell'articolo 81. È la stessa Relazione del Guardasigilli che segnala questa costruzione. Esempio: se un individuo è condannato alla reclusione per 5 anni e all'arresto per tre mesi, si considera l'intera pena come reclusione; agli effetti della applicazione dell'indulto con limiti di pena. Perciò la somma delle due pene considerate entrambe come reclusione potrà fare escludere il condannato dal beneficio dell'indulto stesso.

DE BLASIO. Ritiene che ciò sia grave.

Art. 81.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 82.

DE BLASIO. Crede eccessiva la durata di quattro anni in caso di conversione della pena pecuniaria.

Trova pure eccessiva la disposizione dell'ultimo capoverso per cui si applica l'ergastolo quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la reclusione non inferiore a 24 anni. L'ergastolo dovrebbe applicarsi per la intrinseca gravità del reato, non per concorso di pene.

PRESIDENTE. Su questo punto si può rinnovare il voto espresso sull'articolo 76, trattandosi anche qui di pena d'indole diversa e più grave, cui si arriverebbe per via di cumulo.

Così rimane stabilito.

Art. 83.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 84.

Si richiamano le osservazioni fatte a proposito dell'articolo 77.

Art. 85.

STOPPATO. Nota che la soluzione non è giuridica.

PRESIDENTE. Rileva che dal punto di vista giuridico e morale se chi intende di ammazzare il padre, solo per errore ammazzi un altro, è colpevole come un parricida, destando lo stesso raccapriccio che avrebbe cagionato il fatto se l'errore non avesse avuto luogo.

DE BLASIO. Crede che per l'articolo 63 non si risponderà della circostanza aggravante del parricidio.

ALOISI. Con le disposizioni degli articoli 84, prima parte, 85 e 86 il Progetto disciplina tutte le possibili ipotesi, in cui da un'unica azione o omissione possano derivare pluralità di eventi, sieno essi tutti voluti o tutti non voluti, sieno parte voluti e parte non voluti, ovvero possa derivare un evento solo, ma diverso da quello voluto dall'agente. Il caso, prospettato da S. E. il Presidente, si riferisce alla seconda delle ipotesi disciplinate dal Progetto e precisamente a quella, che forma oggetto della prima parte dell'articolo 85. Tizio, volendo uccidere il padre e uccidendo invece per errore o per altra causa una persona diversa, deve rispondere di omicidio volontario. Il Progetto ha accolto la teoria tradizionale dell'unità del reato (l'uccisione di un uomo) integrata dal principio della irrilevanza dell'errore accidentale. Sta in fatto che si è voluto uccidere un uomo e lo si è ucciso; è irrilevante che si sia ucciso un uomo per un altro; quindi il colpevole, pure avendo ucciso per errore un uomo che non voleva uccidere, deve tuttavia rispondere di omicidio volontario, perchè voleva uccidere e ha ucciso.

Questo dice, nella sua parte sostanziale e fondamentale, la prima parte dell'articolo 82. La parificazione dell'offesa commessa all'offesa voluta, affinchè questa

seconda presti alla prima l'elemento volontario di cui ha bisogno per essere integrata, non si estende oltre questi confini. Ma può darsi in pratica che l'uno dei due delitti, quello voluto ma non realizzato dall'evento, o quello non voluto, ma realizzato dall'evento, sia circostanziato. Doveva il Progetto prevedere il primo gruppo di ipotesi? Non sembra; sarebbero state all'uopo sufficienti le norme generali dettate in tema di errore sulle circostanze del reato. Ne offre esempio logico di applicazione precisamente il caso prospettato da S. E. il Presidente. Per il primo capoverso dell'articolo 63, ricordato testè dal Sen. De Blasio, le circostanze aggravanti, erroneamente supposte, ma inesistenti, non sono poste a carico dell'agente. Tizio, il quale riteneva di uccidere il padre, ma in realtà ha ucciso un altro, non può rispondere giuridicamente, per quanto orrore ispiri moralmente, di un'aggravante che non esiste. Il Progetto doveva invece preoccuparsi del secondo gruppo di ipotesi, quando cioè le circostanze si riferiscono al delitto effettivamente commesso: era questo infatti il gruppo fondamentale, dati i rilievi di sistema su accennati. E con l'inciso finale ha fatto richiamo all'articolo 64, per modo che nel caso inverso a quello prospettato da S. E. il Presidente, se Tizio volendo uccidere persona non legata a lui da vincoli di parentela, uccide invece per errore il padre (circostanza aggravante esistente, ma erroneamente supposta non esistente), non sarà punito come parricida.

PRESIDENTE. L'articolo 63 si riferisce alle qualità ignorate della persona offesa, mentre l'articolo 85 prevede il caso che solo per errore si sia colpita una persona diversa.

DE BLASIO. Insiste nel ritenere che l'aver ucciso una persona diversa, siccome esclude la pena del parricidio, sia una circostanza che si deve valutare a favore.

PRESIDENTE. Secondo il Commissario De Blasio vi sarebbe dunque una mancanza di coordinamento fra gli articoli 63 e 85.

STOPPATO. Si associa al Commissario De Blasio. La definizione giuridica del fatto non si deve desumere soltanto dall'intenzione.

PRESIDENTE. Rileva allora che la maggioranza della Commissione è d'avviso che l'articolo 85 sia in contrasto coi principî generali, poichè potrebbe far considerare come parricida colui che ha il padre vivente.

Si delibera di richiamare su ciò l'attenzione dell'on. Ministro.

Art. 86.

DE BLASIO. Rileva che non è possibile rispondere a titolo di colpa dell'evento diverso da quello voluto, ritenendo invece che l'evento, anche se diverso, sia sempre doloso.

PRESIDENTE. È questo un altro caso di successione di due stati di animo, ammessi dal Progetto, per cui si passa dal dolo alla colpa.

MANGINI. La Relazione cita l'esempio di chi, volendo danneggiare una vetrina, tira un sasso e ferisce un passante. Le lesioni non sono volute e perciò il Progetto le considera come colpose. Se poi siasi rotta la vetrina e ferito il passante, la questione non muta: il danneggiamento, voluto, è doloso; le lesioni, non volute, sono colpose. L'unica azione è, insomma, produttiva di due eventi: rispetto all'evento voluto funziona il dolo, rispetto a quello non voluto la colpa.

Nel caso inverso, ossia di chi, volendo ferire un passante, lanci il sasso e rompa una vetrina, si risponderà di tentate lesioni volontarie e non anche di danneggiamento, perchè il danneggiamento colposo non è previsto.

STOPPATO. Ritiene che il fatto sia sempre doloso.

PRESIDENTE. In ogni modo si possono richiamare su questo punto le osservazioni già fatte sull'articolo 63.

Così rimane stabilito.

Art. 87.

DE BLASIO. Chiede chiarimenti.

ALOISI. Chiarirà il significato dell'articolo con due riferimenti a delitti preveduti nella Parte speciale, e ciò in relazione alle due ipotesi, prevedute in questo stesso articolo 87. Il delitto di rapina comprende, come suo elemento costitutivo, il delitto di violenza privata; il delitto d'ingiuria, nella speciale configurazione datagli dal Progetto, comprende come circostanza aggravante (articolo 602 ultimo capoverso) elementi propri del delitto di diffamazione (articolo 603). In ambedue queste ipotesi le regole sul concorso dei reati non si applicano, trattandosi di reato unico, qual'è appunto il reato complesso, oggetto di questo articolo.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente:
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 12

Seduta del 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO.
Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 88 a 93 (Titolo IV del Libro I: « Del reo e della persona offesa dal reato »).

TITOLO IV. – Del reo e della persona offesa dal reato.

Art. 88.

DE BLASIO. Osserva che l'articolo dice: « è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere ». Non crede che basti che vi sia il volere; occorre che vi sia altresì la libertà del volere, il libero arbitrio.

STOPPATO. Si associa. La psichiatria ha dimostrato che vi sono forme psicopatiche, come l'epilessia, in cui l'intelligenza rimane perfettamente libera; però mancano i freni inibitori, cioè la libertà del volere. Si noti poi che anche l'articolo 46 del Codice vigente parla di libertà, quando dice che l'infermità di mente deve essere tale da togliere la coscienza o la libertà dei propri atti. Sarebbe quindi opportuno che anche in questo e nell'articolo 91 si facesse cenno della libertà del volere: una cosa infatti è il volere e un'altra il volere liberamente.

ALOISI. Quando nell'articolo in esame il Progetto esige, quale una delle due condizioni perchè esista l'imputabilità, che l'individuo debba essere capace di volere, intende riferirsi alla capacità normale di volere, in contrapposto alla capacità abnorme, che disciplinerà negli articoli seguenti. Non sembra che il legislatore dovesse o potesse dire di più in questo articolo. La disciplina dei casi di non imputabilità, i quali comprendono anche i casi di volontà abnorme, segue, come si accennava, immediatamente l'articolo in esame: i casi di non imputabilità sono tassativi; quando non ricorrono, l'individuo è imputabile. È certo che la capacità normale di volere, è, in linea di principio, quella che è posseduta da tutti gli uomini sani di mente; ma quali sono i presupposti perchè siffatta capacità sussista? Si continuerà a ricorrere al libero arbitrio, cui ha accennato il Sen. De Blasio, o si accetteranno i principî del determinismo psicologico, cui accennano, in più di un'occasione, i lavori preparatorî di questo progetto? Il problema, quant'altri mai interessante, trascende evidentemente i

confini della legislazione, se non della scienza penale. La scienza potrà dire che, quale sia il principio teorico adottato, il libero arbitrio o l'autodeterminazione in base ai motivi, la volontà deve essere libera. Ma al legislatore era sufficiente l'avere affermato come punto di riferimento o, se vuolsi, come premessa alle disposizioni degli articoli successivi, la necessità della presenza, nell'individuo imputabile, di una volontà normale.

PRESIDENTE. Se la coazione alla libertà proviene da un agente interno, la volontà è apparente, ma non è volontà. Noi non abbiamo accolto la teoria romana della « voluntas coacta ». Qui si parla di capacità d'intendere e di volere, come nell'articolo 46 si parla di coscienza e di volontà. E, poichè coscienza è valutazione, è senso critico dell'azione, se la volontà deve essere attuata con coscienza, non si può trattare di volontà costretta.

A proposito poi della formula usata in questi articoli, capacità di intendere e di volere, poichè intendere è qualche cosa di diverso da coscienza, non comprende perchè si sia voluto aggiungere questo che può sembrare un nuovo elemento, mentre si sarebbe potuto adoperare la stessa formula dell'articolo 46.

ALOISI. Avverte che nell'articolo 88 si è voluto indicare chi siano i capaci di diritto penale, mentre nell'articolo 46, presupposta tale capacità, si stabilisce a quali condizioni un individuo imputabile possa rispondere di un determinato delitto. I due articoli sono indubbiamente assai vicini l'uno all'altro; ma la loro sfera normativa è diversa. Per ricorrere ad un esempio tolto dal diritto privato, la differenza fra i due articoli è come quella che intercede fra la capacità di contrattare ed il consenso. Si tratta insomma di stabilire in questo articolo chi sono i destinatari della norma penale.

PRESIDENTE. Nel sistema del diritto civile il concetto della capacità precede la teoria del consenso; qui invece si fa l'opposto, e ciò non giova alla chiarezza della dottrina del Progetto.

ALOISI. Non si poteva fare diversamente; per ragioni di sistema, occorreva dare la precedenza alla disciplina del reato.

DE BLASIO. In diritto le formule dovrebbero essere eterne, tranne quelle rispondenti all'evoluzione del diritto stesso: non comprende pertanto perchè il Progetto non faccia che ricercare formule nuove.

PRESIDENTE. Ritiene che occorra rivedere e unificare la dizione dei due articoli, anche per non far credere, come potrebbe accadere, che intendere sia un requisito diverso da quello della coscienza. Dal punto di vista filosofico non si può escludere una differenziazione fra le due idee, ma il Codice, che deve essere inteso dalla massa dei cittadini, non dovrebbe contenere una simile distinzione, perchè in pratica si dirà che se non v'è coscienza, non v'è capacità d'intendere, e viceversa.

ALOISI. Concettualmente e praticamente l'indagine sulla capacità d'intendere e di volere, e quindi sulla imputabilità, è pregiudiziale a quella sull'elemento psicologico del reato, di cui all'articolo 46.

Ferma questa premessa, che discende direttamente da quanto ha testè esposto, fa presente che l'elemento relativo alla coscienza, di cui è menzione nella prima parte dell'articolo 46, non è cosa diversa dall'elemento dell'intelligenza, di cui è menzione nell'articolo in esame. Infatti, quando questo articolo esige, quale una, anzi la prima delle due condizioni d'imputabilità, la capacità d'intendere, vuole riferirsi, com'è chiarito anche nei lavori preparatorî, all' attitudine dell' intelletto dell' individuo a rappresentarsi il mondo esterno anche in rapporto alla propria condotta. E questa è precisamente la coscienza nel significato psicologico del termine: non è ancora la coscienza morale, quel che si chiama il senso morale, che può mancare, in maggiori o minori proporzioni, anche in un uomo perfettamente capace d'intendere e di volere; ma il Progetto respinge la necessità che tra le condizioni per l'imputabilità concorra anche la capacità morale. Questo argomento potrà essere più convenientemente esaminato, quando si tratterà della delinquenza abituale, e particolarmente

di quella per tendenza. Per ora, può considerarsi come un punto fondamentale della disciplina dell'imputabilità secondo il Progetto, che coscienza e capacità d'intendere s'identificano. Si potrà domandare perchè l'articolo in esame adopera una formula diversa da quella dell'articolo 46. La ragione è dovuta alla diversa posizione sistematica dei due articoli: in tema d'imputabilità, e quindi di capacità penale, non è sembrato che potesse adoperarsi una formula diversa da quella dell'articolo in esame, la quale perciò è plasmata con riferimento al concetto di capacità.

DE BLASIO. Si associa al Presidente nel richiedere che si adoperi la stessa formula, aggiungendo però che la coscienza deve essere libera.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione rileva che la Sottocommissione, pure ravvisando l'importanza della differenziazione fra gli articoli 88 e 46, tuttavia esprime il parere, dal punto di vista pratico, che convenga usare la medesima formula nei due articoli, per non far sorgere il dubbio che si introduca un terzo elemento, mentre comunemente non è facile distinguere fra coscienza e capacità d'intendere. Ad eliminare poi altre dubbiezze propone che la volontà sia qualificata con la parola libera, perchè resti ben chiaro che non si deve trattare di una volontà determinata da agenti patologici, anche soltanto interni.

Così rimane stabilito.

Art. 89.

DE BLASIO. Trova superflua la disposizione dell'articolo 89, essendo evidente che la persona resa da altri incapace di valersi liberamente della sua volontà non debba rispondere di ciò che ha fatto senz'averlo voluto; ed è pure intuitivo che ne risponde quegli che, avendo cagionato in lui lo stato d'incapacità mentale, se ne sia servito come istrumento materiale del reato.

Bastava dire: la pena da applicarsi pel reato commesso è aumentata per colui che, a fine criminoso, ha prodotto lo stato d'incapacità e d'irresponsabilità nell'autore materiale del delitto.

È poi da osservare altresì che se lo stato d'incapacità non sia tale da valere come scriminante, l'azione delittuosa sarà solamente scusabile.

L'articolo invece si esprime così: « Del reato commesso dalla persona incapace, risponde colui che ha cagionato lo stato d'incapacità ».

E pertanto si esclude la responsabilità di chi non essendo del tutto incapace era ancora in istato di intendere e di volere, quantunque parzialmente.

Questo inconveniente si verifica perchè, ad ogni passo, si son voluti enumerare i casi di suggestione, alcoolismo ecc., e regolarli con disposizioni speciali, mentre bastava la disposizione dell'articolo 88 ad escludere la responsabilità della persona suggestionata, dell'articolo 92 per ammettere quella parziale di chi non fosse del tutto incapace e bastavano le norme generali riguardanti il concorso dei reati, per colpire coloro che in qualsiasi modo avessero determinato altri al delitto.

ALOISI. Il Sen. De Blasio ha sollevato questioni inerenti, più che altro, a una diversa sistemazione della materia. Sembra che la Relazione Ministeriale sia esauriente anche su questo punto. Desidera chiarire tuttavia che non può esservi dubbio che, se colui il quale è stato il soggetto passivo della determinazione, ha, sia pure parzialmente, conservato la capacità di intendere e di volere, debba rispondere del reato, come qualsiasi altro che sia soltanto parzialmente infermo di mente.

Se lo stato di incapacità è solo parziale, non si applica infatti l'articolo 89, perchè si rientra (e allora soltanto) in tema di concorso di persone.

DE BLASIO. Ma, poichè si è distinto in parziale e totale il vizio di mente, e qui questa distinzione non si fa, si potrà dire che il determinato non deve rispondere in nessun caso.

ALOISI. Nega che si possa dare una simile interpretazione.

DE BLASIO. Basterebbe aggiungere: « salvo il disposto dell'articolo 46 ».

PRESIDENTE. Non gli sembra dubbio che, ove non vi sia uno stato di incapacità totale, l'articolo non funzioni più.

Art. 90.

DE BLASIO. Nota che questa disposizione e quella dell'articolo 88 si fondano sull'erroneo concetto che la persona non imputabile, perchè mancante della capacità di intendere e di volere, diventi imputabile se per una disaccortezza, imprevidenza, negligenza o anche per sola intemperanza, si sia messa in istato di non intendere e di volere, e debba pertanto esser punito come se avesse inteso e voluto quello che ha fatto.

Ora, che si punisca la disaccortezza, e si punisca il fatto come colposo, è giusto e si comprende, ma che si punisca come fatto volontario e doloso quello che non è tale, potrà essere una rappresaglia contro l'intemperanza ed il cocainismo, un provvedimento di rigore, in odio al malcostume ed alla sregolatezza, ma mai una sanzione corrispondente all'entità giuridica del fatto, non mai un principio fondato sulla logica razionale e di diritto, che vuole sia attribuito a ciascuno ciò che gli è dovuto, in corrispondenza della intensità del malvolere e della gravità del danno recato.

Per quanto siano dannosi e deplorevoli l'alcoolismo ed il cocainismo, non è lecito affermare che all'ubriaco fradicio, il quale, appunto perchè tale, non sa quello che fa, debbano applicarsi (se ha ucciso) venti e più anni di reclusione, come a chi ha liberamente e volontariamente compiuto la uccisione del suo simile.

Si adottino, se si vuole, gravissime pene contro la ubriachezza e contro ogni uso ed abuso di stupefacenti, ma non si dica che l'irresponsabile (perchè privo di volontà e di coscienza) debba considerarsi « compos sui » perchè ebbe il torto di ubriacarsi.

Addirittura eccessiva è poi la disposizione identica contenuta nell'articolo 90 e cioè che, se lo stato d'incapacità e di ubriachezza sia preordinato al fine di commettere il reato, non solo si applica la pena del reato volontario, ma essa è altresì aumentata.

Non sono termini conciliabili l'ubriachezza totale, e quindi l'assoluta incoscienza, ed il legame tra la preordinazione ed il fatto che si compie nello stato di incoscienza.

Chi volle ubriacarsi per uccidere, o non era ubriaco quando uccise e deve rispondere di omicidio volontario premeditato, o nell'atto di uccidere non sapeva quello che faceva e non può aver voluto quello che prima di ubriacarsi aveva determinato di fare.

Chi preordina il delitto e riesce ad attuarlo dopo di aver bevuto anche abbondantemente, potrà bensì simulare abilmente d'essersi ubriacato, ma non riuscirà a far credere d'averlo attuato macchinalmente, poichè è di palmare evidenza che, se veramente ubriaco, non avrebbe più ricordato e non avrebbe quindi potuto attuare ciò che aveva ordito prima di ubriacarsi.

L'ebbrezza totale è caratterizzata dall'offuscamento dell'intelletto, e quindi dalla impossibilità di percepire le idee; essa corrisponde all'insania transitoria.

In quello stato manca l'impero della volontà e le azioni che si compiono sono inimputabili.

Questo principio di logica e di giustizia è proclamato dallo stesso Progetto all'articolo 88 in cui si stabilisce che è imputabile solamente colui che ha la capacità di intendere e di volere.

Se non che, lo stesso Progetto, allo scopo di superare la flagrante contraddizione che intercede tra detto articolo e la punizione piena dell'ubriaco, il quale non ha la capacità di intendere e di volere, all'articolo 90 dispone che l'articolo 88 non si applica a chi, anche colposamente, si sia messo in istato d'incapacità d'intendere e di volere, e che la pena è aumentata se detto stato d'incapacità sia preordinato al fine di com-

mettere un reato o preparare una scusa. Il Progetto segue così le orme del Farinaccio il quale scrive: « Ebrius punitur non ob delictum commissum sed ob culpam quam commisit se inebriando ».

Con questi criteri è chiaro come il sole che si viene a punire la sregolatezza dell'ubriaco e la colpa che commise ubriacandosi, non un fatto volontario che abbia un legame tra la preordinazione e l'esecuzione.

Il Progetto accetta altresì la teoria molto discutibile del Carrara, il quale, con un ragionamento troppo sottile, cerca questo legame, o rapporto di causalità, tra la determinazione presa di commettere il delitto e lo stato di piena ubriachezza in cui fu eseguito. Il chiaro giurista scrive: « Se l'ebbrezza sarà preordinata al delitto, « o come dicesi "affettata,, (parola questa che non corrisponde alla cosa), il col- « pevole può bene punirsi per ciò che fece in istato di sana mente quando con « lucida "previsione e ferma volontà,, rendette sè stesso futuro strumento del delitto, « a cui egli intendeva. La imputazione si "radica,, contro di lui a tale istante; ciò « che avvenne di poi è conseguenza del suo fatto doloso. Nè varrebbe l'opporre « che neppure in questo caso possa all'ubriaco imputarsi il suo fatto, per non essere « stato il dolo concomitante all'azione: la concomitanza del dolo all'azione non è con- « dizione assoluta d'imputabilità ».

Ora non è chi non vede che questo concetto, se è molto sottile, non è giuridicamente esatto.

Bisogna distinguere tra ubriachezza « affettata », cioè non vera ma simulata, ed ubriachezza vera e piena, sia pure che fosse stata preordinata al delitto.

Se l'ubriachezza è simulata, ed il reo è di mente sana, essa essendo soltanto una finzione, il fatto commesso è evidentemente imputabile.

E per vero, se chi preordina un delitto serba ancora tanto potere di mente da eseguire ciò che determinò di fare prima di abbandonarsi al vino, egli non ha perduto la coscienza dei suoi atti; la forza della ragione ha superato quella del vino, e deve quindi rispondere del fatto suo come ogni altro uomo che sia sano di mente, e se ha eseguito riposatamente quello che aveva determinato con mente fredda, sarà non soltanto imputabile di un fatto volontario, ma anche premeditato.

Che se poi, sopraffatto dal vino, diventa un automa e la memoria del concepito disegno è cancellata, egli non è neppure in grado di attuare il suo proposito.

Ed in tale stato non è punto comprensibile come questo proposito doloso possa collegarsi all'esecuzione del reato che si compie inconsapevolmente e senza coscienza.

ALOISI. Nota preliminarmente che l'esposizione fatta del Senatore De Blasio batte in breccia anche una delle disposizioni del Codice vigente, che finora non sembra abbia dato luogo a contestazioni. In tema di ubriachezza preordinata anche il Codice vigente afferma infatti lo stesso principio, che sta a base del capoverso dell'articolo 90.

STOPPATO. Riconosce la fondatezza delle osservazioni del Senatore De Blasio, ma rileva che in fondo la tesi di condannare « ob ebrietatem » è l'unica sostenibile, perchè condannare un ubriaco tenendo presente il principio di capacità di intendere e di volere sarebbe assurdo.

DE BLASIO. Basta punire, e severamente, l'ubriachezza per sè stessa.

STOPPATO. Nessuno però infliggerebbe una pena severissima per la sola ubriachezza.

PRESIDENTE. Nota che non è grave colpa non saper misurare la propria capacità alcoolica. Vi sono individui ai quali basta bere pochissimo per ubriacarsi, ma che tuttavia non ne hanno coscienza: ciò accade a chi si ubriachi per la prima volta. Inoltre l'ubriachezza può dipendere anche dalla qualità della bevanda. Ora punire costoro secondo l'articolo 90, vale a dire pel delitto commesso senza coscienza, sarebbe eccessivo, epperò trova non del tutto approvabile che chi si è ubriacato colposamente debba rispondere del suo fatto come l'agente « sui compos ». Del resto lo stesso

Progetto parla all'articolo 94 di caso fortuito, e qualche volta in questa materia è difficile distinguere il fatto colposo dal caso fortuito.

ALOISI. Nell'ubriachezza colposa vi è la volontà.

PRESIDENTE. Volontà di bere, ma non di ubriacarsi. Vi possono essere poi casi di ubriachezza provocati da terzi.

ALOISI. Allora la responsabilità è esclusa; trattasi di ubbriachezza accidentale.

PRESIDENTE. Ritiene, poi, che l' articolo 90 disponga esattamente per chi si ubriachi col determinato proposito di commettere un delitto. In tal caso infatti si tratta di un delinquente più pericoloso di chi agisce senza intossicazione alcoolica.

Fa presente però il caso, di chi ubriacatosi, colposamente o dolosamente, non commetta più il reato che aveva determinato di commettere, sibbene un altro completamente imprevisto, non mai pensato nello stato normale di coscienza e di volontà, e che è effetto esclusivo dell'ubriachezza. In questo caso l'evento è completamente diverso da quello finale dell'idea criminosa concepita: si risponderà egualmente e con l'aggravante del capoverso dell'articolo 95?

ALOISI. Sì, risponderà egualmente; ma senza l'aggravante.

PRESIDENTE. Ma il reato commesso non solo non dipende dall'idea iniziale, ma è l'effetto esclusivo della intossicazione prodotta dall'ubriachezza.

ALOISI. Ciò non importa; per la prima parte dell'articolo 95 l'ubriaco risponde del delitto commesso, anche se non l'abbia in alcun modo preordinato.

DE BLASIO. Se si vuol punire, si punisca; ma non si dica che esiste una libertà che nel momento dell'ubriachezza più non esiste.

ALOISI. La libertà va ricercata nel momento antecedente; ciò si ricollega al principio delle « actiones liberae in causa ». Il Senatore De Blasio ha voluto negare questo principio, perfino nei casi di ubriachezza preordinata. I più recenti studi ne hanno invece fornito la giustificazione psicologica. L'idea preordinata rimane nel cervello dell'ubriaco come un'idea fissa, che imprime la sua forza motrice all'attività dell'individuo anche in tali condizioni.

DE BLASIO. L'idea fissa è quella dei pazzi, ed il pazzo non si condanna.

PRESIDENTE. La pazzia è tutt'altra ipotesi, perchè si versa in una condizione permanente non mai volontaria o colposa; l'ubriachezza è uno stato transitorio che può essere volontario. D'altra parte non vi è nulla di più pericoloso e di più temibile di un individuo che, avendo divisato di uccidere, reciti la commedia dell'ubriachezza per procurarsi una scusante, mentre attua l'idea criminosa concepita, dimostrando così che il filo conduttore della sua azione sopravvive anche durante lo stato patologico dell'ubriachezza.

DE BLASIO. Basterebbe una misura di sicurezza.

ALOISI. Il Progetto contiene indubbiamente un'innovazione che può definirsi ardita, affermando la piena responsabilità penale di chi abbia commesso un reato in condizioni di ubriachezza non accidentale. L'innovazione non è tuttavia senza precedenti. Nel campo della dottrina il Senatore De Blasio ha ricordato il Carrara; ma anche prima del Carrara, i nostri pratici, come Bartolo, avevano sostenuto lo stesso principio. Risalendo ai lavori preparatori del Codice vigente, troviamo che anche nel caso di ubbriachezza piena, i progetti del Vigliani e del Senato statuivano, sebbene con mitigazioni, la punibilità dell'azione, mentre i progetti del 1868 Mancini, della Camera dei deputati e Gavelli la escludevano completamente. Il Codice del 1890, seguendo il primo gruppo di Progetti, ha affermato invece, sempre con notevole mitigazione di pene, la responsabilità dell'ubbriaco, anche nel caso di ubbriachezza piena, cioè anche nel caso in cui essa sia tale da togliere all'ubbriaco la coscienza o la libertà dei propri atti, secondo la formula dell'articolo 46 richiamata nel n. 1 dell'articolo 48.

È dunque il Codice vigente che segna il primo contrasto tra l'affermata responsabilità di chi commetta il delitto in istato di ubbriachezza piena, e il principio

della responsabilità morale. Si intende forse oggi tornare indietro e affermare la irresponsabilità dell'ubbriaco? Non è possibile. Tra le legislazioni estere in corso di elaborazione il Progetto tedesco del 1925 conteneva esplicitamente una disposizione quasi analoga a quella del nostro Progetto; il Progetto del 1927 ha soppresso qualsiasi disposizione relativa a esonerazione o a diminuzione di pena a causa di ubbriachezza. Ambedue questi esempi sono, a suo avviso, indizi notevoli della tendenza, che si afferma anche nelle legislazioni estere, di sottoporre a revisione le vecchie norme tradizionali sulla responsabilità penale degli ubriachi. È noto come fra noi il Codice penale per l'esercito contenga già una disposizione, il cui contenuto è in parte identico a quello delle norme in esame, limitatamente, è vero, a taluni reati, ma trattasi di reati, i quali, come gioverà forse notare, compromettono la saldezza della disciplina che costituisce l'essenza di ogni ordinamento militare. Del resto, la Relazione del Guardasigilli illustra estesamente anche questo complesso di norme, per le quali il Progetto ambisce a differenziarsi, con un così profondo distacco, dal passato, e a precorrere, decisamente, vale a dire senza soluzioni di compromesso, le altre legislazioni moderne in corso di elaborazione. Non è il caso quindi di dire di più; ma, se un cenno è ancora consentito, questo non potrebbe non essere diretto a far rilevare che la questione relativa alla responsabilità dell'ubriaco non può essere risoluta soltanto in base a principî giuridici. Vi è tutto un lato o riflesso politico della questione che primeggia.

La repressione dei delitti commessi in istato di ubriachezza fa parte integrante (niuno vorrà dubitarne) della lotta contro l'alcoolismo. Questa lotta deve essere condotta da noi senza quartiere a difesa della sanità della stirpe, da cui dipendono le fortune militari e politiche del Paese. Si ponga mente che a codesta difesa convergono anche le disposizioni, a contenuto identico, dettate dal Progetto contro coloro che commettono il delitto sotto l'azione di sostanze stupefacenti. L'indirizzo del Progetto è unitario. La dottrina ha già giustificato le norme in esame partendo nelle sue costruzioni dal principio delle « actiones liberae in causa ». Colui che è un imputabile, cioè persona capace di diritto penale, deve rispondere del delitto commesso in istato di ubriachezza non accidentale, perchè liberamente si è posto in condizione di mal fare.

DE BLASIO. Se mai, risponderà a titolo di colpa.

ALOISI. Questo era il pensiero del Carmignani, e questa fu anche la tesi del Paoli, il quale, chiamato a partecipare ai lavori preparatori del Codice del 1890, sosteneva che l'ubriaco, anche in condizioni di ebrietà piena, dovesse sempre rispondere a titolo di colpa ma con pena severissima. Il legislatore del 1890 ammise invece che l'ubriaco potesse rispondere anche a titolo di dolo. Si noti che l'articolo in esame non pregiudica la questione: il colpevole risponderà di reato doloso o colposo secondo il suo comportamento, alla cui valutazione concorrerà lo studio che il giudice deve fare delle modalità dell'azione e in genere delle circostanze tutte del fatto. Ad esempio, colui che in istato di ubriachezza, conducendo un'automobile, uccide un passante, risponderà di omicidio colposo.

PRESIDENTE. Allora si considera l'evento per sè stante. Ad ogni modo insiste nel ritenere che la coscienza pubblica non possa adattarsi ad accettare il principio che chi si sia ubriacato colposamente, cioè chi abbia bevuto un po' troppo, senza prevedere l'attossicazione, od anche abbia bevuto come d'ordinario, ma ha avuto la disgrazia di tracannare una bevanda adulterata, sia punito come chi abbia intera la coscienza. L'esempio del Progetto tedesco non giova. Il Progetto tedesco non contiene una norma come quelle degli articoli 46 e 88 del nostro Progetto. Quello tedesco è dominato dal pensiero del List. Nel caso invece di ubriachezza preordinata l'aggravamento di pena è giustificato.

STOPPATO. Si associa alle conclusioni del Senatore De Blasio sia sulla prima che sulla seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, rileva che la Sottocommissione è unanime nel ritenere che, per mantenere integro il sistema del Progetto il quale non ritiene imputabile chi non abbia agito in stato di intendere e di volere, non sembra che possa approvarsi la prima parte dell'articolo 90 nella sua integrità.

I Commissari De Blasio e Stoppato poi ritengono che lo stesso concetto debba prevalere nell'ipotesi di ubriachezza preordinata.

Così rimane stabilito.

Art. 91 e 92.

Si richiamano le osservazioni fatte sull'articolo 88, circa l'opportunità di unificare le formule contenute in tutti questi articoli e quella dell'articolo 46.

Art. 93.

STOPPATO. Non approva il concetto che gli stati emotivi o passionali non escludono la imputabilità.

DE BLASIO. Che lo stato passionale non escluda la responsabilità è giuridicamente esatto, ma così non pare per quanto attiene alla diminuzione di essa, poichè non si può non riconoscere e tener calcolo dello stato di giusto risentimento che turba la serenità della coscienza.

L'abbandono della sedotta, l'infedeltà coniugale, i prolungati maltrattamenti e sevizie, che la pubblica opinione riprova e condanna, suscitano nel cuore umano quella giusta indignazione, quell'avversione e amaritudine e disgusto di cui il legislatore non può non tener conto nell'applicazione della pena.

ALOISI. Nota che questo è uno dei punti fondamentali del Progetto. Del resto anche nella relazione Zanardelli si esprime lo stesso concetto e cioè che chi agisce in stato passionale non è infermo di mente; egli potrà avere, se mai, altre ragioni di attenuazione di responsabilità, ma non potrà mai considerarsi infermo di mente.

DE BLASIO. Vi sono stati emotivi che, senza essere vizi di mente, meritano ogni considerazione.

ALOISI. E l'hanno difatti anche secondo il Progetto, ma non a titolo di minorata imputabilità.

Il principio, da cui parte il Progetto e che non è nemmeno una novità, perchè, come ha già ricordato, fu espressamente enunciato anche dallo Zanardelli nella sua relazione, è il seguente: lo stato emotivo o passionale, non potendo essere confuso con uno stato, totale o parziale, d'infermità mentale, neanche transeunte, in tanto può essere preso in considerazione, in quanto sia stato determinato da un motivo che esso stesso è degno di considerazione. È quindi in altra parte del Progetto, e precisamente in quella nella quale il legislatore prende in considerazione la qualità e l'entità dei motivi, che si dovranno ricercare quelle norme di attenuazione di responsabilità, ma non in senso proprio d'imputabilità, che sono desiderate dal Sen. De Blasio. Se lo stato emotivo sia l'ira e questa sia determinata da causa ingiusta, l'articolo 64, n. 2, assicura al colpevole il beneficio della provocazione. In tutta la disciplina dei motivi, compresa in detto articolo, è poi notevole, per la varietà delle sue applicazioni, la disposizione del n. 1, che consente la diminuzione di pena, quando il fatto sia stato determinato da motivi di particolare valore morale.

PRESIDENTE. Crede che quando si dice che gli stati emotivi non solo non escludono, ma non diminuiscono neppure l'imputabilità, si affermi un principio teorico, giacchè il Progetto, invece, tien conto della condizione passionale o emotiva di chi scopre il flagrante adulterio della moglie o la seduzione della figlia.

ALOISI. Infatti, provvede la parte speciale, ad esempio, nell'articolo 586, ipotizzando un titolo a sè, autonomo, di omicidio notevolmente attenuato per il concorso della causa di onore e dello stato di eccitazione, cagionato dall'ira.

PRESIDENTE. Allora perchè si dice qui che l'imputabilità non è diminuita?

ALOISI. Perchè l'imputabilità è quella che è definita nel capoverso dell'articolo 88. Nell'articolo 586 si versa in tema di responsabilità e non di imputabilità: l'individuo è normalmente imputabile, ma per il concorso delle circostanze testè accennate la sua responsabilità è diminuita.

PRESIDENTE. In tal modo la valutazione dei detti stati d'animo è frazionata. La seconda parte del Codice, ispirandosi alla realtà della vita, riduce il rigore dei principî generali della prima.

Meglio sarebbe dire qui: Gli stati emotivi o passionali non si considerano come vizi totali o parziali di mente. Si eliminerebbe in tal modo ogni ragione di dubbiezza.

DE BLASIO. Ritiene preferibile dire: Gli stati emotivi o passionali non escludono la punibilità.

Si rinvia il seguito della discussione dell'articolo a domani.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 13

Seduta del 17 gennaio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato DE MARSICO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Continuazione dell'esame dell'art. 93. – Esame degli art. 94 a 101 (Titolo IV del Libro I: « Del reo e della persona offesa dal reato »).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sull'articolo 93.

DE MARSICO. Prospetta il caso di chi aggredito, e colpito da paura eccessiva rispetto all'entità obiettiva del pericolo, reagisca ed uccida. Egli deve rispondere di omicidio volontario, ovvero gli spetta una attenuazione? Dal modo come è formulato l'articolo 93 e tenuto conto del complesso degli altri articoli che possono riguardare questo caso, non sembrerebbe che si possa applicare una diminuzione di pena; mentre la paura è indubbiamente uno stato emotivo.

ALOISI. Vi potrà essere eccesso di legittima difesa.

DE MARSICO. No. L'articolo 59 disciplina soltanto il caso dell'eccesso colposo. Ora la paura che sconvolge la mente non si può considerare come nessuno degli elementi della colpa. Chi potendo ferire uccide, lo fa non già perchè si trovi in colpa rispetto alla valutazione dell'entità del pericolo, ma per essere colpito da uno di quegli stati emotivi che secondo l'articolo 93 non portano alcuna attenuazione; e pertanto si potrà verificare uno di questi due eccessi: o si nega completamente il dolo, o si punirà senza la minima attenuazione.

PRESIDENTE. Avverte che sull'articolo 59 la Sottocommissione ha espresso l'avviso che siano sostituite alle parole « come delitto colposo » le parole « come reato ».

Ad ogni modo ritiene che secondo il sistema del Progetto l'avere fatto una valutazione errata del pericolo trasformi il fatto doloso in colposo.

ALOISI. Nel caso prospettato dall'on. De Marsico ravvisa, come ha già detto, un eccesso di legittima difesa, almeno secondo l'« id quod plerumque accidit ». Se ne verificano infatti tutti gli elementi, stabiliti nell'articolo 59. Tizio sarebbe rimasto nei limiti della legittima difesa se avesse soltanto ferito il suo aggressore: preso dalla paura, esagera il pericolo e uccide. Non è egli forse colpevole per eccesso di difesa, per non avere cioè proporzionato i mezzi di difesa all'entità dell'offesa temuta?

Ma si obietta: egli non ha proporzionato i mezzi di difesa all'entità dell'offesa temuta non perchè versasse in uno di quegli stati colposi, che sono indicati tassativamente nell'articolo 47, ma perchè egli era stato preso dalla paura, la quale non può essere identificata con niuno dei detti stati, mentre è soltanto uno stato emotivo. Si risponde: egli non ha proporzionato i mezzi di difesa all'entità dell'offesa temuta perchè ha esagerato il pericolo, e fin qui si è tutti d'accordo. Ora esagerare un pericolo significa d'ordinario, nell'assoluta maggioranza dei casi, valutare erroneamente una situazione; l'errore di valutazione è essenzialmente inesatta o difettosa previsione delle possibili conseguenze di fatti o circostanze inerenti a quella situazione; esso ha quindi la sua radice nell'imprudenza o nella negligenza o in ambedue queste cause che sono precisamente annoverate dall'articolo 46 tra quelle per le quali si può rispondere dell'evento a titolo di colpa.

DE MARSICO. Ma, se un giudice ravviserà non già l'esistenza di una circostanza erronea, bensì quella di uno stato emotivo, potrà darsi che non darà alcuna attenuazione, oppure negherà la coscienza del fatto, conseguenze entrambe eccessive. D'altra parte, se si riduce lo stato emotivo della paura alla forma dell'errore, si viene ad allargare la portata dello stato emotivo medesimo.

ALOISI. La paura è uno stato emotivo che produce una inesatta percezione del mondo esterno: è questo il nucleo sostanziale della sua argomentazione. Ha già detto nella seduta precedente che il Progetto non si rifiuta di prendere in considerazione, agli effetti della determinazione della responsabilità penale, gli stati emotivi; umanamente e logicamente non avrebbe potuto farlo. Soltanto esso si rifiuta, con assoluta correttezza scientifica, di annoverarli fra le cause di totale o parziale difetto d'imputabilità. Sotto questo profilo, il problema, nei termini raggiunti nella discussione odierna, autorizza, a sua volta, il quesito seguente: le radici, le fonti di questo stato emotivo, che si chiama paura, saranno sempre la negligenza o l'imprudenza? In altre parole, vi può essere uno stato di paura incolpevole? Se si risponde di sì, bisognerà distinguere, e, in quei casi in cui tale stato di paura incolpevole ricorra, bisognerà ammettere, secondo la stessa lettera dell'articolo in esame, e non per altri titoli, la completa irresponsabilità dell'agente, al quale spetterà pieno e intero il beneficio della legittima difesa. Nei casi invece in cui la paura non fu incolpevole, come pure nell'ipotesi in cui si ritenga di dovere rispondere addirittura negativamente al quesito prospettato, varranno le osservazioni precedenti.

La questione non è nuova: i Progetti tedeschi avevano perfino cercato di disciplinarla con speciali disposizioni. Egli ha ritenuto di dovervi accennare, perchè offre la conferma di un principio d'ordine generale che va tenuto presente quando l'interprete voglia rendersi conto dell'articolo in esame: poichè gli stati emotivi o passionali non importano un'alterazione organica, per cui rimanga modificata la capacità di intendere o di volere, essi non presentano, per sè medesimi, l'idoneità a essere presi in considerazione dal legislatore; possono acquistare tale idoneità in quanto i motivi, che ebbero a determinarli, siano dal legislatore ritenuti meritevoli, essi medesimi, di essere presi in considerazione.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente aveva suggerito questa formula: gli stati emotivi e passionali non sono mai considerati come vizio totale o parziale di mente. In tal guisa lo stato emotivo può essere sempre preso in considerazione, anche se è determinato dalla paura; soltanto non sarà mai considerato come vizio di mente, bensì come uno stato eccezionale di perturbazione del senso critico che scema la responsabilità. L'imputabilità vi sarà sempre, ma la misura della responsabilità potrà diminuirsi.

DE BLASIO. Non vede come nell'ipotesi dell'articolo 59 si possa punire a titolo di colpa il di più non voluto.

PRESIDENTE. Che il di più sia punito è giusto, e fra il principio di responsabilità legale ovvero quello di responsabilità colposa è preferibile quest'ultima soluzione.

DE BLASIO. Ritiene che il di più dell'azione sia sempre doloso.

ALOISI. Se fosse doloso, cioè intenzionale, l'agente non meriterebbe alcuna scusa.

PRESIDENTE. Doloso non può affermarsi, giacchè il cittadino inizialmente ha agito esercitando i poteri dello Stato, che non poteva intervenire. Trattasi dell'esercizio dell' « auctoritas monastica ». Se ha ecceduto nell'esercizio, vi potrà essere colpa, non dolo.

STOPPATO. Ritiene che scopo del legislatore sia di rendere difficile l'applicazione della legittima difesa. Cosa accadrà infatti in caso di eccesso nel tempo ?

PRESIDENTE. Se uno uccide prevenendo l'azione dell'avversario che voleva bastonarlo, risponderà non per dolo, ma perchè ha commesso un errore di calcolo intorno al pericolo che correva, e questa, secondo il Progetto, è una responsabilità colposa.

DE MARSICO. I giudici assolveranno sempre.

PRESIDENTE. No. Essi diranno che vi è stato errore di valutazione, e appunto perchè potranno applicare una pena mite, puniranno. Se no, assolverebbero.

DE BLASIO. Ma se si tratta di un fatto volontario!

PRESIDENTE. Anche la colpa è un fatto volontario.

DE MARSICO. Ritiene che, dopo l'interpretazione del Presidente, d'ora in poi l'eccesso avrà impronta di delitto colposo.

ALOISI. Anche per il passato: lo diceva la Relazione ministeriale del 1887 e lo attesta l'articolo 50 del Codice vigente, perchè trasforma la pena della reclusione in quella della detenzione.

DE MARSICO. No, perchè chi uccide per eccesso di legittima difesa ha coscienza e volontà di uccidere ed è esente da pena per la natura del motivo e non già perchè non abbia voluto uccidere. Nei delitti colposi invece non si ha volontà di uccidere bensì quella di creare uno stato di cose, da cui deriva la morte.

MANGINI. Dato che l'agente si reputa costretto ad agire dalla necessità di difendersi, si tratta di una volontà, dal punto di vista subiettivo, non penalmente illecita, tanto è vero che, se la difesa fosse proporzionata all'offesa, l'uccisore non sarebbe punibile. Ma la legge, in questa come in altre circostanze, impone – perchè si abbia diritto alla non punibilità – una norma di condotta non colposa. La colpa – e perciò la punibilità del fatto a titolo di colpa – consiste nella sproporzione tra l'offesa ed il grado od il mezzo della reazione, quando, con maggiore diligenza od essendo più prudenti, si sarebbe potuto evitare l'errore di valutazione. Sotto questo aspetto il fatto può ricondursi sotto la definizione della colpa, giusta l'articolo 47.

PRESIDENTE. Il diritto del cittadino di difendersi non crea un fatto illecito, ma, se nell'esercizio di esso si eccede, si deve punire l'eccesso; ed il Progetto lo punisce come colpa.

STOPPATO. Ritiene anch'egli che l'eccesso sia doloso.

PRESIDENTE. Il dolo è la volontà di infrangere la legge commettendo un fatto illecito, e qui si tratta di un fatto lecito, fino ad un determinato punto; successivamente, di una azione non proporzionata al fine, non proporzionata per errore, non per dolo. L'errore esclude il dolo.

STOPPATO. Allora si dovrebbe essere assolti.

PRESIDENTE. Se non vi fosse l'eccesso, la conseguenza sarebbe logica, ma poichè, nel caso di eccesso, l'impunità ripugna alla coscienza giuridica, non resta che punirlo come reato colposo.

Ad ogni modo, per evitare dubbiezze, ritiene che la Sottocommissione possa pregare il Ministro di chiarire l'articolo secondo quello che del resto sembra il pensiero del legislatore, nel senso cioè che gli stati emotivi e passionali non possono considerarsi come vizio totale o parziale di mente, in quanto gli agenti non sono

malati di mente, ma si trovano in una condizione transitoria che viene presa in considerazione in altra parte del Progetto, sia per ciò che riguarda i motivi, sia per le disposizioni sui singoli delitti.

Così rimane stabilito.

Art. 94.

PRESIDENTE. Nota che il caso fortuito in materia di ubriachezza è alquanto difficile ad ipotizzarsi. Bisognerà poi parificare all'ubriachezza altre intossicazioni, per esempio quella da sostanze oppiacee, ecc.

ALOISI. L'articolo 94 va coordinato con l'articolo successivo, che costituisce la base del sistema. Poichè le denominazioni di ubriachezza volontaria o di ubriachezza colposa avrebbero potuto ingenerare equivoco, si è adoperata nell'articolo 94 e, in via di esclusione, nell'articolo 95, la locuzione « ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore ».

Art. 95.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sull'articolo 90, nel senso che, quando l'individuo si sia ubriacato accidentalmente, punirlo sarebbe ferire il principio che nessuno può essere punito se non ha la capacità di intendere e di volere.

I Commissari De Blasio e Stoppato hanno dissentito anche dalla norma del capoverso per cui la pena è aumentata in caso di ubriachezza preordinata.

DE MARSICO. Ritiene che anche chi preordina l'ubriachezza per commettere un reato, nel momento in cui è diventato ebbro non sia più capace di attuare ciò che ha determinato: quel che farà, lo farà da ubriaco e non da preordinatore.

ALOISI. Si richiama alle osservazioni fatte sull'articolo 90.

PRESIDENTE. Vi sono stati di ubriachezza che lasciano la facoltà di ragionare.

DE MARSICO. Allora non si è ubriachi.

ALOISI. Nei casi di preordinazione, l'ubriaco agirà sotto l'impulso dell'idea preordinata, un'idea fissa la quale può essere l'unica rimasta nel suo cervello.

DE MARSICO. No: l'idea fissa è sistematizzata nel cervello.

DE BLASIO. È follia.

PRESIDENTE. L'idea fissa si acuisce nell'ubriaco.

Ad ogni modo la Sottocommissione potrebbe richiamare su questo articolo le osservazioni già fatte sull'articolo 90.

Così rimane stabilito.

Art. 96.

PRESIDENTE. Ritiene che sia opportuno aggiungere dopo le parole: « sostanze stupefacenti » le parole « o di altri elementi ».

Così rimane stabilito.

Art. 97.

Si richiamano le osservazioni fatte sugli articoli 90 e 95.

Art. 98.

ALOISI. Rileva che in caso di cronica intossicazione ci si trova di fronte a veri infermi di mente.

PRESIDENTE. Teme che con questo articolo alcuni stati di ubriachezza possano farsi passare per intossicazione cronica, che equivale a vizio di mente. Meglio sarebbe

lasciare alla scienza di accertare o escludere questo stato di irresponsabilità, senza consacrarlo nel Codice, ciò che sarebbe un incitamento ad invocarlo.

ALOISI. Ma scientificamente non è dubbio che si tratti di infermi di mente.

PRESIDENTE. Lo si accerterà caso per caso, come per ogni altra infermità.

ALOISI. Il Progetto si è preoccupato di dare una disciplina sistematica e quindi completa dell'ubriachezza in rapporto alla responsabilità penale, e, date le premesse, doveva prevedere anche questa ipotesi.

DE BLASIO. Per gli infermi di mente c'è la regola generale.

STOPPATO. Osserva che questa sembra una norma scientifica più che una disposizione penale.

ALOISI. Non lo crede; dato l'articolo 95, l'articolo 98 era necessario.

DE BLASIO e STOPPATO. Propongono la soppressione dell'articolo, contemplando esso un caso di irresponsabilità che rientra negli articoli 91 e 92.

DE MARSICO. Poichè l'intossicazione alcoolica cronica rientra nel quadro delle malattie mentali, si associa.

PRESIDENTE. La maggioranza della Sottocommissione è dunque d'avviso che si debba proporre la soppressione.

Così rimane stabilito.

Art. 99.

DE BLASIO. Dal momento che, mancando la capacità di intendere e di volere non vi può essere imputabilità (a termini dell'articolo 88), non si comprende perchè si sia trovata la necessità di ripetere questo stesso concetto pel sordomutismo. Chi non ha la coscienza del fatto proprio, sia sordomuto, o pazzo, o ubriaco, è sempre irresponsabile a termini del surricordato articolo.

ALOISI. Bisogna tener conto che il Progetto innova completamente in questo punto sulla legislazione attuale. Esso non si occupa dell'imputabilità dei sordomuti per categorie distinte secondo la loro età, ma prescrive che volta per volta il giudice stabilisca se essi siano o no infermi di mente a cagione del sordomutismo.

Art. 100 e 101.

DE BLASIO. Trova grave imprudenza estendere dai nove ai quattordici anni la irresponsabilità dei minorenni, quasi che prima dei quattordici anni non siano essi in grado di distinguere il bene dal male.

Intanto tutti sanno che non di rado, se non assai di frequente, si commettono a quella età gravi delitti e con raffinata malizia.

E più che imprudente sembra ancora la presunzione di inimputabilità salvo prova contraria, dai quattordici ai diciotto anni. La responsabilità a causa di età può escludersi o diminuirsi nei soli periodi della vita nei quali l'intelligenza non siasi ancora mostrata, o non si annunzi con pieno vigore. In quei periodi manca del tutto la imputabilità.

Questo periodo, che varia nelle diverse nazioni e nei vari individui, dipende dalla costituzione organica, dalla educazione, dal clima, dal temperamento, dalla svegliatezza intellettuale. Or questo periodo della vita in cui il difetto di intelligenza deve presumersi (senza che si ammetta prova in contrario) non può nè deve fissarsi oltre quei giusti limiti che hanno sempre suggerito l'esperienza e la scienza, e cioè oltre i nove o i dieci anni.

Viene poi un periodo in cui si può avere un dubbio sulla piena intelligenza e sul discernimento, ed il legislatore ha l'obbligo di ammettere la prova nei riguardi della mancanza o difetto d'intelligenza, poichè la quantità di pena per reati commessi

in quel periodo deve essere proporzionata al grado intellettivo di chi ha commesso il reato.

Ciò premesso, se una prova deve dare chi esercita l'azione pubblica della piena intelligenza di coloro che hanno superato i dieci anni, non dovrebbe avere quest'obbligo per coloro che hanno compiuto gli anni quattordici, anche in considerazione del fatto che il Codice civile all'articolo 68 autorizza l'uomo a contrarre il matrimonio a diciotto anni ed in certi casi anche a quattordici, e la donna a quindici anni ed in casi speciali anche a dodici. Ritiene pertanto la legge che alla detta età la intelligenza sia così aperta da potersi esercitare la patria potestà e l'autorità maritale.

Il Codice civile verrebbe in conseguenza a trovarsi in aperta contraddizione col Codice penale che porrebbe in dubbio, dai quattordici anni ai diciotto, la capacità d'intendere e di volere.

ALOISI. La capacità penale si differenzia dalla capacità in materia civile così per il contenuto come per i suoi riflessi sociali. La disciplina dell'una non può pertanto coincidere con la disciplina dell'altra. Più particolarmente, i problemi di politica legislativa che il legislatore deve risolvere, o dei quali deve tener contó nel dettare la disciplina della capacità penale dei minori, sono diversi da quelli che deve risolvere nel dettare la disciplina della loro capacità in materia civile. Il Senatore De Blasio ha discusso soltanto il momento iniziale della capacità dei minori; è tuttavia da ricordare che, mentre secondo il Codice vigente la piena capacità penale si raggiunge a ventuno anno, secondo il Progetto codesta capacità si raggiunge invece al compimento del diciottesimo anno di età. Il Progetto non ha ritenuto di seguire l'avviso di quelli fra noi che propugnavano doversi in ogni caso risparmiare al minore degli anni diciotto l'ingresso nel carcere, sostituendo alla pena una congrua misura di sicurezza. Ma non ha esitato nemmeno a elevare il limite iniziale della imputabilità del minore, ponendosi inoltre all'avanguardia delle legislazioni moderne con l'adottare l'istituto del perdono giudiziale, e predisponendo infine tutto un sistema di misure di sicurezza, sul cui efficace funzionamento soltanto può imperniarsi la soluzione del tormentoso problema della delinquenza minorile. Esaminare pertanto le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo successivo senza coordinarle in pari tempo con tutto il sistema adottato dal Progetto, equivarrebbe, a suo avviso, a fare opera incompleta.

Fra i quattordici e i diciotto anni il minore può essere imputabile, come può essere non imputabile; sarà questione da risolvere, occorrendo, caso per caso; se il minore è imputabile, la pena è diminuita. Dovrà tuttavia il Pubblico Ministero provare, caso per caso, la imputabilità del minore che abbia superato i quattordici anni, ma non ancora i diciotto? Ne dubita. Si confrontino gli articoli 160 e 161; mentre nell'articolo 160 si afferma che il minore degli anni quattordici non è imputabile, nell'articolo 161 la formula legislativa è precisamente l'inversa: vi si afferma inizialmente l'imputabilità del minore, che abbia compiuto gli anni quattordici.

DE MARSICO e DE BLASIO. Ritengono che in tal caso la prova della capacità d'intendere e di volere incomba al Pubblico Ministero.

ALOISI. L'applicazione della legge penale è un interesse di Stato: se il Pubblico Ministero riterrà di trovarsi in presenza di un non imputabile, sarà egli il primo a considerarlo tale e, qualora sia il caso di una perizia, la promuoverà; ma, se riterrà invece di trovarsi di fronte ad un minore imputabile, sarà la difesa che dovrà fare la prova contraria.

PRESIDENTE. Ma anche senza la perizia si dovranno portare altri elementi da cui desumere la capacità di intendere e di volere. La prova deve essere data nella forma che sembrerà più semplice ed idonea, ma deve essere sempre data.

DE MARSICO. Si associa in gran parte alle osservazioni del Commissario De Blasio, per un principio di sicurezza sociale che vede grandemente minacciato da questi alti limiti di età.

A 14 anni uno studente di medio livello intellettuale ha già la licenza ginnasiale, ed è strano ritenere incapace di intendere e di volere un ragazzo che traduce Senofonte ed Orazio. D'altra parte oggi si comincia a vivere più presto e a 14 anni si è già esaurita una prima fase dello sviluppo del giovine. Dal punto di vista della pratica giudiziaria vi sono poi casi impressionantissimi di ragazzi di 11 anni e 12 anni che hanno commesso gravi delitti.

Si obietterà che il Progetto provvede, in via non penale, con le misure di sicurezza: ma l'articolo 230, per cui, se è comminata la pena di morte, il minore sarà ricoverato in un riformatorio per tre anni, dimostra l'inanità della difesa sociale; non solo, ma vi è anche l'alternativa della libertà vigilata e, dato il modo come questa è congegnata, spesso essa si trasformerà in motivo di ulteriore pervertimento.

ALOISI. Fa presente che l'ultimo capoverso dell'articolo 234 fa salva l'applicazione, in questa materia, di leggi speciali, che autorizzeranno l'intervento dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Ciò stante, non sembra il caso di giudicare « a priori » così gli sforzi che verranno fatti per emendare i minori, come le iniziative che verranno spiegate secondo la indicazione data dal Progetto.

DE MARSICO. Sia per ragioni psicologiche e fisiologiche, sia per l'esperienza giudiziaria, sia per il complesso delle misure di sicurezza, inadeguate ad assicurare la difesa sociale, chiede la riduzione del limite di età, anche per il contrasto fra la grande severità del Codice e l'eccessiva sua indulgenza per i delinquenti precoci.

STOPPATO. Per la sua esperienza di un ventennio di presidenza del Patronato dei condannati dei minori di Bologna, si associa al commissario De Marsico: vi sono ragazzi di 12 e 13 anni che hanno perfetta la capacità di intendere e di volere.

PRESIDENTE. Non condivide le critiche fatte a questi articoli. Egli approva qualsiasi misura che sottragga i minori al carcere comune: la condanna penale di un ragazzo a 14 anni segna la sua catastrofe morale; egli è condannato ad essere un delinquente per tutta la vita. Il carcere lo ammaestra talmente al delitto che egli non potrà essere che un delinquente. La Società lo respinge: egli è un predestinato alla recidiva. Non si può, per le poche eccezioni di ragazzi che hanno commesso gravissimi delitti, impedire che si eviti una vera e propria organizzazione della delinquenza per effetto della condanna penale inflitta a minorenni. Più si sottraggono i minori alla legge penale, e più si preserva la Società dal delitto. Anch'egli ha esperienza dei patronati: il piccolo liberato dal carcere si trova in una posizione anche più difficile dell'adulto, perchè privo della capacità tecnica dell'adulto e senza il valore produttivo di lui. I piccoli delinquenti appartengono tutti alle classi povere; i minori di classi ricche o agiate sono sottratti alle leggi penali per la protezione dei parenti. È buona legge sociale e penale quella che indulge verso tutti i ragazzi fino agli anni 18. Approva quindi interamente gli articoli 100 e 101.

DE BLASIO. Si potrà non dare il carcere, ma non dire che non si è imputabili fino a 14 anni.

PRESIDENTE. Saranno responsabili, ma non si debbono punire per una ragione d'ordine superiore.

DE MARSICO. Si associa ai nobili principii espressi dal Presidente, mantiene però le sue preoccupazioni per i casi gravi da lui accennati: quando una famiglia si vede sopprimere il proprio capo per l'atto di brutale malvagità di un consapevole, e lo vede condannato a tre anni di riformatorio, come si fa a non determinare la reazione, quel sentimento di vendetta diretta che solo la giustizia può placare ? Occorre quanto meno un temperamento, nel senso di affidare al Pubblico Ministero la valutazione della presunzione o meno della incapacità.

ALOISI. Come ha prospettato S. E. il Presidente, il problema della delinquenza minorile deve essere esaminato non dal solo punto di vista degli ordinari principii della imputabilità penale, ma da un punto di vista più ampio. Secondo il Progetto, il nuovo codice penale dovrà essere essenzialmente un codice di difesa sociale. Non si

deve dimenticare che, accanto alle pene, il Progetto istituisce le misure di sicurezza; quando la Sottocommissione le esaminerà, potrà fare, se del caso, proposte di maggiore rigore. Ma si tenga conto, fin d'ora, che il termine di tre anni per il ricovero in un riformatorio non è che il termine iniziale. Tale ricovero, come ogni altra misura di sicurezza, è a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione rileva che, mentre un Commissario approva la disposizione, altri tre propongono una sensibile diminuzione del limite di età fissato dal Progetto in 14 anni. Quanto ai minori di 18 anni, si propone di dire che la capacità si presume e che invece è la incapacità che deve essere dimostrata.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 14

Seduta del 18 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore Generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame degli art. 102 a 111 (Titolo IV del Libro I: « Del reo e della persona offesa dal reato »).

Art. 102.

DE BLASIO. Osserva che, facendo un raffronto tra i codici penali che fino ad ora hanno avuto vigore in Italia ed il progetto in esame, apparisce evidente lo spirito di rigore a cui s'informa il nuovo legislatore.

E per vero, nei precedenti Codici non era ammessa recidiva se non fra condanne per delitti, ed a condizione che la prima condanna fosse divenuta irrevocabile.

Nel Codice in vigore poi, oltre a queste due circostanze vi sono le altre: che la prima condanna sia stata già scontata e che il nuovo delitto sia avvenuto non oltre un determinato periodo di tempo dalla espiazione della pena.

Perchè poi la pena del secondo delitto venga aumentata occorre ancora, secondo il Codice ora vigente, che i reati siano della stessa indole, poichè quando sono d'indole diversa la recidiva altro pregiudizio non reca se non quello di vietare al giudice l'applicazione del minimo.

Nel progetto del nuovo Codice invece è ammessa la recidiva tra delitto e contravvenzione, è pur ammessa se la prima condanna non sia stata espiata, e se anche la seconda condanna sia stata pronunciata oltre il periodo di tempo fissato dai precedenti Codici, e se pur la prima sentenza non fosse divenuta esecutiva.

Oltre a ciò (secondo il Progetto) la pena per la seconda condanna dovrà sempre aumentarsi fino ad un sesto, e quando si tratti di reato della stessa indole fino alla metà.

In questo caso poi (e cioè di reato della stessa indole) l'aggravamento di pena diventa più sensibile ancora, poichè il giudice non può spaziare dal minimo alla metà, ma soltanto dal terzo alla metà, qualora il nuovo reato sia avvenuto nel tempo in cui il condannato, cedendo ad un sentimento che è istintivo in ogni uomo, quello della propria libertà, si sia sottratto alla detenzione preventiva, dandosi alla latitanza,

Intanto, poichè il Progetto stabilisce che la recidiva debba stare a carico dell'imputato per il solo fatto della esistenza di una prima condanna (senza aggiungere le parole che sono nei Codici precedenti, e cioè con sentenza divenuta esecutiva), è da ritenersi che basti una prima condanna, tuttochè non ancora eseguibile, per riconoscere la recidiva nel caso che si commetta un altro reato.

Se questo è il pensiero del legislatore (e così dovrà ritenersi finchè non si aggiungano le parole «condanna irrevocabile»), da questa omissione, e dal mantenere l'articolo così come è formulato, potrebbero derivare inconvenienti assai gravi.

Potrebbe avvenire che la prima condanna fosse revocata in appello od annullata senza rinvio in Cassazione, e che la revoca o l'annullamento avvenissero quando la pena pel secondo reato, accresciuta a causa della recidiva, fosse già espiata.

E, nel caso di seconda recidiva, potrebbe anche avvenire che le due prime condanne fossero già revocate od annullate anch'esse quando il condannato avesse già scontato le condanne aumentategli fino al doppio o ai due terzi, per effetto della recidiva e degli aumenti di pena contemplati nell'ultimo capoverso dell'articolo 102.

Nè sembri strano od inverosimile, poichè avviene talvolta che taluni processi, nonostante tutta la buona volontà del giudice, siano lunghi ed interminabili ed altri di facile istruttoria e giudizio.

Potrebbe quindi avvenire che il primo ed il secondo procedimento fossero della prima indole ed avessero un annoso svolgimento e gli altri due venissero trattati con citazione diretta o direttissima in pochi giorni.

Ad evitare questi così gravi inconvenienti, sarebbe prudente considerare non come recidivi, ma come reiteratori coloro che, dopo una prima condanna e prima che essa fosse divenuta irrevocabile, avessero commesso altri reati.

Si dovrebbe poi escludere la recidiva tra delitto e contravvenzione e non già lasciare al giudice la facoltà di applicare o no l'aggravamento di pena (come è stabilito nell'articolo 103), tanto più che al giudice è vietato di usare di detta facoltà se si tratti di contravvenzione della stessa indole.

ALOISI. Rileva, come più volte è stato già avvertito, che quando il Progetto fa menzione di una condanna intende sistematicamente riferirsi a condanna divenuta irrevocabile; ritiene, anzi, che sotto il profilo della tecnica giuridica non possa attribuirsi al termine « condanna » altro significato che quello precisamente di una condanna divenuta irrevocabile.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Consigliere Aloisi, la Sottocommissione può esprimere l'avviso non sembrarle dubbio che l'intendimento del legislatore sia stato quello di contemplare la condanna definitiva; prega però il Ministro di dichiararlo esplicitamente nel testo dell'articolo per non dar luogo a possibili equivoci.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Quanto alla recidiva fra due contravvenzioni o fra un delitto e una contravvenzione, osserva che in genere la recidiva è considerata come un fenomeno grave perchè sta a dimostrare una capacità a delinquere maggiore dell'ordinario; ma, se taluno abbia commesso una contravvenzione e poi commetta un reato di ingiuria, non vede quale rapporto vi possa essere fra i due fatti per aggravare il secondo.

ALOISI. Fa notare che in tal caso, per l'articolo 103, la dichiarazione di recidiva non è sempre obbligatoria, ma talora è rimessa alla discrezione del giudice.

PRESIDENTE. Non vede perchè si debba mettere il giudice in condizione di commettere un errore.

ALOISI. Quando il delitto e la contravvenzione feriscono o pongono in pericolo lo stesso bene giuridico, come, per esempio, se uno già condannato per furto sia trovato con un grimaldello in tasca, è doveroso che si tenga conto della precedente condanna, per furto, agli effetti della recidiva. Oggi soprattutto che le contravvenzioni possono avere una notevole importanza per la repressione penale, può

verificarsi non di rado che esse concorrano a fornire quell'indice di maggiore pericolosità specifica, che è la giustificazione fondamentale della recidiva. È vero che vi sono casi in cui manca qualsiasi analogia specifica fra i vari fatti, come quando il delitto e la contravvenzione non siano della stessa indole; ma è appunto per questi casi, i quali denotano tuttavia la tendenza quanto meno generica dell'individuo a infrangere la legge penale, che il legislatore ha lasciato in facoltà del giudice di escludere la recidiva. Il che poi, come gioverà notare, è conforme all'indirizzo generale adottato dal Progetto.

STOPPATO. Non nega che in massima sia ammissibile la recidiva fra delitto e contravvenzione. È giusto però non ammetterla quando la contravvenzione non abbia nulla a che vedere con il delitto commesso, mentre è ragionevole ammetterla quando la contravvenzione sia della stessa indole del delitto, per esempio l'offesa alla decenza e l'oltraggio al pudore, la disobbedienza all'ordine dell'autorità e la resistenza.

ALOISI. È questa in sostanza la nozione fondamentale della recidiva, che è confermata anche dall'articolo 103; ripete che vi possono essere tuttavia alcuni casi, in cui giuste esigenze di repressione reclamino che il giudice tenga conto anche di una o più ricadute generiche nel reato.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, nota che la Sottocommissione ritiene di far voti affinchè l'aggravante della recidiva si possa applicare soltanto fra contravvenzione e delitto della stessa indole a norma dell'articolo 104.

Così rimane stabilito.

Art. 103.

DE BLASIO. Bisognerebbe ammettere la recidiva quando la prima condanna riguardi un delitto doloso ed il secondo reato un delitto preterintenzionale, poichè a suo avviso il reato preterintenzionale ha anch'esso il carattere di doloso; ed infatti tutto ciò che è avvenuto oltre la intenzione del colpevole essendo la conseguenza del suo fatto volontario e doloso, non è ammissibile che questa volontà iniziale si trasformi, soltanto in considerazione delle più gravi conseguenze che si sono verificate.

ALOISI. Il Progetto stabilisce appunto quanto il Sen. De Blasio desidera: il reato doloso e quello preterintenzionale fanno parte infatti dello stesso gruppo, in contrapposizione al reato colposo.

PRESIDENTE. Dubita che si possa ammettere la recidiva fra reato doloso e colposo.

SOLMI. Ritiene di sì, tanto più che essa è in tal caso facoltativa.

DE BLASIO. La escluderebbe.

STOPPATO. Se la recidiva costituisce uno spreto alla legge, nel delitto colposo questo spreto non si verifica.

ALOISI. Sulla questione di principio, sollevata dal Senatore Stoppato, egli ritiene che fra delitto doloso e delitto colposo vi possa bene essere legame: l'individuo rivela infatti, anche nel delitto colposo, una condotta antigiuridica, può ledere gli stessi beni giuridici (vita, incolumità personale), nel caso in cui siano della stessa indole. Siamo in tema di pericolosità, la quale può essere specifica (reati della stessa indole) o anche generica: quando ricorra questa seconda, è bene lasciare al giudice di ammettere od escludere la recidiva tra delitti dolosi e delitti colposi, caso per caso, come prescrive appunto l'articolo 103. In fondo si tratta degli stessi concetti enunciati per le contravvenzioni.

DE BLASIO. Ritiene eccessivo ammettere la recidiva fra delitti dolosi e delitti colposi, poichè nel delitto colposo l'evento non è voluto: si snaturerebbe il principio dell'aggravamento di pena, poichè non si può considerare come un ribelle chi commette un reato senza volontà di delinquere.

STOPPATO. Però il Progetto ammette la colpa anche se l'evento sia previsto.

PRESIDENTE. Ritiene necessario che la Sottocommissione completi il suo voto sull'articolo 102, nel senso di pregare il Ministro di esaminare la questione se la recidiva possa riconoscersi anche fra un reato doloso ed uno colposo, sembrando alla Sottocommissione che non sussistano nè ragioni giuridiche nè ragioni sociali e morali per ammettere l'aggravante dell'uno per effetto dell'altro.

In conformità poi ai voti già espressi sull'articolo 102 la Sottocommissione potrebbe esprimere l'avviso che nell'articolo 103 debba essere eliminata la possibilità della recidiva fra delitto e contravvenzione che non siano della stessa indole, nonchè fra delitto colposo e doloso.

Così rimane stabilito.

Art. 104.

DE BLASIO. Nota che l'articolo non enumera i reati della stessa indole e si limita a considerarli tali, quando essi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentino, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

La formula è troppo vaga e generica e può dar certamente luogo ad interpretazioni disparate e forse anche arbitrarie.

Che al giudice si lasci una tal quale latitudine nell'applicazione della pena può consentirsi, ma non gli si dovrebbe mai concedere l'illimitato potere di vagliare i fatti di un precedente processo, per esaminare se la natura di essi corrisponda a quello in decisione e se i motivi che allora determinarono l'imputato a delinquere siano gli stessi di ora.

Non basta esaminare il testo di una sentenza per conoscere bene da quale motivo fu altra volta indotto un imputato a commettere il reato, quando non si sia studiato interamente il processo di allora e non si sia preso parte al dibattimento.

Il giudice avrà sempre, in mancanza di questi elementi, una nozione approssimativa, non una conoscenza piena e completa come quella che occorre per applicare nientemeno che il doppio o anche due terzi di più della pena e giungere, per tal modo, ad una condanna di 20 o 30 anni di reclusione.

PRESIDENTE. Approva l'articolo, che sostituisce un concetto di maggiore realismo in confronto all'empirismo della casistica del Codice vigente: l'attività delittuosa è determinata da motivi interni: se uno oggi commette un aggiotaggio e domani una truffa, si tratta di reati diversi, ma che tuttavia sono determinati da una identica spinta delittuosa.

STOPPATO. Ritiene che la formula «della stessa indole» non sia esatta.

PRESIDENTE. Più della natura del reato vanno presi in considerazione i motivi: se uno commette un falso in atti dello stato civile per un sentimento di amor paterno, questo falso non avrà nulla a vedere con un falso di cambiali.

In ogni modo il Ministro potrà valutare le osservazioni fatte a proposito di questo articolo.

Art. 105 e 106.

DE BLASIO. Osserva che, mentre nell'articolo 105 si stabiliscono i limiti entro i quali è dichiarata la delinquenza abituale, l'articolo successivo accorda al magistrato la facoltà di dichiararla, sorpassando quei limiti ed adottando criteri di maggior rigore.

Di fatti: l'articolo 105 non autorizza la dichiarazione di delinquenza abituale se non concorrano insieme le seguenti condizioni:

che vi siano già state tre precedenti condanne per delitti a pena complessiva superiore ai cinque anni;

che quei delitti siano della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente;

che la nuova condanna riguardi altro delitto, pure della stessa indole, che sia stato commesso, entro dieci anni dall'ultimo dei precedenti delitti.

Nell'articolo 106 invece il magistrato è autorizzato ad essere più rigoroso ancora, potendo dichiarare l'abitualità contro chi sia stato condannato per due delitti a pena anche inferiore nel complesso ai cinque anni, in qualunque tempo la condanna sia stata pronunciata.

Ora questo arbitrio del giudice pare eccessivo, perchè va al di là di quelle condizioni che il legislatore stesso aveva reputate necessarie come base di un giudizio le cui conseguenze sono d'una incalcolabile gravità.

Vero è bensì che il giudice ha l'obbligo di tener conto della specie e gravità dei reati, della condotta e del genere di vita del colpevole, e di altre simili circostanze contemplate nell'articolo 137, ma è vero altresì che queste considerazioni (di cui non può non aver tenuto conto il legislatore nel dettare la disposizione più mite dell'articolo 105) si fondano, il più delle volte, su fatti non esattamente apprezzabili e che dal punto di vista morale impressionano un po' troppo l'animo, senza fornire elementi di sicura convinzione.

Gli sembra pertanto che l'articolo 106 possa sopprimersi, poichè debbono tutte concorrere le condizioni richieste dall'articolo 105, per pronunziare un giudizio così grave come è quello di delinquenza abituale.

ALOISI. Nel complesso degli articoli ora in esame il legislatore si è preoccupato di difendere la società contro gli individui che siano pericolosi nel senso della pericolosità penale. Questa premessa spiega perchè negli articoli 106, 107 e 108 ricorre costantemente il richiamo all'articolo 137, una delle pietre angolari del Progetto, perchè detta le norme per individuare nel colpevole la sua capacità a delinquere e quindi la sua pericolosità.

L'articolo 137 interviene infatti normalmente per individualizzare la pena; nelle previsioni dei citati articoli interviene poi, il più delle volte, in tempo successivo alle condanne o alla condanna, per far attribuire al colpevole la condizione giuridica (o «status») di delinquente o contravventore abituale o professionale. Per poter pronunciare la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, il giudice deve compiere un duplice ordine di indagini: il primo in via pregiudiziale, consistente nel verificare se l'individuo, di cui si tratta, abbia commesso quel determinato numero di reati (s'intende qui adoperare una locuzione di sintesi) che è stabilito negli articoli 106, 107, 108; il secondo, che è quello di maggiore importanza, consistente nello stabilire se l'individuo, il quale abbia i precedenti penali ora richiamati, possa essere considerato pericoloso per l'abitualità o per la professionalità nel reato. Per questo secondo ordine di indagini, che si svolgerà in contraddittorio con l'individuo il quale dovrebbe essere colpito dalla dichiarazione di abitualità o di professionalità, il giudice attingerà i criteri direttivi dall'articolo 137, e più particolarmente dal capoverso di detto articolo. Ciò premesso, è appena il caso di accennare che è precisamente negli articoli 106 a 108 che è racchiusa la disciplina fondamentale dettata dal Progetto contro la pericolosità abituale e professionale. L'intervento del giudice è garanzia per la società, che deve essere difesa anche preventivamente contro individui pronti a nuove offese per l'abitudine contratta al delitto (la professionalità può in un certo senso considerarsi come una sottospecie dell'abitualità), e perciò socialmente pericolosi. E, poichè codesto intervento deve estrinsecarsi nell'accertamento di circostanze dirette a stabilire quale sia la personalità del delinquente o del contravventore su basi più ampie di quelle che possono offrire le sentenze di condanna, dal momento che il delitto non è che una manifestazione episodica della personalità del delinquente, il Progetto si limita, negli articoli citati, a prescrivere come punto di partenza per ogni giudizio di pericolosità, che l'individuo abbia riportato tre condanne, cioè abbia commesso un dato numero,

relativamente limitato, di reati. L'intervento del giudice è in pari tempo garanzia somma per l'individuo, che dovrebbe essere colpito dalla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, perchè, dovendo il procedimento relativo all'accertamento dell'abitualità o della professionalità svolgersi in contraddittorio di lui, egli potrà naturalmente difendersi dimostrando di non essere dedito al reato, nè di trarre dal reato i mezzi del suo sostentamento. Questo è in breve il sistema adottato dal Progetto per la protezione della società contro la delinquenza abituale. È da aggiungere tuttavia che a maggior protezione della società lo stesso Progetto prevede nell'articolo 105 una forma di dichiarazione « ope legis » di abitualità, quando il delinquente abbia riportato un numero di condanne superiore a tre per delitti della stessa indole e di una certa gravità. Questa disposizione potrà utilmente funzionare sopra tutto nei primi tempi di applicazione del Codice.

PRESIDENTE. Se si dovesse sopprimere uno dei due articoli sarebbe preferibile sopprimere il 105: talora, infatti, due reati sono più che sufficienti per poter ritenere l'abitualità, per esempio in caso di lenocinio.

SOLMI. Rileva che, di fronte all'articolo 105, la presenza dell'articolo 106 è assai utile.

STOPPATO. Nota che l'articolo 106 rende possibile al giudice di sorpassare i limiti stabiliti dal legislatore per ritenere l'abitualità.

DE BLASIO. Insiste nelle sue proposte.

PRESIDENTE. Osserva che, dato il meccanismo dell'articolo 105, il periodo di tempo da considerare ai fini della abitualità può diventare eccessivo, giungendo fino al ventennio.

SOLMI. Si associa.

MANGINI. Quando l'individuo si trova in espiazione di pena detentiva ovvero è sottoposto a misure di sicurezza detentive, la sua capacità a delinquere potrà attuarsi assai più difficilmente di quanto lo avrebbe potuto in stato di libertà. Da questa considerazione trae origine l'ultimo capoverso dell'articolo 105. Se si potesse essere sicuri che il giudice applicasse sempre, con giusto rigore, l'articolo 106, si potrebbe anche sopprimere l'articolo 105. Ma è appunto il timore, tutt'altro che infondato, di una malintesa indulgenza nell'applicazione dell'articolo 106 che ha suggerito la formulazione dell'articolo 105, ossia la configurazione di una abitualità « ope legis », di una pericolosità presunta « juris et de jure » dalla legge, in base a criteri tassativi, escluso ogni apprezzamento discrezionale del giudice.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, rileva che la Sottocommissione, udite le osservazioni del Commissario De Blasio, è d'accordo nell'esprimere il parere che debba riesaminarsi il quesito se non sia eccessiva la facoltà che l'articolo 106 concede al magistrato in deroga all'articolo 105. Nel caso che tale facoltà si riconosca giustificata, come sembra ad alcuni Commissari, la Sottocommissione formula il quesito se non convenga mantenere l'articolo 106, ed eliminare il 105, dato il suo carattere empirico, mentre il 106 attua completamente il concetto essenziale dell'istituto in modo univoco, come del resto è già felicemente consacrato nel successivo articolo 107 per le contravvenzioni.

Su queste considerazioni potrebbe richiamarsi l'attenzione del Ministro.

Così rimane stabilito.

DE BLASIO. Desidera risulti che egli *desidererebbe che l'articolo 106 fosse soppresso.*

Art. 107 e 108.

DE BLASIO. Rileva che la nuova sanzione legislativa dell'abitualità e professionalità, se può applicarsi, pei reati dolosi, a tutta quella malnata genìa di delinquenti che ha famigliarità e consuetudine col delitto e costituisce la vera e propria classe

antisociale pericolosa e criminale, mal si attaglia, a suo modesto avviso, ai reati contravvenzionali.

La gente pericolosa non è quella che delinque per imprudenza, per leggerezza, sbadataggine, o compie fatti così lievi da non costituire vere e proprie offese alla sicurezza sociale.

Non si sanno quindi concepire, se non come una sproporzionata, eccessiva tutela di questa sicurezza, le disposizioni che attribuiscono la qualifica di abituale o professionale all'imprudente, o al disaccorto, o allo sregolato; ad esempio, a chi abbia lasciato in luogo aperto animali da tiro o da soma senza custodia; o a chi trascuri nella custodia di un'arma le necessarie cautele; o a chi, avendo contratta la triste abitudine del bere, sia colto in pubblico in istato di ubriachezza.

Per tal guisa, si dà troppa importanza a piccoli reati, aprendo per essi, non opportunamente, una apposita rubrica nel Codice, quando per combatterne la reiterazione o la recidiva sarebbe bastato un semplice aggravamento di pena.

STOPPATO. Si associa.

MANGINI. Non si può escludere « a priori » l'abitualità e la professionalità nelle contravvenzioni. Si tratta, non di rado, di individui assai pericolosi. Si pensi all'ubriaco abituale, al mendicante abituale, a coloro che, simulando la miseria o l'infermità, vivono abitualmente dei proventi dell'accattonaggio, al tenutario di bische, ecc. D'altra parte, gli articoli 107 e 108 richiedono, per la dichiarazione di abitualità o di professionalità, condizioni assai rigorose e le misure di sicurezza si risolvono, di regola, nella libertà vigilata, ovvero nel ricovero in una casa di cura e di custodia, provvedimento, quest'ultimo, di evidente vantaggio non solo per la società, ma per lo stesso ricoverato.

Art. 109.

DE BLASIO. Per quanto ha tratto alla recidiva, non gli par logico che, al fine di aumentare la pena del nuovo reato, si tenga conto anche delle condanne per le quali sia intervenuta una causa di estinzione dell'azione penale.

Questa norma potrebbe trovare un fondamento di applicazione quando fosse intervenuta una sentenza passata in giudicato e vi fosse poi stata grazia, o indulto o prescrizione. Ma, quando l'estinzione dell'azione penale fosse avvenuta prima di una sentenza definitiva ed irrevocabile, mancherebbe la base d'una precedente condanna esecutiva. Sorgerebbe allora la presunzione d'innocenza a favore dell'imputato, il quale, anche se condannato, questa sua innocenza avrebbe potuto dimostrare nel corso ulteriore del giudizio.

Dovrebbe quindi modificarsi l'articolo, formulato in modo troppo ampio.

ALOISI. Come ha già detto in altre occasioni, anche qui si deve intendere « condanne passate in giudicato ». Si parla di « causa di estinzione del reato o della pena », con particolare riferimento alla cosiddetta amnistia impropria, che, intervenendo dopo la condanna definitiva, estingue non soltanto la pena, ma anche il reato.

PRESIDENTE. Propone di suggerire la modificazione del titolo dell'articolo che non sembra appropriato.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Quanto al merito la Sottocommissione prende atto che il concetto del legislatore è che si deve trattare di sentenze definitive.

Art. 110.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 111.

DE BLASIO. Osserva che quest'articolo contiene una disposizione di particolare gravità, cioè che il giudice possa dichiarare delinquente per tendenza anche colui che delinque per la prima volta, qualora nel fatto concorra alcuna delle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, ossia malvagità, pericolosità ed istintiva tendenza a delinquere, che non dipenda da vizio di mente contemplato negli articoli 91 e 92. Il giudice può, in tal caso, sostituire l'ergastolo a 30 anni di reclusione e, se la pena sia superiore ai 15 anni, applicarla per anni 30.

Or non v'è chi non veda che indagini simiglianti, le quali, nella maggior parte dei casi, si fondano sulla funzione della psiche e sui sentimenti dell'anima, oltre ad essere assai difficili, siano estremamente pericolose e lascino al giudice la facoltà smisurata di eliminare dalla società chi abbia commesso un primo delitto, per quanto ne sia grave l'impronta.

Non sembra facile che il giudice possa da una prima manifestazione criminosa attingere elementi così sicuri da poter affermare che l'autore riveli una particolare predisposizione a delinquere, che trovi la sua causa non già in una malattia mentale, ma nella sua indole malvagia. Non sembra giusto un aggravamento così sensibile di pena contro coloro che mostrano propensione a delinquere, poichè, quasi sempre, essi hanno sortito dalla natura un grado assai spiccato di eccitabilità nel senso egoistico, ed un imperfetto sviluppo di sentimenti morali. Sono perciò impulsivi e squilibrati per psicopatica costituzione organica. Sono degli spiriti irrequieti ed antisociali, per effetto della innata scarsezza del senso morale.

Ma, pur volendo fare astrazione dalla difficoltà in cui si troverà il giudice di scernere il carattere malvagio come causa di delinquenza, da un primo delitto, l'articolo 111 si presta ad un altro appunto, quello, cioè, di far dipendere dal carattere malvagio la tendenza a delinquere, mentre per contrario è la tendenza al delitto spesse volte la causa delle azioni perverse.

A sommesso suo avviso, e di eminenti giuristi, la inclinazione delittuosa non procede dalla malvagità, ma da una forza interna, che non cade sotto il dominio della volontà ed alla quale non si resiste.

Coloro che delinquono per tendenza, o, per parlar chiaro, i delinquenti nati, dovrebbero bensì essere eliminati dal consorzio civile, ma per essere vigilati e curati, non per essere puniti, e puniti, per di più, con pene gravissime.

Essi, è bene ripeterlo, sono trascinati al delitto senza alcun freno della intelligenza. Impulsivi nei giudizi che danno là per là, senza alcuna attenzione, agiscono senza alcun freno della intelligenza, spinti da quelle subitanee eccessive emozioni che obliterano ogni sentimento.

Questo stato morboso dell'io schianta nel loro animo ogni senso altruistico; essi sono, in una parola, schiavi dei propri impeti e delle loro tristi inclinazioni.

D'altra parte, il rendere imputabili costoro, e punirli anzi con maggior rigore, contraddice i criteri sui quali il Progetto fonda la moralità dell'azione e cioè la libertà di volizione.

È in contradizione con quel concetto, poichè quando il fatto che si vuole incriminare è la manifestazione di una tendenza a delinquere è, evidentemente, il prodotto di un vizio congenito, non la esplicazione di una libera volontà.

Bisogna ben distinguere la malvagità dell'azione dipendente da malizia:

. . . che odio in Cielo acquista,

dalla tendenza al malfare che dipende da cause organiche, le quali fatalmente spingono al delitto.

La malizia, che è frutto del malvolere, ingenera il pensiero criminoso, è essa che genera la conseguente determinazione di portarlo al compimento, è essa stessa che resiste e si ribella alla riflessione ed ai poteri superiori dell'intelletto; ed è pur essa che studia le modalità, talvolta efferate e feroci, che sono la manifestazione più schietta di un animo malvagio e crudele.

La tendenza a delinquere, invece, è la malefica influenza che nasce da una psiche morbosa, asservisce la volontà e la rende schiava di una forza indomabile. Da ciò deriva che malvagità delittuosa e tendenza a delinquere sono termini opposti ed antitetici.

La malvagità non può concepirsi se non come l'effetto di una determinazione colpevole, la quale diventa tanto più perversa e ribalda, in quanto più si ribella al controllo della intelligenza e a quei sentimenti che la natura ha stampato nel cuore di ogni uomo ragionevole. La tendenza, per contrario, è la propensione al malfare nascente da un temperamento malsano, da un carattere anormale, dalla degenerazione della psiche, è il portato di impulsi istintivi, non sorretti, nè dominati dalla volizione.

E pertanto mentre la malvagità deriva dal maltalento, la tendenza o si sortisce dalla natura, o si acquista per anormalità organiche. Or se la moralità delle azioni dipende dalla capacità di apprezzare la relazione fra causa ed effetto, l'elemento essenziale di questa moralità è la libertà della volizione e, conseguentemente, ove essa manchi, manca l'imputabilità.

Insomma, se si vuol punire la malvagità, non si deve stabilire come conseguenza di essa la tendenza a delinquere, poichè per tal modo si confonde la inclinazione al delitto derivante da incoscienza e fatalità, col malvolere, che è il portato della volontà di malfare e della libera determinazione di compiere il maleficio. L'uomo con tendenza a delinquere, così come lo concepisce la scuola positiva, non ha libero arbitrio e, pertanto, a rigor di logica, è un istrumento delle forze cieche della natura e, come tale, dovrebbe essere inimputabile. Tale, ad esempio, è il cleptomane, tale il sanguinario che ferisce ed uccide senza causa e sol per libidine di sangue, tale chi per brutale lascivia violenta o stupra bambini, e poi con atra ferocia li sgozza.

Nè, per sottoporre costoro ad imputabilità, basta loro attribuire la qualità di malvagi, come fa l'articolo 111, poichè per tal modo si vengono a confondere due termini contraddittori, e cioè la libera volizione del malvagio e l'impulso criminoso di una psiche malata e deforme che trascina al delitto.

STOPPATO. Disapprova l'articolo. È assurdo che un Codice, il quale riconosce l'imputabilità morale, il quale parte dal concetto che non vi è imputabilità se l'autore di un fatto non aveva coscienza di esso e volontà libera di commetterlo, crei il delinquente per tendenza. Che cosa vuol dire tendenza? Chi ha tendenza a commettere un dato fatto non può non compierlo perchè la tendenza lo costringe: ora costui non è un uomo libero e pertanto è irresponsabile. Il Progetto definitivo, dopo le prime critiche, ha aggiunto abilmente che la predisposizione non deve trovare causa nell'infermità preveduta negli articoli 91 e 92, bensì nell'indole malvagia. Ma non si concepisce, dal punto di vista psicologico, come vi possa essere una tendenza che dipenda dall'indole malvagia. Questa non crea la tendenza; ma è una rivelazione della tendenza. La tendenza è uno stato psichico, nel quale non si può agire diversamente da come si agisce. Ed allora non si è responsabili, perchè non si ha capacità di intendere e di volere, nè si ha coscienza e volontà: non si può assolutamente parlare di delitto doloso, o secondo l'intenzione, quando esso sia commesso per tendenza.

In pratica poi non vede come si potrà determinare la tendenza: non esiste una dottrina che insegni ciò che è necessario per stabilire la tendenza. Nè è possibile punire colui che ha la sventura di essere trascinato al delitto più gravemente di chi ha la pienezza della sua capacità volitiva.

Questa disposizione è pertanto pericolosa per l'amministrazione della giustizia, perchè, se si applicasse, determinerebbe gravi errori; e, se non si applicherà, è meglio non scriverla. Non vi è psichiatra che possa affermare di avere la possibilità di stabilire l'esistenza della tendenza: sarebbe stata più sincera e coraggiosa l'affermazione del delinquente nato, per quanto anche Lombroso abbia abbandonata questa sua creatura.

SOLMI. È perplesso sulla opportunità di mantenere questo articolo, il quale va forse oltre il fine del legislatore, mentre, sotto certi aspetti, non lo raggiunge e determina pertanto dubbi ed incertezze. D'altra parte, data la grande autonomia concessa al giudice dal Progetto, quest'ultimo è in grado di colpire maggiormente coloro che rivelano indole malvagia, e di attenuare invece le sanzioni, quando la tendenza a delinquere nasca non già da spirito malvagio, ma quasi dal fatto di essere delinquente nato.

Tutto sommato, pertanto, non gli sembra che l'articolo 111 sia indispensabile.

PRESIDENTE. Aveva considerato come un vero progresso legislativo l'introduzione della figura del delinquente per tendenza nel Progetto preliminare. Oggi, però, dopo le modificazioni apportate nel testo definitivo, della tendenza a delinquere non è rimasta che la parola, mentre sostanzialmente qui si tratta di un delinquente che compie reato eccezionalmente grave. Così come è stato rielaborato, l'articolo 111 non è che l'articolo 106, senza la condizione della duplicità del delitto necessaria per potersi pronunziare l'abitualità, ma non la tendenza.

Ma in queste condizioni non è necessario che l'aggravamento della pena dipenda da una speciale qualifica del delinquente: basta che dipenda dalla speciale efferatezza del delitto.

Mentre nel Progetto preliminare si riconosceva il fondamento ad un principio della scuola antropologica, accertato dall'indagine scientifica, ora invece, essendosi voluto attenuare tale riconoscimento, si è finito con l'accogliere un nome vano, senza soggetto specifico, giacchè si vuole con esso indicare un delinquente comune, che commetta delitti brutali.

ALOISI. Osserva al Sen. De Blasio e in parte anche al Sen. Stoppato che essi hanno descritto un tipo di delinquente per tendenza, che non è quello al quale ha inteso riferirsi il Progetto. Si può ritenere come verità manifesta, anche secondo il Progetto, così nella redazione preliminare come in quella definitiva, che, se la tendenza a delinquere sia tale da incatenare la volontà di colui che ne sia preso, non è più di un delinquente per tendenza che si tratta, al quale siano applicabili le disposizioni in esame, ma di un infermo di mente, di un pazzo morale, che lungi dall'essere punito, deve essere assoluto e internato immediatamente in un manicomio giudiziario. Ciò premesso, non tenterà nemmeno di delineare una qualsiasi illustrazione degli articoli in esame: la Relazione del Guardasigilli ne fa oggetto di giustificazioni che ha ragione di ritenere esaurienti. Può accennare soltanto a taluni punti, i quali hanno tratto più da vicino alla discussione odierna.

La figura del delinquente per tendenza, distinta da quella del pazzo morale, esiste realmente? Qualora esista, la sua configurazione è da ritenere incompatibile col sistema del Progetto che fonda tradizionalmente l'imputabilità sulla capacità d'intendere e di volere? La figura del delinquente per tendenza, quale è oggi considerata nel Progetto definitivo, è sostanzialmente diversa da quella che fu delineata nel Progetto preliminare?

Sul primo punto: uomini di fede scientifica la più diversa, da padre Gemelli all'Ottolenghi, attestano, in base ai risultati delle loro indagini nel campo della psichiatria, che esiste un tipo di delinquente per tendenza diverso dal pazzo morale. È esso scientificamente identificabile? In modo non dubbio; per convincersene, basta leggere, tra i più recenti, lo studio dell'Ottolenghi apparso sulla nota Rivista di medicina legale « Zacchia », non appena pubblicato il Progetto preliminare. La ricca

bibliografia, citata dal chiaro autore, offre non dubbia testimonianza della profonda elaborazione scientifica subìta dall'argomento in questi ultimi anni. Così si risponde a una delle principali obiezioni del Senatore Stoppato. E si noti che codesta identificazione è ben lungi dal fare ricorso a quelle note somatiche, che tanto fervore polemico suscitarono prima che intervenissero gli studi del Bianchi. Del resto, può dirsi che il tipo di delinquente per tendenza, bene inteso, come delinquente primario, è conosciuto anche dal Codice vigente, benchè sotto una veste scientifica assai grezza: quella di colui che commette un delitto di sangue per solo impulso di brutale malvagità. Noi non possiamo rinunciare ai progressi che la scienza psichiatrica ha fatto anche su questo speciale argomento.

Sul secondo punto: la configurazione di questo tipo di delinquente per tendenza non è incompatibile col sistema del Progetto, il quale fonda l'imputabilità sulla capacità d'intendere e di volere. L'obiezione contraria trae origine assai probabilmente da un equivoco che occorre dissipare. Si dice, infatti, che il delinquente per tendenza non può essere ritenuto imputabile, in quanto la sua istintiva tendenza a delinquere gli toglie, senza sua colpa, la possibilità di rendersi conto del valore morale delle sue azioni. Ciò non è esatto. Il delinquente per tendenza, il quale non sia un pazzo morale, nel qual caso il difetto di senso morale gli deriverà da alterazioni organiche, clinicamente accertabili, comprende benissimo quello che fa e vuole quello che fa: se, ad esempio, ha la tendenza al furto e ruba, egli sa di rubare, cioè di impadronirsi della cosa altrui e di correre per lo meno il rischio di andare in carcere, e nondimeno vuole rubare. Non è nemmeno vero che egli non possa astenersi dal rubare; sarebbe allora un cosciente abulico e quindi un irresponsabile. È vero, invece, che sotto la spinta di un interesse contrario, egli sa e può astenersi dal rubare; in altri termini, se vuole, egli può vincere quella propensione al furto, che gli deriva da fattori endogeni, sviluppatisi in lui a seguito quasi sempre di circostanze ambientali particolarmente favorevoli. E, se così è, tanto basta per ritenerlo un imputabile secondo il Progetto, giacchè egli ha la capacità d'intendere e di volere. Non importa in qual grado egli non abbia, quando pure ciò si verifichi, la capacità di rendersi conto dell'amoralità delle sue azioni. Il Progetto non richiede e non poteva richiedere, a fondamento dell'imputabilità, anche la capacità morale in aggiunta a quella intellettiva. L'incapace moralmente, che non sia un pazzo, è semplicemente un disonesto. Se l'incapacità o insensibilità morale, non congiunta a un'alterazione organica dell'individuo, si potesse ritenere causa idonea di esonerazione totale o parziale della responsabilità penale, dovremmo logicamente discutere anche se il delinquente abituale, più volte recidivo specifico, non sia da considerare come un incapace penalmente e quindi assoggettabile a sole misure di sicurezza. Quest'ultima considerazione suggerisce un altro rilievo. Quando si parla di delinquente per tendenza, s'intende sopratutto fare riferimento al delinquente primario, in cui la costituzione perversa, secondo l'immagine del Moll, esplode nel delitto. Ora anche un recidivo reiterato può acquisire tale una propensione al delitto da sentirvisi attratto quasi per istinto di natura, ma costui non sarà mai un delinquente per tendenza, nei sensi del Progetto, perchè la sua criminalità ha radice nell'abitudine, non nella sua indole malvagia, cioè nella sua costituzione.

Sul terzo punto: la figura del delinquente per tendenza, quale oggi è considerata nel Progetto definitivo, non è sostanzialmente diversa da quella che fu delineata nel Progetto preliminare. La Relazione del Guardasigilli non lascia alcun dubbio a questo proposito: la formula fu cambiata perchè si volle eliminare anche l'ombra del sospetto che si potessero punire come delinquenti per tendenza anche i pazzi morali, e perciò alle parole « tendenza istintiva » furono sostituite le altre « particolare predisposizione che trovi causa nell'indole malvagia del colpevole ». Le due formule hanno un fondo comune, che è precisamente quello che caratterizza il delinquente per tendenza: l'esistenza in lui di fattori endogeni della criminalità,

Questa è la sostanza, che interessa conservare perchè risponde a una verità scientifica; il resto è forma, la quale può variare in relazione a esigenze di tecnica legislativa che si ritengano prevalenti e può pertanto essere ancora modificata.

PRESIDENTE. Le osservazioni del consigliere Aloisi sono importanti, ma non eliminano le obiezioni mosse alla formulazione ultima dell'articolo. Meglio dunque sarebbe tornare alla dizione del Progetto preliminare. Quivi era un principio che si è abbandonato per via, con pregiudizio del valore scientifico del progetto.

La Sottocommissione fa voti che il Ministro tenga conto delle osservazioni sopra accennate.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 15

Seduta del 19 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 17,30.

Sommario.

Esame degli art. 112 a 118 (Titolo IV del Libro I: « Del reo e della persona offesa dal reato »).

Art. 112.

Si richiamano le osservazioni fatte sull'articolo 111.

Art. 113.

DE BLASIO. Chiede quale giudice dichiari l'abitualità, la professionalità o la tendenza.

ALOISI. La dichiarazione di tendenza a delinquere può farsi soltanto con la sentenza di condanna; quelle di abitualità e di professionalità anche successivamente alla sentenza di condanna. In quest'ultimo caso provvede il giudice di sorveglianza, le attribuzioni del quale sono regolate in un titolo speciale del Codice di procedura.

PRESIDENTE. Sull'ultimo capoverso chiede come si possa estinguere per effetto di riabilitazione la dichiarazione di tendenza a delinquere, essendo la tendenza permanente.

DE BLASIO. Dal momento che la tendenza non è malattia, ma semplice malvagità, anche il malvagio si può redimere.

ALOISI. Non si può nè si deve escludere *a priori* che per effetto dell'applicazione della pena e della misura di sicurezza anche il delinquente per tendenza possa redimersi. Lontano dagli ambienti nefasti, in cui può aver vissuto, egli può fare, durante l'esecuzione della pena e ancor più durante l'esecuzione della misura di sicurezza, quel che non ha fatto prima, cioè vincere con perseveranza quei fattori endogeni di criminalità, che si annidano in lui, e riadattarsi così alla vita sociale. Se così non fosse, se cioè il delinquente per tendenza dovesse per definizione essere un individuo non riadattabile alla vita sociale, noi dovremmo logicamente scegliere una delle seguenti vie: o condannarlo in ogni caso a una pena perpetua, qualora si persistesse a ritenerlo imputabile; ovvero prosciorlierlo parimenti in ogni

caso, dovendosi riconoscere in lui un non imputabile, da assoggettare soltanto a misure di sicurezza. La prima via sarebbe semplicemente assurda; la seconda equivarrebbe alla negazione dell'istituto, quale il Progetto ha costruito desumendolo dalla realtà della vita. Ecco perchè la norma in esame, la quale consacra la possibilità del riadattamento alla vita sociale del delinquente per tendenza e quindi ammette la possibilità della riabilitazione, è da considerare particolarmente importante dal lato sistematico, quale necessaria integrazione delle disposizioni, con le quali nell'articolo 111 il Progetto ha fissato il profilo giuridico di codesta specie di delinquente.

PRESIDENTE. Chiede se la dichiarazione di abitualità successiva alla sentenza di condanna debba essere fatta in base a nuovi elementi ovvero a quelli preesistenti.

ALOISI. Nel caso dell'articolo 105, la dichiarazione di abitualità è automatica; in quello degli articoli 106, 107 e 108 occorre invece un giudizio di pericolosità da parte del giudice e allora può essere considerata, tra gli altri elementi, anche la condotta posteriore ai vari delitti. Che sia così, è dato desumere chiaramente dagli articoli citati posti in relazione col n. 3 del capoverso dell'articolo 137. E ciò sembra scientificamente esatto. I singoli delitti null'altro costituiscono che altrettanti episodi, per quanto aventi valore sistematico fondamentale, della criminalità di un individuo; essi non possono quindi essere avulsi dal quadro completo dell'attività del loro protagonista, se si vuole che il giudice possa desumerne elementi sicuri di giudizio.

DE BLASIO. Cosicchè si potrà avere una condanna postuma.

ALOISI. Non si tratta di una condanna, ma della dichiarazione di uno «status», per la quale saranno dettate, nel Codice di procedura penale, opportune garanzie, come ha avuto occasione di segnalare nella seduta precedente.

DE BLASIO. Teme che in questo modo il giudizio sull'abitualità finisca col dipendere in gran parte dai rapporti dei direttori di carceri, e ciò gli sembra grave.

PRESIDENTE. Trova eccessiva la preoccupazione del senatore De Blasio. Occorre infatti tenere presenti le precedenti condanne, e, per la professionalità, aversi la dimostrazione che si viva sui prodotti del reato, ciò che non si può verificare durante l'espiazione, ma deve riferirsi a fatti anteriori.

ALOISI. Le informazioni dei direttori degli stabilimenti di pena potranno costituire soltanto uno degli elementi di giudizio, per quanto di indiscutibile autorità ed efficacia; esse costituiscono il punto di partenza per l'inchiesta che dovrà compiere il giudice.

DE BLASIO. Ma il direttore del carcere potrà prendere l'iniziativa della dichiarazione.

ALOISI. L'iniziativa ufficiale spetterà al Procuratore del Re, secondo il Progetto del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Chiede perchè nel primo capoverso dell'articolo 113 si dice: «se sia pronunciata dopo la sentenza, rimane ferma la pena inflitta».

ALOISI. A rigore non vi sarebbe stato bisogno di dirlo; ma si è voluto chiarire che la cosa giudicata rimane integra, ossia che il giudice chiamato a pronunziare la dichiarazione di abitualità o professionalità, e che nell'ipotesi preveduta in quel capoverso sarà il giudice di sorveglianza, non potrà mai applicare aumenti di pena dipendenti dalla recidiva, anche quando a stretto rigore ne ricorrerebbero le condizioni. Può, infatti accadere, ad esempio, che il giudice che pronunciò l'ultima condanna, non abbia avuto in tempo notizia di precedenti condanne e quindi non sia stato in grado di dichiarare la recidiva.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, rileva che la Sottocommissione desidera richiamare l'attenzione del Ministro sull'opportunità di chiarire il pensiero dell'articolo nel senso che gli elementi che possono fare pronunziare l'abitualità e la professionalità devono riferirsi ad epoche precedenti alla condanna.

Così rimane stabilito.

Art. 114 a 117.

STOPPATO. Rileva che il Progetto elimina l'istituto della correità e della complicità, sostituendoli con un sistema che egli non approva, perchè si vengono a modificare norme che giovano alla giustizia. Non si può negare infatti che la distinzione fra correo e complice sia corretta, poichè vi sono tanto dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo gradi di maggiore o di minore intensità fra coloro che concorrono nell'esecuzione di un reato. Altrettanto ragionevole è l'attuale distinzione fra complicità necessaria e complicità non necessaria. Il Progetto invece fa «tabula rasa» di tutti questi istituti e non distingue nemmeno un correo negli atti o nei mezzi da un correo morale.

Il concorso di persone significa che il reato si forma mediante la partecipazione di tutti, e uno dei nostri autori, il Manzini, ha perfino istituito un raffronto tra la complicità e la società commerciale, perchè in sostanza vi sono tanti compartecipanti, i quali si propongono un determinato fine che è quello del delitto. D'altra parte un Codice non può fare cosa che non sia razionalmente giusta, e parificare tutti i complici è prodotto di una dottrina moderna ma strana, perchè non è possibile mettere tutti allo stesso livello, essendovi nella complicità una diversa intensità sia dal punto di vista obiettivo che da quello soggettivo. In caso diverso si rischia di giungere all'assoluzione, poichè ripugnerà al giudice applicare gravi pene per una minima partecipazione. Dichiara pertanto di non votare l'articolo 114 e tutti quelli che vi sono connessi, e chiede che sia mantenuto il sistema del Codice vigente.

DE BLASIO. Si associa al Senatore Stoppato.

Il Progetto non fa alcuna distinzione tra correi o complici, tra complicità morale e materiale e tra complice necessario e non necessario; e punisce tutti ugualmente quelli che concorrono nel reato, salvo al giudice la facoltà di diminuire la pena (anche di un sol giorno) se l'opera prestata da taluno dei concorrenti abbia rivelato in lui (articolo 117, penultimo capoverso) minima capacità a delinquere. Or poichè a norma del primo capoverso dell'articolo 137 questa capacità, massima o minima, a delinquere il giudice deve desumerla dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali, dalle condizioni di vita ecc., i suoi apprezzamenti cadranno più sulle abitudini di vita che sull'opera effettivamente spiegata dal colpevole. E ciò non per altro che per concludere ad una diminuzione o ad un aumento di pena che può ridursi anche ad un sol giorno. Ciò è molto severo e potrà dar luogo ad applicazione di pene non proporzionate all'entità del concorso al maleficio.

ALOISI. L'abolizione di ogni distinzione fra correità e complicità, o fra concorso primario e secondario, è ormai repudiata dai più, mentre il principio che tutti coloro, i quali concorrono nel reato, ne sono egualmente responsabili, senza che possa aversi riguardo alla forma o alla misura della loro partecipazione al fatto, ha il favore della dottrina contemporanea ed è adottato in tutti i Codici stranieri in corso di elaborazione. Ricorderà, fra questi ultimi, il Progetto austriaco, quello tedesco del 1925 e il ceco-slovacco del 1927. Quali documenti di elaborazione legislativa in Italia negli stessi sensi del Progetto attuale possono venir citati il Progetto Ferri e il Codice di diritto canonico; ambedue hanno una disposizione quasi identica a quella dell'articolo in esame. Sempre in linea di premessa, è pure da avvertire che l'eguaglianza di trattamento penale per i singoli concorrenti nel reato non significa che a tutti indistintamente debba essere irrogata la stessa pena; vuole significare, invece, che tutti saranno chiamati egualmente a rispondere del reato (considerato sempre come unico, malgrado la pluralità dei soggetti), ma il giudice nell'individuare per ciascuno la pena terrà conto non solo degli elementi indicati nell'articolo 137, ma anche delle circostanze personali e quelle altre circostanze – vere e proprie circostanze inerenti al concorso – aggravanti o diminuenti, che sono disciplinate negli articoli

seguenti. Codeste ultime circostanze attengono tutte egualmente alla personalità dei singoli concorrenti, compresa quella indicata nell'articolo 117, che prevede appunto la minima capacità a delinquere di taluno di essi: ogni diversa previsione, segnando un ritorno all'antico, avrebbe vulnerato il sistema adottato dal Progetto nell'articolo in esame.

Questo sistema non è dunque una novità del nostro Progetto. Quale la sua giustificazione? Una visione realistica del problema del concorso in base ai risultati sperimentali sulla inidoneità delle norme dettate dalle vecchie legislazioni penali ad assicurare la giusta punizione dei singoli concorrenti. Distinguendo e suddistinguendo ipotesi e sottoipotesi sulla base della bipartizione tra correità e complicità, le vecchie legislazioni ritenevano di poter individuare la pena per ciascuno dei concorrenti; ma invano. Esse, per le prime, dovevano riconoscerne la insufficienza, come quando erano costrette a ipotizzare la figura del complice necessario per assoggettarlo al trattamento penale del correo.

Specialmente dopo la elaborazione del principio di causalità nel reato, avvenuta nella seconda metà del secolo scorso, si era dovuto riconoscere che in realtà: *a*) l'azione di ciascuno dei partecipi non costituisce che una quota di causalità rispetto al delitto, considerato come l'effetto o il risultato unitario delle quote di causalità poste in essere da tutti i singoli partecipi; *b*) ciascuna quota di causalità non può essere separata, per ciò che concerne il suo apporto al resultato ocmune, dalle altre quote di causalità, costituite dalle azioni degli altri partecipi.

Come si potrebbe separare codeste quote e valutarne in diversa misura l'apporto rispettivo, se tutte sono egualmente indispensabili in quanto l'esistenza e l'efficienza di ciascuna è in linea di fatto la condizione necessaria perchè quel determinato evento, costituito dal delitto, in realtà possa prodursi? Questa è in sintesi la giustificazione fondamentale del principio della eguaglianza fra le quote di causalità, che il Progetto ha tradotto in norma giuridica nell'articolo in esame. È da aggiungere che tale è il consenso della dottrina moderna su questo argomento che la norma, di cui è questione, venne approvata, su nostra iniziativa, anche nel Congresso di diritto penale internazionale tenutosi a Varsavia nel novembre del 1927.

SOLMI. Osserva che la Relazione ministeriale risponde a tutte le obbiezioni, dimostrando che, col sistema accolto dal Progetto, il reato risulta maggiormente chiaro ed unitario.

PRESIDENTE. Rileva che, in sostanza, anche secondo l'attuale legislazione il complice è un coautore con responsabilità minore. Il Progetto non fa che ribadire questo concetto, ma non dice che tutti debbono essere puniti allo stesso modo: si tratterà soltanto di vedere se le diminuzioni di pena previste siano adeguate.

È pertanto questione di forma e non di sostanza, poichè si chiamano con un sol nome quelli che prima erano chiamati con diversi nomi, ma praticamente la pena non sarà eguale per tutti.

Sull'articolo 117, chiede poi perchè si richiami l'articolo 137, ed esprime l'avviso che non si debba parlare di capacità a delinquere.

ALOISI. Se non si parlasse di capacità a delinquere, si vulnererebbe il sistema adottato nell'articolo 114, quello della eguaglianza delle quote di causalità. Il Progetto preliminare parlava, è vero, di cooperazione di minima importanza, ma codesta locuzione, sebbene a suo tempo fosse stata opportunamente chiarita nei sensi dell'attuale articolo 117, venne modificata, perchè avrebbe potuto prestarsi all'equivoco di far ritenere che si trattasse di minima partecipazione al fatto. Ciò avrebbe fatto rivivere sostanzialmente la distinzione tra correità e complicità, che invece si era voluta abolire.

L'articolo 137 è richiamato perchè ogni qual volta si debba, a qualsiasi effetto, tener conto della capacità a delinquere del colpevole o di uno dei colpevoli del reato, è sempre nell'articolo 137 che il giudice potrà trovare elencati i criteri, in base ai

quali codesta capacità a delinquere deve essere valutata. È da notare poi che lo stesso articolo 137 annovera tra gli indici di valutazione anche i mezzi adoperati e le modalità dell'azione.

DE BLASIO. Nota però che chi abbia prestato minima cooperazione in un reato punibile con la morte non potrà essere condannato a meno di 24 anni.

ALOISI. Ma deve trattarsi di un delitto efferatissimo, senza attenuanti.

PRESIDENTE. Crede che sarebbe preferibile ripristinare l'articolo 111 del Progetto preliminare. Soltanto così il giudice potrà fare una giustizia umana, altrimenti diventano fondate le preoccupazioni del Senatore Stoppato, che cioè si finirà col non condannare alcuno.

STOPPATO. O si avrà una giustizia assai diversa da un giudice all'altro.

DE BLASIO. Ritiene che, quanto meno, si debba diminuire sensibilmente la pena in caso di concorso minimo.

PRESIDENTE. Preferisce il ripristino dell'articolo 111 del Progetto preliminare, per cui rimane fermo il principio che tutti sono coautori, ma il giudice ha facoltà di graduare la pena.

SOLMI. Si associa.

Così rimane stabilito.

Art. 118.

STOPPATO. Non nega che anche in materia di delitti colposi si possa ammettere la partecipazione di più persone, ma essa non può prendere il nome di cooperazione, poichè non vi può essere cooperazione di diverse attività che conducano ad attuare un evento non voluto. È infatti l'evento che crea il delitto in materia di colpa, e non già l'attività degli agenti.

DE BLASIO. Crede che vi possa essere cooperazione nel delitto colposo; e fa l'ipotesi di due individui sopra un carro, uno dei quali guidi il cavallo a corsa sfrenata, e l'altro frusti la bestia: il carro investe un passante e lo uccide.

ALOISI. Ricorda i precedenti dottrinari della questione, se cioè possono verificarsi ipotesi di vero e proprio concorso di persone nei delitti colposi. Il Progetto ha risoluto codesta questione in senso affermativo, conformemente alla dottrina prevalente nel campo del diritto penale. È noto come la dottrina affermi la distinzione fra ipotesi di vero e proprio concorso di persone in un delitto colposo e ipotesi di concorso di cause, indipendenti e imputabili, aventi come risultato comune un delitto colposo. Elemento comune dei due gruppi di ipotesi è la medesimezza dell'evento di danno o di pericolo; l'elemento distintivo è costituito dalla circostanza che nel primo gruppo di ipotesi ciascuno dei fattori dell'evento di danno o di pericolo ha consapevolezza di contribuire all'azione altrui. Codesta consapevolezza manca nel secondo gruppo: ciascuno dei fattori dell'evento di danno o di pericolo opera all'insaputa dell'altro, in modo autonomo e indipendente, per quanto sempre imputabile. Perciò comunemente si definisce questo secondo gruppo di ipotesi come un concorso di cause, e non come un concorso di persone, il quale presuppone, come si è detto, la circostanza della reciproca consapevolezza. Il Progetto parte dall'accennata distinzione per giungere naturalmente alla conseguenza che soltanto nel primo gruppo di ipotesi può ravvisarsi quel concorso di più persone nel delitto colposo, la cui disciplina forma oggetto dell'articolo in esame. Ciò premesso, è esatto aver fatta menzione, nel detto articolo, della « cooperazione » di più persone? Ritiene di sì; la parola « cooperazione » è quella che forse si presta, meglio di ogni altra, a indicare quel fascio di attività, consapevoli l'una dell'altra, e insieme operanti, da cui ebbe a risultare, sebbene non voluto, l'evento di danno o di pericolo. Il secondo gruppo di ipotesi, costituito dal concorso di cause colpose, è retto invece dalle disposizioni dell'articolo 45, di cui si rende manifesta, ancora una volta, la particolare importanza.

PRESIDENTE. Ritiene che quanto meno si debba sostituire alla parola « cooperazione » la parola « concorso ».

MANGINI. Con la parola « cooperazione » si è inteso esprimere il concetto che ciascuno dei partecipanti deve essere consapevole di unire la propria azione alla azione altrui, senza che nessuno dei partecipanti, si intende, voglia l'evento che dà vita al delitto colposo.

PRESIDENTE. In diritto civile secondo la dottrina prevalente è il fatto determinante il danno che crea la responsabilità: ora la disposizione di questo articolo, così come è scritta, sconvolgerebbe questa dottrina. Ad ogni modo il Ministro, nella sua saggezza, deciderà circa la disciplina della partecipazione di più persone al fatto colposo, se debba essere definitivamente fissata nel codice penale, e terrà conto anche della elaborazione avvenuta su questa materia in altri campi del diritto, e specie in quello del diritto privato, dove dovrebbe trovare la sua sede naturale.

Si delibera un voto in tale senso.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 16

Seduta del 20 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto Procuratore generale di Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 119 a 135 (Titolo IV del Libro I: « Del reo e della persona offesa dal reato »).

Art. 119.

DE BLASIO. Non crede che basti che due o più persone si pongano d'accordo allo scopo di commettere un reato, perchè debbano considerarsi pericolose e soggiacere a misure di sicurezza.

Una grande commozione può, delle volte, impressionare a tal punto da incitare anche un uomo onesto a tristi propositi di vendetta.

Ma il tempo, con le sue fredde ali, cancella, non di rado, ogni risentimento e riconduce l'anima alla calma.

Si disvuole allora ciò che si volle e per nuovi pensieri si cangia proposito.

E pertanto, tutto essendo rimasto nei limiti delle cattive intenzioni, delle determinazioni anteriori, dal proponimento di vendetta e dagli accordi presi per portarla a compimento nessun indizio sicuro può trarsi di pericolosità.

Solo quei fatti che manifestamente rivelano l'animo perverso dovrebbero dar luogo a misure di prevenzione. Chi, ad esempio, avrà fatto uso contro un suo nemico di un'arma che credeva carica e che non lo era, non risponderà di tentativo di omicidio, per la inidoneità del mezzo usato, ma avrà dimostrato in modo evidente di essere un pessimo soggetto e pericoloso alla società.

Bisogna esser ben cauti nell'applicare quelle misure, anche perchè, per quanto si dica e si sostenga in contrario, esse sono delle vere e proprie pene. E pertanto l'articolo 119 dovrebbe essere formulato in modo da non lasciare al magistrato ampia facoltà di applicarle per ogni e qualsiasi accordo criminoso, non seguito da esecuzione, ma per quelli soltanto che per la loro indole e la qualità delle persone destino seria apprensione e fondata, legittima preoccupazione di pericolo alla sicurezza sociale.

ALOISI. La disposizione della prima parte dell'articolo 119 presenta un triplice vantaggio: è la premessa indispensabile per giungere alla disposizione del primo capoverso; costituisce la regola, da cui devieranno, sotto forma di delitti bilaterali

o collettivi, le eccezioni prevedute nell'inciso iniziale; contribuisce a determinare la nozione del tentativo. La Relazione del Guardasigilli spiega come l'articolo 119 serva anche a chiarire la nozione del tentativo data nell'articolo 60. Il legislatore ha voluto implicitamente confermare che tutto ciò che è accordo fra le parti, sebbene, si esteriorizzi in un'attività diretta alla perpetrazione di un delitto, non costituisce ancora tentativo.

PRESIDENTE. Osserva però che, così come è redatto l'articolo 119, ponendolo in relazione con l'articolo 60, può sembrare che contempli un'ipotesi di tentativo.

DE BLASIO. Ma l'accordo non è cominciamento di esecuzione. Resta quindi una semplice volontà criminosa e l'individuo si può anche pentire. Non è pertanto il caso di applicare una misura di sicurezza.

ALOISI. Per applicare la misura di sicurezza, non basta che vi sia stato l'accordo non eseguito, ma occorre l'accertamento particolare, specifico della pericolosità dei singoli individui, tra i quali l'accordo è intervenuto: tale accertamento è opera del giudice secondo gli articoli 208, 209 e 210.

PRESIDENTE. In sostanza l'accordo, invece di essere un'aggravante, non lo è, perchè mentre normalmente bastano gli atti idonei affinchè sia punito il tentativo, se invece precede l'accordo, occorre, per aversi punizione, secondo l'articolo 119, il reato commesso. Non crede che questo possa essere il pensiero del legislatore.

ALOISI. Ed infatti non lo è. Quando il Progetto parla di reato commesso, si riferisce costantemente così all'ipotesi del reato consumato, come a quella di reato tentato.

PRESIDENTE. Allora bisogna dirlo chiaramente.

DE BLASIO. Insiste nel ritenere che non sia applicabile la misura di sicurezza: si è sempre detto che il pensiero non è incriminabile.

MANGINI. L'accordo, di per sè, continua, per il Progetto, a non essere, salvo eccezioni stabilite dalla legge, incriminabile. La misura di sicurezza è, semplicemente, difesa contro persona accertata pericolosa.

PRESIDENTE. L'accordo può essere considerato come un principio di esecuzione.

Ad ogni modo ritiene che si possa proporre di chiarire l'articolo 119, aggiungendo, « salvo il disposto dell'articolo 60 »; ovvero: « che non siano stati compiuti atti idonei diretti a consumarlo ».

Così rimane stabilito.

Art. 120.

DE BLASIO. L'articolo 120 stabilisce che qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione.

In base a questa disposizione, nel caso che parecchie persone siano d'accordo a percuotere un comune avversario, se nell'atto dell'aggressione una di esse uccida l'aggredito con un colpo di rivoltella, tutti rispondono di omicidio, perchè la morte, quantunque sia il risultato del fatto di un solo, fu però la conseguenza dell'aggressione voluta da tutti.

Or che l'azione esplicata da ognuno dei concorrenti nel fatto dianzi indicato sia criminosa nessuno potrà mettere in dubbio, ma nessuno potrà disconoscere altresì la distanza infinita che separa chi non volle altro che percuotere e chi, o per un impulso subitaneo, o in seguito a meditata vendetta, colpì con rivoltella ed uccise. Tutti sono criminosi i fatti contemplati nel Codice, ma ciò non importa che non debbano essere diversamente puniti, a seconda del dolo e del danno e della malvagità del colpevole.

Non è giusto che chi ha voluto un reato lieve e sia concorso a commetterlo, debba (per ciò solo che si trovò in mala compagnia) rispondere di un reato più grave a

cui trascese alcuno dei complici o correi del fatto iniziale. Nè basta che la pena sia soltanto diminuita per colui che non volle l'omicidio; egli non può soggiacere ad una imputazione diversa da percosse volontarie e lesioni, e non può esser punito che con la pena stabilita per le lesioni e le percosse. Si aggiunga che la diminuzione che gli si vorrebbe concedere, oltre ad avere l'impronta di un ripiego, in pratica potrebbe ridursi ad un beneficio forse anche irrisorio.

Difatti, poichè nel caso in disamina la diminuzione non è concessa per una delle circostanze attenuanti comuni, elencate nell'articolo 66 (per effetto delle quali la pena può ridursi fino a due terzi) ma è concessa pel fatto che fu commesso un reato diverso da quello voluto, il giudice avrebbe facoltà di diminuire la pena, anche di un giorno solo, rendendo frustraneo il beneficio di legge.

E, prendendo occasione da quest'ultima osservazione, gli pare opportuno richiamare l'attenzione del legislatore su di essa, affinchè veda se non sia necessario stabilire con una norma generale nel senso che quando la legge usa le parole: « la pena sarà diminuita », la diminuzione debba aver luogo a termini dell'articolo 68, tuttochè non sia essa dipendente da una delle attenuanti specificate nell'articolo 66.

ALOISI. Premette un'osservazione di sistema. L'articolo 120 contiene una norma di eccezione. La regola è la seguente ed è di così chiara evidenza che non occorreva dettarla: se uno dei concorrenti (il caso tipico è quello della istigazione) commette un reato diverso da quello voluto dall'altro concorrente, costui non deve risponderne. Precisamente nel caso d'istigazione codesta regola può desumersi dall'articolo precedente, in quanto l'istigazione seguita dalla perpetrazione di un reato diverso da quello istigato, può considerarsi come una istigazione non accolta. Alla detta regola il Progetto porta un'eccezione nell'articolo in esame, quando stabilisce che il concorrente risponderà tuttavia del reato diverso, qualora questo debba essere considerato come conseguenza della sua azione o omissione.

Fissato così il valore sistematico dell'articolo in esame, sarà più agevole entrare nel vivo della questione, la quale è indubbiamente tra le più ardue in tema di concorso. Vennero esaminati i vari criteri tradizionali elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza: fra gli altri, quello della prevedibilità dell'evento diverso non voluto. Furono dovuti tutti respingere perchè incerti o fallaci. Per ottenere anche in questa materia la sicurezza necessaria per poter applicare la legge penale in modo che ciascuno risponda di quel che realmente ha commesso, non rimaneva che fare richiamo, ancora una volta, al rapporto di causalità, che il Progetto aveva stabilito negli articoli 44 e 45; causalità materiale, ben s'intende, il cui accertamento costituisce obbligatoriamente il punto di partenza per qualsivoglia indagine attinente alla responsabilità penale.

Nessuno, sia esso il solo autore del reato o ne sia uno dei partecipi, può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione o omissione. Or bene, l'articolo in esame non è che l'applicazione, in tema di concorso, della regola fondamentale stabilita nell'articolo 44; ciò che offre il vantaggio, fra gli altri, di rendere direttamente applicabili le regole che l'articolo 45 detta per il concorso di cause. Nell'ipotesi in esame ci troviamo difatti in presenza di un concorso di cause. Tutto il problema consiste nel verificare, caso per caso, se la causa prossima sia rispetto alla causa remota (cioè quella posta in essere da colui il quale aveva voluto un reato diverso) in tale rapporto di dipendenza, che questa seconda possa essere considerata realmente come la causa della causa. Fin qui sembra evidente che niuna contestazione sia possibile; trattasi di una indagine preliminare, fondalmentale e, come si accennava, obbligatoria. Una volta compiuta, sopravviene la seconda indagine, a quale titolo e in quale misura colui che ha posto la causa remota, l'istigatore, dovrà rispondere del reato non voluto? La risposta è data dall'articolo in esame: a titolo di responsabilità obiettiva. Concettualmente la norma in esame va ricondotta,

sotto questo profilo, nel quadro dei casi di responsabilità obiettiva, fissato dal Progetto nel secondo capoverso dell'articolo 46. È questo precisamente uno dei casi in cui l'evento è posto dalla legge a carico dell'agente altrimenti che a titolo di dolo o di colpa.

PRESIDENTE. Resta, in tal modo, ancora una volta, contradetto il principio della coscienza e della volontà, come base della responsabilità. Il concetto della responsabilità obiettiva invade troppo il progetto e si sostituisce assai frequentemente a quello della responsabilità morale, fino al punto da potersi domandare se si avranno maggior numero di condanne in forza dell'uno o dell'altro. L'eccezione limita la regola in modo eccessivo. Richiama quanto fu detto a proposito dell'articolo 46, secondo capoverso.

ALOISI. E in vero si può domandare: è giusta codesta deroga al principio generale, affermata così vigorosamente dal Progetto negli articoli 46 e 47, che cioè in tanto l'agente possa rispondere di un delitto, in quanto l'abbia preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione? Si può rispondere che la deroga è pienamente giustificata. Se l'articolo in esame sarà mantenuto, sarebbe da suggerire a coloro, che si accingeranno a interpretarlo, di consultare il Romagnosi. Nei paragrafi 598 e 599 della sua Genesi questo nostro illustre giurista pone il quesito se l'istigatore debba rispondere del reato diverso commesso dall'istigato e lo risolve nei precisi termini, in cui oggi lo risolve il nostro Progetto. La soluzione, adottata dal Progetto, non è dunque una novità. Al pari di ogni altro caso di responsabilità obbiettiva, la sua giustificazione va ricercata in motivi di politica criminale, come sono denominati oggi dalla dottrina tedesca. Molto tempo prima, e in modo non molto dissimile, il Romagnosi li aveva denominati motivi attinenti alle responsabilità politica dell'agente. Questi possono sintetizzarsi così: quando ricorrono casi del genere di quelli in esame, interessa alla difesa della società contro il delitto, il rendere responsabile il correo anche del reato diverso commesso da taluno degli altri correi, purchè sia dimostrato che il reato diverso sia in rapporto di effetto a causa con l'azione da lui spiegata.

DE BLASIO. Nel caso di istigazione a commettere una rapina, se sarà commesso omicidio, l'istigatore ne risponderà pure?

ALOISI. Occorrerà esaminare il contenuto dell'istigazione e accertare se questa fu idonea a porre in essere la causa dell'omicidio.

PRESIDENTE. In base ai principî accennati dal consigliere Aloisi come costitutivi del sistema, l'evento dell'omicidio, a rigor di logica, sarebbe conseguenza dell'azione.

ALOISI. È indubitato, in linea generale, che l'istigazione a commettere una rapina contiene in sè anche l'istigazione a commettere violenza contro la persona del derubato. Il Romagnosi l'avrebbe definita una « causa competente », come quando egli sostiene che colui, il quale dette mandato a percuotere, debba rispondere anche dell'omicidio che sia stato commesso dal mandatario. Ripete, tuttavia, per scrupolo d'indagine scientifica, che occorre accertare il rapporto di causalità, in base alle circostanze del fatto, e quindi caso per caso.

DE BLASIO. Poichè l'articolo lascia la diminuzione della pena a discrezione del giudice, senza richiamarsi all'articolo 66, vorrebbe che anche in questa sede fossero stabiliti i limiti entro cui la diminuzione potrà aver luogo.

MANGINI. Provvedono gli articoli 67 e seguenti, i quali sono applicabili, come è detto negli articoli medesimi, tutte le volte che ricorra una circostanza aggravante o attenuante, e l'aumento o la diminuzione di pena non sia determinato dalla legge.

PRESIDENTE. Rileva che la Sottocommissione è d'accordo nel proporre che il reato diverso, se non è voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe essere a suo carico, in forza dei principî stabiliti dal Progetto negli articoli 46 e 47.

Così rimane stabilito.

Art. 121.

DE BLASIO. Secondo l'articolo 121, se per condizioni, o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso muti il titolo del reato per taluni di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

Or non è giusto che rispondano del fatto più grave anche coloro che non conoscevano quelle condizioni, qualità e rapporti che resero più grave il fatto, per esempio in caso di parricidio.

L'articolo dà, è vero, facoltà al giudice di diminuire la pena rispetto agli altri, in riguardo ai quali non sussistano le qualità e i rapporti predetti, ma non è di diminuzione di pena che bisogna parlare in questi casi, sibbene della giusta applicazione della pena stabilita dalla legge per il reato che si voleva commettere, non per quello più grave. Questo concetto è stato sempre accolto nei precedenti Codici, tra cui quello tuttora vigente, ed è sempre stato ritenuto conforme a giustizia.

Ed infatti il Codice sardo stabiliva che le circostanze e le qualità permanenti od accidentali inerenti alla persona, per le quali si aggrava la pena di taluni degli autori o dei complici, non sono calcolate a carico degli altri autori o complici.

Il Codice vigente, poi, tien conto bensì di dette circostanze a carico degli altri, ma nel solo caso che concorrano insieme le seguenti condizioni:

1° che le dette circostanze siano servite ad agevolare il reato;

2° che gli altri concorrenti al fatto criminoso le conoscessero nel momento in cui vi presero parte.

Aggiunge altresì che, pur concorrendo dette condizioni, la pena debba sempre diminuirsi di un sesto.

Il Progetto invece ripudia queste norme e ritiene tutti ugualmente responsabili quando le circostanze personali di un solo cambiano il titolo del reato, sia pure che non fossero servite ad agevolarlo, e gli altri non ne avessero avuto cognizione. Solo dà facoltà al giudice di diminuire la pena.

ALOISI. Ritiene che bisogna distinguere le questioni. Il caso del parricidio non sembra pertinente in sede d'interpretazione dell'articolo in esame, giacchè non si tratta di un titolo diverso di reato rispetto all'omicidio, bensì semplicemente di un omicidio aggravato. Per esso si applicherà l'articolo 122, mentre per il 121 occorre che muti realmente il titolo del reato; uno dei casi tipici è quello del concorso da parte di un privato col pubblico ufficiale nel delitto di peculato. Le ipotesi sono dunque profondamente diverse. Nell'articolo in esame il legislatore afferma l'unità della qualificazione giuridica e quindi dell'imputazione rispetto a tutti i concorrenti per un fatto che altrimenti avrebbe potuto essere qualificato diversamente in relazione alle persone dei singoli partecipi. Come fu già osservato, la qualificazione giuridica di un fatto, che è compito esclusivo del legislatore, deve essere una sola nei riguardi di tutti i singoli concorrenti. Nel contrasto fra due diverse qualificazioni giuridiche che si sarebbero potute eventualmente dare al medesimo fatto in considerazione delle condizioni personali dei protagonisti, il legislatore afferma la prevalenza di quella qualificazione, che ha per sua circostanza costitutiva una speciale condizione o una speciale qualità del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, e che quindi trae la sua ragione di essere dalla speciale rilievo, che nel fatto assume la personalità del colpevole. Il che è perfettamente conforme ai criteri fondamentali che il Progetto adotta anche per altri istituti. Ciò stante, è indifferente che i singoli partecipi conoscano o meno le condizioni, le qualità personali, i rapporti suddetti. Codesto requisito non è richiesto dall'articolo in esame, nè avrebbe potuto esserlo. Quell'unità di qualificazione giuridica, che il legislatore vuole imprimere all'unico fallo, sarebbe stata compromessa nella maggior parte dei casi, se l'efficienza

della norma fosse dovuta dipendere, in pratica, dalla scienza, o meno, delle condizioni e degli altri elementi, di cui è cenno.

PRESIDENTE. Osserva che, ponendo l'articolo 121 a carico dei concorrenti il mutamento del titolo del reato, sembrerebbe che « a fortiori » debbano essere poste a carico anche le circostanze aggravanti; pertanto pare opportuno ripetere sull'articolo 121, le osservazioni formulate sull'articolo 120.

Così rimane stabilito.

Art. 122.

PRESIDENTE. Rileva che questo articolo, insieme con i due precedenti, costituisce un unico sistema in cui si tien conto del fatto diverso, del mutamento sostanziale del reato e delle circostanze personali ed oggettive aggravanti. Tutti e tre gli articoli sono regolati dallo stesso criterio nel risolvere il caso di chi ignora la diversità del reato, il mutamento del titolo e le circostanze aggravanti.

ALOISI. Ritiene che anche a questo proposito occorra distinguere. Le circostanze soggettive sono regolate diversamente dalle circostanze oggettive. Come già si è fatto presente, in questo articolo sono regolate soltanto le vere e proprie circostanze del reato, cioè quelle accidentali. Per quanto ha tratto alle circostanze costitutive, che fanno mutare il titolo del reato, e che sono prevedute nel precedente articolo 121, è certo che la conoscenza nei partecipi delle circostanze stesse è indifferente per l'unità della qualificazione giuridica del fatto, che è costante perchè impressa dal legislatore.

DE BLASIO. Le circostanze oggettive che aggravano la pena (secondo l'articolo 122), anche se non conosciute da tutti coloro che concorsero nel reato, sono valutate a loro carico.

Non gli par giusto che chi sia intervenuto come complice in un reato di furto debba rispondere di rapina e relative aggravanti, se alcuno degli autori abbia usato violenza alle persone.

Potrebbe anche avvenire che per le modalità del concorso prestato, egli non si sia neppur trovato presente alla consumazione del furto e delle violenze usate che mutarono il furto nell'altro più grave di rapina.

STOPPATO. Chiede chiarimenti sull'ultima parte dell'articolo.

MANGINI. Quando l'articolo dice: « ogni altra circostanza che aggravi o diminuisca la pena », si riferisce a quelle soggettive inerenti alla persona del colpevole (imputabilità, recidiva, tendenza a delinquere) e a quelle soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, quando non abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

PRESIDENTE. Nota che l'articolo 121 parla di condizioni o di qualità personali del colpevole, mentre l'articolo 122 parla di circostanze soggettive non inerenti alla persona del colpevole.

ALOISI. Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, sono quelle dell'articolo 74, n. 2, che concernono l'intensità del dolo, o il grado della colpa, o le condizioni o la qualità del colpevole, o i rapporti tra il colpevole e l'offeso.

Quelle inerenti alla persona del colpevole (articolo 74 capoverso) sono circostanze personalissime, e perciò sono in ogni caso valutate soltanto riguardo alla persona, alla quale si riferiscono.

MANGINI. In sostanza, per l'articolo 121 le condizioni e qualità personali del colpevole o i rapporti tra colpevole e offeso sono considerati come elementi costitutivi, perchè fanno mutare il titolo del reato; per l'articolo 122 invece esse rimangono circostanze accidentali, che non fanno mutare il titolo del reato.

Si delibera di far presenti al Ministro le stesse osservazioni già formulate sui due articoli precedenti, trattandosi di un principio essenziale del sistema della responsabilità.

Art. 123.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 124 a 127.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 128.

STOPPATO. Non approva la prima parte dell'articolo, per cui il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del reato: è questa una inammissibile restrizione del diritto di querela stesso.

DE BLASIO. Tanto più che l'azione penale ha una durata assai più lunga.

STOPPATO. Si potrebbe stabilire lo stesso termine della prescrizione.

ALOISI. Il termine di tre mesi è sufficiente: chi non si querela entro questo termine dimostra di disinteressarsi della punizione del fatto.

STOPPATO. Ma se vi sono trattative di accomodamento?

ALOISI. Si è voluto proprio evitare questo mercanteggiamento della giustizia.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli che il termine di tre mesi sia sufficiente.

Art. 129.

PRESIDENTE. Chiede se il termine di tre mesi si applica anche nell'ipotesi prevista da questo articolo.

ALOISI. Sì.

STOPPATO. Ritiene che vi sia contradizione fra l'ultima parte dell'articolo 124, e la norma sancita in questo articolo.

ALOISI. Il concetto del legislatore è che basta che fra i titolari del diritto di querela vi sia uno che voglia esercitarlo, perchè la condizione di punibilità possa verificarsi e, verificandosi, l'azione penale debba essere promossa.

Art. 130

DE BLASIO. Osserva che la morte della persona offesa può estinguere il diritto di querela, non il reato. La morte estingue invece l'azione penale nascente dal reato.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli che non si debba parlare di estinzione del reato, bensì di estinzione dell'azione penale: il reato è un fatto storico che non si estingue.

Si potrebbe quindi proporre all'on. Ministro il mutamento della formula.

Così rimane stabilito.

Art. 131 a 133.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 134.

DE BLASIO. Chiede perchè si parli di istanza.

ALOISI. Per differenziare questa forma di attività del privato da attività similari, con le quali il privato è egualmente autorizzato a intervenire nel mo-

mento iniziale del processo penale, cioè la denuncia e la querela. La denunzia è la semplice notizia di un reato, pel quale deve procedersi d'ufficio e che ciascuno può portare a conoscenza dell'Autorità. La querela è essenzialmente domanda di punizione, è propria della persona offesa dal reato, serve per mettere il Pubblico Ministero in condizione di promuovere l'azione penale e più esattamente, nei casi in cui essa è stabilita dalla legge come condizione di punibilità. L'istanza è un istituto intermedio per i reati commessi all'estero.

Per taluni fra cotesti reati (vedansi articoli 9 e 10) non si può procedere nel territorio dello Stato senza l'istanza della persona offesa. Trattandosi quasi sempre di delitti, per i quali si deve procedere d'ufficio, il termine « querela » sarebbe stato improprio in tal caso; fin dal Codice di procedura penale del 1913 esso ha assunto una significato tecnico, che non si può abbandonare.

Art. 135.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 17

Seduta del 21 gennaio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato FERA.
Assiste il Consigliere di Cassazione ALOISI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Relazione del Commissario Fera sui Titoli V e VI del Libro I (« Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene – Dell'estinzione del reato e della pena »). – Esame degli art. 136 a 153.

TITOLO V. – **Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.**

PRESIDENTE. Invita il Commissario Fera a riferire su questo titolo.

FERA. Riferirà anche sul titolo VI: « Dell'estinzione del reato e della pena ».

Nulla che non sia stato detto sul « lungo studio e il grande amore » alle nostre dottrine, che hanno presieduto alla redazione dei due progetti del nuovo Codice penale e nulla quindi che possa utilmente aggiungersi in questa sede. La grande epoca storica che noi viviamo è dominata dal desiderio generale di una più energica e profonda attuazione giuridica ed ecco perchè può dirsi unanime il favore che ha accolto le nuove più rigide incriminazioni, che provvedono alla tutela della famiglia, della pubblica economia, dello Stato.

Gli piace ricordare: la seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata; l'incitamento a pratiche contro la procreazione; il fatto di chi, nella narrazione o nel commento dei fatti di cronaca, contenuti nei giornali o periodici, espone o mette in rilievo circostanze tali da turbare la moralità o il buon costume delle famiglie; il fatto di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, all'autorità maritale o alla qualità di coniuge; l'arbitraria invasione di aziende agricole o industriali; il fatto di chi, in tempo di guerra, adoperi qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico ecc.

Disposizioni necessariamente, giustamente severe, in relazione ai principii nuovi affermati dal Fascismo. Ma la severità del Progetto non è disgiunta da una maggiore considerazione dell'elemento soggettivo del reato, secondo i più moderni risultati, cui è pervenuta la scienza criminale. Proprio nel titolo V è prescritto che il giudice nell'applicare la pena deve tenere conto non solo della gravità del reato, ma anche

della capacità a delinquere del colpevole desunta dai motivi a delinquere e dalla vita, dalla condotta, dal carattere del reo (articolo 137).

L'esecuzione delle pene detentive per delitti ha luogo in stabilimenti speciali per le varie categorie dei condannati e può essere differita, se si tratti di persona che risulti in condizioni di grave infermità fisica o di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (articolo 150).

La prescrizione è assoluta, mentre è provvedimento facoltativo nel Codice di procedura penale vigente.

L'esecuzione è sospesa se si tratti di infermità psichica sopravvenuta (articolo 152), perchè l'infermo di mente non ha coscienza delle funzioni afflittiva e rieducativa della pena.

Ancora: l'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice (articolo 148), che delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione a liberazione condizionale, ch'è revocata se la persona commetta delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole o trasgredisca agli obblighi, di cui all'articolo 236, n. 2.

Qui la pena da castigo corrispondente alla colpa (ciò che è giusto, perchè il principio dell'imputabilità è assiso – secondo l'alta parola del Ministro – sulle basi incrollabili della capacità psichica individuale di intendere e di volere e della coscienza e volontà degli atti umani) si trasforma in funzione pietosamente educativa, perchè (articolo 236) la sorveglianza dev'essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Dei due principii: indeterminatezza e individualizzazione della pena il Progetto accoglie quest'ultimo, reso soprattutto operativo nell'esecuzione vigilata della condanna (articoli 145 a 148). Nè il principio contrasta con l'ampio potere discrezionale attribuito al magistrato, perchè, se nell'articolo 136 è stato giustamente soppresso il monito circa l'uso di tale potere, è stato altrettanto giustamente mantenuto l'obbligo della motivazione della sentenza, perchè il giudice faccia l'uso, che vuole essere sempre equo e sereno, dei poteri conferitigli dalla legge.

Potrebbe discutersi, com'è stato discusso, sugli articoli 141, 142, 143. Certo la carcerazione preventiva dovrebbe sempre computarsi nella pena detentiva, soprattutto se il procedimento sia protratto per nullità, alle quali l'imputato non abbia dato causa. Si è a questo proposito ricordato che la detrazione era obbligatoria per il Codice toscano con distinzione di periodi e facoltativa per il Codice sardo per il solo carcere propriamente detto. Ma egli approva l'articolo così com'è formulato, perchè deve lasciarsi al giudice la facoltà di temperare, caso per caso, secondo la maggiore o minore pericolosità del delinquente, il rigore della sanzione penale.

Non appropriata, nè felice è anche, a suo avviso, la locuzione « estinzione del reato e delle pene » del titolo VI. Si estingue l'azione penale per la persecuzione del fatto che costituisce il reato, non si estingue il reato, che sopravvive nella sua obbiettività all'azione penale.

La morte del reo estingue il reato, ma se reo è solo colui che la sentenza del giudice dichiara tale, come può dirsi che la morte del reo estingue il reato, quando la morte abbia impedito al giudice di affermarne la responsabilità? E se il reato, si è chiesto, è stato commesso da più persone ? La stessa violazione di legge è operativa contro i correi. Allora ? È vero che il Codice sardo parlava di estinzione dei reati e delle pene e non dell'azione, che la Commissione per gli studi legislativi, istituita con decreto luogotenenziale 6 febbraio 1861 composta di Mancini, Conforti, Savelli, Pessina conservò tale nomenclatura nel testo di Codice modificato per le provincie napoletane, ma è anche vero che lo stesso Codice sardo aveva la disposizione transitoria dell'articolo 151, in cui era detto: « la prescrizione dell'azione penale e delle pene che fossero stabilite da leggi penali anteriori e già promulgate verrà regolata dalle norme suddette di legge »; che proprio il Mancini, nei suoi primi studi del Codice penale in vigore, non disse che la morte del reo estingue il reato, ma che estingue l'azione penale.

Questa è la tradizione italiana: il concetto che qui si afferma è di origine germanica e non è esatto, e su di esso non sarà forse male richiamare ancora l'attenzione del Ministro della Giustizia, di cui è pari alla sapienza giuridica il culto delle tradizioni nostre più pure.

Così quando nel capo II (articolo 175) si parla di estinzione della pena, si ripete ancora un concetto inesatto, e la formula « estinzione della condanna » sarebbe sempre da preferire.

Il quesito che si propone è questo: come si fa a parlare di estinzione della pena, se un tale, ad esempio, è dichiarato delinquente per tendenza?

Oltre la morte del reo è causa estintiva della pena il decorso del tempo, e l'articolo 175 ne precisa i termini. Risulta dagli atti che in un primo tempo si era deciso di escludere dal Progetto la parola estinzione della pena, ritenuta imprescrittibile. Poi il Ministro affermò la insopprimibile potenza di oblio del tempo e allora si è eliminata la parola prescrizione (che consente cause di sospensione e di interruzione) e si è usata la parola estinzione, che non ne consente. La disparità di criteri manifestatasi in diritto civile, le difficoltà che dottrina e giurisprudenza incontrano per distinguere la decadenza dalla prescrizione, consiglierebbero un riesame di questo articolo.

L'ultima osservazione è sull'articolo 187. Attualmente la Cassazione non ammette la riabilitazione da condanne di Tribunali militari. La questione è risolta con il richiamo dell'articolo 16, che prescrive che le disposizioni del Codice penale comune si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Il nuovo Codice penale militare pare che ammetterà la riabilitazione.

Si dovrebbero, infine, lodare i due istituti del Consiglio di Patronato (articolo 153) e del perdono giudiziale (articolo 171 e seg.), perchè la giustizia, che sa essere clemente, quando occorre, aumenta, non diminuisce il proprio prestigio, e si potrebbe per altro verso rilevare, ad esempio, che gli articoli 156, 157, 158, relativi alle modalità della querela, non hanno qui la sede più adatta e dovrebbero inserirsi nel Codice di procedura penale e che l'articolo 156 dovrebbe più recisamente affermare che deve trattarsi di fatti, che si rivelino incompatibili con la volontà di mantenere la querela proposta.

Ma è lavoro di cesello, pur esso utile alla maggiore perfezione di quest'opera, che ha pregi singolari e nitidezza italiana e che attesterà, nei tempi avvenire, unitamente coi Codici civile e commerciale, su quali solide basi il Fascismo costruisse la nuova civiltà e a quali alti fini ispirasse la sua azione rigeneratrice.

PRESIDENTE. Ringrazia il Commissario Fera dell'efficace contributo portato allo studio ed alla conoscenza dei titoli V e VI. Apre quindi la discussione sugli articoli.

Art. 136.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 137.

DE BLASIO. Il modo di esercitare il potere discrezionale deve affidarsi alla coscienza del giudice, senza che gli vengano suggerite norme tassative onde non ne abusi. Del resto, se volesse abusarne, non saranno i suggerimenti e le norme che gli si prefiggono con un articolo di legge che glielo impedirebbero.

Lo stesso è a dire per quanto ha tratto alle norme che il giudice dovrebbe osservare per la valutazione della gravità del reato.

E ciò senza contare che la gravità del fatto può desumersi da una quantità infinita di elementi, che nessun legislatore potrà mai tutti prevedere ed enumerare

in modo completo. Ve ne sono tanti e tanti, che, pur essendo imponderabili, destano nell'animo del giudicante la più viva e profonda impressione.

Delle volte alcune espressioni, alcuni atteggiamenti, che non hanno significato e valore intrinseco, assumono importanza capitale, tenuto conto del tempo, del luogo, dell'ambiente, delle abitudini. Or tutto questo il giudice lo apprezza e valuta con una sola frase: tenendo conto della gravità del fatto.

FERA. Ritiene che nessuna circostanza atta a stabilire la maggiore o minore gravità del reato sia stata trascurata. L'unica questione che si potrà fare è se le norme di questo articolo siano tassative o dimostrative. Per conto suo ritiene che siano tassative.

ALOISI. Si associa al Commissario Fera: crede che il giudice possa valersi di elementi di valutazione diversi da quelli elencati nell'articolo 137, la cui formula, oggetto di lungo studio, ha ragione di ritenere completa.

PRESIDENTE. È d'avviso che il giudice debba poter tenere conto, per esempio, di alcune malattie che esercitano una vasta azione sulla vita morale del paziente, quali la tisi e l'epilessia, delle quali non è cenno in questo articolo.

ALOISI. Non sembra che le malattie possano essere prese in considerazione, se non in quanto influiscano sulla psiche del colpevole.

FERA. Le malattie infatti alterano il carattere, di cui il capoverso dell'articolo 137 fa menzione nel n. 1. Vi è anche il n. 2: la vita del reo antecedente al reato.

PRESIDENTE. Se l'elenco è tassativo bisogna dirlo, altrimenti si supporrà che non lo sia. Per conto suo ritiene che sia semplicemente enunciativo.

DE BLASIO e STOPPATO. Si associano.

ALOISI. Tutti gli elementi atti a individuare la pena sono preveduti nell'articolo 137.

STOPPATO. Non è prevista per esempio l'aggravante del reato commesso contro persona cui si deve gratitudine.

ALOISI. Non sembra il caso di parlare di una vera e propria aggravante: come indice della gravità del reato, l'ingratitudine può essere sintomo della maggiore intensità del dolo.

PRESIDENTE. Insiste nel ritenere che non tutto sia previsto in questo articolo. D'altra parte vi sono nel Progetto casi in cui la pena viene aumentata o diminuita in base ad altri criteri che qui non figurano: per esempio, per la multa, l'agiatezza del colpevole.

Riassumendo nota che la Sottocommissione, esaminando il carattere degli elementi per l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, ritiene che l'enumerazione sia dichiarativa e non tassativa, e che in conseguenza il giudice possa ricorrere ad altri criteri analoghi, per esempio, le malattie, specie di carattere nervoso, o d'indole tale da giustificare un'attenuazione della pena. Che se poi il concetto del legislatore fosse diverso, la Sottocommissione propone almeno che esso sia precisato, affinchè nella pratica giudiziaria non sorgano inconvenienti.

Così rimane stabilito.

Art. 138 a 140.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 141.

DE BLASIO. Osserva che per ragioni di equità, la detenzione preventiva dovrebbe sempre detrarsi dalla pena. Il potere del magistrato di spaziare tra il massimo e il minimo della pena, gli dà il mezzo di proporzionarla alla entità del reato, senza che vi sia bisogno di negare un benefizio consigliato da ragioni di umanità e di giustizia.

Non trova opportuno il temperamento (quasi transattivo) che si vorrebbe adottare da alcuni e cioè che il giudice sia autorizzato a calcolare una parte soltanto della carcerazione preventiva e detrarla dalla pena inflitta per il reato commesso.

STOPPATO. Si associa al Commissario De Blasio. La questione non è solo di umanità ma di giustizia, soprattutto perchè la detenzione preventiva è un istituto dovuto a ragioni di opportunità e di convenienza sociale, e pertanto è giusto computarla sempre, altrimenti si autorizzerebbe il giudice ad un vero aumento di pena.

Propone quindi il ripristino della disposizione del Codice vigente, che non ha carattere filantropico, ma bensì carattere giuridico.

FERA. La questione diventa delicata quando si consideri il caso di un procedimento protrattosi per nullità, alle quali l'imputato non abbia dato causa. In tal caso si dovrebbe sempre computare la carcerazione preventiva. D'altra parte si ovvia a qualsiasi inconveniente con la facoltà data al giudice di detrarre o meno la carcerazione preventiva dalla durata complessiva della pena inflitta. In tal modo, infatti, il giudice potrà temperare, caso per caso, secondo la maggiore o minore pericolosità del delinquente, il rigore della sanzione penale.

PRESIDENTE. Segnala un inconveniente che si verifica per il fatto che quasi tutti i condannati inoltrano il ricorso in Cassazione al solo scopo di protrarre la carcerazione preventiva. A ciò ovvierebbe la disposizione dell'articolo 141, se permettesse al giudice che ha condannato di non prendere in considerazione, ai fini della detrazione o meno, l'ulteriore periodo di carcerazione preventiva succeduto alla condanna se i gravami proposti dall'imputato siano stati respinti.

ALOISI. Le questioni, che possono presentarsi, sono tre: se la detrazione della durata della carcerazione preventiva dalla durata della pena sia ammissibile; nel caso che si ritenga ammissibile, se debba essere obbligatoria o facoltativa; ammessa come obbligatoria o come soltanto facoltativa, se debba essere detratta per intero o possa la detrazione essere limitata dalla legge (e mai dal giudice) di parte di essa. Il Progetto è partito dal principio che la carcerazione preventiva non può essere equiparata a una pena: non ne ha nemmeno il contenuto; basti porre mente al diverso trattamento carcerario. Accedeva nondimeno, in via equitativa, al temperamento di affidare al giudice la facoltà di ordinare o meno la detrazione, tenuto conto delle circostanze del caso e delle condizioni soggettive del condannato. Doveva questo rappresentare un altro mezzo offerto al giudice per giungere alla più efficace individualizzazione della pena. Sono possibili ulteriori temperamenti? Non lo crede. Ad ogni modo, anche il pregiudizio per l'amministrazione della giustizia, derivante dallo straordinario numero di ricorsi per cassazione proposti al solo scopo di far protrarre la durata della carcerazione preventiva, doveva e fu preso in considerazione dai compilatori del Progetto, trattandosi di un intollerabile stato di cose che non può continuare.

PRESIDENTE. Certo dal punto di vista dello stretto diritto la detenzione preventiva non dovrebbe essere computata perchè non è pena. Ad ogni modo si potrebbe fare una distinzione, dicendo che la carcerazione preventiva può essere detratta in tutto o in parte. Gli sembra infatti che la carcerazione sofferta anteriormente al dibattimento non sia quasi mai imputabile al colpevole, mentre quella successiva alla condanna, specie se di Corte di Assise, è dovuta il più delle volte alla sua volontà, giacchè il condannato propone spesso ricorso soltanto per differire l'esecuzione. In tal caso il giudice dovrebbe computare solo la carcerazione sofferta fino al giorno della sentenza di condanna.

Riassumendo rileva che i Commissari De Blasio e Stoppato richiedono che avvenga sempre la detrazione della carcerazione preventiva, mentre i Commissari Fera e D'Amelio fanno voti che venga temperata la disposizione nel senso che il giudice possa detrarre tutta o parte della carcerazione preventiva dalla durata complessiva della pena.

Si delibera di richiamare l'attenzione del Ministro su queste proposte.

Art. 142 e 143.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 144.

DE BLASIO. Trova che la sospensione provvisoria dell'esercizio di pubblici uffici o di una professione od arte diventa in sostanza un giudizio anticipato.

FERA. Fa presente che si tratta di una facoltà del giudice.

PRESIDENTE. Certo la disposizione infrange il principio della presunzione di innocenza che accompagna il colpevole, secondo il diritto penale tradizionale; tuttavia vi sono leggi speciali che adottano il principio accolto dal Progetto in questo articolo. Sembrerebbe però eccessiva la norma per quanto riflette la patria potestà.

Si richiama l'attenzione dell'On.le Ministro su questo punto.

Art. 145 a 147.

DE BLASIO. Ritiene che questi tre articoli potrebbero trovare posto più adatto nel regolamento penitenziario.

ALOISI. Nota che la dottrina contemporanea ha rivendicato al periodo di esecuzione della pena l'importanza che essa deve avere soprattutto nei riflessi della prevenzione generale e speciale contro il delitto. Il Progetto si uniforma ai postulati di questa dottrina: basti pensare che l'esecuzione sarà vigilata da un giudice speciale, che si denominerà giudice di sorveglianza. È questa della sorveglianza da parte del giudice una delle norme per le quali il Progetto più si distacca dal Codice vigente.

PRESIDENTE. Ritiene che la Sottocommissione possa pregare il Ministro di esaminare se questi tre articoli non possano trovare più opportuno collocamento nel regolamento penitenziario, tanto più che questo assume oggi un'importanza maggiore che nel passato, e sarà un documento di alto valore morale e giuridico.

Così rimane stabilito.

Art. 148.

DE BLASIO. Non sembra praticamente attuabile che l'esecuzione della pena detentiva sia efficacemente vigilata dal giudice.

E poi qual giudice vigilerà ?

Quello che ha condannato ? Allora tutti coloro che sono stati condannati da lui dovrebbero scontare la pena nella sua giurisdizione, ed egli dovrebbe ricordare, per ognuno di essi i motivi a delinquere, le sue tendenze, le condizioni di educazione, la sua pericolosità, il suo stato psichico ecc.

Sarà altro giudice ? E dovrà vigilare senza nulla conoscere dei fatti che han dato luogo alla condanna.

ALOISI. La vigilanza sarà esercitata dal giudice di sorveglianza con le norme che saranno stabilite dal Codice di procedura.

Art. 149.

DE BLASIO. La disposizione dell'articolo 145 e forse anche quella dell'articolo precedente dovrebbero figurare nei regolamenti delle case di pena, non nel Codice penale.

PRESIDENTE. Ritiene che questa sia una disposizione di diritto materiale, perchè priva il condannato di una parte del suo peculio. Il peculio però dovrebbe essere insequestrabile.

ALOISI. Tanto più che secondo gli ordinamenti vigenti non un terzo, ma una metà dei proventi del lavoro è riservata al condannato; l'altra metà è devoluta allo Stato a titolo di rimborso delle spese di mantenimento. Il Progetto toglie così allo Stato come ai condannati una parte di questi proventi, ma ne fa beneficiare le famiglie delle vittime del reato: nuova affermazione di quelle esigenze di maggiore protezione economica delle vittime del reato, che aveva avuto nella dottrina italiana più recente i suoi tenaci assertori. Anche per questo complesso di considerazioni, è d'avviso che le disposizioni, di cui è cenno, debbono far parte del Codice. Al regolamento generale penitenziario è riservato un assai grave compito da assolvere: quello di organizzare il lavoro carcerario, in modo da trarre, nell'interesse di tutti, il maggiore rendimento del lavoro dei condannati: problema, come ripete, formidabile, che va esaminato senza soverchio pessimismo, ma senza quel romanticismo che fu già in favore e che costituirebbe per i servizi carcerari la peggiore iattura.

DE BLASIO e FERA. Si associano alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. La Sottocommissione è dunque d'accordo nel pregare il Ministro di esaminare se il peculio non debba essere garantito contro i creditori, i quali potrebbero rendere vano il sacrificio, che lo Stato compie, rinunziando ad una parte del suo credito.

Così rimane stabilito.

Art. 150 e 151.

DE BLASIO. Per effetto di questa disposizione nessuna pena sarà subito eseguita.

Tutti presenteranno domanda di grazia, e tutti diranno che il caso loro merita un differimento, e censureranno l'esecuzione immediata, se il giudice non avrà creduto di sospenderla.

Non è poi detto nell'articolo chi dovrà dare l'ordine di sospensione, se il giudice, o il Ministro della giustizia.

Ed intanto la sospensione avverrà automaticamente, fino a quando l'uno o l'altro non abbiano deciso sulle centinaia e migliaia di domande di grazia e relativa sospensione, e differimento della pena.

STOPPATO. Chiede quale autorità differirà l'esecuzione della pena.

ALOISI. Questa materia è propria del Codice di procedura.

Art. 152.

DE BLASIO. Non è indicato il giudice che, nel caso di malattia, debba sospendere l'esecuzione della pena ed ordinare che il condannato sia ricoverato in un manicomio criminale, se cioè il giudice che pronuncia la condanna, o quello del luogo in cui la pena è scontata. Se il giudice ordini la sospensione della pena, specialmente quando questa si stia già scontando, il tempo che trascorrerà durante il ricovero nel manicomio giudiziario o comune dovrebbe calcolarsi come espiazione di pena.

ALOISI. È il Codice di procedura che designerà il giudice competente.

FERA. Trova giusto che la pena riprenda il suo corso col cessare dell'infermità. Speciale, più umana considerazione merita il caso del condannato a morte.

PRESIDENTE. La pena non può essere scontata che da un cosciente.

ALOISI. Il ricovero del resto non è pena.

PRESIDENTE. Osserva però che, se l'infermità psichica sopravviene in un condannato a morte, non è umano che la sentenza possa, magari dopo parecchi anni, eseguirsi, quando il condannato riacquisti l'intelligenza. Lo stato di colui, che sia diventato folle per lo spavento dell'esecuzione e che curato in una casa di

salute riprenda pian piano la coscienza di quella condizione di condannato a morte, che gli ha dato la follia, è veramente di una lugubre tragicità, degna della fantasia di Edgard Poë.

ALOISI. Provvederà la grazia.

PRESIDENTE. Ritiene che si dovrebbe procedere senz'altro alla commutazione della pena.

DE BLASIO, STOPPATO e FERA. Si associano.

PRESIDENTE. La Sottocommissione richiama pertanto l'attenzione del Ministro sul penultimo capoverso dell'articolo, sembrandole inumano che, accertata la malattia psichica, e differita forse per lungo tempo l'esecuzione della condanna a morte, questa possa essere eseguita contro il condannato che abbia ripresa la coscienza. In tal caso propone che la pena sia automaticamente commutata in quella perpetua.

Così rimane stabilito.

Art. 153.

DE BLASIO. Osserva che del Consiglio di patronato dovrebbe occuparsi la legge di pubblica sicurezza e non il Codice penale.

La Sottocommissione fa voti che anche questo articolo trovi posto nel regolamento penitenziario.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 18

Seduta del 22 gennaio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari Senatori: DE BLASIO e STOPPATO; Deputato FERA.
Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame degli art. 154 a 181 (Titolo VI del Libro I: « Dell'estinzione del reato e della pena »).

TITOLO VI. – Dell'estinzione del reato e della pena.

PRESIDENTE. La Sottocommissione richiama il voto già espresso, nel senso di sostituire alla formula d'intitolazione del capo I « Dell'estinzione del reato » la la formula « Dell'estinzione dell'azione penale ».

Art. 154.

DE BLASIO. Osserva che la morte del reo avvenuta prima della condanna, non estingue il reato, ma l'azione penale. Sarebbe più giuridico dire: la morte dell'imputato, avvenuta prima della condanna, estingue l'azione penale, e non già, come detta l'articolo, estingue il reato.

ALOISI. Questa osservazione del Sen. De Blasio ha tratto a tutto il sistema del Progetto sulle cause di estinzione del reato: sistema che ha fatto oggetto del voto della Sottocommissione, testè richiamato, in via pregiudiziale.

MANGINI. Le ragioni della rettificazione della terminologia del Codice attuale in questa materia sono ampiamente spiegate nella Relazione ministeriale. Le cause di estinzione agiscono sul rapporto giuridico punitivo nascente dal reato e non sul rapporto giuridico processuale che nasce dal promovimento dell'azione penale. Concepito il reato come rapporto giuridico, ben si comprende come esso, al pari di ogni altro rapporto giuridico, nasca, viva, si modifichi e si estingua.

Art. 155.

DE BLASIO. Poichè l'amnistia è concessa dal Re, non sembra opportuno stabilire che essa non si applichi ai recidivi, limitando implicitamente, con tal divieto, la prerogativa sovrana.

E neppure sembra conveniente l'aggiunta: « Salvo che il decreto disponga diversamente », poichè, per tal modo, si afferma che il decreto fa eccezione alla legge.

PRESIDENTE. Non crede che sia possibile interpretare così la legge: oggi, se il decreto non lo esclude, l'amnistia si estende ai recidivi. D'ora in poi accadrà il contrario; per comprenderli, cioè, occorrerà farne menzione espressa nel decreto. Pertanto la prerogativa sovrana non viene in alcun modo limitata.

FERA. Si associa.

ALOISI. Naturalmente il Progetto non poteva, nè doveva in alcun modo vulnerare la prerogativa sovrana; l'ha soltanto disciplinata in conformità a una tradizione costituzionale, di cui niuno ha mai contestato la legittimità. Per ciò che si riferisce alla particolare questione, di cui è cenno, il Progetto ha seguito la via già in parte tracciata dal Codice di procedura penale del 1913 e ha codificato la prassi che si era venuta elaborando durante una lunga serie di decreti di amnistia. In un Progetto informato a così giusto rigore contro i recidivi e gli abituali, non si poteva non dettare una norma come quella in esame.

Art. 156.

PRESIDENTE. Chiede chiarimenti sui fatti incompatibili con la querela.

ALOISI. L'istituto della remissione tacita fu introdotto, per la prima volta, nel Codice di procedura del 1913 e ha fatto buona prova, come può attestare il Senatore Stoppato, che di quel Codice fu uno dei massimi artefici. Si erano verificate situazioni scandalose, derivanti da turpi mercati, nei quali la remissione della querela era una posta nel giuoco della contrattazione, ovvero situazioni ridicole, come quella del marito, il quale, dopo avere querelato di adulterio la moglie, continuava a convivere con essa nelle stesse intelligenze di prima. Tutto ciò repugnava alla serietà della giustizia, e contraddiceva al principio che la volontà della persona offesa di ottenere la punizione del colpevole, volontà seria e che non tollera di per sè stessa alcuna subordinazione a esigenze di altro genere, deve permanere come condizione del rapporto punitivo durante tutto il tempo all'uopo preveduto dalla legge penale. Certamente il giudice dovrà essere cauto nel valutare la portata dei fatti che si adducessero come incompatibili con la querela; anche oggi si sostiene che non basterebbe una semplice dichiarazione di benevolenza resa dalla vittima del reato. Esempio classico è quello dell'offeso, il quale consenta le nozze della propria figlia con l'offensore.

STOPPATO. Anche la procedura vigente parla di fatti di conciliazione; nè gli consta che in pratica siano mai sorti inconvenienti.

FERA. Si richiama a quanto ha già osservato in proposito. Deve trattarsi di fatti incompatibili con la volontà di insistere nella querela.

PRESIDENTE. Ricorda l'articolo 2111 del Codice civile, e propone che si adotti in questo articolo una formula analoga, per esempio: « abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela ». La remissione tacita, infatti, non opera già contro la querela, bensì contro la volontà di mantenere l'istanza di punizione; così nel Codice civile essa opera contro la volontà di valersi della prescrizione.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Non vede poi perchè non debba essere possibile al remittente di subordinare l'efficacia della remissione alla condizione che il querelato paghi le spese.

ALOISI. Per il principio generale testè enunciato. Si può ammettere, purchè in via di assoluta eccezione, la possibilità che lo Stato subordini la sua pretesa punitiva alla condizione di una manifestazione di volontà da parte del privato, che

fu vittima di determinati delitti; ma codesta subordinazione non può giungere fino al punto di consentire al privato manifestazioni di volontà vincolate a interessi di natura economica. Non bisogna perdere di vista che un interesse deve dominare su tutti ed è quello dello Stato diretto alla repressione dei delitti; con codesto interesse è compatibile, in via eccezionale, e in posizione subordinata, soltanto una volontà del privato che sia pura e semplice.

Aggiungansi le complicazioni rispetto alla procedura, poichè la remissione dovrebbe rimanere non operativa finchè l'altra parte non si decida a pagare, o quanto meno il giudice dovrebbe stabilire un termine. È da notare, infine, che la materia delle spese è stata riservata al Codice di procedura penale.

DE BLASIO. Si associa al Presidente.

FERA. Ripete che tutti questi articoli, anche per la dichiarazione ultima del consigliere Aloisi, sarebbero più provvidamente da collocare nel Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Alle precedenti osservazioni aggiunge che, se in tanto si può rimettere in quanto si assume l'obbligo delle spese, poichè quest'obbligo dovrebbe gravare sul condannato, lo Stato finirà col farsi pagare le spese da chi non ne ha il dovere.

Riassumendo la discussione, ritiene che si possa segnalare all'onorevole Ministro che la Sottocommissione è d'avviso che si possa, anche in deroga del sistema attuale, consentire che la remissione sia subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato, agevolando così l'esercizio della remissione, con importanti effetti d'indole sociale.

Così rimane stabilito.

Art. 157.

DE BLASIO. Chiede chiarimenti sui capoversi.

ALOISI. Perchè la remissione sia operativa si richiede la volontà conforme così del rappresentante come del rappresentato: basta che manchi una delle due volontà, perchè la remissione non operi. Perciò tanto il secondo capoverso quanto il terzo stabiliscono che la remissione non ha effetto senza l'approvazione del rappresentante, nè se il rappresentato manifesti volontà contraria. La giustificazione di codeste norme è quella, alla quale ha testè accennato. In questa, come in altre disposizioni, il Progetto si ispira al criterio del cosidetto « favor querelae », il più consentaneo al principio della normale prevalenza dell'interesse dello Stato alla repressione del delitto.

Art. 158.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 159 e 160.

ALOISI. È qui affermato il principio che, di regola, il diritto di remissione è un diritto personalissimo, e quindi intrasmissibile.

DE BLASIO. Non vede perchè l'erede, in caso, per esempio, di appropriazione indebita, non possa fare remissione, mentre questa sarebbe, non di rado, per lui, un mezzo pratico per ottenere il risarcimento.

ALOISI. La remissione è manifestazione di volontà privata, che si sostituisce alla volontà statale; con essa il privato fa venir meno quella condizione che egli stesso aveva posto in essere e alla quale è subordinata l'esistenza del rapporto punitivo. Ora, in linea di principio, codesta ulteriore manifestazione di volontà del pri-

vato, che incide nel rapporto punitivo già istituito, è ammissibile? Il Progetto la considera tale, di regola, anche in omaggio alla nostra tradizione legislativa, ma autorizza a compierla soltanto chi fu vittima del reato e perciò fa della remissione un diritto personalissimo, che si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

PRESIDENTE. Crede che ciò sia esatto per la querela, ma non per la remissione, tanto più che gli eredi, mentre non possono rimettere, devono tuttavia sottostare al pagamento dei danni e delle spese del giudizio in caso di assoluzione del querelato.

ALOISI. Questa conseguenza può non essere la sola di tal genere, per avere essi assunto la qualità di eredi, cioè di continuatori della personalità del defunto. Ad ogni modo, può essere considerata d'importanza secondaria di fronte a superiori esigenze, relative al permanere o meno della pretesa punitiva dello Stato.

DE BLASIO. Allora non si dovrebbe mai ammettere la querela di parte nei reati patrimoniali.

STOPPATO. È d'avviso che il diritto di remissione abbia riflessi di carattere patrimoniale, tanto è vero che si può fare la remissione e conservare l'azione per i danni: non è possibile quindi togliere agli eredi il diritto di rimettere.

FERA. Si associa.

PRESIDENTE. La Sottocommissione è concorde pertanto nel pregare il Ministro di voler riesaminare la disposizione dell'articolo 160 per vedere se almeno in alcuni casi, per esempio nei reati a carattere patrimoniale, non si possa consentire agli eredi il diritto di remissione, tanto più che su di essi ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese del giudizio nel caso che venga assolto il querelato.

Così rimane stabilito.

Art. 161 a 163.

DE BLASIO. Se è giusto che il corso della prescrizione rimanga sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, non è del pari giusto che la sospensione si protragga indefinitivamente, ed anche al di là del termine stabilito per la prescrizione, qualora l'autorizzazione non sia concessa entro detto periodo.

In tal caso l'autorizzazione costituirebbe un pregiudizio, non una tutela o garanzia per l'imputato.

S'immagini che un deputato al Parlamento sia chiamato a rispondere di un lieve reato – e che l'autorizzazione a procedere si conceda con grande ritardo: il deputato non potrebbe avvalersi della prescrizione, che ogni altro cittadino avrebbe diritto d'invocare. E, se altre persone fossero concorse nel reato, anche a loro danno il corso della prescrizione resterebbe sospeso.

Ad evitare questo inconveniente converrebbe stabilire che il termine di prescrizione, in detti casi, non possa protrarsi oltre quello stabilito dal primo capoverso dell'articolo 161.

Osserva, inoltre, che il periodo di tempo contemplato nel detto capoverso è assai lungo e sarebbe il caso di accorciarlo, anche tenuto conto del termine assai più breve entro il quale, per i lievi delitti e per talune contravvenzioni, si estingue l'azione penale, a norma delle disposizioni del Codice ora vigente. Il quale termine, secondo l'articolo 161 del Progetto, non può essere inferiore a cinque anni per i delitti e a due per le contravvenzioni, mentre attualmente per alcuni delitti detto termine è solo di due anni, per alcune contravvenzioni di sei mesi, e pel reato di ingiuria, tuttochè costituisca delitto anch'esso, la prescrizione dell'azione penale si verifica in un anno.

ALOISI. La garanzia politica come la garanzia amministrativa sono intese alla protezione della pubblica funzione e non a quella delle persone che ne sono rivestite. Il sistema adottato dal Progetto circa i termini prescrizionali è completamente

nuovo; esso presenta il vantaggio di far aderire, il più possibile, la durata del termine alla gravità del reato.

STOPPATO. Non comprende perchè la prescrizione non si possa verificare dopo il decreto di citazione.

ALOISI. In linea generale, non dissimula che il Progetto ha ammesso a malincuore l'istituto della prescrizione e perciò lo ha limitato entro confini rigorosi. A rigore, si sarebbe potuto limitare la prescrizione del reato alla chiusura dell'istruzione. L'istruzione è chiusa quando le prove sono state raccolte; la giustificazione della pretesa punitiva dello Stato è ormai acquisita. Ma quando dovrà considerarsi chiusa l'istruzione? È questione procedurale, che il Progetto non doveva e d'altra parte non aveva bisogno di risolvere. Aveva un termine certo nell'emissione del decreto di citazione e l'ha adottato.

PRESIDENTE. Anche il mandato di cattura dovrebbe allora essere considerato alla stessa stregua del decreto di citazione, perchè esso è l'atto più efficace con cui l'attività dello Stato si manifesta contro il reo.

FERA. Fa presente che il Ministro ha voluto determinatamente rendere più rigoroso il congegno della prescrizione, tanto è vero che, sebbene la Commissione ministeriale avesse espresso l'avviso di rendere prescrittibile la condanna alla pena di morte e all'ergastolo, il voto non è stato accolto.

PRESIDENTE. In linea di principio non è molto favorevole alla prescrizione penale; ma, se l'istituto, per esigenze sociali si ammette, bisogna ammetterlo in modo razionale. Non crede quindi che sia giusto che per prescrivere una pena di trenta anni ne occorrano altrettanti.

Ritiene poi che, data la formulazione dell'articolo, sembrerebbe esclusa dalla prescrizione la sola pena di morte e non anche quella dell'ergastolo.

ALOISI. Non è possibile che la prescrizione funzioni per l'ergastolo perchè l'ergastolo non ha termine massimo. Anche per il Codice sardo i delitti punibili con la morte o con i lavori forzati a vita erano imprescrittibili.

PRESIDENTE. Si può segnalare all'onorevole Ministro che la Sottocommissione, pur rendendo omaggio alle considerazioni della Relazione, ritiene che l'istituto debba avere una disciplina più efficace ai fini sociali per cui esso viene mantenuto, e che debba essere riesaminata la questione se esso non vada esteso a tutti i reati, abbreviandosi inoltre i termini di cui all'articolo 161.

Così rimane stabilito.

Art. 164.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 165.

STOPPATO. Chiede se la unione di procedimenti di cui al capoverso possa essere soltanto formale, ovvero debba trattarsi di reati connessi.

ALOISI. Di regola si tratterà di reati connessi, per esempio l'omicidio ed il porto d'armi; ma la formula del capoverso è molto più ampia, e comprende tutti i casi, in cui si proceda congiuntamente per più reati. È il fatto di questa connessione, che può essere anche soltanto procedurale, che giustifica la norma di codesto capoverso.

DE BLASIO. Ma, se uno ha commesso il reato di porto d'armi prima e indipendentemente dall'omicidio, si potrà procedere congiuntamente, ma non vi sarà connessione.

MANGINI. Occorrerà vedere come i casi di connessione saranno regolati dal Codice di procedura penale. Certo è che l'articolo 165, così come è redatto, comprende tutti i casi in cui si proceda congiuntamente per più reati.

Art. 166.

FERA. Fa presente che il Ministro ha accolto, su questo articolo, il voto della Commissione ministeriale, perchè l'oblazione fosse ridotta al pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge.

Ritiene però che, se l'oblazione sia prevista da una legge speciale, si debbono applicare le norme di questa.

MANGINI. L'articolo, infatti, regola l'oblazione soltanto rispetto alle contravvenzioni prevedute nel Codice penale, lasciando alle leggi speciali di provvedere in modo diverso o anche di non provvedere affatto, nel senso di non ammettere l'oblazione.

ALOISI. Dal punto di vista del sistema, può considerarsi una deroga alle disposizioni dell'articolo 16 di questo stesso Progetto, secondo le quali le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi speciali, in quanto non sia « da queste » diversamente stabilito.

Art. 167.

PRESIDENTE. Ritiene che per i minori di 18 anni e per i vecchi di oltre 70 anni, si possa elevare il massimo della pena da 18 mesi a due anni.

Rimane stabilito di esprimere avviso in tali sensi all'onorevole Ministro.

Art. 168.

FERA. Trova lodevole la disposizione che limita la sospensione condizionale della pena alla presunzione fondata che il colpevole si astenga dal commettere ulteriori reati, ed approva la soppressione del monito, rivelatosi inutile, nonchè l'eliminazione della distinzione fra uomo e donna delinquente; nota che non si parla in questo articolo nè di imputato contumace, nè di imputato presente.

ALOISI. Non si è voluta escludere la possibilità di concedere la sospensione condizionale all'assente.

FERA. Era eccessivo infatti che non si potesse applicare la condanna condizionale a chi fosse assente nel momento della lettura della sentenza. Ma il quesito proposto è se la sospensione condizionale possa essere applicata al latitante.

ALOISI. Al latitante no: quand'anche giuridicamente fosse possibile, il giudice non potrà mai presumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.

FERA. Resta fermo dunque che al latitante non si applicherà mai la sospensione della pena, perchè egli è un contumace ribelle.

MANGINI. Latitante è colui che si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 65 (articolo 575). Se il latitante ha già riportato condanna definitiva, esso è testualmente escluso dal beneficio dall'articolo 168; ma, se si è sottratto ad un mandato, può, astrattamente, essergli concessa la sospensione. Certo difficilmente il giudice potrà presumere che il latitante si asterrà dal commettere ulteriori reati, ma, legalmente, tale presunzione non gli è vietata.

DE BLASIO. Non approva il divieto della sospensione per chi abbia riportato una precedente condanna, ma sia riabilitato.

ALOISI. L'avere commesso un nuovo reato dimostra che la riabilitazione era effimera; egli non era riuscito infatti ad emendarsi.

Art. 169 e 170.

Non danno luogo ad osservazioni

Art. 171.

PRESIDENTE. Ritiene che il titolo debba essere così modificato: Estinzione del reato sospeso; e ciò sempre che non fosse accolta la proposta di sostituzione della formula: estinzione dell'azione penale.

FERA. Si associa per le considerazioni svolte.

STOPPATO. Ritiene che le due parti dell'articolo possano essere fuse in una sola, sopprimendosi le parole: « il reato è estinto », e: « in tal caso ».

Si approva la proposta del Presidente.

Art. 172.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 173.

PRESIDENTE. Chiede se l'articolo si riferisca alla pena in concreto.

ALOISI. A quella in astratto.

PRESIDENTE. Propone che si stabilisca invece il riferimento alla pena in concreto.

ALOISI. Si potrebbe aumentare il termine di un anno, lasciando il riferimento alla pena in astratto, per differenziare l'istituto del perdono giudiziale dalla condanna condizionale. Deve trattarsi di reati che la legge stessa considera di lieve entità.

MANGINI. Rileva che se si avesse riguardo alla pena in concreto, sarebbero compresi, specialmente in concorso di circostanze attenuanti, delitti gravissimi; il che il Progetto ha voluto evitare.

PRESIDENTE. La Sottocommissione potrebbe allora esprimere il voto che il termine di un anno sia portato a due anni, anche in relazione alla proposta fatta sull'articolo 167.

Così rimane stabilito.

Art. 174.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 175.

FERA. Ricorda che nella sua breve relazione ha proposto il ritorno alla formula: estinzione della condanna.

La Sottocommissione si associa, e richiama il precedente voto per il ripristino della formula relativa all'estinzione dell'azione penale.

Art. 176.

PRESIDENTE. Ritiene che questo articolo potrebbe essere suddiviso in tre articoli, al fine di renderlo di più facile intelligenza.

FERA. Si associa.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Chiede se la Sottocommissione non debba riproporre su questo articolo il voto emesso sull'articolo 161, affinchè l'estinzione si estenda anche alla pena di morte ed alla pena dell'ergastolo, considerato che dopo un trentennio l'esecuzione di tali pene può non avere più alcuna ragione morale e sociale.

DE BLASIO. Ritiene di sì.

La Sottocommissione prega quindi l'On.le Ministro di esaminare se non sia il caso di comprendere nella estinzione della pena per il decorso del tempo anche la pena capitale e quella dell'ergastolo.

Art. 177 e 178.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 179.

DE BLASIO. Si preoccupa del fatto che i datori di lavoro non saranno in grado di conoscere i precedenti dei lavoratori.

ALOISI. Anche con le vigenti disposizioni accade lo stesso. D'altra parte il legislatore doveva preoccuparsi, e si è preoccupato, di facilitare il lavoro per chi abbia commesso tenui reati. Ciò risponde ad un'esigenza, oggi così sentita, che il legislatore ha ritenuto di dover plasmare un nuovo istituto, quello della riabilitazione agli effetti del casellario, di cui si parlerà fra breve.

STOPPATO. Trova grave la disposizione del primo capoverso, per cui, se si commetta successivamente un'ingiuria, si perderà il beneficio.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « può » anzichè « è ».

FERA. Si associa.

La Sottocommissione fa voti che nel primo capoverso si dica: « può essere revocato », anzichè « è revocato ».

Art. 180.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 181.

DE BLASIO. Trova eccessivo che, in caso di revoca, non si computi nella durata della pena il tempo trascorso in libertà condizionale.

ALOISI. Nota che anche oggi è così: è la conseguenza dell'essere stato il condannato messo in libertà a condizione di non commettere altri reati.

PRESIDENTE. Crede anch'egli che si dovrebbe computare il periodo di libertà vigilata, poichè, se questa non è una pena, costituisce una grave misura limitativa della libertà.

STOPPATO. Si associa.

FERA. È per il sistema del Progetto: il liberato condizionalmente deve mostrarsi degno del beneficio ricevuto.

ALOISI. Fa presente che la libertà vigilata è una misura di sicurezza. La trasgressione agli obblighi della vigilanza speciale potrebbe fargli meritare l'internamento in una casa di lavoro o in una colonia agricola a tempo indeterminato; in-

vece gli si fa scontare quel residuo di pena che gli fu risparmiata nell'opinione, poi dimostratasi erronea, che egli avrebbe tenuto buona condotta.

MANGINI. Aggiunge che la trasgressione alla libertà vigilata non costituisce reato e che per il liberato condizionalmente non ha altra sanzione se non quella della revoca della liberazione condizionale.

La Sottocommissione fa voti che sia riesaminata la questione, temendo che il fare scontare totalmente la pena residuale possa costituire talora una sanzione sproporzionata alla trasgressione commessa.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 19

Seduta del 23 gennaio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto Procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 182 a 190 (Titolo VI del Libro I: « Dell'estinzione del reato e della pena »).

Art. 182 a 187.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 184 dovrebbe essere premesso all'articolo 182. Dato il carattere sistematico del Progetto è opportuno infatti dire prima cosa sia la riabilitazione e poi esaminarne gli effetti.

Si approva la proposta.

DE BLASIO. Trova troppo lungo il termine di dieci anni stabilito nell'articolo 184: il ravvedimento si può dimostrare anche prima.

ALOISI. Il termine di dieci anni è in relazione alla massima estensione (articolo 82, capoverso secondo) della interdizione temporanea: se questa sarà ridotta, si potrà abbreviare anche il termine per la riabilitazione.

Fa presente tuttavia che a mitigare il rigore, d'altra parte giustissimo, di questo istituto, il Progetto provvede con le norme relative alla riabilitazione agli effetti del casellario giudiziario; istituto di cui ricorda i precedenti legislativi.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli che dieci anni siano troppi, specialmente in caso, per esempio, di delitto passionale.

Pertanto si potrebbe segnalare al Ministro, oltre l'opportunità di anteporre all'articolo 182 l'articolo 184, l'augurio che l'articolo 183 non debba essere mantenuto, una volta eliminata la pena della perdita della cittadinanza, ed il voto che si esamini se sia il caso di ridurre il periodo successivo alla condanna da dieci anni a cinque anni. Infine l'eliminazione dell'avverbio « più » nella prima parte dell'articolo 186.

Così rimane stabilito.

Art. 188.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 189.

DE BLASIO. Trova superflui il primo e secondo capoverso.

ALOISI. Il Progetto ha voluto dare una disciplina completa alla materia. Aggiungasi che specialmente le applicazioni pratiche dei principî stabiliti nei due capoversi sono notevoli.

PRESIDENTE. Ritiene che sia opportuno snellire quanto più è possibile il Progetto.

Si richiama l'attenzione dell'on. Ministro su tale osservazione.

Art. 190.

DE BLASIO. Chiede chiarimenti.

ALOISI. Chiarirà il suo pensiero con un esempio: se, ad esempio, un ergastolano ha ottenuto, limitamente al delitto punito con l'ergastolo, la grazia dopo 25 anni, egli dovrà scontare per intero la pena che gli sia stata inflitta per un reato concorrente. Ciò è conseguenza del sistema adottato dal Progetto circa il cumulo materiale delle pene. Questa pena è però ridotta alla metà se il condannato abbia già interamente subìto l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 76.

DE BLASIO. Ritiene che la pena dell'ergastolo assorba ogni altra pena. Si richiama in proposito all'articolo 76.

ALOISI. Le disposizioni dell'articolo 76 non possono, a suo avviso, costituire ostacolo all'applicazione del presente articolo, in quanto anche nel caso di reati concorrenti, per i quali il giudice pronunzi condanna con unica sentenza, il giudice medesimo è tenuto preliminarmente a dichiarare, per ogni singolo reato, e la colpevolezza dell'imputato e le pene corrispondenti. Queste debbono essere le sue decisioni; questo è il contenuto fondamentale della sentenza. Quando egli abbia proceduto così all'una come all'altra affermazione, e soltanto allora, potrà applicare le regole dell'articolo 76 in tema di cumulo; regole intese, secondo il Progetto più ancora forse che secondo il Codice vigente, a regolare l'esecuzione delle sue sentenze.

DE BLASIO. È convinto che, in base all'articolo 76, sarà applicato soltanto l'ergastolo.

MANGINI. Osserva che la sentenza deve stabilire le pene in relazione a ciascun delitto, e, poi, in base all'articolo 76, determinare che, per il concorso di reati, la pena da espiare è l'ergastolo, con isolamento diurno. Il giudice non può esimersi dal motivare circa le singole pene per i vari reati. Si noti che l'articolo 76 è applicabile anche nell'ipotesi di sentenze diverse (articolo 83).

PRESIDENTE. Ritiene che, data la dizione dell'articolo 76, nell'ipotesi indicata dal consigliere Aloisi sarà applicato solo l'ergastolo, anche se il giudice dovrà fissare e motivare sulle pene, che sarebbero applicabili agli altri reati concorrenti. La condanna alla pena in concreto ha sempre carattere unitario ed esclusivo d'altra pena, non indicata nel dispositivo della sentenza.

ALOISI. Il Codice di procedura sarà preciso in proposito.

PRESIDENTE. Si può quindi far presente all'onorevole Ministro che secondo la dizione dell'articolo 76 del Progetto, conforme del resto all'articolo 67 del Codice vigente, quando uno dei reati è punito con l'ergastolo il magistrato non avrebbe l'obbligo di fissare la pena per gli altri reati, ed in tal caso l'articolo 190 non potrebbe essere applicato. Pertanto la Sottocommissione esprime l'avviso che o si escluda l'ese-

cuzione della pena detentiva temporanea inflitta pel reato concorrente, la quale potrebbe rendere illusorio il beneficio sovrano, o, almeno, per rendere applicabile l'articolo 190 in questo o nell'articolo 76, si precisi l'obbligo della pronuncia delle singole condanne pei reati concorrenti con quello colpito con la pena dell'ergastolo.

Si può proporre inoltre che nel capoverso si sostituiscano alle parole: « se la pena detentiva non debba essere in parte scontata », le parole: « se la pena detentiva non debba essere scontata che solo in parte », giacchè la prima sembra una dizione meno felice.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 20

Seduta dell'11 febbraio 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari Senatori: DE BLASIO e STOPPATO; Deputati FERA e SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore Generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Relazione del Presidente D'Amelio sul Titolo VII del Libro I («Delle sanzioni civili»). – Esame degli articoli 191 a 203.

TITOLO VII. – Delle sanzioni civili.

PRESIDENTE. Di particolare importanza è il Titolo VII, che si occupa *Delle sanzioni civili*. In esso sono raggruppate le diverse disposizioni, che oggi figurano nel Codice penale, nel Codice di procedura penale, nel Codice civile, o in leggi particolari, e che regolano le conseguenze civili del reato e le garenzie dirette a disciplinare la loro sanzione. Crede che nessun altro Codice contenga un'esposizione sistematica di tali norme e che debba considerarsi questo titolo un indiscutibile pregio del Progetto in esame. Le norme stesse vi trovano la sede opportuna. La obiezione sollevata da taluno che esse troverebbero più naturale collocamento nel Codice di procedura penale non sembra fondata, giacchè le medesime disciplinano diritti subiettivi dello Stato o della parte lesa e quindi debbono prender posto nel Codice, che reca le norme di diritto materiale.

Ciò che importa è invece la coordinazione di queste norme con quelle del Codice civile, dove una parte di esse dovrà essere riprodotta come principio regolatore di tutte le conseguenze civili degli atti illeciti e non soltanto di quelle derivanti dal reato. Ora, come si vedrà seguitando, non vi ha un'assoluta coordinazione fra le norme del Progetto e i principî del nostro Codice civile. Basti accennare al concetto innovatore dell'azione pauliana, che nel Progetto in esame funziona anche per l'alienazione degli elementi patrimoniali del debitore, che abbiano avuto luogo prima del delitto, vale a dire prima della nascita dell'obbligazione, in frode della quale l'impoverimento del debitore sarebbe stato operato; o alla fidejussione legale che incombe alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza su chi ha commesso una

contravvenzione in caso di insolvibilità del condannato, per comprendere che concetti originali di diritto privato si sono inseriti nel Progetto in esame, innovando al sistema del Codice civile. Trattasi di una deroga ai principî medesimi, per quanto si attiene alle conseguenze civili del reato, oppure di una nuova elaborazione della teorica della responsabilità civile nascente da atti illeciti? Mancano elementi sufficienti per rispondere a codesta domanda. Ma è bene che le accennate difformità di principî tra il Progetto in esame e il Codice civile siano tenute presenti, insieme con le altre, che risulteranno dal coscienzioso raffronto degli articoli del presente Titolo con quelli che reca il Codice civile nel Libro III, sotto la rubrica « Dei delitti e dei quasi delitti », giacchè quest'ultimo Codice, essendo anch'esso soggetto a profonda rielaborazione, possa, se occorra, avere i necessari adattamenti, in modo che l'opera complessiva della futura nostra legislazione apparisca coordinata ed armonica in ogni sua parte. Il Ministro ha mostrato in chiaro modo che tale è il suo intendimento, giacchè nella relazione che accompagna il Progetto, a proposito del Titolo in esame, tiene conto del Progetto di Codice unico delle obbligazioni fra la Francia e l'Italia, che rappresenta il Progetto di riforma dell'intero Titolo IV del Libro III del Codice civile. Le osservazioni che in seguito saranno fatte hanno, dunque, lo scopo di agevolare l'accennato lavoro di coordinamento.

I primi tre articoli del Titolo regolano le obbligazioni, che spettano al condannato per effetto del reato nei confronti della parte lesa (articoli 191 a 193); l'articolo 194 regola le obbligazioni del condannato di fronte allo Stato; gli articoli 195 a 201 disciplinano le garenzie per l'adempimento delle suddette obbligazioni; gli articoli 202 e 203 contemplano la responsabilità di fidejussore delle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza sul condannato per contravvenzione, e quelle degli Enti forniti di personalità giuridica per il reato contravvenzionale di chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia con essi in rapporto di dipendenza; l'articolo 204, infine, disciplina gli effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

Occorre soffermarsi singolarmente su ciascuno dei cennati gruppi di disposizioni.

L'articolo 191 concerne le restituzioni e il risarcimento del danno. Si può domandare perchè il Progetto non consideri prima il risarcimento del danno e, successivamente, le restituzioni; essendo il primo la naturale, più frequente e più caratteristica conseguenza del reato nei rapporti civili. Ma è osservazione di lieve momento. Occorre, invece, rilevare che il capoverso dell'articolo 191 consacra il principio del risarcimento del danno morale, contro la prevalente giurisprudenza italiana, che non ammette la possibilità di commisurare il puro dolore morale ad una somma di denaro, in modo da monetizzare il dolore, sincero o simulato che esso sia. Il principio è tuttavia da accogliere, giachè esso ha il larghissimo favore della dottrina ed è stato già introdotto nel Progetto di Codice unico delle obbligazioni italo-francese all'articolo 85. Ivi, però, si parla di danno morale, mentre il Progetto in esame parla di danno non patrimoniale. Ecco una nomenclatura che deve essere unificata. Resta a conoscersi, poi, e risulterà facilmente dalla discussione che seguirà, se la facoltà del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, ancorchè il reato non abbia prodotto danni a norma dell'articolo 38 del Codice penale attuale e 7 del Codice di procedura penale, resti tuttora in vigore; la qual cosa interessa conoscere tanto più dopo che il Progetto di Codice delle obbligazioni ha riconsacrato la detta facoltà nel citato articolo 85.

L'articolo successivo del Progetto considera una particolare riparazione del danno morale, mediante la pubblicazione della sentenza di condanna, ponendo le spese della pubblicazione a carico del condannato. È stato richiesto che codesto mezzo di riparazione e il conseguente obbligo del condannato di sopportarne le spese fosse esteso anche al danno patrimoniale. Si è risposto che, se il danno si è già verificato, il risarcimento compete a norma dell'articolo 191; se, viceversa si tratta di danno futuro,

è assurdo chiederne il risarcimento, sotto qualsiasi forma. Ma tale risposta non sembra persuasiva, giacchè la dottrina, e in moltissimi casi la giurisprudenza, ammettono il risarcimento del danno anche futuro, se è certo; e speciali leggi in tema di contraffazioni di marchi di fabbrica e di sleale concorrenza prevedono appunto la pubblicazione della sentenza di condanna come una speciale forma di riparazione, che mira non soltanto a risarcire il danno cagionato, ma ad evitarne l'aggravamento. Si può far voti che il Ministro voglia riesaminare la integrazione proposta per l'articolo 192, che mira a rendere sempre più efficace questo moderno mezzo della riparazione del danno.

Molto interessante è il principio sancito nell'articolo seguente, per il quale l'obbligo alla restituzione e alla pubblicazione della sentenza penale è indivisibile, mentre quello del risarcimento del danno è soltanto solidale fra i diversi condannati per uno stesso reato. Si è voluto con cotesta norma che, in caso di morte del condannato, ciascun erede sia tenuto integralmente all'una e all'altra obbligazione e non secondo la propria quota ereditaria. Nessuna obbiezione può sollevarsi al riguardo, per quanto concerne le restituzioni; ma per quanto riguarda le spese della pubblicazione della sentenza, ch'è una forma di riparazione del danno, non si spiega l'indivisibilità in luogo della solidarietà, che è stabilita come norma generale per la riparazione del danno. Su codesto punto non mancherà la opportuna chiarificazione durante la discussione. Risulterà egualmente chiarito dalla discussione un altro dubbio che si è affacciato alla mente, leggendo l'articolo 192, vale a dire se il principio ivi affermato si debba osservare in tutti i casi della pubblicazione della sentenza di condanna, anche cioè, quando questa sia un effetto della pena e non una forma di riparazione del danno. Per l'articolo 175 del Progetto la morte del reo estingue la pena e non dovrebbe quindi nel caso previsto far passare agli eredi l'obbligo del rimborso delle spese occorse per la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo che segue si occupa dell'obbligo del condannato verso lo Stato di rimborsare le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena. Disposizione nuova e di alto valore etico, giacchè nulla giustifica la rinunzia dello Stato a ricuperare dal condannato abbiente la somma erogata per mantenerlo nella casa di pena, dove il suo delitto lo ha condotto. Lo stesso principio che sorregge il diritto dello Stato al rimborso delle spese del processo vale anche per il ricupero di quelle del mantenimento del colpevole. Si è opposto che la norma in questione è un aggravio per la famiglia del condannato; ma non lo è di più dell'obbligazione di pagare le spese del procedimento o di risarcire il danno cagionato dal reato. È nota, d'altra parte, la relativa tenuità del costo giornaliero di ciascun detenuto, sicchè praticamente non cagionerà grave danno. La disposizione è tanto più da approvarsi in quanto, con equo criterio, il capoverso dell'articolo 194 aggiunge che l'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile e non si trasmette agli eredi del condannato.

Gli articoli 195 e 197 possono esaminarsi insieme. Essi disciplinano l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni dell'imputato a garenzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti dalla condanna e la concessione del sequestro sui beni mobili di lui, qualora la garenzia ipotecaria non sia possibile o non risulti sufficiente.

Poche osservazioni a riguardo dei detti articoli. Essi potrebbero fondersi, giacchè, mentre il primo indica i crediti da garentire, l'altro designa l'ordine dei crediti medesimi; basta quindi elencare nell'articolo 195 i diversi crediti nell'ordine indicato nell'articolo 197, e dire ch'essi devono essere soddisfatti nell'ordine medesimo. Non sembra, poi, esatto che spetti allo Stato l'ipoteca legale per alcuni di questi crediti, dei quali egli non è il titolare, bensì un privato, come quelli indicati nei numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 195. Neppure sembra giustificato che sieno indicati con due numeri diversi e con diverso grado le spese processuali sostenute dalle parti e quelle anticipate dal difensore. In fine, il secondo capoverso dell'articolo 195 potrebbe forse essere redatto in forma più chiara per indicare i casi in cui può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Qui però si presenta altra grave quistione di coordinamento. Per la soddisfazione dei crediti dello Stato sulle cose mobili e sulle cauzioni del condannato non si può parlare di ipoteca, ma di privilegio. Il diritto di prelazione è, in questo caso, diritto di privilegio. L'art. 197 ne stabilisce l'ordine, limitatamente ai vari crediti ivi indicati. Non basta. Occorrerebbe stabilirne l'ordine anche in riguardo agli altri privilegi sui mobili stabiliti dal codice civile (art. 1959–1960). Mi sembra ravvisare in ciò una lacuna. Per quanto, invece, concerne i privilegi sopra gli immobili, ritengo che gli articoli 1961 e seg. cod. civ. rimangono immutati.

La revoca degli atti fraudolenti compiuti dal colpevole in danno dei titolari dei crediti indicati dall'articolo 195 è disciplinata, come si è detto, in quattro articoli (198–201). Gli atti a titolo gratuito o a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato si presumono fatti in frode e non hanno quindi efficacia, salvo per i secondi la prova della mala fede dell'altro contraente. Invece, per gli atti compiuti dal colpevole prima del reato occorre la prova che furono da lui compiuti in frode, e per quelli onerosi anche quella della mala fede dell'altro contraente. Su queste disposizioni basta richiamare quanto è stato osservato innanzi circa il necessario coordinamento con quelle corrispondenti del Codice civile.

Circa l'obbligazione civile, per le ammende inflitte a persone dipendenti, è da osservare che l'articolo 202 innova sostanzialmente all'articolo 60 del vigente Codice penale. Quivi l'ammenda colpisce la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza come una pena; nel Progetto le stesse persone sono tenute al pagamento dell'ammenda soltanto civilmente e sussidiariamente, in caso d'insolvibilità del condannato. Mentre manifesto era il fondamento giuridico della norma contenuta nell'articolo 60, e manifesto del pari quello dell'obbligazione solidale del proprietario e del conducente la vettura nel Codice della strada, può sembrare meno sicuro il fondamento giuridico di quest'obbligo di fidejussore, che si impone alle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o vigilanza per una responsabilità penale del dipendente; tanto più quando si noti che, se neppure il fidejussore può pagare l'ammenda, questa va convertita per il colpevole in pena restrittiva della libertà. In forza di questa disposizione, si può dire che vi ha una deroga al principio fondamentale « peccata sua tenent auctores », giacchè, data l'insolvibilità del condannato, è un terzo che paga la pena di lui.

Osservazioni press'a poco eguali si possono fare a riguardo dell'articolo 203 concernente l'obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende dovute da chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o che sia in rapporto di dipendenza. Senonchè, per detto articolo sorge un'altra preoccupazione: quella, cioè che lo stesso possa far supporre all'interprete che quivi si contenga il regolamento generale della responsabilità degli Enti pubblici, esclusi lo Stato, le provincie, i comuni, per gli atti illeciti compiuti dai rappresentanti o dai dipendenti con violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole. La quale responsabilità resterebbe quindi esclusa, salvo soltanto per i reati contravvenzionali e nei casi previsti dall'articolo medesimo una garanzia fidejussiaria. Non certo questo è il pensiero dell'autore dell'articolo; ma è opportuno che esplicite dichiarazioni eliminino ogni dubbio al riguardo. Resta però sempre non del tutto giustificata l'eccezione che reca l'articolo per lo Stato, le provincie e i comuni, giacchè la maggiore importanza delle loro funzioni (alcune volte forse per la loro natura ed entità meno notevoli di quelle di altri Enti pubblici, se si confronti, per esempio, la minuscola amministrazione di un piccolissimo comune con quella di un grande ente parastatale o di una Banca di emissione) non può infrangere l'unità fondamentale del principio.

Se la Sottocommissione riterrà degne di attenzione le osservazioni su accennate e il Ministro stimerà di riesaminare il Titolo tenendone conto, può ritenersi ch'esso figurerà fra quelli del Progetto che più meritano l'ammirazione degli studiosi. (*Vive approvazioni*).

Apre la discussione sugli articoli.

Art. 191.

DE BLASIO. Invece di danno « non patrimoniale » ritiene preferibile dire danno « morale ».

PRESIDENTE. Come ha osservato nella sua relazione, è d'avviso che occorra coordinare la nomenclatura con quella del Progetto italo-francese di Codice unico delle obbligazioni.

SOLMI. Preferisce la formula « danno non patrimoniale », per le ragioni addotte nella relazione ministeriale.

STOPPATO. Chiede se la riparazione pecuniaria sia assorbita dall'articolo 191.

ALOISI. Risponde affermativamente. Nel risarcimento del danno morale puro resta compreso anche l'oggetto della odierna riparazione pecuniaria. Sotto l'impero d'una legislazione che non ammetteva la risarcibilità dei danni morali puri, la norma dell'articolo 7 del Codice di Procedura Penale veniva a costituire un'eccezione e pertanto, sotto questo profilo, era pienamente giustificata. Non se ne comprenderebbe, invece, il mantenimento sotto l'impero di una legislazione che estende la risarcibilità del danno morale puro in rapporto a qualsiasi categoria di delitti.

PRESIDENTE. Osserva che la riparazione costituiva, in un certo senso, un superamento delle questioni del danno morale, alle quali dà luogo il risarcimento. Il magistrato, infatti, non aveva bisogno di commisurare rigorosamente la riparazione al danno: la riparazione rappresentava un'indennità, un quid fissato con criterio discrezionale, equitativo, che compensava il danneggiato attraverso le soddisfazioni che produce il danaro, senza che occorresse proporzionare il compenso all'entità del danno. Con il Progetto, invece, occorrerà che il risarcimento sia commisurato al danno.

ALOISI. Nulla vieta, a suo avviso, che quale sia il titolo del reato, il giudice nell'assegnare una somma per risarcimento del danno non patrimoniale, apprezzi complessivamente, « arbitrio boni viri », l'entità complessiva delle sofferenze morali subite dalla vittima del reato, e, in relazione a tale antità, fissi una somma, la quale valga a procurare alla vittima una somma di utilità materiali idonee approssimativamente a compensare le dette sofferenze. L'estimazione in pecunia del danno non patrimoniale (danno morale puro) non può essere infatti che unitaria e approssimativa. Ma queste considrazioni, le quali nulla tolgono al valore del principio affermato per la prima volta dal Progetto sulla risarcibilità del danno morale, suppongono una premessa: che cioè la vittima del reato abbia effettivamente subìto un danno, sia pure soltanto di natura non patrimoniale. Attribuire un'indennità a chi tale danno non abbia sofferto o a chi di tale danno non abbia dimostrato nè l'esistenza nè l'entità, come praticamente avverrebbe se l'indennità dovesse esser attribuita sia pure in casi di eccezione, soltanto in considerazione del titolo del reato non sembra giusto. E non sembrò giusto nemmeno al legislatore del 1913, giacchè il Codice di procedura penale vigente, quando nel primo capoverso dell'articolo 7, ammise per eccezione che il giudice possa attribuire una somma a titolo di riparazione per taluni delitti, tassativamente indicati « anche quanto questi non abbiano cagionato danno » intese riferirsi, con quest'ultimo inciso, all'assenza del danno patrimoniale, che aveva formato oggetto della regola sancita nella prima parte dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Insiste nel ritenere che, mentre l'articolo 7 del Codice di procedura penale vigente prescinde dalla impossibile commisurazione del danno morale, cioè del semplice e puro dolore, per l'articolo 191 del Progetto, invece, il risarcimento del danno morale richiederà una commisurazione sia pure approssimativa. Ad ogni modo, anche tenuto conto della dichiarazione del consigliere Aloisi, e cioè che la disposizione dell'articolo 7 del Codice di procedura penale vigente si intende assorbita

dall'articolo 191, ritiene sempre indispensabile la coordinazione del primo capoverso di questo articolo con l'articolo 85 del Progetto di Codice delle obbligazioni. Crede quindi che la Sottocommissione possa richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sia sull'opportunità di conservare il principio delllart. 7 del cod. proc. pen., sia sull'accennato bisogno di coordinamento.

Così rimane stabilito.

Art. 192.

PRESIDENTE. Osserva che la pubblicazione della sentenza può costituire, oltre che un mezzo per riparare il danno non patrimoniale, un mezzo per impedire che si aggravi un danno patrimoniale, per esempio, in caso di contraffazione di marchi di fabbrica, ecc.

SOLMI. Si potrebbe dire: «il danno cagionato dal reato».

È vero che la relazione ministeriale esclude che la pubblicazione della sentenza di condanna possa servire a riparare un danno futuro, ma in verità non vi è ragione di escluderlo a priori, quando esso si presenti come sicuro.

DE BLASIO. D'altra parte non si tratta di danno futuro, bensì di danno che si produce attualmente e successivamente.

ALOISI. Il Progetto prevede nell'articolo 192 la pubblicazione della sentenza di condanna come speciale maniera di riparazione del danno morale, ma bisogna tenere conto che la pubblicazione della sentenza è preveduta nell'articolo 40 anche come pena accessoria. È vero che la pena accessoria, come tale, ha finalità di prevenzione esclusivamente rispetto al danno penale (lesione della fede pubblica; violazione della finalità dell'industria o del commercio, ecc.); ma nei casi, per vero numerosi, nei quali il legislatore prescrive che dalla sentenza di condanna derivi tale specie di pena, la prevenzione del danno penale o sociale coincide, il più delle volte, con quella del danno privato. Caso tipico è precisamente quello del delitto di contraffazione dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali. È dato tuttavia domandare: all'infuori dei casi, in cui il legislatore stabilisce come pena accessoria la pubblicazione speciale della sentenza, possono esservi altri casi, nei quali tale pubblicazione servirebbe ad eliminare per l'avvenire la continuazione di un danno patrimoniale? Non lo crede. Codesta possibilità non potrebbe sussistere che per delitti a carattere diffusivo, ma è precisamente per questa categoria di delitti, nei quali assai spesso il danno economico non è che un riflesso del danno morale, che il legislatore prevede in numerose disposizioni della parte speciale la pubblicazione della sentenza, come pena accessoria.

MANGINI. Oltre l'articolo 40 occorre tener presenti gli articoli 459, 483, 526 ecc., i quali stabiliscono, appunto, tale pena accessoria per notevoli gruppi di delitti.

PRESIDENTE. Così come è scritto l'articolo, sembra esclusa la pubblicazione della sentenza nei casi da lui accennati. Ritiene pertanto che si potrebbe pregare il Ministro di eliminare le parole: «non patrimoniale».

Così rimane stabilito.

Art. 193.

PRESIDENTE. Osserva che per le restituzioni si stabilisce che l'obbligazione è indivisibile, e ciò è giusto perchè, trattandosi di una obbligazione di fare, non si può frazionare. Quello che non sembra, invece, giustificato, è l'indivisibilità dell'obbligo della pubblicazione della sentenza.

DE BLASIO. Ritiene che anche in questo caso sia giustificata l'indivisibilità, in quanto il danneggiato, indipendentemente dalla solidarietà, ha diritto di rivolgersi a chi creda nelle condizioni più idonee per adempire l'obbligo della pubblicazione.

PRESIDENTE. Fa presente che la norma si può riferire agli eredi dell'imputato.

ALOISI. L'obbligo della pubblicazione della sentenza costituisce una obbligazione di fare anche rispetto agli eredi del condannato. Non è dubbio, poi, come ha rilevato S. E. il Presidente, che le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso che l'obbligo alla pubblicazione della sentenza costituisca pena accessoria, a norma dell'articolo 40.

La morte del condannato estingue anche le pene accessorie.

PRESIDENTE. In pratica l'obbligo della pubblicazione della sentenza si risolve nell'obbligo di pagarne le spese.

SOLMI. È dello stesso avviso del Presidente.

ALOISI. Il Progetto è partito dal criterio di rendere più facile all'avente diritto alla pubblicazione, l'ottenere l'adempimento della obbligazione; perciò l'adempimento deve poter essere chiesto a quello fra i coobbligati, che dia maggiori garenzie di poterlo eseguire. La questione non ha, com'è noto, rilevanza pratica nel caso che l'obbligo della pubblicazione sia stato stabilito dal giudice penale a carico di più condannati: si sancisca in questo articolo la solidarietà o la indivisibilità, spetteranno alla vittima del reato, quale creditrice della prestazione, gli stessi diritti. La questione ha importanza, invece, quando al condannato subentrino nell'obbligo della prestazione i suoi eredi. È precisamente in previsione di tale ipotesi che il Progetto ha inteso stabilire la indivisibilità come quella che meglio si presta ad assicurare, anche contro gli eredi dell'obbligato, l'effettivo adempimento dell'obbligazione attraverso l'unità della prestazione che ne costituisce il contenuto. Il condannato e, dopo la sua morte, gli eredi di lui, sono tenuti a far pubblicare la sentenza: questo è, a suo avviso, l'oggetto della obbligazione; il che importa un complesso di iniziative, di attività e di responsabilità che non si esaurisce nel fatto di pagare l'importo della pubblicazione. Il Codice di procedura penale stabilirà le norme per l'attuazione delle regole sancite in questo articolo. Se le premesse considerazioni sono esatte, la possibilità che la vittima del reato provveda alla pubblicazione della sentenza, anticipando le spese, salvo a chiederne il rimborso al condannato o ai condannati, non potrà esservi considerata sempre a suo avviso, che in via sussidiaria, cioè subordinatamente alla mancata esecuzione dell'obbligazione da parte di colui o di coloro, che vi sono direttamente tenuti.

PRESIDENTE. Il principio è che l'obbligo del risarcimento è solidale: quando muore uno degli obbligati, l'obbligazione si fraziona rispetto agli eredi. Ora non è possibile che, trattandosi di pagare le spese della pubblicazione, l'obbligo finisca col gravare su uno solo degli eredi, in deroga ai principî generali

Ritiene ad ogni modo che la Sottocommissione sia d'accordo nel proporre che per la pubblicazione della sentenza rimanga la « solidarietà », ma sia esclusa la « indivisibilità ».

Così rimane stabilito.

SOLMI. Vorrebbe che nell'epigrafe dell'articolo 193 si dicesse: « carattere delle restituzioni e del risarcimento del danno », e non: « obbligazione indivisibile e solidale », quasichè si trattasse di definire qui tali obbligazioni.

Si approva un voto in questo senso.

Art. 194.

PRESIDENTE. Crede superfluo dire: « risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni ecc. » Trattasi di un principio elementare e indiscusso, già consacrato dal codice civile.

SOLMI e DE BLASIO. Si associano.

PRESIDENTE. La Sottocommissione esprime pertanto l'avviso che la prima parte dell'articolo potrebbe fermarsi alle parole: «stabilimenti di pena».

Così rimane stabilito.

Art. 195.

PRESIDENTE. Non vede perchè, per le spese di cui al n. 4 e seguenti, l'ipoteca legale spetti allo Stato.

ALOISI. Si è voluto facilitare il recupero delle spese agli istituti di cura, al danneggiato e al difensore del condannato.

PRESIDENTE. Sta bene, ma allora i titolari della ipoteca sono costoro, e non lo Stato.

ALOISI. Ricorda, nelle sue grandi linee, lo sviluppo storico che l'ipoteca legale, stabilita dal Codice civile nel n. 5 dell'articolo 1969 a favore dello Stato, ha avuto attraverso la legge 8 agosto 1895 e gli articoli 603 e seguenti del Codice di procedura penale tuttora vigente. Sono particolarmente notevoli, agli effetti della questione in esame, le disposizioni dell'articolo 605 di detto Codice, secondo le quali non soltanto l'ipoteca legale garentisce il credito della parte civile, ma è a questa espressamente attribuito, pur con talune cautele, il diritto di chiedere la relativa iscrizione. Questo diritto è esercitato dalla parte civile in modo autonomo rispetto all'analogo diritto che spetta al pubblico ministero; basti porre mente che la parte civile può esercitarlo non soltanto allorchè il pubblico ministero non abbia assunto o non abbia ritenuto di dover assumere l'iniziativa della inscrizione ma anche quando il pubblico ministero abbia già ottenuto tale inscrizione e la parte civile la consideri insufficiente. Ciò stante, sotto l'impero del Codice di procedura penale tuttora vigente, si sarebbe potuto ancora continuare a ritenere lo Stato come unico titolare dell'ipoteca legale destinata a gravare sui beni dell'autore di un delitto prima ancora della sentenza di condanna? La dottrina moderna aveva intraveduto la questione, sollevata da S. E. il Presidente, e si era mostrata propensa a risolverla precisamente nel senso da lui indicato, tenuto conto di quel processo di sempre maggiore estensione della garanzia legale subito storicamente dall'istituto fino a comprendere il credito della parte lesa, anche se non costituita parte civile, e, in modo distinto, quello degli istituti di cura. Il Progetto insiste, invece, nell'adottare la concezione unitaria della titolarità del diritto di ipoteca, qual'è stata stabilita dal Codice civile, pure mantenendo quelle estensioni alle quali si è accennato e a cui non avrebbe potuto rinunciare senza porsi contro tutto l'indirizzo scientifico moderno in fatto di protezione economica dovuta alla vittima del reato e alla sua famiglia. Rimarrà da esaminare, quando verrà in discussione il Codice di procedura penale, se sarà possibile mantenere, ad esempio, alla parte civile il diritto di chiedere direttamente l'iscrizione dell'ipoteca legale; siffatto diritto, appartenendo la titolarità dell'ipoteca legale unicamente allo Stato, dovrebbe poter essere esercitato soltanto da organi dello Stato.

PRESIDENTE. Anche i crediti del difensore non possono figurare come crediti dello Stato.

ALOISI. Osserva che anche la sistemazione di detti crediti sotto il particolare riflesso, di cui è questione, dipenderà in definitiva, a suo avviso, dall'orientamento che si riterrà di adottare non dissociando lo studio delle questioni attinenti alla titolarità del diritto da quelle relative all'esercizio del diritto medesimo.

PRESIDENTE. Qui intanto basterebbe dire che si inscrive ipoteca legale, senza accennare allo Stato.

FERA e SOLMI. Si associano al Presidente.

Così rimane stabilito.

MANGINI. Rileva che, trattandosi di attribuire un diritto soggettivo, la titolarità in rapporto all'ipoteca dovrebbe essere stabilita nel Codice penale, lasciando a quello di procedura il dettare regole circa le modalità della iscrizione, ecc. A suo avviso, nulla vieterebbe di ritenere lo Stato unico titolare dell'ipoteca legale, la quale gioverebbe agli altri interessati, senza che questi avessero diritto autonomo alla iscrizione. Ciò servirebbe, tra l'altro, ad eliminare tutte le odierne questioni in proposito.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbero fondere i numeri 5 e 6, poichè le spese che fa il difensore dell'imputato devono essere considerate allo stesso grado di quelle della parte lesa, tanto più che per quest'ultima il costituirsi è facoltativo, mentre la difesa è obbligatoria.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Quanto al secondo capoverso, occorrerebbe precisare meglio che al sequestro si addiviene quando manchino beni immobili o quando la garanzia ipotecaria non sia sufficiente o non si sia preferita questa a quella del sequestro. Questa ultima può essere indipendente dall'ipoteca, ma non è equo che entrambe sieno concorrenti senza bisogno, e rappresentino un'eccessiva garanzia.

ALOISI. A suo avviso, così secondo il Codice di procedura penale vigente, come secondo il Progetto, il sequestro assicurativo penale è indipendente dall'ipoteca legale. Sono due forme di garanzia parallele; niuna norma di preclusione per il sequestro assicurativo è scritta nel Progetto o potrebbe desumersi dal testo delle disposizioni in esame per il fatto che avendosene la possibilità, non fu iscritta ipoteca legale sui beni immobili dell'imputato. Crede che nell'interesse della maggiore protezione economica della vittima, sarebbe forse utile mantenere immutato tale sistema; le disposizioni in esame guadagnerebbero, anzi, in chiarezza, se costituissero un articolo distinto. Conviene che il provvedimento di sequestro può talora essere più oneroso, rispetto all'imputato, che l'iscrizione dell'ipoteca legale; ma di fronte al vantaggio che il sistema attuale può presentare nei confronti della vittima del reato, inclina a ritenere che sia migliore consiglio quello di affidarsi, caso per caso, alla prudente valutazione che delle circostanze di fatto dovrà compiere il giudice, prima di concedere il provvedimento di sequestro.

PRESIDENTE. È d'avviso che si possa proporre che l'articolo 195 sia fuso con l'articolo 197. Rimane, poi, da stabilire l'ordine dei privilegi indicati nell'articolo 197 in concorso con quelli indicati negli art. 1959 e 1960 del cod. civ., per le ragioni indicate nella sua breve relazione. Propone di pregare il Ministro di studiare la quistione e colmare la lacuna.

Così rimane stabilito.

Art. 196.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 197.

Si richiamano le osservazioni fatte sull'articolo 195.

Art. 198 a 200.

PRESIDENTE. Trova grave che sussista la possibilità dell'azione pauliana anche quando l'atto sia stato compiuto prima del sorgere dell'obbligazione, in danno della quale l'atto fraudolento dovrebbe essere stato compiuto.

Quanto poi al periodo di un anno previsto dal secondo capoverso dell'articolo 200, nota che si tratta di un termine empirico.

Se in fine queste innovazioni legislative a proposito delle obbligazioni nascenti dal reato dovessero significare un nuovo indirizzo per tutte le obbligazioni nascenti da atti illeciti, sarebbe desiderabile riservare per altra occasione la formulazione di principî generali di diritto civile.

DE BLASIO. Tutte le disposizioni di questo titolo sono inerenti al diritto civile.

PRESIDENTE. È vero, ma solo le disposizioni di questi tre articoli affermano concetti generali di puro diritto civile: le altre no, perchè sono più strettamente connesse col reato. Insiste nel ritenere preferibile che le norme in esame siano disciplinate dal Codice civile, il quale potrebbe dichiarare che esse si applicano con particolare efficacia quando si tratta di reato; collocarle ora nel Codice Penale significa vincolare il legislatore civile.

Ritiene pertanto che la Commissione possa esprimere l'avviso che questa materia strettamente civilistica sia riservata al Codice civile, il quale potrebbe tener conto, disciplinando l'azione pauliana, delle particolari esigenze delle obbligazioni nascenti dal reato.

Così rimane stabilito.

MANGINI. Pur deferendo all'avviso della Commissione, gli sia consentito di ricordare, come è detto nella Relazione, che gli articoli 198, 199 e 200 immutano al Codice civile esclusivamente per ciò che concerne i crediti nascenti dal reato, ferma rimanendo la disciplina attuale in ordine agli altri atti illeciti. Occorre, anzi, per l'applicabilità di detti articoli, che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna.

DE BLASIO. Rileva che a, norma dell'articolo 198, tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195.

Crede che si possa fare eccezione per la costituzione della dote, la quale, come espressamente è detto nel Codice civile, è destinata a sostenere i pesi del matrimonio

Ora, se l'atto che costituisce la dote potesse revocarsi, l'articolo 198 del Progetto del Codice Penale e l'articolo 1038 del Codice civile sarebbero in aperta contraddizione, ed inoltre i figli nati dal matrimonio ne risentirebbero pregiudizio.

Propone pertanto che si aggiungano all'articolo le seguenti parole: « Salvo che gli atti siano stati compiuti, in contemplazione di matrimonio, per la costituzione della dote di persona della famiglia ».

MANGINI. Pensa che la eccezione non sarebbe giustificata. Agli interessi delle persone, a beneficio delle quali si risolverebbe la costituzione di dote fatta dopo il reato, debbono preferirsi quelli dei danneggiati dal reato.

DE BLASIO. Nella prima parte dell'articolo 199 si dice che gli atti a titolo oneroso, compiuti dal colpevole dopo il reato si presumono fatti in frode.

Questa dizione implica che detti atti nella « loro integrità » si presumono fraudolenti, e cioè che per presunzione di legge possano annullarsi, tanto di fronte al colpevole, che in riguardo all'altro contraente.

Ma questo evidentemente non è il pensiero del legislatore, poichè nel capoverso stabilisce che occorre la prova della mala fede per la revoca dell'atto di fronte al terzo.

Vi è quindi, a causa della inesatta dizione, un'apparente contraddizione tra la prima parte dell'articolo (che presume l'atto fraudolento in tutta la sua interezza) ed il capoverso, che giustamente lo presume valido di fronte al terzo.

Questa contraddizione potrebbe eliminarsi, sopprimendo il capoverso, e stabilendo nella prima parte che gli atti a titolo oneroso, compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fraudolenti rispetto a lui soltanto.

Con questa dizione gli atti resterebbero validi di fronte al terzo, salvo che non si provasse anche la malafede di lui.

Formulato in tal modo l'articolo 199, ne deriverebbe un altro vantaggio.

Quand'anche l'atto, per la buona fede del terzo, restasse valido, potrebbe nondimeno sempre impugnarsi per altri motivi che dessero luogo a nullità o rescissione.

Potrebbe, ad esempio, rescindersi un atto di vendita (se anche avvenuto in buona fede dalla parte dell'acquirente) qualora vi fosse stata lesione enorme.

Questa rescissione non potrebbe ottenersi in base alla dizione attuale del capoverso, il quale dispone così:

« Per la revoca dell'atto è necessaria la prova della malafede dell'altro contraente ».

Il terzo potrebbe eccepire che, poichè contrasse in buona fede, non si potrebbe a suo danno chiedere la rescissione, lo che non sarebbe giusto. E non sarebbe giusto perchè, abbia l'acquirente comprato in buona o in cattiva fede, l'atto sarebbe sempre nullo per aver egli pagato meno della metà di ciò che valeva la cosa comprata.

FERA. Si associa al Commissario De Blasio per quanto riguarda le osservazioni da lui fatte sull'articolo 199. La contradizione è evidente, ed è giusto che l'articolo sia modificato nel senso proposto per evitare gli inconvenienti che potrebbero originarsi.

Meglio sarebbe adottare senz'altro la formula dell'articolo 1235 del Codice civile.

MANGINI. L'articolo 199 immuta all' articolo 1235 del Codice civile nel senso che presume la frode da parte di uno dei contraenti, e cioè del colpevole, rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195. Adottare la formula dell'art. 1235 del Codice civile significherebbe, pertanto, rinunziare alla innovazione voluta dal Progetto. Ben s'intende come, rispetto agli altri crediti rimane in vigore l'articolo 1235, come rimane inalterata la disciplina dei rapporti giuridici fra i due contraenti, in ordine alle eventuali cause di annullamento, rescissione, ecc.

PRESIDENTE. Trova esatte, sia pure per diversi motivi, le osservazioni dell'onorevole Senatore De Blasio per quanto concernono la dizione dell'articolo, che si allontana dalla formulazione civilista, frutto dell'esperienza di secoli. Sarebbe preferibile che il capoverso dell'articolo 199 fosse soppresso e che nella prima parte fosse introdotto l'inciso: « se risulta la prova della malafede dell'altro contraente ».

Così rimane stabilito.

Art. 201.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 202 e 203.

DE BLASIO. Osserva che, in applicazione di questi articoli, se il condannato per contravvenzione non è solvibile, l'ammenda dovrà essere pagata da coloro che ne abbiano la rappresentanza, l'amministrazione, o siano con lui in rapporto di dipendenza, ecc.

La disposizione è alquanto ardita, poichè se è giusto ammettere la responsabilità civile, per le persone civilmente responsabili, non parimenti è giusto accogliere il principio che, in caso d'insolvenza del condannato, l'ammenda inflittagli sia pagata da persona estranea al reato, la quale sconterebbe la pena, in sostituzione del colpevole, e per dippiù, libererebbe costui dagli arresti.

Le conseguenze che derivano imprescindibili da questo principio dimostrano la inesattezza giuridica di esso.

Le conseguenze sono:

1° che persona estranea al reato debba pagare una somma pari all'ammenda, venendo così (per quanto in modo indiretto) ad espiare la pena in luogo del colpevole;

2° che il condannato si libererebbe dalla pena sussidiaria degli arresti, pel solo fatto che altri sia stato costretto a pagare per lui;

3° che soltanto nel caso in cui la persona, civilmente responsabile, sia anch'essa insolvibile, il contravventore dovrebbe sottostare alla pena che gli è stata applicata;

4° che il condannato, per non subire la pena degli arresti, avrebbe il diritto di costringere il responsabile civile a pagare l'ammenda;

5° che pertanto, qualora, a causa della insolvibilità della persona civilmente responsabile, avesse esso condannato scontato la pena degli arresti, potrebbe contro la detta persona responsabile intentare un'azione di danni, assumendosi il compito di dimostrare che essa persona responsabile si sottrasse maliziosamente al pagamento, mentre era in condizione di solvibilità.

Siffatte conseguenze (è bene ripeterlo), che scaturiscono dalla nuova norma, dovrebbero consigliare la soppressione dei suaccennati due articoli.

ALOISI. Osserva preliminarmente al Sen. De Blasio che le disposizioni degli articoli 202 e 203 del Progetto dovranno essere integrate da quelle del Codice di procedura penale nel senso che in detto Codice si dovrà stabilire quando a norma del capoverso dell'articolo 202 la persona preposta risulti insolvibile, e, rispettivamente, quando a norma del capoverso dell'articolo 203 debba ritenersi che l'ente, fornito di personalità giuridica, non abbia potuto adempiere l'obbligazione, stabilita nella prima parte dell'articolo medesimo. Un'altra integrazione dovrà essere ricercata dall'interprete nell'ordinamento giuridico. Quando l'articolo 202, circoscrivendo il suo raggio di applicazione, fa menzione delle sole contravvenzioni a disposizioni, che la persona preposta era tenuta a fare osservare dal dipendente, il quale ne è penalmente responsabile, l'interprete dovrà ricercare nell'ordinamento giuridico quali sieno le disposizioni, munite di funzione penale che il preposto sia giuridicamente tenuto a far osservare dalla persona dipendente. Ad esempio, per le contravvenzioni in materia di circolazione su strade e aree pubbliche un preciso disposto di legge determina quali sieno codeste disposizioni.

Ciò premesso, e senza anticipare una discussione, che se gli articoli in esame dovessero essere mantenuti, potrà farsi a suo tempo, è certo frattanto che in verun caso potrà essere riconosciuto al condannato nè il diritto di costringere il preposto o l'ente a pagare l'ammenda, per evitare così di subire la pena degli arresti, nè il diritto di intentare un'azione per danni contro lo stesso responsabile civile, qualora costui, potendo pagare, si fosse sottratto all'adempimento dell'obbligazione. Salvo una variante, che la Relazione del Guardasigilli giustifica ampiamente (quella della obbligazione civile soltanto sussidiaria in sostituzione dell'obbligazione civile solidale), si può dire che « hoc iure utimur » dal 31 dicembre 1923, cioè dall'entrata in vigore della penultima legge sulla circolazione: il sistema, modificato naturalmente nel senso dell'attuale Progetto, è stato mantenuto nell'attuale legislazione in materia. L'ha pure adottato la recente legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione penale delle violazioni delle leggi finanziarie. Oggi, ai due articoli in esame sono letteralmente identici gli articoli 9 e 10 della legge ora citata, 7 gennaio 1929, n. 4, e l'articolo 125 del decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, sulla tutela delle strade e sulla circolazione. Non si sono verificati mai inconvenienti, e tanto meno quelli segnalati dal senatore De Blasio.

I vantaggi sono invece notevoli e sono sufficientemente dimostrati dal fatto stesso dell'adozione, e non da oggi, da parte di due fra le più importanti leggi speciali: testimonianza questa non dubbia che le norme in esame corrispondono ad un'esigenza specialmente intesa nel campo amministrativo. La responsabilità che le dette norme stabiliscono a carico del preposto o dell'ente è d'ordine amministrativo; essa è diretta ad associare, a interessare l'uno e l'altro all'osservanza di precetti amministrativi, particolarmente importanti, come quelli muniti di sanzione penale. Repugna al concetto di tale responsabilità l'obbligazione, puramente civile ed esclu-

sivamente sussidiaria, posta dalla legge a carico del preposto o dell'ente, di pagare l'ammenda per il caso che non la paghi il dipendente, colpevole della contravvenzione? Non gli sembra. Un'obbiezione in tali sensi avrebbe potuto essere formulata in pieno, qualora il Progetto avesse mantenuto il sistema della obbligazione solidale adottato dalla legge sulla circolazione del 1923. Allora si sarebbe potuto rimproverare fondatamente, a suo avviso, alle disposizioni in esame quell'ibridismo, che può risultare dalla sostituzione, ad arbitrio degli Agenti dell'Amministrazione, di una obbligazione civile, la quale per giunta incombe ad altri, alla obbligazione di sottostare alla pena, che incombe unicamente al condannato. Con la formula del Progetto questa obbiezione è nella sua massima parte eliminata. Risponderà della contravvenzione in primo luogo e direttamente il suo autore. Quel margine che può rimanere, dovuto quel tanto di deroga che l'obbligazione sussidiaria del preposto o dell'ente fa ancora sussistere al principio che « poena debet tenere suos auctores », è ampiamente giustificato dal riflesso che si tratta essenzialmente di responsabilità a contenuto amministrativo, munita di sanzione penale soltanto per garentirne la più esatta osservanza. Invero è sopratutto nel dominio del diritto amministrativo che vanno considerati il funzionamento e l'efficacia delle norme in questione; ed è noto come la legislazione speciale, sorta per rispondere ad esigenze di pubblica utilità, precorra spesso quelli che dopo matura revisione divengono i precetti, a contenuto più vasto della legislazione generale. Il Progetto estende infatti nelle loro linee fondamentali a tutte le contravvenzioni le norme già contenute nella citata legislazione speciale, Codesta estensione, suggerita dai vantaggi che la pratica aveva additato, sembrò autorizzata considerando che anche le contravvenzioni, prevedute nel Codice, hanno prevalentemente, nella loro generalità, carattere di violazioni di norme a contenuto amministrativo.

Aggiungasi che nel campo del diritto penale amministrativo, e più generalmente nel campo delle contravvenzioni, comprese per inevitabile riflesso quelle prevedute nel Codice penale, indarno si cercherebbe, anche per gli altri istituti generali, l'applicazione rigorosa di quei principii, che valgono e debbono valere per i delitti. Si ponga mente alla oblazione, istituto elaborato sopra tutto nel campo delle contravvenzioni e leggi amministrative, e accolto anche nel Progetto col maggior favore. Quale risultato può considerarsi più contrastante ai principii, che debbono regolare la punizione dei colpevoli, se non quello che deriva dalla facoltà, data al colpevole di una contravvenzione, di stornare dal suo capo una sentenza di condanna, e ottenere, in quella vece, una sentenza di assoluzione, pagando preventivamente una determinata somma? Eppure niuno penserebbe oggi di precludere alla oblazione l'ingresso nel Codice penale. In realtà vi sono nel campo contravvenzionale talune esigenze particolari che s'impongono alla considerazione del legislatore: codeste esigenze contrastano col rigore dei principii che reggono la punizione dei delitti; ed è giusto che sia così. Altra cosa è la contravvenzione; altra il delitto; la contravvenzione è ai margini della criminalità, non è la criminalità; onde a manifestazioni individuali di resistenza alla legge, sostanzialmente diverse, debbono corrispondere istituti penali diversi.

Così intesi i due articoli, sembra evidente come essi non possano in alcun modo pregiudicare la questione, a contenuto diverso, concernente la responsabilità civile dello Stato, delle provincie e dei comuni, per fatti illeciti commessi dai loro dipendenti.

PRESIDENTE. Nota che si è abbandonato l'articolo 60 del Codice vigente, e il principio della solidarietà affermato in leggi speciali, come il Codice per la strada, per istituire un obbligo fideiussorio, ed è questo che non si intende. È logico, infatti, che lo Stato si possa rivolgere indifferentemente agli uni ed agli altri, concependo la responsabilità delle persone preposte e degli enti come una responsabilità derivante dalla mancanza di vigilanza, o dal principio della rappresentanza; non è egualmente

logico stabilire una fidejussione mentre si nega la responsabilità. Qui forse è per la prima volta che appare l'istituto della fidejussione legale.

Il seguito della discussione degli articoli è rinviato a domani.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 21

Seduta del 12 febbraio 1930 - Anno VIII

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore Generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Continuazione dell'esame degli art. 202 e 203. – Esame dell'art. 204 (Titolo VII del Libro I: « Delle sanzioni civili »). – Relazione del Presidente D'Amelio sul Titolo VIII del Libro I (« Delle misure amministrative di sicurezza »). – Esame degli art. 205 a 210.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sugli articoli 202 e 203.

Fa presente la necessità, se gli articoli debbano rimanere, di coordinarli col sistema finora accolto dalla nostra legislazione, nel senso cioè di stabilire o una pena che si estenda anche a chi non ha vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale, come è riconosciuta dal Codice della strada, per il quale si risponde anche delle contravvenzioni dei dipendenti. Soltanto così si avrebbe una giustificazione razionale del sistema, mentre questa specie di obbligo sussidiario fidejussorio stabilito negli articoli 202 e 203 non sembra trovare giustificazione.

Esso poi, dal punto di vista astratto, rappresenta un'originalità giuridica, perchè la nostra legislazione non conosce la fidejussione legale. La fidejussione è un contratto.

Pertanto ritiene che la Sottocommissione possa esprimere l'avviso che i due articoli non figurino nel Codice, ma che, ove si ritenga necessario mantenerli, essi siano formulati in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale per il rappresentante e l'ente e per il dipendente e la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Così rimane stabilito.

Art. 204.

PRESIDENTE. Nota che questa non avrebbe ragion d'essere se gli articoli precedenti venissero modificati o eliminati. La sua importanza è nell'eccezione, sanzionata nella seconda parte della disposizione. La prima parte proclama un principio di diritto comune.

Titolo VIII — **Delle misure amministrative di sicurezza.**

PRESIDENTE. Riferendo sul titolo osserva anzitutto che esso segna forse il maggiore progresso legislativo raggiunto dal Progetto in esame. Il titolo differenzia radicalmente il nuovo Codice da quello vigente e ne rappresenta una delle parti più originali e interessanti. Ciò spiega il gran numero di studi e di monografie che si sono avute intorno a questo Titolo, il quale trova nella Relazione ministeriale il più accurato ed ampio commento. Non è quindi il caso di indugiarsi qui ad esaminare i principî generali che ispirano l'istituto, nè ad accennare ai caratteri differenziali delle misure di sicurezza e delle pene, che spiegano tutto il particolare ordinamento delle prime. Un gran numero di consensi si è raccolto su questa parte del Codice. Il vostro Relatore ebbe l'onore di presiedere il secondo Congresso Internazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto penale, riunitosi in Roma nel 1928, e che ebbe fra i temi quello delle misure di sicurezza. Superata qualche difficoltà nel comprendere l'esatta portata del titolo in esame, tutti i Congressisti, appartenenti a otto diverse nazionalità e a differenti scuole, accolsero unanimemente il Progetto italiano e si impegnarono a farlo adottare integralmente dai rispettivi Governi nei progetti di Codici penali, che allora erano in corso, e che, in parte, lo sono ancora tutt'oggi. Può dirsi che questa sia stata la prova del fuoco per il Titolo VIII del Progetto, superata assai brillantemente, giacchè è raro il caso che uno schema di Progetto su di una materia così originale e delicata sia stato accolto da una pluralità di Stati senz'altra riserva che quelle relative a qualche misura di sicurezza, quale la libertà vigilata, non compatibile col diritto pubblico interno di alcuni di essi.

Il Titolo in esame è tanto più notevole in quanto esso segna più che la conciliazione, il superamento delle due scuole penali italiane, le quali hanno concorso entrambe al migliore ordinamento dell'istituto. Così, mentre è rimasto fermo ed intangibile il duplice concetto della scuola classica o tradizionale, che esclude la natura di pena dalle misure di sicurezza e ritiene che queste possano applicarsi soltanto alle persone pericolose, che già abbiano commesso un reato, ha conseguito pieno successo il duplice canone della scuola positiva, e cioè che le misure di sicurezza debbono trovare posto nel Codice penale ed essere applicate per opera del giudice. Sul terreno della vita pratica, i principî delle due scuole si sono facilmente incontrati e coordinati.

Nessun dubbio, quindi, nel riconoscere l'eccellenza teorica e pratica del Titolo in esame. Non può, tuttavia, dissimularsi che l'insieme della regolamentazione delle misure di sicurezza può apparire alquanto indeterminato, sotto certi punti di vista, e destar quindi qualche preoccupazione dal punto di vista della libertà dei cittadini. Ciò che più colpisce in tali sensi è il principio proclamato nell'articolo 213, che le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato. Nel Congresso internazionale di Roma fu appunto questo principio che determinò le diffidenze di molti congressisti, sembrando ad essi che, come la pena indeterminata, così la misura di sicurezza a tempo indeterminato potesse costituire un pericolo per la libertà dei cittadini, esposti a soffrire la detenzione per un tempo non determinato, a causa della loro pericolosità, il cui accertamento dipende da una valutazione eminentemente subiettiva del giudice. I congressisti domandavano che anche le misure di sicurezza dovessero sottostare ad un processo di individualizzazione da compiersi, al momento della loro applicazione al singolo soggetto. La Delegazione italiana si sforzò di dimostrare che l'individualizzazione esiste anche nel Progetto ed è anzi la più pratica ed efficace, giacchè è fatta a mezzo delle successive revisioni operate dal giudice, il quale accerterà, dopo un minimo di durata della misura, se la stessa debba cessare o sia necessario che continui, non essendo ancora scomparsa la pericolosità del soggetto passivo. In altri termini, la commisurazione della durata della misura di sicurezza

alla pericolosità del soggetto, è fatta con metodo deduttivo sulla base degli accertamenti e dell'esperienza, e non con metodo induttivo, empiricamente, sulla base delle semplici informazioni che si hanno del soggetto pericoloso al momento dell'applicazione della misura. La bontà del sistema prevalse nel Congresso e troverà certo l'accoglimento migliore da parte della dottrina e degli altri Codici che adotteranno gli stessi istituti.

Resta, però, la questione di forma. Se, invece di affermare il principio astratto dell'applicazione a tempo indeterminato delle misure di sicurezza, si stabilisse che esse debbano essere applicate sempre nel minimo fissato dalla legge, o per quella durata che il giudice stimerà adeguata e che, allo scadere del tempo stabilito o anche prima, in determinate circostanze, il giudice, mediante la revisione, dovesse farla cessare o prolungarla a seconda del perdurare o meno delle pericolosità del soggetto, il sistema non muterebbe punto, ma sarebbero eliminate le diffidenze che genera l'indeterminatezza del provvedimento nella sua durata.

Altra considerazione, che cagiona qualche inquietudine, è l'osservare che il Progetto non definisce tutte le misure di sicurezza, nè spiega in qual modo alcune di esse si eseguano. Così nulla è detto circa il regime delle colonie agricole o delle case di lavoro o della libertà vigilata. Ma vi ha di più. L'articolo 206 sancisce che, se la legge del tempo in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza sia diversa da quella esistente alla data in cui essa fu deliberata, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. La norma è giusta, ma essa fa sì che lo stesso giudice, quando applica la misura di sicurezza, può non rendersi conto della gravità del provvedimento applicato. Ecco perchè gli elementi essenziali costitutivi della misura di sicurezza dovrebbero essere stabiliti dallo stesso Codice. Il quale, come correttivo dell'inconveniente or ora previsto, potrebbe stabilire che, qualora la legge modifichi il modo di esecuzione della misura di sicurezza, la revisione dovrebbe immediatamente seguire.

Non va trascurato il fatto che il giudice non vigila l'esecuzione delle misure di sicurezza come vigila quella delle pene, e che all' articolo 234 è detto che la sorveglianza della persona in istato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.

Sarebbe stato desiderabile che venisse, invece, affidata ai Comitati pei liberati dal carcere.

Ben si comprende che tutto ciò è una conseguenza del carattere amministrativo delle misure di sicurezza. Ma è proprio in esso che si può ravvisare qualche motivo di preoccupazione, ed è lecito domandare perchè il Progetto, che con tanta saviezza e criterio giuridico ha regolamentato l'istituto, non possa anche su questi punti assicurare la completa tranquillità circa i diritti dei cittadini.

Resta infine a chiedere se per il perfetto ordinamento dell'istituto, non convenga anche precisare le persone a cui spetta domandare la revisione e fissare qualche garanzia nel caso che questa non segua tempestivamente quando per legge dovrebbe aver luogo.

Le cose sopra esposte nulla tolgono all'alto pregio del Titolo VIII, e sono accennate per il desiderio di concorrere ad una sempre migliore redazione dell'insigne opera legislativa.

La lettura dei singoli articoli che seguirà, secondo il sistema adottato dalla Sottocommissione per l'esame del Progetto, permetterà di sottoporre alla Sottocommissione stessa particolari osservazioni su alcune singole disposizioni del Titolo. (*Vive approvazioni*).

DE BLASIO. Crede che dalla rubrica « Delle misure amministrative di sicurezza » si dovrebbe togliere la parola « amministrativa », poichè tali misure sono di carattere giudiziario.

Esse infatti si applicano, o come conseguenza di una condanna, o di un procedimento, nel quale si sia constatata la pericolosità dell'imputato, o nei casi indicati

dalla legge penale, in cui persone socialmente pericolose abbiano suscitato apprensioni per fatti gravi, quantunque non preveduti dalla legge come reati.

ALOISI. Rileva che si è detto « amministrative » per meglio sottolineare l'indole dei relativi provvedimenti.

PRESIDENTE. Nota che le misure di sicurezza non sono pene, per quanto applicate dal giudice; epperò qui si regola un'attività amministrativa: sopprimere la parola « amministrativa » ne accentuerebbe sensibilmente il carattere giudiziario. Sono frequenti, del resto, nella nostra legislazione i casi di funzioni amministrative affidate al magistrato.

Art. 205.

(*V. art. 209*).

Art. 206.

DE BLASIO. Rileva che, a norma del primo capoverso di questo articolo, se la legge del tempo in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza sia diversa da quella in vigore al tempo della loro applicazione, si applica la legge in vigore al momento della esecuzione. Ciò importa che, se col decorso del tempo, si adottassero misure di sicurezza più gravi di quelle che furono applicate con la sentenza, esse andrebbero ugualmente in esecuzione, con maggior danno di chi vi è sottoposto. Questo concetto, a suo avviso, offende il principio della non retroattività della legge penale.

La risposta a questa affermazione è facilmente prevedibile, e cioè che si tratta di misure preventive, non di pene vere e proprie. Siffatta risposta non sembra soddisfacente. Il soggiacere ad una misura di rigore, piuttosto che ad un'altra, può esser di maggior danno alla libertà individuale. D'altra parte, si tratta di un diritto sostanziale, non formale. E non è superfluo aggiungere che, anche se si trattasse di un diritto formale, o di semplice modalità di procedura, non si potrebbe addivenire a diversa conclusione, qualora la nuova procedura non desse le stesse garenzie che si accordavano precedentemente. S'immagini che all'epoca del reato il giudizio ne fosse devoluto al magistrato ordinario, e la nuova procedura lo demandasse ad un tribunale di guerra: l'incolpato, a suo avviso, e di valenti giureconsulti, potrebbe giustamente reclamare di essere giudicato dal magistrato ordinario. A maggior ragione non si potrebbe, con una nuova legge, aggravare la condizione del cittadino e sottoporlo a provvedimenti di maggior rigore, specialmente poi se restrittivi della libertà di individuale.

PRESIDENTE. Le osservazioni del Commissario De Blasio sarebbero fondatissime se le misure di sicurezza dovessero considerarsi come pene, ma qui, come si è già detto, si tratta solo di provvedimenti di difesa sociale affidati al giudice.

Tuttavia di dette osservazioni si potrà tener conto quando si stabilirà il sistema di esecuzione: se per esempio taluno sia assegnato alla colonia agricola perchè si riconosce meritevole della particolare disciplina in essa vigente, e poi questa disciplina venga sensibilmente aggravata, si dovrà procedere ad una revisione, perchè potrà darsi che la nuova disciplina sia eccessiva nei confronti di quel determinato individuo.

SOLMI. Si associa.

DE BLASIO. Insiste nelle sue osservazioni poi che la più rigorosa esecuzione delle misure di sicurezza potrebbe gravemente offendere la libertà dei cittadini. Subordinatamente si associa anch'egli alle osservazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Trova superfluo l'ultimo capoverso.

ALOISI. Osserva che era necessario affermare la regola che si può sempre addivenire all'espulsione dello straniero, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, anche

quando gli sia stata applicata dal giudice una misura di sicurezza. Il silenzio della legge avrebbe dato luogo, per lo meno, a gravi dubbi in proposito.

PRESIDENTE. Accogliendo la spiegazione del consigliere Aloisi, si rende ragione del capoverso, ma propone che il penultimo e l'ultimo capoverso formino oggetto di un articolo a parte, trattando una questione autonoma e diversa dal contenuto dei due primi comma.

Così rimane stabilito.

Art. 207.

DE BLASIO. Osserva che l'applicazione di misure di sicurezza (che dopo tutto sono una pena accessoria, quantunque di prevenzione) quando per un fatto avvenuto all'estero si proceda o si rinnovi il giudizio nello Stato può fino ad un certo punto ammettersi tuttochè il reato sia avvenuto all'estero; ma che ad una condanna pronunziata all'estero, per un fatto colà avvenuto, si aggiunga alla pena principale anche la misura di sicurezza, per ciò solo che in Italia avvenga il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera, non è punto ammissibile.

Se in Italia non altro procedimento avviene che quello di un giudizio di riconoscimento della sentenza straniera, quando questo riconoscimento sia stato fatto, altro non resta che dare esecuzione alla pena comminata dalla sentenza straniera. Perchè a questa pena dovrà aggiungersi anche la misura di sicurezza che non figurava nè nella legge, nè nella sentenza straniera?

ALOISI. Nota preliminarmente che nè l'articolo in esame, nè alcun altro del Progetto riguarda il caso di esecuzione di pene inflitte con sentenza straniera. Codesta esecuzione non sarebbe ammissibile.

La disposizione del capoverso dell'articolo in esame, alla quale sembra riferirsi il Senatore De Blasio, prevede due ipotesi che per maggior chiarezza terrà distinte: quella di chi, italiano o straniero, si trovi in Italia dopo avere espiato all'estero per un delitto, ivi commesso, una condanna che, se fosse stata pronunciata nello Stato, avrebbe fatto assoggettare il condannato a una misura di sicurezza personale; e quella di chi, parimenti italiano o straniero, si trovi in Italia dopo essere stato prosciolto all'estero per un delitto ivi commesso, e la causa del proscioglimento sia stata tale che, se la sentenza fosse stata pronunciata nello Stato, egli sarebbe stato assoggettato a una misura di sicurezza personale.

Si doveva permettere che tutti costoro, i quali nel primo caso possono essere dei temibili delinquenti abituali o professionali e, nel secondo caso, degli infermi di mente, o dei minori degli anni quattordici, potessero dimorare nel nostro paese, a fianco di onesti cittadini, come se il loro passato non esistesse affatto?

Le più elementari esigenze di prevenzione reclamavano dunque la norma di cui è cenno.

DE BLASIO. In tal caso è meglio procedere all'espulsione dello straniero.

ALOISI. È giusto; l'autorità di pubblica sicurezza potrà sempre provvedere a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Ma l'espulsione non è sempre possibile od opportuna. Se, per esempio, si tratta di minori condannati o prosciolti all'estero, può, nell'interesse loro o delle loro famiglie, essere meno gravoso assoggettarli a misure di sicurezza nello Stato, piuttosto che espellerli. Si rifletta che il provvedimento di espulsione di un minore può talvolta provocare l'esodo dell'intera famiglia, con grave pregiudizio degli interessi economici che questa abbia nello Stato.

Art. 205, 208 e 209.

DE BLASIO. Rileva che secondo l'articolo 208 la persona pericolosa, quantunque non imputabile e non punibile, che avesse, per legittima difesa o per necessità, commesso un fatto punibile, dovrebbe sempre essere sottoposta a misure di sicurezza

Tale principio viola evidentemente quelli proclamati dagli articoli 56 e seguenti.

Sia pur pericoloso quanto si voglia un individuo, quale colpa gli si potrà attribuire se, essendosi trovato in istato di difesa legittima, o nella necessità di salvare la sua vita, ha fatto nè più nè meno di quello che avrebbe fatto ogni altro cittadino onesto? Che importa che sia pericoloso? Doveva come tale farsi uccidere e non salvare la propria esistenza?

ALOISI. In caso di proscioglimento per legittima difesa o per stato di necessità non verrà mai applicata misura di sicurezza; nè potrebbe esserlo.

DE BLASIO. Ritiene che potrà essere applicata per l'articolo 209.

ALOISI. Dissente recisamente da questa interpretazione.

L'inciso « ancorchè non imputabile o non punibile », che si legge nella prima parte dell'articolo 209, non ha che questo significato: che la pericolosità sociale agli effetti della legge penale, e quindi la pericolosità criminale, può essere posseduta anche dai non imputabili e dai non punibili. Trattasi della enunciazione di una regola generale, la cui importanza non può sfuggire ad alcuno. Ma dal fatto che in questo articolo, destinato, come tutti gli altri della stessa Sezione, a dettare la disciplina generale delle misure di sicurezza, si enunci che anche i non imputabili e i non punibili possono essere sottoposti a misure di sicurezza, non è dato desumere che tutti indistintamente i non imputabili o i non punibili, i quali abbiano commesso un reato, debbono perciò stesso essere sottoposti a misura di sicurezza.

Per una regola altrettanto fondamentale, contenuta nell'articolo 205, essi saranno sottoposti a misura di sicurezza se ed in quanto una particolare disposizione stabilisca la specie della misura da applicare, e in quali casi, generalmente determinati in rapporto alla entità del delitto commesso, codesta misura potrà loro essere applicata.

Ora, invano si cercherebbe in questo titolo, o altrove, una disposizione che autorizzi il giudice ad applicare una determinata misura di sicurezza ad una persona che sia stata dichiarata non imputabile per avere agito in istato di necessità o di legittima difesa.

MANGINI. La questione sollevata dal Senatore De Blasio va precisamente risoluta in base all'articolo 205: il principio di legalità vige anche per le misure di sicurezza. Secondo il sistema del Progetto, il giudice non può applicare misure di sicurezza, se non nei casi espressamente preveduti, ossia preveduti da disposizioni specifiche di legge. L'articolo 209 contiene la definizione di ciò che deve intendersi per pericolosità sociale, ma non stabilisce in alcun modo misure di sicurezza.

DE BLASIO. Ma oltre i casi specificamente indicati vi sono quelli derivanti dall'articolo 209.

ALOISI. No. Lo si deve escludere in modo assoluto. Così per i non imputabili e i non punibili, come del resto come per ogni altra persona la quale debba essere sottoposta a misura di sicurezza, occorre volta per volta che vi sia una espressa disposizione di legge la quale preveda l'ipotesi relativa.

DE BLASIO. Allora l'articolo 209 è inutile.

MANGINI. Serve a definire la pericolosità sociale. In sostanza, esso costituisce un limite al giudice, in quanto impedisce che ogni giudice abbia un particolare concetto della pericolosità sociale.

PRESIDENTE. Nota che nell'articolo 208, invece di dire: « fatto preveduto dalla legge come reato », si potrebbe più esattamente dire: « come delitto non colposo », perchè la pericolosità dell'individuo non si può desumere dai reati colposi o dalle contravvenzioni.

ALOISI. Si richiama, ancora una volta, al sistema adottato del Progetto, imperniato sul principio di legalità. A differenza di quel che può verificarsi per i delitti, non per tutte indistintamente le contravvenzioni, anche se punibili con la pena dell'arresto, il contravventore reiterato potrebbe divenire abituale o professionale;

ma soltanto per talune di particolare importanza (ubriachezza abituale, acquisto di cose di sospetta provenienza, giuoco d'azzardo ecc.), per le quali la legge con una particolare disposizione, generalmente inserita nel Libro III, e quindi a proposito delle singole contravvenzioni, indica la specie della misura di sicurezza da applicare. Questa indicazione specifica da parte dello stesso legislatore affida che effettivamente ci si trova in presenza di casi di pericolosità sociale meritevoli della più vigile attenzione agli effetti della prevenzione penale.

PRESIDENTE. Si rende conto che per i contravventori abituali vi sia l'opportunità della misura di sicurezza, ma per i delitti colposi ciò gli sembra eccessivo.

SOLMI. Si associa al Presidente: dicendosi delitto non colposo si limiterebbe l'eccessiva latitudine di questi articoli.

MANGINI. Non si può, a suo avviso, escludere in modo assoluto la pericolosità rispetto ai delitti colposi. Dall'esame delle disposizioni che seguono si vedrà tuttavia come il Progetto abbia in molti casi, ma non in tutti, esclusa l'applicazione di misure di sicurezza nella ipotesi di delitti colposi.

ALOISI. Pensa che si potrebbe ovviare agli inconvenienti temuti da S. E. il Presidente aggiungendo nell'articolo 205 all'inciso: « fuori dei casi della legge preveduti », le parole: « per ciascuna di esse ».

PRESIDENTE. Accetta. Osserva però che si dovrebbero aggiungere anche le parole: « preveduti dal presente Codice ».

ALOISI. Non crede che si possa escludere la possibilità di far funzionare queste disposizioni anche per i delitti preveduti nelle leggi speciali. Del resto tutta la legislazione speciale è in via di revisione, allo scopo di restringerne le previsioni, relative ai delitti, a quelli soltanto che sono ontologicamente tali.

PRESIDENTE. Quanto all'articolo 209, dopo l'aggiunta proposta all'articolo 205 sembra che anche le osservazioni del Commissario De Blasio rimangano da essa assorbite.

Resta stabilito di proporre che all'art. 205 si aggiunga l'inciso: « per ciascuna di esse dal presente codice ».

Art. 210.

PRESIDENTE. Osserva che non è opportuno applicare la misura di sicurezza a chi per esempio abbia tenuto condotta esemplare nei cinque anni successivi al fatto.

ALOISI. L'osservazione di S. E. il Presidente investe la durata dei termini stabiliti nel presente articolo. Non è da escludere a priori che tale durata potrebbe anche essere ridotta; ma occorrerebbe ridurre, in via pregiudiziale, anche la durata minima di talune misure di sicurezza.

Si delibera di far voti al Ministro nei sensi ora indicati.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 22

Seduta del 13 febbraio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputato SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore Generale d'appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

SOMMARIO.

Esame degli art. 211 a 220 (Titolo VIII del Libro I: « Delle misure amministrative di sicurezza) ».

Art. 211.

DE BLASIO. Rileva che le misure di sicurezza possono essere ordinate dal giudice, anche dopo la sentenza, durante il tempo in cui il condannato si sottragga volontariamente alla esecuzione della pena. Neppure questo provvedimento par giusto.

Se è vero che dette misure, come è detto nell'articolo 208, non possono applicarsi se non a chi è socialmente pericoloso, il condannato che tale non fu ritenuto colla sentenza, non può diventarlo, pel solo fatto d'essere riuscito a sottrarsi all'esecuzione della pena, o non costituendosi in carcere, se a piede libero, o evadendo da esso, se detenuto.

Or non si vede come l'un fatto o l'altro possano fornire al giudice quella prova di pericolosità che non esisteva quando ebbe a pronunciare la sentenza.

Il non costituirsi in prigione all'invito dell'autorità per espiar la pena, o l'evadere da essa, non son certo fatti lodevoli, ma neppure son tali da costituire una prova apprezzabile di pericolosità sociale.

Ciò è tanto vero che, in passato, non si è mai adottato alcun provvedimento di rigore a carico del condannato, che per allontanare da sè il calice amaro dell'espiazione, o s'era dato alla latitanza, o era fuggito dal carcere, senza però usar violenza alle persone o sulle cose mediante effrazione, o altrimenti.

Il sentimento di libertà è connaturale al cuore umano e non dovrebbe mai considerarsi come elemento morale di dolo e di criminosità. E per ciò appunto il Codice ora vigente non punisce l'evasione, se non quando vi sia il concorso della violenza verso le persone, o la frattura.

Ma, quando pure la si volesse punire pel solo fatto della disobbedienza alla legge, questa disobbedienza non potrà mai assurgere ad elemento di perversità e a prova di pericolosità.

Sembra poi troppo ampia la facoltà data al giudice nell'ultimo comma, di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra che era stata applicata con la sentenza. E tanto più grave parrà questa disposizione, ove si consideri che essa ha come fondamento gli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti (durante l'esecuzione della pena) dal personale di custodia e non direttamente dal magistrato, il quale, come è facile comprendere, non avrà altri elementi di convinzione che i rapporti informativi e le proposte delle direzioni degli stabilimenti penali.

ALOISI. Assicura il Senatore De Blasio che vi sarà un apposito giudice, che si chiamerà giudice di sorveglianza, esclusivamente incaricato dell'applicazione delle misure di sicurezza. Il Codice di Procedura penale detterà naturalmente anche la disciplina dell'attività di questo giudice. A base di tale attività sta il principio che ogni suo provvedimento non potrà essere preso che in contraddittorio della persona, alla quale esso si riferisce: integrerà la detta disciplina la garanzia di un duplice gravame. Quanto alle informazioni del direttore del carcere, certo esse costituiranno uno degli elementi di giudizio, anzi un elemento prezioso di giudizio, come quelle che provengono da funzionari veramente benemeriti della pubblica amministrazione; ma esse non potranno essere decisive.

PRESIDENTE. Dato che il giudice, secondo la proposta della Sottocommissione sull'articolo 205, potrà applicare la misura di sicurezza soltanto nei casi per ciascuna di esse prevedute, chiede se la misura detentiva, che a norma dell'ultima parte dell'articolo 211 può sostituirsi ad altra non detentiva, non debba essere anch'essa determinata caso per caso dalla legge.

Sarebbe grave infatti che un individuo giudicato meritevole di essere assoggettato alla libertà vigilata potesse senz'altro essere assegnato alla colonia agricola, sol perchè abbia dato luogo a qualche incidente, nella vita carceraria, che deve precedere l'applicazione della misura. Il passaggio da una misura all'altra si comprende solo in caso di infrazione della libertà vigilata; pertanto ritiene che si debba qui precisare che al passaggio si fa luogo quando la misura detentiva sia prevista espressamente dalla legge.

ALOISI. Crede che una maggiore specificazione della norma, contenuta nel citato capoverso, non vulnererebbe il sistema.

PRESIDENTE. Ritiene quindi che la Sottocommissione possa pregare il Ministro di armonizzare l'ultimo capoverso dell'articolo 211 con l'articolo 205 modificato secondo il voto della Sottocommissione stessa, e cioè che i casi in cui una misura detentiva può essere sostituita ad altra non detentiva debbano essere sempre determinati specificamente dalla legge.

DE BLASIO. In via subordinata si associa.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Sul n. 1 dello stesso articolo 211, non vede come, ad esempio, si possa applicare la libertà vigilata ad un latitante.

ALOISI. Gli si sarebbe dovuta applicare nella sentenza di condanna; il giudice omise allora di provvedere; provvede in seguito e, poichè bisognava pure fissare un termine, così si è stabilito che nel caso di latitanza del condannato, egli abbia tempo per emanare il provvedimento fino a che dura la latitanza. È una norma sussidiaria a quella per la quale il giudice è autorizzato, nel caso di condannato presente, a emanare il provvedimento fino a che il condannato medesimo espia la pena.

Del resto il latitante per lo stesso fatto della latitanza dimostra un sintomo di maggiore pericolosità.

PRESIDENTE. Ma la misura gli si potrà applicare dopo l'arresto; ordinarla prima può sembrare una irrisione.

Si dovrebbe quindi stabilire che la misura di sicurezza potrà essere ordinata, per il latitante, dopo la cattura.

Così rimane stabilito.

DE BLASIO. Trova eccessiva l'applicazione di una misura di sicurezza ad un condannato che evada senza violenza e senza effrazione: il Progetto infatti non richiede più per il reato di evasione questi due estremi, punendo anche chi se ne va perchè trova le porte aperte.

ALOISI. Non la sola norma in esame, ma tutto il Progetto è inspirato ad un senso di giusto rigore verso coloro che si sottraggono alla giustizia.

Ma codesto orientamento non sembra che possa avere alcuna influenza rispetto alla giustificazione della norma in questione, la quale nel sistema del Progetto, inquadrata come essa è tra le altre disposizioni relative al termine dato al giudice per applicare una misura di sicurezza, risponde ad altre esigenze, attinenti, più che altro, al regolamento di questo pubblico servizio. A parte queste considerazioni, la proposta formulata da S. E. il Presidente è tale di per sè stessa che per verità non si potrebbe esitare a seguirla; ma essa involge una fondamentale questione di principio. Le misure di sicurezza, le quali debbono seguire l'espiazione di una pena, debbono essere applicate al tempo della condanna e quindi con la relativa sentenza, ovvero al termine dell'espiazione della pena? In favore dell'uno come dell'altro sistema militano valide ragioni. Il secondo sistema presenterebbe il vantaggio di permettere al giudice di rendersi conto della personalità del delinquente, quale essa realmente è al tempo in cui la misura di sicurezza deve essere eseguita, e quindi tenuto conto eventualmente dell'efficacia che il condannato può avere risentito dall'esecuzione della pena. Il primo sistema ha innegabili vantaggi pratici, ai quali una legislazione, sopra tutto in un primo esperimento, come l'attuale, non può rinunciare. Il Progetto ha adottato un sistema che potrebbe dirsi eclettico. Sotto questo riflesso vanno considerate le disposizioni dell'articolo 211.

MANGINI. I numeri primo e secondo dell'articolo 211 funzionano come limite al rigore dei principî, i quali vorrebbero, forse, che le misure di sicurezza potessero essere applicate in ogni tempo, successivamente alla sentenza di condanna o di proscioglimento, quando il giudice abbia omesso d'ordinarle con la sentenza medesima, ovvero non le abbia ordinate per difetto di elementi sufficienti allo stato degli atti. Entro i limiti stabiliti dalla legge, spetterà al giudice di sorveglianza, a ciò espressamente delegato, l'applicazione facoltativa delle misure di sicurezza, con le garanzie alle quali già si è accennato.

La dichiarazione di abitualità e di professionalità può, invece, essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (art. 113).

PRESIDENTE. Rileva che nei casi del primo capoverso dell'articolo 211 la misura di sicurezza può, non deve, essere ordinata.

DE BLASIO. Insiste nei suoi rilievi.

PRESIDENTE. Chiede chiarimenti sul n. 2.

ALOISI. Si riporta alle considerazioni precedenti.

Il Progetto non ha voluto dare un potere sconfinato al giudice autorizzandolo ad applicare in ogni tempo le misure di sicurezza conseguenti a una dichiarazione di proscioglimento, come nel caso d'infermità mentale. Se il giudice non ha provveduto nella sentenza di proscioglimento o successivamente, entro un termine che è commisurato a quello della durata minima della misura di sicurezza che egli avrebbe dovuto applicare, subentrano le ordinarie misure di polizia.

DE BLASIO. Ritiene che tutte le misure di sicurezza dovrebbero essere applicate dall'autorità politica; il giudice deve giudicare, non vigilare sui condannati e sulla esecuzione delle pene.

SOLMI. L'applicazione da parte del magistrato costituisce una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Tutto il progresso sta nell'applicazione giudiziaria delle misure di sicurezza.

Art. 212.

DE BLASIO. Manifesta lo stesso avviso già espresso circa la detenzione preventiva, e cioè che il tempo dell'applicazione preventiva delle misure di sicurezza venga computato nella durata minima di essa.

PRESIDENTE. Se si tratta di un ammalato, è bene che sia ricoverato in una casa di cura.

ALOISI. Nota che il ragionamento del Senatore De Blasio è fondato sul presupposto che la misura di sicurezza sia una pena, mentre qui si tratta di commisurare la durata della misura di sicurezza al bisogno, che colui al quale è stata applicata tuttora presenti, di essere sottoposto al trattamento relativo. La restrizione della libertà personale va considerata come un aspetto secondario nel sistema delle misure di sicurezza.

Art. 213 e 214.

PRESIDENTE. Come ha già rilevato nella sua relazione, in sostanza l'individualizzazione delle misure di sicurezza si raggiunge attraverso le successive revisioni. L'indeterminatezza pertanto non rimane che una dichiarazione formale di principio. Ma appunto perchè nella sostanza questo, che potrebbe sembrare un pericolo, non sussiste, sarebbe preferibile rinunciare all'enunciazione di un principio generale che non trova riscontro nell'applicazione pratica.

ALOISI. Osserva che l'indeterminatezza della durata è una delle caratteristiche principali, per cui le misure di sicurezza si distinguono dalle pene.

SOLMI. Questo lo dirà l'interprete: non occorre che lo dica il Codice.

DE BLASIO. L'articolo è di una gravità enorme, poichè dà facoltà al giudice di tener soggetto a misure di sicurezza, per tutta la vita, chi ha riportato una sola condanna e sia considerato come persona pericolosa.

Il provvedimento è logico, ove si obbietti che la società ha il diritto di difendersi da simili persone; ma bisogna pur considerare che i criteri della pericolosità sono così elastici da destar gravi apprensioni che essi siano applicati senza cadere in errore.

Si tenga anche presente che il riesame dello stato di pericolosità, per quanto diligentemente si voglia fare, non potrà avere, il più delle volte, come base, che informazioni e rapporti, e non elementi processuali discussi nella solennità di un giudizio.

Un'altra osservazione può farsi su questo articolo ed è la seguente:

Nel capoverso è detto che la revoca delle misure di sicurezza non può essere ordinata, se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna di dette misure.

Questa disposizione impedisce al giudice di revocarla, quando fosse dimostrato, in modo evidente, che lo stato di pericolosità sia cessato, o, più ancora, che non ebbe mai esistenza, e per un mero errore, fu riconosciuto in sentenza.

Non comprende per quale ragione, contro la evidenza inoppugnabile dei fatti accertati, debba aver vigore la presunzione (quasi direbbe divinatoria) che la pericolosità non possa cessare prima che trascorra il tempo di un anno o due, secondo la qualità della misura adottata.

Non è ammissibile che una presunzione legale valga ad annullare la indiscutibile verità di un fatto, con danno inevitabile della libertà individuale.

PRESIDENTE. Sul capoverso dell'articolo 213, nota che, se uno è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione, cui devono poi seguire due anni di colonia, se

egli durante l'espiazione della pena detentiva si sia ammalato in modo tale da eliminare completamente la presunzione di pericolosità, sarebbe umano e giusto che non fosse più sottoposto anche all'esecuzione della misura di sicurezza.

ALOISI. L'ipotesi prospettata da S. E. il Presidente può indubbiamente verificarsi in pratica, ma essa sembrò talmente eccezionale che non si ritenne di doverne fare oggetto di speciale previsione. Fa presente tuttavia che il Progetto non ha mancato di prevedere nell'articolo 210, e particolarmente nel secondo capoverso, talune ipotesi, che molto si avvicinano a quella prospettata da S. E. il Presidente. Così ha stabilito che debba cessare la pericolosità presunta e si debba invece far luogo ad accertamento della pericolosità quando dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento al giorno in cui la misura di sicurezza, in precedenza applicata, debba essere effettivamente eseguita, siano trascorsi, secondo la gravità dei casi, cinque o dieci anni. L'ipotesi prospettata da S. E. il Presidente porterebbe a risolvere il seguente quesito: anche nei casi di pericolosità non presunta dalla legge, ma accertata dal giudice, si deve procedere a nuovo accertamento di pericolosità quando dalla data del provvedimento, col quale la misura di sicurezza venne applicata, al giorno in cui tale misura dovrebbe essere effettivamente eseguita sia decorso un determinato periodo di tempo ovvero siano intervenuti fatti nuovi che rendano palese la non necessità dell'esecuzione della misura di sicurezza? Comunque, è da tener presente che il Progetto ha ritenuto di dovere stabilire, per ciascuna misura di sicurezza personale, una durata minima, come condizione indispensabile per la sua efficacia, e insieme come periodo di esperimento, durante il quale la persona sottoposta a misura di sicurezza è chiamata a dar prova del suo progressivo riadattamento alla vita sociale.

DE BLASIO. Ma se i fatti dimostrano che non ve n'è bisogno!

ALOISI. Bisognerebbe augurarselo; purtroppo l'esperienza dimostra il contrario. Il penitenziario non è il luogo più adatto per rendersi conto, con una relativa sicurezza, che il recluso si sia riadattato alla vita sociale.

SOLMI. La relazione avverte che la misura di sicurezza riuscirebbe inefficace se adottata per un periodo di tempo inferiore a determinati limiti.

PRESIDENTE. Ciò si comprende per quelle non detentive, ma non per quelle detentive, che seguono un lungo periodo di reclusione, durante il quale l'individuo o per vecchiaia o per malattia può venire a trovarsi in uno stato da non potersi più assolutamente considerare pericoloso.

SOLMI. Ritiene che la prima parte dell'articolo 213 possa essere così modificata: « Le misure di sicurezza non possono essere revocate se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte ».

Si toglierebbe così l'indeterminatezza, eliminando gli inconvenienti prospettati dal Presidente, senza vulnerare il sistema.

Quanto al capoverso potrebbero sostituirsi alle parole: « in niun caso » le parole « di regola », lasciando così al giudice la facoltà di derogare alla regola.

ALOISI. Teme che questo possa essere l'arbitrio degli arbitrî.

PRESIDENTE. Ritiene che si possano sopprimere le parole « in niun caso »: ed aggiungere le parole: « salvo che si tratti di misura detentiva che segua una pena detentiva di durata non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

DE BLASIO. Insiste nelle sue osservazioni; in via subordinata si associa alla proposta del Presidente.

ALOISI. Ritiene che la norma suggerita dal Presidente potrebbe essere inserita nell'articolo 210, che disciplina la revisione dello stato di pericolosità.

Così rimane stabilito, approvandosi nello stesso tempo la proposta di modificazione della prima parte dell'articolo.

Art. 215.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 216.

DE BLASIO. Propone, sull'ultimo capoverso, di sostituire alle parole: « in tutto o in parte la pena dell'ergastolo », le parole: « o la pena dell'ergastolo sia stata ridotta ».

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Non crede opportuna l'assegnazione ad una colonia agricola in caso di commutazione della pena di morte o di quella dell'ergastolo: potrebbe sembrare un correttivo della grazia sovrana, la qual cosa è da evitare.

DE BLASIO. Si associa.

PRESIDENTE. La Sottocommissione è quindi d'accordo nell'opinare che in caso di indulto o grazia non si possa rendere praticamente vana la concessione Sovrana con l'applicazione di una misura detentiva, la quale contrasterebbe col beneficio stesso. Perciò l'articolo dovrebbe essere modificato.

Così rimane stabilito.

Art. 217.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 218.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 219.

DE BLASIO. Osserva che questa non è materia da disciplinarsi nel Codice penale.

PRESIDENTE. Crede che il regime di questi stabilimenti dovrebbe essere determinato con decreto reale, ma alcuni caratteri generali è bene che sieno annunciati nel codice, per la loro maggiore fissità.

MANGINI. Sarà provveduto con il Regolamento penitenziario.

Art. 220.

DE BLASIO. L'articolo stabilisce che, nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottragga volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Osserva che, se si è sottratta senza far violenza nè alle persone nè alle cose, vuol dire che era malamente custodita. Or se, cedendo al desiderio di libertà che alberga nel cuore di ogni uomo, si allontanò dallo stabilimento, è un po' troppo duro che ricominci ad applicarsi daccapo la misura di sicurezza.

MANGINI. Dato che non si è ritenuto opportuno considerare come delitto la inosservanza della assegnazione a una colonia agricola e del ricovero in un riformatorio giudiziario, quella stabilita dal Progetto è, forse, l'unica sanzione veramente efficace. La inosservanza è un sintomo che la pericolosità non è cessata, e perciò appare giustificata la nuova decorrenza del periodo minimo di durata.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

1ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 23

Seduta del 14 febbraio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: senatori DE BLASIO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FERA e SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto Procuratore Generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Esame degli art. 221 a 247 (Titolo VIII del Libro I: « Delle misure amministrative di sicurezza »).

Art. 221.

PRESIDENTE. Sul n. 4 del secondo capoverso nota che l'espulsione dello straniero dallo Stato costituisce, secondo il Progetto, misura di sicurezza, ma continuerà ad essere applicata anche come provvedimento di polizia a norma della legge di pubblica sicurezza.

Rileva poi che il Progetto non indica precisamente in che cosa consista la libertà vigilata, mentre è questa la misura che desta le maggiori preoccupazioni, tanto più che, a norma dell'ultimo capoverso di questo articolo, quando non sia indicata la specie della misura di sicurezza, sarà di regola disposta la libertà vigilata, salvo che, trattandosi di condannato per delitto, il giudice non creda di disporre l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

DE BLASIO. Si associa al Presidente, tanto più che la libertà vigilata è affidata alla pubblica sicurezza.

DE MARSICO. L'autorità di pubblica sicurezza è solo organo esecutivo: la disciplina della libertà vigilata appartiene al giudice.

MANGINI. È il giudice, e non l'autorità di pubblica sicurezza, che impone le prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Alla pubblica sicurezza spetta soltanto la sorveglianza. Volutamente l'articolo 234 non contiene maggiori precisazioni, appunto per dare al giudice la possibilità di adattare il contenuto della vigilanza alla diversa personalità e pericolosità di coloro che debbono esservi sottoposti. Rileva poi come la trasgressione alla libertà vigilata non costituisca, secondo il Progetto, reato, ma possa soltanto dar luogo alla aggiunzione della cauzione di buona condotta, e, nel caso di particolare gravità o di ripetizione della trasgressione, alla assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (articolo 237).

PRESIDENTE. Emenderebbe la disposizione dell'ultimo capoverso nel senso che quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, si possa ordinare la cauzione di buona condotta, senza ricorrere sempre alla libertà vigilata.

ALOISI. Fa presente che la cauzione di buona condotta, misura di sicurezza patrimoniale, sarebbe provvedimento troppo mite e ad ogni modo non sempre applicabile, per le condizioni economiche di chi dovrebbe prestarla o per la impossibilità di trovare un fidejussore, a norma dell'articolo 243. In tal caso, il giudice dovrebbe, per l'articolo 244, sostituirvi la libertà vigilata, sicchè si verrebbe a stabilire, praticamente, un trattamento di favore per gli abbienti.

PRESIDENTE. Dà atto che la Sottocommissione è d'accordo nel proporre che, quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice possa applicare o la cauzione di buona condotta, o la libertà vigilata od altra delle misure indicate nel secondo capoverso dell'articolo 221.

Così rimane stabilito.

Art. 222.

DE BLASIO. Trova eccessiva la facoltà data al giudice col n. 3, temendo che la sostituzione di una misura detentiva ad altra non detentiva, durante l'esecuzione della pena, possa dipendere da incidenti della vita carceraria, cioè dalla condotta del detenuto e, in definitiva, dalle informazioni dell'autorità preposta al carcere.

ALOISI. Si riporta alle dichiarazioni fatte in una delle sedute precedenti e dichiara ancora una volta che le preoccupazioni del Senatore De Blasio, a questo proposito, non sono fondate poichè il Codice di procedura penale disciplinerà le garanzie per l'applicazione delle misure di sicurezza da parte del giudice di sorveglianza.

DE MARSICO. Si supponga che ad un tale sia applicata con la sentenza una misura di sicurezza non detentiva, per esempio, il divieto di frequentare le osterie; mentre espia la pena, si scopre che è un intossicato: perchè mandarlo in una colonia agricola, anzichè in una casa di cura?

ALOISI. Provvede l'ultimo capoverso dell'articolo 225.

DE MARSICO. L'articolo 225 si applica solo nel momento della sentenza; nel caso da lui prospettato si è invece nella fase di esecuzione della pena.

ALOISI. L'articolo 225 può essere applicato anche durante l'esecuzione della pena, in base all'articolo 211.

PRESIDENTE. L'articolo 222 si riferisce ai condannati in espiazione di pena. Se durante l'esecuzione della pena, a cui dovrebbe far seguito il divieto di frequentare le osterie, si accerta che la causa del delitto non fu l'alcool, e che pertanto la misura di sicurezza ordinata riuscirà vana, in questo caso il giudice potrà ben sostituirla con un'altra più efficace.

DE MARSICO. Il caso da lui prospettato è diverso. Se durante l'espiazione della pena si accerta che trattasi di un intossicato, nonostante ciò il condannato, per il n. 3 dell'articolo 222, dovrebbe fatalmente essere assegnato alla colonia agricola.

MANGINI. Fa presente che la colonia agricola è riservata esclusivamente ai maggiori di età sani di mente, e perciò deve escludersi, come risulta da tutto il sistema del Progetto, che vi possa essere assegnato, in quanto tale, un intossicato cronico, ossia un malato.

DE MARSICO. Allora vi è difetto di coordinamento fra l'articolo 222 e gli altri articoli.

PRESIDENTE. Crede che il n. 3 debba formare oggetto di una disposizione generale.

ALOISI. V'è già l'articolo 211, ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Allora il n. 3 dell'articolo 222 potrebbe essere soppresso.

Così rimane stabilito.

Art. 223.

PRESIDENTE. Ritiene che sarebbe opportuno modificare la dizione dell'articolo, stabilendo anzitutto, con una disposizione generale, che la durata minima della assegnazione è di un anno, e poi, come eccezione, che la durata minima è di due, tre o quattro anni, rispettivamente, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

ALOISI. Rileva che la colonia agricola e la casa di lavoro costituiscono una misura predisposta specialmente per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza: il caso del capoverso costituisce, in un certo senso, una eccezione.

La proposta del Presidente è approvata.

Art. 224.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 225.

DE BLASIO. Gli sembra assai rigorosa la disposizione nel secondo capoverso, con cui si stabilisce che la pericolosità possa accertarsi anche se si tratti di delitto colposo, o di semplice contravvenzione punibile con pena detentiva, e possa, conseguentemente, dar luogo al ricovero in una casa di cura, o di custodia, per un tempo non inferiore a sei mesi, o, nella migliore delle ipotesi, alla libertà vigilata.

ALOISI. Rileva che, mentre per i delitti dolosi punibili con pena detentiva grave la pericolosità è presunta, per i reati dolosi punibili con pena detentiva meno grave e per tutti i reati colposi punibili con pena detentiva, la pericolosità deve essere accertata volta per volta dal giudice.

DE MARSICO. Non divide il timore del Commissario De Blasio: uno chauffeur che commette continue contravvenzioni, perchè dedito all'oppio, è senza dubbio pericolosissimo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « può essere » anzichè « è ricoverato ».

ALOISI. Una volta che il giudice ha accertato la pericolosità, non riterrebbe conveniente lasciare in sua facoltà l'assoggettamento alla misura di sicurezza.

PRESIDENTE. Ma per i delitti colposi la pericolosità non è mai presunta.

ALOISI. Appunto perchè la pericolosità deve essere accertata, sarebbe non opportuno ammettere che il giudice, pure avendo accertato la pericolosità, non applichi la relativa misura di sicurezza.

DE MARSICO. Ritiene che l'articolo dovrebbe essere reso più svelto e chiaro.

PRESIDENTE. Nota che i sordomuti, in seguito ai grandi progressi raggiunti nel campo della rieducazione, hanno fatto presente la loro viva aspirazione di non essere trattati come deficienti, ciò che li umilia senza ragione. Ora anche questo articolo stabilisce una stigmate di inferiorità psichica, perchè per il solo fatto del sordomutismo si deve entrare in una casa di cura.

MANGINI. Osserva che nell'articolo 225 non funziona come causa del ricovero il fatto puro e semplice di essere sordomuto: il sordomutismo influisce solo in quanto sia stato causa di imputabilità grandemente scemata, ai sensi dell'articolo 99.

ALOISI. Ricorda che, per l'articolo 99, il quale innova profondamente al sistema del Codice vigente, bisogna accertare volta per volta se il sordomuto sia non imputabile, ovvero abbia imputabilità diminuita. Perchè il sordomuto sia non imputabile, occorre che non abbia capacità di intendere o di volere. In questo senso si può ben dire che i desiderî dei sordomuti sono stati dal Progetto accolti.

Si delibera di richiamare l'attenzione del Ministro sul bisogno di chiarificazione dell'articolo in esame.

Art. 226.

DE BLASIO. Secondo questo articolo, l'ordine di ricovero del condannato in una casa di cura o di custodia è eseguito di regola dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata.

Trattandosi di curare una infermità psichica del condannato, pare giusto che la cura della malattia debba precedere la espiazione della pena restrittiva, e pertanto non si dovrebbe lasciare in facoltà del giudice di disporre che in tanto la cura avvenga prima, in quanto sia ciò consigliato dalle particolari condizioni psichiche del condannato.

Ed inoltre il tempo trascorso nella casa di cura dovrebbe detrarsi dalla pena restrittiva. Invece l'ultimo capoverso dell'articolo stabilisce proprio il contrario, stabilisce cioè che il condannato dimesso dalla casa di cura o di custodia è sottoposto alla esecuzione della pena. Per tal modo, la espiazione della pena può essere protratta a tempo indeterminato pel solo fatto che il condannato è affetto da una malattia psichica, il che non è umano nè giusto.

DE MARSICO. Si associa.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire nel secondo capoverso: « non di meno il giudice può disporre che il ricovero venga eseguito prima », sopprimendo l'inciso: « tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica ».

DE MARSICO. Rileva che alcuni progetti stranieri contemplano a questo proposito anche la sostituibilità per intero della misura di sicurezza alla pena.

Si augura che lo stesso sistema sia adottato in Italia.

ALOISI. Il Progetto ha voluto tenere rigorosamente distinte le misure di sicurezza dalle pene, escludendo pertanto qualsiasi possibilità di sostituzione.

DE MARSICO. È convinto che questa pregiudiziale dovrà cadere.

PRESIDENTE. Si potrebbe capovolgere la norma, nel senso che normalmente, nel caso dell'articolo 225, si esegua prima la misura di sicurezza. In questo senso la Sottocommissione potrebbe accettare la prima parte del voto del Commissario De Blasio, cui si è associato il Commissario De Marsico.

Così rimane stabilito.

Art. 227.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 228.

PRESIDENTE. Chiede chiarimenti sull'ultimo capoverso.

ALOISI. Se il minore degli anni 14 risultasse infermo di mente, sarà inviato al manicomio, e non al riformatorio giudiziario.

DE MARSICO. Il capoverso dice: « trovandosi in alcuna delle condizioni ivi indicate ». Sopprimerebbe anzitutto la parola « ivi », trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo articolo. Quanto al merito, osserva che si deve versare in tema di proscioglimento. Ora, se per i minori degli anni 14 non vi è azione penale, come si può parlare di proscioglimento ? Nota poi che secondo questo articolo chi abbia commesso un reato colposo e sia prosciolto per intossicazione alcoolica, non è sottoposto a misure di sicurezza se la pena stabilita non è superiore ai due anni, mentre per l'articolo 225 chi beneficierà soltanto di una diminuzione di pena sarà sempre sottoposto a misura di sicurezza.

ALOISI. Fa presente che nel caso di infermi di mente, i quali abbiano commesso infrazioni lievi, nulla vieta che essi siano inviati al manicomio comune. L'internamento

in un manicomio giudiziario potrebbe essere misura eccessivamente rigorosa e quindi odiosa.

DE MARSICO. Sta bene, ma la norma contenuta in questo articolo e quella del n. 225 n. 3, dovrebbero essere meglio coordinate.

DE BLASIO. L'articolo dispone così: « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool ecc. è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni ».

Il primo capoverso poi protrae la durata minima del ricovero nel manicomio a dieci anni se, per il fatto commesso, la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Da ciò deriva che, se anche il condannato guarisca dalla infermità, deve, ciò non ostante, rimanere nel manicomio per dieci anni. Or sembra una vera e propria crudeltà tenere fra i pazzi chi ha riacquistato la capacità di intendere e di volere.

Si capisce bene da chi ha esperienza di cose giudiziarie che delle volte alcune assoluzioni sono ingiustamente accordate, in base ad un preteso, non esistente, vizio di mente, specialmente dai signori giurati per delitti che abbiano un movente passionale. Ma la legge, non per questo, deve servirsi di rappresaglie, che potrebbero esporre l'imputato assolto al pericolo di impazzire davvero o di ridiventare pazzo se guarito, dopo l'assoluzione per infermità mentale.

Si capirebbe, in quei casi, l'applicazione delle misure di sicurezza, non mai il ricovero in una casa di pazzi.

Il secondo capoverso stabilisce che nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. Ciò è quanto dire che il tempo decorso durante il ricovero non si detrae dalla pena restrittiva che si dovrà scontare, nonostante che il ricovero in quel luogo di dolore sia anch'esso una restrizione alla libertà individuale, per quanto abbia lo scopo di curare e non di punire.

Un'altra circostanza, e pure anch'essa degna di esser rilevata, è la seguente: dal confronto tra gli articoli 228 da un lato, e 93 dall'altro, traspare un inconveniente che è opportuno tener presente. Nell'articolo 93 è detto: « Non è imputabile il minore che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni ». Nell'ultimo capoverso dell'articolo 228 si stabilisce che le disposizioni di detto articolo si applicano anche ai minori di quattordici anni, che trovansi in alcune delle condizioni ivi indicate, e cioè che il colpevole sia stato prosciolto per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, o per sordomutismo.

In tali condizioni il giudice ne deve ordinare il ricovero in un manicomio giudiziario per un periodo di tempo che può, nei casi più gravi, essere della durata minima di dieci anni.

Viceversa, se detto minore non è nè infermo, nè alcoolizzato, nè sordomuto, non è punto soggetto al ricovero nel manicomio, ed è inimputabile.

Soltanto, qualora fosse pericoloso, si potrebbe ordinarne il ricovero in un riformatorio per un tempo non minore di cinque anni. La conseguenza è che se il minore ha coscienza del male che ha fatto, non è imputabile, e se pericoloso può esser bensì ricoverato in un riformatorio, ma per un periodo il cui minimo è di soli cinque anni, sempre che il fatto commesso sia gravissimo. Il minore, invece, che ha la mente menomata dal sordomutismo, o dall'alcool, o da sostanze stupefacenti può essere ricoverato, ancorchè non pericoloso, per un periodo non minore di dieci anni, con l'obbligo di restarvi, anche se guarisca dalla malattia mentale per la quale ne fu ordinato il ricovero. E pertanto, chi ha coscienza di ciò che ha fatto è trattato con minor rigore di chi è soggetto ad una infermità psichica.

Ciò non sembra giuridicamente esatto.

ALOISI. Fa presente al Sen. De Blasio che il Progetto parte dal presupposto che colui il quale fu internato in un manicomio giudiziario perchè prosciolto per infermità di mente dall'imputazione di un gravissimo delitto, fosse realmente infermo di mente al tempo del commesso delitto. Ciò stante, cadono le preoccupazioni manifestate dal senatore De Blasio in ordine all'eccessiva durata minima di questa misura di sicurezza. Si guarisce difficilmente e forse incompletamente dalla pazzia; questa dolorosa verità scientifica acquista maggiore risalto, quando si rifletta che per dar luogo alla misura di sicurezza in questione, la pazzia deve essere stata non soltanto completa, ma deve avere rivestito una forma così acuta, da spingere l'infermo a commettere un grave delitto. Si potrà forse tacciare di eccessivo rigore il Progetto, quando nell'interesse della sicurezza sociale esige che l'infermo rimanga nel manicomio un periodo piuttosto lungo, durante il quale egli dovrà essere curato, e, se avrà raggiunto la guarigione, dovrà dare al giudice prove manifeste e assolutamente tranquillanti che egli quando sarà restituito in seno alla società, non commetterà nuovi delitti? Si noti che l'infermo di mente, il quale ha commesso un grave delitto, non è paragonabile a qualsiasi altro infermo di mente, che nulla di male ha fatto alla società: il manicomio giudiziario non è da equiparare a qualsiasi altra casa di cura per infermi di mente. Non si dimentichi che un grave delitto è stato commesso e che la società ha il diritto e il dovere di scongiurare la possibilità che altri e forse non meno gravi delitti vengano commessi dalla stessa persona. Non punizione dunque, perchè questa sarebbe assolutamente inconcepibile; ma prevenzione con mano ferma, per quanto con intelletto di profonda pietà per questi infelici.

PRESIDENTE. Ritiene che la disposizione si inspiri ad un criterio di opportunità, determinato da taluni verdetti di giurati; ma, se l'infermo guarisca per avventura entro i sei mesi, non si vede perchè debba rimanere ricoverato dieci anni.

ALOISI. La legge presume che occorra un periodo abbastanza lungo di internamento perchè un infermo di mente così pericoloso possa dare prova, dato che guarisca, di essersi completamente riadattato alla vita sociale.

PRESIDENTE. Ma basta il minimo normale come misura iniziale. Se poi l'infermo non sarà ancora guarito il giudice potrà prorogare il termine. D'altra parte, se con la riforma della giuria quei tali verdetti non si verificheranno più, il rimedio escogitato per ragioni di opportunità non avrebbe più ragione di essere.

SOLMI. Si associa.

PRESIDENTE. Non essendovi validi motivi per sancire deroghe alla durata minima stabilita dal Progetto, il primo capoverso dell'articolo in esame dovrebbe essere soppresso: in via subordinata, il periodo di dieci anni, stabilito in detto capoverso, dovrebbe essere notevolmente ridotto.

Sull'ultimo capoverso la Sottocommissione fa rilevare che non potendo i minori di anni 14 essere sottoposti a procedimento per effetto della loro età e non applicandosi quindi ad essi la prima parte dell'articolo, occorre modificare la dizione del capoverso stesso.

Così rimane stabilito.

Art. 229.

DE MARSICO. Trova eccessivo che il minore non imputabile possa rimanere nel riformatorio fino a 21 anni.

MANGINI. Il ricovero dei minori in un riformatorio può essere ordinato fino ai 18 anni; ma può darsi che il minore, oltrepassati i 18 anni, sia tuttora pericoloso. Si è pensato che convenisse, in tal caso, ammettere la possibilità di tenerlo nel riformatorio fino agli anni 21, per evitargli i danni che gli potrebbero derivare dall'invio in una colonia agricola o in una casa di lavoro. Quando la misura debba

essere applicata o eseguita dopo gli anni 21, il giudice potrà applicare la libertà vigilata o la colonia.

DE MARSICO. Teme che mandando in un riformatorio giovani di 17 anni vi si introducano elementi di corruzione per gli altri ricoverati.

ALOISI. Fa presente che vi saranno sezioni speciali.

Art. 230.

PRESIDENTE. Sul primo capoverso ritiene che il ricovero del minore nel riformatorio debba essere ordinato, in caso di delitto punito con la reclusione, quando questa non sia inferiore ai cinque anni, e non già a tre, altrimenti la misura di sicurezza può riuscire spesso di maggior durata della pena che il minore avrebbe avuto se fosse stato maggiore dei 14 anni.

Ritiene che la Sottocommissione possa far voti in tal senso.

Così rimane stabilito.

Art. 231.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 232.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa modificare la dizione dell'articolo aggiungendo le parole: « Quando, durante l'esecuzione delle misure di sicurezza, il minore raggiunga gli anni 21, il giudice ecc. » Il pensiero della disposizione è chiaro; non altrettanto la dizione.

Così rimane stabilito.

Art. 233.

PRESIDENTE. Invece di « particolarmente pericoloso », direbbe, nel secondo capoverso, « specialmente pericoloso ».

Così rimane stabilito.

Art. 234.

PRESIDENTE. Poichè dalla dizione della prima parte potrebbe sembrare che il giudice abbandoni la sorveglianza alla pubblica sicurezza, rileva che è ben chiaro invece che il giudice dovrà interessarsi anch'egli ai modi di esecuzione di questa misura di sicurezza.

Nota poi che il terzo capoverso non riesce a caratterizzare i modi con i quali deve essere esercitata la vigilanza.

SOLMI. Chiede se la pubblica sicurezza possa imporre prescrizioni diverse da quelle imposte dal giudice.

MANGINI. Ciò è escluso dalla dizione dell'articolo 234. L'autorità di pubblica sicurezza potrà soltanto proporre al giudice di modificare le prescrizioni.

PRESIDENTE. Rileva che la Sottocommissione desidera sia esplicitamente dichiarato che il giudice è tenuto ad esercitare la sua vigilanza sul modo come è eseguita la libertà vigilata. È una quistione di principio, che attiene a tutto il sistema del Codice.

DE BLASIO. Teme gli eventuali eccessi che potrebbero commettersi nel dare esecuzione alla misura di sicurezza.

ALOISI. Deve escluderli in modo assoluto. L'autorità di pubblica sicurezza ha oggi raggiunto, per virtù di ordinamenti come per il valore degli uomini che la

rappresentano, tale un grado di organizzazione e così eccellente funzionamento, da affidare completamente sulla volenterosa e proficua cooperazione, che essa presterà, anche in materia così delicata, all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Si potrebbe affidare la sorveglianza ai Comitati di patronato, sempre sotto la vigilanza del giudice.

DE MARSICO. Si associa.

ALOISI. Fu esaminata questa possibilità nel corso dei lavori preparatori, sebbene per ragioni diverse da quelle testè accennate, e venne esclusa.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa segnalare all'onorevole Ministro anche questo voto della Sottocommissione.

Così rimane stabilito.

Art. 235.

DE MARSICO. Ritiene che per i delitti politici, in luogo della libertà vigilata, si potrebbe applicare il divieto di soggiorno: fra l'altro chi ha commesso un delitto politico non ha bisogno di rieducarsi alla vita sociale con il lavoro.

ALOISI. Fa notare che le due misure sono sostanzialmente diverse, e che un emendamento nel senso proposto dal Commissario De Marsico sarebbe decisamente antitetico all'indirizzo del Progetto in materia di delitti politici.

DE MARSICO. La sua proposta si limita ai delitti politici puniti con un anno di reclusione, vale a dire a forme lievissime. Del resto si è proposto ora di affidare la sorveglianza sulla libertà vigilata ai Comitati di patronato, i quali evidentemente non hanno nulla a che vedere con i delinquenti politici.

ALOISI. Anche nei limiti, in cui l'on. De Marsico restringe la sua proposta, la esclusione della libertà vigilata costituirebbe sempre un trattamento privilegiato per i delinquenti politici; il che è inammissibile.

PRESIDENTE. Ritiene che la Sottocommissione, tenuto conto che lo scopo della libertà vigilata è principalmente quello del riadattamento alla vita sociale mediante il lavoro, e tenuto conto che nella presente legislazione sono stabilite altre misure di polizia, come il confino, per coloro che possono essere dichiarati responsabili di delitti di carattere politico, specialmente se di lieve importanza, possa far voti che la libertà vigilata non si applichi nelle condanne per delitti politici, come consentirebbe l'articolo 235.

Così rimane stabilito.

Art. 236 a 238.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 239.

PRESIDENTE. Crede che si possa contemplare anche il caso che sia opportuno di impedire il soggiorno nella residenza della parte lesa.

Così rimane stabilito.

Art. 240 a 246.

Non dànno luogo ad osservazioni.

Art. 247.

DE BLASIO. Chiede che cosa accada se vi sia un di più nel profitto del delitto. Ad esempio, se il ladro, avendo rubato centomila lire di titoli, abbia, speculando

con essi in borsa, guadagnato un milione. A chi spetta la differenza tra un milione e le centomila lire ?

PRESIDENTE. Bisognerebbe anche considerare i diritti della parte lesa.

MANGINI. La relazione ministeriale afferma che il profitto ottenuto mediante l'azione criminosa va confiscato, ed accenna esplicitamente alla confisca di ciò che rappresenta impiego redditizio del denaro di provenienza delittuosa. Ben s'intende che ciò che appartiene alla parte lesa non può essere confiscato, come, di regola, non può essere confiscato ciò che appartiene a persone estranee al reato.

PRESIDENTE. Sarà bene tuttavia, aggiungere: « salvo i diritti della parte lesa, nel caso che il profitto derivi dall'impiego della cosa sottratta ».

Così resta stabilito.

PRESIDENTE. La Sottocommissione ha così esaurito l'esame del 1° libro a lei affidato. Ora si deve svolgere il lavoro della Commissione plenaria. Prenderà accordi con gli altri Presidenti. Rivolge il più vivo ringraziamento ai magistrati Aloisi e Mangini ed al prof. Cerciello e all'avv. Cosentino, della Segreteria, per la collaborazione preziosa data alla Sottocommissione, che è ad essi veramente grata.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 1

Seduta del 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA.

Sono presenti i Commissari: Deputati FARINACCI, LEONARDI, UNGARO.
Assiste il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazione del Presidente. – Ordine dei lavori. – Esame degli art. 248 a 263 (Titolo I del Libro II « Dei delitti contro la personalità dello Stato »).

PRESIDENTE. Comunica che il Commissario Bellini ha manifestato il rincrescimento di non poter intervenire ai lavori, a causa delle sue condizioni di salute, e ha chiesto di essere sostituito da altro Commissario. Mentre formula l'augurio, al quale si associano i Commissari, perchè il Senatore Bellini possa presto ristabilirsi, avverte che ogni provvedimento circa la eventuale sostituzione spetta a S. E. il Presidente del Senato. Ricorda che, giusta precedenti intese, egli ha così distribuito l'incarico di riferire sui primi sei Titoli del Libro II del Progetto di Codice Penale, i quali formano oggetto dello studio della Sottocommissione: Capi primo e secondo del Titolo primo al Presidente medesimo; Capi terzo e quarto del Titolo primo e Titolo quarto all'on. Leonardi; Titolo secondo al Commissario che sarà nominato in sostituzione del senatore Bellini; Titolo terzo al senatore Vigliani; Titolo quinto all'on. Ungaro; Titolo sesto all'on. Farinacci.

Propone di iniziare l'esame del Titolo primo. Darà lettura dei singoli articoli, che verrà rapidamente illustrando. Quegli articoli che non daranno luogo ad osservazioni, s'intenderanno senz'altro approvati.

TITOLO I. – Dei delitti contro la personalità dello Stato.

Art. 248 a 251.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 252.

UNGARO. Osserva che l'espressione: « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra... » è troppo restrittiva. Dubita che, per potersi applicare l'articolo 252, si debba dimostrare che l'agente avesse, per la carica ricoperta o per altre regioni, autorità tale, da impegnare lo Stato italiano. Rimarrebbero, così, fuori della sfera di applicabilità dell'articolo 252 molti fatti che invece occorre punire. Propone la formula: « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per influire o per compiere atti diretti ad influire sul Governo italiano, affinchè dichiari o mantenga la neutralità, ovvero affinchè dichiari la guerra, è punito... ».

LEONARDI. Si associa alla proposta dell'on. Ungaro. Rileva che la Relazione ministeriale (vol. 5°, parte seconda, pag. 18) accenna ripetutamente che scopo delle intelligenze deve essere l'impegno, da parte del colpevole, di influire sul Governo italiano, ovvero sulla opinione pubblica del nostro Paese, nell'intento di fare pressione sul Governo. Teme che il testo dell'articolo 252 non corrisponda perfettamente al concetto esposto nella Relazione: tale concetto, che è quello da seguire, è invece manifestato chiaramente con la formula proposta dall'on. Ungaro.

MANGINI. Osserva che l'articolo 252 non richiede in alcun modo che il colpevole si trovi nella condizione d'impegnare il Governo, di coartarne, in un certo senso, la volontà. L'espressione « per impegnare » sta semplicemente ad indicare da un lato l'oggetto delle intelligenze con lo straniero; dall'altro la direzione della volontà dell'agente, ossia il dolo specifico. Ciò è fatto palese dalla espressione « per compiere atti diretti a impegnare », la quale non accenna menomamente alla « idoneità » dell'atto, e ancor più dal capoverso dell'articolo, ove si prevede come circostanza aggravante che le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda a mezzo della stampa, diretta, naturalmente, ad impegnare il Governo. Anche se tale propaganda non sia neppure iniziata il delitto sussisterà ugualmente, poichè l'articolo 252 richiede soltanto che essa formi oggetto delle intelligenze, non che sia tradotta in atto.

D'altro canto, una campagna giornalistica non ha, di per sè, tale efficacia da impegnare il Governo, ma soltanto può indirizzare l'opinione pubblica, affinchè questa, a sua volta, prema sul Governo. L'espressione « impegnare » attiene dunque non all'idoneità dell'agente o dell'atto della propaganda, ma all'impegno che si vorrebbe che il Governo assumesse, dichiarando la guerra, ovvero dichiarando o manifestando la neutralità. Del resto anche la formula indicata si presterebbe alla obbiezione che si vuole evitare, perchè si potrebbe sempre, sottilizzando, domandare se basti una qualsiasi « influenza », o se questa debba essere tale da determinare il Governo.

PRESIDENTE. *Dichiara che la proposta dell'on. Ungaro potrà essere riesaminata in seduta plenaria.*

Art. 253 a 255.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 256.

LEONARDI. Osserva che, secondo il testo, i prestiti o i versamenti debbono essere a favore dello Stato nemico, ma può darsi che il prestito sia fatto ad Enti, a Società commerciali, quali, per esempio, Compagnie di navigazione ecc., dello Stato nemico, alla cui resistenza viene pertanto a giovare, sia pure indirettamente. Per prevedere anche queste ipotesi, si potrebbe dire: « a favore del nemico ». Vero è che, in un certo senso, l'articolo 256 è integrato dall'articolo 259, che prevede il commercio col nemico.

FARINACCI. Richiamandosi alla Relazione ministeriale (vol. 5°, pag. 22), ritiene esatta la dizione dell'articolo. Le ipotesi prospettate dal Commissario Leonardi rientrano nella dizione « a favore dello Stato nemico ».

MANGINI. Se si dicesse « a favore del nemico », si comprenderebbero anche i prestiti e i versamenti a favore dei singoli cittadini dello Stato nemico; il che sarebbe esagerato. È questione di fatto decidere se il prestito o il versamento fatto volontariamente ad una Società, o ad un Ente, si risolva, in definitiva, a favore dello Stato nemico; e se colui, che vi partecipa volontariamente, conosca tale vera destinazione. Accertati questi due elementi, poco importa che si tratti di operazioni più o meno larvate, dirette o indirette.

Art. 257 e 258.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 259.

UNGARO. Suggerisce di inserirlo subito dopo l'articolo 256, facendo anch'esso parte di quelle figure delittuose che possono definirsi di favoreggiamento economico, come il delitto di partecipazioni a prestiti a favore dello Stato nemico.

La proposta è approvata.

Art. 260 a 262.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 263.

UNGARO. Osserva che l'espressione « notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete » è troppo indeterminata. Come potrà il privato sapere, *a priori*, se la notizia è destinata, o meno, a rimanere segreta nell'interesse politico dello Stato? Si incorrerà in questo delitto anche in buona fede, tanto più che non è richiesto alcun dolo specifico, ma soltanto quello generico di procurarsi la notizia.

FARINACCI. Si associa specialmente per ciò che concerne l'interesse politico « interno », espressione vaga e di impreciso contenuto. Commetterà questo delitto chi, ad esempio, avendone interesse, si andrà ad informare, qualche tempo prima che il provvedimento sia reso noto, se stia per concedersi una amnistia, che il Governo voglia, per motivi di politica interna, non far conoscere in precedenza?

LEONARDI. Si associa anch'egli alle considerazioni esposte dai Commissari che lo hanno preceduto, e domanda se, come pare, il determinare se si tratta di notizie che debbano rimanere segrete spetti al giudice ovvero all'Autorità politica o amministrativa.

MANGINI. Fa presente che il Progetto preliminare puniva il procacciamento di questo genere di notizie soltanto se concorresse il fine di rivelarle (articolo 261). Il Progetto definitivo, mentre riproduce tale ipotesi nell'articolo 264, meglio precisando, però, lo scopo di spionaggio, politico o militare (articolo 264), ha ritenuto di ampliare la sfera di protezione penale dei segreti di Stato, prevedendo altresì il fatto di chi, sia pure senza scopo di spionaggio o, in genere, di rivelare, si procura notizie che debbano rimanere segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato. La Relazione ministeriale (vol. 5°, pag. 34) spiega ampiamente come la diversa concezione dello Stato esiga una più efficace tutela non soltanto dei segreti politici e militari, che più direttamente attengono alla sicurezza e alla esistenza stessa dello Stato, ma anche di quei segreti che non possono essere ridotti nei modesti confini di un segreto amministrativo o di ufficio; ad esempio, operazioni finanziarie che siano oggetto di segrete trattative. Non insiste, pertanto, su questo punto. Dirà, invece, come sia sembrato opportuno prevedere anche il semplice procacciamento di siffatte notizie, perchè, a parte la difficoltà di raggiungere la prova dello scopo di spionaggio, è certo che la dolosa conoscenza del segreto, da parte di chi non ha diritto di conoscerlo, costituisce già una situazione grave di pericolo per lo Stato, tale da legittimare la repressione penale.

La formola è necessariamente non troppo determinata. Si può rinunciare, se si crede, alla incriminazione del fatto, ma non pretendere maggiore precisione: con una formula più ristretta si rischia di lasciare impuniti fatti che occorre incriminare. Il giudizio sul carattere di segretezza e sul rapporto in cui la notizia sta rispetto all'interesse politico dello Stato spetterà al giudice, sia pure su elementi fornitigli dalle competenti Autorità; il giudice dovrà però tener sempre presente che deve trattarsi, come si è detto, di un segreto di Stato.

È assai dubbio, a suo avviso, che l'emanazione di un decreto di amnistia possa rientrare fra i segreti di Stato: ciò si potrebbe, forse, verificare in condizioni eccezionalissime, ma di regola, si tratterà di segreto d'ufficio e non di Stato.

PRESIDENTE. *Dichiara che quanto è stato rilevato potrà formare oggetto di discussione in seduta plenaria.*

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 2

Seduta dell'11 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA

Sono presenti i Commissari: Senatori BONICELLI e CALISSE; Deputato LEONARDI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazione del Presidente. – Esame degli art. 264 a 318. (Titolo I del Libro II «Dei delitti contro la personalità dello Stato»).

PRESIDENTE. Comunica che il Senatore Vigliani ha chiesto per ragioni di salute di essere sostituito nella Commissione, e S. E. il Presidente del Senato ha nominato in sostituzione del Senatore Bellini il Senatore Bonicelli, e in sostituzione del Senatore Vigliani il Senatore Calisse. Ai nuovi Commissari, che sono intervenuti alla presente adunanza, rivolge il suo saluto.

BONICELLI e CALISSE. Ringraziano.

Art. 264.

PRESIDENTE. Osserva che questo articolo attiene più specialmente allo spionaggio politico o militare.

CALISSE. Rileva che anche in questo articolo, come nell'articolo 263 che la Sottocommissione ha esaminato nella precedente seduta, vengono considerate le notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, debbono rimanere segrete. È anche stabilito un'aggravante per il caso di guerra. Qualora le osservazioni fatte dalla Commissione dovessero condurre ad una modificazione dell'articolo 263, anche le disposizioni dell'articolo 264 dovrebbero essere armonizzate con la stessa modificazione.

LEONARDI. Fa osservare che gli atti, i documenti e le notizie che nell'interesse politico dello Stato debbono rimanere segreti, sostanzialmente riflettono anch'essi la personalità interna o internazionale dello Stato; s'intende, qui, allargare la sfera dei segreti di Stato, all'infuori dei veri e propri segreti politici o militari.

BONICELLI. Non si preoccupa della indeterminatezza rilevata circa alcune disposizioni dell'articolo 263, perchè ha piena fiducia nel criterio dei giudici; nè crede possibile qualsiasi apprensione circa l'articolo 264, perchè l'estremo del fine di spionaggio deve essere accertato.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe approvare l'articolo, salvo a richiamare l'attenzione della Commissione plenaria sull'inciso « nell'interesse politico interno o internazionale », come si è fatto per l'articolo 263.

CALISSE. Chiede se il numero 2 dell'articolo presupponga lo stato di guerra.

PRESIDENTE. L'aggravante si deve applicare anche in tempo di pace, se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato.

CALISSE. Trova grave la pena, perchè nel periodo di pace è meno pericoloso di quanto non lo sia in tempo di guerra fornire ad altro stato, ad esempio, il disegno di una fortezza o di un cannone.

LEONARDI. Osserva che occorre che il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello stato; altrimenti non ricorrono gli estremi dell'aggravante e non si può applicare la pena di morte.

CALISSE. Ritiene che la compromissione sia sempre possibile anche attraverso notizie che possono sembrar di poco conto in tempo di pace; è grave lasciarne completamente l'apprezzamento al giudice.

BONICELLI. Osserva che deve essere provato che il fatto abbia compromesso l'efficienza bellica.

CALISSE. Aggiunge che occorrerebbe determinare che cosa si è inteso dire con la parola « compromesso ».

PRESIDENTE. *Propone, e la Sottocommissione unanime consente, di approvare l'articolo ma di far rilevare il dubbio espresso dal Senatore Calisse.*

Art. 265 e 266.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 267.

CALISSE. Trova che, rispetto alla ipotesi preveduta nel n. 3, la pena è troppo lieve, in relazione alle ipotesi prevedute nei numeri precedenti.

La Sottocommissione fa voti che sia elevata la pena relativamente alle ipotesi prevedute nel n. 3.

Art. 268.

CALISSE. Ritiene che, modificandosi gli articoli precedenti, dovrebbe esser modificato anche l'articolo 268. In un capoverso dell'articolo si stabilisce che la pena si applica anche a colui « che ottiene la notizia ». Si dovrà intendere « purchè l'abbia ricercata ».

PRESIDENTE. Naturalmente, si presuppone il dolo; del resto, « ottenere » filologicamente, implica il concetto di una richiesta anteriore, di una istigazione messa in essere da colui che ottiene la notizia.

L'articolo è approvato salvo l'osservazione già fatta all'articolo 264, circa la parola « compromesso ».

Art. 269.

CALISSE. Osserva che l'ultimo capoverso non è chiaro. Egli non comprende come possa recare nocumento alla preparazione e alla efficienza bellica fornire notizie non segrete, e che l'Autorità non ha vietato di divulgare. L'osservazione può esser fatta anche in ordine all'ultimo capoverso dell'articolo 265.

BONICELLI. Ritiene che sia indagine di fatto; il magistrato dovrà giudicare della possibilità del nocumento.

PRESIDENTE. Rileva che tanto l'ultimo capoverso dell'articolo 265, quanto l'ultimo capoverso dell'articolo 269 richiedono esplicitamente che debba concorrere lo scopo di spionaggio.

CALISSE. Fa presente che lo spionaggio comprende in sè il concetto della divulgazione di notizie segrete, non di quelle che non sono tali, nè per sè stesse, nè pel divieto dell'Autorità.

BONICELLI. Osserva che possono esservi notizie che non hanno carattere di segretezza, ma che in determinate circostanze non debbono essere rivelate. Chi le rivela a scopo di spionaggio deve essere punito, qualora, beninteso, possa derivarne nocumento alla efficienza bellica dello stato, ovvero alle operazioni militari.

LEONARDI. Legge quanto in proposito è detto nella relazione ministeriale (vol. 5°, parte 2ª, pag. 29).

CALISSE. Vorrebbe che si determinasse meglio il concetto e si dicesse: « se le notizie rivelate a scopo di spionaggio, comunque conosciute od ottenute, possano essere tali da recare nocumento ecc. ». Potrebbe avvenire che un corrispondente di giornale estero invii al suo giornale notizie non segrete e delle quali non sia vietata la divulgazione. Come si fa a distinguere se tali notizie furono inviate a solo scopo giornalistico, ovvero con l'intenzione di favorire il Paese estero e, genericamente, a scopo di spionaggio?

BONICELLI. Fa presente che occorre che sia provato lo spionaggio, cioè, di regola, che la comunicazione sia stata fatta nell'interesse di uno stato estero, il quale potrebbe anche esserci nemico. È una indagine che deve essere compiuta dal magistrato. Inviare notizie sul percorso di un acquedotto che serve ad alimentare una città, non è vietato, ma in caso di guerra, o di preparazione alla guerra, la conoscenza di tali notizie da parte di uno stato estero, può recare nocumento allo stato italiano.

LEONARDI. Ritiene che anche il desumere una notizia da un documento pubblico e comunicarla all'estero può, in certi casi, costituire il reato di spionaggio.

CALISSE. Fa il caso della richiesta da parte di uno straniero, ad esempio, della notizia del percorso dell'acquedotto pugliese allo scopo di studiarne la costruzione. Se lo straniero si serve poi della informazione a scopi bellici nell'interesse della sua nazione, si può dire che chi ha fornito la notizia abbia compiuto un atto di spionaggio?

BONICELLI. Osserva che, qualora si accogliesse la proposta del Senatore Calisse, si fornirebbero appigli alla difesa dell'imputato per dimostrare in ogni caso che lo spionaggio non esiste. Riconosce la difficoltà di provare con precisione gli estremi di questo delitto; ma non può essere negata la possibilità della prova.

PRESIDENTE. Ritiene che, salvo qualche osservazione da farsi, in Commissione plenaria, si potrebbe considerare approvato l'articolo.

Così resta stabilito.

Art. 270.

Si ripete l'osservazione già fatta all'articolo 264 circa la parola « compromesso ».

Art. 271.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 272.

LEONARDI. Ritiene non proporzionate le pene stabilite. Nell'ipotesi preveduta nel numero 2, la pena dovrebbe essere quella di morte.

CALISSE. È d'accordo che, se le « intelligenze » sono avvenute col nemico si debba applicare la pena di morte, però lascerebbe la pena dell'ergastolo per l'ipotesi che il

colpevole abbia agito in seguito ad intelligenze con lo straniero, che non sia nemico dello Stato italiano.

La Sottocommissione fa voti che si aggiunga il seguente comma: « La pena è della morte se abbia agito in seguito ad intelligenza col nemico ».

Art. 273.

LEONARDI. Fa rilevare che la seconda parte dell'articolo, da dove si dice « agli effetti ecc. », contiene una disposizione di carattere generale, la quale, meglio che nel comma di un articolo che riguarda un caso specifico, troverebbe il suo posto nelle norme generali. Il reato contemplato è gravissimo, anche se non fatto pubblicamente. Dovrebbero essere puniti anche coloro che fanno la propaganda spicciola, individuo per individuo, che è forse la propaganda più efficace: ed è la più pericolosa, giacchè nell'ipotesi dell'articolo 273 si rivolge a militari.

PRESIDENTE. Osserva che il caso è, in parte, preveduto al n. 3 dell'articolo.

BONICELLI. Ritiene che la pubblicità sia un'aggravante; ma non si dovrebbe escludere il reato, qualora manchi la pubblicità.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche aggiungere l'ipotesi della propaganda fatta privatamente.

La Sottocommissione fa voti che si modifichi l'articolo nel senso che si punisca anche l'istigazione fatta in privato e che la pubblicità di essa sia considerata solo come una aggravante.

Art. 274.

BONICELLI. Ritiene troppo lieve la pena.

LEONARDI. È d'avviso che anche per questo articolo occorra forse differenziare lo straniero non nemico da quello nemico; in questo secondo caso, la pena dovrebbe essere ancora aggravata. Rileva poi che non è chiaro se il disfattismo economico, del quale si parla, consista soltanto nell'adoperare mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, ovvero comprenda anche le manovre per influire sul mercato di merci od altro.

PRESIDENTE. Fa presente che per il caso in cui non sia esposta a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico, e per ciò che concerne il mercato delle merci, provvede l'articolo 509 del Progetto.

CALISSE. La manovra dolosa nel mercato dei titoli o dei valori è più facilmente identificabile che non quella sul mercato delle merci.

La Sottocommissione fa voti che sia anche per questo articolo differenziato il caso di intelligenza con lo straniero nemico da quella con lo straniero non nemico, e punito il primo più gravemente.

Art. 275 a 279.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 280 e 281.

CALISSE. Rileva che la mancanza dell'autorizzazione, da parte del Governo, caratterizza la figura del reato. Si supponga che, all'estero, si costituisca una società internazionale con scopi culturali o scientifici, la quale promuova la costituzione di

sezioni nelle varie Nazioni. Se queste sezioni si costituiscono nel territorio italiano prima di avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, sussiste il reato contemplato nell'articolo 280? L'oratore vorrebbe che non fossero considerate alla stessa stregua le associazioni internazionali che abbiano scopi culturali e scientifici, e le associazioni di traditori e di spie. Occorre che il concetto sia ben specificato per evitare questa grave confusione.

BONICELLI. Teme che introdurre una disposizione limitativa possa permettere al vero colpevole di sfuggire alla sanzione.

La Sottocommissione decide di sottoporre alla Commissione plenaria la osservazione del Senatore Calisse.

Art. 282.

La Sottocommissione riconosce che la pena comminata è troppo lieve.

Art. 283 a 295.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 296.

CALISSE. Poichè la Nazione italiana è qualche cosa di più dell'una o dell'altra Camera del Parlamento, vorrebbe che la pena per il vilipendio della Nazione non fosse inferiore a quella sancita per il vilipendio di una delle Camere.

La proposta è approvata.

Art. 297 e 298.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 299.

LEONARDI. Riferendo su questo articolo e sui seguenti, in adempimento all'incarico datogli da S. E. il Presidente, fa rilevare che, poichè il diritto elettorale del cittadino è tutelato dalla legge elettorale, i diritti politici qui considerati sono di lieve importanza. Rientrano fra questi il diritto di petizione, di referendum, nei casi ammessi dalla legge ecc. Sul testo, nessuna osservazione è da muovere.

CALISSE. Gli sembra incerto il significato della parola « determina ».

LEONARDI. Osserva che « determina » s'intende « con violenza, minaccia od inganno ».

Art. 300.

LEONARDI. Sul capo IV, che tratta dei delitti contro gli Stati esteri, nulla ha da osservare. Rileva che nel Progetto è stato istituito il sistema della reciprocità il quale non esiste nel Codice Penale vigente.

Art. 300 a 310.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 311.

LEONARDI. La enumerazione fatta nella seconda parte dell'articolo, circa le persone che si considerano prossimi congiunti, è troppo ampia. L'articolo considera il reato di brigantaggio politico. Ora è da tener presente che nei piccoli paesi gli

abitanti non sono molto numerosi, ma anzi, quasi tutti parenti o affini tra loro: onde una tale disposizione porterebbe facilmente ad evadere le sanzioni del Codice. Vorrebbe limitata la non punibilità soltanto agli ascendenti e ai discendenti.

La Sottocommissione fa voti che sia introdotta la limitazione proposta.

Art. 312 a 315.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 316.

CALISSE. Osserva che con la confisca generale si viene a punire esclusivamente la famiglia del condannato, la quale può essere completamente innocente. Espone i suoi dubbi sulla opportunità della sanzione.

BONICELLI. Fa presente che può però essere un ritegno per chi intenda commettere reati così gravi.

Art. 317 e 318.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente
MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 3

Seduta del 13 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA.

Sono presenti i Commissari: Senatore BONICELLI e Deputato LEONARDI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10,30.

Sommario.

Relazione del Commissario Leonardi sul Titolo IV del Libro II (« Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti »). – Esame degli art. 408 a 419.

TITOLO IV. – **Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.**

PRESIDENTE. Attesa l'assenza del senatore Calisse, il quale doveva riferire sul Titolo II del Progetto, invita l'on. Leonardi a riferire sul Titolo IV.

LEONARDI. Comincia col ricordare che il Titolo IV è diviso in due Capi: nel primo sono preveduti i delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi; nel secondo quelli contro la pietà dei defunti.

L'espressione « sentimento religioso » sta, soprattutto, ad indicare che si intende tutelare la religione, non soltanto nella sua manifestazione esteriore (culto) ma nella sua stessa essenza di fede, intesa quale sentimento.

L'importanza della materia, il riconoscimento della fede religiosa quale istituzione ed i concetti propri del nuovo diritto pubblico fascista bene giustificano il collocamento di questo Titolo subito dopo quelli attinenti ai delitti contro la personalità dello Stato, l'amministrazione pubblica e l'amministrazione della giustizia.

L'autonomia del Titolo deriva dalla concezione totalmente diversa alla quale il Progetto si ispira in confronto del Codice vigente. La suddivisione nei due Capi, oltrechè corrispondere a un sano criterio organico, giova ad evitare le incertezze interpretative cui aveva dato luogo il sistema del Codice Zanardelli, difettoso, in questo punto, anche tecnicamente, e che, comunque, non riusciva a nascondere il vizio originario di avere ridotto ad uno stesso schema delitti, i quali, se toccano una materia unita da un nesso ideologico, assumono particolari, diversissimi atteggiamenti.

Il Codice Zanardelli, pubblicato nel 1889, rispecchia quel periodo storico della legislazione italiana, in cui i concetti dottrinari derivati dalla filosofia del secolo XVIII e dalla Rivoluzione francese in materia di libertà di coscienza e di agnosticismo reli-

gioso dello Stato assursero alla loro ultima e massima perfezione. Esso guarda ai delitti contro la religione e le sue manifestazioni sotto l'angolo visuale di una violazione della libertà individuale. Oggetto della tutela, per il Codice vigente, è la libertà del singolo di coltivare la religione che meglio preferisca e di osservarne il culto: onde il Codice punisce, sì, il vilipendio del credente per causa religiosa (articolo 141), ma in quanto considera tale delitto come una offesa alla sfera della libertà individuale di coscienza religiosa: tutela gli atti del culto (articolo 140), perchè, turbandoli, « si offendono la libertà ed il sentimento religioso dei credenti riuniti » (Relazione Zanardelli, II, paragrafo LXXXIII, pag. 38); tutela altresì le cose destinate al culto (articolo 142), ma perchè gli atti di vilipendio commessi su queste offendono i sentimenti dei fedeli e la loro libertà di professione estrinseca del culto.

L'agnosticismo di questo sistema è evidente. Il Codice vigente, con le sue disposizioni non mira a proteggere, come avvertì la Relazione del Villa alla Camera, « una « od un'altra religione determinata, ed a sottrarre alla libera discussione e alla critica « le dottrine che ne sono oggetto, ma si limita a riconoscere la legittimità e l'intangi- « bilità della manifestazione del sentimento religioso e della celebrazione delle cre- « denze che da quello emanano, in tutte le forme o culti, che lo Stato pei suoi fini « etici, e cioè a difesa della morale pubblica, non abbia proscritto ».

Su questo perfetto piede di uguaglianza per tutti i culti ammessi nel Regno, nei riguardi del diritto punitivo, il Codice del 1889 si contrapponeva risolutamente ai Codici fino ad allora vigenti in Italia, il Toscano e il Sardo–Italiano, i quali accordavano una particolare protezione giuridica alla religione dello Stato. Si poteva concludere che, poichè attraverso il Codice Zanardelli si regolava la materia dei diritti di religione in dipendenza del disconoscimento di una religione di Stato, l'articolo 1 dello Statuto del Regno dovesse ormai ritenersi vulnerato a morte.

La Rivoluzione fascista e il nuovo diritto che ne è scaturito hanno sommerso le concezioni individualistiche caratteristiche delle scuole liberali. Per lo Stato fascista, come opportunamente rammenta la Relazione ministeriale, « la religione ha un conte- « nuto che trascende i limiti del patrimonio morale individuale, per assurgere ad inte- « resse generale, è insomma, non tanto un fenomeno attinente alla coscienza indivi- « duale, quanto un fenomeno sociale della più alta importanza. L'idea religiosa è una delle idee–forza che reggono il mondo. L'intervento dello Stato nella diretta « tutela della religione è giustificato appieno dal carattere, che la religione possiede, « d'interesse generale pertinente, oltre che all'individuo, alla Società ».

L'enunciazione è più che sufficiente per riaffermare come, col nuovo Progetto, siano scardinati e capovolti i criteri fondamentali del sistema di diritto penale vigente.

Lo Stato, non più agnostico dinanzi al fenomeno religioso e di fronte alle varie confessioni e professioni di culto che esso ammette, tutte le tutela, ma ha un particolare riguardo per quella che è la religione dello Stato, la Cattolica Apostolica Romana.

La Relazione ministeriale rievoca i precedenti storici per cui, prima ancora di assumere il potere, il Fascismo fissava il suo atteggiamento di fronte ai problemi del cattolicismo, e proclamava l'altissima importanza etica e sociale dei valori religiosi. Lo stesso Progetto del 1927 poneva fra i suoi concetti basilari la più ampia tutela del sentimento religioso, e in ispecie delle manifestazioni del culto cattolico, e le disciplinava di tal guisa che le modificazioni introdotte successivamente al Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929, e alle leggi dello Stato italiano che ne accompagnarono l'approvazione, hanno piuttosto riguardato una sistemazione della materia che una sua sostanziale trasformazione.

Essa è nel Progetto raccolta in cinque articoli; il primo configura il reato di vilipendio alla religione dello Stato (articolo 408); i successivi due le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio o di persone (articolo 409), o di cose (articolo 410); il quarto il turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico (articolo 411); e il quinto i delitti contro i culti ammessi nello Stato (articolo 412), ai quali sono estese

le sanzioni stabilite per le offese alla religione cattolica con i precedenti tre articoli, ma con diminuzione di pena.

Il che è perfettamente nella logica del regime legislativo introdotto per i culti ammessi e per il loro libero esercizio. Da un lato lo Stato italiano ha solamente riaffermato con l'articolo 1 del Trattato Lateranense l'articolo 1 dello Statuto Albertino; dall'altro, come attesta la Relazione del Capo del Governo al disegno di legge per l'esecuzione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede, col Concordato « si assi- « cura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e le si conferisce « altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che la religione cattolica « è la religione ufficiale dello Stato ».

Ciò attuando, lo Stato italiano ha altresì voluto, prosegue la medesima Relazione, « la piena libertà dell'esercizio degli altri culti ammessi nello Stato, e l'eguaglianza « dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino, non « è e non poteva essere menomamente toccata ».

La legge sull'esercizio dei culti ammessi del 24 giugno 1929, n. 1159, muove, conferma la Relazione che ne faceva al Parlamento il Ministro Guardasigilli proponente, on. Rocco, « dalla necessità di riunire in una legge apposita norme sparse « nei più diversi documenti legislativi e di riaffermare quel principio di libertà di co- « scienza che noi riteniamo perfettamente compatibile con la nuova solenne ricon- « sacrazione della fede cattolica dello Stato e del popolo italiano ».

Questi principî illustrano chiaramente come per i culti ammessi debba essere costituito nella tutela penale un regime sostanzialmente non diverso che per la religione dello Stato: la differenza nella misura delle pene corrisponde precisamente alla posizione di prestigio della riconsacrata fede cattolica dello Stato. Vi corrisponde anche la mancata estensione dell'articolo 408, che punisce con la reclusione fino ad un anno chiunque, pubblicamente, vilipende la religione dello Stato. La mancata estensione si giustifica non solo per ragioni storiche, in quanto l'articolo 408 non fa che a sua volta estendere a qualsiasi espressione di pubblico vilipendio una ipotesi delittuosa già contemplata, ed unicamente per la religione cattolica, dalle leggi vigenti in forza dell'articolo 16 dell'Editto sulla stampa, nella estensione alle provincie romane fatta con Regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5940, ma altresì per motivi organici e sostanziali. Il vilipendio, all'infuori delle più gravi ipotesi previste dai successivi articoli, di una religione perchè tale assume evidentemente un rilievo ben diverso quando si rivolge (escluse naturalmente la discussione e la critica obiettiva e serena, perfettamente libere) contro la religione dello Stato, che ha ben diritto ad una più valida tutela giuridica, che non verso culti professati da minoranze, soprattutto quando queste minoranze, per quanto rispettabili, rappresentano in Italia complessivamente secondo i risultati dei censimenti, il 48,7 di acattolici contro il 951,3 per mille di italiani cattolici. Chè nella diffusione di una religione e particolarmente della religione cattolica in Italia non è da considerare soltanto (nè sarebbe disprezzabile) il fattore numerico: quando si parla di religione cattolica come professata dalla enorme maggioranza degli italiani, si parla di un vincolo unico ed ininterrotto di solidarietà che attraverso millenni stringe ad una sola fede i morti e i vivi di una stessa Patria; ed è la fede che attinge le vette sublimi della poesia e dell'arte italiana, che illumina interi secoli della nostra civiltà. Onde quello che può sembrare soltanto un privilegio giuridico trova il suo fondamento in cause ancor più profonde e remote, in ragioni di ordine storico e morale superiori ed insopprimibili.

Circa le singole disposizioni del Capo I, non ritiene di muovere alcuna osservazione. Si limita a compiacersi della sagace chiarezza con cui in poche e perspicue norme il Ministro proponente è riuscito a compendiare l'ardua delicata materia.

Passando ad esaminare il Capo II del Titolo IV, il Relatore osserva che, se delitti vi hanno i quali, fino dalle civiltà più lontane, offendono il sentimento collettivo all'infuori di ogni motivo o presupposto individuale, sono quelli contro la pietà dei defunti,

che il Progetto raggruppa in questo Capo. Il Progetto ministeriale enumera, con la consueta chiarezza, le varie ipotesi delittuose di violazione di sepolcro (articolo 413), di vilipendio alle tombe (articolo 414), di turbamento di un funerale o servizio funebre (articolo 415), di vilipendio (articolo 416), distruzione soppressione o sottrazione (articolo 417), occultamento (articolo 418), ed uso illegittimo di cadavere (articolo 419).

Fra i due sistemi, del Codice Sardo che all'articolo 519 contemplava genericamente l'ipotesi e puniva con una medesima pena, sulla scorta del diritto francese, chiunque si fosse reso colpevole di insulti ai cadaveri o di violazione di tombe o di sepolcri, e del Codice Toscano che prevedeva specificamente diverse forme di questi delitti, il Codice Zanardelli si era attenuto piuttosto a questo secondo modello. Il presente Progetto, oltre alla migliore e più corretta sistemazione della materia, ha preveduto nuovi delitti: all'articolo 415 per turbamento di funerale o di servizio funebre e agli articoli 418 e 419 per occultamento ed uso illegittimo di cadavere; quest'ultimo relativo a dissezioni del cadavere a scopi scientifici e didattici non consentiti dalla legge.

Ha bene operato però il Ministro a resistere alle tendenze che, come rivelano anche gli atti preparatorî, miravano a moltiplicare i casi di questi delitti, che la Commissione trova sufficientemente raffigurati nelle loro caratteristiche ipotesi ed adeguatamente uniti. Le altre ipotesi che si erano venute prospettando o si smarrivano in una casistica macabra, stravagante ed ingombrante, tanto più che trattasi di delitti fortunatamente sempre più rari, o si riducevano a casi in cui il delitto contro la pietà dei defunti mira ad occultarne o prepararne un altro; nel che evidentemente soccorrono i principi del concorso dei reati e dell'aggravamento delle pene.

Nei riguardi delle singole disposizioni ritiene opportuna una osservazione. Nell'articolo 143 il Codice vigente prevede la mutilazione o la deturpazione, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, di monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri. La disposizione, a cui non sono mancate critiche in un trentennio di applicazione, dovrebbe quasi rappresentare il nesso fra i reati contro la libertà dei culti e la pietà dei defunti compresi dal Codice del 1889 sotto un medesimo Capo, ma non perviene se non ad una commistione di concetti eterogenei e confusi. Il nuovo Progetto, correttamente scindendo, con l'articolo 414 punisce con la reclusione chiunque in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura (e perciò anche in quelle chiese in cui esistono tombe) commette vilipendio verso tombe, sepolcri, od urne, o verso cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri. È chiaro non solo dal concetto di vilipendio, ma da tutto il contesto della disposizione, che in essa si comprendono i casi di mutilazione e di deturpazione previsti dall'articolo 143 del Codice vigente. Restano invece fuori della difesa del Codice – tranne i sepolcri – i monumenti, le statue, i dipinti, le lapidi, le iscrizioni esistenti nei luoghi di culto, di cui, in ispecie le chiese italiane, sono ricchissime e che, in quanto non sempre formano oggetto di culto od ad esso sono consacrate, nemmeno potrebbero trovare costante protezione nell'articolo 410. Si riserva tuttavia, dopo altro esame, di suggerire all'articolo 650, relativo al delitto di danneggiamento (e sembra appropriata sede), l'inclusione di un capoverso aggiuntivo alla enunciazione ivi contenuta, dimodochè non venga sottratto alle sanzioni del Codice l'autore di deturpazioni a monumenti, opere d'arte e ricordi storici esistenti nei luoghi di culto, e già oggi punite.

PRESIDENTE. Si compiace con l'on. Leonardi per la sua esposizione, precisa, dotta, esauriente.

MANGINI. Desidera rispondere ad una osservazione dell'on. Leonardi. L'articolo 143 del Codice Zanardelli, non richiedendo alcun fine specifico, in sostanza innestava un delitto di danneggiamento tra i delitti contro la libertà dei culti, con evidente imprecisione. Il Progetto, più esattamente, ha tenuto distinti i delitti di offese alla religione mediante vilipendio di cose (articoli 410 e 412) e di vilipendio alle tombe (articolo 414), dai fatti di danneggiamento. I delitti preveduti negli articoli

410, 412, 414 concorrono col danneggiamento se le cose, oltre che vilipese, siano danneggiate (articolo 84).

Ciò posto, è chiaro che i monumenti, le statue, i dipinti, le lapidi, le iscrizioni, i sepolcri godono di una tutela, sia pure indiretta, rispetto al vilipendio, se ed in quanto rientrino tra le cose elencate negli articolo 410 e 414.

Ma essi sono altresì tutelati sotto l'aspetto del danneggiamento (articolo 650 prima parte). La questione è, dunque, di vedere se siano compresi, quando si trovino in luoghi di culto, nei casi di danneggiamento per i quali si procede d'ufficio (articolo 650 capoverso).

Non pare dubbia l'affermativa, dappoichè il numero 3 dell'articolo 650 richiama esplicitamente il numero 7 dell'articolo 640, il quale tra l'altro contempla l'ipotesi che il fatto – nella specie il danneggiamento – sia commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a scopo di pubblica utilità, difesa o reverenza. Ad esempio, un dipinto di soggetto sacro, esistente in luogo di culto, è certamente cosa destinata a scopo di reverenza.

PRESIDENTE. Della modificazione proposta dall'on. Leonardi potrà parlarsi in seduta plenaria, tenuto anche conto dei rilievi che su questo punto potessero esser fatti dalla 3ª Sottocommissione, cui spetta l'esame dei delitti contro il patrimonio. Dichiara quindi aperta la discussione sugli articoli.

Art. 408 a 418.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 419.

BONICELLI. Chiede quale sia la precisa portata dell'ultimo capoverso.

LEONARDI. Fa presente che si prevede un'aggravante per l'ipotesi che colui il quale disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, sappia che il cadavere, o la parte di esso, sia stato da altri mutilato, occultato o sottratto. S'intende che, se colui il quale disseziona ecc., sia concorso nel delitto di vilipendio, sottrazione o occultamento di cadavere, risponderà anche di tale delitto (art. 84).

La seduta termina alle ore 12,45.

Il Presidente

MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 4

Seduta del 16 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA

Sono presenti i Commissari: Senatore BONICELLI e Deputato LEONARDI.
Assiste il Sostituto procuratore generale di Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Relazione del Commissario Bonicelli sul Titolo III del Libro II («Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia.»). - Esame degli art. 366 a 407.

TITOLO III. - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del Senatore Calisse, il quale avrebbe dovuto riferire sul Titolo II del Libro II, invita il Senatore Bonicelli a riferire sul Titolo III di detto Libro.

BONICELLI. Ricorda anzitutto che il Titolo relativo ai delitti contro l'amministrazione della giustizia è diviso in tre Capi, i quali concernono, rispettivamente, i delitti contro l'attività giudiziaria, contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e la tutela arbitraria delle private ragioni. L'amministrazione della giustizia viene così sistematicamente considerata nei suoi vari aspetti, secondo che l'offesa sia diretta o alla attività giudiziaria durante il suo esercizio, o alla autorità delle decisioni del giudice, o, infine, al principio che proibisce di farsi ragione da sè medesimo e di vendicare le ingiurie con la privata violenza.

Segnala particolarmente all'attenzione della Sottocommissione il delitto di omessa denunzia, da parte del cittadino, limitato ad alcuni gravi delitti contro la personalità dello Stato (articolo 369); il reato di omissione di referto, inserito tra i delitti (articolo 370) anzichè tra le contravvenzioni (articolo 439 del Codice vigente); il nuovo delitto di frode processuale (articoli 379 e 380); la migliore sistemazione del delitto di favoreggiamento distinto in personale (articolo 383) e reale (articolo 384); il nuovo delitto di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (articolo 393); la definizione del concetto di violenza sulle cose (articolo 397), agli effetti non soltanto del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma della legge penale in genere.

Rileva che il duello ha, all'incirca, lo stesso trattamento che ha nel Codice vigente.

In massima aderisce pienamente ai concetti informatori del Progetto in questo Titolo, cioè di una maggiore tutela del prestigio dell'Autorità e di una più adeguata

tutela dell'elemento etico nell'amministrazione della giustizia. Approva le nuove disposizioni sulla frode processuale e sulla mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice, nonchè, in genere, i miglioramenti apportati in tutto il Titolo dal punto di vista tecnico e sistematico.

Rileva, a proposito della falsa testimonianza e della falsa perizia, che la lettera della legge esclude che di tali delitti possano essere chiamati a rispondere i testimoni e i periti chiamati nei giudizi arbitrali. La Relazione ministeriale (volume 5°, Parte 2ª, pag. 167) afferma esplicitamente che le norme degli articoli 371, 377, 378, 379, non sono applicabili in rapporto al giudizio arbitrale, in quanto tale giudizio non avrebbe carattere giurisdizionale.

Esse, sempre secondo la Relazione, diverrebbero applicabili se ed in quanto una eventuale riforma attribuisse al giudizio arbitrale carattere giurisdizionale.

Non esclude che, atteso il dettato della legge, la soluzione della questione, così come è prospettata dalla Relazione, possa ritenersi esatta. Si domanda tuttavia se non sia il caso di modificare il testo degli articoli, nel senso di rendere punibile la falsa testimonianza, la falsa perizia ecc., anche nel giudizio arbitrale.

Invero la falsità del testimone o del perito innanzi agli arbitri, trae costoro in inganno e può produrre le stesse gravi conseguenze dannose, giuridiche, economiche ecc. che produce nei giudizi innanzi l'Autorità giudiziaria. Una disposizione di questo genere moralizzerebbe il giudizio arbitrale e bene sarebbe inserita nel Progetto, che, dando risalto all'elemento etico, ha persino creato figure delittuose ignote all'attuale legislazione.

PRESIDENTE. Si compiace col Senatore Bonicelli per la sua lucida ed esauriente esposizione. Dichiara aperta la discussione sugli articoli.

Art. 366 a 369.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 370.

LEONARDI. Osserva che, a norma dell'ultimo capoverso, la levatrice la quale abbia prestato la propria assistenza od opera in un caso che possa presentare i caratteri del delitto di aborto, non è tenuta al referto, poichè questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, beninteso nella ipotesi in cui la persona assistita abbia procurato a sè stessa l'aborto o vi abbia consentito. Si dovrebbe fare una eccezione, in conformità alle direttive del Regime.

MANGINI. L'interpretazione dell'on. Leonardi è esatta. L'obbligo del referto sussiste soltanto nei casi di aborto di donna non consenziente. L'eccezione per l'ipotesi che il referto esponga la persona assistita a procedimento penale esiste anche nell'articolo 439 del Codice vigente e ne sono note le ragioni, tra cui quella che la persona la quale ha bisogno di cure, per non essere processata, preferirebbe non ricorrere all'opera del sanitario, esponendosi spesso, così, a gravi pericoli. È sembrato che non convenga fare una eccezione alla eccezione per il caso di aborto. Il Progetto già abbastanza ha fatto estendendo l'obbligo del referto rispetto a tutti i delitti procedibili d'ufficio, mentre l'articolo 439 del Codice vigente concerne soltanto i delitti contro la persona.

Art. 371 a 373.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 374.

BONICELLI. Gli sembra difficile che taluno incolpi sè stesso di un reato che egli sa non essere avvenuto.

MANGINI. L'ipotesi può avverarsi anche da parte di persone normali di mente. Si è dato il caso, ad esempio, di persone che si sono incolpate di reato inesistente, allo scopo di trascorrere qualche tempo in carcere, non sapendo come nutrirsi e dove alloggiare, o nella speranza di poter conferire con persone già detenute ecc. Si tratta insomma di ipotesi di simulazione soggettiva.

Art. 375.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 376 a 378.

BONICELLI. Insiste nell'osservazione già fatta durante la sua esposizione in ordine al Titolo, che sarebbe opportuno estendere le disposizioni degli articoli 376, 377, 378, 379, 380 e 381 ai giudizi arbitrali. Non comprende perchè il lodo arbitrale non debba usufruire delle identiche garenzie delle sentenze del magistrato, dal momento che, sostanzialmente, l'uno e le altre hanno i medesimi effetti e la falsità, in queste e in quello, presenta l'identico pericolo sociale. Sia pure che gli arbitri non siano organi giurisdizionali; ma, poichè le falsità nel giudizio arbitrale producono gli stessi danni che produrrebbero se fossero commesse nei giudizi che si svolgono innanzi ad organi giurisdizionali, dovrebbe aversi parità di sanzione.

PRESIDENTE. Si associa al senatore Bonicelli. Osserva che le sentenze arbitrali sono fondamentalmente equiparate alle sentenze di primo grado, e come queste sono appellabili, soggette al ricorso per Cassazione, passano in giudicato, ecc. Il decreto del Pretore che rende esecutiva la sentenza arbitrale altro non è, il più delle volte, se non una formalità. Spesso, se non sempre, le testimonianze e le perizie nei giudizi arbitrali sono precedute da giuramento. Ciò premesso, non vede perchè i testimoni e i periti debbano potere dolosamente trarre in inganno i giudici arbitrali, senza andare incontro a responsabilità penale.

MANGINI. Ricorda come le discussioni sull'indole dell'arbitrato siano tuttora vive nella dottrina. Se si ritiene che il procedimento arbitrale non abbia carattere giurisdizionale, è evidente che gli articoli indicati dall'on. Bonicelli non si possono riferire ai procedimenti medesimi, gli arbitri non essendo « Autorità giudiziaria », nè ordinaria, nè speciale. Di questa opinione sembra essere anche l'on. Bonicelli, il quale propone perciò una estensione delle norme citate. Gli argomenti addotti da lui e da S. E. il Presidente hanno certamente grande valore; ma la questione va posta altrimenti: se, cioè, sia opportuno che il Progetto contenga siffatta estensione, proprio nel momento in cui, essendo in corso la riforma del Codice di procedura civile, non si sa ancora come sarà regolato il giudizio arbitrale, ovvero se debba attendersi la riforma in corso. Egli crede che non convenga pregiudicare ora la soluzione del problema. Se agli arbitri saranno riconosciute funzioni giurisdizionali, essi verranno compresi nell'espressione « Autorità giudiziaria ». Allo stato del diritto processuale una equiparazione parziale non appare opportuna, a parte poi che bisognerebbe distinguere forse l'ipotesi in cui gli arbitri decidono secondo le regole di diritto da quella in cui decidono come amichevoli compositori.

BONICELLI. Non crede giusto condizionare la estensione delle disposizioni in questione al carattere giurisdizionale, che, in occasione della riforma del Codice di procedura civile, sia per essere eventualmente riconosciuto ai giudizi arbitrali: la falsa testimonianza e la falsa perizia rese in questi giudizi sono fatti immorali e socialmente pericolosi e dannosi, e tali da reclamare sanzione penale, pure nell'ipotesi in cui sia per essere negato, ai giudizi stessi, il carattere giurisdizionale.

PRESIDENTE. *Dichiara che la questione potrà essere prospettata nuovamente alla Commissione plenaria.*

Art. 379.

BONICELLI. Osserva, a proposito del capoverso, che non è ben chiaro se l'espressione « ma in tal caso », si riferisca all'ipotesi di fatto commesso nel corso di un procedimento penale, o all'ipotesi di fatto commesso anteriormente al procedimento penale, o ad ambedue.

MANGINI. Fa presente che l'espressione si riferisce ad ambedue le ipotesi. Se la frode processuale è commessa prima o durante il corso di un procedimento penale per reato procedibile di ufficio, la punibilità non è mai esclusa. Ma, nell'una e nell'altra ipotesi, è esclusa la punibilità se si tratti di reato, per cui non si possa procedere che in seguito a querela richiesta o istanza, e questa non sia stata presentata. Ciò dipende dalla circostanza che, mancando la condizione di punibilità, il fatto non è reato, e la frode non è concepibile relativamente ad un fatto che non è reato. Ben si comprende come il Progetto si riferisca al caso in cui, per qualsiasi ragione, sia iniziato procedimento penale, ma in seguito si accerti trattarsi di reato punibile a querela, richiesta o istanza, non presentata.

Art. 380 a 388.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 389.

LEONARDI. Si richiama all'osservazione già fatta, a proposito dell'articolo 311, circa la nozione troppo estesa dei « prossimi congiunti ».

Art. 390.

BONICELLI. Rileva che la violenza verso le persone o la rottura (effrazione) non è più, come per il Codice vigente, elemento costitutivo, bensì circostanza aggravante del delitto di evasione.

MANGINI. Si è inteso far prevalere il rispetto assoluto alla giustizia e respingere l'indulgenza che il Codice vigente ammette per chi evade senza violenza, richiamandosi all'amore istintivo della libertà. Il desiderio di libertà non giustifica la volontaria sottrazione allo stato di arresto, compreso il cosiddetto « fermo di polizia ». Ricorda che l'evasione del detenuto per misura di sicurezza non è qui contemplata; provvede l'articolo 220.

Art. 391 a 406.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 407.

LEONARDI. Crederebbe opportuno aggiungere la reclusione, o almeno elevare la multa; altrimenti converrà di pagare la multa e far pubblicare ugualmente il verbale di duello.

MANGINI. Osserva che non si può punire con la reclusione la pubblicazione dei verbali, quando la sfida al duello, il portare il cartello di sfida ecc., sono puniti con la multa. Un eventuale aumento del minimo e del massimo della multa dovrebbe essere sempre proporzionato alla multa stabilita per le ipotesi anzidette.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 5

Seduta del 17 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA.

Sono presenti i Commissari: Senatore BONICELLI; Deputati FARINACCI, LEONARDI e UNGARO.

Assiste il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10,30.

Sommario.

Relazione del Commissario Ungaro sul Titolo V del Libro II («Dei delitti contro l'ordine pubblico»). – Esame degli art. 420 a 427. – Relazione del Commissario Farinacci sul Titolo VI del Libro II («Dei delitti contro l'incolumità pubblica»). – Esame degli art. 428 a 460.

TITOLO V. – Dei delitti contro l'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Invita l'on. Ungaro a riferire sul Titolo.

UNGARO. Inizia la sua relazione col ricordare che il Titolo V del Libro II del Progetto è diviso in due Capi: «Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico» e «Dei delitti contro la polizia di sicurezza». Nel Capo I sono compresi i delitti di istigazione a delinquere, d'istigazione a disubbidire alle leggi, d'associazione per delinquere e di assistenza agli associati.

Il Progetto ha ritenuto che l'istigazione a una determinata persona, anche se commessa pubblicamente, non è un fatto che possa porre in pericolo l'ordine pubblico, ma che tale pericolo sorga quando la istigazione è rivolta al pubblico, come folla.

Con migliore criterio sistematico del Codice vigente, il Progetto ha avvicinato concettualmente l'apologia alla istigazione a delinquere; ed ha considerato come delitto a sè il fatto di istigare il pubblico alla disobbedienza delle leggi, precisando che si debba trattare di leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra l classi sociali.

Per l'associazione a delinquere il Progetto richiede, come numero minimo sufficiente, che i soggetti attivi siano tre anzichè cinque, come vuole l'articolo 248 del Codice Zanardelli; e non pone limitazione qualitativa di delitti. L'una e l'altra disposizione serviranno a combattere più efficacemente la criminalità associata.

Sono delitti contro la polizia di sicurezza, la devastazione e il saccheggio, la pubblica intimidazione e la pubblica intimidazione a mezzo di materie esplodenti. Rileva come l'eccitamento alla guerra civile e la strage siano stati inseriti, il primo tra i delitti contro la personalità dello Stato, la seconda tra i delitti contro l'incolumità pubblica.

Riassume i criteri in base ai quali, giusta la Relazione ministeriale, non è stato riprodotto il delitto di formazione di un corpo armato per commettere un determinato reato ed è stata inserita tra le contravvenzioni la formazione, senza autorizzazione, di un corpo armato non diretto a commettere reati (articoli 253 e 254 del Codice vigente).

Approva infine la nuova configurazione criminosa contenuta nell'articolo 427 del Progetto, ossia la minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero di commettere fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore.

PRESIDENTE. Si compiace per l'esposizione dell'on. Ungaro e apre la discussione sugli articoli dal 420 al 427 incluso.

Art. 420.

PRESIDENTE. Chiede chiarimenti sulla espressione « istiga il pubblico ».

MANGINI. La istigazione a commettere un reato, diretta a persona determinata, è regolata nell'articolo 119. Essa, di regola, e salvo l'applicazione di misure di sicurezza, non costituisce reato, nella duplice ipotesi che la istigazione non sia accolta, ovvero che sia accolta, ma il reato istigato non sia commesso. Questa regola subisce eccezioni, che sono indicate, di volta in volta, nel Progetto. Basti citare l'articolo 305, concernente l'istigazione, a persona determinata, a commettere gravi reati contro la personalità dello Stato. S'intende che se la istigazione sia accolta e l'istigato commetta il reato, si versa in tema di concorso di più persone nel reato.

Ma, ripete, salvo le eccezioni, la regola da tener presente è che la istigazione, di per sè, non costituisce reato. Quando però l'istigazione sia diretta non a persona determinata, bensì al pubblico, cioè a persona indeterminata, essa, di per sè, indipendentemente cioè dalla circostanza se sia accolta o meno, e, quando sia accolta da alcuno del pubblico, indipendentemente dalla circostanza se sia seguita o meno dal reato istigato, pone in pericolo l'ordine pubblico e perciò è punita. Il concetto di pubblico, e quindi, di pubblicità va messo in relazione con l'articolo 273, già esaminato dalla Sottocommissione. Ricorda come l'articolo 307 debba considerarsi disposizione speciale (articolo 15 del Progetto) rispetto all'articolo 420 in esame, nel senso che, quando oggetto della istigazione o della apologia siano i delitti contro la personalità dello Stato indicati nell'articolo 306, sarà da applicarsi l'articolo 307 e non l'articolo 420.

Art. 421.

UNGARO. Rileva come, secondo la Relazione ministeriale, leggi d'ordine pubblico sono quelle disposizioni sulle quali la volontà del privato non può spiegare valore derogativo. Esse possono riscontrarsi così fra le leggi di diritto pubblico, come tra le norme di diritto privato (articolo 12 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile).

MANGINI. Appunto. Non si concepisce la punibilità per la disobbedienza alla legge, e quindi anche per l'istigazione a disobbedire, se non si tratta di legge che imponga inderogabilmente l'obbedienza.

Art. 422 e 423.

BONICELLI. Approva che i soggetti attivi siano stati ridotti da cinque a tre e che sia stata soppressa la limitazione qualitativa del Codice vigente. La criminalità associata va combattuta con mezzi efficaci.

Art. 424.

LEONARDI. A proposito della non punibilità per colui che commette il fatto in favore di un prossimo congiunto e della definizione che del prossimo congiunto è data nell'art. 311, osserva, come già rilevò nella discussione che ebbe luogo circa l'articolo 311, che la nozione del prossimo congiunto è troppo lata. In certi paesi, quasi tutti i pochi abitanti sono prossimi congiunti.

UNGARO. Rileva che la nozione del prossimo congiunto è, nel Progetto, più ristretta di quella data nell'articolo 191 del Codice Zanardelli.

MANGINI. Fa presente che l'articolo 424 non concerne l'assistenza all'associazione a delinquere, così come l'articolo 311 non concerne l'assistenza alla associazione per cospirazione o alla banda. Si tratta di assistenza individuale, non collettiva; data alle singole persone, non ai partecipanti all'associazione come tali. Se l'assistenza fosse collettiva, si verserebbe in tema di concorso o di favoreggiamento nei delitti di cospirazione mediante associazione, o di banda armata o di associazione a delinquere. Ciò premesso, gli sembra che la non punibilità, per l'assistenza individuale, possa essere estesa a tutti i prossimi congiunti, senza inconvenienti.

Art. 425 a 427.

Non danno luogo ad osservazioni.

Titolo VI. – Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

PRESIDENTE. Invita l'on. Farinacci a riferire sul Titolo VI del Libro II.

FARINACCI. Rileva anzitutto che il titolo è informato a un vero spirito innovatore, e, facendo tesoro della esperienza del passato, tutela l'incolumità pubblica, intesa come bene che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone. Sono presi in considerazione, in questo Titolo, soltanto i fatti che possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Del danno o del pericolo alle cose si tiene conto solo in quanto da esso possa sorgere un pericolo per la vita o la integrità delle persone. I delitti dolosi di comune pericolo sono tenuti nettamente distinti dai colposi (Capo III). I dolosi, sono a loro volta, distinti secondo che siano commessi mediante violenza (Capo I) ovvero mediante frode (Capo II). Notevole è la configurazione giuridica del delitto di strage, giustamente punito con la morte, in quanto costituisce un vero delitto contro l'umanità. Il Progetto, a differenza del Codice Zanardelli, non lo considera come delitto contro l'ordine pubblico (articolo 252), bensì contro la pubblica incolumità, tenuto conto che esso deve essere compiuto a fine di uccidere e mediante atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Notevole è altresì l'inclusione, in questo Titolo, di delitti attualmente previsti da leggi speciali; ad esempio, la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (legge 19 luglio 1894, n. 314); il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso di tali sostanze (articoli 1 a 8 della legge 18 febbraio 1923, n. 396).

Nel Progetto preliminare suscitò molte critiche e molti allarmi il delitto di eccessiva velocità, creato esclusivamente per arginare i pericoli derivanti dal crescente traffico automobilistico e suggerito dalla trista esperienza dei numerosi disastri. Nel Progetto definitivo (articolo 456) il delitto è configurato come colposo e consiste nel fatto di chi, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione

colposa, un pericolo per la pubblica incolumità. Si è, pertanto, generalizzato; l'eccesso di velocità non è che una delle ipotesi con le quali si può, colposamente, far sorgere il pericolo per la pubblica incolumità.

Se la teoria può giustificare la configurazione del delitto del quale trattasi, la pratica vi si oppone decisamente. Il verbalizzante ed il giudice si troveranno di fronte alle seguenti difficoltà: *a*) incertezza della valutazione se la azione o l'omissione colposa potevano far sorgere il pericolo. Per quanto, in specie, riguarda la velocità, l'incertezza della valutazione della eccessività sarà assoluta, in difetto di norme precise; *b*) incertezza di valutazione, data la diversità dei veicoli (potenzialità, qualità, mezzi di frenatura ecc.); *c*) difficoltà di accertamento da parte del giudice. Nessun elemento avrà il giudice all'infuori dell'apprezzamento degli agenti verbalizzanti, spesso privi di ogni requisito per giudicare rettamente.

Il giudice sarà schiavo del verbale di accertamento.

Propone quindi la soppressione dell'articolo 456, ritenendo sufficienti le norme dettate in materia nel « Codice della strada ». Se non si ritenesse di sopprimere l'articolo 456, sarebbe indispensabile specificare nella Relazione ministeriale che il giudice non deve basarsi soltanto sul verbale di accertamento, ma deve ricorrere a tutti gli elementi di prova sussidiari per accertare se realmente sia sorto il pericolo per la pubblica incolumità.

In ordine agli altri delitti, contemplati nel Titolo VI, si riserva di fare rilievi, se del caso, durante la discussione.

PRESIDENTE. Ringrazia l'on. Farinacci per la sua relazione. Apre la discussione sugli articoli.

Art. 428.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 429 a 431.

MANGINI. Su invito del Presidente schematizza il sistema del Progetto in tema di incendio, sistema che, in genere, vale anche per gli altri delitti preveduti nel Capo I.

a) Appiccare il fuoco alla cosa altrui, al fine di danneggiamento, semprechè dal fatto non sorga il pericolo di incendio (articolo 650).

b) Se al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, viene appiccato il fuoco ad una cosa propria o altrui, si ha il delitto di danneggiamento seguito da incendio, qualora dal fatto sorga il pericolo di un incendio (articolo 430 p. p.).

c) Se l'incendio si verifichi, si applica l'articolo 430 capoverso primo).

Se con l'intenzione di cagionare un incendio, lo si cagiona, si applica l'articolo 429, ossia si ha il delitto di incendio doloso, il quale consente la figura del tentativo. In altri termini, si possono avere:

a) fatti di danneggiamento, che non escono dalla sfera dei reati contro il patrimonio;

b) fatti di danneggiamento, che rientrano tra i delitti contro la incolumità pubblica quando da esso derivi (evento non voluto dal colpevole) un comune pericolo;

c) fatti in cui anche l'evento è voluto dal colpevole.

Spiega, infine, come funzioni il concetto della condizione obiettiva di punibilità (articolo 48), anche per questi delitti.

Art. 432 a 455.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 456.

FARINACCI. Richiamandosi a quanto ha avuto occasione di esporre in principio della seduta, fa voti per la soppressione dell'articolo.

UNGARO. Si associa all'on. Farinacci. Rileva che, nell'articolo 434 del Progetto preliminare, il delitto di eccessiva velocità era, almeno, configurato come delitto doloso di pericolo; il Progetto definitivo ha peggiorato le cose, perchè ne ha fatto un delitto colposo.

LEONARDI. Osserva che l'articolo 456, inoltre, contempla non solo l'eccessiva velocità in luogo abitato, ecc., ma tutte le possibili azioni od omissioni colpose. È per la soppressione.

BONICELLI. Fa presente che la preoccupazione per la tutela della pubblica incolumità è doverosa e indispensabile; ma essa non deve essere esagerata in danno delle esigenze vitali del progresso. Fa voti per la soppressione, a meno che non si trovi il modo di precisare questa speciale figura delittuosa.

PRESIDENTE. Si associa all'on. Bonicelli e agli altri Commissari. Qualora non si creda di sopprimere senz'altro l'articolo, potrebbe essere studiata un'altra formula la quale non presenti gli inconvenienti dell'articolo 456; e così questi potrebbero essere meglio eliminati.

MANGINI. Il consenso unanime per la soppressione dell'articolo 456 dovrebbe consigliarlo a non prendere la parola, tanto più che l'argomento formerà certamente oggetto di discussione in seduta plenaria. Non crede giustificata l'avversione così decisa contro la configurazione di questo delitto, che risponde non solo a logica giuridica, ma anche ad esigenze reclamate dalla pubblica opinione, nella sua grande maggioranza. Non ripeterà gli argomenti largamente addotti nella Relazione ministeriale. Osserverà, soltanto, che tra la tutela concessa mediante figure contravvenzionali e quella accordata mediante la repressione di delitti colposi di danno (omicidio colposo, lesioni colpose, disastro colposo, ecc.), v'è una lacuna, la quale viene, con il Progetto, colmata, mediante la configurazione di un delitto colposo di pericolo. Nella materia contravvenzionale, il pericolo è, in genere, presunto; nei reati colposi di danno, il danno si è già verificato; ma vi è un *quid medium*, l'ipotesi, cioè, in cui il conducente di un veicolo faccia, per colpa, sorgere un pericolo, non potenziale, ma effettivo per la pubblica incolumità. Quando le varie azioni od omissioni, prevedute di regola come contravvenzioni, creano un pericolo reale per la pubblica incolumità, devono essere considerate delitti, alla stregua di altre azioni od omissioni colpose che tale pericolo mettono in essere. L'esclusione di siffatta responsabilità per i conducenti di veicoli in genere e per gli automobilisti in particolare, significherebbe privilegio ingiustificato. L'avversione all'articolo 456 è fondata, si può dire esclusivamente, sul concetto che non si vuole che si risponda a titolo di delitto, bensì a titolo di contravvenzione. Gli altri motivi sono, evidentemente, secondari.

La difficoltà di accertamento, da parte del giudice, è comune a tutti gli altri delitti del genere e ben s'intende come il giudice possa ricorrere ad ogni mezzo di prova consentito dalla legge, senza che occorra dirlo, nel testo dell'articolo o nella Relazione. La difficoltà di accertamento da parte degli agenti sussiste ugualmente in tema di contravvenzioni e di delitti colposi di danno. La pena, reclusione alternativa con la multa, non è argomento decisivo, perchè nulla vieta, anzi sarebbe desiderabile, ove dovesse essere eliminato l'articolo 456, punire le contravvenzioni con arresto alternativo con l'ammenda. Il preteso ostacolo per l'industria automobilistica, infine, non sussiste, perchè il progresso di tale industria è connesso alla possibilità di costruire a prezzi più bassi, alle migliorate condizioni economiche generali, al miglioramento

delle strade e non già ad una norma, la quale tende a prevenire e a reprimere, con adeguata severità, fatti gravissimi dovuti alla incoscienza dei conducenti dei veicoli.

La Sottocommissione è favorevole alla soppressione dell'articolo 456. Subordinatamente, fa voti perchè sia adottata una formula diversa, la quale serva ad eliminare gli inconvenienti che hanno consigliato di proporre la soppressione.

Art. 457 a 460.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 13.

Il Presidente
MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 6.

Seduta del 18 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA

Sono presenti i Commissari: Senatore BONICELLI; Deputati FARINACCI e UNGARO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Osservazioni sugli art. 376 a 381 e sull'art. 407. – Relazione del Presidente Milano Franco d'Aragona sul Titolo II del Libro II (« Dei delitti contro la pubblica amministrazione »). – Esame degli art. 319 a 349.

UNGARO. Avuta la parola sul verbale della seduta in data 16 dicembre 1929, alla quale egli non potè assistere, riassume la discussione sulla opportunità di estendere ai giudizi arbitrali le norme degli articoli 376, 377, 378, 379, 380 e 381. Rileva che, ad altri effetti, la giurisprudenza ha affermato in un certo senso la equiparazione dei giudizi arbitrali ai giudizi dinanzi l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale. È stata ritenuta, ad esempio, l'applicabilità dell'articolo 398 del Codice vigente anche per gli scritti presentati o per i discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi i giudici arbitrali. Ma dove si può giungere con la equiparazione? Ad esempio, l'incolpare taluno, che si sa essere innocente, di un reato, mediante denunzia presentata al giudice arbitrale, costituisce calunnia? È assai discutibile. Si può anche accedere all'opinione dell'on. Bonicelli, ma in tal caso occorre regolare tutte le possibili ipotesi, il che equivale a regolare « ex novo » i giudizi arbitrali.

PRESIDENTE. Ricorda che arbitro può essere anche un magistrato, nelle ipotesi nelle quali gli è consentito di accettare tale incarico. E ciò sebbene si tratti di un magistrato in attività od a riposo, ovvero di avvocato o legale, non muta l'indole di siffatti giudizi arbitrali, ma ne costituisce soltanto una maggiore garentia.

MANGINI. Fa presente che la qualità dell'arbitro non può cambiare le caratteristiche del giudizio arbitrale; il giudizio arbitrale non assume carattere giurisdizionale per la circostanza che il giudice sia un magistrato.

BONICELLI. Non ha inteso proporre l'equiparazione dei giudizi arbitrali a quelli dell'Autorità giudiziaria, ma soltanto di punire determinati fatti, anche se si svolgono durante procedimenti arbitrali. La menzione esplicita degli arbitri negli articoli 376-381 del Progetto escluderebbe, anzi, l'equiparazione concettuale a tutti

gli effetti. Si tratterebbe insomma di una estensione a limitati effetti ossia allo scopo di punire la falsa testimonianza, la falsa perizia ecc., commessa nei giudizi arbitrali.

PRESIDENTE. Le ragioni addotte nella Relazione ministeriale non gli sembrano decisive. L'esecutorietà, ad esempio, concerne principalmente e nella pratica la forma esteriore della sentenza arbitrale, ma d'ordinario, non attiene al merito; sostanzialmente la sentenza arbitrale non differisce da quelle pronunziate dalla Autorità giudiziaria, specie quando si tratta di arbitri di diritto, e non di amichevoli compositori.

ALOISI. Nega che la concessione o meno della esecutorietà si limiti alla forma esteriore. Ad esempio, la esecutorietà deve essere negata se il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico; indagine che attiene al merito e non alla forma.

Ad ogni modo, non sarebbe stato opportuno pregiudicare con il Progetto del nuovo Codice la configurazione giuridica che ai giudizi arbitrali sarà data dal nuovo Codice di procedura civile. Vulnerato il principio che il giudizio arbitrale non ha carattere giurisdizionale, bisognerebbe regolare necessariamente tutto il procedimento arbitrale in modo diverso dall'attuale; ad esempio, bisognerebbe stabilire l'obbligo del giuramento per i testimoni. Ciò si fa in pratica qualche volta, come, nella pratica, si ricorre all'asseverazione delle perizie; ma nessuna disposizione di legge l'impone. Occorrerebbe altresì limitare la scelta degli arbitri, garentendone la capacità, l'onestà e via dicendo, mentre oggi chiunque può essere nominato arbitro. In una parola, tutto il giudizio arbitrale dovrebbe, come accennava, essere organizzato su basi diverse da quelle odierne; il che non rientra nella competenza del legislatore penale.

UNGARO. Osserva che anche oggi esistono giudizi arbitrali con tutte le possibili garanzie. Cita ad esempio, i giudizi arbitrali stabiliti nei capitolati dei contratti conclusi con le Amministrazioni dello Stato.

BONICELLI. Insiste nel concetto che le falsità nei giudizi arbitrali costituiscono un pericolo sociale evidente; andrebbero perciò represse penalmente, a prescindere dalla eventuale riforma dei giudizi arbitrali.

PRESIDENTE. *Dichiara che la questione potrà essere prospettata nuovamente alla Commissione plenaria.*

FARINACCI. Avuta la parola sull'articolo 407, che formò oggetto di discussione nella seduta del 16 dicembre, ne propone la soppressione. Quando occorra, la pubblicazione delle notizie o dei verbali potrà essere impedita ai termini della nuova legge di pubblica sicurezza. Ad ogni modo l'espressione « notizie » è troppo ampia. Sarà vietato di pubblicare che alcuno è rimasto ucciso in duello?

UNGARO. Si associa all'on. Farinacci.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « atti » invece di « notizie ». Nella Relazione ministeriale si parla appunto di atti e verbali.

UNGARO. Rileva che, dicendosi « atti o verbali », si dà modo di eludere la legge, perchè si pubblicherà come « notizia », ciò che forma oggetto dei verbali del duello.

FARINACCI. Ripete che non approva il concetto a cui è informato l'articolo. Non vede perchè si possano pubblicare notizie relative a delitti assai più gravi del duello e non quelle relative al duello. I processi per duello dovranno farsi a porte chiuse?

MANGINI. Ricorda che l'articolo 407 fu inserito nel Progetto in seguito ad autorevoli voti manifestati durante l'esame del Progetto preliminare. Si è inteso eliminare, per quanto possibile, una delle cause che spingono al duello, cioè la vanità umana, solleticata da quella specie di réclame che avviene attraverso la stampa. Accettato il concetto, non si può fare assegnamento sulla legge di pubblica sicurezza, la quale non potrebbe trovare applicazione, sembra, per tutti i duelli, ma soltanto quando ricorrano speciali motivi di vietare la pubblicazione rispetto a determinati duelli. In quanto ai processi per duello, nulla vieterà che si tengano a porte chiuse, specialmente se, come pare, il nuovo Codice di procedura penale darà, in questa ma-

teria, più ampie facoltà al magistrato. Ad ogni modo la pubblicità del processo sarebbe limitata a coloro che vi assistono, ossia avrebbe carattere infinitamente meno diffusivo della stampa.

La Sottocommissione a maggioranza propone la soppressione dell'articolo 407.

Titolo II. – **Dei delitti contro la pubblica amministrazione.**

PRESIDENTE. Ricorda che su questo titolo avrebbe dovuto riferire il Senatore Calisse che non è presente. Propone di esaminare egualmente gli articoli.

Fa presente che anche nel Titolo « Dei delitti contro la pubblica amministrazione » si apportano, con il Progetto, non poche innovazioni al Codice vigente.

Anzitutto è seguito il criterio di dividere il Titolo sistematicamente in due Capi, dei quali l'uno comprende i delitti dei pubblici ufficiali, l'altro quelli dei privati contro la pubblica amministrazione. Segue un terzo Capo contenente disposizioni comuni ai due precedenti, particolarmente importante per la nozione del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio e dell'esercente un servizio di pubblica necessità.

È doveroso riconoscere che è pienamente raggiunto il fine di provvedere ad una più ampia e più energica tutela dell'attività della pubblica amministrazione, sia mediante la configurazione di nuove ipotesi delittuose, sia mercè una migliore formulazione del testo dei singoli articoli, e una precisa integrazione di concetti.

Tra le nuove ipotesi delittuose ricorderà l'utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio per ragione dell'ufficio o del servizio (articolo 330), l'offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissione, a fine di disprezzo verso l'Autorità stessa (articolo 350), l'esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato (articolo 353), lo smercio di stampati dei quali sia stato ordinato il sequestro (articolo 357).

Sono inoltre inserite in questa parte del Progetto alcune figure delittuose previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 565 (articoli 335–337). Alcune disposizioni del Titolo corrispondente dell'attuale Codice sono state, con migliore criterio sistematico, collocate in altri Titoli: ad esempio le ipotesi contenute nell'articolo 186 del Codice Zanardelli sono state considerate come falsità personali e non come delitti contro la pubblica amministrazione. Esattamente invece è stato considerato come delitto contro la pubblica amministrazione il delitto di turbata libertà degli incanti (articolo 358), che il Codice vigente classifica tra i reati contro la fede pubblica.

Lodevoli sistemazioni concettuali aumentano i pregi di questo Titolo: basterà ricordare quelle, assai precise, in tema di peculato (articolo 319–321), di corruzione (articolo 323–327), di sottrazione di cose pignorate o sequestrate (articolo 339–340), le quali danno modo di risolvere annose questioni dibattute in dottrina e giurisprudenza.

Tutte le accennate disposizioni sono perspicuamente illustrate nella Relazione ministeriale, alla quale egli, senz'altro aggiungere, e salve le osservazioni che potessero esser fatte sui singoli articoli, si richiama.

Art. 319 a 321.

PRESIDENTE. Osserva che il Progetto distingue il peculato propriamente detto dalla malversazione. Il primo (articolo 319) consiste nella manomissione della « pubblica pecunia »; la seconda (articolo 320) nella attività infedele riguardo a cose pertinenti non alla pubblica amministrazione, ma a singoli. Nell'uno e nell'altro caso il

pubblico ufficiale deve avere il possesso della cosa per ragione del suo ufficio. Ciascuna delle varie forme di possesso può costituire il presupposto giuridico del delitto di peculato.

MANGINI. Rileva che a differenza del Codice Zanardelli (articolo 170, cap. I), il Progetto considera peculato, non concussione, il fatto del pubblico ufficiale, il quale riceve indebitamente ciò che non gli è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui. All'ipotesi del ricevere è stata aggiunta quella del ritenere.

Art. 322 a 329.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 330.

ALOISI. Fa presente che l'ipotesi delittuosa prevista è nuova. Ricorda che, se la invenzione o la scoperta scientifica o la nuova applicazione industriale debba rimanere segreta nell'interesse della sicurezza dello Stato, ossia costituisca segreto di Stato, sarà applicabile l'articolo 270.

Art. 331.

MANGINI. Spiega che, se si tratti non di segreti di ufficio, ma di segreti di Stato saranno applicabili, a seconda delle ipotesi, gli articoli 264 e seguenti.

Art. 332.

MANGINI. Fa presente che l'articolo 332 integra e sintetizza gli articoli 175, 182 e 183 del Codice vigente. S'intende che anche il ministro del culto (qualsiasi culto) e il pubblico impiegato che presti un servizio pubblico debbono agire nell'esercizio delle rispettive funzioni. Ricorda che l'articolo 184 del Codice vigente trova riscontro nell'articolo 65, n. 9, del Progetto.

Art. 333 a 343.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 344.

PRESIDENTE. Osserva che si comprende, nel capoverso primo, come il pronome relativo « che » si riferisca alle deliberazioni e non alle imprese; ma sarebbe bene farlo risultare più chiaramente.

Così rimane stabilito.

Art. 345.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 346 a 349.

UNGARO. A suo avviso dovrebbe costituire oltraggio, e non diffamazione, l'offendere, a causa delle sue funzioni, l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, mediante la stampa. Questa concezione attuerebbe una più completa tutela della pubblica amministrazione.

D'altra parte, poichè nel primo capoverso dell'articolo 346 si prescinde dalla presenza del pubblico ufficiale e si considera oltraggio, l'offesa mediante scritto diretto al pubblico ufficiale, non si comprende come costituisca invece diffamazione l'offesa pubblicata in un giornale, fatto più grave indubbiamente per la diffusività del mezzo usato. Il rilievo vale anche per gli articoli 347 e 349.

MANGINI. Riconosce tutta l'importanza della osservazione dell'on. Ungaro; rileva tuttavia che il criterio della presenza del pubblico ufficiale distingue tradizionalmente l'oltraggio dalla diffamazione. Le ipotesi del primo capoverso dell'articolo 346, ossia del fatto commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, non sono che ipotesi equiparate alla presenza. La direzione al pubblico ufficiale della comunicazione, dello scritto o del disegno sostituiscono la presenza. In quanto il giornale, e in genere lo stampato, sia diretto al pubblico ufficiale, si rimane in tema di oltraggio. Ma l'on. Ungaro vorrebbe che costituisse oltraggio anche l'offesa, a causa delle funzioni, fatta mediante la stampa. Ciò sembra eccessivo, perchè la diversa definizione giuridica dipenderebbe esclusivamente dal mezzo usato, non dalla direzione all'offeso, voluta dal colpevole, di questo mezzo. Vero è che la stampa è mezzo diffusivo per eccellenza; ma, una volta messi su questa via, si dovrebbe, ad esempio, ritenere oltraggio, e non diffamazione, l'offesa arrecata fuori della presenza del pubblico ufficiale in una pubblica adunanza e, in genere, quando ricorra l'elemento della pubblicità, ai termini dell'articolo 273. Teme che venga in tal modo a confondersi il limpido criterio che distingue l'oltraggio dalla diffamazione.

Osserva inoltre che, negata dal Progetto la prova liberatoria anche in tema di diffamazione, la questione perde gran parte del suo valore; forse anzi è bene che nelle ipotesi suesposte, la punibilità sia condizionata, come lo è, alla querela di parte, essendo eccessivo che si debba procedere di ufficio nei casi in esame, in cui l'offesa colpisce direttamente la reputazione del pubblico ufficiale, e soltanto mediatamente l'interesse della pubblica amministrazione al prestigio della funzione.

La Sottocommissione approva, ad unanimità, la proposta dell'on. Ungaro che sia considerato oltraggio e non diffamazione l'offesa al pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, fatta mediante la stampa.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente

MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

2ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 7

Seduta del 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. MILANO FRANCO D'ARAGONA

Sono presenti i Commissari: Senatore BONICELLI e Deputato LEONARDI.
Assiste il Sostituto procuratore generale di Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 350 a 365 (Titolo II del Libro II «Dei delitti contro la pubblica amministrazione»).

Art. 350.

LEONARDI. Suggerisce di dire «scritti», anzichè «manoscritti», per comprendere ogni genere di scrittura (stampigliatura, ecc.). Rileva che anche l'articolo 357 del Progetto dice «stampati, scritti o disegni».

La proposta è approvata.

Art. 351.

PRESIDENTE. Pone in rilievo la migliore formulazione tecnica dell'articolo, rispetto all'articolo 204 del Codice vigente.

MANGINI. Nell'ipotesi che il colpevole sia un pubblico ufficiale (articolo 204 cap. del Codice vigente) o persona incaricata di un pubblico servizio, ricorrerà l'aggravante generale di cui all'articolo 65, n. 10, ove si verifichi l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio. La pena accessoria dell'interdizione è regolata dagli articoli 32 e seguenti.

Art. 352.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo prevede l'usurpazione non soltanto di una pubblica funzione, ma anche delle attribuzioni inerenti ad un pubblico impiego.

MANGINI. Osserva che usurpazione sta a significare invasione di funzioni, che non si possono esercitare in modo assoluto. Pertanto la violazione dei limiti e delle

condizioni poste all'esercizio della funzione pubblica, della quale si è rivestiti, non costituisce usurpazione, ma abuso o altra irregolarità. Ricorda che, giusta l'articolo 15, l'articolo in esame non trova applicazione quando si tratti di usurpazione di funzioni specificatamente prevedute da altra disposizione di legge; ad esempio (articolo 292), usurpazione di un potere politico o di comando militare.

Art. 353.

PRESIDENTE. Rileva che si tratta di disposizione nuova, diretta a reprimere penalmente l'abuso di professioni, per le quali sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

MANGINI. Si è inteso tutelare gli interessi generali, ai quali è connesso l'esercizio di alcune professioni, subordinate a speciale abilitazione da parte dello Stato. Oggi provvedevano in parte le leggi speciali; ad esempio il Testo Unico delle leggi sanitarie rispetto alle professioni sanitarie. S'intende che non deve trattarsi di funzioni pubbliche, ad esempio, il notariato, per le quali è applicabile l'articolo 352.

Art. 354 a 356.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 357.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo configura come delitto una ipotesi prevista oggi come contravvenzione (articolo 443 del Codice vigente). Ed a giusta ragione, poichè il colpevole esplica un'attività in contrasto con lo specifico provvedimento dell'Autorità, cioè l'ordine di sequestro.

Art. 358 e 359.

BONICELLI. Approva che i delitti preveduti negli articoli 358 e 359 siano classificati tra i delitti contro la pubblica amministrazione, anzichè tra i delitti contro la fede pubblica (articolo 299 del Codice vigente).

Consente nella disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 358, che estende le norme sulla turbata libertà degli incanti alle licitazioni private per conto di privati, quando siano dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata. La presenza del pubblico ufficiale conferisce a tali licitazioni un certo carattere di pubblicità, nè si può negare il generale interesse alla regolarità degli incanti, anche in tale caso.

Art. 360 e 361.

LEONARDI. Ricorda che l'inadempimento di contratti di forniture e la frode in forniture, in tempo di guerra, sono punibili ai termini degli articoli 257 e 258.

MANGINI. Fa presente che si applicano gli articoli 360 e 361 quando non ricorra la condizione del tempo di guerra, ovvero quando le forniture non siano destinate ai bisogni dell'esercito o della popolazione.

Art. 362 a 365.

PRESIDENTE. Riassume quanto è ampiamente illustrato nella Relazione ministeriale (vol. 5°, parte 2ª, pag. 114 e seguenti) circa le nozioni di « pubblico ufficiale », di « persona incaricata di un pubblico servizio » e di « persone esercenti un servizio di pubblica necessità ».

PRESIDENTE. La Sottocommissione ha esaurito il suo compito. Altre osservazioni potranno, eventualmente, essere prospettate in seduta plenaria.

Ringrazia gli onorevoli Commissari per l'opera da loro prestata. Uno speciale ringraziamento rivolge ai Magistrati che hanno preso parte alla discussione e alla Segreteria.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

MILANO FRANCO D'ARAGONA.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 1

Seduta del 6 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti i Commissari: Senatore DIENA; Deputati FOSCHINI, MADIA e PISENTI.

Assiste il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Metodo della discussione. - Esame degli art. 461 a 506. (Titolo VII del Libro II «Dei delitti contro la fede pubblica»).

PRESIDENTE. Comunica una lettera del senatore Pagliano che si scusa di non poter intervenire alle adunanze della Sottocommissione fino al 9 corrente.

FOSCHINI. Chiede che, prima di iniziare la discussione, se ne stabiliscano le modalità.

PRESIDENTE. Propone che si leggano gli articoli. Su ciascun articolo i Commissari potranno fare le loro osservazioni.

Rimane così stabilito.

TITOLO VII. - Dei delitti contro la fede pubblica.

Art. 461.

PRESIDENTE. Fa rilevare le differenze fra l'articolo in discussione ed il corrispondente articolo 256 dell'attuale Codice Penale.

Poichè, secondo il sistema del Progetto, le attenuanti possono elidere le aggravanti, teme che il giudice possa esser tratto, anche nel caso in cui trattisi di falsificazioni per valore assai notevole, a non applicare l'aggravante contemplata nell'articolo 65.

Nel caso di falsificazione di monete, per valore ingente, è opportuno che la pena sia di lunga durata per impedire che il falsario, tornato troppo presto in libertà, riprenda la sua attività criminosa.

Propone quindi che nello stesso articolo 461 sia contemplato il caso dell'aggravante del valore rilevante, con pena autonoma.

DIENA. Propone venga modificato l'articolo nel senso che si aumenti la pena per il contraffattore che sia anche spenditore delle monete contraffatte. Infatti, se la sola spendita fatta dallo spacciatore, che non sia concorso nella contraffazione, ma che sia in concerto con il contraffattore o con un suo intermediario, è punita con la stessa pena comminata pel contraffattore, sarebbe giusto che, ove questi spieghi un'ulteriore attività criminosa con la spendita, la pena fosse in di lui confronto aumentata.

FOSCHINI. Osserva che chi contraffà monete ha certamente l'intenzione di spenderle, sia direttamente, sia attraverso altri.

MADIA. Rileva che la proposta del Presidente turberebbe l'euritmia del Codice, il quale nella parte generale contempla il valore rilevante, con una latitudine da quattro a sedici anni, oltre le circostanze comuni di aggravamento di pena; nè tale aggravante può essere eliminata dalle attenuanti.

Non ritiene opportuna poi la proposta dell'on. Diena, perchè chi contraffà monete ha in animo anche di spenderle, sia direttamente, sia attraverso altri. Non è concepibile pensare che alcuno possa contraffare monete, senza il presupposto di metterle in circolazione: nessuno ha mai contraffatto monete per scopi numismatici. Accettando la proposta dell'on. Diena si verrebbero a colpire due aspetti d'un unico atto criminoso.

MANGINI. Espone il sistema del Progetto circa la valutazione delle aggravanti e delle diminuenti, con particolare riguardo a quei reati per i quali è stabilita una pena diversa o indipendente. Pone in evidenza che, per il valore rilevante, la pena può spaziare da quattro a sedici anni, ossia avere quella lunga durata che il Presidente vorrebbe.

Se poi con il valore rilevante concorrono circostanze attenuanti, ed il giudice le ritenga prevalenti e compensabili, non v'è ragione di derogare alle norme generali sulla valutazione delle circostanze.

PRESIDENTE. Vorrebbe che fosse ristabilito quanto si dice nell'attuale Codice, perchè il giudice, in generale, è tratto ad applicare il minimo della pena; mentre il delitto di falsità in moneta è tale che la pena dovrebbe avere l'effetto di scoraggiare i falsari, e di impedirne per molto tempo l'attività.

DIENA. Pel contenuto dell'articolo in esame, il solo fatto della contraffazione costituisce un reato a sè stante. Altro è l'intenzione di spendere, altro è lo spendere.

Non ritiene equo che vi sia parità di pena per il semplice spenditore, ed il contraffattore che a sua volta spenda la moneta falsificata. La stessa relazione ministeriale accenna che il solo fatto della contraffazione, indipendentemente dalla spendita o dell'uso della moneta contraffatta da parte del contraffattore, costituisce reato, per cui la circostanza ulteriore, che fa sorgere il danno, dovrebbe costituire un'aggravante. Del resto la stessa Corte di Cassazione nella sua relazione sostenne un conforme avviso.

MADIA. Con l'articolo si punisce chi contraffà monete spendibili con corso legale, quindi monete che abbiano la possibilità di essere messe in circolazione; è questo fine dell'agente, che il legislatore intende proprio colpire. Non si possono considerare i due atti separati e a sè stanti.

PISENTI. Riconosce col senatore Diena che il contraffare le monete è un atto preparatorio, ma non identico alla spendita.

MANGINI. Il Progetto non ha creduto di immutare, su questo punto, al Codice attuale. La contraffazione, la quale, a rigore, potrebbe essere considerata come tentativo nei confronti della spendita, è considerata reato perfetto, indipendentemente

dalla spendita. Poichè chi contraffà si propone di spendere, è indifferente che la spendita sia eseguita dal contraffattore o da altri. Si aggiunga la ragione pratica di non aggravare troppo le pene, come succederebbe se si considerassero la contraffazione e la spendita come due delitti distinti.

Nella latitudine della pena, il giudice potrà tener conto della spendita eseguita dallo stesso contraffattore. Se si seguisse il concetto del senatore Diena, andrebbe modificata altresì tutta quella parte della legislazione sul falso documentale, in cui prevale il concetto che l'uso del documento falso, da parte dello stesso falsario, non costituisce reato a sè stante.

DIENA. In materia di falso ed in ispecie di falso in scrittura privata, la questione è alquanto diversa, poichè il reato si perfeziona soltanto con l'uso che venga fatto della scrittura.

MANGINI. Non si è riferito al falso in scrittura privata, bensì a quello in atto pubblico, punibile indipendentemente dall'uso.

PRESIDENTE. Dà atto del non concorde parere dei Commissari su questo punto. La questione potrà essere ripresa in esame in riunione plenaria.

Rimane così stabilito.

FOSCHINI. Sul n. 4 dell'articolo 461 osserva che la dizione « comunque riceve » è troppo lata, e domanda se si deve intendere esclusa l'ipotesi in cui le monete siano ricevute in buona fede.

MANGINI. Rispetto al Progetto del 1927 furono aggiunte le parole « o comunque riceve » per tener conto di osservazioni che erano state fatte. Si volle, in altri termini, prevedere non soltanto l'ipotesi dell'acquisto, che sembrava limitata ad un acquisto oneroso, ma anche quella, più generica, del « ricevere », che comprende, ad esempio, anche l'acquisto a titolo gratuito. Se le monete siano acquistate o ricevute in buona fede, esula il delitto, che è doloso e richiede un fine specifico.

MADIA. La malafede è implicita, perchè si dice: « al fine di metterle in circolazione ».

Art. 462.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 463.

MADIA. Ritiene superfluo l'articolo 463, perchè crede che la specie sia già contemplata nel n. 4 dell'articolo 461 e dall'articolo 462. Invero, se colui che introduce, spende, ecc., non è concorso nella contraffazione, deve aver ricevuto necessariamente le monete da un intermediario. Il Codice Zanardelli sancisce l'articolo 258 (al quale corrisponderebbe il presente articolo del Progetto), perchè nell'articolo 256 si contempla solo il caso « di concerto ». Ma poichè gli articoli 461 e 462 del Progetto contemplano tutte le varie forme di detenzione delle monete contraffatte, non ci si rende conto della ragion d'essere di quest'articolo 463.

MANGINI. Il n. 4 dell'articolo 461 contempla il caso che l'acquisto avvenga dal falsificatore, o da un intermediario; l'articolo 464 il caso in cui non si possa dimostrare, o effettivamente non esista (come nell'ipotesi di ritrovamento di monete false riconosciute per tali dal ritrovatore) alcun rapporto tra lo spenditore, introduttore, ecc. e il contraffattore o l'intermediario.

MADIA. Intermediario non è solo chi mette in relazione contraffattore e spenditore direttamente; gli intermediari possono anche essere molti, sono tutti quelli attraverso i quali passano le monete falsificate.

DIENA. Sembra che in questo articolo si contempli il caso della contraffazione fatta all'estero, e della introduzione in Italia delle monete contraffatte o più specialmente il fatto di colui che venga, senza concerto col contraffattore o con gli intermediari, in possesso di monete false e le detenga e le spenda conoscendone la contraffazione.

MANGINI. Se si prova che vi fu un intermediario tra falsificatore e spenditore, si applicherà il n. 4 dell'articolo 461; se tale concerto non si può provare, si applicherà l'articolo 463. In altre parole, come è detto nella relazione, per applicare l'articolo 461 non basta presumere che tra il falsificatore e colui che riceve o spende le monete vi sia stato un intermediario, ma occorre accertare che vi è stato un determinato intermediario. Appunto perciò è detto nell'articolo 463 « fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti ».

MADIA. Il « comunque riceve » del n. 4 dell'articolo 461 già considera il caso di chi detiene monete false, senza che vi sia la necessità di provare in che modo le abbia avute.

MANGINI. Osserva, in contrario, che il n. 4 dell'articolo 461 richiede la prova dell'acquisto o del ricevimento da parte del falsario o da parte di un determinato intermediario.

PRESIDENTE. *A conclusione, rileva che è sembrato ad alcuni dei membri della Sottocommissione che l'articolo 463 non sia abbastanza chiaro; che possa essere compreso nel n. 4 dell'articolo 461, e che, conseguentemente, le varie ipotesi vadano meglio precisate.*

Art. 464.

DIENA. Riconosce giustificato l'aumento della pena nel caso indicato dall'articolo 464, ma ritiene sarà poi malagevole lo stabilire il nesso di causalità tra il fatto della contraffazione o introduzione di monete false ed il deprezzamento specialmente dei titoli di Stato, deprezzamento che può essere indipendente dal fatto della scoperta di poche od anche di parecchie monete contraffatte. Chiede quindi che si modifichi il testo dell'articolo, affinchè non ne venga eccessivamente estesa l'applicazione.

PISENTI. Potrebbero sorgere apprensioni tali, alla notizia della scoperta di ingente fabbricazione di biglietti falsi, da determinare un deprezzamento dei titoli di Stato.

MANGINI. Sono nel ricordo di tutti recenti casi clamorosi di falsificazioni di titoli del Consolidato. Lo stabilire il nesso di causalità tra i fatti preveduti negli articoli 461 e 463 e la diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato è questione di prova.

DIENA. Ma secondo l'articolo 464 potrebbe applicarsi l'aggravante anche nel caso di pochi biglietti falsificati.

MANGINI. Gli sembra che la interpretazione dell'on. Diena non possa essere accolta, dappoichè una diminuzione del prezzo della valuta o dei titoli di Stato può derivare soltanto dal fatto che sia stata messa in circolazione una quantità ingente di falsificati.

MADIA. L'osservazione dell'on. Diena potrebbe essere sollevata per parecchi articoli, i quali lasciano all'arbitrio del giudice valutazioni e apprezzamenti, il cui contenuto forma elemento costitutivo del reato. E cioè talvolta l'elemento del reato non è un fatto determinato, ma una soggettiva valutazione del magistrato; come nella specie in esame, in cui è arbitro il magistrato di stabilire se la diminuzione del prezzo della valuta derivi dal fatto attribuito all'imputato.

Ciò può essere grave causa di errori: perciò, in detto articolo, si riterrebbe opportuno che per l'aggravante fosse almeno richiesta l'ingente quantità dei valori falsificati.

DIENA. Il vigente Codice non contiene simile disposizione; statuisce invece che, se il valore legale o commerciale della moneta contraffatta sia molto rilevante, si

dovesse far luogo ad un aumento di pena; per cui dovrebbe ravvisarsi più opportuno che tale circostanza fosse enunciata specificatamente, anzichè dover fare riferimento alle disposizioni generali sulle aggravanti. Non è cosa pratica che il giudice si debba sempre riportare alle disposizioni generali, all'articolo che parla delle aggravanti, anche quando queste possono dar vita ad un reato più grave.

Dubita assai, ripete, che il giudice possa stabilire il nesso di causalità fra la scoperta della falsificazione di monete e il deprezzamento del consolidato o di altri titoli dello Stato.

PISENTI. Propone che si aggiunga « se la entità dei fatti ivi preveduti cagioni... ».

MADIA. Occorre mettere in rilievo che deve trattarsi di ingente quantità, per escludere che il magistrato possa applicare l'aggravante di cui all'articolo 464, nell'ipotesi di falsificazione di valore trascurabile.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « se dai fatti ivi preveduti per la quantità notevole ecc. ».

MANGINI. Ritiene non giustificate le proposte modificazioni. Il concetto che si debba trattare di falsificazioni ingenti è necessariamente implicito; falsificazioni che non siano ingenti non possono assolutamente avere come effetto una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o la compromissione del credito dello Stato.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « se dai fatti ivi preveduti sia cagionato..... ».

DIENA. Nel disegno in esame si è abbandonata la disposizione dell'articolo 259 del Codice Penale, che portava diminuzione di pena per la facile riconoscibilità della falsificazione. Ora, data la facoltà lasciata al giudice di spaziare tra il massimo ed il minimo della pena, si potrà anche ravvisare non essere necessario di mantenere la diminuzione prevista dall'articolo 259; ma non sarebbe stato inopportuno di conservare detta diminuente, non essendovi dubbio che la facile riconoscibilità costituisce una minore pericolosità.

MANGINI. Ricorda che le ragioni per le quali si è creduto di non mantenere la diminuente sono esposte ampiamente nella Relazione ministeriale, ed a questa si riporta.

Art. 465.

PRESIDENTE. Ritiene che occorra dire che lo spenditore si era accorto che le monete erano false. Basterebbe aggiungere l'inciso: « dopo di averne riconosciuto la falsità ».

DIENA. Questa circostanza costituisce l'estremo indispensabile per la sussistenza del reato, poichè elemento costitutivo di detto reato, quello si è che, nonostante la sopravvenuta conoscenza della falsità, colui che in buona fede aveva ricevuta la moneta, la metta in circolazione. Sia pure che per la punibilità occorre (articolo 46) la coscienza e la volontà; ma, data la figura del reato, sembrerebbe necessario di includere il detto inciso.

MADIA. È implicito dal contesto che debba esservi la consapevolezza della falsità. Del resto tale circostanza non è espressamente menzionata nemmeno nel Codice attuale.

MANGINI. La conoscenza della contraffazione o alterazione della moneta è elemento costitutivo di questo delitto, che è delitto doloso. Giusta l'articolo 46, prima parte, del Progetto, l'agente deve avere la coscienza della contraffazione delle monete.

Niuno ha mai dubitato che, se si spendono monete false in buona fede, cioè senza conoscerne la falsità, non si commette reato.

FOSCHINI. L'introduzione dell'inciso suggerito dal Presidente turberebbe l'euritmia del Codice.

PRESIDENTE. Osserva, facendo una parentesi, essere inutile l'usare sempre la parola « chiunque »; potrebbe dirsi « chi ». Di ciò si riserva di parlare in assemblea plenaria.

Circa l'articolo 465 propone che si aggiungano le parole: « dopo averne riconosciuta la falsità ».

La Sottocommissione a maggioranza approva tale proposta.

Art. 466.

MADIA. Osserva che l'articolo enumera tra le carte di pubblico credito anche le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e « che costituiscono titoli negoziabili ».

Ritiene superfluo quest'ultimo inciso, in quanto tutte le carte e cedole al portatore dello Stato sono titoli negoziabili.

Propone che anche gli assegni bancari in genere siano parificati alle monete, considerato che, nella vita commerciale odierna sempre più intensa, l'assegno bancario è divenuto un perfetto equivalente della moneta stessa.

DIENA. I titoli di Stato vanno tutelati in modo speciale. Gli assegni sono considerati, dall'articolo 493, come scritture private, sebbene la falsificazione sia punita con la pena stabilita per la falsificazione degli atti pubblici.

MANGINI. L'articolo 466 del Progetto è identico all'articolo 463 del vigente Codice Penale. L'espressione « e che costituiscono titoli negoziabili » va conservata, riferendosi ai titoli al portatore emessi dai Governi esteri riconosciuti. Tali titoli in tanto sono tutelati dalle norme sul falso numerario in quanto sono negoziabili in Italia.

MADIA. Quando fu redatto il Codice vigente, la vita bancaria italiana era molto meno sviluppata di oggi. Vorrebbe estesa la disposizione agli assegni bancari.

MANGINI. Gli assegni bancari non sono stati parificati alle monete, perchè si è ritenuto che il loro carattere sostanziale e fondamentale sia quello di scritture private.

FOSCHINI. Conviene che la falsificazione di assegni e di vaglia bancari sia soggetta ad altre sanzioni, e precisamente a quelle comminate per la falsità documentale.

MADIA. Insiste nel proporre la soppressione delle parole « e che costituiscono titoli negoziabili ».

E poichè ormai l'assegno, nel commercio, ha lo stesso valore della moneta, propone che la protezione accordata alle carte di pubblico credito sia estesa agli assegni e vaglia non solo degli istituti di emissione, ma di tutte le banche.

DIENA. Pur riconoscendo necessario che anche la falsificazione degli assegni bancari sia rigorosamente repressa, trova che all'uopo provvede l'articolo 493, che riguarda il falso in scrittura privata.

Art. 467.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 468.

MADIA. Ritiene che l'articolo non sia convenientemente collocato fra i delitti concernenti le falsità in valori di bollo. La contraffazione della carta filigranata, che sostanzialmente sarebbe un atto preparatorio, è punita come reato perfetto. E sia pure. Ma la carta filigranata non rappresenta un valore economico.

MANGINI. Lo stesso capoverso dell'articolo 467 esclude che la carta filigranata sia un valore di bollo. Ma, essendosi trasportate qui le disposizioni in materia della legge speciale sul bollo, era naturale prevedere anche la contraffazione della carta fili-

granata, che serve per la fabbricazione delle carte di pubblico credito e dei valori di bollo. Anche l'articolo 269 del vigente Codice Penale contempla la contraffazione della carta filigranata.

FOSCHINI. Poichè la carta filigranata deve avere speciali caratteristiche, la sua contraffazione può essere la base fondamentale di una falsificazione, e va considerato come reato a sè stante.

DIENA. Ammesso pure che la sola fabbricazione di carta filigranata non dovrebbe di per sè solo costituire reato, si vuole giustamente punire detta fabbricazione, per rendere meno facile la creazione della carta bollata falsificata.

MADIA. Si potrebbe sostenere che, non essendovi alcun danno, sia esagerato punire come reato perfetto quello che in fondo è la fabbricazione del mezzo per commettere un altro reato.

DIENA. È stato elevato a delitto un atto preparatorio, per la considerazione suaccennata.

MANGINI. È questione di politica criminale più che giuridica. Il legislatore si è voluto premunire in materia fiscale elevando a reato perfetto un atto preparatorio, circa la punibilità del quale, a titolo di tentativo, potrebbero sorgere dubbi. Non sarebbe opportuno diminuire la tutela oggi stabilita dalla legge sul bollo.

Forse non è del tutto esatto affermare che non vi è danno per lo Stato; ma basta il pericolo del danno per giustificare l'incriminazione del fatto.

MADIA. Allora si tratta di un reato contro il monopolio dello Stato e non di reato di falsificazione di valori.

Sarebbe quindi opportuno prevederlo in altra sede. Tuttavia non insiste.

Art. 469 a 471.

Non danno luogo a osservazioni.

Art. 472.

DIENA. Ritiene che anche in questo articolo occorrerebbe ripetere l'inciso: « dopo averne riconosciuta la falsità ».

MANGINI. Si riporta alle considerazioni di sistema, già fatte.

La Sottocommissione a maggioranza approva la proposta dell'on. Diena.

Art. 473.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 474.

DIENA. Anche per questo articolo, e precisamente pel capoverso che riguarda il fatto di chi fa uso dei detti valori di bollo, ripete l'osservazione che occorre averne riconosciuta la falsità.

La Sottocommissione a maggioranza approva la proposta.

Art. 475 a 477.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 478.

MADIA. Trova poco chiara la parola « impronta »; ma conviene che è forse difficile trovarne altra.

MANGINI. Non gli consta che la parola « impronta », della quale spiega il significato, usata anche dal Codice Penale vigente (articolo 267) abbia dato luogo a difficoltà di interpretazione.

DIENA. Anche qui occorre il dolo in chi acquista.

MADIA. In tutta la materia del falso si presuppone il dolo. È implicito.

Art. 479.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 480.

DIENA. Data l'indole del reato e la facilità con la quale esso si può compiere, chiederebbe un aumento di pena.

Trova molto opportuna la disposizione del terzo capoverso, con il quale si punisce l'alterazione anche degli strumenti che servono a pesare e misurare, poichè recentemente sono state introdotte bilancie che non richiedono l'uso di pesi. Chiede che sia fissato il minimo della reclusione in misura maggiore di quella indicata dall'articolo 23, quando la detenzione o l'uso del peso o dello strumento alterato avvenga in uno spaccio aperto al pubblico.

La Sottocommissione propone che la pena sia elevata per chi detiene pesi o misure alterati.

Art. 481 a 483.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 484.

DIENA. Riconosce che si debba punire, e gravemente, la falsificazione di un atto compiuta dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, perchè l'atto porta in sè incorporato nel massimo grado ciò che le leggi civili denominano pubblica fede, e per il maggior credito che l'atto riscuote. Tuttavia osserva che si danno casi di tali insignificanti alterazioni che non portano nè un pubblico, nè un privato danno.

Quindi propone che sia inserito l'inciso « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento », estremo indispensabile a dar vita al reato. Accenna, per dimostrare la necessità dell'estremo del danno, a vari esempi, a quello del giudice che attesta di avere assistito all'assunzione del testimonio, mentre non vi intervenne; all'esempio del notaio che accerta, nell'autenticazione di una firma in un mandato, che la sottoscrizione fu apposta alla di lui presenza, mentre ciò non avvenne. Sono queste per certo gravi irregolarità, ma la pubblica coscienza non consente siano punite con le gravi sanzioni del falso. Approva la diminuzione portata nella misura della pena per questo reato, ma insiste perchè sia incluso l'inciso « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento ».

FOSCHINI. È d'accordo col senatore Diena, e domanda perchè si sia soppresso quello che era l'elemento fondamentale dell'articolo 275.

MADIA. Legge nella relazione ministeriale la ragione della soppressione; ma, d'accordo col senatore Diena, propone che si riproduca l'estremo del nocumento potenziale.

MANGINI. Illustra i concetti esposti, su questo punto, nella relazione ministeriale.

MADIA. L'articolo 484 non dice se l'atto debba rientrare o meno nella sfera di potestà del pubblico ufficiale.

Per esempio, se un cancelliere falsifica una sentenza, è punito come il magistrato che falsifichi la stessa sentenza?

MANGINI. La questione è risolta in parte dall'articolo 490, che contempla il caso di falsificazione commessa dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Si deve trattare, perchè sia applicabile l'articolo 484, di atto che il pubblico ufficiale è autorizzato a compiere, ossia di atto che è contenuto nella sfera delle sue attribuzioni.

DIENA. Può darsi che il cancelliere falsifichi la copia, ovvero l'originale della sentenza. Se falsifica la copia, ricade sotto l'articolo 486; se falsifica l'originale, ricade sotto il 484.

MADIA. La sua osservazione era mossa dal concetto di stabilire una differenziazione fra chi compia il falso in un atto pertinente al suo ufficio, e chi lo compia in un atto che non è di sua spettanza.

MANGINI. Tale differenziazione di ipotesi esiste già. Non potrebbe convenire nella soluzione indicata dal senatore Diena, e cioè nell'applicabilità dell'articolo 486 se il cancelliere falsifica la copia di una sentenza, e dell'articolo 484 se il falso cade sull'originale. La questione va risoluta tenendo presente non soltanto il documento (originale o copia) sul quale cade la falsità, ma anche se il cancelliere agisce o meno nell'esercizio delle sue funzioni, condizione richiesta così dall'articolo 484, come dall'articolo 486. Quando il cancelliere agisce fuori delle sue funzioni, falsificando un atto che egli non è autorizzato a compiere, troverà applicazione l'articolo 490.

La Sottocommissione si limita a proporre che sia introdotta l'espressione: « ove possa derivarne pubblico o privato nocumento ».

Art. 485 e 486.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 487.

DIENA. Anche per questo articolo chiede l'introduzione dell'inciso: « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento » appunto perchè nel fatto contemplato dall'articolo possono verificarsi attestazioni non veritiere, ma che nessun danno abbiano recato e possano recare.

La Sottocommissione approva la proposta.

Art. 488.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 489.

MADIA. Chiede per quale motivo nell'articolo 489 si accenni alla professione forense, della quale non si parla nell'articolo 289 del Codice Penale attuale. Parificare, in questo caso, le due professioni non sembra opportuno, poichè diversa è l'importanza e la conseguenza d'un falso certificato in materia sanitaria di quanto non sia nel campo forense.

DIENA. È d'accordo che la professione forense non debba essere parificata alla professione sanitaria, poichè ben diversa importanza hanno le attestazioni che possono esser fatte dai rispettivi esercenti le due diverse professioni.

Per le attestazioni non rispondenti a verità rilasciate dagli avvocati, la pena è manifestamente eccessiva, tanto più che l'unica attestazione che l'avvocato abbia competenza a rilasciare, e che sia destinata a provare la verità, quella si è che l'aspirante all'avvocatura abbia esercitato, per tutto il termine stabilito, la pratica forense nel di lui studio, mentre le attestazioni non veritiere rilasciate da un sanitario possono produrre le più gravi conseguenze.

MADIA. Chiede che sia escluso il caso concernente la professione forense; la falsa attestazione di un avvocato costituisce materia disciplinare, sulla quale deve giudicare il Consiglio dell'Ordine. Propone che si sopprima la parola « forense ».

DIENA. Chiede invece la distinzione fra le due professioni, e la riduzione della pena per l'attestazione non veritiera rilasciata dall'avvocato, dovendo tale fatto rivestire il carattere di semplice contravvenzione.

FOSCHINI e PISENTI. Si associano al senatore Diena.

MANGINI. Osserva all'on. Madia, che il fatto dell'esercente una professione forense, il quale, avendone legale facoltà, rilasci un certificato con false attestazioni, può rientrare nell'articolo 290 del Codice Penale vigente. Non è agevole comprendere perchè la falsa attestazione di fatti destinati a provare la verità non debba costituire reato per gli esercenti la professione forense e lo debba per gli esercenti professioni sanitarie o altro servizio di pubblica necessità. Può anche convenire col senatore Diena sulla diversa importanza del certificato dell'avvocato e di quello del medico, ma di ciò terrà conto il giudice nella misura della pena.

L'avvocato, il procuratore sono considerati dal Progetto come esercenti servizio di pubblica necessità (articolo 363) e non si può, per loro, fare una eccezione, la quale apparirebbe come un ingiusto privilegio. Occorrerebbe, invero, una espressa eccezione; sopprimere la parola « forense » non basterebbe, in quanto gli esercenti la professione forense rientrerebbero sempre negli esercenti un servizio di pubblica necessità. Nè apparirebbe opportuno, a suo avviso, che un fatto, sostanzialmente identico, fosse configurato come delitto rispetto ad alcuni soggetti e come contravvenzione rispetto ad altri soggetti.

La Sottocommissione a maggioranza approva la proposta dell'on. Diena.

Art. 490 e 491.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 492.

DIENA. Rileva che si era da parecchi proposto di comprendere in questo articolo anche le omissioni, o le non veritiere annotazioni fatte dal commerciante nei suoi libri commerciali; ma si decise altrimenti, ravvisandosi difficile di regolare

sotto tale titolo il fatto suindicato, che si ritenne fosse più opportuno di dover contemplare nel Codice di Commercio.

MANGINI. La omissione delle registrazioni non può costituire falso, bensì altro reato. Circa i libri di commercio, si preferì di non pregiudicare la questione circa il dovere giuridico, penalmente sanzionato, di manifestare in essi la verità, rimandando la questione, se del caso, al Codice di Commercio, in corso di riforma.

DIENA. Ma il commerciante che inserisce nei suoi libri una registrazione che può recar danno ad altri, non commette reato?

MANGINI. La questione proposta dal senatore Diena non attiene all'articolo 492, il quale tutela il diritto dell'Autorità di pubblica sicurezza di controllare quelle registrazioni che l'industriale, il commerciante o il professionista sia tenuto a fare per legge. La questione va risoluta in rapporto anche al disposto degli articoli 44, 48 e 51 del Codice di Commercio, esaminando se eventualmente possa trattarsi di falso in scrittura privata, ai termini dell'articolo 493 del Progetto.

Art. 493.

DIENA. Ripete anche per questo articolo l'osservazione che manca l'inciso: « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento », non essendo a suo avviso sufficiente ad integrare il reato, l'accenno al fine nell'agente: « di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno », qualora dalla scrittura falsificata non possa derivare un nocumento.

MADIA. Si potrebbe riprodurre l'articolo 280 del Codice vigente, così come è.

FOSCHINI. Conviene nella formulazione dell'articolo 493.

MADIA. Osserva che, se si falsifica un atto a proprio vantaggio, senza altrui danno nemmeno potenziale, manca un estremo del reato; e, del pari, anche se si avesse il fine di danneggiare altri, ove in sostanza nel fatto o nell'atto manchi il danno effettivo o potenziale, viene meno il reato.

PRESIDENTE. Non è d'accordo con l'on. Madia. Pur non riscontrandosi il pubblico o privato nocumento, il solo fatto di essersi procurato un vantaggio è da punire.

MANGINI. Torna ad illustrare i concetti esposti, a questo proposito, nella Relazione ministeriale. Insiste nel far presente che anche per il Progetto, nelle ipotesi in cui manchi la potenzialità del danno, non si punirà. Invero, si tratterà di ipotesi in cui la scrittura non ha i caratteri del documento, perchè giuridicamente irrilevante, o formalmente inesistente, o non tutelabile dalle norme sulla falsità in atti.

La Sottocommissione, a maggioranza, propone che si torni alla formula dell'articolo 280 del Codice Penale.

Art. 494 e 495.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 496.

DIENA. Ha dubbi su ciò che si vuole intendere quando si dice: « diverso da quelli preveduti ».

MANGINI. « Diverso » non va riferito a « foglio », ma a « caso ». Si contemplano, nell'articolo 496, le ipotesi in cui il colpevole sia venuto in possesso del foglio in

bianco non per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, ma per altra causa fortuita o illecita; ad esempio: ritrovamento, furto, ecc.

DIENA. Sarebbe preferibile il capoverso dell'articolo 418 del Codice Penale vigente, che non lascia dubbi nella sua interpretazione.

Art. 497.

DIENA. Ritiene inutile il capoverso, perchè è stabilito nell'articolo 493 che uno degli estremi del reato si è quello che vi sia stato nell'agente il fine di procurare a sè ecc.; ora, se tale fine non sussiste, è fuori dubbio che non sussista nemmeno il reato di uso di falsa scrittura privata.

MADIA. Ove negli articoli che si riferiscono alla falsificazione delle monete si accettasse di fare espressa menzione del dolo, identica menzione dovrebbe esser fatta in quest'articolo.

DIENA. Chiede per la ragione esposta sia soppresso il capoverso.

MANGINI. Osserva che è opportuno mantenere il capoverso, perchè un elemento costitutivo della falsità in scrittura privata non potrebbe senz'altro ritenersi implicito nel delitto di uso di atto falso. Del resto l'articolo 497 concerne non soltanto l'uso di scritture private false, ma anche l'uso di tutti gli atti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 498 a 500.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 501.

DIENA. Fa presente che nella prima formulazione dell'articolo, oltre che degli impiegati dello Stato, si parlava anche degli « agenti ». Chiede la ragione della soppressione.

MANGINI. Spiega che la parola « agenti » è stata soppressa anche nell'articolo 363 del Progetto definitivo, che dà la nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Tale espressione, invero, che si leggeva nel corrispondente articolo 365 del Progetto preliminare, non è sembrata esatta. Gli agenti, qualora esercitino funzioni amministrative ecc., sono pubblici ufficiali.

MADIA. E gli impiegati degli enti parastatali si considerano incaricati di pubblico servizio?

MANGINI. Trattandosi di enti pubblici, gli impiegati parastatali saranno pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio, secondo le distinzioni contenute negli articoli 362 e 363 del Progetto.

Art. 502 e 503.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 504.

MADIA. Trova eccessivo considerare come delitto tutte le false indicazioni. Se ad un medico, pubblico ufficiale, si attesti falsamente di essere malati, si incorrerà in questo delitto?

MANGINI. Le qualità della propria e dell'altrui persona sono, in genere, quelle sociali. Non gli sembra che il caso prospettato dall'on. Madia rientri in questo articolo, anche perchè il medico ha, in tale ipotesi, un dovere di controllo. Del resto anche l'articolo 436 del Codice Penale vigente parla di qualità personali.

FOSCHINI. Ammette la sanzione, ma solo come ipotesi contravvenzionale; perciò se ne dovrebbe parlare nelle contravvenzioni.

MANGINI. La falsità delle dichiarazioni, che sta a dimostrare il dolo, e il fatto che tali dichiarazioni sono rese alla pubblica autorità, per cui assumono una notevole gravità, hanno consigliato di configurare una ipotesi di delitto, anzichè di contravvenzione.

La Sottocommissione propone che si sopprimano le parole « o su altre qualità », e che la ipotesi qui considerata sia trasportata sotto il titolo delle contravvenzioni.

Art. 505.

DIENA. Preferisce la dizione che era stata adottata nel Progetto preliminare: « chiunque si procura con frode un certificato penale ». La disposizione dovrebbe concordare con quella dell'articolo 628 del Codice di Procedura Penale. Nella indicazione generica di « certificato penale » è certamente compreso anche il certificato del casellario giudiziale.

MANGINI. Si sono voluti comprendere anche i certificati non del casellario giudiziale, ad esempio, i così detti certificati di carichi pendenti.

Art. 506.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 13,15.

Il Presidente

GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 2

Seduta del 10 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti i Commissari: Senatore DIENA e Deputato MADIA.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame degli art. 507 a 526. (Titolo VIII del Libro II «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio»). — Esame degli art. 527 a 554. (Titolo IX del Libro II «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume»).

TITOLO VIII. – Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Art. 507 e 508.

DIENA. Chiede quale sia la differenza fra il reato contemplato nell'articolo 507, e quello che commette chi distrugge i prodotti del suolo nel fondo altrui.

MANGINI. La differenza consiste, essenzialmente, nella quantità dei beni distrutti, la quale deve essere tale da cagionare un grave nocumento alla produzione nazionale o al consumo della popolazione. Appunto perciò, a differenza del danneggiamento, è qui prevista anche l'ipotesi della distruzione di beni appartenenti al colpevole. Anche il proprietario non deve distruggere le cose proprie, quando il distruggere possa cagionare grave nocumento alla produzione nazionale ovvero al consumo della popolazione.

PRESIDENTE. Desidererebbe una più precisa determinazione di ciò che si debba intendere con la espressione « per colpa » che si legge nel capoverso dell'articolo 508.

MANGINI. Il concetto della « colpa » è definito una volta per tutte, nella parte generale del Progetto, e precisamente nell'articolo 47. Pertanto a differenza del Codice vigente, il quale ha bisogno, ogni volta che configura un delitto colposo, di richiamarsi ai concetti della negligenza, imprudenza, imperizia professionale o inosservanza di leggi, regolamenti ecc., il Progetto usa l'espressione sintetica « per colpa ». È questa una pregevole innovazione sistematica.

MADIA. Rileva, a proposito dell'articolo 507, la impossibilità di stabilire il nesso di causalità fra la distruzione e il nocumento alla produzione nazionale. È pericoloso lasciare all'arbitrio del giudice lo stabilire tale nesso, perchè talvolta il giudice può lasciarsi guidare da impressioni e l'influenza dell'impressione, in materia penale, dev'essere ridotta al minimo. Bisogna stabilire fatti e circostanze concreti.

MANGINI. Non si tratta di impossibilità, ma semplicemente di difficoltà. Il giudice non giudicherà secondo le sue impressioni, bensì in base al risultato dei mezzi di prova che avrà creduto, nei congrui casi, di disporre.

MADIA. Ma qui la prova è impossibile, a meno che non si ricorra al « post hoc, ergo propter hoc ».

La Sottocommissione prende atto dell'osservazione dell'on. Madia.

Art. 509.

DIENA. Osserva che questo articolo contempla il reato di agiotaggio in forma più grave di quanto non prevedessero gli articoli 293 e 326 del vigente Codice, perchè qui si colpisce anche il tentativo. Il ravvisare sussistente il reato anche per la divulgazione di notizie soltanto esagerate può apparire eccessivo. Si può divulgare una notizia in forma esagerata ma in buona fede, credendo di riferire cose che non debbano portare conseguenze, e che, nondimeno, vengano considerate atte a turbare il mercato interno dei valori.

MADIA. Sono contemplate, come delitto perfetto, la pubblicazione e la divulgazione di notizie semplicemente esagerate, atte a turbare il mercato interno dei valori o delle merci. Un agente di cambio, il quale riferisca una sua previsione, una notizia in contrasto con quanto generalmente si crede, potrà essere imputato e condannato per questo delitto?

MANGINI. Bisogna che sussista il dolo, ossia la coscienza di divulgare notizie false, esagerate o tendenziose: le notizie date in buona fede non saranno punibili. Circa le previsioni, non fondate sulla divulgazione delle notizie testè accennate, occorrerà esaminare se esse costituiscano o meno « artifici ».

ALOISI. Non si dimentichi che il reato di agiotaggio costituisce uno dei delitti più gravi, perchè colpisce la collettività. Per stabilire la colpevolezza occorre, naturalmente, la prova che l'agente abbia coscienza della falsità, esagerazione o tendenziosità delle notizie. La pubblica economia va rigidamente tutelata contro ogni aggressione; tale tutela era assolutamente incompleta, con le disposizioni del vigente Codice Penale.

MADIA. Osserva che a seconda del modo nel quale il giudice applicherà l'articolo, e cioè a seconda della valutazione che il giudice farà di singoli episodi, può avvenire che lo Stato sia, ovvero non sia sufficientemente tutelato. Se poi il giudice credesse di sorvolare sulla prova del dolo, l'articolo potrebbe risolversi in una persecuzione.

ALOISI. Secondo il Codice vigente, il delitto ha il carattere di un delitto di danno: per il Progetto, invece, assume la figura di un reato formale. Ciò corrisponde ad una esigenza fondamentale, perchè è difficile, per non dire impossibile, colpire gli autori del reato di agiotaggio, se lo si configura come reato di danno. Sono troppo note le discussioni che si sono fatte circa la espressione « mezzi fraudolenti » dell'articolo 293 del Codice Penale vigente, perchè egli debba insistervi. Si è sostenuto che si debba trattare di mezzi obiettivamente – e non soltanto subiettivamente – fraudolenti. Il Progetto usa l'espressione più lata « adoperare artifici ».

Vi è tutto un movimento legislativo diretto a proteggere più severamente il

funzionamento delle Borse contro la propalazione di notizie false, esagerate o tendenziose, o comunque, contro artifici, che ne falsino il funzionamento.

DIENA. Chiede se l'incetta di titoli costituisce, secondo il Progetto, agiotaggio.

ALOISI. Occorre distinguere caso da caso: l'incetta, atto obiettivamente e di regola lecito, può divenire illecito, secondo lo scopo. Ad esempio, qualora l'incetta fosse diretta ad impedire l'approvvigionamento delle popolazioni in un periodo di carestia, costituirebbe reato di agiotaggio.

DIENA. Riconosce che per la tutela dei titoli dello Stato si possa anche ritenere perfetto il reato per il solo fatto che dalla divulgazione possa derivare un turbamento nel mercato dei titoli; ma nell'articolo non si distinguono i titoli dello Stato dalle azioni od obbligazioni di società commerciali. Ed allora chi accennasse, ad esempio, che il bilancio di una società non è troppo rassicurante, dovrebbe essere punito e precisamente per il reato di avere divulgate notizie atte a produrre la diminuzione del valore dei titoli.

Chiede quindi che la figura del reato sia meglio precisata, in modo da non lasciar dubbi, e sia chiaro che per la sussistenza di esso è necessario il fine specifico.

MADIA. Conviene nel rilievo del senatore Diena, pur riconoscendo la difficoltà di accertare il fine specifico.

PRESIDENTE. La difficoltà della prova non impedisce che si possa stabilire un principio.

MADIA. Nei codici sembra superfluo asserire dei principî, la violazione dei quali non possa essere provata, perchè i codici non sono fatti per l'etica astratta, ma per l'attuazione quotidiana. Nel caso attuale la prova si identifica con l'apprezzamento del giudice, perchè non si potrà mai stabilire con fatti il nesso di causalità tra la notizia divulgata e la diminuzione del valore dei titoli. Ecco perchè io accennavo al pericolo che si possa applicare il « post hoc, ergo propter hoc »,

ALOISI. Cita uno degli ultimi episodi più loschi del mercantilismo estero, quella che fu detta la « dégringolade » del franco, la quale fu combinata ad Amsterdam. Lo Stato deve premunirsi contro chi tenti qualche cosa di simile.

PRESIDENTE. Nel caso che ciò si possa provare.

MADIA. Si può provare la tendenziosità della notizia, ma non che la notizia abbia determinato quel tale risultato.

MANGINI. Rileva che la prova del nesso di causalità, del quale ha parlato l'on. Madia, attiene alle circostanze aggravanti. Per il reato base basta la prova che la notizia o l'artificio siano atti, cioè idonei, a turbare il mercato.

PRESIDENTE. Accade continuamente in Borsa che giungano notizie false, le quali talvolta provocano grandi ribassi, e quindi rovina di molte persone.

ALOISI. Ritiene santo l'arbitrio dato al giudice per difendere lo Stato da simili malefatte. Naturalmente deve essere provato il dolo generico.

MADIA. Allora aggiungiamo, in principio, dopo la parola « chiunque » le parole « dolosamente pubblichi ». Richiediamo almeno un dolo specifico, che faccia applicare l'articolo quando realmente sia in gioco la suprema difesa dello Stato o del Regime.

MANGINI. Rileva che a questa aggiunta si oppone il sistema adottato dal Progetto, nè, d'altra parte, tale aggiunta modificherebbe il significato dell'articolo, dato che si tratta indubbiamente di delitto doloso. L'on. Madia accenna evidentemente ad inserire nell'articolo la menzione di un dolo specifico; ma in tal caso si ricadrebbe nelle difficoltà che già sono state prospettate.

PRESIDENTE. *Dichiara che le osservazioni dei Commissari potranno essere di nuovo prospettate in seduta plenaria.*

Art. 510.

PRESIDENTE. Non trova giustificato l'inciso « o di opporsi a modificazioni di tali patti », perchè non ritiene che l'imprenditore, il quale chiuda l'officina per non soggiacere a imposizioni, commetta un reato.

MADIA. Ma qui si tratta evidentemente di quei patti che siano già stati stabiliti dalle autorità sindacali, e che abbiano quindi forza deliberativa fra le parti. Eludere o modificare quei patti o compiere comunque atti di ostruzionismo in un campo attinente alla vita sindacale deve essere senza dubbio reato, in un Paese che come il nostro attui il sistema corporativo. Tale articolo merita altissima lode.

DIENA. L'articolo 18 della legge 3 aprile 1926 dice chiaramente che sono punite le serrate se avvengano senza giustificato motivo. Non vorrebbe che la soppressione di tale inciso portasse alla conseguenza che si ritenesse sussistere il reato anche quando la serrata fosse avvenuta per l'impossibilità assoluta dell'industriale di continuare il lavoro senza subire gravissime perdite.

ALOISI. L'espressione « senza giustificato motivo » è stata tolta per ragioni di sistema. Il Progetto contiene già, nella parte generale, le norme comprendenti tutte le ipotesi di discriminazione e tra esse quella secondo cui l'esercizio di un diritto esclude la punibilità. Non vi è pertanto alcun dubbio che le ipotesi di serrata o di sciopero giustificate da un motivo legittimo, non costituiscano reato.

PRESIDENTE. Riconosce che qui s'intende parlare di modificazioni di patti già stabiliti dalle autorità sindacali. La dizione dell'articolo però è poco chiara. Propone che sia introdotta la modificazione « già stabilite dalle autorità sindacali ».

DIENA. Se si tratta di patti regolarmente fissati hanno ragione di opporsi a che siano modificati senza un nuovo accordo.

MADIA. Qualora esista un patto stabilito dal contratto di lavoro, ed avvenga qualche fatto economico che modifichi alcuna delle condizioni contrattuali, lavoratori o datori di lavoro possono ricorrere alle autorità sindacali. Il sindacato esamina il ricorso e, qualora lo trovi giusto, può ritenere opportuno di modificare i patti. Se in conseguenza una delle parti, per opporsi a tale modificazione, o dichiari la serrata o proclami lo sciopero, compie il reato che si punisce con l'articolo 510.

ALOISI. Tutte queste disposizioni del Progetto vanno interpretate con riferimento alle norme della legge sindacale.

Il Presidente propone che sia chiarito l'inciso « o di opporsi a modificazioni di tali patti », tanto nella prima che nella seconda parte. E la Sottocommissione prende atto della proposta.

Art. 511.

MADIA. Non sa spiegarsi la differenza di pena tra datori di lavoro e lavoratori poichè il fine è unico e l'effetto può anche essere unico.

MANGINI. Tanto nell'articolo 510 come nell'articolo 511, la pena per il datore di lavoro è più grave di quella stabilita per i lavoratori. È questo il sistema della legge sindacale. Il datore di lavoro, per la sua stessa condizione, deve avere maggiori obblighi. D'altra parte, gli effetti di una serrata possono essere ben più sensibili di quelli prodotti dallo sciopero di pochi operai.

MADIA. Ma in questo caso il reato prescinde dai risultati; qui viene considerato un fine politico; per tale ragione non trova giustificata la differenza di pena.

DIENA. La pena pecuniaria ha nell'articolo 510 una estensione maggiore nel caso di serrata dei datori di lavoro, ed anche i minimi non sono identici, e ciò si comprende, tenuto conto e della potenzialità economica dei datori di lavoro, in

confronto dei prestatori di lavoro, e delle più gravi conseguenze che derivano dalla serrata fatta dai detti datori di lavoro; perciò è ragionevole che la pena nei loro riguardi abbia una maggiore estensibilità e sia fissato un minimo di pena in misura più elevata.

MADIA. Andrebbe anche considerato che per i lavoratori che fanno sciopero c'è l'aggravante dell'accordo preventivo; mentre un industriale che proclama la serrata è solo.

MANGINI. Non è richiesto il « previo concerto », è sufficiente l'abbandono collettivo, ossia una solidarietà anche improvvisa e spontanea.

La Sottocommissione a maggioranza è d'avviso che le pene per i datori di lavoro e per i lavoratori debbano essere equiparate.

Art. 512.

PRESIDENTE. Ritiene che sia difficile raggiungere la prova di questo fatto.

ALOISI. Cita casi realmente avvenuti.

Art. 513.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 514.

DIENA. Non trova giusto che la disposizione si debba applicare anche nei riguardi di quelle aziende nelle quali non sono adibiti operai.

MADIA. Il delitto è subordinato al fatto che gli esercenti, i quali sospendono collettivamente il lavoro, siano tre o più. La disposizione vuol tutelare gli interessi del pubblico. Se un podestà si rifiutasse di aumentare il prezzo del pane, potrebbe accadere che tre o più fornai, senza lavoratori alle loro dipendenze, si mettessero d'accordo e chiudessero i forni, con evidente danno della popolazione, specie trattandosi di paesi non grandi.

Art. 515.

MADIA. La disposizione dell'articolo sembra vaga. Chiede che sia più circostanziata la parola generica « propaganda ». Che s'intende, agli effetti di questo articolo, per « propaganda » ?

ALOISI. Qualunque mezzo di diffusione, stampa o discorsi, sempre però che vi sia qualcuno degli scopi indicati negli articoli dal 510 al 513.

Art. 516 a 520.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 521.

DIENA. Chiede quale sia l'ipotesi precisamente prospettata nell'articolo.

MADIA. Chi per costringere un'industria a cessare la lavorazione taglia i fili

che conducono l'energia elettrica nell'officina, ricade sotto questo articolo. Egli ha commesso un reato che è più grave del semplice danneggiamento.

DIENA. Tra le ipotesi di violenza sulle cose per impedire o turbare l'esercizio dell'industria sarebbe compreso, ad esempio, il fatto di chi danneggiasse una turbina o distruggesse manufatti per una conduttura d'acqua?

ALOISI. Occorrerebbe esaminare se eventualmente tali ipotesi possano cadere sotto le sanzioni stabilite per gli attentati contro la incolumità pubblica. Nel caso affermativo sarebbe escluso il concorso, se il fatto costituisca reato più grave di quello previsto dall'articolo 521.

Art. 522.

PRESIDENTE. Osserva che, per talune ipotesi di fatto, il minimo della pena potrebbe parere troppo alto.

MANGINI. Si tratta di colpire colui che reca nocumento all'industria nazionale; perciò il minimo della pena non poteva essere eccessivamente basso.

Art. 523.

DIENA. Osserva che nell'articolo 295 del vigente Codice Penale esiste la parola « inganna », che qui è stata soppressa. Questa soppressione può far ravvisare come reato il fatto di una semplice disformità nella consegna di una merce da parte del venditore. Se un negoziante ad esempio consegna al compratore olio di Bari invece di olio di Bitonto, o dà un olio un po' più colorato a chi lo chiedeva giallo-chiaro lampante, conforme alle clausole d'uso, commetterà un illecito civile che darà luogo ad un'azione redibitoria o di risoluzione di contratto, ma non commetterà un reato ove non siasi usato inganno nella consegna.

D'altro canto non è a dimenticare che, se sussiste spesso nel venditore la malafede, non è difficile trovarla anche negli acquirenti quando, verificandosi ad esempio un ribasso della merce acquistata, essi si appiglino ad una qualsiasi minima differenza fra la merce consegnata e la pattuita per ottenere la risoluzione del contratto, ed anche un risarcimento.

Quindi nell'articolo si dovrebbe dire « chiunque inganna il compratore, consegnandogli ecc. ».

MANGINI. Premesso che anche in questo articolo, per le ragioni già dette, non si accenna esplicitamente al dolo, spiega che fu soppressa la parola « inganno » perchè l'inganno è implicito nel fatto di consegnare consapevolmente cosa diversa da quella pattuita. S'intende che il giudice deve stabilire, caso per caso, se vi fu da parte dell'agente consapevolezza di tale diversità.

MADIA. Secondo il Progetto anche il consegnare una cosa di provenienza diversa da quella pattuita suppone il dolo; e sembra che non sia contrastabile l'opinione del Progetto, in quanto nella « consegna di cosa diversa » è già implicito « l'inganno »: non occorre specificarlo.

DIENA. In tutti i codici si accenna alla parola « inganno » per la sussistenza del reato.

PRESIDENTE. Il senatore Diena trova pericoloso l'articolo secondo il quale è punita la semplice difformità tra la cosa consegnata e quella convenuta, ove non vi si includa il concetto d'inganno, che è nell'articolo 295 del Codice vigente. *Ciò potrà formare oggetto di discussione in seduta plenaria.*

MADIA. Fa presente che la vera innovazione dell'articolo sta nel fatto che il reato può essere perpetrato anche nella vendita al minuto; ed allora sarà punito

tanto colui che manda una notevole quantità di merce ad altri, diversa da quella pattuita, quanto colui che vende piccole quantità di una merce al pubblico.

MANGINI. È così anche per l'articolo 295 del Codice Penale vigente.

PRESIDENTE. Nell'articolo sono prevedute, alternativamente, la pena della reclusione e quella della multa. Nei casi di poca entità il giudice applicherà la multa.

MADIA. Può anche darsi che un negoziante trovi il suo tornaconto a pagare la multa, smerciando cosa diversa da quella pattuita.

ALOISI. La frode in commercio può essere anche fatta in grandi proporzioni; in tale ipotesi il giudice applicherà la reclusione, ovvero la multa fino a lire 60 mila, giusta il primo capoverso dell'articolo 24 del Progetto.

MADIA. Vorrebbe che fosse determinato il minimo della frode punibile. Il vecchio Codice non contempla lo spaccio al minuto. Sarebbe esagerato che colui che compie, al piccolo spaccio, la frode di 20 centesimi, fosse colpito dai rigori di questo articolo.

MANGINI. La frase « spaccio aperto al pubblico », alla quale sembra riferirsi l'on. Madia, vuole prevedere il caso di chi vende con tale modalità, pur non essendo commerciante; ad esempio, il produttore agricolo che vende i prodotti del proprio fondo e che, secondo il Codice di commercio, non acquista, per ciò solo, la qualità di commerciante.

Art. 524.

DIENA. Domanda se in questo articolo si sia inteso considerare anche l'annacquamento del latte.

ALOISI. Vi sarebbe compreso, se non esistessero le disposizioni della legge sanitaria, legge speciale applicabile in base all'articolo 15 del Progetto.

Art. 525.

DIENA. Chiede che cosa s'intenda qui per opere d'ingegno con nomi, marchi o segni distintivi.

ALOISI. Adduce l'esempio di chi scrive un romanzo, e poi lo pubblica col nome di uno scrittore di gran valore per aumentarne la vendita, inducendo così un inganno la buona fede del pubblico. L'ipotesi del reato si verifica più facilmente per i prodotti industriali.

MANGINI. Rileva che l'ipotesi è già contemplata nell'articolo 297 del Codice Penale vigente, il quale, per quanto gli consti, non ha dato luogo, sotto questo riflesso, a difficoltà di interpretazione.

Art. 526.

Non dà luogo ad osservazioni.

TITOLO IX. - **Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.**

Art. 527.

MADIA. Osserva che i limiti di età sono stati elevati rispetto al Codice vigente, ma ha dubbi sulla opportunità di tale elevazione. Tale innovamento non concorda con un dato di fatto innegabile, cioè il maggior sviluppo fisico e psichico della gioventù attuale.

Se si è ritenuto opportuno abbassare a 12 anni il limite di età della donna per consentire al matrimonio, vuol dire che si è ritenuto che la donna a 12 anni possa anche raggiungere il suo completo sviluppo non solo fisico, ma anche psichico, sino a renderla libera di determinarsi al più importante atto della vita d'una donna, che è il matrimonio.

Se così è, non si può ritenere che una donna di 14 anni non compiuti, la quale con pieno consenso si unisca carnalmente con un uomo, sia vittima di una violenza « presunta ». Tra le recenti disposizioni di legge circa l'età matrimoniale e l'età contemplata in questo articolo è evidente il contrasto.

PRESIDENTE. La minorenne potrà essere fisicamente matura, ma non in grado da sapersi sottrarre alle lusinghe di un uomo.

MADIA. Quando il legislatore ammette che la donna a dodici anni possa contrarre il matrimonio, deve supporre la pienezza del raziocinio.

ALOISI. Si tratta di cose diverse. Problema fondamentale è la protezione della gioventù. È vero che la donna può sposare a dodici anni, ma il Progetto non vuol permettere che a quella età possa esservi congiunzione carnale che non sia quella legalizzata dal matrimonio.

MADIA. Per i canoni morali, sempre la congiunzione carnale dovrebbe essere legalizzata dal matrimonio. Ma il quesito è diverso: sostiene il Progetto che la donna, sino a 14 anni compiuti, sia – in materia di congiunzione carnale – sempre vittima di violenza. Anche quando la violenza non vi sia, il legislatore la presume. Ciò è in contrasto con la vita attuale, con le forme di emancipazione assunte dalla donna in molti aspetti. Ragazze di 14 anni possono essere terribili adescatrici.

ALOISI. Queste sono eccezioni. Il legislatore ha voluto dare un insegnamento di moralità, punendo l'uomo che si unisca con una donna inferiore ai quattordici anni, anche se da questa invitato. Ricorda che nella discussione di tutti i progetti che si sono occupati della protezione della gioventù fu sempre chiesto l'aumento di età.

MADIA. Fu chiesto solo da enti o associazioni religiose, che perseguono nobili fini di educazione religiosa. Ma i legislatori non accolsero le richieste. *Vorrebbe che fosse ristabilito il limite di età che si trova nel Codice vigente.*

E la Sottocommissione prende atto di tale proposta.

MADIA. Riferendosi poi al n. 4 dell'articolo chiede se si è previsto il caso che il consenso sia sopravvenuto. Ad esempio chi, sostituendosi ad altri, si unisce con una donna traendola in inganno, commette il reato; ma se la donna, accortasi dell'errore, sana l'errore stesso col proprio consenso, il reato non dovrebbe più esservi. Quindi si dovrebbe aggiungere al n. 4: « salvo consenso sopravvenuto ».

ALOISI. Il consenso sopravvenuto non può eliminare il reato nel senso di retroagire sul dolo precedente. Il caso andrebbe, ad ogni modo, risoluto nella parte generale dove si parla dell'efficacia del consenso.

MANGINI. La questione va risoluta con le norme generali, tenendo conto che la violenza carnale è, di regola, punibile a querela di parte, tranne, cioè, i casi

contemplati nell'articolo 552. Se la persona offesa abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi, tra i quali potrebbe anche rientrare quello addotto come esempio dall'on. Madia, si avrà rinunzia tacita al diritto di querelarsi (articolo 129). Se la persona offesa sia tuttavia un minore, la rinuncia, espressa o tacita, non avrà valore (articolo 124) nel senso che potranno querelarsi il genitore, il tutore ecc. Nel caso poi che la violenza carnale sia punibile d'ufficio, il consenso posteriore al reato non potrebbe avere alcun valore.

PRESIDENTE. Nei casi di punibilità d'ufficio il primo atto è sempre punibile; il consenso può ammettersi soltanto, con efficacia discriminatrice, per gli atti successivi.

MANGINI. In via generale non può ammettersi che il consenso successivo al fatto criminoso possa eliminare il reato.

MADIA. Ma qui siamo in materia di libertà sessuale: si debbono colpire i fatti che sieno contro la volontà dell'individuo, non quelli compiuti secondo la sua volontà, si manifesti questa prima o dopo.

MANGINI. Il consenso deve essere sempre precedente: il consenso posteriore al fatto non può funzionare se non nei delitti punibili a querela di parte e, precisamente, come rinuncia al diritto di querelarsi.

MADIA. È considerata l'aggravante quando il reato di violenza carnale viene consumato da più persone? Poichè la pratica insegna che, ove la donna resista, non sia possibile ad un solo uomo di esercitare una violenza carnale, sembra che questo reato possa consumarsi solo se la donna sia costretta ed immobilizzata da più uomini.

ALOISI. L'aggravante dell'aver compiuto il reato in più persone è considerata nella parte generale, al n. 1° dell'articolo 116.

MADIA. L'articolo 116 parla di cinque persone, mentre nel caso in questione tre potrebbero bastare e anche due. Gli sembra che due, tre, quattro persone unite a commettere il reato di violenza carnale compiano un reato aggravato.

PRESIDENTE. È d'accordo nell'osservazione fatta dall'on. Madia, e *propone che si aggiunga l'aggravante se il reato è commesso da due o più persone.*

MADIA. *Propone che al n. 4 dell'articolo 527 si aggiungano (per i casi nei quali si procede d'ufficio) le parole «salvo il consenso sopravvenuto».*

La Sottocommissione prende atto di tali proposte.

Art. 528.

PRESIDENTE. Crede opportuno l'aver mantenuto questa figura delittuosa; ma, poichè occorre il consenso del soggetto passivo, ritiene troppo forte la pena.

MADIA. Si vuole, sostanzialmente, punire il pubblico ufficiale che manca al suo dovere di astenersi da rapporti sessuali, od anche contro natura, con persone da lui custodite. Fatto questo di evidente gravità, per cui non sembra la pena eccessiva, se si tiene conto che il pubblico ufficiale viene meno ai doveri del proprio ufficio.

Art. 529.

MADIA. *Preferirebbe che fossero distinti, rispetto alla pena, gli atti di libidine compiuti su sè stessi da quelli compiuti sul colpevole.*

Di tale proposta si prende atto.

Art. 530.

MADIA. Per le stesse ragioni dette precedentemente, *propone che si dica, nel capoverso, «minore degli anni sedici», invece che «degli anni diciotto».*

La Sottocommissione prende atto di tale proposta.

Art. 531.

MADIA. Fa osservare che per fatti molto diversi la pena è quasi la stessa. Chi rapisce una donna allo scopo di sposarla (articolo 530) compie un reato molto minore di chi la rapisce a scopo di libidine (articolo 531).

La Sottocommissione prende atto di tale osservazione.

Articoli 532 e 533.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 534.

MADIA. Osserva che in questo articolo si punisce la seduzione esercitata da un ammogliato, mentre si manda immune lo scapolo, il quale, pur seducendo la donna con promessa di matrimonio, poi non la sposa. Egli trova il secondo caso più grave del primo, perchè lo scapolo, se avesse voluto, avrebbe potuto sposare la donna, mentre questa possibilità sanatoria non può compiere l'uomo già coniugato.

PRESIDENTE. Ritiene più grave il fatto commesso dall'ammogliato, il quale ha ingannato una fanciulla dicendole di essere libero, e che con tale mezzo l'ha sedotta.

ALOISI. È grave problema di politica criminale quello che riguarda il reato di seduzione. Il Progetto ha considerato questo fatto come reato soltanto nel suo aspetto più grave, cioè dell'uomo ammogliato che seduce una donna. Meriterebbero forse di esser puniti anche gli scapoli, ma il Progetto non ha voluto ripristinare il reato di seduzione come si trova in alcune nostre legislazioni passate; ha voluto punire soltanto i casi più gravi.

MADIA. Ma così si viene a colpire anche l'uomo che nel momento erotico promette alla donna di sposarla; e il «raptus» erotico non è soggetto a controlli, nè a raziocini.

DIENA. Questa ipotesi non sarebbe sufficiente a dar vita al reato, che presuppone vi sia stata da parte dell'autore promessa seria di matrimonio ed un certo artificio per occultare la sua qualità di persona coniugata.

MANGINI. Fa rilevare che l'articolo non si contenta della promessa del matrimonio, ma vuole che il seduttore induca in errore la donna sul proprio stato di persona coniugata e, inoltre, che vi sia congiunzione carnale.

MADIA. Ma indurre in errore, come? Il solo silenzio, l'occultamento doloso del proprio stato coniugale è già un'induzione in errore. È un articolo che può prestarsi a multiformi ricatti.

ALOISI. Il reato è previsto nel titolo che punisce gli atti contro la libertà sessuale. Si vuol punire chi fa perdere con inganno (diciamo la parola) la verginità alla donna. La condizione della verginità non è scritta, ma è nel senso della legge, perchè, ove la donna non sia vergine, difficilmente potrà aversi seduzione.

MADIA. Nell'articolo si parla di seduzione, non di deflorazione. Secondo questo articolo anche una donna di facili costumi, col pretesto della promessa del matrimonio, può tentare ricatti dannosi alla pace e tranquillità familiare. Ridurre l'articolo al caso di donna vergine è una spiegazione del consigliere Aloisi, ma non sembra che questa spiegazione esaurisca tutta la specie contemplata dall'articolo.

MANCINI. Per la perfezione del reato ci vogliono: promessa di matrimonio, induzione in errore (non il semplice silenzio) sullo stato di persona coniugata del seduttore, congiunzione carnale, minore età della donna. Non occorre affatto il preesistente stato di verginità della donna, la quale, a mo' di esempio, potrebbe anche essere vedova. Ciò che è implicitamente richiesto dall'articolo è soltanto questo: che la donna sia stata determinata all'amplesso dall'inganno e non dalla disonestà dei suoi costumi. La deflorazione, ripete, non è in alcun modo elemento costitutivo del delitto.

MADIA. Propone la soppressione dell' articolo; subordinatamente chiede che nell'ultima riga si aggiunga almeno la parola « solo », e si dica: « vi è seduzione solo » ecc.

DIENA. Forse si potrebbe dire « se c'è stata deflorazione », ma, meglio considerato, proporrebbe la soppressione dell'intero capoverso, poichè la parola « seduce » non ha mestieri di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. La donna, in qualunque stato si trovi, deve essere libera di darsi all'uno invece che all'altro. Sarebbe contrario alla disposizione dell'articolo se si parlasse solo di seduzione; è bene che nell'articolo si determini che deve esservi congiunzione carnale.

DIENA. Ricorda che nel precedente progetto del 1927 si diceva: « tacendo il proprio stato di persona coniugata »: qui si dice: « inducendo in errore ». Ciò significa che si ritenne che la sola reticenza non è sufficiente. La sola promessa di matrimonio poi non costituisce reato, ove non vi sia stato l' artificio per occultare alla donna il proprio stato di persona coniugata.

PRESIDENTE. Nell'articolo è detto che deve sussistere l'inganno sullo stato di persona coniugata.

L'on. MADIA chiede che sia soppresso completamente l'articolo, subordinatamente che alla parola « quando » *nell'ultimo comma si premetta la parola* « solo ».

L'on. DIENA chiede che si sopprima la seconda parte dell'articolo.

E di tali proposte la Sottocommissione prende atto.

Art. 535.

PRESIDENTE. Osserva che non è espressa chiaramente nell'articolo la differenza fra i fatti dolosi e quelli colposi.

MANCINI. Bisogna richiamarsi alle nozioni del dolo e della colpa, quali risultano dall'articolo 47.

MADIA. Può darsi che sia visto ed accusato anche chi ha avuto ogni cura di nascondersi, e quindi non aveva intenzione di dare pubblico scandalo. Dovrebbe colpirsi solo quando dall'atto derivi il pubblico scandalo, sia pure uno scandalo potenziale. Propone dunque che si aggiungano le parole: « in modo che ne derivi pubblico scandalo ».

PRESIDENTE. Come distinguere se l'atto è doloso o colposo ? Propone la soppressione della seconda parte dell'articolo.

MADIA. L'esibizionismo è un fatto doloso, mentre la coppia che va in una campagna solitaria per unirsi, e cerca di nascondersi, non solo non ha il dolo di farsi scoprire, ma fa di tutto per occultarsi.

MANGINI. Gli sembra chiaro che atti osceni colposi siano quelli commessi non intenzionalmente, ma per imprudenza, negligenza ecc., secondo la definizione generale della colpa.

Il Presidente propone che la seconda parte dell'articolo sia inserita fra le contravvenzioni. L'on. Madia propone che l'intiero articolo sia passato fra le contravvenzioni.

Di tali proposte si prende atto.

Art. 536.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 537.

MADIA. Chiede se al n. 2 dell'articolo si consideri la ipotesi di quelle « case da the » che hanno sale cinematografiche nelle quali si proiettano spettacoli osceni.

MANCINI. Se si tratti di riunione non privata, ai termini dell'articolo 213 del Progetto, l'ipotesi rientra nell'articolo 537.

Art. 538.

MADIA. Trova che la definizione che si dà in questo articolo degli atti ed oggetti osceni, come tutte le definizioni, è molto pericolosa, perchè non riesce a comprendere tutte le specie del fatto e, con la dizione lata, può comprendere fatti o atti che per la sensibilità mediana non risultano osceni.

DIENA. Non trova accettabile la dizione usata nel capoverso. L'opera d'arte, quando è degna di tale nome, non può essere considerata mai oscena, anche se una copia sia venduta ad un minore degli anni diciotto. Si potrà, se mai, proibire la vendita di tali riproduzioni ai detti minori, ma non deve la detta opera o la sua riproduzione essere considerata oscena. La Venere di Milo, la Venere del Tiziano od altri capolavori anche nelle loro riproduzioni non diventano oscene.

ALOISI. Non ritiene appropriati gli esempi, perchè trattasi di riproduzione di opere d'arte esposte al pubblico, e che nessuno ha mai pensato di considerare come oscene solo perchè vendute ad un minore degli anni diciotto.

MADIA. Propone la soppressione dell'articolo.

ALOISI. Spiega che le disposizioni nelle quali si tratta degli atti osceni trovano la loro base nella stessa Convenzione di Ginevra.

MADIA. Chiede allora che sia meglio chiarito quel che s'intende per « pudore ».

MANCINI. È quel pudore medio, al quale è informato, del resto, anche il Codice Penale vigente. Il Progetto lo dice ancor più chiaramente con l'espressione « offensivi, secondo il comune sentimento, del pudore ».

PRESIDENTE. Ritiene che la definizione dell'oggetto osceno sia stata messa nell'articolo per poter dire che le opere d'arte non sono oscene. È indubitato però che gli oggetti osceni fanno impressione diversa a seconda dell'età; per gli adolescenti, anche oggetti d'arte od opere scientifiche possono essere di effetto deleterio.

DIENA. Non può ammettere che si dica che un'opera d'arte possa essere considerata oscena. Le opere d'arte, non possono venire confuse con incisioni pornografiche od altri disegni sconci.

ALOISI. Ricorda le dotte discussioni in materia di oscenità di opere d'arte.

L'opera d'arte non può generare sentimenti di lascivia nella maggior parte delle persone, ma i minori possono esserne turbati; di qui l'opportunità di vietarne la vendita, per motivo diverso da quello di studio, ai minori degli anni diciotto.

DIENA. Insiste perchè sia modificato il capoverso nel senso che l'opera d'arte non possa mai essere parificata o qualificata cosa oscena.

MANGINI. Ma non si tratta di definire oscena l'opera d'arte o l'opera scientifica. Anzi il Progetto è perfettamente nell'ordine di idee del senatore Diena. Si tratta di considerarle oscene a particolarissimi effetti, e cioè a quelli della vendita ai minori degli anni diciotto.

PRESIDENTE. Non ritiene che l'oscenità possa essere dipendente più o meno dalla perfezione dell'artista. Ogni autore che scriva un libro può ritenersi un artista, e così le oscenità dei libri verrebbero escluse dalla sanzione dell'articolo per il fatto che i libri sono opere d'arte. E chi deciderebbe se un libro sia o non sia un'opera d'arte?

MADIA. L'opera d'arte è quella che suscita nell'animo pensieri elevati: nessuno, dinanzi al David di Michelangelo, si preoccuperà della misura degli attributi virili; nè alcuno, nella Divina Commedia, si fermerà alle parole non eccessivamente corrette.

L'on. Madia propone la soppressione dell'articolo e subordinatamente si associa alla proposta del senatore Diena, il quale chiede di modificare il capoverso nel senso che le opere d'arte non possano mai essere parificate o qualificate cosa oscena.

La Sottocommissione prende atto di tali proposte.

Art. 539 a 541.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 542.

DIENA. Trova lieve la pena, e chiede che il minimo sia almeno portato ad un anno.

La Sottocommissione propone che il minimo della pena sia portato ad un anno.

MADIA. Quando ad istigare alla prostituzione sia proprio il padre non debbono essere ammesse diminuenti, nemmeno se l'opera paterna si sia limitata ad agevolare la prostituzione della figlia. Chiede quindi che sia soppresso il capoverso dell'articolo.

MANGINI. Non si tratta del solo padre, nè di una diminuente; ma del cambiamento di un elemento costitutivo (agevolazione) in altro elemento costitutivo (induzione). Perciò la pena deve essere minore, come nell'articolo 541.

La Sottocommissione approva la proposta dell'on. Madia, di sopprimere il capoverso dell'articolo.

MADIA. L'inciso « per servire all'altrui libidine » non ha alcun valore, perchè, specialmente quando trattasi del padre, non può esservi altro scopo, per indurre alla prostituzione, che quello di servire all'altrui libidine.

DIENA. Il Codice vigente porta la stessa dizione; perchè effettivamente si potrebbe indurre alla prostituzione per altri fini.

MADIA. Vorrebbe che fosse sempre punito il padre, anche se non c'è l'estremo della prostituzione, con il quale si suppone che la donna si dia a molti uomini.

MANGINI. Osserva che togliere l'inciso potrebbe produrre confusione. Nel l'articolo 541 si prevede non soltanto l'ipotesi di indurre alla prostituzione, ma anche quella di eccitare la corruzione. Se si toglie l'inciso « per servire all'altrui libidine » non si distinguerà più, nel caso della corruzione, questo delitto, da quello di atti di libidine, specie nelle ipotesi di violenza presunta, e neppure da quello preveduto nell'articolo 540. Difficoltà minori vi sarebbero per eliminare l'inciso nel-

l'articolo 542, ma è bene sia conservato, per specificare che non si deve trattare della libidine dell'agente.

MADIA. Secondo l'opinione corrente, ed in senso giuridico, la prostituta è donna di tutti; se si dà ad un solo uomo non è prostituta, o per lo meno non è ancora prostituta.

PRESIDENTE. Anche egli è d'avviso col commissario Madia, che si possa togliere l'inciso. Il padre che, facendosi pagare, fa congiungere la figlia con altri, non compie forse un reato, anche se la figlia è maggiorenne?

MANGINI. Se la figlia è maggiorenne e consenziente validamente, di regola, il padre non commetterà reato. Di regola, perchè, nei congrui casi, non è da escludere che il giudice possa ritenere che quell'unico atto sia atto iniziale della prostituzione quando sia dimostrata la volontà della donna di darsi alla prostituzione. Rileva che l'articolo 542 punisce anche la semplice agevolazione alla prostituzione, il che suppone che la donna non sia stata indotta.

MADIA. *Propone si dica:* « *chiunque induce ad illegittima congiunzione carnale è punito* » ecc.

MANGINI. Dubita che per aversi « prostituzione » occorra una molteplicità di congiunzioni carnali con persone diverse. Si dirà non prostituita la donna che sia indotta a prendere stabile dimora in un postribolo, anche se si dimostri che non si è congiunta carnalmente, ma si è limitata a prestarsi ad altri atti di libidine, che non è qui il caso di specificare?

MADIA. Prostituzione comprende l'idea del pagamento; ed allora, se il padre non percepisce danaro, non vi sarebbe prostituzione e mancherebbe il reato?

MANGINI. L'articolo 542 non richiede il pagamento, e, a rigore, neppure lo scopo di lucro, per quanto questo sia normale. Il dolo specifico richiesto è « per servire all'altrui libidine ». I motivi per cui l'agente si determina a far servire la donna all'altrui libidine sono cose ben diverse, e, dal punto di vista della esistenza del delitto, indifferenti.

L'on. Madia propone che sia chiarito il concetto dell'articolo nel senso che basti una sola congiunzione carnale per renderlo applicabile.

E di tale proposta la Sottocommissione prende atto.

Art 543 a 548.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 549.

DIENA. Trova eccessivo e pericoloso di non ammettere, particolarmente pel reato di corruzione di minori, che l'imputato non possa in alcun modo fornire la prova che egli fondatamente presumeva che la persona offesa fosse maggiore, ad esempio, degli anni sedici.

ALOISI. La disposizione, indubbiamente rigorosa, è imposta dalla necessità di una più completa tutela dei minori.

Art. 550 e 551.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 552.

DIENA. Pur riconoscendo meritevoli di seria considerazione le ragioni esposte nella relazione ministeriale, trova pericoloso stabilire che la querela proposta sia irrevocabile. Vorrebbe che fosse possibile la remissione fino all'apertura del dibattimento. Propone perciò che, a somiglianza di quanto è stabilito nell'articolo 336 del Codice vigente, si stabilisca la revocabilità della querela fino all'apertura del dibattimento.

MADIA. Dichiara di essere dello stesso avviso.

MANGINI. La irrevocabilità è consigliata dallo scopo di impedire turpi accomodamenti e ricatti, che sarebbero possibili ove si ammettesse la remissione.

La Sottocommissione a maggioranza approva la proposta dell'on. Diena.

Art. 553.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 554.

DIENA. Pur riconoscendo la gravità della questione, ravvisa non sufficientemente persuasivo che l'estinzione del reato, che si consente nei riguardi del colpevole dei delitti preveduti nel Capo I e nell'articolo 540 qualora questi si unisca in matrimonio con la persona offesa, si estenda anche a coloro che siano concorsi nel reato stesso, mentre essi potrebbero avere agito per scopi turpi che non trovano attenuazione nella passione amorosa.

ALOISI. Secondo il sistema seguito nel Progetto, queste, che sono cause speciali di estinzione, estinguono il reato, anche riguardo ai concorrenti. Il Codice attuale, nell'articolo 352, dispone nello stesso senso dell'articolo 554 del Progetto.

PRESIDENTE. Ritiene anch' egli che la impunità non debba estendersi ai complici.

La sottocommissione a maggioranza fa voti che nella prima parte dell'articolo siano soppresse le parole « anche riguardo a coloro che siano concorsi nel medesimo ».

La seduta termina alle ore 13,30.

Il Presidente

GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 3

Seduta del 12 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DIENA e PAGLIANO; Deputati MADIA e PISENTI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 14,30.

Sommario.

Esame degli art. 555 a 573. (Titolo X del Libro II «Dei delitti contro la famiglia»).

TITOLO X. - Dei delitti contro la famiglia.

Art. 555.

MADIA. Chiede se l'articolo 555 contempli anche il fatto di chi contrae matrimonio con persona, la quale sia consapevole che l'altro contraente è legato da matrimonio precedente, avente effetti civili.

MANGINI. Senza dubbio. Tre sono le ipotesi possibili:

1° ambedue i soggetti conoscono l'esistenza del precedente matrimonio;

2° uno solo dei soggetti conosce l'esistenza del precedente matrimonio; l'altro resta in errore, indipendentemente dall'attività del colpevole;

3° uno solo dei soggetti è consapevole, l'altro versa in errore; ma per effetto di una attività del colpevole, circa la libertà dello stato del colpevole o proprio.

Le prime due ipotesi sono punite a norma della prima parte; la terza, più grave, a norma del capoverso.

Art. 556.

PAGLIANO. Chiede chiarimento sulla precisa portata dell'articolo.

MADIA. Nell'articolo 555 si parla di estinzione di reato; come è possibile parlare di prescrizione di un reato estinto?

DIENA. Se è estinta l'azione penale come dice l'articolo precedente, dal giorno in cui il primo matrimonio fu dichiarato nullo, o dal giorno in cui sia stato annullato

il secondo matrimonio, non si riesce bene a comprendere come il termine per la prescrizione, di cui all'articolo 555, cominci a decorrere proprio dal momento in cui il reato si è estinto.

MANGINI. Il Progetto aderisce alla teoria secondo cui il delitto di bigamia è reato permanente improprio, ossia reato instantaneo con effetti permanenti. Manca, invero, nella bigamia, uno dei caratteri distintivi del reato permanente e cioè quello della possibilità nel colpevole di far volontariamente cessare lo stato antigiuridico.

Data questa premessa, la regola dettata nell'articolo 162 del Progetto, secondo cui il termine di prescrizione decorre, per il reato permanente, dal giorno in cui la permanenza sia cessata, non era applicabile.

L'articolo 556, pertanto, stabilisce che il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui sia stato sciolto uno dei due matrimoni, ovvero dal giorno in cui sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia. Identica regola detta l'articolo 360 del Codice Penale vigente.

Tra l'ultimo capoverso dell'articolo 555 e l'articolo 556 non esiste contradizione, nel senso che il secondo si riferisce ad ipotesi di reato non estinto. Occorre tener presente che il Progetto, per le ragioni che sono esposte nella relazione ministeriale, non richiede affatto, a differenza del Codice Zanardelli, la validità del precedente matrimonio, come presupposto del reato di bigamia. Consegue che il delitto sussiste anche se il precedente matrimonio non sia valido; consegue, altresì, che la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, o l'annullamento del secondo per causa diversa dalla bigamia, non escludono la bigamia, ma soltanto funzionano come cause estintive del reato, o della pena.

La prescrizione funziona, a sua volta, come causa estintiva del reato. Ma, tra le diverse cause non v'è sempre incompatibilità. Invero, se uno dei due matrimoni sia sciolto per morte o per divorzio, il delitto di bigamia non è affatto estinto e quindi può funzionare la prescrizione.

È poi evidente che la nullità del secondo matrimonio a causa della bigamia, eventualmente dichiarata dal giudice civile prima della condanna penale (il che avverrà assai raramente, perchè il giudice civile dovrebbe sospendere il procedimento, in attesa dell'esito di quello penale), non estingue il delitto, sicchè, anche in questo caso, la prescrizione funziona.

Concludendo, l'articolo 556 ha lo scopo di fissare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, beninteso nei casi nei quali il delitto di bigamia non sia già estinto.

MADIA. Insiste nel ritenere che è molto difficile comprendere tutte queste sottili distinzioni. Occorre che il testo della legge sia più esplicito.

La Sottocommissione fa voti perchè sia chiarito il senso dell'articolo 556.

Art. 557.

DIENA. Mette in rilievo la portata dell'articolo. Nel caso che sia annullato un matrimonio, ad esempio per impotenza del marito, questi anzichè andar soggetto alle sanzioni punitive prevedute dall'articolo 127 del Codice Civile, sarà punito a norma del Codice Penale.

MADIA. Osserva che secondo l'articolo 557 anche chi, ad esempio, lasci ignorare all'altro coniuge la propria impotenza, commette il reato, ove il matrimonio sia annullato a causa dell'impedimento taciuto. Ma potrebbe trattarsi anche di una impotenza relativa, cioè nei riguardi della sola moglie, non di altre donne.

ALOISI. La figura del reato non è nuova, poichè è già contemplata dall'articolo 127 del Codice Civile. È sembrato opportuno inserire nel progetto una disposizione adeguata alla prevenzione e repressione di un inganno assai grave, che ha no-

tevoli conseguenze per gli interessi morali e materiali della famiglia e attenta alla santità del matrimonio. Inoltre l'ipotesi dell'articolo 127 del Codice Civile è precisata nel senso che si applica una pena più grave quando l'esistenza dell'impedimento sia occultata con mezzi fraudolenti.

MADIA. La disposizione dell'articolo 127 del Codice Civile non è mai stata applicata, perchè in contrasto con la realtà. Potrebbe trattarsi, ripete, di una impotenza relativa. La disposizione, inserita nel Codice Penale, dovrà essere applicata. Chiede quali potrebbero essere i mezzi fraudolenti.

MANGINI. Ritiene che una impotenza relativa non sarebbe causa di nullità del matrimonio, dovendo, secondo l'articolo 106 del Codice Civile, l'impotenza essere manifesta, perpetua e anteriore al matrimonio. Sul valore della espressione « mezzi fraudolenti » non crede possano sorgere dubbi; è in contrapposto all'ipotesi del semplice silenzio o della bugia non accompagnata da artifici.

ALOISI. Non si può consentire che uno dei coniugi lasci ignorare all'altro un eventuale impedimento. Il progetto ha inteso rafforzare l'istituto del matrimonio ed ha avocato a sè la disposizione del Codice Civile.

PRESIDENTE. Si potrebbe conservare il solo capoverso, in cui si parla di mezzi fraudolenti. Nella prima parte dell'articolo non vede raffigurato il vero carattere di un delitto.

PISENTI. Lasciando integra la disposizione del Codice Civile?

MANGINI. Ritiene che, se si accogliesse la proposta di S. E. il Presidente rimarrebbe sempre in vigore l'articolo 127 del Codice Civile. Con il progetto, invece, l'articolo 127 dovrebbe ritenersi abrogato, salvo, forse, per ciò che concerne la indennità al coniuge ingannato, da attribuire ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

La Sottocommissione propone che il delitto di cui all'articolo 557 sia configurato in modo da prevedere soltanto l'ipotesi indicata nel capoverso.

Art. 558 e 559.

PRESIDENTE. Comunica che tanto lui come altri Commissari hanno ricevuto molte richieste, da parte di signore, perchè la pena per il marito adultero sia resa uguale a quella sancita per la moglie adultera. In altri termini, si vorrebbe punito l'adulterio del marito, non il concubinato soltanto. Egli non crede che si possa aderire a quest'ordine di idee.

La Sottocommissione unanime condivide l'opinione del Presidente ed approva gli articoli.

Art. 560.

DIENA. Osserva che anche pel vigente Codice Penale (articolo 356, 2° capoverso) non è ammesso che il coniuge, per colpa del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, possa dare querela contro l'altro coniuge; ma egli ha qualche esitazione ad accordare la impunità alla moglie adultera, sia pur essa separata dal marito per colpa di lui, quando con lei convivano figli minori che le siano stati affidati in base alla sentenza di separazione. La relazione ministeriale adduce argomenti indubbiamente di grande peso per rendere ragione della non punibilità della moglie nei casi ivi indicati, ma in detta relazione non si è accennato all'ipotesi della convivenza della moglie con i detti figli minori, convivenza che per ragioni intuitive impone alla madre la massima castigatezza e l'imperioso dovere di non dare brutti esempi ai propri figli e particolarmente alle proprie figliuole.

PRESIDENTE. È dello stesso avviso del senatore Diena.

MADIA. Può avvenire che la donna debba provvedere al sostentamento dei propri figli, e sia perciò indotta al fatto dalla necessità di stabilizzare la sua posizione economica.

DIENA. Non può ammettere che una donna che abbia dei figli, e che con essi conviva, possa vivere in relazione adulterina con un uomo.

MADIA. Quando ciò avvenisse, il magistrato potrà affidare i figli al marito invece che alla moglie. Non crede si debba essere troppo rigorosi in questa materia: potrebbe anche esservi il mutuo tacito consenso. Un uomo che viva separato dalla moglie consensualmente, se tiene notoriamente una concubina, commette un fatto riprovevole, ma non un delitto.

DIENA. Quando viva separato dalla moglie e particolarmente per colpa di questa, non dovrebbe a rigore, ritenersi sussista il concubinato punibile; anche se egli notoriamente convivesse con altra donna, data la differenziazione che sempre venne fatta tra i due diversi reati di adulterio e di concubinato.

PRESIDENTE. La separazione consensuale deve essere legalizzata davanti al magistrato.

MADIA. Può esservi una separazione di fatto avvenuta per mutuo consenso, senza l'intervento del magistrato, e che duri già da vari anni. Non ritiene giusto che si consideri come reato il fatto che il marito, separato di fatto, conviva con altra donna.

PRESIDENTE. Nulla vieta che chieda la separazione legale.

MADIA. Spesso non si chiede per non far dilagare scandali, per riguardo ai figli ecc.

La Sottocommissione a maggioranza propone che sia stabilita la punibilità della moglie adultera, sia pur separata dal marito per colpa di lui, quando con lei convivano figli minori.

Gli onorevoli Madia e Pisenti propongono che si escluda la punibilità del marito, quando sussista separazione di fatto ancorchè non legalizzata, specialmente se tale stato di fatto duri da parecchi anni. E di tale proposta si prende atto.

Art. 561.

DIENA. Trova l'articolo molto saviamente formulato. Esso ha recato una opportuna modificazione al corrispondente articolo 562 del Progetto del 1927, il quale dava facoltà al magistrato penale di pronunciare, con la stessa sentenza di condanna per l'adulterio o pel concubinato, quando ne fosse stato richiesto dalla parte offesa, non solo i provvedimenti urgenti relativi alla prole, ma anche la separazione coniugale. Ora, se è conveniente che il magistrato penale, che giudica in tema di adulterio o di concubinato, possa dare contemporaneamente dei provvedimenti nei riguardi della prole, sarebbe pericoloso estendere questi suoi poteri anche nei riguardi della pronuncia sulla separazione coniugale; mentre per questo giudizio, che sconfina dalla competenza del magistrato penale, occorrono particolari e delicate indagini. Correttamente poi l'articolo 561 ha stabilito altresì che i provvedimenti di indole civile nei riguardi della prole, impartiti dal magistrato penale, abbiano una durata molto breve, dovendo essi cessare, se entro un mese dalla pronuncia della condanna non sia presentata la domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile.

PAGLIANO. Ritiene che il termine di un mese, fissato nel capoverso, sia troppo breve.

MADIA. Chiede se il giudice penale possa anche pronunciare sentenza sulla questione degli alimenti.

PRESIDENTE. Può dettare soltanto provvedimenti di carattere temporaneo e urgente.

MADIA. Non ritiene giusto che il marito tradito sia costretto, per il Codice Civile, a corrispondere gli alimenti alla moglie. La disposizione del Codice Civile non è eliminata con l'articolo 561.

ALOISI. Evidentemente no, perchè il Progetto non poteva immutare al Codice Civile, del quale, d'altra parte, è in corso la riforma.

MADIA. Se fosse possibile, vorrebbe con questo codice modificare quanto è prescritto dal Codice Civile.

PAGLIANO. Il Presidente del tribunale, dopo di avere sentito le parti, detta i provvedimenti del caso. Può ad esempio stabilire che il marito amministri la dote e i beni della moglie, ma che sia anche tenuto a passare gli alimenti alla moglie durante le more del giudizio. D'altra parte la moglie può essere povera ed avere bisogno degli alimenti.

MADIA. Se la moglie è povera si ha un caso anche più grave, perchè si tratta di un matrimonio contratto veramente per amore.

Uno degli effetti della condanna della moglie, per adulterio, dovrebbe essere quello di farle perdere il diritto agli alimenti.

PISENTI. Relativamente al termine, vorrebbe che si dicesse nell'ultimo capoverso dell'articolo 561: « dalla sentenza definitiva di condanna ».

MANGINI. Spiega che il Progetto, con l'espressione « condanna », ha inteso riferirsi sempre a condanna definitiva.

Il senatore Pagliano propone che il termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 561 sia portato a sei mesi. E di tale proposta si prende atto.

Art. 562.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 563.

DIENA. Trova opportuna l'inclusione dell'inciso « in modo che ne derivi pubblico scandalo », che non esisteva nel Progetto del 1927, poichè ritiene che giovi a prevenire indagini troppo delicate e assai spesso dannose alla pubblica morale.

Circa la questione se la disposizione si applichi anche nel caso di filiazione naturale, ricorda che il Ministro l'ha risolta in modo affermativo nella sua relazione, facendo osservare che deve essere applicato il disposto dell'articolo 550.

MANGINI. L'articolo 550 si riferisce alla filiazione illegittima in genere, non soltanto alla naturale.

Art. 564.

DIENA. Rileva che il reato qui contemplato è una sottospecie più lieve di quello contemplato nell'articolo 537.

MANGINI. L'osservazione è giusta nel senso che, mentre per l'articolo 537 è necessario il carattere di vera e propria oscenità, per l'articolo 564 è sufficiente l'idoneità dello scritto a recare offesa alla moralità o al buon costume famigliare. Occorre però tener presente che il primo delitto è contro la moralità pubblica, e il secondo contro la morale famigliare.

MADIA. L'articolo 564 non definisce con precisione la figura del reato. Ad esempio, un cronista che riferisca un fatto di incesto, è punibile?

ALOISI. Il cronista non deve raccontare i particolari, le circostanze, le modalità dell'incesto. Sono i particolari quelli che turbano la moralità e il buon costume

delle famiglie. Secondo la morale famigliare sensibilmente elevata, alla quale tende il Regime fascista, non si può permettere la libertà della quale hanno goduto finora i giornali in questa materia.

MADIA. La morale è un problema di sensibilità individuale, che non può essere enunciato con regole fisse. Ritiene l'articolo troppo generico.

ALOISI. Il giornale è ormai entrato nelle abitudini di tutti; ma, appunto perciò, dobbiamo poterlo accogliere con fiducia, senza che vi sia pericolo di offesa alla moralità delle nostre famiglie, la quale deve essere ad ogni costo salvaguardata.

PISENTI. Ma il solo fatto di dire che è avvenuto un incesto tra padre e figlia può arrecare turbamento alla morale famigliare.

MADIA. È pienamente d'accordo nella sostanza, ma nel Codice Penale debbono essere stabiliti fatti precisi, perchè i cittadini debbono sapere che cosa costituisce reato, che cosa è penalmente permesso. Di fronte ad una espressione così lata, come quella dell'articolo 564, sorge il pericolo di essere sottoposti o meno a procedimento penale, secondo l'apprezzamento più o meno largo di un commissario di pubblica sicurezza.

PISENTI. Bisognerebbe dire che è vietato diffondersi nei particolari.

ALOISI. In altri paesi notizie del genere sono brevissimamente riassunte. È opportuno che sia posto un freno alla manìa scandalistica di alcuni giornali.

MADIA. Con questa disposizione si potrebbe colpire il giornalista che recensisca un romanzo, nel quale si parli d'amore e vi si dica che Tizio ha un'amante.

ALOISI. Non basta dire che Tizio ha un'amante: occorre mettere in rilievo circostanze tali da offendere la moralità.

Gli onorevoli Madia e Pisenti chiedono una maggiore specificazione delle circostanze indicate nell'articolo. E di tale proposta si prende atto.

Art. 565.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 566.

DIENA. Osserva che il capoverso di questo articolo sembrerebbe dovesse applicarsi nell'ipotesi di chi denuncia allo stato civile la nascita di un bambino come procreato da donna che egli afferma non maritata e che non consente di essere nominata, quando questa donna sia invece congiunta in matrimonio con altra persona dalla quale sia separata. La giurisprudenza fu alquanto oscillante nell'apprezzare se ciò costituisca reato e se costituisca un reato di falso di cui all'articolo 279 del Codice Penale. La relazione ministeriale osserva e chiarisce che non vi può essere concorso fra l'ipotesi contemplata nell'articolo 491 cap.: e 503 n. 1, ed il reato di cui al capoverso di questo articolo, poichè detto capoverso prevede un'ipotesi di reato complesso, e chiarisce ancora che l'ipotesi del fatto suaccennato è a ritenersi quale un falso ideologico, da cui consegue per il neonato la perdita del suo vero stato civile.

ALOISI. A parte la questione del dolo, il capoverso si riferisce, come è naturale, a tutti i casi in cui, mediante falsità nella formazione di un atto di nascita, si alteri lo stato civile di un neonato, cioè quello stato civile che gli compete ai termini delle leggi civili.

PAGLIANO. Ritiene inutili le specificazioni fatte nell'ultima riga dell'articolo. Basterebbe dire « mediante falsità ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « mediante qualsiasi falsità ».

MANGINI. Si potrebbe, forse, usare anche la formula più sintetica suggerita. Ma quella del Progetto tende a specificare che la falsità può avvenire mediante certificazioni dell'ufficiale di stato civile, o attestazioni di coloro che fanno dichiarazioni o anche mediante falsità materiali, come nel caso che vi sia accordo tra il dichiarante e l'ufficiale di stato civile e questi formi l'atto di nascita falso.

DIENA. Se per l'infanticidio si è ammessa la scusante per ragioni di onore, a maggior ragione si dovrebbe ammettere in questo caso. Potrà applicarsi la diminuente contemplata dall'articolo 66, n. 1, ma ciò nonostante la pena resterebbe sempre assai grave, estendendosi la pena da 5 ai 15 anni di reclusione.

MANGINI. Per l'articolo 68, n. 3, la pena può essere diminuita fino ai due terzi. Non pare eccessiva, se si pensi che si tratta di reato complesso, comprendente in sè il falso in atto pubblico e l'alterazione di stato. Per dare un contenuto pratico alla proposta del senatore Diena, occorrerebbe stabilire, per la causa d'onore, una pena anche inferiore, la quale sarebbe eccessivamente mite.

La Sottocommissione aderisce alla proposta dell'on. Diena che sia considerata la scusante per causa di onore, con particolare diminuzione di pena.

Art. 567 e 568.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 569.

DIENA. Desidererebbe che l'espressione « si sottrae agli obblighi inerenti » alla qualità di coniuge fosse meglio chiarita. Del pari non trova che la parola « dilapidi » dia un concetto esatto di ciò che veramente dovrà dar vita al reato. In merito, osserva che, mentre per l'articolo 664 non è punibile il padre che dolosamente si appropri del patrimonio del figlio, lo si dovrebbe invece punire, se per mala amministrazione, per speculazioni non riuscite, dilapidi, ossia consumi la fortuna del figlio. In conclusione il fatto più grave va impunito in confronto di quello che indubbiamente ha in sè minore gravità.

ALOISI. Con l'articolo 664 si contempla un episodio singolo, per il quale il Progetto intende mantenere la tradizionale non punibilità, per le ragioni ben note. Questo articolo invece contempla un insieme di episodi, che, nella loro visione d'insieme, stanno a dimostrare la violazione ripetuta e dolosa dei doveri spettanti al genitore. Non basta un fatto singolo, ma occorrono una sequela di fatti per convincere il giudice che si tratta di un genitore indegno.

DIENA. Osserva che la ragione esposta dal consigliere Aloisi non sembra sufficiente perchè, se il genitore ripete le sottrazioni a danno del figlio, rimane ciò nonostante impunito.

ALOISI. L'osservazione fatta dal senatore Diena confuta la stessa sua tesi, perchè si può ammettere che se la sottrazione avviene sporadicamente si possa usare indulgenza; ma, se le sottrazioni del padre, per la loro ripetizione, assumono l'aspetto di un sistema, di una sistematica offesa ai suoi doveri, vanno ben altrimenti considerate.

PISENTI. Ma le conseguenze possono essere le stesse!

ALOISI. La non punibilità a titolo di reato contro il patrimonio non esclude la punibilità a questo titolo. Non gli sembra che esista la contradizione che si è voluto rilevare.

PRESIDENTE. Ha avuto, leggendo l'articolo, la stessa impressione del senatore Diena. Riterrebbe opportuno togliere la parola « dilapidi », e lasciare soltanto il concetto di « malversazione ».

MANGINI. La relazione ministeriale spiega che, se il tutore malversa, si applica, in base all'ultimo capoverso dell'articolo 569, il più grave reato di appropriazione indebita. Possono dunque « dilapidare », il genitore, il tutore, il coniuge; « malversare », il genitore e il coniuge. Tenuto conto che malversare significa appropriarsi della cosa altrui a scopo di lucro, e dilapidare attiene specialmente alla dissipazione, distruzione, prodigalità di cose altrui, e che ambedue questi fatti costituiscono indubbiamente violazioni degli obblighi di assistenza famigliare e conducono a conseguenze identiche per il minore, il pupillo ed il coniuge, il Progetto ha ritenuto che si dovesse far menzione dell'uno e dell'altro fatto.

DIENA. Ma, se il figlio possiede ad esempio un milione, quando è che si accerterà che il padre ha dilapidato le sostanze del figlio? Quando le ha consumate tutte, o solo quando ne ha consumato parte soltanto? Del resto l'articolo 233 del Codice Civile priva della patria potestà il genitore che male amministra i beni del minore.

ALOISI. Bisogna ricondurre l'esegesi dei due testi al criterio che l'uno contempla una visione di sintesi, l'altro una forma episodica. Se poi la dissipazione parziale del patrimonio dia luogo a dilapidazione nel senso giuridico, è questione da decidersi dal giudice, caso per caso.

DIENA. Ritiene che l'espressione « dilapidare » possa dar luogo a gravi questioni.

PISENTI. È d'accordo col senatore Diena, perchè si punisce il reato minore e non il maggiore. Nella dilapidazione il dolo è minore che nel furto.

MADIA. La dilapidazione si può compiere anche per una erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita. La dilapidazione insomma, più che da precisa volontà, può dipendere da un errore, da evenienze: essa non è mai dolosa, nel senso che vi sia alcuno il quale volontariamente decida di ridursi in povertà: è invece quasi sempre un effetto imprevisto. La malversazione invece è atto cosciente, dolosamente perpetrato. Non sembra si possano accomunare due concetti così diversi, talvolta antitetici nel loro sorgere e nel loro sviluppo.

ALOISI. L'individuo normale ad un certo punto deve accorgersi che spende più di quanto non possa. Se il padre di famiglia, invece di curare i beni del minore, li dilapidi, deve essere punito. Non si tratta di beni propri, ma di quelli del figlio minore o del coniuge ecc. Ed occorre, non lo si dimentichi, il dolo, cioè la volontà di dilapidare o malversare.

La Sottocommissione a maggioranza propone che sia modificato l'articolo, nel senso di escludere la punibilità della dilapidazione nei limiti suddetti. Il Presidente e il senatore Pagliano dichiarano di approvare l'articolo.

Art. 570.

DIENA. Osserva che l'espressione « se dal fatto derivi il pericolo di una malattia » è troppo vaga. Si potrebbe pertanto sostituire alla espressione suddetta la seguente: « se il fatto cagioni il pericolo di una malattia ».

Tale pericolo potrebbe derivare da qualsiasi, anche leggera, percossa, e certo con l'espressione adoperata riuscirà assai malagevole il potere stabilire quando dall'abuso del mezzo di correzione deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Sta bene che si accenni nella relazione che il pericolo deve significare non possibilità ma probabilità; nondimeno l'espressione adoperata può dar luogo ad eccessive applicazioni.

MANGINI. Ricorda che l'articolo 390 del Codice vigente, corrispondente all'articolo 570 del Progetto, dice: « Chiunque ..... cagiona danno o pericolo alla salute ». Ora il Codice Zanardelli ha potuto usare il verbo « cagiona » in relazione al soggetto « chiunque », cioè all'autore del reato; ma, poichè il Progetto parla di fatto, doveva

dire « derivi » e non « cagioni », perchè la causa imputabile del pericolo non è il fatto, ma l'autore del fatto. D'altra parte l'espressione « se dal fatto derivi » è usata costantemente nel Progetto per indicare che si tratta di una condizione di punibilità, indipendente dalla volontà dell'agente.

DIENA. Non insiste nella sua proposta.

MADIA. Chiede se non sia opportuno aggravare la pena nel caso di abuso abituale di mezzi di correzione, cioè commesso, in tempi diversi, contro più persone.

ALOISI. Fa presente che, a seconda dei casi, potranno ricorrere le ipotesi del reato continuato, della recidiva ecc.; nè è escluso che si possa giungere alla dichiarazione di abitualità, da parte del giudice.

MADIA. Non insiste.

Art. 571.

MADIA. Chiede perchè i maltrattamenti in danno del coniuge non siano perseguibili a querela di parte, come per l'articolo 391 del Codice vigente.

ALOISI. Si è tolta la condizione della querela di parte perchè difficilmente il coniuge maltrattato si determina a dare querela. D'altra parte il presentare querela espone quasi sempre il coniuge offeso ad ulteriori maltrattamenti.

Art. 572 e 573.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 19.

Il Presidente

GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 4

Seduta del 13 dicembre 1929 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti: i Commissari: Senatori DIENA e PAGLIANO; Deputati FOSCHINI e MADIA.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 17.

Sommario.

Esame degli art. 574 a 578. (Titolo XI del Libro II «Dei delitti contro la persona»).

TITOLO XI. – Dei delitti contro la persona.

Art. 574.

DIENA. Non approva la soppressione delle parole «a fine di uccidere» che si leggono nell'articolo 364 del Codice Penale vigente e che parimenti erano state inserite nel corrispondente articolo 575 del Progetto del 1927.

ALOISI. La menzione del fine di uccidere è superflua, in quanto essa non indica un particolare movente che si accompagna alla volontà cosciente di produrre l'evento della morte, ma ripete la determinazione dell'elemento subiettivo, già fissato, per tutti i reati dolosi, nell'articolo 47. Sarebbe come dire: «Chiunque, a fine di uccidere, cagiona, con la volontà di uccidere, la morte di un uomo».

DIENA. Ricorda che nell'omicidio colposo si dice: «Chiunque cagiona per colpa»; dunque qui si deve dire «a fine di uccidere» per differenziare i due diversi reati. Inoltre il fine di uccidere serve a differenziare l'omicidio dalle lesioni volontarie.

MANGINI. Ma, data la definizione dell'articolo 47, il dolo dell' omicidio volontario, e cioè il fine di uccidere, è implicito nell'articolo 574, come il fine di ledere è implicito nel delitto di lesioni volontarie. In quanto alle ipotesi colpose, esse sono specificate dall'esplicito riferimento alla colpa, giusta il concetto datone, una volta per sempre, nell'articolo 47.

MADIA. Approva il testo del Progetto, il quale, se trattisi di reato colposo, specifica dicendo «per colpa»: chiaro è che, quando manchi questo riferimento, trattasi di reato doloso.

PAGLIANO. Si associa al Senatore Diena.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle spiegazioni fornite, approva il testo del Progetto.

FOSCHINI. Condivide il parere del Presidente. Specificare il fine, quando questo si concreti nel dolo generico, come in questo caso, sarebbe non solo superfluo, ma contrario al sistema del Progetto.

La Sottocommissione, a maggioranza, approva l'articolo.

Art. 575.

PRESIDENTE. A prescindere se la « pena massima » sarà o non sarà quella di morte, vorrebbe punito con la « pena massima » il parricidio, in qualsiasi ipotesi.

FOSCHINI. Trova equo che il parricidio, punito, di regola, con l'ergastolo, sia punito con la morte soltanto quando concorra una delle circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell'articolo 65, ovvero quando sia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso.

PAGLIANO. È favorevole al Progetto.

DIENA. Contrario alla pena di morte, è tuttavia d'accordo col Presidente nel senso che qualsiasi ipotesi di parricidio debba essere punito con la pena massima, salvo che non concorrano particolari circostanze diminuenti.

MADIA. Condivide anch'egli l'opinione del Presidente.

MANGINI. Il Progetto ha inteso stabilire la pena di morte soltanto in casi limitati, di eccezionale gravità. Se la pena massima fosse l'ergastolo, anch'egli crede che in ogni caso, per il parricidio dovrebbe essere stabilito l'ergastolo. Ma, poichè la pena massima è la morte, è equo che tale pena sia sancita soltanto per i casi più gravi di parricidio, nei quali ci si trova di fronte ad un delinquente particolarmente pericoloso e ad ipotesi di parricidio veramente atroci. Il Progetto ha abolito le attenuanti generiche, sicchè, in difetto di concorso di una precisa circostanza diminuente, il giudice dovrebbe senz'altro applicare, in ogni caso, la pena capitale.

La Sottocommissione, a maggioranza, ritiene che per tutte le ipotesi di parricidio debba essere stabilita la pena massima, cioè la morte, se tale pena sarà conservata.

PRESIDENTE. Circa il n. 2 dell'articolo 575, ritiene eccessiva la pena di morte per il latitante che commetta un omicidio, allo scopo di sottrarsi all'arresto o alla cattura. Può trattarsi anche di un innocente.

ALOISI. Il progetto si è preoccupato di tutelare efficacemente la vita degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Il principio di autorità reclama questa grave sanzione. Se può comprendersi il desiderio di libertà, non perciò si può in alcun modo ritenere diminuita la gravità dell'omicidio commesso in persona di chi adempie il proprio dovere.

FOSCHINI. È contrario alla disposizione. Chi vuole sottrarsi all'arresto, nell'orgasmo del momento, non può ritenersi perfettamente « sui compos »; e può trattarsi anche di un innocente.

ALOISI. Rileva che qui si parla di latitante, cioè di colui che si trovi nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 65, non di chi, appena commesso il delitto, cerca di sottrarsi all'arresto. Può trattarsi anche di un brigante.

MADIA. Si associa al Presidente e all'on. Foschini. La pena di morte farebbe sì che il latitante, commesso l'omicidio, non si costituirebbe mai più.

La Sottocommissione fa voti perchè l'ipotesi prospettata sia punita con l'ergastolo.

PRESIDENTE. Crede che debba essere applicata, in ogni caso, la pena massima al colpevole di omicidio a scopo di furto, di rapina o di lucro in generale.

FOSCHINI. La pena di morte deve essere limitata, come bene ha fatto il Guardasigilli, a casi di eccezionale gravità. È pertanto contrario alla proposta del Presidente.

MADIA. Si associa all'on. Foschini.

Gli onorevoli PAGLIANO e DIENA condividono l'opinione del Presidente.

La Sottocommissione a maggioranza propone che si applichi la pena massima al colpevole di omicidio a scopo di furto, di rapina o di lucro in generale.

Art. 576.

DIENA. Fa voti perchè sia ripristinata la premeditazione fra le circostanze aggravanti dell'omicidio, perchè essa venne sempre considerata come indice di maggiore perversità e pericolosità, ed ha sempre costituito la maggiore aggravante dell'omicidio. Pur tenendo il debito conto di quanto la relazione ministeriale espone al riguardo, non crede che detta circostanza possa essere senz'altro compresa fra quei motivi « abietti o futili » enunciati nell'articolo 76 del disegno (circostanze aggravanti comuni). Ammesso per vero che la scienza e la giurisprudenza non sieno riuscite a dare una precisa definizione della premeditazione, essa però è riconosciuta da tutti come una aggravante di grande entità; e, se si ravvisa la difficoltà di precisarne gli estremi, come faceva il Codice Sardo all'articolo 528, può essere sufficiente di enunciarla soltanto, come fece il Codice Zanardelli, fra le circostanze aggravanti.

MADIA. È favorevole al Progetto. Non è stato mai determinato con certezza, neppure dalla dottrina, in che consista la premeditazione. Bene ha fatto il Progetto a scindere tale concetto negli elementi più appariscenti, escludendo, ad esempio, il criterio cronologico, di difficile accertamento, il « frigido pacatoque animo » su cui si è sempre discettato nelle Corti ecc. Non è esatto dire che il Progetto abolisca completamente il concetto della premeditazione; ne abolisce solo le forme che sfuggono alla prova; ma gli aspetti accertabili della premeditazione sono contemplati: « motivi abietti » (articoli 65-1); « mezzi insidiosi » (articolo 576) ecc.

ALOISI. Il problema della premeditazione fu esaminato anzitutto sotto questo riflesso: se fosse il caso di inserire la premeditazione nella parte generale del Progetto. Ma fu risolto negativamente, perchè in realtà quasi tutti i delitti sono premeditati.

La questione fu esaminata allora sotto il punto di vista di mantenere la premeditazione nell'omicidio. Dopo matura riflessione, prevalse l'opinione che non fosse possibile, od almeno fosse assai difficile, accertare se l'omicida abbia premeditato o meno, se non si possa ciò argomentare da circostanze esterne. In altri termini, più che con una indagine subiettiva, la premeditazione deve essere accertata mediante una indagine obiettiva. Non insisterà sulle critiche, notissime, che sono state fatte al criterio cronologico e alla formula del « frigido pacatoque animo ». La premeditazione è stata pertanto abbandonata dal Progetto come nozione unitaria, ma, in sostanza, riprodotta nei suoi vari aspetti, sia sotto il riflesso dei motivi abietti (articolo 65, n. 1), sia in quanto l'omicidio sia stato commesso per eseguire od occultare altro reato (articolo 65, n. 2), sia, infine, in quanto siano usati mezzi insidiosi (articolo 576, n. 2).

DIENA. Il disegno criminoso formato prima dell'azione è, almeno secondo la scuola classica, un indizio di maggiore perversità e pericolosità. Non è esatto che sia difficile accertare se l'agente abbia premeditato il delitto, perchè la premeditazione si determina dalla condotta esteriore dell'agente. Insiste perchè sia riprodotta la premeditazione, così com'è nel Codice Zanardelli.

MADIA. È favorevole al Progetto.

FOSCHINI. Si associa all'on. Madia.

PAGLIANO. Si associa, invece, all'on. Diena.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire, nell'articolo 576, « con disegno preordinato, ovvero col mezzo di sostanze venefiche o con altri mezzi insidiosi ».

MANGINI. Desidera fare un rilievo d'ordine pratico. Il Progetto, scindendo la nozione della premeditazione nei suoi vari elementi (motivi abietti o futili, mezzi insidiosi, fine di eseguire od occultare un altro reato o di conseguire od assicurare a sè o ad altri il profitto o il prodotto o il prezzo ovvero la impunità di altro reato, l'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà verso le persone), sostanzialmente attua una tutela penale più energica di quella che deriverebbe dal riprodurre la premeditazione intesa in senso unitario. È evidente, infatti, che basterà il concorso di una sola delle circostanze anzidette perchè si debba applicare – in difetto di diminuenti – l'ergastolo.

Ciò premesso, la questione, sotto l'aspetto pratico, sembra che dovrebbe esser posta così: si vuole, per l'omicidio accompagnato da una delle predette circostanze, la pena di morte, oppure si ritiene sufficiente quella dell'ergastolo? Il Progetto, sempre per il criterio di contenere la pena di morte in casi limitati, ha creduto di stabilire l'ergastolo.

FOSCHINI. Tornare a parlare di premeditazione, come nel Codice Zanardelli, altererebbe l'economia del Progetto.

PRESIDENTE. *Dichiara che la questione potrà formare oggetto di nuovo esame in seduta plenaria.*

Art. 577.

MADIA. Non approva l'espressione « immediatamente dopo il parto ». Vero è che la relazione ministeriale afferma che « immediatamente » sta a significare un periodo di tempo, successivo al parto, durante il quale tempo sussista l'orgasmo di non rendere noto il disonore proprio o di un prossimo congiunto; ma tale concetto non è reso dalle parole « immediatamente dopo », suscettive di interpretazioni varie da parte del giudice. Si può anche pensare che lo spazio di « cinque giorni, » sancito dal Codice Zanardelli, sia eccessivo e si può ridurre tale spazio; ma occorre sia fissato un preciso lasso di tempo. L' « immediatamente » è elastico, occorre un numero.

PRESIDENTE. È bene precisare il termine. Però i cinque giorni stabiliti nel Codice Zanardelli sono effettivamente troppi.

MADIA. Quantunque, per il Codice Zanardelli, il termine dei cinque giorni non abbia vigore se l'infante sia stato già denunziato nei registri dello stato civile.

PRESIDENTE. Sta bene; ma, se la denunzia non è avvenuta, cinque giorni sono troppi.

FOSCHINI. È d'opinione che l'espressione « immediatamente dopo » sia equivoca. Occorre chiarirla, non nella relazione, ma nel testo dell'articolo.

DIENA. Ricorda che il Codice Sardo diceva « di recente nato » e dava luogo ad incerte interpretazioni, ad evitare le quali si adoperò la formula contenuta nell'articolo 369 del Codice vigente. Con il Progetto si ricadrebbe, all'incirca, negli inconvenienti ai quali dava luogo il Codice Sardo.

ALOISI. Non vi sono che due sistemi: quello del Codice Zanardelli, ovvero quello del Progetto. Quello del Codice conduce alla incongruenza di applicare l'infanticidio anche quando, in realtà, l'agente non si trovi più, per il tempo trascorso dal parto, nelle condizioni per le quali dall'omicidio si passa alla figura minore dell'infanticidio. Occorreva quindi adottare una formula, come quella del Progetto, che permettesse al giudice di accertare se tali condizioni sussistano o meno.

PRESIDENTE. Propone di sostituire alle parole « immediatamente dopo il

parto » le altre « di un neonato non ancora inscritto nei registri dello Stato Civile e nei primi due giorni dalla nascita ».

La Sottocommissione approva la formula suggerita dal Presidente.

PRESIDENTE. Ritiene che il correo, che agisce per favorire chi si trova nella condizione di usufruire della causa d'onore, dovrebbe rispondere a titolo di omicidio, non di infanticidio.

PAGLIANO. È del parere del Presidente.

MADIA. Ma non si può far rispondere il complice di un delitto di omicidio che non esiste. La complicità presuppone il reato principale. Come potrebbe mai essere attribuita una complicità in omicidio, se il reo principale è solo imputato d'infanticidio?

MANGINI. Per aversi l'infanticidio bisogna che la madre o taluno dai prossimi congiunti abbia agito per causa di onore, altrimenti si versa in tema di omicidio. Ma, fra i concorrenti, che non siano prossimi congiunti, taluno può agire con l'unico scopo di favorire chi può addurre la causa di onore, altri con scopo diverso (vendetta, lucro ecc.), o anche con lo scopo di favorire e, insieme, con uno scopo diverso. Nel primo caso il Progetto rende applicabili le pene stabilite nella prima parte dell'articolo per l'infanticidio; nel secondo stabilisce bensì che il concorrente continua a rispondere a titolo di infanticidio, ma commina, com'è giusto, pene notevolmente superiori. Poichè l'infanticidio è, nel Progetto, considerato come titolo autonomo di reato, non era possibile far rispondere alcuni dei partecipi a titolo di omicidio e altri a titolo di infanticidio, come già ha rilevato l'on. Madia.

La Sottocommissione, a maggioranza, approva l'articolo.

L'onorevole DIENA propone di aumentare il minimo della pena nella seconda parte del capoverso.

Art. 578.

FOSCHINI. Ritiene che la disposizione contenuta nell'articolo 578 sia giusta ed efficace. Condivide l'opinione del Morselli, e, cioè, che per nessuna ragione può essere consentito di spegnere una vita umana, anche nei casi della cosiddetta « eutanasia ». Osserva però che l'espressione « col suo consenso » è troppo lata. Potrebbero ritenersi compresi anche i casi in cui il consenso alla uccisione sia stato ad arte suggerito dall'uccisore, ovvero il malato, il sofferente sia stato indotto a consentire. Suggerisce la formula « in seguito a sua spontanea richiesta ».

MADIA. Rileva che grammaticalmente si dovrebbe dire « col consenso di questa ». « Suo » si riferisce al soggetto, cioè a colui che cagiona la morte, non alla persona che consente ad essere uccisa. Circa la proposta dell'on. Foschini, osserva che è difficile accertare la spontaneità della richiesta. D'altra parte, perchè il consenso operi come diminuente del reato di omicidio, occorre sia consenso valido, e cioè consenso libero.

ALOISI. Tutte le volte che il Progetto parla di « consenso » si intende consenso valido e liberamente manifestato. Questo concetto risulta del resto in modo assolutamente certo da tutto il contesto dell'articolo 578, e specialmente dall'essere disposto che si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il consenso sia effetto della suggestione esercitata dal colpevole.

PRESIDENTE. Si preoccupa degli abusi ai quali può dar luogo la disposizione. Essa sarà non di rado invocata da coloro che si indurranno ad uccidere per soddisfare i loro interessi (ad esempio, un erede), approfittando della circostanza che colui il quale soffre e desidera la morte abbia richiesto di essere ucciso. Suggerisce la formula « Chiunque, allo scopo di liberare una persona da un doloroso

male incurabile e che richieda di essere uccisa, ne cagiona la morte.... ». All'infuori di tale ipotesi, si applica la pena normale dell'omicidio.

DIENA. Vorrebbe contemplato a parte il caso dell'eutanasia a prescindere dal consenso del sofferente. Nella ipotesi della eutanasia il minimo della pena dovrebbe essere lieve poichè possono concorrere circostanze così pietose che, a vero fine di bene, inducano il sanitario ad abbreviare le atroci sofferenze di chi inesorabilmente è condannato a lentamente spegnersi.

MADIA. Sembra indubbio che la specie dell'eutanasia non possa costituire il vero e proprio reato d'omicidio, ma debba rientrare nella più favorevole ipotesi di questo articolo 578 e cioè « omicidio del consenziente ». Ora, così come quest'articolo è redatto, si viene ad escludere proprio l'eutanasia. L'articolo infatti prescrive che si debbano applicare le disposizioni relative all'omicidio se il consenso sia dato da persona che si trovi in condizioni di deficienza psichica a causa d'infermità. Perchè l'infermo invochi e voglia la morte, deve certo trattarsi di così grave e duratura infermità, dalla quale è difficile non consegua una deficienza del vigore spirituale, una deficienza psichica. E allora si dovrebbe parlare di omicidio vero e proprio? Insomma si desidererebbe una redazione dell'articolo che chiaramente comprendesse il caso dell'eutanasia.

MANGINI. Il Progetto, affermato il principio che la vita è bene indisponibile, ha inteso soltanto riconoscere che il consenso della vittima diminuisce la quantità politica dell'omicidio, per il minor grado del dolo e per la minore pericolosità del delinquente. La vittima deve compiere una valida manifestazione di volontà. Sono specificati nel capoverso i casi di inefficacia del consenso. Il problema dell'eutanasia è risolto in questo senso: che, in difetto di una valida manifestazione di volontà del sofferente, l'uccisione di lui è sempre omicidio ai termini dell'articolo 574, eventualmente diminuito a norma dell' articolo 66, n. 1, quando possa ritenersi che il colpevole abbia agito per motivi (pietà ecc.) di particolare valore morale o sociale.

Decidere se, in concorso di una manifestazione di volontà del malato, l'eutanasia, in senso improprio, possa rientrare nell'articolo 578 è questione di fatto: vi rientrerà in quei pochissimi ed eccezionali casi in cui il consenso possa eventualmente ritenersi efficace, ossia quando possa ritenersi che la vittima non si trovi, nel momento in cui ha consentito, in condizioni di deficienza psichica a causa dell'infermità.

FOSCHINI. È favorevole al Progetto, pur insistendo perchè si parli di « richiesta spontanea » e non di consenso. Non concorda nel parere dell'on. Diena di prevedere a parte l'eutanasia, perchè la vita umana è sacra. Non è lecito spezzarla, neppure quando la scienza ritenga venuta meno ogni speranza.

PAGLIANO. È anch'egli favorevole al Progetto.

PRESIDENTE. *Dichiara che le varie opinioni manifestate durante questa discussione potranno essere nuovamente esaminate in seduta plenaria.*

La seduta termina alle ore 19,30.

Il Presidente

GAROFALO.

L'estensore: MANGINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 5

Seduta del 18 dicembre 1929 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DIENA e PAGLIANO; Deputati FOSCHINI e MADIA.

Assiste il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 17.

Sommario.

Esame degli art. 579 a 601. (Titolo XI del Libro II «Dei delitti contro la persona»).

Art. 579.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 580.

DIENA. Rileva come, anche per il Progetto in esame, rimanga ancora insoluta la nota questione se lo schiaffo costituisca lesione od ingiuria.

PRESIDENTE. A suo parere lo schiaffo non perde il carattere di percossa o di lesione, secondo i casi, per il fatto di essere anche atto ingiurioso.

DIENA. Osserva che in questo articolo, come nell'articolo 581, manca l'inciso « senza il fine di uccidere », che era nel Progetto del 1927, e che è nell'articolo 372 del Codice vigente e, coerentemente a quanto accennò allorchè si discusse l'articolo 574 del Progetto, avrebbe preferito che anche in questo articolo l'inciso « senza il fine di uccidere » fosse stato incluso.

MANGINI. Fa presente che, essendosi abolita, per le ragioni a suo tempo dette, l'espressione « a fine di uccidere » nell'articolo relativo all'omicidio volontario, era logico abolire qui l'inciso del quale si tratta. Tanto nelle percosse, quanto nelle lesioni volontarie, il fine di recare offesa all'integrità fisica individuale è implicito, secondo la nozione del dolo data nell'articolo 47.

Art. 581.

DIENA. Domanda quale elemento distingua la lesione dalla percossa.

MANGINI. Si ha il delitto di lesioni personali quando sia derivata malattia nel corpo o nella mente; si ha il delitto di percosse quando non siano derivate conseguenze

morbose. La percossa, in altri termini, si riduce ad una sensazione fisica dolorosa, che non lascia residui morbosi.

FOSCHINI. Chiede perchè non sia riprodotta in questo articolo la disposizione che subordina alla querela di parte la punibilità delle lesioni guaribili in 10 giorni.

DIENA. Osserva che per il vigente Codice anche la lesione che non produca malattia o incapacità al lavoro per tempo superiore a dieci giorni, e per la quale non si procede di ufficio, diventa invece reato di azione pubblica se il fatto sia stato commesso con armi proprie o se concorrano l'aggravante della premeditazione o quella dell'impulso di brutale malvagità o le gravi sevizie.

PRESIDENTE. Ricorda che l'art. 373 del Codice vigente, che prevede alcuni casi di lesioni guaribili entro 10 giorni, per i quali si deve procedere di ufficio, è stato pur integrato da leggi speciali, ad esempio quella così detta « sul coltello ».

MADIA. Rileva che il Progetto dichiara punibili a querela di parte soltanto le percosse. I fatti dai quali derivi invece malattia nel corpo o nella mente sono perseguibili di ufficio. Ma quando si ha vera e propria malattia?

FOSCHINI. Non vede l'opportunità, in caso di lesioni lievissime, che possono essere subito trascurate, di turbare con il procedimento di ufficio la pace ristabilita, e anzi di acuire i rancori.

PRESIDENTE. Osserva che, se si volesse introdurre nuovamente la querela di parte in tema di lesioni, occorrerebbe fare le distinzioni che si fanno nel Codice vigente.

FOSCHINI. Non ritiene che ciò sarebbe certamente un male.

MANGINI. Ricorda che, fin da quando fu discussa la legge di delegazione per la compilazione del Codice penale, S. E. il Ministro affermò il suo proposito di rendere perseguibili di ufficio tutte le lesioni dolose. Si tratta evidentemente di una delle cosiddette questioni di politica criminale, ossia di opportunità politica; si è esclusa la querela di parte perchè è stato ritenuto opportuno rendere più estesa, efficace e severa la repressione di una forma di criminalità, che, nel nostro Paese, è ancora impressionante.

FOSCHINI. Non vede ragioni, nè politiche nè sociali, che rendano necessario procedere d'ufficio contro chi ha prodotto una malattia che può guarire in due o tre giorni. Il mantenere accesa una contesa che si è risolta in una lesione lievissima potrebbe portare anche a conseguenze gravissime.

DIENA. Pensa anch'egli che per lesioni guaribili in dieci giorni, qualora non esistano circostanze aggravanti, si debba lasciare la perseguibilità a querela di parte.

PRESIDENTE. Ricorda che, per il Progetto, questi fatti sono perseguibili di ufficio per considerazioni di opportunità, data specialmente la tendenza del popolo italiano a venire facilmente alle mani e a fare uso di armi proprie od improprie.

MANGINI. Va anche considerato che nel 1890, per le condizioni della chirurgia del tempo, per la mancanza di idonee disinfezioni ecc., lesioni anche di poco conto guarivano oltre i dieci giorni. Oggi invece, col progresso sopravvenuto nelle arti sanitarie, lesioni di per sè abbastanza gravi guariscono spesso in pochissimi giorni. La rapida guarigione non è quindi sempre indizio di lesione di poca importanza.

FOSCHINI. Per la sua esperienza professionale, può affermare che la guarigione delle lesioni spesso è dovuta, più che all'arte e alla scienza sanitaria, alla correttezza del paziente. Questi molte volte cerca di protrarre la durata della malattia, sia con la poca nettezza della ferita, sia non curandosi come dovrebbe, a scopo di speculazione.

MANGINI. L'ipotesi prospettata dall'on. Foschini non gli sembra in diretta relazione con la questione di cui si discute: se cioè sia opportuno ritornare a subordinare alla querela di parte la punibilità delle lesioni guarite entro il decimo giorno. Tale ipotesi invece si ricollega all'altra questione, assai diversa, se vi sia diminuzione di responsabilità del colpevole qualora l'offeso abbia intenzionalmente aggravato le conseguenze dell'azione delittuosa altrui.

DIENA. Ritiene che si potrebbero ritenere punibili a querela di parte, se non sussistono circostanze aggravanti, le lesioni guaribili, ad esempio, in cinque giorni.

MADIA. Da quanto il Ministro ha detto nella relazione pensa che tale modificazione non sarà accettata. Egli piuttosto proporrebbe che si sostituisse la parola « danno » (che è nel vigente Codice) alla parola « malattia ». La parola danno sarebbe forse più appropriata. Se una percossa ha prodotto dei bitorzoli che permangono per parecchi giorni si ha un danno, non una malattia; la malattia, di solito, impedisce di accudire alle ordinarie occupazioni. Una malattia produce danno nel corpo o nella mente, ma può aversi danno anche senza malattia.

FOSCHINI. Ricorda che nel Progetto preliminare si ammetteva la querela di parte. Domanda perchè si è esclusa la incapacità al lavoro, di cui nel Codice vigente. Certo non sempre è facile la differenziazione tra malattia e incapacità al lavoro; ma sarebbe stato bene mantenerla nel Progetto.

MANGINI. È stata mantenuta (n. 1 della prima parte dell'articolo 582) in quanto la malattia o la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni si protraggano per un tempo superiore ai trenta giorni, ossia come circostanza aggravante.

MADIA. Insiste perchè sia sostituita la parola « danno » alla parola « malattia » modificando opportunamente la dizione. Si potrebbe dire, ad esempio: « una lesione personale da cui derivi un danno nel corpo o nella salute, o una perturbazione di mente ».

MANGINI. Richiama quanto, a questo proposito, è detto nella relazione ministeriale. Aggiunge che la formula proposta dall'on. Madia, che è quella dell'articolo 372 del Codice vigente, farebbe sorgere confusione tra lesioni e percosse, perchè anche nelle percosse si ha un danno al corpo, tale essendo evidentemente anche la semplice sensazione dolorifica.

MADIA. Non è d'accordo. La confusione non sarebbe possibile, perchè l'articolo 580 contemplerebbe il caso della percossa, da cui non derivi un danno nel corpo o nella mente (il calcio, il pugno ecc.); mentre l'articolo 581 contemplerebbe la lesione, ossia quella speciale percossa che cagioni il danno nel corpo o nella mente.

PRESIDENTE. *Dichiara che le varie opinioni dei Commissari potranno formare oggetto di discussione in seduta plenaria.*

Art. 582.

FOSCHINI. Ricorda che nel Codice vigente la pena per la lesione personale grave è da uno a cinque anni. Chiede che si abbassi il minimo.

DIENA. Osserva che la lesione, la quale cagioni una malattia che duri più di trenta giorni, è grave; perciò approva la disposizione della prima parte dell'articolo 582.

PAGLIANO. Si associa al senatore Diena.

FOSCHINI. Propone di ridurre il minimo a due anni. Fa considerare che, specialmente i medici di provincia, di fronte ad una lesione penetrante in cavità prognosticano il pericolo di vita. Accade poi spesso che la ferita guarisca in meno di dieci giorni.

MANGINI. Osserva che il magistrato non giudica soltanto in base al prognostico, che può risultare errato; l'aggravante sarà applicata soltanto quando sia definitivamente accertato che fu effettivamente messa in pericolo la vita dell'offeso.

MADIA. Rileva che lo sfregio, secondo il Codice vigente, è messo fra le lesioni gravi; nel Progetto è messo tra le gravissime. Nè basta: si sono accomunati sfregio, deformazione e deturpamento, mentre si tratta di conseguenze assai diverse, come gravità. L'individuo che è ferito al volto (sfregio) subisce un danno minore di colui che è colpito dal vetriolo (deturpamento).

PRESIDENTE. Osserva che si tratta di una questione di opportunità, di reprimere cioè più rigorosamente la tendenza allo sfregio, che sussiste specialmente nelle provincie meridionali. Si noti che il reato si compie non solo per vendetta di un presunto tradimento, ma anche contro la donna che non voglia saperne di divenire moglie o amante di un individuo. È una antica barbara costumanza, che disgraziatamente non è ancora scomparsa, specialmente nelle provincie napoletane. Al tempo dei Borboni era così frequente, che Ferdinando II punì lo sfregio con quindici anni di lavori forzati. Si ebbe subito una sensibile diminuzione nella frequenza dei casi, perchè i delinquenti sono sempre bene informati delle pene alle quali possono andare incontro. Approva pienamente la maggiore severità del Progetto in questa materia.

MADIA. Non ritiene opportuno introdurre nel Codice Penale, che riguarda tutto il territorio dello Stato, una disposizione eccezionalmente rigorosa per reprimere una tendenza circoscritta alle regioni meridionali, anche ammesso – il che è dubbio – che dette regioni abbiano di questa specie di delitto il monopolio. In altre regioni, allo sfregio si può sostituire il vetriolo e le sostanze chimiche, con conseguenze peggiori. Chiede che lo sfregio sia considerato tra le lesioni gravi, e punito con un massimo di sette anni.

Insiste nell'osservare che nel n. 4 della seconda parte dell'articolo 582 sono accomunate cose diverse, che portano a conseguenze diverse. Lo sfregio altera l'armonia di un viso, ma non in modo da destare ribrezzo; mentre il deturpamento, ad esempio, rende il viso ributtante.

PRESIDENTE. Trova giusta in parte, l'osservazione dell'on. Madia, ma poichè il giudice può spaziare nella pena da sei a dodici anni, nei casi di sfregio potrà applicare il minimo.

FOSCHINI. Nulla ha da obiettare sulla pena proposta, perchè lo sfregio deve essere severamente punito. Non comprende invece quale differenza patologica o fisiologica possa sussistere fra deformazione e deturpamento. Propone la soppressione della parola « deturpamento ».

La Sottocommissione propone: a maggioranza che sia lasciato immutato l'articolo nella sua prima parte, e, anche a maggioranza, la seconda parte; ma fu unanime nell'adottare la proposta che sia soppressa la parola « deturpamento ». L'on. Madia si riserva di proporre in seduta plenaria, che lo sfregio sia considerato lesione grave, non gravissima.

Art. 583.

PRESIDENTE. Trova esagerata la pena. Può avvenire che una persona, per reagire contro una parola offensiva, dia una lieve percossa all'offensore, e che questi, a causa della lieve percossa, precipiti da una scala, batta il capo contro un ostacolo e muoia. Sarebbe esagerato punire questo fatto con un minimo di dieci anni. Propone che, mantenendosi fermo il massimo, sia notevolmente diminuito il minimo.

MADIA. Rileva che è questo uno dei pochi articoli in cui il Progetto diminuisce la pena contemplata nel Codice vigente la quale, per il reato qui figurato, va da dodici a diciotto anni.

FOSCHINI. Si associa alle considerazioni del Presidente per la diminuzione del minimo.

Il Presidente e l'on. Foschini propongono che sia abbassato il minimo della pena. E di tale proposta si prende atto.

Art. 584.

DIENA. Rileva che, con questo articolo, dato il concorso delle circostanze prevedute dagli articoli 575 e 576, si aggravano le pene anche nel caso di omicidio preterintenzionale, essendo stato richiamato anche l'articolo 583 che tratta dell'omicidio preterintenzionale; e ciò può sembrare eccessivo.

MADIA. La Sottocommissione ha proposto di modificare gli articoli 575 e 576; si intende che, se la proposta sarà accettata, l'articolo 584 verrà anche esso ad essere modificato, in quanto richiama gli articoli 575 e 576.

DIENA. Ritiene che non si possa parlare di preterintenzionalità quando siano state usate sostanze venefiche, poichè in tal caso è facile presumere il fine del colpevole.

MADIA. Il richiamo degli articoli 575 e 576 è fatto in quanto le circostanze ivi prevedute possano applicarsi all'omicidio preterintenzionale.

MANGINI. Non è impossibile che si propinino sostanze venefiche con l'intenzione di ledere e non di uccidere; qualora tale intenzione risulti provata, non vede incompatibilità tra l'uso di sostanze venefiche e l'omicidio preterintenzionale.

DIENA. Chiede se nel n. 2 del primo capoverso dell'articolo si comprendano anche gli sfollagente e le mazze ferrate, che furono particolarmente considerati nella legge del 1922.

MANGINI. Senza dubbio, poichè l'articolo 41 della recente legge di pubblica sicurezza ne vieta il porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa.

MADIA. Fa il caso del proprietario di un fondo che, per impedire che un estraneo vi si introduca a scopo di furto, circonda il suo fondo con reticolato, attraverso il quale è lanciata una corrente elettrica. Questo è un caso che solo da poco tempo si è reso possibile, per i progressi della elettrotecnica. Si può in esso parlare di armi o no?

MANGINI. Data la definizione dell'articolo 584, ritiene che l'ordigno descritto dall'on. Madia non sia « arma ».

MADIA. Allora, se il reticolato o altro sistema simile produce la morte, l'omicidio sarà aggravato, se non per l'arma, almeno per il mezzo insidioso. Infatti non si vede se il filo di ferro sia attraversato da una corrente ad alto potenziale; e c'è l'insidia, perchè l'individuo che vuole attraversare il filo non sa di esporsi alla morte. Pone il quesito se i mezzi elettrici possono essere parificati alle armi. Il legislatore ha previsto il caso delle materie esplodenti e dei gas, e li ha assimilati alle armi; si potrebbe aggiungere anche il caso delle correnti elettriche usate per difesa.

MANGINI. L'on. Madia, il quale sembra riconoscere esatto il criterio che non è possibile comprendere nel concetto di « arma » il mezzo da lui descritto, tende dunque ad assimilare alle armi il mezzo medesimo ed altri simili. Crede difficile concretare in una norma precisa tale desiderio, anche per la impossibilità di prevedere tutti i possibili mezzi del genere. Ma a prescindere da ciò, riterrebbe superflua l'assimilazione, dal momento che, come ha già rilevato l'on. Madia, sarebbe applicabile l'aggravante dei mezzi insidiosi.

PRESIDENTE. Dichiara di essere dell'avviso dell'on. Madia, nel senso che l'articolo debba contemplare anche il caso dell'uso della corrente elettrica.

FOSCHINI. È invece d'accordo con quanto ha detto il consigliere Mangini.

PAGLIANO. Propone che nell'articolo 584, tra i mezzi assimilati alle armi, sia contemplata anche la corrente elettrica.

La Sottocommissione approva tale proposta.

Art. 585.

FOSCHINI. Chiede un esempio del reato contemplato nell'articolo.

MANGINI. La violenza carnale, il sequestro di persona, lo stato di incapacità procurato mediante violenza, ecc. allorchè ne derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione.

Bisogna tener presente anzitutto che « nei fatti preveduti come delitti dolosi dai quali derivi ecc. », non sono compresi l'omicidio e le lesioni; l'uno e le altre ricadono invece sotto le disposizioni degli articoli 583 e 582. Ciò risulta chiaramente ove si rifletta che l'omicidio preterintenzionale costituisce reato autonomo, e che delle conseguenze delle lesioni si risponde a titolo di responsabilità obiettiva, ossia anche se non volute dal colpevole.

Occorre, inoltre, coordinare, l'articolo 585 con gli articoli 86 e 87. È esclusa l'applicabilità dell'articolo 585 quando la legge configuri un reato complesso (articolo 87), ossia quando la morte o la lesione non voluta, derivante da un fatto doloso, sia dalla legge considerata come elemento costitutivo o circostanza aggravante. Esempi: articolo 588, primo capoverso, 591, secondo capoverso, 592, primo capoverso, ecc. Qualora la legge non configuri un reato complesso si applica l'articolo 86. Si hanno invero due eventi; il primo voluto, e del quale si risponde a titolo di dolo, poichè il presupposto è che si tratti di fatto doloso; il secondo non voluto (morte o lesione) e diverso – cioè costituente lesione di un bene diverso – da quello che l'agente si proponeva di ledere. Di questo secondo evento si risponde, secondo le norme sul concorso di reati, a titolo di colpa: omicidio colposo, lesioni colpose. Siccome però l'azione è inizialmente dolosa, la pena per l'omicidio colposo o le lesioni colpose è aumentata. Ad esempio, se si tira un sasso per rompere un vetro, si rompe il vetro e si ferisce una persona, si risponderà di danneggiamento e di lesioni colpose; per questo ultimo reato la pena è aumentata.

DIENA. Prevede che la formulazione dell'articolo 585 darà luogo ad incertezze. Non è chiaro che il fatto, preveduto come delitto doloso, non possa essere, ad esempio, un ferimento da cui derivi la morte.

MANGINI. È chiarissimo, invece; perchè in tal caso si applica l'ipotesi specifica dell'omicidio preterintenzionale (articolo 583).

MADIA. Non riscontra differenze tra il vigente Codice ed il Progetto, tranne che il Progetto sembra più esuberante di parole. Secondo il Codice vigente chi, a scopo di danneggiamento, lanci una pietra contro un vetro ed uccida una persona è responsabile di omicidio colposo. Col Progetto il fatto rientra ugualmente nell'ipotesi dell'omicidio colposo, perchè l'articolo 585 dice che se l'individuo, con intenzione di danneggiare cagiona la morte, si applica l'articolo 86, cioè, in definitiva, le pene fissate dagli articoli 589 e 590, che contemplano l'omicidio colposo e le lesioni colpose. In sostanza il Progetto non fa che aggravare la pena per il delitto colposo; ma col richiamo ad altri di articoli, con l'accomunare il « dolo » e la « non previsione », rende astrusa la semplicità del caso. Sopprimendo l'articolo il caso rimarrebbe egualmente contemplato come omicidio o lesione colposa. Subordinatamente, si potrebbe con maggiore semplicità dire che, se l'omicidio o le lesioni colpose sono derivate da un fatto doloso, la pena per il reato colposo è aggravata.

Propone, per suo conto, la soppressione dell'articolo 585. La fattispecie di questo articolo dovrebbe essere riportata negli articoli 589 e 590, nei quali si parla di omicidio colposo e di lesioni colpose. Per la sostanza accetta il sistema del Progetto.

La Sottocommissione a maggioranza raccomanda una maggiore semplificazione nella formulazione dell'articolo. L'on. Madia ne propone la soppressione.

Art. 586.

PAGLIANO. Osserva che il Codice vigente (articolo 377) non fissa il minimo della pena; esso prescrive che la pena è ridotta a meno di un sesto. Chiede che sia fissato solo il massimo della pena.

MADIA. Propone che si dica: « è punito con la reclusione fino a sette anni ».

MANGINI. Il Progetto, pur riconoscendo tutta l'importanza di questa speciale causa di onore, non ha inteso ammettere la quasi impunità del fatto. Stabilire la possibilità di punire un omicidio, sia pure a causa di onore, con quindici giorni di reclusione, contrasterebbe con tutto lo spirito del Progetto, informato a giusta severità nella tutela del maggior bene: quello della vita.

DIENA. Osserva che l'articolo 586 del presente disegno crea una figura autonoma di reato; essa però ha un'applicazione molto più lata dell'articolo 377 del Codice vigente, poichè non richiede per l'applicazione della diminuente la sola ipotesi della sorpresa in flagrante dell'adulterio o dell'illegittimo concubito, ma estende il beneficio anche nel caso di ira, determinata dai fatti suindicati, per cui è ragionevole che la pena abbia una certa estensione e che il minimo non sia troppo basso.

MANGINI. Ritiene che ciò sia ragione di più per non abbassare eccessivamente il minimo.

PRESIDENTE. Osserva che il Codice Penale deve servire anche come mezzo per educare il popolo; deve reagire contro la idea radicata nel popolo che sia lecito uccidere la moglie infedele. Che questi casi richiedano una considerazione benevola è indubitato, ma non deve essere ammessa la quasi impunità. Oggi, disgraziatamente, con i giurati, la impunità è completa.

MADIA. Ma l'uomo tradito è uomo finito, e moralmente rovinato; subisce la pena della morte morale.

PRESIDENTE. Insiste nel concetto che occorra migliorare il sentimento del popolo.

MADIA. Si chiede se è poi proprio un male questo sentimento dell'onore.

Gli onorevoli Madia e Pagliano propongono che si dica « fino a sette anni ». Gli onorevoli Diena e Foschini, che si dica « da uno a sette anni ». Il Presidente che si conservi la pena quale il Progetto l'ha stabilita. E di tali proposte si prende atto.

MADIA. Osserva che nel secondo capoverso si punisce l'omicidio preterintenzionale a causa di onore; accettando la proposta di diminuire il minimo nel primo capoverso, bisognerebbe commisurare anche la pena nell'ipotesi di questo capoverso.

FOSCHINI. Quando si considerano l'omicidio e la lesione per causa d'onore, è necessario che si consideri anche la lesione, dalla quale derivi la morte. L'agente, pur avendo soltanto l'intenzione di ledere o di percuotere può, invece, produrre la morte. L'ipotesi va dunque contemplata. Il coordinamento delle pene è questione diversa.

MANGINI. Si intende che, se sarà accolta la proposta di diminuire il minimo nella prima parte, anche le pene per le ipotesi successive andranno coordinate.

DIENA. Ricorda che nel Progetto del 1927 vi era un articolo (il 589) che contemplava il reato di lesione personale del consenziente. In quella disposizione, che venne soppressa nel presente schema, si sarebbe potuta comprendere l'ipotesi del ferimento avvenuto in seguito ad incontri di lotta o di pugilato; si sarebbe potuto contemplare il « reato sportivo ».

Ravviserebbe opportuno limitare e disciplinare con sanzioni punitive questi spettacoli, nei quali due individui, con pubblica esibizione, si procurano talvolta delle lesioni che possono essere letali.

MANGINI. Ricorda che nella relazione ministeriale sono ampiamente esposte le ragioni per le quali è stato soppresso il delitto di lesioni in persona del consenziente. È a ritenere che le lesioni che si producono durante gli esercizi sportivi non costituiscano reato, finchè non si vada al di là delle regole fissate per l'esercizio sportivo medesimo: si tratta di fatti che costituiscono esercizio di una attività lecita, giustificata dalla consuetudine. Se invece le lesioni siano inferte oltre i limiti della attività lecita, si risponderà, secondo i casi, a titolo di dolo o di colpa.

DIENA. Vorrebbe che fosse contemplata come reato anche la lesione cagionata, ad esempio, durante una partita di « boxe ».

MANGINI. Finchè la « boxe » sarà permessa, come attualmente lo è, nei limiti anzidetti, non è possibile. Non spetta al Codice Penale determinare, sia pure indirettamente, quali esercizi sportivi siano leciti e quali no.

MADIA. Osserva che, se si approva il Progetto così come ci è presentato, il produrre, in una partita di « boxe », una lesione all'avversario è da considerare come reato, perchè il consenso è discriminante solo quando si tratti di beni disponibili; mentre la vita umana, e, conseguentemente, l'integrità personale sono considerati beni non disponibili.

PRESIDENTE. Sarebbe allora reato anche la trasfusione del sangue?

MANGINI. L'interpretazione dell'on. Madia è, gli si consenta di affermarlo, in pieno contrasto con lo spirito del Progetto e con la relazione ministeriale, nella quale si riconosce esplicitamente, come del resto è stato detto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che la consuetudine, nelle ipotesi di esercizi sportivi, consente, entro quei limiti ai quali sopra accennava, un diritto di disponibilità della propria persona e, conseguentemente, la facoltà di sottoporsi a talune menomazioni della propria integrità fisica.

MADIA. Ritiene arbitraria questa affermazione. Il Progetto non riconosce mai la disponibilità della propria persona. Nessuna legge ha mai fatto tale riconoscimento. E sarebbe bene strano che una consuetudine immutasse le leggi penali. D'altra parte non è possibile parlare di consuetudine, in materia di reato sportivo, ch'è manifestazione recente della vita sociale, e perciò non soggetta a quelle lunghe consuetudini, inveterate, alle quali, se mai, il diritto può talvolta fare dei riferimenti.

FOSCHINI. Osserva che, quando la lesione è prodotta mantenendosi nei limiti determinati del giuoco, non viene considerata reato; quando invece i colpi sono dati fuori delle norme della cavalleria sportiva, il colpevole sarà punito. Un caso analogo si verifica nel duello; si è puniti a titolo di duello se non si vien meno alle regole cavalleresche, altrimenti si è puniti a titolo di lesioni volontarie o di omicidio volontario.

MADIA. Il duello è punito come reato a sè stante. Quando si viene meno alle regole cavalleresche, le conseguenze si considerano come omicidio o lesioni vere e proprie. Nello stesso modo dovrebbe essere considerato lo sport.

MANGINI. Ritiene che non sia possibile paragonare il duello allo sport del pugilato. Il duello è reato; il pugilato, quale sport, costituisce attività lecita, almeno penalmente.

FOSCHINI. Osserva che, ove la proposta fosse accettata, lo sport, che è così diffuso in ogni paese civile e incoraggiato dai governi, verrebbe a cessare quasi completamente in Italia.

I Commissari Madia e Diena propongono che le lesioni del consenziente, nel caso di lotte sportive, siano considerate come reato.

Gli altri Commissari, cioè la maggioranza, non approvano la proposta.

Art. 587.

FOSCHINI. Trova poco chiaro l'articolo. Ha letto i verbali della Commissione ministeriale, ed ha trovato che sono sorti molti dubbi anche in quella Commissione. Ritiene che vi sia un equivoco circa il concorso di reato; cioè « chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a lire tremila ». Che cosa è una rissa? Dovrebbe intendersi una esplosione collettiva di più persone che vengano a collisione e che da ciò derivi un omicidio o una lesione. Una rissa incruenta non è comprensibile.

DIENA. Può essere anche una semplice mischia.

FOSCHINI. Senza conseguenze? Non crede.

MANGINI. Secondo il Progetto, la partecipazione ad una rissa è un delitto a sè stante; e non occorre affatto che la rissa sbocchi in un reato di sangue. Ciò risulta chiaramente dalla prima parte dell'articolo 587 e anche dall'inciso del capoverso « per il solo fatto della partecipazione alla rissa ».

FOSCHINI. Ma vi è concorso, con il delitto di omicidio o di lesioni?

MANGINI. Senza dubbio; colui che ha partecipato alla rissa ed ha ucciso risponde di due delitti: di partecipazione alla rissa (articolo 587 capoverso) e di omicidio. In altri termini, il Progetto non ha accolto il concetto di considerare la partecipazione alla rissa come reato progressivo rispetto alle lesioni o all'omicidio, ma ha stabilito il concorso dei due delitti.

DIENA. Se si conosce l'autore?

MANGINI. S'intende.

MADIA. L'autore dell'omicidio, se si conosce, è punito per la partecipazione alla rissa e per omicidio; gli altri sono puniti per aver preso parte alla rissa. L'istituto della complicità corrispettiva è stato soppresso.

DIENA. Ma da dove si desume che l'autore dell'omicidio è condannato anche per la partecipazione alla rissa?

MADIA. Dall'inciso: « per il solo fatto della partecipazione ».

MANGINI. Osserva che sussiste la rissa anche quando non avvengano nè omicidio nè lesioni. Il Progetto distingue tre ipotesi: partecipazione a rissa senza conseguenze; partecipazione a rissa in cui taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali; partecipazione a rissa, quando taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali non durante la rissa, ma immediatamente dopo e in conseguenza di essa.

La responsabilità dell'autore dell'omicidio o delle lesioni è considerata a parte, e va accertata come per tutti gli omicidi e tutte le lesioni, indipendentemente dalla rissa, essendosi abolita la complicità corrispettiva.

FOSCHINI. Ricorda le osservazioni fatte dai membri della Commissione che preparò il Progetto. Fu allora formulato un ordine del giorno diretto ad ottenere che l'omicidio o la lesione fossero da considerare come reati progressivi rispetto alla rissa.

DIENA. Ma il Guardasigilli è stato esplicitamente contrario a tale ordine del giorno. Ha voluto stabilire l'autonomia del reato di rissa, lo ha punito cioè indipendentemente dall'omicidio e dalle lesioni personali.

FOSCHINI. Non approva che si applichi il concorso di reati, perchè la rissa è stata sempre considerata una scusante, appunto per l'eccitazione degli animi.

MADIA. Fa presente che non tutti ammettono che la rissa sia un'attenuante; molti ritengono, invece, che sia una manifestazione assai grave di pericolosità sociale perchè, di solito, avviene tra elementi idonei alla delinquenza.

DIENA. Sta bene che tutti vadano puniti indipendentemente dalla ricerca dell'autore dell'omicidio o della lesione; ma non vorrebbe che con questo articolo si punisse due volte.

FOSCHINI. Ricorda che il consigliere Massari, nella Commissione ministeriale, trovò esagerato il massimo di cinque anni; e richiama la Sottocommissione sulla proposta che aveva fatto il Massari.

PRESIDENTE. Osserva che quando il minimo è basso, importa poco che il massimo sia alto. Esso si presta, anzi, a punire adeguatamente i fatti di speciale gravità.

MADIA. Chiede, se, per colui che abbia determinato la rissa, non sia il caso di stabilire un'aggravante.

FOSCHINI. Ricorda che la proposta dell'aggravante per il provocatore era stata fatta anche dalla Commissione ministeriale.

MADIA. Osserva che il promotore della rissa viene sempre ricercato. La rissa fa sì che i presenti si dividano in due schiere che parteggiano, e la responsabilità di chi ha determinato la rissa è grave, specie quando ne va di mezzo la vita di un uomo.

Il Presidente e l'on. Diena si dichiarano dello stesso avviso dell'on. Madia.

FOSCHINI. Ritiene che il massimo di cinque anni permetta al magistrato di punire adeguatamente colui che ha determinata la rissa.

MADIA. Propone che nell'ultimo rigo si dica invece di « e in conseguenza » « o in conseguenza ». Altrimenti se l'omicidio avviene, ad esempio, dopo tre giorni della rissa, colui che ha partecipato alla rissa, non ricadrebbe più sotto la disposizione del capoverso.

MANGINI. Ed è giusto che non vi rientri, perchè, a tre giorni di distanza, mancherebbe ogni rapporto tra l'omicidio e la ragione di punire più gravemente chi ha partecipato alla rissa. Si applicherà, in tal caso, la prima parte dell'articolo 587.

MADIA. Prospetta il caso di una rissa senza che sia avvenuto omicidio o lesioni. Dopo qualche giorno due dei partecipanti alla rissa vengono alle mani e avviene un omicidio; quelli che hanno preso parte alla primitiva rissa non hanno compiuto alcun reato. Col Progetto sarebbero puniti?

MANGINI. Sono puniti, a norma della prima parte dell'articolo 587.

La Sottocommissione fa voti che sia stabilita una aggravante per colui che ha determinato la rissa.

Art. 588.

MADIA. Quanto alla dizione dell'articolo osserva che si dice: « Chiunque ecc. compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio, è punito, se il contagio avvenga, ... ». Il pericolo del contagio è dunque circostanza costitutiva del reato, solo se avvenga il contagio. Ma allora perchè contemplare le due ipotesi del pericolo e del contagio?

Nel merito, ritiene l'articolo molto pericoloso. La prova è di una difficoltà tale che si potrebbe dire impossibile: come provare, quando la malattia si manifesti, chi fu che recò il contagio? L'articolo si presta ad una molteplicità di ricatti. La prostituta che è in una casa pubblica può indicare, come colpevole, una qualsiasi persona, lasciandosi guidare dal proprio arbitrio o dal proprio tornaconto.

MANGINI. Sarà il giudice, non la donna, a stabilire la colpevolezza del querelato.

MADIA. Ma in questo reato il giudice poco può accertare. Si supponga una donna che si trovi in una casa pubblica, che riceva molte persone ogni giorno; che cosa può fare il giudice quando la donna dice: sono stata contagiata da Tizio, e risulti che Tizio effettivamente sia infetto?

MANGINI. Se c'è una persona alla quale il giudice in questa materia non presterà fede, è proprio la prostituta, la quale dovrebbe cominciare dal provare di non essere stata contagiata da altri. Da un punto di vista più generale osserva che la difficoltà della prova e la possibilità di ricatti esiste per un certo numero di reati; ma ciò non è motivo sufficiente per non inserirli nel Codice.

DIENA. Si preoccupa particolarmente dell'ipotesi della tubercolosi. Un disgraziato, affetto da tubercolosi, ha l'imprudenza (poichè qui si tratta di reato colposo, cioè avvenuto per imprudenza) di bere ad esempio in un bicchiere che poi porge ad un ragazzo. Se a questo ragazzo si sviluppa la tisi, egli potrà essere incolpato di averlo contagiato senza che sia possibile in modo preciso di stabilire il rapporto di causalità tra l'atto imprudente e l'evento verificatosi.

MADIA. Osserva che qui si ipotizza un reato doloso, mentre in questa materia non è possibile provare il dolo; si potrà solo provare il contagio sopravvenuto, ma giammai l'intenzione di operare il contagio.

DIENA. Il dolo può presupporsi più facilmente per la sifilide, non per la tubercolosi; d'altra parte il tenore del capoverso dell'articolo dà a divedere che siasi preveduto nella prima parte dell'articolo un fatto colposo.

FOSCHINI. Riconosce tutta l'importanza dell'osservazione fatta in principio dall'on. Madia. Poichè la pena si applica quando si è verificato il contagio, è inutile parlare di pericolo di contagio. Del resto sarebbe assurdo punire il pericolo del contagio. Inoltre si può ammettere che chi è affetto da sifilide conosca di essere nello stadio contagioso, ma molti sono tubercolotici e non lo sanno.

Ritiene poi gravissimo obbligare a perizie o a giustificazioni colui che sia indiziato di aver procurato il contagio; è necessario escogitare provvidenze per proteggere la incolumità della razza, ma occorre evitare ogni disposizione che possa dare appiglio ai ricatti.

DIENA. Fra le persone ignoranti c'è il pregiudizio di guarire da malattia contagiosa deflorando una ragazza.

MADIA. Osserva che il pregiudizio esiste, ma per i malati di blenorragia. Per la tubercolosi, che è una malattia a lento sviluppo, per la quale la morte può avvenire anche dopo dieci anni dall'infezione, è possibile lasciare in sospeso l'eventualità di una azione penale per dieci o dodici anni? Morto il tubercolotico, gli eredi potrebbero denunciare l'individuo che si presume aver recato il contagio dodici anni prima.

FOSCHINI. Può ammettere solo che si punisca il dolo.

MADIA. Ma non si può provare. Propone la soppressione dell'articolo 588.

MANGINI. Il delitto configurato nell'articolo non è reato doloso, nel senso che il colpevole voglia cagionare il contagio; questa ipotesi è prevista nell'ultimo capoverso ed è difficile ad avverarsi, ma non impossibile, perchè può accadere ad esempio, che si voglia contagiare una persona per vendetta. E non è neppure colposo: l'ipotesi colposa richiederebbe che il contagio fosse cagionato per imprudenza, negligenza, ecc., secondo la definizione della colpa.

Il delitto è configurato come reato di danno con dolo di pericolo. Elementi di questo delitto sono:

1° consapevolezza di essere affetto da sifilide;

2° occultamento di questo stato;

3° volontà di compiere su una persona atti idonei a cagionare il pericolo di contagio;

4° consapevolezza della idoneità di tali atti a cagionare il pericolo di contagio;

5° mancanza del fine di cagionare il contagio;

6° compimento degli atti anzidetti.

La punibilità del delitto è sottoposta a due condizioni di punibilità: l'avvenuto contagio e la querela di parte.

MADIA. Quando c'è la consapevolezza della propria malattia e quella della idoneità degli atti a procurare il contagio, camminiamo su un filo di rasoio per non cadere nel delitto doloso.

MANGINI. Basta il filo di rasoio per non confondere le due ipotesi. Una cosa è l'agire a fine di cagionare il contagio, altra quella di agire senza tale fine, ad esempio, con la speranza che il contagio non si verifichi. E anche dal punto di vista pra-

tico sarà meno difficile provare il dolo di questa speciale figura, che non quello consistente nel proposito di contagiare; il quale, del resto, è assai difficile a verificarsi, intenzione dell'agente essendo quella, di solito, di soddisfare i propri istinti sessuali e non di contagiare altri.

MADIA. Osserva che per giustificare questo articolo si ricorre ad un concetto dottrinario, quale è quello del dolo di pericolo, assai controverso. Il dolo può presentare differenze quantitative, ma qualitativamente è costituito dalla consapevolezza. Basterebbe l'occultamento del proprio stato per determinare il dolo, perchè chi occulta sa che, palesando, non raggiungerebbe il fine prefissosi. Chi occulta il proprio stato non solo è consapevole di questo stato, ma lo occulta perchè l'altra persona, se fosse al corrente delle sue condizioni, non si unirebbe con lui. Dunque il dolo è certo.

PRESIDENTE. Fa presente che potrebbe occultare il proprio stato perchè non crede, ad esempio, che, nelle condizioni in cui si trova, possa avvenire il contagio della persona con la quale si accoppia.

MADIA. Allora si avrebbe la figura del reato colposo. Se un uomo malato occulta il proprio stato credendo di non contagiare, e poi il contagio avvenga per imprudenza, nessuno potrà dire che si tratti di reato doloso. E che questo sia, in effetti, lo ha sentito il legislatore, quando, per il dolo, ha creato un capoverso apposito.

MANGINI. Non si può non far distinzione tra colui che agisce per colpa, colui che, pur sapendo del pericolo a cui espone l'altra persona, ma non volendo contagiarla, la contagia, e infine colui che vuol contagiare.

In quanto alla categoria dei cosiddetti reati di danno con dolo di pericolo, essi sono stati studiati dalla più recente dottrina. Ricorda a sè stesso che in tali reati (dolosi) la legge richiede bensì che si verifichi un evento dannoso, ma imputa tale evento a titolo di responsabilità obbiettiva, cioè anche se non voluto, contentandosi che l'agente abbia avuto l'intenzione di porre in pericolo un bene giuridico.

MADIA. Ritiene che, se si considera come elemento costitutivo del reato il fatto dell'esposizione al pericolo, si vada oltre le intenzioni del legislatore, perchè nel Progetto il concetto della esposizione al pericolo non è contemplato come reato. Per avere il reato occorre che il contagio sia avvenuto. Tanto è vero che, se io voglio esporre una persona al contagio di tubercolosi o sifilide, non commetto alcun reato. Quale reato commetto?

MANGINI. Se il fine è quello di cagionare il contagio, siamo in tema di lesioni tentate, semprechè l'atto sia idoneo; se il contagio si verifichi, in tema di lesioni o di omicidio preterintenzionale. Se, poi, il fine di cagionare il contagio non sussista, non si commetterà reato purchè non si verifichi il contagio. Si commetterà, invece, il delitto di cui all'articolo 588, se il contagio si verifica.

MADIA. Non è convinto neppure da quanto dice la relazione, perchè si configura come reato doloso un reato sostanzialmente colposo. La dottrina ammette che anche nei reati colposi possa esservi un dolo potenziale che chiama dolo di pericolo, e che è caratteristico nei reati colposi. Ad esempio, se in luogo ove è concorso di gente si conduce a velocità eccessiva un'automobile, il conducente prevede l'eventualità d'un investimento, e ciò nonostante conduce l'auto a velocità eccessiva: ecco il dolo di pericolo. Perciò non trova in che cosa si differenzino gli aspetti di quest'articolo, che contempla un reato doloso, dagli aspetti generali del reato colposo.

MANGINI. L'on. Madia intende forse riferirsi alla cosiddetta colpa con previsione? A prescindere da ciò, il delitto preveduto nell'articolo 588 si differenzia dalle lesioni colpose e dall'omicidio colposo, come la nozione del dolo si differenzia da quella della colpa. Risponderà di lesioni colpose, ad esempio, chi, avendo omesso i dovuti accertamenti sul suo stato e credendosi guarito, comunichi il contagio ad

altri. Riconosce che qualche dubbio può sorgere sulla opportunità di includere nell'articolo l'ipotesi della tubercolosi.

MADIA. Gli sembra di avere già manifestato il suo pensiero nel senso che il dolo, e cioè la specifica intenzione di contagiare, non potrà mai essere provato. Ciò che è possibile provare è soltanto il contagio; e quindi la sola illazione giuridicamente possibile è il contagio per colpa.

FOSCHINI. Ritiene che l'articolo debba essere riveduto nel senso della proposta del Senatore Diena, sopprimendo cioè l'ipotesi della tubercolosi, per la difficoltà che esiste di poter provare il contagio della tubercolosi. Propone che sia così modificato: « Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il contagio, è punito con la reclusione ecc. ».

E così aderisce al concetto espresso dall'on. Madia che non vi possa essere sanzione punitiva per il pericolo di contagio.

MANGINI. Fa presente che la sanzione per l'ipotesi del solo pericolo di contagio non esiste nell'articolo 588. In quanto alla formula proposta dall'on. Foschini, osserva che essa configurerebbe una ipotesi di lesioni volontarie, con trattamento più benigno; ossia raggiungerebbe lo scopo contrario a quello che il Progetto si propone, e la sanità della stirpe richiede.

MADIA. Insiste nel proporre la soppressione dell'articolo. La prevenzione celtica è materia delle leggi sanitarie, non del Codice Penale. Può ammettere il reato doloso o colposo, non una figura intermedia.

PRESIDENTE. *Dichiara che le varie opinioni manifestate dai Commissari potranno essere discusse in seduta plenaria.*

Art. 589.

PRESIDENTE. Propone la sostituzione della parola « persona » alla parola « uomo » sia in questo articolo, sia nell'articolo 574.

La Sottocommissione approva.

PRESIDENTE. Domanda spiegazioni sul capoverso.

MANGINI. Fa presente che con il capoverso, richiamandosi la prima parte dell'articolo 84, si è voluto stabilire il concorso di reati nel caso che rimangano morte più persone, ecc.; tuttavia, in deroga alle norme sul concorso di reati, si è posto un limite: la pena non può superare i dodici anni.

FOSCHINI. Trova troppo elevata la pena di dodici anni.

MANGINI. Può trattarsi di fatti assai gravi per le conseguenze.

PRESIDENTE. Propone che invece di dire chiunque cagiona per colpa si dica chiunque colposamente cagiona.

MANGINI. L'espressione « per colpa » richiama la definizione della colpa data nell'articolo 47.

Art. 590.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 591.

FOSCHINI. Trova impreciso l'inciso « per vecchiaia ». A quale età si può dire che cominci la vecchiaia?

MADIA. Si tratta di criterio relativo, che funziona come causa dell'incapacità di provvedere a sè stesso.

FOSCHINI. Occorre che la disposizione sia precisa.

PRESIDENTE. Si tratta di questione di fatto, da risolversi dal giudice caso per caso.

DIENA. Propone la questione se, ad esempio, durante una ascensione alpina, in un punto pericoloso, la guida abbandona il cliente compie il reato preveduto con questo articolo.

MANGINI. Sì, se il cliente rientra tra le persone tassativamente indicate nell'articolo 591. In caso diverso la guida potrà rispondere, secondo le varie ipotesi di fatto, a titolo di dolo o di colpa, di omicidio o lesioni.

DIENA. Se io fossi incapace di scendere da me e la guida mi abbandonasse?

PRESIDENTE. L'ipotesi non è compresa nell'articolo, se la incapacità di provvedere a sè stesso non derivi da una delle cause ivi specificate.

MADIA. Si potrebbe proporre che vi fosse compresa.

La Sottocommissione propone che in questo articolo sia compreso anche il caso di colui che è abbandonato quando, per circostanze speciali, non può provvedere a sè medesimo.

Art. 592.

PRESIDENTE. Ritiene basso il minimo, e propone che si tolgano le parole « immediatamente dopo la nascita ».

MADIA. Il reato dovrebbe sussistere anche se il bambino, ad esempio, è abbandonato dalla madre tre giorni dopo la nascita. Infatti l'abbandono da parte della madre non può avvenire immediatamente dopo la nascita, perchè la madre, dopo il parto, non è di solito in grado di portar fuori il bambino. Chiede che la disposizione sia qui la stessa che si trova nel Codice vigente, cioè che il termine sia portato a cinque giorni, purchè il bambino non sia ancora iscritto nello Stato Civile.

Se poi la madre abbandona il figlio dopo un mese dalla nascita, essa ricadrà sotto l'articolo 591, perchè viene a mancare la causa di onore.

MANGINI. Si riproduce qui la questione sorta a proposito dell'infanticidio. Richiama quanto fu detto a tale proposito.

La Sottocommissione propone di tornare alla formula dell'articolo 388 del Codice vigente.

Art. 593.

MADIA. Osserva che nell'articolo si commina la multa alternativamente con la reclusione, mentre il Codice vigente contempla solo la multa. Si tratta, in fin dei conti, di un individuo che, soprattutto, viene meno a doveri civici ed umanitari, e non che perpetri un vero e proprio delitto.

PRESIDENTE. Fa presente che il primo capoverso contempla una duplice ipotesi: omissione di assistenza, omissione di avviso all'autorità; la prima parte dell'articolo invece prevede soltanto l'omissione dell'avviso. Dovrebbe essere ammessa anche nella prima parte l'ipotesi della omissione di assistenza. All'on. Madia fa rilevare che vi possono essere casi di disumanità stridente.

MADIA. Con questo articolo si punisce, spesso, l'effetto di una timidezza sociale, non una disumanità. Vi sono molti che non si prestano a dar soccorso per non essere coinvolti in eventuali giudizi. Punire queste omissioni con la reclusione è troppo grave.

FOSCHINI. Fa osservare che nel primo capoverso si fa il caso di un bambino minore di anni dieci; ma come si può giudicare se un bambino ha nove o dieci anni?

MANGINI. L'età, qui come in numerosi altri articoli, è elemento costitutivo. In altri è circostanza aggravante. La necessità della consapevolezza o meno dell'età da parte del colpevole è regolata dalle norme che attengono agli elementi costitutivi o alle circostanze. Una disposizione particolare al titolo IX è dettata nell'articolo 549.

MADIA. *Insiste perchè sia soppressa la reclusione.*

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente di premettere nella prima parte alle parole « di darne immediato avviso all'Autorità » le altre: « di prestare l'assistenza occorrente o ».

Art. 594.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 595.

MADIA. *Propone che si dica invece che « senza il suo consenso », « senza il consenso di lei ».*

La Sottocommissione prende atto di tale proposta.

Art. 596.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 597.

MADIA. Osserva che in questo articolo non si punisce la istigazione all'aborto, se non quando sia accompagnata dalla somministrazione di mezzi idonei. Riterrebbe che anche la sola istigazione all'aborto dovrebbe essere punita, anche in omaggio a quell'educazione demografica che il Regime sta operando.

MANGINI. Nel Progetto del 1927 era stabilito in tal senso, e fu proprio in seguito a rilievi circa l'eccessività di tale ipotesi che fu stabilito che occorresse la somministrazione di mezzi idonei.

MADIA. La somministrazione costituisce complicità dell'aborto. Chi fornisce coscientemente i mezzi per commettere il reato deve essere punito come complice del reato stesso, e non come reo d'una minor figura di reato.

MANGINI. Se l'aborto avviene, nessun dubbio. Appunto perciò l'articolo 597 dice « fuori dei casi di concorso ecc. ». Ma, se la donna non fa uso dei mezzi somministratile, non si può certo parlare di concorso.

MADIA. Osserva che nel Progetto è contemplata come reato la propaganda malthusiana. La sola propaganda malthusiana è reato a sè stante; gli pare conseguente che anche l'istigazione all'aborto debba essere reato. Ritiene che la istigazione all'aborto, anche senza la somministrazione di mezzi idonei, sia reato più grave. Nel primo caso si istiga ad astenersi dal procreare, nel secondo si istiga a commettere un reato, l'aborto.

MANGINI. Obietta che l'incitamento a pratiche contro la procreazione è punito soltanto se fatto pubblicamente o se avviene mediante propaganda, cioè mediante un mezzo diffusivo (articolo 539). Gli sembrerebbe eccessivo punire la semplice istigazione all'aborto fatta in privato. L'istigazione è regolata convenientemente dall'articolo 119 del Progetto.

Art. 598 a 601.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 20.

Il Presidente
GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 6

Seduta del 15 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO

Sono presenti i Commissari: Senatore PAGLIANO; Deputati FOSCHINI e MADIA.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI e il Sostituto procuratore generale di Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 17.

Sommario.

Esame degli art. 602 a 638. (Titolo XI del Libro II «Dei delitti contro la persona»).

PRESIDENTE. Comunica che gli onorevoli Diena e Pisenti hanno scusato la loro assenza.

Art. 602 e 603.

PRESIDENTE. Rileva che secondo il Progetto, il criterio distintivo tra ingiuria e diffamazione non consiste più nella «genericità» e, rispettivamente, nella «determinatezza» della offesa. Un diverso criterio distintivo è a quello sostituito per cui più grave si considera il fatto commesso in assenza dell'ingiuriato o diffamato. Mentre poi nella ingiuria si offende l'onore o il decoro altrui, nella diffamazione si offende l'altrui reputazione.

MADIA. Osserva che l'elemento unico che effettivamente differenzia i due reati sta nella presenza dell'offeso, poichè la reputazione altro non è se non l'onore e il decoro nell'apprezzamento altrui.

FOSCHINI. È d'accordo col Presidente nel ritenere che elementi sostanziali dell'ingiuria, siano per il Progetto l'offesa all'onore e al decoro, e la presenza dell'offeso, ed elementi sostanziali della diffamazione l'offesa alla reputazione di altri e l'assenza di questo. Ora egli osserva che manca ogni ragione per innovare così profondamente il sistema adottato dal vigente Codice, sistema che non ha dato luogo ad alcun grave inconveniente. Quella che con questi articoli, 602 e seguenti del Progetto, si vorrebbe introdurre, è forse la più sostanziale riforma fatta dall'attuale legislatore. E molto si è discusso sulla innovazione come è ampiamente documentato dai verbali della Commissione ministeriale, e come risulta da molti dei pareri dati dai vari Enti ai quali fu sottoposto il Progetto: Magistratura, Università, Commissioni Reali, Sindacati di Avvocati e Procuratori, ecc. ecc.

Che cosa sono l'onore e il decoro, che cosa è la reputazione? Il Ministro, non aderendo, come dice nella relazione, alla richiesta di conservare le disposizioni del

Codice Zanardelli, ha fatto una distinzione molto netta e perspicua, come perspicuo è il suo intelletto. L'opinante, però, per la sua quarantennale esperienza professionale, osserva che il magistrato il quale giudicherà delle offese all'onore, al decoro, alla reputazione, tra queste sottili distinzioni di fattori psicologici, che danno vita e corpo al reato di ingiuria e lo distinguono dal reato di diffamazione, si troverà in imbarazzo gravissimo. Non si comprende d'altra parte come offendere la reputazione possa essere un reato più grave che offendere l'onore. L'onore è qualcosa di più comprensivo e più degno di tutela della stessa reputazione; quindi, anche a non tener conto della difficoltà di precisazione dei nuovi elementi da parte del magistrato, non sembra che sia adeguato considerare l'offesa alla reputazione come delitto più grave dell'offesa all'onore. Se si dice, ad esempio, che un avvocato esercita male la sua professione, che non è in grado di sostenere una elevata discussione giuridica, se ne offende la reputazione. Ma ben più grave è il reato se si offende l'onore, se si dice, ad esempio: « Tizio ha per moglie una mantenuta, oppure ha una figlia che fa la prostituta ».

La Commissione ministeriale, della quale facevano parte illustri magistrati, si dimostrò contraria alle nuove disposizioni proposte, e furono per il ritorno alle disposizioni del Codice Penale vigente i Commissari Bianchi, Longhi, Marconi, Appiani, Santoro, Pujia ed altri. Tre Vice–Presidenti della Corte di Cassazione, il Pujia, il Bianchi e il Longhi ed il Procuratore generale della stessa Corte, S. E. Appiani, Presidente della Commissione, formularono dunque il voto per il mantenimento delle norme dettate dal Codice Zanardelli, le quali non richiedono interpretazioni filosofiche o psicologiche. E fu ricordato da S. E. Appiani il concetto, che quando lo stabilire forme nuove sia richiesto dalla necessità dei nuovi tempi, allora è opportuno modificare; ma, quando non vi è tale necessità, è opportuno invece mantenere le norme vigenti.

Molti pareri autorevolissimi non riconoscono giustificate le distinzioni sottili, che, pur essendo il risultato di un'alta concezione giuridica, non trovano tuttavia facile applicazione. Ricorda i pareri della Corte di Appello di Firenze (relatori il Sostituto Procuratore generale Terra–Abrami e il Consigliere Barbero), della Commissione Reale dei Procuratori di Bari (relatore avvocato Lembo), della Commissione Reale degli Avvocati di Milano (relatore Valdata). L'avv. Valdata, quando passa a discorrere dell'articolo 604 (esclusione della prova liberatoria), è del parere di adottare il concetto del Ministro; ma sulla distinzione tra ingiuria e diffamazione si dimostra contrario alla modificazione. Anche la Commissione Reale degli Avvocati di Napoli, infine, si è dichiarata contraria alle nuove disposizioni.

PRESIDENTE. E la Corte di Cassazione che cosa ha detto?

MANGINI. La Corte di Cassazione è stata, su questo punto, favorevole al Progetto.

FOSCHINI. Poichè la presenza dell'offeso costituisce la caratteristica del delitto di ingiuria...

PRESIDENTE. Non è sempre la presenza. Il primo capoverso dell'articolo 602 dice: « La stessa pena si applica a colui che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegni diretti alla persona offesa ». Qui manca la presenza materiale.

FOSCHINI. Si tratta di ipotesi equiparate legislativamente alla presenza dell'offeso. Osserva adunque che nell'articolo 602 è compresa altresì l'ipotesi che il Codice vigente configura come diffamazione, perchè nel terzo capoverso si dice: « Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ».

Secondo l'articolo 602, l'offesa generica costituisce ingiuria se detta alla presenza dell'offeso; l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, sempre alla presenza dell'offeso, è ingiuria aggravata. Se si dice a taluno, in sua presenza: « Tu sei un ladro, perchè il giorno tale hai rubato cento lire » si commette, secondo il

Progetto, ingiuria e non diffamazione. Se la stessa cosa si dice in assenza dell'offeso, a più persone, si commette diffamazione. Queste distinzioni possono essere molto dannose, perchè il magistrato non saprà giudicare spesso se sia offeso l'onore, il decoro o la reputazione; ed è pericoloso mettere in una disposizione di legge parole che abbiano bisogno di una larga giustificazione nel campo astratto e filosofico. Sottili distinzioni scientifiche possono essere degne di ammirazione; ma occorre pensare che non si può pretendere che tutti i giudici siano dei filosofi o dei psicologi.

All'articolo 603 osserva che non sembra preveduto il caso che sia offeso l'onore e il decoro nell'assenza della persona offesa. Secondo la lettera dell'articolo 603 non sarebbe punibile l'offesa all'onore e al decoro che si faccia fuori della presenza dell'offeso. La disposizione dell'articolo 603 che riguarda colui che offende l'altrui reputazione (e quindi la diffamazione) non è chiara, mentre quella del Codice attuale è più chiara e precisa.

Propone che, facendo omaggio a quanto ha deliberato la Commissione ministeriale, si torni al sistema del vigente Codice.

MADIA. Il criterio differenziale vero fra l'ingiuria e la diffamazione consiste, secondo il Progetto, non nella distinzione fra onore e decoro da un lato e reputazione dall'altro, ma nella presenza o meno dell'individuo offeso. Onore, decoro e reputazione sono dal Progetto ritenuti come diversi aspetti di un'unica entità, altrimenti si giustificherebbero in pieno le osservazioni fatte dall'on. Foschini.

La reputazione non è che la valutazione altrui del nostro onore e del decoro. Lo stesso fatto si considera ingiuria quando l'offeso è presente; diffamazione, cioè reato quantitativamente maggiore, quando l'offeso è assente. Ora, a differenza del Progetto, egli ritiene che l'offendere una persona, in presenza di questa, cagioni un danno maggiore che non l'offesa in assenza della persona stessa; in questo ultimo caso si suscita, per lo più, l'impressione di usare di quel « jus murmurandi », che meno lede in quanto si attiene più al temperamento pettegolo di chi parla che al soggetto di cui si parla. Invece l'oltraggio fatto in presenza dell'offeso lede l'onore più profondamente di quel che non lo leda se fatto in assenza dell' oltraggiato, perchè non solo si ingiuria, ma si contesta la ingiuria all'offeso. Questo concetto, appunto, esprime il detto popolare: « Glielo ha detto in faccia », per dire che si è avuto il coraggio della propria asserzione e desumere da questo coraggio la maggiore attendibilità dell'accusa.

Offendere quindi una persona, in presenza di questa, dovrebbe costituire reato più grave.

Ritiene che, in una materia nella quale il pubblico ha ormai formata la propria coscienza giuridica, non sia opportuno introdurre innovazioni, alle quali, del resto, si sono dimostrati contrari quasi tutti coloro che hanno maggiore esperienza della vita giudiziaria.

L'attribuire un fatto determinato rappresenta un reato di maggiore entità. Dire: « Tizio è un ladro » non fa impressione come dire: « Tizio ha rubato ieri, a Caio, centomila lire ». Il considerare il secondo caso come ingiuria sia pure aggravata, solo perchè non è presente Tizio, anzichè considerarlo diffamazione, conduce ad un capovolgimento di quanto ha ormai la sua base nella mentalità e nella tradizione pubblica.

Propone pertanto che rimangano immutate le disposizioni vigenti in materia.

ALOISI. Si associa, anzitutto, all'on. Madia nel rispondere all'on. Foschini che il Progetto prevede nell'articolo 603 l'ipotesi in cui si offenda l'onore o il decoro di taluno in sua assenza.

FOSCHINI. Ma nell'articolo 603 si parla di reputazione, non di onore o di decoro.

ALOISI. Quando l'onore o il decoro di taluno vengono vulnerati in assenza dell'offeso, si attacca la reputazione. In altri termini, la reputazione consiste nella opinione che gli altri hanno del nostro onore e del nostro decoro.

Non è d'accordo però coll'on. Madia circa la maggiore gravità del reato nel caso di oltraggio in presenza dell'offeso. Meno grave è tale reato perchè la persona offesa, se è presente, può difendersi. È più temibile una mormorazione alle spalle che non l'offesa fatta direttamente; in questo secondo caso soltanto è possibile l'immediata difesa. Non può dubitarsi, a suo avviso, che la pugnalata alle spalle sia reato più grave dell'offesa fatta a viso aperto. Tale è la premessa logica per la nuova sistemazione dei due istituti. Dato che l'offesa fatta in presenza sia reato meno grave, il legislatore doveva prevedere due figure di reato. A quella contemplata nell'articolo 602 ha dato il nome di ingiuria, e ciò è in contrasto con le norme oggi vigenti, ma ha il vantaggio di collocare le due figure delittuose sulla loro base naturale. L'altra, quella contemplata nell'articolo 603, la diffamazione, è costituita dal fatto che si lede la buona fama di taluno in sua assenza; buona fama che può essere dilaniata dalle parole del diffamatore.

Una volta stabilito che il reato di offesa in presenza è meno grave di quello in assenza, l'attribuzione di un fatto determinato non può funzionare che come circostanza aggravante, così dell'ingiuria, come della diffamazione: la determinazione, la specificazione del fatto è qualche cosa di più grave, ma non di diverso; e perciò non può cambiare l'ingiuria in diffamazione.

FOSCHINI. Osserva che la presenza dell'offeso rende più grave il reato. È vero che l'offeso può difendersi e reagire (questo è il concetto politico della modificazione introdotta dall'attuale legislatore), ma è altrettanto vero che la difesa e la reazione non sono sempre possibili. Un uomo debole di corpo, o che non abbia facile la parola, o che rivesta speciali cariche, non è in grado di difendersi o di reagire ad un sopraffattore che lo insulti. Che cosa può fare? Si vuole che adoperi la rivoltella, o che intavoli una discussione, o che ritorca le ingiurie? Nè la reazione potrebbe essere violenta, perchè darebbe luogo ad un reato anche maggiore di quello d'ingiuria. Suffragando quanto ha detto l'on. Madia, non crede che la presenza dell'offeso serva a determinare una minore quantità dolosa del reato. Anche chi offende in assenza può essere smentito, e il suo grado di responsabilità deve essere minore.

MADIA. In risposta all'osservazione del Consigliere Aloisi insiste nel confutare il concetto che l'assenza dell'offeso renda più grave il reato. Questo egli non crede e con lui non lo crede la coscienza popolare. Infatti, quando succede che taluno abbia ingiuriato alle spalle un altro, questi dice: « Vediamo se ha il coraggio di dirmelo in faccia », intendendo così di porre l'avversario in una posizione più grave. Del resto, il concetto della gravità del reato di diffamazione è dato dalla maggiore o minore credibilità che l'accusa lanciata può avere. Se si cerca di rendere più credibili le proprie offese, si compie un reato maggiore. L'ingiuriare in presenza dell'offeso è reato più grave perchè rende più verosimile l'accusa mossa. La possibilità della difesa è data dalle condizioni dell'offeso; vi è chi può rispondere con uno schiaffo a chi gli dà del ladro; ma non tutte le persone possono esercitare questa immediata reazione in pubblico, nè il pubblico sarebbe convinto da una semplice denegazione dell'offeso. Il gentiluomo assalito dal turpiloquio non ha possibilità di reazione. La reazione verbale lo abbasserebbe al livello morale dell'offensore, e darebbe ai presenti la sensazione che l'accusa, almeno in parte, sia vera; se reagisse materialmente potrebbe ricadere sotto le sanzioni della legge penale.

Quindi, poichè il criterio differenziale della presenza è discutibilissimo, mentre l'elemento del fatto determinato, che si ritrova nel Codice vigente, è preciso, propone che si mantenga la distinzione fatta dal Codice Zanardelli.

ALOISI. Osserva che l'offeso, presente, può dar querela, può reagire mediante i mezzi consentiti dalla legge; quando, invece, l'offesa è fatta alle spalle è come una macchia d'olio che si allarga sempre. Nel primo caso è la possibilità della difesa del cittadino che rende minore il reato.

PRESIDENTE. Ritiene che l'ingiuria fatta direttamente a una persona possa essere alcune volte più grave di quella fatta in sua assenza; ma possa anche darsi il caso inverso. Può esservi l'imputazione di un fatto determinato alle spalle di una persona che può essere creduto dal pubblico, ma può accadere anche che il pubblico non vi creda. Perciò non è possibile con questo criterio determinare la maggiore o minore gravità del reato. Poichè il Progetto adotta un criterio distintivo diverso da quello fissato dal Codice Zanardelli, non resta che votare se sia opportuno accettare il sistema del progetto, ovvero quello del Codice Zanardelli. Il criterio stabilito nel Progetto è certamente pregevole, tuttavia egli pensa che sarebbe imbarazzante e difficile, in pratica, la distinzione; e specialmente da questo punto di vista, crede opportuno che sia mantenuto il sistema del Codice vigente.

La Sottocommissione all'unanimità fa voti perchè siano mantenute le disposizioni del Codice Zanardelli.

Art. 604.

FOSCHINI. Questo articolo riguarda la esclusione della « exceptio veritatis ». Rileva anzitutto, come del resto osservò anche la Commissione ministeriale, che non è esatta la dizione « il colpevole ». Perchè « il colpevole » e non « l'imputato »?

MANGINI. « Colpevole » significa colui della cui colpevolezza si tratta, non colui del quale è già stata accertata la colpevolezza. Nello stesso senso il Progetto usa anche l'espressione « reo ». È sembrato che il termine « imputato » abbia stretto riferimento ad una situazione processuale, e perciò lo si è lasciato al Codice di Procedura Penale.

FOSCHINI. Ricorda che la Magistratura di Bologna, di Napoli e di altre sedi, Commissioni Reali e Sindacati forensi si sono mostrati in gran parte favorevoli al mantenimento della prova liberatoria, così come è contenuta nel Codice Zanardelli.

Secondo il Progetto il diffamato non potrà vedersi purificato attraverso il giudizio mediante la concessione della prova liberatoria; egli non potrà cioè dimostrare la menzogna e l'inesistenza del fatto attribuitogli. Vero è che nella pratica, come dice anche l'on. Lembo nella Relazione della Commissione Reale dei Procuratori di Bari, molte volte, nei processi per diffamazione il querelante viene ad essere il vero imputato, specialmente se si tratti di un galantuomo che fu offeso e diffamato da chi nulla ha da perdere. Ricorda vari casi, che ebbero notevole risonanza, nei quali al patrono del diffamato, nella discussione della querela data con facoltà di prova, non fu possibile ottenere che la discussione rimanesse nei limiti del fatto che alla querela aveva dato occasione; e come l'avversario si valesse della discussione stessa per dilaniare ancora, ed in modo ancora peggiore, l'onorabilità del diffamato, presentando sotto falsa luce fatti e cose innocue. Il grave difetto dell'attuale prova liberatoria è quello di sottoporre molte volte un galantuomo agli attacchi di un avversario in malafede; ma non consentire la prova liberatoria significherebbe dare al magistrato ed al pubblico la sensazione che il fatto, almeno in parte, sussiste. L'impedire la prova liberatoria, oltre a costituire un inconveniente non meno grave, sarebbe un errore. Il nuovo Codice dovrebbe stabilire che la prova debba essere rigorosamente circoscritta al fatto che forma oggetto della querela, con sanzioni proibitive gravissime da applicarsi dal magistrato contro chi tenti sconfinare dai limiti concessi. Con queste norme rigorose, la prova liberatoria dovrebbe esser concessa. Nè vale il dire che è stato introdotto l'istituto del giurì d'onore. Il Progetto ne fa appena un vago accenno; non stabilisce come dovrà funzionare, quali persone lo comporranno, quali poteri saranno attribuiti a questo giurì per obbligare i testimoni ad intervenire al dibattito, perchè non avvenga che una parte produca il suo testimoniale al completo e l'altra no.

Sarà molto difficile ottenere l'accordo delle parti come condizione per il deferimento della vertenza ad un giurì d'onore. Il farabutto querelante non darà mai il suo consenso. Inoltre potrebbe accadere che si attribuisca ad un Tizio un fatto determinato che possa rivestire i caratteri di reato, e che colui che ha diffamato sia condannato per la diffamazione, e l'altro sia condannato per il fatto attribuitogli. Sarebbe un assurdo ed una evidente contradizione di giudicati.

Propone che la prova liberatoria sia consentita limitatamente al fatto specifico ed offensivo attribuito al querelante.

MANGINI. Risponde all'on. Foschini che, senza l'accordo delle parti, non sarebbe possibile deferire la vertenza al giurì d'onore.

Circa la possibilità di condanna del diffamatore per la diffamazione, e del diffamato per il fatto (reato) attribuitogli, non vede nè la incompatibilità giuridica delle due condanne, nè lo scandalo, perchè ciascuno dei due ha commesso un reato. Anche per il Codice vigente, del resto, la prova della verità non è ammessa se per il fatto (reato) attribuito sia già intervenuta sentenza definitiva, il che è una incongruenza rilevata dalla dottrina. Il principio del Progetto è rigoroso, ma logico ed unitario: se si tratti di reato, si denunci o si presenti querela, ma non si diffami.

PRESIDENTE. Ricorda che nel sistema attuale, oltre la prova liberatoria facoltativa, è ammessa la prova della verità anche quando si tratti di fatto relativo alla vita pubblica del pubblico ufficiale, ovvero di fatto per il quale sia tuttavia aperto o s'inizi, contro l'offeso, un procedimento penale.

MADIA. Non è d'accordo con l'on. Foschini, e ritiene utile l'esclusione della prova liberatoria. Il Codice Zanardelli ammette la prova liberatoria solo in via di eccezione. Si tratta di vedere se le tre eccezioni ammesse debbano essere conservate.

La prima eccezione si ha quando il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. L'on. Foschini vorrebbe tassative disposizioni per limitare la prova al fatto specifico in contestazione. Tale limitazione è già nel Codice vigente, perchè se la prova è accordata relativamente ad un fatto determinato è implicito che la discussione non possa e non debba oltrepassare i limiti di tale fatto. Senonchè, in pratica, non si riesce quasi mai ad osservare questi limiti. Avviene che l'imputato, pur affermando di non voler discutere tutta intiera la vita del querelante, a tale discussione giunga per mezzo di espedienti e di testimonianze, mentre il querelante non ha modo di opporsi, per non dare l'impressione di voler celare alcuna pagina della sua vita o di volersi sottrarre all'esame delle proprie opere. Oggi, poichè la legge consente la prova liberatoria, il cittadino è moralmente costretto, per difendere il proprio onore, a concederla, ed a dare quindi in pasto al pubblico tutta la sua vita privata. Se la legge la proibisse, l'inconveniente sarebbe tolto. Il giurì d'onore può avere al riguardo una vasta portata, ed è possibile quando vi sia l'accordo fra offeso ed offensore.

La seconda eccezione ammessa dal Codice vigente riguarda l'accusa mossa al pubblico ufficiale. La soppressione è utilissima perchè il pubblico ufficiale non deve esser tenuto a permettere che s'indaghi tutta la sua vita. Può raggiungersi la piena tutela degli interessi pubblici o privati mediante ricorso ai superiori del pubblico ufficiale, ovvero mediante denunzia alle competenti autorità, senza ricorrere alla propalazione delle accuse in pubblico, propalazione che molte volte va oltre la persona del pubblico ufficiale, per ledere il prestigio dell'Amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene.

La terza eccezione si ha quando si tratti di un processo pendente; ma anche questa disposizione è ingiustificata e contradittoria. Invero quando un individuo è già stato condannato non è ammessa facoltà di prova, mentre se si tratta di un processo pendente vi è facoltà di prova, precorrendo così quello che dev'essere il responso del Magistrato.

Pertanto le tre eccezioni contenute nel Codice vigente non hanno ragione di essere mantenute.

PAGLIANO. Si associa a quanto ha detto l'on. Madia.

PRESIDENTE. Tanto più che vi sarà la facoltà di adire il giurì d'onore.

FOSCHINI. Propone che si ammetta la prova liberatoria col consenso delle parti nei limiti rigorosi già da lui indicati, e che si ammetta anche per il pubblico ufficiale, quando è consentita.

ALOISI. Rileva, per ciò che concerne l'ipotesi del pubblico ufficiale, che la prova liberatoria sarebbe in contrasto col sistema del Regime fascista, il quale nega al privato la facoltà di divulgare offese le quali ledano non soltanto la reputazione del funzionario, ma altresì il prestigio dell'autorità che il funzionario rappresenta.

FOSCHINI. Ma, se si dicesse che l'agente delle Imposte ha preso diecimila lire per non imporre la tassa ad un tale, si dovrebbe essere condannati anche se il fatto sussistesse?

MANGINI. Anche se il fatto è vero, il Progetto stabilisce che non si ha il diritto di diffamare, ma soltanto quello di denunziare, se trattasi di reato, alle autorità competenti, ovvero di ricorrere ai superiori del pubblico ufficiale. La tutela del prestigio dell'autorità, che il Fascismo vuole giustamente più ampia e rigorosa, non consente che spesso, sotto il pretesto della critica e della censura, si diffamino i pubblici ufficiali. Il diritto di ricorso o di denunzia garentisce sufficientemente l'interesse pubblico contemperandolo con l'interesse privato.

La Sottocommissione a maggioranza approva l'articolo.

Art. 605.

FOSCHINI. Chiede perchè non sia concessa la facoltà di far remissione ai prossimi congiunti, ecc. del querelante.

MANGINI. Non si è voluto derogare al criterio generale (articolo 160), per il quale il diritto di remissione non è trasmissibile, ma si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

MADIA. Il Progetto ammette che le parti ricorrano al giurì di onore prima che sia pronunziata sentenza irrevocabile. Può darsi quindi che si ricorra al giurì di onore dopo una sentenza di primo grado che abbia condannato l'offensore. *Quid*, se il giurì d'onore decide in senso difforme dalla sentenza del Magistrato? Per quanto si possa rispondere che il giurì d'onore giudica su prove diverse, rimane sempre che sullo stesso fatto vi sarebbero due pronunziati contradittori.

MANGINI. Nell'ipotesi prospettata dall'on. Madia, l'adire il giurì d'onore è considerato come remissione di querela. Pertanto il Magistrato deve senz'altro dichiarare estinto il reato: appunto perciò non può esistere una contradizione in senso giuridico, tra il pronunziato del magistrato e quello del giurì d'onore.

MADIA. Rimane la possibilità di una contradizione, sia pure non giuridica, ma di fatto.

MANGINI. La possibilità di una contradizione di fatto non si può, con l'articolo 605, negare. Per evitarla bisognerebbe dire: « prima che sia pronunziata sentenza di primo grado »; ma ciò il Progetto non ha voluto, per dare modo alle parti private di adire il giurì fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 606.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 607.

FOSCHINI. Rileva che la prima parte e l'ultimo capoverso sono chiarissimi. Chiede solo qualche chiarimento sul primo capoverso. Si dice: « Non è punibile (cioè è discriminato) colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli 602 e 603, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e immediatamente dopo di esso ». Che cosa è il fatto ingiusto altrui? Che cosa significa « immediatamente dopo di esso? ». Per l'articolo 602, se Tizio lancia una contumelia in presenza dell'offeso, questi, per reazione, può con altra contumelia ribattere l'ingiuria; ma, se il provocato risponde non in maniera da compensare l'offesa, ma eccede, e invece di rispondere con una contumelia propala un fatto preciso diffamatorio, s'intende discriminato?

MANGINI. La provocazione che, per l'articolo 66, n. 2, costituisce un'attenuante comune funziona, nei delitti contro l'onore, come causa di esclusione della pena. Si tratta anche qui, come nell'articolo 66, n. 2, di una reazione in istato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui. L'unico elemento in più è che il fatto offensivo, per discriminare, deve essere commesso immediatamente dopo il fatto ingiusto altrui, ossia mentre permane tuttora lo stato d'ira. L'espressione « fatto ingiusto altrui » ha lo stesso valore che ha in tema di provocazione.

L'on. Foschini vorrebbe, pare, introdurre un criterio di proporzione tra azione e reazione, ma da tale criterio nella provocazione, a differenza di quanto avviene nella legittima difesa, sembra doversi prescindere. In sostanza si è allargata l'ipotesi di non punibilità del capoverso dell'articolo 397 del Codice attuale (violenze personali).

FOSCHINI. E se colui che offende viene a sapere domani del fatto ingiusto, accaduto oggi?

MADIA. S'intende quando se ne è avuta conoscenza.

MANGINI. È chiaro che, fino a quando non si ha notizia del fatto ingiusto altrui, lo stato d'ira non può sorgere. Se poi, dato il tempo trascorso tra il fatto ingiusto e la conoscenza di esso, siasi o non siasi verificato lo stato d'ira è questione da decidere caso per caso.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « e immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza ».

MADIA. Fatto ingiusto è qualsiasi fatto che l'individuo compie al di fuori delle proprie attribuzioni o facoltà. Ma occorrerebbe che vi fosse proporzione tra il fatto ingiusto e la diffamazione o l'ingiuria. Chi trova un ladro che ruba può dirgli: « Sei un ladro » e non essere punito perchè il fatto è vero. Ma chi è perquisito da un pubblico ufficiale mentre non dovrebbe essere perquisito (fatto ingiusto del pubblico ufficiale) può dire al pubblico ufficiale che questi è ignorante e provocatorio, ed essere discriminato?

MANGINI. No, se l'offensore conosceva la qualità del pubblico ufficiale, giacchè saremmo in tema di oltraggio e non di ingiuria o di diffamazione. Sì, se l'offensore non sapeva trattarsi di pubblico ufficiale.

ALOISI. Bisogna considerare che il fatto ingiusto provocatorio ha destato nella persona la quale offende quello stato d'ira che lo ha indotto alla reazione. Lo stato emotivo funziona da causa di non punibilità e non si può richiedere che colui, il quale agisce in stato d'ira, conservi tale serenità di apprezzamento che gli permetta di proporzionare l'offesa al fatto ingiusto altrui.

MADIA. Osserva che resta sempre il dubbio se occorra proporzione tra il fatto ingiusto altrui e la risposta dell'offeso.

ALOISI. Dato il modo com'è redatto l'articolo 605, primo capoverso, gli sembra che ogni dubbio sia eliminato.

MADIA. Un cliente dice al proprio avvocato che non lo ha difeso bene. Manca il dolo, manca l'« animus diffamandi », e pur tuttavia il cliente compie una valutazione ingiusta. Contro questa valutazione arbitraria, nell'impeto d'ira, l'offeso è autorizzato a diffamare? Il dire « qualsiasi fatto ingiusto », senza limite, infirma il concetto di proporzione che deve esservi tra il fatto ingiusto e la reazione. La disposizione dell'articolo è contraria al concetto informatore del progetto, il quale tende a limitare la difesa individuale, che trova la sua estrinsecazione nelle leggi e negli organi appositi. Non ogni fatto ingiusto altrui può autorizzare a commettere un reato; si deve ricorrere alla giustizia dello Stato; il fatto ingiusto altrui talvolta non è che solo un'attenuante.

MANGINI. Rileva che il concetto dell'on. Madia è, sostanzialmente, quello che informa l'articolo 397 del Codice attuale (causa determinante e ingiusta del fatto, considerata come attenuante). Il Progetto adotta una concezione più larga come, del resto, concepisce più largamente la legittima difesa.

ALOISI. Osserva che chi dice quattro male parole ad un ladro che trova a rubare in casa sua non commette reato. Il concetto è profondamente umano e risponde alla pubblica coscienza.

La Sottocommissione fa voti perchè si chiarisca meglio nel primo capoverso dell'articolo il significato delle parole « fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso ».

Art. 608 a 612.

PRESIDENTE. Osserva che i reati contemplati in tali articoli si possono commettere più facilmente nelle colonie; è difficile che si verifichino in Italia.

MADIA. Fa presente che la frase « o in altra analoga condizione » dell'articolo 608 può comprendere anche il reato contemplato nell'articolo 611. *Riterrebbe perciò opportuna la fusione dei due articoli.*

ALOISI. La parola « analoga » si riferisce ad una condizione di diritto, non di fatto.

PRESIDENTE. Nell'articolo 611 si ha una condizione di fatto.

MADIA. « Sottoporre una persona al proprio potere, in modo ecc. » altro non significa se non sottoporla a schiavitù.

ALOISI. La schiavitù e la condizione analoga della quale si parla negli articoli 608, 609 e 610, sono condizioni di diritto, non di fatto. L'articolo 611 prevede invece una condizione di fatto.

PAGLIANO. Legge quanto si dice nella Relazione sulla proposta di fondere i due articoli.

MANGINI. Osserva che la questione sollevata dall'on. Madia fu fatta anche relativamente all'articolo 145 del Codice vigente, per stabilire che cosa si dovesse intendere con la frase « analoga condizione ». Il Progetto ha voluto considerare negli articoli 608, 609 e 610 le condizioni di diritto, cioè la schiavitù o altra condizione analoga, sempre di diritto, ad esempio, la servitù della gleba, intese come istituti riconosciuti da particolari ordinamenti giuridici.

MADIA. Se è così, il reato non può essere commesso in Italia e, forse, neppure all'estero. Se il cittadino italiano si reca in luoghi dove esiste la schiavitù, perchè lo si deve mettere in condizioni di inferiorità rispetto agli abitanti del luogo, facendogli divieto di avere uno schiavo al suo servizio?

ALOISI. Sono reati « juris gentium ». Osserva che si tratta di materia che ha formato oggetto di convenzioni internazionali, e della quale si tratta anche presentemente a Ginevra.

MANGINI. Rileva che per i reati preveduti negli articoli dal 608 al 610, commessi all'estero, provvede l'articolo 611 e, eventualmente, l'articolo 7, n. 5.

Art. 613.

PRESIDENTE. Ritiene troppo basso il minimo della pena.

Osserva poi che al n. 1° è troppo limitato il numero dei parenti citati. Propone pertanto di aggiungere le parole: « o di altri congiunti ».

MADIA. Lascerebbe l'articolo come è, perchè nel n. 1 si considera una aggravante per determinati congiunti.

MANGINI. Il Progetto reca già un'aggiunta al Codice attuale, il quale contempla come aggravante soltanto il sequestro commesso in danno dell'ascendente e del coniuge e non anche del discendente. Ricorda che possono ricorrere non poche tra le aggravanti comuni prevedute nell'articolo 65. Anche il minimo del delitto base è stato lodevolmente aumentato rispetto al Codice attuale: da un mese è stato portato a sei mesi. L'ampia latitudine della pena era poi necessaria perchè si possano adeguatamente punire le varie ipotesi delittuose, nella infinita loro varietà.

MADIA. *Si potrebbe stabilire una aggravante a seconda della durata del sequestro.*

ALOISI. È difficile stabilirla, senza cadere necessariamente nell'empirismo.

MANGINI. Riterrebbe opportuno lasciare al giudice l'apprezzamento dei singoli casi. La durata del sequestro non è che uno degli elementi che il giudice deve tener presenti per la misura della pena, ai termini dell'articolo 137.

MADIA. Socialmente, se si sequestra il proprio padre per un giorno, si compie un reato meno grave che non sequestrando una persona per due mesi; ma nel primo caso, secondo il progetto, interviene l'aggravante e si è puniti più rigorosamente. Sembra giusta questa proporzione?

FOSCHINI. La questione va risolta caso per caso; si lasci tale apprezzamento al magistrato, il quale spazierà nel largo margine tra il minimo ed il massimo della pena.

Art. 614.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 615.

PAGLIANO. Occorrerebbe specificare che il fatto è stato commesso dolosamente.

MANGINI. Quando non si dice esplicitamente « per colpa », s'intende sempre che il delitto è doloso.

Art. 616 e 617.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 618.

FOSCHINI. Trova esagerata la pena fino a quattro anni.

PRESIDENTE. I giudici non sono soliti di applicare il massimo.

MANGINI. La notevole latitudine è sembrata necessaria per adeguare la pena così alle ipotesi lievi, come alle gravi.

Art. 619 e 620.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 621.

FOSCHINI. Osserva che dalla prima parte dell'articolo non risulta quale debba essere lo scopo di chi ponga altri in stato di incapacità d'intendere o di volere; lo scopo si ritrova nelle aggravanti, non nella definizione del reato base.

ALOISI. Nel reato base lo scopo è indifferente; il difetto di consenso del soggetto passivo basta perchè si abbia una violazione dell'altrui libertà morale.

Art. 622 a 630.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 631.

PRESIDENTE. Vorrebbe che il fatto preveduto nell'articolo 631 costituisse delitto anche se non si è prodotto nocumento.

MANGINI. Nocumento sta ad indicare qualsiasi pregiudizio non soltanto economico, ma anche morale, sociale ecc. È sembrato che, in difetto di qualsiasi nocumento così inteso, il fatto rientri tra le indelicatezze e non sia tale da meritare una tutela penale.

Art. 632.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 633.

FOSCHINI. Fa presente che in questo articolo sarebbe necessario introdurre il concetto del nocumento.

MANGINI. Anche senza il nocumento il fatto costituisce sempre una violazione dei doveri d'ufficio. Anche l'articolo 162 del Codice vigente non richiede il nocumento.

Art. 634 e 635.

FOSCHINI. Propone che si uniscano i due articoli, dei quali il secondo considera un'aggravante del primo.

MANGINI. I due articoli sono stati tenuti distinti perchè nel Progetto si sono sempre mantenute distinte le due ipotesi del prendere cognizione e del rivelare. In altri termini, la rivelazione è concepita non come aggravante, ma come reato autonomo rispetto alla fraudolenta cognizione.

La Sottocommissione fa voti perchè siano possibilmente compendiate le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635.

Art. 636.

PAGLIANO. Osserva che la pena che si commina in questo articolo non è in proporzione con le altre pene. Il fatto è molto grave ed occorre aumentare la durata della pena della reclusione.

FOSCHINI. Si associa all'osservazione dell'on. Pagliano e propone che il massimo sia portato a due anni, appunto in considerazione della gravità del fatto.

La Sottocommissione ad unanimità approva la proposta.

Art. 637 e 638.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 19,30.

Il Presidente
GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

3ª SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N. 7

Seduta del 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. GAROFALO.

Sono presenti i Commissari: Senatore PAGLIANO; Deputati FOSCHINI e MADIA. Assiste il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 14.

Sommario.

Esame degli art. 639 a 664. (Titolo XII del Libro II « Dei delitti contro il patrimonio »).

TITOLO XII - Dei delitti contro il patrimonio.

Art. 639.

FOSCHINI. Rileva che nella relazione ministeriale si risponde alle osservazioni mosse alla nuova formulazione del delitto di furto e specialmente alla espressione « sottraendola a colui che la detiene » . Si è detto, cioè, che se anche la cosa mobile non è materialmente detenuta, non cessa per questo il possesso della cosa.

MANGINI. Fa presente che si è inteso di migliorare la disposizione dell'articolo 402 del Codice attuale e di eliminare le incertezze derivanti dall'espressione « togliendola dal luogo dove (la cosa mobile) si trova ». Ad esempio, se Tizio ruba in casa d'altri un oggetto e se lo mette in tasca, senza allontanarsi dall'appartamento, è dubbio, secondo il Codice attuale, se debba rispondere di furto consumato, mancato o tentato. Ogni dubbio è tolto col Progetto, poichè basta che il ladro si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, perchè si abbia il reato di furto consumato. In altri termini, il momento consumativo consiste nell'impossessamento, senza che occorra la sottrazione dal luogo sul quale si estende la sfera giuridica del proprietario. In quanto alla detenzione, essa rappresenta l'attributo minimo del possesso, ma ogni forma di possesso è tutelata dall'articolo 639, compreso, naturalmente, il possesso simbolico e quello del proprietario. Nè occorreva accennare al dissenso del proprietario o del possessore, essendo implicito nel concetto di « sottrarre ».

FOSCHINI. Rileva come il capoverso dell'articolo 639 abbia una portata più ampia di quella che aveva nel Progetto preliminare, perchè contiene una definizione della « cosa mobile » agli effetti della legge penale, e non soltanto agli effetti del furto.

MANGINI. Ricorda che nel Progetto preliminare si dava la nozione del furto di energia elettrica, il quale consisteva nel sottrarre energia elettrica da un impianto di cui il colpevole avesse l'uso, fuori degli apparecchi di misurazione. La disposizione, evidentemente, risolveva soltanto in modo indiretto la questione se, oltre la energia elettrica, altri generi di energia fossero passibili di furto, o di altri reati. Si è data, perciò, una definizione della « cosa mobile », che vale agli effetti della legge penale in genere. Ogni energia che abbia valore economico è compresa nella espressione « cosa mobile ».

Art. 640.

PRESIDENTE. Osserva che fra le varie ipotesi prospettate nell'articolo vi sono notevoli differenze di gravità. Non si può equiparare l'ipotesi del furto commesso con destrezza a quella del furto commesso con strappo, che è molto più grave, ed è frequente in alcune città. Per questa seconda ipotesi, che a Napoli si chiama « scippo », occorre una pena più grave. Inoltre, se il fatto sia commesso da tre o più persone si ha una specie di grassazione, e non può equipararsi ad altre ipotesi, come quella del furto con destrezza. Proporrebbe pertanto che fossero proporzionatamente modificate le pene.

FOSCHINI. In questo articolo non trova esagerata la pena corporale, la quale in fondo è equivalente a quella del Codice vigente, ma trova esagerata la multa, che viene comminata, nel capoverso, fino a quindicimila lire. Il ladro, in generale, è un nullatenente, e poichè non può pagare somme così ingenti, si dovrà convertire la multa in reclusione. Tanto varrebbe che si stabilisse una pena più grave. Questa è una osservazione che dovrà ripetere anche per altri articoli del capo in esame.

Osserva poi essere esatto che lo « scippo » è reato gravissimo, ma il numero 4° dell'articolo 640 non prevede lo « scippo » classico per così dire, quale sarebbe lo strappare gli orecchini dalle orecchie, perchè, qualora vi sia violenza alla persona, si applica l'articolo 643 sulla rapina. L'aggravante dell'articolo 640, numero 4, si applica invece, ad esempio, se si strappa la catena dal panciotto.

PRESIDENTE. Anche lo strappare la catena dal panciotto è reato più grave del portar via il fazzoletto dalla tasca.

FOSCHINI. A questo provvede il giudice, data la latitudine delle pene.

Fa presente che al numero 3, si dice « se il colpevole porti indosso armi o narcotici, senza farne uso ». È stato rilevato che, grammaticalmente, sarebbe un'aggravante il non fare uso delle armi o dei narcotici. La Cassazione di Roma, relatore Marongiu, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avevano prosposto che si dicesse « ancorchè non ne sia fatto uso ».

MANGINI. Osserva che, se si dicesse « anche senza farne uso », o « ancorchè non ne sia fatto uso », s'intenderebbe che, anche facendone uso, si applicherebbe l'articolo 640, numero 3, mentre l'uso configura il reato di rapina aggravata (articolo 643, ultimo capoverso). Insomma il concetto del Progetto è chiaro: l'aggravante consiste in una situazione di maggior pericolo, derivante dal fatto che il colpevole porta indosso armi o narcotici. Se, oltre al portarli indosso ne fa uso, si passa dal furto aggravato alla rapina aggravata, perchè si ha violenza alla persona.

FOSCHINI. Al numero 5 proporrebbe che si dicesse « . . . da tre o più persone associate . . . ».

MANGINI. Osserva che si indebolirebbe la tutela penale, potendo sorgere il dubbio che occorresse provare la previa associazione od organizzazione per commettere il furto. Con il Progetto invece, l'aggravante sussiste anche se l'accordo sia effetto di una risoluzione improvvisa. Insomma si ha qui una deroga all'articolo 116, numero 1, relativa alla aggravante del concorso di più persone nel reato. Bastano tre persone, anzichè cinque.

FOSCHINI. Chiede se al numero 8, dove si accenna agli animali equini, il Progetto intenda riferirsi soltanto ai cavalli.

MANGINI. Osserva che sono equini anche gli asini, e i frutti dell'incrocio tra un cavallo ed un'asina, o tra un asino ed una cavalla, cioè i bardotti, i muli.

FOSCHINI. E perchè non usare la locuzione del Codice vigente, e non dire bestiame grosso?

MANGINI. Quando si dice bestiame raccolto in mandria si intende bestiame grosso, mentre l'espressione « bestiame raccolto in gregge » si riferisce al bestiame piccolo.

FOSCHINI. Quanto ai bovini non nascono dubbi; il dubbio sorge per gli equini.

MANGINI. L'osservazione avrebbe la sua ragione d'essere se si volesse considerare furto aggravato anche quello di un cammello non raccolto in mandria.

FOSCHINI. Sarebbe bene considerare anche il furto dei cammelli che può verificarsi nelle Colonie.

MANGINI. È considerato in quanto avvenga su tre o più capi raccolti in mandria.

MADIA. La disposizione è riportata dal Codice Zanardelli ma dubita della necessità di mantenere la distinzione fra animali in gregge o mandria e fra animali bovini od equini. Anzitutto che cosa s'intende per « tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o mandria »? L'essere in tre o in numero maggiore di tre è, pel bestiame, la condizione sufficiente per essere considerato raccolto in gregge. Non occorre, oltre il numero, altra particolare condizione. Dubita inoltre dell'opportunità di distinguere, come fa il Codice Zanardelli e come fa il Progetto, nel senso di considerare aggravato il furto d'un solo cavallo, e di considerare furto semplice quello – ad esempio – di due maiali. Per il Progetto, mentre vi è l'aggravante se il furto sia commesso su un singolo animale bovino o equino, non vi è aggravante se il furto sia commesso su due animali ovini o suini. Che cosa giustifica tale distinzione? Non il valore della cosa rubata, perchè il furto anche di somma ingente (se non concorrano particolari circostanze) non è ritenuto dal Progetto furto aggravato.

Si può obiettare che s'intende con questa distinzione proteggere il patrimonio zootecnico; ma non trova fondata la differenza tra bovini ed equini da un lato ed ovini dall'altro, perchè il patrimonio zootecnico è formato dagli ovini, dai bovini, dai suini e da tutta la fauna domestica.

FOSCHINI. Ritiene che il movente della disposizione sia di ordine economico sentimentale. Il bue e l'asinello formano spesso l'unico patrimonio di chi coltiva un piccolo pezzo di terra; rubare a costui uno di questi animali può arrecargli più danno che non rubando cento mila lire ad un ricco signore, perchè su quelle bestie è fondata ogni risorsa del povero contadino.

MADIA. Vi sarà anche il povero contadino che possiede due capre, e non comprende perchè questa vittima non debba meritare le considerazioni sentimentali dell'on. Foschini, quando ad essa sono rubate le sole due capre che formano l'unica ricchezza. Non comprende perchè sia considerato furto semplice quello di due capre rubate al contadino e furto aggravato quello d'un polledro rubato al ricco proprietario.

PRESIDENTE. È stato sempre considerato come reato più grave il furto di cavalli e di buoi; si tratta del cosidetto abigeato.

MADIA. Rubare insieme due pecore, due capre e due maiali è furto semplice; rubare un vitellino è furto aggravato. Perchè? Il valore del bovino è inferiore a quello delle altre bestie prese insieme.

MANGINI. Non è il concetto del valore dell'animale o degli animali rubati che ha ispirato la disposizione del Progetto; quando ricorre il danno patrimoniale di rilevante gravità interviene un'altra aggravante (articolo 65, numero 7). E neppure un concetto sentimentale, come ha accennato l'on. Foschini. Si rubi ad un povero contadino o ad un ricco proprietario, l'aggravante ricorre ugualmente. Il Progetto si è ispirato alla necessità di una speciale protezione del patrimonio zootecnico, e di reprimere il cosidetto abigeato.

Ma è sembrato eccessivo considerare come furto aggravato l'impossessamento di una sola pecora o di un solo agnello, per il fatto che appartiene ad un gregge (articolo 404, numero 12 del Codice vigente); e perciò si è stabilito che per gli animali piccoli raccolti in gregge occorre che il furto, per essere considerato aggravato, cada almeno su tre capi.

Se poi si vuole ritenere aggravato anche il furto di un solo cammello, che non faccia parte di una mandria, bisogna dirlo espressamente.

MADIA. Sembra che con tali disposizioni sia più rigorosamente tutelato il bestiame grosso, mentre dovrebbe essere egualmente tutelato tutto il bestiame. La proprietà più diffusa tra i piccoli contadini è il piccolo bestiame: *propone che si applichi la stessa aggravante per il bestiame grosso e per il bestiame minuto.*

E di tale proposta la Sottocommissione prende atto.

FOSCHINI. Propone che si dica « ovvero su bestiame grosso » senza specificare, per comprendervi anche il cammello, la zebra ecc.

PRESIDENTE. Propone che – nonostante il chiarimento dell'on. Foschini – al numero 4 lo strappo sia punito più gravemente del furto con destrezza e che quanto forma oggetto del numero 5, cioè « il fatto commesso da tre o più persone o da una travisata » (una specie di azione brigantesca), costituisca una ipotesi a parte, con un minimo di pena più elevato.

MADIA. Nel Codice attuale il furto con destrezza è previsto come furto aggravato, non come furto qualificato.

MANGINI. Il Progetto ha inteso sopprimere la distinzione empirica, e scientificamente non giustificata, fra aggravanti e qualifiche del furto. Perciò si parla soltanto di circostanze aggravanti, e si è data una latitudine assai ampia al giudice per la commisurazione della pena.

Il Presidente e l'on. Foschini propongono che sia elevato il minimo per le ipotesi prevedute nei numeri 4 seconda parte, e 5.

La Sottocommissione prende atto di tale proposta.

MADIA. Osserva che le aggravanti, nel sistema di tutti i Codici, costituiscono eccezioni; invece, nel sistema del Progetto, il furto sarà sempre, o quasi, aggravato.

MANGINI. Non è precisamente così; ma, anche se lo fosse, sarebbe un bene per la più rigorosa tutela della proprietà.

MADIA. Ma allora sarebbe più pratico elevare la pena per il reato base, piuttosto che far rientrare tutti i casi nelle aggravanti.

PAGLIANO. Ritiene che il principio posto a base del Progetto sia giusto, e trovi un addentellato pure nel Codice attuale, che non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

MANGINI. Infatti l'osservazione dell'on. Madia è una critica, oltre che al Progetto, al Codice vigente, il quale contiene numerosissime aggravanti e qualifiche. Osserva poi che non sarebbe giusto elevare la pena per il furto semplice, e diminuire il numero delle aggravanti. La semplificazione darebbe luogo infatti all'inconveniente che sarebbe il giudice, e non la legge, a stabilire le aggravanti.

FOSCHINI. Per le ragioni già esposte ritiene troppo elevato il massimo della multa comminata.

PAGLIANO. Forse sarebbe opportuno abbassare il minimo della pena.

FOSCHINI. Si associa.

Gli onorevoli Pagliano e Foschini propongono che si abbassi il minimo della multa comminata dall'articolo.

E di tale proposta si prende atto.

Art. 641.

FOSCHINI. Al numero 1, osserva che si punisce il così detto « furto d'uso »; che non era contemplato nel Codice attuale, ma che è bene sia ipotizzato. Egli ha dubbio sulle parole « fare uso momentaneo ». Sarà punibile chi per un giorno si serva di un oggetto prezioso, per farne mostra, e poi lo restituisca? Chi, trovando una automobile o un calesse senza custodia, se ne serva e poi lo restituisca ? Nella dizione « cosa » s'intende anche un animale ?

MANGINI. Osserva che nessun dubbio v'ha che anche l'animale sia una cosa mobile. Insomma « cosa mobile » non può avere significato diverso da quello che ha nell'articolo 639.

MADIA. Chiede se lo chauffeur che invece di riportare la macchina in garage vada in giro, còmpie un reato o solo una mancanza di correttezza.

PRESIDENTE. Osserva che quegli compie una indelicatezza.

MANGINI. Aggiunge che, se lo chauffeur ha già la detenzione della macchina, non commette furto d'uso. Si verserebbe in tema di appropriazione indebita d'uso, che non è punibile.

FOSCHINI. Chiede se colui che si serve dell'oggetto che gli è stato affidato per farlo riparare, compie un reato.

MANGINI. Osserva che l'affidamento esclude il furto. E per aversi l'appropriazione indebita occorre che l'agente si appropri della cosa mobile affidatagli; non basta che se ne serva.

PRESIDENTE. Rileva che la disposizione del numero 2 si presta troppo alla indulgenza.

MADIA. Propone che siano tolte le parole « su cose di tenue valore ». Se il furto è attenuato in quanto è commesso per provvedere ad un estremo bisogno, non si vede la necessità per cui, a fare esistere l'attenuante, debba anche concorrere l'estremo di commettere il furto su cose di tenue valore. Il valore della merce rispetto all'estremo bisogno non può essere analizzato. L'essenziale è di provare che il fatto sia stato commesso per provvedere realmente ad un estremo bisogno.

FOSCHINI. È del parere, invece, che le parole « su cose di tenue valore » vadano conservate; anzi, andrebbe meglio definito quale sia il tenue valore. Rubare del radio, perchè può giovare ad un figlio ammalato, è molto diverso dal rubare del pane per sfamare la famiglia. Chiunque ruba ha sempre un bisogno al quale sopperire, anche chi ruba il portafoglio ruba perchè gli occorrono le cento lire. Per quanto sia più o meno estremo, il bisogno sussiste sempre. Piuttosto si potrebbe accogliere quanto fu proposto nella Commissione, e cioè invece di dire: « per provvedere ad un estremo bisogno » si dovrebbe dire : « per miseria o per fame ». L'estremo bisogno è espressione troppo vaga.

PRESIDENTE. Osserva che se si dice « per miseria », tutta la gente povera sarebbe autorizzata a rubare.

MADIA. Fa presente che l'estremo bisogno mette in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni. Chi ha un figlio malato e ruba una specialità al farmacista, anche se la specialità non sia di tenue valore, commette un furto che deve essere almeno considerato attenuato.

MANGINI. Non si tratta qui di una vera attenuante, ma di quello che in dottrina si chiama *subtitolo*. Più chiaramente, non si tratta soltanto di considerare il furto meno grave rispetto all'articolo 639 e quindi di punirlo meno, ma di trasformarlo da reato punibile d'ufficio in reato punibile a querela di parte. Si tenga presente: *a*) che può trovare applicazione la norma sullo stato di necessità; *b*) che i motivi di particolare valore morale o sociale e la speciale tenuità del danno costituiscono circostanze diminuenti comuni. Qui si richiede la tenuità del valore, non una

speciale tenuità. Non si può ammettere la punibilità a querela di parte, quando, sia pure per provvedere ad un estremo bisogno, si rubino cose di valore non tenue. Con l'elemento subiettivo, deve concorrere anche l'elemento obiettivo. D'altra parte, la tenuità del valore si presta ad interpretazioni umane da parte del giudice.

PRESIDENTE. Aderirebbe alla soppressione dell'inciso « su cose di tenue valore ».

PAGLIANO. Si associa alla proposta del Presidente.

La Sottocommissione a maggioranza propone che nel numero 2 sia soppresso l'inciso « su cose di tenue valore »; l'on. Foschini è per il mantenimento del numero stesso senza modificazioni.

Art. 642.

FOSCHINI. È contrario alla disposizione del capoverso dell'articolo perchè non deve esser lecito al coerede di prendere quella che ritiene la sua parte, mentre sono, ad esempio, ancora in corso le operazioni d'inventario o si discute sul valore delle cose mobili e fungibili. La disposizione è pericolosa.

MANGINI. Osserva che la ragione della disposizione del capoverso sta nella mancanza di danno economico per i compartecipanti, trattandosi di cose fungibili.

FOSCHINI. Aggiunge che il fatto illecito consiste nell'aver voluto mettersi al riparo da possibili contestazioni, anche se queste poi non si verificassero.

MANGINI. Non gli sembra. Osserva che le contestazioni sono sempre possibili, siasi o non siasi verificata la sottrazione. L'arbitraria sottrazione può dar luogo a sanzioni di indole civile, non penale.

La Sottocommissione propone la soppressione del capoverso dell'articolo.

Art. 643.

FOSCHINI. Trova molto più chiara, esplicita e precisa la locuzione del Progetto, rispetto a quella del vecchio Codice. Ha solo da ripetere anche per questo articolo l'osservazione che il minimo della multa è troppo elevato. Pur lasciando il massimo occorrerebbe contenere il minimo in misura più mite. Anche se il colpevole si è impossessato di cosa di poco valore, poichè si ha il reato di rapina, la pena va da tre a dieci anni e la multa è superiore alle cinquemila lire. Ciò si risolverà in un notevole prolungamento della detenzione per la insolvibilità del condannato.

MADIA. Chiede se le due ipotesi contemplate dal Codice attuale nell'articolo 406 di chi con violenza o minaccia di gravi danni ecc. costringa il detentore a consegnare una cosa mobile o a soffrire che egli se ne impossessi, costituiscano nel Progetto, come a lui sembra, diverse figure di reato.

MANGINI. Fa presente che, secondo il Progetto, si ha rapina (articolo 643) se il colpevole, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa egli stesso della cosa mobile altrui, si ha invece estorsione se la violenza o la minaccia sia usata come mezzo per costringere altri a fare o ad omettere qualche cosa. L'agente, beninteso, deve avere lo scopo di procurare, a sè o ad altri, un ingiusto profitto.

Art. 644 a 647.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 648.

MADIA. Osserva che il delitto previsto nell'articolo non può rientrare tra quelli commessi mediante violenza sulle persone; verteremmo allora in altra rubrica di reato.

MANGINI. Fa rilevare che, a parte l'eventuale concorso della violenza alle persone, l'invasione arbitraria di terreni o di edifici altrui costituisce già violenza alle cose, se per violenza, come spiega la relazione ministeriale, si intende qualsiasi energia fisica diretta alla cosa, in contrapposto al concetto di frode. « Aut fraude aut vi delinquitur ».

MADIA. In ordine al capoverso, domanda se tutte e cinque le persone debbano essere armate.

PAGLIANO. Ritiene che basti una persona palesemente armata.

MANGINI. Fa presente che per l'articolo 155 del Codice vigente « il delitto commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate ». Questa norma manca nel Progetto, sicchè non è escluso che, anche se uno solo sia armato palesemente, si possa rientrare nella ipotesi del capoverso.

MADIA. Chiede che ciò sia detto chiaramente.

La Sottocommissione propone che nel capoverso in luogo della parole « con armi » si dica: « di cui una almeno palesemente armata ».

Art. 649 e 650.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 651.

MADIA. Osserva che, parlandosi nella prima parte di gregge e di mandria, sarebbe necessario specificare il numero degli animali occorrenti a costituire il gregge e la mandria. È una questione che risale sino al diritto romano. Non sarebbe il caso di risolverla fissando un numero tassativo?

MANGINI. Crede che tutto, in proposito, si riduca a vedere se siamo in tema di « universitas facti » o meno.

PRESIDENTE. Proporrebbe di dire « in numero non inferiore a tre capi di bestiame ».

MADIA. Osserva che si potrebbero introdurre due capre, due pecore e due vacche e in tal caso non si potrebbe parlare nè di mandria, nè di gregge.

E di tali osservazioni la Sottocommissione prende atto.

FOSCHINI. Ritiene opportuno che questo reato sia perseguibile ad istanza di parte.

MANGINI. Fa presente che la punibilità d'ufficio ha lo scopo di proteggere l'agricoltura, e di estendere a tutto il territorio nazionale quanto fu stabilito per le regioni meridionali.

Art. 652.

Non dà luogo ad osservazioni

Art. 653.

MADIA. Al primo capoverso chiede che cosa s'intenda con le parole « raccolti in gregge o in mandria ».

MANGINI. Si è riprodotta la dizione usata per il furto.

MADIA. Ritiene che, quando il danno fosse commesso su cinque pecore, dovrebbe sussistere il reato senza bisogno di dimostrare che le pecore erano raccolte in gregge.

MANGINI. Il reato, in tal caso, è punibile a querela di parte; quando invece si tratta di ovini raccolti in gregge è perseguibile d'ufficio, ed è punito più gravemente.

MADIA. Propone la soppressione della parole « raccolte in gregge o in mandria ».

La Sottocommissione fa voti che si sopprimano le parole « raccolte in gregge o in mandria ».

Art. 654.

MADIA. Chiede se nel solito caso del fattorino telegrafico, che non avendo avuto la mancia, per fare dispetto, scrive parole sul muro si compia il reato previsto nell'articolo.

MANGINI. Ritiene di sì se il fatto costituisce imbrattamento. Se poi il deturpamento, o l'imbrattamento, si risolve in un danneggiamento si applica la sanzione per il danneggiamento.

PRESIDENTE. *Propone che, in caso di recidiva, la pena da applicarsi sia quella della reclusione.*

E di tale proposta la Sottocommissione prende atto.

Art. 655.

Non dà luogo ad osservazioni

Art. 656.

MADIA. Fa presente anzitutto che nell'articolo si contempla una nuova figura di reato, alla quale plaude. Ritiene però impossibile dimostrare il « proposito » di non adempiere l'obbligazione; si potrà dimostrare che al momento di contrarla vi era la « scienza » di non potere adempiere all'obbligazione stessa. Perciò sarebbe meglio dire « sapendo di non poterla adempiere ».

MANGINI. Ricorda che l'osservazione fu già fatta, ma la Relazione spiega perchè non si sia seguita la formula proposta dall'on. Madia. Dà lettura della Relazione ministeriale (volume 5°, parte seconda, pag. 462).

MADIA. Non vede come si possa dimostrare che l'individuo aveva il proposito di non adempiere. Il proposito si attiene al segreto imperscrutabile della volontà interiore.

MANGINI. La dimostrazione si farebbe come pur si fa per il fine specifico, quando la legge lo richiede.

PRESIDENTE. Ritiene che sarebbe meglio dire « con la coscienza di non poterla adempiere ».

MADIA. Osserva che si compie il reato quando si sa di essere e di permanere in condizioni di non poter adempiere l'obbligazione. Il commerciante che sia alla vigilia del fallimento e si procuri delle somme a credito sa che non potrà restituirle perchè il giorno dopo dovrà chiudere gli sportelli; questo è il reato. È sufficiente e necessario che vi sia la scienza di non potere adempiere l'obbligazione; non occorre che sia dimostrato il proponimento, perchè il proposito non è dimostrabile.

FOSCHINI. Pensa che l'articolo 656 non sarà facilmente applicato. La truffa che è considerata nell'articolo precedente si verifica quando si usino artifizi o raggiri per far credere, ad esempio, che il patrimonio non è in dissesto; ma come si fa ad indagare sul fattore psicologico, molto subiettivo e molto intimo? Se ci si fermasse a considerare la inadempienza, allora ogni inadempienza comprenderebbe il fatto di non avere voluto adempiere. Nella Commissione ministeriale fu osservato che questa

ipotesi fornirà un'arma potente agli usurai per minacciare il debitore onesto, ma sfortunato. Altri disse che manca la possibilità di stabilire questo proposito di non adempiere, e che, per esempio, se un dissestato contrae una obbligazione ripromettendosi di poterla pagare, fidando anche in una fortunata evenienza, può avere il proposito di adempiere. Si tratta di un elemento subiettivo che non può essere colpito dalla sanzione punitiva. Si supponga che un tale, il quale oggi è proprietario di un patrimonio vistoso, contragga una obbligazione, e subito dopo fraudolentemente alieni quel patrimonio che era la garanzia del creditore: quegli in questo caso non sarebbe punito.

PRESIDENTE. Ritiene che il caso sia diverso.

FOSCHINI. È del parere che il caso non sia ipotizzato.

MANGINI. Ritiene invece che sia previsto in parte, nell'articolo 393. Nel presente articolo non può rientrare, a meno che colui che contrae l'obbligazione abbia dissimulato il proposito di insolvenza e si dimostri che aveva il proposito di non adempiere l'obbligazione.

FOSCHINI. Osserva che rigorosamente non può essere ipotizzato, perchè al momento di contrarre l'obbligazione poteva non avere l'intenzione di non adempierla. E fra i pareri, col suo concordanti, di un gran numero di Enti e di Giureconsulti, cita quello del prof. Coviello dell'Università di Napoli.

PRESIDENTE. Legge quanto la relazione della Commissione ministeriale dice in proposito.

FOSCHINI. Osserva quindi che la Commissione ministeriale formulò il voto che si trovasse il modo di togliere le ragioni di dubbio; ma il Ministro non ha dato seguito a tale voto.

MANGINI. Fa presente che nella relazione sono esposte le ragioni per le quali non si è ritenuto di accogliere il voto del quale si tratta. Illustra tali ragioni.

MADIA. Propone che si sostituiscano alle parole « col proposito di non adempierla » le altre « sapendo di non poterla adempiere ».

PAGLIANO. Ritiene che l'articolo non debba essere mutato.

FOSCHINI. Chiede la soppressione dell'articolo e, solo subordinatamente, si associa alla modificazione proposta dall'on. Madia.

La Sottocommissione a maggioranza propone che alle parole « col proposito di non adempierla » si sostituiscano le altre « sapendo di non poterla adempiere ».

MADIA. Osserva inoltre, che il caso previsto nell'articolo di chi dissimula il proprio stato d'insolvenza, rientra nel reato di truffa poichè chi dissimula compie un raggiro.

PRESIDENTE. Ritiene che l'ipotesi sia diversa, non presupponendosi nel presente articolo il raggiro.

MADIA. Non vede come la dissimulazione possa diversamente intendersi. Meglio dire: « tacendo il proprio stato di insolvenza ».

MANGINI. Osserva che si può dissimulare, senza mettere in essere veri e propri artifizi o raggiri.

MADIA. Ricorda che la giurisprudenza già ha trattato casi simili come truffa. Chi va in un albergo e non paga, mette in essere un raggiro senza bisogno di speciali macchinazioni: e la giurisprudenza lo considera reo di truffa.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe dire « nascondendo il proprio stato di insolvenza ».

MANGINI. Osserva che non si può pretendere che una persona che chiede un prestito debba dire a colui dal quale desidera il prestito che non ha il becco di un quattrino, perchè quasi mai il prestito gli verrebbe accordato. Nè la semplice dissimulazione costituisce raggiro o artifizio.

MADIA. Insiste nel ritenere che la dissimulazione sia per sè stessa un raggiro, perchè non consiste nel tacere la verità, ma nel fare qualche cosa che lasci credere all'altro una realtà diversa da quella che è.

PRESIDENTE. Fa il caso di un albergatore che stia per fallire e che, ad esempio, mantenga al completo il personale dell'albergo ecc.: quegli dissimula, ma non mette in essere un raggiro.

FOSCHINI. Ricorda l'altro caso di chi conservi l'uso dell'automobile, abbia parecchi domestici al suo servizio; quegli può indurre in errore senza esercitare un vero e proprio raggiro.

PAGLIANO. Propone che si mantenga l'articolo senza modificazioni su questo punto.

La Sottocommissione a maggioranza approva tale proposta.

Art. 657.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 658.

MADIA. Fa presente che nella pratica si potrebbe eccepire che l'atto rilasciato dal minore, appunto perchè captato, è un atto nullo e non importa effetto giuridico. Verrebbe meno, in tal caso, il reato. Propone che si dica esplicitamente che il reato sussiste nonostante la nullità dell'atto.

PRESIDENTE. Osserva che moralmente il minore si può ritenere obbligato.

MANGINI. Ricorda che l'articolo 415 del Codice attuale dice esplicitamente che il reato sussiste nonostante la nullità dell'atto, derivante dalla incapacità personale. Ma è stato ritenuto superfluo riportare l'inciso nel Progetto. Ciò che va preso in considerazione è la potenziale capacità dell'atto a produrre effetti giuridici, qualora fosse stato compiuto da persona capace. La nullità dell'obbligazione per incapacità dell'obbligato è irrilevante ai fini dell'articolo 658. Inutile sarebbe incriminare il fatto, ove non si prescindesse dalla nullità di diritto privato. In tema di incapaci, l'articolo non sarebbe mai applicabile.

MADIA. Insiste nella sua proposta, poichè essendo l'atto, compiuto dal minore, inficiato di nullità, il reato non sussisterebbe mai secondo la dizione del Progetto.

MANGINI. L'interpretazione dell'on. Madia non potrebbe, a suo modesto avviso, ammettersi. La relazione ministeriale è esplicita su questo punto.

PRESIDENTE. Si associa alla proposta dell'on. Madia.

La Sottocommissione propone che dopo le parole « qualsiasi effetto giuridico » si aggiungano le altre « nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale ».

Art. 659.

PRESIDENTE. Fa presente che, per approvare con tranquillità questo articolo, si dovrebbe essere sicuri che verrà analogamente modificato anche il Codice civile. L'espressione « profittando delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno » è assai vaga. Si potrebbe utilizzare la formula dell'articolo 658.

MADIA. È d'avviso che non sia possibile. Non si può dire « abusando della inesperienza di una persona maggiore di età ».

FOSCHINI. Ricorda che anche il Marongiu, autore di una relazione importantissima sul Progetto, ha osservato che non può entrare l'usura fra i reati, se prima non è riformata nel Codice civile la parte che concerne il pagamento degli interessi. E così pure la Corte di Appello di Aquila e quella di Messina, che ha detto: « Se non si fissa che cosa s'intende per usura, si finisce col compromettere il credito ». Eguale avviso esprime per parte sua. Un commerciante deve, a causa del suo commercio, contrarre

un mutuo. Si rivolge ad un privato, e si dichiara pronto a pagare degli interessi superiori a quelli che sono richiesti dalle banche. Il privato, piuttosto che prestare il suo denaro all'interesse del 20 o del 25 per cento, preoccupato di poter essere accusato di usura e trascinato innanzi al tribunale penale, si rifiuterà di concedergli il prestito. D'altronde quando è che si esercita l'usura? Qui entra in giuoco una valutazione di persone, non una valutazione giuridica stabilita dalla legge, e la valutazione del giudice può essere diversa a seconda delle località e a seconda delle necessità del credito. Questa valutazione così campata in aria, come dice qualcuno dei Commissari della Commissione ministeriale, può dar luogo ad arbitrî. La sanzione punitiva potrebbe stabilirsi quando dal Codice civile fosse determinato il tasso consentito.

Quanto alla dizione dell'articolo osserva che non si può prendere in considerazione solo lo stato di bisogno « determinato da sventura ». Vi sono anche i debiti d'onore che vanno soddisfatti entro le 24 ore. Sono anzi questi i debiti che fanno ricadere più facilmente sotto le grinfie dell'usuraio, il quale dà il danaro e si fa firmare una cambiale per un valore molto superiore. Costui non potrebbe essere punito, perchè il bisogno del denaro non era determinato da sventura o da miseria. La disposizione dell'articolo 659 non può aver pratica attuazione fintantochè non si stabilirà, con un criterio fisso e non aleatorio, quando gli interessi sono usurari. In ogni caso bisognerebbe modificare la dizione.

PRESIDENTE. Si associa ai concetti dell'on. Foschini.

MADIA. Approva l'articolo, salvo qualche correzione. Non vede come si possa tassativamente stabilire quali siano gli interessi usurari. Gli interessi sono una delle cose più contingenti della vita nazionale; variano a seconda degli avvenimenti di carattere economico, mentre le disposizioni del Codice debbono essere permanenti.

Occorre perciò lasciare libertà all'apprezzamento del giudice. Ognuno di noi sa quel che s'intende per interesse usurario, ed ogni giudice, dalle modalità dell'obbligazione, saprà rendersi conto se si tratti o no di usura.

Si associa alla proposta fatta di sopprimere l'inciso « determinato da sventura » e chiede inoltre che sia punita più gravemente l'usura abituale.

FOSCHINI. Osserva che a questo provvede la legge di pubblica sicurezza.

MANGINI. Fa presente che il giudice civile è chiamato continuamente a determinare se un interesse sia usurario oppur no. Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di ammettere la impugnazione del contratto usurario dal punto di vista del vizio di consenso, o da quello della illiceità della causa. Non si vede quali maggiori difficoltà vi siano per il giudice penale a compiere quelle indagini che compie il giudice civile. Stabilire per legge quali interessi siano usurari non è nè possibile nè opportuno, essendo tale nozione in funzione di elementi variabili di tempo, di luogo, di persone e di rischio. Nè si tratta sempre di interessi, ma anche di vantaggi di altro genere. Il giudizio sulla esistenza della usura, così intesa, deve essere lasciato al magistrato, caso per caso.

PAGLIANO. Ritiene che si potrebbe stabilire un rapporto con gl'interessi richiesti dalle banche e che occorrerebbe armonizzare queste disposizioni con quelle del Codice civile.

FOSCHINI. Aggiunge che non è giusto che in una località si possa ammettere un interesse che non si ammetterebbe in un'altra località.

MADIA. Osserva che ciò dipende dalle diverse condizioni economiche delle varie località. E poi quale banca dovrebbe sancire la base dell'interesse?

PAGLIANO. Si potrebbe dire: « Il tanto di più di quanto richiedono le banche ». È del resto un criterio già adottato per giudicare se un interesse è scandaloso, e per applicare il confino.

PRESIDENTE. Osserva che il contratto può essere fatto in modo da nascondere quale sia l'interesse, ed allora si sfugge alla sanzione.

MANGINI. Appunto per questo l'articolo non parla solo d'interessi ma anche di vantaggi. E poichè non si possono legislativamente determinare i vantaggi, la fissazione degli interessi, ammesso che fosse possibile, risolverebbe soltanto parzialmente il problema. Ricorda quanto è detto nella relazione ministeriale circa il Progetto italo-francese di Codice comune delle obbligazioni e dei contratti, che con l'articolo 42 colpisce l'usura concedendo un'azione di annullamento o riduzione del contratto, fondata sulla presunzione che la libertà dell'obbligato non sia stata sufficientemente libera. Per indicare gli elementi dai quali la presunzione può scaturire, il Progetto non si riferisce ad elementi concreti e tassativi, ma fa richiamo alla generica sproporzione tra i vantaggi e le obbligazioni che uno dei contraenti trae dal contratto; il che importa rinviare alla valutazione delle varie circostanze il giudizio sulla esistenza dei vantaggi usurari.

Circa poi la proposta di soppressione dell'inciso « determinato da sventura » ricorda che nel primitivo Progetto si diceva « chiunque profittando dello stato di bisogno di una persona ». Fu osservato che questa è una ipotesi normale, perchè chi fa un prestito lo fa perchè ha bisogno. Si è ritenuto, dopo ciò, di limitare i casi di applicazione dell'articolo 659, dicendo: « profittando delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura ». Questi sono, in effetti, i casi che meritano la tutela della legge penale per la ripugnanza che destano nella coscienza comune. Per gli altri casi non vi sarà responsabilità penale; interverrà la legge di pubblica sicurezza e, se del caso, si invierà l'usuraio al confino.

MADIA. Osserva che con la frase « determinato da sventura » si può colpire un caso gravemente pietoso. Ma possono anche esservi altri casi pietosi, degni della maggiore tutela. Lo studente, ad esempio, che ha bisogno di denari e diviene preda dello strozzinaggio; in questo caso non si può parlare di sventura, ma occorrerebbe che la tutela vi fosse; ed altri casi simili potrebbero addursi ad esempio.

PAGLIANO. Aggiunge che può occorrere, ad esempio, di dover tacitare una persona che minaccia di fare uno scandalo.

MADIA. Osserva ancora che l'elemento che va colpito è il profittare dell'altrui bisogno, qualunque sia la causa che questo bisogno abbia determinato.

MANGINI. Fa presente che il concetto informatore del Progetto, come ha cercato di chiarire, è quello che non ogni operazione usuraria costituisce delitto, ma soltanto quei contratti che l'usuraio impone profittando di uno stato incolpevole del debitore. Rileva infine circa l'abitualità della usura, circostanza speciale aggravante del reato, che nella parte generale del Progetto è prevista l'abitualità, la quale porta con sè numerose ed importanti conseguenze giuridiche, prima fra tutte l'applicazione di misure di sicurezza. L'aggravante della recidiva è anch'essa preveduta nella parte generale del Progetto.

MADIA. Insiste perchè, con una deroga alla parte generale del Progetto, si tenga conto della recidiva e della abitualità. Se si è ammessa la recidiva per il deturpamento, tanto più va ammessa in questo caso più grave.

MANGINI. Per il deturpamento vi è stata piuttosto la proposta di considerare la recidiva come circostanza per applicare la reclusione, anzichè la multa. Pur deferendo alla proposta, ritiene che essa sia in contrasto con il sistema del Progetto.

PRESIDENTE. Ritiene che, quando il fatto è reiterato, l'aggravante potrebbe essere considerata qui specificamente.

MANGINI. Fa presente che della abitualità, in tema di usura, si verrebbe così a dare una nozione necessariamente diversa da quella stabilita nella parte generale del Progetto.

PAGLIANO. Osserva che usuraio è chi abitualmente fa contratti usurari.

MANGINI. Rileva che questo concetto va bene per la legge di pubblica sicurezza, non per il magistrato, il quale può ritenere la abitualità non in base alle informazioni della polizia giudiziaria, ma in base a precedenti condanne passate in giudicato.

Del resto per l'articolo 106 del Progetto, l'usuraio alla terza condanna, in concorso delle altre condizioni ivi specificate, può essere dichiarato delinquente abituale, con tutte le conseguenze di legge.

La Sottocommissione propone che sia soppresso l'inciso « determinato da sventura ». L'on. Madia, cui si associa il Presidente, propone che sia punita più gravemente l'usura abituale.

Art. 660 a 663.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 664.

PRESIDENTE. Ritiene che tra le persone non punibili previste nell'articolo non sia il caso di includere il coniuge sia pur non legalmente separato, come stabilisce il Progetto, ma separato di fatto.

MADIA. Si associa al Presidente considerando che, quando i coniugi vivono in due case diverse, e l'uno ruba gli oggetti dell'altro, non v'è ragione che quegli non debba essere punito.

MANGINI. Ricorda che in questa materia vi è tutta una tradizione legislativa, dalla quale è forse opportuno non allontanarsi. Ad ogni modo la proposta del Presidente e dell'on. Madia potrebbe essere modificata nel senso di ammettere, per il fatto commesso in danno del coniuge separato di fatto, la punibilità a querela di parte e non di ufficio.

MADIA. Circa il numero 2 dell'articolo, non vede perchè debba essere non punibile il genero che ruba al suocero o viceversa. Occorrerebbe per lo meno indicare la condizione della convivenza.

La Sottocommissione fa voti perchè siano considerati punibili a querela di parte i fatti preveduti nel Titolo XII, se commessi in danno del coniuge separato di fatto, o in danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza.

PRESIDENTE. Ringrazia gli onorevoli Commissari per l'opera da loro prestata. Uno speciale ringraziamento rivolge ai Magistrati che hanno preso parte alla discussione e alla Segreteria.

La seduta termina alle ore 16,30.

Il Presidente

GAROFALO.

L'estensore: BASTIANINI.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

Relazioni riassuntive dei lavori delle Sottocommissioni per l'esame preparatorio del Progetto di codice penale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

RELAZIONE RIASSUNTIVA DEI LAVORI DELLA 1ª SOTTOCOMMISSIONE

La prima Sottocommissione, incaricata di esaminare il Libro I del Progetto, ha esaurito i suoi lavori in ventitre sedute. Essa ha formulato una serie di considerazioni e di voti sia sui criteri che hanno presieduto alla disciplina dei vari istituti, sia sul testo dei singoli articoli. Nell'intento di facilitare la discussione da parte della Commissione plenaria, saranno raggruppati, qui di seguito, sotto i singoli articoli, i voti più importanti. L'onorevole Commissione vorrà tuttavia prendere egualmente in esame i rilievi d'ordine secondario, che la Sottocommissione ha ritenuto di non dover omettere a maggiore testimonianza dello scrupolo da esse portato nel collaborare a questa opera insigne, che, ricollegandosi alle nostre più brillanti tradizioni nel campo legislativo, onora il Paese e il Regime.

TITOLO I. – Della legge penale.

Art. 2.

Successione di leggi penali.

In ordine al capoverso secondo, il quale stabilisce che se la legge del tempo, in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile, la Sottocommissione ha considerato che sia da tenere fermo il concetto, al quale si è inspirato l'onorevole Ministro nello stabilire che alla regola concernente l'applicazione della legge più mite si debba fare eccezione quando la colpevolezza del reo sia stata affermata con sentenza divenuta irrevocabile. Codesta eccezione è reclamata dal rispetto dovuto alla cosa giudicata. Tuttavia la Sottocommissione, pure non accogliendo la proposta di taluni Commissari, i quali chiedevano che dal rigore di siffatto principio si dovesse deflettere almeno per i casi, in cui la sentenza, divenuta irrevocabile, avesse portato condanna a pene di notevole gravità, decideva, a maggioranza, di segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità di stabilire, in via di eccezione alla norma di cui è cenno, l'applicazione della legge più mite quando la sentenza abbia portato condanna alla pena di morte; e ciò nel prevalente riflesso che la coscienza giuridica del Paese male si adatterebbe all'esecuzione di una pena così grave, come l'estremo supplizio, e per giunta irreparabile, quando una nuova legge, espressione della stessa coscienza giuridica, avesse valutato meno rigorosamente delitti dello stesso genere.

Sull'ultimo capoverso, il quale stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti, la Sottocommissione rilevava innanzi tutto che le norme, ivi sancite, sono perfettamente conformi al sistema adottato della legge 31 gennaio 1926, n. 100, nel disciplinare l'efficacia giuridica dei decreti-legge, in quanto le norme stesse partono dal principio che il decreto-legge ha *medio tempore* efficacia di legge materiale, quale sia l'avvenimento che debba poi segnarne la fine. La Sottocommissione considerava nondimeno che, data appunto tale conformità, le regole stabilite nel capoverso in esame sarebbero state applicabili anche in difetto di espressa statuizione, mentre l'avere il legislatore ritenuto di doverle egualmente formulare in un articolo, come quello in esame, avrebbe potuto autorizzare il dubbio che esse innovino, in tutto o in parte, la legislazione vigente. E poichè, in materia così delicata, è bene che sia eliminato qualsiasi anche lontano timore che si sia voluto modificare una legge fondamentale dello Stato, come quella testè citata, la quale riguarda i rapporti tra il Parlamento e il Potere Esecutivo, la Sottocommissione deliberava di segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità di sopprimere il capoverso in questione.

Art. 4.

Cittadino italiano – Territorio dello Stato.

La portata del capoverso del presente articolo, nel quale è contenuta la nozione del territorio dello Stato agli effetti della obbligatorietà della legge penale, formava oggetto di esame innanzi tutto nei riguardi delle navi e degli aeromobili. Essendo stato formulato il dubbio che l'inciso finale « *salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale ad una legge territoriale straniera* » potesse riferirsi, a causa della genericità della sua dizione, anche alle navi e agli aeromobili militari, mentre così le une come gli altri non possono in verun caso essere sottoposti a una legge territoriale straniera, la Sottocommissione deliberava di proporre all'onorevole Ministro di inserire, per maggior chiarezza, nel detto inciso dopo la parola « *salvo* » le altre « *per quelli mercantili* ».

Si è dibattuto nel campo della dottrina e della pratica se le colonie siano da considerare come territorio dello Stato, non essendo mai stato in esse pubblicato lo Statuto e non potendo i loro abitanti essere considerati come cittadini italiani. Per non pregiudicare la soluzione di principio che codesta questione potrà avere per le nostre colonie, la Sottocommissione deliberava di proporre all'onorevole Ministro di premettere anche al capoverso in esame le parole « *agli effetti della legge penale* ».

Art. 6.

Reati commessi nel territorio dello Stato.

In ordine alla prima parte di questo articolo, secondo la quale chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, la Sottocommissione, ad evitare ripetizioni superflue, deliberava di segnalare al Ministro l'opportunità di fondere codesta disposizione con quella della prima parte dell'articolo 3, secondo cui la legge penale obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.

Venne inoltre prospettata l'eventualità che possa dar luogo a difficoltà di ordine internazionale la disposizione del secondo capoverso, secondo la quale il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando sia ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione, che lo costituisce, ovvero si sia ivi verificato l'evento,

che ne è la conseguenza. La Sottocommissione, pure considerando che, dato l'odierno sviluppo del diritto internazionale penale, non siano da temere ripercussioni spiacevoli nei rapporti fra Stati per il fatto delle possibili interferenze fra le rispettive attività di repressione, deliberava tuttavia di segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità di subordinare la punibilità alla richiesta del Guardasigilli, limitatamente, bene inteso, alle ipotesi prevedute nel capoverso.

Art. 8.

Delitto politico commesso all'estero.

La Sottocommissione si soffermava sulla seconda disposizione dell'ultimo capoverso, secondo la quale è considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o sociali; e, pure convenendo che la detta disposizione, nella parte relativa ai delitti comuni determinati da motivi sociali, mirasse a offrire allo Stato il mezzo di colpire particolarmente il delitto anarchico commesso all'estero a danno di cittadini o di interessi italiani, deliberava di segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità o di sopprimere la menzione dei motivi sociali o di apportarvi una maggiore precisazione di contenuto; e ciò per evitare la possibilità che fra i delitti determinati da motivi sociali venissero compresi, agli effetti della disposizione in esame, anche i delitti che siano determinati da quei moventi altruistici, e perciò d'ordine eminentemente sociale, che secondo la dottrina e le legislazioni più recenti, compreso del resto lo stesso nostro Progetto, portano ad una attenuazione di responsabilità.

Art. 15.

Materia regolata da più leggi penali
o da più disposizioni della medesima legge penale.

Le disposizioni di questo articolo costituivano oggetto di osservazioni sia di forma sia di sostanza. La Sottocommissione si rendeva conto, in via preliminare, della difficoltà della materia, che prima d'ora il legislatore penale non aveva mai intrapreso a disciplinare. Per quanto attiene alla forma venne osservato, in via generale, che sarebbe desiderabile possibilmente una redazione, la quale meglio scolpisca il concetto che le previsioni, contenute in questo articolo, concernono ipotesi di concorso e non di successione di leggi regolanti la stessa materia. Deve trattarsi, in altri termini, di ipotesi in cui la legge posteriore non abbia abrogato nè espressamente nè tacitamente la legge anteriore. Venne pure osservato, sempre per quanto attiene alla forma, che l'avverbio *contemporaneamente* parrebbe riferirsi, così com'è scritto l'articolo, anche alla seconda ipotesi, preveduta nell'articolo stesso, quella cioè che più disposizioni della medesima legge regolino la stessa materia, il che sembra troppo intuitivo, perchè sia il caso di dichiararlo.

Per quanto attiene alla sostanza, da taluni Commissari venne rilevato che l'articolo poteva considerarsi superfluo, perchè racchiudeva nozioni ovvie, in quanto non suscettibili di contestazione. Altri Commissari negarono che possa ricorrere *la stessa materia* quando una data categoria di rapporti sia preveduta così in una legge generale come in una legge speciale: la materia non sarebbe mai la stessa, altra essendo la materia quando una categoria di fatti è regolata nella sua sagoma generale, e altra quella per cui la stessa categoria di fatti è contemplata sotto la luce specifica di un dettaglio. Altri Commissari, infine, scendendo all'esame di talune ipotesi applicative del presente articolo, contestarono che la legge generale, posteriore alla legge speciale, avesse efficacia di derogare alla legge speciale. Ma vennero pure richiamate le ragioni

esposte nella Relazione ministeriale a sostegno delle disposizioni contenute in questo articolo, definito d'importanza fondamentale per l'applicazione di molte tra le disposizioni del futuro Codice.

A conclusione del dibattito, la Sottocommissione deliberava, a maggioranza, di segnalare all'onorevole Ministro l'opportunità o di sopprimere l'articolo o di renderne più chiara la dizione.

Titolo II. – **Delle pene.**

Art. 17.

Pene principali: specie.

La Sottocommissione, pur rendendosi conto delle ragioni pratiche che hanno consigliato l'abolizione della pena della detenzione, esprimeva tuttavia il voto che nell'ordinamento del sistema penitenziario si stabilisse una razionale differenziazione di trattamento tra i condannati per reati colposi e quelli per reati dolosi, con particolare carattere di gravità o di malvagità.

Art. 19.

Pene accessorie: specie.

La Sottocommissione ha proposto la soppressione di due pene accessorie: la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni. La prima si è dimostrata di assai scarsa efficacia, tanto è vero che dopo le prime applicazioni non è stata più usata, ed è contraria agli interessi dello Stato, al quale giova tenere tuttavia avvinto al suo impero il cittadino, anche se colpevole di gravi reati politici. La seconda, oltre a sembrare un anacronismo, darebbe luogo a notevolissimi inconvenienti pratici e si risolverebbe in un ingiusto ed irreparabile danno per la innocente famiglia del condannato.

La proposta di sopprimere la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni implica, naturalmente, quella di soppressione degli articoli, 28, 29, 30 e 31.

Vuolsi, inoltre, accennare alle gravi complicazioni che, in pratica, deriverebbero dall'articolo 31, secondo il quale, e giustamente, la confisca non pregiudica i diritti dei terzi: espressione generica, la quale comprende anche i creditori chirografari. Basti notare come occorrerebbero dettagliate norme di attuazione, le quali dovrebbero stabilire un termine per la denunzia dei crediti e regolare i successivi indispensabili giudizi di accertamento, graduazione, liquidazione, ecc., fonte di infinite controversie per lo Stato.

Art. 22 e 23

Ergastolo – Reclusione.

Si è proposto di non determinare il minimo dell'isolamento diurno, lasciando maggior latitudine al giudice; e di ridurne il massimo a sei mesi. Ciò per ovviare ai gravi perturbamenti psichici che, in pratica, spesso si verificano nel condannato, a cagione di un troppo lungo periodo di isolamento.

Art. 35.

Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte.

Troppo assoluta è sembrata la regola, dettata nell'articolo 35, secondo la quale ad ogni condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione, industria, arte, commercio o mestiere consegue di diritto la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione industria, arte, commercio, mestiere. La Sottocommissione ha proposto di rendere facoltativa l'applicazione della pena accessoria. Se poi tale proposta non si creda di accogliere, perchè contraria al sistema del Progetto, giusta il quale le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (articolo 20), la Sottocommissione ha suggerito di escludere almeno i reati dolosi minimi, così come per quelli colposi è disposto dall'articolo 37, capoverso.

Art. 38.

Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Tale commisurazione è sembrata empirica e può riuscire non adeguata, per eccesso o per difetto. Dovrebbe pertanto essere lasciata al giudice la facoltà di stabilire la durata della pena accessoria.

Titolo III. — **Del reato.**

Art. 44.

Rapporto di causalità.

La Sottocommissione ha ritenuto di segnalare la superfluità di questo articolo, il quale ha inteso disciplinare il rapporto di causalità materiale, ossia affermare – il che, come premettevasi, sarebbe superfluo in un Codice – che primo elemento del reato è quello fisico o materiale, ricorrente quanto l'evento sia legato da rapporto di causalità ad una azione od omissione.

Subordinatamente, la Sottocommissione raccomanderebbe di coordinare la dizione dell'articolo 44 con quella dell'articolo 47, in modo da eliminare ogni possibilità di discordanze. È stato osservato, invero, che l'articolo 44 indicherebbe un rapporto cronologico, di antecedente a conseguente, non causale; mentre l'articolo 47 esprime un rapporto psicologico, di causa ad effetto. Nella Relazione ministeriale è detto che: « affermata l'esistenza del rapporto causale, non ne discende che si risponda in ogni caso dell'evento, perchè la responsabilità penale presuppone, oltre l'elemento materiale, anche quello psicologico, a norma degli articoli 4 e 47, messi in relazione con le singole configurazioni criminose, adeguate ai casi concreti ». Ma alla Sottocommissione è sembrato che tale giusto concetto non risulti con la necessaria evidenza dagli articoli 44, 46 e 47.

Art. 45.

Concorso di cause.

Secondo la Relazione ministeriale, il reato preterintenzionale si distingue da quello doloso, non perchè non sia anche esso doloso, ma perchè non è esclusivamente doloso: v'è in esso una parte dell'evento, che non è voluta dall'agente, ma che gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione, ossia a titolo di responsabilità obiettiva o *ex lege*.

È sembrato, tuttavia, che il concetto anzidetto non sia reso con sufficiente esattezza dal primo capoverso dell'articolo 46, dove si dice che: « Nessuno può essere punito per un delitto, se non l'abbia commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale (o colposo) espressamente preveduti dalla legge ». La contrapposizione del delitto preterintenzionale al delitto doloso, potrebbe, invero, far dubitare che il preterintenzionale non fosse doloso. Il dubbio potrebbe essere eliminato, ove si dicesse: *Nessuno può essere punito per un fatto*, ecc.

Art. 47.

Elemento psicologico del reato.

Si suggerisce di togliere, nella prima parte, l'inciso: « o secondo l'intenzione ». Dicendosi « *doloso, o secondo l'intenzione* », si viene ad affermare che se non v'è intenzione, non v'è dolo, ad equiparare il dolo alla intenzione, ossia ad aggiungere, oltre alla coscienza e volontà, un terzo elemento psicologico del delitto doloso; il che sembra una complicazione non necessaria, anzi, forse, dannosa.

Sarà da esaminare poi, se, per ragioni di coordinamento, siano da sopprimere altresì gli incisi « *o oltre l'intenzione* » e « *o contro l'intenzione* », contenuti, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso.

Art. 48.

Condizione obiettiva di punibilità.

La Sottocommissione si è limitata a segnalare l'opportunità di un riesame dell'articolo, il quale, da alcuni dei Commissari, è stato ritenuto superfluo, pur non contestandosi, in massima, l'esattezza del concetto in esso contenuto.

Art. 49.

Caso fortuito e forza maggiore.

Anche questo articolo potrebbe essere soppresso, essendo evidente che non è punibile colui che ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 50.

Costringimento fisico.

La prima parte dell'articolo, la quale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi, afferma un principio di per sè manifesto. Im-

portante, è, invece, l'affermazione che del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

La Sottocommissione ha raccomandato di considerare se la dizione dell'articolo non possa essere semplificata, se sia opportuno contemplare in esso anche la violenza morale e se, ad ogni modo, non sia da adottare la formula « *Non costituisce reato il fatto* » ecc., anzichè quella « *Non è punibile colui che* ».

Art. 53.

Reato supposto erroneamente e reato impossibile.

La Sottocommissione ha proposto di sopprimere il terzo capoverso, non sembrando giusta la possibilità di applicare una misura di sicurezza (libertà vigilata: articolo 235, numero 2) a chi commetta un fatto non costituente reato nella supposizione erronea (per errore di fatto), che esso costituisca reato. Di regola, tale individuo non è socialmente pericoloso, anzi può trattarsi di uomo così timido da credere reato ciò che non lo è.

Art. 54.

Consenso dell'offeso.

La Sottocommissione ha segnalato l'insufficienza dell'articolo, soprattutto perchè non è possibile elencare e individuare i cosidetti diritti disponibili.

Dal punto di vista formale, poi, è stato osservato che non è esatto parlare di persona offesa, poichè il consenso anteriore al fatto esclude la possibilità dell'offesa.

Art. 55.

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

La norma secondo la quale l'esecutore non è punibile soltanto se, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo (beninteso, quando la legge gli consenta il sindacato sulla legittimità dell'ordine) è sembrata eccessiva, poichè non si può escludere che qualsiasi errore di diritto non discrimini. Dovrebbe aversi riguardo, piuttosto, alla circostanza se l'esecutore abbia agito, o meno, un buona fede.

Art. 56.

Difesa legittima.

La Sottocommissione preferisce il testo dell'articolo 54 del Progetto preliminare: « *pericolo attuale di una offesa grave ed ingiusta* ». Non basta che l'offesa sia ingiusta; deve essere anche grave.

Qualora si intenda mantenere il testo attuale, occorrerebbe specificare che la difesa deve essere proporzionata non soltanto all'offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuol difendere.

Art. 59.

Eccesso colposo.

La Sottocommissione ha proposto che si dica « *si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come reato* (*non delitto*) *colposo* », per far sì, che si risponda, a titolo di colpa, non soltanto di delitto, ma anche di contravvenzione.

Art. 60.

Delitto tentato.

La Sottocommissione, mentre ha approvato la soppressione del delitto mancato, ha ritenuto che la prima parte dell'articolo 60 non esprima compiutamente il concetto manifestato nella Relazione ministeriale, secondo la quale, per aversi tentativo, occorre il compimento di atti capaci di produrre l'evento, e obiettivamente diretti all'evento.

È sembrato, specialmente, che la frase « *diretti in modo non equivoco a commettere un delitto* » non renda precisamente il concetto, che gli atti debbono rivelare, di per sè, per quello che sono, per il modo come sono compiuti, l'intenzione dell'agente, e che a stabilire il requisito della univocità non è bastevole la conoscenza *aliunde* ad esempio per confessione, dell'intenzione dell'agente. Potrebbe aggiungersi che se l'atto deve essere idoneo ed univoco nel senso suesposto, esso costituisce necessariamente un principio di esecuzione, sicchè, sostanzialmente, il Progetto non prescinde dalla distinzione tra atti preparatori non punibili e atti di esecuzione, dalla quale, invece, secondo la Relazione ministeriale, si è inteso prescindere.

Ad evitare, pertanto, interpretazioni nocive alla libertà dei cittadini, sarebbe opportuno elaborare la formula della prima parte dell'articolo 60 in modo più preciso.

Art. 63.

Circostanze non conosciute o erroneamente supposte.

La Sottocommissione non ha ritenuto equo che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente, quando non siano da lui conosciute, o, per errore, ritenute inesistenti. Il principio della responsabilità obiettiva o *ex lege* non pare che giustifichi la norma; anzi tale principio, così frequentemente applicato, sarebbe in contrasto con l'altro, energicamente affermato nel Progetto, che presupposti della responsabilità sono la volontà e la coscienza dell'agente.

Art. 64.

Errore sulla persona dell'offeso.

L'osservazione precedente concerne anche l'ultimo capoverso dell'articolo 64, per il quale, nel caso di errore sulla persona dell'offeso, le circostanze aggravanti che riguardano l'età o le altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa, sono valutate a carico, anche se non conosciute.

Art. 65.

Circostanze aggravanti comuni.

Il Progetto considera come circostanza aggravante *l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.* È opinione di alcuni dei Commissari che, quando vi sia stata previsione dell'evento, e ciò nonostante siasi agito, il fatto debba essere punito a titolo di dolo e non di colpa.

Se quest'ultimo concetto fosse accolto, dovrebbe eliminarsi il numero 3, dell'articolo 65 e modificarsi il secondo capoverso dell'articolo 47, il quale definisce come delitto colposo quello in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.

Art. 73.

Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Il sistema della equivalenza e della prevalenza in tema di valutazione delle circostanze ha dato luogo a preoccupazioni. In pratica, ogni magistrato giudicherà secondo il proprio temperamento e lo stesso reato potrà essere giudicato in modo difforme, con enorme sproporzione di pene, per fatti identici commessi da molte persone, giudicate in procedimenti diversi. L'eccessiva subiettività dei poteri del giudice rischia di sminuire l'efficacia sociale della giustizia. Si aggiunga che soltanto con la applicazione analitica delle circostanze aggravanti e diminuenti si riesce ad individualizzare la pena e che il sistema del Progetto favorisce l'individualismo, già notevole, dei nostri giudici.

La Sottocommissione, pertanto, ha formulato il voto che sia ripreso in esame il sistema dell'articolo 73, allo scopo di emendarlo, in modo da evitare gli inconvenienti sopra enunciati.

Art. 76 e 82.

Concorso di reati che importino l'ergastolo ovvero per ciascuno dei quali debba infliggersi la reclusione non inferiore ai ventiquattro anni.

La Sottocommissione, a maggioranza, è stata contraria a che si applichi la pena di morte al colpevole di due delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo (articolo 76), e l'ergastolo al colpevole di più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni (articolo 82). La sostituzione di una pena diversa non è sembrata giustificata.

Art. 86.

Evento diverso da quello voluto dall'agente.

L'articolo 86 disciplina l'ipotesi in cui, fuori dei casi preveduti dall'articolo 85, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagioni un evento (di danno o di pericolo) obiettivamente diverso da quello voluto, a danno della persona a cui l'offesa, cioè la lesione giuridica, era diretta o anche di altra persona.

In tal caso, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, beninteso quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

È sembrato, a taluno dei Commissari, che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto. Sarebbe inconcepibile che rispetto ad unica azione che produca due eventi, l'uno voluto e l'altro non voluto, possano coesistere dolo e colpa. Non devesi tacere che questo sistema è delineato in altri articoli del Progetto; ad esempio, nell'articolo 63, ultimo capoverso e nell'articolo 585; e che il sistema medesimo subisce non poche eccezioni, nella parte speciale, ove spesso si utilizza, in confronto degli eventi non voluti, la figura del reato complesso, mettendo l'evento non voluto a carico dell'agente, a titolo di responsabilità obiettiva.

TITOLO IV. – **Del reo e della persona offesa dal reato.**

Art. 88.

Capacità d'intendere e di volere.

L'attenzione della Sottocommissione fu particolarmente chiamata sulla opportunità di un più sicuro coordinamento fra il capoverso di questo articolo e la prima parte dell'articolo 46. Venne osservato che mentre il capoverso di questo articolo stabilisce essere imputabile colui che ha la capacità di intendere e di volere, la prima parte dell'articolo 46 stabilisce che nessuno può essere punito per una azione od omissione, preveduta dalla legge penale come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà. La differenza fra le due formule non sembrò sufficientemente giustificata dalla diversa posizione sistematica dei due articoli. Poichè erano stati adoperati termini diversi, si sarebbe potuto ritenere che anche le relative nozioni fossero diverse e quindi la capacità di intendere, assunta come elemento fondamentale dell'imputabilità nell'articolo 88, fosse da considerare come alcunchè di diverso rispetto all'elemento della coscienza, richiesto nell'articolo 46 per potersi far luogo, in definitiva, alla punizione del colpevole; onde praticamente sarebbe potuto avvenire che, mediante un'interpretazione senza dubbio erronea, ma non del tutto esclusa dalla diversa dizione dei due testi, l'interprete fosse indotto a considerare come necessari, non più due, ma tre elementi per la punizione del colpevole, cioè la capacità di intendere, la capacità di volere e la coscienza.

Per quanto concerne il secondo elemento dell'imputabilità, vale a dire la capacità di volere, la discussione s'imperniò, sopra tutto, sulla necessità che dal testo dell'articolo in esame risulti espressamente che la volontà deve essere libera, il requisito della libertà del volere essendo da considerare indispensabile agli effetti della imputabilità.

Per questi fondamentali motivi la Sottocommissione, pure ravvisando l'importanza della differenziazione fra gli articoli 88 e 46, esprimeva l'avviso che dal punto di vista pratico convenisse usare nei detti articoli la medesima formula e che in essi la volontà fosse qualificata come libera. Con riferimento a tale deliberazione, la Sottocommissione manifestava successivamente l'avviso che in via di coordinamento fosse da modificare negli stessi sensi anche la formula dell'articolo 91 (vizio totale di mente e quella dell'articolo 92 (vizio parziale di mente).

Art. 90.

Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.

Oggetto di viva discussione, con riferimento all'ipotesi particolare dell'ubbriachezza, fu la prima parte di questo articolo, nella quale si codifica il principio delle *actiones liberae in causa*, stabilendosi non essere necessario che ricorrano, al mo-

mento del fatto, gli ordinari requisiti della imputabilità, quando l'agente medesimo si sia messo, anche solo colposamente, in istato di incapacità di intendere e di volere. L'esattezza giuridica di questo principio venne contestata in pieno, ritenendosi che il principio medesimo scalzasse una delle basi fondamentali di tutto il Progetto, costituita dalla necessità, affermata solennemente nell'articolo 88, che l'agente in tanto può essere punito per un fatto, che la legge prevede come reato, in quanto sia da considerare, al tempo in cui lo ha commesso, come imputabile. Ora non può considerarsi mputabile colui che ha commesso il fatto in istato di ubbriachezza piena, in quanto al momento del fatto non aveva la capacità d'intendere quello che faceva; nè d'altronde è possibile distinguere, a tale effetto, se l'ubbriachezza fu accidentale o colposa. Pertanto la Sottocommissione si dichiarava unanime nel ritenere che, per mantenere integro il sistema del Progetto, non fosse da approvare la prima parte dell'articolo 90.

Al voto formulato in sede di esame del presente articolo, la Sottocommissione si richiamava a proposito delle disposizioni contenute nell'articolo 94 (ubbriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore) e nell'articolo 95 (ubbriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata).

Art. 93.

Stati emotivi o passionali.

Taluni Commissari contestarono l'esattezza della norma contenuta in questo articolo, secondo la quale gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità; ma la Sottocommissione si convinse del suo fondamento scientifico. Soltanto, ad evitare perplessità d'interpretazione, ritenne di dover pregare l'onorevole Ministro di chiarire l'articolo secondo quello che del resto sembrava essere stato il pensiero dei compilatori del Progetto, nel senso cioè che gli stati emotivi o passionali non possono considerarsi come vizio totale o parziale di mente, in quanto gli agenti non sono malati di mente. Essi si trovano in una condizione transitoria, che viene presa in considerazione sia in altre disposizioni di questa stessa parte generale del Progetto per ciò che riguarda la disciplina di taluni motivi, che possono averla determinata, sia nella parte speciale del Progetto stesso, a proposito della previsione di taluni delitti, per i quali i moventi a delinquere costituiscono egualmente elemento preponderante.

Art. 98.

Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Nel riflesso che la cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti rientra nel quadro delle malattie mentali, prevedute in rapporto alla imputabilità negli articoli 91 e 92, la Sottocommissione manifestava l'avviso che le disposizioni dell'articolo in esame fossero da considerare superflue e perciò ne proponeva la soppressione.

Art. 100.

Minore degli anni quattordici.

La maggioranza della Sottocommissione si preoccupava che il limite iniziale dell'età, fissato dal Progetto al quattordicesimo anno compiuto per la imputabilità del minore, fosse troppo elevato. Desunti dalla esperienza giudiziaria dei singoli Commissari, si segnalarono casi di delitti commessi con raffinata malizia da minori degli

anni quattordici; si sostenne che l'intelligenza del fanciullo si sviluppa fra noi anche prima dei quattordici anni; si instituì il confronto tra la capacità in materia penale e quella in materia civile per far risaltare che mentre si ritiene il minore penalmente incapace fino ai quattordici anni compiuti, egli può essere invece ritenuto capace di contrarre matrimonio e divenire padre di famiglia a quattordici anni e la donna a dodici. La Sottocommissione formulava, a maggioranza, il voto che l'accennato limite di quattordici anni fosse notevolmente ridotto.

L'importanza del tema suggerisce tuttavia di ricordare che la minoranza della Commissione aveva sostenuto che le disposizioni in esame fossero senz'altro da approvare, tenuto conto principalmente che le questioni relative alla delinquenza minorile non possono essere risolute col rigore degli ordinari criteri giuridici. La detta minoranza riteneva che per fare opera socialmente utile occorresse invece esaminare tali questioni da un punto di vista che potrebbe dirsi più elevato, perchè comprensivo di tutti gli altri problemi, che con le questioni medesime sono connessi. E perciò opinava che il risparmiare ai minori degli anni quattordici, in ogni caso, l'ingresso nel carcere, sostituendo alla pena il rigore talvolta non meno aspro, ma sempre benevolo per le finalità di prevenzione, di appropriate misure di sicurezza, rispondesse meglio alle esigenze di quella tutela generale della minore età, che è fra i compiti primari del Regime.

Art. 103.

Recidiva facoltativa.

La Sottocommissione considerava che possa dar luogo eventualmente a eccessi di repressione l'ammettere la possibilità che un delitto e una contravvenzione, i quali non siano della stessa indole, concorrano a stabilire l'aggravante della recidiva. Poichè la ragione del maggiore aggravamento di pena, dipendente dalla recidiva, è costituita dalla maggiore pericolosità specifica del delinquente, e questa non ricorrerebbe nella ipotesi ora prospettata, la Sottocommissione formulava il voto che la recidiva fosse ammessa solo quando il delitto e la contravvenzione fossero della stessa indole. Per identità di ragione, il testo dovrebbe essere analogamente modificato nelle previsioni relative al concorso di più contravvenzioni e a quello di un delitto doloso con un delitto colposo.

Art. 106.

Abitualità ritenuta dal giudice.

La Sottocommissione si preoccupava dell'eccessivo potere conferito al giudice dalle disposizioni di questo articolo. Mentre per l'articolo 105 (abitualità presunta dalla legge), perchè il delinquente possa essere dichiarato abituale, occorre che egli abbia commesso, entro un determinato periodo di tempo, almeno quattro delitti, non colposi, i quali siano della stessa indole e complessivamente di una certa gravità, per l'articolo in esame il giusto rigore di codesti indici obiettivi di pericolosità sociale è abbandonato. È sufficiente che il delinquente abbia commesso tre delitti, non colposi; non si richiede più che tali delitti siano della stessa indole nè di una data gravità, almeno nel loro complesso, come pure non si richiede più che i delitti medesimi siano stati commessi entro un dato periodo di tempo, onde, per esempio, un delitto commesso nella prima gioventù può essere tenuto in conto, per l'abitualità, insieme con un delitto, d'indole assolutamente diversa, commesso in età matura.

La Sottocommissione riteneva che l'essersi il legislatore rimesso alla prudente valutazione del giudice, al quale viene dato soltanto il suggerimento di regolarsi se-

condo le indicazioni contenute nel capoverso dell'articolo 137, poteva non costituire un affidamento sufficiente rispetto alla gravità dei provvedimenti, che il giudice è chiamato ad adottare. Per questi motivi si esprimeva l'avviso che dovesse invitarsi l'onorevole Ministro a riesaminare l'articolo 106 sotto il profilo delle osservazioni così riassunte. Ma la Sottocommissione prendeva atto altresì delle particolari considerazioni che avevano indotto il Guardasigilli a formulare l'articolo in questione: taluni Commissari ebbero cura di illustrarne il valore scientifico, sottolineando che precisamente sotto questo aspetto il detto articolo si presentava come fondamentale nel sistema di difesa della società contro la delinquenza d'abitudine, mentre il precedente articolo 105, se obbediva a necessità pratiche, per le quali meritava forse di essere mantenuto, non rispondeva, nella sua arida enunciazione di dati obiettivi di pericolosità, a niun postulato di concezione scientifica, e avrebbe potuto lasciare indifesa la società contro gli assalti della peggiore delinquenza. Non rispondeva a niun postulato di concezione scientifica perchè questa esige che la dichiarazione di abitualità si basi essenzialmente sullo studio e quindi sulla valutazione della personalità del delinquente: avrebbe potuto non costituire garanzia sufficiente per la difesa della società, in quanto deve alla società essere riconosciuto il diritto di difendersi preventivamente contro i più temibili delinquenti, senza aspettare che costoro abbiano commesso quattro delitti. Per questi motivi la Sottocommissione formulava anche l'avviso che qualora l'articolo 106 dovesse essere mantenuto, si esaminasse l'opportunità di eliminare l'articolo 105.

Art. 111.

Tendenza a delinquere.

In ordine alla figura del delinquente per tendenza si manifestarono nella Sottocommissione opinioni diverse. Taluni Commissari, nel presupposto che la tendenza a delinquere null'altro sia che un'incoercibile predisposizione al delitto, sostennero che il delinquente per tendenza doveva in realtà essere considerato come un irresponsabile: a loro avviso, pertanto, le disposizioni del presente articolo, il quale invece ne presuppone la piena imputabilità, dovevano considerarsi come concettualmente e fondamentalmente errate.

Altri Commissari, i quali avevano considerato come un vero progresso legislativo l'introduzione nel Progetto preliminare di questa figura particolare di delinquenza, rispondente a un tipo di criminale, accertato dalla scuola antropologica su basi scientifiche oggi non più contestabili, manifestarono l'avviso che il Progetto definitivo, abbandonando la formula che faceva menzione dell'instintiva tendenza a delinquere, e adottando l'altra, la quale fa consistere la tendenza a delinquere in una particolare predisposizione al delitto dipendente dall'indole malvagia del colpevole, aveva in realtà finito col delineare una figura di delinquente comune, il quale commetta delitti particolarmente brutali. Diveniva pertanto assai difficile, se non addirittura impossibile, riconoscere nel delinquente per tendenza, quale il Progetto definitivo aveva ipotizzato nell'articolo in esame, la figura del delinquente per istintiva tendenza a delinquere, quale il Progetto preliminare aveva fedelmente desunto dall'elaborazione scientifica, che codesta specie di delinquenza aveva subìto per merito della dottrina sopra tutto italiana. Secondo l'avviso di detti Commissari, completamente favorevoli a che la nuova legislazione penale italiana consideri la figura del delinquente per tendenza, si sarebbe dovuto perciò fare ritorno alla formula del Progetto preliminare.

Altri Commissari infine manifestarono la loro perplessità in ordine al mantenimento di questo articolo, non essendo completamente convinti che le previsioni in esso contenute siano da considerare come indispensabili.

In questo contrasto di opinioni la Sottocommissione non ritenne di dover formulare alcun voto concreto, limitandosi a proporre che i risultati della discussione siano segnalati all'attenzione dell'onorevole Ministro.

Art. 114 e 117.

Pena per coloro che concorrono nel reato — Circostanze attenuanti.

Il principio affermato nel presente articolo, a norma del quale la distinzione tra correità e complicità è abolita e ciascuno dei concorrenti soggiace alla pena stabilita per il delitto, al quale ha partecipato, veniva approvato dalla Sottocommissione, la quale si convinse che l'eguaglianza di responsabilità di tutti i concorrenti di fronte al delitto, considerato come il risultato comune delle rispettive attività associate, non significava già che tutti dovessero essere puniti nella stessa misura. La pena per ciascuno di essi, pure partendo dalla medesima base, costituita dalla pena stabilita dalla legge per il delitto al quale hanno partecipato, deve essere commisurata, tenendosi conto sia delle circostanze indicate nell'articolo 137, fra le quali si annoverano la natura, la specie dei mezzi adoperati e in genere le modalità dell'azione, sia delle circostanze personali, sia infine delle circostanze proprie del concorso, attinenti egualmente alla personalità dei singoli concorrenti e prevedute negli articoli 115 e seguenti. Nondimeno, in via di coordinamento del presente articolo con il primo capoverso dell'articolo 117, il quale stabilisce una diminuzione di pena per quello tra i concorrenti, che abbia rivelato minima capacità a delinquere, la Sottocommissione esprimeva il parere che fosse preferibile la dizione dell'articolo 111 del Progetto preliminare, il quale faceva menzione, invece, di chi avesse prestato al fatto una cooperazione di minima importanza. Si sarebbe potuto, in siffatta guisa, conferire al giudice la facoltà di individualizzare anche meglio la pena, attenuandola particolarmente per colui, che essendo concorso nel fatto con un'attività minima, non avrebbe potuto, secondo giustizia, essere punito alla stessa stregua di coloro che ebbero a prestare nel fatto un'attività veramente importante.

Art. 120.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

La Sottocommissione rilevava come fosse da considerare antitetica rispetto al sistema fondamentale del Progetto e anche contraria a giustizia per le conseguenze pratiche di eccessivo e ingiustificato rigore, l'affermazione contenuta in questo articolo, che cioè ciascuno dei partecipanti debba rispondere del reato diverso da quello da lui voluto, anche se più grave, che sia commesso dagli altri partecipi. Si trovò pertanto d'accordo nel proporre che il reato diverso, se non è voluto da uno dei concorrenti, non debba essere posto a suo carico, in forza dei principî stabiliti dal Progetto negli articoli 46 e 47.

Titolo V. - Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.

Art. 137.

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

La Sottocommissione ha ritenuto indispensabile che sia dichiarato espressamente se le enunciazioni contenute nell'articolo 137 siano tassative o meno. Ciò è importante per decidere se il giudice, agli effetti di determinare la gravità del reato e la capacità

a delinquere del colpevole, possa, eventualmente, tener conto di altre circostanze, oltre quelle enunciate nell'articolo 137; ad esempio, di malattie anteriori al reato, della circostanza che il reato sia stato commesso contro persona alla quale il colpevole dovesse gratitudine, di dati antropologici, ecc.

Art. 141.

Carcerazione preventiva.

Sul computo della carcerazione preventiva, alcuni Commissari hanno opinato per la detrazione obbligatoria in ogni caso; altri hanno suggerito un temperamento, nel senso che sia data facoltà al giudice di detrarre tutta o parte della carcerazione preventiva. Occorre tener conto, invero, che mentre la carcerazione che precede la sentenza di primo grado è, quasi sempre, indipendente dalla volontà del colpevole, quella che segue tale sentenza, specie se di Corte di Assise, è, il più delle volte, dovuta alla volontà del colpevole, il quale fa appello o ricorre in Cassazione al solo scopo di far continuare la condizione, per lui favorevole, di imputato.

Art. 152.

Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

La Sottocommissione ha creduto di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sul penultimo capoverso dell'articolo 152, essendo sembrato non umano che, accertata l'infermità psichica e differita, forse per lungo tempo, l'esecuzione della condanna a morte, questa possa essere eseguita a guarigione avvenuta. La pena di morte dovrebbe, in tal caso, essere commutata, per legge, in quella dell'ergastolo.

Art. 153.

Consiglio di patronato e Cassa delle ammende.

L'articolo potrebbe essere trasferito nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.

Titolo VI. – Della estinzione del reato e della pena.

Il Progetto ha adottato l'espressione « *estinzione del reato e della pena* » anzichè quella « *estinzione dell'azione penale e della condanna* » partendo dal concetto che le cause di estinzione investono il diritto di punire dello Stato, la sua pretesa giuridica all'applicazione della legge penale e della pena.

Tali cause, in altri termini, si riferirebbero al rapporto giuridico punitivo nascente dal reato e non già al rapporto giuridico processuale nascente dal promuovimento dell'azione penale.

La Sottocommissione ha ritenuto preferibile la vecchia terminologia, considerando precipuamente, che il reato e la condanna non possono, quali fatti storici, estinguersi. Ciò che si estingue è il diritto di perseguire il reato, di promuovere l'azione penale, di applicare la pena già inflitta. I due rapporti, materiale l'uno, processuale l'altro, non possono scindersi. Nè vale il dire che l'azione penale può essere promossa nonostante le cause estintive; poichè essa, in tal caso, sarà male proposta e dovrà essere dichiarata infondata.

L'osservazione concerne, oltre il Titolo VI, anche articoli di altri Titoli.

Art. 160.

Estinzione del diritto di remissione.

La Sottocommissione ha manifestato il voto che l'articolo 160 sia riesaminato, allo scopo di vedere se, almeno in alcuni casi, per esempio, nei delitti a carattere patrimoniale, possa essere consentito agli eredi della persona offesa il diritto di remissione, tanto più che su di essi, in definitiva, ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese del giudizio, nel caso di assoluzione del querelato.

Art. 161.

Prescrizione.

La Sottocommissione ha osservato che, essendosi ritenuto di conservare l'istituto della prescrizione, esso deve avere una disciplina efficace, nel senso che possa funzionare ai fini sociali per i quali esso è stato mantenuto.

Il Progetto, invero, pone tali e tante limitazioni che in ben pochi casi sarà possibile l'avverarsi di questa causa estintiva.

Più particolarmente, non è stato approvato:

a) che la prescrizione non decorra dopo il decreto di citazione in giudizio;

b) che siano imprescrittibili i delitti punibili con la morte o con l'ergastolo;

c) la lunghezza, eccessiva, dei termini.

Art. 167.

Sospensione condizionale della pena.

Ad avviso della Sottocommissione, sarebbe preferibile, per i minori degli anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto gli anni settanta, elevare il limite della pena a due anni, in modo che alle persone anzidette possa più ampiamente essere conceduta la sospensione condizionale della pena.

Art. 173.

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

La Sottocommissione ha fatto voti perchè il perdono giudiziale sia ammesso, rispetto ai minori degli anni diciotto, per i reati per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai due anni, anzichè ad un anno.

Art. 176.

Estinzione della pena per decorso del tempo.

La Sottocommissione ha formulato il voto che sia esaminato se possano comprendersi nella estinzione della pena per decorso del tempo anche la pena capitale e quella dell'ergastolo, tenuto conto che, dopo un trentennio, anche l'esecuzione di dette pene può non avere più alcuna ragione morale e sociale.

Art. 184.

Riabilitazione.

Alla Sottocommissione è sembrato eccessivo, per chiedere la riabilitazione, il termine di dieci anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata in altro modo estinta.

Titolo VII. – Delle sanzioni civili.

Art. 191.

Restituzioni e risarcimento del danno.

La Sottocommissione fu concorde nell'approvare il principio della risarcibilità dei danni morali, ma in pari tempo fu pure concorde nell'affermare la necessità che nella formulazione della norma relativa, contenuta nel presente articolo, l'onorevole Ministro tenga conto, agli effetti del necessario coordinamento, come del resto ne ha già manifestato il proposito, delle modificazioni che saranno introdotte nel nostro Codice civile dalla riforma in corso di elaborazione. Ciò stante, tenuto presente l'articolo 85 del Codice unico italo-francese sulle obbligazioni, che modificherà interamente il Titolo IV del Libro III del Codice civile, la Sottocommissione deliberava di far voti affinchè l'onorevole Ministro esamini:

a) se non sia il caso di denominare *danni morali* codesta categoria di danni, ai quali l'articolo in esame dà invece la denominazione di *danni non patrimoniali*

b) se non sia da mantenere in vigore la facoltà del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, ancorchè il reato non abbia prodotto danno, e ciò nei casi in cui tale indennità è oggi consentita dall'articolo 38 del Codice penale e dall'articolo 7 del Codice di procedura penale.

A proposito della seconda parte di questo voto, la Sottocommissione osservava che non conveniva rinunciare ai benefici, che per una più efficace riparazione dei danni morali possono risultare dal mantenimento delle disposizioni ora ricordate, le quali nei casi ivi indicati permettono di compensare il danneggiato attraverso le soddisfazioni, che produce il danaro, senza che occorra commisurare rigorosamente il risarcimento all'entità del danno, come invece sembra richiedere il Progetto nell'assimilare il danno non patrimoniale al danno patrimoniale.

Art. 192.

Riparazione del danno mediante la pubblicazione della sentenza di condanna.

La Sottocommissione, pure tenuto presente che la pubblicazione della sentenza è disciplinata anche in altra parte del Progetto, e precisamente nell'articolo 40, come pena accessoria, tuttavia considerava non potersi escludere che essa possa funzionare efficacemente per evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente certo, ciò che rientrava senza dubbio nei confini di quella tutela che il legislatore penale deve agli interessi patrimoniali della vittima del reato, e pertanto deliberava di far voti che l'articolo in esame sia nei detti sensi modificato, sopprimendosi in fine le parole « *non patrimoniale* ».

Art. 193.

Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale.

In relazione alla norma stabilita nella prima parte del presente articolo, doversi cioè considerare come indivisibile non soltanto l'obbligo alle restituzioni, ma anche quello alla pubblicazione della sentenza, la Sottocommissione considerava che non vi è in realtà alcuna ragione che possa dirsi così prevalente da far derogare al principio stabilito nel Codice civile, secondo il quale l'obbligo al risarcimento del danno è solidale, e non indivisibile. E poichè l'obbligo alla pubblicazione delle sentenze non è che una forma di risarcimento del danno, e sembra giusto che secondo le regole ordinarie del Codice civile l'obbligazione di pagare le spese sia sopportata per quota dagli eredi del condannato, così la Sottocommissione deliberava di far voti affinchè nella prima parte dell'articolo in esame non si faccia menzione della pubblicazione della sentenza.

Art. 195.

Ipoteca legale; sequestro.

In ordine alla prima parte del presente articolo, il quale stabilisce quali crediti siano garentiti dall'ipoteca legale che lo Stato ha diritto di inscrivere sui beni dell'imputato, la Sottocommissione ebbe ad osservare, innanzi tutto, che non esattamente il Progetto continuava ad attribuire unicamente allo Stato la titolarità di detta ipoteca, dal momento che questa doveva garentire anche crediti altrui, come quelli indicati sotto il n. 4 (crediti degli istituti sanitari per la cura e gli alimenti alla persona offesa), sotto il n. 5 (credito della parte lesa per risarcimento del danno), sotto il n. 6 (crediti del difensore dell'imputato per spese e onorari). Tale osservazione avrebbe acquistato anche maggiore rilievo, se nel Codice di procedura penale si fosse continuato ad attribuire, ad esempio, alla parte civile il diritto di chiedere l'inscrizione dell'ipoteca indipendentemente da ogni iniziativa del pubblico ministero. E pertanto la Sottocommissione formulava il voto che in questa prima parte dell'articolo in esame non si indicasse che l'ipoteca legale appartiene allo Stato.

Sempre in via di esame generale del presente articolo, la Sottocommissione proponeva altresì che, ad evitare non utili ripetizioni, si studiasse il modo di fondere l'articolo stesso con l'articolo 197, nel quale al solo scopo di indicare l'ordine, nel quale sono soddisfatti i crediti sul prezzo degli immobili ipotecari o dei mobili sequestrati, vengono riprodotte tutte le indicazioni, relative ai crediti stessi, contenute nel presente articolo. Sarebbe all'uopo sufficiente che l'articolo in esame enunciasse i crediti, garentiti dall'ipoteca legale, nell'ordine, in cui essi dovranno poi essere soddisfatti, e una disposizione finale stabilisse che i crediti sono soddisfatti precisamente nell'ordine in cui essi sono elencati nella disposizione precedente.

Per quanto concerne particolarmente i crediti indicati sotto i numeri 5 (somme dovute a titolo di risarcimento del danno) e 6 (spese e onorari del difensore), la Sottocommissione proponeva che essi venissero collocati nello stesso grado, sembrando meritevoli di eguale considerazione da parte del legislatore; chè anzi si sarebbe potuto osservare che mentre per la parte lesa il chiedere il risarcimento del danno è facoltativo, la difesa dell'imputato è invece obbligatoria.

Infine, per quel che concerne il secondo capoverso del presente articolo, che disciplina il sequestro assicurativo in materia penale, la Sottocommissione esprimeva il voto che esso venisse redatto in forma più chiara, affinchè ne risultasse meglio, bene inteso se tale fu il pensiero del legislatore, che non si possa addivenire al sequestro

dei beni mobili dell'imputato se non quando non sia possibile inscrivere ipoteca sui beni immobili di lui o l'ipoteca inscritta risulti insufficiente.

Resta poi sempre da coordinare l'ordine dei privilegi stabiliti nell'articolo 197 con quelli disciplinati dal Codice civile.

Art. 198–200.

Atti a titolo gratuito o a titolo oneroso compiuti dal colpevole prima o dopo il reato.

Su questo gruppo di articoli, i quali introducono profonde innovazioni in ordine alla disciplina dell'azione Pauliana, qual'è dettata nel Codice civile, prima fra tutte la possibilità che sussista la detta azione anche quando l'atto in frode sia compiuto prima del sorgere dell'obbligazione, in pregiudizio della quale è diretto, la Sottocommissione formulava un voto di massima, che risponde alle stesse esigenze di unità nella legislazione, per le quali aveva già formulato altro voto di massima nell'iniziare l'esame delle disposizioni contenute nel presente Capo: che cioè il legislatore penale, per quanto ha tratto a materie attinenti al diritto civile, si limitasse a dettare le norme che ravvisi strettamente indispensabili al raggiungimento di quei compiti di tutela penale, la cui attuazione è di sua competenza. E pertanto esprimeva l'avviso che la materia contemplata in questo gruppo di articoli, essendo strettamente civilistica, fosse riservata al Codice civile, il quale potrebbe tenere conto, disciplinando l'azione Pauliana, delle particolari esigenze delle obbligazioni nascenti da reato.

Art. 202–203.

Obbligazione civile per le ammende inflitte a persone dipendenti e obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende.

In ordine al primo di detti articoli, il quale stabilisce a carico della persona preposta l'obbligazione di carattere civile o a contenuto fideiussorio di pagare l'importo dell'ammenda nel caso di contravvenzione commessa dal dipendente a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, e ciò quando il dipendente non sia solvibile, la Sottocommissione osservava che mentre era manifesto il fondamento giuridico della norma contenuta per l'analoga previsione nell'articolo 60 del vigente Codice penale, non altrettanto avrebbe potuto dirsi delle disposizioni in esame. Queste contengono infatti un'evidente deroga al principio fondamentale che *peccata sua tenent auctores*, giacchè, data l'insolvibilità del condannato, è un terzo che paga per lui. Se mai, sarebbe stato più logico stabilire una responsabilità solidale a carico della persona preposta e del dipendente per modo che lo Stato possa rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, concependo la responsabilità della persona preposta come una responsabilità derivante dalla mancanza di vigilanza o dal principio di rappresentanza.

In ordine al secondo dei detti articoli, che stabilisce un'obbligazione, a contenuto presso a poco eguale, a carico delle persone giuridiche relativamente al pagamento delle ammende dovute da chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o che sia con esse in rapporto di dipendenza, la Sottocommissione formulava gli stessi rilievi. Manifestava inoltre la preoccupazione che detto articolo potesse far supporre all'interprete che in esso si contenga il regolamento generale della responsabilità degli Enti pubblici, esclusi lo Stato, le Provincie e i Comuni, per gli atti illeciti compiuti dai rappresentanti o dai dipendenti con violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, mentre codesta responsabilità non può intendersi limitata

nè ai soli reati contravvenzionali nè ai casi previsti nell'articolo in esame. Nemmeno risultava giustificata l'eccezione stabilita a favore dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, giacchè la maggiore importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità fondamentale del principio.

Per questi motivi la Sottocommissione esprimeva l'avviso che i detti due articoli non figurassero nel Codice, ma che, ove si ritenesse necessario mantenerli, fossero formulati in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale per il rappresentante e l'ente, e per il dipendente e la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

TITOLO VIII. - Delle misure amministrative di sicurezza.

Art. 205.

Sottoposizione a misure di sicurezza; disposizione espressa di legge.

L'articolo 205 sancisce, per le misure di sicurezza, il cosiddetto *principio di legalità*, nel senso che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Sarebbe desiderabile una ulteriore specificazione, dicendosi: «*e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti per ciascuna misura di sicurezza*».

La proposta è connessa all'altra, della quale sarà detto in seguito, di una maggiore determinazione dei casi in cui il Progetto dà facoltà al giudice di sostituire una misura ad altra, senza specificarla (esempio art. 211, ultimo capoverso).

Art. 206.

Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza.

Il principio che se la legge del tempo in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza sia diversa da quella del tempo in cui sono state ordinate, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione, è, fondamentalmente, giusto. Tuttavia può darsi che la legge del tempo dell'esecuzione stabilisca una misura più aspra, ovvero un modo di esecuzione più aspro. In tali ipotesi sembrerebbe equo che fosse stabilito un nuovo esame della pericolosità, per accertare se e quale misura sia da applicare.

Art. 211.

Provvedimento del giudice.

Conseguentemente alla proposta fatta circa l'articolo 205, la Sottocommissione ha ritenuto che l'ultimo capoverso dell'articolo 211 debba essere maggiormente precisato. La facoltà, data al giudice, di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva (intendi: personale), avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena, è, in verità, troppo ampia. Se si tratta di infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, provvede l'articolo 152; e, se ricorra l'ipotesi di persona giudicata per più fatti, l'articolo 215. Ne risulta che la norma concerne esclusivamente la facoltà, per il giudice, di sostituire alla libertà vigilata, al divieto di soggiorno od a quello di frequentare osterie (articolo 221) l'assegnazione a una colonia agricola ovvero il ricovero in un riformatorio giudiziario. Ora, si ripete, tale facoltà, da esercitarsi in base agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione

della pena, i quali accertamenti dovrebbero necessariamente fondarsi sulla condotta in carcere del condannato, è sembrata troppo indeterminata e generica, e tale da poter dar luogo ad abusi, sia pure involontari. Pare perciò necessaria, come premettevasi, una maggiore precisazione.

Art. 213.

Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali.

Il principio che le misure di sicurezza personali sono applicate a tempo indeterminato, e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità, discende direttamente dalla natura medesima delle misure di sicurezza personali. Esso è, tuttavia, espresso, per dir così, troppo crudamente e può destare, come ha destato, preoccupazioni, ove non si tenga conto di tutto il sistema del Progetto, che è il seguente. Ciascuna misura di sicurezza ha un periodo minimo di durata, durante il quale non può essere revocata. Decorso il periodo minimo, il giudice procede al riesame della pericolosità. Se questa è cessata, la misura è revocata; se perdura, è fissato un nuovo termine, per un ulteriore esame. Durante questo secondo termine, e, eventualmente, durante i successivi, il giudice può procedere a nuovi accertamenti, quando abbia ragione di ritenere cessata la pericolosità.

Ciò premesso, parrebbe opportuno che l'articolo 213 fosse così compilato:

« Le misure di sicurezza non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

« Di regola la revoca non può essere ordinata, se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, salvo che si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

Il sistema del Progetto, per tal modo, rimarrebbe integro, salva l'eccezione anzidetta, la quale darebbe modo di non eseguire il ricovero in una casa di cura e di custodia e in un riformatorio giudiziario nell'ipotesi di pena superiore ad un anno, quando durante l'esecuzione della pena potesse inequivocabilmente accertarsi che è cessata la pericolosità. Tale eccezione potrebbe, eventualmente, comprendere anche il caso in cui il condannato, per malattia o vecchiaia, cessi di essere pericoloso.

Art. 216.

Effetti della estinzione del reato e della pena.

La Sottocommissione ha proposto di eliminare, nell'ultimo capoverso, le parole «*l'assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero* ». In altri termini, ha ritenuto, che in caso di indulto o di grazia, al condannato alla pena di morte o dell'ergastolo sia sufficiente applicare la libertà vigilata. L'assegnazione ad una colonia agricola verrebbe a frustrare, in un certo senso, il provvedimento di indulto o di grazia.

Art. 221.

Misure di sicurezza personali: specie.

Secondo il Progetto, quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone la libertà vigilata, e, se si tratti di condannato per delitto, può disporre l'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Ad avviso della Sottocommissione sarebbe desiderabile un temperamento, nel senso di dare facoltà al giudice di applicare anche la cauzione di buona condotta.

Art. 222.

Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La Sottocommissione, con riferimento al voto formulato a riguardo dell'articolo 211 ultimo capoverso, ha ritenuto che possa essere soppresso il numero 3 dell'articolo 222. Invero, le ipotesi nelle quali la colonia agricola può essere sostituita a misura di sicurezza non detentiva dovrebbero essere specificate nell'articolo 211, sicchè esse potrebbero intendersi genericamente comprese nel numero 4, che si riferisce, appunto, ai casi nei quali la legge espressamente stabilisce l'assegnazione a una colonia agricola. È stato rilevato, ad ogni modo, che mancherebbe un preciso coordinamento tra l'articolo 211 ultimo capoverso e l'articolo 222 n. 3, nel senso che parrebbe che n ogni caso di sostituzione di una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, a termini dell'articolo 211, si debba andare in colonia agricola; il che, come risulta dalla stessa relazione ministeriale, non è: basti ricordare che il minore, perchè tale, non può essere mai assegnato ad una colonia agricola.

Art. 228.

Ricovero in un manicomio giudiziario.

La Sottocommissione ha trovato eccessiva la durata minima del ricovero, di due e di dieci anni, stabilita, rispettivamente, nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo. Pur tenendosi fermo il concetto di pericolosità presunta, potrebbe stabilirsi una durata minima inferiore, di guisa che il riesame della pericolosità possa avvenire a breve scadenza, evitando così di tenere nel manicomio chi sia guarito o non sia più pericoloso.

È stato osservato, altresì, che mancherebbe un esatto coordinamento con l'articolo 225. Ed invero, mentre per l'articolo 225 i condannati, anche a lievi pene, debbono, di regola, essere ricoverati, nella casa di cura e di custodia, sia pure in seguito ad accertamento della pericolosità, per l'articolo 228, invece, i prosciolti per lievi reati non sono inviati al manicomio giudiziario. Vero è che la relazione ministeriale spiega che costoro possono essere inviati nei manicomi comuni, ma l'articolo 228 non contiene nessuno accenno a tale concetto, che dovrebbe, in ogni modo, risultare in modo espresso.

Dal punto di vista della forma infine, sembrerebbe doversi modificare l'ultimo capoverso, in quanto i minori degli anni quattordici, a rigore, non possono trovarsi nella condizione di prosciolti per infermità psichica, ecc., essendo non imputabili per ragione dell'età.

Art. 230.

Minore non imputabile.

È stato proposto un temperamento, nel senso di dire, nel primo capoverso: «*non inferiore nel minimo a cinque anni*», anzichè a tre anni. Si verrebbero, così, a limitare notevolmente le ipotesi di pericolosità presunta.

Roma, 6 marzo 1930 – Anno VIII.

Il Presidente della 1ª Sottocommissione

D'AMELIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

RELAZIONE RIASSUNTIVA DEI LAVORI DELLA 2ª SOTTOCOMMISSIONE

La seconda Sottocommissione ha portato il suo esame sui primi sei titoli del Libro II del Progetto, che tratta dei delitti in ispecie, ed ha formulato alcune proposte e rilievi che qui, insieme con la discussione, si riassumono, sorvolando sugli articoli che non dettero luogo ad obbiezioni.

TITOLO I. – Dei delitti contro la personalità dello Stato.

La denominazione del titolo I del libro II, a differenza di quella del Codice vigente (« Dei delitti contro la sicurezza dello Stato »), risponde appieno non solo al contenuto del titolo stesso, ma sovrattutto alla instaurata più estesa e prevalente autorità dello Stato.

Tale maggiore autorità statale esige che, oltre alla sua sicurezza vera e propria, vada bensì tutelato tutto quell'insieme d'interessi politici, che, come bellamente si esprime la Relazione Ministeriale, « vanno dalla saldezza e dalla prosperità economica « al migliore assetto sociale del Paese, e perfino al diritto di consolidare quel maggiore « prestigio politico, che allo Stato possa competere in un determinato momento sto- « rico ».

Ferma restando la concezione unitaria della personalità dello Stato, siffatta personalità viene considerata vuoi sotto l'aspetto esterno, ossia personalità di diritto internazionale, vuoi sotto quello interno, ovvero personalità di diritto interno.

Dalla quale concezione promanano i due primi Capi del Titolo Primo, che s'intitolano l'uno « Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato » e l'altro, cioè il II « Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ».

Seguono quindi le svariate disposizioni contenute nei singoli articoli, ai quali sono lodevolmente premessi i relativi argomenti di cui ognun di essi si occupa; il che, oltre a prospettare in modo chiaro e conciso il tema che ogni sanzione punitiva contempla, ne rende più agevole e facile la ricerca.

Art. 248.

Attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.

La Sottocommissione ha rivolto il proprio accurato esame ai singoli articoli, a partire dal 248, che è del tutto conforme all'articolo 246 del Progetto preliminare, e che può dirsi corrisponda in certo qual modo nella sostanza all'articolo 104

del Codice vigente. Riguarda gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, attentati che tendono evidentemente a minarne l'esistenza, quali indubbiamente sarebbero i fatti, previsti nel primo comma, diretti a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato nazionale; i fatti, di cui all'alinea, diretti a disciogliere l'unità, o a distaccare dalla Madre Patria una colonia o altro territorio soggetto, anche temporaneamente alla sovranità dello Stato medesimo.

Data la manifesta gravità e la speciale importanza dei suesposti attentati, la loro repressione adeguata doveva necessariamente consistere nella pena capitale.

Art. 249.

Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

Ipotesi di eguale, se non maggiore gravità, e ch'è lecito confidare non abbia di essa, in qualsiasi contingenza, ad infamarsi verun figlio d'Italia nostra, è quella di cui al successivo articolo 249, vale a dire del cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. Confidenza e speranza che promanano dai fulgidi esempi rappresentati nella grande guerra, ed in periodi storici anteriori, da eroici cittadini italiani, soggetti alla dominazione straniera, che, se imbrandirono le armi, lo fecero per accorrere con patriottico slancio ed ardimento in difesa della Madre Patria.

L'anzidetto articolo, adunque, che corrisponde all'articolo 105 del Codice vigente ed al 247 del Progetto preliminare, considera dapprima l'ipotesi del cittadino che porta le armi contro lo Stato, e poscia l'altra ipotesi, non preveduta dal Codice vigente, del cittadino che presta servizio nell'esercito di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano.

Sta bene che comunque il cittadino, o porti le armi contro la Patria, personificata dallo Stato, ovvero partecipi ad una guerra contro il medesimo, meriti la comminata pena dell'ergastolo.

Come parimenti vuol'essere approvata l'altra innovazione, rispetto al Codice vigente, cioè quella che, riferendosi alle due ipotesi dianzi accennate, stabilisce la pena dell'estremo supplizio pel colpevole che rivesta un comando superiore, o una funzione direttiva.

Ben a ragione poi, nel primo capoverso, si applicano le stesse pene, anche quando il colpevole aveva perduto, al tempo del commesso delitto, la cittadinanza italiana. Sia stata volontaria o involontaria tale perdita, ciò non menoma la sua responsabilità giuridica e morale, avuto riguardo all'obbligo sacro e naturale, nell'un caso e nell'altro, di non portare le armi contro la Patria d'origine.

Un'eccezione nondimeno si è dovuta imporre nel secondo capoverso, e che ha consigliato di statuire l'impunità per l'evento, raro a verificarsi, di colui che, trovandosi al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto di cui al primo comma del su mentovato articolo, per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Art. 250.

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

L'articolo 250 è quasi conforme all'articolo 248 del Progetto preliminare. L'uno si esprime più esattamente col dire *se la guerra segua*, l'altro col prevedere *se la guerra sia dichiarata.*

Esso corrisponde pure all'articolo 106 del Codice vigente.

Tanto l'articolo 250 quanto il seguente 251, provvedono entrambi alla tutela che alla personalità dello Stato vuol'essere assicurata contro il pericolo d'una guerra da chiunque sia posta in atto.

Le intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, di cui tratta l'art. 250, hanno la delittuosa finalità che lo Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità, ovvero commetta altri fatti diretti allo stesso scopo; perlochè vanno severamente represse, onde non tornino di grave nocumento allo Stato italiano, della cui esistenza in pericolo il legislatore si è a ragione preoccupato.

Nessuna distinzione si è pertanto ammessa, e ciò in conformità del Codice vigente e di simili disposizioni di Progetti stranieri. Si tratti, adunque, di straniero, ovunque residente, ossia di cittadino, sia pure residente all'estero, il fatto è sempre punibile. Nel capoverso viene giustamente comminata la pena di morte, ove la guerra segua, e quella dell'ergastolo se le ostilità si verifichino.

Art. 251.

Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

L'articolo 251 è conforme all'articolo 249 del Progetto preliminare, ma si differenzia alquanto dal Codice vigente, articolo 113.

Fra gli atti ostili vanno anzitutto annoverati, quale caso tipico, gli arruolamenti, semprechè non sieno assistiti dall'autorizzazione del Governo. Tanto questi atti, quanto altri, egualmente dapprima non autorizzati, e che sono lasciati dal legislatore all'illuminato criterio del giudice, semprechè sieno compiuti in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, costituiscono un delitto a cui va commisurata la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Il capoverso ipotizza intenti e conseguenze meno gravi, e sancisce quindi pene minori. Così se gli atti ostili sieno tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena va da due a otto anni.

Se invece seguano conseguenze più rilevanti e dannose, quali la rottura delle relazioni diplomatiche, o se le rappresaglie, o le ritorsioni si verifichino, la pena naturalmente andava aggravata ed è quella della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 252.

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

L'articolo 252 è conforme all'art. 249 del Progetto preliminare.

Questa disposizione, al pari delle successive contenute nell'articolo 253 (la corruzione, cioè, del cittadino da parte dello straniero), e che non trovano riscontro nel Codice vigente, tende evidentemente a salvaguardare, come sagacemente avverte la Relazione ministeriale, in ogni tempo l'autonomia della nostra vita pubblica, interna o esterna, da qualsiasi illegittima ingerenza dello straniero.

Dalla Sottocommissione però, si è posto in rilievo che l'espressione « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra..... » si ravvisa troppo restrittiva. Può dubitarsi invero che, per avere applicazione l'articolo 252, occorra dimostrare che l'indiziato abbia, per la carica ricoperta o per altre ragioni, autorità tale da poter impegnare lo Stato.

È pur vero che la Relazione su mentovata (vol. V, pag. 18) spiega che scopo delle intelligenze deve essere l'impegno, da parte del colpevole, di influire sul Governo

o sull'opinione pubblica, nell'intento di far pressioni sul Governo; è parimenti vero che il testo della legge non richiede che gli atti diretti ad impegnare sieno compiuti o, comunque, sieno idonei ad impegnare lo Stato; che anzi, dal capoverso dello stesso articolo si desume che le intelligenze possono avere per oggetto una propaganda a mezzo della stampa, la quale può anche non essere fatta, senza che, per questo, il delitto venga meno; ma, a taluno dei Commissari, è parso che sarebbe opportuno adottare la seguente dizione: « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per influire o per « compiere atti diretti ad influire sul Governo italiano, affinchè dichiari o mantenga « la neutralità, ovvero affinchè dichiari la guerra, è punito.... ».

Diguisachè alla espressione *impegnare*, sarebbe da sostituire l'altra *influire*, più larga e comprensiva.

Art. 256.

Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

L'articolo 256 rappresenta una delle figure del favoreggiamento indiretto, appunto perchè ipotizza il fatto di chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative.

Il che non trova rispondenza nel Codice vigente, ma bensì in molti Progetti stranieri più recenti.

Era stato, a tale riguardo, proposto di dire invece: « *Chiunque in tempo di guerra partecipa a prestiti o versamenti a favore del nemico* » anzichè « *a favore dello Stato nemico* », e ciò per comprendere esplicitamente i prestiti fatti a Enti, Società, ecc. dello Stato nemico.

La Sottocommissione ha, tuttavia, approvato il testo del Progetto, considerando che l'espressione « *a favore del nemico* » comprenderebbe – il che sarebbe eccessivo – anche i versamenti a favore dei privati e che, d'altra parte, i prestiti e i versamenti larvati, ossia apparentemente diretti a favore di privati, Enti, Società, ecc. ma effettivamente a favore dello Stato nemico, darebbero certamente vita a questo delitto.

Propone però d'inserire subito dopo l'articolo 256, l'altro 259, il commercio col nemico, di cui questo si occupa, essendo anch'esso una forma di favoreggiamento economico.

Dovranno pertanto seguire alle due succennate disposizioni connesse, gli articoli 257 e 258, l'uno versando in tema di inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra e l'altro riguardando frode in forniture in tempo di guerra.

Art. 260.

Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Va rilevato altresì che, avendo avuto il legislatore la dovuta cura e protezione d'ogni opera militare che si attiene alla difesa ed all'efficienza bellica, sia stato indotto ad aggiungere nel Progetto definitivo (art. 260) il capoverso che provvede all'applicazione della pena di morte nelle due più gravi e dannose ipotesi seguenti: 1° se il fatto della distruzione o sabotaggio di opere militari, all'uopo specificate, venga commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2° se il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Data sì triste finalità, nonchè il danno conseguenziale, non si può non concludere che la pena capitale non solo si ravvisa adeguata a tanto maleficio, ma riesce nel contempo esemplare e severo monito verso i male intenzionati che intendessero perpetrarlo.

Art. 263.

Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

L'articolo 263 punisce chiunque, senza lo scopo di spionaggio, si procura notizie, che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete. Meno gravemente è punito il procurarsi, sempre senza scopo di spionaggio, notizie, delle quali l'autorità competente abbia vietata la divulgazione.

Or la prima di queste formule è stato oggetto di critiche, specialmente per ciò che concerne le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato. Si è, all'uopo, osservato che si può incorrere in questo delitto assai facilmente, perchè è necessario soltanto il dolo generico di procurarsi la notizia, senza fine di spionaggio, o di rivelarla, e perchè il privato non può sapere se la notizia è destinata a rimanere segreta.

A ciò si è risposto che si è inteso tutelare efficacemente non soltanto i segreti politici e militari, i quali attengono alla sicurezza e alla esistenza dello Stato, ma anche quei segreti che non possono essere ridotti nei modesti confini di un segreto amministrativo o di ufficio; ad esempio operazioni finanziarie, le quali sieno oggetto di segrete trattative.

La dolosa conoscenza di siffatti segreti, a prescindere dalla difficoltà della prova dello scopo di spionaggio o di altri scopi, costituirebbe già una situazione di così grave pericolo, per lo Stato, da legittimare la repressione penale. Gli è per tale considerazione che la formulazione prescelta sia emersa necessariamente generica, poichè indubbiamente si riferisce ai segreti di Stato, concernenti, cioè, la sicurezza o l'interesse politico dello Stato.

La Sottocommissione ha ritenuto nondimeno opportuno che la questione sia esaminata in seduta plenaria, posto mente che essa involge un apprezzamento di carattere politico.

Rilevo inoltre che la formula della quale si tratta viene ripetuta altresì negli articoli 264, – spionaggio – e 268 – rivelazione di segreti di Stato.

Art. 264.

Spionaggio politico o militare.

L'articolo 264 punisce lo spionaggio politico o militare con sanzione giustamente severa.

Il capoverso rende poi applicabile la pena di morte: 1° se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano; 2° se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

A taluno dei Commissari è sembrata però troppo grave la pena di morte, per lo spionaggio che abbia *compromessa* la preparazione o la efficienza bellica dello Stato in tempo di pace, di cui al surriferito n. 2. Si vorrebbe in sostanza, distinguere fra tempo di pace e tempo di guerra.

È parso altresì troppo indeterminata l'espressione *se il fatto abbia compromesso*, che ricorre anche in altri articoli, e che non tornerebbe difficile meglio determinare.

Art. 269.

Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

In ordine all'articolo 269 ha formato oggetto di discussione l'ultimo capoverso, nel quale si prevede la rivelazione, a scopo di spionaggio, di notizie che non sieno tra quelle che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione. Tale rivelazione è punita, a condizione, tuttavia, che dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari. Identica configurazione delittuosa trovasi nell'ultimo capoverso dell'articolo 265, rispetto all'ipotesi del procacciamento di notizie di tal fatta, a scopo di spionaggio, politico o militare.

La vostra Sottocommissione si è reso conto che, in sostanza, si tende alla punizione di coloro che, agendo a scopo di spionaggio, si procurano o rivelano notizie non segrete o delle quali non sia stata vietata la divulgazione, sempre che il procacciamento o la rivelazione di tali notizie contenga in sè un nocumento potenziale.

Taluno dei Commissari ha, anzi, approvato senz'altro le due diposizioni, in vista della necessità di una efficace e rigorosa tutela in questa materia. Ad altri, invece, è sembrato difficile, se non impossibile, che possa derivare nocumento dal procurarsi o dal rivelare notizie che sono alla portata di tutti e per le quali non esiste neppure un divieto di divulgazione, e che, in ogni caso, si dovrebbe richiedere un nocumento effettivo e non soltanto potenziale, poichè il nocumento potenziale è suscettivo di arbitrari apprezzamenti.

Si è osservato, ancora, che lo spionaggio contiene in sè, implicitamente, il concetto che chi se ne rende autore operi su notizie segrete o quanto meno, per la loro indole, non divulgabili; diguisachè, con la enunciata disposizione in esame, si verrebbe a punire la sola intenzione criminosa, dato che manca l'obiettività del delitto.

Art. 272.

Disfattismo politico o militare.

Questa disposizione, affatto nuova nel Codice, rispecchia la dolorosa possibilità che, in avvenire, si possa eventualmente rinnovare l'azione antipatriottica e nefasta che, pur troppo, si svolse e fu deplorata durante la grande guerra, che, com'è risaputo, non rimase circoscritta a lotta di eserciti in campo aperto, ma trascese, a causa delle sua durata ed estensione, perfino a lotta di popoli.

Taluno dei Commissari ha proposto la pena di morte, se il colpevole abbia agito in seguito ad intelligenze con il nemico, distinguendosi così lo straniero non nemico, dallo straniero nemico dello Stato italiano.

Art. 273.

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Nei riflessi dell'articolo 273 taluno dei Commissari ha proposto di prevedere l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi, anche quando non sia fatta pubblicamente. Cosicchè la pubblicità dovrebbe costituire una aggravante.

Al contrario si è osservato però che l'istigazione in privato non pare riassuma in sè i caratteri del disfattismo militare, che si è inteso punire con l'articolo anzidetto,

delitto, si noti, contro la personalità dello Stato. Varranno, per essa, le norme dettate nell'articolo 119, o quelle sul concorso di più persone nello stesso reato, in quanto il fatto istigato costituisca esso stesso un reato.

Art. 274.

Disfattismo economico.

Per l'articolo 274 si fa valere osservazione identica a quella fatta a proposito della distinzione tra straniero e nemico, in ordine all'articolo 272.

Art. 280 e 281.

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Illecita partecipazione alle medesime.

Taluno dei Commissari vorrebbe distinguere tra associazioni internazionali che abbiano scopi culturali e scientifici, da quelle aventi scopi diversi.

Si è, in contrario, osservato che, una volta ammessa l'autorizzazione del Governo, questa deve riguardare ogni specie di associazioni, per evitare facili evasioni, nel caso che gli scopi culturali e scientifici sieno soltanto larvati.

Art. 282.

Accettazione di onorificenze od utilità da uno Stato nemico.

Per quanto riflette l'articolo 282, si è posto in rilievo che la pena della multa da lire mille a diecimila sia troppo lieve. È pur vero che vi sia, fra il minimo ed il massimo della multa, grande latitudine, ma dovrebbe essere consentita l'applicazione della reclusione, almeno nei casi più gravi e con conseguenze pericolose.

Art. 283 e seg.

Attentati contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario, ecc.

La Sottocommissione ha quindi rivolto il proprio esame alle disposizioni contenute nel Capo II, che trattano « Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ».

Il complesso delle suaccennate disposizioni tende ad assicurare l'occorrente protezione penale, tanto alla costituzione, quanto al generale funzionamento dello Stato. Donde ne promanano quelle che assicurano la tutela della Sacra Persona del Capo dello Stato, il quale ne ha l'altissima e degna rappresentanza. Indi la conseguente necessaria tutela di tutta la Real Famiglia, cioè della Regina, del Principe Ereditario, del Reggente e dei Principi Reali.

Immediatamente dopo si attua la non meno necessaria tutela del Capo del Governo, che di questo ha l'alta rappresentanza e direzione, assunto oggi ad importanza e dignità di istituzione costituzionale.

Segue la protezione vuoi dagli attentati, vuoi dal vilipendio degli ordinamenti costituzionali dello Stato.

Viene infine garentito il prestigio politico del Paese contro ogni vilipendio che, in Italia od all'estero, venisse diretto contro la Nazione, o contro la Bandiera Nazionale, od altro degli emblemi dello Stato.

Le gravi sanzioni penali che sono all'uopo comminate, rispondono all'entità dei gravissimi delitti che vanno esemplarmente repressi e puniti.

Cosicchè ogni attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Re o del Reggente, questo che pro tempore è il detentore della potestà Sovrana, va punito con la pena capitale.

La stessa pena è sancita per simili attentati diretti contro la vita, la incolumità della Regina o del Principe Ereditario.

L'attentato alla vita delle altre persone della Famiglia Reale va punito con la reclusione non inferiore a venti anni, che non è inferiore a dieci anni nei casi di attentato alla loro incolumità o alla libertà personale. Però, se dal fatto delittuoso derivi la morte, si applica la pena capitale; invece l'ergastolo negli altri casi.

Oltre all'avere così voluto il legislatore tutelare i beni fisici, nelle successive disposizioni ha inteso tutelare, parimenti con penalità corrispondenti, i beni morali. Del pari ha poscia provveduto egualmente alla repressione di quanto si attiene alla lesa prerogativa della irresponsabilità del Re.

Art. 286.

Attentato contro il Capo del Governo.

Immediate a quelle del Capo dello Stato e della Real Famiglia, vengono disciplinate la tutela e la protezione penale a favore del Capo del Governo.

Il concetto fondamentale che ha inspirato le relative disposizioni si è quello che il Capo del Governo vuol'essere considerato come un organo costituzionale dello Stato, avente attribuzioni e prerogative proprie, individuali, distinte da quelle degli altri membri del Governo. Per questi ultimi si è provveduto con l'articolo 294 alla tutela stabilita a favore di tutti i singoli organi costituzionali dello Stato.

Donde ne consegue che chiunque attenti alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo, va punito con la morte, mentre la pena della reclusione è da uno a dodici anni a carico di chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo, ovvero, fuori dei casi preveduti nel precedente articolo 286, attenta alla libertà del Capo del Governo. Questa, adunque, non vuole essere confusa con l'attentato alla libertà personale.

Art. 296.

Vilipendio alla Nazione italiana.

Nè alla serie di siffatte ricordate disposizioni, del Capo II, nè a quelle successive, che contemplano l'attentato contro la costituzione dello Stato, la insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la partecipazione a tale insurrezione, la guerra civile, la usurpazione di potere politico o di comando militare, armamenti o arruolamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero, attentato contro gli organi costituzionali, vilipendio alle istituzioni costituzionali, si è in seno della vostra Sottocommissione mossa alcuna contraria obiezione, sicchè non è il caso di svolgerne qui le singole giustificazioni che vengono prospettate nella Relazione ministeriale.

Si è nondimeno avvertito, esaminandosi l'articolo 296, che il vilipendio della Nazione Italiana non dovrebbe essere punito meno del vilipendio al Parlamento (articolo 295). Per quest'ultimo la pena spazia da uno a sei anni, mentre pel primo va da uno a tre anni di reclusione.

Art. 311.

Assistenza a partecipi di cospirazione e di bande armate.

È sembrato inoltre che la nozione di *prossimi congiunti*, mentovata nell'articolo 311, sia troppo ampia, e che, ad ogni modo, la non punibilità dovrebbe essere limitata, nell'ambito della famiglia, agli ascendenti e ai discendenti e non andar sino agli affini ed agli zii e i nipoti.

Art. 316.

Pene accessorie.

Taluno dei Commissari, versandosi nel tema dell'articolo 316, ha manifestato parere contrario alla confisca generale dei beni.

Si tratta, però, di argomento che era più specialmente deferito all'esame della prima Sottocommissione; perlochè se ne potrà, ad ogni modo, proporre il quesito alla Commissione plenaria.

Titolo II. – **Dei delitti contro la pubblica amministrazione.**

Art. 344.

Violenza o minaccia verso un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

L'articolo 344 ha dato luogo al rilievo che, nel primo capoverso, sarebbe consigliabile fare risultare più chiaramente che il pronome relativo «*che*» si riferisce a «*deliberazioni*» non ad «*imprese*».

Art. 346, 347 e 349.

Oltraggio a un pubblico ufficiale. Oltraggio ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Oltraggio contro un pubblico impiegato.

Intorno all'articolo 346, la Sottocommissione è d'avviso, che l'offendere, a causa delle sue funzioni, mediante la stampa, l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale, dovrebbe costituire oltraggio e non diffamazione. Si attuerebbe, in tal guisa, una più ampia tutela della pubblica amministrazione.

Alla regola che, per aversi oltraggio, occorra la presenza del pubblico ufficiale, il Progetto già ha apportato una deroga, nel caso che il fatto sia commesso con scritto, o disegno, diretto al pubblico ufficiale.

È stato osservato, in contrario all'obiezione prospettata, che l'ipotesi dello scritto diretto al pubblico ufficiale, in tanto è stata considerata oltraggio, in quanto rivela, con tal mezzo, l'intenzione non dubbia del colpevole di portare l'offesa direttamente a conoscenza del pubblico ufficiale. L'elemento della presenza è tradizionale. Logicamente alla stampa, dovrebbe essere equiparato ogni altro mezzo di pubblicità, secondo la nozione che della pubblicità è data nel Progetto (articolo 273). Si verrebbe, così, a confondere il limpido criterio che distingue l'oltraggio dalla diffamazione.

La proposta, di cui si è dianzi tenuto parola, concerne anche gli articoli 347 e 349.

Art. 350.

Offesa all' Autorità mediante danneggiamento d'affissioni.

In ordine all'articolo 350, si propone di dire « *scritti* » anzichè « *e manoscritti* », e ciò per comprendere qualsiasi genere di scrittura (stampigliatura, ecc.). Anche l'articolo 357 (smercio di stampati, dei quali sia stato ordinato il sequestro) dice « *scritti* ».

Titolo III. – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

Art. 370.

Omissione di referto.

Nei riflessi dell'articolo 370, è stato rilevato che, a norma del capoverso, non è obbligata al referto la levatrice, quando abbia assistito ad un aborto, che presenti i caratteri di delitto commesso dalla donna che ha abortito. Il che sembra essere contrario alla politica demografica del Regime.

Art. 376 a 381.

Falso giuramento della parte. Falsa testimonianza. Falsa perizia o interpretazione. Frode processuale. Circostanze aggravanti. Ritrattazione.

Vivo dibattito è sorto nel seno della Sottocommissione su tali articoli.

La Relazione ministeriale (vol V, pag. 167, parte 2ª) dichiara che essi non sono applicabili in rapporto ai giudizi arbitrali, perchè tali giudizi, all'attuale stato della legislazione, non hanno carattere giurisdizionale. Gli articoli stessi diverrebbero applicabili se ed in quanto una eventuale riforma legislativa attribuisse carattere giurisdizionale al giudizio arbitrale. Ora, attenendosi al concetto espresso nel Progetto, non si dubita che la soluzione prospettata nella Relazione ministeriale sia esatta. Ma vari dei Commissari hanno manifestato il divisamento che il testo degli articoli surriferiti del Progetto venga modificato nel senso di rendere punibili la falsa testimonianza, la falsa perizia ecc., anche nel giudizio arbitrale, poichè le falsità commesse, nonostante spesse volte sotto il vincolo del prestato giuramento, possono produrre le stesse gravi conseguenze dannose, giuridiche, economiche, morali ecc., che producono i giudizi davanti l'Autorità giudiziaria.

Vi sono giudizi arbitrali di grande importanza economica e giuridica, alcuni dei quali espressamente contemplati nelle leggi, che si svolgono regolarmente, con dibattito in contraddittorio, che danno adito ad istruttorie disposte con sentenze interlocutorie, ad esami testimoniali, a perizie, di frequente precedute da giuramento dei testi e dei periti, in particolar modo quando si tratti di arbitri di diritto. Sicchè provvedendosi a reprimere falsità perpetrate in simili giudizi, sia pure col prescindere, allo stato attuale delle cose, dal carattere giurisdizionale, o meno, del giudizio arbitrale, si contribuirebbe a moralizzare viemeglio siffatto giudizio, dando risalto all'elemento etico, che il Progetto accoglie, e giustamente, in così larga misura.

Si osserva, in contrario, che il nuovo Codice di procedura civile determinerà il carattere del giudizio arbitrale, e che non sembra opportuno pregiudicare, nel Co-

dice penale, la questione. Vuolsi perciò che una norma di natura soltanto estensiva finirebbe col vulnerare il principio della non giurisdizionalità del giudizio arbitrale.

Ma se, per intanto, in omaggio alla serietà e rettitudine di qualsiasi giudizio, sia pure arbitrale, atto a produrre conseguenze dannose, e talvolta irreparabili, si potesse fin d'ora determinare che vadano soggette a sanzioni penali, le false testimonianze e le false perizie, prestate previo giuramento, davanti agli arbitri che le avessero con apposito pronunziato disposte, verun principio sarebbe realmente così vulnerato. E ciò, a prescindere dalle risoluzioni che, sull'indole dei giudizi arbitrali, saranno adottate nel nuovo Codice di procedura civile. Nel quale sarà bene che si pensi ad evitare l'inconveniente, disciplinandosi le norme di tali giudizi, che la nomina ad arbitro potesse essere eventualmente conferita a chicchessia, anche sfornito d'ogni coltura e d'ogni nozione legale o tecnica.

Non essendosi raggiunto l'accordo tra i Commissari in sì delicato tema fu deciso di riproporre l'argomento in seduta plenaria.

Art. 389.

Casi di non punibilità.

Altro rilievo è stato prospettato a proposito dell'articolo 389.

Giusta l'osservazione fatta circa l'articolo 311, dianzi riferita, taluno dei Commissari, ha manifestato il desiderio che venisse limitata la non punibilità all'ipotesi che il fatto sia stato commesso per esservi stato costretto, l'autore, dalla necessità di salvare sè medesimo, gli ascendenti e i discendenti (non un prossimo congiunto in genere) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

Art. 407.

Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti un duello.

Si propone la soppressione dell'articolo 407.

Non si approva, sostanzialmente, che non si possa dare pubblica notizia di un duello, mentre si può dar notizia di altri reati, che tornano di maggiore nocumento all'ordine sociale.

Basta riflettere che, ove concorrano speciali motivi per non far pubblicare simili verbali o la semplice notizia dell'accaduto, si potrà provvedere ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Non sarà inutile avvertire che, coll'ordine instaurato dal Regime, reati di tal fatta siensi di gran lunga limitati e diminuiti.

Titolo IV. – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Art. 414

Vilipendio alle tombe.

L'articolo 143 del vigente Codice Penale prevede la mutilazione o la deturpazione nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, di monumenti, statue, dipinti, lapidi, inscrizioni o sepolcri.

Il Progetto distingue nettamente il vilipendio (articolo 414), dal danneggiamento (articolo 650), ammettendo il concorso tra le due ipotesi delittuose. Separata-

mente è poi previsto e punito, a querela di parte, il deturpare o imbrattare cose mobili o immobili altrui (articoli 654), fuori dei casi di danneggiamento. Ciò posto, si è osservato che le cose testè enunciate – tranne i sepolcri, – in quanto esistenti nei luoghi di culto – e le chiese italiane ne sono ricchissime – trovano una non adeguata tutela nelle disposizioni sul danneggiamento. Sarebbe pertanto desiderabile, all'intento di proteggere più efficacemente il nostro patrimonio artistico, inserire nell'articolo 650 (danneggiamento perseguibile d'ufficio e con pena più grave) un apposito capoverso.

È stato però obbiettato che l'articolo 650, n. 3, richiamando l'articolo precedente 640, n. 7, si riferisce, in genere, alle cose esposte per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblica utilità o di pubblica reverenza, tra le quali rientrano i monumenti, i dipinti ecc. Ma, ad eliminare ogni dubbio, la vostra Sottocommissione è del parere che si debbà provvedere con dizione più chiara e precisa.

TITOLO V. – **Dei delitti contro l'ordine pubblico.**

Art. 424.

Assistenza agli associati.

L'articolo 424 porge l'occasione di ripetere la già fatta osservazione relativa all'espressione «*prossimo congiunto*», che già fu indicata nei riguardi degli articoli 311 e 389.

TITOLO VI. – **Dei delitti contro l'incolumità pubblica.**

Art. 456.

Pericolo causato nel condurre un veicolo.

Nel Progetto preliminare, il delitto di eccessiva velocità era configurato come delitto doloso di pericolo (articolo 434). Il Progetto definitivo, anche in seguito alle numerose osservazioni, gli ha cambiato nome («pericolo causato nel condurre un veicolo») e ne ha fatto un delitto colposo di comune pericolo. È preveduta, genericamente, l'ipotesi di chi, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione colposa, un pericolo per la pubblica incolumità. L'eccesso di velocità non è, dunque, che una delle ipotesi possibili.

Si è osservato che se la teoria può giustificare la configurazione di tale delitto, la pratica vi si oppone decisamente. Lo stesso verbalizzante, anche quando, – il che spesso non è – abbia i necessari requisiti tecnici – non potrà non essere incerto nella valutazione se dall'azione od omissione colposa sia sorto il pericolo per la pubblica incolumità. Per ciò che attiene alla ipotesi della velocità eccessiva, in ispecie, l'incertezza della valutazione sarà quasi assoluta, difettando norme precise che dichiarino quando la velocità sia da ritenere eccessiva, il che del resto può dipendere anche dai singoli veicoli, tenuto conto del peso, della qualità, della potenzialità dei mezzi di frenatura ed altro. Si è altresì rilevato, che il giudice, nessun altro elemento, nella maggior parte dei casi, avrà per giudicare, se non le affermazioni, non sempre attendibili, del verbalizzante.

Si reputano perciò sufficienti le norme attuali sulle contravvenzioni al Codice della strada, e, nei casi di evento di danno, sui delitti colposi. Si dubita, infine, che l'articolo 456 possa costituire un ostacolo per il progresso della industria automobilistica.

In contrario, si osserva che le difficoltà di accertamento sussistono anche per altri delitti e per le contravvenzioni e delitti colposi ai quali si fa richiamo; che il timore di ostacoli per l'industria automobilistica non è fondato, perchè il progresso di tale industria è legato ad altri elementi ben più importanti (quali costi bassi, miglioramento delle condizioni economiche generali, manutenzione delle strade, ecc.); che, tra la semplice contravvenzione e il delitto colposo di danno, era opportuno prevedere un delitto colposo di pericolo, allorchè, cioè, sia posta in pericolo la pubblica incolumità; che, infine, questa figura delittuosa è profondamente sentita e reclamata dalla coscienza pubblica.

Pur riconoscendo il valore di questi ultimi argomenti, la vostra Sottocommissione propende per la soppressione dell'articolo 456, e, soltanto in via subordinata, fa voti perchè sia adottata una formula diversa, tale da eliminare gli inconvenienti che consiglierebbero la soppressione.

Questi, in succinto, sono i precipui rilievi emersi dalle discussioni tenute in seno della seconda Sottocommissione.

Roma, 6 marzo 1930 – Anno VIII.

Il Presidente della 2ª Sottocommissione

MILANO FRANCO D'ARAGONA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

RELAZIONE RIASSUNTIVA DEI LAVORI DELLA 3ª SOTTOCOMMISSIONE

Questa relazione sommaria delle discussioni e proposte fatte nella III Sottocommissione parlamentare per lo studio dei titoli VII e seguenti fino al XII del Libro II del Progetto è stata da me compilata, oltre che con la scorta dei verbali (1), anche con le relazioni dell'on. Senatore Diena per i titoli VII e VIII e dell'on. Deputato Foschini per il titolo XI, delle quali relazioni intere pagine sono qui inserite.

TITOLO VII. – Delitti contro la fede pubblica.

Art. 461.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Il Presidente Senatore Garofalo, facendo rilevare le differenze fra questo articolo e quello corrispondente (256) del vigente Codice Penale, osservò che il minimo della pena sarebbe notevolmente abbassato nel caso di falsificazioni *per valore notevole* come quando si scoprono officine clandestine per la fabbricazione di false monete o carte di pubblico credito. La pena con un minimo di tre anni ed un massimo di dodici è insufficiente, perchè i falsi monetari, rimessi presto in libertà, ricomincerebbero certamente il criminoso lavoro, che è il loro lucroso mestiere. Nè vale l'osservare che, in virtù dell'articolo 65, la pena potrebbe in tali casi essere aumentata, perchè alla circostanza aggravante può contrapporsene una attenuante che il giudice potrebbe credere equivalente, e quindi l'aumento sarebbe annullato. Importa dunque che la circostanza del valore ingente sia particolarmente considerata come elemento del reato. Non può ammettersi che un falso monetario non sia punito che con tre anni di reclusione, quando in tempi non molto lontani, era cre-

(1) Avverto che io non riferirò tutte le osservazioni e discussioni fatte su ciascun articolo, ma soltanto quelle che condussero a proposte di modificazioni o emendamenti, ovvero quelle per le quali, non essendosi ottenuta l'approvazione della maggioranza, i proponenti dichiararono di volerle rimuovere nella riunione plenaria. Ho dunque omesso tutte quelle altre proposte che la maggioranza non accolse, o sulle quali i proponenti non avevano insistito; onde gli articoli dei quali si trattava debbono intendersi integralmente approvati. Tali sono tutti gli articoli omessi nella presente relazione.

duta necessaria la pena del *maximum* dei lavori forzati. E ciò accadrebbe facilmente, data la tendenza dei nostri giudici all'applicazione sistematica del *minimum*, che essi considerano come la base della pena, alla quale applicano eventualmente, aumenti o diminuzioni. Per la tutela del pubblico credito è necessario che i falsi monetari siano segregati per lungo tempo, onde alla loro tanto dannosa attività si frapponga un insuperabile ostacolo.

Il Senatore Diena osservò (e riferisco qui le ragioni da lui esposte nella relazione sommaria di cui ho fatto cenno poc'anzi) che « la pena comminata per colui che contraffà monete nazionali od estere dovrebbe essere aumentata, quando il contraffattore effettui, in un secondo momento, anche la spendita delle dette monete. Infatti, se opportunamente si statuì che la sola contraffazione della moneta costituisca di per sè un reato, senza che sia necessario che il contraffattore spenda od in altro modo usi della moneta contraffatta, e se d'altro canto la sola spendita fatta dallo spacciatore, che non sia concorso nella contraffazione, ma sia però in concerto con il contraffattore o con un suo intermediario (numero 3 dello stesso articolo) è punita con la stessa pena comminata per il contraffattore, sembrerebbe ragionevole che ove questi spieghi a sua volta un'ulteriore attività criminosa con la spendita delle monete da lui contraffatte od alterate, la pena debba in di lui confronto essere aumentata. Ed invero, se come bene osserva la Relazione ministeriale, contraffazione e spendita costituiscono azioni distinte, in applicazione della norma, che ogni violazione di legge costituisce reato di per sè stante, il successivo fatto della spendita dovrebbe costituire una circostanza particolarmente aggravante ».

Non essendosi raggiunto il pieno accordo intorno e a l'una e all'altra delle proposte formulate dai Commissari Garofalo e Diena, preso atto del non concorde parere dei Commissari, rimase stabilito che la questione possa essere ripresentata per l'esame nella riunione plenaria.

Art. 463.

Spendita, introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate.

Si è manifestato il dubbio da parte di uno dei Commissari (Madia) « che l'articolo in esame possa essere superfluo, essendo già contemplata l'ipotesi ivi preveduta, e nel numero IV dell'articolo 461, e nell'articolo 462. Senonchè venne osservato che l'articolo 461, n. 4, contempla il caso che l'acquisto avvenga dal falsificatore o da un suo intermediario, mentre l'articolo 463 prevede il caso in cui non si possa dimostrare, o non esista effettivamente, alcun rapporto fra lo spenditore ed introduttore e il contraffattore o l'intermediario ».

Una deliberazione precisa non potè la Sottocommissione adottare in ordine all'accennata proposta: si concluse però rilevandosi « che ad alcuni membri della Sottocommissione è sembrato che l'articolo 463 non sia abbastanza chiaro, che possa essere compreso nel numero 4 dell'articolo 461, e che conseguentemente le varie ipotesi debbano essere meglio precisate ».

Art. 464.

Circostanze aggravanti.

Fu osservato da un Commissario (Diena) che « se è opportuno e giustificato l'aumento della pena, costituendo per certo circostanza aggravante il fatto che dalla falsificazione sia derivata una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli

dello Stato, o ne sia compromesso il credito nei mercati interni o esteri, è a dubitare che non sia possibile il più delle volte stabilire in modo rassicurante il nesso causale tra la contraffazione o l'introduzione di poche o sia pure di parecchie monete contraffatte od alterate, con la simultanea circostanza di un deprezzamento dei titoli dello Stato, deprezzamento che può essere del tutto indipendente dal fatto della scoperta contraffazione ».

Anche rispetto a cotesto rilievo, tendente a modificare parzialmente la forma di detto articolo, non furono prese precise deliberazioni.

Art. 465.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Si è proposto e dall'onorevole Presidente e da uno dei Commissari (Diena) che si dovesse inserire l'inciso « *dopo riconosciutane la falsità* », poichè questa circostanza costituisce l'elemento essenziale ed indispensabile per la sussistenza del reato, non sembrando che l'implicito richiamo all'articolo 46 (responsabilità per dolo o colpa) possa essere sufficiente per integrare la figura di detto reato.

L'inserzione dell'accennato inciso, nonostante il dissenso di taluni dei Commissari, venne a maggioranza approvato .

Art. 466.

Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.

Fu osservato da uno dei Commissari (Madia) che l'inciso « *e che costituiscono titoli negoziabili* », aggiunto per includere tra le carte di pubblico credito, le carte o cedole al portatore emesse dai Governi, sia a ravvisarsi superfluo, poichè tutte le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi, sono titoli negoziabili. Per di più, lo stesso Commissario avrebbe proposto che gli assegni bancari in genere siano parificati alle monete; considerando che nella vita commerciale odierna, sempre più intensa, l'assegno bancario è divenuto un perfetto equivalente della moneta stessa.

Pur essendo stato osservato di rimando che l'art. 466 corrisponde esattamente all'articolo 263 del vigente Codice, e che gli assegni bancari non possono essere equiparati ai titoli dello Stato, ma costituiscono per il loro carattere sostanziale e fondamentale scritture private, il proponente insistette per l'eliminazione del suindicato inciso, ma una formale deliberazione non venne presa dalla Sottocommissione.

Art. 480.

Uso e detenzione di misure o pesi falsi con falsa impronta.

Fu osservato da uno dei Commissari (Diena) « che data l'indole del reato e la facilità che esso venga commesso, specie negli spacci aperti al pubblico, ove il concorso affollato dei clienti non consente spesso agli acquirenti di controllare le misure ed i pesi adoperati, si ravviserebbe opportuno di fissare la pena in misura alquanto più grave, elevando particolarmente il minimo fissato della pena della reclusione, minimo che per l'articolo 23 del Progetto può essere di soli quindici giorni, mentre, data l'indole del reato, la pena da irrogarsi dovrebbe essere alquanto più severa ».

La Sottocommissione, accogliendo le esposte osservazioni, propose che la pena sia elevata per chi detiene pesi o misure alterati.

Art. 484.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Venne da uno dei Commissari (Diena) osservato che « sebbene i vari Corpi interpellati (Magistrature, Commissioni Reali di Avvocati e Procuratori, Università) chiamati ad esprimere il loro parere sul Progetto del 1927 avessero generalmente manifestato, esaminando l'articolo 474 del Progetto 1927, che la condizione per la punibilità del reato di falsificazione od alterazione di un atto compiuto dal pubblico ufficiale, doveva essere quella che dall'atto falsificato od alterato fosse per derivare un pubblico o privato nocumento, non di meno tale inciso non venne inserito nell'articolo del presente schema.

« Nella Relazione ministeriale, con ampiezza di pregevoli e dotte osservazioni, si osservò che il nocumento potenziale sia possibile, anche se non probabile, in qualsiasi pregiudizio politico, economico, morale, purchè giuridicamente valutabile. L'atto pubblico per il maggiore credito che esso riscuote, appunto perchè formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, è tutelato non soltanto perchè è documento, ma perchè gli è attribuita una particolare efficacia ed esso porta in sè incorporata nel massimo grado, ciò che le leggi civili denominano *pubblica fede*. Che nel falso in atto pubblico è sempre inerente il nocumento pubblico in quanto si violano le guarantigie probatorie accordate all'atto del pubblico ufficiale, e si viene a ledere quel particolare interesse sociale che esige che non sia mediante falsità scosso comunque il credito che l'ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici.

« Senonchè, nonostante la non dubbia gravità ed importanza di queste e di altre considerazioni, che si leggono a pagina 255 e seguenti della Relazione ministeriale, non può non tenersi presente che nella pratica si commettono spesso, anche dai pubblici ufficiali, insignificanti attestazioni o alterazioni, anche rispetto ad atti che rivestono il carattere di atti pubblici, che nessun danno però nè reale nè potenziale vengono ad arrecare.

« Coteste non esatte e non conformi attestazioni costituiscono, non vi ha dubbio, irregolarità non tollerabili, ma la pubblica coscienza si ribella all'idea che esse possano assurgere alla gravità di un falso documentale, da doversi reprimere con le gravi pene comminate pel reato di falso, sebbene queste siano state con l'attuale disegno lodevolmente temperate.

« E tanto più appare necessaria l'inclusione del detto inciso " *ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento* " (inciso che venne inserito e nell'articolo 275 del vigente Codice e nell'articolo 243 del Codice Toscano), essendo ormai concorde l'opinione della dottrina e della giurisprudenza, che il concetto di atto pubblico agli effetti penali è molto più ampio di quello che non sia in materia civile, poichè per il Codice Penale, atto pubblico è non soltanto quello che gli articoli 363-1315 e seguenti del Codice Civile enumerano; ma ogni atto che emani da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per cui sono compresi atti amministrativi e giudiziali e gli stessi atti interni di ufficio ».

Essendosi associata a tali considerazioni ed osservazioni la maggioranza degli altri Commissari, la Sottocommissione fece voto che nell'articolo in esame sia introdotta l'espressione « *ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento* ».

Art. 487.

Falsità ideologiche commesse dal pubblico ufficiale.

Un Commissario (Diena) osservò che « in detto articolo si prevede l'ipotesi del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni,

attesti falsamente che un fatto sia stato da lui compiuto ovvero eseguito alla sua presenza, e attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese; e si commina anche in tali ipotesi la pena stessa contemplata nel precedente articolo 484.

« Venne osservato che particolarmente, per siffatte ipotesi, si renderebbe maggiormente necessario di inserire l'accennato inciso: " *ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento* ", inciso che pure si legge nel corrispondente articolo 277 del vigente Codice penale.

« Nella pratica esplicazione dell'attività di un pubblico ufficiale, avviene non infrequentemente, che questi attesti non sempre in modo rigorosamente conforme a verità, che un fatto o un atto siano stati da lui personalmente constatati, o compiuti o ricevuti alla sua presenza. Ciò è deplorevole e deve reprimersi, ma ove non possa derivare da tali attestazioni nè un pubblico nè un privato nocumento, ripugna che a quel pubblico ufficiale sia irrogata una pena tanto grave con le inevitabili e irreparabili conseguenze ».

In ordine a tali ed altre analoghe osservazioni, una formale deliberazione non venne fatta, ma è implicito che la Sottocommissione anche per detto articolo, anzi a più forte ragione, ravvisò di proporre che dovesse inserirsi l'inciso « *ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento* ».

Art. 489.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Furono mossi dai Commissari Madia, Diena, Foschini, Pisenti varie osservazioni, sia rispetto alla rubrica apposta all'articolo « *esercenti un servizio di pubblica necessità* », preferendosi la forma della rubrica che leggevasi nel corrispondente articolo 479 dello schema 1927; ma soprattutto fu sostenuto che non potesse parificarsi, sia nella gravità del fatto, sia nella misura della pena, l'attestazione rilasciata dall'avvocato in confronto di quella rilasciata dal sanitario, sia per il diverso loro carattere, che per le diverse conseguenze. La sola attestazione che un avvocato può rilasciare, e che sia destinata a provare la verità, non può essere che quella, che l'inscritto quale praticante nello studio di lui, ed aspirante all'esercizio dell'avvocatura, ha o non ha compiuto la pratica forense per il tempo prescritto; mentre le attestazioni che un sanitario può rilasciare possono assumere importanza cospicua, e possono dar luogo alle più gravi conseguenze, persino all'accoglimento di una determinata persona in un manicomio ».

Taluni dei Commissari proponevano che l'ipotesi indicata nella attestazione non conforme al vero, rilasciata dall'avvocato, non dovesse essere inclusa nel Codice penale, ma dovesse formare oggetto soltanto di una repressione disciplinare. Altri dei Commissari, ed in numero prevalente, sostenevano che il fatto non dovesse andare impunito, ma costituisse però una semplice contravvenzione.

Una formale deliberazione non venne presa su questo punto, ma è a ritenere che la Commissione a maggioranza propendesse per distinguere l' attestazione rilasciata dall'avvocato da quella rilasciata dal sanitario, non equiparandole agli effetti penali.

Art. 493.

Falsità in scrittura privata.

Fu sollevata da un Commissario (Diena) per le ragioni già precedentemente svolte, la opportunità di includere quello stesso inciso: « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento » inciso pure inserito nell'articolo 280 del vigente Codice

penale, non essendo sufficiente, a suo avviso, ad integrare la figura del reato l'accenno che si legge nell'articolo stesso, del fine dell'agente: *di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.*

La Sottocommissione a maggioranza propose che si tornasse alla formula dell'articolo 280 del Codice penale vigente.

Art. 504.

Falsa indicazione sulla identità, o su qualità personali proprie o di altri.

Parve a taluni dei Commissari (Madia e Foschini) eccessiva la disposizione che considera quale delitto il semplice fatto di colui che, richiesto, faccia non veritiere dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un servizio pubblico, rispetto *ad altre sue qualità*, oltre a quelle che si riferiscono alla identità ed allo stato della propria persona, tanto più venendosi ad irrogare una pena estensibile ad un anno di reclusione e lire 500 di ammenda. Si osservò che, se è vero che il vigente Codice all'articolo 436 punisce del pari chi si rifiuta di indicare ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni anche *le altre sue qualità personali*, oltre il nome, cognome, stato e professione, luogo di nascita o di domicilio, tale reticenza costituisce però una semplice contravvenzione, punibile con l'ammenda sino a lire cinquanta, mentre se le date indicazioni siano mendaci, il reato, pur conservando il carattere di contravvenzione, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento.

La Sottocommissione, accogliendo siffatte considerazioni propose che si sopprimano le parole «*e le altre qualità*», e che la ipotesi qui considerata sia trasportata sotto il titolo delle contravvenzioni.

Titolo VIII. – **Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.**

Art. 509.

Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio.

Con detto articolo, che tratta particolarmente del delitto di *aggiotaggio*, si portarono non lievi modificazioni ai corrispondenti articoli 293 e 326 del vigente Codice, e furono opportunamente nello articolo medesimo rifuse le tre ipotesi che il Progetto del 1927 contemplava negli articoli 499, 500 e 501.

« La nuova disposizione – osservò il Senatore Diena - reprime particolarmente il reato di aggiotaggio, in misura ed in modo molto più grave di quel che non faccia il vigente Codice, poichè vi si contempla e si reprime anche il solo tentativo, e codesta innovazione viene chiaramente giustificata, trattandosi, come si afferma, *di reato di pericolo* di gravissime conseguenze per l'economia nazionale, soggiungendosi che la disposizione diventerebbe illusoria, ove tale reato si ravvisasse sussistente solo quando venisse fornita la prova della verificatasi diminuzione o aumento nel mercato dei valori o delle merci, mentre siffatta circostanza deve costituire una aggravante con il conseguente aumento della pena, non l'elemento costitutivo del reato ».

Ma se non vi fu dissenso intorno a questi concetti informativi della disposizione, alcuni Commissari (Diena, Madia) sollevarono alcuni dubbi sulla maggiore o minore estensibilità della disposizione, e particolarmente sull'estremo costitutivo del reato, la pubblicazione o la divulgazione cioè di notizie false od esagerate o tenden-

ziose. E fu proposto, dal secondo Commissario, (benchè non seguisse una formale deliberazione) allo scopo di impedire una troppo ampia applicazione di quella disposizione, d'inserire, dopo la parola *chiunque*, l'inciso *dolosamente pubblica*.

Art. 510.

Serrata e sciopero per fini contrattuali.

In detto articolo, come nei seguenti, furono introdotte, con qualche modificazione, le corrispondenti disposizioni che si leggono nella legge 3 aprile 1926, n. 563, relativa alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e nel Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente le norme di attuazione della legge suddetta. Pertanto, le analoghe disposizioni inserite nel Progetto non potevano più, in linea di principio, dar luogo a discussione, onde lo studio necessariamente doveva circoscriversi ad osservazioni di forma, rispetto ai vari articoli.

Sul suindicato articolo 510 l'onorevole Presidente della Sottocommissione non ravvisava giustificato l'inciso « *o di opporsi a modificazioni di tali patti* » non ritenendo che l'imprenditore il quale chiuda l'officina *per non soggiacere ad imposizioni*, commetta un reato. Egli credeva per lo meno necessario chiarire che con tali parole s'intendeva parlare di modificazioni *già stabilite* dalle autorità sindacali.

Da altro Commissario (Diena) fu osservato che in detto articolo fu soppresso l'inciso « *senza giustificato motivo* » che leggesi nell'articolo 18 della legge 3 aprile 1926. Ora, egli non vorrebbe che la soppressione di detto inciso portasse la conseguenza che si ritenesse sussistente il reato, anche quando la serrata fosse avvenuta per l'impossibilità assoluta dell'industriale di continuare il lavoro senza subire gravissime perdite.

Fu osservato che l'inciso suaccennato era stato tolto per ragioni di sistema, ravvisandosi pleonastico, essendo stata enunciata nella parte generale del Codice (articolo 53) tra le discriminanti questa: *che l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere escludono la punibilità*. Con questo chiarimento il detto Commissario non insistette sulla fatta osservazione, mentre l'onorevole Presidente, nonostante le spiegazioni date sul concetto, che si volle esprimere con la espressione « *o di opporsi a modificazioni di tali patti* », insistette nel ravvisare opportuno, e propose, che il detto inciso che leggesi, così nella prima che nella seconda parte dell'articolo, fosse chiarito nel modo espresso di sopra.

Art. 511.

Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

Venne fatto presente da uno dei Commissari « che tanto in questo articolo come nel precedente, la pena fissata era più grave per il reato commesso dai datori di lavoro che non per quello commesso dai lavoratori, mentre il fine e l'effetto dei due reati, è, può dirsi, comune.

« Fu osservato, però, che questa differenziazione nella misura della pena, è conforme al sistema della legge sindacale e che il danno economico e le conseguenze pregiudizievoli sono più gravi nella serrata che non nello sciopero; e che, avuto riguardo alla potenzialità economica dei datori di lavoro, la pena pecuniaria nei loro riguardi debba essere sensibilmente più elevata ».

La maggioranza, però, della Sottocommissione espresse l'avviso che le pene per i datori di lavoro e pei lavoratori debbano essere equiparate.

TITOLO IX. – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Art. 527.

Della violenza carnale.

Benchè la Sottocommissione non avesse proceduto a formale votazione, pure meritano di essere accennate alcune proposte dell'on. Madia: una prima per l'abbassamento del limite di età della vittima di violenza carnale; una seconda, alla quale si associò il Presidente, di aggiungere, per la violenza carnale, l'aggravante del numero di due o più persone, non potendo applicarsi quella indicata nella parte generale, articolo 116, n. 1, perchè secondo tale disposizione il numero delle persone dovrebbe essere di cinque o più, mentre è giusto aggravare la sanzione penale della violenza carnale ancorchè i colpevoli non siano più di due; l'altra proposta, infine, che nell'articolo 527, al n. 4, si aggiungano (per i casi nei quali si procede di ufficio) le parole «*salvo il consenso sopravvenuto*».

Art. 534.

Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

L'on. Madia ne propose la soppressione, ma subordinatamente chiese che la seduzione fosse con maggiore precisione determinata nel capoverso premettendosi la parola *solo* alla parola *quando*. Su questo punto egli insistè.

Del detto capoverso l'on. Diena propose la soppressione.

Art. 535.

Atti osceni.

Fu proposto dall'on. Madia di inserire questo reato fra le contravvenzioni. Al Presidente sembrò invece che solo la seconda parte (cioè che il fatto non sia commesso dolosamente) possa considerarsi come contravvenzione. Non si procedè a formale votazione.

Art. 538.

Atti e oggetti osceni: nozione.

Si discusse lungamente sulla questione se le opere di arte non dovessero mai essere considerate come oscene. Tale fu l'opinione del Senatore Diena e dell'on. Madia: essi proposero che fosse modificato il capoverso nel senso che alle opere di arte non possa mai essere dato tale carattere. Il Presidente Garofalo si oppose a tale affermazione, osservando la incertezza dei confini di ciò che dicesi *opera d'arte*. Ogni autore di libri, di quadri o di statue può immaginarsi di avere creato opere di arte. E chi deciderebbe se egli abbia torto o ragione di credersi un vero artista? L'oscenità non può dipendere dalla maggiore o minore perfezione del lavoro. Del resto, se un libro che abbia valore letterario non eccita lascivia negli adulti, non può dirsi la cosa medesima dei giovinetti. Fu perciò creduto opportuno vietarne la vendita ai minori dei diciotto anni.

Sulla questione non si giunse però ad un accordo fra i Commissari.

Art. 542.

Istigazione alla prostituzione di un discendente, della moglie o della sorella.

La Sottocommissione propose che il minimo della pena sia elevato ad un anno.

Inoltre, fu approvata la proposta dell'on. Madia, di sopprimere il capoverso per cui la pena sarebbe ridotta a metà. Infatti, quando alcuno abbia indotto la propria figlia alla prostituzione, non sembra che possa meritare il trattamento più mite disposto in quel capoverso.

L'on. Madia aveva inoltre proposto che l'articolo 542 fosse chiarito nel senso che basti una sola congiunzione carnale per renderlo applicabile, ma su questo punto non si pronunziò la Sottocommissione.

Art. 552.

Querela di parte.

Fu approvata a maggioranza la proposta dell'on. Diena, che a simiglianza di quanto è stabilito nell'articolo 336 del Codice vigente sia ammissibile la remissione della parte lesa fino all'apertura del dibattimento. Pur riconoscendosi meritevoli di seria considerazione le ragioni esposte nella relazione ministeriale, sembrò pericolosa la irrevocabilità della querela proposta.

Art. 554.

Causa speciale di estinzione del reato.

La Sottocommissione a maggioranza fece voti che nella prima parte di questo articolo si sopprimano le parole «*anche a riguardo di coloro che siano concorsi nel medesimo*», con la quale disposizione si verrebbe a dare l'impunità a coloro che avessero preso parte al delitto, forse per scopo turpe, e tale da non trovare l'attenuazione della passione amorosa.

Titolo X. – **Delitti contro la famiglia.**

Art. 556.

Prescrizione del reato di bigamia.

La Sottocommissione non trovò sufficientemente chiaro il senso dell'articolo nonostante le spiegazioni date dal Consigliere Mangini che assisteva alla seduta. È opportuno inserire qui le parole del Consigliere Mangini e la risposta dell'on. Madia il quale, confrontando l'articolo 556 con il precedente, 2° capoverso, aveva chiesto come fosse possibile parlare di prescrizione di un reato estinto.

«MANGINI. Il Progetto aderisce alla teoria secondo cui il delitto di bigamia è reato permanente improprio, ossia reato istantaneo con effetti permanenti. Manca, invero, nella bigamia, uno dei caratteri distintivi del reato permanente e cioè quello della possibilità nel colpevole di far volontariamente cessare lo stato antigiuridico.

«Data questa premessa, la regola dettata nell'articolo 162 del Progetto, secondo cui il termine di prescrizione decorre, per il reato permanente, dal giorno in cui la permanenza sia cessata, non era applicabile.

« L'articolo 556, pertanto, stabilisce che il termine della prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui sia stato sciolto uno dei due matrimoni, ovvero dal giorno in cui sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia. Identica regola detta l'articolo 360 del Codice penale vigente.

« Tra l'ultimo capoverso dell'articolo 555 e l'articolo 556 non esiste contraddizione, nel senso che il secondo si riferisce ad ipotesi di reato non estinto. Occorre tener presente che il Progetto, per le ragioni che sono esposte nella Relazione ministeriale, non richiede affatto, a differenza del Codice Zanardelli, la validità del precedente matrimonio, come presupposto del reato di bigamia. Consegue che il delitto sussiste anche se il precedente matrimonio non sia valido; consegue, altresì, che la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio, o l'annullamento del secondo per causa diversa dalla bigamia, non escludono la bigamia, ma soltanto funzionano come cause estintive del reato, o della pena.

« La prescrizione funziona, a sua volta, come causa estintiva del reato. Ma, tra le diverse cause non v'è sempre incompatibilità. Invero, se uno dei due matrimoni sia sciolto per morte o per divorzio, il delitto di bigamia non è affatto estinto e quindi può funzionare la prescrizione.

« È poi evidente che la nullità del secondo matrimonio a causa della bigamia, eventualmente dichiarata dal giudice civile prima della condanna penale (il che avverrà assai raramente perchè il giudice civile dovrebbe sospendere il procedimento, in attesa dell'esito di quello penale), non estingue il delitto; sicchè, anche in questo caso, la prescrizione funziona.

« Concludendo, l'articolo 556 ha lo scopo di fissare il *dies a quo* per la decorrenza del termine prescrizionale, beninteso nei casi nei quali il delitto di bigamia non sia già estinto.

« MADIA. Insiste nel ritenere che è molto difficile comprendere tutte queste sottili distinzioni. Occorre che il testo della legge sia più esplicito ».

La Sottocommissione fece voti perchè sia chiarito il senso dell'articolo 556.

Art. 557.

Induzione al matrimonio mediante errore o inganno.

Il successivo articolo 557, che prevede il caso di chi abbia contratto matrimonio lasciando ignorare al coniuge l'esistenza di un impedimento, con un'aggravante disposta nel capoverso nel caso di mezzi fraudolenti adoperati a tale scopo, diè luogo ad una discussione il cui esito fu la proposta di soppressione della prima parte dell'articolo, con la conservazione del solo capoverso. Sembrò infatti superflua una disposizione del Codice penale per un fatto per il quale esiste già una sanzione nel Codice civile, articolo 127. Se si volesse mantenere la disposizione del Progetto – come osservò il Consigliere Mangini – l'articolo 127 del Codice Civile dovrebbe ritenersi abrogato.

Circa l'adulterio e il concubinato, il Presidente comunicò lettere ricevute da parecchie signore, nelle quali si raccomandava l'estensione della punibilità per adulterio anche al marito, oltre il caso del concubinato. Ma la Sottocommissione fu unanime nel respingere tale proposta.

Art. 560.

Casi di non punibilità - Circostanza attenuante.

Una notevole discussione vi fu intorno all'articolo 560 che prevede casi di non punibilità e casi di attenuazione di pena.

Il Senatore Diena osservò non essere forse giusta l'impunità alla moglie adultera, separata dal marito per colpa di lui, quando con lei convivano figli minori che le siano stati affidati con la sentenza di separazione. Di tale ipotesi non si trova cenno nella Relazione ministeriale. Per ragioni intuitive, la convivenza dei figli minori imprime alla madre il dovere di non dare ad essi il cattivo esempio di una relazione adulterina.

Di tale avviso fu la maggioranza della Sottocommissione, la quale dunque propose che rimanesse ferma la punibilità per adulterio della donna, sia pure separata dal marito per colpa di lui, quando con lei convivevano figli minori.

Sullo stesso articolo gli on. Madia e Pisenti proposero la esclusione della punibilità del marito quando sussista separazione *di fatto*, ancorchè non legalizzata, specialmente se tale stato di fatto duri da parecchi anni. Ma tale proposta non raccolse la maggioranza dei voti.

Art. 561.

Pene accessorie e sanzione civile.

Circa le pene accessorie stabilite nell'articolo 561, essendosi trovato troppo breve il termine di un mese stabilito nell'ultimo capoverso per la decadenza dei provvedimenti temporanei d'indole civile dati dal giudice penale, fu adottata la proposta del Senatore Pagliano, di portare quel termine a sei mesi.

Art. 566.

Alterazione di stato.

Fu adottata la proposta del Senatore Diena di ammettere la scusante della causa di onore.

Art. 569.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Alle disposizioni dell'articolo 569, concernenti la violazione degli obblighi di assistenza famigliare, aderirono completamente il Presidente e il Senatore Pagliano. Ma la Sottocommissione in maggioranza propose una modificazione al n. 1 del capoverso, nel senso di determinare con precisione la ipotesi della dilapidazione, in modo che sia escluso il caso della perdita del patrimonio per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita, o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari.

Titolo XI. - **Delitti contro la persona.**

Art. 575 e 576.

Circostanze aggravanti dell'omicidio - Pena di morte.

Intorno alle circostanze aggravanti dell'omicidio, la Sottocommissione, a maggioranza, ritenne che per tutte le ipotesi di parricidio debba essere fissata la pena massima stabilita nella parte generale del Codice, qualunque essa sia. Si dovrebbe pertanto omettere nel n. 1 dell'articolo 575, la indicazione delle circostanze nel con-

corso delle quali la pena massima sarebbe da applicarsi. Così deve essere dunque punito il parricidio in qualunque ipotesi, tranne il caso di particolari circostanze attenuanti.

Circa il numero 2 dell'articolo 575, la Sottocommissione osservò che la pena di morte per un latitante che commette un omicidio per sottrarsi all'arresto potrebbe essere eccessiva, sia perchè il colpevole di questo omicidio potrebbe anche essere innocente dei reati per i quali era perseguitato, sia perchè chi vuole sottrarsi all'arresto, nell'orgasmo del momento, non è generalmente *sui compos*.

Si propone pertanto la soppressione della 1ª parte del n. 2 dell'articolo 575.

Al numero 4 dell'articolo medesimo, la Sottocommissione, a maggioranza, propose l'applicazione della pena massima ai colpevoli di omicidio a scopo di furto, di rapina o di lucro in generale. Fu osservato, in appoggio di tale deliberazione, che – come si è sempre fatto in qualsiasi tempo – non può esservi dubbio della necessità di collocare nel posto della maggiore e più pericolosa criminalità l'omicidio commesso dal ladro, a cui è riservato, per antonomasia, il nome di *assassino*. Si aggiunga che gl'individui capaci di uccidere per rapina sono in generale indifferenti alla minaccia di qualsiasi pena carceraria. Non vi è che la pena di morte la quale possa intimidire, non tutti, ma almeno parecchi fra essi.

E si aggiunga pure – come fu già osservato dalla Corte di Appello di Milano (1) – non potersi ammettere che, mentre si punisce con la pena capitale l'omicidio commesso al fine di violenza carnale o per occultare tale misfatto, la sanzione medesima non debba essere comminata nel caso di omicidio a scopo di rapina o altrimenti, di lucro: tanto più se si consideri che, nella prima ipotesi, « per il fatto in sè e per la figura del colpevole, l'estrema sanzione ben difficilmente può esercitare efficacia preventiva », mentre più facilmente può ciò accadere nelle altre ipotesi, «nelle quali il delinquente agisce, normalmente, con animo freddo e con proposito deliberato ».

È certo lodevole l'intento di limitare in confini molto stretti la pena capitale ma, se questa deve sussistere, la prima figura di malfattore, a cui essa deve essere applicata, è senza dubbio quella di coloro che uccidono a scopo di lucro, ovvero per occultare il furto. Altrimenti sembrerebbe che la legislazione italiana collochi, non al primo, ma al secondo posto della criminalità, quello che è stato sempre considerato come il più grave dei misfatti.

Segue la questione della *premeditazione*, della quale non si fa cenno fra le circostanze aggravanti dell'omicidio. Neppure qui ci fu accordo fra i Commissari. Alcuni di essi (Diena e Pagliano) proposero che la premeditazione fosse ripristinata (sia pure omettendosene la definizione) fra le aggravanti dell'omicidio, perchè come tale essa è appresa dalla coscienza universale, essendo indizio di maggiore perversità e pericolosità. Altri (Madia e Foschini) si dichiararono favorevoli al progetto, per la difficoltà di determinare con precisione il concetto della premeditazione. A questo proposito si osservò la quasi impossibilità di accertarne l'esistenza se non si possa argomentarla da circostanze esterne, più che da una indagine subbiettiva: e in sostanza, da questo punto di vista, essa è considerata nel Progetto sotto l'aspetto dei motivi abbietti (articolo 65, numero 1), ovvero quando sia stato commesso per occultare un altro reato (articolo 65, numero 2) o per nascondere le tracce dell'omicidio o per assicurarsi l'impunità (articolo 575, numeri 3 e 4); e anche, in qualche altro caso (articolo 576, numero 2).

A questa idea si sarebbe avvicinato il Presidente, proponendo l'aggravante quando vi fosse la prova materiale di un disegno preordinato, come nell'agguato, nell'uso di sostanze venefiche o nell'essersi adoperati altri mezzi insidiosi. Queste

(1) Lavori preparatori, Vol. 3°, Parte IV, pag. 176.

ultime circostanze sono bensì considerate nel Progetto (articolo 576), ma esse non importano, come sarebbe giusto, la pena massima, bensì quella dell'ergastolo.

Al seguito di tali osservazioni fu stabilito che la questione della premeditazione formi oggetto di nuovo esame in seduta plenaria.

Art. 577.

Infanticidio.

L'espressione « immediatamente dopo il parto » sembrò indeterminata ed elastica. D'altra parte, sembrò che il termine di 5 giorni successivi al parto fosse eccessivo perchè si potesse ammettere la diminuzione della pena dell'infanticidio per motivo di onore. Fu adottata la proposta del Presidente, di sostituire alle parole suddette del Progetto, queste: « *di un neonato non ancora iscritto nei registri dello stato civile, e nei primi due giorni dalla nascita* ».

Circa la scusante medesima ammessa a favore dei complici, il Presidente e il Senatore Pagliano espressero una opinione contraria, non trovando essi che la causa di onore, per cui la pena va diminuita, possa estendersi ad estranei colpevoli di complicità nella uccisione di un bambino.

Ma la Sottocommissione, a maggioranza, approvò la disposizione del Progetto. Però il Senatore Diena propose aumento di pena nel caso della seconda parte del capoverso (complicità senza lo scopo di favorire chi può addurre la causa di onore).

Su questo punto non vi fu deliberazione della Sottocommissione.

Art. 578.

Omicidio del consenziente.

Furono anche diverse le opinioni manifestate intorno a questo articolo, credendosi da un Commissario (Foschini) che il consenso non basti a scusare l'uccisore, ma che sia necessaria una spontanea richiesta; altri (Garofalo) si preoccupò degli abusi a cui può dar luogo quella disposizione; altri esclusero il caso della eutanasia; ed altri invece ammisero in questo caso una diminuzione di pena, quando il colpevole abbia agito soltanto per motivo di pietà verso un ammalato incurabile e sofferente.

Il Presidente dichiarò che le varie opinioni manifestate sarebbero state nuovamente esaminate in seduta plenaria.

Art. 580 e 581.

Percosse - Lesioni personali.

Anche qui le opinioni furono diverse, circa la opportunità di ritornare alle distinzioni che si trovano nel Codice Zanardelli, sulla condizione della querela di parte nei casi più lievi di lesioni, sulla sostituzione della parola « *malattia* » alla espressione « *danno nel corpo o nella mente* ».

E il Presidente dichiarò che le varie opinioni dei Commissari potranno – qualora essi v'insistano – essere oggetto di discussione in seduta plenaria.

Art. 582.

Circostanze aggravanti.

Le disposizioni della 1ª parte di quest'articolo (lesioni gravi) furono approvate a maggioranza. Circa lo sfregio, l'on. Madia non approvò la maggiore gravità della pena stabilita nel Progetto.

Il Presidente espose le ragioni per le quali una maggiore severità è richiesta, onde sia frenata quella barbara costumanza ancora esistente, per cui un prepotente distrugge la bellezza del viso di una donna non solo per vendetta di un abbandono, ma talvolta per una ripulsa a proposte di amore.

Fu dall'on. Foschini osservata inutile la distinzione fra deformazione e deturpamento.

La Sottocommissione approvò a maggioranza la 2ª parte dell'articolo, ed alla unanimità, la soppressione della parola *deturpamento*.

Art. 583.

Omicidio preterintenzionale.

Il Presidente e l'on. Foschini proposero un abbassamento del minimo della pena, osservando che possono esservi molti casi nei quali la pena di dieci anni di reclusione sarebbe manifestamente esagerata.

Ma la Sottocommissione, a maggioranza, approvò l'articolo.

Art. 584.

Circostanze aggravanti.

Fu approvata la proposta dell'on. Madia, che alle armi siano assimilate non solo le materie esplodenti o asfissianti, ma anche la corrente elettrica.

Art. 585.

Morte e lesioni come conseguenza di altro delitto.

La Sottocommissione credendo che la formula di questo articolo potrebbe dar luogo ad incertezza, pure ammettendone la sostanza, propose a maggioranza che la disposizione venga, nella formola, chiarita e semplificata.

Art. 586.

Omicidio e lesione personale a causa di onore.

Circa il minimo di pena che il senatore Pagliano e l'on. Madia vorrebbero sopprimere (mantenendo solo il massimo), e che gli onorevoli Diena e Foschini vorrebbero diminuire fino ad un anno, il Presidente dichiarandosi favorevole al mantenimento del minimo di tre anni, fece osservare che il Codice penale deve anche essere un mezzo educativo,

e pertanto, deve reagire contro l'idea, tanto radicata nel nostro popolo, che sia lecito uccidere la moglie infedele, o anche una figlia o sorella di condotta leggiera. Può ammettersi per questi casi una considerazione benevola, ma non già una quasi impunità, la quale diventa poi, nel giudizio delle Corti di Assise, impunità completa.

La Sottocommissione non approvò poi la proposta degli onorevoli Madia e Diena, che la lesione del consenziente, nel caso di lotte sportive, sia considerata come reato.

Art. 587.

Rissa.

La Sottocommissione fece voti che sia stabilito un aggravamento di pena per colui o coloro che determinarono o provocarono la rissa. Fu ricordato, a tale proposito, che la proposta della aggravante per il provocatore era stata fatta dalla Commissione ministeriale.

Art. 588.

Contagio di sifilide.

Per la lunga discussione che ebbe luogo su questo articolo, il relatore crede che il miglior partito sia la lettura del verbale relativo, nel quale sono riassunte le diverse opinioni manifestate. Qui si dirà soltanto che l'on. Foschini propose la soppressione della ipotesi della *tubercolosi*, per la difficoltà quasi insuperabile che si possa provare il contagio di quel male. Egli propose che l'articolo fosse così modificato: « *chi essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il contagio, è punito*, ecc. ».

L'on. Madia propose invece la soppressione dell'intero articolo, osservando che un reato è doloso o colposo ma che non può ammettersi una figura intermedia.

Il Presidente dichiarò che la questione potrà essere riprodotta in seduta plenaria.

Art. 589.

Omicidio colposo.

Fu approvata la proposta del Presidente, di sostituire la parola *persona* alla parola *uomo*, sia in questo articolo che nell'articolo 574.

Il Presidente propose anche di sostituire la parola *colposamente* alle parole *per colpa*. Ma su questo punto non vi fu deliberazione.

Art. 591.

Abbandono di persone minori o incapaci.

Sulla proposta del Senatore Diena, la Sottocommissione espresse il voto che in questa disposizione sia compreso anche il caso di colui che è abbandonato, quando per circostanze speciali, diverse dalla malattia o dalla vecchiaia, egli non possa provvedere a sè medesimo.

Art. 592.

Cause di onore.

La Sottocommissione propose di ritornare alla formola dell'articolo 388 del Codice vigente.

Art. 593.

Omissione di soccorso.

L'on. Madia propose la soppressione della pena della reclusione. La Sottocommissione aderì alla proposta del Presidente, di premettere, nella prima parte dell'articolo, alle parole « di darne immediato avviso all'Autorità » le parole « di prestare l'assistenza occorrente o ».

Art. 594.

Aborto di donna non consenziente.

Agli articoli 594 e 595 fu proposta una correzione di pura forma sostituendosi « *senza il consenso di lei* » a « *senza il suo consenso* ».

Art. 602.

Ingiuria.

Il Progetto modifica radicalmente il Codice vigente circa i caratteri differenziali dell'ingiuria e della diffamazione. La prima, secondo il Progetto, consiste nella offesa all'onore o al decoro di una persona in presenza di questa, ovvero mediante comunicazione per lettera, telegrafo o telefono alla medesima diretta: l'attribuzione di un fatto determinato costituisce soltanto una circostanza aggravante della ingiuria.

La diffamazione, più gravemente punita, si distinguerebbe dalla prima per l'assenza della persona offesa: e, anche qui, l'attribuzione di un fatto determinato avrebbe il valore di una aggravante. Alle parole *onore e decoro* è sostituita la parola *reputazione*.

L'on. Foschini, pure riconoscendo che coteste distinzioni hanno il merito della chiarezza e della precisione, non credè opportuna la sostituzione di tale sistema a quello del Codice vigente. Le distinzioni di onore, decoro e reputazione possono dar luogo a inconvenienti nell'applicazione da parte del magistrato. Inoltre, egli osservò che non già la presenza o l'assenza dell'offeso debba stabilire la diversa definizione del reato d'ingiuria o di diffamazione; ma che invece il criterio distintivo dal punto di vista giuridico debba consistere nell'attribuzione, o meno, di un fatto determinato.

Altri (Madia) aggiunse essere più grave il delitto perpetrato in presenza dell'offeso per la lesione più profondamente arrecata all'onore di costui, anzichè in sua assenza. È indubitato che l'offesa fatta alla presenza della persona cui è rivolta, assuma carattere giuridico e politico più grave. Nè vale il dire che l'offeso possa reagire; perchè non tutti sono in grado, sia fisicamente che moralmente, di poter reagire, nè d'altra parte s'intende quale debba essere il grado, o la quantità della reazione.

Secondo il Progetto, l'attribuzione di un fatto determinato in presenza di più persone, fra le quali il diffamato istesso, costituisce ingiuria, comunque aggravata, mentre la presenza di costui non dovrebbe escludere il carattere di vera e propria diffamazione.

Fu anche ricordato che nella Commissione ministeriale, messa ai voti la proposta del ritorno ai criteri del Codice vigente intorno alla ingiuria e alla diffamazione, questa proposta prevalse con nove voti contro quattro.

Dopo altre osservazioni fatte dagli onorevoli Commissari, la Sottocommissione, ad unanimità, fece voti perchè siano mantenute le disposizioni del Codice Zanardelli.

Art. 604.

Esclusione della prova liberatoria.

Passandosi a discutere dell'articolo 604 del Progetto, la Sottocommissione, a maggioranza, approvò l'esclusione della prova liberatoria. Fu rilevato, però, dall'on. Foschini come già risultava dai numerosi autorevoli pareri dati da Enti interpellati, che un diritto di censura in certi limiti ha fondamento nell'interesse pubblico, e che non si dovrebbe privare l'offeso del diritto di dimostrare la sua innocenza del fatto attribuitogli. Ma d'altra parte, a tutti è noto che assai spesso il querelante diviene il vero imputato, capovolgendosi così le posizioni giuridiche delle parti, sottoponendosi un galantuomo agli attacchi di avversari in malafede, dilaniandosene in un pubblico dibattito ancora più aspramente l'onore e la reputazione, e suscitando scandali su scandali. A ciò fu da altri replicato, che il non consentire la prova liberatoria lascerebbe in dubbio per lo meno che i fatti attribuiti al querelante potessero essere veri, almeno in parte.

Furono ricordati anche dall'on. Foschini, varii processi « nei quali il querelante era stato nella maniera più indegna torturato, contro di lui addensandosi prove di fatti, che non avevano attinenza con quelli formanti obbietto della querela, oltraggiandosi anche più la figura morale del querelante medesimo, con inutili e spesso false rievocazioni di episodi e pettegolezzi, che non avevano nulla di comune con la causa». Però, ad evitare queste sopraffazioni antigiuridiche e disoneste, l'on. Foschini proponeva che il legislatore dovesse stabilire norme e sanzioni rigorosissime, onde la prova non fosse sconfinata dai limiti del fatto formante obbietto della querela ed assegnati dal querelante.

Ma la Sottocommissione nella sua maggioranza ritenne che nessuno abbia il diritto di farsi pubblico censore di altri, fuori degli organi dello Stato. E lo stesso Codice Zanardelli ammette la prova liberatoria solo in via di eccezione. Fu aggiunto, specialmente dall'on. Madia, che, nella pratica, non si possa contenere la prova nei limiti del fatto specifico in contestazione; senza dubbio, se essa è accordata relativamente ad un fatto determinato, sarebbe implicito che la discussione non possa e non debba oltrepassare i limiti di tale fatto; tuttavia non si riesce mai ad osservare questi limiti. Avviene che l'imputato, egli soggiunse, pur affermando di non volere discutere tutta intera la vita del querelante, a tale discussione giunga per mezzo di espedienti e di testimonianze; mentre il querelante non ha modo di opporsi per non dare l'impressione di voler celare alcuna pagina della sua vita o di volersi sottrarre all'esame delle proprie opere. Oggi, perchè la legge consente la prova liberatoria, il cittadino è moralmente costretto, per difendere il proprio onore, a concederla, e a dare quindi in pasto al pubblico tutta la sua vita privata. Se la legge la proibisse, non gli si potrebbe più muovere il rimprovero di avere temuto l'esito sfavorevole della prova.

Per quello che concerne l'ipotesi del pubblico ufficiale, la Sottocommissione ritenne, a maggioranza, che la prova liberatoria sarebbe in contrasto col sistema del Regime Fascista, il quale nega al privato la facoltà di divulgare offese, le quali ledano non soltanto la reputazione del funzionario, ma altresì il prestigio dell'autorità che il fun-

zionario rappresenta. Il cittadino ha il diritto di denunziare il funzionario, se trattasi di reato, alle autorità competenti, ovvero di ricorrere ai superiori di lui; onde, per la tutela del prestigio dell'autorità, non sia consentito che spesso, sotto il pretesto della critica e della censura, si diffamino i pubblici ufficiali. Il diritto, quindi, di ricorso o di denunzia garentisce sufficientemente l'interesse pubblico, contemperandolo con l'interesse privato. Pertanto, fu approvato l'articolo 604, riportandosi la Sottocommissione ai concetti espressi dal Guardasigilli nella sua relazione.

Art. 605.

Querela di parte e estinzione del reato.

Per quanto riguarda la querela di parte e l'estinzione del reato, l'onorevole Foschini osservò « che il sistema del giudizio arbitrale è una innovazione degnissima di plauso, che concreta i voti della dottrina, dei quali è fatta menzione nella Relazione. Tuttavia è urgente regolare la procedura di queste Corti d'onore le quali non sono chiamate a comminare sanzioni punitive, ma a definire a chi spetti il torto o la ragione, con l'assunzione di prove non consentite innanzi al Magistrato. Come queste giurie saranno composte? È questo un interrogativo al quale non può darsi risposta per ora, poichè sarà materia cotesta di una legge speciale o di disposizioni comprese nel Codice di procedura penale.

« Occorre che il Giurì abbia potestà pari a quella del magistrato per quanto riguarda i doveri dei testimoni, e che a costoro sia fatto obbligo, con i mezzi consentiti dalla legge, di presentarsi a deporre. Altrimenti, potrebbe verificarsi l'inconveniente che una delle parti, e potrebbe darsi proprio che essa sia la più audace ed in malafede, abbia pronti e solleciti i suoi testimoni, e l'altra parte non abbia i mezzi per fare esaminare i propri ».

L'onorevole Foschini osservò inoltre che l'accordo delle parti è necessario per deferire la cognizione dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, ad un Giurì d'onore; però non bisogna dissimularsi le difficoltà per conseguire siffatto accordo. Il querelante, sapendo che il fatto attribuitogli è vero, certamente non consentirà mai a deferire il giudizio al Giurì d'onore, essendo per lui più conveniente la condanna del colpevole di diffamazione, senza che costui sia in grado di dimostrare la verità del suo assunto.

È certo, però, – soggiunse l'on. Foschini – che la disposizione del capoverso dell'articolo 605 mitiga in gran parte il rigore della esclusione della prova liberatoria.

Dopo altre osservazioni, la Sottocommissione approvò l'articolo 605, e senza discussione l'articolo 606.

Art. 607.

Ritorsione e provocazione.

La Sottocommissione fu d'accordo nell'approvare la prima ed ultima parte dell'articolo 607. In quanto al primo capoverso di detto articolo (che tratta della ritorsione e provocazione e sancisce non essere punibile colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti dagli attuali articoli 602 e 603, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ed immediatamente dopo di esso), fu fermata l'attenzione dei Commissari sulle due ipotesi, le quali occorrono per discriminare i diffamatori; e fu osservato che sia da specificar che cosa sia *il fatto ingiusto altrui* e che cosa significa *immediatamente dopo di esso*.

A chiarimento fu detto, che – come per l'articolo 66, numero 2 – si tratti di una reazione in istato d'ira, determinata da un fatto ingiusto altrui, permanendo tut-

tora lo stato d'ira. Che in sostanza si è allargata l'ipotesi di non punibilità del capoverso dell'articolo 397 del Codice attuale.

Queste ed altre osservazioni a tale proposito indussero la Sottocommissione a far voto che sia meglio chiarito, nel primo capoverso dell'articolo 607, il significato delle parole « *fatto ingiusto altrui* » e « *immediatamente dopo di esso* ».

Articoli 608-635.

Delitti contro la libertà individuale.

Alle osservazioni fatte da alcuni Commissari, dopo i chiarimenti avuti non fu dato seguito con proposte di emendamenti.

Però la Sottocommissione trovò che alcune disposizioni potrebbero essere fuse in unico articolo, e pertanto fece voto che fossero compendiate le disposizioni contenute negli articoli 624 e 625.

Art. 636.

Rivelazione di segreto professionale.

La Sottocommissione, in seguito alle osservazioni del senatore Pagliano e dell'on. Foschini, trovando che il fatto può avere molta gravità, e che la durata della pena della reclusione non è in proporzione con tale gravità, fece voto che il massimo di tale pena sia, da un anno, portata a due.

Titolo XII. – Delitti contro il patrimonio.

Art. 640.

Circostanze aggravanti del furto.

Fu proposta la elevazione del minimo della reclusione (che nel Progetto è di un solo anno) per le ipotesi prevedute nel numero 4, 2ª parte (strappo della cosa di mano o di dosso alla persona) e nel numero 5 (fatto commesso da tre o più persone, ovvero con simulazione della qualità di pubblico ufficiale). Era stato osservato a tale proposito dal Presidente, che il furto commesso con destrezza avendo minore gravità dello strappo, non conviene che le pene siano equiparate. E che, in quanto al furto commesso nelle circostanze del numero 5, che ha quasi l'aspetto di una grassazione, la pena dovrebbe essere anche maggiore, almeno nel minimo.

L'on. Madia propose l'estensione dell'aggravante stabilita per il furto di bestiame grosso, al bestiame minuto.

Gli onorevoli Foschini e Pagliano proposero l'abbassamento del minimo della multa comminata in questo articolo.

Non furono adottate deliberazioni.

Art. 641.

Furti punibili a querela di parte.

Si discusse intorno alla opportunità di includere in questo articolo la condizione del tenue valore, o di limitare, invece, la disposizione al caso dell'estremo bisogno. Tale emendamento fu approvato a maggioranza.

Art. 642.

Sottrazione di cose comuni.

La disposizione del capoverso, che dichiara non punibile il fatto se commesso su cose fungibili, non incontrò l'approvazione della Sottocommissione, e fu quindi proposta la soppressione del capoverso.

Art. 648.

Invasione di terreni o edifizi.

La Sottocommissione, in vista del dubbio se sia necessario che i cinque invasori siano tutti armati, o basti che sia armato un solo, propose che nel capoverso, in luogo delle parole *con armi* si dica *di cui una almeno palesemente armata.*

Art. 653.

Uccisione o danneggiamento di animali.

La Sottocommissione propose, nel capoverso, la soppressione delle parole « raccolti in gregge o in mandria ».

Art. 654.

Deturpamento o imbrattamento di cose altrui.

Il Presidente propose che in caso di recidiva, la pena da applicare sia la reclusione. Non vi fu alcuna deliberazione.

Art. 656.

Insolvenza fraudolenta.

Circa la condizione che il colpevole abbia avuto il *proposito* di non adempiere la obbligazione, la Sottocommissione, data la difficoltà, o la quasi impossibilità, della prova di tale proposito, propose che alle parole « *col proposito di non adempierla* » siano sostituite le altre « *sapendo di non poterla adempiere* ».

Art. 658.

Circonvenzione di persone incapaci.

In seguito alle osservazioni dell'on. Madia e del Presidente, la Sottocommissione, per evitare inesatte interpretazioni, propose che dopo le parole « *qualsiasi effetto giuridico* », si aggiungano le altre « *nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale* ».

Art. 659.

Usura.

Dopo le osservazioni fatte dal Presidente e i dubbi mossi da alcuni Commissari, intorno alla possibilità di colpire praticamente l'usura, e alla necessità di uniformare queste disposizioni ai principii che saranno stabiliti nel nuovo Codice civile, la Sottocommissione esaminò la formula adoperata nel Progetto per determinare le condizioni nelle quali un prestito debba ritenersi *usuraio*, e discusse anche sulla opportunità di colpire più severamente, in modo speciale, la *abitualità* dell'usura, indipendentemente dalle norme contenute nella parte generale del Codice e nella legge di pubblica sicurezza.

Da tale discussione risultò anche la proposta di soppressione dell'inciso « *determinato da sventure* », perchè non è la sventura la sola ipotesi nella quale un usuraio può profittare dell'estremo bisogno della persona che a lui si rivolge.

L'on. Madia, a cui si associava il Presidente, aveva proposto, inoltre, una pena più grave per l'usura abituale.

Art. 664.

Non punibilità e querela di parte per furti commessi a danno di congiunti.

Il Presidente, a cui si associò l'on. Madia, espresse l'avviso che fra le persone non punibili previste in questo articolo, non sia da includere il coniuge separato di fatto, benchè non sia separato legalmente.

Il Consigliere Mangini disse che tale proposta poteva essere modificata nel senso di ammettere, nel caso suddetto, la punibilità a querela di parte.

La Sottocommissione aderì alla proposta così modificata, aggiungendo che la punibilità sia estesa anche agli affini in linea retta quando manchi la condizione della convivenza.

Roma, 6 marzo 1930 – Anno VIII.

Il Presidente della 3ª Sottocommissione

GAROFALO.

Verbali delle sedute plenarie della Commissione

dal n. 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 2 (1)

Seduta plenaria dell'11 marzo 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori BONICELLI, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati FOSCHINI, MADIA, PISENTI, SOLMI, UNGARO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni del Presidente. – Ordine dei lavori. – Esame delle questioni sulla nomenclatura del progetto: I. Modificazione della formula « estinzione del reato e della pena »; II. Modificazione della espressione: « delinquente professionale »; III. Modificazione della espressione « libertà sessuale »; IV. Sostituzione della parola « chiunque ». – Esame delle questioni su principî generali e criteri di massima: I. Revisione generale della misura delle pene; II. Eliminazione dal Codice, in massima, delle norme relative al tempo di guerra; III. Limitazione del significato della espressione « prossimi congiunti ».

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che dopo la prima riunione egli, in esecuzione della deliberazione della Commissione, espresse all'on. Ministro della Giustizia il plauso della Commissione per l'elaborazione del Progetto del Codice penale. Ora è lieto di dar lettura della seguente lettera dell'onorevole Ministro Guardasigilli.

« *Eccellenza,*

« Mi ritengo sommamente onorato dal voto di plauso che l'onorevole Commissione Parlamentare Consultiva per il Codice penale si è compiaciuta di farmi pervenire per l'opera da me compiuta con la preparazione del Progetto del nuovo Codice penale.

(1) Il verbale n. 1 precede quelli delle Sottocommissioni: vedasi a pag. 13.

« Il lusinghiero giudizio espresso nei miei riguardi dall'Alto Consesso, che V. E. tanto degnamente presiede, suscita nel mio animo un sentimento di profonda riconoscenza e rafforza la mia fede che la riforma della legislazione penale, destinata ad apprestare allo Stato mezzi più efficaci di lotta contro il delitto, possa riscuotere l'alta approvazione del Parlamento.

« Nel porgere a V. E. i più sentiti ringraziamenti, La prego di rendersene cortese interprete verso gli autorevoli componenti l'onorevole Commissione Parlamentare.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia distinta osservanza e i più devoti ossequi.

« *Il Ministro:* F.to: ROCCO ».

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricorda che i Presidenti delle Sottocommissioni hanno predisposto l'ordine dei lavori per le sedute della Commissione plenaria, giusta il foglio a stampa, già comunicato agli onorevoli Commissari.

Il numero I di questo ordine del giorno comprende l'esame di argomenti inerenti da una parte alla nomenclatura del Progetto ed all'altra a principî generali e a criteri di massima. Segue l'esame di questioni deferite alla Commissione plenaria per espressa deliberazione delle singole Sottocommissioni.

Nel numero II i Presidenti delle Sottocommissioni hanno segnalato questioni di particolare importanza, già discusse dalle singole Sottocommissioni, delle quali è opportuno un riesame da parte della Commissione plenaria.

Il numero III contempla l'approvazione di tutte le altre proposte ed osservazioni contenute nei verbali delle Sottocommissioni.

Il numero IV prevede l'approvazione della relazione sul Libro III delle contravvenzioni, relazione che sarà presentata dal Commissario Stoppato.

Infine ciascun Commissario potrà chiedere che sia sottoposto alla Commissione plenaria ogni altro argomento, che egli ritenga meritevole di particolare discussione.

Se non vi sono osservazioni, la Commissione plenaria inizierà i suoi lavori in conformità di tale ordine del giorno.

Così rimane stabilito.

Sulla nomenclatura del Progetto.

I.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di sostituire all'espressione: « estinzione del reato e della pena » l'altra « estinzione dell'azione penale e della condanna ».

Rileva, a questo proposito, come sia stato osservato che il reato è un fatto storico che non si estingue. Così pure la pena è un provvedimento concreto che può perdere la sua efficacia, ma non può estinguersi.

ALOISI. Nota che il Progetto ha abbandonato le vecchie formule relative alla estinzione dell'azione penale e all'estinzione della condanna, ritenendo che si debba avere riguardo, in un Codice di diritto sostanziale, non alla perseguibilità in giudizio, ma alla punibilità del delinquente. Il primo infatti è un concetto di diritto formale; il secondo è di diritto sostanziale. Accogliendo l'accennato criterio, il Progetto ha tenuto conto anche della nostra tradizione giuridica, a cominciare dal diritto romano con la « lex Julia Maiestatis », che parla di estinzione del crimine per la morte del

colpevole, per passare, tra le più recenti legislazioni, al Codice Sardo e ai Codici penali militari, tuttora vigenti. A stretto rigore, se gli istituti disciplinati nel Titolo in esame dovessero essere considerati sotto il profilo della perseguibilità in giudizio o della possibilità della esecuzione di una condanna, essi dovrebbero essere trasferiti nel Codice di procedura penale. E difatti, per rimanere nel campo della dottrina, taluni autori, così presso di noi (ad es. l'Alimena), come all'estero (il Garraud), considerano tutti o almeno la maggior parte di questi istituti, fra cui la prescrizione, come appartenenti al diritto processuale.

Sarebbe stato scientificamente esatto che il Progetto avesse adottato un simile indirizzo? Non sembra; la Relazione Ministeriale ne indica diffusamente le ragioni.

Si è detto, in contrario, che il reato è un fatto storico e che come tale non si estingue. Ora, che il reato sia un fatto storico, non è dubbio; ma non basta. Quel che più rileva per gli istituti in esame e, in genere, per l'esplicazione del magistero punitivo, si è che esso costituisce un'entità giuridica. In altri termini, il reato è bensì un fatto storico, ma legato a una premessa, che è la legge penale; ed è soltanto a cagione di tale legame, e quindi sotto questo profilo, che esso s'impone alla nostra considerazione. Da questo legame sorge il rapporto giuridico punitivo, cioè il rapporto che intercede tra lo Stato, al quale la legge penale affida il potere-dovere di punire l'autore del fatto, e lo stesso autore del fatto, al quale la legge impone l'obbligo di sottostare alla pena, oggetto della pretesa dello Stato. Codesto rapporto, come ogni altro rapporto giuridico, nasce, si modifica, si estingue; quelle che il Progetto disciplina in questo Titolo sono precisamente le cause della sua estinzione.

Da quanto si è detto apparirà manifesto che il reato, in quanto possa essere esclusivamente considerato come fatto storico, non ci interessa; tutto al più, potrà interessare i cultori di statistica e i sociologi. A noi interessa invece il fatto in quanto, per il suo legame con la norma penale, esso possa o meno costituire, o possa costituire ancora, la struttura di una entità giuridica, da cui sorge il rapporto giuridico punitivo, di cui si è fatto cenno. A scanso di equivoci, codesto rapporto va inteso qui nella sua più larga accezione, e perciò in tutti i suoi riflessi, purchè di diritto sostanziale. Quelli di diritto formale non appartengono al nostro studio; anzi, sotto un certo riguardo, possono considerarsi indifferenti rispetto alla esistenza o alla preesistenza del rapporto giuridico punitivo. Le più recenti concezioni scientifiche hanno posto in rilievo la differenza che passa tra diritto e azione. Non è il caso di insistere su concetti già noti, ma non sfuggirà ad alcuno, per esempio, che nulla vieta, dal punto di vista nettamente processuale, che si intenti azione in giudizio, anche quando il diritto che si vuole perseguire sia in realtà cessato per qualsiasi ragione. Quindi, anche sotto questo riguardo, non sarebbe esatto parlare di estinzione dell'azione; così pure non è la condanna che si estingue, ma il diritto dello Stato a fare eseguire la pena. Per tal modo la concezione scientifica più moderna dei rapporti fra diritto e azione finisce, in fondo, col ricollegarsi con le tradizioni legislative meno recenti: l'una e le altre giustificano appieno la nomenclatura come la struttura di questo titolo.

DE BLASIO. Crede che non sia esatta la dizione: « il reato si estingue ».

Prima del giudizio non può estinguersi il fatto di cui una sentenza definitiva non abbia accertata l'esistenza.

Dopo il giudizio, se il reato è escluso dalla sentenza, neppure può dirsi estinto, dal momento che non sussiste giuridicamente.

Se la sentenza ne ammette la esistenza, non può estinguersi ed esistere contemporaneamente.

Prima della sentenza ha vita soltanto l'azione penale, dopo ha vita la pena.

Possono quindi estinguersi l'azione penale e la pena, non il reato.

Si associa pertanto alla proposta di ripristinare l'antica formula.

PRESIDENTE. Osserva che il concetto esposto dal Consigliere Aloisi è un ritorno alla concezione neo-hegeliana, secondo la quale il reato è una entità giuridica; ma

la nostra dottrina non ha mai ammesso questa specie di personificazione giuridica del reato, il quale rimane un fatto, e come fatto può dimenticarsi, non estinguersi.

MADIA. Si associa anch'egli alla proposta di ritornare all'antica nomenclatura, più rispondente alla realtà scientifica e alla tradizione.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di sostituire alla formula: « estinzione del reato e della pena » la formula: « estinzione dell'azione penale e della condanna»

È approvata.

II.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di sostituzione dell'espressione: « delinquente professionale » con altra più appropriata.

Rileva come sia stato osservato che la parola « professione » è troppo degna di rispetto perchè sia adoperata per qualificare i delinquenti, e come sia stato proposto di sostituirla con l'espressione: « per mestiere ». L'espressione delinquente professionale è traduzione letterale di quella francese *criminel professionnel.*

DIENA. Si associa a questa proposta.

ALOISI. Fa presente che la locuzione « delinquente professionale », introdotta dalla dottrina, è ormai passata nell'uso: la colpa quindi non risale al Progetto. Aggiungerà che fra i Progetti stranieri adoperano la stessa denominazione quello polacco e il rumeno; non consta che gli altri Progetti non conoscano la distinzione fra delinquente abituale e delinquente professionale, che è invece merito del nostro Progetto l'avere affermato, con una formula, che risponde appieno ai risultati delle indagini scientifiche fatte su migliaia di delinquenti più volte recidivi. Per suo conto, non saprebbe quale espressione sostituirvi: quella « per mestiere » no, perchè l'inconveniente non sarebbe eliminato.

GAROFALO. Nota che in realtà i professionali del delitto esistono, e sono coloro che, a differenza dei delinquenti abituali, non solo commettono delitti frequentemente, ma ne traggono i mezzi di sostentamento. Certo la parola non è simpatica, ma finchè non se ne trovi un'altra che esprima lo stesso concetto, non gli sembra possibile abbandonarla.

UNGARO. Si associa alla proposta di sostituzione del termine « professionale » con l'espressione « per mestiere ».

FOSCHINI. Si associa.

MANGINI. L'espressione « delinquente professionale » fa ormai parte della terminologia giuridica, esprime un preciso concetto, e non può urtare la suscettibilità dei liberi professionisti. Del resto, dicendosi « per mestiere », si risentirebbero coloro che esercitano mestieri, i quali possono essere esercitati altrettanto nobilmente quanto le professioni.

PRESIDENTE. Pone a partito la proposta di sostituzione.

La proposta raccoglie 6 voti contro 6.

III.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di sostituzione della formula « libertà sessuale » nel Capo I del Titolo IX del Libro II con altra più adatta.

Osserva che la proposta di sostituire questa espressione è tanto più fondata, quando si pensi che una libertà sessuale, nel senso vero della frase, non esiste, poichè la legge non garantisce alle donne di disporre come credono del proprio pudore e tanto meno ai maschi di prestare il loro corpo ad atti di sodomia.

SOLMI. Si potrebbe dire: delitti di violenza sessuale.

MADIA. Propone la formula: delitti contro i diritti sessuali. In tal guisa sarebbero compresi tutti i reati attinenti a questi delitti.

GAROFALO. Direbbe semplicemente: delitti sessuali.

DIENA. Nota che in questo Capo sono compresi reati non precisamente sessuali, come il ratto.

STOPPATO. Osserva che, poichè una donna di età superiore ai 16 anni può liberamente abbandonarsi, la libertà sessuale esiste.

MANGINI. Rileva che « libertà sessuale » è qui intesa come facoltà di disporre liberamente del proprio corpo nei rapporti sessuali, entro i limiti riconosciuti dal diritto e dal costume. L'esistenza di tale facoltà, e quindi di tale libertà, non può essere disconosciuta. È appunto tale libertà che viene violata, mediante il costringimento fisico o morale, esercitato sulla vittima. I casi impropriamente detti di violenza presunta rientrano, anch'essi, in questo quadro, poichè si tratta di ipotesi nelle quali la vittima non può prestare, per età, infermità o altro motivo, un consenso valido. Vero è che in qualche caso manca il rapporto tra sessi diversi, come se la violenza carnale sia commessa da un uomo su altro uomo, ma è evidente che l'intitolazione del Capo doveva riferirsi alle ipotesi normali, le quali, appunto, richiamano i rapporti tra persone di sesso diverso.

PRESIDENTE. La libertà qui è fuori discussione: non si tratta di reati contro la libertà, bensì contro beni spirituali e materiali della persona offesa.

GAROFALO. Insiste nella sua proposta: delitti sessuali.

UNGARO. Preferisce la formula del Codice vigente.

ALOISI. Uniformarsi al Codice vigente equivarrebbe a rinunciare a qualsiasi denominazione e sistemazione scientifica della materia in esso contenuta. Difatti nel Titolo VIII del Codice vigente la distinzione per Capi non risponde ad alcun criterio sistematico; la stessa loro denominazione non fa che enunciare il *nomen juris* di un certo gruppo di figure delittuose: ciò a prescindere dall'osservare, in via pregiudiziale, che un ritorno puro al Codice vigente obbligherebbe forse ad altri cambiamenti, di cui non è dato prevedere l'estensione, mentre tutta questa materia ha avuto un nuovo assetto a cominciare da quella distinzione fra delitti contro il costume e delitti contro la famiglia, che è fondamentale nel Progetto. Esiste una libertà sessuale? I compilatori del Progetto non erano i soli ad affermarla. Ricorda, per quel che può esere utile, che anche taluni Progetti stranieri, tra i più recenti il cecoslovacco, che riflette la dottrina tedesca, considerano la violenza carnale e gli altri delitti preveduti nel Capo di cui è cenno, sotto il profilo della violazione della libertà sessuale.

Non considererà la questione nel suo profilo scientifico; ricorderà soltanto che in un Progetto, come l'attuale, essenzialmente sistematico, la classificazione per capi, oltre che quella per titoli, doveva avere riguardo, non già al *nomen juris* dei singoli delitti, ma ai beni giuridici, che da tali delitti vengano lesi. Bene giuridico, ossia un bene protetto dal diritto, è anche quello, ad esempio, di conservare il proprio pudore; il diritto relativo fa parte della sfera più ampia di quei diritti alla disponibilità del proprio corpo, e quindi della propria persona, di cui più volte sarà dato occuparci nell'esaminare il Progetto, come in tema di consenso. Nel caso attuale, si tratterebbe precisamente del diritto alla disponibilità del proprio corpo in rapporto all'attività sensuale: diritto, che la legge protegge quando codesta attività sia contenuta nei limiti segnati dalla morale e dal costume.

La locuzione « delitti sessuali » è propria? Se non erra, l'adopera il progetto austriaco; ma gli sembra dover osservare che non è sessuale il delitto. È sessuale, invece, la spinta al delitto. Ma, a prescindere da questa osservazione, sta a favore della formula del Progetto l'accennato rilievo di sistema.

PRESIDENTE. Si potrebbe far voti al Ministro perchè voglia rivedere il titolo di questo Capo, accogliendo la formula « delitti sessuali », ovvero tornando a quella del Codice vigente.

MADIA. Propone la formula: delitti contro i rapporti sessuali.

PRESIDENTE. Anche questa proposta sarà segnalata all'onorevole Ministro, perchè possa scegliere fra esse e le altre due testè enunciate.

Così rimane stabilito.

IV.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di sostituire alla parola « chiunque », frequentemente usata nel Progetto, le parole: « colui che ».

GAROFALO. Osserva che l'espressione « chiunque » non è esatta, perchè non è vero che chiunque sia sottoposto alla legge penale, essendone eccettuati il Re, la Regina, il Papa e gli Ambasciatori.

Si potrà obbiettare che la stessa espressione è usata nel Codice napoleonico, ma ivi sono usate promiscuamente anche le formule « Toute personne qui » e « celui qui », e più spesso è indicato il reato.

MADIA. Nota che « chiunque » ha il vantaggio di comprendere ambo i sessi.

PRESIDENTE. Fa notare che all'epoca della pubblicazione del Codice Zanardelli l'espressione « chiunque » fu criticata, perchè essa comprende anche il minore e il pazzo, che non sono imputabili.

UNGARO. È sempre sottinteso: «chiunque abbia capacità d'intendere e di volere ».

MANGINI. Qualunque espressione si adotti, essa dovrà sempre avere carattere di generalitá, poichè la norma penale è diretta ad una pluralità indeterminata di persone; e ne resteranno sempre esclusi così i soggetti sforniti di personalità di diritto penale (il Re, il Reggente, il Pontefice, ecc.) come i non imputabili (pazzi, minori degli anni quattordici). Da quest'ultimo punto di vista, pertanto, l'espressione proposta equivale a quella adottata nel Progetto.

ALOISI. Rileva che il termine « chiunque » è tradizionale nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Non giova indugiarsi su tale quistione, sulla quale basta richiamare l'attenzione del Ministro.

PAGLIANO. Propone che la Commissione passi all'ordine del giorno.

La Commissione passa all'ordine del giorno.

Su principî generali e criteri di massima.

I.

PRESIDENTE. Pone in discussione il riesame generale della misura delle pene.

Osserva che talora le Sottocommissioni hanno fatto voti per l'aumento di determinate pene, talora per la diminuzione. Ora il sistema del Codice è tale che non si può mutare una pena senza rivedere quelle comminate in altri articoli. Vi ha un rapporto di proporzione, che non dev'essere alterato. Pertanto non si può che sottoporre all'onorevole Ministro di riesaminare tutte le pene.

UNGARO. Ritiene che se si può senz'altro approvare l'aumento delle pene pecuniarie. Per quanto invece riflette le pene restrittive della libertà personale, è necessario riflettere che con l'accelerato ritmo della vita moderna, rimanere, per esempio, tre anni lontano dal consorzio civile costituisce una pena senza dubbio maggiore che per il passato. Bisognerebbe pertanto adeguare tutte le pene del Progetto a quelle contenute nel Codice vigente, e con ciò si raggiungerebbe ugualmente un effetto di maggiore severità, dato quanto egli ha testè osservato.

GAROFALO. Osserva che fra le ragioni principali per cui si è ritenuto neces-

sario fare un nuovo Codice vi è stata quella di ottenere una repressione più energica della criminalità. Ora questo fine non si potrebbe raggiungere diminuendo la misura delle pene. Vero è che il Codice penale non è il solo mezzo per combattere la criminalità ma non si deve disconoscere l'efficacia intimidatrice della pena, almeno in un grande numero dei casi. All'on. Ungaro, cui sembrano troppi tre anni, osserva che essi saranno ben pochi per i delinquenti professionali, abituali o per tendenza.

UNGARO. Per costoro vi sono le aggravanti.

GAROFALO. Si è chiesta la diminuzione dei minimi, ma se si pensa che i nostri giudici prendono sempre come punto di partenza il minimo, non si può non concludere che l'abbassamento dei minimi sarebbe pericoloso.

MADIA. Quando il minimo è troppo alto, il giudice assolve.

GAROFALO. Tutt'al più si potrebbe fare un voto generico; ma quanto all'abbassamento del minimo si dichiara recisamente contrario.

È invece favorevole alla diminuzione delle pene pecuniarie, che, in certi casi, sono eccessive.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa pregare il Ministro di provvedere ad una revisione generale della misura delle pene, tenendo conto della necessità di aggravarle in alcuni casi e diminuirle in molti altri. D'altra parte non si deve dimenticare che il Progetto possiede un'altra arma per assicurare la difesa sociale: le misure di sicurezza, per cui gli individui pericolosi non saranno più messi in circolazione, ma internati in colonie agricole o case di lavoro ovvero sottoposti a libertà vigilata.

DIENA. Poichè la Commissione discute delle pene dichiara che egli è contrario alla pena di morte, per le ragioni esposte dall'illustre Presidente della Commissione nella seduta del 20 dicembre della I sottocommissione.

SOLMI. Dichiara che ritiene matura la coscienza del popolo italiano al ristabilimento della pena di morte, nei casi gravissimi preveduti dal nuovo Codice, con le limitazioni proposte dalla Commissione.

DE BLASIO. Approva la pena di morte solo per i delitti che pongono in pericolo la Patria.

UNGARO. Si associa al Commissario De Blasio. Per i reati comuni dovrebbe, per potersi applicare la pena di morte, esservi sempre la confessione del colpevole, e ciò per evitare la possibilità di errori giudiziari.

PRESIDENTE. La questione della pena di morte non è in discussione. Si possono registrare, tuttavia, le fatte dichiarazioni.

Tornando al tema in esame, pone a partito la proposta di pregare il Ministro di volere sottoporre ad una revisione generale tutte le pene comminate pei singoli reati, perchè risultino più proporzionate, più elastiche, con minimi più adeguati.

È approvata.

II.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di eliminare alcune norme relative al tempo di guerra dal Titolo I del Libro II. Tali sarebbero quelle concernenti il disfattismo, il commercio coi sudditi nemici, ecc.

Rileva che è stata la recente guerra che ha suggerito la difesa contro speciali forme di delinquenza sorte durante il periodo delle ostilità. Ora è da prevedersi che in un'altra guerra (*quod Deus avertat*) sorgeranno forme ancora diverse, per cui le norme del Codice penale in questa materia si riveleranno superate e dovranno essere sostituite da nuove disposizioni. Sarebbe pertanto più opportuno alleggerire il Codice di tutti quegli articoli che non si applicheranno mai in periodo normale, e che troverebbero più adatto collocamento nel Codice penale militare, che è in corso di elaborazione. Si noti che nel maggior numero dei casi non sarà la magistratura ordinaria, ma quella militare, ad applicare le sanzioni contro le particolari forme di criminalità

del periodo bellico. La riduzione, poi, del numero delle disposizioni del nuovo codice ne agevolerà lo studio e la conoscenza.

ALOISI. Il pensiero dei compilatori del Progetto risulta ampiamente delineato nella Relazione ministeriale. Esso fu di separare nettamente la sfera di competenza del Codice penale comune da quella del Codice penale militare. Quest'ultimo, il quale, come va tenuto presente, è una legge speciale, dovrebbe considerare solo i fatti commessi da militari o che non possano costituire che reati militari. Per tutto il resto si deve affermare invece l'impero della legge penale comune.

SOLMI. Propone che si accolga il voto della eliminazione in linea di massima delle disposizioni che prevedono fenomeni di criminalità particolarissimi del periodo bellico, in cui saranno soggetti alla giurisdizione militare.

PRESIDENTE. Mette a partito questa proposta.

È approvata.

III.

PRESIDENTE. Pone in discussione la proposta di limitazione del significato dell'espressione « prossimi congiunti » agli effetti della legge penale.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Rileva che la II Sottocommissione ha ritenuto che si debba restringere il significato dell'espressione « prossimi congiunti » per evitare che congiunti troppo lontani siano non punibili, quando commettono il fatto preveduto, ad esempio, nell'articolo 311 prima parte e primo capoverso. D'altra parte, nei piccoli paesi, quasi tutti sono parenti o affini tra loro.

PAGLIANO. Nota che l'articolo 311 del Progetto restringe sufficientemente il significato della espressione « prossimi congiunti », non comprendendovi gli affini allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Si vorrebbero escludere anche gli zii e i nipoti.

GAROFALO. Vorrebbe esclusi anche i cognati.

STOPPATO. Si oppone: non è possibile che la sorella favoreggiatrice del fratello vada esente da pena, ed il marito di lei sia invece condannato.

ALOISI. Fa presente che dal confronto tra l'ultimo capoverso dell'articolo 311 del Progetto e l'articolo 171 del Codice vigente risulta come il Progetto non solo non abbia esteso la nozione del prossimo congiunto, ma l'abbia limitata per quanto concerne gli affini. Difatti tra gli affini non comprende coloro che siano tali nel grado, in cui sussiste il vincolo di parentela con gli zii e i nipoti; inoltre esclude, in qualsiasi caso e quindi per qualsiasi grado di affinità, la detta nozione agli effetti della legge penale allorquando il coniuge sia morto e non vi sia prole.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo 311 limiti sufficientemente la portata della espressione.

La Commissione passa all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12.

I segretari: MADIA - PISENTI.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO

V.° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato*: CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 3

Seduta plenaria del 12 marzo 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori BONICELLI, CALISSE, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO e STOPPATO; Deputati FARINACCI, FOSCHINI, MADIA, PISENTI e UNGARO.

Assistono il Consigliere di cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla II Sottocommissione sugli art. 252, 263, 264, 269, 280, 281 e 376 a 381. – Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla III Sottocommissione sugli art. 461, 464 e 509.

Questioni deferite alla Commissione plenaria dalle singole Sottocommissioni.

Art. 252.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione, su questo argomento.

L'espressione « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità ovvero alla dichiarazione di guerra » è stata ritenuta troppo restrittiva, potendo dubitarsi che occorra dimostrare che l'indiziato abbia autorità tale da potere impegnare lo Stato.

Pertanto si è proposto di sostituire alla parola « impegnare » la parola « influire ».

MADIA. Lascerebbe la parola impegnare, poichè, non richiedendo l'articolo la corruzione da parte dello straniero, una dizione più ampia potrebbe essere pericolosa, tanto più che non è detto che gli atti debbono avere per effetto un impegno, ma basta che siano diretti ad impegnare lo Stato, anche se poi lo scopo non sia raggiunto.

PRESIDENTE. Invece di dire « impegnare » si potrebbe dire « indurre ».

FARINACCI. Indurre indica un concetto diverso da influire.

ALOISI. Osserva che non è necessario che il colpevole abbia un'autorità tale da poter determinare lo Stato a muovere guerra o dichiarare la neutralità. L'articolo intende punire le sole intelligenze dirette allo scopo di creare una situazione tale, per cui lo Stato si trovi impegnato o per la neutralità o per la guerra; è dunque

l'oggetto delle intelligenze, che va considerato, non l'idoneità di esse al raggiungimento dello scopo voluto da coloro che vi addivengono.

PRESIDENTE. Appunto per questo è preferibile la parola indurre.

MADIA. Nota che adoperando la parola indurre si renderà incriminabile anche l'opera di un giornalista che scrivesse per incitare il Governo a dichiarare la guerra con fine patriottico.

ALOISI. Ciò non sembra dubbio anche col testo attuale, chè anzi trattasi di circostanza aggravante, preveduta nel capoverso.

PRESIDENTE. Se la guerra non è nell'interesse dello Stato, sarà incriminabile.

D'altra parte si deve por mente che il presupposto dell'incriminabilità è che si agisca in seguito ad intelligenze con lo straniero.

Comunque, ritiene che la Commissione possa pregare l'onorevole Ministro di rivedere la formula.

Così rimane stabilito.

Art. 263.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione.

Si è rilevato che si può incorrere in questo delitto assai facilmente, perchè è necessario soltanto il dolo generico di procurarsi la notizia, senza il fine di spionaggio o di rivelarla, e perchè il privato non può sapere se la notiziasi a destinata a rimanere segreta.

FARINACCI. Ritiene che la dizione di questo articolo sia effettivamente troppo generica. Si potrebbe giungere così ad incriminare anche chi si recasse presso una Autorità per richiedere la notizia più innocua, nella più perfetta buona fede.

MILANCO FRANCO D'ARAGONA. Trova grave che si punisca il procurarsi notizie senza scopo di spionaggio.

ALOISI. Rileva che dallo spionaggio non si è mai sufficientemente difesi. Tutti coloro che hanno avuto modo di studiare questo problema, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, si sono dovuti persuadere che le norme penali in questa materia debbono avere la più grande larghezza di formulazione, per far sì che vi possano rientrare tutti gli infiniti casi della vita pratica, che hanno atteggiamenti mutevolissimi. Ricorda, del resto, che al tempo della redazione di questo articolo, le competenti Autorità, consultate, fecero presente la necessità che esso fosse impostato sulle attuali basi. Non si dimentichi che si tratta di proteggere i segreti di Stato, e quindi la vita, l'esistenza, la personalità stessa dello Stato.

Quanto al caso prospettato dall'onorevole Farinacci, è da escludere che possa comunque rientrare nelle previsioni dell'articolo in esame.

DIENA. Osserva che questo è uno degli articoli in cui si rileva il difetto del sistema di escludere l'indicazione dell'elemento intenzionale quando si tratta di delineare la figura specifica del reato. Se infatti si usasse la dizione: « a fine di... », non si costringerebbe l'interprete a fare richiamo ogni volta alle nozioni della parte generale.

Ora se taluno per spirito patriottico si informi della efficienza di una data opera militare, perchè si preoccupa della sua protezione contro il nemico, con questo articolo correrà il rischio di essere punito.

STOPPATO. Rileva che il giudice dovrà sempre avere presente l'articolo del Progetto che definisce il dolo: ora l'articolo 263 non contiene alcuna indicazione che possa agevolare l'identificazione del dolo medesimo.

MANGINI. Se mal non si appone, l'on. Stoppato proporrebbe di dire: « Chiunque, senza giustificato motivo, si procura ecc. ». Osserva che il Progetto ha eliminato, di regola, simili espressioni ed altre equivalenti; la eliminazione è tanto più opportuna in questo articolo in quanto il motivo non serve a discriminare.

Si tratta di segreti di Stato e a nessuno, per qualsiasi motivo, deve essere perdi procurarseli, ossia di svolgere un'attività per venirne a conoscenza.

Il dolo consiste nella coscienza di agire illegittimamente per conoscere ciò che si sa dover rimanere segreto. Se poi si agisce *iure*, è superfluo dirlo, il delitto non sussiste, versandosi in tema di esercizio di un diritto.

CALISSE. Nota che l'articolo 263 vuole impedire che si acquistino le notizie per evitare che esse possano essere divulgate. Vi è però una diversità di formula fra la prima e la seconda parte dell'articolo: nella prima parte infatti si parla di notizie che debbono rimanere segrete, e nella seconda di notizie delle quali l'Autorità abbia vietato la divulgazione. Ora sarebbe necessario che anche nella prima parte si usasse la dizione della seconda, altrimenti non si potrà sapere quali sono le notizie che debbono rimanere segrete, ciò che potrebbe portare ad applicazioni non giuste della norma.

ALOISI. Altra cosa è il segreto di Stato e altra è la notizia, di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Chiarisce questa distinzione, richiamandosi, per i precedenti storici, alla legge del 1915 sulla difesa dello Stato. Aggiunge, per quanto concerne la tutela dei segreti di Stato, essere evidente che l'agente in tanto potrà essere punito per il titolo di delitto in esame, in quanto abbia coscienza della segretezza della notizia, che egli illegittimamente si procura. Trattasi dell'ordinaria applicazione della regola sul dolo. A diversa soluzione si deve pervenire, quando invece si tratti di notizie, di cui l'autorità competente abbia vietato la divulgazione. Le norme del Codice penale, concernente il procacciamento, lo spionaggio e la rivelazione, sono da considerare come vere e proprie norme penali « in bianco ». Esse prestano le sanzioni penali a provvedimenti che non sono stati ancora emanati. Quando saranno stati emanati, i detti provvedimenti entrano a far parte della legge penale; e pertanto la loro ignoranza non scusa.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere nella prima parte dell'articolo: « senza giustificato motivo ».

ALOISI. Vi si opporrebbero ragioni di sistema; l'aggiunta sarebbe superflua.

CALISSE. Chi dirà se il motivo è giustificato?

PRESIDENTE. La magistratura.

Quanto all'osservazione del Commissario Stoppato rileva che l'evento pericoloso, da cui dipende l'esistenza del delitto, qui sarà il possesso della notizia senza giustificato motivo.

DE BLASIO. Si preoccupa della indeterminatezza della norma per quanto riguarda, nella prima parte dell'articolo, il giudizio sulla segretezza delle notizie. Chi dirà che una determinata notizia doveva rimanere segreta?

ALOISI. Anche il Codice vigente fa menzione dei segreti politici o militari, senz'altra aggiunta, la quale non avrebbe alcuna ragione di essere.

PRESIDENTE. Nel caso di colui che si procura la notizia in buona fede, perchè non sa che essa deve rimanere segreta, manca il dolo.

UNGARO. Nota che mentre nella prima parte dell'articolo si commina la pena da tre a dieci anni, nel secondo capoverso la pena va da due ad otto anni, e ciò nonostante che nella prima parte non si faccia menzione di un espresso divieto, come nella seconda.

MANGINI. Ricorda che la prima parte dell'articolo concerne veri e propri segreti di Stato, mentre il secondo capoverso si riferisce a quelle notizie che l'Autorità abbia vietato di divulgare, pur non essendo segreti. Da ciò la differenza nella pena.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione nota che vi sono tre proposte: aggiungere nella prima parte dell'articolo le parole « senza giustificato motivo »; chiarire che esula il dolo quando non si sappia che la notizia deve rimanere segreta; coordinare meglio, ai fini della pena, la prima parte e il secondo capoverso dell'articolo.

Tali proposte saranno segnalate all'attenzione dell'on. Ministro.

Così rimane stabilito.

Art. 264.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione.

È sembrata a taluno troppo grave la pena di morte per lo spionaggio in tempo di pace di cui al n. 2.

Gli sembra che il n. 2 non differisca gran che dal n. 1, che prevede lo spionaggio in tempo di guerra, in quanto esso si riferisce al periodo immediatamente precedente alla guerra. Basti por mente all'espressione: « efficienza bellica », diversa da efficienza militare, e che richiama quindi l'idea dell'imminenza della dichiarazione della guerra.

ALOISI. Osserva che il n. 1 considera lo spionaggio fatto al nemico, senza aversi riguardo alle conseguenze del fatto, mentre il n. 2 considera lo spionaggio ad uno Stato estero sulla nostra preparazione o sulla nostra efficienza bellica, cioè sulla nostra potenzialità militare, ma il fatto deve avere avuto come conseguenza la compromissione di tale preparazione o di tale efficienza. Si tratta quindi di ipotesi bene distinte. Non sembra dubbio che la seconda ipotesi possa riferirsi sopra tutto al tempo di pace. La gravità di essa sembra manifesta. Quando la nostra efficienza bellica sia compromessa, occorre rifare da capo tutti i nostri armamenti; anche a prescindere dai sacrifici finanziari che s'impongono al Paese, è certo che nel frattempo noi rimaniamo indifesi. Il pericolo per la sicurezza dello Stato può dirsi decuplicato; un attacco improvviso da parte del nemico potrebbe avere esito fatale per noi.

PRESIDENTE. Se il n. 2 deve riferirsi al tempo di pace sarà bene modificare la dizione.

In tal caso però sembra che il pensiero di molti Commissari sia di applicare una pena più mite.

ALOISI. Fa presente a questo proposito che l'articolo 315 consente al giudice di mitigare notevolmente le pene comminate in questo Titolo, quando si tratti di fatti di lieve importanza.

PRESIDENTE. Non crede che si possa prevedere una pena uguale per lo spionaggio commesso in tempo di guerra e quello commesso in tempo di pace.

MADIA. Osserva che per potersi applicare la pena di morte in tempo di pace bisogna che sia stato raggiunto lo scopo di compromettere la preparazione bellica, ciò che non occorre in tempo di guerra,

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa pregare l'onorevole Ministro di precisare meglio la formula del n. 2 se si vuole indicare in essa il tempo di pace, comminando però in tale ipotesi una pena diversa da quella del n. 1.

Così rimane stabilito.

Art. 269.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione.

Si è osservato che con la disposizione dell'ultimo capoverso di questo articolo si verrebbe a punire la sola intenzione criminosa, dato che manca l'obbiettività del delitto.

ALOISI. Ripete che contro le insidie dello spionaggio non vi è difesa che basti: bisogna punire anche quando la prova, che è stato possibile raccogliere, riveli che siamo soltanto ai margini dello spionaggio. Taluno, ad esempio, comunica ad uno Stato estero, a scopo di spionaggio, (si noti il requisito del dolo specifico), il tracciato dell'Acquedotto Pugliese; per quanto non si tratti di un documento segreto, tuttavia ciò può, in caso di guerra, esporre quest'opera di così vitale importanza per tutto il Mezzogiorno d'Italia, a danni gravissimi, con la conseguenza di assetare intere regioni, privarle di energia elettrica, paralizzare sia le officine che lavorano

per l'esercito, sia gli impianti civili e militari, in breve produrre un tale stato di cose da compromettere la preparazione e l'efficienza bellica dello Stato.

Si potrà, anzi, a suo avviso, si dovrà migliorare la formula del capoverso in esame, come di quella analoga, adoperata nell'ultimo capoverso dell'articolo 265 per il delitto di spionaggio in senso tecnico; ma deve restare ben chiaro che il Progetto con questa disposizione intende creare una nuova arma di difesa contro la triste genìa degli spioni.

PRESIDENTE. Ritiene che le spiegazioni del Consigliere Alosisi siano esaurienti. Ad ogni modo si può raccomandare all'onorevole Ministro di perfezionare la dizione dell'articolo.

Così rimane stabilito.

FOSCHINI. Chiede in che cosa l'articolo 269 si diversifichi dal 264.

ALOISI. Il 264 contempla veri e propri segreti, il 269 le notizie così dette riservate.

FOSCHINI. Prende atto.

Articoli 280 e 281.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione.

Si vorrebbe distinguere tra le associazioni internazionali che abbiano scopi culturali e scientifici e quelle aventi scopi diversi.

Gli sembra che effettivamente una distinzione possa farsi: vero è che si può cominciare con scopi culturali per raggiungere altri scopi; ma a ciò si potrebbe ovviare modificando definitivamente l'articolo 280 in modo da escludere dalla sua previsione quelle associazioni che abbiano e mantengano esclusivamente scopi culturali e scientifici.

D'altra parte osserva che la disciplina delle associazioni dovrebbe trovare sede nel Codice civile: il Progetto del Libro I, infatti, reca un intero titolo dedicato alle persone giuridiche. Ma il Codice civile si occupa delle associazioni nazionali, per cui introduce la grande innovazione dell'obbligo della registrazione, mentre non parla delle Associazioni internazionali.

Per altro, se si ferisse il principio della libertà delle associazioni internazionali, e se ogni volta che venga dall'estero la proposta di costituire in Italia una sezione di associazione scientifica internazionale, si dovesse chiedere l'autorizzazione preventiva del Governo, si porrebbe l'Italia in condizione di inferiorità morale. L'attività scientifica non ha avuto mai bisogno di consensi governativi: tutte le frontiere devono essere aperte, quando si tratta del progresso della scienza.

Poichè però non si deve dissimulare il pericolo che sotto la maschera dell'attività scientifica si celi una attività politica dannosa, sarebbe opportuno – ripete – di modificare la dizione dell'articolo, per esempio, in questo modo: « qualora l'associazione internazionale istituita a scopo scientifico svolga attività politica.... »

UNGARO. Rileva che per l'articolo 281, capoverso, nessuna Accademia estera potrà nominare un socio italiano senza l'autorizzazione del Governo.

GAROFALO. Osserva che il capoverso dell'articolo 281 potrebbe costituire materia di contravvenzione, mai di delitto.

CALISSE. Ricorda che in un Congresso dell'Unione Internazionale delle Accademie tenutosi a Bruxelles si deliberò, seduta stante, che all'Unione aderissero tutte le Accademie Nazionali. Ora, se fosse stato in vigore l'articolo 281 del Progetto, i congressisti italiani avrebbero dovuto riservare la loro adesione, ciò che non sembra opportuno. Si dovrebbe richiedere soltanto che sia data comunicazione al Governo perchè questo veda se sia il caso di vietare la partecipazione, ma non è possibile, nello stesso interesse nazionale, impedire in questi casi l'adesione.

UNGARO. Invece di: «senza autorizzazione» si potrebbe dire « contro il divieto ».

ALOISI. No: si capovolgerebbe il sistema.

Rileva preliminarmente che con le norme dell'articolo in esame, si modifica, in sostanza, sebbene limitatamente alle sole associazioni aventi carattere internazionale, il nostro diritto pubblico rispetto alle associazioni. Mentre attualmente, per la legge del 1925, le associazioni, anche se abbiano carattere internazionale, possono costituirsi nel territorio dello Stato, salvo a darne notizia al Prefetto quando questi lo richieda, per l'articolo 280 invece le dette associazioni non potranno costituirsi fra noi, se non abbiano preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Governo. Pertanto l'articolo 280 non potrà applicarsi se contemporaneamente al nuovo Codice penale non sarà emanata una legge che regoli i modi con cui l'autorizzazione di cui trattasi dovrà essere chiesta e conceduta.

Dicasi egualmente per ciò che concerne la partecipazione del cittadino ad un istituto a carattere internazionale, che abbia sede all'estero, secondo la previsione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 281. La relazione del Guardasigilli illustra diffusamente ambedue gli articoli ora citati, mettendo in rilievo la necessità di un radicale cambiamento di indirizzo del nostro diritto pubblico, almeno per quanto concerne le associazioni a carattere internazionale. Dobbiamo difenderci, a tempo, contro le insidie di qualsiasi genere, che talora sotto il manto di motivi filantropici, religiosi o anche semplicemente culturali ci provengano dall'estero. Niuno pensa, oggi meno che mai, di separare l'Italia dal movimento internazionale scientifico. Poichè il nostro programma è quello della maggiore affermazione delle forze vive del Paese, in qualsiasi campo possano essere fatte valere, è evidente che anche il semplice sospetto di un voluto isolamento sarebbe semplicemente assurdo. Quel che invece non è assurdo, ed è invece perfettamente coerente al nostro indirizzo politico, è che la nostra partecipazione alle correnti internazionali del pensiero si svolga sotto l'egida dello Stato e quindi sotto il suo controllo. Saremo forse i soli a regolarci in siffatto modo; ma daremo, noi per i primi, anche in questo campo, l'esempio di quella mirabile disciplina civica, per cui teniamo a distinguerci da ogni altra nazione.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa far voti che questi due articoli non figurino nel Codice, e che siano invece riservati alla legge civile, la quale armonizzerà tutte le esigenze.

Così rimane stabilito.

Articoli 376 a 381.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della II Sottocommissione.

Si è osservato che si dovrebbero reprimere le eventuali falsità perpetrate durante il corso dei giudizi arbitrali. La relazione ministeriale esplicitamente dichiara la inapplicabilità degli articoli anzidetti a tali giudizi, dato che essi non hanno carattere giurisdizionale.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Illustra le considerazioni esposte nella relazione della II Sottocommissione, rilevando che alcuni di tali giudizi arbitrali, oltre ad avere grande importanza economica e giuridica, sono espressamente contemplati nelle leggi, e si svolgono in contraddittorio, dando adito ad esami testimoniali e perizie, di frequente preceduti da giuramento.

BONICELLI. Si associa.

PRESIDENTE. Osserva che effettivamente in molti casi si tratta di veri collegi giurisdizionali: per esempio in materia di opere pubbliche. La giurisprudenza ha fissato in questi casi il carattere giurisdizionale dell'arbitrato. Vi è però una difficoltà derivante dal modo onde sono raccolti i verbali, specie quando gli arbitri sono amichevoli compositori.

DE BLASIO. Nota che i giudizi arbitrali, il cui scopo è di evitare lungaggini, si prolungherebbero all'infinito se fosse possibile innestarvi procedure di falsa testimonianza, falsa perizia, ecc.

BONICELLI. Pone in rilievo le gravi conseguenze che possono derivare da lodi pronunziati in base a perizie e testimonianze false: a parte il carattere giurisdizionale o meno dei giudizi arbitrali, il dànno prodotto dal falso è uguale, tanto in caso di arbitrato quanto in caso di giudizio ordinario.

FOSCHINI. Ricorda che nei giudizi arbitrali i testimoni non sempre giurano.

PRESIDENTE. Osserva che, data la dizione dell'articolo 376 e seguenti, sembrerebbero escluse anche le giurisdizioni speciali.

ALOISI. Si richiama alle considerazioni svolte inanzi alla III Sottocommissione, nella seduta del 18 dicembre u. s. Dichiara poi che tutti gli articoli, di cui è cenno, sono pienamente applicabili alle giurisdizioni speciali.

PRESIDENTE. Allora bisogna dirlo chiaramente, altrimenti si potrebbe sostenere l'inapplicabilità degli articoli in esame, per esempio al Consiglio di Stato, che non è autorità giudiziaria ordinaria.

Propone pertanto che all'espressione « autorità giudiziaria » si sostituisca: « autorità giurisdizionale ». Così vi rientreranno tutte le giurisdizioni speciali e gli arbitrati disposti per legge.

Così rimane stabilito.

Art. 461 e 464.

GAROFALO. Rileva che per il Codice vigente (articolo 256) la pena per questo reato è aumentata quando il valore legale o commerciale rappresentato dalla moneta contraffatta o alterata sia molto rilevante; ciò perchè, trattandosi di vere e proprie officine di monete false, il danno che ne risulta può essere enorme per il credito dello Stato. Il Codice Sardo puniva anche più severamente la falsificazione delle monete. E ben si comprende una particolare severità in questo caso, poichè la pena, più che tendere all'emenda del colpevole, deve frapporre un ostacolo insuperabile all'ulteriore attività del falsario, per il quale la falsificazione delle monete è un vero e proprio mestiere.

Il Progetto invece non prevede l'aggravante del valore, nè può sostenersi che funzioni il numero 7 dell'articolo 65, che parla di danno patrimoniale di rilevante gravità, mentre qui il principale offeso è lo Stato il cui credito viene ad essere scosso, ed il danno patrimoniale dei singoli non entra in giuoco che indirettamente.

Si noti poi che, per il sistema del Progetto, le circostanze aggravanti potendo essere neutralizzate dalle attenuanti, il giudice avrà il potere di punire molto lievemente i falsi monetari.

PRESIDENTE. Osserva che per costoro vi saranno anche le misure di sicurezza, per cui, espiata la pena, essi saranno ugualmente segregati dalla Società, o quanto meno saranno sottoposti alla libertà vigilata.

MANGINI. Rileva che il Progetto, oltre la aggravante preveduta nell'articolo 65 n. 7, considera come circostanza aggravante (articolo 464) della falsificazione di monete anche la diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, ovvero la compromissione del credito nei mercati interni o esteri.

Pertanto, nell'ipotesi che sia, come diceva l'on. Garofalo, scosso il credito dello Stato, la pena può, per il Progetto, superare nel massimo, quella stabilita nel penultimo capoverso dell'articolo 256 del Codice vigente.

DIENA. Osserva che se opportunamente il Progetto stabilisce che la sola contraffazione della moneta costituisce reato, sembrerebbe ragionevole che ove il contraffattore spieghi una ulteriore attività criminosa con la spendita della moneta da lui contraffatta, debba essere punito con pena aumentata.

ALOISI. Osserva che l'ultima Convenzione di Ginevra sul falso nummario prevede due norme: una per la contraffazione ed una per la spendita; ma ciascuno degli Stati aderenti ha il diritto di abbinare, se crede, le due previsioni. Se il contraffattore sia anche spenditore, quest'attività criminosa può dare vita a un reato complesso.

DE BLASIO. Basterebbe applicare in questo caso il massimo della pena.

MANGINI. Il Progetto ha inteso conservare il sistema del Codice vigente, per il quale la spendita da parte del contraffattore non costituisce ulteriore delitto, nè circostanza aggravante specificamente prevista dalla legge, così come non lo costituisce l'uso dell'atto pubblico da parte del falsario. Il contraffattore contraffà le monete per spenderle, direttamente o per mezzo di altri, sicchè nella maggioranza dei casi, dovrebbe rispondere o come spenditore diretto o come concorrente nella spendita fatta da altri.

Si ecederebbe, forse, nel cumulo delle pene. Nei casi concreti, poi, nulla vieta che il giudice tenga conto della spendita, eseguita dal contraffattore, nella commisurazione della pena.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa raccomandare all'onorevole Ministro di tener presente, fra le circostanze aggravanti indicate dall'articolo 464, anche il caso della spendita da parte del contraffattore.

Così rimane stabilito.

Art. 509.

DIENA. Nota che può essere eccessivo ritenere che esiste il reato per la sola divulgazione di notizie che possono essere riportate in forma esagerata, ma tuttavia in buona fede.

L'articolo inoltre non distingue i titoli pubblici da quelli di società privata; e perciò se Tizio critica il bilancio di una società anonima potrà essere suscettibile di rappresaglia penale. Occorrerebbe pertanto stabilire che la divulgazione deve essere fatta con fine pravo.

PRESIDENTE. Anche qui bisogna tener presente l'articolo 47.

MADIA. Nota che in questo caso sarà difficile al magistrato la prova del dolo. Comunque si concede troppo all'apprezzamento soggettivo del giudice, specialmente nell'ipotesi del capoverso, potendosi trattare di una mera coincidenza tra il fatto della divulgazione e l'aumento o la diminuzione dei valori.

MANGINI. Non basterebbe la coincidenza: occorre provare il rapporto di causalità.

FARINACCI. Si potrebbe dire: « a fine di turbare ».

DE BLASIO. Ritiene che non si possa mai prescindere dall'intenzione di turbare il mercato.

PRESIDENTE. Osserva che, dato il sistema del Progetto, gli estremi del reato non si riscontrano tutti nelle singole disposizioni, ma occorrerà che l'interprete richiami sempre il concetto del dolo espresso nella parte generale per integrare ogni singola figura criminosa.

DIENA. Insiste nel ritenere che in questo caso il dolo debba essere specificamente determinato.

MANGINI. Il dolo consiste, in questo caso, nella volontaria divulgazione di notizie che l'agente sa essere false, esagerate o tendenziose. Il Progetto non richiede alcun fine specifico. Esigere un fine specifico. equivarrebbe, nella maggior parte dei casi, a rendere inapplicabile la disposizione.

FARINACCI. Si rischia di punire una semplice leggerezza.

DE BLASIO. Il magistrato non punirà mai se non ravviserà l'intenzione di recar danno.

MADIA. Segnala la difficoltà di provare che le notizie divulgate siano atte a turbare il mercato.

ALOISI. Rileva come l'esperienza abbia fin troppo luminosamente dimostrato tutta la difficoltà di reprimere questa specie di delitti. Finora tutti coloro che si sono dovuti, per varia ragione, occupare dell'argomento, si sono preoccupati di un problema fondamentale in tema di agiotaggio: che cosa deve intendersi per «altri artifici», secondo la formula adoperata dall'articolo 509 del Progetto, o per «altri mezzi fraudolenti», secondo la formula adoperata dall'articolo 293 del Codice vigente? E, più precisamente, l'incetta e la coalizione potranno costituire l'elemento materiale di questo delitto? Ma niuno ha mai propugnato l'opportunità di richiedere un qualsiasi dolo specifico, quale potrebbe essere il fine di turbare il regolare andamento dei mercati. Si rifletta che l'agiotaggio è essenzialmente un delitto di speculazione. Chi lo pone in essere non ha alcuna intenzione di turbare l'andamento del mercato; egli ha soltanto l'intenzione di speculare, cioè di guadagnare danaro sulla differenza del giuoco o di perseguire altri fini, tutti d'ordine economico, come quello assai conosciuto sotto il nome di scalata alle Banche o ai Consigli di amministrazione.

Inserire nella nozione del delitto di agiotaggio anche il fine specifico di cui si è fatto cenno, o altro analogo, che rifletta egualmente la pravità dell'intenzione (è noto, del resto, che nelle borse non si stipulano contratti a scopo di beneficenza), equivarrebbe a eliminare ogni possibilità di repressione.

PRESIDENTE. Rileva che la Commissione ravvisa che l'articolo 509 in tanto è applicabile in quanto sia accertata l'intenzione dolosa, a norma dell'articolo 47.

Rinvia quindi alla seduta successiva l'esame delle altre questioni deferite alla Commissione plenaria dalla III Sottocommissione.

La seduta termina alle 12.

I Segretari: MADIA – PISENTI.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V.° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 4

Seduta plenaria del 13 marzo 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO e STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FARINACCI, FERA, FOSCHINI, MADIA, SOLMI, UNGARO.

Assistono il Consigliere di cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla III Sottocommissione sugli articoli 523, 576, 578, 581 e 588. – Dichiarazione dell'on. Farinacci sugli articoli 603 e 456.

Art. 523.

DIENA. Vorrebbe ripristinate le parole « inganna il compratore, consegnandogli » dell'articolo 295 Codice vigente. Senza queste parole, infatti, potrebbe costituire reato anche la consegna, da parte del venditore, di merce semplicemente disforme da quella dichiarata.

MANGINI. Nota che il Progetto ha ritenuto che l'inganno sia implicito nel fatto della consegna dolosa, cioè consapevole, di una cosa diversa da quella pattuita. Pertanto il contenuto dell'articolo 523 non si differenzia da quello dell'articolo 295, il quale, come anche la giurisprudenza ha affermato, non richiede punto che siano messi in essere artifici o manovre fraudolente.

PRESIDENTE. Anche qui per integrare gli estremi del reato bisogna ricorrere alla parte generale (articoli 46 e 47).

DIENA. Si dovrebbe quanto meno usare un termine diverso da « consegna », perchè consegna è il fatto materiale che può essere anche accidentale. In tal caso vi sarà l'azione civile di danno, mentre perchè vi sia reato, non basta il fatto generico, materiale della consegna, ma occorre l'inganno.

DE MARSICO. Ritiene che il Progetto abbia proprio voluto troncare una lunga controversia sulla interpretazione dell'inganno. Negli ultimi anni, del resto, la giurisprudenza ha sempre deciso che l'inganno non è un mezzo, bensì un effetto, che consiste nella semplice consegna di una merce diversa da quella pattuita, senza che occorrano artifizi.

PRESIDENTE. Ma se il venditore sarà in buona fede, funzionerà l'articolo 47.

DE BLASIO. Se si aggiungesse la parola « inganno », il venditore direbbe sempre

di non aver commesso reato, non avendo usato raggiri. Si aggiungerebbe pertanto un elemento a favore dei mistificatori.

PRESIDENTE. Eliminerebbe la parola: « mobile », essendo evidente che l'articolo non può riferirsi alle cose immobili.

Così rimane stabilito.

Art. 576.

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione della III Sottocommissione.

Alcuni Commissari propongono il ripristino dell'aggravante della premeditazione; altri sono favorevoli al Progetto per la difficoltà di determinare con precisione il concetto della premeditazione.

DE BLASIO. È favorevole al ripristino dell'aggravante della premeditazione. Non gli sembra ragione sufficiente per eliminarla, la difficoltà di definirne gli estremi. In pratica non vi è dubbio che colui il quale commette il reato dopo avere ben riflettuto si trovi in condizione ben diversa di chi lo commetta invece per un impulso subitaneo. Nè è esatto che l'aggravante della premeditazione funzioni attraverso i numeri 2 e 4 dell'articolo 65, « avere agito per motivi abbietti, o con crudeltà », perchè anche in un momento di impulsività si può commettere un reato per fini abbietti, e con crudeltà.

DE MARSICO. È favorevole al ripristino dell'aggravante della premeditazione: sopprimerla non risponde alla coscienza sociale e tanto meno ai principî informatori del Progetto, il quale vuole rinvigorire la difesa sociale. Le ragioni per cui molti si sono dichiarati contrari alla premeditazione risiedono piuttosto nella difficoltà di precisarne il concetto anzichè nella sua superfluità. Ora la Commissione deve affrontare il compito di una definizione, che non sarà superflua in un Progetto che abbonda di definizioni.

Nessun concetto è più evidente nella coscienza umana di quello della premeditazione; nè è possibile sostituirlo con le aggravanti previste dal Progetto. Tale aggravante deve sboccare al massimo della pena, non però la pena di morte, sibbene l'ergastolo.

Dichiara a questo proposito che qualora la Commissione dovesse deliberare che l'omicidio premeditato debba punirsi con la morte, perciò solo ritirerebbe la sua proposta. L'ergastolo è pena più che adeguata. La pena di morte è una tale pena di cui può assumere la responsabilità in determinati periodi storici il solo potere politico, che ha tutta la sensibilità necessaria per avvertire quando vi siano reati che in dati momenti debbano essere puniti con la pena capitale. Ma in periodi normali, per reati, per i quali il potere politico non creda di assumersi la responsabilità politica di punirli con la morte, non è, secondo l'oratore, a parlarsi di pena di morte.

La premeditazione non consiste nei motivi abbietti, nè nell'aver profittato di circostanze di tempo o di luogo, circostanze che vanno incontro al colpevole, mentre in caso di premeditazione sono dal colpevole preparate.

Del resto in tali casi non si andrà oltre i 30 anni, mentre la coscienza sociale reclama che l'omicidio premeditato sia punito con la segregazione perpetua dal consorzio civile.

La difficoltà consiste solo nella definizione. Per offrire all'interprete un nucleo concettuale che lo orienti egli avrebbe formulato questo schema di definizione: « La premeditazione consiste nella fredda, perseverante risoluzione, accompagnata da macchinazione per attuarla ». La dottrina infatti ha assodato tre punti: freddezza nella risoluzione, perseveranza, macchinazione nei mezzi. I primi due elementi riguardano la spinta subbiettiva, il terzo la preparazione obbiettiva del delitto.

MADIA. È favorevole al Progetto. È difficile comprendere in una definizione tutto ciò che la coscienza pubblica percepisce come atti di premeditazione. La defi-

nizione del Commissario De Marsico non fa che riprendere vecchi concetti che sono stati abbandonati. D'altra parte la macchinazione non rientra nella premeditazione, perchè vi può essere premeditazione senza macchinazione.

Le previsioni del Progetto in ordine alle aggravanti dell'omicidio sono più che sufficienti. Il premeditare infatti è una azione abbietta e significa agire con crudeltà, ed inoltre il numero 5 dell'articolo 65 contiene il concetto dell'agguato, perchè predispone un agguato chi profitta delle circostanze. Circostanze di luogo: l'imboscarsi; circostanze di tempo: agire di notte.

Quanto alla pena, i 30 anni che sembrano pochi al Commissario De Marsico costituiscono una punizione non indifferente. Del resto nella pratica non si infliggono mai 30 anni, poichè i giurati dopo avere ammesso la premeditazione concedono le attenuanti.

MANGINI. In linea di fatto, rileva che, per l'articolo 576 del Progetto, l'omicidio commesso con mezzi insidiosi, o in concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 65, è punito con l'ergastolo. Le cosidette attenuanti generiche sono poi abolite dal progetto

Si richiama poi a quanto ebbe a dire in seno alla III Sottocommissione, insistendo nel concetto che il Progetto scindendo la premeditazione nei suoi vari elementi, attua una più energica tutela penale, poichè il concorso di una sola delle dette circostanze basta per applicare in difetto di diminuenti l'ergastolo.

DE MARSICO. Afferma che i concetti enunciati nel suo schema di definizione non sono affatto superati. La dottrina e la giurisprudenza hanno ammesso ora l'uno ora l'altro: si tratta invece di dare una definizione che comprenda tutti i diversi coefficienti da cui risulta la premeditazione.

D'altra parte la premeditazione ha la sua ragione d'essere nella dimostrazione della maggiore pericolosità, che qualche volta coincide con l'indole dei motivi, ma non coincide sempre con l'indole abbietta, perchè si può cominciare ad ideare un delitto per vendetta, per un motivo plausibile, ma quando l'idea criminosa finisce per cristallizzarsi nella mente dell'agente per assorbirne tutta la vita psichica, ci troviamo di fronte ad una tale stratificazione mentale che si sbocca nel campo della pericolosità.

Nè è possibile concepire la premeditazione senza la macchinazione. Un tale medita di uccidere un individuo durante lunghi giorni. Lo incontra fortuitamente e con una rivoltella che porta abitualmente in tasca lo uccide: in questo caso non vi è premeditazione, perchè il fatto di usare l'arma che era abituato a portare, profittando di un incontro da lui non preparato, non basta ad integrare la premeditazione. Nè si dica che crudeltà significa premeditazione, perchè crudeltà vi potrebbe essere in chi uccidesse l'avversario a colpi di staffile sotto il solleone o con proiettili *dum dum*, mentre per aversi premeditazione è necessaria la macchinazione, consistente nello studio e nella preparazione dei mezzi che servono al sicuro raggiungimento del fine.

FERA. Ritiene che la premeditazione debba ristabilirsi tra le circostanze aggravanti del delitto, ma che sia pericoloso e difficile definire, come appare anche dalla presente discussione. L'aggravante dovrebbe, però, includersi non fra le circostanze dell'articolo 575 per cui si applica la pena di morte, bensì fra quelle dell'articolo 576 per cui si applica la pena dell'ergastolo. A questo concetto gli è sembrato volesse aderire il Commissario De Marsico, quando dichiarava che, se la premeditazione dovesse includersi tra le circostanze dell'articolo 575, egli avrebbe senz'altro ritirato la proposta con tanta dottrina, ma non con generale consenso illustrata.

DE BLASIO. Non consente con l'on. De Marsico nel richiedere la macchinazione come estremo necessario della premeditazione.

DIENA. Dissente anch'egli dal Commissario De Marsico, ritenendo poco opportuno definire la premeditazione. I giurati hanno sempre ammesso la premeditazione intuitivamente. Ogni definizione sarebbe incerta e pericolosa. Mentre dunque è neces-

sario, a suo modo di vedere, che la premeditazione rientri nel Codice, non è necessario definirla.

ALOISI. Ricorda che, oltre l'articolo 65, si deve tener presente l'articolo 576, che al numero 2 parla di mezzi insidiosi. Ora il concetto dell'insidia è tale che pone in essere la macchinazione, e tutta quella parte esteriore dell'azione che riproduce il concetto di premeditazione.

Le considerazioni esposte nella Relazione ministeriale, e che egli ebbe cura di riassumere dinanzi alla III Sottocommissione nella seduta del 13 dicembre u. s., giustificano ampiamente, a suo avviso, l'indirizzo seguito dal Progetto nel non riprodurre, come aggravante specifica dell'omicidio, quella della premeditazione. Non ripeterà quindi cose note; lo svolgimento della discussione odierna gli suggerisce tuttavia l'opportunità di una integrazione e di una constatazione che potrebbe dirsi di sintesi.

Gli onorevoli Commissari, che hanno finora discusso dell'argomento, prendendo atto della dichiarazione del Guardasigilli, di aver voluto cioè mantenere della premeditazione quelli che egli denominava i coefficienti strutturali, si sono studiati di esaminare se al pensiero del Ministro corrispondesse in realtà il testo dell'articolo 65, il quale prevede le circostanze aggravanti comuni, e hanno concluso affermando che le ipotesi prevedute nel menzionato articolo non potevano esaurire tutti gli atteggiamenti della premeditazione, perchè faceva difetto la previsione relativa al primo e forse più importante fra essi, l'uso dei mezzi insidiosi. Ora l'uso di detti mezzi, che è l'espressione tipica di quella macchinazione, che l'on. De Marsico giustamente non sa dissociare dal concetto della premeditazione, costituisce, anche secondo il Progetto, una circostanza aggravante, punita con l'ergastolo, secondo il numero 2 dell'articolo 575.

La constatazione di sintesi è la seguente. Non ricorderà lo sviluppo storico dell'istituto, sorto quando alla concezione dei delitti di sangue, considerati come delitti d'impeto, si volle contrapporre quella degli stessi delitti, commessi *frigido pacatoque animo*, e quindi in uno stato psicologico completamente opposto. Non ricorderà nemmeno tutte le innumerevoli discussioni, vecchie e nuove, che hanno affaticato la dottrina e la giurisprudenza per tracciare il profilo di questo istituto. Il dissidio parve talora insanabile. Si ponga mente che per lungo tempo, agli inizi dell'istituto, fu vivo il dibattito per stabilire perfino se una o più dovessero essere le figure, o specie, o gradi, come allora si diceva, della premeditazione. Nella giurisprudenza toscana, ad esempio, la diversità dei giudicati era giunta a tal punto che dovette intervenire una solenne decisione della più alta magistratura, la quale interpretando autenticamente la legge, stabilì che dovessero distinguersi due gradi di premeditazione: quando l'omicidio fosse stato commesso dopo essere stato soltanto deliberato in antecedenza e quando invece fosse stato commesso con matura e antecedente deliberazione e consiglio. Successivamente, mentre la dottrina e la giurisprudenza francese erano concordi nel sostenere, con un corredo di buone ragioni, che la premeditazione costituisse una circostanza oggettiva, fra noi non si dubitava del contrario, in base ad una concezione diversa dell'istituto, basata sulla prevalenza dei suoi elementi psicologici su altri, che costituiscono invece i suoi atteggiamenti materiali o esterni. La enumerazione delle questioni maggiori potrebbe continuare; la storia di questo istituto è tra le più interessanti. Ma si tengano presenti le risultanze dell'odierna discussione. Il Commissario De Marsico formula una definizione della premeditazione e vi inserisce, quale elemento essenziale, la macchinazione. Il Commissario De Blasio avversa questo concetto e sostiene che l'elemento della macchinazione non è necessario; basta l'elemento temporale, cioè il disegno formato prima dell'azione, *ex intervallo*, con animo freddo e pacato. Il Commissario Diena mostra di dissentire dai due precedenti oratori, poichè giudica d dirittura inopportuna e pericolosa qualsiasi definizione; il legislatore dovrebbe

confidare nell'intuito di coloro, che debbono applicare la legge. La vostra Commissione non è dunque d'accordo sulla definizione della premeditazione, nè avrebbe potuto esserlo, dati i profondi elementi di contrasto che l'istituto presenta. Del resto, non era stata d'accordo nemmeno la Commissione, la quale cinquanta anni fa discusse il Progetto, che divenne il Codice del 1890. Oggi si riproducono le stesse discussioni che anche allora divisero i Commissari; tra essi il Paoli, mentre illuminata di giurista, dichiarava che dinanzi a tanta incertezza di nozioni, era meglio non definire. In realtà si tratta non già di non voler definire, ma quel che è veramente grave, di non saper definire. Se così è, non è forse da ritenere che bene si siano opposti i compilatori del Progetto abbandonando un istituto anacronistico, sorto in altri tempi, per obbedire ad altre necessità, e la cui nozione è così lontana da quella certezza e quindi da quella chiarezza, che sono indispensabili a dar vita a una norma legislativa?

Nè in siffatta guisa il Progetto è venuto meno a niuna di quelle esigenze di maggiore difesa della società, per la quale in altri tempi si era ritenuto di dover introdurre questo istituto nella legislazione, perchè dell'istituto medesimo, considerato nei suoi elementi strutturali, ha mantenuto quel che precisamente bisognava mantenere: notevole, fra le altre, la disposizione sui motivi abbietti, che della premeditazione scolpisce l'elemento psicologico più saliente, quale la pericolosità del delinquente; notevole pure la disposizione sull'uso dei mezzi insidiosi che della premeditazione scolpisce l'atteggiamento esterno, in cui la pericolosità del delinquente il più delle volte si estrinseca.

PRESIDENTE. Se fosse vero che quando non si può definire è preferibile abolire l'istituto, bisognerebbe abolire anche la colpa e sopprimere la distinzione fra delitto e contravvenzione; neanche il dolo è definito, eppure da millenni si applicano i concetti di dolo e di colpa.

Osserva d'altra parte che con la riforma della giuria le difficoltà inerenti all'accertamento della premeditazione saranno minori.

Propone pertanto di ristabilire nell'articolo 576 l'aggravante della premeditazione, pur senza definirla.

Mette a partito questa proposta.

È approvata.

Art. 578.

GAROFALO. Teme che la disposizione possa dar luogo ad abusi. Se può sembrare infatti giustificato liberare con la morte da atroci strazi chi è affetto da una malattia incurabile, non bisogna tuttavia dissimularsi i gravissimi inconvenienti ai quali ciò potrebbe dar luogo, specie se vi siano eredi in attesa della fine del parente lontano. Ritiene pertanto che l'articolo possa essere eliminato.

PRESIDENTE. Chiede se il caso del duplice suicidio tentato rientri in questa norma.

ALOISI. Sì, sempre che il consenso non sia effetto della suggestione esercitata dal colpevole. Si riporta, del resto, alle considerazioni esposte dinanzi alla terza Sottocommissione.

DE BLASIO. Poichè nessuno può disporre della vita, nè per legge morale nè per legge divina, propone la soppressione dell'articolo.

MADIA. Ritiene che la dizione dell'articolo debba essere modificata perchè, così come è scritta, si escluderebbero proprio i casi della eutanasia e del duplice suicidio: l'eutanasia perchè la diminuente è esclusa quando si tratta di persone in condizioni di deficienza psichica a causa di infermità, e l'individuo che soffre atrocemente per malattia cronica si trova proprio in queste condizioni; il duplice suicidio

perchè la diminuente è esclusa quando il consenso sia effetto di suggestione. Propone quindi che l'articolo sia emendato in modo che esso contempli soltanto questi due casi.

STOPPATO. Ricorda che in seno alla prima Sottocommissione, discutendosi l'articolo 54, egli chiese quali siano i cosiddetti diritti disponibili.

Il diritto alla vita, per esempio, è un diritto disponibile?

ALOISI. No.

STOPPATO. Ed allora non è ammissibile che il legislatore tenga conto del consenso a togliersi la vita.

MANGINI. Rileva che qui il problema concettuale è diverso da quello dell'articolo 54. Nell'articolo 54 il consenso funziona come discriminante in relazione ai diritti disponibili. Nell'articolo 578, invece, il consenso funziona come causa di attenuazione della pena, non potendosi negare che colui il quale uccide il consenziente dimostri, obiettivamente e subiettivamente, una minore pericolosità di quello che uccide chi non vuole essere ucciso.

FOSCHINI. Non gli sembra esatta la formula dell'articolo. Non basta il consenso a scusare l'uccisore, ma vi deve essere una spontanea richiesta, formalmente chiara e precisa. Nei progetti di codice che ammettono l'eutanasia è prescritto l'intervento del magistrato, il quale può disporre perizie.

DE MARSICO. Si associa al Commissario Garofalo nel ritenere superfluo l'articolo. Nel caso di duplice suicidio, quando è sicura la prova che nell'animo dei due è venuto meno l'attaccamento alla vita si applicheranno le norme generali sul vizio di mente; quanto all'eutanasia non crede che il Codice di un popolo cristiano possa adottare una soluzione di questo genere.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, rileva che vi è una proposta di soppressione dell'articolo ed una subordinata del Commissario Madia per mantenere l'articolo, ma redigerlo in modo da comprendere soltanto il duplice suicidio e l'uccisione del consenziente ammalato.

FARINACCI. Dichiara di votare la soppressione, se rimane inteso che per il duplice suicidio si applicheranno le norme generali sul vizio di mente.

MANGINI. Rileva che l'articolo 578 non esclude l'applicabilità delle norme sul vizio di mente, quando effettivamente ricorrano le condizioni fissate negli articoli 91 e 92 del Progetto; ma è bene tener presente che la questione del vizio di mente, totale o parziale, nulla ha a che vedere con l'altra, completamente diversa, se il consenso valido possa essere, dal legislatore, preso in considerazione al fine di configurare una particolare ipotesi delittuosa.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di soppressione.

È approvata con 8 voti contro 6.

Si dà atto che la minoranza intende aderire alla proposta subordinata dal Commissario Madia.

Art. 581.

FOSCHINI. Rileva che secondo il Progetto tutte le lesioni, anche lievissime, sono perseguibili d'ufficio. Propone che per le lesioni guaribili entro dieci giorni, o se si vuole entro cinque giorni, si dichiari invece la perseguibilità a querela di parte.

DE BLASIO e FERA. Si associano.

ALOISI. Rileva che il nostro Paese ha avuto, per molto tempo, il triste primato dei delitti di sangue. Nella rinascita di tutti i nostri valori morali, compreso fra questi il rispetto alla vita altrui, questa categoria di delitti tende a diminuire. Ciò non basta; oggi si deve fermamente volere che codesta tendenza si traduca e si affermi in una realtà concreta, che dissipi le preoccupazioni, finora non lievi, di quanti hanno dovuto rendersi conto di questa forma speciale di delinquenza. La

severità del Progetto risponde alla esigenza ora accennata, quando prescrive che tutte indistintamente le lesioni siano perseguibili di ufficio.

FERA. Non crede che le semplici percosse possano farsi rientrare fra i delitti di sangue.

ALOISI. Ed è perciò che sono state differenziate dalle lesioni.

DIENA. Nota che la chirurgia ha fatto tali progressi che oggi una lesione anche di una certa entità può guarire entro i dieci giorni. Si associa pertanto alla proposta del Commissario Foschini, purchè il termine della guarigione sia fissato in cinque giorni.

GAROFALO. Si associa al Commissario Diena; però oltre al termine di cinque giorni per la guarigione delle lesioni, occorre stabilire, per aversi perseguibilità a querela di parte, che la lesione non deve essere commessa con arma.

UNGARO. Si associa al Commissario Garofalo.

DE MARSICO. Fa osservare al Commissario Diena che nei piccoli centri, che costituiscono la maggior parte del Paese, le lesioni lievi si curano sul luogo, con mezzi non moderni, e pertanto sono difficilmente guaribili in cinque giorni.

FARINACCI. È favorevole al ritorno al sistema del Codice vigente, anche per evitare un aumento di litigiosità.

FERA. Propone il ritorno puro e semplice all'articolo 372 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte, una per il ritorno puro e semplice all'articolo 372, e una per ridurre a cinque il termine di dieci giorni, escludendo le lesioni commesse con armi.

Pone a partito il ritorno puro e semplice all'articolo 372.

È approvato.

Art. 588.

MADIA. Rileva che il reato in tanto sussiste in quanto il contagio è avvenuto: l'articolo infatti adopera la dizione: «se il contagio avvenga». Ciò posto, sembra superflua l'espressione: «tali da cagionargli un pericolo di contagio». Quanto alla sostanza si preoccupa della difficoltà di accertare il reato e della possibilità di ricatti. Inoltre dovrebbe essere fissato un termine per la querela, avuto riguardo al momento consumativo del reato. Per tutte queste ragioni aveva proposto in seno alla Sottocommissione l'eliminazione dell'articolo.

MANGINI. Ricorda quanto ebbe ad esporre in seno alla III Sottocommissione. Circa il termine per la querela provvede l'articolo 128. Il termine di tre mesi decorre da quando l'offeso si avveda di essere rimasto contagiato.

DIENA. Si preoccupa dei gravi inconvenienti cui darebbe luogo l'incriminazione del contagio di tubercolosi.

PRESIDENTE. Condivide l'osservazione del Commissario Diena.

Osserva poi che la prima parte dell'articolo dice: «compie su taluno». Ora tale formula nel caso della sifilide, indica l'uomo che compie atti sulla donna, mentre eguale pericolo esiste nella comunicazione della malattia all'uomo da parte della donna ammalata.

ALOISI. Riconosce, da sua parte, fondata in linea di fatto l'osservazione del Commissario Diena.

Quanto al contagio di sifilide segnala l'importanza della disposizione agli effetti della protezione della sanità delle stirpe e nota che l'articolo configura un dolo di pericolo con evento di danno, ipotizzando così il caso disgraziatamente più frequente nella realtà della vita. Codesta previsione si riferisce, poi, senza alcun dubbio anche alle donne.

PRESIDENTE. Sarebbe bene allora modificare la formula.

Riassumendo la discussione, nota che vi sono due proposte: una di soppressione

dell'articolo; l'altra di soppressione della parte relativa al contagio da tubercolosi, modificandosi tuttavia la dizione, in guisa da comprendere anche la responsabilità della donna.

FERA. Dichiara che voterà la seconda proposta.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di soppressione.

Non è approvata.

Mette a partito la proposta di eliminare il contagio da tubercolosi, modificando la dizione dell'articolo in modo da comprendere inequivocabilmente la responsabilità sia dell'uomo che della donna.

È approvata.

FARINACCI. Non potendo partecipare alle successive sedute della Commissione, tiene a dichiarare che egli è favorevole, sull'articolo 603, al ripristino della facoltà di prova in materia di diffamazione: in regime fascista è indispensabile che la prova dei fatti vi sia, e sia obbligatoria per i pubblici ufficiali.

Dichiara altresì di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 456 (pericolo causato nel condurre un veicolo).

PRESIDENTE. Dà atto di queste dichiarazioni.

La seduta termina alle 12,30.

Il Segretario : MADIA.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 5

Seduta plenaria del 14 marzo 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori BONICELLI, DIENA, DE BLASIO, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati FERA, FOSCHINI, MADIA, SOLMI, UNGARO.

Assistono il Consigliere di cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli art. 19, 22, 44, 54, 56, 60 e 63.

Questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni.

Art. 19.

SOLMI. Ricorda che la I Sottocommissione propose la soppressione della perdita della cittadinanza e della confisca dei beni, rilevando la scarsa efficacia della prima, che è, in sostanza, contraria all'interesse dello Stato: quello di tenere sempre avvinto al suo impero il cittadino; e sembrando la seconda un anacronismo, che darebbe luogo, come ha dato luogo di fatto nel passato, a gravi inconvenienti, risolvendosi in un ingiusto danno per la famiglia del condannato.

PRESIDENTE. Aggiunge che la pena della perdita della cittadinanza, dopo le prime condanne, non è stata più applicata, appunto per evitare che il colpevole di reati politici diventi un apolide o acquisti cittadinanza di altri Stati, e comunque si senta sciolto da ogni vincolo verso il proprio paese. Mantenendo al condannato la qualità di suddito italiano, si rende più agevole allo Stato la propria tutela contro la attività criminosa di lui.

Anche la confisca generale dei beni merita di essere eliminata, soprattutto per i notevolissimi inconvenienti ai quali essa darebbe luogo in rapporto ai diritti dei terzi. Stabilito, infatti, come sembra giusto, che per diritti di terzi si intendono anche quelli personali, non garantiti sui beni con garanzia reale o con privilegio, occorrerebbe in pratica una complessa procedura per la denunzia dei crediti, e per il loro accertamento, graduazione, liquidazione, ciò che sarebbe fonte di infinite controversie per lo Stato.

DE BLASIO. È favorevole alla soppressione di queste pene.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di soppressione.

È approvata.

Art. 22.

PRESIDENTE. Rileva che la I Sottocommissione ha proposto di non determinare il minimo dell'isolamento diurno, lasciando maggiore latitudine al giudice, e di ridurne il massimo a sei mesi; ciò perchè in alcuni condannati potrebbero verificarsi gravi perturbamenti psichici, mentre il giudice potrà, col sistema proposto, adeguare meglio la pena al soggetto passivo.

GAROFALO. Osserva che l'isolamento diurno riguarda i condannati all'ergastolo, cioè quei delinquenti che per i Codici precedenti a quello vigente erano condannati a morte. Anche per il nuovo Codice la maggior parte dei delitti più gravi saranno puniti con l'ergastolo, essendo la pena di morte limitata a pochissimi casi. Ora, se si pensa che i condannati all'ergastolo sono delinquenti temibilissimi, si deve convenire che non è opportuno che fin dal primo giorno di espiazione essi siano lasciati in comune con gli altri. Non è infrequente che condannati all'ergastolo dopo pochi giorni uccidano un guardiano o un condetenuto. Occorre pertanto mantenere un sistema che metta questi feroci delinquenti in condizione di essere meno pericolosi.

In relazione a questi concetti chiede che il periodo di isolamento diurno sia portato a cinque anni.

DE BLASIO. Non comprende perchè si dica che l'isolamento diurno *può* essere aggiunto. L'isolamento, se si reputa necessario, *deve* essere sempre diurno, perchè quello notturno è una pena vana; meglio però sarebbe abolirlo.

PRESIDENTE. Rileva che l'isolamento notturno non si riferisce soltanto alle ore del sonno, ma anche alle ore serali, dopo la cessazione del lavoro.

UNGARO. Osserva che vi è un contrasto tra la facoltà che si lascia al giudice di non ordinare l'isolamento diurno e l'elevatezza del minimo di sei mesi nel caso che il giudice lo ordini.

DIENA. Sopprimerebbe il minimo aumentando il massimo.

MADIA. Osserva che l'isolamento notturno non è un aggravamento dell'ergastolo, come sembra ritenere il Commissario De Blasio, bensì un modo con cui l'ergastolo si sconta. L'aggravamento invece consiste nell'isolamento diurno. Dichiara a questo proposito di aderire alle proposte della Sottocommissione, dati i gravissimi effetti della segregazione cellulare.

GAROFALO. Rileva che se l'isolamento produce perturbamenti psichici, la direzione del carcere ha facoltà di farlo cessare.

FERA. Propone che, ove il Ministro non aderisca al voto della Sottocommissione per la riduzione del massimo a sei mesi, sia lasciata al giudice la facoltà di stabilire in concreto il minimo dell'isolamento diurno.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, nota che vi sono quattro proposte, una del Commissario De Blasio di soppressione dell'isolamento, una del Commissario Diena di soppressione del minimo e aumento del massimo, una della Sottocommissione di soppressione del minimo e di riduzione del massimo a sei mesi, ed una del Commissario Garofalo di aumento del massimo.

ALOISI. Rileva che occorre distinguere due ipotesi: quella in cui a norma del primo capoverso dell'articolo 22 e del primo capoverso dell'articolo 23 è in facoltà del giudice aggiungere alla pena dell'ergastolo e rispettivamente della reclusione l'isolamento diurno per un determinato tempo; e quella, in cui a norma del capoverso dell'articolo 76, è invece fatto obbligo al giudice di aggiungere l'isolamento diurno. Questa seconda ipotesi si verifica quando il condannato alla pena dell'ergastolo sia dichiarato colpevole anche di altri delitti, che importino pene detentive temporanee. Ora la Commissione può senza dubbio proporre che l'isolamento diurno, questa tomba cellulare di viventi, così aspramente avversata da tutti, sia soppresso

nei casi indicati negli articoli 22 e 23, in cui non sta a rappresentare che una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo o di quella della reclusione. È noto che molti aderirono alla reintegrazione della pena di morte, pensando che sarebbe stata soppressa la segregazione cellulare. Comunque la Commissione medesima non potrebbe invece, a suo avviso, proporre la soppressione nei casi indicati nel capoverso dell'articolo 76, perchè altrimenti delitti concorrenti con quello punito con l'ergastolo rimarrebbero senza sanzione.

PRESIDENTE. Mette in votazione la proposta del Commissario De Blasio per la soppressione dell'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti.

È approvata con 7 voti contro 6.

Si dà atto che ove il Ministro non creda di accogliere questo voto, s'intendono approvate le proposte della I Sottocommissione.

Art. 44.

STOPPATO. Ricorda che la Sottocommissione ha segnalato la superfluità di questo articolo, il quale disciplina il rapporto di causalità materiale, affermando che primo elemento del reato è quello fisico o materiale, ricorrente quando l'evento sia legato da rapporto di causalità ad una azione od omissione: ora ciò sembra superfluo in un Codice.

MANGINI. Ricorda che contro l'articolo 44 sono state, sostanzialmente, formulate tre obbiezioni. La prima si concreta nella superfluità della norma.

Rileva anzitutto che anche il Codice vigente accenna al rapporto di causalità, quando, nell'articolo 45, dice: « tranne che la legge ponga il fatto che costituisce il delitto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione ». Il Progetto ha inteso sviluppare il concetto, embrionalmente contenuto nel citato articolo 45, definendo in via generale il rapporto di causalità. Ma l'importanza dell'articolo 44 sta soprattutto nel capoverso, con il quale si risolve legislativamente l'ipotesi particolare, sulla quale tanto si è discusso e si discute, della esistenza o meno del rapporto di causalità tra l'omissione e l'evento, semprechè si avesse l'obbligo (e intendasi: obbligo giuridico) di impedire l'evento. È inoltre evidente, a suo avviso, che l'articolo 44 serve di premessa, di postulato logico all'articolo successivo, relativo al concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, perchè anche in questo articolo si tratta di decidere quando il concorso di tali cause escluda o non escluda il rapporto di causalità. Dunque, l'articolo 44 è tutt'altro che superfluo.

Seconda obbiezione. Si sostiene che la parola « conseguenza » accenna ad un rapporto temporale, non causale; di antecedente a conseguente, non di causa ad effetto; e si propone di sostituire « effetto » a « conseguenza ». Osserva, in contrario, che, nel linguaggio comune come in quello giuridico, quando si parla di evento che è conseguenza di una azione o di una omissione, si intende esprimere non tanto un rapporto temporale, quanto un rapporto di dipendenza causale; occorre ricercare, cioè, se l'evento sia stato cagionato o meno da una determinata azione o omissione. Ma, se si crede che « effetto » esprima meglio il rapporto causale, lo si sostituisca pure alla parola « conseguenza ».

Terza obbiezione. Si afferma che il giudice si troverà imbrogliato tra l'articolo 44, che esprime il rapporto di causalità fisica o materiale e l'articolo 47, che esprime un rapporto di causalità psichica o morale. Senonchè, si sopprima o non l'articolo 44, il giudice dovrà sempre indagare: *a*) se esista il rapporto causale; *b*) nell'affermativa, a che titolo l'agente debba eventualmente rispondere del fatto, e cioè di dolo, di colpa, di responsabilità obbiettiva, ecc. Qualunque perplessità sul coordinamento tra gli articoli 44 e 47 cessa, sol che si tenga presente questo concetto: che dal riconoscimento della esistenza del rapporto causale non discende che in ogni caso si risponda del-

l'evento, perchè la responsabilità penale presuppone, oltre l'elemento fisico, quello psicologico, quale risulta dagli articoli 46 e 47, in relazione alle singole ipotesi criminose concretamente configurate.

DE BLASIO. Stima superflua la prima parte dell'articolo, poichè è ovvio che non si potrà punire nessuno per un evento non dipeso dal fatto suo. Quanto alla seconda parte, ripete anche in questa sede che occorre parlare di obbligo giuridico.

MADIA. Ritiene che la soppressione dell'articolo 44 non turberebbe il sistema del Progetto, poichè il rapporto di causalità è implicito nel primo capoverso dell'articolo 46 e ancora di più nell'articolo 47.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta della I Sottocommissione di sopprimere l'articolo.

È approvata.

Art. 54.

STOPPATO. È per l'eliminazione dell'articolo, soprattutto non avendo il Progetto avuto la possibilità di elencare ed individuare i cosidetti diritti disponibili.

UNGARO. Teme che l'articolo si presti, specie in materia di falso o di delitti contro il patrimonio, alla possibilità di eludere la legge con sanatorie postume.

PRESIDENTE. Osserva che tutti i lavori preparatori escludono che vi possa essere consenso postumo.

Rileva piuttosto che l'articolo non risolve talune questioni, per esempio quella del reato sportivo: si può punire il *boxeur* che accoppa l'avversario? La questione va esaminata sotto l'aspetto della disponibilità o meno del diritto alla propria integrità: ora non sembra che l'articolo risolva questa questione.

Vi è poi un'altra ipotesi degna di considerazione: la squalifica di un socio da parte di un Circolo. Anche qui: è disponibile il diritto alla propria onorabilità?

Vi è infine la questione dell'eutanasia, che la Commissione ha già discusso largamente ieri, e che non sembra neanche sia risolta da questo articolo.

ALOISI. Si richiama alle considerazioni già esposte, a proposito dell'articolo in esame, dinanzi alla I Sottocommissione nella seduta del 17 dicembre u. s. e pertanto insiste nel rilevare che il Progetto non poteva e, a suo avviso, non doveva risolvere tutte le questioni che sono state ora prospettate. Il Codice penale non può, sopratutto in questa sede, che limitarsi a enunciare una norma generale, come quella che è dettata nell'articolo 54, sulla efficacia che il consenso dato tempestivamente e validamente dal soggetto passivo può avere in rapporto alla punibilità di un fatto, che la legge considera reato. Occorre principalmente osservare che lo stabilire se un determinato bene giuridico debba considerarsi come disponibile o indisponibile non può essere compito del legislatore penale. È invece l'ordinamento giuridico, di cui fanno parte naturalmente anche le leggi penali, che indicherà, caso per caso, la soluzione appropriata. Il diritto amministrativo, in continua evoluzione, la stessa consuetudine, la quale presenta non minore caratteristica dinamica, indicheranno se in un dato momento storico si possa ammettere, a quali condizioni e in quali limiti, la possibilità che un *boxeur* disponga della propria integrità personale. Questa osservazione acquista tanto maggiore rilievo, quando si rifletta che ciò che è permesso oggi potrebbe essere vietato domani per ragioni di ordine pubblico, le quali, com'è noto, sono assolutamente contingenti. Così, per passare a un altro esempio, si dovrà fare ricorso al nostro diritto ecclesiastico per stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti sia possibile disporre della propria libertà individuale, entrando a far parte di determinate congregazioni religiose. Si può disporre della propria esistenza? Di questo, che è il massimo dei beni giuridici individuali, doveva preoccuparsi la legge penale, che pure fa parte, come ha detto, dell'ordinamento giuridico; e il Progetto ha dettato le norme contenute nella parte speciale, e precisamente nell'articolo

578. Non ripeterà cose già dette. In breve, l'accusa di indeterminatezza che si muove a questo articolo non sembra fondata. Forse si sarebbe potuto giungere ad una disciplina dei requisiti della validità del consenso, che è dettata in disposizioni frammentarie della parte speciale; ma è pure da riconoscere tutta la difficoltà di dettare a questo proposito norme di sintesi.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo possa restare, a condizione che si precisi la disponibilità dei diritti, secondo, per esempio, la coscienza umana, la consuetudine, la tradizione, insomma attraverso una formula appropriata che sia meno generica dell'espressione « legittimamente ».

MADIA. Ove l'articolo fosse mantenuto, vorrebbe si precisasse, in un capoverso da aggiungersi, che il consenso discrimina il reato sportivo.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa fare osservare all'onorevole Ministro che l'articolo è redatto in forma vaga e perciò non raggiunge lo scopo che si propone. La Commissione è d'avviso che possa essere mantenuto, eliminando però la parola « offesa » ed escogitando una formula da sostituire all'espressione « legittimamente » per raggiungere la precisazione sopra indicata.

Così resta stabilito.

Art. 56.

STOPPATO. Rileva che la formula di questo articolo non è migliore di quella dell'articolo 49 del Codice Penale vigente, che anzi quest'ultima è molto più precisa Con l'articolo 56 del Progetto il concetto della difesa legittima viene esteso eccessivamente, e non si indica se non troppo genericamente il diritto che si intende difendere, ciò che permetterebbe di credere che la difesa sia ammissibile, qualunque sia la natura di tale diritto. Si dovrebbe pertanto adottare una formula più cauta e rigida, per evitare applicazioni pericolose dell'istituto.

In relazione poi all'articolo 56 si dovrebbe modificare anche l'articolo 59, in quanto, a suo modo di vedere, chi eccede agisce sapendo e volendo quello che fa, e pertanto non è a parlarsi di eccesso colposo.

DE BLASIO. Si associa.

ALOISI. Si richiama alle considerazioni svolte dinanzi alla I Sottocommissione nella seduta del 19 dicembre, u. s. Gli si consenta ora un ricordo. L'articolo 54 del Progetto ministeriale era così formulato: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui *contro il pericolo attuale di un'offesa grave e ingiusta* ». Il requisito della proporzionalità tra la difesa e l'offesa minacciata doveva dall'interprete essere desunto dal coordinamento tra l'accennato articolo e l'articolo 57 relativo all'eccesso colposo. La Commissione ministeriale ritenne che la stessa norma legislativa, destinata a dettare la disciplina fondamentale dell'istituto, dovesse portarne scolpito il requisito principale e essenziale, quale la proporzionalità tra la difesa del diritto e l'offesa minacciata. Il Ministro ritenne di dover seguire codesto suggerimento, aggiunse l'inciso finale, che oggi si legge nell'articolo 56, ma soppresse la menzione che l'offesa, oltre che ingiusta, dovesse anche essere grave. Doveva l'indicazione essere tuttavia mantenuta? Non è di questo avviso. Bisogna fissare un punto pregiudiziale di discussione: che cosa deve essere grave? Non l'offesa minacciata, perchè se essa non fosse grave, ma grave, per così dire, fosse la difesa, si verserebbe quanto meno in tema di eccesso; non vi sarebbe più la dovuta proporzione fra i due termini del rapporto. Può, invece, la gravità essere riferita all'importanza del diritto da difendere, per escludere, com'è stato detto, che si possa legittimare il comportamento più violento in difesa di un bene giudirico di scarsa importanza. L'argomento non

sembra convincente per due ragioni. Innanzi tutto perchè una distinzione, o limitazione, di tal genere che venisse introdotta nell'articolo in esame, ristabilirebbe implicitamente la distinzione tra beni tutelabili e beni non tutelabili non più in considerazione della specie, bensì della maggiore o minore loro importanza; ciò che il legislatore ha ritenuto di non poter ammettere. In secondo luogo, perchè la violenza della difesa porterebbe, in tal caso, necessariamente a spezzare del pari quella proporzione tra la difesa e l'offesa minacciata, che è per comune consenso il cardine dell'istituto.

Si è ucciso un uomo per difendere un grappolo d'uva; bisogna distinguere. Premesso come indubitato che il proprietario dell'uva aveva il diritto di difendere la proprietà dell'uva, occorre stabilire se per la contingenza del fatto egli avrebbe potuto egualmente esercitare codesta difesa senza uccidere chi voleva rubargli l'uva. Nel caso affermativo, egli sarà colpevole per lo meno di eccesso di difesa. Se invece, sempre per le contingenze del fatto, sia dimostrato che egli non poteva difendere il suo diritto di proprietà senza uccidere chi voleva attentarlo, il che significa (si noti bene) che costui minacciava in realtà così grave violenza da autorizzare una offesa di tal genere, l'uccisione del ladro non potrà essere incriminata. In fondo è da riconoscere che nei casi gravi è sempre il diritto alla vita quello che è difeso unicamente o contemporaneamente ad altro diritto individuale; onde, anche sotto questo aspetto, il pericolo temuto d'impunità ingiustificata non sussisterebbe. Ma, come giova ripetere, ogni limitazione rispetto a categorie di beni tutelabili sarebbe arbitraria e infondata, mentre non si può ammettere che sia lecito a un malfattore di attentare impunemente ai nostri diritti, quali essi siano, perchè la difesa di codesti diritti non si può esercitare, da parte nostra, senza grave pregiudizio di lui. Certe rinuncie oggi, meno che mai sono ammissibili.

MADIA. Trova che l'articolo 56 è più comprensivo e tassativo del 49 del Codice attuale. Nè è il caso di aggiungere la parola « grave » come ha proposto la Sottocommissione, perchè la legittima difesa non si verifica soltanto per i reati gravi. Infatti anche per una minima offesa vi può essere una legittima difesa: basta che la difesa sia proporzionata all'offesa.

GAROFALO. Ritiene che l'articolo 59 debba essere diversamente formulato. Quanto all'articolo 56, come ha osservato il Commissario Madia, esso può rimanere com'è, essendo giusto il non parlare di offesa grave, in quanto vi può essere un'offesa non grave ma che richieda una reazione proporzionata. Con questo elemento della proporzione, che l'articolo consacra, non vi è da temere per la sua applicazione.

DE BLASIO. Trova estremamente ampia ed eccessiva la scriminante contenuta nell'articolo 56 e si richiama alle osservazioni da lui fatte in seno alla I Sottocommissione nella seduta del 19 dicembre.

DIENA. Rileva che si dovrebbe mantenere l'articolo 49 del Codice vigente, o quanto meno che si includesse nel testo dell'articolo in esame il concetto della necessità di dover respingere una violenza.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo 56 rappresenti un progresso sull'articolo 49. Nell'ultima parte infatti dell'articolo 56 è precisato meglio il rapporto tra la difesa e l'offesa necessario per la discriminazione. Occorre però completare la formula, stabilendo che occorre un'altra proporzione, e cioè quella fra la difesa e l'entità del diritto che si vuol difendere. Ciò perchè la sola proporzione fra la difesa e l'offesa potrebbe lasciare impunito colui che per difendere un diritto che sia di minima entità offenda anche quello massimo dell'avversario, vale a dire il diritto alla vita.

DE BLASIO. Vorrebbe quanto meno che fosse ripristinata la parola « respingere » in luogo di « difendere ».

PRESIDENTE. Vi sono varie proposte: una di ripristinare l'articolo 49, un'altra di modificare l'articolo 56 sostituendo la parola « respingere » alla parola « difendere »,

una terza di integrare l'articolo 56 con la proporzione fra la difesa ed il bene offeso, una quarta di mantenere l'articolo 56 com'è.

Mette ai voti il ripristino dell'articolo 49.

Non è approvato.

Mette ai voti il mantenimento dell'articolo 56, con la specificazione che la difesa deve essere proporzionata non soltanto all'offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuol difendere.

È approvato.

La Commissione raccomanda altresì di sostituire la parola « respingere » alla parola « difendere » e fa voti che l'onorevole Ministro tenga anche presente le altre osservazioni fatte sull'articolo 59.

Art. 60.

STOPPATO. Osserva che il Progetto sopprime la distinzione fra delitto tentato e delitto mancato, fra atti preparatori ed atti esecutivi, e tra atti esecutivi ed atti consumativi. Passi la soppressione del delitto mancato; ma non si può ammettere che non vi sia distinzione fra atti preparatori ed esecutivi. L'articolo 60 parla di atti diretti in modo non equivoco a commettere un delitto; ma con ciò non si rende precisamente il concetto che gli atti debbono rivelare di per sè l'intenzione dell'agente.

DE BLASIO e FOSCHINI. Si associano.

ALOISI. Si richiama alle dichiarazioni fatte a questo proposito nella seduta del 20 dicembre della I Sottocommissione, rilevando come la vecchia distinzione fra atti di preparazione ed atti di esecuzione, scientificamente incerta, si sia dimostrata insufficiente ad assicurare, in ogni caso, la difesa della società dal delitto. Sorse in tempi a noi lontani come giusta reazione contro gli eccessi delle vecchie legislazioni, le quali non esitavano talora a colpire sostanzialmente veri e propri delitti di pensiero. Ma si può affermare che, fin dalla sua origine, venne sottoposta a critica demolitrice da coloro stessi che, in difetto di una formula migliore, dovevano pure sostenerla con ogni sforzo di dialettica. Tra questi il Romagnosi. In nota al paragrafo 603 della sua Genesi egli enumera talune ipotesi in cui è costretto a riconoscere il tentativo punibile il furto, pur non sussistendo che atti, i quali egli medesimo ammette essere, a rigore di analisi, veri e propri atti preparatorî. Così la scalata e perfino la rottura non sono, secondo il Romagnosi, atti, per i quali si possa dire avere avuto principio di furto. Coloro che li posero in essere potrebbero usare dei medesimi mezzi per rapire una donna o arrestare illegalmente un uomo. Ma, giunto a questo punto del suo ragionamento, il Romagnosi dichiara che non vuole spingere tanto oltre il rigore dell'analisi. La scalata come la rottura sono atti che si precipitano in qualche modo gli uni sugli altri, per formare un solo tutto. Non trattasi di commettere i due primi, onde in seguito esaminare a piacere se riuscirono sufficientemente bene, se non conviene meglio temporeggiare nell'esecuzione del secondo, o di trasportare la scena in luogo diverso. « Nondimeno – insiste il Romagnosi – i primi atti che noi descrivemmo non sono sicuramente che soli preparativi, non ebbe ancora principio l'esecuzione, ma tutto è disposto per dare principio ». E poco dopo così conclude: « Affrettiamoci a riconoscere che i limiti che separano i preparativi dal principio di esecuzione non possono essere tracciati con precisione in tutti i casi ».

Alle testimonianze, addotte nella seduta del dicembre scorso, per dimostrare la inidoneità della formula tradizionale, ha aggiunto quella del Romagnosi, perchè ne risulti, ancora una volta, confermato che meglio ha fatto il Progetto a stabilire che vi è tentativo tutte le volte che l'agente ha posto in essere un atto idoneo e

non equivoco diretto a commettere un reato: atto idoneo, cioè capace di produrre l'evento; non equivoco, cioè in quanto rivela di per sè l'esistenza di una volontà diretta a commettere quel determinato delitto.

GAROFALO. Si associa al Consigliere Aloisi. Ricorda la difficoltà della distinzione fra atti preparatori ed esecutivi; è classico l'esempio del pregiudicato colto di notte, munito di grimaldello, davanti ad una bottega: il principio di esecuzione non c'è, ma vi è un atto preparatorio talmente univoco da non potersi dubitare della sua direzione.

DIENA. Se Tizio col proposito di uccidere si apposta nella strada per cui deve passare la vittima, ma questa proprio quella sera fa un'altra strada, si avrà delitto tentato ?

GAROFALO. No, per l'impossibilità dell'evento.

FOSCHINI. Tizio ha dichiarato di voler uccidere il suo nemico Sempronio, compra un fucile, lo porta a casa e lo carica: secondo il Progetto potrà essere punito per tentato omicidio.

ALOISI. Nel caso ipotizzato dal Commissario Foschini si tratta di mezzi, non di atti idonei. Il Progetto richiede il concorso di atti idonei.

BONICELLI. È per il mantenimento dell'articolo 60.

PRESIDENTE. Riconosce che l'articolo 60 fa un passo avanti nella difesa sociale, ma esso non dovrebbe essere eccessivo. Non si deve dimenticare anche la tutela della libertà individuale, laddove, così com'è redatto l'articolo, è da temere che la pubblica sicurezza possa talvolta vedere un delinquente in chi abbia avuto magari un cattivo pensiero, ma lo abbia subito abbandonato.

Ritiene pertanto che la Commissione possa approvare le conclusioni della I Sottocommissione, perchè la formula della prima parte dell'articolo 60 sia elaborata in modo da evitare gli inconvenienti segnalati.

FERA. Ritiene insufficiente l'articolo 61 del Codice vigente; ma l'articolo 60 del Progetto dev'essere meglio formulato nel senso che l'atto idoneo riveli in modo univoco l'intenzione dell'agente, costituendo un principio di esecuzione.

PRESIDENTE. Mette a partito le proposte della I Sottocommissione.

Sono approvate.

Art. 63.

STOPPATO. Non ritiene equo che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente quando non siano da lui conosciute o per errore ritenute inesistenti, nè equo che, se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze attenuanti, queste non siano valutate a suo favore. In questo modo, se uno sia montato in ira credendosi provocato, la provocazione non gli sarà valutata, il che non risponde al quel senso di giustizia che è nella coscienza universale.

ALOISI. Si riporta alle dichiarazioni da lui fatte a questo proposito nella seduta della I Sottocommissione del 14 gennaio.

Se si tratta di circostanze (nella dottrina indicate col nome di cause) che escludono il reato, dell'errore dell'agente sarà tenuto conto, perchè, mancando il dolo, manca il reato. Se si tratta invece di circostanze, cioè di veri e propri elementi accidentali del reato, questo esiste sempre e il colpevole deve risponderne; si tratta soltanto di esaminare se egli debba rispondere, in più, anche della circostanza aggravante non conosciuta o ritenuta inesistente. Ora chi versa in *re illicita*, deve sopportare tutte le conseguenze del suo operato. È questo il principio di giustizia che il Progetto afferma nettamente in questo articolo. E, così facendo, adotta un criterio rettilineo. In ogni caso, il delitto è valutato qual'è nella sua realtà. Se si calcolano, a carico del colpevole, le circostanze aggravanti anche se da lui non cono-

sciute o ritenute inesistenti, è pure da notare che si calcolano, a suo favore, le circostanze diminuenti, anche se da lui egualmente non conosciute o ritenute inesistenti.

PRESIDENTE. Se si accoglie il principio della responsabilità obbiettiva come norma generale, tutto questo sta bene, ma se il principio fondamentale del Progetto è quello consacrato negli articoli 46 e 47, la disposizione in parola ne rappresenta una grave deroga. Avverte peraltro che non solo questa disposizione, ma molte altre si inspirano allo stesso criterio. Anche nel Codice attuale vi ha qualche deroga al principio dell'articolo 45, ma rappresenta davvero un'eccezione, e l'articolo 45 è meno rigido degli articoli 46 e 47 del Progetto.

MANGINI. Desidera chiarire, da un punto di vista pratico, come la norma dettata nell'articolo 63 in tema di aggravanti non conosciute abbia un contenuto molto meno rigoroso di quanto, forse, non appaia a prima vista. V'ha, anzitutto, una prima categoria di aggravanti, per così dire obiettive, delle quali il colpevole risponde sempre, le conosca o meno: ad esempio colui che ruba una valigia chiusa e vi trova dentro, senza saperlo, somme o gioielli di ingente valore, risponde senza dubbio, per il Codice vigente dell'aggravante del valore rilevante e, per il Progetto, dell'aggravante prevista dall'articolo 65, numero 7. Sotto questo riflesso, adunque, non v'ha differenza tra il Codice vigente e il Progetto.

In secondo luogo la regola dell'articolo 63 non è applicabile sempre che la legge configuri la circostanza in modo che risulti che essa debba essere conosciuta dall'agente; ad esempio, il profittare di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, implica la conoscenza, da parte del colpevole, di tale circostanza, perchè « approfittare » significa giovarsi intenzionalmente di ciò che si conosce.

In terzo luogo, l'articolo 64, prima parte, contiene una deroga all'articolo 63, per ciò che attiene alle circostanze aggravanti, nell'ipotesi di errore sulla persona offesa.

In via più generale, osserva che il principio della responsabilità obbiettiva, che anche il Codice vigente ha non di rado adottato, ad esempio negli articoli 107 (se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli), 113 (se la guerra ne segua ecc.), 146 se dal fatto derivi grave danno alla persona ecc.), 212 numero 2, 214 secondo capoverso 324, 327, 351, 374 ecc., è spesso una necessità logica, specie nei casi in cui il Progetto ha configurato un reato complesso. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui dall'aborto derivi la morte della donna: far rispondere della morte a titolo di dolo non sarebbe stato esatto, perchè la morte non è stata voluta; a titolo di colpa, non sarebbe stato neppure esatto perchè l'azione è inizialmente dolosa; non restava, quindi, che mettere la ulteriore conseguenza a carico dell'agente, a titolo di responsabilità obbiettiva. Se il Progetto, rispetto al Codice vigente, contiene una più larga applicazione del principio della responsabilità *ex lege*, fissato nel secondo capoverso dell'articolo 46, ciò è dovuto, come premetteva, a necessità logiche e ad esigenze di maggior vigore nella repressione penale.

MADIA. Chiede chiarimenti sull'ultimo capoverso.

MANGINI. Si tratta di circostanze che escludono la pena, ritenute per errore esistenti, ma in realtà non esistenti. Ad esempio, l'agente crede di agire in stato di legittima difesa (putativa). Tale circostanza o causa di esclusione da pena, in sostanza, esclude l'elemento psicologico del reato, e perciò, se ritenuta esistente per errore incolpevole, è valutata a favore. Quando invece l'errore sia dovuto a colpa, pur rimanendo esclusa la punibilità a titolo di dolo, non è esclusa la punibilità a titolo di colpa. Insomma si ha una regola analoga a quella dettata negli articoli 51 e 59; la responsabilità a titolo di dolo si muta in responsabilità a titolo di colpa, purchè, ben s'intende, sussistano gli estremi della colpa e il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

BONICELLI. È favorevole all'articolo 63.

PRESIDENTE. Ricorda che la I Sottocommissione non approvò che le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente quando non siano da lui conosciute, e ravvisò che il principio della responsabilità *ex lege*, largamente applicato, è in contrasto con l'altro così energicamente affermato nel Progetto che presupposti della responsabilità sono la volontà e la coscienza. Pone a partito queste conclusioni.

Sono approvate.

PRESIDENTE. Rinvia alla seduta successiva l'esame delle altre questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Segretario: MADIA.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 6

Seduta plenaria del 15 marzo 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori BONICELLI, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati DE MARSICO, FOSCHINI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Dichiarazione del Senatore Garofalo sul verbale della seduta precedente. – Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli art. 73, 76, 82, 88, 90, 100, 106 e 111.

SUL PROCESSO VERBALE.

GAROFALO. Desidera risulti dal verbale che la deliberazione presa ieri circa l'isolamento diurno è stata adottata a semplice maggioranza. Resta poi inteso che la direzione del carcere avrà sempre facoltà di applicare l'isolamento diurno come pena disciplinare.

Art. 73.

PRESIDENTE. Ricorda che la I Sottocommissione ha esaminato lungamente, preoccupandosene, il sistema della equivalenza e della prevalenza in tema di valutazione delle circostanze (articolo 73). È stato osservato, tra l'altro, che ogni magistrato giudicherà secondo il proprio temperamento e che potranno essere puniti in modo difforme fatti identici, se commessi da molte persone giudicate, per necessità di cose, in procedimenti diversi.

Pertanto la Sottocommissione ha proposto che l'articolo 73 sia sottoposto a riesame.

GAROFALO. Si associa a tale conclusione. Sembra anche a lui che il potere che si dà al giudice sia troppo largo, e che il sistema possa portare sproporzione enorme di pene. Manca, infatti, un criterio direttivo unico che indichi al magistrato la via da seguire.

Non si oppone alla norma per la quale le circostanze aggravanti possono essere ritenute dal giudice equivalenti alle attenuanti, ma a condizione che la legge stessa indichi quali siano le circostanze attenuanti che possano neutralizzare le aggravanti

o viceversa, e quali fra le circostanze aggravanti ed attenuanti siano da considerarsi prevalenti.

MANGINI. Non crede che la proposta del senatore Garofalo possa essere praticamente attuata. Si pensi che la norma dettata nell'articolo 73 concerne non soltanto le circostanze comuni, ma anche quelle speciali, del Codice e di altre leggi penali, che non siano diversamente regolate. Il giudizio sulla prevalenza o meno deve necessariamente essere demandato al giudice, caso per caso.

PRESIDENTE. Illustra le considerazioni svolte nella relazione della Sottocommissione. Specialmente nei reati di folla, col sistema dell'articolo 73 potrà accadere che due tribunali, che giudichino gruppi diversi di imputati dello stesso reato, valutino le stesse circostanze diversamente e pertanto il delitto non venga uniformemente represso. Disse già in Sottocommissione, e ripete oggi, che il sistema di questoarticolo eccita l'individualismo dei giudici, ciò che rischia di diminuire l'efficacia della giustizia.

ALOISI. Si richiama, innanzi tutto, alle dichiarazioni fatte alla I Sottocommissione nella seduta del 15 gennaio. Il Progetto ha voluto abbandonare il sistema della dosimetria, ponendo invece il giudice in grado di individualizzare la pena attraverso un complesso di norme che in un primo tempo lo obbliga a fare opera di analisi, perchè egli dovrà ricostruire e accertare tutte le circostanze, siano esse favorevoli o contrarie che ricorrano in un determinato reato, ed in un secondo tempo lo obbliga a fare opera di sintesi, attraverso un giudizio complessivo sulla gravità del reato come sulla personalità del delinquente. È codesto sistema una novità del Progetto? Dinanzi alla I Sottocommissione ha ricordato i precedenti legislativi e dottrinari; qui si limiterà a fare presente che la necessità di una sintesi fu intesa anche dai compilatori del Codice vigente, i quali finirono con l'adottare, malgrado il loro ben noto sistema detto della dosimetria, l'istituto delle attenuanti generiche. Tutti sanno che questo istituto in pratica ha trasmodato fino a diventare una concessione di prammatica, incontrollabile e incontrollata. Il sistema del Progetto presenta, invece, rispetto al Codice vigente, anche a questo proposito, un innegabile pregio: quello di obbligare il giudice a motivare in ogni caso e su ogni punto, dovendo egli dire perchè stabilisce la prevalenza o l'equivalenza delle circostanze: e la sua motivazione avrà il controllo dei giudici superiori. Degli altri pregi del sistema adottato dal Progetto rispetto all'istituto delle attenuanti generiche, non si occuperà; basti riflettere che la visione di sintesi, in base ad elementi imponderabili del processo, è dal Codice vigente ammessa soltanto a favore del colpevole. Perchè non avrebbe dovuto essere autorizzata anche nel senso contrario, cioè per aggravare, occorrendo, la responsabilità di lui? Oggi, fortunatamente per la difesa della società, la presunzione di innocenza dell'imputato e tutte quelle altre prevenzioni, per cui ha potuto allignare fra noi la mala pianta del filocriminalismo, hanno fatto il loro tempo.

Il Commissario Garofalo si preoccupa giustamente, a suo avviso, del criterio, al quale si atterrà il giudice, nello stabilire l'equivalenza o la prevalenza; e ne lamenta l'assenza nel nostro Progetto. Ora è vero che il Progetto Ferri prescriveva al giudice di attenersi al criterio della pericolosità del delinquente, ma non è esatto il dire che il Progetto in esame taccia a questo proposito. Non un criterio, ma una somma di criteri, disciplinati organicamente con una formula, che non potrebbe essere più limpida, il giudice potrà desumere dall'articolo 137, destinato a guidarlo non soltanto per individualizzare la pena nel caso di un delitto non circostanziato, ma per commisurarla anche quando si tratti di delitto circostanziato.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 137 stabilisce dei criteri per esaminare la pericolosità o la malvagità del delinquente, ma, quando si tratta di valutare le circostanze del delitto, i precedenti biografici del reo potranno avere scarsa influenza. Infatti il giudice deve valutare il fatto di cui il reo deve rispondere in quel momento; potrà tener conto dei precedenti personali per aggravare o diminuire la pena, ma non potrà tenerne conto per valutare le circostanze obbiettive del delitto.

MANGINI. Rileva che la prima parte dell'articolo 137 concerne la gravità del reato, desunta tra l'altro, dalle circostanze tutte che lo accompagnano; la seconda parte si riferisce alla capacità a delinquere. È appunto in questo giudizio sintetico e complessivo che l'articolo 137 può funzionare anche come criterio direttivo della valutazione delle circostanze.

DE MARSICO. Prospetta il caso di un ricevitore del registro il quale commetta peculato e falso, unicamente per poter mantenere agli studi universitari il figlio. Secondo il Progetto vi sarebbero una circostanza aggravante (la qualità di pubblico ufficiale) e una diminuente (motivo di particolare valore morale).

ALOISI. Non vi sarebbe aggravante perchè la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo del peculato.

DE MARSICO. Sta bene: si supponga, tuttavia, altro delitto in cui la qualità di pubblico ufficiale sia circostanza aggravante e non elemento costitutivo; in tal caso prevarrà l'aggravante o la diminuente?

ALOISI. Il giudice, il quale si convincesse che l'imputato ha agito sotto la sola spinta, umanamente scusabile, del desiderio di mantenere agli studi il figlio, dovrebbe considerare prevalente la diminuente.

DE MARSICO. Ma si può trovare un giudice di temperamento fiscale, il quale dia prevalenza all'aggravante.

ALOISI. Il temperamento fiscale, costituendo un difetto di equilibrio nel carattere di codesto giudice, non deporrebbe certo a favore della sua attitudine a bene giudicare. Del resto, non soltanto il complesso delle norme in esame, ma moltissime altre del Progetto, tra le fondamentali, hanno come presupposto che il giudice, consapevole delle difficoltà inerenti alla sua altissima funzione, applichi la legge con illuminato intelletto, secondo la volontà del legislatore, e non secondo il suo particolare e quindi preconcetto indirizzo psicologico in ordine a determinate situazioni. Il negare questo presupposto condurrebbe a dover sottoporre a revisione la disciplina di più di un istituto del Progetto.

DE MARSICO. Ma questa è un'abdicazione che il legislatore fa dei suoi poteri trasferendoli al giudice.

ALOISI. L'individualizzazione della pena non può essere fatta dal legislatore; il che è fin troppo evidente per dover essere detto. Sarà dunque necessariamente il giudice che dovrà esaminare la personalità del delinquente, delineandone la figura ed attribuendogli la pena appropriata.

DE MARSICO. Ma, quando si negasse un'attenuante che in fatto esiste, si creerebbe una personalità artificiosa del delinquente.

ALOISI. Questa osservazione conferma, innanzi tutto, il vantaggio del Progetto, che obbligando il giudice a motivare su ogni punto, permette il controllo da parte dei giudici superiori.

Si è parlato di ricostruzione artificiosa della personalità del delinquente. Non lo crede. Si rifletta che il giudizio su questa personalità non può essere che unitario. Questo è il *punctum saliens* di ogni ragionamento. Non si può essere, a un tempo, delinquenti più pericolosi per due terzi e delinquenti meno pericolosi per la metà. O si è delinquenti più pericolosi o meno pericolosi: può darsi anche il caso, forse non il più frequente, che le circostanze in più e in meno si equivalgano e allora la figura del delinquente sarà quella data dal tipo medio del reato. Ogni altro sistema di valutazione, appunto perchè meccanico, sarebbe artificioso.

DE BLASIO. Osserva che l'articolo 73 conferisce al giudice un arbitrio sconfinato e lo rende legislatore. Ma esso o si sopprime o si lascia com'è, non essendo possibile, come rilevava il consigliere Mangini, elencare le circostanze che debbono prevalere.

DE MARSICO. In caso di coesistenza di aggravante e diminuente si potrebbe dare alla diminuente un valore minore, nel senso di concedere una diminuzione di pena minore di quella che essa importerebbe, se non esistesse l'aggravante.

ALOISI. Finora la Commissione si è limitata a esaminare la prima parte e i primi due capoversi dell'articolo 73, che riproducono le linee generali del sistema. Ma il menzionato articolo ha anche un terzo e un quarto capoverso, nei quali sono enunciate le eccezioni alle regole generali dettate nelle disposizioni precedenti. Di codeste eccezioni, talune delle quali notevolissime, occorre pure tener conto. In base al terzo capoverso, le regole concernenti l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze non si applicano non soltanto riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ma anche riguardo a qualsiasi altra circostanza, per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. I fautori del sistema nella sua interezza non vorrebbero sottratte neanche le circostanze, ora accennate, dalle regole relative alla equivalenza o alla prevalenza: sono esse da considerare elementi accidentali del delitto, come tutte le altre circostanze e non vi sarebbe pertanto, a rigore di logica, alcuna ragione per sottrarle alla disciplina generale. Ma i compilatori del Progetto hanno ritenuto che non fosse prudente spingere il rigore del sistema fino a permettere al giudice di conglobare nel giudizio di sintesi, che egli è chiamato a istituire, anche le circostanze di cui è cenno. Quelle inerenti alla persona sono troppo radicate nella personalità del colpevole da poter essere comunque soffocate dal riflesso di una circostanza diversa e contraria; quelle per le quali il legislatore ha stabilito una pena indipendente o diversa sono troppo importanti, per indicazione fattane dallo stesso legislatore, perchè il giudice non ne debba in ogni caso tenere conto. Esaminato nel complesso di tutte le sue disposizioni, l'articolo 73 non consacra quindi, come è stato detto, l'arbitrio più sconfinato del giudice. A codesto arbitrio, se così può essere chiamato, sono stati assegnati ragionevoli confini; quando questi siano osservati, la discrezionalità del giudice anche nell'apprezzamento delle circostanze rappresenta una necessità, perchè costituisce il solo mezzo veramente idoneo per giungere alla individualizzazione della pena.

PRESIDENTE. Pone a partito le conclusioni della I Sottocommissione perchè sia segnalata all'onorevole Ministro l'opportunità di sottoporre a riesame il sistema dell'articolo 73.

Sono approvate.

Articoli 76 e 82.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione è stata contraria a che si applichi la pena di morte al colpevole di due delitti per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo, e l'ergastolo al colpevole di più delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni.

GAROFALO. È per il mantenimento dell'articolo 76. Vi sono stati casi di ergastolani che hanno commesso gravissimi delitti rivelando così la loro indole antisociale; ovvero di persone che hanno commesso una serie di delitti efferati. In questi casi la pena di morte è giustificata.

PRESIDENTE. In questi casi vi sarà la segregazione.

BONICELLI. È per il mantenimento dell'articolo.

FOSCHINI. Pensa che l'ergastolo sia sufficiente per eliminare dalla società i delinquenti di cui si tratta.

DE MARSICO. Se si tratta di due delitti compiuti entrambi in stato di libertà, non si può dire che l'ergastolo sia inefficace, dato che la sua espiazione non era ancora cominciata; se invece il secondo delitto fu commesso dall'ergastolano, allora esso è consumato o sul carceriere o sul compagno di espiazione; ma in tal caso bisogna considerare che il delitto non sarebbe stato commesso se fosse stata maggiore la vigilanza, o che in ogni caso esso è stato commesso per effetto di una avaria del carattere, conseguenza frequente della segregazione, fattore morboso che scalfisce il principio dell'affermazione incondizionata di inadattamento alla vita civile.

Al Commissario Garofalo osserva poi che non in tutti i paesi che non hanno rinunciato alla pena di morte i delitti di sangue sono diminuiti, specialmente in Francia.

ALOISI. Crede che non sia nel pensiero dell'on. De Marsico l'affermare che si debba essere indulgenti verso l'ergastolano, il quale commette un secondo delitto, grave al pari del primo.

Se dunque la severità costituisce in tal caso un'esigenza inderogabile per la difesa sociale, egli pensa che la pena eliminativa rappresenti ormai il solo mezzo per ottemperare a siffatta esigenza.

MANGINI. Prega l'onorevole Commissione di considerare che, in virtù della prima parte dell'articolo 76, la pena di morte sarà da applicare soltanto a chi avrà commesso due delitti efferratissimi, senza che per nessuno dei due ricorra neppure una circostanza attenuante. Se, in principio, si ammette la pena di morte, è proprio questo il caso di applicarla, trattandosi di delinquenti eccezionalmente pericolosi e non riadattabili alla vita sociale.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, nota che vi sono due proposte: una di mantenere l'articolo e una di approvare il concetto della I Sottocommissione, nel senso che non si possa mai passare alla pena di morte.

Mette ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta della Sottocommissione.

È approvata.

PRESIDENTE. Mette infine a partito la modificazione da apportarsi al capoverso dell'articolo 76, il quale dovrebbe stabilire l'isolamento diurno in caso di concorso così di due delitti per ciascuno dei quali si debba infliggere l'ergastolo, come di un delitto che importi l'ergastolo con altro che importi pene temporanee.

È approvata.

Articoli 88 e 90.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione osservò che, mentre il capoverso dell'articolo 88 stabilisce essere imputabile colui che ha la capacità di intendere e di volere, la prima parte dell'articolo 46 stabilisce che nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge penale come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà. Ora la differenza fra la due formule non è sembrata giustificata, potendosi ritenere che la capacità di intendere sia da considerare come qualche cosa di diverso e di più dell'elemento della coscienza.

In seno alla I Sottocommissione il Consigliere Aloisi osservò che gli articoli 88 e 46 stanno fra di loro nello stesso rapporto in cui stanno in diritto civile la capacità ed il consenso. Ma anche accogliendo tale concetto, è da rilevare che nel Progetto l'imputabilità segue la responsabilità, mentre dovrebbe essere il contrario.

ALOISI. Richiamandosi alle considerazioni svolte dinanzi alla I Sottocommissione nella seduta del 16 gennaio u. s., ricorda che i compilatori del Progetto si preoccuparono, a suo tempo, di quanto ha osservato S. E. il Presidente; ma contro una diversa disposizione della materia ostavano ragioni prevalenti di sistema.

DE BLASIO. Ripete quanto ha già dichiarato in seno alla Sottocommissione, e cioè che oltre alla volontà occorre la libertà del volere.

PRESIDENTE. La libertà del volere si presuppone.

Sull'articolo 90 ricorda che la Sottocommissione ha ritenuto non fosse da approvare la prima parte, rilevando che non può considerarsi imputabile chi ha commesso il fatto in stato di ubriachezza involontaria, nè d'altra parte è possibile distinguere se l'ubriachezza è stata accidentale o colposa.

DE BLASIO. Si riporta alle osservazioni già fatte nella seduta del 16 gennaio della Sottocommissione, nel senso di disapprovare le norme dell'articolo 90.

PRESIDENTE. Rileva che se l'articolo 90 è da approvarsi per quanto riguarda chi si ubriachi col determinato proposito di commettere un delitto, non è approvabile che egualmente risponda chi si è ubriacato colposamente, anche perchè vi sono individui ai quali basta bere pochissimo per ubriacarsi.

ALOISI. Deve riportarsi anche egli alle dichiarazioni rese nella seduta del 16 gennaio. Ricorderà, in sintesi, che quando l'ubriachezza sia preordinata, non vi è, o almeno non dovrebbe esservi, discussione. Quanto all'ubriachezza non preordinata, ma non accidentale, il Progetto si ispira a due criteri, uno di ordine giuridico e l'altro di ordine sociale. Le ragioni di ordine giuridico risalgono al principio delle *actiones liberae in causa:* nel momento in cui si ubriacava, l'agente, il quale versava già in *re illicita*, sapeva benissimo quello che faceva, ed è perciò da considerare responsabile di tutto quello che ha fatto in seguito, per effetto della sua condotta penalmente illecita.

Quanto alle ragioni di ordine sociale, basta riflettere che la quasi totalità dei delitti di sangue sono commessi in stato di ubriachezza.

Ora questo stato di cose deve cessare per la sanità della nostra stirpe e per il buon nome del nostro Paese.

PRESIDENTE. Tutto questo sta bene per l'ubriachezza volontaria, ma non per la ubriachezza colposa, che è volontaria nel senso che chi beve vuole bere, non già nel senso che chi beve voglia ubriacarsi. Ora i due casi non si possono trattare entrambi alla stessa stregua.

Non bisogna d'altra parte dimenticare che il Progetto è fondato sul principio di responsabilità morale, e pertanto troppo grave sarebbe la discordanza fra gli articoli 46 e 47 e la disposizione in esame.

GAROFALO. Seguace di una teoria che si fonda sopra il principio della difesa sociale contro tutti gli elementi che possono sovvertire la società, si associa alle dichiarazioni del Consigliere Aloisi, nel senso che questa norma prescinde dal principio della responsabilità morale e si basa invece sulla necessità della tutela sociale: si tratta di porre un argine per mezzo della legge penale a quell'eccesso di criminalità di sangue che si verifica nel nostro Paese e che è dovuto all'abitudine di bere vino o liquori.

Quanto all'ubriachezza accidentale, rileva che, come risulta dall'articolo 94, essa non rientra nell'articolo 90, essendo diversa dall'ubriachezza prodotta colposamente che si deve intendere sempre volontaria, non già nel senso che l'individuo beva allo scopo di ubriacarsi, ma beva una quantità di vino eccessiva, di cui doveva conoscere gli effetti.

Se si vuole mettere un freno ai delitti di sangue non si devono fare tutte queste distinzioni: si deve accettare l'articolo così com'è. Ciò tanto più, che i casi di delitti commessi in stato di ubriachezza preordinata, ai quali si verrebbe in sostanza a limitare la disposizione, sono rarissimi.

D'altra parte, si ponga mente che in Inghilterra ed in Scozia e nei Paesi Scandinavi, i reati commessi in stato di ubriachezza sono puniti con pene aggravate.

PRESIDENTE. Il Commissario Garofalo è in perfetta coerenza con i suoi principî, ma, sotto un certo punto di vista, la sua adesione alla disposizione ne costituisce la critica. Il Progetto si fonda sulla responsabilità morale: sembra pertanto che in questo articolo esso sia in contraddizione con sè stesso.

DE MARSICO. Comprende i criteri di politica criminale per giustificare l'articolo 95, per il quale l'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude nè diminuisce l'imputabilità; ma l'articolo 90 si riferisce non soltanto alla perdita della capacità d'intendere o di volere per effetto dell'alcool, ma anche per una qualsiasi altra causa. Si può essere positivisti quanto si vuole, ma la cosa più positiva

dell'umana realtà è la volontà. Ora per l'articolo 90 si punirebbe anche uno scienziato che nel suo gabinetto si dedicasse a quotidiani esperimenti su gas tossici e ne fosse intossicato fino al punto di perdere la capacità di intendere e di volere e di commettere, in questo stato, un delitto. Si direbbe infatti che egli si è messo colposamente in questa condizione perchè doveva prevedere il pericolo cui andava incontro e sarebbe punito senza diminuzione di responsabilità, ciò che ripugna alla coscienza umana.

Anche per quanto riguarda la intossicazione da cocaina, non si può, in nome della repressione di questa deplorevolissima abitudine, punire un cencio umano come se avesse piena capacità d'intendere e di volere: fra i due danni, dell'uso della cocaina e dello oscuramento di una tradizione scientifica imperniata sulla libertà della volontà umana, maggior danno sarebbe quello derivante dall'applicazione della norma in esame.

ALOISI. Se il cocainomane si sarà ridotto allo stato di un cencio umano, non sarà punito neanche secondo il Progetto.

MANGINI. Ricorda che, come fu già posto in rilievo dal Consigliere Aloisi dinanzi alla I Sottocommissione, l'articolo 89 lascia impregiudicata la questione se l'agente debba rispondere a titolo di colpa ovvero di dolo. Crede che nel caso dello scienziato, testè prospettato, sarebbe difficile trovare la colpa; ma, se questa fosse accertata, non sarebbe certo ripugnante far rispondere costui, per colpa, ad esempio, di un incendio da lui cagionato.

BONICELLI. È favorevole all'articolo 90.

DE MARSICO. Sopprimerebbe l'intera prima parte dell'articolo. Quanto alla ubriachezza preordinata, rileva che al momento in cui sorge l'ubriachezza il legame fra la volontà ed il fatto è spezzato.

PRESIDENTE. Pone a partito la proposta della I Sottocommissione che sia segnalata al ministro l'opportunità di rivedere la prima parte dell'articolo, allo scopo di coordinarla con gli articoli 46 e 47.

È approvata.

PRESIDENTE. Pone a partito il capoverso dell'articolo 90.

È approvato.

Art. 100.

PRESIDENTE. Ricorda che la maggioranza della I Sottocommissione propose di abbassare il limite di 14 anni per l'imputabilità del minore.

Egli fu invece fra coloro che approvarono l'articolo. Ricorda quanto disse nella Sottocommissione. Un ragazzo di età inferiore a 14 anni che dovesse andare in carcere sarebbe un delinquente per tutta la vita. Tutti coloro che hanno esperienza dei Patronati sanno che i piccoli liberati dal carcere sono dei predestinati alla recidiva; essi non trovano lavoro, perchè sono meno produttivi degli adulti; nè si deve dimenticare che questi piccoli delinquenti appartengono tutti alle classi meno abbienti, perchè i figli di famiglie di buona condizione sociale sono sottratti dagli stessi parenti alle sanzioni della legge penale.

BONICELLI. Si associa al Presidente.

FOSCHINI. Riconosce la nobiltà delle preoccupazioni del Presidente, ma osserva che il limite di 14 anni è troppo alto: vi sono stati casi di ragazzi quattordicenni che hanno commesso atroci delitti per mandato dei parenti.

D'altra parte oggi che il ritmo della vita si è notevolmente accelerato, a 14 anni si ha piena capacità d'intendere e di volere.

Propone pertanto che il limite di età sia abbassato a 12 anni.

ALOISI. Al Commissario Foschini osserva che l'articolo 115 del Progetto prevede il caso del maggiore di età che si serva di un minore di anni 14, e stabilisce un aumento

di pena. Si riporta poi alle dichiarazioni fatte in seno alla Sottocommissione nella stessa seduta del 16 gennaio.

Ripete che il problema della delinquenza minorile non può essere esaminato alla stregua degli ordinari criteri, che reggono la responsabilità penale degli adulti. Codesto problema va invece esaminato in tutti i suoi riflessi sociali e tenendo conto di tutti i fattori che alimentano codesta specie di criminalità. Quale risultato utile la Commissione crede che la società consegua punendo con alcuni mesi di carcere il ladruncolo di dodici anni? A suo avviso, e nella migliore delle ipotesi, nessuno.

MANGINI. Aggiunge che la non imputabilità del minore degli anni quattordici va coordinata col sistema delle misure di sicurezza. In altri termini, si tratta di sottrarre il minore degli anni quattordici alla pena; ma la società sarà ugualmente tutelata con l'invio del minore, nei congrui casi, in un riformatorio giudiziario o con la sottoposizione di costui alla libertà vigilata (articolo 230).

DE MARSICO. Teme, come dichiarò già in seno alla Sottocommissione, che si finisca per favorire l'organizzazione della delinquenza minorile.

GAROFALO. Rileva come tale organizzazione funzioni già nelle grandi città, specialmente per i furti con destrezza. Sarebbe pertanto imprudente innalzare il limite a 14 anni. Si dovrebbe abbassarlo a 12, ammettendo fra i 12 e i 14 la prova del discernimento.

Osserva poi a S. E. il Presidente, che la corruzione dei minori in carcere si può impedire con una buona disciplina carceraria, creando stabilimenti speciali. Del resto vi sono i riformatorî, che sono certo diversi dalle carceri comuni.

ALOISI. È appunto perciò che noi desideriamo sottrarli all'onta e al danno del carcere.

PRESIDENTE. Mette a partito il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Mette a partito le proposte della Sottocommissione.

Sono approvate.

Art. 106.

PRESIDENTE. Ricorda che la I Sottocommissione si preoccupò dell'eccessivo potere conferito al giudice con questo articolo, e propose che esso fosse riesaminato, manifestando l'avviso che in caso di mantenimento, si esaminasse l'opportunità di eliminare l'articolo 105.

DE BLASIO. Si riporta alle osservazioni già fatte in seno alla I Sottocommissione nella seduta del 18 gennaio, nel senso di sopprimere l'articolo 106.

ALOISI. Si riporta anch'egli alle osservazioni fatte nella seduta del 18 gennaio della I Sottocommissione. Ricorderà, in sintesi, che per l'articolo 106, il quale disciplina l'abitualità ritenuta dal giudice, questi deve compiere due indagini: la prima diretta a constatare che l'individuo abbia commesso il terzo reato; la seconda diretta a stabilire la pericolosità. Questo secondo accertamento si svolgerà in contraddittorio del colpevole, ciò che costituirà idonea garanzia anche per l'individuo. Per l'articolo 105, invece, è sufficiente l'indagine diretta a stabilire il numero e la gravità dei reati commessi: esaurita codesta indagine, la dichiarazione di colpevolezza è, per così dire, automatica. Fra i due articoli 105 e 106, è dunque il secondo, ispirato a maggiore esattezza scientifica, quello che assicura nel miglior modo la difesa della società contro la delinquenza abituale. I delitti non hanno che un valore sintomatico della delinquenza e non ne costituiscono che una manifestazione episodica nella vita del delinquente; ora non è giusto che la società aspetti che sia stato commesso quarto delitto, prima di difendersi da un delinquente che si ha ragione di ritenere

abituale. Il che non toglie tuttavia che l'articolo 105 possa essere mantenuto, rispondendo a finalità pratiche.

GAROFALO. Ritiene che effettivamente sia eccessivo dare al giudice un così ampio potere. L'articolo 105, anche se meno scientifico, dà una norma sicura per ritenere l'abitualità. Anche il sistema francese è congegnato in questo modo che può dirsi automatico: quando si è commesso un determinato numero di delitti si è dichiarati delinquenti abituali e si è condannati alla relegazione perpetua in una colonia. Approva pertanto pienamente l'articolo 105, mentre dubita, pur non dichiarandosi contrario, che l'atticolo 106 incontri difficoltà pratiche di attuazione, soprattutto perchè, così com'è redatto, occorreranno giudici molto perspicaci per applicarlo.

DE MARSICO. È favorevole all'articolo 106, non al 105. Secondo l'articolo 105 se taluno abbia commesso a 20 anni un omicidio, sconti 15 anni di reclusione, commetta poi una rapina, sconti altri 10 anni, commetta ancora una violenza carnale, sconti altri 7 anni, raggiunga 52 anni, non è possibile che la società attenda una quarta condanna per dichiararlo delinquente abituale. Per l'articolo 106 invece il giudice, a differenza dell'articolo 73 per cui egli costruirebbe una personalità artificiosa del delinquente, ha materiale sufficiente per costruire una personalità pienamente corrispondente alla realtà, in quanto si trova di fronte a tre condanne che hanno già dimostrato l'abitualità. Certo l'articolo 106 deve essere applicato da giudici degnissimi dal punto di vista sia intellettuale che morale, ma d'altra parte vi sono nello stesso articolo dei limiti in forza dei quali il giudice non potrà fare valutazioni superficiali.

MANGINI. Conviene che potrebbe bastare l'articolo 106. Ma – è bene dirlo francamente, come del resto è accennato nella relazione ministeriale – si è formulato l'articolo 105 per ovviare al possibile inconveniente che giudici troppo indulgenti non dichiarino, pur essendone il caso, l'abitualità in ipotesi assai gravi. Da ciò la presunzione della legge stabilita nell'articolo 105, e l'opportunità di mantenere ambedue gli articoli.

BONICELLI. È favorevole al mantenimento di tutti e due gli articoli.

PRESIDENTE. Mette ai voti il mantenimento degli articoli 105 e 106.

È approvato.

Art. 111.

PRESIDENTE. Ricorda che la I Sottocommissione non ha formulato alcun voto su questo articolo. Alcuni Commissari si dichiararono contrari, sostenendo che il delinquente per tendenza deve essere considerato irresponsabile, dato che la tendenza non è che una incoercibile predisposizione al delitto. Altri Commissari, invece, manifestarono l'avviso che convenisse tornare alla formula del Progetto preliminare, che faceva menzione dell'istintiva tendenza a delinquere, mentre la formula del Progetto definitivo non ha fatto che delineare una figura di delinquente comune, il quale commetta delitti particolarmente brutali.

DE BLASIO. Si richiama alle osservazioni fatte nella seduta del 18 gennaio della I Sottocommissione.

DE MARSICO. Non crede che il Codice possa attribuire al giudice il potere sconfinato di dichiarare il delinquente per tendenza. La scienza antropologica è profondamente divisa da discordanti teorie. D'altra parte la formula di questo articolo potrebbe far credere che occorresse anche meno di quanto non richiedono gli antropologi, perchè si parla di indole malvagia del colpevole come causa della particolare predisposizione al delitto. Occorrerebbe perciò un giudice infallibile. Ritiene pertanto che questo articolo non sia da approvarsi.

FOSCHINI. Si associa.

GAROFALO. Ritiene che il delinquente per tendenza sia il delinquente instintivo, la cui apparizione negli annali giudiziari è un fatto indubitabile; e cita alcuni casi tipici di delinquenza instintiva o per tendenza.

Approva pertanto l'articolo, raccomandando però al Ministro di esaminare la possibilità di una formula più precisa.

ALOISI. Si richiama alle dichiarazioni fatte in seno alla I Sottocommissione nella seduta del 18 gennaio. Con questo articolo, se sarà mantenuto, la legislazione penale italiana si metterà all'avanguardia dei Codici moderni. Non è dubbio che esistano persone le quali, non essendo inferme di mente, sono portate al delitto per un complesso di fattori endogeni. La scienza psichiatrica, e non da oggi, ha riconosciuto che non si tratta di pazzi, e contro di essi è pertanto necessario difendersi. Ciò posto, le questioni principali sono le seguenti.

La configurazione del delinquente per tendenza è compatibile col sistema del Progetto basato sul principio della responsabilità morale? Si lusinga di aver dimostrato la tesi affermativa nelle dichiarazioni del gennaio; e quindi non ripeterà cose già dette. La formula del Progetto definitivo è sostanzialmente diversa da quella del Progetto preliminare? Insiste nel non ritenerlo e, a suo tempo, ne ha indicato le ragioni. Aggiunge, a conforto di questo suo avviso, che la Società di medicina legale nella seduta del 9 gennaio u. s., riprendendo in esame la configurazione del delinquente per tendenza secondo il Progetto definitivo, non esistava a riscontrarvi le caratteristiche del delinquente per tendenza istintiva, secondo la formula adoperata nel Progetto preliminare.

DE MARSICO. Ricorda che il Progetto Ferri prevedeva il delinquente istintivo e negava che l'istinto fosse paragonabile all'infermità di mente, ma non ne dava la definizione. Il Progetto Rocco aggrava la situazione perchè raddoppia la pena. Ora, contrariamente a quanto afferma il Consigliere Aloisi, la scienza non è ancora d'accordo sulla sostanza, avendo soltanto una empirica intuizione che vi sono delinquenti che obbediscono ad un istinto. Sono essi sani o infermi? I giuristi dicono che sono sani, gli psichiatri dicono che esiste in essi una avaria del carattere. Ora il Progetto conferisce al giudice il potere di andare oltre i risultati della scienza.

ALOISI. Non può condividere l'opinione dell'on. De Marsico, che cioè la scienza psichiatrica non sia giunta ancora a fissare le caratteristiche più salienti di questi delinquenti. Bisognerebbe negare qualsiasi contenuto di realtà scientifica agli studi del Lombroso, del Bianchi, del Ferri, del Gemelli, dell'Ottolenghi, per tacere dei più giovani. Vi è discordia nel campo della psichiatria? È vero, ma non nella individualizzazione di questa specie di delinquenti, non infermi di mente, sibbene nel loro trattamento penale. E la questione, portata su questo terreno, è assai diversa, e consentirebbe, in ipotesi, soluzioni varie, tutte compatibili, del resto, con l'indirizzo del Progetto. Due sono infatti i punti fondamentali, ai quali occorre avere riguardo. Codesti delinquenti, per quanto siano, come sono indubbiamente, degli abnormi dal punto di vista psichiatrico, sono tuttavia degli imputabili secondo il diritto penale in pieno accordo, su questo punto, con la psichiatria, e quindi debbono essere puniti. Quale la misura della pena? Certamente non inferiore a quella di ogni altro imputabile; ma la ferocia dei loro delitti, vere e proprie esplosioni di delinquenza, esige anche di più. Alla espiazione della pena deve seguire una misura di sicurezza, necessariamente detentiva, fino a che essi non abbiano dimostrato di essersi riadattati, e lo possono, alla vita sociale. Il resto è dettaglio, per quanto assai importante, su cui potrebbe non essere difficile raggiungere un accordo. Ad ogni modo, è certo che indietro non si torna. La formula del « solo impulso di brutale malvagità », adottata dal Codice vigente, non potrebbe essere riprodotta, senza rinnegare i risultati di decenni di studi, i quali ne hanno dimostrato l'assai scarso contenuto scientifico. Una previsione dunque occorre, poichè da codesti delinquenti è necessario difenderci; e allora codesta previsione non potrà essere ricercata che nell'una o nel-

l'altra delle formule dei nostri progetti, fermo rimanendo, a suo avviso, che la formula del Progetto definitivo, pur avendo lo stesso contenuto, presenta, rispetto a quella del Progetto preliminare, incontestabile pregio di maggiore chiarezza.

BONICELLI. È per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè è stata chiesta la soppressione, la mette a partito.

È approvata con 6 voti contro 4.

Si dà atto che la minoranza aderisce alle osservazioni della I Sottocommissione.

PRESIDENTE. Rinvia alla seduta successiva l'esame delle altre questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 7

Seduta plenaria del 19 marzo 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori CALISSE, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, PAGLIANO, STOPPATO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 114 a 118, 141, 173, 191, 195, 198 a 200, 202 e 203, 205, 211, 213 e 228.

Art. 114 a 118.

PRESIDENTE. Ricorda che la 1ª Sottocommissione opinò che l'uguaglianza della responsabilità di tutti i concorrenti di fronte al delitto considerato come risultato comune delle rispettive attività associate non dovesse significare che tutti debbono essere puniti ugualmente. Pertanto espresse il parere che fosse preferibile alla dizione dell'articolo 117 quella dell'articolo 111 del Progetto preliminare, il quale stabiliva una diminuzione di pena non già per chi abbia rivelato minima capacità a delinquere, ma per chi abbia prestato al fatto una cooperazione di minima importanza.

STOPPATO. Nota che il Progetto non distingue più fra correi e complici, fra concorso morale e concorso materiale, fra concorso nei mezzi e concorso negli atti, fra complicità necessaria e complicità non necessaria, distinzioni queste che non hanno importanza meramente dottrinaria, bensì di carattere pratico, in quanto guidano il giudice nella applicazione della legge.

Una disposizione invece così larga come quella del Progetto non orienta il pensiero del giudice e creerà in pratica confusioni che non dovrebbero esistere.

Insiste pertanto nel proporre il ritorno al sistema del Codice vigente.

Osserva inoltre, sull'articolo 118 (*cooperazione nei delitti colposi*) che non gli sembra questa una formula esatta, poichè nei delitti colposi non vi è un'opera alla quale si possa concorrere, in quanto non è possibile cooperazione nel creare un avvenimento che non si vuole.

DE BLASIO. Ritiene invece che ciò sia possibile: si immagini un veicolo a corsa sfrenata montato da due persone di cui una tiene le redini e l'altra sferza il cavallo.

DIENA. Vi è cooperazione colposa fra il guidatore ed il proprietario che sono seduti accanto.

PRESIDENTE. Rileva che nel caso ipotizzato vi è cooperazione di due individui nella stessa colpa, ma non si ha concorso di fatti colposi. In diritto civile non vi

può essere concorso di colpe perchè risponde del fatto chi ne è stata causa determinante. Secondo il Progetto rispondono tutti coloro che hanno con fatti diversi dato causa all'avvenimento, salvo che sia interrotto il rapporto di causalità.

GAROFALO. Ritiene che la formula dell'articolo 118 possa essere modificata.

ALOISI. Si riporta alle dichiarazioni fatte nella seduta della 1ª Sottocommissione del 19 gennaio. Il Progetto parte dal presupposto dell'eguaglianza delle quote di causalità: la partecipazione di ciascuno dei concorrenti ha la stessa efficienza causale rispetto al delitto, considerato nella sua entità storica, cioè come evento. Una dichiarazione in rapporto all'efficienza tra le varie quote di causalità non è possibile. La partecipazione di ciascuno dei concorrenti va considerata come la condizione necessaria, rispetto all'evento, dell'efficienza spiegata dalla parte presa al delitto da tutti gli altri concorrenti. Nella ricordata seduta del 19 gennaio richiamò i precedenti legislativi del nuovo indirizzo adottato dal Progetto. Qui ricorderà soltanto che le note distinzioni, adottate dal Codice vigente sugli insegnamenti dei vecchi pratici, si erano rilevate in pratica insufficienti alla difesa sociale per l'incertezza di criteri, ai quali erano informate. È bene inteso, del resto, che secondo il Progetto, ciascuno dei partecipi risponde ugualmente del delitto come imputazione e quindi è soggetto alle stesse sanzioni; ma ciò non significa che tutti debbano in concreto riportare la medesima pena. La differenziazione della pena sarà determinata sia dall'applicazione delle regole ordinarie all'uopo dettate nell'articolo 137, sia dall'eventuale applicazione delle regole particolari alle circostanze del concorso, sancite negli articoli seguenti.

Quanto al ritorno alla formula dell'articolo 111 del Progetto preliminare, osserva che tale formula fu abbandonata perchè sembrò in contraddizione col principio dell'eguaglianza delle quote di causalità, che è il cardine della nuova disciplina del concorso.

Il senatore Stoppato ha censurato l'articolo 118, il quale prevede la cooperazione nel delitto colposo. Non ripeterà cose già dette: la cooperazione sta a denotare un fascio di volontà, operanti insieme e consapevoli l'una dell'altra. Per certo non è l'evento quello che è concordemente voluto dai partecipi, ma l'azione o l'omissione, che produsse l'evento. Quando l'elemento della mutua consapevolezza (corrispondente alla *scientia maleficii* nel concorso in delitti dolosi) non sussista, non si avrà un concorso in delitto colposo, bensì un concorso di cause colpose, il quale è disciplinato dall'articolo 45.

PRESIDENTE. Ritiene che si debba dare facoltà al magistrato di ridurre la pena in ragione dell'effettiva partecipazione. Anche se si definiscono « correi » tutti i partecipi, non si può non riconoscere che vi sono coloro che recano una partecipazione di minima importanza, e che la loro responsabilità è minima. In caso contrario il giudice, non ritenendo di potere applicare una pena troppo elevata, finirebbe con l'assolverli.

GAROFALO. Ritiene che la seconda parte dell'articolo 117 equivalga in sostanza all'articolo 111 del Progetto preliminare, dato il richiamo all'articolo 137.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 137 non accenna all'opera prestata nel delitto.

ALOISI. Vi si parla, tra l'altro, anche dei mezzi e delle modalità dell'azione.

DE BLASIO. L'articolo 117 parla di minima capacità a delinquere, e può inoltre condurre ad una diminuzione di pena che può essere di un sol giorno.

ALOISI. Ma può estendersi fino ad un terzo, secondo i casi: ecco il pregio della norma.

PRESIDENTE. Metterà a partito la proposta della Sottocommissione per il ritorno all'articolo 111 del Progetto preliminare.

ALOISI. Fa presente che si farebbe rivivere inevitabilmente, sotto altra forma, la distinzione fra complicità e correità.

PRESIDENTE. La dottrina non può distruggere la realtà della vita. Con l'arti-

colo 111 del Progetto preliminare il giudice potrà valutare le modalità dell'azione; con l'articolo 137 del Progetto in esame, richiamato dal 117, non potrà tener conto che delle condizioni subbiettive dell'imputato.

ALOISI. Ma si viene a ristabilire così una gerarchia di quote di causalità.

PRESIDENTE. La scienza le ha unificate, ma esse esistono sempre nella loro diversa entità; ed è giusto che chi arreca una quota minima sia punito meno.

Pone ai voti la proposta della Sottocommissione, con un emendamento nel senso che, ove si reputi di non potere ripristinare senz'altro l'articolo 111, venga modificato il 117 tenendo presente il concetto che il giudice deve potere considerare in modo particolare chi ha partecipato in misura minima al delitto.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Sull'articolo 118 ripete che l'osservazione del Commissario Stoppato è fondata. Atteniamoci alla realtà della vita. Un medico, per errore, scrive nella ricetta una dose di morfina molto più alta di quella che voleva prescrivere; il farmacista spedisce la ricetta senza accorgersi dell'errore; la madre, vedendo che il figlio soffre terribilmente, gli somministra una quantità del rimedio superiore a quella prescritta dal medico. Secondo il Progetto risponderanno tutti e tre, mentre finora si è ritenuto sempre che la causa determinante fosse l'ultima, non perchè ultima nel tempo, ma perchè è stata quella che ha determinato il fatto dannoso.

MANGINI. Si richiama al significato del termine «cooperazione» nel delitto colposo; questa non può riguardare l'evento, che non è voluto, ma soltanto l'azione volontariamente messa in essere da più persone. Non è dubbio, infatti, che « cooperare » significhi appunto consapevolezza di concorrere, con la propria azione, all'azione altrui, senza che alcuno dei partecipi voglia l'evento derivato dalle azioni medesime. Ciò posto, nell'esempio testè formulato, non può parlarsi di cooperazione, perchè il medico, il farmacista e la madre hanno agito in modo autonomo, senza, cioè avere consapevolezza dell'opera altrui. Se e in qual misura ciascuno di essi debba rispondere è questione da risolvere tenendo presente da un lato la nozione del delitto colposo e dall'altro il rapporto di causalità. Si tratterebbe, invero, non di cooperazione, ma di concorso di cause nella produzione dell'evento (articolo 45).

ALOISI. Anche a suo avviso, in applicazione delle regole contenute nel capoverso dell'articolo 45, che ricorrerebbe nella specie, dovrebbe rispondere soltanto la madre qualora fosse dimostrato che l'imprudenza di lei, causa prossima, fu da sola sufficiente alla determinazione dell'evento.

PRESIDENTE. Sarà bene allora pregare il Ministro di chiarire il coordinamento fra gli articoli 45 e 118.

Così rimane stabilito.

Art. 141.

PRESIDENTE. Ricorda che in seno alla Sottocommissione alcuni Commissari richiesero la detrazione obbligatoria, altri la facoltà del giudice di detrarre la carcerazione in tutto o in parte.

DE BLASIO. Ritiene che la detenzione preventiva dovrebbe detrarsi sempre.

GAROFALO. Crede che non debba mai detrarsi, quando essa dipenda dalla volontà dell'imputato, come nel caso di appello da parte di lui, o di ricorso. La carcerazione preventiva del resto non è una pena: ma solo uno stato di custodia. La detrazione pertanto potrebbe farsi solo tenuto conto del periodo di privazione della libertà fino al giudizio di prima istanza.

Si associa pertanto a coloro che in seno alla Sottocommissione si pronunziarono per tale proposta.

DE BLASIO. Osserva che la facoltà di appellare o di ricorrere costituisce un diritto consacrato dalla legge.

PRESIDENTE. Ritiene che il divieto del computo della carcerazione preventiva si dovrebbe stabilire per il periodo relativo all'appello e al ricorso per Cassazione, qualora i gravami sieno respinti.

DIENA. Pur convenendo nell'affermazione del Commissario Garofalo che la carcerazione preventiva non è una pena, rileva tuttavia che si tratta sempre di privazione della libertà personale, che ha, in fatto, carattere afflittivo, anche se si prolunghi per effetto di gravami proposti dal condannato e riconosciuti infondati.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di non computare la carcerazione preventiva dopo il giudizio di prima istanza quando essa si prolunghi per effetto di gravami proposti dal condannato e riconosciuti infondati.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di computare sempre la carcerazione preventiva.

È approvata con 4 voti contro 3.

Art. 173.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione ha fatto voti perchè il perdono giudiziale sia ammesso rispetto ai minori degli anni 18 per i reati, per i quali la legge stabilisca una pena non superiore a due anni.

Pone in rilievo come con questo istituto si introduca nella legislazione penale un principio di notevole importanza sociale.

GAROFALO. Non vede la necessità di questo istituto, una volta che c'è la sospensione condizionale della pena. Inoltre questo articolo dà al giudice una facoltà che finora era considerata prerogativa sovrana, e non tiene conto del risarcimento alle parti lese.

PRESIDENTE. Osserva che quasi mai il minore ha un patrimonio proprio su quale possa essere soddisfatto il risarcimento dei danni; occorrerà, quindi, in pratica dimostrare la responsabilità dei genitori, a termini del Codice civile, per ottenere effettivamente il risarcimento.

ALOISI. Nega che l'istituto sia un duplicato della sospensione condizionale della pena. Esso rappresenta un beneficio assai maggiore, che il Progetto non ha esitato a consentire, con spirito di alta umanità, per risparmiare ai minori che, delinquendo per la prima volta, commettano un piccolo reato, il danno di un processo o il marchio di una condanna, da cui forse non saprebbero più redimersi. È un contributo notevole che il Progetto apporta alla soluzione del problema della delinquenza minorile.

Quanto alle parti lese, si potrebbe far voti che il Codice di procedura risolvesse la questione prospettata dal Commissario Garofalo nel senso di assicurare il risarcimento dei danni, quando sia dovuto.

PAGLIANO. Se il minore commetterà un secondo reato quale pena sconterà?

PRESIDENTE. Solo quella del secondo reato. Il primo è stato perdonato dalla società.

PRESIDENTE. Pone a partito l'articolo 173.

È approvato con 4 voti contro 3.

PRESIDENTE. Pone a partito la proposta della Sottocommissione di elevare a due anni il limite del perdono giudiziale.

È approvata con 5 voti contro 2.

Art. 191.

PRESIDENTE. Ricorda che la 1ª Sottocommissione approvò il principio della risarcibilità dei danni morali, affermando però la necessità di un coordinamento con i concetti dell'articolo 85 del Progetto di Codice italo-francese delle obbligazioni, soprattutto al fine di mantenere la facoltà del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, allorchè il reato non abbia prodotto danno, e ciò nei casi dell'articolo 38 Codice penale vigente e dell'articolo 7 Codice procedura penale.

GAROFALO. Una volta che si ammette il risarcimento del danno morale, gli sembra inutile questa indennità che si comprendeva invece col Codice vigente, in cui era considerato il solo danno patrimoniale.

PRESIDENTE. Può darsi che non vi sia stato danno morale. Se taluno è offeso ingiustamente, può persino giovarsi della reazione in suo favore della pubblica opinione; ma, ciò malgrado, egli deve potere ricevere una indennità a titolo di riparazione, perchè trovi nelle soddisfazioni che può procurargli il denaro un compenso all'offesa ricevuta.

DE BLASIO. Si associa al Presidente. Si potrebbe infatti, per sottrarsi al pagamento della indennità, dimostrare non esservi stato danno morale perchè l'offeso non ha perduto affatto la pubblica stima.

MANGINI. Rileva che il danno puramente morale sussisterebbe anche senza la perdita della pubblica stima, poichè consiste nel dolore provato, nel patema d'animo.

GAROFALO. Aderirebbe alla proposta della Sottocommissione, purchè si sopprimesse l'inciso « ancorchè non abbia cagionato danno ».

ALOISI. Si richiama alle considerazioni esposte nella seduta dell'11 febbraio u.s. dinanzi alla 1ª Sottocommissione e ritiene che l'inciso debba rimanere.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta della Sottocommissione nel senso che l'articolo 191 sia coordinato con l'articolo 7 del Codice procedura penale vigente.

È approvata.

Art. 195.

PRESIDENTE. Ricorda che la 1ª Sottocommissione osservò innanzi tutto che non esattamente si attribuisce allo Stato la titolarità dell'ipoteca che deve garantire anche crediti altrui. Propose, poi, la fusione dell'articolo 195 con l'articolo 197, ed infine che il secondo capoverso fosse meglio redatto, affinchè non si possa addivenire al sequestro dei beni mobili se non quando sia impossibile iscrivere ipoteca o l'ipoteca iscritta risulti insufficiente.

Propose infine il coordinamento dell'ordine dei privilegi con quello del Codice civile.

MANGINI. Sulla prima proposta, osserva che tutto dipende dal modo di concepire l'ipoteca legale. Se si accetta il criterio di dare soltanto allo Stato il diritto di iscrivere l'ipoteca, di modo che la parte lesa ecc. possano soltanto giovarsi di tale inscrizione, la dizione dell'articolo 195 è esatta. A tale criterio sembra inspirarsi il Progetto, altrimenti sarebbe stato superfluo il parlare nel primo capoverso, dell'ipoteca giudiziale.

PRESIDENTE. Pone a partito le proposte della Sottocommissione.

Sono approvate.

Art. 198 a 200.

PRESIDENTE. Ricorda che la 1ª Sottocommissione espresse l'avviso che questa materia strettamente civilistica fosse riservata al Codice civile, il quale potrebbe tener conto, disciplinando l'azione Pauliana, delle particolari esigenze delle obbligazioni nascenti da reato.

PAGLIANO. Si associa.

PRESIDENTE. Nota che il terzo comma dell'articolo 200 è una innovazione al Codice civile, il quale non ammette la Pauliana per le obbligazioni non ancora nate nel momento in cui avviene l'atto fraudolento.

GAROFALO. Osserva che le disposizioni del Progetto si avvicinano a quelle contenute nel Codice di commercio in tema di fallimento.

PRESIDENTE. Il Codice di commercio presume la frode nel periodo sospetto (articolo 709) perchè già sussisteva o la cessazione dei pagamenti o lo stato latente del dissesto. Il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento è limitato a 10 giorni. D'altra parte nota che, lasciando com'è l'articolo 200, il Codice penale verrebbe a porsi in disarmonia con la legislazione civile.

MANGINI. Rileva che appunto questo è lo scopo propostosi dal Progetto: dettare, limitatamente ai reati, regole diverse, senza attendere la riforma del Codice civile e di quello di commercio.

DE BLASIO. Riportandosi alle osservazioni da lui fatte in seno alla I Sottocommissione, chiede che sia eccettuata almeno la costituzione di dote, tenendo conto degli interessi della nuova famiglia, la quale si è formata quando non era assolutamente sospettabile che colui che costituiva la dote avesse commesso un reato.

GAROFALO. Come positivista, che ha sempre sostenuto che il risarcimento dei danni debba essere considerato come una pubblica funzione e debba formare parte integrante della disciplina penale, approva interamente queste disposizioni, che costituiscono un progresso in materia.

PRESIDENTE. La Sottocommissione, in fondo, non fu contraria a queste norme, ma si preoccupò della difformità dell'articolo 200 dal sistema del Codice civile; e in specie trovò empirico il termine di un anno per la nullità degli atti anteriori commessi dal reato. Può, poi, apparire grave che chi abbia contrattato con persona di cui non poteva affatto sospettare che commettesse dopo un anno un reato, si trovi esposto a dovere restituire la controprestazione del negozio giuridico compiuto con essa.

GAROFALO. Sarà una disgrazia che gli capita.

PRESIDENTE. Ma non si può prescindere dalla buona fede del terzo. Negli atti a titolo gratuito si può anche supporre che il donante abbia donato in vista del reato che voleva commettere, ma in quelli a titolo oneroso entra in giuoco la buona fede del terzo e la tutela della sicurezza e della libertà contrattuale. Ad ogni modo ripete che la Sottocommissione non ha proposto che la coordinazione col Codice civile.

Al Commissario Garofalo osserva inoltre che il Codice di commercio concerne i commercianti e che chi tratta con i commercianti sa di esporsi al rischio, ma, quando si tratta con un qualsiasi cittadino che risulta essere un galantuomo, difficile è prevedere che egli commetterà un delitto nel termine di un anno.

ALOISI. Fra le ragioni della vittima di un reato e quelle di chi ha ricevuto una donazione, il Progetto ha dato la prevalenza alle prime.

PRESIDENTE. Mette a partito le proposte della Sottocommissione.

Sono approvate.

Art. 202 e 203.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione espresse l'avviso che tali articoli non figurassero nel Codice e che comunque fossero formulati in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto, ovvero una responsabilità solidale per il rappresentante e l'ente, e per il dipendente e la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

DE BLASIO. Si richiama alle osservazioni fatte nella seduta dell'11 febbraio della 1ª Sottocommissione.

ALOISI. Si riporta anch'egli alle osservazioni fatte in quella seduta.

PRESIDENTE. Nota che mentre l'articolo 60 del Codice vigente afferma una responsabilità diretta degli enti, il Progetto invece ne prescinde e crea in sostanza una obbligazione fideiussoria, che non ha quel fondamento giuridico che ha invece la norma nell'articolo 60.

D'altra parte anche leggi speciali, come il Codice della strada, hanno affermato il principio della solidarietà e non quello della fideiussione.

Pone a partito le proposte della Sottocommissione.

Sono approvate.

Art. 205.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione ha proposto di modificare l'articolo 205, dicendosi: « e fuori nei casi dalla legge stessa preveduta per ciascuna misura di sicurezza ». Ciò per affermare ancor meglio il principio di legalità per cui nessuno può essere sottoposto a misure non espressamente prevedute dalla legge.

Pone a partito questa proposta.

È approvata.

Art. 211.

PRESIDENTE. Ricorda che la Sottocommissione ha chiesto che sia meglio precisata la norma dell'ultimo capoverso.

Pone a partito la proposta.

È approvata.

Art. 213.

PRESIDENTE. Fa presente che la Sottocommissione ha proposto che l'articolo 213 sia così formulato « Le misure di sicurezza non possono essere revocate se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

Di regola la revoca non può essere ordinata se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, salvo che si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante l'esecuzione della quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

Ricorda le gravi ragioni teoriche e pratiche che hanno indotto la Sottocommissione a proporre l'emendamento. In tal modo si consentirebbe anche di non eseguire il ricovero in una casa di cura o riformatorio, quando durante l'esecuzione della pena si accertasse la cessazione della pericolosità, eventualmente per malattia o vecchiaia.

Pone a partito la proposta della Sottocommissione.

È approvata.

Art. 228.

PRESIDENTE. Rileva che la Sottocommissione ha trovato eccessiva la durata minima del ricovero. Se l'infermità psichica dopo un anno è guarita, perchè il ricovero deve durare dieci anni?

GAROFALO. Ritiene che il minimo debba essere stabilito in misura elevata, per infrenare gli abusi che si verificano in questa materia.

Approva pertanto l'articolo integralmente.

PRESIDENTE. Sembra illogico mantenere in un manicomio chi non è pazzo. Si potrebbe, se mai, sottoporlo per il rimanente periodo ad altra misura di sicurezza, per esempio, destinarlo ad una colonia agricola.

GAROFALO. Aderisce, in via subordinata, a questa proposta, qualora la misura di sicurezza da sostituire sia di natura detentiva.

ALOISI. Non si possono mandare dei prosciolti per infermità di mente nelle colonie agricole, in mezzo alla feccia della delinquenza. Bisognerebbe creare un'altra misura di sicurezza; ma ritiene che ciò non sia praticamente possibile. D'altra parte, richiamandosi alle considerazioni esposte nella seduta del 17 febbraio dinanzi alla 1ª Sottocommissione, fa presente l'opportunità della norma in esame; tra l'altro è da ritenere che i manicomi giudiziari non sono da equiparare ai manicomi ordinari.

PRESIDENTE. Ma sono sempre dei manicomi. D'altronde, se si tratta di veri delinquenti, vadano pure nelle colonie agricole, o, se si crede più opportuno, siano sottoposti a libertà vigilata, ma non si tengano persone sane in mezzo a pazzi o ad anormali psichici.

MANGINI. Rileva che la disposizione dell'articolo 228 è dovuta ad una presunzione di pericolosità, derivante dallo stato di infermità mentale. Ammettere che prima del termine minimo stabilito dalla legge (e che, eventualmente, può essere diminuito) si possa procedere al riesame della pericolosità, è scardinare il sistema delle misure di sicurezza. D'altro canto se, in seguito al riesame, il prosciolto risulta guarito dalla infermità, l'unico provvedimento possibile sarebbe dimetterlo senz'altro dal manicomio, poichè la guarigione significa cessazione della pericolosità e la sottoposizione ad altra misura di sicurezza non apparirebbe giustificata.

PRESIDENTE. Mette a partito la sua proposta, affinchè in caso di guarigione prima dei dieci anni, per il rimanente periodo al ricovero in manicomio sia sostituita altra misura di sicurezza.

È approvata.

PRESIDENTE. Rinvia alla seduta successiva l'esame delle altre questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 8

Seduta plenaria del 20 marzo 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori CALISSE, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati FOSCHINI, MADIA, UNGARO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9.30.

Sommario.

Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli art. 346, 347, 348, 362 e 363, 456, 465, 484, 487, 493 e 527.

Art. 346, 347, 348, 362, 363.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Rileva che la II Sottocommissione fu d'avviso che l'offendere, a causa delle sue funzioni, mediante la stampa, l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale dovesse costituire oltraggio e non diffamazione, tanto più che in tal senso il Progetto ha disposto, quando il fatto sia commesso con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale.

ALOISI. Nota che se la proposta merita l'esame più attento, essa non può tuttavia limitarsi alle sole ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa: una volta adottato il concetto che l'offesa diretta contro il pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni costituisca oltraggio, anche se commessa fuori della presenza di lui, non è possibile limitare la previsione alla sola ipotesi in cui tale offesa sia commessa a mezzo della stampa; logicamente occorre estendere la nuova concezione dell'oltraggio alla offesa fatta con qualsiasi mezzo di propalazione. Tale era infatti l'indirizzo seguito dal Progetto preliminare con l'articolo 348, ma poi si pensò che si veniva a ferire il concetto fondamentale che l'oltraggio è l'offesa fatta al pubblico ufficiale in sua presenza, e l'articolo ora citato non fu riprodotto nel Progetto definitivo.

PRESIDENTE. Osserva che se la Commissione deciderà di escludere la *exceptio veritatis* quando il diffamato sia un pubblico funzionario, la proposta perderà gran parte della sua importanza, perchè, si configuri l'offesa a mezzo della stampa come oltraggio o come diffamazione, non sarà mai ammessa la prova della verità. Se invece la Commissione deciderà di ammettere la *exceptio veritatis*, il considerare l'offesa a mezzo della stampa come oltraggio, assume particolare importanza, perchè ciò escluderebbe ogni possibilità di prova. Ritiene pertanto che la questione vada rinviata a dopo che sarà discusso l'articolo 604.

STOPPATO. Nota che la Relazione afferma che l'articolo 346 risolve ogni questione relativa alla formula legislativa del delitto di oltraggio; ma dubita che l'affer-

mazione sia esatta. L'articolo parla infatti di prestigio, parola che non ha un significato italiano ben precisato. Molto più esatta era la formula del Codice attuale: l'onore la riputazione o il decoro.

Neanche nella definizione del pubblico ufficiale il Progetto è felice.

Si dice: coloro che esercitano permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione. Quanti dubbi e quante questioni sorgeranno per stabilire che cosa significhi pubblica funzione! Si dice: persone incaricate di un pubblico servizio; ma che cos'è il pubblico servizio? Si dà per definito ciò che si vuole definire, e se l'articolo 207 del Codice vigente ha dato luogo ad un mondo di questioni, questo articolo ne farà sorgere infinite altre.

Propone pertanto che l'articolo sia, anche in questa parte, emendato.

GAROFALO. Si associa al Commissario Stoppato per la sostituzione della parola prestigio, che nel senso attribuitole dall'articolo non è filologicamente esatta.

PRESIDENTE. Ritiene che si sia usata la parola prestigio, per comprendere, ad esempio, le offese che concernano non l'onore, bensì le attitudini tecniche del funzionario.

Ad ogni modo porrà a partito la proposta del Commissario Stoppato per il ritorno alla formula del Codice vigente.

MANGINI. Secondo la Relazione ministeriale, il prestigio è una particolare forma di decoro, che attiene alla dignità e al rispetto, di cui deve essere circondata la pubblica funzione. In quanto alla espressione « riputazione », è evidente che il Progetto non poteva qui usarla, atteso il particolare significato attribuitole in tema di diffamazione e tenuto conto che estremo dell'oltraggio è la presenza del pubblico ufficiale.

ALOISI. I termini « onore » e « reputazione » hanno, nella tecnica del Progetto, un particolare significato: sono voci di *species*, non di *genus*. In tale significato il Progetto li adopera sia nell'articolo in esame, sia negli articoli nei quali prevede i delitti d'ingiuria e di diffamazione. Si potrebbe quindi rinviare anche l'ulteriore discussione sulla presente questione a quando verranno esaminate le disposizioni relative ai delitti d'ingiuria e di diffamazione, che il Progetto configura in modo diverso dal Codice vigente.

DIENA. Dichiara che voterà perchè si ritorni alla formula del Codice vigente.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del Commissario Stoppato per il ritorno alla formula del Codice vigente: « l'onore, la riputazione o il decoro ».

È approvata.

GAROFALO. Sulla nozione di pubblico ufficiale osserva che giustamente il Progetto distingue fra coloro che esercitano una pubblica funzione e coloro che esercitano un pubblico servizio: questi ultimi non rappresentano l'autorità, ma debbono solamente ubbidire agli ordini che sono loro dati.

È contrario pertanto alla proposta di emendamento del Commissario Stoppato.

DE BLASIO. Si associa al Commissario Garofalo: vi è una profonda differenza fra coloro che rappresentano l'autorità dello Stato e coloro che sono incaricati di un pubblico servizio.

ALOISI. Osserva al Commissario Stoppato che il Progetto non ha voluto, nè avrebbe potuto definire la pubblica funzione o il servizio pubblico, intendendo necessariamente richiamarsi alle nozioni datene dal diritto amministrativo, che è in continua evoluzione.

PRESIDENTE. Rileva che gli articoli 362 e 363 parlano di impiegati dello Stato o di altro Ente pubblico. Ora gli Enti pubblici sono di difficile precisazione: si potrebbe intendere che vi siano comprese persino le Opere Pie, le quali non compiono certo una funzione di Stato, ma sono soltanto sorvegliate dallo Stato.

Non vede poi enumerati i notari fra i pubblici ufficiali.

ALOISI. Rientrano nel n. 2, ove si parla di persone che esercitano funzioni amministrative.

La pubblica funzione può essere o legislativa, o giudiziaria o amministrativa. Non può esservi, a suo avviso, altra categoria di pubbliche funzioni. Ora, poichè non è dubbio che i notai esercitano una pubblica funzione, quella certificante, e che codesta funzione non è certamente nè legislativa nè giudiziaria, così rimane confermato che la loro è una funzione amministrativa. Del resto, anche sostanzialmente, tale e non altra è l'indole propria della funzione certificante. Alla nozione di pubblica funzione corrisponde in chi la esercita la qualità di pubblico ufficiale, non quella di pubblico funzionario. Occorre tener presente questo concetto, per evitare possibili equivoci.

PRESIDENTE. Non crede che generalmente si ritenga che la funzione dei notari possa rientrare nella funzione amministrativa.

MANGINI. Rileva che i notari esercitano pubbliche funzioni, di solito di carattere amministrativo, e in qualche caso d'indole mista, come quando compiono atti che possono essere fatti dagli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Sono poi compresi fra i pubblici ufficiali i Deputati ed i Senatori, che finora erano parificati nella tutela ai pubblici ufficiali, ma non riconosciuti come tali. Cotesta qualifica li esporrebbe a responsabilità che contrastano con la funzione politica, che debbono esercitare. Propone di ritornare al sistema dell'attuale Codice che tutela il decoro e la reputazione dei Senatori e Deputati parificandoli ai pubblici ufficiali, ma non rivestendoli di tale qualifica. Aggiunge che alla stessa stregua debbano essere considerati i membri del Gran Consiglio.

ALOISI. Come ha già rilevato, non sembra potersi disconoscere che l'attività legislativa costituisca una pubblica funzione; essa attua la più alta finalità dello Stato.

GAROFALO. Si associa.

MANGINI. Il Codice vigente considera i Deputati e i Senatori come pubblici ufficiali soltanto quando si tratta di disposizioni a loro favorevoli. Il Progetto riconosce loro tale qualità anche in quanto possano essere soggetti attivi di reati, giusta la più recente dottrina pubblicistica.

UNGARO. Chiede se tutti i vari enti parastatali siano da considerarsi enti pubblici ai fini di questo articolo.

ALOISI. Si.

UNGARO. Gli sembra eccessivo.

ALOISI. Per enti pubblici il Progetto intende non soltanto quelli che sono soggetti alla tutela, ma anche quelli che sono soggetti alla vigilanza dello Stato o di altri enti autarchici territoriali.

La Relazione del Guardasigilli è esplicita in questi sensi e dimostra tutti gli inconvenienti, che derivarono in pratica dal testo dell'articolo 207 del Codice vigente, il quale si riferisce soltanto agli Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Del resto, come per la nozione della pubblica funzione e del pubblico servizio, così per quella di ente pubblico il Progetto doveva necessariamente rimettersi al diritto amministrativo: non sarebbe stato neanche scientificamente corretto, senza il concorso di ragioni di assoluta necessità, darne qui una nozione diversa.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, nota che la Commissione potrebbe manifestare l'avviso di tornare alla formula dell'articolo 207 per quanto concerne gli enti pubblici e cioè: « istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni », formula che sarà forse meno scientifica, ma è più pratica. Si potrebbe proporre altresì di considerare a parte i Deputati ed i Senatori che sono al di fuori e al di sopra della funzione del pubblico ufficiale, insieme coi componenti del Gran Consiglio, e fare infine una speciale menzione per i notari.

Così rimane stabilito.

Art. 456.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Ricorda che la Sottocommissione si pronunziò per la soppressione dell'articolo.

DIENA. Ritiene sufficienti le disposizioni del Codice della strada.

UNGARO. Crede che bastino le odierne previsioni contravvenzionali.

DE BLASIO. Nota che per questo articolo non si considera soltanto l'eccesso di velocità, ma in generale tutto il comportamento del conducente che può far sorgere un pericolo per l'incolumità pubblica.

ALOISI. I redattori del Progetto si preoccuparono naturalmente delle obbiezioni che si potevano muovere alle disposizioni di questo articolo. Essendo stati interpellati tecnici autorevoli, questi si dimostrarono favorevoli alle nuove previsioni.

Questo articolo è stato combattuto sopra tutto da coloro che hanno ritenuto che con esso si fosse voluta senz'altro elevare a delitto quella che oggi è una semplice contravvenzione per eccesso di velocità. L'equivoco è palese. Per aversi il delitto di cui è cenno, è necessario, anche quando come nella maggior parte dei casi (sarebbe vano il dissimularlo) il veicolo sia stato spinto a corsa eccessiva, che sia sorto realmente il pericolo per la pubblica incolumità.

Il solo eccesso di velocità, anche nel caso che il conducente sia colpevole di trasgressione alle norme sulla circolazione stradale, non basterebbe. D'altra parte il pericolo per la pubblica incolumità, quando effettivamente ricorre, è testimoniato da mille circostanze rilevabili *ictu oculi*.

Esattamente, del resto, avvertiva il senatore De Blasio che non il solo conducente di un veicolo, che si dia a corsa sfrenata, può essere punito, a norma del presente articolo, concorrendo sempre il pericolo per la pubblica incolumità; si possono ipotizzare altri casi, in cui la condotta del guidatore può produrre questo evento di pericolo. Assicura, infine, la Commissione, per l'esperienza che egli ha di legislazione automobilistica, che niuno è giudice più severo verso i cattivi automobilisti, quanto coloro che hanno l'onore e l'onere di presiedere al movimento automobilistico italiano.

MADIA. Non crede che la coscienza pubblica reclami questo articolo, che anzi è stato molto criticato da parte degli industriali automobilistici.

Non è possibile far dipendere, come fa l'articolo, l'esistenza di un reato dalla valutazione di un qualsiasi agente. D'altra parte i giudici sarebbero imbarazzati a pronunziarsi sopra una questione eminentemente tecnica. Il Codice della strada invece prevede fatti specifici di facile e precisa constatazione.

PRESIDENTE. Osserva che bisogna anche por mente alle conseguenze che deriverebbero dall'articolo 456: tra l'altro, è da prevedere che gli automobilisti stranieri non verrebbero più in Italia, per evitare di essere posti sotto processo a titolo non di contravvenzione, ma di delitto.

DE BLASIO. Il Codice della strada stabilisce disposizioni per evitare che sorga un pericolo; l'articolo 456 prevede l'inosservanza di quelle disposizioni, che abbia dato luogo a pericolo effettivo per la pubblica incolumità.

MANGINI. Si riporta a quanto ebbe occasione di dire innanzi la Sottocommissione.

PRESIDENTE Tenuto conto delle ragioni economiche e sociali che si ricollegano a questa disposizione, la Commissione potrebbe far voti per la soppressione dell'articolo, pregando il Ministro di esaminare se non si possa configurare un'ipotesi di contravvenzione.

Così rimane stabilito.

Art. 465.

GAROFALO. Ricorda che la maggioranza della III Sottocommissione approvò l'aggiunta dell'inciso « dopo riconosciuta la falsità », non sembrando che l'implicito richiamo all'articolo 46 possa essere sufficiente.

DIENA. Si associa.

PRESIDENTE. Ritiene intuitivo che debba trattarsi di spendita dolosa. Chi è in buona fede non commette il reato.

DIENA. Vi può essere uno stato di dubbio.

MANGINI. Rileva che il richiamare qui l'elemento del dolo potrebbe dar luogo ad interpretazioni arbitrarie, in ordine ad altre configurazioni di delitti dolosi, nei quali il dolo non è richiamato. Anche per questo articolo valgono gli articoli 46 e 47.

DE BLASIO. Si associa al Presidente: se non vi è dolo non vi sarà reato.

GAROFALO. Dichiara di non insistere nella proposta della III Sottocommissione.

Articoli 484, 487 e 493.

GAROFALO. Ricorda che la Sottocommissione ha proposto che in questi articoli sia introdotta l'espressione « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento ».

DIENA. Osserva che qui non si tratta di richiamare gli articoli 46 e 47: la possibilità del danno è condizione indispensabile perchè il reato esista.

ALCISI. Rileva che la questione, di cui è cenno, è stata sollevata così per le previsioni relative al falso in atto pubblico come per quelle relative al falso in scrittura privata. Difatti la condizione « che dal fatto possa derivare pubblico o privato nocumento » è richiesta per il Codice vigente sia per la falsità in atto pubblico (articoli 275, 276, 277, 279 e 283, sia per quella in scrittura privata (art. 280 e 283). Secondo il Progetto, tale condizione è soppressa per la falsità in atto pubblico (articolo 484 e seguenti); è pure soppressa per la falsità in scrittura privata (art. 493), ma per quanto concerne questa seconda categoria di falsità, è da osservare che il Progetto introduce nella loro previsione il requisito di un dolo specifico « al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di creare ad altri un danno », requisito che manca nella corrispondente previsione del Codice vigente. La risposta alla questione ora sollevata non potrebbe essere pertanto assolutamente identica per le due categorie di falsità, dovendosi per la falsità in scrittura privata tenere conto del nuovo elemento introdotto dal Progetto.

Ciò premesso, è agevole rilevare, per quanto concerne la falsità in atto pubblico, che la condizione relativa alla potenzialità del danno, pubblico o privato, non fu riprodotta negli articoli 484 e seguenti del Progetto, perchè ritenuta superflua. Quando si rifletta che per atto pubblico deve intendersi, agli effetti delle disposizioni sul falso, non soltanto l'atto pubblico a norma dell'articolo 1315 del Codice civile, ma anche l'atto legislativo, amministrativo o giurisdizionale, emanato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, come illustra la Relazione del Guardasigilli, sembra di tutta evidenza che qualsiasi immutazione di tali atti porti insita in sè stessa, più che la potenzialità del danno, addirittura l'effettiva lesione della pubblica fede, ciò che costituisce appunto un evento di danno. Sono note le discussioni che sul significato di danno potenziale ebbero luogo nel corso dei lavori preparatori del Codice vigente, il quale finì col seguire la teoria del Carrara. Questi osservava che la fede pubblica non è un'astrazione vuota o una mistica entità, ma consiste nella forza data dalla legge a taluni atti di provare più o meno pienamente il loro contenuto, e quindi di produrre alcune conseguenze giuridiche, onde nei casi in cui l'atto non può produrre alcuna di queste, la fede pubblica non è per

nulla scossa. Il Progetto non ha seguìto questa teoria e la Relazione ne illustra ampiamente le ragioni: la violazione della pubblica fede è da considerarsi verificata soltanto per effetto di qualsiasi immutazione commessa in un atto pubblico, quando questo sia inteso nel senso su riferito. Il pregiudizio di interessi privati, in atto o potenziale che esso sia, è indifferente. Ne derivano conseguenze notevoli per la risoluzione di talune controversie, agitatesi anche sotto l'impero del Codice vigente. Si è sostenuto, infatti, che non esiste reato, quando l'atto pubblico sia nullo. La Relazione Ministeriale distingue esattamente la nullità dell'atto nel senso della inesistenza dalla semplice sua annullabilità. Aggiungerà, a chiarimento, che l'inesistenza deve intendersi in rapporto all'atto pubblico come tale e non in rapporto al negozio giuridico, di cui l'atto era destinato a far fede. Nella distinzione tra queste due cause di nullità assoluta si riflette l'innovazione portata dal progetto. Quando l'atto pubblico sia viziato, come tale, di nullità assoluta, come nel caso in cui sia stato redatto da un pubblico ufficiale incompetente per materia, esso non esiste addirittura come atto pubblico e quindi non può aver prodotto alcun effetto, nemmeno quello di avere violato la fede pubblica, e perciò non sussisterà neppure il delitto di falsità. Diverso sarebbe tuttavia il caso, in cui la falsità fosse stata commessa da chi abbia cessato di esercitare la funzione che lo avrebbe abilitato a redigere l'atto, perchè allora ricorrerà, per la sussistenza del delitto di falso, l'applicazione del principio eccezionale, stabilito nell'articolo 365. Viceversa se l'atto pubblico sia assolutamente nullo in rapporto al negozio giuridico, di cui esso era destinato a fare fede, ad esempio nel caso di donazione fatta da persona incapace, allora secondo il Codice in vigore il delitto di falsità non sussisterebbe egualmente, perchè stante la nullità assoluta del negozio giuridico, esso non è atto a produrre alcun danno, inteso questo nel senso carrariano di lesione degli interessi (privati nel caso di donazione), ai quali l'atto ha riferimento. Secondo il principio affermato dal Progetto, invece, la falsità esisterà sempre, perchè la fede pubblica, questo bene giuridico collettivo che è tutelato dalle sanzioni contro il falso, deve considerarsi leso per il solo fatto dell'immutazione avvenuta nella parte che lo riguarda, cioè nella parte certificante dell'atto; il che prescinde dall'efficacia giuridica del suo contenuto. È questa una soluzione rigorosa, ma giusta, ed è pienamente conforme ai capisaldi del sistema adottato dal Progetto.

Per quanto concerne la falsità in scrittura privata, potrebbe sostanzialmente ripetere le stesse ragioni, atteso il significato che deve essere attribuito al termine « scrittura »; ma è pure evidente che la questione perde molta della sua importanza, in seguito all'introduzione dell'elemento intenzionale specifico, di cui testè ha fatto cenno.

DIENA. Se il notaro certifica che una data firma è stata apposta in sua presenza, mentre così non è, non si può prescindere dalla possibilità del nocumento per la incriminazione.

DE BLASIO. Ritiene che gli atti emananti dai pubblici funzionari debbono sempre far fede, e pertanto, vi sia o non vi sia danno, chi li altera deve essere punito.

PRESIDENTE. Crede che basti modificare la pena stabilita dall'articolo 487. In sostanza la Commissione è d'accordo per la punizione, ma questa non deve essere uguale a quella di chi produce un danno pubblico o privato. Il concetto del Progetto è giusto, perchè il pubblico ufficiale deve dire sempre la verità, ma una diminuzione di pena sembra si possa accordare.

GAROFALO. Si potrebbe ovviare aggiungendo nell'articolo 487: « qualora non possa derivarne pubblico o privato nocumento », e diminuendo la pena.

PRESIDENTE. Meglio sarebbe sopprimere nell'articolo 487 le parole « ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità ». Così la diminuzione di pena si applicherebbe soltanto al pubblico ufficiale che attesti falsamente che un atto sia

stato da lui compiuto o sia eseguito in sua presenza o attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese.

MADIA. Osserva che la proposta del Commissario Diena più che alla diminuzione di pena mira alla eliminazione del reato.

PRESIDENTE. La Commissione è d'avviso che nell'articolo 487 si debba stabilire una pena minore quando dal fatto non sia derivato danno pubblico o privato.

MANGINI. Ricorda che il Progetto parte da questo punto di vista: che nel falso in atto pubblico è sempre inerente il nocumento pubblico effettivo, in quanto si violano le guarentigie probatorie accordate all'atto del pubblico ufficiale, e si lede, in ogni caso, quel particolare interesse sociale che consiste nella pubblica fede. Se si conviene in questo concetto, stabilire nell'articolo 487 una pena minore per l'ipotesi che dal fatto non sia derivato danno pubblico sarebbe contradittorio, in quanto nocumento pubblico, come premetteva, esiste sempre. La proposta potrebbe essere accolta soltanto da coloro che negano l'esistenza inderogabile del nocumento pubblico ovvero concepiscono il nocumento come qualcosa di diverso dalla violazione delle guarentigie probatorie.

Nota, poi, che, una volta ammessa la diminuente, non vi sarebbe ragione di limitarla all'articolo 487, ma andrebbe estesa a tutte le ipotesi di falsità, materiali o ideologiche, così in atti pubblici come in certificati o autorizzazioni amministrative.

UNGARO. Osserva che la proposta del Presidente dovrebbe valere anche per le ipotesi di falsità materiale in atti pubblici.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta della III Sottocommissione.

La proposta raccoglie 5 voti contro 5.

La Commissione fa, comunque, voti perchè il falso ideologico contemplato nell'articolo 487 sia punito con pene sensibilmente inferiori.

Art. 527.

GAROFALO. Ricorda che in seno alla III Sottocommissione l'onorevole Madia propose di aggiungere una aggravante per l'ipotesi che la violenza carnale sia commessa da due o più persone.

MADIA. Rileva ch'egli propose anche la diminuzione dell'età della donna per quel che riguarda la violenza presunta. Il Codice vigente stabilisce 12 anni, ed oggi sopratutto che la legislazione italiana consente alla donna di contrarre matrimonio a 12 anni, sembra strano che, mentre la donna può a 12 anni compiere l'atto più importante della vita, si presuma d'altra parte la violenza a suo danno. Propone perciò il ritorno al Codice vigente.

Oltre poi l'aggravante del numero di due o più persone, egli propose di aggiungere nel numero 4 dell'articolo: « salvo il consenso sopravvenuto ».

GAROFALO. Si associa all'onorevole Madia per quanto riflette l'aggravante del numero delle persone. È contrario invece alla proposta inerente al ritorno al Codice vigente per l'abbassamento del limite di età: altro è il caso di violenza presunta e altro è il caso del matrimonio. In quest'ultimo del resto la legge non ha fatto che una concessione al diritto canonico, mentre nel caso di violenza, non è possibile ammettere che una ragazza di 13 o 14 anni sia abbastanza padrona di sè da potere resistere alle sollecitazioni di un giovine.

PRESIDENTE. Manterrebbe i 14 anni.

DE BLASIO. Si associa al Commissario Madia, sia per quanto riflette il numero delle persone, sia per quanto riflette la diminuzione dell'età.

MANGINI Osserva che nel caso del matrimonio il consenso è integrato dalla volontà dell'esercente la patria potestà, o del tutore, ecc. Qui si tratta di vedere se il consenso del minore degli anni quattordici alla congiunzione carnale possa ritenersi

valido. Il Progetto, per evidenti ragioni di tutela dei minori, ha ritenuto di non attribuire efficacia a tale consenso.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta dell'onorevole Madia per l'aggiunta dell'aggravante del numero di due o più persone.

È approvata.

PRESIDENTE. Quanto all'età per la violenza presunta osserva che non si può paragonare questo caso a quello del matrimonio, anche perchè non tutte le ragazze di 12 anni sono capaci di matrimonio. Occorre, in ogni caso, la dispensa. D'altra parte ritiene che la legge voglia al di sopra di ogni altra considerazione sancire un divieto assoluto di unirsi a ragazze al di sotto di 14 anni.

Mette pertanto ai voti il mantenimento dell'età stabilita dal Progetto.

È approvato.

PRESIDENTE. Sulla terza proposta dell'onorevole Madia osserva che trattasi di reato di azione privata, e pertanto essa è superflua.

MANGINI. Soggiunge che nei casi in cui la violenza carnale è punibile di ufficio (articolo 552 secondo capoverso), il consenso posteriore alla violenza non potrebbe spiegare alcuna efficacia, giusta le norme generali in questa materia.

MADIA. Non insiste.

PRESIDENTE. Rinvia alla seduta successiva l'esame delle altre questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni.

La seduta termina alle ore 12.

Il Segretario: MADIA.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *Il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 9

Seduta plenaria del 21 marzo 1930 - Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori CALISSE, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati FERA, FOSCHINI, MADIA, SOLMI.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 602, 603, 604, 656. – Approvazione delle proposte e osservazioni contenute nei verbali delle tre Sottocommissioni.

Articoli 602, 603 e 604.

FOSCHINI. Ricorda che la III Sottocommissione, ad unanimità propose che fossero mantenute le disposizioni del Codice Zanardelli. L'ingiuria e la diffamazione si differenzierebbero, infatti, secondo il Progetto, in base al criterio della presenza o dell'assenza della persona offesa, criterio che non è nè giuridico, nè preciso.

La Sottocommissione approvò per altro l'esclusione della prova liberatoria. Egli invece ritiene che la prova medesima debba essere mantenuta, salvo stabilire norme e sanzioni rigorosissime perchè essa non sconfini dai limiti del fatto oggetto della querela.

MADIA. Come ha già osservato in seno alla Sottocommissione, la Relazione ministeriale afferma che l'onore ed il decoro sono attributi personali che in tanto sono presi in considerazione in quanto l'individuo è presente, dappoichè si ritiene che l'onore ed il decoro sieno come una proiezione fisica della persona. La reputazione invece sarebbe il concetto che dell'onore e del decoro altrui hanno i terzi; perciò, quando l'individuo è assente, si rientra nella diffamazione. Senonchè, essendo onore, decoro e reputazione facce di un unico prisma, l'unico criterio differenziale fra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto della presenza.

Ora gli sembra che, quando l'offeso è presente, l'offesa sia più grave, perchè la presenza dà luogo ad una contestazione precisa dell'offesa (si dice comunemente: «ha avuto il coraggio di dirglielo in faccia»). Viceversa il Progetto configura in questa ipotesi il reato meno grave di ingiuria. Si dice, a sostegno del Progetto, che, quando vi è la presenza, è possibile la reazione, forse anche violenta; ma l'oratore non crede che questo argomento sia sufficiente.

Pensa pertanto che convenga tornare al Codice vigente, anche perchè in questa materia vi sono orientamenti della pubblica opinione che non è conveniente mutare dall'oggi al domani.

DIENA. Si associa alla proposta della Sottocommissione. Non comprende infatti perchè si sia voluto distinguere fra ingiuria e diffamazione nel modo che fa il Progetto, dal momento che si ammette la maggiore gravità della diffamazione almeno per quanto riguarda la pena. Si dovrebbe, per essere conseguenti, ritenere l'ingiuria che offende l'onore, più grave della diffamazione; viceversa l'offesa all'onore costituisce semplice ingiuria, mentre l'offesa alla reputazione, che nella scala dei valori morali ha un grado certo inferiore all'onore, è protetta maggiormente.

La relazione ministeriale non giustifica poi a sufficienza l'abbandono del criterio del fatto determinato. Propone pertanto anch'egli il ritorno al Codice vigente, che ha fatto in pratica ottima prova.

DE BLASIO. Non comprende la distinzione fra onore, decoro e reputazione. D'ora in avanti, quando si procederà per ingiuria, l'imputato dirà che ha inteso offendere la reputazione, e quando si procederà per diffamazione il diffamatore si difenderà dicendo che ha offeso l'onore e non la reputazione.

Del resto tutte queste parole sono sinonimi. Nota poi che il Progetto considera la determinatezza del fatto per aggravare sia l'ingiuria che la diffamazione.

FERA. La distinzione fra l'onore, il decoro e la reputazione è destinata a suscitare discussioni e difficoltà di applicazione, che un Codice deve prevenire ed evitare. Il Codice attuale è negli articoli 393 e 395 preciso, e ragioni sostanziali di innovare ai concetti tradizionali dell'onore e della reputazione non sono apparse finora. L'articolo 603 dovrebbe, quindi, completarsi con la dizione usata per l'articolo 602. Nel resto approva il principio del Progetto, perchè il reato commesso in assenza della persona offesa è indubbiamente più grave di quello commesso in presenza. Si potrebbero ricordare in proposito le parole del Carrara, ma è superfluo. Il Commissario Madia richiamava alcune espressioni popolari: « ha avuto il coraggio di dirglielo in faccia » assumendosi, cioè, tutte le responsabilità e conseguenze tra cui, non esclusa, proprio quella della reazione violenta dell'offeso.

Quella invece che deve essere maggiormente punita è l'offesa all'onore, alla reputazione, fatta in sordina, sperando nella propria impunità, perchè l'altro potrà non sapere, pur comunicandosi con più persone. Un Codice come il nostro deve anche educare a questo maggiore senso di responsabilità e di coraggio civile.

Approva il capoverso per il fatto commesso a mezzo della stampa e punito con la reclusione fino a tre anni, con i voti che saranno espressi al Ministro nella discussione dell'articolo seguente circa la prova liberatoria.

DE BLASIO. La dizione dell'articolo per quanto riguarda l'ingiuria è:

« chiunque offenda *l'onore o il decoro* »; per quanto riflette la diffamazione, la dizione, invece, è: « chiunque offende l'altrui *riputazione* ». Questa diversa espressione lascia intendere che pel legislatore la reputazione di una persona sia cosa che si differenzia dall'onore e dal decoro.

Potrebbe conseguentemente nascere quistione se vi sia diffamazione o no, qualora l'offesa sia rivolta all'onore o al decoro della persona, e non alla reputazione, e se vi sia o no ingiuria se l'offesa sia rivolta alla reputazione e non all'onore.

Ciò non può essere nel pensiero del legislatore.

Colla dizione che usa il Codice ora vigente, questa questione non può sorgere, poichè esso si serve, tanto per la diffamazione che per le ingiurie delle stesse parole: « chiunque offende l'onore o la reputazione ».

È da osservare inoltre che siccome pel Progetto la pena della ingiuria è alquanto più grave di quella della percossa, ne deriva che se l'ingiuria si arreca mediante percossa, la pena dovrebbe aggravarsi, sia per la prava intenzione dell'agente di offendere in modo più clamoroso l'onore e la reputazione altrui, sia perchè per ingiu-

riare in tal modo, ha dovuto commettere un altro reato ancora, quello cioè della percossa.

Or se per l'unità d'intenti del colpevole la percossa e l'ingiuria formano un tutto inscindibile, la percossa non può non aggravare la pena dell'ingiuria.

E quindi all'ultimo capoverso in cui è detto: « Le pene sono aumentate » ecc. si dovrebbero aggiungere le parole: « o se l'ingiuria sia stata arrecata mediante percossa, salvo che questa non costituisca un reato più grave ».

SOLMI. Si associa al Commissario Fera. La presenza della persona può determinare un complesso di reazioni che giustifica pienamente la minore intensità dell'intervento della legge.

È d'avviso anch'egli che anche nell'articolo 603 si debba far menzione dell'onore, ma non già, come lo definisce la Relazione ministeriale, semplice irradiazione di un diritto attuale della persona, concetto questo di diritto germanico che è stato superato dalla nostra tradizione nazionale, per cui l'onore è qualche cosa che accompagna sempre la persona, anche se non è presente. Ricorda che il nostro sommo Alighieri, nella famosa canzone in contrasto con l'imperatore Federico II, fissò un concetto dell'onore, legato alle virtù personali dell'agente, indipendentemente dalla nascita o dal privilegio, concetto che Bartolo accolse nel suo grande Commentario al Digesto, e che restò poi a base del diritto italiano.

FOSCHINI. Ritiene anch'egli, come il Commissario Madia, che l'offesa fatta in presenza del danneggiato sia più grave di quella fatta in sua assenza. Si afferma che l'offeso possa reagire. È un'affermazione gratuita, poichè spesso non sarà in condizione di rintuzzare l'accusa, o per debolezza materiale o morale, o per difetto delle prove contrarie. In ogni modo, reagirà egli con la violenza, commettendo un reato? Ed è possibile che la legge contempli una reazione personale, quando essa non deve prevedere che l'azione giudiziaria, indipendente dalla circostanza della presenza o dell'assenza dell'offeso?

STOPPATO. Non crede che sia buon sistema quello di modificare l'essenza dei reati senza che una indiscutibile necessità lo richieda. Ora nessuna necessità impone di modificare le disposizioni del Codice penale in materia d'ingiuria e diffamazione. Questo articolo, d'altra parte, presenterebbe gravi difficoltà di applicazione. Meglio è dunque battere ancora la vecchia via.

ALOISI. Rileva che il Commissario Madia ha esattamente posto in luce il significato che i termini « onore », « decoro » e « reputazione » hanno secondo il Progetto. Non insisterà quindi su concetti già esposti, limitandosi ad osservare che le censure mosse alla terminologia del Progetto dipendono, a suo avviso, essenzialmente dal non essersi tenuto presente che il termine « onore » può essere inteso in un duplice significato: in senso generico, e si estende a tutto il patrimonio morale della persona, comunque considerato, e che può essere leso così mediante ingiuria come mediante diffamazione; e in senso specifico, o più esattamente in senso soggettivo, e comprende soltanto, come è precisato nella Relazione ministeriale, quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a sè stesso. Nel primo significato il termine « onore » è adoperato dal Progetto nella rubrica del Capo che s'intitola appunto « Dei delitti contro l'onore »; nel secondo significato è adoperato nell'articolo 602, relativo al delitto d'ingiuria, perchè, come pure è precisato nella Relazione, quando il patrimonio morale di una persona è leso mediante fatti immediatamente sensibili alla persona stessa, l'individuo è colpito direttamente nel sentimento personale dell'onore. Il concetto di « decoro » e, come gioverà avvertire *per incidens*, quello di « prestigio », non sono che estensioni del concetto fondamentale dell'onore in senso soggettivo: il primo riferibile a qualsiasi privato; il secondo limitato ai pubblici ufficiali. Della menzione dell'uno come dell'altro, rispettivamente nei delitti d'ingiuria e di oltraggio, forse si sarebbe potuto fare anche a meno, a suo avviso, perchè impliciti nel concetto dell'onore in senso soggettivo; ad ogni modo, l'averne il legislatore

fatto espressa menzione può agevolare la soluzione di casi che altrimenti avrebbero forse potuto essere dubbi. Ma l'onore può essere inteso anche in senso oggettivo; esso allora s'identifica nella stima o opinione che altri hanno di noi, e si denomina più propriamente « reputazione ». Poichè l'offesa che taluno faccia al nostro patrimonio morale denigrandoci, a nostra insaputa, presso altri, lede appunto la stima o l'opinione che costoro hanno di noi, ecco che il Progetto adopera il termine « reputazione » nell'articolo 603, relativo al delitto di diffamazione.

Premesse queste avvertenze, entra nel vivo della questione. Il patrimonio morale di una persona, vale a dire, in senso generico, il suo onore può essere leso in due modi e con effetti diversi; o in presenza dell'offeso, ledendosi per tal modo il suo onore, inteso questa volta in senso specifico o soggettivo; o in assenza dell'offeso, ledendosi per tal modo la sua reputazione che è l'onore in senso oggettivo. In un Codice rigorosamente sistematico, come il nostro, in cui la classificazione dei reati, e quindi la fisonomia propria di ciascuno di essi, ha per fulcro la qualità del bene offeso anche nel suo diverso atteggiamento, il criterio distintivo delle due figure di reato, che si trattava di ipotizzare, non poteva essere pertanto che quello desunto dall'oggetto specifico della lesione: l'onore o la reputazione. E poichè l'onore si lede con l'offesa in presenza della persona, il cui patrimonio morale si vuole attaccare, e la reputazione si lede con l'offesa fatta in assenza della persona medesima, era di tutta evidenza che il criterio distintivo formale, o esterno, dei due reati doveva essere la presenza o meno dell'offeso. L'attribuzione di un fatto determinato non avrebbe potuto offrire criterio valido di distinzione, potendo essa verificarsi così in presenza come in assenza dell'offeso, aggravando indubbiamente la rispettiva lesione giuridica, ma non trasformandola in una lesione d'indole diversa. Questo è il punto da tenere fermo nella discussione del delicato argomento.

Ha inteso dire da taluno dei Commissari che i criteri enunciati peccavano per lo meno d'imprecisione giuridica; altri hanno censurato il sistema adottato dal Progetto come una novità ingiustificata; altri, infine, hanno opposto che in ogni caso l'offesa in presenza dovesse essere considerata come reato più grave dell'offesa in assenza. Non risponderà singolarmente a codeste censure; avendole prevedute, domanda a S. E. il Presidente il permesso d'invocare, a sostegno della esattezza dei criteri giuridici, ai quali è informato il Progetto, la testimonianza di due insigni criminalisti, di due classici del diritto criminale, ormai di data remota. Ciò mostrerà, tra l'altro, come a torto le disposizioni del Progetto siano state tacciate di novità e, peggio ancora, di novità ingiustificata. Scriveva il Carmignani (§ 966): « Injuria, quae verbis constat, vel cum convicio vel citra convicium est. Convicium, nuncupatur quod in coetu, aut cum vociferatione dicitur – *quod si in praesentem proferatur, ad contumeliam; si in absentem, ad diffamationem pertinet* ». Il Carrara così scriveva nel paragrafo 1713 della Parte Speciale:

« Quando le parole offensive furono dette alla presenza della persona contro la quale erano dirette, l'ingiuria si distingue con il nome di contumelia: quando invece sono state proferite assente lui, può assumere il nome di diffamazione. Tale è il significato di questi due vocaboli nell'esattezza rigorosa del linguaggio scientifico. E siffatta distinzione, e l'idea alla quale s'informa hanno un cardine razionale; inquantochè la presenza o l'assenza dell'ingiuriato non sia un'accidentalità indifferente sul reato d'ingiuria, ma si compenetri coi criteri della sua quantità naturale per il maggior danno immediato che ne deriva, e coi criteri della sua quantità politica per l'aumento che ne riceve il danno mediato.

« Quando l'ingiuria è diretta contro una persona che sia presente, questa può immediatamente ritorcerla, confutarla, smentire la vituperosa asserzione, giustificarsi in una parola appo coloro che udirono la ingiuria; e la verità della sua discolpa conquidere siffattamente la nequizia dell'offensore che del fatto non resti macchia sul nome dell'offeso, ed invece ne ricada disdoro e discredito sull'offensore nell'animo di

tutti coloro che furono testimoni. Per tal guisa il danno immediato può esser minimo nella ingiuria se diretta contro persona presente; e lo allarme dei buoni avverso questa forma di reato sarà minore per la fiducia nella gagliardia della privata difesa. Al contrario, se la ingiuria fu lanciata dal terzo contro persona assente, le velenose asserzioni possono più facilmente prendere radice nella credulità di chi le ascoltò: perchè quelle ragioni e dimostrazioni con le quali l'offeso poteva immediatamente smentirle egli è impotente a presentare essendo lontano ed ignaro del fatto; e quando ne venga poscia in cognizione, più assai difficile gli riescirà dileguare le sinistre impressioni, e distruggere gli effetti dell'ingiuria già divulgatasi. Perlochè anche il danno mediato, nel malefizio che si estrinsechi sotto cotesta forma, è assai più intenso e diffondibile per la coscienza dei maggiori ostacoli alla difesa privata.

« Dunque a codesta distinzione risponde una conseguenza che le toglie il carattere di puramente tecnologica ed è quella appunto che debbasi una penalità più severa contro la diffamazione e una penalità meno severa contro la semplice contumelia ».

Sono queste le tradizioni ideali, di cui il Progetto ha fatto tesoro quando ha distinto l'ingiuria e la diffamazione attraverso il requisito esteriore, ma scientificamente esatto, della presenza o dell'assenza della persona offesa.

PRESIDENTE. Fa osservare che la concezione giuridica della diffamazione è assai moderna, è post-carrariana. Il Carrara scriveva 50 anni fa quando la nostra vita sociale non si era completamente sviluppata e non si era ancora avuto l'incremento delle competizioni politiche, e soprattutto il fenomeno imponente dell'azione della stampa. Non è consigliabile risalire mezzo secolo di storia per riprendere la concezione di un reato, sulla quale hanno, invece, grande influenza le idee politiche, sociali e morali del momento.

FERA. Dichiara di votare il ritorno al sistema attuale per quanto riguarda la menzione dell'onore in tutti e due gli articoli 602 e 603; e il mantenimento del Progetto circa il criterio distintivo della presenza e dell'assenza.

CALISSE e SOLMI. Si associano.

PRESIDENTE. Pone a partito la proposta della Sottocommissione perchè siano mantenute le disposizioni del Codice Zanardelli.

È approvata con 9 voti contro 3.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta del Commissario De Blasio perchè sia aggravata l'ingiuria se commessa mediante percosse.

È approvata.

PRESIDENTE. Metterà ora a partito la proposta della Sottocommissione su ripristino della *exceptio veritatis*.

FOSCHINI. Si richiama alle dichiarazioni fatte in principio della seduta odierna, nonchè a quelle fatte in seno alla Sottocommissione. Aggiunge che, dato l'articolo 607, si potrà invocare la provocazione per provare l'inesistenza del fatto diffamatorio, epperò in via indiretta si tornerà a quella prova liberatoria che invece si è voluto bandire. Ritiene d'altra parte che non consentire la prova liberatoria significherebbe dare la sensazione che il fatto almeno in parte sussiste. Insiste, pertanto, affinchè la prova liberatoria sia mantenuta, pur circoscrivendola rigorosamente e stabilendo sanzioni contro chi tenti sconfinare dai limiti concessi.

FERA. Si associa sopratutto pel caso che diffamato sia un pubblico ufficiale.

DE BLASIO. È favorevole al Progetto.

GAROFALO. Rileva che vi sono inconvenienti sia ad ammettere sia a negare la prova liberatoria. Tuttavia è necessario por mente che, specie quando si tratti di un pubblico funzionario, questi, se si ammette la *exceptio veritatis*, non può fare a meno di dare querela. Quanto alla proposta del Commissario Foschini di circoscrivere la prova, crede che ciò, in pratica, non sia di facile applicazione.

ALOISI. Si richiama alle dichiarazioni fatte in seno alla III Sottocommissione. La prova liberatoria quando si tratti di offese all'onore contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni, sarebbe, a suo avviso, in contrasto col concetto, oggi dominante, che il controllo sui pubblici ufficiali spetta sempre e in ogni caso alle autorità gerarchicamente superiori.

PRESIDENTE. È convinto che il Regime non sia contrario all'accertamento dell'onestà dei pubblici funzionari e ritiene anzi che nel caso del pubblico funzionario che dà querela per diffamazione, vi sia un interesse generale che sia ammessa la facoltà di prova. Senza parlare dell'Amministrazione dello Stato, è certo un interesse pubblico vi ha a che, per esempio, un podestà, accusato ingiustamente, debba consentire che l'accusatore provi la verità degli addebiti mossigli.

Pertanto, pur ritenendo che vi siano inconvenienti, è di avviso che la prova liberatoria debba essere ammessa, dati i vantaggi che essa presenta, limitandola però al caso dei pubblici ufficiali.

DE BLASIO. L'onestà del pubblico funzionario deve sempre presumersi. Nessuno deve metterla in dubbio se non rivolgendosi ai superiori.

SOLMI. È favorevole alla eliminazione in massima della prova liberatoria, anche perchè l'articolo 605 contempla il deferimento della questione, d'accordo tra l'offeso e l'offensore, al *giury* d'onore. Aderisce però alla proposta del Presidente nel senso di mantenerla per i pubblici funzionari.

PRESIDENTE. Aggiunge che sarebbe difficile far ricorso al *giury* d'onore, quando sia da accertare la correttezza di un pubblico funzionario, per esempio quella di un magistrato o di un podestà. Quale sarebbe infatti il valore del lodo in rapporto ai superiori? Si considerino, poi, le interferenze del *giury* col giudizio disciplinare. Il *giury*, in questi casi, svolgerebbe un'azione ingombrante e affievolirebbe o intralcerebbe l'azione dello Stato. Mette a partito la proposta della Sottocommissione perchè l'articolo 604 rimanga immutato.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di ammettere la prova liberatoria quando si tratta di pubblico ufficiale o vi sia autorizzazione della parte lesa.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta di ammettere la prova liberatoria solo nel caso del pubblico ufficiale.

È approvata con 7 voti contro 5.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Ricorda che rimase in sospeso la questione se l'offesa al pubblico ufficiale commessa a mezzo della stampa debba essere considerata oltraggio ovvero diffamazione.

MANGINI. Rileva che per la maggioranza della Commissione, la quale ha testè ammesso la prova liberatoria nei riguardi del pubblico ufficiale, la questione potrebbe considerarsi assorbita. Ed invero, se l'offesa a mezzo della stampa fosse da considerare oltraggio non si potrebbe più fare la prova liberatoria, mentre la si potrebbe fare se, sempre secondo i voti della Commissione, il fatto determinato fosse stato comunicato soltanto a due persone.

MADIA e DE BLASIO. Si associano.

PRESIDENTE. Se il Progetto verrà modificato come è stato testè proposto, l'offesa fatta al pubblico ufficiale a mezzo della stampa, se è ingiuria diventerà oltraggio, e se è diffamazione resterà tale.

MADIA. Rileva che in tal modo l'ingiuria considerata oltraggio, diventerebbe reato più grave della diffamazione e punibile di ufficio.

ALOISI. Osserva, da sua parte, che occorre aver presente a quale bene giuridico s'intende riferire la lesione prodotta dall'offesa. Anche ammesso un ritorno al sistema

del Codice vigente in tema d'ingiuria e di diffamazione, rimarrebbe sempre, a suo avviso, da esaminare, in primo luogo, se sia concettualmente possibile scindere l'ingiuria dalla diffamazione, l'una e l'altra commesse in pregiudizio di un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni e fuori della sua presenza, e ciò nell'intento di considerare la prima, indubbiamente meno grave, anche se commessa col mezzo della stampa, come delitto di oltraggio, che è un reato contro la pubblica amministrazione, mentre la seconda, che costituisce un delitto più grave, verrebbe considerata come una semplice diffamazione, la quale è un reato contro la persona che viene lesa in un bene individuale, quale l'onore. In secondo luogo, sarebbe da considerare se sia egualmente possibile, nell'ambito dei reati di ingiuria, scindere le ingiurie commesse col mezzo della stampa, e considerarle oltraggio, da ogni altra forma di ingiuria, che rimarrebbe reato contro la persona. Si richiama, a tal proposito, alle considerazioni esposte nela seduta del 20 corrente, discutendosi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a mezzo della stampa.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta della Sottocommissione perchè l'ingiuria commessa a mezzo della stampa sia parificata all'oltraggio.

È approvata.

Art. 656.

FOSCHINI. Ritiene che questo articolo sia di difficile applicazione, date le difficoltà di provare il proposito di non adempiere un'obbligazione.

In seno alla Sottocommissione fu proposto di sostituire alle parole « col proposito di non adempierla », le altre: « sapendo di non poterla adempiere ». L'espressione è più comprensiva, ma presenta sempre difficoltà di indagine psicologica. D'altra parte l'articolo vuol punire, per esempio, il commerciante che, sapendosi in stato di dissesto, contrae nuove obbligazioni, ma costui potrà avere la speranza se non la certezza di trovarsi fra qualche tempo in migliori condizioni e di potere pertanto adempiere l'obbligazione.

Propone quindi l'eliminazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo vuole soprattutto ovviare alla mancanza di una disposizione atta a punire coloro che, per esempio, consumano i pasti in un ristorante sapendo di non avere il denaro per pagare. La giurisprudenza ha spesso in questi casi ritenuto la truffa, ma in verità era difficile la prova del raggiro.

Osserva d'altra parte che è necessario, per l'esistenza del reato, che l'agente dissimuli il proprio stato di insolvenza, per determinare il consenso dell'altra parte. In sostanza la disposizione punisce la bassa forma dello scrocco e salvaguarda la buona fede di molte contrattazioni. Ciò è un bene perchè si stimolerà quel senso di responsabilità che disgraziatamente si affievolisce sempre nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

DE BLASIO. È d'avviso anch'egli che per aversi il reato occorra, se non il raggiro, la dissimulazione: bisogna che il colpevole si finga solvibile per ottenere il consenso dell'altro contraente.

DIENA. È favorevole alla disposizione perchè provvede a reprimere vere e proprie frodi che purtroppo frequentemente si commettono. La facoltà di applicare nei casi più lievi la sola multa è pienamente da approvarsi.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo.

È approvato.

Approvazione delle altre proposte e osservazioni contenute nei verbali delle tre Sottocommissioni.

PRESIDENTE. Porrà ora a partito tutte le altre proposte ed osservazioni contenute nei verbali sottoposti alla Commissione plenaria. Esse sono note a tutti i Commissari. Risulta che molti di essi hanno chiesto ed ottenuto spiegazioni su vari punti, che hanno formato oggetto di esame nelle singole Sottocommissioni. Non essendo state sollevate obiezioni nella Commissione plenaria, vuol dire che le proposte e i suggerimenti delle singole Sottocommissioni sono fatte proprie dalla stessa Commissione plenaria ed avvalorate dal suo consenso. Del resto, ogni Commissario potrà in seguito proporre l'esame di nuove quistioni non affrontate finora in questa sede. A questo punto dei lavori si tratta di approvare quelli compiuti nelle Sottocommissioni e non rinnovati in queste nostre maggiori riunioni.

Mette ai voti le proposte.

Sono approvate.

La seduta termina alle ore 12.

Il Segretario: MADIA.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

VERBALE N. 10

Seduta plenaria del 22 marzo 1930 – Anno VIII.

PRESIDENZA DI S. E. D'AMELIO.

Sono presenti i Commissari: Senatori CALISSE, DE BLASIO, DIENA, GAROFALO, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PAGLIANO, STOPPATO; Deputati SOLMI, UNGARO.

Assistono il Consigliere di Cassazione ALOISI ed il Sostituto procuratore generale d'Appello MANGINI.

La seduta comincia alle ore 9,30.

Sommario.

Relazione del Commissario Stoppato sul libro III delle contravvenzioni – Esame degli articoli relativi – Esame degli argomenti discussi a richiesta dei Commissari: art. 255, 256, 259, 270, 276, 283, 284, 319, 324, 362; intitolazione del Titolo III, Capo I, art. 374 e 389, 376, 379, 383, 385, 390, 393, 399, 400, 404, 412, 429, 489, 497, 510, 558, 577, 583, 585. Chiusura dei lavori e saluto al Presidente.

Approvazione del Libro III delle contravvenzioni.

PRESIDENTE. Invita il Commissario Stoppato a riferire sul Libro III.

STOPPATO. In questo Libro, ove occorresse, si trova la conferma di quanto io stesso ho avuto l'onore di esporre in relazione all'atteggiamento del legislatore nella distinzione fra delitto e contravvenzione. Noi abbiamo deliberato che debba ritenersi affidata, anzi abbandonata, alla scienza, la determinazione del contenuto di detta distinzione intorno alla sostanza della quale nel Progetto di Codice penale non vi è traccia razionale qualsiasi. Abbiamo osservato che se pure sembrar possa che degno sia di critica che un Codice penale, il quale definisce parecchi fatti o omissioni come contravvenzioni ma sicuramente inoltre ha coscienza della grave qualità di tale figura di reato che si riscontra in leggi speciali, non abbia pensato di suggerire un criterio di guida a chi è chiamato ad applicare la legge materiale o la formale e neppure abbia detto quale partito esso prenda in relazione agli elementi che sino ad oggi la scienza ha accolto o secondato come valevoli a sceverare il delitto dalle contravvenzioni sotto il punto di vista oggettivo o sotto quello soggettivo; ma abbiamo anche riconosciuto apertamente che la dottrina penale non ha ancora offerto un nuovo criterio che sia stato o possa essere accettato o assunto a regola per giurisprudenziali costanti applicazioni. Inutile sarebbe riaccendere una discussione su questi argomenti, specialmente dopo che abbiamo ritenuto concordemente che il sistema seguito dal Progetto di Codice che stiamo rivedendo non aveva nell'attuale momento scientifico la possibilità di fare più di quanto esso

ha fatto; ma tuttavia qui va notata la piena conferma della nostra considerazione perchè nella definizione di molti casi di contravvenzione nel Libro III si trova riaffermata la difficoltà concreta di nettamente distinguere la contravvenzione dal delitto, e ad un tempo la tesi che la stessa contravvenzione è un vero e proprio reato giuridico e spesso solamente la degradazione di un delitto, senza punto escludere, il che dovrà giovare come base dei nuovi punti scientifici ai quali rimane aperta la via, che se è vero che con la repressione del delitto si tende a tutelare giuridicamente il diritto, altrettanto può affermarsi che con la repressione delle contravvenzioni si tenda singolarmente a tutelare la pubblica prosperità, e che mentre quella garentisce l'esercizio dei diritti pubblici e privati, questa non è che la esposizione di una regola di buon ordine o governo. E tutto ciò si tenga presente insieme a un'altra considerazione che però scaturisce dal Progetto del Codice penale; e cioè che vi possono essere e vi sono delle contravvenzioni nelle quali in realtà si manifesta una lesione giuridica concreta e un danno; onde il criterio del pericolo come simbolo contravvenzionale è bensì direttivo, ma non esclusivo; ed inoltre ancora il legislatore italiano mostra nelle sue definizioni applicative di sostanziare la contravvenzione col coordinamento dei due criteri: l'obiettivo e il soggettivo.

Il Libro III si suddivide in due titoli, trattando nel primo delle contravvenzioni di polizia, considerando le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, poi quelle concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità e la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici e sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio, le contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati o la tutela preventiva dei segreti o la prevenzione dell'alcoolismo o concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica o contro la vita e la incolumità individuale o il patrimonio, o concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute oppure la polizia dei costumi o la polizia sanitaria. Nel secondo titolo tratta delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione, come istruzione elementare dei minori, avviamento di essi al lavoro, distruzione o deturpazione di bellezze naturali.

Prendere in esame minuto le varie specifiche contravvenzioni non mi pare necessario nè opportuno. Solamente credo di potervi invitare a pregare il Ministro di considerare se talune contravvenzioni non potessero senz'altro ragionevolmente ritenersi e collocarsi fra i delitti come per esempio la volontaria partecipazione a una radunata sediziosa di dieci o più persone e che può anche essere armata per talun partecipante (articolo 670) o la volontaria diffusione di notizie false per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico (articolo 671), o se non sembrasse eccessivo, e perciò da sopprimere, o meglio delimitare, la disposizione sulla contravvenzione (articolo 698) di pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete delle Camere, (sapendosi che una formula così generica ne potrebbe comprendere di tali la cui pubblicazione non possa assolutamente recare alcun nocumento, oppure la contravvenzione di ubbriachezza anche non abituale scoverta pure in circoli privati (articolo 703).

Osserviamo poi che nell'articolo 739 si prevede, come semplice contravvenzione, la bestemmia. Questa si fa testualmente concretare in invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli e le persone venerate *nella religione dello Stato*. Per essere giuristi e cittadini sinceri non dimentichiamo di avvertire, come pur plaudendo al sentimento di chi la dettò, possa essere tale sanzione giuridicamente discutibile ed esprimiamo l'incertezza sulla opportunità ed efficacia di essa mentre l'ostacolo e la resistenza alla bestemmia deve trovarsi principalissimamente, e vorremmo dire esclusivamente o almeno singolarmente, nell'educazione e nella costumanza morale e religiosa dei cittadini, e mentre la esperienza ci insegna che là dove in Italia la bestemmia fu anche in tempi moderni penalmente vietata, di più essa tuttora si lamenta per quantità e qualità, e perchè, a prescindere da considerazioni razionali generali sull'essenza di reato, possono non mancare difficoltà pratiche e imbaraz-

zanti per una definizione empirica di « bestemmia », mentre una precisa, a dir vero, il Codice non dovrebbe e forse non potrebbe dare; ed aggiungiamo una osservazione per la quale non sarebbe ammissibile che la indicazione che offrirebbe l'articolo 739 del Progetto si ammettesse soltanto, come esso fa, in relazione alla religione cattolica, cioè, come l'articolo dice *religione dello Stato*, per modo che sarebbe impunita la bestemmia con parole oltraggiose o invettive contro persone venerate o simboli di altre religioni nello Stato ammesse e professate e ammesse a liberamente esercitare quando dal loro esercizio non venga offesa all'ordine pubblico o al buon costume. Basterebbe aggiungere alle parole « nella religione dello Stato », « od altra in esso ammessa ». Non disconosciamo che ciò potrebbe indurre nuove difficoltà di applicazione; ma ciò non fa che confermare la grave disputabilità di collocare questo titolo fra i reati, e ci pare che l'invocato complemento risponderebbe a giustizia e a convenienza sociale.

Non è, per finire, inutile il ricordare che l'articolo 232 del Reale decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che « fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con la ammenda fino a lire 2000. La pena è dell'ammenda di lire 100 a 4000 se si tratti di offese al culto cattolico ». L'articolo 739 del Progetto di Codice penale punirebbe la bestemmia invece con l'ammenda da lire 100 a 3000 e ragionevolmente tale pena sarebbe aumentabile quando il fatto fosse commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari ovvero all'educazione dei minori. È notevole che la norma della legge di pubblica sicurezza non scende ai particolari indicati nel Progetto di Codice, circa enti, simboli o persone contro cui si bestemmia, e non limita la repressione della bestemmia a invettive o parole oltraggiose contro la divinità, i simboli e le persone venerati nella religione dello Stato, ma contempla, consentendo una maggiore larghezza all'interprete, genericamente, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato e, a mio credere, raggiunge in questa seconda parte una formola più accettabile. Ambedue le leggi, poi, esigerebbero l'estremo della pubblicità e tale estremo dovrebbe venire, in ogni ipotesi, mantenuto.

PRESIDENTE. Ringrazia il Commissario Stoppato per la sua perspicua relazione, e *dà atto che la Commissione approva senz'altro i concetti generali ai quali la relazione medesima è informata.*

Porrà ora in discussione i quattro articoli più specialmente segnalati dal relatore.

Art. 670.

PAGLIANO. Vorrebbe che la radunata sediziosa fosse considerata delitto se commessa con armi.

MANGINI. Osserva essere esatto che il Codice vigente (articolo 189) considera la radunata sediziosa come delitto; ma ciò si spiega con la circostanza che la radunata deve tendere, mediante violenza o minaccia, a commettere il fatto preveduto nell'articolo 188, ossia ad impedire o turbare le adunanze o l'esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici o amministrativi, ecc. Il Progetto, invece, nell'articolo 670 contempla il semplice fatto di partecipare ad una radunata sediziosa, senza che siano commessi altri reati. Sotto questo punto di vista, appare giustificata l'ipotesi contravvenzionale. Ben s'intende che i partecipanti alla radunata, i quali commettano altri reati, anche di questi dovranno rispondere. La circostanza che il partecipante sia armato non può cambiare la contravvenzione in delitto, ma soltanto aggravare la contravvenzione. L'aggravante sussiste anche se il partecipante sia munito di porto d'arma; se poi non lo sia, sarà punibile per altro titolo contravvenziona le

PRESIDENTE. Si potrebbe pregare l'onorevole Ministro di esaminare se non sia il caso di distinguere le due ipotesi, a seconda che la radunata sia o meno armata.

Così rimane stabilito.

Art. 671.

PRESIDENTE. Ritiene che si dovrebbe sopprimere la parola « tendenziose » la quale richiama il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, ciò che, dato che si tratta di contravvenzione, potrà derivare anche indipendentemente dalla volontà dell'agente.

DE BLASIO e GAROFALO. Si associano.

MANGINI. Poichè, nelle contravvenzioni, l'azione può essere dolosa o colposa, gli sembrerebbe che l'espressione « tendenziose » potesse rimanere.

Rimane stabilito che sarà segnalata all'onorevole Ministro la proposta del Presidente.

Art. 698.

PRESIDENTE. Al relatore on. Stoppato, cui è sembrato eccessivo punire questo fatto, osserva che questa è una infrazione che non si può non colpire, e che trovavasi già contemplata nell'articolo 10 del Regio Editto sulla stampa.

Rileva poi che, mentre in un'altra parte del Codice il Gran Consiglio è nominato prima della Camera e del Senato, qui l'ordine è inverso; sarà pertanto opportuno adottare in tutti gli articoli un criterio unico.

La Commissione, pure non aderendo alla proposta del Commissario Stoppato, la segnala all'onorevole Ministro e approva la proposta del Presidente.

Art. 739.

STOPPATO. Insiste nel ritenere che non possa sussistere giuridicamente il reato di bestemmia. Comunque converrebbe estenderlo a tutte le religioni ammesse.

SOLMI. Crede che questo articolo debba essere riveduto nella forma, anche per comprendervi gli altri culti ammessi nello Stato. Comunque sarebbe preferibile la dizione dell'articolo 232 della legge di Pubblica Sicurezza.

PRESIDENTE. Anche perchè il Codice dovrà essere applicato nelle Colonie, dove la bestemmia è violentissimo oltraggio, ritiene che sia indispensabile considerare egualmente tutti gli altri culti.

ALOISI. La questione è, a suo avviso, essenzialmente politica. Quanto alle Colonie, nota che l'applicazione del Codice sarà preceduta dall'adozione di norme speciali. Ricorda, in proposito, per le colonie della Tripolitania e della Cirenaica, le disposizioni dello Statuto Libico.

MANGINI. La non punibilità, a questo titolo, delle invettive o parole oltraggiose contro i simboli o persone di religioni diverse dalla cattolica risponde, nel Progetto, ad una esigenza logica, dato che l'articolo 408 ha limitato alla religione dello Stato il vilipendio. Nei congrui casi, il fatto potrà essere punito come turpiloquio (articolo 741).

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta di integrare l'articolo col riferimento ai culti ammessi nello Stato.

E' approvata.

PRESIDENTE. Osserva poi, in linea di massima, che sarebbe opportuno proporre, sempre allo scopo di sveltire il Codice, che talune contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico (per es. azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo; ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, ecc.) o concernenti materie soggette a continua trasformazione, fossero lasciate alla legge di Pubblica Sicurezza e alle altre leggi speciali.

La Commissione approva.

Argomenti discussi a richiesta dei Commissari.

Art. 255.

DE BLASIO. Per la esistenza del reato previsto in questo articolo non dovrebbe essere richiesta la condizione che le provvigioni o altre cose somministrate allo Stato nemico possano essere rivolte contro lo Stato italiano.

Se furono somministrate al nemico, ciò dovrebbe bastare per punire il colpevole che le ha fornite, poichè qualunque persona consapevole (cittadino o straniero) che si trovi in Italia, non può non sentirsi obbligato ad astenersi, in tempo di guerra, dal fornire al nemico provvigioni od altre cose, che gli sono sempre utili, anche se non siano rivolte a danno dell'Italia. S'immagini che le cose somministrate possano rivolgersi a danno di un nostro alleato; chi le ha fornite andrebbe esente da responsabilità pel solo fatto che esse non furono dirette contro l'Italia, e ciò non sarebbe giusto.

ALOISI. Osserva, che l'espressione « le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano » si riferisce alle « altre cose » e non alle « provvigioni », come è reso chiaro dalla parola « ovvero ». Per ciò che concerne gli Stati alleati dell'Italia provvede l'articolo 275.

MANGINI. Aggiunge che l'ipotesi dell'articolo 255 va poi completata con quella dell'articolo 259; in altri termini il commercio, anche indiretto, con lo Stato nemico è punito; ma è ancor più gravemente punito chi somministri allo Stato nemico provvigioni ovvero altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano. Questa interpretazione risulta manifesta dal coordinamento dei due articoli e soprattutto dall'inciso « fuor dei casi indicati nell'articolo 255 », che si legge nell'articolo 259. Per tal modo la tutela dei nostri interessi è di gran lunga più efficace di quanto non lo fosse per il Codice vigente.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, può essere richiamata l'attenzione dell'onorevole Ministro sulle osservazioni dell'on. De Blasio.

Art. 256.

DE BLASIO. Se colui che sottoscrive ad un prestito a favore dello Stato nemico, o ne agevoli le operazioni ad esso relative, fosse un suddito dello Stato nemico, dovrebbe essere punito con la reclusione estensibile a 24 anni, pel solo fatto che dimora nel territorio dello Stato? Egli sarebbe punito alla stessa stregua del cittadino italiano che partecipasse a sottoscrizioni, a versamenti o a prestiti a favore dello Stato nemico. Dovrebbe esservi molta differenza nella punizione dell'uno e dell'altro.

ALOISI. Osserva che non è possibile non punire lo straniero, anche se suddito dello Stato nemico, il quale commetta in Italia il fatto preveduto nell'articolo in esame. Per il solo fatto che egli vive nel nostro territorio, è legato a noi dal

vincolo di fedeltà politica; egli è un *subditus temporarius*, secondo la nota concezione di diritto internazionale. La questione si riduce dunque, come sembra opinare anche il senatore De Blasio, alla misura della pena. A tale effetto, non saprebbe certo suggerire di prevedere nel Codice codesta particolarissima ipotesi; sono sufficienti, nei congrui casi, le disposizioni dell'articolo 315, che, trattandosi di pene relative a delitti contro la personalità dello Stato, deve essere costantemente tenuto presente. Diverso è il caso dello straniero, il quale commetta il fatto all'estero. Trattandosi di un delitto contro la personalità dello Stato, ed eccettuato il caso di straniero che sia suddito dello Stato nemico, perchè allora ogni suo comportamento deve essere considerato come fatto dal nemico e quindi non soggetto alla legge penale ordinaria, si sarebbe anche potuto, a tutto rigore, affermare l'incriminabilità del fatto. Ma, anche a prescindere da ogni altra considerazione, sembra evidente che in tal caso la tutela penale sarebbe stata eccessiva.

PRESIDENTE. Ritiene che sia il caso di segnalare al Ministro l'osservazione del Commissario De Blasio, per quanto concerne la misura della pena. Certamente il capoverso dell'articolo deve rimanere; altrimenti lo straniero che dopo aver commesso il fatto all'estero venisse in Italia potrebbe essere punito.

Art. 259.

DE BLASIO. Se un italiano, per ragioni di commercio, avesse rapporti commerciali all'estero, dovrebbe troncare questi rapporti pel solo fatto che la dichiarazione di guerra ha fatto divenire nemico chi non lo era, e dovrebbe troncare quei rapporti anche se la persona o ditta che commerciava con lui italiano, non si trovasse nel territorio nemico ed il commercio non avesse alcuna attinenza con forniture giovevoli al nemico. Caso pratico: un negoziante italiano ha rapporti commerciali con un tedesco, dimorante in Australia, per forniture di cappelli; dovrà secondo l'articolo troncare subito i suoi rapporti con la Casa tedesca di Australia, per effetto della dichiarazione di guerra intervenuta tra l'Italia e la Germania.

Tal cosa sarebbe di grave danno al commercio italiano, mentre il troncar quei rapporti non arrecherebbe alcun danno al nemico.

ALOISI. Osserva che non sarebbe ammissibile, nell'interesse della difesa dello Stato, una previsione diversa da quella contenuta nell'articolo in esame nemmeno per i casi, ai quali accenna il Commissario De Blasio, perchè questi sono innocui soltanto in apparenza. La realtà è diversa; la storia dell'ultima guerra contiene, anche a questo proposito, utili ammaestramenti. Niun commercio col nemico nè direttamente nè per vie indirette può essere consentito. Una sola ipotesi sarebbe ammissibile, ed è quella che eccezionalmente, per esigenze di interesse generale e mai particolare, lo Stato medesimo si facesse ad autorizzare l'acquisto di un dato prodotto dal nemico; il che è avvenuto, tuttavia non direttamente, ma pel tramite di organizzazioni internazionali, come la Croce Rossa. Evidentemente codesta ipotesi esula dal campo d'applicazione dell'articolo in esame, il cui giusto rigore va pertanto mantenuto nella sua interezza.

PRESIDENTE. Osserva che non è opportuno modificare l'articolo: si pensi infatti che tutti i sudditi nemici, anche se si trovino in un altro Stato, contribuiscono a sostenere il proprio paese. La guerra ultima fu e quella futura – che Iddio tenga lontana – sarà sempre guerra di popolo contro popolo. Le guerre si sorreggono con l'azione indiretta di tutti i cittadini. Ciò spiega le *liste nere*.

Art. 270.

DE BLASIO. È punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosce per ragioni del suo ufficio, e che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato.

Ora, che questa seconda condizione valga ad aggravare il reato è certo, ma non è certamente indispensabile perchè il reato sussista. Basta (per la criminosità del fatto) che il pubblico ufficiale impieghi a proprio o ad altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche, che egli conosca per ragioni del suo ufficio, anche quando non debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato.

È bensì vero che, escluso il pericolo della sicurezza statale, il reato assume una figura diversa da quella di rivelazione dei segreti di Stato, ma ciò potrebbe consigliare a scindere la disposizione dell'articolo 270, per non lasciare impunito il fatto, certamente criminoso, dell'ufficiale pubblico, che abusando del suo ufficio tragga utile da un segreto di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo ufficio, ed aggravare la pena, nel caso che le scoperte scientifiche e le nuove applicazioni industriali debbano restare segrete, nell'interesse della sicurezza dello Stato.

MANGINI. Rileva che le due figure delittuose sono state, proprio come desidererebbe l'on. De Blasio, scisse. La utilizzazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un servizio pubblico, d'invenzioni o scoperte ecc., conosciute per ragione d'ufficio, costituisce delitto contro la pubblica amministrazione (articolo 330); ma se l'invenzione, la scoperta ecc. debba rimanere segreta nell'interesse della sicurezza dello Stato, il fatto (articolo 270) assurge a delitto contro la personalità dello Stato.

Art. 276.

DE BLASIO. Il cittadino che fuori del territorio dello Stato diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni.

Non ha un concetto esatto della tendenziosità dal momento che nel vocabolario non esiste questa parola.

Osserva poi che il comunicare la notizia può significare anche darla segretamente ad una sola persona, e ciò non dovrebbe bastare per applicare una pena che può estendersi a 24 anni.

È vero che nell'articolo è pur detto: « per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero », e ciò fa supporre che le falsi voci o notizie siano state divulgate, ma poichè si dice: « o comunica », la comunicazione non può non intendersi in maniera più ristretta della diffusione.

E pertanto il comunicare ad una persona o a due o a tre, anche in segreto, le dette false notizie o esagerate o tendenziose, basterebbe a dar vita ad un reato che, essendo assai grave, dovrebbe avere per fondamento un materiale criminoso più ampio e più pericoloso.

ALOISI. È da tener presente che il bene giuridico, che si intende proteggere, è la personalità dello Stato nel suo credito e nel suo prestigio all'estero; questo credito e questo prestigio possono essere lesi, o anche soltanto pregiudicati, dalla propalazione di notizie false, esagerate o tendenziose. Ora codesta propalazione può avvenire in due modi: o quando l'agente adoperi direttamente un mezzo di per sè stesso diffusivo, come la stampa, i discorsi in pubblico, o altri sistemi analoghi di propaganda; o quando l'agente comunichi le dette notizie ad altre persone, per modo che la notizia, così propalata, menomi il credito o il prestigio del nostro Paese all'estero. Ciò stante,

è palese che ad integrare questa figura di reato non basterebbe la comunicazione a una sola persona, a meno che l'agente non fosse consapevole che a sua volta la persona, alla quale egli comunica la notizia, l'avrebbe poi comunicata ad altri, servendo così come mezzo di propalazione. Se ne ha la conferma nella necessità, affermata nello stesso articolo in esame, che dal fatto dell'agente sia risultata una menomazione del credito o del prestigio dello Stato all'estero. Trattasi di una condizione obbiettiva di punibilità, la quale ipotizza un *eventus damni*. La comunicazione della notizia falsa, esagerata o tendenziosa, comunicata a una sola persona, non avrebbe evidentemente l'idoneità causale a produrre siffatto evento. Non è possibile determinare *a priori* quando la comunicazione a due o più persone diventi incriminabile per il titolo di cui trattasi: ciò dipenderà dall'essersi o meno verificato quell'*eventus damni*, che è la ragione dell'incriminazione. Tale è, a quanto sembra, anche l'avviso del Commissario De Blasio.

Non gli consta se i più celebrati dizionari italiani accordino diritto di cittadinanza nella nostra lingua, e in quale preciso significato, al termine « tendenzioso ». Certo è che tale parola è nell'uso comune e perciò è adoperata più di una volta nel Progetto. È noto, del resto, che il linguaggio è in continuo divenire. Il significato di questo termine nell'articolo in esame, come in taluni altri a struttura analoga, è il seguente: dicesi notizia esagerata la notizia la quale, pur essendo completamente vera, venga divulgata o comunicata con la riposta intenzione, manifestantesi attraverso il modo col quale la notizia è prospettata, di suscitare nell'animo di chi l'ascolta una impressione corrispondente a un dato intendimento di chi la comunica e diversa da quella che la notizia stessa avrebbe suscitato di per sè, cioè senza il colorito impressogli dalla volontà dell'agente.

Quanto alla misura della pena, si richiama alle considerazioni precedenti.

PRESIDENTE. Osserva che si tratta di una questione di pena; pertanto basta richiamare il voto generico già espresso in proposito.

Art. 283.

CALISSE. Poichè il Pontefice, per gli Accordi Lateranensi, è il Capo di uno Stato straniero, chiede se sia rimasta ferma nei suoi riguardi la tutela penale che gli dava la legge sulle guarantigie equiparandolo al Re.

ALOISI. Sì, per l'articolo 8 del Trattato; occorrerà tuttavia provvedere alla tutela penale della bandiera del Pontefice, non constandogli che vi abbiano provveduto gli Accordi Lateranensi. È d'avviso che possa all'uopo essere sufficiente una disposizione, da inserire nelle Norme di attuazione, non sembrandogli che possano all'uopo essere sufficienti, almeno secondo l'attuale formulazione, le disposizioni relative alla protezione penale della bandiera degli Stati esteri.

Art. 284.

DE BLASIO. Nel capoverso dell'articolo 284 si prevede il caso di offese alla memoria di un ascendente del Re, della Regina o del Reggente e si stabilisce per tale reato la pena da un anno a dieci di reclusione.

Non sembra giusto che si applichi una pena così grave anche allo storiografo che eventualmente attribuisca, in buona o anche in malafede, fatti biasimevoli ad un lontano antenato della Famiglia Reale.

Si comprende agevolmente come, anche scrivendo la storia con modalità aspre o velenose, si possa aver l'intenzione di offendere la memoria di un defunto e anche l'onore dei suoi discendenti. Ma in tal caso il reato ha per suo fondamento

non l'offesa alla memoria dell'estinto, ma quella che dolosamente s'è voluta, per via indiretta, rivolgere alla sua attuale discendenza.

La questione in tal caso è tutta di fatto e l'indagine del magistrato dovrà cadere sulla intenzione che si ebbe dall'autore dell'offesa.

Se è così, l'articolo non ha alcuna ragione di essere, poichè anche senza di esso sarebbe giuridicamente punibile chi, per offendere una persona, fa ricadere su di essa le colpe vere o false dei suoi antenati.

ALOISI. La disposizione del capoverso ultimo dell'articolo in esame è nuova rispetto al Codice vigente. Occorre tuttavia tener fermo, in via pregiudiziale, che il Progetto non ha inteso in alcun modo pregiudicare quelli che sono comunemente denominati i diritti della storia. La storia è una scienza, anzi una di quelle scienze che si definiscono morali per eccellenza; quando è bugiarda, non è più scienza e quindi non è più nemmeno storia. Il senatore De Blasio ha ragione quando osserva che anche senza il capoverso, di cui è questione, si sarebbero potuti egualmente colpire coloro che per offendere la persona del Sovrano avessero offeso, ad esempio, la memoria di Umberto Biancamano. Ricorda un processo di tal genere svoltosi sotto l'impero del Codice vigente. Si può essere sicuri che, entrato in vigore il nuovo Codice, i nostri giudici non si regoleranno diversamente. Ma può darsi che l'agente formi oggetto dei suoi attacchi, con consapevole direzione d'ingiuria, non oltre la persona di un ascendente del Sovrano. L'istituzione regia ne rimarrebbe del pari offesa, sebbene in grado minore. Questa è la ragione del capoverso.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno che il capoverso rimanga.

Art. 319.

DE BLASIO. Se il danno cagionato sia lieve, la pena per il peculato dovrebbe diminuirsi.

Si obbietterà forse che se il valore è lieve si applicherà la disposizione del numero 4 dell'articolo 66, ma l'obbiezione non ha fondamento, poichè questa circostanza attenuante comune riguarda i soli delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, i delitti, cioè, contemplati nei capitoli 1°, 2° e 3° del Titolo XII, mentre il peculato figura fra i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

MANGINI. Rileva non essere dubbia l'applicabilità del numero 4 dell'articolo 66, il quale concerne non soltanto i delitti contro il patrimonio, cioè quelli compresi nel Titolo XII, ma anche quelli che comunque offendano il patrimonio. Ora non può davvero dubitarsi che il pubblico ufficiale, il quale si appropri di danaro o altra cosa mobile appartenente alla pubblica Amministrazione, offenda, cioè, rechi danno al patrimonio della Amministrazione medesima.

Art. 324.

DE BLASIO. La disposizione dell'articolo 324 non può non richiamare la maggiore attenzione per un esame minuto ed accurato.

Nella prima parte è detto: « Il pubblico ufficiale, che per omettere, o ritardare, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sè, o per un terzo, danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito ecc. ».

Nel primo capoverso si stabilisce l'aumento della pena, se il fatto abbia per effetto il favore, o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Da queste disposizioni deriva che il pubblico ufficiale, chiunque esso sia, è

punito con pena abbastanza grave, anche se non abbia voluto, o previsto il favore, o il danno, bastando che il fatto della corruzione produca l'una cosa o l'altra.

Nel secondo capoverso poi la pena è aumentata ancora:

a) da 6 a 20 anni di reclusione, se il fatto abbia per effetto una condanna all'ergastolo, o alla reclusione (e questa, anche di pochi mesi o di giorni);

b) dell'ergastolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena di morte.

Di conseguenza, se un ufficiale pubblico (qualunque sia la sua qualità) abbia, per denaro o altra utilità, omesso o ritardato un atto del suo ufficio, senza che abbia voluto far danno ad un imputato, e la sua omissione o ritardo abbiano avuto per effetto una condanna a soli 15 giorni di reclusione, sarà punito colla pena da 6 a 20 anni di reclusione, e con la multa non inferiore a lire venticinquemila, e se abbia avuto per effetto una condanna di morte sarà punito coll'ergastolo.

È bene ripetere che il pubblico funzionario non ha punto voluto quelle così gravi conseguenze, ma ha soltanto omesso, o ritardato un atto del suo ufficio, senza neppure sapere che la sua omissione o ritardo potessero produrre conseguenze così funeste a danno di un imputato.

In tale stato di cose, non può non apparire enormemente sproporzionata la pena all'entità del delitto commesso.

E che sia eccessiva la pena di 6 anni a 20 anni di reclusione risulta evidente ove si confrontino col Progetto i Codici che lo precedono.

Il Codice ora in vigore applica, in siffatto caso, la pena più mite tanto nel minimo che nel massimo, da uno a quindici anni di reclusione e la multa estensibile a lire 5000 e richiede altresì il concorso della condizione che la corruzione abbia avuto per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva superiore ad un anno, mentre pel Progetto basta che sia stata applicata una pena restrittiva anche di pochi giorni.

Vero è bensì che il Codice Sardo (se per effetto della corruzione seguiva una condanna superiore alla relegazione) applicava la stessa pena al reo di corruzione, ma richiedeva pure il concorso della imponente circostanza che il colpevole fosse il giudice.

Il rigore, in tal caso, era giusto, poichè negli articoli 22 e seguenti di quel Codice si prevedeva il caso di un giudice corrotto, che avesse emanata una sentenza così grave.

E quindi il Codice prevedeva l'ipotesi gravissima di una condanna ingiusta, applicata dal giudice, come corrispettivo del prezzo ricevuto, o promessogli.

Difatti nell'articolo 221 era detto: « se l'ufficiale corrotto è un giudice » e nell'articolo seguente si diceva (nella prima parte): « se la corruzione ha avuto per oggetto, il favore, o il pregiudizio di un imputato di crimine o di delitto » e nel capoverso: « se per effetto della corruzione è seguita condanna ad una pena più grave della reclusione, la stessa pena più grave sarà applicata al giudice ». La quale pena più grave era, è opportuno ripeterlo, più che giusta, perchè colpiva il giudice corrotto che aveva, per corruzione, condannato.

Invece, il Progetto del Codice colpisce qualunque ufficiale pubblico, ad esempio anche un podestà che per corruzione abbia ingiustamente dato cattive informazioni a carico di un imputato e ne sia derivata la condanna a tre anni di reclusione,o ad altra pena più grave. In tal caso, le pene comminate dal Progetto sarebbero grandemente sproporzionate al delitto commesso dal corruttore e dall'ufficiale corrotto.

L'articolo pertanto dovrebbe modificarsi nel 1° capoverso, nel senso che la pena sia aumentata se il fatto abbia per oggetto ecc., che la pena si aumenti ancora se si sia conseguito l'intento; che qualora l'ufficiale corrotto sia un giudice e la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il pregiudizio di un imputato di un delitto o di una contravvenzione e per effetto della corruzione è seguita condanna a più di un anno di reclusione, il giudice corrotto venga punito con la stessa pena.

PRESIDENTE. In sostanza anche questa è questione di proporzione di pene. Basta dunque richiamare anche qui il voto già fatto per la revisione delle pene.

Art. 362.

STOPPATO. Rileva che non vi è nel Progetto alcuna disposizione che assimili al pubblico ufficiale i testimoni, periti ed interpreti.

MANGINI. Sono tutti pubblici ufficiali ai sensi del numero 2, dell'articolo 362. Il Progetto, a differenza del Codice vigente, non prevede categorie di assimilati. Il testimone, il perito, l'interprete esercitano temporaneamente una pubblica funzione giudiziaria e perciò sono pubblici ufficiali.

STOPPATO. Ma il testimone non esercita una funzione pubblica.

ALOISI. Nel momento in cui presta la testimonianza, egli collabora col giudice all'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Sarà bene introdurre un chiarimento, non sembrando quest'ultimo concetto abbastanza chiaro.

Così rimane stabilito.

TITOLO III.

CAPO I.

PRESIDENTE. Vorrebbe che nel titolo di questo Capo non si dicesse: « attività giudiziaria », ma « attività degli organi giurisdizionali ». In tal modo si comprenderanno anche le giurisdizioni speciali, che sono contemplate in alcune disposizioni del titolo, ma escluse dalla rubrica.

Così rimane stabilito.

Articoli 374 e 389.

PRESIDENTE. Rileva che vi sono casi d'infinita pietà, come quello, per esempio, della madre, che per salvare il figlio, accusi sè stessa. A questo proposito nota che l'articolo 389 parla di « necessità » di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. Ora « necessità » è troppo: può bastare: « fine ».

ALOISI. Si è detto necessità nel senso psicologico.

UNGARO. Chiede che cosa s'intenda per nocumento alla libertà.

ALOISI. L'arresto.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo, con quest'ultima precisazione, e nell'intesa che la parola « necessità » comprende anche il sentimento di pietà del genitore verso il figlio, possa essere approvato.

Così rimane stabilito.

Art. 376.

DE BLASIO. La ritrattazione del falso dovrebbe giovare tanto pel giuramento suppletorio che pel decisorio.

Non vede la ragione perchè debba farsi un diverso trattamento pel falso giuramento deferito dalla parte e quello deferito dal giudice.

DIENA. Ritiene che anzi il giuramento deferito d'ufficio debba costituire un reato più grave.

MANGINI. In un caso è decisorio e nell'altro no.

DE BLASIO. Ma anche dopo prestato il giuramento decisorio, si può ritrattarlo prima della sentenza.

PRESIDENTE. L'osservazione del Commissario De Blasio sarà segnalata all'onorevole Ministro.

GAROFALO. Trova grave l'ammissibilità della prova per lo spergiuro, perchè si potrà così ricorrere alla via penale per risolvere indirettamente il litigio civile. Meglio sarebbe riservare questa materia alla procedura, nell'intento di evitare che attraverso la prova del falso giuramento si eludano le disposizioni del Codice civile sulla prova dei contratti.

PRESIDENTE. Non crede possibile lasciare impunito chi abbia ingannato il giudice. D'altra parte la sentenza ottenuta attraverso il falso giuramento costituisce un vantaggio raggiunto per effetto di dolo. Non è il caso di rinnovare le memorande discussioni che si ebbero in seguito alla pubblicazione del Codice Zanardelli. Quaranta anni di esperienza hanno dimostrato che i timori erano infondati. La ricerca della verità traverso il giudizio penale non è in contrasto con l'ordinamento del giudizio civile, perchè è prevista dal numero 1 dell'articolo 494 Codice procedura civile.

Art. 379.

DE BLASIO. La pena potrebbe attenuarsi se chi, avendo alterato lo stato dei luoghi ecc., spontaneamente lo dichiarasse davanti al magistrato, prima della chiusura del procedimento.

PRESIDENTE. Anche questa osservazione sarà segnalata all'onorevole Ministro. Non vede poi il perchè della limitazione derivante dall'inciso: « nel corso di un procedimento civile o amministrativo ». La frode anzi si organizza quasi sempre prima di iniziare il giudizio.

Propone pertanto che siano soppresse le parole « nel corso ».

MANGINI. Quando si tratta di procedimento penale, la frode è incriminata tanto se commessa nel corso del procedimento, quanto se commessa prima. Trattandosi, invece, di procedimento civile o amministrativo è incriminata soltanto la frode commessa nel corso del procedimento. La limitazione si inspira al concetto di contenere entro limiti ben determinati questo delitto di nuova creazione. D'altra parte potrebbe, forse, sostenersi che finchè manca un procedimento, cioè una contestazione, l'immutare lo stato dei luoghi, delle cose ecc. costituisce, almeno per il proprietario, esercizio di un diritto. Sarebbe sommamente difficile, nella maggior parte dei casi, la prova che si è agito al fine d'ingannare un giudice, l'attività del quale non è stata eccitata, nè si sa se e quando sarà eccitata. Forse l'unica ipotesi nella quale la prova sarebbe relativamente meno difficile sarebbe quella di chi preordinata la frode, instaurasse poi il giudizio.

Si decide di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla proposta di S. E. il Presidente.

Art. 383.

DE BLASIO. Converrebbe stabilire che al favoreggiatore non si debba applicare mai una pena uguale o maggiore di quella che la legge commina all'autore del reato.

Allo stato delle cose potrebbe avvenire che all'autore si applicassero 15 giorni di reclusione e 4 anni al favoreggiatore.

Nei Codici anteriori la pena del ricettatore o del favoreggiatore era sempre, e giustamente, inferiore alla metà di quella stabilita a carico dell'autore.

ALOISI. Il Progetto ha abbandonato qualsiasi criterio di proporzionalità così per il delitto di favoreggiamento come per quello di ricettazione. Il favoreggiatore e il ricettatore sono assai spesso più pericolosi dello stesso autore del reato, per cui l'uno presta la sua attività di favoreggiatore e l'altro quella di ricettatore. È noto che molti delitti non si commetterebbero se non esistessero nè favoreggiatori nè ricettatori. Qualsiasi disposizione, ispirata al criterio di proporzionalità, sarebbe quindi in contrasto col principio della individualizzazione della pena attraverso lo studio della personalità del delinquente, affermato dal Progetto nell'articolo 137.

MANGINI. Si tratta di reati indipendenti. Giusta l'ultimo capoverso, il reato sussiste anche se la persona aiutata non sia imputabile o risulti che non abbia commesso il delitto. Come commisurare, in tali casi, la pena?

PRESIDENTE. Osserva che i favoreggiatori sono per lo più delinquenti professionali: essi vanno, pertanto, puniti con pena autonoma, e, se del caso, anche maggiore di quella eventualmente inflitta alla persona aiutata.

Art. 385.

PRESIDENTE. Chiede perchè si sia adoperata l'espressione: «consulente tecnico».

ALOISI. È usata dal Progetto del nuovo Codice di procedura penale per indicare il perito presentato dalla parte.

PRESIDENTE. Osserva inoltre che, anche qui, invece di «autorità giudiziaria» si dovrebbe dire «autorità giurisdizionale».

ALOISI. Ricorda che la Relazione del Ministro dichiara che tutte le volte che il Progetto parla di autorità giudiziaria, si deve intendere autorità giurisdizionale in genere, e quindi tanto quella ordinaria, come quella speciale.

PRESIDENTE. Allora è bene chiarirlo.

Così rimane stabilito.

Art. 390.

DE BLASIO. L'evasione senza violenza o minaccia alle persone, o senza effrazione, non dovrebbe essere punita.

GAROFALO. Nota che si tratta sempre di una disubbidienza che deve essere punita.

UNGARO, SOLMI e DIENA. Si associano.

MANGINI. Il concetto che l'evaso merita indulgenza perchè agisce per l'istintivo amore della libertà ha ormai fatto il suo tempo: si devono oggi rispettare gli ordini dell'autorità e prestare ossequio alla giustizia.

Art. 393.

PRESIDENTE. Poichè la distinzione fra atti e fatti fraudolenti potrebbe dar luogo a discussioni, ritiene che sia il caso di un chiarimento.

ALOISI. Gli atti s'identificano coi negozi giuridici, i quali appunto possono essere simulati o fraudolenti; i fatti sono costituiti da ogni altra attività fraudolenta del colpevole, il quale muti materialmente lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. In previsione di una perizia, che potrà essere ordinata dal giudice, o per

piegare a favore della propria tesi una perizia, che sia stata già ordinata, la parte può fraudolentemente mutare, ad esempio, le culture di un fondo, il tracciato di un sentiero, l'apertura di una finestra (mutazione dello stato dei luoghi), ovvero introdurre variazioni o aggiunte sui propri registri di contabilità o di commercio (mutazione dello stato delle cose), ovvero produrre un alterazione fisica o fisiologica della propria o dell'altrui persona (mutazione delle persone, autolesionismo).

PRESIDENTE. Nel capoverso non si comprende perchè si dica: ogni altro provvedimento del giudice, dato che il giudice non provvede se non mediante sentenza o ordinanza. Bisognerebbe sopprimere le parole « ogni altro ».

Così rimane stabilito.

Art. 399 e 400.

GAROFALO. Osserva che, date le condizioni attuali della nostra civiltà ed i pregiudizi che vi sono nei paesi latini, è difficile che chi sia sfidato possa sottrarsi a questa specie di dovere sociale: pertanto si potrebbe sopprimere la punibilità di chi accetta la sfida. Piuttosto, se si vuol fare qualche cosa per la repressione del pessimo costume del duello, bisognerebbe stabilire una pena detentiva, come avviene in Inghilterra, per i padrini che portano la sfida, dato che da loro dipende la possibilità che il duello avvenga, perchè senza la presenza dei testimoni non è possibile il duello. Perchè non aggravare la pena per essi stabilita, che è addirittura insignificante ? Si pensi che in Inghilterra il minimo per i padrini è di tre anni di reclusione!

PRESIDENTE. Trova esatte le osservazioni del Commissario Garofalo.

DE BLASIO. Si associa.

UNGARO. È contrario.

DIENA. Rileva che gli ufficiali, per esempio, sono puniti se si battono, ma sono obbligati a battersi dai loro regolamenti.

PRESIDENTE. Ricorda che la contraddizione è stata spiegata nel senso che la legge vuole che essi non si mettano in condizione di esporsi al duello. Se poi vi si mettono, ne subiscono tutte le conseguenze, anche se possa sembrare illogico che essi siano puniti, sia che si battano sia che non si battano.

UNGARO. Dal momento che si riconosce cittadinanza al duello nella costumanza civile non si può punire, con grave pena detentiva, i semplici portatori di sfida e i padrini.

Rileva poi che, mentre per l'articolo 400 la pena è diminuita per i portatori di sfida se il duello non avvenga, per l'articolo 403 essi non sono punibili se impediscono l'uso delle armi.

ALOISI. In questo secondo caso essi hanno esercitato una attività diretta ad evitare il duello; nel primo, invece, il duello non avviene per cause non dipendenti dalla loro volontà.

PRESIDENTE. Mette a partito la proposta del Commissario Garofalo perchè i portatori della sfida siano puniti con pena detentiva.

E' approvata.

Art. 404.

PRESIDENTE. Osserva che si dovrebbe sopprimere la parola « assente » nell'articolo 404, dato che il caso più comune è che uno dei padrini si batta invece del suo primo, alla presenza stessa di costui, a seguito di squalifica.

Sopprimendo la parola « assente » si vengono a considerare tutti i casi.

Così rimane stabilito.

Art. 412.

PRESIDENTE. Non gli sembra opportuna la diminuzione di pena nel caso di delitto commesso contro un culto diverso dal cattolico. Innanzi tutto, qualunque sia il culto, il delitto offende sempre ed egualmente l'idea del Divino, cui il culto è dedicato. Bisogna poi rendersi conto che i credenti in un culto ammesso nello Stato non sono meno offesi dal delitto di quello che sieno i cattolici per l'offesa al proprio culto. Quel sentimento merita un'eguale tutela. Dal punto di vista sociale, infine, l'offesa di un culto diverso dal cattolico può apparire anche una persecuzione religiosa e più temibili, quindi, ne sono gli effetti. A tutto ciò va aggiunto che il fatto che ciascuno dei culti ammessi nello Stato sia professato da piccole minoranze consiglia per lo meno una eguale protezione, giacchè la legge deve accordare la sua protezione sopratutto alle minoranze, a causa appunto della loro debolezza.

SOLMI. Si associa.

MANGINI. Si limita a ricordare che lo Statuto e gli Accordi dell'11 febbraio 1929 riconoscono una speciale preminenza alla religione cattolica, la quale è professata dalla quasi totalità degli italiani.

Si approva la eliminazione della diminuzione di pena.

Art. 429.

DE BLASIO. La frase: « cagiona un incendio » non esprime esattamente il pensiero del legislatore che è di punire l'incendio doloso.

Il vocabolo *cagionare* significa essere cagione: si può quindi, anche senza avvertenza ed inconsideratamente essere causa di un incendio.

Sarebbe meglio dire, come è detto nel Codice vigente: chiunque appicca il fuoco, o chiunque appicca volontariamente il fuoco.

La stessa più chiara dizione dovrebbe pure usarsi negli altri articoli in cui sono previsti il disastro ferroviario, l'inondazione.

Si obbietterà forse che poichè nel titolo sesto al Capo 1° e 2° sono contemplati i delitti di comune pericolo (tra cui l'incendio) commessi con violenza o mediante frode, non può dubitarsi che in detti due casi si parli di reati dolosi, mentre dei reati pure di comune pericolo, ma colposi, si fa menzione nel Capo 3°.

Non gli sembra però che la intestazione di un capitolo basti alla interpretazione degli articoli che in esso sono contenuti, e che, ad ogni modo, è sempre meglio che ogni articolo sia comprensibile dal suo contenuto, e senza che vi sia bisogno di ricorrere ad altri elementi interpretativi.

PRESIDENTE. Osserva che si tratta della questione di sistema più volte prospettata, del riferimento all'articolo 46. Quando ha voluto configurare un delitto colposo il Progetto ha detto: « Chiunque, per colpa ecc.».

Art. 489.

DIENA. Vorrebbe che si distinguesse il caso del sanitario che è chiamato a rilasciare una quantità di attestazioni, con conseguenze spesso gravi, da quello dell'avvocato il quale non rilascia altro certificato destinato a provare la verità, all'infuori di quello che attesta che l'aspirante all'avvocatura ha compiuto la pratica nel di lui studio.

In seno alla Sottocommissione fu proposto di escludere la punibilità dell'avvocato. Egli propose e propone ora che si stabilisca in questo caso una semplice contravvenzione.

MANGINI. Si riporta a quanto ebbe a dire in seno alla Sottocommissione. Aggiunge non sembrargli opportuno che un fatto avente gli stessi caratteri costituisca contravvenzione se commesso dall'esercente una professione forense e delitto se dall'esercente altro servizio di pubblica necessità. Della entità del fatto terrà conto il giudice nella specie e nella misura della pena.

PRESIDENTE. La proposta del Commissario Diena sarà segnalata all'onorevole Ministro come raccomandazione.

Così rimane stabilito.

Art. 497.

DIENA. Ritiene un pleonasmo l'inciso del capoverso: « se non abbia agito al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio ». Se infatti è questa la condizione necessaria per l'esistenza del reato di falso in scrittura privata, *a fortiori* lo è per l'uso di falsa scrittura.

PRESIDENTE. Ma non è male che sia chiaramente detto.

Art. 510.

GAROFALO. Aveva osservato sembrargli onopportuna la punizione del datore del lavoro che si opponesse a modificazioni dei patti precedentemente stabiliti. Gli si è fatto però rilevare che si tratta delle modificazioni stabilite in sede sindacale. Con questo chiarimento, non insiste nel suo rilievo.

Art. 558.

DE BLASIO. La donna adultera, a termine di questo articolo, è punita con la reclusione fino ad un anno.

La pena si può estendere a due anni nel caso di relazione adulterina.

Questo fatto dell'adulterio che, per la sua continuazione, è definito relazione adulterina, non è contemplato nel Codice vigente e neppure nei precedenti.

E conseguentemente, se dopo la condanna la tresca continua, l'azione penale poteva nuovamente istituirsi.

Ma ora che il nuovo Codice accresce la pena, in considerazione della continuazione del reato, può ben sorgere il dubbio se si possa nuovamente procedere qualora la relazione adulterina persista dopo la condanna.

Potrebbe logicamente opporsi che siccome la relazione adulterina è stata già punita (coll'aumentata pena dell'adulterio), non si possa, per la stessa relazione, promuovere ancora una volta l'azione penale.

Ed allora la condanna avrebbe implicitamente autorizzato la prosecuzione della tresca, lo che non è certamente nel pensiero del legislatore.

Ad evitare equivoci sarebbe meglio che l'adulterio si punisse con la reclusione estensibile a due anni, lasciando, così, in facoltà del magistrato di applicare una pena maggiore o minore secondo che l'adulterio sia o no continuativo.

ALOISI. Dichiara che non vi può essere il benchè minimo dubbio che se la relazione adulterina continua dopo l'ultimo giorno di essa, al quale si è riferita la sentenza di condanna nello stabilire l'esistenza della tresca, s'inizia un nuovo reato. Di questa soluzione non si è mai dubitato nè per altri delitti egualmente contraddi-

stinti dalla *frequenza* dell'atto penalmente illecito, come la relazione incestuosa, nè per i delitti contraddistinti dalla *permanenza* della situazione penalmente illecita. La ragione del decidere è infatti comune alle due categorie di reati.

MANGINI. Ricorda che l'ipotesi della relazione adulterina è stata esplicitamente prevista per escludere, in tal caso, le eventuali maggiori pene del reato continuato (art. 84); con il Progetto la relazione adulterina è, inoltre, da considerare reato *unico*, a tutti gli effetti.

Art. 577.

GAROFALO. Non ammette che la causa di onore possa estendersi oltre che ai prossimi congiunti, anche agli estranei. Propone pertanto la soppressione del capoverso.

ALOISI. Osserva che l'infanticidio per causa di onore costituisce oggi un titolo autonomo di reato, cioè un *nomen juris* completamente diverso dall'omicidio. Ciò stante, senza il capoverso i complici dovrebbero essere puniti, per l'articolo 121, con le pene stabilite per l'infanticidio, mentre per il capoverso essi potranno essere puniti con pena maggiore e riportare fino a 24 anni di reclusione, qualora non siano concorsi nel fatto al solo scopo di favorire chi agì per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. Si è voluto precisamente punire di più chi sia concorso nel fatto a scopo di lucro.

DE BLASIO, PAGLIANO e MILANO FRANCO D'ARAGONA. Si associano al Commissario Garofalo.

PRESIDENTE. Crede che la Commissione possa limitarsi a richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla proposta dell'on. Garofalo, la quale, tuttavia, sembra involgere una questione di sistema.

Così rimane stabilito.

Art. 583.

GAROFALO. Trova elevato il minimo di dieci anni, una volta che si può causare la morte di una persona anche con una percossa minima senza avere affatto l'intenzione di recare danno.

ALOISI. La pena può essere severa, ma la sua misura è in relazione con quella stabilita per le lesioni prevedute nei due articoli precedenti. Se per una lesione gravissima il minimo della pena è sei anni, per una lesione, da cui sia derivata la morte, non è eccessivo che si stabilisca il minimo di dieci anni. Si noti che il *nomen juris* di questo delitto è cambiato rispetto a quello che esso ha secondo il Codice vigente. Mentre per l'articolo 368 del Codice vigente, inserito nel Capo I del Titolo IX, il delitto di cui trattasi è da considerare come un vero e proprio omicidio, per l'articolo 583 del Progetto, inserito dopo quelli relativi alle percosse e alle lesioni, esso non è che una particolare, gravissima figura del delitto di lesione. La differenza è anche praticamente importante, perchè si ripercuote nella legislazione speciale.

Quando una legge speciale (e sono moltissime) stabilisca un caso di indegnità per chi abbia commesso un omicidio, oggi incorre in tale indegnità il colpevole di omicidio preterintenzionale, mentre vi sarà sottratto sotto l'impero del nuovo Codice.

PRESIDENTE. Rileva che il giudice potrà in questi casi infliggere una pena molto al disotto del minimo, qualora concorrano, come avverrà d'ordinario, circostanze di attenuazione.

Art. 585.

DE BLASIO. Questa disposizione prevede il concorso di due delitti uno dei quali sia doloso, ed un altro involontario, ma che derivi dal primo come conseguenza.

Una fattispecie potrebbe configurarsi nell'ipotesi che un ladro sia penetrato in casa altrui praticando un foro in una delle pareti, e che questa sgretolandosi e dirupando, abbia ucciso o ferito qualcuno.

In quel caso i reati da punire sono evidentemente due: il furto e l'omicidio involontario.

Se il fatto corrisponde all'ipotesi di legge, la disposizione di detto articolo è indubbiamente superflua.

È ciò tanto vero che, se essa non figurasse nel Progetto, i suaccennati due reati sarebbero ugualmente punibili a norma delle sanzioni che riguardano il furto, l'omicidio colposo ed il concorso del reato.

Non era quindi necessario formulare un apposito articolo per punire, oltre il furto, anche l'omicidio che sia dipendente da quel fatto delittuoso.

L'unica cosa che si potrebbe osservare in contrario sarebbe che colla nuova disposizione si è aumentata la pena dell'omicidio colposo comechè derivato da un delitto doloso, ma non è questa una bastevole ragione, poichè l'aumento della pena poteva trovare posto nella sede sua propria quale era quella dei reati colposi, stabilendo negli articoli 589 e 590 che, quando il fatto involontario è la conseguenza di un delitto doloso, ne è aumentata la pena.

PRESIDENTE. Osserva che la questione ha dato luogo a molte discussioni nella dottrina: non è male, perciò, che essa sia stata definitivamente risolta.

Chiusura dei lavori e saluto al Presidente.

SOLMI. Interprete del sentimento unanime della Commissione, arrivata oggi al termine del suo lungo lavoro, riafferma tutta l'ammirazione dei Commissari per il Progetto presentato al loro esame. La Commissione è convinta per altro che le sue proposte saranno tenute presenti dall'onorevole Ministro, nell'intento di rendere le norme del nuovo Codice di agevole applicazione.

Manifesta poi il sentimento di vivissima gratitudine e devozione dei Commissari all'illustre Presidente (*Vive approvazioni*), il quale ha portato nella direzione dei lavori della Commissione tutta la sua profonda mente, tutta la sua grande coscienza e tutta la sua altissima esperienza e sagacia.

Ringrazia i rappresentanti del Ministero, Consigliere di Cassazione Aloisi e Sostituto procuratore generale d'Appello Mangini, che hanno efficacemente collaborato con la Commissione, recando il prezioso contributo della loro vastissima competenza.

Un vivo ringraziamento rivolge anche ai valorosi funzionari Cerciello e Cosentino.

Termina rinnovando il più cordiale e deferente saluto al Presidente. (*Vivissime approvazioni*).

DE BLASIO. Ora che sono terminati i lavori della Commissione, chiede gli sia consentito, poichè è il più anziano, di prendere la parola, per assecondare il desiderio del cuore e rivolgere, a nome dei Commissari tutti, all'insigne Presidente il saluto deferente della più viva, schietta e simpatica ammirazione.

Ciò tanto più gli è grato, in quanto da ben molti anni ha la fortuna di conoscerlo e stimarlo, fin da quando cioè egli, da uditore entrò nelle file della Magistratura e fu addetto a quello stesso Ufficio nel quale l'oratore era Sostituto procuratore generale.

Fin d'allora, e può attestarlo, si faceva il presagio augurale di quella splendida carriera che egli ha poi così luminosamente percorsa raggiungendone la sublime altezza.

Non vorrà tessergli laudi che egli avrebbe a sdegno, ma non voglia egli, a sua volta, vietare all'oratore che dia risalto e ponga in rilievo, fra le tante doti che in alto grado lo distinguono, quella invidiabile abilità e speciale, meravigliosa attitudine a presiedere una grande assemblea. Egli ne ha data ampia prova nel dirigere i lavori della Commissione, poichè, come i Commissari avranno già constatato, ha saputo, con mano maestra, in ogni circostanza, sceverare ogni superfluità dal dibattito, raccogliere e riassumere tutte le osservazioni fatte, richiamare l'attenzione dei Commissari sulle questioni da decidere e formulare proposte e voti da sottoporsi al Guardasigilli, che è poi l'arbitro supremo della compilazione del Codice.

È per questa sua dote principalmente (oltre che per gli altri suoi pregi) che i Commissari sono lieti di rendergli onore.

Che cosa l'oratore potrà dire che già i Commissari non sappiano di quei due valentissimi, infaticabili collaboratori, l'Aloisi ed il Mangini?

Esprime loro, con amichevole affetto di collega, la gratitudine per i lumi che han dati alla Commissione sulla genesi d'ogni nuova disposizione del Progetto, sui rapporti ed interferenze che vi sono fra quelle disposizioni ed i codici anteriori, sul sistema che adotta la nuova legge, sulle linee generali e direttive di essa, sui punti in cui si collega o si distacca dalla scuola positiva, sullo stato della dottrina, della scuola, e della giurisprudenza, su di ognuno degli istituti giuridici che han formato obbietto di studio, di indagine e di esame, sui dibattiti e proposte che vi sono state nei collegi giudiziari e forensi e relative proposte, sul pensiero del Ministro e sulle dottissime relazioni da lui presentate al Parlamento.

Dirà in breve che mercè la loro preparazione si sono spesso potute superare gravi difficoltà tecniche e giuridiche, ed agevolare la soluzione di non poche e non lievi questioni.

Accolgano questi due illustri magistrati l'augurio, che con effusione rivolge loro dall'animo suo, che progrediscano rapidi nella loro carriera, sì che essa sia adeguata e corrispondente ai loro meriti.

A nome di tutti stringe loro affettuosamente la mano.

PRESIDENTE. Esprime la più profonda riconoscenza per le parole di estrema benevolenza usate dall'on. Solmi e dal suo antico maestro Senatore De Blasio.

La sua opera è stata modesta; grande è invece l'encomio dovuto ai Commissari per il modo mirabile con cui hanno assolto il compito loro affidato dal Parlamento. Le loro discussioni sono state un grande insegnamento di diritto. Questa Aula è parsa talvolta una insigne scuola di dottrine penali e sociali e le discussioni sono state degne dell'insigne opera legislativa predisposta dal Governo. Dobbiamo considerare una grande fortuna quella toccataci, di averla esaminata per mandato del Parlamento.

È lieto di recare alla Commissione il saluto del Presidente del Senato, il quale si è vivamente compiaciuto della rapidità con cui la Commissione ha esaurito i suoi importantissimi lavori.

Uno speciale ringraziamento, a nome suo e della Commissione tutta, rivolge ai colleghi Aloisi e Mangini, preziosi collaboratori nell'esame del Progetto, alla redazione del quale essi hanno partecipato fin dal suo nascere.

La Commissione ha veramente ammirato la loro ampia dottrina e la perfetta loro conoscenza del Progetto. Associandosi agli auguri di splendida carriera loro rivolti dal Senatore De Blasio, si augura, a sua volta, che essi possano essere presto destinati alla Suprema Corte, per l'applicazione del nuovo Codice penale.

Ringrazia, infine, il prof. Cerciello, l'avv. Cosentino e il dott. Bastianini, della Segreteria, che hanno recato alla Commissione tutto il contributo della loro intelligenza, competenza ed operosità (*Vivissime approvazioni*).

Il Presidente prende, quindi, accordi circa il modo con cui saranno approntati i verbali, il quadro delle modificazioni suggerite ai singoli articoli del Progetto, la relazione finale e sul modo con cui tutti gli atti della Commissione saranno presentati ai Presidenti delle due Camere e al Ministro della Giustizia.

Dichiara, quindi, esauriti i lavori della Commissione parlamentare.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° *il Capo dell'Ufficio studi legislativi del Senato:* CERCIELLO.

Relazione generale sui lavori della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CODICE PENALE

RELAZIONE GENERALE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presente relazione non ha la pretesa di esporre, sia pure in forma sintetica, i risultati dell'attento e coscienzioso esame del Progetto del Codice penale, che la Commissione parlamentare ha compiuto in quarantasette sedute. Sarebbe questo lavoro troppo lungo e forse superfluo. Nei verbali delle Sottocommissioni e della Commissione vi è traccia sufficiente delle discussioni; e dai dibattiti, che vi sono accennati, si desume chiara la ragione della proposta o del voto per gli emendamenti, formulati per ciascuno articolo del Progetto. La ripartizione, però, dei lavori fra tre Sottocommissioni, l'ordine dei lavori stessi, che non è stato sempre quello del Progetto, la parziale ripetizione dell'esame in seno della Commissione e gli ulteriori studi, che questa ha compiuti, rendono necessaria una esposizione sommaria, ma più ordinata ed organica di tutta l'attività della Commissione. A tal fine, questa relazione in vece di esporre su ogni singolo articolo il pensiero della Commissione lo riassumerà in forma integrale, desumendolo dai vari atti, su ciascun titolo del Progetto.

La relazione dovrà necessariamente trascurare molte osservazioni di minore importanza, che ha suggerito lo studio delle singole disposizioni e fra le varie e, talvolta, numerose ragioni, che giustificano le proposte di emendamento, si limiterà ad accennare soltanto qualcuna, che è parsa la più importante.

La relazione ha il precipuo scopo di servire al coordinamento del contenuto dei verbali.

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Non ho bisogno di ricordare che la Commissione, nell'inizio stesso dei suoi lavori tenne a far pervenire al Ministro Guardasigilli, on. Rocco, l'espressione della sua ammirazione per avere Egli redatto con tanta sapienza, in tempo relativamente assai breve, un Progetto così importante, come quello del nuovo Codice penale. Oggi, a lavori ultimati, la Commissione medesima è lieta di potere ripetere all'onorevole Ministro tutto il fervido suo plauso, avendo l'esame del Progetto confermato e talora posto anche in maggiore luce i suoi grandi pregi di legge fondamentale e organica. E, insieme con il plauso, la Commissione esprime l'augurio, non meno fervido, che il Progetto sia tradotto assai presto in legge dello Stato, affinchè il Paese ne tragga tutti quei vantaggi, che un Codice, ispirato alle nostre più gloriose tradizioni giuri-

diche, ma in pari tempo pienamente rispondente alle esigenze dei tempi nuovi, saprà senza dubbio conferirgli nella incessante lotta contro la criminalità.

Prima di passare all'esame delle singole disposizioni, la Commissione portò la sua attenzione su un doppio ordine di argomenti d'indole generale: quelli attinenti alla nomenclatura usata dal Progetto per taluni istituti o anche per taluni gruppi di reato; e quelli attinenti ad alcuni principî generali o criteri di massima, ai quali il Progetto è informato in talune sue parti.

2. Per quanto concerne la *nomenclatura*, il primo argomento che formò oggetto di discussione, fu quello relativo alla locuzione « estinzione del reato e della pena », adoperata dal Progetto in sostituzione dell'altra « estinzione dell'azione penale e della condanna », adoperata dal Codice vigente. La Commissione prese in esame le ragioni esposte nella relazione Ministeriale per giustificare la nuova formula, ma non ritenne di potervi aderire. È noto come tale giustificazione abbia qual necessaria premessa la concezione del reato come entità giuridica; da questa sorgerebbe un rapporto giuridico, quello intercedente tra lo Stato, il quale ha il diritto di imporre l'applicazione della legge penale, e l'autore del reato, che ha corrispondentemente il dovere di sottostarvi. Come ogni rapporto giuridico, anche quello punitivo, nasce, si modifica e si estingue. La Commissione, a tale riguardo, ebbe a considerare che tali concetti segnavano un ritorno alla concezione neo-hegeliana, secondo la quale il reato è appunto un'entità giuridica, ma che la nostra dottrina non aveva mai ammesso questa specie di personificazione giuridica del reato, il quale rimane un fatto e, come fatto, può dimenticarsi, non estinguersi. Così pure la pena è un provvedimento concreto che può perdere la sua efficacia, ma non può estinguersi. Per tali motivi fondamentali fu deliberato di proporre all'onorevole Ministro di ritornare alla nomenclatura del Codice vigente, come più conforme alla realtà scientifica e alla tradizione italiana.

Si esaminò, poi, se alla locuzione « delinquente professionale » dovesse essere sostituita altra più appropriata, essendosi osservato che la parola « professione » è troppo degna di rispetto perchè possa essere adoperata per qualificare i delinquenti. Venne proposto di sostituirla con l'espressione « per mestiere », malgrado che non si mancasse di obbiettare che la difficoltà non sarebbe stata eliminata, l'esercizio di un mestiere essendo degno di rispetto quanto quello di una professione. Tale proposta riportò infatti la metà dei voti della Commissione; il che mi ha indotto a segnalarla all'attenzione dell'onorevole Ministro.

Viva discussione sorse sulla proposta di sostituire la locuzione « delitti contro la libertà sessuale », con la quale il Progetto denomina il Capo primo del Titolo IX del Libro II, con altra più adatta. Codesta proposta venne approvata, essendosi osservato che una libertà sessuale, nel senso vero di tale locuzione, non esiste, perchè la legge non garentisce alle donne il diritto di disporre, come credono, del proprio pudore, e tanto meno agli uomini il diritto di disporre del proprio corpo per atti di sodomia.

Aggiungasi che nei delitti, come la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, preveduti nel Capo primo del Titolo IX, non è la libertà che viene offesa; sono offesi, invece, beni spirituali della persona, come il pudore, e beni materiali, come l'integrità fisica. L'espressione forse più appropriata da sostituire potrebbe essere quella di « delitti sessuali », qualora l'onorevole Ministro non ritenesse addirittura di dovere ritornare alla nomenclatura del Codice vigente.

3. Per quanto concerne i *principii generali, e i criteri di massima*, la Commissione fu concorde, innanzi tutto, nel proporre un riesame generale della misura delle pene, tenendo conto della necessità di aggravarle in alcuni casi e di diminuirle in molti altri. La Commissione non avrebbe potuto fare proposte concrete per singoli casi, ma semplici designazioni d'indirizzo per una maggiore o minore severità: il determinare in quale misura possano, in detti casi, essere elevati o diminuiti i limiti

della pena deve essere necessariamente riservato all'onorevole Ministro. Il sistema delle penalità in un Codice è tale che non si può mutare una pena, stabilita in un articolo, senza rivedere in pari tempo quelle stabilite in altri articoli; deve esservi, sopra tutto per le disposizioni attinenti a gruppi omogenei di figure delittuose, un rapporto di proporzione nelle penalità, che non può essere alterato. La Commissione tenne tuttavia a raccomandare all'onorevole Ministro che nel procedere alla revisione, di cui è cenno, tenga presente che il Progetto possiede, oltre la pena, anche un'altra arma per assicurare la difesa sociale, cioè le misure di sicurezza, per cui gli individui più pericolosi, internati in una colonia agricola o in una casa di lavoro, non riacquisteranno la libertà, se non quando sia dimostrato il loro riadattamento alla vita sociale.

4. Il coordinamento tra il Codice penale e i Codici militari formò del pari oggetto di discussione. Era stato proposto di eliminare dal Progetto alcune disposizioni concernenti il tempo di guerra, contenute nel Titolo I del Libro II, ad esempio, quelle relative al disfattismo, al commercio coi sudditi nemici, ecc. La recente guerra ha, è vero, suggerito la necessità di apprestare la difesa contro speciali forme di delinquenza, sorte durante il periodo delle ostilità; ma è pure da riflettere che in un'altra guerra sorgeranno forme ancora diverse e imprevedute, per cui le norme, che in questa materia venissero inserite nel Codice penale, si rivelerebbero superate proprio nel momento in cui potrebbero trovare la loro applicazione, e quindi dovrebbero essere sostituite da nuove disposizioni. Sarebbe, pertanto, più opportuno alleggerire il Codice di tutti quegli articoli che non si applicheranno mai in periodo normale, che ne costituiscono, quindi, un peso morto, e che potrebbero trovare più adatto collocamento nei Codici penali militari, che sono in corso di elaborazione. Si osservò pure che nel maggior numero dei casi non sarà la magistratura ordinaria, ma quella militare, la quale sarà chiamata ad applicare le sanzioni contro le particolari forme di criminalità del periodo bellico. Non si mancò, infine, di far rilevare che la riduzione del numero delle disposizioni del nuovo Codice ne avrebbe notevolmente agevolato lo studio e la conoscenza.

La Commissione convenne in quest'ordine di considerazioni e formulò il voto che, in linea di massima, fossero eliminate quelle disposizioni, che prevedono fenomeni di criminalità particolarissimi del periodo bellico, in cui essi saranno soggetti alla giurisdizione militare.

LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I. – Della legge penale.

5. L'importanza di questo Titolo si palesa evidente quando si rifletta che esso contiene quelle che furono denominate le preleggi in materia penale. Esso contiene la disciplina relativa all'efficacia della legge penale nel tempo e nello spazio e si chiude con una serie di disposizioni, le quali dettano regole generali sull'applicazione della legge penale. La disciplina relativa all'efficacia della legge penale nello spazio è integrata, per evidente connessione di materia, dalla disciplina relativa all'estradizione e a ogni altra forma di cooperazione fra gli Stati per la repressione della delinquenza. Le

regole concernenti l'applicazione della legge penale dovevano comprendere evidentemente anche quelle relative ai rapporti tra il Codice penale, considerato come legge generale, e le leggi speciali. La struttura di questo Titolo, come pure i concetti fondamentali, a cui sono ispirate le singole disposizioni, talune delle quali pienamente rispondenti alle esigenze di una più rigorosa tutela dello Stato in conformità ai postulati del Regime, non potevano non meritare la completa adesione da parte della Commissione. Questa si limitava, infatti, a discussioni su taluni punti particolari.

6. Le norme relative all'efficacia della legge penale nel tempo, e quindi al diritto penale transitorio, richiamavano, innanzi tutto, l'attenzione della Commissione sul secondo capoverso dell'articolo 2 e precisamente sui confini da assegnare al principio dell'applicazione della legge più mite, quando la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse. In omaggio al rispetto dovuto alla cosa giudicata, la Commissione consentiva, in via di massima, (malgrado l'opposizione di alcuni membri che sostennero la tradizionale teoria della prevalenza della legge più mite, anche di fronte al giudicato) nel ritenere che il principio su ricordato non dovesse trovare applicazione, come appunto prescrive il citato capoverso, quando la colpevolezza del reo fosse stata affermata con sentenza divenuta irrevocabile. Tuttavia, nel riflesso che la coscienza giuridica del Paese male si sarebbe adattata all'esecuzione di una pena così grave, come quella di morte, quando una nuova legge, espressione della stessa coscienza giuridica, avesse tolto un determinato reato dal novero di quelli, per i quali è comminato l'estremo supplizio, deliberava, a maggioranza, di pregare l'onorevole Ministro di voler esaminare la convenienza di prescrivere, in deroga alla norma sancita per il caso di sentenze divenute irrevocabili, l'applicazione della legge più mite, quando la sentenza avesse portato condanna alla pena di morte.

Dello stesso articolo 2 la Commissione si fermava ad esaminare anche l'ultimo capoverso, il quale stabilisce che tutte le disposizioni contenute in detto articolo debbono essere applicate anche nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge, come pure nel caso di decreto-legge, convertito in legge con emendamenti. Dopo non breve discussione, la Commissione aderiva al concetto che sta a fondamento della norma su riferita, vale a dire la completa equiparazione del decreto-legge alla legge per ciò che ha tratto alla sua efficacia obbligatoria *medio tempore*, quale che sia l'avvenimento che debba poi segnare la fine del decreto-legge; riconosceva altresì a maggioranza la piena rispondenza di tale concetto al sistema adottato dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100; ma in pari tempo esprimeva il dubbio sulla opportunità di lasciare la norma stessa nel Codice penale. Dal momento che, per la sua conformità alla ricordata legge 31 gennaio 1926, tale norma si sarebbe dovuta applicare anche in difetto di formale statuizione, il capoverso su richiamato diveniva per lo meno superfluo. Anzi si sarebbe potuto considerare fin'anche pericoloso, poichè avrebbe potuto autorizzare l'osservazione, già formulata, che il legislatore penale, essendosi indotto a sancirlo, avesse inteso di innovare, in tutto o in parte, la legislazione vigente, mentre è di tutta evidenza che in una materia così delicata, come quella che tocca i rapporti tra il potere legislativo e il potere esecutivo, è bene che sia eliminato qualsiasi anche più lontano timore che si sia voluto modificare una legge costituzionale, e quindi fondamentale dello Stato, come quella citata.

7. Le norme relative al secondo argomento, disciplinato nel presente titolo, quello relativo all'efficacia della legge penale nello spazio, richiamarono l'attenzione della Commissione particolarmente sulla nozione del territorio dello Stato, contenuta nel capoverso dell'articolo 6. Si osservò, innanzi tutto, che essendosi dibattuto, anche nel campo della dottrina, se le colonie fossero o meno da considerare territorio dello Stato, per il loro modo di acquisto e per non essere stato mai in esse pubblicato il nostro Statuto, così che i loro abitanti non possono essere, alla loro volta, considerati come cit-

tadini italiani, non sarebbe stato opportuno pregiudicare la soluzione di principio, inserendo nel capoverso in esame la menzione delle colonie, senza alcuna clausola che siffatta inclusione limitasse ai soli effetti della legge penale. E pertanto la Commissione deliberava di proporre all'onorevole Ministro di aggiungere all'inizio di questo capoverso, come si legge nella prima parte, le parole « agli effetti della legge penale ».

Lo stesso capoverso considera come facenti parte del territorio dello Stato, le navi e gli aeromobili, « salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ». La genericità della formula di questo inciso fece sorgere il dubbio che esso potesse riferirsi anche alle navi e agli aeromobili militari, mentre è risaputo che le navi e gli aeromobili suddetti sono completamente sottratti all'impero di qualsiasi legge territoriale straniera. Per maggiore chiarezza, la Commissione proponeva di inserire, nel detto inciso, dopo la parola « salvo » le altre « per quelle mercantili », limitando così espressamente la portata dell'inciso alle sole navi e ai soli aeromobili, ai quali esso è applicabile.

8. Sullo stesso argomento, relativo all'efficacia della legge penale nello spazio, ma a proposito dell'articolo 6 (il che spiega come ne faccia cenno dopo avere riassunto il pensiero della Commissione sulla nozione del territorio dello Stato), venne proposta una questione pregiudiziale: se cioè non convenisse fondere la disposizione della prima parte dell'articolo 6 con quella della prima parte dell'articolo 3. Si fece presente che in realtà ambedue le disposizioni, di cui è cenno, codificano, pur sotto aspetto diverso, il principio fondamentale della territorialità della legge penale, giacchè la disposizione dell'articolo 3 sancisce che la legge penale obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, e la disposizione dell'articolo 6 sancisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato, è punito secondo la legge italiana. La Commissione deliberava pertanto di pregare l'onorevole Ministro di voler prendere in esame la proposta, di cui è cenno, come pure, a proposito del capoverso dello stesso articolo 6, deliberava di pregare l'onorevole Ministro di esaminare la convenienza di subordinare alla richiesta del Guardasigilli la punibilità dei reati così detti a distanza, prevedti in detto capoverso. Non già che senza tale condizione di punibilità la norma avrebbe potuto dar luogo a pericolose interferenze fra le attività di repressione dei singoli Stati interessati: fortunatamente, dato l'odierno progresso del diritto internazionale in materia penale, codesto timore non avrebbe alcuna ragione di essere. Ma si è riflettuto che la proposta, di cui è cenno, la quale mira a consentire la possibilità di un coordinamento di attività internazionali, avrebbe potuto contribuire a cementare l'unione degli Stati nella repressione del delitto e sarebbe stata inoltre vantaggiosa per noi, nell'interesse dell'economia generale dell'amministrazione della giustizia, risparmiandoci di dover procedere necessariamente a giudizi, che potrebbero essere inutili, in tutti quei casi, in cui il colpevole abbia riportato all'estero, per lo stesso fatto, una condanna pienamente rispondente alle esigenze di una buona giustizia.

9. Le eccezioni al principio della territorialità della legge penale, per quanto più numerose rispetto a quelle sancite dal vigente Codice, ma tutte ampiamente giustificate, ebbero il consentimento unanime della Commissione, la quale aderì pure alla nuova concezione del delitto politico, oggettiva e soggettiva, contenuta nell'articolo 8. La Commissione si rese conto che tale nozione rispondeva appieno ai postulati del Regime in tema di protezione penale della personalità dello Stato. Soltanto formulava un dubbio, che potrebbe dirsi di forma, sulla locuzione adoperata nell'ultimo capoverso dell'articolo 8, là dove si fa menzione oltre che dei motivi politici, anche dei « motivi sociali » come quelli idonei a imprimere al delitto comune il carattere soggettivo di delitto politico. La Commissione non disconosceva che la menzione dei « motivi sociali » mirava a offrire allo Stato il mezzo di colpire gli attentati anar-

chici commessi all'estero a danno di cittadini o di interessi italiani, e codesto proposito del Progetto approvava pienamente, ma non si dissimulava nemmeno l'opportunità di una revisione di detta formula, per evitare il pericolo che fra i delitti determinati da motivi sociali si potessero comprendere, agli effetti della disposizione in esame, anche i delitti che siano determinati da quei moventi altruistici, e perciò d'ordine eminentemente sociale, che secondo lo stesso Progetto debbono portare invece ad una specifica attenuazione di responsabilità.

10. L'ultimo complesso di norme, contenuto nel presente titolo, dall'articolo 14 all'articolo 16, che dettano le regole fondamentali relative all'applicazione della legge penale, doveva richiamare l'attenzione della Commissione sulla parte per così dire più delicata, quella concernente i rapporti tra la legislazione generale e la legislazione speciale. Alla Commissione non sfuggirono le non lievi difficoltà che i compilatori del Progetto avevano dovuto superare nell'organizzare, come essi avevano fatto, una disciplina che, nelle sue linee generali, può dirsi completa. Mancano infatti precedenti legislativi in questa materia, mentre dinanzi all'incessante progredire della legislazione speciale l'esigenza di un regolamento certo dei rapporti, di cui è cenno, si afferma sempre più urgente. Da taluno dei Commissari si sollevò tuttavia il dubbio se per caso le disposizioni dell'articolo 15 non potessero considerarsi superflue, racchiudendo disposizioni non suscettibili di contestazione. Dispone il detto articolo che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino, contemporaneamente o successivamente, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. Altri Commissari, invece, negarono che potesse ricorrere « la stessa materia », quando una data categoria di rapporti sia preveduta così in una legge generale come in una legge speciale, altra essendo la materia quando una categoria di fatti è regolata nella sua sagoma generale, e altra quella per cui la stessa materia è contemplata sotto la luce specifica di un particolare. Altri Commissari, infine, negarono che la legge generale, posteriore alla legge speciale, non potesse avere efficacia di derogare alla legge speciale. Non mancarono nemmeno osservazioni di forma, tendenti a porre in risalto l'opportunità che la redazione dell'articolo scolpisse, con la maggiore nitidezza, il concetto che le previsioni, in esso contenute, concernono ipotesi di concorso e non di successione di leggi regolanti la stessa materia.

È appena il caso che io aggiunga che per questo articolo, come per ogni altro, tutte le ragioni addotte nella Relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli furono attentamente esaminate ed esse valsero senza dubbio a persuadere la Commissione a non opinare, in modo assoluto, per la soppressione dell'articolo, ma a fare voti che qualora questo dovesse essere mantenuto in considerazione di quelle esigenze che vennero illustrate dall'onorevole Ministro, la dizione del testo fosse resa possibilmente più chiara. In questi sensi si concluse un dibattito, che non avrebbe potuto essere più vivo, indizio evidente della particolare importanza delle molteplici questioni che l'argomento, disciplinato nell'articolo in esame, aveva sollevato.

Titolo II. – **Delle pene.**

11. La Commissione approvava, sostanzialmente, la semplificazione apportata al sistema delle pene principali, sopratutto con l'abolizione della detenzione e del confino e dei cosidetti surrogati penali o complementi di pena, dimostratisi, nella pratica, di assai scarsa efficacia. Tuttavia esprimeva il voto che nell'ordinamento del sistema penitenziario si trovasse il modo di stabilire una razionale differenziazione di trattamento tra i condannati per delitti colposi e quelli per delitti dolosi, che abbiano parti-

colare carattere di gravità o di malvagità: tale differenziazione costituirebbe un ulteriore svolgimento dei criteri che lo stesso Progetto giustamente pone, negli articoli 145 e 147, a base delle norme dettate circa la esenzione delle pene detentive e della ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.

Sulla opportunità di ripristinare la pena di morte, non mancavano alcune manifestazioni di dissenso, espressione della opinione personale di taluni dei Commissari, i quali hanno voluto, in tal modo, che rimanesse consacrato nei verbali il proprio pensiero. Taluno si dichiarava, per motivi giuridici, filosofici o anche umanitari, contrario alla pena di morte in modo assoluto; altri l'ammetteva, ma nei limiti in cui tale pena è preveduta nella nostra vigente legislazione (Codici militari e legge sulla difesa dello Stato); altri, infine, consentiva bensì alla sua introduzione nel Codice penale comune, ma limitatamente ai più gravi delitti contro la personalità dello Stato.

La maggioranza dei Commissari, tuttavia, non si dimostrava contraria al Progetto, riconoscendo così la legittimità della pena di morte quando essa si palesi assolutamente necessaria.

In omaggio a quelle stesse ragioni che hanno consigliato l'abolizione della segregazione cellulare, e che sono esposte nella stessa relazione ministeriale, la Commissione formulava un voto per la soppressione dell'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti preveduto nell'articolo 76. Qualora tuttavia, l'onorevole Ministro non credesse di poter addivenire alla soppressione anzidetta, la Commissione avrebbe suggerito di non determinare il minimo dell'isolamento diurno e che ne fosse ridotto il massimo, così per l'ergastolo (articolo 22), come per la reclusione (articolo 23): si tratta di un inasprimento del modo di esecuzione della pena, il quale deve commisurarsi alle condizioni personali del colpevole, condizioni di età, di salute, di cultura, di posizione sociale, e andrebbe, ad ogni modo, mantenuto entro limiti di tempo assai ristretti, se davvero si intende evitare i gravi perturbamenti psichici che spesso si verificano nei condannati, a causa di un troppo lungo periodo di isolamento.

12. La Commissione approvava, in massima, il regolamento delle pene accessorie, tenute rigorosamente distinte dalle pene principali e considerate come effetti penali della condanna. Tuttavia, ad unanimità, la Commissione opinava per la soppressione di due delle pene accessorie: la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni del condannato. La prima, penetrata nella nostra legislazione nel 1925, si è dimostrata di assai scarsa efficacia, tanto è vero che dopo le prime applicazioni non è stata più usata. L'annullamento del vincolo giuridico tra il cittadino e la Patria, sia pure non esteso a tutti gli effetti, appare contrario agli interessi dello Stato, al quale, invece, giova tenere sottoposto al suo impero il cittadino, anche (e, forse, sopratutto) se riconosciuto colpevole di gravi delitti politici. L'opportunità di un nuovo indirizzo in questa materia sembra confermata anche dai criteri ai quali si inspira il disegno di legge sulla cittadinanza, attualmente in discussione innanzi al Parlamento. La confisca generale, riapparsa nel 1926 con la legge eccezionale sulla difesa dello Stato, permette, indubbiamente, di colpire il condannato abbiente anche nel caso di latitanza o di fuoruscitismo; ma presenta il difetto insanabile di colpire non solo il colpevole, ma anche e irreparabilmente, la innocente famiglia di lui. Pena odiosa e anacronistica, dovrebbe essere eliminata dal Progetto, così come è stata soppressa da quasi tutte le legislazioni moderne e dai costumi, se non dalle leggi, inglesi. L'esempio del Codice penale sovietico, in vigore dal 1° gennaio 1927, che ha accolta la confisca, non sembra da seguire. D'altra parte, gravi complicazioni, nella pratica, deriverebbero dalla confisca; poichè se, e giustamente, essa non deve pregiudicare i diritti dei terzi, compresi quindi i creditori chirografari (articolo 31), è evidente come sarebbero necessarie particolareggiate norme, dirette a stabilire un termine per la denunzia dei crediti e a regolare i successivi, indispensabili giudizi di accertamento, graduazione, liquidazione, ecc. Fonte di infinite controversie per lo Stato, la confisca generale dei

beni, per tutte le ragioni anzidette, dovrebbe essere eliminata dal novero delle pene accessorie.

La norma dettata nell'articolo 35 potrebbe, ad avviso della Commissione, essere mitigata. Dispone detto articolo che ogni condanna per delitti commessi con abuso di poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, o ad alcuno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 32, ovvero con abuso di una professione, industria, arte, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere. Se si tratti di condanna per delitto colposo (articolo 37, capoverso), le disposizioni anzidette si applicano soltanto se la pena inflitta sia di tre anni di reclusione.

La Commissione avrebbe suggerito di rendere facoltativa l'applicazione della pena accessoria, nelle ipotesi suindicate; ma, poichè la proposta potrebbe sembrare contraria al sistema del Progetto, giusta il quale le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa, proponeva, in via subordinata, che fossero esclusi almeno i delitti dolosi, quando la pena principale inflitta non superi un certo limite, da stabilirsi con quello che il Progetto ha già fissato per i delitti colposi.

13. Giusta l'articolo 38, primo capoverso, la condanna per delitti commessi con abuso della patria podestà o dell'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. Poichè siffatta commisurazione ha carattere empirico e può dimostrarsi non adeguata, per difetto o per eccesso, alla gravità del delitto, sembrava alla Commissione che sarebbe più opportuno lasciare al giudice la facoltà di stabilire la durata della pena accessoria. Vero è che anche questa proposta sarebbe contraria al sistema, ma l'eccezione può giustificarsi con la necessità di adeguare la pena accessoria ai singoli casi: d'altra parte qualche eccezione al sistema non manca nel Progetto, ad esempio, nell'ultimo capoverso dell'articolo 36.

La Commissione esprimeva altresì il voto che le norme attinenti alle modalità della pubblicazione speciale della sentenza di condanna fossero trasferite nel Codice di procedura penale, e che, in ogni caso, la prima parte dell'articolo 40 venisse modificata, dicendosi: « La condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata, mediante affissione della sentenza ecc. ».

Sembrava poi che l'articolo 42 potesse più chiaramente essere così formulato: « La condizione giuridica del condannato alla pena di morte è equiparata a quella del condannato all'ergastolo fino alla esecuzione della condanna ed anche in caso di commutazione della pena ». Giusta l'articolo 178, infatti, la grazia non spiega alcuna efficacia rispetto alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna.

Titolo III. – **Del reato.**

14. Nè la denominazione, nè la struttura del Titolo dettero luogo ad osservazioni. Venne riconosciuta, per tal modo, quella superiorità di organismo, rispondente a linee fondamentali di sistema, che il Progetto presenta, anche per questa parte, rispetto al Codice vigente. È noto, infatti, che manca in detto Codice il titolo corrispondente, nel senso che vi manca una disciplina, organicamente inserita in un titolo a sè, di quanto attiene al reato, mentre le singole disposizioni si trovano disseminate qua e là, in diversi titoli e sopra tutto nel titolo quarto, che tratta dell'imputabilità e delle cause che la escludono e la diminuiscono. Si vedrà, a suo tempo, come la materia propria dell'imputabilità e quindi anche quella relativa alle cause che la escludono

e la diminuiscono, è dal Progetto disciplinata in altro titolo, immediatamente successivo, quello che concerne la persona del reo. Distinguere con la necessaria precisione i due gruppi di disposizioni, quelle relative al reato nei suoi elementi costitutivi e accidentali, e quelle relative alla persona del suo protagonista, che è appunto il reo, traduce nel campo della legislazione quel progresso scientifico, che la dottrina aveva elaborato successivamente all'entrata in vigore del Codice attuale.

La divisione del titolo in esame in due capi, il primo relativo al reato consumato o tentato, e il secondo relativo alle circostanze del reato, risponde a quella distinzione fondamentale, da tutti accolta, tra il reato nella sua figura semplice che è anche quella tipica, e il reato, nel quale concorrano eventualmente circostanze in più o meno rispetto a quelle sufficienti a dar vita alla figura media o tipica del reato medesimo e che il legislatore è indotto a prevedere in considerazione della maggiore o minore gravità, che ne risulta. Più particolarmente, il Capo primo disciplina il reato nei suoi due elementi fondamentali costitutivi, quello obbiettivo o materiale, e quello subbiettivo o psicologico. Appartengono alla disciplina del primo elemento le disposizioni relative al rapporto di causalità materiale e al concorso di cause; appartengono invece alla disciplina del secondo elemento le disposizioni relative al rapporto di causalità psicologica, e quindi al dolo, a quella figura mista di dolo e di responsabilità obbiettiva, che, secondo il Progetto, è la preterintenzione, alla colpa, e alla responsabilità obbiettiva. Le disposizioni relative alla stampa periodica e non periodica, che ipotizzano veri e propri casi di responsabilità obbiettiva, dovevano pertanto essere qui collocate. Infine è da ricordare che il reato è considerato sia che esso sia stato consumato sia che invece sia stato soltanto tentato; e quindi è in questo titolo che è disciplinato l'istituto del tentativo, il quale abbandona le due forme tradizionali di reato mancato e di reato tentato.

15. Passando all'esame delle singole disposizioni del Capo primo, è da segnalare, innanzi tutto, che vivo dibattito sorse in seno alla Commissione in ordine al criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni, al quale è informata la norma contenuta nell'articolo 43. Parve a taluno dei Commissari che sarebbe stato preferibile far dipendere codesta distinzione da un criterio ontologico, anzichè da quello della diversità delle pene, stabilite per le due categorie di reati. Ma la Commissione osservò che il legislatore, dal canto suo, non avrebbe potuto stabilire un criterio diverso da quello adottato dal Progetto e che doveva lasciarsi alla dottrina il non facile compito di elaborare, dal punto di vista ontologico, un criterio che potesse dirsi soddisfacente e al quale peraltro non era ancora pervenuta.

16. La disciplina del rapporto di causalità contenuta negli articoli 44 e 45, il secondo dei quali ha riguardo al concorso di cause, doveva egualmente richiamare, in modo speciale, l'attenzione della Commissione, trattandosi di disposizioni che almeno in questa sede e nella formulazione ad esse data dal Progetto, debbono considerarsi nuove rispetto al Codice vigente. Ambedue gli articoli furono sottoposti a minuta analisi e la Commissione approvò, per il vantaggio che poteva derivarne per la risoluzione di casi pratici, la norma del capoverso dell'articolo 44, la quale sancisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. Chiese tuttavia che fosse possibilmente chiarito che l'obbligo, a cui si riferisce la norma in esame, doveva intendersi, come del resto era nel pensiero dell'onorevole Ministro, quale obbligo giuridico, sia la legge o la convenzione la fonte di esso. Sotto lo stesso profilo, quello cioè del contenuto concreto e pratico delle norme ivi dettate, approvò l'articolo 45 sul concorso di cause. Al contrario, per lo stesso ordine di ragioni, ritenne che non fosse assolutamente indispensabile sancire espressamente, come fa la prima parte dell'articolo 44, che primo elemento del reato è quello fisico o materiale, il quale ricorre quando l'evento sia legato all'azione o omissione del colpevole da rap-

porto di causalità. Ad ogni modo, per il caso che lo stabilire la norma di cui è cenno fosse ritenuto opportuno per ragioni di sistema, raccomandò all'onorevole Ministro di coordinare la dizione dell'articolo 44 con quella dell'articolo 47, in modo da eliminare, in disposizioni di così grande importanza, anche la parvenza di un contrasto. Venne osservato infatti che la formula adoperata nell'articolo 44, starebbe a indicare, più che altro, un rapporto cronologico, di antecedente a conseguente, e non propriamente causale, mentre la formula adoperata nell'articolo 47 esprime un rapporto psicologico, di causa ad effetto. Nella Relazione dell'onorevole Guardasigilli è detto che, affermata l'esistenza del rapporto causale, non ne discende che si risponda in ogni caso dell'evento, perchè la responsabilità penale presuppone, oltre l'elemento materiale, anche quello psicologico a norma degli articoli 46 e 47, messi in relazione con le singole configurazioni criminose, adeguate ai casi concreti. Ma alla Commissione sembrò che tale giusto concetto non risultasse, con sufficiente evidenza, dagli articoli 44, 46 e 47.

17. Raccomandazioni attinenti, più che altro, alla forma delle singole disposizioni che tuttavia ha moltissima importanza, come manifestazione del pensiero fondamentale del sistema, vennero formulate in ordine ai citati articoli 46 e 47, nei quali è contenuta la disciplina del secondo elemento del reato, quello psicologico. Non sembra dubbio, anche secondo il pensiero dell'onorevole Ministro, che il reato preterintenzionale si distingue da quello doloso, non perchè non sia anche esso doloso, ma perchè non è esclusivamente doloso: v'è in esso una parte dell'evento, che non è voluta dall'agente, ma che gli è messa a carico come conseguenza della sua azione od omissione, ossia a titolo di responsabilità obiettiva o *ex lege*. Sembrò, tuttavia, che il concetto anzidetto non fosse reso con tutta evidenza dal primo capoverso dell'articolo 46, dove si stabilisce che: « Nessuno può essere punito per un delitto se non l'abbia commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale (o colposo) espressamente preveduti dalla legge ». La contrapposizione del delitto preterintenzionale al delitto doloso, potrebbe, invero, far dubitare che il delitto preterintenzionale non fosse doloso. Codesto dubbio potrebbe peraltro essere eliminato, ove si dicesse: « Nessuno può essere punito per un *fatto* », ecc.

Si suggerì pure di togliere, nella prima parte dell'articolo 47 l'inciso: « o secondo l'intenzione ». Dicendosi « doloso o secondo l'intenzione », si viene ad affermare che se non v'è intenzione, non v'è dolo, ad equiparare il dolo alla intenzione, ossia ad aggiungere, oltre alla coscienza e volontà un terzo elemento psicologico del delitto doloso; il che non era certo nel pensiero dell'onorevole Ministro. Se codesta proposta venisse accolta, dovrebbero essere soppressi egualmente, per ragione di coordinamento, gli incisi « o oltre l'intenzione » e « o contro l'intenzione » contenuti, rispettivamente, nel primo e secondo capoverso.

Anche la disposizione dell'articolo 48, completamente nuova rispetto al Codice vigente, la quale prevede le circostanze obbiettive di punibilità come sottratte alla regola dell'articolo 47, venne approvata nel suo contenuto, pur facendosi voti per un riesame della sua formula.

18. Le norme dettate nell'articolo 49, relativo al caso fortuito e alla forza maggiore, e nella prima parte dell'articolo 50, relativo al costringimento fisico, lasciarono perplessa la Commissione sulla necessità di una loro espressa formulazione, tanto il loro contenuto sembrò evidente. Ora disposizioni non necessarie in un Codice sono sempre fonti di dubbi e pretesti a complicazioni dottrinarie.

La Commissione riconobbe, invece, l'importanza della norma dettata nel capoverso dello stesso articolo 50, secondo la quale del reato, da altri commesso, perchè costrettovi mediante violenza fisica, risponde unicamente l'autore della violenza; ma raccomandò all'onorevole Ministro di esaminare se l'articolo di cui è cenno potesse

essere semplificato, riducendone il contenuto alla sola nórma del capoverso. Sembrò pure alla Commissione che sarebbe stato forse opportuno inserire in questo articolo le disposizioni relative alla efficacia egualmente discriminatrice della violenza morale, e contenute nell'ultima parte dell'articolo 58. Ad ogni modo fece voti che, in conformità ai concetti tradizionali sulla necessità del concorso di ambedue gli elementi costitutivi del reato, alla formula « Non è punibile colui che.... » fosse sostituita l'altra « non costituisce reato il fatto.... ». Evidentemente l'elemento psicologico viene a mancare, quando il requisito della volontà sia eliminato nell'agente dal caso fortuito o dalla forza maggiore oppure dalla violenza altrui.

Le disposizioni relative all'efficacia discriminatrice dell'errore, contenute negli articoli 51, 52 e 53, vennero egualmente approvate dalla Commissione. Le disposizioni dell'articolo 53 concernono il reato supposto erroneamente e il reato impossibile e sono nuove rispetto al Codice vigente. La Commissione, approvandole, come ricordavo, tuttavia propose di sopprimere il terzo capoverso, non sembrandole giusta la possibilità di applicare una misura di sicurezza, sia pure la libertà vigilata, quando l'agente abbia commesso un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che costituisse reato. Trattasi, invero, di errore di fatto; tuttavia non si volle anche in tal caso riscontrare nell'agente la pericolosità sociale; si disse anzi che poteva trattarsi di un uomo così timido da considerare reato ciò che la legge consente o per lo meno tollera.

19. Nuove del pari rispetto al Codice vigente sono le disposizioni dell'articolo 54, relative all'efficacia discriminante del consenso della persona offesa, quando sia leso o posto in pericolo un diritto, del quale la detta persona possa legittimamente disporre. Dal punto di vista formale si osservò che forse non era esatto far menzione della « persona offesa », poichè il consenso, anteriore al fatto, e validamente manifestato, esclude precisamente la possibilità dell'offesa. Per ciò che concerne il contenuto dell'articolo, la Commissione si convinse, dopo non brevi dibattiti, della sufficienza delle disposizioni, di cui è cenno, non spettando al legislatore penale lo stabilire quali siano i diritti, di cui l'individuo possa legittimamente disporre. Codesta determinazione potrà essere fatta dall'interprete, richiamandosi, caso per caso, a quella parte dell'ordinamento giuridico, il quale regola il diritto che formò oggetto della privata disposizione. E pertanto la Commissione approvò in massima l'articolo, pure raccomandando all'onorevole Ministro di volere escogitare una locuzione da sostituire all'avverbio « legittimamente » nel senso di precisare a quale fonte (diritto, consuetudine, tradizione ecc.) il giudice dovrà attingere la norma per decidere se di un dato bene giuridico si possa o meno disporre.

20. Taluno dei Commissari osservò che la formula adottata nell'articolo 56 per configurare l'ipotesi della legittima difesa avrebbe potuto far sorgere il pericolo di applicazioni eccessive di questo istituto, indicandosi troppo genericamente il diritto che si intende difendere; per tal modo la privata difesa diveniva ammissibile quale che fosse la natura di tale diritto. Le ragioni, addotte ad illustrazione del testo del Progetto nella Relazione Ministeriale, persuasero tuttavia che la formula dell'articolo 56 fosse da preferire a quella dell'articolo 49 del Codice vigente. Non vi era, infatti, alcuna ragione di ammettere la possibilità della privata difesa per taluni beni giuridici e non ammetterla per altri; l'ultima parte dell'articolo 56 precisa, meglio di quel che faccia il Codice vigente, il rapporto tra la difesa e l'offesa minacciata, rapporto necessario perchè abbia luogo la discriminazione. La Commissione convenne tuttavia nell'opportunità che la formula del detto articolo fosse completata, stabilendosi un altro rapporto di proporzione, quello cioè tra la difesa e l'entità del diritto che si vuole difendere: la sola proporzione tra la difesa e l'offesa potrebbe lasciare impunito colui, che per difendere un diritto che sia di minima entità, non avesse esitato a offendere quello massimo dell'avversario, vale a dire il diritto alla vita.

Per ciò che concerne l'eccesso colposo, preveduto nell'articolo 59, la Commissione fece voti perchè il testo venisse emendato, nel senso di stabilire che si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come reato, e non come delitto colposo; e ciò nell'intento di far sì che l'agente potesse eventualmente rispondere non soltanto di delitto, ma anche di contravvenzione.

21. Ultimo argomento del Capo primo di questo Titolo, preso in esame dalla Commissione, fu quello relativo al delitto tentato. La Commissione approvò preliminarmente la soppressione della figura del delitto mancato e, per ciò che concerne in genere il tentativo, qual'è disciplinato nell'articolo 60 del Progetto, si rese conto delle manchevolezze della formula adottata dal Codice vigente, che ha per base gli atti di esecuzione in contrapposto agli atti preparatorî. Riconobbe pure che la nuova formula sostituita dal Progetto nell'articolo 60, secondo la quale si verifica tentativo punibile quando l'agente abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, eliminava molte tra le incertezze della vecchia distinzione e presentava il vantaggio di offrire alla società il mezzo di potersi difendere in taluni casi, nei quali altrimenti sarebbe rimasta indifesa contro il delitto. Ma in pari tempo si domandò se la locuzione, adoperata nell'articolo in esame, per designare l'univocità degli atti, quella cioè che gli atti debbono essere diretti in modo non equivoco a commettere un determinato reato, riproducesse fedelmente e completamente il pensiero dell'onorevole Ministro, quale almeno risulta dalla Relazione. In altri termini, si domandò se il Progetto richiedesse, in realtà, l'univocità degli atti, da intendere in senso rigorosamente obbiettivo, il che ricorre quando gli atti di per sè, e quindi senza il concorso di altre circostanze desunte *aliunde*, rivelano in chi li pone in essere l'intenzione di commettere un determinato reato, ovvero se a dimostrare la direzione, in modo non equivoco, degli atti allo scopo di commettere un determinato reato, potessero concorrere anche altre circostanze, quali, ad esempio, la confessione dell'agente. Se il dettato dell'articolo si fosse dovuto intendere nel primo senso, era forse da ritenere che la formula del Progetto non si distaccasse sostanzialmente da quella del Codice attuale, giacchè l'atto idoneo e obbiettivamente non equivoco è un atto di esecuzione; se invece si fosse dovuto intendere nel secondo senso, sarebbero stati forse da temere eccessi di repressione a danno di cittadini, sospettati di prava intenzione, non ancora estrinsecatasi in una iniziale effettiva aggressione di un bene giuridico. Da questi motivi la Commissione era indotta a far voti per una opportuna revisione della prima parte dell'articolo in esame, per evitare ogni preoccupazione di pericolo per la libertà dei cittadini.

22. I primi due articoli del Capo secondo, relativo alle circostanze del reato, disciplinano l'influenza dell'errore in ordine alla esistenza e alla non esistenza di esse: argomento quant'altro mai delicato e irto di difficoltà non lievi, necessitando contemperare le esigenze della repressione con quelle, non meno degne di considerazione, del rispetto dovuto al principio della responsabilità morale, che continua ad essere uno dei cardini fondamentali della responsabilità penale anche per la nuova legislazione. Le prime porterebbero ad addossare all'agente, in ogni caso, la responsabilità della maggiore lesione di un bene giuridico, da lui commessa, verificatasi per il concorso di quegli elementi accidentali, che sono costituiti dalle circostanze aggravanti, e ciò anche quando l'agente avesse ignorato l'esistenza di tali circostanze o le avesse ritenute insussistenti. Le seconde porterebbero invece a limitare la responsabilità a quelle sole circostanze di maggiore aggravamento, che l'agente avesse effettivamente voluto. Il Progetto risolve tale contrasto dando prevalenza alle esigenze della repressione e quindi ponendo a carico dell'agente le circostanze aggravanti, anche se da lui non conosciute o se da lui ritenute inesistenti. Tale è la regola, contenuta nella prima parte dell'articolo 63, che ipotizza un caso di responsabilità obbiettiva. Fa eccezione

la norma contenuta nella prima parte dell'articolo 64 limitatamente ai casi di errore sulla persona dell'offeso, giacchè dispone che, verificandosi siffatta ipotesi, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o le qualità della persona offesa, o i rapporti tra l'offeso e il colpevole; ma la regola riprende il suo impero nella disposizione dell'ultimo capoverso, a tenore del quale, sempre nell'ipotesi di errore sulla persona, si valutano, a carico dell'agente, anche se da lui non conosciute o ritenute inesistenti, le circostanze che riguardano l'età o le altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Tale è in sintesi il sistema del Progetto per quanto attiene alla disciplina dell'errore in tema di circostanze aggravanti. La Commissione si rese conto, analizzando minutamente i due articoli, delle due predette esigenze in contrasto, ma, pure convenendo che le ipotesi di responsabilità obbiettiva, o *ex lege*, non avrebbero potuto essere bandite dal nostro Progetto, confermò il suo avviso che, anche secondo lo spirito informatore della nuova legislazione, quale è dato desumere dagli articoli 46 e 47, le dette ipotesi dovevano rimanere quali esse sono anche secondo il Codice vigente, cioè vere e proprie ipotesi di eccezione. Ora niuna particolare ragione si sarebbe potuta addurre, ad avviso della Commissione, per giustificare una così importante eccezione là dove viceversa ricorrono ipotesi così frequenti da doversi considerare come ordinarie, oggi più che mai, quale il concorso di circostanze aggravanti del reato. E pertanto la Commissione deliberava di far presente all'onorevole Ministro l'opportunità di una revisione delle regole dettate in questa materia per armonizzarle con le norme degli articoli 46 e 47.

23. Uno dei cardini fondamentali della disciplina delle circostanze secondo il Progetto è la distinzione fra circostanze aggravanti o attenuanti comuni e circostanze aggravanti o attenuanti specifiche: anche per codesta distinzione, oltre che, come si esaminerà fra breve, per le regole dettate sul computo delle circostanze in genere, il Progetto si differenzia nettamente dal Codice vigente. Dopo quanto a tal proposito è stato esposto nella Relazione dell'onorevole Guardasigilli, non è il caso di insistere ulla sua giustificazione; sarà sufficiente affermare, e la Commissione ne fu subito convinta, che essa risponde ai dettami di una più progredita tecnica legislativa, consentendo di liberare le configurazioni relative ai singoli reati, contenute nella parte speciale, dall'ingombro delle previsioni relative a circostanze, che oggi debbono invece essere ripetute, nell'identica formulazione, a proposito di moltissime figure criminose. È da augurare che il legislatore speciale si compenetrerà ben presto dell'utilità del nuovo sistema, affinchè dei vantaggi, che esso apporta, possano fruire anche le leggi aventi un oggetto particolare. La Commissione approvò del pari le disposizioni dell'articolo 65, le quali enumerano le circostanze aggravanti comuni e quelle dell'articolo 66, le quali enumerano le circostanze attenuanti comuni. Soltanto, per ciò che concerne il n. 3 del primo dei menzionati articoli, a tenore del quale è circostanza aggravante comune l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento, la Commissione ritenne di dover manifestare un grave dubbio, sembrando che qualora vi sia stata previsione dell'evento, e ciò nonostante siasi agito, il fatto debba essere punito a titolo di dolo e non a titolo di colpa. Se codesto concetto fosse accolto, dovrebbe eliminarsi il n. 3 dell'articolo 65 e modificarsi il secondo capoverso dell'articolo 47, il quale definisce come delitto colposo quello in cui l'evento, anche se preveduto, non fu tuttavia voluto dall'agente.

24. È noto come il Progetto innova radicalmente al sistema oggi in vigore circa la determinazione della pena nel caso di concorso di circostanze aggravanti. La Commissione si rese conto della finalità che il Progetto intendeva di perseguire, quella cioè di una maggiore individualizzazione della pena; ma si preoccupò degli inconvenienti, ai quali avrebbe potuto dar luogo, in pratica, il sistema della equivalenza e

della prevalenza adottata nell'articolo 73. Ed invero i poteri che il Progetto accorda al magistrato nella valutazione delle circostanze possono dirsi senza limiti. La legge non gli assegna alcun criterio direttivo, pur facendogli obbligo di stabilire se una data circostanza aggravante debba considerarsi prevalente o equivalente rispetto ad una circostanza attenuante, o viceversa. In pratica avverrà che il magistrato giudicherà secondo il proprio temperamento e lo stesso reato potrà essere giudicato in modo difforme, con enorme sproporzione di pena, per fatti identici commessi da molte persone, giudicate in procedimenti diversi.

Specialmente nei reati di folla, che vengano deferiti, per necessità del servizio giudiziario, alla cognizione di giudici o di collegi diversi, potrà accadere che ciascun giudice o ciascun collegio valuti in modo differente fatti, in realtà identici per la figura del reato, come per le circostanze che l'accompagnano. Comunque, non può dubitarsi che l'eccessiva subiettività dei poteri del giudice rischia di sminuire l'efficacia sociale della giustizia; essa favorisce inoltre l'individualismo, già notevole, dei nostri giudici. A tali preoccupazioni rispondeva il voto formulato dalla Commissione perchè fosse ripreso in esame il sistema dell'articolo 73, allo scopo di emendarlo, in modo da evitare gli inconvenienti sopra enunciati.

25. I criteri direttivi, che presiedettero alla redazione delle norme, contenute nel Capo III, relativo al concorso di reati, ebbero il consentimento della Commissione, la quale fermò la sua attenzione soltanto su due punti: le disposizioni degli articoli 76 e 82, concernenti il concorso di delitti per ciascuno dei quali debba infliggersi l'ergastolo, e rispettivamente il concorso di delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; le disposizioni dell'articolo 86, il quale disciplina l'ipotesi, in cui per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, si cagioni un evento diverso da quello voluto dall'agente.

Sul primo punto la Commissione osservò che la sostituzione della specie di pena superiore alla specie di pena inferiore, stabilita dal Progetto in entrambi i casi, che cioè dovesse essere sostituita la pena di morte a quella dell'ergastolo nel caso contemplato nell'articolo 76, e la pena dell'ergastolo a quella della reclusione nel caso contemplato nell'articolo 82, non potesse dirsi giustificata. Per la loro particolare gravità così la pena di morte come quella dell'ergastolo non possono essere inflitte, se non in ragione del titolo del reato, che importi l'una o l'altra specie di pena, non in ragione della pericolosità del delinquente. D'altra parte, per il caso di più delitti, per ciascuno dei quali si sarebbe dovuta infliggere la pena di morte, la Commissione, richiamandosi a una sua precedente deliberazione circa la soppressione dell'isolamento diurno come modalità ordinaria, per quanto facoltativa, della pena dell'ergastolo, osservava che sarebbe stato conforme a giustizia prescrivere per una congrua durata tale isolamento nel caso di cui trattasi, facendolo funzionare, come esso è in realtà, quale misura aggravatrice della pena dell'ergastolo.

Sul secondo punto, la discussione doveva necessariamente ricollegarsi a quanto già era stato osservato a proposito di altre disposizioni del Progetto, concernenti egualmente ipotesi di errore. Nel caso che per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagioni un evento (di danno o di pericolo) obbiettivamente diverso da quello voluto, a danno della persona a cui l'offesa, cioè la lesione giuridica, era diretta, o anche di altra persona, l'articolo 86 prescrive che il colpevole risponda, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, beninteso quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Sembrò a taluno dei Commissari, che, essendo l'azione inizialmente dolosa, l'agente dovesse rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto. Si ritenne inammissibile che rispetto ad unica azione che produca due eventi, l'uno voluto e l'altro non voluto, potessero coesistere dolo e colpa. Non si mancò di tener presente che le disposizioni dell'articolo in esame obbedivano a criteri di sistema, ai quali erano

informati altri articoli del Progetto, ad esempio, l'articolo 63, ultimo capoverso e l'articolo 585, e che del resto il sistema medesimo subiva, quando se ne era ravvisata l'opportunità, non poche eccezioni, come nella parte speciale, ove spesso si utilizzava, in confronto degli eventi non voluti, la figura del reato complesso, mettendo l'evento non voluto a carico dell'agente, a titolo di responsabilità obiettiva. Ma la Commissione ritenne di dovere insistere nell'avviso altra volta manifestato, e precisamente in occasione dell'esame dell'articolo 63, ora ricordato, e si richiamò pertanto alla deliberazione allora adottata. Tale voto, come gli altri analoghi, rappresentano nel pensiero della Commissione un omaggio ai principî fondamentali del Progetto, che non dovrebbero essere suscettibili di crisi di qualche importanza.

Titolo IV. – **Del reo e della persona offesa dal reato.**

26. La Commissione esaminava con particolare cura questo Titolo, il quale contiene sostanziali innovazioni alla legislazione vigente: basti accennare alle disposizioni che regolano lo stato volontario d'incapacità di intendere o di volere, l'ubriachezza e condizioni affini, il sordomutismo, la minore età, la recidiva, l'abitualità e la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il concorso di persone nel reato, il diritto e l'esercizio del diritto di querela.

La Commissione aderiva pienamente a molte delle disposizioni anzidette e specialmente a quelle che più direttamente si propongono di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione e nella repressione della delinquenza; per altre mostrava di consentire, pur con qualche modificazione, utile, a suo avviso, per rendere più perfetti alcuni istituti; per altre, infine, e sia pure in piccolo numero, manifestava l'opinione che convenisse sopprimerle, o, almeno, addivenire a sostanziali modificazioni.

Sembrava anzitutto opportuno un più sicuro coordinamento fra il capoverso dell'articolo 88, il quale stabilisce essere imputabile colui che ha la capacità d'intendere e di volere, e la prima parte dell'articolo 46, secondo il quale nessuno può essere punito per una azione od omissione, preveduta dalla legge penale come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

La Commissione si rendeva perfettamente conto della diversa posizione sistematica dei due articoli, ma non le sembrò che ciò giustificasse sufficientemente la differenza tra le due formule. La diversità dei termini usati – coscienza e capacità d'intendere – potrebbe dar luogo alla interpretazione senza dubbio erronea, ma non del tutto esclusa dalla dizione dei due testi, che siano necessari non già due, ma tre elementi per la punizione del colpevole, e cioè la capacità d'intendere, la capacità di volere e la coscienza. Praticamente – ed un Codice non si dirige soltanto ai cultori del diritto, ma anche alla massa del popolo – non sarà agevole, ammesso pure che ciò sia perfettamente esatto, identificare come espressioni equivalenti coscienza e capacità di intendere.

Per ciò che attiene alla capacità di volere, la discussione s'imperniava, soprattutto, sulla opportunità di specificare nel testo che la volontà deve essere libera, requisito indispensabile agli effetti della imputabilità.

La Commissione esprimeva, pertanto, il parere che, dal punto di vista pratico, convenisse usare negli articoli 46 e 88 una medesima formula, qualificandosi come libera la volontà. Negli stessi sensi, in via di coordinamento, sarebbe da modificare la formula degli articoli 91 e 92 (vizio totale e parziale di mente).

27. Formava oggetto di vivo dibattito la prima parte dell'articolo 90, nella quale, codificandosi il principio delle *actiones liberae in causa*, si stabilisce non essere

necessario che ricorrano, al momento del fatto, gli ordinari requisiti della imputabilità, quando l'agente si sia messo, anche solo colposamente, in stato d'incapacità di intendere e di volere. La Commissione, pur apprezzando le ragioni di politica criminale alle quali la prima parte dell'articolo 90 si inspira, segnalava l'opportunità di rivedere la norma allo scopo di coordinarla con gli articoli 46 e 47, essendole sembrata assai dubbia l'esattezza giuridica del principio delle *actiones liberae in causa* inteso così ampiamente, e, ad ogni modo, che tale principio con la portata attribuitagli fosse in contraddizione con l'altro che, per essere imputabile, occorre la capacità d'intendere e di volere. Quegli che ha commesso il fatto in stato d'incapacità d'intendere o di volere è pur sempre un non imputabile, anche se egli si sia messo in tale stato volontariamente. Affermarne la imputabilità risalendo ad un momento anteriore al fatto, perchè, in tale momento, egli si è posto in condizione di mal fare, è incriminare chi è ancora innocente, o è, al massimo, soltanto imprudente: il certo è che costui ha commesso il reato senza avere la coscienza e la libertà dei propri atti.

La norma dettata nell'articolo 90 è poi tanto più grave in quanto concerne qualsiasi causa. Si adduceva l'esempio di uno scienziato che, senza le debite precauzioni, cioè colposamente, dedicandosi ad esperimenti su gas tossici, ne rimanesse intossicato fino al punto di perdere la capacità d'intendere o di volere e, in tale stato, commettesse un delitto, e si sosteneva repugnare la punizione, sia pure a titolo di colpa.

Identiche considerazioni la Commissione formulava in ordine alla prima parte dell'articolo 95, basata anche essa sul principio delle *actiones liberae in causa*. Per tali ragioni la Commissione ha espresso l'avviso che le disposizioni in esame debbano esser soggette a revisione, che ristabilisca l'unità organica, fondamentale del Progetto, circa la teoria della responsabilità.

La Commissione invece approvava i capoversi degli articoli 90 e 95, relativi alla ipotesi dello stato di incapacità e di ubriachezza procuratosi al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, osservando tuttavia doversi intendere non applicabile l'aggravamento di pena nell'ipotesi che l'agente commetta un reato diverso da quello che si proponeva di commettere.

28. La Commissione aderiva, riconoscendone il fondamento scientifico, alla norma secondo la quale gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità (articolo 93), nel senso che coloro i quali agiscono in tale stato non sono da considerare come malati di mente. Essi agiscono tuttavia in una condizione transitoria, che lo stesso Progetto prende in considerazione sia nella parte generale, allorchè disciplina i motivi, sia nella parte speciale in ordine a taluni delitti per i quali i moventi a delinquere costituiscono elemento di attenuazione della pena. Ciò stante, la Commissione, pure riconoscendo che il problema della imputabilità è profondamente diverso da quello della responsabilità, riteneva di dover pregare l'onorevole Ministro di chiarire l'articolo 93, in conformità di quello che, del resto, è stato il pensiero dei compilatori del Progetto, nel senso, cioè, che gli stati emotivi o passionali non possono considerarsi come vizio totale o parziale di mente.

29. La Commissione considerava che la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti rientra nel quadro delle malattie mentali prevedute, in rapporto alla imputabilità, negli articoli 91 e 92; e manifestava pertanto l'avviso che l'articolo 98 fosse da sopprimere, come superfluo.

30. La Commissione, a maggioranza, formulava il voto che il limite iniziale, fissato al quattordicesimo anno compiuto, per la imputabilità fosse ridotto. Si segnalarono casi di delitti commessi da minori degli anni quattordici con raffinata malizia; si avvertì che l'intelligenza si sviluppa, fra noi, anche prima dei quattordici anni; si instituì il confronto tra la capacità in materia penale e quella in materia civile per

fare risaltare che, mentre si ritiene il minore penalmente incapace fino ai quattordici anni compiuti, egli è invece capace di contrarre matrimonio a quattordici anni e, se donna, a dodici. La minoranza della Commissione riteneva tuttavia che la questione non potesse essere risoluta con il rigore degli ordinari criteri giuridici; che il risparmiare ai minori degli anni quattordici l'ingresso nel carcere fosse opera socialmente utile ed encomiabile; che, infine, l'applicazione di appropriate misure di sicurezza rispondesse meglio alle esigenze della tutela della minore età, che è fra i compiti principali del Regime.

Qualche perplessità di intepretazione destava l'articolo 101, il quale dichiara imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere. Questo ultimo inciso invero lascia dubbiosi se la capacità debba presumersi, o debba invece essere dimostrata. Tenuto conto che tra i quattordici e i diciotto anni la intelligenza è, di regola, assai sviluppata, la Commissione proponeva che l'articolo fosse chiarito nel senso che la capacità d'intendere e di volere si presuma, salva la dimostrazione del contrario.

31. La Commissione approvava, in massima, il maggior rigore col quale nel Progetto è considerato l'istituto della recidiva. Considerava, tuttavia, che l'ammettere la possibilità della recidiva tra delitti dolosi e delitti colposi, e tra un delitto e una contravvenzione che non siano della stessa indole, potesse dar luogo, eventualmente, ad eccessi di repressione. La ragione dell'aggravamento di pena, dipendente dalla recidiva, sta nella maggiore pericolosità specifica del delinquente, la quale non ricorrerebbe nelle ipotesi ora prospettate. La Commissione, pertanto, pur rendendosi conto dei motivi che hanno inspirato il Progetto, soprattutto rispetto alla necessità di aggravare la pena per i delinquenti abituali, i quali altro aggravamento non hanno se non attraverso la recidiva, formulava il voto che la recidiva fosse esclusa tra delitti dolosi e colposi, e ammessa soltanto quando il delitto e la contravvenzione siano della stessa indole. S'intende che il testo andrebbe modificato anche nelle previsioni relative al concorso di più contravvenzioni non della stessa indole.

32. Data l'importanza del tema, sembra opportuno rilevare come, in seno alla prima Sottocommissione, discordi fossero i pareri sugli articoli 105 (abitualità presunta dalla legge) e 106 (abitualità ritenuta dal giudice), pur riconoscendo generalmente la necessità di provvedere ad una più efficace tutela della società contro l'opera di questi delinquenti particolarmente temibili.

Taluno dei Commissari, invero, si preoccupava dell'eccessivo potere conferito al giudice dall'articolo 106, e avrebbe voluto mantenere soltanto la previsione della abitualità presunta, nella quale ogni valutazione del giudice è eliminata e soltanto la legge determina rigorosamente le condizioni, verificandosi le quali l'abitualità deve essere senz'altro dichiarata.

Si sosteneva, in contrario, che la dichiarazione di abitualità deve basarsi non sull'arida enunciazione di dati obbiettivi di pericolosità, ma sullo studio e sulla valutazione della personalità del delinquente; sicchè, escludendosi l'articolo 105, si riteneva degno di essere mantenuto l'articolo 106, come quello che rispondeva appieno ai postulati della scienza.

Senonchè la Commissione, dopo attento esame della questione, approvava il mantenimento di ambedue gli articoli, riconoscendo così che la configurazione dell'abitualità presunta dalla legge, seppure non rispondente perfettamente a criteri scientifici, adempie ad una importante funzione pratica: quella di evitare che, per soverchia indulgenza, il giudice si astenga dal dichiarare l'abitualità in casi assai gravi di ripetuta reiterazione di delinquenza della stessa indole.

33. La Commissione, a maggioranza, esprimeva avviso favorevole alla soppressione delle norme relative alla tendenza a delinquere. Le ragioni di tale voto sono di varia natura e rispondono a convincimenti personali diversi.

Taluni Commissari, nel presupposto che la tendenza a delinquere consista in una incoercibile predisposizione al delitto, sostennero che il delinquente per tendenza è da considerare irresponsabile. Per costoro, evidentemente, così le disposizioni del Progetto definitivo come quelle del Progetto preliminare, – le quali presuppongono la piena imputabilità del delinquente per tendenza – sono concettualmente e fondamentalmente errate.

Altri Commissari negarono che la figura del delinquente per tendenza possa definirsi, allo stato attuale degli studi. La stessa scienza antropologica sarebbe profondamente divisa in discordanti teorie, nè sarebbe possibile introdurre nella legislazione positiva un concetto, del quale la scienza medesima ha, per ora, soltanto una intuizione empirica. Neppure dal punto di vista pratico l'articolo 111 sarebbe da accettare, in quanto lo stabilire l'esistenza di una particolare predisposizione al delitto, che trovi sua causa nell'indole malvagia del colpevole, è compito superiore alle forze del giudice, non dotato di infallibilità.

Altri Commissari manifestarono l'opinione che la formula del Progetto definitivo configura, in sostanza non il delinquente per tendenza, ma una figura di delinquente comune, il quale commetta delitti particolarmente brutali. Converrebbe tornare, sia pure con opportune modificazioni, alla formula del Progetto preliminare, nel quale il delinquente per istintiva tendenza era, in un certo senso, delineato secondo la elaborazione scientifica della scuola antropologica italiana.

Altri Commissari, infine, ritennero che le previsioni contenute negli articoli 111 e 112 non fossero indispensabili. Superflui, secondo costoro, sarebbero le sostituzioni e gli aggravamenti di pena, dal momento che il Progetto prevede le misure di sicurezza, le quali garantiscono che il delinquente, anche se predisposto al delitto per l'indole malvagia, non sarà riammesso nella società, se non dopo l'accertato suo riadattamento. D'altra parte, la dichiarazione di tendenza, per la sua gravità, sarà in pratica, pronunciata soltanto per delitti particolarmente brutali e atroci, con esclusione di circostanze attenuanti, ossia puniti già, di per sè, con pene notevolmente severe; superfluo, quindi, un ulteriore inasprimento di esse.

In questo contrasto di opinioni, qui sinteticamente accennate, prevalse, come si premetteva, l'avviso che fossero da eliminare dal Progetto le norme relative alla tendenza a delinquere, apparse non accettabili da tanti opposti punti di vista.

34. In ordine all'articolo 113, la Commissione, preso atto che nel codice di procedura penale saranno adottate opportune garenzie per le dichiarazioni di abitualità e professionalità, da emettersi dopo la condanna e anche dopo l'esecuzione della pena, decideva di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla convenienza di chiarire che gli elementi i quali, in tali casi, possono indurre il giudice a pronunciare la dichiarazione devono riferirsi ad epoca precedente alla condanna. In altri termini, la condotta del condannato, prima, durante o dopo l'espiazione della pena, non dovrebbe essere tenuta presente, agli effetti della dichiarazione, salva, naturalmente, l'ipotesi, in cui tale condotta costituisca un illecito penale.

35. La Commissione approvava il principio che, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, nella intesa che la norma dell'eguaglianza di tutti i concorrenti, dal punto di vista della causalità, di fronte al reato, il quale viene così ad essere considerato, nella sua unità, come il risultato comune delle rispettive attività associate, non significa punto che tutti i concorrenti debbano essere puniti nella stessa misura. La pena per ciascuno dei concorrenti potrà, invero, essere commisurata in modo diverso, tenuto conto sia

delle circostanze indicate nell'articolo 137, sia delle circostanze personali, sia, infine, delle circostanze prevedute negli articoli 115 e seguenti.

Non poche perplessità, invece, suscitava il primo capoverso dell'articolo 117, il quale stabilisce una diminuzione facoltativa della pena per quelli, tra i concorrenti, che, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, abbiano rivelato minima capacità a delinquere.

Fu osservato essere preferibile la dizione dell'articolo 111 del Progetto preliminare, che la diminuzione di pena prevedeva per coloro i quali avessero prestato, nel fatto, una cooperazione di minima importanza. Può darsi che la norma, in questo ultimo senso redatta, contrasti col principio di eguaglianza delle quote di causalità; ma la dottrina non può distruggere la realtà, la quale distingue l'importanza della partecipazione al delitto da parte dei diversi concorrenti ed esige che ciascuno di essi sia punito in ragione, appunto, della importanza dell'opera prestata. La capacità a delinquere può essere anche notevole, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137 (precedenti penali, vita anteatta ecc.); ma ciò non toglie che la pena possa essere diminuita per coloro che, pur dovendo essere ritenuti subbiettivamente di capacità a delinquere non minima, tuttavia, nel caso concreto, abbiano obbiettivamente partecipato al delitto mediante opera di poca importanza. La responsabilità, insomma, deve essere commisurata non soltanto a dati subbiettivi, ma anche a dati obbiettivi. Nè è esatto che si facciano così rivivere le distinzioni del Codice vigente, perchè la diminuzione della pena sarebbe sempre facoltativa e l'apprezzamento del giudice non vincolato da norme precise della legge.

La Commissione pertanto formulava il voto che, ove non si reputasse di ripristinare la formula dell'articolo 111 del Progetto preliminare, venisse modificato il primo capoverso dell'articolo 117, tenendo presente il concetto che al giudice deve essere data facoltà di prendere in considerazione, agli effetti della pena, la partecipazione al reato in misura minima.

36. Circa la cooperazione di più persone nel delitto colposo, la Commissione deliberava di pregare l'onorevole Ministro di chiarire, se possibile, il coordinamento tra l'articolo 118 e l'articolo 45. Durante la discussione fu messo in evidenza come si debba distinguere l'ipotesi di concorso di persone nel delitto colposo, dalla ipotesi di concorso di cause indipendenti e imputabili. Nella prima ipotesi ciascuno dei fattori dell'evento ha consapevolezza di contribuire all'azione altrui; nella seconda cotesta consapevolezza manca ed ognuno dei fattori opera all'insaputa dell'altro, ossia in modo autonomo e indipendente.

La Commissione, nella sua maggioranza, aderiva a codesti concetti, che rispondono alle più moderne e autorevoli vedute scientifiche; soltanto dubitava che l'articolo 118 li esprimesse con l'indispensabile chiarezza, posto che la parola « coordinazione » non indicherebbe in modo inderogabile « consapevolezza di contribuire all'azione altrui », ma può essere riferibile anche ad una situazione nella quale le attività dei diversi fattori dell'evento di danno o di pericolo vengano, per dir così, ad integrarsi in modo obbiettivo, indipendentemente, cioè, dalla consapevolezza dei fattori medesimi.

37. È stabilito nell'articolo 120 che qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a coloro che vollero il reato meno grave.

La Commissione si è resa conto della posizione sistematica di questo articolo, che ha valore di norma di eccezione.

Di regola, invero, se uno dei concorrenti commette un reato diverso da quello voluto dall'altro concorrente, quest'ultimo non ne risponde; ne risponde soltanto

se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione, ossia se si verifichi quel rapporto di causalità di cui è cenno nell'articolo 44 del Progetto. Ma in tal caso, poichè il reato non è stato voluto dal concorrente, questi ne risponde a titolo di responsabilità obbiettiva.

Ora, a prescindere dalla somma difficoltà di accertare il rapporto di causalità (ad esempio nell'ipotesi di istigazione a commettere una rapina, se l'istigato uccide, esiste o non esiste il rapporto di causalità ?), sembrava alla Commissione che la teoria della responsabilità obbiettiva fosse, almeno in questo tema, da respingere, perchè condurrebbe a conseguenze pratiche di eccessivo e non giustificato rigore e contrasterebbe con i principî fondamentali stabiliti dagli articoli 46 e 47.

La Commissione proponeva, in conseguenza, che il reato diverso non dovesse essere posto a carico del concorrente che non lo abbia voluto, in forza dei principî anzidetti, che sono da considerare come il cardine fondamentale del Progetto, ed ai quali si dovrebbe derogare soltanto in casi eccezionalissimi.

Le osservazioni che precedono sono, in un certo senso, riferibili anche agli articoli 121 e 122 prima parte. Nel primo, invero, il mutamento del titolo del reato, per condizioni o qualità personali di uno dei concorrenti, sta a carico anche del concorrente che ignorava le condizioni o qualità anzidette; nel secondo le circostanze aggravanti oggettive sono valutate anche a carico di coloro che non le conoscono.

Pure riconoscendo la perfetta coerenza del sistema seguito dal Progetto, è lecito dubitare se esso risponda ad imprescindibili necessità di repressione, derogando ai principî stabiliti negli articoli 46 e 47.

38. Non dava luogo a notevoli osservazioni il Capo IV di questo Titolo, concernente la persona offesa dal reato.

La Commissione anzi approvava la migliore e più tecnica sistemazione delle norme relative alla querela [della opportunità di non adoperare (articolo 130) la formula « estinzione del reato » fu già detto altrove], alla richiesta, alla istanza. Dimostrava così di consentire, nonostante l'autorevole contraria opinione di taluno dei suoi membri, nel concetto che la querela, considerata dal Progetto come istituto di pertinenza vuoi del diritto materiale vuoi del diritto processuale, sia da regolare, sotto il primo aspetto, cioè come condizione di punibilità, nel Codice penale, lasciando a quello di procedura penale di regolarne la parte formale.

Titolo V. – Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene.

39. I primi due articoli del Capo primo di questo Titolo, i quali disciplinano il potere discrezionale, che spetta al giudice nell'applicare la pena entro i limiti fissati dalla legge, sono completamente nuovi rispetto al Codice vigente. L'attenzione della Commissione si è fermata, in particolar modo, su quella tra le disposizioni dell'articolo 136, la quale prescrive che il giudice deve indicare nella sentenza i motivi che giustificano l'uso di detto potere, e ne ha posto in rilievo la particolare importanza, quale suprema garanzia, così nell'interesse della società come in quello del condannato, che il giudice nell'applicazione della pena si uniformerà, con illuminata coscienza, ai dettami contenuti a tale riguardo nell'articolo successivo.

L'articolo 137, il quale detta appunto le norme, alle quali il giudice deve attenersi nello stabilire discrezionalmente la pena da applicare in concreto al condannato, è stato, a ragione, definito una delle pietre angolari del Progetto. Prescrivendo che il giudice debba tener conto non soltanto della gravità obbiettiva e subbiettiva del reato, ma anche della personalità del delinquente, esso codifica il principio della individualizzazione della pena, che la dottrina soprattutto italiana aveva elaborato

in tempi relativamente a noi vicini. Siffatta individualizzazione, alla quale contribuirà particolarmente lo studio della persona del delinquente, oggetto del secondo gruppo di indagini prevedute nell'articolo in esame, permetterà di conseguire un duplice intento: il primo, d'ordine prevalentemente sociale, o di prevenzione generale, che è quello di adeguare il castigo al misfatto; l'altro, d'ordine prevalentemente individuale, o di prevenzione speciale, che è quello di consentire che la pena agisca, in ragione della sua durata, sulla psiche del condannato per modo da agevolare, com'è pure nelle sue finalità, il riadattamento alla vita sociale. Per queste considerazioni, che ho esposto in sintesi, la Commissione manifestava la sua adesione così ai concetti informatori, veramente moderni, come alle disposizioni di questo articolo. Soltanto, al fine di una possibile maggiore precisione, si proponeva il quesito se le norme contenute nell'articolo, fossero da considerare come tassative o soltanto dichiarative per il giudice. Non mancarono argomenti validi a far ritenere che tali norme fossero da considerare tassative; ma in contrario si osservò pure che non sarebbe stato giusto interdire al giudice di tener conto eventualmente delle altre circostanze, oltre quelle enunciate nell'articolo in esame; ad esempio di dati antropologici, di malattie anteriori al reato, della circostanza che il reato sia stato commesso contro persona, alla quale il colpevole dovesse gratitudine, come di altre circostanze presso a poco analoghe. La Commissione manifestava pertanto l'avviso che le norme, di cui è cenno, dovessero considerarsi soltanto come dichiarative; ad ogni modo deliberava di invitare l'onorevole Ministro a voler curare la redazione definitiva dell'articolo, per modo che ne potesse risultare evidente la soluzione da dare alla questione ora prospettata; e ciò sopratutto nell'interesse della pratica applicazione delle norme, in detto articolo contenute.

40. Seguendo un indirizzo, che ha autorevoli precedenti legislativi presso di noi, l'articolo 141 del Progetto attribuisce al giudice la facoltà di ordinare che la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, venga detratta dalla durata complessiva della pena temporanea. Nella prima Sottocommissione, che non mancò di prendere in esame il delicato argomento, i pareri furono discordi. Alcuni Commissari opinarono per la detrazione obbligatoria in ogni caso; altri suggerirono un temperamento, nel senso che dovesse, di regola, essere detratta soltanto la carcerazione che precede la sentenza di primo grado. Si osservò, a tal proposito, che mentre la carcerazione che precede la sentenza di primo grado è, quasi sempre, indipendente dalla volontà del colpevole, quella che segue tale sentenza, specie se di Corte di Assise, è, il più delle volte, dovuta alla volontà del colpevole, il quale propone appello o ricorre in cassazione, al solo scopo di far continuare la condizione, per lui favorevole, di imputato. In tali casi, se i gravami (appello o ricorso) sieno respinti sembrerebbe giusto che della detenzione preventiva dopo la condanna non si tenesse conto nella espiazione della pena. Non essendosi potuta raggiungere la maggioranza su niuna delle proposte su accennate, la Sottocommissione si limitava a proporre che venisse richiamata su di esse l'attenzione dell'onorevole Ministro. Riproposta la questione in seno alla Commissione plenaria, la discussione che ne seguì, mise ancora una volta in rilievo sia le ragioni che avevano indotto i compilatori del Progetto ad accogliere il sistema della detrazione facoltativa, sia quelle che avevano indotto taluni Commissari a proporre l'emendamento, di cui ho fatto cenno. Si riconobbero pure gli inconvenienti del sistema attuale, non giustificabile secondo il rigore della logica giuridica. Ma finì col prevalere il concetto che la carcerazione preventiva, questa fatale ingiustizia, come fu definita, la quale importa privazione della libertà e sofferenze morali, come una vera e propria pena, non dovesse rendere più grave la condizione del condannato. E così fu deliberato a maggioranza.

41. In ordine al Capo secondo, che ha per oggetto l'esecuzione della pena, la Commissione si fermava innanzi tutto ad esaminare l'articolo 148, il quale affida al giu-

dice la vigilanza sulla esecuzione delle pene: disposizione questa degna di un Codice moderno, in quanto coerentemente ai dettami della più recente dottrina, afferma la importanza che si deve riconoscere al momento esecutivo della pena. Non minore pregio essa attribuiva all'articolo successivo, il 149, il quale riafferma il principio che ai condannati è dovuta una remunerazione per il lavoro prestato. A tal proposito, mentre riconosceva conforme a giustizia che una quota di tale remunerazione, per quanto inferiore a quella attuale, fosse dovuta allo Stato a titolo di rimborso, sia pure parziale, delle spese sostenute per il loro mantenimento, deliberava di far voti all'onorevole Ministro di voler esaminare se non fosse il caso di sancire l'insequestrabilità del terzo della remunerazione medesima, che deve essere riservato a favore del condannato a titolo di peculio per risparmio, secondo l'ultimo capoverso del detto articolo. Per tal modo codesto peculio sarebbe stato garentito contro i creditori del condannato, i quali altrimenti avrebbero potuto rendere vani gli sforzi del condannato medesimo intesi alla sua costituzione. Il peculio ha per il condannato importanza non soltanto economica, ma anche morale, perchè dal lavoro e dai frutti del suo lavoro egli attende la redenzione. Aggiungasi che se il peculio avesse potuto formare oggetto del sequestro da parte dei creditori del condannato, si sarebbe reso vano anche il sacrificio che lo Stato fa rinunciando a una parte notevole del suo credito per rimborso delle spese di mantenimento.

42. Non sfuggiva alla Commissione che mentre per l'articolo 583 del vigente Codice di procedura penale la sospensione dell'esecuzione della pena è soltanto facoltativa quando debba essere espiata da donna incinta, il Progetto con le disposizioni dell'articolo 150, ispirate a sensi di massima umanità, la rende invece addirittura obbligatoria. Approvava altresì, rilevandone i pregi anche formali di maggiore esattezza giuridica rispetto al Codice vigente (ad esempio, la sospensione è indicata più correttamente come rinvio), le disposizioni degli articoli 151 e 152; soltanto, a proposito degli ultimi due capoversi di questo secondo articolo, deliberava di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità di commutare, *ope legis*, la pena di morte in quella dell'ergastolo, quando per l'infermità psichica sopravvenuta al condannato, costui abbia dovuto essere internato nel manicomio. Salvo i casi di contumacia del condannato, la pena di morte o si esegue a breve distanza dalla condanna o non si esegue più; aggiungasi che nel caso di pazzia sopravvenuta la coscienza pubblica considererebbe repugnante che fosse assoggettato all'estremo supplizio colui che perdette la ragione per lo spavento della pena e, riacquistando la ragione, si ritrovi di fronte lo stesso spettro di a morte, che può risospingerlo alla pazzia.

43. Le disposizioni relative ai Consigli di Patronato e all'istituzione di una Cassa delle ammende, contenute nell'articolo 153, venivano concordemente approvate dalla Commissione, la quale, tuttavia, manifestava il dubbio sulla opportunità della loro collocazione nel Codice; dubbio che, del resto, aveva già manifestato a proposito di altri articoli di questo stesso titolo, quali il 145, 146 e 147, i quali avrebbero potuto forse essere egualmente trasferiti nel regolamento penitenziario, con notevole vantaggio dell'economia generale del Codice.

Titolo VI. – **Della estinzione del reato e della pena.**

44. Sono state già accennate le ragioni che, ad avviso della Commissione, consiglierebbero di non adottare le formule « estinzione del reato » ed « estinzione della pena », ma di tornare alla tradizionale terminologia « estinzione dell'azione penale » ed « estinzione della condanna ».

A parte ciò, non può non consentirsi nel criterio del Progetto di regolare in apposito titolo le più notevoli cause generali di estinzione, riserbando alla parte speciale soltanto la disciplina di quelle cause estintive, che agiscono rispetto a particolari figure delittuose. Risulta da ciò, anche per questa importante materia, una trattazione sistematica, la quale conferisce indiscutibilmente all'organicità del Progetto.

45. La Commissione osservava che i fatti costituenti remissione tacita, sono incompatibili non già con la querela proposta, bensì con la volontà di mantenere l'istanza di punizione; e perciò proponeva di modificare così l'articolo 156: « È tacita (la remissione) quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela ». Una formula simile è usata nell'articolo 2111 del Codice civile in tema di prescrizione e nell'articolo 159 dello stesso Progetto, in tema di ricusazione tacita della remissione.

Si proponeva altresì un riesame dell'ultimo capoverso dello stesso articolo 156, essendo sembrato che si possa, in deroga al sistema attuale, consentire che la remissione sia subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato. Le obbiezioni concettuali, che si possono addurre contro tale criterio, perdono gran parte della loro importanza di fronte allo scopo di agevolare l'esercizio della remissione, con notevolissimi effetti d'indole sociale, che non occorre indicare.

Troppo assoluta sembrava la regola che il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato (articolo 160). In alcuni casi, per esempio nei delitti a carattere patrimoniale, potrebbe essere consentito agli eredi della persona offesa il diritto di remissione, sul riflesso che su di essi eredi, in definitiva, ricade l'obbligo di pagare i danni e le spese nel caso di assoluzione del querelato. Le evidenti interferenze d'ordine patrimoniale potrebbero consentire, in tal caso, una deroga al principio del carattere personalissimo del diritto di remissione.

46. Conservato l'istituto della prescrizione come causa di estinzione del reato (o dell'azione penale), esso deve essere regolato in modo da poter funzionare ai fini sociali per i quali si è ritenuto appunto di mantenerlo. Ma è facile rilievo quello che il Progetto ha posto tali e tante limitazioni alla prescrizione, che ben può prevedersi come in pochissimi casi l'istituto potrà praticamente funzionare.

Particolarmente, la Commissione non ha approvato che la prescrizione estingua il reato, a condizione che il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima del decreto di citazione in giudizio; che i delitti puniti con la morte o con l'ergastolo siano imprescrittibili. Eccessivamente lunghi, inoltre, le sembravano i termini, non mai inferiori a due anni per le contravvenzioni e a cinque anni per i delitti, specialmente se si tiene conto dell'accelerato ritmo della vita moderna, che il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento, che l'interruzione raddoppia il termine e che questo, come si premetteva, deve trascorrere interamente, per spiegare l'efficacia, prima del decreto di citazione.

47. In ordine alla sopensione condizionale della pena, la Commissione proponeva che, per i minori degli anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto gli anni settanta, il limite della pena in concreto fosse elevato da diciotto mesi a due anni.

La Commissione approvava l'istituto del perdono giudiziale, limitato ai minori, come quello che ha notevole importanza sociale e completa le particolari provvidenze del legislatore nei riguardi della delinquenza minorile. Anzi, formulava il voto che il perdono fosse ammesso per i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, giacchè data la gravità delle pene fissate dal Progetto scarsa applicazione avrebbe il benefico istituto.

48. Sulla estinzione della pena per decorso del tempo, la Commissione, in conformità all'avviso manifestato circa la prescrizione, esprimeva il voto di un riesame

diretto a vedere se non sia opportuno comprendervi anche la pena capitale e quella dell'ergastolo, considerato che, dopo lunghissimo tempo, anche l'esecuzione di tali pene potrebbe non avere più alcuna ragione morale o sociale.

49. L'ordine di non far menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, deve, secondo il primo capoverso dell'articolo 179, essere revocato se il condannato successivamente commetta un delitto. La norma appariva alla Commissione troppo assoluta, potendo trattarsi di delitto lievissimo; e perciò proponeva di rendere la revoca facoltativa anzichè obbligatoria.

50. La Commissione manifestava altresì l'avviso che fosse esaminato se non possa apportarsi qualche temperamento alla regola che, in caso di revoca della liberazione condizionale, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena. Si è dubitato, in altri termini, che il fare scontare totalmente la pena residuale possa costituire talora una sanzione sproporzionata alla entità della trasgressione commessa.

51. In ordine alla riabilitazione, la Commissione riteneva eccessivo che per chiederla occorresse il decorso del termine di dieci anni dal giorno in cui sia stata eseguita, o che sia in altro modo estinta la pena principale. Potrebbero essere sufficienti cinque anni. È stato, tuttavia, opposto che il termine di dieci anni è in relazione alla durata massima della interdizione temporanea nell'ipotesi di concorso di reati (articolo 82, capoverso secondo). In altre parole, poichè la riabilitazione estingue gli effetti penali che abbiano carattere perpetuo, si verificherebbe che il condannato all'interdizione temporanea dovrebbe scontare, nell'ipotesi di concorso di reati, la interdizione fino ad un massimo di dieci anni, mentre il condannato all'interdizione perpetua potrebbe chiedere la riabilitazione dopo cinque anni dalla esecuzione o estinzione della pena principale. L'osservazione, indubbiamente esatta, condurrebbe tuttavia a consigliare di ridurre la durata della interdizione temporanea.

Titolo VII. – **Delle sanzioni civili.**

52. L'organizzazione in un titolo autonomo delle disposizioni relative alle sanzioni civili è nuova rispetto al Codice vigente ed è informata a quelle esigenze di maggiore protezione, anche nei riflessi economici, la quale deve essere accordata a chi rimane vittima di un reato. Manca attualmente una disciplina organica di questa materia; le relative norme si trovano infatti disseminate nel Codice penale, nel Codice civile e in quello di procedura penale. Il Progetto, seguendo un indirizzo che ha avuto i suoi più autorevoli assertori nella dottrina sopra tutto italiana, si è proposta tale sistemazione organica, come si desume dalla struttura stessa del titolo. Precede un gruppo di norme, dall'articolo 191 al 194, le quali stabiliscono quali obbligazioni di natura civile incombano al condannato in conseguenza del reato da lui commesso: vale a dire quelle aventi per effetto il risarcimento del danno, le restituzioni, e il rimborso delle spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena. Segue un secondo gruppo, dall'articolo 195 al 197, nel quale sono stabilite le garenzie accordate ai crediti corrispondenti alle dette obbligazioni: cioè l'ipoteca legale, e il sequestro assicurativo. Un terzo gruppo di norme, contenute negli articoli dal 198 al 201, si ricollega concettualmente a quelle del gruppo precedente, in quanto contiene disposizioni dirette ad impedire che il condannato possa sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni, di cui è cenno, alienando fraudolentemente i suoi beni; esse disciplinano, infatti,

la revoca degli atti a titolo gratuito o a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo e perfino prima del reato. Infine un quarto gruppo, dall'articolo 202 all'articolo 204, detta, per connessione di materia, le norme relative a una particolare forma di garanzia che il Progetto stabilisce a favore di un credito, che non è di natura civile, ma che per esigenze di più efficace realizzazione esso aveva dovuto egualmente considerare nel secondo e terzo gruppo di disposizioni per estendere ad esso le garanzie relative alle obbligazioni civili nascenti dal reato. Trattasi del credito dello Stato per il pagamento delle ammende, per il quale è stabilita un'obbligazione, di natura fidejussoria, a carico delle persone preposte o degli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, quando la contravvenzione sia commessa da persona dipendente o da chi abbia dell'ente la rappresentanza o l'amministrazione. Una disposizione complementare, quella dell'articolo 204, disciplina gli effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

53. Da questa rapida sintesi sarà apparsa la particolare delicatezza inerente a taluni fra gli argomenti disciplinati sopra tutto a causa della loro intima correlazione con materie disciplinate dal Codice civile. La Commissione non mancava certamente di apprezzare con quale prudenza i compilatori del Progetto si erano studiati di evitare che le norme, da essi formulate, potessero pregiudicare la riforma della legislazione civile in corso di elaborazione. Essendole, tuttavia, occorso di desumere dalla disciplina data a taluni istituti che il pericolo di taluni contrasti tra la legislazione civile e quella penale non poteva dirsi completamente scongiurato, riteneva di dover formulare all'onorevole Ministro una raccomandazione di principio: quella cioè di voler perfezionare la disciplina di questo titolo in modo da limitarla alle norme strettamente indispensabili al raggiungimento di quei compiti di tutela, la cui attuazione è propria del legislatore penale. A questa raccomandazione dovrò riferirmi nel dare conto del pensiero della Commissione sopra tutto a proposito delle disposizioni del terzo gruppo, concernenti il particolare assetto dato all'istituto della azione pauliana; mi è sembrato nondimeno che fosse opportuno il farne cenno fin d'ora, a guisa di premessa a quanto riferirò sui singoli gruppi di disposizioni, secondo l'ordine ad essi dato dal Progetto.

54. Tra le obbligazioni civili nascenti dal reato, prima per importanza è quella relativa al risarcimento del danno. Uniformandosi alla dottrina civilistica prevalente, il Progetto non esita ad affermare la risarcibilità dei danni morali. La Commissione non poteva non essere concorde nel consentire in tale affermazione, per cui tutto un passato di indecise riforme legislative, di non minori incertezze nella giurisprudenza e di discussioni senza fine nella dottrina, è fortunatamente chiuso. Ritenne tuttavia di dover insistere sulla necessità che nella redazione finale della norma relativa, che è contenuta nell'articolo 191, l'onorevole Ministro tenga conto, agli effetti del necessario coordinamento, come del resto ne ha manifestato il proposito, delle modificazioni che saranno introdotte nel nostro Codice civile dalla riforma in corso di elaborazione. Ciò stante, tenuto presente l'articolo 85 del Progetto di Codice unico italo-francese sulle obbligazioni, che modificherà interamente il Titolo IV del Libro III del Codice civile, la Commissione pregava l'onorevole Ministro di voler esaminare: *a*) se non convenisse denominare « danni morali » codesta categoria di danni, ai quali l'articolo in esame dà invece la denominazione di « danni non patrimoniali »; *b*) se non fosse da mantenere in vigore la facoltà del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, ancorchè il reato non abbia prodotto danno, e ciò nei casi in cui tale indennità è oggi consentita dall'articolo 38 del Codice penale e dall'articolo 7 del Codice di procedura penale.

A proposito della seconda parte di questo voto, la Commissione osservava che non conveniva rinunciare ai benefici, che per una più efficace riparazione dei danni

morali avrebbero potuto risultare dal mantenimento delle disposizioni ora ricordate, le quali, nei casi in esse specificati, permettono di compensare il danneggiato attraverso le soddisfazioni, che produce il danaro, senza che occorra commisurare rigorosamente il risarcimento all'entità del danno, come invece sembra richiedere il Progetto nell'assimilare il danno non patrimoniale al danno patrimoniale.

55. L'attenzione della Commissione si fermò pure sull'articolo 192, il quale disciplina una particolare forma di riparazione del danno morale, quella consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna. L'istituto, al quale per la prima volta veniva impressa una disciplina organica, incontrò tutto il favore della Commissione. Si tenne presente che la pubblicazione della sentenza è preveduta anche in altra parte del Progetto e precisamente nell'articolo 40, come pena accessoria; tuttavia si considerò che tale forma di riparazione avrebbe potuto funzionare efficacemente anche per evitare l'aggravamento futuro di un danno patrimoniale attualmente incerto, ciò che rientrava senza dubbio nei confini di quella tutela che il legislatore penale deve agli interessi patrimoniali della vittima del reato. Per tali considerazioni la Commissione formulava il voto che l'articolo in esame fosse nei detti sensi modificato, estendendone le previsioni anche ai danni non patrimoniali e quindi sopprimendosi in fine le parole « non patrimoniale ».

56. La prima parte dell'articolo 193 stabilisce doversi considerare come indivisibile non soltanto l'obbligo relativo alle restituzioni, ma anche quello relativo alla pubblicazione della sentenza. La Commissione considerava, su questo secondo punto, che niuna ragione potesse dirsi così prevalente da far derogare al principio stabilito nel Codice civile, secondo il quale l'obbligo al risarcimento del danno è solidale, e non indivisibile. E poichè l'obbligo relativo alla pubblicazione della sentenza non è che una forma di risarcimento del danno, la Commissione medesima riteneva di poter affermare che secondo le regole ordinarie del Codice civile, anche l'obbligazione di pagare le spese dovesse essere sopportata per quota dagli eredi del condannato, onde faceva voti affinchè nella prima parte dell'articolo in esame non si facesse più menzione della pubblicazione della sentenza.

57. Il secondo gruppo di articoli, dal 195 al 197, detta, come testè accennavo, le disposizioni relative alle garanzie spettanti allo Stato e alla vittima del reato per i loro crediti verso il condannato in conseguenza del reato. La più importante di tali garanzie è l'ipoteca legale sui beni dell'imputato. Secondo il Progetto, soltanto lo Stato sarebbe titolare di questa ipoteca. La Commissione riconosceva senz'altro che nell'indicare i numerosi crediti, che di siffatta garanzia sono chiamati a beneficiare, il Progetto aveva seguito e integrato quell'indirizzo legislativo, che dal Codice civile, nell'articolo 1965, attraverso talune leggi ipotecarie aveva avuto un primo sviluppo organico nel Codice di procedura penale del 1913. La Commissione medesima consentiva pienamente in tale indirizzo, di cui apprezzava i numerosi vantaggi, ma, appunto per ciò, si manifestava contraria ad attribuire unicamente allo Stato la titolarità di detta ipoteca, dal momento che questa doveva garantire anche crediti altrui, come quelli indicati sotto il numero 4 (crediti degli istituti sanitari per la cura e gli alimenti alla persona offesa), sotto il numero 5 (credito della parte lesa per risarcimento del danno), e sotto il numero 6 (crediti del difensore dell'imputato per spese e onorari). Aggiungeva che codesta sua osservazione avrebbe acquistato anche maggiore rilievo se nel nuovo Codice di procedura penale si fosse continuato ad attribuire, ad esempio, alla parte civile il diritto di chiedere l'inscrizione dell'ipoteca legale indipendentemente da ogni iniziativa del pubblico ministero. E pertanto formulava il voto che in questa prima parte dell'articolo in esame si omettesse di enunciare che l'ipoteca legale appartiene allo Stato, rendendo per tal modo evidente che i titolari

di codesta specie d'ipoteca sono i titolari stessi dei crediti garentiti. Sempre in via di esame generale del detto articolo, la Commissione proponeva altresì che si studiasse il modo di fondere l'articolo stesso con l'articolo 197, nel quale, al solo scopo di indicare l'ordine nel quale sono soddisfatti i crediti sul prezzo degli immobili ipotecari o dei mobili sequestrati, si trovano riprodotte tutte le indicazioni relative ai crediti stessi, contenute nel presente articolo. Sarebbe stato all'uopo sufficiente che l'articolo in esame avesse enunciato i crediti, garentiti dall'ipoteca legale, nell'ordine in cui essi debbono poi essere soddisfatti; una disposizione finale avrebbe potuto stabilire che i crediti sono soddisfatti precisamente nell'ordine in cui essi sono elencati nella disposizione precedente.

Per quanto poi concerne specialmente i crediti indicati sotto i numeri 5 (somme dovute a titolo di risarcimento del danno) e 6 (spese e onorari del difensore), la Commissione proponeva che fossero collocati nel medesimo grado, sembrando meritevoli di eguale considerazione da parte del legislatore; chè anzi si sarebbe potuto osservare che mentre per la parte lesa il chiedere il risarcimento del danno è facoltativo, la difesa dell'imputato è invece obbligatoria.

Per quel che concerne il secondo capoverso del detto articolo 195, che disciplina il sequestro assicurativo in materia penale, la Commissione pregava l'onorevole Ministro di esaminare se fosse possibile redigerlo in modo da farne risultare, bene inteso se tale fu il pensiero dell'onorevole Ministro, che non si possa addivenire al sequestro dei beni mobili dell'imputato se non quando non sia possibile o per altra ragione non si creda iscrivere ipoteca sui beni immobili di lui o l'ipoteca inscritta risulti insufficiente.

Da ultimo la Commissione faceva voti affinchè venisse coordinato l'ordine dei privilegi stabiliti nell'articolo in esame con quelli disciplinati dal Codice civile.

58. Dei quattro gruppi di disposizioni, di cui consta questo titolo, quello su cui più si fermò la attenzione della Commissione fu precisamente il terzo, costituito dagli articoli 198 a 200, i quali disciplinano la revoca degli atti a titolo gratuito o a titolo oneroso, compiuti dal colpevole prima o dopo il reato. Vi furono osservazioni secondarie sui singoli articoli, per cui sarà sufficiente richiamarsi ai verbali delle sedute, in cui le relative disposizioni furono esaminate. Gioverà invece soffermarsi su una questione d'ordine generale e pregiudiziale, che preoccupò la Commissione fin dalle prime discussioni. È noto che gli articoli di questo gruppo introducono profonde innovazioni in ordine alla disciplina dell'azione pauliana, qual'è dettata nel Codice civile: principale fra tutte la possibilità che sussista la detta azione anche quando l'atto in frode sia compiuto prima del sorgere dell'obbligazione, in pregiudizio della quale è diretto. Le disposizioni contenute nell'articolo 200 circa la revoca degli atti a titolo oneroso o a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, presentano infatti la detta caratteristica. Vi fu taluno dei Commissari, il quale manifestò il dubbio che a causa del loro estremo rigore codeste disposizioni avrebbero forse potuto risultare praticamente non conformi a giustizia, non apprestando esse una sufficiente tutela al contraente incolpevole. Ma fu pure osservato, in contrario, che codesto rigore era necessario. Tra la condizione di colui, il quale cerca di assicurarsi il beneficio ricevuto da un contratto a titolo gratuito e quella della vittima del reato, il legislatore non poteva esitare a preferire la condizione di chi rimase vittima del reato. Nè si sarebbero potute non prevedere le ipotesi di revoca degli atti fraudolenti commessi dal colpevole prima del reato, perchè sono precisamente tali atti quelli che d'ordinario sono preordinati da chi voglia frodare del giusto indennizzo la vittima designata delle proprie malefatte, onde erano precisamente questi atti che più bisognava colpire. La Commissione si rese conto dell'esattezza di queste osservazioni e; tenne a dichiarare che non era contraria, in massima, alle disposizioni dell'articolo 200 quella che non avrebbe potuto superare era soltanto la questione generle,a che fin dal

primo esame delle disposizioni stesse si era imposta alla sua attenzione. Infatti, atteso il contrasto fondamentale fra le disposizioni del Codice civile sull'azione pauliana e quelle del ricordato articolo 200, si sarebbe potuto dubitare della opportunità di inserire nel Codice penale un complesso di norme di diritto civile, le quali per il loro contenuto innovativo avrebbero spezzato oggi e avrebbero potuto compromettere domani, quando per questa parte la riforma del Codice civile sarà un fatto compiuto, quella unità di legislazione, che con ogni sforzo tutti dobbiamo cercare di assicurare. E pertanto la Commissione esprimeva l'avviso che la materia regolata in questo gruppo di articoli, essendo strettamente civilistica, fosse riservata al Codice civile, il quale nella riforma in corso di elaborazione avrebbe potuto tenere conto, disciplinando l'azione pauliana, delle particolari esigenze delle obbligazioni nascenti dal reato.

59. Gli articoli 202 e 203, costituenti il quarto gruppo, modificando il Codice vigente, affermano la responsabilità dei preposti e degli enti giuridici per il pagamento delle ammende inflitte a persone dipendenti. Il primo dei detti articoli stabilisce a carico della persona preposta l'obbligazione, di carattere civile e a contenuto fidejussorio, di pagare l'importo dell'ammenda nel caso di contravvenzione commessa dal dipendente a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, e ciò quando il dipendente non sia solvibile. La Commissione si rendeva conto dei vantaggi che le disposizioni di detto articolo, come quelle dell'articolo successivo, presentano nel campo della legislazione speciale, ove esse già esistono da tempo. Ma, per quanto si riferisce alla legislazione generale, non poteva esimersi dall'osservare che, mentre era manifesto il fondamento giuridico della norma contenuta per l'analoga previsione nell'articolo 60 del vigente Codice penale, non altrettanto avrebbe forse potuto dirsi delle disposizioni in esame. Queste contengono infatti un'evidente deroga al principio fondamentale che *peccata sua tenent auctores*, giacchè, data l'insolvibilità del condannato, è un terzo che paga per lui. Sarebbe stato giusto invece stabilire una responsabilità comune sia della persona preposta sia del dipendente, concependo la responsabilità della persona preposta come una responsabilità derivante dalla mancata vigilanza o dal principio di rappresentanza.

In ordine al secondo dei detti articoli, che stabilisce un'obbligazione, a contenuto presso a poco eguale, a carico delle persone giuridiche relativamente al pagamento delle ammende dovute da chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o che sia con esse in rapporto di dipendenza, la Commissione doveva formulare gli stessi rilievi. Manifestava inoltre la preoccupazione che detto articolo potesse far supporre all'interprete che in esso si contenesse il regolamento generale della responsabilità degli Enti pubblici, esclusi lo Stato, le Provincie e i Comuni, per gli atti illeciti compiuti dai rappresentanti o dai dipendenti con violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, mentre codesta responsabilità non può intendersi limitata nè ai soli reati contravvenzionali nè ai casi previsti nell'articolo in esame. Nemmeno risultava giustificata l'eccezione stabilita a favore dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, giacchè la maggiore importanza delle loro funzioni non può infrangere l'unità fondamentale del principio.

Tutto considerato, la Commissione esprimeva l'avviso che niuna particolare esigenza reclamasse la codificazione delle norme, di cui è cenno, ma che, ove si fosse ritenuto necessario disciplinare questa particolare materia, sarebbe stato opportuno tenere conto dei rilievi su esposti.

Titolo VIII. – **Delle misure amministrative di sicurezza.**

60. Il titolo relativo alle misure amministrative di sicurezza costituisce indubbiamente una delle parti più originali ed interessanti del Progetto, e ne segna forse il maggiore progresso legislativo, differenziandolo nettamente dal Codice vigente.

Non è il caso di indugiare ad esporre i principii ai quali le misure di sicurezza sono ispirati ed i caratteri che le distinguono dalle pene, tanto più che ciò è accuratamente illustrato nella relazione ministeriale.

Gioverà invece ricordare che nel secondo Congresso internazionale dell'Associazione internazionale di diritto penale, riunitosi in Roma nel 1928, il Titolo in esame, nel testo del Progetto preliminare, fu approvato in massima da tutti i congressisti, appartenenti a otto diverse nazionalità e a differenti scuole, i quali si impegnarono a farlo adottare dai rispettivi governi nei Progetti di Codice penale allora in corso.

Il Titolo che rappresenta un ulteriore perfezionamento rispetto al Progetto preliminare, segna il superamento, in questa parte, delle due scuole penali italiane. Ed invero, mentre è escluso che le misure di sicurezza abbiano carattere di pena, anzi dalle pene sono tenute rigorosamente distinte, e mentre si riafferma il concetto che le misure di sicurezza, di regola, possano applicarsi soltanto alle persone socialmente pericolose, le quali già abbiano commesso un reato, viene accolto il duplice canone della scuola positiva, e cioè che le misure di sicurezza debbano trovar posto nel Codice penale ed essere applicate dal giudice.

La Commissione non esitava pertanto a riconoscere l'eccellenza teorica e pratica del Titolo in esame, e la sua grande efficacia così nella repressione della delinquenza, come nello scopo unico che le misure di sicurezza si propongono: il riadattamento del delinquente alla vita sociale.

Le non molte modificazioni che la Commissione proponeva nulla tolgono ai pregi di questo Titolo e sono inspirate dal desiderio di concorrere ad una sempre migliore redazione dell'insigne opera legislativa, ed a temperare l'asprezza di alcuni principii astratti (come quello dell'applicazione a tempo indeterminato delle misure di sicurezza) ovvero di alcune norme particolari.

La Commissione osservava anche, da un punto di vista generale, come il Progetto non definisca tutte le misure di sicurezza adottate; nè spieghi in qual modo alcune di esse – ad esempio la colonia agricola o casa di lavoro – dovranno eseguirsi; nè precisi a chi spetti domandare la revisione; nè fissi garanzie nel caso che la revisione non segua tempestivamente quando per legge dovrebbe aver luogo. Ma considerava che taluni degli argomenti suindicati troveranno la loro disciplina nelle norme che saranno dettate per l'attuazione del Codice, altre nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena in corso d'elaborazione, altre infine nel nuovo Codice di Procedura penale.

61. Il Progetto (articolo 205) afferma, anche per le misure di sicurezza, il principio di legalità. La Commissione opinava essere desiderabile che detto principio fosse anche più precisamente specificato nel senso che « nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti per ciascuna misura di sicurezza. »

La modificazione tende, evidentemente nell'interesse della libertà dei cittadini, a far sì che la legge determini rigorosamente, per ciascuna misura di sicurezza, i casi di applicabilità; sicchè illegale debba ritenersi non soltanto la sottoposizione ad una specie di misura di sicurezza non stabilita espressamente dalla legge, ma altresì la sottoposizione ad una misura di sicurezza fuori delle ipotesi di applicabilità espressamente stabilite per una determinata misura di sicurezza.

L'osservazione si riconnette ad alcune norme nelle quali si dà facoltà al giudice di sostituire una misura di sicurezza ad un'altra, senza che sia specificata con sufficiente precisione la misura di sicurezza da sostituire; ad esempio, articolo 211 ultimo capoverso, al quale si accennerà anche in seguito.

62. Un temperamento sarebbe da apportare al primo capoverso dell'articolo 206 Può darsi, invero, che la legge in vigore al tempo dell'esecuzione, la quale è quella

applicabile nell'ipotesi che sia diversa da la legge in vigore al tempo dell'applicazione, stabilisca una misura più aspra, ovvero un modo di esecuzione più aspro. In tali casi parrebbe equo stabilire un nuovo esame della pericolosità, per accertare se la misura di sicurezza più aspra sia effettivamente adeguata alla pericolosità medesima. È superfluo rilevare come l'articolo 210 attenga ad ipotesi completamente diverse da quelle qui prospettate.

63. In correlazione a quanto è stato osservato circa l'articolo 205, la Commissione riteneva che fosse eccessiva, perchè troppo ampia e generica, la facoltà data al giudice con l'ultimo capoverso dell'articolo 211, di sostituire cioè una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena. Il capoverso si riferisce evidentemente alle misure di sicurezza personali; ma per l'ipotesi d'infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena provvede l'articolo 152; per l'altra di persona giudicata per più fatti l'articolo 215; sicchè la norma pare che attenga esclusivamente alla facoltà di sostituire alla libertà vigilata, al divieto di soggiorno od a quello di frequentare osterie, l'assegnazione ad una colonia agricola ovvero il ricovero in un riformatorio giudiziario. Senonchè, come premettevasi, siffatta facoltà può dar luogo ad abusi, sia pure involontari, tanto più che essa sarebbe fondata su accertamenti di pericolosità basati in modo esclusivo sulla condotta in carcere del condannato, condotta che può reprimersi con provvedimenti disciplinari, senza che occorra sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva. Conseguentemente, ove non si creda di sopprimerlo, l'ultimo capoverso dell'articolo 211 andrebbe per lo meno precisato.

64. Veniva altresì rilevato come la facoltà di ordinare le misure di sicurezza con provvedimento successivo alla sentenza di condanna, durante il tempo in cui il condannato si sottragga volontariamente alla esecuzione della pena, appaia superflua, dal momento che può provvedersi durante l'esecuzione della pena (articolo 211, n. 1).

La Commissione proponeva pertanto che l'articolo 213 fosse così redatto:

« Le misure di sicurezza non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte ».

« Di regola la revoca non può essere ordinata se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, salvo che si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

La prima parte dell'articolo non altererebbe il sistema del Progetto. Il principio che le misure di sicurezza personali sono applicate a tempo indeterminato e non possono essere revocate se non sia cessata la pericolosità rimarrebbe integro: soltanto non sarebbe affermato nel modo così crudo e reciso come lo è nel Progetto e che ha destato vive preoccupazioni da parte di cultori delle discipline penali, anche stranieri.

Il capoverso, pur attenendosi di regola al sistema del Progetto, stabilisce tuttavia una eccezione inspirata ad evitare asprezze non necessarie. Quando, invero, il condannato a pena detentiva abbastanza lunga (non inferiore ad un anno), abbia, durante l'espiazione della pena, dato prova di non essere più pericoloso, sembra che la misura di sicurezza dovrebbe non più eseguirsi, per essere venuta meno, nel frattempo, la condizione alla quale essa è subordinata, ossia la pericolosità. L'avere richiesto un adeguato periodo di esperimento e la non equivocità delle prove della cessazione della pericolosità sembrano garanzie sufficienti contro le eventuali simulazioni. La eccezione dà modo di provvedere anche per i casi in cui il condannato abbia cessato di essere pericoloso per malattia o vecchiaia inoltrata, ipotesi che il Progetto non contempla. A rigore, norma identica potrebbe essere adottata anche rispetto alle misure

di sicurezza personali non detentive; ma forse se ne può prescindere considerando che tali misure sono limitative, non privative della libertà personale.

65. La Commissione riteneva che, in caso di indulto o di grazia (articolo 216 ultimo capoverso) fosse sufficiente applicare al condannato alla pena di morte o all'ergastolo, la libertà vigilata. L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro frustrerebbe il provvedimento di indulto o di grazia facendo continuare, sia pure per scopi diversi, lo stato di privazione della libertà personale.

Un temperamento la Commissione suggeriva in ordine all'ultimo capoverso dell'articolo 221, nel senso di dare facoltà al giudice, quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza precisarne la specie, di disporre la libertà vigilata ovvero la cauzione di buona condotta. È sembrato, invero, che in alcuni casi possa essere sufficiente l'applicazione di detta misura patrimoniale, senza ricorrere a quella, ben più grave in sè e per le eventuali conseguenze nell'ipotesi di trasgressione, della libertà vigilata.

Qualora si modifichi l'ultimo capoverso dell'articolo 211, sarebbe da eliminare il n. 3, dell'articolo 222. Ed invero, se si specificano nell'articolo 211 le ipotesi nelle quali, avuto riguardo agli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, la colonia agricola può essere sostituita a misura di sicurezza non detentiva, le ipotesi medesime rimarrebbero comprese nel n. 4 dell'articolo 222.

66. La Commissione considerava che fosse da modificare l'articolo 226, nel senso che di regola, e non in via di eccezione, l'ordine di ricovero del condannato in una casa di cura e di custodia dovrebbe essere eseguito prima della espiazione della pena.

Trattandosi, invero, d'infermità psichica, parrebbe equo che la cura della malattia dovesse precedere la espiazione della pena restrittiva della libertà personale, anche perchè la pena possa spiegare interamente la sua efficacia.

67. L'articolo 228 dava luogo a rilievi di forma e di sostanza. Si osservava anzitutto che mancherebbe un preciso coordinamento con l'articolo 225, nel senso che, mentre i condannati anche a lievi pene debbono di regola essere ricoverati in una casa di cura e di custodia, sia pure in seguito ad accertamento della pericolosità, per l'articolo 228 invece i prosciolti per lievi reati, per infermità di mente, non sono inviati al manicomio giudiziario. La Relazione ministeriale chiarisce che costoro potranno essere inviati nei manicomi comuni, ma sembra che il testo della legge dovrebbe regolare espressamente il caso.

Si rilevava ancora che i minori degli anni quattordici, a rigore, non possono trovarsi nella condizione di prosciolti per infermità psichica, essendo non imputabili a motivo dell'età; sicchè l'ultimo capoverso dovrebbe essere, nella forma, modificato.

Circa la sostanza, la prima Sottocommissione aveva trovato eccessiva la durata minima del ricovero, di due e di dieci anni, stabilita rispettivamente nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo; ed aveva suggerito, pur tenuto fermo il concetto di pericolosità presunta, una durata minima inferiore, di modo che il riesame della pericolosità potesse aver luogo a più breve scadenza.

Ma la Commissione plenaria si manifestava favorevole ad una diversa modificazione dell'articolo, nel senso che il termine di dieci anni dovrebbe rimanere, pur ammettendo che durante tale periodo possa accertarsi la guarigione del ricoverato. Ora, una volta accertata la guarigione, non vi sarebbe più motivo di tenere nel manicomio chi è sano di mente, sicchè, per il periodo che resta, dovrebbe sostituirsi una diversa misura di sicurezza, tenuto conto della pericolosità dimostrata nel commettere gravissimi delitti.

La proposta è inspirata, sopratutto, dalla considerazione che la presunzione che l'infermità di mente debba, in ogni caso e inderogabilmente, durare per almeno dieci

anni, può non trovare riscontro nella realtà, e che sarebbe inumano e dannoso costringere in un manicomio, per un lungo periodo, persone sane di mente. Pertanto, pur rendendo omaggio alle ragioni pratiche le quali hanno ispirato l'articolo 228, sarebbe desiderabile che esso fosse modificato, accogliendosi la proposta fatta, ovvero altra che per avventura si ritenesse più adeguata al sistema del Progetto.

68. Nell'articolo 230, primo capoverso, occorrerebbe limitare le ipotesi di pericolosità presunta, e quindi di ricovero obbligatorio del minore nel riformatorio giudiziario; basterebbe dire « o la reclusione non inferiore nel minimo a cinque (anzichè a tre) anni ».

69. Sulla libertà vigilata (articoli 234–236) la Commissione formulava alcuni voti i quali possono così riassumersi:

a) si dichiari espressamente che il giudice è tenuto a controllare il modo, col quale viene eseguita la libertà vigilata;

b) si esamini se e in quali limiti la sorveglianza delle persone in stato di libertà vigilata possa essere affidata ai Comitati di patronato. La questione fu risoluta negativamente nel corso dei lavori preparatorî del Progetto, ma è sembrato che un ulteriore esame di essa possa condurre a non affidare esclusivamente la sorveglianza all'autorità di pubblica sicurezza;

c) si veda se il sistema del Progetto consenta di stabilire la non applicabilità della libertà vigilata ai condannati per delitti politici di lieve importanza. Per costoro la libertà vigilata non avrebbe scopo, tenuto conto che fine ultimo di tale misura di sicurezza è il riadattamento alla vita sociale mediante il lavoro. Meglio rispondono allo scopo il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie e altri provvedimenti di polizia, come il confino.

70. Circa il divieto di soggiorno (articolo 239) è stato rilevato come sarebbe opportuno che il giudice potesse impedire al condannato di soggiornare nel luogo di residenza della parte lesa; ma, forse, la norma in sè desiderabile, non potrebbe essere concettualmente ricondotta sotto il criterio delle misure di sicurezza, sicchè potrebbe trovare posto altrove.

71. Le misure di sicurezza patrimoniali non hanno dato luogo a rilievi; soltanto in ordine alla confisca speciale (articolo 247) è stato formulato il voto che siano esplicitamente fatti salvi i diritti della parte lesa, quando si tratti di confiscare cose che costituiscano il profitto del reato, ed il profitto derivi dall'impiego della cosa sottratta.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I. – Dei delitti contro la personalità dello Stato.

72. Come la Relazione dell'onorevole Guardasigilli ampiamente illustra, è questo il Titolo in cui per la stessa materia in esso disciplinata dovevano maggiormente riflettersi i nuovi ordinamenti dello Stato. La concezione fascista dello Stato vi domina assoluta; la stessa denominazione del titolo, che ha riguardo non più alla sola sicurezza dello Stato, ma all'intera sua personalità, dimostra come il Progetto si sia nettamente

differenziato dal Codice in vigore, abbandonando la concezione oramai superata, per cui lo Stato doveva soltanto preoccuparsi della sua esistenza. È canone fondamentale del Regime che la garanzia della legge penale debba assicurare allo Stato non soltanto quel che giustamente venne definito il diritto alla vita, cioè la sua esistenza, ma debba estendersi al diritto che esso ha di realizzare tutte quelle finalità che l'ordinamento giuridico gli attribuisce affinchè possa assolvere il compito di condurre il Paese verso le maggiori fortune. Il complesso di tali finalità, quando esse siano di ordine politico, individua, in un determinato momento storico, la personalità dello Stato: personalità essenzialmente politica agli effetti della tutela, garentita dalle disposizioni contenute in questo Titolo, mentre altri Titoli, come quello relativo ai delitti contro l'economia pubblica, il quale comprende i così detti reati sindacali, garentiranno la sua personalità in altri campi, nei quali lo Stato ha assunto egualmente una individualità propria.

La Commissione, aderendo a questi concetti, approvava la denominazione del Titolo e la sua struttura, basata essenzialmente sulla distinzione della personalità dello Stato in esterna, o internazionale, e interna. Si tratta, com'è ovvio notare, non già di una duplice personalità la quale costituirebbe un vero assurdo logico e giuridico, ma della unica inscindibile personalità dello Stato, considerata sotto un duplice aspetto. La Commissione approvava pure i criteri, ai quali aveva obbedito il Progetto nell'organizzare la materia nei singoli Capi. Questa organizzazione sopra tutto per ciò che concerne il Capo primo, relativo ai delitti contro la personalità internazionale, presentava notevoli difficoltà, sia perchè non poteva giovarsi come modello del corrispondente Capo primo del Codice vigente, del quale la dottrina concorde aveva lamentato il difetto di qualsiasi sistemazione organica, sia per le nuove figure di reato che il Progetto doveva formulare in conformità di quell'indirizzo, che testè ho delineato nelle sue linee programmatiche.

Una sola osservazione di puro dettaglio la Commissione ritenne di fare a tal proposito ed ebbe per oggetto la collocazione degli articoli 256 a 259. In considerazione della palese affinità della materia, essa fu d'avviso che subito dopo l'articolo 256, relativo alla partecipazione a prestiti in favore del nemico, venisse inserito l'attuale articolo 259, che prevede il commercio col nemico e che costituisce del pari una forma di favoreggiamento economico. Dovrebbero seguire subito dopo gli articoli 257 e 258, l'uno concernente l'inadempimento di contratti di forniture e l'altro riguardante le frodi in forniture in tempo di guerra.

Le disposizioni degli articoli del Capo secondo, relativo ai delitti contro la personalità dello Stato, benchè analiticamente esaminati non dettero luogo a osservazioni di tale rilievo che io debba segnalare in questa Relazione, necessariamente riassuntiva. Esse vennero tutte approvate, non omettendosi di rilevare come il Progetto non abbia mancato di assicurare una particolare protezione al Capo del Governo e di inserire il Gran Consiglio del Fascismo tra le istituzioni costituzionali, assicurandogli analoga protezione.

Dicasi del pari per quanto concerne il Capo III, relativo ai delitti contro i diritti politici del cittadino, al Capo IV, relativo ai delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi, e i loro rappresentanti e al Capo V, che comprende le disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti, i quali furono tutti concordemente approvati.

73. Passando all'esame dei singoli articoli, è da rilevare che la Commissione fermò, in modo particolare, la sua attenzione innanzi tutto sull'articolo 252, il quale prevede il fatto di colui che tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti ad impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra. Questo articolo, nuovo rispetto al Codice vigente, è diretto a salvaguardare l'autonomia della nostra vita pubblica da qualsiasi ingerenza dello straniero. E pertanto la Commissione, conve-

nendo con l'onorevole Ministro sulla necessità di attuare codesta esigenza, ne approvò concordemente il testo; soltanto manifestò il dubbio se invece della locuzione « per impegnare o compiere atti diretti ad impegnare » non fosse il caso di adoperare l'altra « per influire o per compiere atti diretti ad influire ». Parve, invero, che nella locuzione attuale il testo avrebbe potuto prestarsi ad un' interpretazione restrittiva, indubbiamente contraria al pensiero del legislatore, nel senso, cioè, di richiedere nell'agente, per la carica ricoperta o per altre ragioni, tale autorità da poter impegnare lo Stato alla neutralità o alla guerra. Il termine « influire » ha significato più largo e rende forse con maggiore esattezza il pensiero del legislatore, che fu quello di prevedere tutte quelle attività, da chiunque e comunque svolte, le quali siano dirette a menomare quella piena libertà di decisione, che il Governo deve possedere in momenti così gravi per la Nazione.

74. Le previsioni, relative ai vari casi di favoreggiamento economico, nuove del pari rispetto al Codice vigente, ebbero pure l'approvazione della Commissione, essendo esse ispirate dall'esperienza dell'ultima guerra. Costituirono materia di più ampia discussione le disposizioni dell'articolo 256, il quale prevede la partecipazione a prestiti a favore del nemico. Da taluni Commissari si era chiesto che alla locuzione « prestiti o versamenti a favore dello Stato nemico », che si legge in detto articolo, fosse sostituita l'altra « prestiti o versamenti a favore del nemico », sembrando che, concorrendo la stessa *ratio legis*, non dovessero lasciarsi impuniti i prestiti e i versamenti che venissero fatti, ad esempio, a Enti, Società, Compagnie di navigazione ecc. La Commissione non ritenne di dover proporre alcun emendamento in tale senso; e ciò per due fondamentali ragioni. Da una parte, la locuzione « a favore del nemico » si sarebbe prestata a comprendere anche i prestiti e i versamenti fatti ai privati, il che sarebbe stato manifestamente eccessivo agli effetti della tutela penale, assicurata allo Stato con questo articolo; dall'altra, i prestiti e i versamenti larvati, ossia apparentemente diretti a favore di privati, enti, società, ecc., ma in realtà a favore dello Stato nemico, non avrebbero potuto sfuggire alle sanzioni dell'articolo in esame.

75. Tra le varie figure di spionaggio doveva chiamare principalmente l'attenzione della Commissione quella preveduta nell'articolo 263, anch'essa nuova rispetto al Codice vigente, la quale prevede il fatto di colui che si procura notizie, le quali, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete. Venne osservato che la dizione di questo articolo era troppo ampia, richiedendosi soltanto il dolo generico di procurarsi una notizia segreta, ciò senza il fine di spionaggio o quello di rivelarla; che inoltre faceva difetto nel testo qualsiasi indicazione che potesse servire a stabilire quando una notizia debba considerarsi segreta. Si sarebbe potuto giungere, in tal guisa, ad incriminare anche colui che nella più perfetta buona fede, per spirito patriottico, preoccupandosi della protezione del paese contro lo straniero, s'informasse della efficienza di una data opera militare o comunque cercasse soltanto di procacciarsi notizie segrete. La discussione chiarì il senso e l'importanza dell'articolo, dettato da esigenze, ogni giorno più manifeste, di difesa della sicurezza dello Stato; e la Commissione si convinse che un segreto di Stato conosciuto da chi non abbia il diritto di conoscerlo, cessa, per ciò solo, di essere protetto da quella garanzia, di segretezza, che nel pubblico interesse è indispensabile che esso abbia: onde il danno, o quanto meno, il pericolo di un danno gravissimo per lo Stato. Ciò non ostante, vennero fatti voti affinchè l'onorevole Ministro cercasse, nella redazione definitiva, di rivedere la formula dell'articolo in esame, in modo da doversi escludere la possibilità di eccessi, sempre deprecabili, di repressione.

In ordine al delitto vero e proprio di spionaggio, politico o militare, preveduto nell'articolo 264, la Commissione manifestò il desiderio che venisse sostituita alla locuzione del capoverso del numero 2 « se il fatto abbia compromesso », altra a contenuto più preciso, potendo non essere sempre agevolmente accertabile quando siasi verificata la circostanza, di cui è cenno. L'osservazione è comune naturalmente a tutti gli altri articoli, in cui essa è adoperata per prevedere la stessa circostanza aggravante. Tenuto presente poi che la detta circostanza avrebbe potuto riferirsi anche al tempo di pace, almeno nell'ipotesi che il fatto abbia compromesso la preparazione bellica dello Stato, propose che si tenessero distinte le previsioni relative al tempo di guerra da quelle relative al tempo di pace, comminando soltanto per le prime la pena di morte in considerazione della maggiore gravità del fatto.

Di un'ultima osservazione fatta dalla Commissione in materia di spionaggio e relativa al terzo capoverso dell'articolo 265, dirò subito appresso, a proposito della disposizione analoga stabilita per il delitto di rivelazione.

76. Intimamente legato al delitto di spionaggio è infatti quello di rivelazione, preveduto dal Progetto negli articoli 268, 269 e 270. Completamente nuovo rispetto al Codice vigente, l'ultimo capoverso dell'articolo 269 prevede il fatto di chi a scopo di spionaggio riveli notizie che non siano tra quelle che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, a condizione, tuttavia, che ne possa derivare nocumento alla preparazione o all'efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari. Il terzo capoverso dell'articolo 265, testè citato, prevede invece l'ipotesi del procacciamento di siffatte notizie, sempre a scopo di spionaggio, politico o militare. Ambedue i testi richiedono il danno soltanto potenziale.

Ora da taluni Commissari venne osservato che sembrava difficile, se non addirittura impossibile, che potesse derivare nocumento dal procurarsi o dal rivelare notizie che sono alla portata di tutti e per le quali non esiste neppure un divieto di divulgazione. Si aggiunse che ad ogni modo, qualora si fosse voluto insistere nel mantenimento delle due disposizioni, si sarebbe dovuto almeno richiedere un nocumento effettivo e non soltanto potenziale. A tal proposito, oltre al segnalare che il nocumento potenziale è sempre suscettivo di arbitrari apprezzamenti, si considerò pure che lo spionaggio contiene in sè, implicitamente, il concetto che chi se ne rende autore, operi su notizie segrete o quanto meno, per la loro indole, non divulgabili; ciò stante, se si fosse mantenuta la condizione del danno soltanto potenziale, il Progetto sarebbe venuto, in realtà, a punire la sola intenzione criminosa, mancando l'obbiettività del delitto.

Malgrado tali obbiezioni, la Commissione approvò in massima egualmente le disposizioni in esame, che le vennero giustificate con ragioni attinenti alla difesa dello Stato; ma insistette particolarmente nel raccomandare all'onorevole Ministro di voler tenere conto, nella redazione definitiva del Codice, delle osservazioni ora esposte.

77. Non minore dibattito, come del resto richiedeva l'importanza dell'argomento, sorse a proposito degli articoli 280 e 281, completamente nuovi anche essi rispetto al Codice vigente, i quali prevedono l'illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale e l'illecita partecipazione alle medesime. Sul merito delle disposizioni, contenute in detti articoli, niuna fondata critica era possibile. Come ampiamente illustra la Relazione dell'onorevole Ministro, lo Stato ha diritto di difendersi, garantendosi un controllo preventivo, da quelle energie disgregatrici, largamente provviste di mezzi di propaganda, che possano provenire dall'estero. Da taluno dei Commissari venne proposto di distinguere le Associazioni internazionali che abbiano scopi culturali o scientifici da quelle aventi scopi diversi; soltanto a queste ultime si sarebbero dovute riferire le disposizioni degli articoli in esame. Ma fu agevole osservare

in contrario che una volta ammessa la legittimità di un controllo preventivo da parte del Governo, siffatto controllo avrebbe dovuto poter riguardare ogni specie di associazione, se si vuole evitare il pericolo che ad esso facilmente si evada, larvando come aventi soltanto scopi culturali o scientifici organizzazioni che in realtà si propongono finalità politiche non conformi ai nostri ordinamenti. Ma una questione d'ordine pregiudiziale fu sollevata e in definitiva venne accolta. Le disposizioni in esame non concernono che un lato solo, per quanto importante, del più vasto problema del regime delle associazioni in Italia e non potrebbero essere applicate prima che fossero emanate norme speciali per regolare questa nuova specie di autorizzazione di polizia. Ora è noto che il problema delle associazioni è stato già affrontato, nella parte fondamentale, quella cioè relativa alle associazioni nazionali, dai compilatori del nuovo Codice civile; il progetto del Libro I dedica infatti un intero titolo alle persone giuridiche nazionali, introducendo la grande innovazione dell'obbligo della registrazione. Ora è sembrato che dal momento che la legge civile dovrà occuparsi della materia, fosse il caso di deferirle anche il disciplinare il controllo sulle attività delle associazioni aventi carattere internazionale, le quali vogliano comunque svolgere la propria attività nel territorio dello Stato. La legge civile avrebbe senza dubbio armonizzato le esigenze, proprie della delicata materia nei suoi rapporti con l'ordinamento costituzionale dello Stato, con le esigenze di non minor importanza inerenti alla protezione penale della personalità dello Stato. La Commissione, quindi, ha formulato il voto che le disposizioni in esame non figurino nel nuovo Codice.

Titolo II. – **Dei delitti contro la pubblica amministrazione.**

78. La Commissione approvava, in massima, il contenuto di questo Titolo, diviso sistematicamente in due Capi, relativi l'uno ai delitti dei pubblici ufficiali, l'altro ai delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione. Completa il Titolo un terzo Capo, contenente disposizioni comuni ai due precedenti, particolarmente importante per le nozioni di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità.

La configurazione di nuove ipotesi delittuose (ad esempio articoli 330, 350, 353, 357), notevoli miglioramenti nella formulazione dei singoli articoli, perspicue sistemazioni concettuali costituiscono i pregi principali del Titolo ed attuano una più ampia e più energica tutela degli interessi della pubblica amministrazione.

La Commissione mostrava di consentire nella diversa classificazione di alcuni delitti; ad esempio nell'aver considerate come ipotesi di falsità personali quelle prevedute nell'articolo 186 del Codice vigente e nell'avere, invece, classificato come delitto contro la pubblica amministrazione il delitto di turbata libertà degli incanti, posto, dal Codice vigente, tra i reati contro la fede pubblica.

Nuove e precise sistemazioni concettuali, come quelle in tema di peculato, di corruzione, di sottrazione di cose pignorate risolvono questioni dibattute da lungo tempo nella dottrina e nella giurisprudenza.

La Commissione, infine, aderiva alla inserzione in questo Titolo di alcune figure delittuose oggi prevedute dalla legge 3 aprile 1926, n. 565, e precisamente l'abbandono collettivo d'uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici, l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, l'omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione d'un pubblico servizio (articoli 335–337).

79. A vari rilievi dava occasione l'articolo 346, il quale prevede l'oltraggio ad un pubblico ufficiale. Si osservava, anzitutto, che l'espressione « prestigio » non avrebbe un significato preciso e che non sarebbe filologicamente esatta nel senso in cui è

stata usata, cioè – come è detto nella Relazione che accompagna il Progetto – di una particolare forma di decoro di colui che esercita una pubblica funzione. La Commissione esprimeva l'opinione che non vi fosse ragione di cambiare la formula dell'articolo 194 del Codice vigente: « l'onore, la reputazione o il decoro ». Giova qui avvertire che la Commissione formulava, nel corso dei suoi lavori, il voto che la diffamazione e l'ingiuria conservassero la configurazione giuridica loro data dal Codice vigente, sicchè sarebbe da conservare la espressione « l'onore, la reputazione o il decoro », usata nell'articolo 395 del detto Codice, così in tema di ingiurie, come in tema di oltraggio; chè se la parola « riputazione » dovesse conservare il senso che l'è attribuito nell'articolo 603 del Progetto, essa dovrebbe evidentemente essere eliminata nel delitto di oltraggio.

In secondo luogo si rilevava che dovrebbe costituire oltraggio l'offendere, a causa delle sue funzioni, l'onore di un pubblico ufficiale mediante la stampa. La diffusività del mezzo usato rende il fatto più grave di quello che non sia l'offesa mediante scritto diretto al pubblico ufficiale che, pure secondo il Progetto, costituisce oltraggio. Questa concezione attua una più completa tutela della pubblica amministrazione, anche se apporta una ulteriore deroga al tradizionale criterio che distingue l'oltraggio, cioè la presenza del pubblico ufficiale.

Diversa, secondo la Commissione, dovrebbe essere la soluzione quando l'offesa consistesse nella attribuzione, al pubblico ufficiale, di un fatto determinato, poichè in tal caso, sempre secondo le proposte della Commissione, delle quali sarà detto a suo tempo, si verserebbe in tema di diffamazione, e dovrebbe essere concessa, obbligatoriamente, la prova liberatoria.

È superfluo avvertire che la proposta della Commissione concerne, oltre l'articolo 346, anche gli articoli 347 e 349 relativi all'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario, e all'oltraggio contro un pubblico impiegato.

80. Formava oggetto di alcuni rilievi l'articolo 362, nel quale si dà la nozione del pubblico ufficiale per gli effetti della legge penale.

La Commissione, in massima, approvava la nozione anzidetta, rendendosi conto che la critica fondamentale ad essa rivolta, ossia di non definire la pubblica funzione, se è obbiettivamente vera, non vale però ad infirmarla.

Il concetto di pubblica funzione e quello di pubblico servizio non possono invero essere definiti nel Codice penale, ma debbono essere desunti dalla scienza del diritto amministrativo, alla quale il diritto penale non può che fare riferimento. Tuttavia la Commissione suggeriva alcune indicazioni le quali, a suo avviso, varrebbero a precisare la formulazione dell'articolo e a risolvere dubbi di interpretazione.

Il Progetto, nel numero 1 degli articoli 362 e 363, si riferisce agli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico. Ora non sempre è facile precisare se un ente sia pubblico. Sembrerebbe pertanto preferibile la formula usata nel numero 1 dell'articolo 207 del Codice vigente: e se, come è detto nella Relazione ministeriale, si intende comprendere non soltanto gli istituti sottoposti per legge a tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, ma anche quelli sottoposti a vigilanza, lo si potrebbe esplicitamente dire. La formula sarebbe certo meno scientifica, ma avrebbe il pregio della chiarezza e della praticità.

In secondo luogo sembrava alla Commissione potersi dubitare che i notai esercitino, sempre ed in ogni caso, una pubblica funzione amministrativa, e perciò suggeriva che di essi fosse fatta espressa menzione.

Si è affermato, infine, che non sia opportuno di ritenere pubblici ufficiali, ad ogni effetto, i deputati e i senatori, sembrando che essi siano al di fuori e al di sopra delle funzioni di pubblico ufficiale, e perciò da considerare in modo particolare, come fa il Codice vigente. La loro funzione essenzialmente politica non può essere assoggettata alla disciplina penale, che colpisce figure di reati, che sono particolari ai pubblici ufficiali.

Titolo III. – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia.

81. La struttura di questo Titolo palesò subito alla Commissione quel pregio di sistemazione organica, che manca nel corrispondente Titolo IV del Codice attuale. Mentre in detto Codice la divisione in Capi non risponde ad alcun criterio scientifico, perchè ciascuno di essi si identifica nella figura di reato più importante, che vi è preveduta, nel Progetto, invece, la divisione nei suoi tre Capi è essenzialmente stabilita, quanto ai primi due Capi, in rapporto alle due fasi fondamentali dell'amministrazione della giustizia, vale a dire a seconda che il fatto del colpevole sia diretto contro l'attività del giudice prima della sentenza ovvero dopo e perciò contro la sentenza stessa. Infatti, il Capo primo comprende i delitti contro l'attività giudiziaria; il secondo comprende quelli contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. Il Capo terzo, in correlazione di sviluppo logico rispetto ai primi due, comprende tutte quelle figure delittuose, per le quali il colpevole non cerca più di influire in modo funesto sulla attività del giudice, nè di infrangere l'autorità delle sue decisioni, ma ritiene di potersi addirittura sostituire al giudice, vale a dire si fa ragione da sè medesimo. Questo Capo comprende, infatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e le varie figure delittuose relative al duello. Non minore adesione ebbe, poi, il Progetto per aver saputo formulare le singole disposizioni in modo che ne risultasse affermata sempre più l'autorità dello Stato nella sua funzione giudiziaria. Varrebbe ripetere cose già note il porre in risalto l'importanza che la funzione della giustizia ha per assicurare le condizioni primordiali di coesione e quindi di sviluppo dell'organismo statale, ma è tuttavia da segnalare che codesta importanza è tanto più notevole nel regime fascista in quanto è precisamente nella realizzazione del diritto in ogni campo che può lo Stato trarre per i suoi ordinamenti la vitalità necessaria a fargli percorrere le vie dell'ascesa.

82. A questi postulati fondamentali rispondeva il Progetto sopra tutto nel formulare, in questa materia, nuove ipotesi di reato, che vennero pertanto approvate dalla Commissione. La previsione relativa a quella particolare figura di *crimen silentii*, ipotizzata nell'articolo 369, il quale punisce il cittadino che, avendo avuto notizia di un gravissimo delitto contro la sicurezza dello Stato, ometta o ritardi di farne denuncia all'autorità, batte in breccia le vecchie concezioni sulla natura e l'estensione dei doveri, che il cittadino ha verso lo Stato, e afferma decisamente che secondo le nuove concezioni il collaborare con le Autorità per sventare le mene di coloro, i quali attentino alla esistenza dello Stato, costituisce l'adempimento di un alto dovere civico. L'avere ipotizzato nell'articolo 379 il delitto di frode processuale ha soddisfatto il voto di tutti coloro, i quali chiedevano che non si tardasse più oltre a proteggere sopra tutto la sincerità del procedimento civile dai fraudolenti artifici posti in essere dalle parti per piegare a loro favore la decisione del giudice o il responso del perito immutando dolosamente, prima di un atto di ispezione o di perizia, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. La Commissione, pure vagliando le contrarie osservazioni contenute nella Relazione dell'onorevole Guardasigilli, ritenne tuttavia che dovessero reprimersi anche le frodi commesse prima dell'inizio di un procedimento civile o amministrativo, quando, come spesso accade, la frode venga organizzata in considerazione e quindi avanti di iniziare il giudizio.

Le disposizioni dell'articolo 393 prevedono il fatto di chi si sottragga dolosamente alla esecuzione di un provvedimento del giudice; per tal modo si elideranno gli sforzi di coloro, che oggi cercano ogni mezzo per rendere praticamente vana l'efficacia di una sentenza ad essi contraria, giacchè consentirà di punire coloro che mediante atti simulati o fraudolenti sui propri o sugli altrui beni, ovvero mediante fatti fraudolenti,

commessi allo stesso scopo, cerchino di sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da una decisione o da un provvedimento pronunciato dal giudice civile.

Nè è da tacere, che anche ad avviso della Commissione, bene il Progetto nell'articolo 280 prevedeva il delitto di evasione senza più richiedere il requisito della violenza sulle cose o sulle persone. Agli ordini del giudice, che personifica l'autorità dello Stato, si deve osservanza in ogni tempo e in ogni caso; oggi non può più tollerarsi che sotto qualsiasi pretesto, fosse anche quello di aver trovato aperte le porte del carcere, essi vengano disconosciuti.

Infine l'ultimo capoverso dell'articolo 397, definendo agli effetti della legge penale che cosa debba intendersi per violenza sulle cose, cioè quando siano commessi atti di danneggiamento sulla cosa, o questa sia trasformata, o ne sia mutata la destinazione, ha colmato una lacuna, lamentata sotto l'impero del Codice vigente.

83. Nell'analisi delle singole disposizioni del Titolo la Commissione si fermò, innanzi tutto, ad esaminare la proposta, formulata da taluni Commissari, di estendere le previsioni relative alle falsità in giudizio anche a quelle che fossero perpetrate nel corso dei giudizi arbitrali. Si sarebbero per tal modo dovute rendere applicabili a tali giudizi le disposizioni relative al falso giuramento della parte, alla falsa testimonianza, alla falsa perizia o interpretazione, alla frode processuale, e alla ritrattazione. Si sosteneva che la grande importanza economica e giuridica dei detti giudizi consigliava tale estensione, la quale avrebbe permesso di conseguire un doppio vantaggio: quello di prevenire e reprimere fatti, i quali, avendone la stessa efficienza causale, non possono perdere la qualità di vere e proprie offese alla giustizia, per essere stati commessi nel corso di un procedimento giudiziario; l'altro di contribuire ad elevare l'essenza morale dei giudizi arbitrali, proteggendone il funzionamento contro le insidie dei litiganti di mala fede come di coloro che siano comunque chiamati a collaborare con gli arbitri nell'esercizio della loro funzione. La Commissione riconobbe, in linea di principio, il buon fondamento della proposta; ma ritenne, conformemente a quanto era stato già osservato nella Relazione dell'onorevole Guardasigilli, che non fosse compito del legislatore penale pregiudicare con un'estensione di tal genere quel che sarà l'assetto dell'istituto dell'arbitrato nel nuovo Codice di procedura civile, ora in corso di elaborazione. Sono note le due concezioni in contrasto. Se prevarrà in definitiva quella che assegna all'attività degli arbitri il contenuto di una vera e propria funzione giurisdizionale e se in conseguenza saranno disciplinate le forme, in cui tale attività deve svolgersi, è evidente che non potranno fare difetto anche le garenzie penali, che con quelle relative alla forma, alle quali sono intimamente connesse, dovranno proteggere la sincerità e la regolarità di detta funzione. La questione si troverà per tal modo risoluta implicitamente, ma con non minore evidenza, nella sede che le è propria, cioè nel Codice di procedura civile, senza bisogno, pertanto, di una speciale statuizione da parte del legislatore penale. Tuttavia la Commissione, considerando in conformità della giurisprudenza prevalente che molte giurisdizioni arbitrali, istituite per legge, sono vere e proprie giurisdizioni speciali in senso tecnico, manifestò l'avviso che alla locuzione « Autorità giudiziaria », adoperata costantemente negli articoli in esame, come del resto anche in altri del Progetto, fosse preferibile sostituire altra, quale « Autorità giurisdizionale », o anche più semplicemente e più efficacemente quella di « giudice », perchè non potesse esservi dubbio, come era anche nel pensiero dell'onorevole Ministro, che le falsità, di cui è cenno, sono punibili anche se commesse nel corso del procedimento dinanzi ad un giudice speciale. Analogamente dovrebbe mutarsi la denominazione del Capo primo in quella di « Delitti contro l'attività giurisdizionale ».

84. Per quanto concerne i reati di duello, la Commissione fu concorde nel pregare l'onorevole Ministro di voler esaminare la convenienza di sopprimere l'articolo

467, non esistendo speciali motivi per vietare la divulgazione di verbali o di notizie, riguardanti un duello, mentre si permette alla stampa di divulgare notizie di ben più gravi reati, che possono eventualmente destare nel pubblico profonda impressione. Se in qualche caso, il quale non potrebbe essere che di eccezione, ricorresse l'opportunità di non propalare notizie concernenti un duello, l'Autorità di pubblica sicurezza potrebbe sempre valersi delle facoltà che le concedono le disposizioni attualmente vigenti in materia di stampa periodica; il che stava appunto a confermare l'inopportunità di incriminare fatti di per sè stessi innocenti.

La Commissione ritenne pure, che a reprimere, per quanto è possibile, il mal costume del duello, che disgraziatamente segna una rinascita fra di noi, fosse il caso che la legge dimostrasse maggiore severità verso i portatori della sfida e perciò fu concorde nel proporre all'onorevole Ministro un emendamento al testo dell'articolo 400, nel senso che essi dovessero essere puniti con la reclusione, invece che con la multa.

Titolo IV. – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.

85. La Commissione approvava sostanzialmente così la classificazione autonoma di questo Titolo, come la configurazione giuridica delle singole ipotesi delittuose, in esso contenute.

La concezione totalmente diversa, alla quale il Progetto si inspira nei confronti del Codice vigente, giustifica pienamente l'autonomia del Titolo. I delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi (Capo primo) non sono più considerati sotto l'angolo visuale di una violazione della libertà del singolo di professare la religione preferita e di osservarne il culto. Lo Stato fascista, non più agnostico dinanzi al sentimento religioso, lo tutela non tanto quale fenomeno individuale, quanto come fenomeno di alta importanza sociale, e quindi di interesse generale. Ed è appunto questo carattere di interesse generale pertinente, oltre che all'individuo, alla società, che giustifica l'intervento statale nella diretta tutela penale della religione.

La Commissione non poteva non consentire in questo ordine di idee che il Fascismo, fin dal suo sorgere, aveva fissato, proclamando l'altissimo valore etico e sociale del fenomeno religioso; e non poteva non consentire, da un punto di vista generale, anche in un altro concetto, che cioè lo Stato, mentre tutela tutti i culti ammessi e, in quanto rimanga veramente tale e non trasmodi, la libertà di pensiero in ordine alle credenze religiose, accorda una particolare preferenza alla religione Cattolica Apostolica Romana, che è quella dello Stato medesimo e della quasi totalità degli italiani.

Codesto concetto, che il Fascismo aveva affermato fin dalle sue prime manifestazioni, è ormai consacrato nel nostro ordinamento giuridico, nel Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 e nelle leggi che ne dipendono.

Senonchè la Commissione fermava la sua attenzione sull'articolo 412, il quale stabilisce una diminuzione di pena nell'ipotesi che uno dei fatti preveduti negli articoli 409, 410 e 411 sia commesso contro un culto ammesso nello Stato. In sostanza le offese, mediante vilipendio di persone o di cose, ad un culto ammesso e il turbamento di funzioni religiose di un culto ammesso sono puniti meno delle offese alla religione dello Stato e del turbamento di funzioni religiose di culto cattolico.

La Commissione riteneva che la disposta diminuzione di pena potesse essere eliminata, senza che perciò venissero ad essere vulnerati, nella sostanza, i principii sopra accennati. A questa opinione la Commissione addiveniva per la considerazione che in ognuna delle ipotesi sopra ricordate è egualmente offesa la manifestazione del

rispetto e della venerazione verso la Divinità, manifestazione che non cambia il suo valore spirituale attraverso le diversità dei culti. Si aggiunga che, specialmente nella ipotesi in cui l'offesa avviene mediante vilipendio di chi professa un culto, o di un ministro del culto, essa presenta per l'individuo vilipeso la stessa gravità, professi, questi, la religione cattolica ovvero un culto ammesso.

86. Il Capo II del Titolo è dedicato ai delitti contro la pietà dei defunti, ossia contro quel sentimento collettivo di rispetto e di venerazione che, fino dalle cilviltà lontane, è tributato a chi non è più.

La Commissione approvava così le modificazioni di forma e di sostanza, dirette anche ad eliminare le numerose controversie sorte nell'applicazione delle norme corrispondenti del Codice vigente, come le nuove configurazioni delittuose, quali il turbamento di un funerale o servizio funebre (che non costituisca funzione o cerimonia religiosa, nel quale caso è applicabile l'articolo 411 citato) e l'uso illegittimo di cadavere.

Veniva osservato, per ciò che concerne le singole disposizioni, ed in relazione al delitto di danneggiamento (articolo 650) che sarebbe desiderabile una più chiara dizione della legge, la quale togliesse ogni dubbio circa la tutela penale accordata ai monumenti, statue, dipinti, lapidi e inscrizioni esistenti nei luoghi di culto, cose tutte delle quali le chiese italiane sono ricchissime e che, in quanto non sempre formano oggetto di culto, o ad esso sono consacrate, e in quanto non siano destinate al culto dei defunti, non troverebbero costante protezione negli articoli 410 e 414.

Risultava dalla discussione che le cose anzidette godono di una duplice tutela: l'una, sia pure indiretta, rispetto al vilipendio se e in quanto rientrino tra le cose elencate nei ricordati articoli 410 e 414; l'altra (eventualmente concorrente, poichè, secondo il Progetto, i delitti preveduti negli articoli 410 e 414 concorrono con il danneggiamento, se le cose oltre che vilipese siano danneggiate) rispetto al danneggiamento. Si sostenne anzi l'applicabilità del numero 3 dell'articolo 650, il quale, richiamando il numero 7 dell'articolo 640 verrebbe a contemplare l'ipotesi di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblica utilità, difesa o reverenza, tra le quali cose rientrerebbero quelle testè enunciate.

La questione, come è evidente, concerne piuttosto il delitto di danneggiamento che quelli in esame; ma si è voluto accennarla fin d'ora per la connessione che essa ha con gli articoli 410 e 414. Comunque, pur non essendo stato formulato un voto esplicito, sembrerebbe opportuno chiarire il dettato della legge, affinchè risulti, senza possibilità di dubbio, che il fatto rientra tra le ipotesi di danneggiamento punibili d'ufficio; il che sembra indispensabile per la tutela del nostro patrimonio artistico.

Titolo V. – Dei delitti contro l'ordine pubblico.

87. Questo Titolo venne approvato dalla Commissione interamente, così nella sua struttura come nelle singole disposizioni. La distinzione in due Capi, il primo dei quali relativo ai delitti contro le leggi di ordine pubblico e il secondo relativo ai delitti contro la polizia di sicurezza, risponde a quel rigore di sistemazione scientifica, che è proprio del Progetto.

Ottemperando a siffatto rigore, il Progetto avvicina concettualmente, nello stesso articolo 420, l'apologia all'istigazione a delinquere, costituendo l'apologia una forma di istigazione indiretta, mentre per l'articolo 247 del Codice vigente essa era preveduta insieme all'incitamento alla disobbedienza alla legge. La previsione

relativa a tale specie di incitamento forma oggetto dell'articolo 421, successivo, ma il Progetto abbandona l'indeterminatezza del Codice vigente, e specifica che deve trattarsi di incitamento, anzi, più correttamente, di istigazione a disobbedire a leggi d'ordine pubblico, intendendo con tale locuzione quelle leggi, anche se contenute in Codici di diritto privato, alla cui osservanza il privato non può in alcun modo sottrarsi. Infine, sempre per quanto concerne il Capo primo, molto opportunamente il Progetto nel prevedere il delitto di associazione a delinquere nell'articolo 422, si distacca dall'articolo 248 del Codice vigente, limitando a tre, invece che a cinque, il numero delle persone, che debbono costituire il soggetto attivo di questo reato, e viceversa non limitando a talune categorie di delitti, come fa il Codice vigente, l'oggetto dell'attività associata. Non è dubbio che per tal modo potrà essere combattuta, molto più efficacemente che per il passato, codesta forma di delinquenza collettiva, la quale fa parte della più ampia sfera della delinquenza associata.

Il Capo secondo, relativo ai delitti contro la polizia di sicurezza, comprende i delitti di devastazione e saccheggio (articolo 425), la pubblica intimidazione (articolo 427). Come trovasi delineato con incisiva esattezza nella Relazione dell'onorevole Guardasigilli, mediante tali delitti l'attività del colpevole non è più intesa a negare o a sminuire quella efficacia di comando, la quale obbliga in modo assoluto tutti coloro che vivono in un dato territorio, e che è inerente alle norme preordinate alla osservanza dell'ordine pubblico, secondo quanto appunto si verifica per i delitti preveduti nel Capo primo. Essa attenta addirittura a quella somma di beni che costituiscono l'ordine pubblico e che sono precisamente la pace, la quiete e la tranquillità pubblica. Molto opportunamente, quindi, in questo secondo gruppo di delitti, il Progetto ipotizza una figura nuova, quella della pubblica intimidazione (articolo 427) nel fatto di chi minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore. La tutela dell'ordine pubblico ne rimarrà efficacemente integrata.

Titolo VI. – **Dei delitti contro l'incolumità pubblica.**

88. Il Titolo VI del Libro II, intitolato *Dei delitti contro l'incolumità pubblica*, è diviso in quattro Capi. I primi due concernono i delitti di comune pericolo commessi mediante frode ovvero mediante violenza; il terzo i delitti colposi di comune pericolo; il quarto contiene disposizioni comuni ai Capi precedenti.

La nozione di « incolumità pubblica » è assunta nel suo significato filologico di bene che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone. I fatti preveduti nel Titolo VI sono, pertanto, quelli che espongono o possono esporre a pericolo un numero indeterminato di persone. Del danno o del pericolo alle cose è tenuto conto soltanto in quanto da essi possa derivare un pericolo per la vita e la integrità delle persone.

Il Titolo è informato ad un vero spirito innovatore e, facendo tesoro dell'esperienza, amplia e rinvigorisce la tutela della pubblica incolumità. Notevoli sono le nuove configurazioni delittuose, come la strage, l'epidemia, il crollo di costruzioni; ed anche quelle già esistenti sono state migliorate, precisate, perfezionate con nuove previsioni. Opportuno è stato l'inserimento di reati previsti da leggi speciali; ad esempio la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti al fine di attentare alla pubblica incolumità, il commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e l'agevolazione dolosa dell'uso di tali sostanze.

89. La Commissione, apprezzando la nuova sistemazione che il Progetto conferisce ai delitti contro l'incolumità pubblica, e le precisazioni concettuali veramente

lodevoli anche in questa materia, fermava più particolarmente la sua attenzione sul reato preveduto nell'articolo 456: « Pericolo causato nel condurre un veicolo ».

Oggetto di vive discussioni – che è superfluo ricordare – era stato il delitto di eccessiva velocità, contemplato nel Progetto preliminare (articolo 434) come delitto doloso di pericolo.

Il Progetto definitivo ne ha immutata la nozione, sia generalizzando le azioni od omissioni che, nel condurre un veicolo, fanno sorgere un pericolo per la pubblica incolumità, sia configurando inequivocabilmente il delitto come colposo. L'eccesso di velocità non è dunque che una delle ipotesi di fatto con le quali si può, per colpa, far sorgere un pericolo per la pubblica incolumità.

La Commissione si rendeva perfettamente conto delle esigenze pratiche e giuridiche alle quali la disposizione è inspirata. Da un lato la necessità di una maggiore repressione della imprudenza e della negligenza dei conducenti dei veicoli; dall'altro l'opportunità di prevedere una figura di reato, che consiste in un *plus* rispetto alle ordinarie contravvenzioni (il che sarebbe giustificato dall'elemento « pericolo effettivo per la pubblica incolumità »), e permette di punire, a titolo di colpa, senza attendere che si sia verificato l'evento di danno (omicidio, lesioni colpose).

Ma la Commissione riteneva prevalenti considerazioni d'ordine diverso, soprattutto pratico, le quali sconsiglierebbero la configurazione del delitto del quale trattasi.

È innegabile che l'articolo 456, pur nella sua dizione generica, troverebbe applicazione particolarmente in tema di automobili. È specialmente, sembra, sotto questo punto di vista, che la questione va esaminata. Il timore di essere punito a titolo di delitto, sia pure colposo, non soltanto limiterebbe l'uso di questo moderno mezzo di locomozione, e cagionerebbe quindi danno ad una industria nazionale di notevole importanza, ma produrrebbe altresì, e indubbiamente, una diminuzione del numero degli stranieri, che in automobile, vengono in Italia, con ulteriore danno della nostra economia.

Si osservava, inoltre, che i conducenti di veicoli in genere, e gli automobilisti in particolare, si troveranno alla mercè di verbalizzanti, non di rado privi dei necessari requisiti per giudicare nettamente se siasi verificato pericolo per la pubblica incolumità. Quali le azioni ed omissioni che tale pericolo fanno sorgere ? Come valutare tale pericolo, data la diversità dei veicoli, rispetto, ad esempio, alla potenzialità ed ai mezzi di frenatura ? Quando la velocità sarà da ritenere non solo eccessiva (e mancano, anche nella legge speciale, norme precise al riguardo), ma tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità ? Come dare la dimostrazione, a distanza di tempo, del contrario di ciò che il verbalizzante afferma, in buona fede, per una impressione il più delle volte subbiettiva ? Come potrà, lo stesso giudice, tra le due tesi contrastanti, trascorsi mesi e forse anni dall'accertamento del reato, affermare con sicura coscienza l'esistenza del pericolo per la pubblica incolumità ?

La Commissione, pertanto, tenuto conto delle anzidette ragioni d'ordine economico e sociale e delle difficoltà di accertamento del delitto, quale è configurato nel Progetto, faceva voti per la soppressione dell'articolo 456, pregando l'onorevole Ministro di esaminare se sia possibile provvedere in altro modo, sempre entro il campo contravvenzionale.

Titolo VII. – **Dei delitti contro la fede pubblica.**

90. Sono contemplati in questo Titolo la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Capo I); la falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (Capo II); la falsità in atti (Capo III); la falsità personale (Capo IV).

Correttamente le falsità in valori di bollo sono prevedute nello stesso Capo che regola le falsità in monete, in quanto i valori di bollo, oltre ad attestare la riscossione di una tassa o di una imposta, costituiscono di per sè un valore economico. Più efficace appare la tutela contro i falsificatori di monete: ad esempio, non soltanto è punito con la stessa pena del contraffattore chi spenda la moneta falsa, di concerto con colui che abbia eseguito o sia concorso ad eseguire la contraffazione (articolo 256, numero 3 del Codice vigente), ma anche chi agisce di concerto con un intermediario (articolo 461, numero 3).

Sono prevedute nel Capo II alcune ipotesi delittuose, che formano oggetto degli articoli 294, 296 e 297 del Codice vigente, per la considerazione che anche le impronte legali dei pesi e delle misure, ed i marchi o segni distintivi sono segni di certificazione o di riconoscimento. Con lodevole criterio sistematico, e giusta i voti della più autorevole dottrina, le falsità in passaporti, licenze, notificazioni ecc., sono – abolita la casistica del Codice vigente – regolate insieme con le falsità in atti pubblici o scritture private: i passaporti, le licenze ecc., sono, invero, anche essi atti pubblici o scritture private. Innovandosi poi all'articolo 418 del Codice vigente, ogni ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco è preveduta in questo Titolo.

Una diversa e più esatta classificazione ha ricevuto la quasi totalità dei delitti che il Codice vigente riunisce nel gruppo delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti; così l'aggiotaggio, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la frode in commercio sono stati trasportati nel Titolo relativo ai delitti contro l'economia pubblica, la turbata libertà degli incanti fra i delitti contro la pubblica amministrazione e via dicendo.

L'ultimo Capo infine concerne un gruppo di delitti attinente alla falsità personale, la quale si ha quando l'agente mette dolosamente in essere un comportamento suscettivo di trarre in inganno l'Autorità o un numero indeterminato di persone sulla identità o sulle qualità personali del colpevole.

La Commissione aderiva, in massima, ai concetti suesposti, formulando tuttavia alcuni voti diretti ad un migliore perfezionamento di talune disposizioni.

91. In ordine alla falsificazione di monete, si sosteneva da taluno dei Commissari l'opportunità di stabilire che il contraffattore, il quale successivamente spenda le monete da lui contraffatte, dovesse rispondere di due distinti delitti, secondo le norme sul concorso. Prevaleva però l'avviso che la spendita, in tal caso, fosse da considerare come circostanza aggravante della contraffazione, da inserire nell'articolo 464, tenuto conto che la ulteriore attività criminosa del contraffattore deve poter trovare adeguata repressione. Sembrava altresì che a qualche dubbio di interpretazione potessero dar luogo gli articoli 461, numero 4° e 463, nel senso che alcuna delle ipotesi contemplate nell'articolo 463 fosse da ritenere già compresa nel predetto numero 4°, ad esempio, quella dell'acquistare monete contraffatte o alterate. Il dubbio in verità può essere eliminato ove si rifletta all'inciso « fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti », che si legge nell'articolo 463; inciso il quale sta a significare che quando risulti provato che l'acquisto è fatto dal contraffattore o da un intermediario, si applica l'articolo 461, mentre si applica l'articolo 463 quando manchi tale prova. Ad ogni modo la Commissione formulava genericamente il voto che le varie ipotesi fossero distinte con maggiore evidenza.

92. In seno alla terza Sottocommissione fu discusso circa la necessità od almeno l'opportunità di introdurre di nuovo, nelle varie ipotesi di falsità in atti pubblici e in scritture private, l'inciso « ove ne possa derivare pubblico o privato nocumento ». La Sottocommissione opinò per l'affermativa. Ma, riproposta la questione in seduta plenaria, il numero dei Commissari favorevoli alla proposta risultava uguale a quello dei Commissari favorevoli alla dizione del Progetto,

Il problema veniva esaminato soprattutto da un punto di vista pratico. In generale si conveniva che i concetti esposti a questo proposito nella Relazione ministeriale fossero esatti. Essi possono riassumersi nelle seguenti proposizioni: *a*) per scrittura deve intendersi documento contenente manifestazioni, dichiarazioni o attestazioni di volontà atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica, o a provare un fatto giuridicamente rilevante. Ogni falsità che cada su di un documento così inteso ha necessariamente in sè l'attitudine a nuocere: richiedere il nocumento potenziale è conseguentemente superfluo; *b*) gli esempi di falsità dalle quali non può sorgere pubblico o privato pregiudizio si riducono ad ipotesi in cui la scrittura non è documento, perchè giuridicamente irrivelante, o formalmente inesistente o non tutelabile dalle norme sulla falsità in atti; *c*) in specie, nel falso in atto pubblico, il nocumento effettivo esiste sempre, consistendo nella violazione delle speciali guarentigie probatorie che la legge accorda agli atti pubblici, ivi compresi gli atti legislativi, amministrativi, giudiziari; *d*) la inidoneità assoluta del mezzo – contraffazione grossolana – a produrre l'evento di danno o di pericolo rende inesistente il delitto di falso.

Ma, pur riconoscendo tutta l'importanza dei suenunciati principii, una parte dei Commissari adduceva che nella pratica si commettono spesso, dai pubblici ufficiali, insignificanti attestazioni o alterazioni, che costituiscono indubbiamente irregolarità certo non tollerabili, ma che nessun danno arrecano. Ad esempio, il notaio talvolta accerta nella autenticazione della firma di un mandato, che la sottoscrizione fu apposta in sua presenza, mentre ciò non avvenne. Non è possibile che tali irregolarità possano assurgere alla gravità di falso documentale, da doversi reprimere sempre con gravi pene, sebbene queste siano state lodevolmente temperate dal Progetto.

Il problema, come si vede, è così delineato da un punto di vista pratico, e concerne più che il nocumento potenziale, il nocumento effettivo.

In sostanza si dovrebbe – il che non è agevole – precisare quali siano queste cosidette irregolarità da considerare come reato, punibile tuttavia con pena notevolmente minore di quelle sancite per il falso documentale.

Come si premetteva, la proposta di inserire l'inciso relativo al nocumento potenziale raccoglieva cinque voti favorevoli e cinque contrari; la Commissione successivamente manifestava l'avviso che il falso ideologico, contemplato nell'articolo 487, fosse da punire sensibilmente meno di quanto non lo sia il falso materiale (articolo 484). Forse, se tale avviso si credesse di seguire, converrebbe distinguere tra le varie ipotesi contemplate nell'articolo 487.

93. In ordine all'articolo 489, taluni Commissari osservavano che non sembrava opportuno parificare la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti una professione sanitaria a quella commessa da persone esercenti una professione forense, sia per le diverse conseguenze delle due attestazioni, sia perchè l'unica attestazione, destinata a provare la verità, rilasciata dagli avvocati è quella che l'aspirante all'avvocatura abbia esercitato, per tutto il termine stabilito, la pratica forense nello studio di colui che rilascia il certificato.

Alcuno avrebbe desiderato una espressa dichiarazione di non punibilità per l'esercente la professione forense, salvo, beninteso, le responsabilità disciplinari; altri proponeva di configurare il fatto come contravvenzione. La terza Sottocommissione approvava quest'ultima proposta; e la Commissione, in seduta plenaria, deliberava di segnalare la questione all'onorevole Ministro.

94. La Commissione esprimeva il parere che il reato preveduto nell'articolo 504 fosse da ricondurre sotto le contravvenzioni (articolo 436, Codice vigente), non riscontrando nel fatto di colui che, richiesto sulla identità o sullo stato della propria o dell'altrui persona, faccia non veritiere dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, tali

caratteri di gravità da farlo considerare come delitto. Inoltre proponeva di sopprimere le parole « o su altre qualità », pur rilevando che esse si leggono anche nel citato articolo 436 del Codice vigente.

Titolo VIII. – Dei delitti contro l'economia, l'industria e il commercio.

95. Con la formazione di questo Titolo, nuovo rispetto al Codice vigente, il Progetto riprende una tradizione legislativa che era stata costante nelle nostre legislazioni preesistenti. La necessità di una disciplina organica, e quindi autonoma, dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio era stata da tempo segnalata dalla dottrina più autorevole; l'importanza, che nella società odierna hanno acquistato l'industria e il commercio, per modo che può dirsi, senza tema di esagerazione, che l'importanza politica di un paese è ormai in ragione diretta della sua potenzialità economica, additava codesta necessità come inderogabile. Si aggiunga, a conferma e in pari tempo a integrazione di questa seconda premessa, che per noi la ricostituzione di un titolo, come quello in esame, doveva rispondere ad esigenze di difesa del nostro organismo economico che si palesavano anche più impellenti rispetto a quelle degli altri paesi. Oggi la nostra economia poggia sul regime corporativo, per cui alla lotta di classe è sostituita, nell'armonia sindacale, la cooperazione fra le classi varie sociali. Distruggere codesto principio, che è il coefficiente primordiale della nostra potenzialità economica, equivarrebbe non soltanto a distruggere uno dei capisaldi del Regime, ma a colpire, alle radici, quella forza viva che anima tutta la nostra attività economica, individuando in questo campo, con tratti differenziali precisi, la personalità dello Stato. Il titolo in esame comprende infatti, come accennerò fra breve, tra le sue previsioni, meritevoli di maggiore rilievo, quelle relative ai reati in materia sindacale. È vero che tali figure di reato erano già state prevedute nella legge sui sindacati in data 3 aprile 1926, n. 563; ma è da osservare che per esigenze di coordinamento fin troppo evidenti, perchè si debba insistere nell'illustrarle, era pure necessario trasportarle nel Codice, per imprimervi, come precisamente fa il Progetto, quella organicità di disciplina legislativa, che è condizione prima per una efficace repressione. In sintesi, quando si porga mente che alle disposizioni, contenute nel Capo primo di questo Titolo, è essenzialmente affidata la protezione penale del principio della collaborazione tra le varie classi sociali nella produzione, nella circolazione e nella distribuzione della ricchezza, apparirà evidente la particolare importanza che le disposizioni medesime sono destinate ad avere non soltanto per il magistero penale, ma anche e sopra tutto per quanto attiene, in generale, alla vita economica del nostro Paese.

Ponderatamente vagliati questi motivi, la Commissione approvava sia la ricostituzione del Titolo, sia la sua struttura. Questa è basata su una duplice distinzione fondamentale secondo che si tratti di delitti, che offendono l'economia pubblica ovvero di delitti che offendono l'industria o il commercio. A codesta distinzione corrisponde la divisione in capi; un terzo capo contiene soltanto disposizioni complementari. Analizzando più da vicino il contenuto di questa ripartizione, è dato osservare che il capo primo comprende quei delitti che ledono l'economia pubblica attentando alla ricchezza già costituita (distruzione di materie prime o di prodotti agricoli, articolo 507; dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali, articolo 508), o attentando alla ricchezza in formazione. Questa seconda categoria di delitti comprende, a sua volta, tutti quei fatti, i quali alterino sia i rapporti di scambio dei valori (aggiotaggio, articolo 509), sia i rapporti tra capitale e lavoro (serrata, sciopero, boicotaggio, articoli 510 a 516), sia lo svolgimento normale delle industrie (arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali e sabo-

taggio, articolo 516; inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro, articolo 517). Al capo secondo è riservata la previsione di quei delitti che più direttamente offendono, nel loro svolgimento, le industrie e i commerci: quali la tutela dell'industria o del commercio, articolo 521; le frodi contro le industrie nazionali, articolo 522; la frode nell'esercizio del commercio, articolo 523; la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, articolo 524; la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, articolo 525.

96. La Commissione esaminò le principali questioni, alle quali dava luogo l'interpretazione dei testi ora richiamati, ma fermò la sua attenzione principalmente su tre argomenti senza dubbio fra i più importanti: l'aggiotaggio, il gruppo dei reati sindacali e la frode in commercio.

Per quanto concerne il delitto di aggiotaggio (articolo 509) taluno dei Commissari propose che a tutela della buona fede di coloro che operano in Borsa si richiedesse, come elemento costitutivo del reato, la presenza di un dolo specifico, che cioè il colpevole avesse agito con l'intenzione di turbare il regolare andamento dei mercati. La Commissione respinse una proposta di emendamento in tale senso, convinta, come essa è, che l'accoglierla avrebbe eliminato qualsiasi possibilità già così difficile di repressione. Rimaneva per tal modo confermato, e fu detto espressamente, che ad integrare codesto delitto doveva considerarsi sufficiente il dolo generale, la cui nozione è scolpita nell'articolo 47. Del resto la Commissione approvò l'innovazione profonda introdotta nel Progetto nella configurazione di questo delitto, trasformandolo in delitto formale. Le Borse di merci e di valori costituiscono organismi economici, la cui sensibilità a quanto può interessare i fenomeni della ricchezza è tra le più delicate; codesta sensibilità risponde, del resto, alla ragione d'essere della loro istituzione. Ciò stante, piuttosto che richiedere per la perfezione del reato che il ribasso o il rialzo artificioso dei prezzi si siano verificati, andando necessariamente incontro a difficoltà quasi insormontabili, di accertamento, quali la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di causalità tra l'evento e le manovre fraudolente o anche semplicemente artificiose dell'agente, bene ha fatto il Progetto a richiedere soltanto l'idoneità di dette manovre a produrre l'evento offrendo così la possibilità, oltre che di reprimere, anche di prevenire, con sanzioni penali, che il danno si verifichi. Questo della prevenzione è indubbiamente il mezzo più adatto per assicurare, a causa appunto della loro sensibilità, il regolare andamento dei mercati.

97. Per quanto attiene ai reati così detti sindacali, la Commissione ribadì, innanzi tutto, il principio di massima che per la retta applicazione dei testi che li prevedono, il giudice debba costantemente tener presente la legge sindacale così nel suo spirito come nelle singole disposizioni, che ai detti testi possano comunque avere riferimento. Inoltre, malgrado che fossero state prospettate le ragioni, per le quali di fronte ad una analoga violazione di legge il Progetto ritenne di dover affermare una più grave responsabilità penale a carico dei datori di lavoro rispetto a quella dei lavoratori, la Commissione considerò che la posizione degli uni come degli altri era la stessa di fronte alla osservanza delle obbligazioni fondamentali ad essi derivanti dalla legge sindacale e che pertanto anche la sanzioni, da infliggere per il caso di trasgressione di tali obbligazioni, dovessero essere le medesime.

98. Preoccupò taluno dei Commissari la formulazione dell'articolo 523, che nell'ipotizzare il delitto di frode nell'esercizio del commercio, non richiede più, come nell'articolo 295 del Codice vigente, che il venditore abbia ingannato il compratore, ma obbiettivizza, per così dire, codesto reato, alla cui esistenza è sufficiente che il colpevole, nell'esercizio del suo commercio, abbia consegnato all'acquirente una cosa per un'altra, ovvero una cosa per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

dichiarata o pattuita. Si temeva che codesta diversa dizione estendesse il campo della repressione penale, convertendo in illeciti penali tutte le svariate inadempienze che possono verificarsi in un contratto avente per oggetto la consegna di una cosa mobile. La Commissione non ritenne tuttavia di dover accogliere, a questo riguardo, niuna proposta di emendamento, avendo considerato che l'inganno è implicito nei fatti preveduti nel detto articolo, al quale pertanto niuna maggiore estensione era da attribuire rispetto alle corrispondenti previsioni, contenute nel Codice vigente.

Titolo IX. – **Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.**

99. Salvo per ciò che concerne la denominazione del Capo primo « Dei delitti contro la libertà sessuale », che formò oggetto del voto ricordato nel principio di questa Relazione, la Commissione consentiva unanime sia nel sistema, adottato dal Progetto, di separare i delitti contro la moralità pubblica da quelli contro la famiglia, costituendone due titoli distinti, sia nella struttura del presente titolo, che nella sua divisione per capi si presenta veramente organica, poggiata, come essa è, su basi scientifiche, mentre, com'è noto, nel Codice vigente la divisione per capi è fatta unicamente in rapporto al *nomen juris* delle figure criminose più importanti in ciascuno di essi prevedute. La Commissione approvava del pari le nuove figure di reato, che il Progetto aveva introdotto per corrispondere a quelle esigenze di maggiore tutela della moralità pubblica che l'attuale momento storico aveva additato all'attenzione del legislatore: quali la seduzione con promessa di matrimonio, preveduta nell'articolo 539; lo sfruttamento di prostitute, preveduto nell'articolo 544; e la tratta delle donne e dei minori, preveduta negli articoli 545 e 547. Taluno dei Commissari aveva proposto che il delitto di seduzione con promessa di matrimonio, preveduto nell'articolo 534, non fosse limitato al fatto dell'ammogliato, il quale con promessa di matrimonio seduce una donna, minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, ma venisse esteso al fatto di chiunque, anche non ammogliato, seduca una donna minore di età. La Commissione riconobbe, in linea di principio, il fondamento di siffatta proposta; ma non potè non aderire alle considerazioni, non meno gravi, che avevano indotto l'onorevole Ministro a circoscrivere, entro i confini segnati dal citato articolo, questa nuova figura di reato.

100. Lo studio delle singole disposizioni, contenute in questo titolo, per quanto ha tratto alle nuove figure di reato sia per quanto concerne il diverso profilo impresso ad altre, contemplate anche nel Codice vigente, dimostra all'evidenza la giusta severità del Progetto in una materia, così delicata, come quella di cui trattasi, inerente fondamentalmente alla protezione non soltanto morale, ma anche fisica della nostra stirpe. La Commissione confortò tale indirizzo della sua adesione unanime; chè anzi per taluni delitti tra quelli che potrebbero dirsi più impressionanti o repugnanti, tenne a far presente all'onorevole Ministro la convenienza di accentuare possibilmente tale severità. Così, per il delitto di violenza carnale, non soltanto respinse una proposta intesa a ricondurre l'età della vittima a dodici anni nell'ipotesi preveduta nel n. 1 del capoverso, ma fece voti che fosse preveduta una speciale aggravante per il caso che il delitto fosse commesso anche da due sole persone. In tema di istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie e della sorella, preveduta nell'articolo 542, la Commissione fece voti che il minimo della pena detentiva fosse elevato da sei mesi, qual'è stabilito nel Progetto, a un anno; che quand'anche si intendesse mantenere la distinzione tra induzione e agevolazione alla prostituzione, si cercasse tuttavia di assicurare una più severa repressione ai casi di agevolazione, che non presentano minori caratteri di repugnante turpitudine. Infine, per ciò che concerne quella

causa speciale di estinzione del reato, che è preveduta nell'articolo 554, per il caso di matrimonio tra l'autore del reato e la persona offesa, fece voti che la sua efficacia non dovesse estendersi a beneficio di coloro, i quali siano concorsi nel reato. Propose tuttavia che non si negasse la possibilità della remissione, dichiarandosi irrevocabile la querela proposta, secondo quanto prescrive l'articolo 552, ma che si tornasse alla disposizione dell'articolo 336 del Codice vigente, il quale consente la remissione fino all'apertura del dibattimento.

Titolo X. – **Dei delitti contro la famiglia.**

101. È da premettere, anche per questo Titolo, l'osservazione generale, già riferita a proposito del Titolo precedente. Oltre che per una più rigorosa concezione sistematica della materia, la Commissione approvava l'indirizzo seguito dal Progetto di riunire in un titolo autonomo le varie previsioni relative alla tutela penale della famiglia, perchè offriva il vantaggio di poter disciplinare in modo veramente organico, e perciò stesso più efficace, la tutela di quella cellula primordiale di ogni società nazionale, che è la famiglia. Approvava pure la struttura del Titolo e le più importanti innovazioni, quali: l'induzione al matrimonio mediante errore o inganno, preveduta nell'articolo 557, figura criminosa, la quale considerata sotto il riflesso della sua efficacia di prevenzione integrerà le disposizioni dirette ad assicurare la regolarità del matrimonio; gli attentati alla morale famigliare commessi a mezzo della stampa periodica, preveduti nell'articolo 564, figura criminosa diretta a proteggere la morale famigliare, la quale va distinta, per contenuto etico incontestabilmente superiore, dalla moralità pubblica; la violazione degli obblighi di assistenza famigliare, preveduti nell'articolo 569, sia che si tratti degli obblighi d'ordine morale che di quelli a contenuto economico, figura criminosa che, egualmente considerata sotto il riflesso della sua efficacia di prevenzione, rinsalderà i legami, che per legge di natura, prima ancora che per legge scritta, debbono avvincere tutti coloro i quali appartengano alla stessa famiglia.

102. Ho ora fatto menzione, tra la figura criminosa preveduta *ex novo* dal Progetto, dell'articolo 537, relativo all'induzione al matrimonio mediante errore o inganno. Analogamente provvedeva già l'articolo 127 del Codice civile; ma l'onorevole Ministro ritenne che con opportune modificazioni codesta figura di reato dovesse essere avocata dal Codice penale, perchè ne fossero assicurate più adeguatamente la prevenzione e la repressione. La Commissione non stimò di dover dissentire, sia in considerazione della maggiore tutela che avrebbe potuto risultarne all'istituto del matrimonio nelle sue stesse basi, sia in considerazione delle gravi conseguenze, che dalla condotta dello sposo, preveduta nell'articolo in esame, possono derivare per gli interessi morali e materiali della famiglia. Ma fu pure d'avviso che non ogni comportamento reticente o bugiardo di taluno gli sposi sull'esistenza di un impedimento al matrimonio dovesse formare oggetto di previsione nel Codice penale, ma soltanto il fatto di chi per trarre in errore l'altro coniuge, abbia posto in essere mezzi fraudolenti. Per tal modo le minori sanzioni, dettate nell'articolo 127 del Codice civile, ricondotte nella sfera di penalità civili, avrebbero potuto continuare ad essere applicate nei casi, in cui taluno degli sposi abbia soltanto lasciato ignorare all'altro sposo l'esistenza dell'impedimento. Codesta proposta involge, com'è evidente, la necessità di un coordinamento tra i due Codici nei Testi su citati.

103. Le disposizioni degli articoli 558 a 562, relative ai delitti di adulterio e di concubinato, ebbero del pari l'adesione concorde della Commissione. Specialmente

apprezzate, per la loro giusta e esemplare severità, furono le disposizioni, completamente nuove rispetto al Codice vigente, contenute nei capoversi dell'articolo 561, le quali autorizzano il giudice a dare, nei casi di condanna e su istanza del coniuge offeso, i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. Chè anzi taluno dei Commissari propose, opportunamente a mio avviso, che l'efficacia temporanea di detti provvedimenti, dal Progetto limitata a un mese, fosse protratta a sei mesi. Seguendo lo stesso indirizzo di giusta e esemplare severità, la Commissione a maggioranza fece voti altresì che in deroga a quanto è prescritto nell'articolo 560, venisse affermata la punibilità della donna adultera, anche se separata per colpa del marito, quando con essa convivano figli minori.

104. Fra le disposizioni contenute nel Capo III, relative ai delitti contro lo stato di famiglia, la Commissione fece oggetto di particolare esame quella del capoverso dell'articolo 566, a norma del quale si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false attestazioni, false certificazioni e altre falsità. La Commissione osservò che malgrado la possibilità di attenuare la pena, applicando la disposizione dell'articolo 66, n. 1, la quale prevede il concorso di circostanze di particolare valore morale e sociale, dovesse sempre considerarsi come eccessiva la pena, che il giudice avrebbe dovuto infliggere nel caso di chi denuncia allo stato civile la nascita di un bambino come procreato da donna che egli afferma non maritata e che non consente di essere nominata, quando questa donna sia invece congiunta in matrimonio con altra persona, dalla quale viva separata. Si ritenne che la spinta al delitto, determinata dalla causa d'onore, dovesse avere, anche per questo reato, come il Progetto medesimo aveva ammesso per l'infanticidio, una considerazione speciale, e pertanto venne formulato il voto perchè venisse stabilita per siffatta ipotesi una notevole mitigazione di pena.

105. Come riferivo testè, la configurazione del nuovo reato preveduta nell'articolo 569, e relativo alla violazione degli obblighi di assistenza famigliare, ebbe concorde l'approvazione della Commissione, sia dal punto di vista morale che nei riflessi economici, che con le disposizioni del detto articolo il legislatore si propone di raggiungere. Si dubitò soltanto se per quanto concerne la violazione degli obblighi a contenuto patrimoniale non convenisse, in una revisione del testo, meglio precisare in che cosa debba consistere quella dilapidazione dei beni del figlio minore, o del pupillo, o del coniuge, la quale per il n. 1 del primo capoverso dà vita al reato di cui trattasi. A tal proposito si osservò che mentre per l'articolo 664 non è punibile il padre, il quale si appropria dolosamente, ad esempio, di una somma ingente di pertinenza del figlio minore, egli diviene, invece, punibile, a norma dell'articolo in esame, quando anche soltanto per mala amministrazione o per speculazioni non riuscite, cioè per fatti che sono indubbiamente di minore gravità, consumi il patrimonio del figlio. Onde si palesava l'opportunità di dare possibilmente un contenuto di maggiore determinatezza alla disposizione su citata per evitare ogni possibilità di contrasto con altri testi del Codice.

Titolo XI. – **Dei delitti contro la persona.**

106. Il Titolo XI del libro II, il quale tutela i beni giuridici più strettamente aderenti alla persona umana, considerata nel suo aspetto fisico e morale, contiene notevoli innovazioni. A gran parte di esse la Commissione, esplicitamente o implicitamente, non esitava a dare la sua adesione.

Basterà ricordare la nuova configurazione della rissa, l'abolizione della cosidetta complicità corrispettiva, la migliore disciplina delle varie ipotesi del delitto di aborto, la esclusione, nella maggior parte dei casi, della *exceptio veritatis*, l'istituzione del giurì d'onore. Particolarmente degno di menzione è l'avere inserito, tra i delitti contro la persona, i delitti contro la libertà individuale.

Il Titolo « Dei delitti contro la libertà », che figura nel Codice vigente, è stato, infatti, soppresso, per le mutate concezioni politiche e sociali e per una più esatta valutazione della obbiettività giuridica dei singoli reati. La libertà non è più intesa come concezione astratta di bene naturale preesistente alla costituzione della Società, ma come complesso delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite, per la esplicazione della personalità umana; consentite, cioè, in quanto non contrastino con le supreme finalità dei superiori interessi dello Stato.

Questo concetto realistico della libertà individuale, concepita come l'insieme delle concrete manifestazioni della libertà, permesse dall'ordinamento giuridico, spiega senza che occorra insistervi, il nuovo criterio di classificazione accolto dal Progetto in ordine a questi delitti.

È infine superfluo accennare, che la mutata concezione dei rapporti tra capitale e lavoro ha avuto, come conseguenza, l'eliminazione, da questo Titolo, dei delitti contro la libertà del lavoro, la trasformazione di essi in armonia con la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e la loro classificazione tra i delitti contro la economia pubblica.

107. La Commissione proponeva che fosse detto, così nell'articolo 574, come nell'articolo 589, « cagiona la morte di una persona » anzichè di un uomo.

Sull'articolo 575 la Commissione esprimeva il parere che l'ipotesi, preveduta nel numero 2, del latitante omicida per sottrarsi all'arresto, fosse da punire con l'ergastolo, tenuto conto che il latitante può anche essere un innocente e che, in genere, chi uccide per sottrarsi all'arresto agisce in stato di orgasmo, per cui non può ritenersi perfettamenze *sui compos*.

Sarebbe poi, a giudizio della Commissione, da applicare la pena massima così al colpevole di omicidio a scopo di furto, di rapina e di lucro in generale, come al colpevole di parricidio.

108. Ampia discussione si svolgeva in ordine alla opportunità di ripristinare la premeditazione, come aggravante dell'omicidio e delle lesioni personali.

Il Progetto, in verità, non ha riprodotto la premeditazione come concetto unitario, ma l'ha, per così dire, scissa nei suoi coefficienti, richiamando nell'articolo 576 le circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 65 e l'uso di sostanze venefiche ovvero di altri mezzi insidiosi. Basta che concorra una di tali circostanze perchè l'omicidio sia punito con l'ergastolo. L'articolo 576 è poi richiamato, in ordine alle lesioni personali, dall'articolo 584.

Contro tale sistema, il quale è basato sulla difficoltà di definire la premeditazione in tutti i suoi elementi, si osservava, anzitutto, da alcuni, che la dottrina avrebbe chiarito tali elementi, i quali consisterebbero nella freddezza della risoluzione, nella perseveranza in tale risoluzione e nella macchinazione dei mezzi; sicchè si proponeva il seguente schema di definizione: « La premeditazione consiste nella fredda, perseverante risoluzione, accompagnata da macchinazione per attuarla ».

Ma altri Commissari sostenevano che l'elemento della macchinazione non fosse necessario e che bastasse l'elemento temporale, cioè il disegno formato prima dell'azione, ad intervallo, con animo freddo e pacato.

Altri, infine, giudicava inopportuna e pericolosa qualsiasi definizione. La premeditazione è stata sempre intuita dai giurati; tanto più agevolmente sarà accertata, con i nuovi Codici, dagli esperti, che saranno chiamati a giudicare in luogo dei giurati.

A quest'ultimo ordine di considerazioni aderiva la Commissione, mostrandosi favorevole a ristabilire, pur senza definirla, la premeditazione. Veniva rilevato, tra l'altro, che non pareva da approvarsi la separazione degli elementi dei quali la premeditazione consta, perchè, ad esempio, i motivi abbietti o futili, di per sè, possono esistere anche in ipotesi di reati di sangue improvvisi. Dicasi altrettanto dell'aggravante dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà. Insomma, tranne forse l'uso di mezzi insidiosi, le altre aggravanti, singolarmente considerate, non sono necessariamente indici che il delitto sia stato premeditato.

109. Sembrava alla Commissione che la formula adottata nell'articolo 577: « Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto » non fosse sufficientemente precisa e perciò potesse dar luogo ad interpretazioni disparate. Vero è che la Relazione ministeriale afferma che « immediatamente dopo il parto » sta a significare quel periodo di tempo durante il quale sussiste l'orgasmo di non rendere noto il disonore proprio o di un prossimo congiunto, ma tale concetto non sembra perspicuamente reso dalla dizione del testo.

Ad evitare ogni questione, la Commissione proponeva di dire: « di un neonato non ancora inscritto nei registri dello Stato civile e nei primi due giorni dalla nascita », adottando così la formula dell'articolo 369 del Codice vigente, ma diminuendo il termine da cinque a due giorni.

Sembrava a taluno dei Commissari che i concorrenti nell'uccisione del neonato, per i quali non concorresse la causa d'onore, dovessero rispondere a titolo di omicidio. Ma la Commissione si rendeva conto che, costituendo l'infanticidio titolo autonomo di delitto, non si sarebbe potuto far rispondere alcuni dei partecipi a titolo d'infanticidio e altri a titolo di omicidio, e perciò approvava l'articolo 577, pur facendo voti che nel primo capoverso si trovasse modo di inasprire la pena per coloro che agiscono per mercede o, in generale, per fine di lucro.

110. La Commissione, pur rendendosi conto che nell'articolo 578 si è inteso considerare il consenso valido all'uccisione come causa che dimostra una minore pericolosità dell'agente, si dimostrava contraria alla configurazione dell'omicidio in persona del consenziente, così come è delineata nel Progetto.

Le ragioni addotte mettevano capo ad opinioni diverse. Alcuni contestavano l'opportunità di una diminuzione di pena perchè, a loro avviso, assai scarso valore era da attribuire al consenso della vittima, la vita umana essendo sacra per legge morale e divina; tutt'al più potrebbe funzionare, nei congrui casi, la diminuente generale preveduta nell'articolo 66, n. 1. Altri avrebbero voluto che si parlasse non di consenso, ma di spontanea richiesta, formalmente chiara e precisa. Altri riteneva superfluo l'articolo perchè nel caso dell'eutanasia negava l'opportunità di diminuire la pena, opponendovisi motivi etici e religiosi; e, nel caso del duplice suicidio, riteneva sufficiente, quando fosse sicura la prova che nell'animo dei due è venuto meno l'attaccamento alla vita, l'applicazione delle norme generali sul vizio di mente.

In siffatto contrasto di opinioni la maggioranza della Commissione si mostrava favorevole alla soppressione dell'articolo, mentre la minoranza dichiarava di aderire ad una proposta subordinata, diretta ad ottenere che l'articolo fosse formulato in guisa da comprendere esclusivamente le ipotesi della eutanasia e del duplice suicidio.

111. A qualche perplessità dava luogo la distinzione tra percosse e lesioni; ma alla Commissione appariva ad ogni modo eccessivo che per ogni lesione, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, si debba procedere d'ufficio, tenuto conto che la perseguibilità a querela di parte rimarrebbe circoscritta alle percosse, ossia soltanto a quelle sensazioni fisiche dolorose che non lascino residui morbosi di sorta. La Commissione considerava, tra l'altro, che la procedibilità d'ufficio per qualsiasi lesione aumen-

terebbe notevolmente il numero dei processi e il senso della litigiosità, già così sviluppato nel nostro popolo. È certamente lodevole il criterio, al quale il Progetto si inspira, di reprimere più energicamente una forma di criminalità che nel nostro Paese è ancora impressionante, ma sembrerebbe che ciò potesse essere limitato ai veri e propri delitti di sangue, e non a tutte le lesioni guaribili in pochi giorni, e senza che concorrano speciali circostanze, come l'arma e, in genere, il mezzo usato, la qualità del soggetto passivo del delitto, la premeditazione ecc. Tranne pertanto per le ipotesi anzidette, la Commissione manifestava l'opinione che fossero rese punibili a querela di parte le lesioni guaribili entro i dieci giorni.

Si proponeva altresì di sopprimere nella seconda parte dell'articolo 582 la parola « deturpamento », assai difficile essendo stabilire i caratteri che lo differenziano dalla deformazione, e di inserire, nell'articolo 584, l'ipotesi in cui si faccia uso della corrente elettrica; si intendeva con ciò accennare a speciali sistemi (reticolati ecc.), in uso particolarmente per la difesa della proprietà, nei quali è adoperata la corrente elettrica. La questione fu prospettata specialmente sotto il punto di vista di assimilare tali sistemi alle armi, essendo tuttavia innegabile che essi, in quanto insidiosi, siano già preveduti nell'articolo 584.

112. La Commissione approvava il criterio inspiratore dell'articolo 585, ossia che quando da un fatto preveduto come delitto doloso (eccettuate beninteso le ipotesi delle lesioni e dell'omicidio preterintenzionale, e quelle nelle quali la legge configuri un reato complesso), derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, dell'evento non voluto il colpevole risponde a titolo di colpa, aumentandosi la pena per l'omicidio o le lesioni colpose. Si rilevava anzi che in dottrina e giurisprudenza la questione aveva dato luogo a discussioni, e che perciò assai opportuno era risolverla testualmente nel nuovo Codice, se non altro per eliminare i dubbi che potrebbero derivare circa la possibilità di far rispondere, a titolo di colpa, di conseguenze che sono bensì non volute, ma che si innestano, per dir così, in un fatto di cui l'agente deve rispondere a titolo di dolo. Non mancano invero coloro che contrastano scientificamente la possibilità che si risponda a titolo di dolo del fatto iniziale, e a titolo di colpa delle ulteriori conseguenze di esso sia pure, ripetesi, non volute; e che preferirebbero una diversa soluzione, ad esempio, che si rispondesse delle conseguenze non volute a titolo di responsabilità obbiettiva.

Non è tuttavia da tacere che la terza Sottocommissione credeva di poter raccomandare una maggiore semplificazione dell'articolo, e che a tale opinione si associava, in seduta plenaria, qualche altro Commissario. Sembrava, infatti, che potesse essere sufficiente inserire, negli articoli 589 e 590, una norma, nella quale si dicesse che quando l'omicidio o le lesioni siano derivate da un fatto doloso, la pena per il reato (colposo) è aumentata.

113. La nuova configurazione del delitto di rissa (articolo 587) era dalla Commissione approvata, con il voto, tuttavia, che fosse stabilita una aggravante per colui che la rissa abbia determinata.

114. La Commissione consentiva altresì nella configurazione del delitto di contagio di sifilide. Dopo ampia discussione, infatti, riconosceva l'importanza della disposizione agli effetti della protezione della sanità della stirpe e la convenienza di inserire nel Progetto l'articolo 588, il quale configura un dolo di pericolo con evento di danno, ipotizzando così il caso più frequente, nella realtà della vita, di comunicazione del contagio di sifilide.

La Commissione, tuttavia, proponeva di sopprimere le parole « o da tubercolosi », preoccupandosi sopratutto dei gravi inconvenienti ai quali darebbe luogo, in tal caso, la incriminazione; e richiamava l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla opportunità

di modificare la dizione dell'articolo, in guisa da comprendere anche la responsabilità della donna, la quale comunichi il contagio, qualche dubbio potendo, sotto tale riflesso, derivare dalla espressione usata: « compiere su taluno ».

115. La Commissione proponeva che nell'articolo 591 fosse compresa anche l'ipotesi dell'abbandono volontario di una persona, la quale, pur non essendo di età minore degli anni quattordici, fosse tuttavia incapace di provvedere a sè medesima, non già per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, ma per circostanze speciali; ad esempio, chi, durante una ascensione alpina, sia abbandonato in località pericolosa, dalla propria guida. Sembrava, invero, alla Commissione, che anche questa ipotesi fosse da reprimere, pur nel caso che dall'abbandono non derivi una lesione personale o la morte dell'abbandonato.

116. In ordine all'abbandono di un neonato percausa d'onore, si riproponevano i dubbi sollevati a proposito dell'infanticidio, circa l'espressione « immediatamente dopo la nascita ». La terza Sottocommissione proponeva che si tornasse alla dizione dell'articolo 388 del Codice vigente; tuttavia occorrerebbe, forse, coordinare questo voto con quello formulato a proposito dell'infanticidio, nel senso che, in ambedue i reati, il termine sia ridotto, da cinque, a due giorni dalla nascita.

117. Notevoli modificazioni erano suggerite dalla Commissione in tema di ingiuria e diffamazione.

Sostanzialmente, le innovazioni del Progetto possono così schematizzarsi:

a) l'onore e il decoro, in senso subbiettivo, designano la somma, l'uno dei valori morali, l'altro dei valori fisici, sociali o intellettuali che l'individuo attribuisce a sè stesso. La reputazione, invece, ossia l'onore e il decoro in senso obbiettivo, è la stima o l'opinione che altri ha degli anzidetti valori morali rispetto ad un terzo. Conseguentemente il sentimento personale dell'onore e del decoro viene leso con fatti immediatamente sensibili alla persona, ossia alla presenza dell'offeso; mentre la reputazione può essere lesa soltanto con la divulgazione delle offese presso altri. La presenza dell'offeso, e non la determinatezza del fatto, è quindi il carattere differenziale tra ingiuria e diffamazione;

b) esclusione assoluta della prova della verità del fatto attribuito alla persona offesa;

c) efficacia estintiva riconosciuta alla consensuale attribuzione della cognizione del fatto ad un giurì d'onore.

Sul primo punto la Commissione, pur apprezzando la costruzione scientifica che risale al Carrara, riteneva non opportuno allontanarsi dalla sistemazione che ai delitti di ingiuria e diffamazione è conferita dal Codice vigente. I concetti di onore, decoro e reputazione, rispetto ai delitti di cui trattasi, sono ormai divenuti patrimonio della coscienza comune, la quale si è altresì abituata a differenziare l'ingiuria dalla diffamazione secondo la indeterminatezza o la determinatezza del fatto attribuito.

Apparirebbe non utile, anzi dannoso, modificare nel senso del Progetto la configurazione di questi reati, non ricorrendo motivi di necessità, ma soltanto, forse, ragioni di una più precisa costruzione scientifica. Nè, d'altra parte, la Commissione si convinceva che sempre, in ogni caso, l'offesa in assenza fosse da ritenere più grave di quella pronunciata in presenza, incerta essendo, in molte ipotesi, la possibilità di reazione da parte dell'offeso, specie se questi appartenga a classi sociali elevate o rivesta cariche pubbliche.

La Commissione suggeriva altresì che si provvedesse ad aggravare l'ingiuria se accompagnata da percosse.

L'esclusione, in ogni ipotesi, della prova liberatoria venne approvata a maggioranza dalla terza Sottocommissione. Riproposta però la questione in seduta ple-

naria, la Commissione faceva voti perchè la prova liberatoria fosse ammessa nei limiti preveduti dall'articolo 394, n. 1. del Codice vigente.

Le ragioni in contrario addotte non convincevano la Commissione. Esse si riassumono nell'affermare che la tutela del prestigio dell'Autorità, che il Regime giustamente vuole più ampia e rigorosa, non consente che spesso, sotto il pretesto della critica e della censura, si diffamino i pubblici ufficiali e che il diritto di ricorso o di denunzia garentisce sufficientemente l'interesse pubblico, contemperandolo con quello privato.

Senonchè si osservava come le direttive del Regime non sono da ritenere contrarie all'accertamento dell'onestà dei pubblici funzionari; chè, anzi, ciò costituisce un interesse generale ed una garanzia per la pubblica amministrazione. Si rilevava anche che, nell'ipotesi in cui il diffamato sia un pubblico ufficiale, sarebbe difficile far funzionare il giurì d'onore e che sarebbe, ad ogni modo, da stabilire se e quale valore abbia il lodo nei confronti della pubblica amministrazione, alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Alla questione dell'ammissione dell'*exceptio veritatis* nei limiti suindicati, si riconnette l'altra, alla quale si accennò a proposito dell'articolo 346, di considerare come oltraggio, ovvero come diffamazione, l'offesa, a mezzo della stampa, contro il pubblico ufficiale.

118. A qualche discussione dava luogo il primo capoverso dell'articolo 607, nel quale lo stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, è assunto a causa di non punibilità dell'offesa, purchè commessa immediatamente dopo il fatto ingiusto. Alcuno avrebbe voluto dare alla circostanza anzidetta il valore di attenuante e non di discriminante; altri esprimeva il dubbio se tra il fatto ingiusto e la reazione (offesa) debba esservi proporzione; altri infine chiedeva se l'avverbio « immediatamente » comprendesse anche l'ipotesi in cui l'offensore fosse venuto a conoscenza del fatto ingiusto dopo qualche tempo.

La Commissione faceva voti perchè il concetto del primo capoverso fosse più chiaramente espresso.

119. Un voto generico formulava la Commissione perchè, possibilmente, fossero compendiate le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635, relativi ai delitti contro la inviolabilità dei segreti.

Ed infine proponeva che, in considerazione della possibile gravità del fatto e per un migliore coordinamento con gli articoli precedenti, fosse elevato da uno a due anni il massimo della pena della reclusione stabilito nell'articolo 636, per il delitto di rivelazione di segreti professionali.

Titolo XII. – Dei delitti contro il patrimonio.

120. Esatta appare la denominazione di questo Titolo, poichè essa comprende non soltanto la proprietà intesa in senso stretto, ma anche altri diritti reali, il possesso di fatto separato dalla proprietà, e, talora, i diritti di obbligazione. La tutela penale ha, pertanto, qui, per oggetto, il complesso dei diritti, che costituiscono il patrimonio.

Da approvarsi è anche la distinzione tra delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone e delitti commessi mediante frode, intesa la violenza come energia fisica diretta alla cosa, per la consumazione del reato, e la frode come condotta criminosa che perviene all'illecito arricchimento senza spiegare una attività fisica sulla cosa o una violenza alle persone.

Anche per le configurazioni criminose contenute in questo Titolo, la Commissione, in massima, manifestava il suo consenso. Particolarmente approvava i casi di punibilità a querela di parte del furto (tra i quali il furto d'uso); la migliore e più netta distinzione tra furto, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; la configurazione, in parte tratta dall'articolo 9 del Decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515 del delitto di invasione di terreni o edifici; la precisazione delle ipotesi prevedute nell'articolo 426 del Codice vigente, fonte di controversie non ancora sopite; le nuove figure delittuose dell'insolvenza fraudolenta e della usura; la nuova disciplina conferita alla ricettazione.

121. Della opportunità di chiarire il n. 7 dell'articolo 640, è stato già detto a proposito dell'articolo 414.

Il n. 2° dell'articolo 641 dichiara punibile a querela di parte il furto commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un estremo bisogno. La Commissione proponeva la soppressione delle parole « su cose di tenue valore », considerando che l'agire per estremo bisogno pone in tale situazione psicologica, da rendere impossibile il sottilizzare su altre condizioni. Si adduceva l'esempio di chi, avendo un figlio gravemente malato, rubi (senza che concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 640) una specialità al farmacista e si sosteneva che l'ipotesi di cui al predetto n. 2° dovrebbe sempre sussistere, anche se, per avventura, la specialità non fosse di tenue valore.

L'elemento psicologico, insomma, dovrebbe prevalere su quello obbiettivo.

122. La Commissione consigliava anche la soppressione del capoverso dell'articolo 642, relativo alla sottrazione di cose comuni, dichiarata non punibile, quando sia commessa su cose fungibili, e il valore di dette cose non ecceda la quota spettante al comproprietario, socio o coerede. La ragione, che sta a fondamento della disposizione, ossia la mancanza di danno economico per i compartecipanti, non convinceva la Commissione, la quale pensava, invece, che non deve essere penalmente lecito al comproprietario, socio o coerede di prendere quella che ritiene essere la parte spettantegli, mentre siano ancora in corso, per esempio, le operazioni di inventario, o si discuta sul valore delle cose fungibili, o, comunque, vi sia la possibilità di contestazioni.

123. In ordine al capoverso dell'articolo 648, sorgevano dubbi sulla espressione « se il fatto sia commesso da più di cinque persone con armi ». Sembrava pericoloso non indicare una precisa direttiva al giudice. Sarà sufficiente che uno solo degli invasori sia armato? O debbono esserlo tutti? O alcuni? E palesemente o no? La Commissione proponeva di dire: « Se il fatto sia commesso da più di cinque persone, delle quali una almeno palesemente armata ».

Non è da tacere come il rilievo abbia forse un valore che trascende l'articolo in esame e che, in conseguenza, sarebbe da esaminare se non fosse opportuno introdurre nel Progetto una norma generale in proposito, così come è fatto nell'articolo 155 del Codice penale vigente.

124. Sembrava alla Commissione eccessivo che il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui diventasse perseguibile d'ufficio soltanto se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria, e perciò proponeva che fosse modificato il capoverso dell'articolo 653, nel senso che quando gli animali uccisi o danneggiati siano tre o più, si possa prescindere dalla dimostrazione che essi erano raccolti in gregge o in mandria.

125. La configurazione del nuovo delitto di « insolvenza fraudolenta » riscuoteva l'approvazione così della terza Sottocommissione, come della Commissione. La Sottocommissione manifestava tuttavia l'opinione che alle parole « col proposito di non adempierla (l'obbligazione) » fossero da sostituire le altre « sapendo di non poterla adempiere », considerando che quasi impossibile fosse la prova del proposito di non adempiere l'obbligazione, nel momento in cui questa è contratta.

La Commissione, però, deliberava favorevolmente al mantenimento integrale del testo dell'articolo, ritenendo che la prova dell'intenzione di non adempiere la obbligazione, seppur difficile, non sia impossibile; talora, anzi, è manifesta, come nella ipotesi di colui che in una trattoria ordini e consumi un pranzo luculliano, senza avere mezzi per pagare. In altre ipotesi, meno evidenti, il proposito di non adempiere la obbligazione dovrà essere desunto da tutto il comportamento dell'agente. È una indagine, prevalentemente psicologica, che il giudice è chiamato a fare, si può dire, tutte le volte che la legge richiede un fine specifico, e che, nel caso in esame, non presenta insormontabili difficoltà.

Comunque si plaudiva alla nuova disposizione, la quale, entro giusti limiti, salvaguarda la buona fede di molte contrattazioni, stimola quel senso di responsabilità che sembra vada affievolendosi nei debitori, e punisce fatti, i quali, a stretto rigore, non rientrerebbero nella truffa, per difetto di veri e propri artifici o raggiri, che inducano altri in errore.

126. La Commissione proponeva che nell'articolo 568, dopo le parole: « che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito.... », si aggiungano le altre: « nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale ».

L'aggiunta ha soltanto un valore esplicativo. Risulta invero dalla Relazione ministeriale che l'inciso, il quale si legge nell'articolo 415 del Codice vigente, corrispondente all'articolo 658 del Progetto, fu eliminato perchè superfluo, in quanto si ritenne essere evidente che la nullità (o annullabilità) della obbligazione per incapacità dell'obbligato è irrilevante ai fini del delitto del quale trattasi.

127. La Commissione riconosceva la opportunità delle nuove sanzioni contro l'usura. La discussione si imperniava, principalmente, su due punti: se fosse necessario, o almeno conveniente, determinare legislativamente il concetto di interessi usurari; e se non fosse da ritenere troppo limitato il richiedere tassativamente che l'agente profitti delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura.

In ordine al primo punto, la maggioranza dei Commissari aderiva al Progetto, considerando miglior partito lasciare al magistrato penale il determinare caso per caso, ed in base alle circostanze concrete del fatto, se ricorrano, nella singola specie, interessi usurari. Tale indagine, ad altri effetti, è fatta ogni giorno dal magistrato civile, e, dunque, non presenterà certo maggiori difficoltà in sede penale. D'altra parte, quando pur si potesse fissare il tasso al di là del quale gli interessi fossero da considerare usurari (e ciò in via di ipotesi, perchè il criterio della eccessività degli interessi varia continuamente col variare del tempo, del luogo, delle persone e di particolari situazioni), rimarrebbe sempre pressochè impossibile stabilire, in via generale e assoluta, il concetto di « vantaggi » usurari.

Sul secondo punto, invece, la Commissione riteneva preferibile la dizione del Progetto preliminare, il quale genericamente si riferiva al profittare dello stato di bisogno di una persona. La Commissione si rendeva conto delle obbiezioni che, a suo tempo, furono formulate contro la soverchia genericità di tale dizione (fu rilevato, infatti, che chi contrae un prestito, è, di solito, in stato di bisogno) e del concetto informatore del Progetto definitivo (ossia che non ogni operazione usuraria è da colpire penalmente, ma soltanto quei contratti che l'usuraio impone profittando della miseria o di uno stato

incolpevole del debitore); ma considerava che, oltre quelli enunciati nell'articolo 659, possono esservi altri casi pietosi, degni anch'essi della tutela penale; ad esempio, dello studente che ha bisogno di denari, pur non potendo, per le condizioni della sua famiglia, dirsi in miseria; di colui che è costretto a contrarre il prestito per tacitare altri che minacci, in suo danno, uno scandalo; di colui che debba pagare un debito d'onore, ecc.

In sostanza, salvo forse ad adottare una formula meno generica di quella del Progetto preliminare, la Commissione si manifestava propensa ad allargare le ipotesi di punibilità dell'usura, triste piaga che non sarà mai abbastanza combattuta.

128. In ordine all'articolo 664 la Commissione, salvo beninteso quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo stesso, faceva voti che i fatti preveduti nel Titolo II fossero considerati punibili a querela di parte se commessi in danno del coniuge separato di fatto, ovvero in danno di un affine in linea retta, quando manchi la convivenza.

Ad avviso della Commissione, invero, in tali casi verrebbero meno le ragioni che tradizionalmente hanno consigliato di rendere non punibili le persone anzidette; dall'altro canto la condizione della querela di parte garentirebbe che la repressione penale si verificherebbe soltanto nelle ipotesi nelle quali il danneggiato la reclamasse.

LIBRO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

129. La Commissione, nel prendere in esame il Libro terzo del Progetto, relativo alle contravvenzioni in specie, non riteneva necessario procedere ad una analisi particolareggiata delle singole disposizioni. Essa approvava, in massima, la ripartizione delle contravvenzioni, che differisce notevolmente da quella del Codice vigente e risponde a criteri sistematici accolti dalla scienza del diritto amministrativo, la quale ha messo in evidenza come le contravvenzioni offendano l'interesse della pubblica Amministrazione nella attività giuridica ovvero nella attività sociale. Da ciò la distinzione delle contravvenzioni in due grandi classi: contravvenzioni di polizia (alla loro volta suddivise in relative alla polizia di sicurezza e relative alla polizia amministrativa sociale) e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione.

Si approvava altresì il criterio di includere nel Codice penale, oltra la maggior parte delle contravvenzioni comprese nel Codice vigente, le altre, non numerose, ora prevedute in leggi particolari, purchè aventi carattere di apprezzabile stabilità e di notevole importanza, per l'indole dell'interesse tutelato. La Commissione esprimeva tuttavia l'avviso che una ulteriore revisione (già non poche ipotesi contravvenzionali furono eliminate dal Progetto preliminare) potesse condurre a togliere dal futuro Codice qualche altra contravvenzione, per lasciarla nella legge della Pubblica Sicurezza e nelle leggi speciali. Il voto formulato in tal senso era necessariamente generico, perchè la indicazione di singole disposizioni avrebbe richiesto un esame lungo e analitico, per vagliare se concorressero o meno giustificate ragioni di trasportare nel Codice ipotesi contravvenzionali oggi contemplate in leggi speciali; ma, in massima, il voto anzidetto può intendersi riferibile a contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico e sono attinenti a materie in continua trasformazione. Si raggiungerebbe così il duplice scopo di diminuire le troppo numerose disposizioni del Progetto, e di rendere più facile, ove occorra, la modificazione delle norme, in quanto contenute in leggi speciali.

130. Era stato proposto di inserire la radunata sediziosa (articolo 670) tra i delitti contro l'ordine pubblico. Ma la Commissione finiva per condividere l'opinione che essa potesse configurarsi come contravvenzione, anche per ragioni pratiche di maggiore facilità di repressione, quando si limiti ad una accolta di dieci o più persone senza armi.

La cosa muta aspetto, tuttavia, se tali persone siano armate. La lesione – o la possibilità di lesione – dell'ordine pubblico assume allora carattere di notevole importanza; delitti anche gravi possono essere perpetrati; la pubblica tranquillità è già compromessa; il numero delle persone, lo scopo della radunata, le armi incutono pubblico timore; sicchè sembrava alla Commissione, la quale in tal senso formulava un voto, che le due ipotesi potessero essere tenute distinte, configurando come contravvenzione la prima, come delitto la seconda.

131. La Commissione stabiliva poi di pregare l'onorevole Ministro di vedere se non fosse il caso di eliminare la parola « tendenziose » dall'articolo 671. Le sembrava invero che tale espressione richiamasse il dolo specifico di turbare l'ordine pubblico, mentre il turbamento basta sia potenziale e, ad ogni modo, trattandosi di contravvenzione, può derivare dalla pubblicazione o diffusione delle notizie, anche indipendentemente dalla volontà dell'agente.

132. La Commissione portava, infine, la sua attenzione sull'articolo 739, riconoscendo pienamente che la coscienza sociale reclama la prevenzione e la repressione della bestemmia, già preveduta del resto dall'articolo 232 della legge di Pubblica Sicurezza. Ad estirpare questa deplorevole abitudine, indice, quando l'invettiva sia pronunciata senza volontà di recare ingiuria alla Divinità, per lo meno di pessima educazione, molto varranno il nuovo spirito religioso e l'opera del Regime per l'elevazione morale del popolo. La Commissione condivideva altresì l'opportunità di mantenere a questo reato il carattere contravvenzionale (il che presenta tra l'altro il vantaggio di poter prescindere dalla ricerca del dolo), salvo beninteso, a punire la bestemmia come delitto, quando, nei congrui casi ricordati dalla Relazione ministeriale, concorra il dolo.

Senonchè la Commissione rilevava che, mentre l'articolo 232 della legge di Pubblica Sicurezza punisce genericamente la bestemmia e le offese pubbliche al culto cattolico e ai culti ammessi nello Stato, l'articolo 739 del Progetto invece concerne soltanto le invettive o parole oltraggiose contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. Il progetto risponde in fondo ad un concetto logico, il quale si delinea fin dall'articolo 408, che prevede il vilipendio della sola religione dello Stato, e dall'articolo 412 che diminuisce la pena quando uno dei fatti pre veduti negli articoli 409, 410 e 411 sia commesso, anzichè contro il culto cattolico, contro un culto ammesso nello Stato (diminuzione che la Commissione non ha creduto di approvare) ossia al concetto della speciale preminenza della religione cattolica. Coerentemente a tale concetto, l'offesa a persone o simboli venerati nei culti ammessi, è punita, nei congrui casi, come turpiloquio (articolo 741).

Ma, anche a prescindere dai voti formulati dalla Commissione in tema di delitti contro il sentimento religioso, è sembrato che, per quanto attiene alla bestemmia, convenga tener conto anche dei culti ammessi. Taluno anzi avrebbe preferito la formula semplice, chiara e sintetica del citato articolo 232 della legge di Pubblica Sicurezza. Non sempre la bestemmia, riferibile ai culti ammessi, riveste il carattere di turpiloquio, sicchè rimarrebbe impunita quantunque offensiva del sentimento religioso di minoranze non meno rispettabili seppur esigue. E se la norma dettata nell'articolo 739 ha tra l'altro scopi di educazione e di moralizzazione, non è agevole comprendere perchè debba essere penalmente consentito l'oltraggio pubblico a persone venerate nei culti ammessi nello Stato. Si aggiunga infine la considerazione pratica che il

Codice penale dovrà trovare applicazione anche nelle nostre colonie, dove la religione professata dalla maggioranza non è la cattolica.

Per tutti i motivi anzidetti la Commissione, pur apprezzando le ragioni che hanno inspirato il Progetto in questa materia, s'induceva a pregare l'onorevole Ministro di voler riesaminare l'articolo 739, per una eventuale integrazione nel senso suindicato.

***

Tali sono state le osservazioni che ha suggerito l'esame del Progetto. Con esse la Commissione crede di aver assolto il mandato altamente onorifico affidatole dai due Rami del Parlamento, e pel quale esprime le grazie più profonde. Crede anche di aver compiuto con esse un'opera di collaborazione della quale si augura che l'onorevole Ministro voglia tener conto.

Essa non può chiudere questa relazione senza rinnovare le espressioni della più viva riconoscenza ed ammirazione ai magistrati consigliere Ugo Aloisi e sostituto procuratore generale Ruffo Mangini, che, avendo concorso alla redazione del progetto, hanno in seno alla Commissione, per sua richiesta e per cortese concessione dell'onorevole Ministro, illustrato mirabilmente le ragioni fondamentali del sistema del Progetto e di ogni singola disposizione; e al prof. Renato Cerciello, capo dell'Ufficio degli Studi legislativi del Senato, all'avv. Ubaldo Cosentino, Primo Revisore alla Camera dei Deputati e al dott. Aurelio Bastianini, Revisore al Senato, che hanno assolto in modo superiore a qualsiasi elogio il grave e delicato compito di Segretari della Commissione, alla quale hanno dato il prezioso contributo della loro intelligenza ed esperienza. Si deve ad essi, soprattutto, se la Commissione ha potuto in breve termine compiere il lavoro, che per la sua natura e complessità, si presentava non scevro di difficoltà. Con l'aver superate queste, grazie al valore dei suoi collaboratori, la Commissione ha dimostrato la sostanziale bontà del sistema legislativo per l'approvazione dei Codici, che fu accolto nelle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814 e 24 dicembre 1925, n. 2660.

Roma, 10 aprile 1930 - Anno VIII.

Il Presidente
D'AMELIO.

Proposte della Commissione.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTE DI CARATTERE GENERALE

Sulla nomenclatura del Progetto.

I. *Sostituire alla formula: « estinzione del reato e della pena» la formula « estinzione dell'azione penale e della condanna ».*

II. *Sostituire alla espressione « delitti contro la libertà sessuale », altra più appropriata fra le seguenti: « delitti sessuali », o la formula del Codice vigente, o « delitti contro i rapporti sessuali ».*

Su principi generali e criteri di massima.

I. *Sottoporre ad una revisione generale tutte le pene comminate per i singoli reati perchè risultino più proporzionate, più elastiche, con minimi più bassi.*

II. *Eliminare, in linea di massima, dal Codice penale le disposizioni che prevedono fenomeni di criminalità particolarissimi del periodo bellico, in cui saranno soggetti alla giurisdizione militare.*

III. *Negli articoli dove si parla insieme del Gran Consiglio del Fascismo, del Senato, della Camera, elencare tali organi sempre nel medesimo ordine e comprendere il Gran Consiglio nelle disposizioni con le quali si tutela il decoro e la reputazione dei maggiori Corpi dello Stato.*

IV. *Sostituire alla formula: « Dei delitti contro l'attività giudiziaria » la formula: « Dei delitti contro l'attività degli organi giurisdizionali ».*

V. *Eliminare, in linea di massima, dal Codice penale le disposizioni concernenti le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione.*

Si fa presente inoltre, che la proposta di sostituire all'espressione: « delinquente professionale » altra più appropriata ha raccolto la metà dei voti della Commissione.

NB. — 1. Nel presente prospetto non si menzionano gli articoli per i quali, con disposizione di carattere generale, si è proposta l'eliminazione, quali quelli che sono tipicamente particolari al tempo di guerra e quelli concernenti contravvenzioni, che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione.

2. Egualmente non si menzionano gli articoli, per i quali si sarebbe desiderata una modificazione circa la misura e la natura della pena, e pei quali non vi è stato un particolare voto, ricordando che la Commissione ha espresso l'avviso di carattere generale per una revisione generale delle pene contenute nelle singole disposizioni del progetto, tenendo conto anche della conseguenziale applicazione delle misure di sicurezza; e non si menzionano parimenti gli altri articoli dei quali si sia proposta la modificazione con disposizione di carattere generale, tranne che non abbiano dato luogo ad un tempo ad altri voti.

3. Non sono, in fine, menzionati gli articoli per i quali si è suggerita una modificazione di pura forma.

PROPOSTE RELATIVE AI SINGOLI ARTICOLI

ARTICOLI CHE HANNO DATO LUOGO A PROPOSTE	PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
LIBRO PRIMO **Dei reati in generale**	
TITOLO I DELLA LEGGE PENALE.	
Art. 2. *Successione di leggi penali.*	
Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.	
Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.	*Escludere dalla eccezione le sentenze irrevocabili di condanna alla pena di morte.*
Se la legge del tempo, in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile.	
Nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.	
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti.	*Sopprimere il comma perchè superfluo.*
Art. 4. *Cittadino italiano. Territorio dello Stato.*	
Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani coloro che siano in possesso di cittadinanza delle	

colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

È territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Premettere al comma le parole « agli effetti della legge penale », e aggiungere dopo la parola « salvo », le parole « per quelli mercantili ».

Art. 6.

Reati commessi nel territorio dello Stato.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando sia ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione, che lo costituisce, ovvero si sia ivi verificato l'evento, che ne è la conseguenza.

Sopprimere la prima parte, che enuncia lo stesso principio della prima parte dell'articolo 3.

Esaminare l'opportunità di subordinare, in alcune ipotesi, la punibilità alla richiesta del Guardasigilli.

Art. 8.

Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commetta in territorio estero un delitto politico, non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia.

Se si tratti di delitto punibile a querela di parte, occorre, oltre tale richiesta, la querela della persona offesa.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o sociali.

Sopprimere la parola « sociali » o chiarire il concetto.

Art. 15.

Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino, contemporaneamente o successiva-

Sopprimere l'articolo e, subordinatamente, usare una più chiara dizione.

mente, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

TITOLO II

DELLE PENE.

CAPO I

Delle specie di pene, in generale.

Art. 17.

Pene principali: specie.

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1° la morte;

2° l'ergastolo;

3° la reclusione;

4° la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1° l'arresto;

2° l'ammenda.

Stabilire, nell'ordinamento del sistema penitenziario, una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi e quelli per reati dolosi, con particolare carattere di gravità o di malvagità.

Art. 19.

Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono:

1° la perdita della cittadinanza;

2° la confisca generale dei beni del condannato;

3° la interdizione dai pubblici uffici;

4° la interdizione da una professione o da un'arte;

5° la interdizione legale;

6° la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;

7° la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o della autorità maritale.

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione

Sopprimere le pene della perdita della cittadinanza e della confisca generale dei beni del condannato.

speciale della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

CAPO II

Delle pene principali, in particolare.

Art. 21.

Pena di morte.

La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in altro luogo designato dal Ministro della Giustizia.

La esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga diversamente.

Stabilire che la scelta del luogo della esecuzione sia fatta volta per volta dal Ministro della giustizia.

Art. 22.

Ergastolo.

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno stabilimento a ciò destinato, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Il condannato all'ergastolo, che abbia scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Il Ministro della Giustizia può disporre che la esecuzione della pena abbia luogo in una colonia, o in altro possedimento d'oltremare.

Il condannato, che sconta la pena in colonia o in altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel secondo capoverso.

Sopprimere l'isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti (art. 76).

Art. 23.

Reclusione.

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata negli stabilimenti a ciò

destinati, con obbligo del lavoro e con isolamento notturno.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno.

Modificare il comma come all'articolo 22.

Il condannato alla reclusione, che abbia scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

CAPO III

Delle pene accessorie, in particolare.

Art. 28.

Perdita della cittadinanza.

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Sopprimere l'articolo e, subordinatamente, chiarire l'ultimo capoverso.

Essa importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna per delitto, da cui derivi la perdita della cittadinanza, produce altresì l'incapacità ad acquistare la cittadinanza.

La cittadinanza, o la capacità di acquistarla, perduta per effetto di condanna penale, non può essere riacquistata, se non in seguito a riabilitazione, a norma dell'articolo 182.

Art. 29.

Confisca generale dei beni del condannato.

La confisca generale dei beni importa la devoluzione allo Stato di tutti i beni del condannato, presenti e futuri.

Sopprimere l'articolo.

Non sono soggetti a confisca:

1° i beni, che non possono essere pignorati a norma delle leggi civili;

2° i proventi del lavoro.

Art. 30.

Sussidio a favore del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del condannato.

Sulle cose confiscate il giudice può assegnare al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti del condannato un sus-

Sopprimere l'articolo e, subordinatamente, precisare il carattere di variabilità del sussidio.

sidio annuo, quando non siano concorsi nel reato, e sia riconosciuto che abbiano bisogno di soccorso.

Il sussidio è assegnato in proporzione del bisogno di chi lo domanda e del valore dei beni confiscati.

Art. 31.

Atti fraudolenti compiuti dal colpevole.

La confisca non pregiudica i diritti dei terzi.

Si applicano, anche nel caso di confisca generale dei beni, le disposizioni degli articoli 198, 199 e 200, per quanto riguarda l'efficacia degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole.

Sopprimere l'articolo e, subordinatamente, chiarire che si tratta di tutti i diritti dei terzi e tener presente che occorrerebbero norme per rendere agevole la liquidazione di tali diritti.

Art. 32.

Interdizione dai pubblici uffici.

La interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

La interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, produce la privazione:

1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico, non obbligatorio, di pubblico servizio, e della qualità, ad essi inerente, di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro attinente alla tutela o alla cura;

4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico;

6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti;

7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

Semplificare l'articolo e stabilire che, in caso di perdita di stipendio o pensione (n. 5), si possa accordare un sussidio alimentare alla famiglia.

La interdizione temporanea produce nel condannato la incapacità di acquistare o esercitare, durante la interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.

La legge determina i casi, nei quali la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 35.

Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Interdizione.

Escludere l'interdizione per le minime infrazioni, e stabilire un minimo più basso.

Ogni condanna per delitti commessi con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio, o ad alcuno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 32, ovvero con abuso di una professione, industria, arte, o di un commercio o mestieri, o con violazione dei doveri a essi inerenti, ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere.

Art. 38.

Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse.

La legge determina i casi, nei quali la condanna ha per effetto la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale.

Aggiungere l'inciso « salvo che il giudice disponga diversamente » e adottare le misure atte a far conoscere ai terzi le condizioni della capacità giuridica del colpevole.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà o della autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto, che al genitore o al marito spetti, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa la incapacità di esercitare, durante

la sospensione, qualsiasi diritto, che al genitore o al marito spetti, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

Art. 40.

Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna.

La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La legge determina gli altri casi, nei quali la condanna ha per effetto la pubblicazione della sentenza. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nel capoverso precedente.

La pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna è fatta per estratto, salvo che il giudice ne disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Sostituire la dizione: « La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata ».

Trasferire il comma al Codice di procedura.

Art. 42.

Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

Sostituire la seguente dizione: « La condizione giuridica del condannato alla pena di morte è equiparata a quella del condannato all'ergastolo fino alla esecuzione della condanna ed anche in caso di commutazione della pena ».

TITOLO III

DEL REATO.

CAPO I

Del reato consumato e tentato.

Art. 44.

Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto, preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui

Sopprimere l'articolo perchè superfluo e, subordinatamente, coordinarne la dizione con quella dell'art. 47.

dipende la esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 45.

Concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisca per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Chiarire il comma, possibilmente dicendosi « siano state » anzichè « siano ».

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui.

Art. 46.

Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

Vedasi la proposta all'articolo 88.

Nessuno può essere punito per un delitto, se non l'abbia commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi, nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, siano esse dolose o colpose.

Art. 47.

Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere la esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso o colposo, stabilita dal presente articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni ogni qualvolta per queste la legge penale ne faccia dipendere un qualsiasi effetto giuridico.

Sopprimere l'inciso: « o secondo l'intenzione » ed esaminare se per necessità di coordinamento non sia opportuno di sopprimere anche gli altri due incisi « o oltre l'intenzione » e « o contro l'intenzione ».

Qualora si accogliesse la proposta di eliminare l'aggravante preveduta nel numero 3° dell'articolo 65, modificare anche questa definizione. L'avere agito nonostante la previsione dell'evento configurerebbe un delitto doloso, non colposo.

Art. 48.

Condizione obiettiva di punibilità.

Quando per la punibilità del reato, la legge richieda il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, ancorchè l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto.

Riesaminare l'articolo.

Art. 49.

Caso fortuito o forza maggiore.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.

Sopprimere l'articolo perchè superfluo.

Art. 50.

Costringimento fisico.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Esaminare se sia indispensabile mantenere l'articolo nella sua integrità, considerare poi in esso la violenza morale, ed evitare la formula « non è punibile », rav-

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

visandosi l'inesistenza del reato. Vedasi anche la proposta all'art. 52.

Art. 51.

Errore di fatto.

Semplificare la formula.

L'errore sul fatto, che costituisce il reato, esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando abbia cagionato un errore sul fatto, che costituisce il reato.

Art. 52.

Errore determinato dall'altrui inganno

Fondere la seconda parte col capoverso dell'articolo 50.

Le disposizioni del precedente articolo si appplicano anche se l'errore sul fatto, che costituisce il reato, sia determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde colui, che l'ha determinata a commetterlo.

Art. 53.

Reato supposto erroneamente e reato impossibile.

Non è punibile colui, che commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea, che esso costituisca reato.

La punibilità è esclusa, allorchè, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, sia impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti nelle disposizioni precedenti, se concorrano nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Sopprimere il comma.

Nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, se l'agente abbia cre-

duto di commettere reato per un errore di fatto, il giudice può ordinare che egli sia sottoposto a misura di sicurezza.

Nei casi indicati nel primo capoverso, il giudice può sempre ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 54.

Consenso dell'offeso.

Oltre i casi, nei quali il dissenso della persona offesa è richiesto espressamente dalla legge penale, come elemento costitutivo di un determinato reato, la punibilità è esclusa dal consenso validamente manifestato dalla persona stessa, quando sia leso o posto in pericolo un diritto, del quale essa può legittimamente disporre.

Eliminare la parola « offesa » e sostituire la espressione « legittimamente » con altra più precisa.

Art. 55.

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

L'esercizio di un diritto, o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato sia commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, e si applica la disposizione dell'articolo 116, numero 3°.

Risponde del reato altresì colui che ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Si applica, nondimeno, la disposizione dell'articolo 117.

Non è punibile colui, che esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Sembra eccessivo che qualsiasi errore di diritto non discrimini. Dovrebbe aversi riguardo alla circostanza se l'esecutore abbia agito, o meno, in buona fede.

Art. 56.

Difesa legittima.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio

Specificare che la difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa ma anche alla entità del diritto che si vuol difendere e

od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

sostituire la parola «respingere» alla parola «difendere».

Art. 58.

Stato di necessità.

Non è punibile colui, che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Chiarire il comma precisando che l'autore del fatto che crea il pericolo risponde del danno che il pericolo ha cagionato.

Tale disposizione non si applica a colui che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche se lo stato di necessità sia determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde colui, che l'ha costretta a commetterlo.

Coordinare il comma col capoverso dell'articolo 50.

Art. 59.

Eccesso colposo.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 55, 56, 57 e 58, si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Sostituire alla parola «delitto» la parola «reato».

Art. 60.

Delitto tentato.

Colui, che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Elaborare la formula della prima parte in modo più preciso, nel senso che gli atti rivelino in modo univoco e idoneo l'intenzione dell'agente, costituendo un principio di esecuzione.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge sia stabilita per il delitto la pena di morte; con la

reclusione non inferiore a dieci anni, se la pena stabilita sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, ridotta a un terzo.

Se il colpevole volontariamente desista dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, ove questi costituiscano per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisca l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

CAPO II

Delle circostanze del reato.

Art. 63.

Circostanze non osciute o erroneamente poste.

Le circostanze, che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena, sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Nondimeno, se la circostanza escluda la pena, il giudice può ordinare una misura di sicurezza.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Stabilire che le circostanze aggravanti non siano valutate a carico se non conosciute o ritenute, per errore, inesistenti.

Art. 65.

Circostanze aggravanti comuni.

Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi abietti o futili;

Riesaminare il principio in seguito a quanto è stato osservato all'articolo 47, 3° comma.

2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di altro reato;

3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5° l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si sia sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto ovvero a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Art. 66.

Circostanze attenuanti comuni.

Attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;

4° l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;

5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante la restituzione; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 60, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Eliminare la distinzione fra riunioni vietate e riunioni autorizzate. Gli assembramenti, poi, non sono mai autorizzati.

Art. 67.

Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.

Quando ricorra una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non sia determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena da applicare per effetto dell'aumento non può superare:

1° gli anni trenta, se si tratti della reclusione;

2° gli anni quattro, se si tratti dell'arresto;

3° e, rispettivamente, lire settantacinquemila o quindicimila, se si tratti della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se il giudice si valga della

Riesaminare in generale la misura delle pene.

facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 24 e 26.

Art. 68.

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

Quando ricorra una circostanza attenuante, e non sia dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° le altre pene sono diminuite fino ai due terzi.

Chiarire l'espressione « diminuite fino ai due terzi ».

Art. 69.

Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Qualora per una circostanza la legge stabilisca una pena di specie diversa, o ne determini la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrano più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso del presente articolo, si ap-

Sostituire le parole: « nel capoverso precedente » alle altre: « nel secondo capoverso del presente articolo ».

plica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrano più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso del presente articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza meno grave; ma il giudice può diminuirla.

Sostituire le parole «più favorevole» alle altre: «meno grave».

Art. 71.

Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisca la pena di morte;

2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto sia stabilito l'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 69, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Dire anche qui, come nel n. 1: «Se per il delitto la legge stabilisca».

Aggiungere: «di quella che il giudice avrebbe applicata a norma della prima parte dell'articolo 69».

Art. 72.

Limiti al concorso di circostanze.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, qualora una circostanza aggravante comprenda in sè altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprenda in sè altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante, che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importino lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Sostituire alla dizione: «qualora una circostanza aggravante comprenda in sè altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprenda in sè altra circostanza attenuante» la formula: «qualora un fatto costituisca più circostanze aggravanti o più attenuanti».

Art. 73.

Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Quando concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime siano dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Riesaminare il sistema, che dà al giudice una eccessiva subbiettività di poteri.

Se le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritenga che vi sia equivalenza, si applica la pena, che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti non si applicano riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza, per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 69, valutate per ultime la recidiva e la tendenza a delinquere.

CAPO III

Del concorso di reati.

Art. 76.

Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee.

Al colpevole di due delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo, si applica la pena di morte.

Eliminare la sostituzione della pena di morte e quindi aggiungere l'isolamento anche nell'ipotesi della prima parte.

Nel caso di concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con

uno o più delitti, che importino pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, ed è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Art. 77.

Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie.

Se più reati importino pene temporanee detentive della medesima specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene, che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Indicare per il concorso dei reati lo stesso limite di pene fissato per il reato continuato. La proposta concerne anche gli articoli 78, 79 e 82.

Art. 78.

Pene detentive di specie diversa.

Se più reati importino pene temporanee detentive di specie diversa, esse si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Vedasi la proposta all'articolo 77.

Art. 79.

Pene pecuniarie di specie diversa.

Se più reati importino pene pecuniarie di specie diversa, esse si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Vedasi la proposta all'articolo 77.

Art. 82.

Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati.

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma degli articoli 77, 78 e 79 non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè, comunque, eccedere:

Vedasi la proposta all'articolo 77.

1° trenta anni, per la reclusione;
2° sei anni, per l'arresto;
3° lire centocinquantamila per la multa e lire trentamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 24 e 26.

Quando la pena pecuniaria debba essere convertita in pena detentiva, per insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° dieci anni, se si tratti della interdizione dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte;

2° cinque anni, se si tratti della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Coordinare il comma con l'articolo 184, qualora si riduca a cinque anni il termine per chiedere la riabilitazione.

Quando concorrano più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Non sostituire l'ergastolo.

Art. 85.

Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta.

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, sia cagionata una offesa in danno di persona diversa da quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona, che voleva offendere, salvo quanto è disposto nell'articolo 64.

Rivedere l'articolo, sembrando che sia in contrasto con i principî generali.

Nel caso che, oltre alla persona diversa sia offesa anche quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Art. 86.

Evento diverso da quello voluto dall'agente.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagioni un evento diverso da

Riesaminare la soluzione, sembrando che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto.

quello voluto dall'agente, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

TITOLO IV

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.

CAPO I.

Della imputabilità.

Art. 88.

Capacità d'intendere e di volere.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento, in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile colui, che ha la capacità d'intendere e di volere.

Usare la medesima formula negli articoli 88 e 46, e qualificare la volontà come « libera ».

Art. 90.

Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.

La disposizione della prima parte dell'articolo 88 non si applica a colui, che si sia messo, anche solo colposamente, in istato d'incapacità d'intendere o di volere.

Se lo stato d'incapacità sia procurato al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Riesaminare il comma, che sembra in contrasto con il principio affermato negli articoli 46 e 47.

Chiarire che l'aggravamento non si applica se è commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la preordinazione.

Art. 91.

Vizio totale di mente.

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escluderne la capacità di intendere o di volere.

Si richiama il voto espresso sull'articolo 88.

Art. 92.

Vizio parziale di mente.

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemarne grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Si richiama il voto espresso sull'articolo 88.

Art. 93.

Stati emotivi o passionali.

Gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità.

Chiarire che gli stati emotivi e passionali non si considerano come vizio totale o parziale di mente.

Art. 95.

Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.

L'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude, nè diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Si richiama il voto espresso sull'articolo 90.

Art. 96.

Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Aggiungere dopo « stupefacenti »: « o di altri elementi ».

Art. 97.

Ubriachezza abituale.

Nel caso, in cui il reato sia commesso in stato di ubriachezza, e questa sia abituale, la pena è aumentata.

Per gli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi sia dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato periodico e frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte del presente articolo si ap-

Si richiama il voto espresso sull'articolo 90.

plica anche quando il reato sia commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, da chi sia dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 98.

Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Per i fatti commessi in istato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 91 e 92.

Sopprimere l'articolo.

Art. 100.

Minore degli anni quattordici.

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Abbassare sensibilmente il limite di età.

Art. 101.

Minore degli anni diciotto.

È imputabile colui, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compito i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratti di pena pecuniaria, in niun caso alla condanna conseguono pene accessorie. Se si tratti di pena più grave, la condanna ha soltanto per effetto la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Dire che la capacità si presume ed è l'incapacità che dev'essere dimostrata.

CAPO II

Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato, e della tendenza a delinquere.

Art. 102.

Recidiva.

Chiunque, dopo essere stato condannato per un reato, commette un altro reato, soggiace a un aumento della pena

Chiarire che deve trattarsi di condanna definitiva e stabilire che l'aggravante possa applicarsi soltanto fra contravvenzioni e

da infliggere per il nuovo reato fino a un sesto.

La pena è aumentata fino alla metà:

1° se il nuovo reato sia della stessa indole;

2° se il nuovo reato sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna;

3° se il nuovo reato sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze, fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è da un terzo alla metà.

Se il recidivo commetta un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, è da un terzo alla metà, e, nei casi preveduti nei capoversi precedenti, è dalla metà ai due terzi.

delitti della stessa indole e tra delitti della stessa indole.

Art. 103.

Recidiva facoltativa.

Il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni, che non siano della stessa indole.

Eliminare la recidiva fra delitto e contravvenzione non della stessa indole, nonchè fra delitto colposo e delitto doloso.

Art. 109.

Estinzione delle pene precedentemente inflitte.

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne, per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingua anche gli effetti penali.

Modificare l'epigrafe che non sembra appropriata.

Art. 111.

Tendenza a delinquere.

Chiunque, ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto, non colposo, che, per

Sopprimere l'articolo e quindi modificare corrispondentemente tutti gli altri che ad esso hanno riferimento.

sè e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, riveli una particolare predisposizione al delitto, che trovi sua causa non nell'infermità preveduta negli articoli 91 e 92, ma nell'indole malvagia del colpevole, è dichiarato delinquente per tendenza.

Se la pena da infliggere per il delitto commesso sia la reclusione per anni trenta è sostituito l'ergastolo; se sia la reclusione superiore a quindici anni, si applica la reclusione per anni trenta. Le altre pene sono raddoppiate, esclusi gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva.

Non si fa luogo all'applicazione della pena di morte a norma della prima parte dell'articolo 76, quando la pena dell'ergastolo sia inflitta per effetto della sostituzione stabilita nel capoverso precedente.

Art. 112.

Delinquente per tendenza che commette altro delitto.

Qualora il delinquente per tendenza commetta un altro delitto, non colposo, che sia anch'esso manifestazione di tendenza a delinquere, la pena da infliggere per il nuovo delitto è sostituita o aumentata secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Vedasi la proposta all'art. 111.

Art. 113.

Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato ha per effetto l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se sia pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta.

Chiarire che gli elementi che possono fare pronunziare l'abitualità e la professionalità con provvedimento successivo alla condanna devono riferirsi ad epoche precedenti alla condanna medesima.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può farsi che con la sentenza di condanna, e produce, oltre i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione, a norma dell'articolo 182.

CAPO III

Del concorso di persone nel reato.

Art. 117.

Circostanze attenuanti.

La pena può essere diminuita per coloro, che siano stati determinati a concorrere nel reato, nei casi indicati nei numeri 3° e 4° dell'articolo precedente.

La pena può altresì essere diminuita per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, abbiano rivelato minima capacità a delinquere.

La disposizione del precedente capoverso non si applica nei casi indicati nell'articolo 116.

Ripristinare l'articolo 111 del Progetto preliminare e, subordinatamente, usare una formula che non abbia riguardo alla capacità a delinquere, ma all'opera effettivamente prestata.

Art. 118.

Cooperazione nel delitto colposo.

Nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

È applicabile la diminuzione di pena stabilita nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Coordinare più precisamente l'articolo con l'articolo 45.

Art. 119.

Accordo per commettere un reato. Istigazione.

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nes-

Chiarire l'articolo aggiungendo: « salvo il disposto dell'articolo 60 » ovvero « salvo che non siano stati compiuti atti idonei diretti a consumarlo.

suna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso.

Qualora la istigazione non sia accolta, e si tratti d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 120.

Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti.

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a coloro, che vollero il reato meno grave.

Rivedere l'articolo, sembrando che il reato diverso, se non voluto da uno dei concorrenti, non debba essere a suo carico.

Art. 121.

Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

Se, per condizioni o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso, muti il titolo del reato per taluno di coloro, che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo sia più grave, il giudice può, rispetto a coloro, per i quali non sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Idem.

TITOLO V

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE.

CAPO I

Della modificazione e applicazione della pena.

Art. 137.

Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato:

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.

Precisare se l'enumerazione sia dichiarativa o tassativa.

Art. 141.

Carcerazione preventiva.

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile può essere detratta dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

Se sia inflitta soltanto la multa o l'ammenda, la detrazione della carcerazione preventiva è obbligatoria.

Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza condannati alla re-

Computare sempre la carcerazione preventiva.

clusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, la carcerazione preventiva non si detrae dalla durata della pena.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 144.

Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte.

Si ritiene eccessiva la norma per quanto riflette la patria potestà.

Durante la istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte o della patria potestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta condanna, da cui derivi la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Il tempo della sospensione provvisoria non è computato nella durata della pena accessoria.

CAPO II

Della esecuzione della pena.

Art. 145.

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali.

Trasferire l'articolo nel Regolamento penitenziario.

La esecuzione delle pene detentive per delitti ha luogo in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1° delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2° condannati a pena diminuita per grave infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupe-

facenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, ove occorra, anche a regime di cura.

Se concorrano in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo l'esecuzione. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto è eseguita, rispetto alle suindicate categorie di condannati e ai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena suddetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 146.

Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori.

I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta in prevalenza alla rieducazione morale.

Trasferire l'articolo nel Regolamento penitenziario.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel penultimo capoverso dell'articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Quando abbiano compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare sia superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 147.

Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e della indole del reato.

Idem.

Art. 149.

Lavoro e remunerazione dei condannati.

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati obbligati al lavoro è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

Garentire il peculio contro i creditori.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio per risparmio.

Art. 152.

Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Se, prima della esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravvenga al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

Stabilire che in tal caso la pena sia automaticamente commutata nell'ergastolo.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte debba essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

Il provvedimento di ricovero è revocato dal giudice, e il condannato è sotto-

posto alla esecuzione della pena, quando siano venute meno le ragioni, che determinarono il provvedimento suddetto.

Art. 153.

Consiglio di patronato e Cassa delle ammende.

Trasferire l'articolo nel Regolamento penitenziario.

Presso ciascun Tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1° prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorra, nel trovare stabile lavoro;

2° prestare assistenza alle famiglie di coloro, che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende, costituita, con personalità giuridica, presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

DELL'ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA.

Vedasi la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

CAPO I

Della estinzione del reato.

Art. 156.

Remissione della querela.

Idem.

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

Sostituire alle parole: « fatti incompatibili con la querela proposta », le parole: « fatti incompatibili con la volontà di mantenere la querela ».

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. È tacita, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la querela proposta.

La remissione non può intervenire se non prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

Consentire che la remissione sia subordinata al pagamento delle spese da parte del querelato.

La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia

al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 160.

Estinzione del diritto di remissione.

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Consentire il diritto di remissione agli eredi, almeno in alcuni casi, per esempio, nei reati a carattere patrimoniale.

Art. 161.

Prescrizione.
Tempo necessario a prescrivere.

La prescrizione estingue il reato, purchè il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima del decreto di citazione in giudizio, ovvero prima del decreto di condanna.

Il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena restrittiva della libertà personale stabilita dalla legge per il reato, ma in niun caso può essere inferiore a cinque anni per i delitti e a due per le contravvenzioni.

Il tempo necessario a prescrivere per i reati punibili con pena pecuniaria si determina avendo riguardo al massimo della pena medesima, convertita in pena detentiva: osservati, anche in tal caso, i limiti indicati nel capoverso precedente.

Per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato, si tiene conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti o della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano, anche a tale effetto, le disposizioni dell'articolo 73.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria, si ha riguardo, per determinare il tempo necessario a prescrivere, soltanto alla pena detentiva.

Abbreviare i termini; estendere la prescrizione a tutti i delitti, cioè anche se punibili con la pena di morte o con l'ergastolo; e far decorrere la prescrizione anche dopo il decreto di citazione o il decreto di condanna. Vedasi anche la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Art. 167.

Sospensione condizionale della pena.

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a un anno, ovvero a pena

pecuniaria, che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, limiterebbe la libertà personale per la durata suddetta, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna sia per delitto, e di due anni, se la condanna sia per contravvenzione.

Se il reato sia stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi abbia compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata, quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a diciotto mesi, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo, nel complesso, non superiore a diciotto mesi.

Sostituire, dove è detto: « non superiore a diciotto mesi », le parole: « non superiore a due anni ».

Art 171.

Estinzione del reato.

Sostituire la formula: « Estinzione del reato sospeso », qualora non sia accolta la proposta della formula « estinzione della azione penale e della condanna ».

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commetta un altro delitto, ovvero un'altra contravvenzione della stessa indole, e adempia gli obblighi impostogli, il reato è estinto.

In tal caso non si fa luogo alla esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Art. 173.

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Sostituire alle parole: « non superiore a un anno » le altre: « non superiore a due anni ».

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nel-

l'articolo 137, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda a giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel numero 1° del primo capoverso dell'articolo 168.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

CAPO II

Della estinzione della pena.

Vedasi la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Art. 176.

Estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo.

Idem.

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, sia inflitta la pena della multa, per la estinzione dell'una e dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno, in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno, in cui il condannato si sia sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se la esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione delle pena decorre dal giorno, in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha irguardo, per l'estinzione della pena, a

Idem; suddividere, poi, l'articolo in tre e far funzionare la causa estintiva anche rispetto alla pena capitale e a quella dell'ergastolo.

ciascuno di essi, anche se le pene siano inflitte con la medesima sentenza.

La estinzione delle pene non ha luogo se si tratti di recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'articolo 102, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per la estinzione della pena, riporti condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 179.

Non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Se, con una prima condanna, sia inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva per durata non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Se il condannato, successivamente, commetta un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Sostituire alle parole: « è revocato » le parole: « può essere revocato ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, quando alla condanna conseguano pene accessorie.

Art. 181.

Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 236, n. 2°. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può

Riesaminare se il tempo trascorso in libertà condizionale non debba essere computato nella durata della pena. Vedasi anche la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

essere riammesso a liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 182.

Riabilitazione.

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, che abbiano carattere perpetuo, salvo che la legge disponga diversamente.

La riabilitazione non può essere conceduta più di una volta.

Anteporre l'articolo 184. Vedasi anche la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Art. 183.

Riacquisto della cittadinanza.

La riabilitazione restituisce il condannato nella capacità di riacquistare la cittadinanza perduta per effetto di condanna penale; ma la cittadinanza non è riacquistata, se non per decreto reale.

Sopprimere l'articolo.

Art. 184.

Casi nei quali la riabilitazione non è consentita.

La riabilitazione è conceduta, quando siano decorsi dieci anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La riabilitazione non può essere conceduta.

1° quando il condannato abbia commesso, nei dieci anni anteriori alla condanna, o successivamente, un delitto non colposo;

Ridurre il termine a 5 anni. Vedasi anche la prima proposta nella nomenclatura del Progetto.

2° quando debba eseguirsi, o sia in corso di esecuzione, altra pena accessoria, perpetua o temporanea;

3° quando vi sia stata sottoposizione a misura di sicurezza, e il provvedimento non sia stato revocato;

4° quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle.

Art. 186.

Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale.

Quando una condanna non importi, come pena accessoria, una incapacità giuridica perpetua, il giudice può ordinare che non ne sia più fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Sopprimere la parola «più».

L'ordine di non menzione nel certificato non può essere emesso:

1° se non siano decorsi cinque anni dalla esecuzione o estinzione delle pene principali e accessorie;

2° se il condannato non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ovvero si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1° e 3° dell'articolo 184.

Il termine è di tre anni nel caso di condanna per contravvenzione.

Si osserva la disposizione dell'articolo 185.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 189.

Concorso di cause estintive.

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento, in cui esse intervengono.

Sopprimere, perchè superflui, il primo e secondo capoverso. Vedasi anche la prima proposta sulla nomenclatura del progetto.

Nel concorso di una causa, che estingue il reato con una causa, che estingue

la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente.

Quando intervengano in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti, che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 190.

Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo sia estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato abbia già interamente subìto l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 76, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato sia rimasto detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non debba essere in tutto scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 76. Se la pena detentiva non debba essere in parte scontata, il periodo dell'isolamento diurno, stabilito in detto articolo, può essere ridotto fino a sei mesi.

Escludere l'esecuzione della pena temporanea inflitta per il reato concorrente o almeno precisare l'obbligo della pronuncia delle singole condanne pei reati concorrenti con quello colpito con la pena dello ergastolo. Vedasi anche la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Sostituire alle parole « se la pena detentiva non debba essere in parte scontata » le parole « se la pena detentiva non debba essere scontata che solo in parte ».

TITOLO VII

DELLE SANZIONI CIVILI.

Art. 191.

Restituzioni e risarcimento del danno.

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone, che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Dire danno « morale », anzichè « non patrimoniale »; esaminare se non sia da mantenere nei casi preveduti dall'articolo 7, Codice procedura penale, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione, ancorchè il reato non abbia prodotto danno.

Art. 192.

Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, quando la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Eliminare le parole: « non patrimoniale ».

Art. 193.

Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale.

Dire nell'epigrafe: « Carattere delle restituzioni e del risarcimento del danno ».

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Escludere la indivisibilità nei riguardi dell'obbligo alla pubblicazione della sentenza.

Art. 194.

Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.

Il condannato è obbligato a rimborsare all'Erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

Sopprimere le parole da: « e risponde » fino a « leggi civili ».

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 195.

Ipoteca legale, sequestro.

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'Erario, non a titolo di pena;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

Non stabilire che il titolare dell'ipoteca è lo Stato, ma dire soltanto che si iscrive ipoteca legale.

Collocare nello stesso grado i crediti indicati nei numeri 5 e 6.

La ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, ancorchè non divenuta irrevocabile.

Se vi sia fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni, per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Stabilire che non si possa addivenire al sequestro se non quando non sia possibile iscrivere ipoteca o l'ipoteca iscritta risulti insufficiente.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offra cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Art. 197.

Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati, a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute

Fondere l'articolo con l'articolo 195 e coordinare l'ordine dei privilegi con quelli disciplinati dal Codice civile.

alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2° le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno, in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3° le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorari;

4° le spese del procedimento;

5° le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non abbia ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle dette spese;

6° le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta a norma del numero 1° dell'articolo 195.

Art. 198.

Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195.

Riservare la materia di questo articolo al Codice civile.

Art. 199.

Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione, ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode, rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Idem.

Art. 200.

Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195, se si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione, ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Riservare la materia di questo articolo al Codice civile.

Art. 201.

Diritti dei terzi.

Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Idem.

Art. 202.

Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente.

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della ammenda inflitta al colpevole, se si tratti di contravvenzione a disposizioni, che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 140.

Sopprimere questo articolo; subordinatamente formularlo in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto ovvero una responsabilità solidale.

Art. 203.

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende.

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione, che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non possa essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 140.

Sopprimere questo articolo; subordinatamente formularlo in modo da stabilire una pena per coloro che non hanno vigilato o impedito il fatto ovvero una responsabilità solidale.

TITOLO VIII

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

CAPO I

Delle misure di sicurezza personali.

SEZIONE 1ª.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 205.

Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Aggiungere in fine: « per ciascuna misura di sicurezza ».

Art. 206.

Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza.

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo, in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza, sia diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Di questo e del capoverso successivo formare un articolo a parte.

Art. 211.

Provvedimento del giudice.

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo, in cui il condannato si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena;

2° nel caso di proscioglimento, qualora si tratti di pericolosità presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Sopprimere le parole: « o durante il tempo ecc. » in modo che la misura di sicurezza si applichi dopo la cattura.

Il giudice ha altresì facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Sopprimere o precisare meglio la norma nel senso indicato nell'art. 205.

Art. 213.

Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali.

Le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato, e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

In niun caso la revoca può essere ordinata, se non sia decorso un tempo

Sostituire: « Le misure di sicurezza non possono essere revocate se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte. Di regola la revoca non può essere ordinata se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza,

corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

salvo che si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno, durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità ».

Art. 216.

Effetti della estinzione del reato o della pena.

L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce la applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possano essere ordinate in ogni tempo; ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza, che siano state già ordinate dal giudice. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro può essere sostituita la libertà vigilata.

Se per effetto di indulto o grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, è sempre ordinata la assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Sostituire alle parole: « in tutto o in parte la pena dell'ergastolo » le parole: « o la pena dell'ergastolo sia stata ridotta »; non applicare una misura detentiva.

SEZIONE 2ª.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 221.

Specie.

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la libertà vigilata:

2° il divieto di soggiorno in uno o muni, o in una o più Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Stabilire che il giudice possa applicare anche la cauzione di buona condotta.

Art. 222.

Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro:

1° coloro che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettano un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;

3° i condannati, per i quali il giudice, avuto riguardo agli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, ritenga di dover sostituire una misura detentiva ad altra non detentiva;

4° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Sopprimere il numero 3 in relazione alla proposta concernente l'ultimo capoverso dell'articolo 211.

Art. 223.

Durata minima.

L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ha una durata minima di due anni per i delinquenti abituali, di tre anni per i delinquenti professionali, e di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

In ogni altro caso, la durata minima è di un anno.

Spostare il comma in modo che diventi, opportunamente modificato, la prima parte dell'articolo.

Art. 226.

Esecuzione dell'ordine di ricovero.

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato, quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Stabilire che la misura di sicurezza preceda, di regola, l'espiazione della pena.

Art. 228.

Ricovero in un manicomio giudiziario.

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti, per i quali la legge stabilisca la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso, in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Stabilire che, in caso di guarigione prima dei 10 anni, sia sostituita, per il rimanente periodo, altra misura di sicurezza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici, che trovandosi in alcuna delle condizioni ivi indicate, commettano un fatto preveduto dalla legge come reato.

Precisare la forma, non potendo, i minori degli anni quattordici essere prosciolti per infermità psichica, ecc.

Art. 230.

Minore non imputabile.

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e dell'ambiente di famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratti di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Portare il minimo della reclusione a 5 anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 101.

Art. 232.

Minore delinquente abituale, professionale, o per tendenza.

Il ricovero nel riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli raggiunga gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Sostituire alle parole: « Quando egli raggiunga gli anni ventuno » le parole: « quando durante l'esecuzione delle misure di sicurezza il minore raggiunga gli anni ventuno ».

La legge determina gli altri casi, nei quali deve essere ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario.

Art. 233.

Riformatorî speciali.

Quando la legge stabilisca che il ricovero nel riformatorio giudiziario sia ordinato, senza che debba precedere l'accertamento della pericolosità del minore, questi è assegnato a uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale, o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari, il minore, che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Sostituire alle parole: « particolarmente pericoloso » le parole: « specialmente pericoloso ».

Art. 234.

Libertà vigilata.

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Riesaminare se e in quali limiti sia da affidare la sorveglianza ai comitati di Patronato.

Precisare il compito del giudice di sorveglianza.

Art. 235.

Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

Stabilire che la libertà vigilata non si applichi nelle condanne per delitti politici.

2° nei casi, in cui il presente Codice autorizza una misura di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato.

Art. 239.

Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

Aggiungere il divieto di soggiorno nella residenza della parte lesa.

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni di ambiente o di luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere aggiunta la libertà vigilata.

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali.

Art. 247.

Confisca speciale.

Aggiungere: « Salvo i diritti della parte lesa nel caso che il profitto derivi dall'impiego della cosa sottratta ».

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano, se la cosa appartenga a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2° non si applica, se la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

LIBRO SECONDO

Dei delitti in ispecie

TITOLO I

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO.

CAPO I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

Art. 252.

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

Rivedere la formula « per impegnare », che sembra troppo restrittiva potendo dubitarsi che occorra dimostrare che l'indiziato abbia autorità tale da potere impegnare lo Stato.

Art. 259.

Commercio col nemico.

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 255, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Inserire l'articolo 259 subito dopo l'articolo 256.

Art. 263.

Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

Chiunque si procura notizie, che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Aggiungere, nella prima parte, le parole: « senza giustificato motivo »; chiarire che esula il dolo quando non si sappia che la notizia deve rimanere segreta; coordinare meglio, ai fini della pena, la prima parte e il secondo capoverso dell'articolo.

Fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratti di notizie, di cui l'autorità competente abbia vietata la divulgazione la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica il capoverso dell'articolo precedente.

Art. 264.

Spionaggio politico o militare.

Chiunque si procura in qualsiasi modo, a scopo di spionaggio politico o militare, atti, documenti o notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Precisare meglio la formula del numero 2, se riferibile al tempo di pace, comminando però in tal caso una pena meno grave di quella stabilita nel numero 1 per il tempo di guerra.

Art. 265.

Spionaggio di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie, di cui l'autorità competente abbia vietata la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo, se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano.

Si applica la pena di morte, se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Se le notizie procurate a scopo di spionaggio non siano tra quelle, che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, si applica, qualora dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bel-

Vedasi la proposta all'articolo 269.

lica dello Stato, ovvero alle operazioni militari, la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 267.

Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1° s'introduce, clandestinamente o con inganno, in località o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2° è colto, nelle località o zone anzidette, o in prossimità di esse, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 262 e 263;

3° è colto in possesso ingiustificato di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie indicate negli articoli 262 e 263.

Se alcuno dei fatti indicati nei numeri precedenti sia commesso in tempo di guerra, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Elevare la pena per l'ipotesi di cui al n. 3.

Art. 269.

Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

Chiunque rivela notizie, delle quali l'autorità competente abbia vietata la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, ovvero abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole abbia agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, la reclusione

non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti nel primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano anche a colui, che ottiene la notizia.

Se il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da tre a quindici anni, ove concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Precisare la formula del comma.

Se le notizie rivelate a scopo di spionaggio non siano tra quelle che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, si applica, qualora dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari, la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 272.

Disfattismo politico o militare.

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del paese di fronte al nemico, o svolge, comunque, un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è dell'ergastolo:

1° se il fatto sia commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° se il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

Aggiungere il seguente comma: « La pena è della morte se il colpevole abbia agito in seguito ad intelligenze col nemico ».

Art. 273.

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Chiunque pubblicamente istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato, o i doveri della disci-

Punire l'istigazione anche se fatta in privato e stabilire che la pubblicità sia considerata come aggravante.

plina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero pubblicamente fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto sia commesso:

1° a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3° in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Art. 274.

Disfattismo economico.

Chiunque, in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole abbia agito previa intelligenza con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni e la multa a lire sessantamila.

In conformità all'osservazione fatta sull'articolo 272, distinguere tra intelligenza col nemico e intelligenza con lo straniero e stabilire una pena più grave nel primo caso.

Art. 280.

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce o organizza, nel territorio dello Stato, associazioni, enti o istituti aventi carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito

Sopprimere l'articolo riservando la materia delle associazioni internazionali alle leggi civili.

con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Se l'autorizzazione siasi ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila

Art. 281.

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque partecipa, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duemila a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che, senza l'autorizzazione del Governo, partecipi ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, aventi sede all'estero.

Sopprimere l'articolo riservando la materia delle associazioni internazionali alle leggi civili.

Art. 282.

Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni od altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

Stabilire una pena più grave.

CAPO II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.

Art. 296.

Vilipendio alla Nazione italiana.

Chiunque vilipende pubblicamente la Nazione italiana, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Stabilire una pena non inferiore a quella dell'articolo 295.

TITOLO II

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

CAPO II

Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Art. 344.

Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque usa violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o verso qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne, comunque, l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace colui che commette il fatto, per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o esecuzione dei servizi.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo precedente, se ricorra alcuna delle circostanze aggravanti in esso indicate.

Chiarire che il pronome « che » si riferisce a deliberazioni e non ad imprese.

Art. 346.

Oltraggio a un pubblico ufficiale.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa sia commessa in presenza di una o più persone.

Sostituire alle parole: « l'onore o il prestigio » le parole: « l'onore, la reputazione o il decoro »; parificare all'oltraggio l'ingiuria commessa a mezzo della stampa. Le osservazioni concernono anche gli articoli seguenti.

Art. 347.

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque, con parole o atti offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al suo cospetto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni, se l'offesa consista nella attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Vedansi le proposte all'articolo 346.

Art. 348.

Oltraggio a un magistrato in udienza.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa sia commessa mediante attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso con violenza o minaccia.

Vedansi le proposte all'articolo 346.

Art. 350.

Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, a fine di disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera o, altrimenti, rende illeggibili o, comunque, inservibili, stampati, manoscritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine della autorità stessa, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Dire « scritti », anzichè « manoscritti ».

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 362.

Nozione del pubblico ufficiale.

Per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1° gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2° ogni altra persona, che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria

Sostituire nel n. 1 alle parole « o di altro ente pubblico » le parole: « o della Provincia o del Comune o di Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie o dei Comuni »; sopprimere nei nn. 1 e 2 la parola « legislativa »; aggiungere « n. 3°: i notari, i testimoni, i periti, gl'interpreti » e un ultimo comma: « Ai fini del presente titolo, i senatori, i Deputati e i membri del Gran Consiglio del Fascismo sono parificati ai pubblici ufficiali ».

Art. 363.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Per gli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

1° gli impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, che prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;

2° ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Si richiama il primo voto espresso sull'articolo 362.

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

Vedasi la proposta n. IV su principii generali e criteri di massima del Progetto.

Art. 376.

Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratti il falso prima che sulla domanda

Punire il falso giuramento dinanzi a tutte le giurisdizioni speciali e nei procedimenti arbitrali con carattere giurisdizionale stabiliti per legge.

giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, ancorchè non irrevocabile.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 377.

Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si richiama la proposta fatta all'articolo 376 sostituendosi alle parole: « autorità giudiziaria » le altre: « autorità giurisdizionale ».

Art. 378.

Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna ha per effetto, oltre la interdizione dai pubblici uffici, anche la interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Vedasi la proposta all'articolo 377.

Art. 379.

Frode processuale.

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica, se il fatto sia commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente a esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratti di reato, per cui non si possa procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non sia stata presentata.

Vedasi la proposta all'articolo 376. Stabilire quindi, come nel capoverso, che il fatto sia punito anche se commesso anteriormente al procedimento civile o amministrativo.

Art. 385.

Patrocinio o consulenza infedele.

Il patrocinatore, o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi alla Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° se il colpevole abbia commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2° se il fatto sia commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto sia commesso a danno di persona imputata di un delitto, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Sostituire alle parole: « autorità giudiziaria » le parole: « autorità giurisdizionale ».

CAPO II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.

Art. 393.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l'accertamento dinanzi la autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette, allo stesso scopo, altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Il colpevole è punito a querela di parte.

Sostituire alle parole: « di ogni altro provvedimento del giudice civile » le parole « di un provvedimento del giudice civile ».

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni.

Art. 400.

Portatori di sfida.

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire cinquecento a duemila; ma la pena è diminuita, se il duello, non avvenga.

Punire i portatori di sfida con pena detentiva.

Art. 404.

Duellante estraneo al fatto.

Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi abbia direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 401 sono aumentate.

Tale aumento di pena non si applica, se il duellante sia un prossimo congiunto, ovvero se sia uno dei padrini o dei secondi, che si batta in vece del suo primo, assente.

Sopprimere la parola « assente ».

Art. 407.

Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, notizie o verbali relativi a duello, è punito con la multa fino a lire cinquecento.

Sopprimere l'articolo.

TITOLO IV

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI.

CAPO I

Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.

Art. 409.

Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone.

Chiunque, pubblicamente, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio

Modificare l'articolo in conseguenza della proposta fatta all'articolo 412.

verso chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a colui che offende la religione dello Stato, mediante vilipendio verso un ministro del culto cattolico.

Art. 410.

Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio verso cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto in occasione di funzioni religiose, che siano compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Modificare l'articolo in conseguenza della proposta fatta all'articolo 412.

Art. 411.

Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.

Chiunque, impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrano fatti di violenza verso le persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Modificare l'articolo in conseguenza della proposta fatta all'articolo 412.

Art. 412.

Delitti contro i culti ammessi nello Stato.

Chiunque commette uno dei fatti preveduti negli articoli 409, 410 e 411 contro un culto ammesso nello Stato è punito a termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.

Eliminare la diminuzione di pena.

TITOLO VI

DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO III

Dei delitti colposi di comune pericolo.

Art. 456.

Pericolo causato nel condurre un veicolo.

Chiunque, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione colposa, un pericolo per la pubblica incolumità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a lire diecimila.

Sopprimere l'articolo esaminando se non si possa configurare una ipotesi contravvenzionale.

TITOLO VII

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPO I

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Art. 464.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli 461 e 463 sono aumentate, se dai fatti ivi preveduti derivi una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne sia compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Includere fra le circostanze aggravanti anche il caso della spendita delle monete falsificate da parte del contraffattore.

CAPO II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

Art. 480.

Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero di misure

Elevare la pena per chi detiene pesi o misure alterate.

o di pesi comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui, che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero misure o pesi comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di misure o di pesi è compreso anche qualunque strumento per pesare o misurare.

CAPO III

Della falsità in atti.

Art. 484.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se la falsità concerna atti o parti di atti, che fanno fede fino a querela di falso, la reclusione è da quattro a dodici anni.

La proposta di aggiunta delle parole: « ove possa derivarne pubblico o privato nocumento » ha raccolto la metà dei voti della Commissione.

Art. 487.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto sia stato da lui compiuto o sia seguito alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 484.

Vedasi osservazione fatta all'art. 484. Punire il falso ideologico contemplato nell'articolo con pene sensibilmente inferiori.

Art. 489.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti, dei quali

Tener distinta la responsabilità dell'autore dell'attestato forense da quella dell'autore dell'attestato sanitario, essendo di diversa gravità.

l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Si applica sempre la reclusione, se il fatto sia commesso a fine di lucro.

Art. 493.

Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano come alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Tornare alla formula dell'articolo 280 del Codice vigente.

CAPO IV

Della falsità personale.

Art. 504.

False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, richiesto sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

Sopprimere le parole « o su altre qualità » e portare l'articolo sotto il Libro « Delle contravvenzioni ».

TITOLO VIII

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

CAPO I

Dei delitti contro la economia pubblica.

Art. 511.

Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, per fine politico, commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratti di datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratti di lavoratori.

Equiparare le pene per i datori di lavoro e per i lavoratori.

CAPO II

Dei delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 523.

Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, ove il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Sopprimere la parola « mobile ».

TITOLO IX

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME.

CAPO I

Dei delitti contro la libertà sessuale.

Vedasi la proposta n. 2 sulla nomenclatura del Progetto.

Art. 527.

Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Aggiungere un'aggravante per l'ipotesi che la violenza carnale sia commessa da due o più persone.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale, al momento del fatto:

1° non abbia compiuto gli anni quattordici;

2° non abbia compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente o il tutore, ovvero altra persona, a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

3° sia malata di mente, ovvero non sia in grado di resistere a cagione delle sue condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole;

4° sia stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

CAPO II

Delle offese al pudore e all'onore sessuale.

Art. 542.

Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano

Elevare il minimo della pena ad un anno.

maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Qualora il colpevole abbia soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.

Sopprimere il comma.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 552.

Querela di parte.

I delitti preveduti nel capo primo e nell'articolo 540 sono punibili a querela di parte.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1° se il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2° se il fatto sia connesso ad altro delitto, per il quale debba procedersi di ufficio.

Stabilire la revocabilità della querela fino all'apertura del dibattimento.

Art. 554.

Causa speciale di estinzione del reato.

Per i delitti preveduti nel Capo primo e nell'articolo 540, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro, che siano concorsi nel medesimo.

Se vi sia stata condanna, cessano l'esecuzione della pena e gli effetti penali della condanna. Non si applicano le misure di sicurezza.

Vedasi la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Idem. Sopprimere anche le parole « anche riguardo a coloro che siano concorsi nel medesimo ».

TITOLO X

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA.

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio.

Art. 556.

Prescrizione del reato.

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno, in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Vedasi la prima proposta sulla nomenclatura del Progetto.

Chiarire il senso dell'articolo, sembrando che, in qualche caso, esso parli di prescrizione di reato estinto.

Art. 557.

Induzione al matrimonio mediante errore o inganno.

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento, diverso da quello derivante dalla esistenza di un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio sia annullato a causa dell'impedimento taciuto, con la multa da lire duemila a diecimila.

Se l'esistenza dell'impedimento sia occultata con mezzi fraudolenti, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Configurare il delitto in modo che sia prevista soltanto l'ipotesi indicata nel capoverso.

Art. 560.

Casi di non punibilità. Circostanza attenuante.

Nel caso preveduto nell'articolo 558, non è punibile la moglie indotta o eccitata alla prostituzione dal marito, o della quale il marito abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro co-

Stabilire che sia punibile la moglie adultera, anche separata dal marito per colpa di lui, quando con lei convivano figli minori.

niuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia.

Art. 566.

Alterazione di stato.

Chiunque, mediante sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Considerare la scusante per causa di onore, con diminuzione di pena.

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza famigliare.

Art. 569.

Violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o al buon costume delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a colui:

1° che malversi o dilapidi i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Modificare l'articolo nel senso di escludere la punibilità della dilapidazione per erronea valutazione di circostanze attinenti al proprio sistema di vita o per cattiva amministrazione dipendente da inesperienza di affari.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se il fatto sia preveduto come reato più grave da altra disposizione di legge.

TITOLO XI

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA.

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Art. 574.

Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Sostituire la parola « persona » ad « uomo ».

Art. 575.

Circostanze aggravanti. Pena di morte.

Si applica la pena di morte, se il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1° contro la persona dell'ascendente o del discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 65, ovvero quando sia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso;

2° dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare il delitto precedentemente commesso, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

3° dall'associato a delinquere, per commettere o occultare alcuno dei delitti, per i quali l'associazione è costituita, ovvero per sottrarsi all'arresto o alla cattura;

4° al fine o nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 527, 528 e 529, ovvero immediatamente dopo averli commessi o tentato di commetterli, per nasconderne le tracce o le prove, o per assicurarsi la impunità.

Stabilire per tutte le ipotesi di parricidio e per l'omicidio a scopo di furto, di rapina e di lucro in genere, la pena massima, cioè la morte, se tale pena sarà conservata.

Sopprimere il numero 2.

Agli effetti della legge penale, deve considerarsi come latitante, colui, che si trovi nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 65.

Art. 576.

Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo, se il fatto preveduto nell'articolo 574 sia commesso:

1° contro la persona dell'ascendente o del discendente;

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con altri mezzi insidiosi;

3° quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 65.

Si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto sia commesso contro la persona del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta.

Ristabilire nell'articolo l'aggravante della premeditazione, pur senza definirla.

Art. 577.

Infanticidio per causa di onore.

Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a coloro, che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 65.

Sostituire alle parole « immediatamente dopo il parto », le altre « non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi due giorni dalla nascita ».

Art. 578.

Omicidio del consenziente.

Sopprimere l'articolo.

Chiunque cagiona la morte di una persona col suo consenso, è punito con con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 65.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio, se il fatto sia commesso:

1° contro persona minore degli anni diciotto;

2° contro persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, a causa di altra infermità o di abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro persona, il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza o minaccia, o carpito con inganno, ovvero sia effetto della suggestione su di lei esercitata dal colpevole.

Art. 581.

Lesione personale.

Ritornare all'articolo 372 del Codice vigente.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 582.

Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai trenta giorni;

2° se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3° se la persona offesa sia una donna incinta e dal fatto derivi l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto derivi:

1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° la perdita di un senso;

3° la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di generare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4° la deformazione, il deturpamento, ovvero lo sfregio permanente del viso;

Sopprimere la parola « deturpamento ».

5° l'aborto della persona offesa.

Art. 584.

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti negli articoli 581, 582 e 583, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 575; ed è aumentata fino a un terzo, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 576, ovvero se il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive.

Per gli effetti della legge penale sotto il nome di *armi* s'intendono:

1° quelle da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona:

2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Stabilire che l'uso insidioso di corrente elettrica sia assimilato a quello delle armi.

Art. 585.

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la dispo-

Semplificare la formulazione dell'articolo.

Si vedano anche le osservazioni sull'articolo 86.

sizione dell'articolo 86, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 587.

Rissa.

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.

Se nella rissa taluno rimanga ucciso, o riporti lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica, se la uccisione, o la lesione personale, avvenga immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Stabilire un'aggravante per chi ha determinato la rissa.

Art. 588.

Contagio di sifilide.

Chiunque, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio è punito, a querela di parte, se il contagio avvenga, con la reclusione da uno a tre anni.

Se dal fatto derivi la morte della persona contagiata, la pena è della reclusione da due a otto anni; e si procede d'ufficio.

Se il fatto sia commesso a fine di cagionare il contagio, si applicano le pene stabilite negli articoli 581, 582, 583 e 584.

Sopprimere la parte relativa al contagio da tubercolosi, e modificare la dizione dell'articolo in modo che risulti indubbia la responsabilità sia dell'uomo che della donna.

Art. 589.

Omicidio colposo.

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 84; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

Sostituire la parola « persona » ad « uomo ».

Art. 591.

Dell'abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a colui, che abbandona all'estero un cittadino italiano, minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da due a otto anni, se dal fatto derivi una lesione personale, ed è da cinque a dodici anni, se derivi la morte.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Comprendere nell'articolo anche il caso di colui che, non potendo, per circostanze speciali, diverse dalla malattia o dalla vecchiaia, provvedere a sè medesimo, sia abbandonato.

Art. 592.

Abbandono di un neonato per causa di onore.

Chiunque abbandona un neonato, immediatamente dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se dal fatto derivi una lesione personale, ed è da tre a otto anni, se derivi la morte del neonato.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 65.

Tornare alla formula dell'articolo 388 del Codice vigente.

Art. 593.

Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, ovvero per

Premettere anche nel primo comma dello articolo le parole: « di prestare l'assistenza occorrente o » alle altre: « di darne immediato avviso all'Autorità ».

vecchiaia, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la multa fino a lire tremila o con la reclusione fino a tre mesi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, trovando un corpo umano che non dia segni di vita, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se per effetto della condotta del colpevole si verifichi una lesione personale, la pena è aumentata; se si verifichi la morte, la pena è raddoppiata.

CAPO II

Dei delitti contro l'onore.

Art. 602.

Ingiuria.

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il decoro di una persona in presenza di questa, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegni diretti alla persona offesa.

Le pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Tornare al sistema del Codice vigente. Stabilire che sia aggravata l'ingiuria se commessa mediante percosse. Stabilire che l'ingiuria commessa a mezzo della stampa, in danno di un pubblico ufficiale, sia parificata all'oltraggio (si veda sub articolo 346).

Art. 603.

Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Tornare al sistema del codice vigente.

Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto sia commesso per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Se il fatto sia commesso a danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 604.

Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso che l'offeso sia un pubblico ufficiale.

Art. 607.

Ritorsione e provocazione.

Nei casi preveduti nell'articolo 602, se le offese siano reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile colui, che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli 602 e 603, nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e immediatamente dopo di esso.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche all'offensore, che non abbia presentato querela per le offese ricevute.

Chiarire meglio il significato delle parole « fatto ingiusto altrui e immediatamente dopo di esso ».

CAPO III

Dei delitti contro la libertà individuale.

SEZIONE 5ª.

DEI DELITTI CONTRO LA INVIOLABILITÀ DEI SEGRETI.

Art. 624.

Violazione di corrispondenza chiusa.

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Compendiare le disposizioni degli articoli 624 e seguenti fino al 635.

Art. 625.

Violazione di corrispondenza aperta.

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza aperta, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la multa fino a lire duemila.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 626.

Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche.

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la multa da lire cento a mille.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 627.

Soppressione di corrispondenza.

Chiunque in tutto o in parte, distrugge o sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, è punito,

Vedasi la proposta all'art. 624.

se il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno.

Art. 628.

Sottrazione di corrispondenza.

Chiunque sottrae o distrae una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, al fine di prenderne o di farne prendere cognizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 629.

Fraudolento impedimento di comunicazioni.

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, impedisce o interrompe una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la multa da lire trecento a tremila.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 630.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza appreso mediante reato.

Chiunque, essendo venuto a cognizione, in uno dei modi indicati negli articoli precedenti, o comunque mediante un reato, del contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, lo rivela, in tutto o in parte senza giusta causa, è punito, se il fatto cagioni nocumento, e non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 631.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, essendo in possesso di una corrispondenza a lui non diretta,

Vedasi la proposta all'art. 624.

che debba rimanere segreta, ne rivela il contenuto, senza giusta causa, è punito, se il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 632.

Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 624, 627, 628, 630 e 631 sia commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi preveduti negli articoli 624, 628 e 631; e da sei mesi a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 627 e 630.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 633.

Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Chiunque, addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, avendo notizia, in tale qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo riveli, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 634.

Fraudolenta cognizione di documenti segreti.

Chiunque, mediante un reato o con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti,

Vedasi la proposta all'art. 624.

pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 635.

Rivelazione di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto a cognizione, mediante un reato, del contenuto, che debba rimanere segreto, di alcuno degli atti o documenti indicati nell'articolo precedente, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto derivi nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

Vedasi la proposta all'art. 624.

Art. 636.

Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Elevare il massimo della pena della reclusione a due anni.

TITOLO XII

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO.

CAPO I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

Art. 641.

Furti punibili a querela di parte.

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela di parte:

1° se il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della

cosa sottratta, e questa sia stata restituita immediatamente dopo l'uso;

2° se il fatto sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un estremo bisogno;

3° se il fatto consista nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Sopprimere le parole: « su cose di tenue valore ».

Art. 642.

Sottrazione di cose comuni.

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a colui che la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Non è punibile colui, che commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non ecceda la quota spettante al colpevole.

Sopprimere il comma.

Art. 648.

Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altro profitto, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Le pene si applicano congiuntamente e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso da più di cinque persone con armi, ovvero da più di dieci, anche senza armi.

In luogo delle parole « con armi », dire « di cui una almeno palesemente armata ».

Art. 653.

Uccisione o danneggiamento di animali.

Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali, che appartengano ad altri, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

Si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Non è punibile colui, che commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Sopprimere le parole « raccolti in gregge o in mandria ».

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.

Art. 658.

Circonvenzione di persone incapaci.

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, ancorchè non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico, per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Aggiungere alle parole: « qualsiasi effetto giuridico » le altre: « nonostante la nullità derivante dalla incapacità personale ».

Art. 659.

Usura.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, profittando delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per

Sopprimere l'inciso « determinato da sventura ».

sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

La stessa pena si applica a colui, che, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura a una persona, che versi nelle suddette condizioni di miseria o di bisogno, una somma di danaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

Art. 664.

Non punibilità e querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti.

Non è punibile colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti nel presente titolo a danno:

1° del coniuge non legalmente separato;

2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;

3° di un fratello o di una sorella conviventi con l'autore del fatto.

Sono punibili, a querela di parte, i fatti preveduti nel presente titolo, se siano commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella, che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado, con lui conviventi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i delitti preveduti negli articoli 643, 644 e 645 e per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza verso le persone, per il quale si proceda d'ufficio.

Considerare punibili a querela di parte i fatti previsti nel Titolo XII, se commessi in danno del coniuge separato di fatto, o in danno di un affine in linea retta, quando manchi la condizione della convivenza.

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in ispecie.

TITOLO I

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA.

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.

SEZIONE 1ª.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA.

§ 1.

Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 666.

Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Vedansi le proposte all'articolo 504.

Art. 670.

Radunata sediziosa.

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

Se colui che fa parte della radunata sia armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Distinguere l'ipotesi che la radunata sia armata, la quale potrebbe essere considerata come delitto.

Non è punibile colui, che, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o in esecuzione della medesima, si ritiri dalla radunata.

Art. 671.

Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Sopprimere la parola « tendenziose ».

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.

SEZIONE 1ª.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI.

Art. 739.

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

La stessa pena si applica per qualsiasi manifestazione pubblica oltraggiosa verso i defunti.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione di minori.

Integrare l'articolo col riferimento ai culti ammessi nello Stato.

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI COL RIFERIMENTO AI VERBALI

Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. — *Verb. n. 2, I Sottoc.*, pag. 22.

Art. 2. Successione di leggi penali. — *Verb. nn. 1, 2 e 3, I Sottoc.*, pag. 22, 28 e 33.

Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 35.

Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 36.

Art. 8. Delitto politico commesso all'estero. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 38.

Art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 39.

Art. 10. Delitto comune dello straniero all'estero. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 40.

Art. 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. — *Verb. n. 3, I Sottoc.*, pag. 40.

Art. 13. Estradizione. — *Verb. n. 4, I Sottoc.*, pag. 42.

Art. 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. — *Verb. n. 4, I Sottoc.*, pag. 43.

Art. 17. Pene principali: specie. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 89.

Art. 19. Pene accessorie: specie. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 89. e *Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 424.

Art. 20. Pene principali e accessorie. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 90.

Art. 21. Pena di morte. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 90.

Art. 22. Ergastolo. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 91 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 425.

Art. 23. Reclusione. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 92.

Art. 24. Multa. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 92.

Art. 28. Perdita della cittadinanza. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 93.

Art. 29. Confisca generale dei beni del condannato. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 94.

Art. 30. Sussidio a favore del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del condannato. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 94.

Art. 31. Atti fraudolenti compiuti dal colpevole. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 94.

Art. 32. Interdizione dai pubblici uffici. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 95.

Art. 33. Casi, nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 95.

Art. 35. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Interdizione. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 96.

Art. 37. Condanna per delitto colposo. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 97.

Art. 38. Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale ovvero sospensione dall'esercizio di esse. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 97.

Art. 39. Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 98.

Art. 40. Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 98.

Art. 42. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. — *Verb. n. 9, I Sottoc.*, pag. 98.

Art. 43. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. — *Verb. n. 4 e 5, I Sottoc.*, pagg. 53 e 54.

Art. 44. Rapporto di causalità. — *Verb. n. 5, I Sottoc.*, pag. 55 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 426.

Art. 45. Concorso di cause. — *Verb. n. 5, I Sottoc.*, pag. 59.

Art. 46. Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. — *Verb. n. 5, I Sottoc.*, pag. 61.

Art. 47. Elemento psicologico del reato. — *Verb. n. 5, I Sottoc.*, pag. 61.

Art. 48. Condizione obiettiva di punibilità. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 65.

Art. 49. Caso fortuito o forza maggiore. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 67.

Art. 50. Costringimento fisico. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 67.

Art. 51. Errore di fatto. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 68.

Art. 52. Errore determinato dall'altrui inganno. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 69.

Art. 53. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 70.

Art. 54. Consenso dell'offeso. — *Verb. n. 6, I Sottoc.*, pag. 70 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 427.

Art. 55. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. — *Verb. n. 7, I Sottoc.*, pag. 73.

Art. 56. Difesa legittima. — *Verb. n. 7, I Sottoc.*, pag. 74 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 428.

Art. 57. Uso legittimo delle armi. — *Verb. n. 7, I Sottoc.*, pag. 75.

Art. 58. Stato di necessità. — *Verb. n. 7, I Sottoc.*, pag. 76.

Art. 59. Eccesso colposo. — *Verb. n. 8, I Sottoc.*, pag. 79.

Art. 60. Delitto tentato. — *Verb.n. 8, I Sottoc.*, pag. 82 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 430.

Art. 63. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. — *Verb. n. 10, I Sottoc.*, pag. 99 *e Verb. n. 5, Com. plen.*, pag. 431.

Art. 64. Errore sulla persona dell'offeso. — *Verb. n. 10, I Sottoc.*, pag. 103.

Art. 65. Circostanze aggravanti comuni. — *Verb. n. 10, I Sottoc.*, pag. 105.

Art. 66. Circostanze attenuanti comuni. — *Verb. n. 10, I Sottoc.*, pag. 106.

Art. 67. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. — *Verb. n. 10, I Sottoc.*, pag. 108.

Art. 68. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 109.

Art. 69. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 109.

Art. 70. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 110.

Art. 71. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 110.

Art. 72. Limiti al concorso di circostanze. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 111.

Art. 73. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 111 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 434.

Art. 74. Circostanze oggettive e soggettive. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 112.

Art. 76. Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 113 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 437.

Art. 77. Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 113.

Art. 78. Pene detentive di specie diversa. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 114.

Art. 79. Pene pecuniarie di specie diversa. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 114.

Art. 80. Pene concorrenti considerate come unica pena ovvero come pene distinte. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 114.

Art. 82. Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, prg. 115 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 437.

Art. 84. Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 115.

Art. 85. Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 115.

Art. 86. Evento diverso da quello voluto dall'agente. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 116.

Art. 87. Reati complessi. — *Verb. n. 11, I Sottoc.*, pag. 117.

Art. 88. Capacità d'intendere e di volere. — *Verb. n. 12, I Sottoc.*, pag. 118 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 438.

Art. 89. Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato. — *Verb. n. 12, I Sottoc.*, pag. 120.

Art. 90. Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. — *Verb. n. 12, I Sottoc.*, pag. 121 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag, 438.

Art. 91. Vizio totale di mente. — *Verb. n. 12, I Sottoc.*, pag. 125.

Art. 92. Vizio parziale di mente. — *Verb. n. 12, I Sottoc.*, pag. 125.

Art. 93. Stati emotivi o passionali. — *Verb. n. 12 e 13, I Sottoc.*, pagg. 125 e 127.

Art. 94. Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 130.

Art. 95. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 130.

Art. 96. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 130.

Art. 97. Ubriachezza abituale. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 130.

Art. 98. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 130.

Art. 99. Sordomutismo. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 131.

Art. 100. Minore degli anni quattordici. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 131 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 440.

Art. 101. Minore degli anni diciotto. — *Verb. n. 13, I Sottoc.*, pag. 131.

Art. 102. Recidiva. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 135.

Art. 103. Recidiva facoltativa. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 137.

Art. 104. Reati della stessa indole. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 138.

Art. 105. Abitualità presunta dalla legge. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 138.

Art. 106. Abitualità ritenuta dal giudice. — *Verb. n. 14 I Sottoc.*, pag. 138 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 441.

Art. 107. Abitualità nelle contravvenzioni. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 140.

Art. 108. Professionalità nel reato. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 140 *e Verb. n. 2 Com. plen.*, pag. 402.

Art. 109. Estinzione delle pene precedentemente inflitte. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 141.

Art. 111. Tendenza a delinquere. — *Verb. n. 14, I Sottoc.*, pag. 142 *e Verb. n. 6, Com. plen.*, pag. 442.

Art. 112. Delinquente per tendenza che commette altro delitto. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 147.

Art. 113. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 147.

Art. 114. Pena per coloro che concorrono nel reato. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 149 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 445.

Art. 115. Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 149 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 445.

Art. 116. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 149 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 445.

Art. 117. Circostanze attenuanti. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 149 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 445.

Art. 118. Cooperazione del delitto colposo. — *Verb. n. 15, I Sottoc.*, pag. 151 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 445.

Art. 119. Accordo per commettere un reato. Istigazione. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 153.

Art. 120. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 154.

Art. 121. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 157.

Art. 122. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 158.

Art. 128. Termine per proporre la querela. Rinuncia. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 159.

Art. 129. Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 159.

Art. 130. Estinzione del diritto di querela. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 159.

Art. 134. Istanza della persona offesa. — *Verb. n. 16, I Sottoc.*, pag. 159.

Art. 137. Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 163.

Art. 141. Carcerazione preventiva. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 164 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 447.

Art. 144. Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 145. Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 146. Esecuzione delle pene detentive e inflitte a minori. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 147. Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 148. Vigilanza sulla esecuzione delle pene. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 149. Lavoro e remunerazione dei condannati. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 166.

Art. 150. Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 167.

Art. 151. Rinvio facoltativo della esecuzione della pena. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 167.

Art. 152. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 167.

Art. 153. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. — *Verb. n. 17, I Sottoc.*, pag. 168.

Art. 154. Morte del reo prima della condanna. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 169.

Art. 155. Amnistia. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 169.

Art. 156. Remissione della querela. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 170.

Art. 157. Esercizio del diritto di remissione. Incapaci. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 171.

Art. 159. Accettazione della remissione. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 171.

Art. 160. Estinzione del diritto di remissione. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 171.

Art. 161. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 172.

Art. 162. Decorrenza del termine della prescrizione. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 172.

Art. 163. Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 172.

Art. 165. Effetto della sospensione e della interruzione. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 173.

Art. 166. Oblazione nelle contravvenzioni prevedute dal Codice penale. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 174.

Art. 167. Sospensione condizionale della pena. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag 174.

Art. 168. Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 174.

Art. 171. Estinzione del reato. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 175.

Art. 173. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 175 *e Verb. n. 7 Com. plen.*, pag. 448.

Art. 175. Morte del reo dopo la condanna. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 175.

Art. 176. Estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo. — *Verb. 18, I Sottoc.*, pag. 175.

Art. 179. Non menzione della condanna nel certificato del casellario. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 176.

Art. 181. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. — *Verb. n. 18, I Sottoc.*, pag. 176.

Art. 182. Riabilitazione. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 183. Riacquisto della cittadinanza. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 184. Casi nei quali la riabilitazione non è consentita. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 185. Revoca della sentenza di riabilitazione. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 186. Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 187. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 178.

Art. 189. Concorso di cause estintive. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 179.

Art. 190. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. — *Verb. n. 19, I Sottoc.*, pag. 179.

Art. 191. Restituzioni e risarcimento del danno. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 185 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 449.

Art. 192. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 186.

Art. 193. Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 186.

Art. 194. Spesa per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 187.

Art. 195. Ipoteca legale: sequestro. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 188 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 449.

Art. 197. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 189 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 449 (art. 195).

Art. 198. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 189 *e Verb. n. 7 Com. plen.*, pag. 450.

Art. 199. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 189 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 450.

Art. 200. Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato. — *Verb. n. 20, I Sottoc.*, pag. 189 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 450.

Art. 202. Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente. — *Verb. n. 20 e 21, I Sottoc.*, pagg. 191 e 195; *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 451.

Art. 203. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende. — *Verb. n. 20 e 21, I Sottoc.*, pagg. 191 e 195 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 451,

Art. 204. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 195.

Art. 205. Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 199 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 451.

Art. 206. Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza. — *Verb. n. 21, I Sottocommissione*, pag. 198.

Art. 207. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 199.

Art. 208. Applicabilità delle misure di sicurezza. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 199.

Art. 209. Pericolosità sociale. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 199.

Art. 210. Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta. — *Verb. n. 21, I Sottoc.*, pag. 201.

Art. 211. Provvedimento del giudice. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 202 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 451.

Art. 212. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 205.

Art. 213. Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 205 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 451.

Art. 214. Riesame della pericolosità. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag, 205.

Art. 216. Effetti della estinzione del reato o della pena. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 207.

Art. 219. Stabilimenti destinati alla esecuzione dellè misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 207.

Art. 220. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. — *Verb. n. 22, I Sottoc.*, pag. 207.

Art. 221. Specie. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 209.

Art. 222. Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 210.

Art. 223. Durata minima. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 211.

Art. 225. Assegnazione a una casa di cura e di custodia. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 211.

Art. 226. Esecuzione dell'ordine di ricovero. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 212.

Art. 228. Ricovero in un manicomio giudiziario. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 212 *e Verb. n. 7, Com. plen.*, pag. 452.

Art. 229. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 214.

Art. 230. Minore non imputabile. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 215.

Art. 232. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 215.

Art. 233. Riformatori speciali. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 215.

Art. 234. Libertà vigilata. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 215.

Art. 235. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 216.

Art. 239. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 216.

Art. 247. Confisca speciale. — *Verb. n. 23, I Sottoc.*, pag. 216.

Art. 252. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. — *Verb. n. 1, II Sottoc.*, pag. 220 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 407.

Art. 255. Somministrazione al nemico di provvigioni. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 473.

Art. 256. Partecipazione a prestiti a favore del nemico. — *Verb. n. 1, II Sottoc.*, pag. 221 e *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 473.

Art. 259. Commercio col nemico. — *Verb. n. 1, II Sottoc.*, pag. 221 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 474.

Art. 263. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. — *Verb. n. 1, II Sottoc.*, pag. 221 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 408.

Art. 264. Spionaggio politico o militare. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 223 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 410.

Art. 267. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 224.

Art. 268. Rivelazione di segreti di Stato. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 224.

Art. 269. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 224 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 410.

Art. 270. Utilizzazione dei segreti di Stato. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 225 *e Verb. n.* 10, *Com. plen.*, pag. 475.

Art. 272. Disfattismo politico o militare. — *Verb. n. 2, II Sottoc.* pag. 225.

Art. 273. Istigazione di militari a disubbidire alle leggi. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 226.

Art. 274. Disfattismo economico. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 226.

Art. 276: Attività antinazionale del cittadino all'estero. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 475.

Art. 280. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 226 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 411.

Art. 281. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 226 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 411.

Art. 282. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 227.

Art. 283. Attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 476.

Art. 284. Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 476.

Art. 296. Vilipendio della Nazione italiana. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 227.

Art. 299. Attentato contro i diritti politici del cittadino. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 227.

Art. 311. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 227 *e Verb. n. 2, Com. plen.*, pag. 406.

Art. 316. Pene accessorie. — *Verb. n. 2, II Sottoc.*, pag. 228.

Art. 319. Peculato. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 247 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 477.

Art. 320. Malversazione a danno di privati. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 247.

Art. 321. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 247.

Art. 324. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 477.

Art. 330. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248.

Art. 331. Rivelazione di segreti di ufficio. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248.

Art. 332. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248.

Art. 344. Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248.

Art. 346. Oltraggio a un pubblico ufficiale. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 453.

Art. 347. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 453.

Art. 348. Oltraggio a un magistrato in udienza. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 453.

Art. 349. Oltraggio contro un pubblico impiegato. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 248.

Art. 350. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 250.

Art. 351. Millantato credito. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 250.

Art. 352. Usurpazione di funzioni pubbliche. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 250.

Art. 353. Abusivo esercizio di una professione. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 357. Smercio di stampati, dei quali sia ordinato il sequestro. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 358. Turbata libertà degli incanti. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 359. Astensione dagli incanti. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 360. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 361. Frode nelle pubbliche forniture. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 251.

Art. 362. Nozione del pubblico ufficiale. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 252 *e Verb. nn. 8 e 10, Com. plen.*, pagg. 453 e 479.

Art. 363. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 252 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 453.

Art. 364. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 252.

Art. 365. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. — *Verb. n. 7, II Sottoc.*, pag. 252.

Art. 370. Omissione di referto. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 235.

Art. 374. Autocalunnia. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 236 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 479.

Art. 376. Falso giuramento della parte. — *Verb. n. 4 e n. 6, II Sottoc.*, pagg. 236 e 245 *e Verb. n. 3 e n. 10, Com. plen.*, pagg. 412 e 479.

Art. 377. Falsa testimonianza. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 236 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 412.

Art. 378. Falsa perizia o interpretazione. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 236 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 412.

Art. 379. Frode processuale. — *Verb. n. 4 e n. 6, II Sottoc.*, pagg. 237 e 245 *e Verb. n. 3 e n. 10, Com. plen.*, pagg. 412 e 480.

Art. 380. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag 245 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 412.

Art. 381. Ritrattazione. — *Verb. n. 6, II Sottoc.*, pag. 245 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 412.

Art. 383. Favoreggiamento personale. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 480.

Art. 385. Patrocinio o consulenza infedele. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 481.

Art. 389. Casi di non punibilità. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 237 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 479.

Art. 390. Evasione. — *Verb. n. 4, II Sottoc.*, pag. 237 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 481.

Art. 393. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 481.

Art. 399. Sfida a duello. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 482.

Art. 400. Portatori di sfida. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 482.

Art. 404. Duellante estraneo al fatto. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 482.

Art. 407. Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello. — *Verb. n. 4 e n. 6, II Sottoc.*, pagg. 238 e 246.

Art. 412. Delitti contro i culti ammessi nello Stato. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 483.

Art. 419. Uso illegittimo di cadavere. — *Verb. n. 3, II Sottoc.*, pag. 233.

Art. 420. Istigazione a delinquere. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 240.

Art. 421. Istigazione a disobbedire alle leggi. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 240.

Art. 422. Associazione per delinquere. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 240.

Art. 423. Misura di sicurezza. *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 240.

Art. 424. Assistenza agli associati. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 241.

Art. 429. Incendio. — *Verb. n. 5, II sottoc.*, pag. 242 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 483.

Art. 430. Danneggiamento seguito da incendio. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 242.

A3t. 431. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 5, Sottoc.*, pag. 242.

Art. 456. Pericolo causato nel condurre un veicolo. — *Verb. n. 5, II Sottoc.*, pag. 243 *e Verb. n. 4 e n. 8, Com. plen.*, pagg. 423 *e* 456.

Arg. 461. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 253 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 413.

Art. 463. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 255.

Art. 464. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 256 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 413.

Art. 465. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. —*Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 257 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 457.

Art. 466. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 258.

Art. 468. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 258.

Art. 472. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 259

Art. 474. Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 259.

Art. 478. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 260.

Art. 480. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 260.

Art. 484. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 260 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 457

Art. 487. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 261 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 457.

Art. 489. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 262 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 483.

Art. 492. Falsità in registri e notificazioni — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag, 262.

Art. 493. Falsità in scrittura privata. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 263 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 457.

Art. 496. Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 263.

Art. 497. Uso di atto falso. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 264*e Verb.n. 10, Com. plen.*, pag. 484.

Art. 501. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 264.

Art. 504. False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 264.

Art. 505. Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale. — *Verb. n. 1, III Sottoc.*, pag. 265.

Art. 507. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 266.

Art. 508. Dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 266.

Art. 509. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 267 *e Verb. n. 3, Com. plen.*, pag. 414.

Art. 510. Serrata e sciopero per fini contrattuali — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 269 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 484.

Art. 511. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 269.

Art. 512. Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 270.

Art. 514. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 270.

Art. 515. Boicottaggio. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 270.
Art. 521. Turbata libertà dell'industria o del commercio. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 270.
Art. 522. Frodi contro le industrie nazionali. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 271.
Art. 523. Frode nell'esercizio del commercio. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 271 *e Verb. n. 4, Com. plen.*, pag. 416.
Art. 524. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 272.
Art. 525. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 272.
Art. 527. Della violenza carnale. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 273 *e Verb. n. 8, Com. plen.*, pag. 459.
Art. 528. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 274.
Art. 529. Atti di libidine violenti. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 274.
Art. 530. Ratto a fine di matrimonio. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 275.
Art. 531. Ratto a fine di libidine. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 275.
Art. 534. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 275.
Art. 535. Atti osceni. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 276.
Art. 537. Pubblicazioni o spettacoli osceni. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 277.
Art. 538. Atti e oggetti osceni: nozione. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 277.
Art. 542. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 278.
Art. 549. Età della persona offesa. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 279.
Art. 552. Querela di parte. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 280.
Art. 554. Causa speciale di estinzione del reato. — *Verb. n. 2, III Sottoc.*, pag. 280.
Art. 555. Bigamia. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 281.
Art. 556. Prescrizione del reato. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 281.
Art. 557. Induzione al matrimonio mediante errore o inganno. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 282.
Art. 558. Adulterio. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 283 *e Verb. n. 10 Com. plen.*, pag. 484.
Art. 559. Concubinato. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 283.
Art. 560. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 283.
Art. 561. Pena accessoria e sanzione civile. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 284.
Art. 563. Incesto. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 285.
Art. 564. Attentati alla morale famigliare commessi a mezzo della stampa periodica. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 285.
Art. 566. Alterazione di stato. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 286.
Art. 569. Violazione degli obblighi di assistenza famigliare. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 287.
Art. 570. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 288.

Art. 571. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. — *Verb. n. 3, III Sottoc.*, pag. 289.

Art. 574. Omicidio. — *Verb. nn. 4 e 5, III Sottoc.*, pagg. 290 e 308.

Art. 575. Circostanze aggravanti. Pena di morte. — *Verb. n. 4, III Sottoc.*, pag. 291.

Art. 576. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. — *Verb. n. 4, III Sottoc.*, pag. 292 *e Verb. n. 4, Com. plen.*, pag. 417.

Verb. 577. Infanticidio per causa di onore. — *Verb. n. 4, III Sottoc.*, pag. 293 *e Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 485.

Art. 578. Omicidio del consenziente. — *Verb. n. 4, III Sottoc.*, pag. 294 *e Verb. n. 4, Com. plen.*, pag. 420.

Art. 580. Percosse. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 296.

Art. 581. Lesione personale. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 296 *e Verb. n. 4, Com. plen.*, pag. 421.

Art. 582. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 298.

Art. 583. Omicidio preterintenzionale. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 299 *e Verb. n. 10 Com. plen.*, pag. 485.

Art. 584. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 300.

Art. 585. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 301 *e Verb. n. 10 Com. plen.*, pag. 485.

Art. 586. Omicidio e lesione personale a causa di onore. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 302.

Art. 587. Rissa. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 304.

Art. 588. Contagio di sifilide. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 305 *e Verb. n. 4, Com. plen.*, pag. 422.

Art. 589. Omicidio colposo. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 308.

Art. 591. Dell'abbandono di persone minori o incapaci. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 308.

Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 309.

Art. 593. Omissione di soccorso. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 309.

Art. 595. Aborto di donna consenziente. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 310.

Art. 597. Istigazione all'aborto. — *Verb. n. 5, III Sottoc.*, pag. 310.

Art. 602. Ingiuria. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 312 *e Verb. n. 9, Com. plen.*, pag. 461.

Art. 603. Diffamazione. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 312 *e Verb. nn. 4, e 9 Com. plen.*, pagg. 423 e 461.

Art. 604. Esclusione dalla prova liberatoria. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 316 *e Verb. n. 9, Com. plen.*, pag. 461.

Art. 605. Querela di parte e estinzione del reato. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 318.

Art. 607. Ritorsione e provocazione. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 319.

Art. 608. Riduzione in schiavitù. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 320.

Art. 609. Tratta e commercio di schiavi. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 320.

Art. 610. Alienazione o acquisto di schiavi. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 320.

Art. 611. Plagio. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 320.

Art. 612. Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 320.

Art. 613. Sequestro di persona. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 321.

Art. 615. Indebita limitazione di libertà personale. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 321.

Art. 618. Violenza privata. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 321.

Art. 621. Stato di incapacità procurato mediante violenza. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 322.

Art. 631. Rivelazione del contenuto di corrispondenza. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 322.

Art. 633. Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 322.

Art. 634. Fraudolenta cognizione di documenti segreti. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 322.

Art. 635. Rivelazione di documenti segreti. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 322.

Art. 636. Rivelazione di segreto professionale. — *Verb. n. 6, III Sottoc.*, pag. 323.

Art. 639. Furto. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 324.

Art. 640. Circostanze aggravanti. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 325.

Art. 641. Furti punibili a querela di parte. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 328.

Art. 642. Sottrazione di cose comuni. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 329.

Art. 643. Rapina. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 329.

Art. 648. Invasione di terreni o edifici. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 329.

Art. 651. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 330.

Art. 653. Uccisione o danneggiamento di animali. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 330.

Art. 654. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 331.

Art. 656. Insolvenza fraudolenta. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 331 *e Verb. n. 9, Com. plen.*, pag. 467.

Art. 658. Circonvenzione di persone incapaci. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 333.

Art. 659. Usura. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 333.

Art. 664. Non punibilità e querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti. — *Verb. n. 7, III Sottoc.*, pag. 336.

Art. 670. Radunata sediziosa. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 471.

Art. 671. Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 472.

Art. 698. Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere o del Gran Consiglio del Fascismo. — *Verb. n. 10, Com. plen.*, pag. 472.

Art. 739. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. — *Verb. n. 10, Com. plen.* pag. 472.

INDICE SOMMARIO

Lettera con la quale S. E. il Presidente della Commissione parlamentare pel Codice penale rassegna i lavori della Commissione alle LL. EE. i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati . . . . . *Pag.* 3

Lettera con la quale S. E. il Ministro della Giustizia trasmette a S. E. il Presidente del Senato il Progetto di Codice penale per l'invio alla Commissione parlamentare 5

Costituzione della Commissione parlamentare 7

Avvertenza 11

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

(*14 novembre 1929 – Anno VIII*)

SOMMARIO: Costituzione della Commissione e della Segreteria. Ordine dei lavori. Costituzione delle Sottocommissioni. Plauso al Ministro Guardasigilli. *Pag.* 13

VERBALI DELLE SEDUTE DELLA I SOTTOCOMMISSIONE

(PER IL LIBRO I « DEI REATI IN GENERALE »)

Verbale n. 1. – 15 novembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Ordine dei lavori. . . . . *Pag.* 19

Verbale n. 2. – 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Stoppato sul Titolo I (« Della legge penale »). Esame degli articoli 1 e 2 . . . . . *Pag.* 26

Verbale n. 3. – 6 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Continuazione dell'esame dell'articolo 2. Esame degli articoli 3 a 12 (Titolo I: « Della legge penale »). . . . . *Pag.* 33

Verbale n. 4. – 7 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 13 a 16 (Titolo I « Della legge penale »). Relazione del Commissario Stoppato sul Titolo III (« Del reato »). Esame dell'articolo 43 . . . . . *Pag.* 42

Verbale n. 5. – 12 dicembre 1929 - Anno VIII.

SOMMARIO: Continuazione dell'esame dell'articolo 43. Esame degli articoli 44 e 47 (Titolo III: « Del reato ») . . . . . *Pag.* 54

Verbale n. 6. – 17 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 48 a 54 (Titolo III: « Del reato ») . . . . *Pag.* 65

Verbale n. 7. – 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 55 a 58 (Titolo III: « Del reato ».) . . . . *Pag.* 73

Verbale n. 8. – 20 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 59 a 62 (Titolo III: « Del reato »). Relazione del Commissario Solmi sul Titolo II (« Delle pene »). Esame degli articoli 17 a 27. . . . . *Pag.* 79

Verbale n. 9. – 21 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 28 a 42 (Titolo II: « Delle pene »). . . . . *Pag.* 93

Verbale n. 10. – 14 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 63 a 67 (Titolo III: « Del reato »). . . . . *Pag.* 99

Verbale n. 11. – 15 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 68 a 87 (Titolo III: « Del reato »). . . . . *Pag.* 109

Verbale n. 12. – 16 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 88 a 93 (Titolo IV: « Del reo e della persona offesa dal reato »). . . . . *Pag.* 118

Verbale n. 13. – 17 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Continuazione dell'esame dell'articolo 93. Esame degli articoli 94 a 101 (Titolo IV: « Del reo e della persona offesa dal reato »). . . . . *Pag.* 127

Verbale n. 14. – 18 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 102 a 111 (Titolo IV: « Del reo e della persona offesa dal reato ») . . . . . *Pag.* 135

Verbale n. 15. – 19 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 112 a 118 (Titolo IV: « Del reo e della persona offesa dal reato »). . . . . *Pag.* 147

Verbale n. 16. – 20 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 119 a 135 (Titolo IV: « Del reo e della persona offesa dal reato »), ... *Pag.* 153

Verbale n. 17. – 21 gennaio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Fera sui Titoli V e VI (« Della modificazione applicazione ed esecuzione delle pene »: « Dell'estinzione del reato e della pena »). Esame degli articoli 136 a 153 . . . . . *Pag.* 161

Verbale n. 18. – 22 gennaio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 154 a 181 (Titolo VI: « Dell'estinzione del reato e della pena ») . . . . . *Pag.* 169

Verbale n. 19. – 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 182 a 190 (Titolo VI: « Dell'estinzione del reato e della pena ») . . . . . *Pag.* 178

Verbale n. 20. – 11 febbraio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Presidente d'Amelio sul Titolo VII (« Delle sanzioni civili »). Esame degli articoli 191 a 203 . . . . . *Pag.* 181

Verbale n. 21. – 12 febbraio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Continuazione dell'esame degli articoli 202 e 203. Esame dell'articolo 204 (Titolo VII: « Delle sanzioni civili »). Relazione del Presidente d'Amelio sul Titolo VIII (« Delle misure amministrative di sicurezza. ») Esame degli articoli 205 a 210 . . . . . *Pag.* 195

Verbale n. 22. – 13 febbraio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 211 a 220 (Titolo VIII: « Delle misure amministrative di sicurezza ») . . . . . *Pag.* 202

Verbale n. 23. – 14 febbraio 1930 - Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 221 a 247 (Titolo VIII: « Delle misure amministrative di sicurezza ») . . . . . *Pag.* 209

VERBALI DELLA II SOTTOCOMMISSIONE

(PER I PRIMI SEI TITOLI DEL LIBRO II: « DEI DELITTI IN ISPECIE »).

Verbale n. 1. – 5 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Comunicazione del Presidente. – Ordine dei lavori. – Esame degli articoli 248 a 263 (Titolo I « Dei delitti contro la personalità dello Stato ») *Pag.* 219

Verbale n. 2. – 11 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Comunicazione del Presidente. – Esame degli articoli 264 a 318. (Titolo I: « Dei delitti contro la personalità dello Stato » . . . . . *Pag.* 223

Verbale n. 3. – 13 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Leonardi sul Titolo IV. (« Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti »). – Esame degli articoli 408 a 419 . . . . . *Pag.* 229

Verbale n. 4. – 16 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Bonicelli sul Titolo III (« Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia »). – Esame degli articoli 366 a 407 *Pag.* 234

Verbale n. 5. – 17 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Ungaro sul Titolo V (« Dei delitti contro l'ordine pubblico »). – Esame degli articoli 420 a 427. – Relazione del Commissario Farinacci sul Titolo VI (« Dei delitti contro l'incolumità pubblica »). – Esame degli articoli 428 a 460 . . . . . *Pag.* 239

Verbale n. 6. – 18 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Osservazioni sugli articoli 376 a 381 e sull'articolo 407. – Relazione del Presidente Milano Franco d'Aragona sul Titolo II (« Dei delitti contro la pubblica amministrazione »). – Esame degli articoli 319 a 349. . . *Pag.* 245

Verbale n. 7. – 19 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 350 a 365 (Titolo II: « Dei delitti contro la pubblica amministrazione ») . . . . . *Pag.* 250

VERBALI DELLA III SOTTOCOMMISSIONE

(PER I TITOLI DAL 7° AL 12° DEL LIBRO II: « DEI DELITTI IN ISPECIE »).

Verbale n. 1. – 6 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Metodo della discussione. – Esame degli articoli 461 a 506 (Titolo VII: « Dei delitti contro la fede pubblica ») . . . . . *Pag.* 253

Verbale n. 2. – 10 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 507 a 526. (Titolo VIII: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio »). – Esame degli articoli 527 a 554. (Titolo IX: « Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume »). . . . . *Pag.* 266

Verbale n. 3. – 12 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 555 a 573. (Titolo X: « Dei delitti contro la famiglia »). . . . . *Pag.* 281

Verbale n. 4. – 13 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 574 a 578. (Titolo XI: « Dei delitti contro la persona »). . . . . *Pag.* 290

Verbale n. 5. – 18 dicembre 1929 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 579 a 601. (Titolo XI: « Dei delitti contro la persona »). . . . . *Pag.* 296

Verbale n. 6. – 15 gennaio 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame degli articoli 602 a 638. (Titolo XI: « Dei delitti contro la persona »). . . . . *Pag.* 312

Verbale n. 7. – 16 gennaio 1930 VI – Anno II.

SOMMARIO: Esame degli articoli 639 a 664. (Titolo XII: « Dei delitti contro il patrimonio »). . . . . *Pag.* 324

RELAZIONI RIASSUNTIVE DEI LAVORI DELLE SOTTOCOMMISSIONI

Relazione riassuntiva dei lavori della I Sottocommissione. . . . . *Pag.* 339

Relazione riassuntiva dei lavori della II Sottocommissione. . . . . *Pag.* 361

Relazione riassuntiva dei lavori della III Sottocommissione. . . . . *Pag.* 375

VERBALI DELLE SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE DAL N. 2

Verbale n. 2. – 11 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Comunicazioni del Presidente. – Ordine dei lavori. – Esame delle questioni sulla nomenclatura del progetto: I. Modificazione della formula « estinzione del reato e della pena »; II. Modificazione della espressione « delinquente professionale »; III. Modificazione della espressione « libertà sessuale »; IV. Sostituzione della parola « chiunque ». – Esame delle questioni su principii generali e criteri di massima: I. Revisione generale della misura delle pene; II. Eliminazione dal Codice, in massima, delle norme relative al tempo di guerra; III. Limitazione del significato della espressione « prossimi congiunti » . . . . . *Pag.* 399

Verbale n. 3. – 12 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla II Sottocommissione sugli articoli 252, 263, 264, 269, 280, 281 e 376 a 381. – Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla III Sottocommissione sugli articoli 461, 464 e 509 . . . . . *Pag.* 407

Verbale n. 4. – 13 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni deferite alla Commissione plenaria dalla III Sottocommissione sugli articoli 523, 576, 578, 581 e 588. – Dichiarazione dell'on. Farinacci sugli articoli 603 e 456. . . . . *Pag.* 416

Verbale n. 5. – 14 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 19, 22, 44, 54, 56, 60 e 63. . . . . *Pag.* 424

Verbale n. 6. – 15 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Dichiarazione del Senatore Garofalo sul verbale della seduta precedente. – Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 73, 76, 82, 88, 90, 100, 106 e 111 . . . . . *Pag.* 434

Verbale n. 7. – 19 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 114 a 118, 141, 173, 191, 195, 198 a 200, 202 e 203, 205, 211, 213 e 228. . . . . *Pag.* 445

Verbale n. 8. – 20 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 346, 347, 348, 362 e 363, 456, 465, 484, 487, 493 e 527. *Pag.* 453

Verbale n. 9. – 21 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Esame delle questioni segnalate dai Presidenti delle Sottocommissioni sugli articoli 602, 603, 604, 656. – Approvazione delle altre proposte ed osservazioni contenute nei verbali delle tre Sottommissioni . . . . . *Pag.* 461

Verbale n. 10. – 22 marzo 1930 – Anno VIII.

SOMMARIO: Relazione del Commissario Stoppato sul Libro III delle contravvenzioni – Esame degli articoli relativi. – Esame degli argomenti discussi a richiesta dei Commissari: articoli 255, 256, 259, 270, 276, 283, 284, 319, 324, 362, intitolazione del Capo I del Titolo III, articoli 374 e 389, 376, 379, 383, 385, 390, 393, 399 e 400, 404, 412, 429, 489, 497, 510, 558, 577, 583, 585. – Chiusura dei lavori e saluto al Presidente . . . . . *Pag.* 469

Relazione generale sui lavori della Commissione . . . . . *Pag.* 491

Proposte della Commissione col riferimento agli articoli . . . . . *Pag.* 553

Indice degli articoli del Progetto che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali . . . . . *Pag.* 645

Indice sommario . . . . . *Pag.* 659

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
1652

MSR48170

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
1652

MSR48170